N. **348/21** Reg.Sent.

N. **2177/18** R.G.

N.**5628/15+5851/17** R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale

SENTENZA

In data ***19.03.2021***

Depositata dall'estensore il 17/6/2021

Depositata in cancelleria il 17/6/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Orlando TRIBBIA

Data di irrevocabilità

composto dai Signori:

Dott.ssa Deborah DE STEFANO *Presidente est.*

Dott.ssa Elena GARBO *Giudice est.*

Dott.ssa Camilla AMEDORO *Giudice est.*

alla pubblica udienza del **19.03.2021**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(artt. 544 co. 3 C.P.P.)

nel procedimento a carico di:

1) GIUSTINI EMANUELE, n. 03.06.1969 a Roma, con domicilio eletto c/o studio avv. Oreste Dominioni del Foro di Milano;

libero – presente

difeso dagli avv.ti Oreste Dominioni e Concetta Miucci, entrambi del Foro di Milano, di fiducia;

2) MARIN PAOLO, n. 26.05.1962 a Montecchio Maggiore, con domicilio eletto c/o studio del difensore;

~~libero – presente~~

difeso dall'avv. Lino Roetta del Foro di Vicenza, di fiducia;

3) PELLEGRINI MASSIMILIANO, n. 29.01.1966 a San Donà di Piave, con domicilio eletto c/o studio del difensore;

libero – presente

difeso dall'avv. Vittorio Manes del Foro di Bologna, di fiducia;

4) PIAZZETTA ANDREA, n. 21.02.1970 a Pederobba, con domicilio eletto c/o studio del difensore;

libero – presente

Addì

Inviato estratto alla Procura per esecuzione

N.

N.

N.

del Campione Penale

il

Fatta scheda casellario

difeso dall'avv. Nicolò Bertolini Clerici del Foro di Milano, di fiducia;

5) ZIGLIOTTO GIUSEPPE, n. 05.01.1964 a Pescara, residente a Longare in Via Bugano, 66;

libero – presente

difeso dagli avv.ti Giovanni Manfredini e avv. Giulio Manfredini, entrambi del Foro di Vicenza, di fiducia;

6) ZONIN GIOVANNI, n. 15.01.1938 a Gambellara, con domicilio eletto c/o studio del difensore avv. Enrico Maria Ambrosetti del Foro di Vicenza;

libero – presente

difeso dagli avv.ti Enrico Maria Ambrosetti del Foro di Vicenza e Nerio Diodà del Foro di Milano, entrambi di fiducia;

Responsabile Amministrativo:

BANCA POPOLARE DI VICENZA in persona del legale rappresentante pro tempore;

costituito il 30.06.2016;

difeso dall'avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano, di fiducia;

Responsabile Civile:

BANCA POPOLARE DI VICENZA in liquidazione coatta amm.va in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Di Cecco Giustino, Ferraio Claudio e Viola Fabrizio;

costituito in data 17.02.2018;

difeso dall'avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano, di fiducia;

Parti Civili:

(sono in ordine alfabetico con il cognome dei difensori):

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1	STOCCO ANTONIO	AGOSTINACCHIO ALDO
2	STOCCO MASSIMO	AGOSTINACCHIO ALDO
3	CAPUZZO PAOLO	ALTIN CHIARA
4	CASTORO MARIA IPPOLITA	ALTIN CHIARA
5	CORRADO ELDA	ALTIN CHIARA
6	GERLIN MARISA	ALTIN CHIARA
7	SEBENELLO WALTER	ALTIN CHIARA
8	VENDRAMINI GIOVANNA	ALTIN CHIARA
9	VETTORETTI FIORAVANTE	ALTIN CHIARA
10	VETTORETTI MARIA TERESA	ALTIN CHIARA
11	RIDOLI BASILIO	AMODEO GRAZIANO
12	MENDO ROBERTO ANGELO	AMOROSO CRISTIAN
13	GIARDINI SERGIO	ANTIGA STEFANO
14	MIOTTO MAURO	ANTONELLO ALBERTO
15	ANTONIUTTI LAURA	ANZIL CARLO
16	CATTELAN FABRIZIO	ANZIL CARLO
17	CATTELAN VIVIANA	ANZIL CARLO
18	CECCHINI GIOCONDA	ANZIL CARLO
19	CICUTO NADIA	ANZIL CARLO
20	DURIGON ORFEO	ANZIL CARLO
21	FACCHIN FEDERICO	ANZIL CARLO
22	MARINELLA PAULESSO	ANZIL CARLO
23	MASOLINI FRANCO	ANZIL CARLO
24	NEVIA LIRUSSI	ANZIL CARLO
25	NOBILE TIZIANA	ANZIL CARLO
26	OTTO SRL	ANZIL CARLO
27	PASUT ROSALAURA	ANZIL CARLO
28	PAULESSO MARINELLA	ANZIL CARLO
29	ROSSI LIVIO	ANZIL CARLO
30	SCODA ROBERTA	ANZIL CARLO
31	SIMEON NERINA	ANZIL CARLO
32	TURELLO GIANFRANCO	ANZIL CARLO
33	VIDAL FILENA	ANZIL CARLO
34	ZUCCOLO ALBERTO	ANZIL CARLO
35	ZUCCOLO CATERINA	ANZIL CARLO
36	ZUTTION ORIANNA	ANZIL CARLO
37	CIPOLLETTA MIRCO	APOLLONI DAVID GIUSEPPE
38	GIRARDI ELISABETTA	APOLLONI DAVID GIUSEPPE
39	SANTAROSSA FRANCESCA	APOLLONI DAVID GIUSEPPE
40	SPINELLI & MANNOCCHI SRL	APOLLONI DAVID GIUSEPPE
41	TECNOSTRAE SRL	APOLLONI DAVID GIUSEPPE
42	VIANELLI FEDERICO	BAGGIO FRANCESCA
43	ZUANETTI ALESSANDRO	BAGGIO FRANCESCA
44	AGNANI MARIA TERESA	BAJ LUCA
45	ALLODI LUCA	BAJ LUCA
46	BARGIACCHI SARA	BAJ LUCA
47	BATOSTI SILVERO	BAJ LUCA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
48	BELLICCHI LUCIANO	BAJ LUCA
49	BERNABINI FRANCA	BAJ LUCA
50	BERNARDI GIORGIO	BAJ LUCA
51	BERTATO VINCENZO	BAJ LUCA
52	BUCCIARELLI LORENZO	BAJ LUCA
53	CASTIGLIONI ANGELO	BAJ LUCA
54	CHEZZI PAOLA	BAJ LUCA
55	CONFCONSUMATORI	BAJ LUCA
56	CURNIS ANNA	BAJ LUCA
57	DAVANZO PIETRO	BAJ LUCA
58	DAVITTI RICCARDO	BAJ LUCA
59	D'ELIA DAIANA	BAJ LUCA
60	ELLEBI IMPIANTI SRL (già COMETA Srl Unipersonale)	BAJ LUCA
61	FAVA LINO	BAJ LUCA
62	GANDINI LUIGI	BAJ LUCA
63	GHISLANZONI GIANDIONIGI	BAJ LUCA
64	LIASONI MARIA	BAJ LUCA
65	LOMBARDINI ALDO	BAJ LUCA
66	LOMBARDINI DAVIDE	BAJ LUCA
67	MACOLINO VINCENZO	BAJ LUCA
68	MAINI MARIA FERDINANDA	BAJ LUCA
69	MARTINELLI ALESSANDRO	BAJ LUCA
70	MARZOCCHI MONIA	BAJ LUCA
71	MAZZOLENI LUCA	BAJ LUCA
72	MERELLI LUCA	BAJ LUCA
73	MERELLI MARCO	BAJ LUCA
74	MINACCI MARCO	BAJ LUCA
75	MOLARI FRANCESCA	BAJ LUCA
76	MONACO VINCENZO	BAJ LUCA
77	MONZON DEL CARMEN MARIA	BAJ LUCA
78	NEGRI SABRINA	BAJ LUCA
79	O.C. LEAN Srl	BAJ LUCA
80	RIVA EMANUELA	BAJ LUCA
81	ROTA GIULIANO	BAJ LUCA
82	RUGGERI NICOLA	BAJ LUCA
83	~~SOFISTI GIOVANNA~~	BAJ LUCA
84	VIDETTA ELISA	BAJ LUCA
85	~~ZIVERI MAURIZIO~~	BAJ LUCA
86	ZUCCON ERNESTO	BAJ LUCA
87	BALBONI FLAVIO	BALBONI SILVIA
88	FRACCARO ANTONIETTA NADIA	BALBONI SILVIA
89	GUGLIELMI LAURA	BALBONI SILVIA
90	DABIZZI LINDA	BALESTRI DUCCIO
91	DABIZZI SARA	BALESTRI DUCCIO
92	GORI ALESSIO	BALESTRI DUCCIO
93	MANIFATTURA MAC & CO. SRL	BALESTRI DUCCIO
94	MELANI LORENZO	BALESTRI DUCCIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
95	ORDITURA MELANI LORENZO	BALESTRI DUCCIO
96	SPAGNESI MARIO	BALESTRI DUCCIO
97	BALDAN ANDREA	BARALDO DIANA
98	BALDAN MASSIMO	BARALDO DIANA
99	IMOB SRL	BARALDO DIANA
100	A.I.A.S. ONLUS	BARBIERI BRUNO
101	ALESSI ANDREA FRANCESCO	BARBIERI BRUNO
102	ANDERLUCCI NOEMI	BARBIERI BRUNO
103	ARCANGELI ANNA MARIA	BARBIERI BRUNO
104	BARTUCCIO ANGELO SALVATORE	BARBIERI BRUNO
105	BERNARDINETTI LUCA	BARBIERI BRUNO
106	BERNAREGGI SILVANA	BARBIERI BRUNO
107	BISAZZA ILARIA	BARBIERI BRUNO
108	BISAZZA PIERANDREA	BARBIERI BRUNO
109	BISAZZA SARA	BARBIERI BRUNO
110	BONAFEDE SOFIA	BARBIERI BRUNO
111	BORTOLAZZO AUGUSTO	BARBIERI BRUNO
112	BRANETTI MORENA	BARBIERI BRUNO
113	BRASIELLO FRANCO	BARBIERI BRUNO
114	BRION DAVIDE	BARBIERI BRUNO
115	BRULLO GABRIELE	BARBIERI BRUNO
116	BRULLO GIOVANNI	BARBIERI BRUNO
117	BRUNELLO ADILLA	BARBIERI BRUNO
118	BRUNI MANUEL	BARBIERI BRUNO
119	CARRETTA TERESA VITTORIA	BARBIERI BRUNO
120	CASTIELLO ANTONELLA	BARBIERI BRUNO
121	CASTOPOLI SILVANA ALICE	BARBIERI BRUNO
122	CECCHELLA CARLO	BARBIERI BRUNO
123	CORRIDORI MANUELA	BARBIERI BRUNO
124	CORTELLAZZO FRANCESCA	BARBIERI BRUNO
125	CORTELLAZZO MAURIZIO	BARBIERI BRUNO
126	CORTIANA RINA	BARBIERI BRUNO
127	COSA GIAN CARLO	BARBIERI BRUNO
128	CURCURU' SERAFINO	BARBIERI BRUNO
129	DALL' ARMELLINA MARIA TERESA	BARBIERI BRUNO
130	DARDI FABIO	BARBIERI BRUNO
131	DAVERIO PAOLO	BARBIERI BRUNO
132	DE LUCA GENNARO	BARBIERI BRUNO
133	DE MARCHI LIVIA	BARBIERI BRUNO
134	DE TOMMASO PAOLO	BARBIERI BRUNO
135	DE VENUTO MARIA LUISA	BARBIERI BRUNO
136	DEL GROSSO PIER LUIGI	BARBIERI BRUNO
137	DEL PECCHIA ALESSIO	BARBIERI BRUNO
138	DI CARO ROCCO	BARBIERI BRUNO
139	DORIGATI ELENA	BARBIERI BRUNO
140	ENEA ANNA	BARBIERI BRUNO
141	ERBETTA ANNA MARIA	BARBIERI BRUNO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
142	ESBORNI GIORGIO	BARBIERI BRUNO
143	FABRIS BERTILLA	BARBIERI BRUNO
144	FACCI MARIANGELA	BARBIERI BRUNO
145	FENZA MAURO	BARBIERI BRUNO
146	FERRARIO VITTORIO	BARBIERI BRUNO
147	GARAU EFISIO	BARBIERI BRUNO
148	GARZARO ALICE	BARBIERI BRUNO
149	GASPARINI SONIA	BARBIERI BRUNO
150	GIGAHERTZ SRL	BARBIERI BRUNO
151	GIUNTINI SERGIO	BARBIERI BRUNO
152	GNAGNARELLA FELICE	BARBIERI BRUNO
153	GUTTADAURO SALVATORE	BARBIERI BRUNO
154	LAISE FRANCESCO	BARBIERI BRUNO
155	LENZI LUCIANO	BARBIERI BRUNO
156	LIRITANO ERMANNA	BARBIERI BRUNO
157	LONGHIN CARLO	BARBIERI BRUNO
158	MELANI STEFANIA	BARBIERI BRUNO
159	MHZSTORE SRL	BARBIERI BRUNO
160	MILANESE GIULIANA	BARBIERI BRUNO
161	MONTINERI ANTONIO	BARBIERI BRUNO
162	MONTINERI GUGLIELMO	BARBIERI BRUNO
163	NICOLINI GIANPIETRO	BARBIERI BRUNO
164	PERON FABIO	BARBIERI BRUNO
165	PESAVENTO CARLA	BARBIERI BRUNO
166	PESCINA ROBERTO	BARBIERI BRUNO
167	PICCOLI FRANCESCA	BARBIERI BRUNO
168	PIZZIGHELLO ROMANO	BARBIERI BRUNO
169	PORTARO GIUSEPPE	BARBIERI BRUNO
170	RADEGONDA DAMIANO	BARBIERI BRUNO
171	RICCARDI ROMANO	BARBIERI BRUNO
172	ROMA FABIO	BARBIERI BRUNO
173	ROMANO LUCIANO	BARBIERI BRUNO
174	SACCO ZIRIO PIERLUIGI	BARBIERI BRUNO
175	SACCO ZIRIO RENATO	BARBIERI BRUNO
176	SANTINI LAURA	BARBIERI BRUNO
177	SASSI FRANCESCO SRL	BARBIERI BRUNO
178	SOLINAS PAOLO	BARBIERI BRUNO
179	SPADOLINI MAURIZIO	BARBIERI BRUNO
180	STEFANINI PAOLO	BARBIERI BRUNO
181	TALLARICO ANTONIO	BARBIERI BRUNO
182	TINTI MARIA	BARBIERI BRUNO
183	TRENTIN SUSI	BARBIERI BRUNO
184	VRICELLA MARIO	BARBIERI BRUNO
185	ZARINI ELENA	BARBIERI BRUNO
186	DURIGON GIULIO	BARILE ILARIA
187	BRACHI STEFANO	BARONTI LORENZO
188	FABBRI MASSIMO	BARONTI LORENZO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
189	GHERGO LUCIA	BARONTI LORENZO
190	GIANNETTI MONICA	BARONTI LORENZO
191	LEPORE MAURIZIO	BARONTI LORENZO
192	MARCANTUNO MICHELE LEG RAP TSM COSTRUZIONI SAS DI MARCANTUONO M. E SASSOLI G.	BARONTI LORENZO
193	MARCONTUONO MICHELE	BARONTI LORENZO
194	NUNZIATI MASSIMO	BARONTI LORENZO
195	RISTORANTE LE FONTANELLE SRL IN PERS LEG RAP D'ALOISIO VALENTINO	BARONTI LORENZO
196	DOMILICI VINCENZA	BARRACATO GIANCARLO
197	BUDAI GIANNI	BASSO MATTIA
198	MAZZOLO GIACOMO	BASSO MATTIA
199	MAZZOLO MICHELE	BASSO MATTIA
200	IMPERIA LUIGI	BASSOLI CARLO
201	APOSTOLI PAOLO	BELLINI EMANUELA
202	BACCO CARLA	BELLINI EMANUELA
203	BESCHIN VITTORIO	BELLINI EMANUELA
204	BRAZIOLI MARIA PAOLA	BELLINI EMANUELA
205	BURTI MILENA	BELLINI EMANUELA
206	CAMPLANI NICCOLETTA	BELLINI EMANUELA
207	CASTELLANI MAURIZIO	BELLINI EMANUELA
208	CASTELLANI SILVIO	BELLINI EMANUELA
209	COMPRI FAUSTO	BELLINI EMANUELA
210	COMPRI MATTEO leg. Rappr. SMILE CENTER SRL	BELLINI EMANUELA
211	CORSINI ITALO	BELLINI EMANUELA
212	CORSINI MICHELE	BELLINI EMANUELA
213	CORSINI VANNY	BELLINI EMANUELA
214	DAL ZOTTO AGNESE	BELLINI EMANUELA
215	DANESE GRAZIELLA	BELLINI EMANUELA
216	FIORESE MASSIMILIANO	BELLINI EMANUELA
217	FORNASA ALICE	BELLINI EMANUELA
218	FORNASA DAMIANO	BELLINI EMANUELA
219	FORNASA JESSICA	BELLINI EMANUELA
220	GIACOMAZZI ENZO	BELLINI EMANUELA
221	GIAROLA DONATO VITTORIO	BELLINI EMANUELA
222	GOBBO DRUSOLINA	BELLINI EMANUELA
223	GROMENEDA CARLO	BELLINI EMANUELA
224	GROMENEDA PAOLA	BELLINI EMANUELA
225	ISOLATI ISABELLA	BELLINI EMANUELA
226	LO CICERO PATRIZIA	BELLINI EMANUELA
227	MARANA VALENTINO	BELLINI EMANUELA
228	MECENERO NADIA	BELLINI EMANUELA
229	MELISON LIA	BELLINI EMANUELA
230	MENEGOLO FABIO	BELLINI EMANUELA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
231	PAPESSO GIOVANNA	BELLINI EMANUELA
232	PIAZZI RENZO	BELLINI EMANUELA
233	ROSSETTO CECILIA	BELLINI EMANUELA
234	SCHIAVOTTO ANNA MARIA	BELLINI EMANUELA
235	SIMIONI IVANA	BELLINI EMANUELA
236	SIMONCELLO LUCIANO	BELLINI EMANUELA
237	SPILLER FIORELLA	BELLINI EMANUELA
238	VALENTINI FRANCESCO	BELLINI EMANUELA
239	VALENTINI MIRELLA	BELLINI EMANUELA
240	ZANIN DOMENICO	BELLINI EMANUELA
241	ZENTI CANDIDA	BELLINI EMANUELA
242	ZERBINATO CLAUDIO	BELLINI EMANUELA
243	ZERBINATO RENATO	BELLINI EMANUELA
244	CECCHINI GLORIA	BELTRAME ANNA MARIA
245	BAGGIO ROSSELLA	BERNARDI LUDOVICA
246	BARBATO NORINA,VENDRAMIN LAURA in proprio e in nome e per conto di PAULETTI BARBARA, VENDRAMIN ANTONELLO, VENDRAMIN MASSIMO in proprio e con DURANTE ANNA quali genitori esercenti la resp. sulla figlia minore VENDRAMIN LUCREZIA, PAULETTI VALENTINA tutti in qualità di eredi di VENDRAMIN FERDINANDO	BERNARDI LUDOVICA
247	DALLA POZZA DANIELA	BERNARDI LUDOVICA
248	DI CARPEGNA BRIVIO UGOBERTO MARIA	BERNARDI LUDOVICA
249	GAGLIARDI ANTONIO	BERNARDI LUDOVICA
250	TAGLIAPIETRA LAURA	BERNARDI LUDOVICA
251	VERONA PIERLUIGI E VALLORTIGARA MARIA GIOVANNA	BERNARDI LUDOVICA
252	ABAKO S.R.L.	BERTELLE RENATO
253	ABUDAN ZAFER	BERTELLE RENATO
254	ALLEGRINI MARIA	BERTELLE RENATO
255	ANDREOSE MARIA	BERTELLE RENATO
256	BACILIERO GIULIANA	BERTELLE RENATO
257	BAIOCCO ENRICO	BERTELLE RENATO
258	BALDISSERI PRIMO	BERTELLE RENATO
259	BANDELI LAURA	BERTELLE RENATO
260	BARUFFALDI STEFANIA in proprio e in qualità di erede di BARUFFALDI MARIC	BERTELLE RENATO
261	BASSAN LUIGI	BERTELLE RENATO
262	BASSAN SERGIO	BERTELLE RENATO
263	BASSAN SERGIO S.R.L. Unipersonale	BERTELLE RENATO
264	BASSO IVANA	BERTELLE RENATO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
265	BASSO PRASSEDE	BERTELLE RENATO
266	BASTIANELLO DANIELA	BERTELLE RENATO
267	BEDIN GAETANO	BERTELLE RENATO
268	BELLONZI SANDRO	BERTELLE RENATO
269	BERTAGNOLI ERMIDA	BERTELLE RENATO
270	BERTINATO GIOVANNI	BERTELLE RENATO
271	BERTINATO STEFANIA	BERTELLE RENATO
272	BERTON NORBERTO	BERTELLE RENATO
273	BIASIN DONATA	BERTELLE RENATO
274	BIBIANI LUCIA	BERTELLE RENATO
275	BOARETTO GIANCARLO	BERTELLE RENATO
276	BONALDO SABRINA	BERTELLE RENATO
277	BONANNO MIRANDA	BERTELLE RENATO
278	BORGHIN FABRIZIA	BERTELLE RENATO
279	BORRIERO GIOVANNA	BERTELLE RENATO
280	BORSO MARIA TERESA	BERTELLE RENATO
281	BRAGAGNOLO ARIANNA	BERTELLE RENATO
282	BRAZZALE LUCA	BERTELLE RENATO
283	BRESSAN ANNA	BERTELLE RENATO
284	BRESSAN ANNALISA	BERTELLE RENATO
285	BRIGO PAOLO	BERTELLE RENATO
286	BRIGO RUGGERO	BERTELLE RENATO
287	BRUNELLO GIOVANNI	BERTELLE RENATO
288	BRUNELLO NATASCIA	BERTELLE RENATO
289	BRUNELLO NICOLO'	BERTELLE RENATO
290	C.M.S. S.r.l.	BERTELLE RENATO
291	C.P.F. DI CAVALLO CARMELO & C. S.N.C.	BERTELLE RENATO
292	CAMPI ALESSANDRO	BERTELLE RENATO
293	CAMPI LINO	BERTELLE RENATO
294	CAMPI SILVIA	BERTELLE RENATO
295	CANEVA ROBERTA	BERTELLE RENATO
296	CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.	BERTELLE RENATO
297	CAPOTOSTI SILVANO	BERTELLE RENATO
298	CARLETTI ANGELA	BERTELLE RENATO
299	CARLETTI LAURETANA	BERTELLE RENATO
300	**CASALIN FLAVIO**	BERTELLE RENATO
301	CASETTO DAVIDE	BERTELLE RENATO
302	**CASETTO STEFANIA**	BERTELLE RENATO
303	CASTAGNA ANTONIO	BERTELLE RENATO
304	CASTELLO GIULIANO	BERTELLE RENATO
305	CAU GASTONE	BERTELLE RENATO
306	CAVALLO CARMELO ANTONIO	BERTELLE RENATO
307	CAZZAMALI GABRIELLA	BERTELLE RENATO
308	CAZZARO IVANA	BERTELLE RENATO
309	CAZZOLA LUCIANA	BERTELLE RENATO
310	CELLEGHIN AMPELIA	BERTELLE RENATO
311	CELLEGHIN AMPELIA	BERTELLE RENATO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
312	CELLEGHIN AMPELIA in qualità di erede di Baruffaldi Mario	BERTELLE RENATO
313	CENZI CARLO	BERTELLE RENATO
314	CERETTA MARIA LUISA	BERTELLE RENATO
315	CERETTA PAOLA	BERTELLE RENATO
316	CERISARA INES	BERTELLE RENATO
317	CESARO CRISTIANO	BERTELLE RENATO
318	CITTON INES	BERTELLE RENATO
319	COMMERCIO FRUTTA CUGINI SANDRI S.R.L.	BERTELLE RENATO
320	COMPARE ANTONIETTA	BERTELLE RENATO
321	CONSOLARO MARCELLINO	BERTELLE RENATO
322	CONTIERO RENZO	BERTELLE RENATO
323	CONTIN ANNA	BERTELLE RENATO
324	CORAZZA GIORGIO	BERTELLE RENATO
325	CORTIANA LIDIA	BERTELLE RENATO
326	COSTENIERO BERNARDETTA	BERTELLE RENATO
327	CRESTANI GIUSEPPE	BERTELLE RENATO
328	CROVATO MARIA ADELE	BERTELLE RENATO
329	DA ROS ALDO	BERTELLE RENATO
330	DAL POZZO GENNJ	BERTELLE RENATO
331	DAL POZZO GIAN MARTINO	BERTELLE RENATO
332	DAL PRA' ALBERTO	BERTELLE RENATO
333	DAL SASSO MARIA LUISA	BERTELLE RENATO
334	DALLA BONA GRAZIANO	BERTELLE RENATO
335	DARCOSTI RAFFAELLO	BERTELLE RENATO
336	DAVANZO FLAVIANO	BERTELLE RENATO
337	DE FACCI RINO	BERTELLE RENATO
338	DE PRA RITA	BERTELLE RENATO
339	DE ROSSO ANDREA	BERTELLE RENATO
340	DE TONI ANGELO	BERTELLE RENATO
341	DE VICARI ENZO	BERTELLE RENATO
342	DE VICARI GIAMPIETRO PAOLO	BERTELLE RENATO
343	DENTI GIUSEPPE	BERTELLE RENATO
344	DESTRO LUCIANA	BERTELLE RENATO
345	DI NORA ENZO	BERTELLE RENATO
346	DOMENICHINI ANDREA	BERTELLE RENATO
347	DORO LORETTA	BERTELLE RENATO
348	DUO' ANTONIO	BERTELLE RENATO
349	DUO' LUIGI	BERTELLE RENATO
350	DUO' MASSIMO	BERTELLE RENATO
351	DUO' PAOLO	BERTELLE RENATO
352	DUO' ROBERTO	BERTELLE RENATO
353	DUSO MARIA NADIA	BERTELLE RENATO
354	EREDI DI BARUFFALDI MARIO	BERTELLE RENATO
355	EREDI DI MAULE BARBARA	BERTELLE RENATO
356	FABBRIS MARIA LUISA	BERTELLE RENATO
357	FABBRIS NICOLA	BERTELLE RENATO
358	FABBRIS RUGGERO	BERTELLE RENATO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
359	FACCIN DIEGO	BERTELLE RENATO
360	FACCIN VILMA	BERTELLE RENATO
361	FALLIMENTO SORGENTE INLAVORO SOC. CONS. D'IMPRESA P.A.	BERTELLE RENATO
362	FARESIN ROSA MARIA	BERTELLE RENATO
363	FEDELE CARMELA	BERTELLE RENATO
364	FEDYANINA MARINA	BERTELLE RENATO
365	FEN ENERGIA S.P.A.	BERTELLE RENATO
366	FERRO BRUNO	BERTELLE RENATO
367	FERRONATO MARIA ANTONIA	BERTELLE RENATO
368	FINCO ALESSANDRA	BERTELLE RENATO
369	FINCO GIOVANNI	BERTELLE RENATO
370	FINCO MIRELLA	BERTELLE RENATO
371	FINCO SERGIO	BERTELLE RENATO
372	FOCHESATO FABRIZIO	BERTELLE RENATO
373	FONGARO ELENA	BERTELLE RENATO
374	FORTUNA GIULIANO	BERTELLE RENATO
375	FOSSA MARIA GRAZIA	BERTELLE RENATO
376	FRACASSO ALESSANDRO	BERTELLE RENATO
377	FRISON ANNAMARIA	BERTELLE RENATO
378	GAGGIO ROSANNA	BERTELLE RENATO
379	GALASSETTI DAVIDE	BERTELLE RENATO
380	GALASSETTI LUCA	BERTELLE RENATO
381	GALVAN GIUSEPPE	BERTELLE RENATO
382	GASPARI MARIROSA	BERTELLE RENATO
383	GIANELLO SILVANO	BERTELLE RENATO
384	GIURIOLO PIETRO	BERTELLE RENATO
385	GOMITOLO ATTILIO	BERTELLE RENATO
386	GRANCARA DANIELE	BERTELLE RENATO
387	GRANCARA MICHELA	BERTELLE RENATO
388	GRIFFANTE EZIO	BERTELLE RENATO
389	GROTTO GABRIELE GIUSEPPE	BERTELLE RENATO
390	GROTTO PIERLUCA	BERTELLE RENATO
391	GUALTIERO CLEMENTINA	BERTELLE RENATO
392	GUERRA FRANCO	BERTELLE RENATO
393	GUIDOLIN LISA in qualità di erede di Maule Barbara	BERTELLE RENATO
394	GUIDOLIN MARTINA in qualità di erede di Maule Barbara, rappresentata dal	BERTELLE RENATO
395	GUIDOLIN MORENO in qualità di erede di Maule Barbara	BERTELLE RENATO
396	GUIDOLIN NICOLA in qualità di erede di Maule Barbara	BERTELLE RENATO
397	HEMOFENIX MEDICAL S.R.L.	BERTELLE RENATO
398	INTERNATIONAL GOLD AND SILVER SERVICE S.R.L.	BERTELLE RENATO
399	LANZA ITALO	BERTELLE RENATO
400	LANZARINI ANTONIETTA	BERTELLE RENATO
401	LIBONDI FRANCESCO	BERTELLE RENATO
402	LIBONDI RENATO	BERTELLE RENATO
403	LORENZI PAOLO	BERTELLE RENATO
404	LUCCHIN ALDO	BERTELLE RENATO
405	LUCISANO ONDINO	BERTELLE RENATO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
406	LUNARDON GINA	BERTELLE RENATO
407	MADDALENA ROBERTO	BERTELLE RENATO
408	MAGAGNA ALBERTO	BERTELLE RENATO
409	MAGALINI MARIA FRANCESCA	BERTELLE RENATO
410	MALANDRIN ENRICO	BERTELLE RENATO
411	MALANDRIN FLORIANO	BERTELLE RENATO
412	MANDARINI RUGGERO	BERTELLE RENATO
413	MANDARINI RUGGERO ditta individuale	BERTELLE RENATO
414	MANEA ALESSANDRO	BERTELLE RENATO
415	MANNERUCCI LEONARDO	BERTELLE RENATO
416	MANTESE LUIGI	BERTELLE RENATO
417	MANTIERO GIGLIOLA	BERTELLE RENATO
418	MARANA ANNAMARIA	BERTELLE RENATO
419	MARINI MARCHETTO	BERTELLE RENATO
420	MARINI PIERANTONIO	BERTELLE RENATO
421	MARTINI PIERPAOLO	BERTELLE RENATO
422	MARZOLANI GIANNINA	BERTELLE RENATO
423	MASSIGNAN ILARIA	BERTELLE RENATO
424	MASTELLA CARLOTTA	BERTELLE RENATO
425	MASTELLA CATERINA	BERTELLE RENATO
426	MASTELLA GIANCARLO	BERTELLE RENATO
427	MATTIELLO GIUSEPPE	BERTELLE RENATO
428	MENDOZA DELFINA	BERTELLE RENATO
429	MENEGAZZO STEFANIA	BERTELLE RENATO
430	MENEGUZZO ROMEO	BERTELLE RENATO
431	MORO GIUSEPPE	BERTELLE RENATO
432	MUNARINI MICHELE	BERTELLE RENATO
433	MUZZO CATERINA	BERTELLE RENATO
434	NDIAYE MATHIAW	BERTELLE RENATO
435	NOVELLA ALBERTO	BERTELLE RENATO
436	NOVELLA ELENA	BERTELLE RENATO
437	NOVELLA PIERPAOLO	BERTELLE RENATO
438	NOVELLO DIEGO	BERTELLE RENATO
439	ODELANTI GIOVANNI BATTISTA	BERTELLE RENATO
440	ORLANDI EVA	BERTELLE RENATO
441	PAGANI DOMENICA MARIA	BERTELLE RENATO
442	PANARESE UGO	BERTELLE RENATO
443	PANOZZO ELIO	BERTELLE RENATO
444	PEGORARO CESARE MICHELE	BERTELLE RENATO
445	PEGORARO LAURA	BERTELLE RENATO
446	PERETTI GABRIELLA	BERTELLE RENATO
447	PERICI EMANUELE	BERTELLE RENATO
448	PERNIGOTTO GABRIELLA IRENE	BERTELLE RENATO
449	PIANEGONDA DARIO	BERTELLE RENATO
450	PIAZZA GIUSEPPE (n. 30/09/1948)	BERTELLE RENATO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
451	PITTON CAMILLA	BERTELLE RENATO
452	PITTON UMBERTO	BERTELLE RENATO
453	PIVETTI MASSIMO	BERTELLE RENATO
454	POLETTO PAOLO	BERTELLE RENATO
455	POLI MATTEO	BERTELLE RENATO
456	POLI VALERIO	BERTELLE RENATO
457	POLO SILVIA	BERTELLE RENATO
458	PONTINI RENATA	BERTELLE RENATO
459	PONTINI ROBERTO	BERTELLE RENATO
460	POTONI FRANCO	BERTELLE RENATO
461	POZZA GIUSEPPE GIOVANNI	BERTELLE RENATO
462	PRETTO NADIA	BERTELLE RENATO
463	RANCAN DEBORA	BERTELLE RENATO
464	RANCAN FRANCESCO	BERTELLE RENATO
465	RANCAN RACHELE	BERTELLE RENATO
466	RIGON CECILIA	BERTELLE RENATO
467	RINALDI SILVANO	BERTELLE RENATO
468	RIZZOTTO LUCIA	BERTELLE RENATO
469	ROMAN STEFANO	BERTELLE RENATO
470	RONCO GIOVANNA	BERTELLE RENATO
471	ROSA MARIA	BERTELLE RENATO
472	ROSSI VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. in liquidazione	BERTELLE RENATO
473	RUFFA TIZIANO	BERTELLE RENATO
474	SACCONE GIUSEPPE	BERTELLE RENATO
475	SANDONA' DANIELE	BERTELLE RENATO
476	SANDONA' RESIO	BERTELLE RENATO
477	SANDRI DOMENICO	BERTELLE RENATO
478	SANDRI GIORGIO	BERTELLE RENATO
479	SANTACATTERINA ANGELO	BERTELLE RENATO
480	SARAFIN SPA	BERTELLE RENATO
481	SARTORI CLAUDIO	BERTELLE RENATO
482	SARTORI DIEGO	BERTELLE RENATO
483	SCALABRIN FRANCESCO	BERTELLE RENATO
484	SCALABRIN MONIA	BERTELLE RENATO
485	SCALCHI ANGELO	BERTELLE RENATO
486	SCORTEGAGNA MARIANO	BERTELLE RENATO
487	SCORZATO LUCIA	BERTELLE RENATO
488	SEGALLA ORNELLA	BERTELLE RENATO
489	SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO	BERTELLE RENATO
490	SOLDA' ROBERTO	BERTELLE RENATO
491	SOLIGO DENIS	BERTELLE RENATO
492	SORGATO PIETRO	BERTELLE RENATO
493	SPANU ROBERTO	BERTELLE RENATO
494	SQUAIELLA MAURIZIO	BERTELLE RENATO
495	STOCCO CESARINO	BERTELLE RENATO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
496	STRINGARI FABIO	BERTELLE RENATO
497	SUTERA SARDO ALBERTO	BERTELLE RENATO
498	TAMBURINI URIA	BERTELLE RENATO
499	TASINAZZO ROSSELLA	BERTELLE RENATO
500	TIBALDO LUIGI	BERTELLE RENATO
501	TIBALDO VALERIO	BERTELLE RENATO
502	TREMUL DONATELLA	BERTELLE RENATO
503	TURATO ANTONELLA	BERTELLE RENATO
504	VANZAN GINO	BERTELLE RENATO
505	VANZAN LUIGI	BERTELLE RENATO
506	VECCHIATI ENRICA	BERTELLE RENATO
507	VENTURELLI ADRIANO	BERTELLE RENATO
508	VERONESE FILIPPO	BERTELLE RENATO
509	VESCOVI ENRICO	BERTELLE RENATO
510	VITALI SONIA	BERTELLE RENATO
511	WRASTOR ALIX MARIE BERTHE	BERTELLE RENATO
512	ZAFFIRO HOLDING SPA	BERTELLE RENATO
513	ZAMBONI DANIELA	BERTELLE RENATO
514	ZANELLA LUIGINO	BERTELLE RENATO
515	ZANIN RINO	BERTELLE RENATO
516	ZANOTTO ANNA BRUNA	BERTELLE RENATO
517	ZULLO FRANCO	BERTELLE RENATO
518	CAODURO ANNA CECILIA	BERTIN MARCO
519	RIZZI PAOLO	BERTIN MARCO
520	BALLANI TERESA	BERTOCCO MARILENA
521	BERTOLDI ALBERTO	BERTOCCO MARILENA
522	BIANCO RENZO	BERTOCCO MARILENA
523	BOSONI MASSIMO	BERTOCCO MARILENA
524	CARLI CRISTINA	BERTOCCO MARILENA
525	CAROLLO ALDO	BERTOCCO MARILENA
526	CENCI OSCAR LUIGI	BERTOCCO MARILENA
527	DELLAI FABIO	BERTOCCO MARILENA
528	DELLAI TERESITA	BERTOCCO MARILENA
529	FACCIN LORENZO	BERTOCCO MARILENA
530	FILIPOZZI LORENZO	BERTOCCO MARILENA
531	FONTANA MARA	BERTOCCO MARILENA
532	FRASSON GABRIELLA	BERTOCCO MARILENA
533	GIARETTA DANIELE	BERTOCCO MARILENA
534	GIARETTA PIETRO	BERTOCCO MARILENA
535	GOTTARDO VALTER	BERTOCCO MARILENA
536	LIBRELOTTO GABRIELE	BERTOCCO MARILENA
537	LOCALLO MARIA ANTONIA	BERTOCCO MARILENA
538	LONGO GIOVANNI	BERTOCCO MARILENA
539	MARCHETTI GABRIELE	BERTOCCO MARILENA
540	MARCHETTI GIOVANNI	BERTOCCO MARILENA
541	MARCHETTI MARIANO	BERTOCCO MARILENA
542	PERON LUCIANA	BERTOCCO MARILENA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
543	RIZZO ANTONELLA	BERTOCCO MARILENA
544	TASINATO ROSANNA	BERTOCCO MARILENA
545	TODESCHINI MARIA LUISA	BERTOCCO MARILENA
546	VELLARDI MANLIO	BERTOCCO MARILENA
547	VIGILANTE ALFIO	BERTOCCO MARILENA
548	ZENERE MADDALENA	BERTOCCO MARILENA
549	FRATELLI MICOLI SRL	BERTOLANO CRISTINA
550	MEDOLAGO ALBANI MARIA PIA	BERTUZZO ANDREA
551	SCHIESARI TOMMASO	BERTUZZO ANDREA
552	ZANETTI BENEDETTA MARIA CHIARA	BERTUZZO ANDREA
553	ZANETTI GIUSEPPE	BERTUZZO ANDREA
554	BIANCO SPERONI LIDIA	BETTANINI TOMMY
555	BIANCO SPERONI NICOLA	BETTANINI TOMMY
556	BEBER DANILO	BETTIOL RODOLFO
557	BEBER GIACOMO	BETTIOL RODOLFO
558	DALLE MOLLE ELIDE	BETTIOL RODOLFO
559	VENZO DONATELLA	BETTIOL RODOLFO
560	CHILO' RENATA	BIASIA ANDREA
561	ORTOLANI MARA	BIASIA ANDREA
562	ORTOLANI ROBERTA	BIASIA ANDREA
563	ORTOLANI SILVIA	BIASIA ANDREA
564	ORTOLANI VALERIA	BIASIA ANDREA
565	VALENTE SERENELLA	BIASIA ANDREA
566	ZANOTTO ANTONIETTA	BIASIA ANDREA
567	ZANOTTO SILVIO ALESSANDRO	BIASIA ANDREA
568	ZAPPON ERME	BIASIA ANDREA
569	FERIN ANNA	BIASIA ANDREA
570	AGUGGIARO ELIGIO	BIONDO MARIUCCIA
571	AGUGGIARO PAOLO	BIONDO MARIUCCIA
572	BAUDO BARBARA	BIONDO MARIUCCIA
573	BIONDO GIOVANNI	BIONDO MARIUCCIA
574	BRUNELLO GIANNI	BIONDO MARIUCCIA
575	CORTESE ALESANDRA	BIONDO MARIUCCIA
576	CORTESE ANTONIO	BIONDO MARIUCCIA
577	CORTESE NICOLO'	BIONDO MARIUCCIA
578	CORTESE ROBERTO	BIONDO MARIUCCIA
579	DALLE FUSINE GIANNA	BIONDO MARIUCCIA
580	RIGONI MARCELLA	BIONDO MARIUCCIA
581	ROSSI GIOVANNA	BIONDO MARIUCCIA
582	VELLAR ANNAMARIA	BIONDO MARIUCCIA
583	VELLAR ARTURO	BIONDO MARIUCCIA
584	ZAUPA ENZO	BIONDO MARIUCCIA
585	BANDINI FRANCESCO	BONA ANDREA
586	BERGAMO BRUNO	BONA ANDREA
587	BERGAMO SIMONE	BONA ANDREA
588	BUREL LUIGIA	BONA ANDREA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
589	BUSATO MARIO	BONA ANDREA
590	CARNEMOLLA BALLOTTA ALESSANDRO	BONA ANDREA
591	CENTIS DOLORES	BONA ANDREA
592	CESCON GUERRINO	BONA ANDREA
593	CORAZZA PIERGIORGIO	BONA ANDREA
594	DANELUZZI VINCENZINA	BONA ANDREA
595	DE BON PAOLA	BONA ANDREA
596	DE VALLIER MARIO	BONA ANDREA
597	FALCONER NIDIA	BONA ANDREA
598	FUCCARO MATTEO	BONA ANDREA
599	GATTO RAFFAELE	BONA ANDREA
600	GOLDIN ELISA	BONA ANDREA
601	INFANTI IOLANDA	BONA ANDREA
602	MOSCONI ALESSANDRO	BONA ANDREA
603	NARDIN VIRNA	BONA ANDREA
604	PERRONE OLIMPIA	BONA ANDREA
605	POPULIN FLAVIO	BONA ANDREA
606	QUINTAVALLE ARMANDO	BONA ANDREA
607	QUINTAVALLE PRIMO	BONA ANDREA
608	RINALDI DOMENICO	BONA ANDREA
609	RUSSO ENRICO	BONA ANDREA
610	SCACCO CARLA LUIGINA	BONA ANDREA
611	SIMONETTO DIVA	BONA ANDREA
612	SIMONETTO ELENA	BONA ANDREA
613	TARTAGGIA CLAUDIO	BONA ANDREA
614	TOMASI GIUSEPPE	BONA ANDREA
615	TROCCOLI ROCCO	BONA ANDREA
616	VETTORETTO ELDA	BONA ANDREA
617	BARDAZZI ROBERTO EUGENIO e CELLI GIANNA	BONACCHI STEFANO
618	BERGI MARIA LUISA	BONACCHI STEFANO
619	BORRI ROBERTO GALLIANO	BONACCHI STEFANO
620	BUCCELLI RITA	BONACCHI STEFANO
621	BURBERI ELENA	BONACCHI STEFANO
622	DITTA INDIVIDUALE INNOCENTI MAURIZIO	BONACCHI STEFANO
623	FALCHI ILARIA	BONACCHI STEFANO
624	FRANCO LOREDANA	BONACCHI STEFANO
625	GIUSTI MASSIMO	BONACCHI STEFANO
626	GIUSTI RENZO	BONACCHI STEFANO
627	LO STROFINACCIO DI BONANNI ALESSSANDRO IN PERS BONANNI ALESSANDRO	BONACCHI STEFANO
628	MARSEGLIA DINA	BONACCHI STEFANO
629	MONACO GREGORY	BONACCHI STEFANO
630	NENCIOLI LUIGI	BONACCHI STEFANO
631	NIERI GIGLIOLA	BONACCHI STEFANO
632	PAGNINI GIUSEPPE	BONACCHI STEFANO
633	PANERAI FABIO	BONACCHI STEFANO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
634	PAOLI LORENZO	BONACCHI STEFANO
635	PAPI EDOARDO	BONACCHI STEFANO
636	PITTALIS GIUSEPPINA	BONACCHI STEFANO
637	RIFINIZIONI VIGNALI SPA IN PERS RAPP VIGNALI IVO	BONACCHI STEFANO
638	BANO BRUNA	BONANNO SABRINA
639	BORTIGNON MARIO	BONANNO SABRINA
640	CAODURO ADELINO	BONANNO SABRINA
641	FERRO FRANCESCA	BONANNO SABRINA
642	GUSELLA FIORENZA	BONANNO SABRINA
643	MAZZILLI DOMENICO	BONANNO SABRINA
644	SGARBI GABRIELLA	BONANNO SABRINA
645	ZANCHETTA ALBERTO	BONANNO SABRINA
646	ZANCHETTA ANTONIO LUIGI	BONANNO SABRINA
647	GENERAL HOLDING COMPANY SRL	BONZANO CARLO
648	ADEODATO LEPORE	BORDANDINI DENAURA
649	ANDREUCCI ARTURO ANDREA	BORDANDINI DENAURA
650	ANDRIAN MILENA	BORDANDINI DENAURA
651	ANDRIAN VITO GIORGIO	BORDANDINI DENAURA
652	ANTONUTTI ADRIANA	BORDANDINI DENAURA
653	ANZIL GLAUCO	BORDANDINI DENAURA
654	ASQUINI EDI	BORDANDINI DENAURA
655	ASQUINI VENICIO LUIGI	BORDANDINI DENAURA
656	BATTISTELLA MIRELLA	BORDANDINI DENAURA
657	BELLINA LIDA	BORDANDINI DENAURA
658	BIDIN ANTONIO	BORDANDINI DENAURA
659	BOSCUTTI ANNA VALENTINA	BORDANDINI DENAURA
660	BOSCUTTI PAOLO	BORDANDINI DENAURA
661	CACITTI SONIA	BORDANDINI DENAURA
662	CALDERINI ONORINA	BORDANDINI DENAURA
663	CASTRONOVO CALOGERO	BORDANDINI DENAURA
664	CEREDA LILIANA	BORDANDINI DENAURA
665	CERNO GIOVANNI	BORDANDINI DENAURA
666	CHIARANDINI GIACOMO	BORDANDINI DENAURA
667	COSTA ANNA	BORDANDINI DENAURA
668	COSTANTINI SONIA	BORDANDINI DENAURA
669	CROATTO CLAUDIA	BORDANDINI DENAURA
670	DE BERNARDO NIVES	BORDANDINI DENAURA
671	DE LEO ARIANNA	BORDANDINI DENAURA
672	DE MATTEIS ANNA	BORDANDINI DENAURA
673	FABRIS ROBERTO	BORDANDINI DENAURA
674	FERUGLIO LAURA	BORDANDINI DENAURA
675	FRANZOLINI CATERINA	BORDANDINI DENAURA
676	FRANZOLINI FLAVIO	BORDANDINI DENAURA
677	FRUCCO TECLA	BORDANDINI DENAURA
678	GASPAROTTO ANNA MARIA	BORDANDINI DENAURA
679	GERUSSI MARISA	BORDANDINI DENAURA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
680	GHIRALDO MONICA	BORDANDINI DENAURA
681	GIAMPAOLI RAFFAELLA	BORDANDINI DENAURA
682	GOI LORENA	BORDANDINI DENAURA
683	GRASSI ALESSANDRA	BORDANDINI DENAURA
684	GRBCIC BARBARA	BORDANDINI DENAURA
685	GREATTI ALESSANDRO	BORDANDINI DENAURA
686	IAIZA BRUNO	BORDANDINI DENAURA
687	IOAN OTTAVIO	BORDANDINI DENAURA
688	IOAN VALERIO	BORDANDINI DENAURA
689	LAVORENTI ANDREA	BORDANDINI DENAURA
690	LIANI GIANNA	BORDANDINI DENAURA
691	MACORATTI CARLA	BORDANDINI DENAURA
692	MAGGIOLO IVAN	BORDANDINI DENAURA
693	MANIERO FABIO	BORDANDINI DENAURA
694	MARINI GABRIELE	BORDANDINI DENAURA
695	MARINI GIACOMO	BORDANDINI DENAURA
696	MARINI RINO	BORDANDINI DENAURA
697	MARMAI ANDREA	BORDANDINI DENAURA
698	MARTINI CATERINA	BORDANDINI DENAURA
699	MASSAROTTO PAOLINO	BORDANDINI DENAURA
700	MAZZOCCOLI LUCIA	BORDANDINI DENAURA
701	MIANI BRUNO	BORDANDINI DENAURA
702	MICONI CARMEN	BORDANDINI DENAURA
703	MILANESE MARIALETIZIA	BORDANDINI DENAURA
704	MILOCCO IVANO	BORDANDINI DENAURA
705	MIZZAU PAOLA	BORDANDINI DENAURA
706	MODESTI ANTONIO	BORDANDINI DENAURA
707	MORETTI FEDERICA	BORDANDINI DENAURA
708	MURADOR RINO (n. 05/03/1979)	BORDANDINI DENAURA
709	OSSO SILVIA	BORDANDINI DENAURA
710	PECCOL ELISABETTA	BORDANDINI DENAURA
711	PECCOL GUSEPPE	BORDANDINI DENAURA
712	PECILE MARILEDA	BORDANDINI DENAURA
713	PIAZZA FRANCESCA	BORDANDINI DENAURA
714	PICCO GIANCARLO	BORDANDINI DENAURA
715	PICCO ROBERTO	BORDANDINI DENAURA
716	PIVA DANIA	BORDANDINI DENAURA
717	RIZZI ANNA MARIA	BORDANDINI DENAURA
718	ROIATTI GIOVANNA	BORDANDINI DENAURA
719	ROJATTI FEDERICA	BORDANDINI DENAURA
720	ROMANELLO CARLO	BORDANDINI DENAURA
721	SARTOR GIUSEPPINA	BORDANDINI DENAURA
722	SAVELLI NADIA	BORDANDINI DENAURA
723	SAVOIARDI LUISA	BORDANDINI DENAURA
724	SCHIAVA MANUEL	BORDANDINI DENAURA
725	SERAFINI ELSA	BORDANDINI DENAURA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
726	SERAFINI EMANUELE	BORDANDINI DENAURA
727	SIGNORE GIUSEPPE	BORDANDINI DENAURA
728	SPALIVIERO CARLO	BORDANDINI DENAURA
729	SPINOSA DANIELA	BORDANDINI DENAURA
730	STRIZZOLO MAUSI	BORDANDINI DENAURA
731	TION ALESSANDRO	BORDANDINI DENAURA
732	TION LONGINO	BORDANDINI DENAURA
733	TOMBA ADRIANO	BORDANDINI DENAURA
734	TONIN FORTUNATO	BORDANDINI DENAURA
735	TONUTTO LINDA	BORDANDINI DENAURA
736	TRACOGNA BRUNA	BORDANDINI DENAURA
737	VATTOLO FRANCO	BORDANDINI DENAURA
738	VENTURINI IVAN	BORDANDINI DENAURA
739	VENTURINI PAOLO	BORDANDINI DENAURA
740	VENUTI BARBARA	BORDANDINI DENAURA
741	VESCA ROBERTO	BORDANDINI DENAURA
742	VETTORI TONINO	BORDANDINI DENAURA
743	VITALI MARIA IDA	BORDANDINI DENAURA
744	ZOTTI MASSIMILIANO	BORDANDINI DENAURA
745	ANTONUTTI GIOVANNA	BORGOBELLO MASSIMO
746	ARRIGONI FRANCESCO	BORGOBELLO MASSIMO
747	BALDAN GIANFRANCO	BORGOBELLO MASSIMO
748	BASELLO BRUNA	BORGOBELLO MASSIMO
749	BASSI ANNA	BORGOBELLO MASSIMO
750	BELTRAMINI LUIGINO	BORGOBELLO MASSIMO
751	BIRRI DANILO	BORGOBELLO MASSIMO
752	BOEMO SILVANO	BORGOBELLO MASSIMO
753	BONVINI ANTONIETTA	BORGOBELLO MASSIMO
754	BORTOLOTTI MIRIAM	BORGOBELLO MASSIMO
755	BORTOLOTTI NICOLA	BORGOBELLO MASSIMO
756	BRISINELLO BARBARA	BORGOBELLO MASSIMO
757	BRUNO ROBERTO	BORGOBELLO MASSIMO
758	BUGATTO CLAUDIO	BORGOBELLO MASSIMO
759	BUIESE ERMELINA	BORGOBELLO MASSIMO
760	BURI ANNAMARIA	BORGOBELLO MASSIMO
761	BURLON FRANCESCA	BORGOBELLO MASSIMO
762	CALLIGARIS PAOLO	BORGOBELLO MASSIMO
763	CASTAGNEVI ISABELLA	BORGOBELLO MASSIMO
764	CASTELLANI ILVA	BORGOBELLO MASSIMO
765	CAVAZZAN PAOLO	BORGOBELLO MASSIMO
766	CHIAP ROBERTO	BORGOBELLO MASSIMO
767	CLAUT DANIELA	BORGOBELLO MASSIMO
768	COMMISSO MORENA	BORGOBELLO MASSIMO
769	COMUZZI REGINA	BORGOBELLO MASSIMO
770	CONTESSI SILVANO	BORGOBELLO MASSIMO
771	DANELUTTI ADONE	BORGOBELLO MASSIMO
772	DE BARBA LUCIANA	BORGOBELLO MASSIMO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
773	DE CANEVA DINO	BORGOBELLO MASSIMO
774	DEL FABRO DANIELA	BORGOBELLO MASSIMO
775	DEL FRARI BRUNO	BORGOBELLO MASSIMO
776	DEL MESTRI STEFANIA	BORGOBELLO MASSIMO
777	DI BEZ GIOIA	BORGOBELLO MASSIMO
778	DI BRAZZA DENISE	BORGOBELLO MASSIMO
779	DI GIORGIO LORIS	BORGOBELLO MASSIMO
780	EUSTACCHIO ANNA	BORGOBELLO MASSIMO
781	FAVERO EDDA	BORGOBELLO MASSIMO
782	GALLINA GIANPAOLO	BORGOBELLO MASSIMO
783	GALLO GIUSEPPINA	BORGOBELLO MASSIMO
784	GASPARINI DARIO	BORGOBELLO MASSIMO
785	GASPARINI PAOLA	BORGOBELLO MASSIMO
786	GIOVINETTI LUISA	BORGOBELLO MASSIMO
787	GIULIANI GIOVANNI	BORGOBELLO MASSIMO
788	GIULIANI LUCA	BORGOBELLO MASSIMO
789	GIULIANI STEFANO	BORGOBELLO MASSIMO
790	GORDINI VIRGINIA	BORGOBELLO MASSIMO
791	GRASSI GABRIELLA	BORGOBELLO MASSIMO
792	GRASSI LIDIA	BORGOBELLO MASSIMO
793	GUALTERONI ROBERTO	BORGOBELLO MASSIMO
794	JOGNA PRAT UMBERTO	BORGOBELLO MASSIMO
795	JOGNA-PRAT LIETA	BORGOBELLO MASSIMO
796	LAI SALVATORE	BORGOBELLO MASSIMO
797	LANZI REMO	BORGOBELLO MASSIMO
798	LAURENTI AUGUSTA	BORGOBELLO MASSIMO
799	LEPORE ANNA MARIA	BORGOBELLO MASSIMO
800	LOSZACH MARISA	BORGOBELLO MASSIMO
801	MACOR FRANCO	BORGOBELLO MASSIMO
802	MALAMAN ENZO	BORGOBELLO MASSIMO
803	MANGILLI FEDERICA	BORGOBELLO MASSIMO
804	MARTINI GLAUCO	BORGOBELLO MASSIMO
805	MENOSSI LUISINA	BORGOBELLO MASSIMO
806	MICHELIN ANTONIO	BORGOBELLO MASSIMO
807	MICHI GIULIA	BORGOBELLO MASSIMO
808	MICOLI CRISTINA	BORGOBELLO MASSIMO
809	MILONI MARIA	BORGOBELLO MASSIMO
810	PADOVANI MARIO	BORGOBELLO MASSIMO
811	PANTAROTTO GIOVANNA	BORGOBELLO MASSIMO
812	PAOLONI GIAMBATTISTA	BORGOBELLO MASSIMO
813	PASSONI ROSANNA	BORGOBELLO MASSIMO
814	PAVIOLA SANDRA	BORGOBELLO MASSIMO
815	PECORARO ALESSANDRA	BORGOBELLO MASSIMO
816	PERINI GUIDO	BORGOBELLO MASSIMO
817	PIAZZA RAFFAELLA	BORGOBELLO MASSIMO
818	PILOSIO MARIAPAOLA	BORGOBELLO MASSIMO
819	PITASSI GIACOMO	BORGOBELLO MASSIMO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
820	POLI LISA	BORGOBELLO MASSIMO
821	POLI LUCA	BORGOBELLO MASSIMO
822	PRAVISANO RAFFAELE	BORGOBELLO MASSIMO
823	RIZZOLATI SILVANA	BORGOBELLO MASSIMO
824	RUTA CARMINE	BORGOBELLO MASSIMO
825	SANDALI GIANFELICE	BORGOBELLO MASSIMO
826	SANTINI ROBERTO	BORGOBELLO MASSIMO
827	SCANDOLO LUIGI	BORGOBELLO MASSIMO
828	SCANDOLO RAFFAELLA	BORGOBELLO MASSIMO
829	SCHIAVA ROBERTO	BORGOBELLO MASSIMO
830	SEDRAN DANIELA	BORGOBELLO MASSIMO
831	SIMEONI ANTONIETTA	BORGOBELLO MASSIMO
832	SPALIVIERO ALESSANDRO	BORGOBELLO MASSIMO
833	SPALIVIERO FRANCESCO	BORGOBELLO MASSIMO
834	SPALIVIERO PAOLO	BORGOBELLO MASSIMO
835	SPECOGNA LUIGI	BORGOBELLO MASSIMO
836	STRIZZOLO MARILENA	BORGOBELLO MASSIMO
837	STROPPOLATINI GIULIANO	BORGOBELLO MASSIMO
838	TASSOTTI MARIA LETIZIA	BORGOBELLO MASSIMO
839	TIBALT MARIA	BORGOBELLO MASSIMO
840	TONIN MARCELLO	BORGOBELLO MASSIMO
841	TOSOLINI SERGIO	BORGOBELLO MASSIMO
842	TRASPADINI BRUNO	BORGOBELLO MASSIMO
843	TRIOLO CRISTINA	BORGOBELLO MASSIMO
844	TROINA DANIELA	BORGOBELLO MASSIMO
845	VALIERA GIOVANNI	BORGOBELLO MASSIMO
846	VARDANEGA PAOLA	BORGOBELLO MASSIMO
847	VENIER UMBERTO	BORGOBELLO MASSIMO
848	VIDONI GIULIANO	BORGOBELLO MASSIMO
849	VIEZZI EMILIO MARIO	BORGOBELLO MASSIMO
850	VIGANT PIETRO	BORGOBELLO MASSIMO
851	ZANATTA LUCIANO	BORGOBELLO MASSIMO
852	ZANI FRANESCA	BORGOBELLO MASSIMO
853	ZANON PAOLA	BORGOBELLO MASSIMO
854	ZINI FURLO	BORGOBELLO MASSIMO
855	**FAORO MARIA LUISA**	BORTOLAMEI LAURA
856	NARDINI CRISTINA, NARDINI FRANCESCA e FAORO MARIA LUISA eredi universali di Nardini Giuseppe	BORTOLAMEI LAURA
857	NARDINI FRANCESCA E NARDINI CRISTINA	BORTOLAMEI LAURA
858	NARDINI GIUSEPPE e FAORO MARIA LUISA	BORTOLAMEI LAURA
859	RIEDO RENZO leg. Rappr. RCE SRL	BORTOLAMEI LAURA
860	BELLAME GIULIANO	BOSCHIN FRANCESCO MARIO
861	COSTA ANTONIO	BOSCHIN FRANCESCO MARIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
862	FIORETTO ORNELLA	BOSCHIN FRANCESCO MARIO
863	MARIN SERGIO	BOTTAZZO IVAN
864	NAIM BARBARA	BOTTINO VENERA
865	FRARON MAURIZIO	BRESSAN GIANFRANCA
866	BOTTARI MARIA	BURANELLO ANDREA
867	BOTTARI MARIA EREDE PIO GIUSTO	BURANELLO ANDREA
868	PIO GIULIETTA EREDE PIO GIUSTO	BURANELLO ANDREA
869	PIO STEFANO EREDE PIO GIUSTO	BURANELLO ANDREA
870	F.LLI ROTTA SRL	BUSSOLINO FABRIZIA
871	BONCODDO SALVATORE	CACIA ANTONINO
872	CIRAOLO LUIGI	CACIA ANTONINO
873	FICHERA DONATELLA	CACIA ANTONINO
874	FICHERA RENATA	CACIA ANTONINO
875	MASI MARIA	CACIA ANTONINO
876	RUSSO FABIO	CACIA ANTONINO
877	RUSSO ROSA	CACIA ANTONINO
878	BARBOT ANNA	CALABRESE ANTONELLO
879	BARBOT DOMENICO - EREDI	CALABRESE ANTONELLO
880	BARBOT MASSIMO	CALABRESE ANTONELLO
881	TESSAROLO ORIANA	CALABRESE ANTONELLO
882	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	CALABRESE VIRGILIO
883	ANSA TERMOPLASTICI SRL	CALABRESE VIRGILIO
884	ANTICA OSTERIA DINDI SAS DI BONCORE DAVIDE	CALABRESE VIRGILIO
885	ASPIRECO SRL	CALABRESE VIRGILIO
886	ASSET WORK SRL	CALABRESE VIRGILIO
887	AVIP ITALIA SRL	CALABRESE VIRGILIO
888	BERTOLI MASSIMO	CALABRESE VIRGILIO
889	BIANI CLAUDIA	CALABRESE VIRGILIO
890	BIANI ILIC	CALABRESE VIRGILIO
891	BIANI PAOLO	CALABRESE VIRGILIO
892	BISELLO DAVIDE	CALABRESE VIRGILIO
893	BONCORE DAVIDE	CALABRESE VIRGILIO
894	BSG SOLUTIONS SRL	CALABRESE VIRGILIO
895	C.I.B. UNIGAS SPA	CALABRESE VIRGILIO
896	CAMELOT HOLDING SRL	CALABRESE VIRGILIO
897	CANTON FRANCESCO	CALABRESE VIRGILIO
898	CANTON LUCA	CALABRESE VIRGILIO
899	CANTON PROFESSIONAL SRL	CALABRESE VIRGILIO
900	CO.MECC. FIN. SPA	CALABRESE VIRGILIO
901	CONFIDI FIDEO CONFCOMMERCIO SUD	CALABRESE VIRGILIO
902	DALL'OGLIO ROBERTA	CALABRESE VIRGILIO
903	DEAN AUTO SNC DI DEAN RENZO E CO.	CALABRESE VIRGILIO
904	DIGIORGIO ROBERTO	CALABRESE VIRGILIO
905	DISINFECTA SPA	CALABRESE VIRGILIO
906	DSA MED SRL	CALABRESE VIRGILIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
907	EDILIZIA SANGIORGIO - SRL	CALABRESE VIRGILIO
908	F.D.E. SOLAR SRL	CALABRESE VIRGILIO
909	F.D.E. SPA	CALABRESE VIRGILIO
910	F.D.F. SAS DI FOCHESATO ELVIO E CO.	CALABRESE VIRGILIO
911	FINATAN SPA	CALABRESE VIRGILIO
912	FOCHESATO ELVIO	CALABRESE VIRGILIO
913	GILANIA SRL	CALABRESE VIRGILIO
914	GRAGNOLATI ANGELA	CALABRESE VIRGILIO
915	IMMOBILIARE VOLPI SRL	CALABRESE VIRGILIO
916	INTERLIGGI TRASPORTI SAS DI ACQUILA MAURIZIO E FIRRINCIELI VINCENZO	CALABRESE VIRGILIO
917	IT PARTNER ITALIA SRL	CALABRESE VIRGILIO
918	KATANE' AUTO SRL	CALABRESE VIRGILIO
919	KIMEX SRL	CALABRESE VIRGILIO
920	KRUGER SARL	CALABRESE VIRGILIO
921	L&T PROFESSIONALS SRL	CALABRESE VIRGILIO
922	LA INNOVAPACK SRL	CALABRESE VIRGILIO
923	LA.MET. SPA	CALABRESE VIRGILIO
924	LORETI ROBERTA	CALABRESE VIRGILIO
925	LORETI SILVIA	CALABRESE VIRGILIO
926	M.E.C.C. ALTE SPA	CALABRESE VIRGILIO
927	MANIFATTURA NOVENTANA SRL IN LIQUIDAZIONE	CALABRESE VIRGILIO
928	MARTIGLI DILETTA	CALABRESE VIRGILIO
929	MARTIGLI PIER FRANCESCO	CALABRESE VIRGILIO
930	MATEC SRL	CALABRESE VIRGILIO
931	MPOWER SRL	CALABRESE VIRGILIO
932	O.M.F. DEI F.LLI FUMAGALLI SRL	CALABRESE VIRGILIO
933	PARALUPPI OTELLO	CALABRESE VIRGILIO
934	PIERNI MASSIMILIANO	CALABRESE VIRGILIO
935	PORTO ALLEGRO SRL	CALABRESE VIRGILIO
936	RIK-FER SRL	CALABRESE VIRGILIO
937	SCALA ANNA LISA	CALABRESE VIRGILIO
938	SPEMITAL SPA	CALABRESE VIRGILIO
939	T.M.R. CEDERN FODERE SPA	CALABRESE VIRGILIO
940	TAGLIABUE GIOVANNI	CALABRESE VIRGILIO
941	TARABOTTI FABIO	CALABRESE VIRGILIO
942	TECNODIA SRL	CALABRESE VIRGILIO
943	TECNOSTAND SRL IN LIQUIDAZIONE	CALABRESE VIRGILIO
944	TECNOWARE SRL	CALABRESE VIRGILIO
945	TEST TECHNOLOGIES SRL	CALABRESE VIRGILIO
946	VEN. CO. SRL	CALABRESE VIRGILIO
947	VENCO PROFESSIONAL SRL	CALABRESE VIRGILIO
948	VIMERCATI MARIA ANTONIETTA	CALABRESE VIRGILIO
949	VOLPI DOMENICO	CALABRESE VIRGILIO
950	ZANARDI ALTAERNATORI SRL	CALABRESE VIRGILIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
951	CALDERONE ANTONINO	CALDERONE ANDREA
952	SIRACUSA NUNZIATA MARIA	CALDERONE ANDREA
953	ASSENNATO MICHELA	CALDERONE FABIO
954	CAMARRATA MARCO	CALDERONE FABIO
955	LA IACONA ANNA MARIA	CALDERONE FABIO
956	LA IACONA FRANCESCO	CALDERONE FABIO
957	LA JACONA ADRIANA	CALDERONE FABIO
958	PA.K.I. SNC DI FARINA CATERINA E GRISAFI PAOLA MARIA FRANCESCA	CALDERONE FABIO
959	BASSO FRANCO	CALLEGARO MARZIA
960	CAZZARO GIULIANO	CALLEGARO MARZIA
961	HIRONDELLE SRL	CALLEGARO MARZIA
962	MASSAROTTO MARIA GRAZIA	CALLEGARO MARZIA
963	PELLIZZARI LORETTA	CALLEGARO MARZIA
964	PERISSINOTTO MAURO	CALLEGARO MARZIA
965	(E)LABOR GROUP SOCIETA' COOPERATIVA in persona del legale rappresenta	CALVETTI SERGIO
966	3D ANTIPARASSITARIA di RAFFAELLI LUCA FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
967	A&A REAL ESTATE SRL	CALVETTI SERGIO
968	ABENAVOLI MARIA FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
969	ABENI ALBERTO	CALVETTI SERGIO
970	ADAMI DEMETRIO	CALVETTI SERGIO
971	AGNOLETTO MONICA	CALVETTI SERGIO
972	AGOSTINELLI GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
973	AGOSTINELLI ROBERTO	CALVETTI SERGIO
974	AGOSTINI ANTONIO	CALVETTI SERGIO
975	AGOSTINI DANIELA	CALVETTI SERGIO
976	AGOSTINI GIANNA	CALVETTI SERGIO
977	AGOSTINI MARA	CALVETTI SERGIO
978	AGOSTINI WALTER	CALVETTI SERGIO
979	AGOSTO ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
980	AGOSTO BENIAMINO in proprio e in qualità di erede di AGOSTO REGOLO	CALVETTI SERGIO
981	AGOSTO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
982	AITI GIAMPIETRO	CALVETTI SERGIO
983	AL PRINCIPE SRL in persona del legale rappresentante ZANE ROBERTO	CALVETTI SERGIO
984	ALAIMO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
985	ALBAN FLAVIA	CALVETTI SERGIO
986	ALBANESE ALESSIA	CALVETTI SERGIO
987	ALBANESE ANGELINA	CALVETTI SERGIO
988	ALBANESE ANGELO	CALVETTI SERGIO
989	ALBANESE MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
990	ALBERGO GERMANIA DI MENAZZA TANIA	CALVETTI SERGIO
991	ALEARDI MADDALENA	CALVETTI SERGIO
992	ALEO DARIO	CALVETTI SERGIO
993	ALLEGRO DANIELE	CALVETTI SERGIO
994	ALLERINO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
995	ALMACLARA SRL in persona del legale rappresentante BORGOGNO ROBERTO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
996	ALOISI NICOLA	CALVETTI SERGIO
997	ALTOE' ANNA	CALVETTI SERGIO
998	AMADIO LIA	CALVETTI SERGIO
999	AMBROSINI GERMANA	CALVETTI SERGIO
1000	AMBROSINI SILVANO	CALVETTI SERGIO
1001	AMICO GIANLUCA	CALVETTI SERGIO
1002	ANDOLFATTO ENRICHETTA	CALVETTI SERGIO
1003	ANDREOLA LIVIO	CALVETTI SERGIO
1004	ANDREOLA ROSELLA	CALVETTI SERGIO
1005	ANDREOLI FEDERICA	CALVETTI SERGIO
1006	ANDRETTA ANNALISA	CALVETTI SERGIO
1007	ANDRETTA GIORDANO	CALVETTI SERGIO
1008	ANDRIOLI ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
1009	ANDRIOLI GUIDO	CALVETTI SERGIO
1010	ANDRIOLO LORELLA	CALVETTI SERGIO
1011	ANDRUSSO TERESA	CALVETTI SERGIO
1012	ANGELIERI ANGELA	CALVETTI SERGIO
1013	ANTONELLO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
1014	ANTONIAZZI DIEGO, ANTONIAZZI LIANA e ANTONIAZZI LUCA in qualità di eredi ANTONIAZZI GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1015	ANTONIAZZI LIANA	CALVETTI SERGIO
1016	ANTONIAZZI LUCA	CALVETTI SERGIO
1017	ANZOLIN LORIS	CALVETTI SERGIO
1018	ANZOLIN LORIS, ANZOLIN PAOLO e ZACCARIA NIRVANA in proprio ed in qua	CALVETTI SERGIO
1019	ANZOLIN PAOLO	CALVETTI SERGIO
1020	APOLLONI ANGELINDA	CALVETTI SERGIO
1021	APOLLONI TIZIANO	CALVETTI SERGIO
1022	APRILE GIUSEPPA	CALVETTI SERGIO
1023	ARCANGELI ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
1024	ARFIERO FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1025	ARIS SRL in persona del legale rappresentante PAOLETTI ALDO	CALVETTI SERGIO
1026	ARMAN ANDREA	CALVETTI SERGIO
1027	ARRIGONI ETTORE	CALVETTI SERGIO
1028	ARTUSO LIDIA GIUSEPPINA	CALVETTI SERGIO
1029	ARTUSO VALENTINA	CALVETTI SERGIO
1030	ARZENTON DAMIANO	CALVETTI SERGIO
1031	ARZENTON DIMITRI	CALVETTI SERGIO
1032	ASTARITA CIRO	CALVETTI SERGIO
1033	ASTORINA ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1034	ATHENA SERVICE in persona del legale rappresentante BIZZOTTO SOFIA	CALVETTI SERGIO
1035	ATTANASIO ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
1036	ATTIANESE CARLO	CALVETTI SERGIO
1037	ATZORI AGOSTINO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1038	AURIEMMA ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1039	AZZALINI SANDRO	CALVETTI SERGIO
1040	AZZOLIN LOREDANA	CALVETTI SERGIO
1041	BACCARIN GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1042	BACCHION ELISA	CALVETTI SERGIO
1043	BACCHION MICHELANGELO	CALVETTI SERGIO
1044	BADIN ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
1045	BADODI ROBERTA	CALVETTI SERGIO
1046	BAESSO MARINELLA in proprio ed in qualità di erede di BERTUOLA MARIA ST	CALVETTI SERGIO
1047	BAGGIO ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
1048	BAGGIO GINO	CALVETTI SERGIO
1049	BAGGIO MARIO in proprio ed in qualità di erede di BAGGIO FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1050	BAGGIO MONICA	CALVETTI SERGIO
1051	BAGGIO RUGGERO	CALVETTI SERGIO
1052	BAGGIO SILVANO	CALVETTI SERGIO
1053	BAGHIN NERIO	CALVETTI SERGIO
1054	BAGHIN RODOLFO	CALVETTI SERGIO
1055	BAGNARA LAURA	CALVETTI SERGIO
1056	BALBINOT JEAN ALBERT	CALVETTI SERGIO
1057	BALBO ROSETTA	CALVETTI SERGIO
1058	BALCON ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1059	BALDAN BARBARA	CALVETTI SERGIO
1060	BALDAN GRAZIANO	CALVETTI SERGIO
1061	BALDOTTO SILVANA	CALVETTI SERGIO
1062	BALLAN FRANCO	CALVETTI SERGIO
1063	BALLAN LUCA	CALVETTI SERGIO
1064	BALLAN LUIGINO	CALVETTI SERGIO
1065	BALLAN RENATA	CALVETTI SERGIO
1066	BALLESTRIN ANGELICA	CALVETTI SERGIO
1067	BALLOTTA MARIA CLAUDIA	CALVETTI SERGIO
1068	BANDERA DONATELLA	CALVETTI SERGIO
1069	BARACCHINI PIETRO	CALVETTI SERGIO
1070	BARATTO ALFREDO	CALVETTI SERGIO
1071	BARATTO BARBARA	CALVETTI SERGIO
1072	BARATTO CATERINA	CALVETTI SERGIO
1073	BARATTO DANIELA	CALVETTI SERGIO
1074	BARBAGALLO IRENE	CALVETTI SERGIO
1075	BARBIERI ANTONIETTA in proprio ed in qualità di erede di MATTEAZZI EUGEI	CALVETTI SERGIO
1076	BARBIERI CINZIA	CALVETTI SERGIO
1077	BARBIERI NATALINO	CALVETTI SERGIO
1078	BARBIERO MASSIMO	CALVETTI SERGIO
1079	BARBON RITA	CALVETTI SERGIO
1080	BARBON ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1081	BARCO MARIANGELA	CALVETTI SERGIO
1082	BARDIN GIUSEPPINA	CALVETTI SERGIO
1083	BARILE SABRINA	CALVETTI SERGIO
1084	BARON FEDERICA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1085	BARON ROBERTA	CALVETTI SERGIO
1086	BARSELLA ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
1087	BARUZZI BARBARA	CALVETTI SERGIO
1088	BARUZZI EMANUELA	CALVETTI SERGIO
1089	BARUZZI TULLIO	CALVETTI SERGIO
1090	BARZAN WALTER	CALVETTI SERGIO
1091	BASCHERA MARYLISA	CALVETTI SERGIO
1092	BASEGGIO LORETTA	CALVETTI SERGIO
1093	BASILE NICOLA DANTE	CALVETTI SERGIO
1094	BASSANI GUERRINO	CALVETTI SERGIO
1095	BASSI GIANNA	CALVETTI SERGIO
1096	BASSI MAURO	CALVETTI SERGIO
1097	BASSO FRANCO	CALVETTI SERGIO
1098	BASSO LUIGIA	CALVETTI SERGIO
1099	BASSO MARIA	CALVETTI SERGIO
1100	BASSO MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
1101	BASSO RENATO	CALVETTI SERGIO
1102	BASSO ROSA	CALVETTI SERGIO
1103	BASTON GIUSEPPINA	CALVETTI SERGIO
1104	BATTAGGIA CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1105	BATTAGGIA DONATELLA	CALVETTI SERGIO
1106	BATTAGGIA FRANCO	CALVETTI SERGIO
1107	BATTAGIN CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1108	BATTAGION MARISA	CALVETTI SERGIO
1109	BATTAGLIA FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1110	BATTAGLIA TARCISIO	CALVETTI SERGIO
1111	BATTISTEL DORIANO	CALVETTI SERGIO
1112	BATTISTELLA ANDREA	CALVETTI SERGIO
1113	BATTISTELLO FRANCA	CALVETTI SERGIO
1114	BATTISTON FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1115	BATTISTON GIULIETTA	CALVETTI SERGIO
1116	BATTISTON LUCIANA	CALVETTI SERGIO
1117	BATTISTON LUIGINO	CALVETTI SERGIO
1118	BATTISTUTTI MICHELE	CALVETTI SERGIO
1119	BATTOCCHIO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1120	BATTOGLIA GIORGIO	CALVETTI SERGIO
1121	BAU' ELISA	CALVETTI SERGIO
1122	BAU' FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
1123	BAU' GIANNI	CALVETTI SERGIO
1124	BBM SNC in persona del legale rappresentante BERTOLDO MICHELE	CALVETTI SERGIO
1125	BEDIN CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1126	BEGHIN BIANCA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO	CALVETTI SERGIO
1127	BELFIORI ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
1128	BELLAMIO GRAZIANO	CALVETTI SERGIO
1129	BELLAMIO LUCA	CALVETTI SERGIO
1130	BELLAMIO VITTORIANA	CALVETTI SERGIO
1131	BELLARO MATTEO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1132	BELLIN FLAVIO	CALVETTI SERGIO
1133	BELLINZANI ADRIANO	CALVETTI SERGIO
1134	BELLIO LUIGI	CALVETTI SERGIO
1135	BELLIS ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1136	BELLOBON ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1137	BELLON GIULIANA	CALVETTI SERGIO
1138	BELLON MICHELE	CALVETTI SERGIO
1139	BELLONI SERGIO	CALVETTI SERGIO
1140	BELLOTTO NICCOLO' in persona del genitore SILVESTRI BARBARA	CALVETTI SERGIO
1141	BELLOTTO SOFIA in persona del genitore SILVESTRI BARBARA	CALVETTI SERGIO
1142	BELPINATI LORENZO	CALVETTI SERGIO
1143	BELTRAME GUERRINO	CALVETTI SERGIO
1144	BELTRAME ODILLA	CALVETTI SERGIO
1145	BELTRAME RENATA	CALVETTI SERGIO
1146	BELTRAME SILVANO	CALVETTI SERGIO
1147	BENAZZI ELENA	CALVETTI SERGIO
1148	BENEDETTI SABINA in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA AN	CALVETTI SERGIO
1149	BENETTI GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1150	BENETTI GLORIA in proprio e in qualità di erede di BENETTI GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1151	BENETTI MICHELE MARIO in proprio ed in qualità di erede di BENETTI GIOVA	CALVETTI SERGIO
1152	BENETTI NADIA quale erede di ISATTI OLIVO	CALVETTI SERGIO
1153	BENETTI STEFANO BORIS in proprio ed in qualità di erede di BENETTI GIOVAI	CALVETTI SERGIO
1154	BENEVENTI IVANO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE BENEVENTI N	CALVETTI SERGIO
1155	BENINCA ALDO	CALVETTI SERGIO
1156	BENINCA' ANNA	CALVETTI SERGIO
1157	BENINCA' FEDERICO in proprio e quale erede di BENINCA' ALVIO	CALVETTI SERGIO
1158	BENINCA' LUIGI	CALVETTI SERGIO
1159	BENINCA' SERGIO	CALVETTI SERGIO
1160	BENVEGNU ADRIANO	CALVETTI SERGIO
1161	BENZONI MAURO	CALVETTI SERGIO
1162	BERALDO GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
1163	BERETTA PAOLA	CALVETTI SERGIO
1164	BERGAMIN ALESSIA	CALVETTI SERGIO
1165	BERGAMIN LISA	CALVETTI SERGIO
1166	BERGAMIN PAOLO	CALVETTI SERGIO
1167	BERIA GABRIELE	CALVETTI SERGIO
1168	BERIA ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1169	BERLATO LUCIA	CALVETTI SERGIO
1170	BERNARDELLE CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1171	BERNARDELLE GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1172	BERNARDELLE MARCO	CALVETTI SERGIO
1173	BERNARDEZ SEBASTIAN	CALVETTI SERGIO
1174	BERNARDI CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1175	BERNARDI GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
1176	BERNARDI GUIDO	CALVETTI SERGIO
1177	BERNINI CELINA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1178	BERNINI LORENZO	CALVETTI SERGIO
1179	BERTI ENNIO	CALVETTI SERGIO
1180	BERTI ENRICO	CALVETTI SERGIO
1181	BERTI GASTONE	CALVETTI SERGIO
1182	BERTI LUCIO	CALVETTI SERGIO
1183	BERTI S.R.L. in persona del legale rappresentante BERTI GASTONE	CALVETTI SERGIO
1184	BERTINATO DONATELLA	CALVETTI SERGIO
1185	BERTINATO DONATELLA E LOTTO RENZO	CALVETTI SERGIO
1186	BERTO ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
1187	BERTO ANTONIO PIETRO	CALVETTI SERGIO
1188	BERTO LUIGI	CALVETTI SERGIO
1189	BERTOLA ANNA	CALVETTI SERGIO
1190	BERTOLDI DANIELA	CALVETTI SERGIO
1191	BERTOLDO FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
1192	BERTOLDO MICHELE	CALVETTI SERGIO
1193	BERTOLIN GIANPAOLO	CALVETTI SERGIO
1194	BERTOLIN SIMONE	CALVETTI SERGIO
1195	BERTOLINI BERNARDO GUALTIERO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1196	BERTOLISSI MANUELA	CALVETTI SERGIO
1197	BESCHI CATERINA	CALVETTI SERGIO
1198	BET DANTE	CALVETTI SERGIO
1199	BETTANIN ANTONIO quale erede di BETTANIN GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1200	BETTANIN BRUNO	CALVETTI SERGIO
1201	BETTINARDI NICOLETTA	CALVETTI SERGIO
1202	BETTINI MARCO	CALVETTI SERGIO
1203	BETTINI PAOLO	CALVETTI SERGIO
1204	BETTINI SERGIO	CALVETTI SERGIO
1205	BETTIO ANDREA	CALVETTI SERGIO
1206	BETTIO ENRICO	CALVETTI SERGIO
1207	BETTIO PATRIZIA in proprio e in qualità di erede di ROMAGNOLI SANDRO	CALVETTI SERGIO
1208	BEZZEGATO DENIS	CALVETTI SERGIO
1209	BIANCHET EZIA	CALVETTI SERGIO
1210	BIANCHI ALDO	CALVETTI SERGIO
1211	BIANCHI MICHELE E MORETTI MARISA	CALVETTI SERGIO
1212	BIANCHIN DANIELA	CALVETTI SERGIO
1213	BIANCHINI BARBARA	CALVETTI SERGIO
1214	BIANCHINI DANIELA	CALVETTI SERGIO
1215	BIANCHINI GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1216	BIANCHINI MARCO	CALVETTI SERGIO
1217	BIASON MARCELLO	CALVETTI SERGIO
1218	BICEGO BENVENUTO	CALVETTI SERGIO
1219	BIDINELLI RENZO	CALVETTI SERGIO
1220	BIGARELLO ROSANNA	CALVETTI SERGIO
1221	BILIATO EGIDIO	CALVETTI SERGIO
1222	BINOTTO ANDREA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1223	BINOTTO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1224	BINOTTO LIDIA TERESA	CALVETTI SERGIO
1225	BIONDARO LUISA	CALVETTI SERGIO
1226	BISELLO ROMANO	CALVETTI SERGIO
1227	BISINELLA EMMA LINA	CALVETTI SERGIO
1228	BISOGNO MARIANO	CALVETTI SERGIO
1229	BISSACCO MARIA LUISA	CALVETTI SERGIO
1230	BISTACCO DIVA	CALVETTI SERGIO
1231	BITTANTE MONICA	CALVETTI SERGIO
1232	BIZZOTTO CARLO	CALVETTI SERGIO
1233	BIZZOTTO ENRICO	CALVETTI SERGIO
1234	BIZZOTTO GRECA	CALVETTI SERGIO
1235	BIZZOTTO MOIRA	CALVETTI SERGIO
1236	BLASICH GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1237	BLASICH ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1238	BLASONI PAOLO	CALVETTI SERGIO
1239	BLASONI RENZO	CALVETTI SERGIO
1240	BOARIA ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
1241	BOBBATO RINO	CALVETTI SERGIO
1242	BOCCACCIO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1243	BOFFO OTTORINO	CALVETTI SERGIO
1244	BOGHETTO CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1245	BOGHETTO GERMANA	CALVETTI SERGIO
1246	BOGHETTO GIAN VITTORE	CALVETTI SERGIO
1247	BOGHETTO LUCIANO	CALVETTI SERGIO
1248	BOGHETTO LUIGI	CALVETTI SERGIO
1249	BOGHETTO MARIA	CALVETTI SERGIO
1250	BOGHETTO TIZIANA	CALVETTI SERGIO
1251	BOLCATO LEDA	CALVETTI SERGIO
1252	BON PAOLA	CALVETTI SERGIO
1253	BONALDI FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
1254	BONALDO GELINDO	CALVETTI SERGIO
1255	BONALDO MORENO	CALVETTI SERGIO
1256	BONAMIGO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1257	BONAMIGO MARTINO	CALVETTI SERGIO
1258	BONASSI PIERANTONIO	CALVETTI SERGIO
1259	BONATO ALBERTO	CALVETTI SERGIO
1260	BONATO ALESSANDRA TIZIANA	CALVETTI SERGIO
1261	BONATO ANTOLINO	CALVETTI SERGIO
1262	BONATO CARLO	CALVETTI SERGIO
1263	BONATO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1264	BONATO MARIA ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
1265	BONATO MAURO	CALVETTI SERGIO
1266	BONET MARTINA	CALVETTI SERGIO
1267	BONGIOVANNI ALBERTO	CALVETTI SERGIO
1268	BONGIOVANNI LAURA	CALVETTI SERGIO
1269	BONGIOVANNI PAOLO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1270	BONICATTO MARIANGELA	CALVETTI SERGIO
1271	BONTORIN DOMENICA	CALVETTI SERGIO
1272	BONTORIN EMANUELE	CALVETTI SERGIO
1273	BONTORIN LAURA	CALVETTI SERGIO
1274	BONTORIN MARIA ROSA	CALVETTI SERGIO
1275	BONUCCELLI ORNELLA ROSSELLA	CALVETTI SERGIO
1276	BORATTO ANNA	CALVETTI SERGIO
1277	BORATTO STEFANO	CALVETTI SERGIO
1278	BORDIGNON ADRIANO	CALVETTI SERGIO
1279	BORDIGNON ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
1280	BORDIGNON FLAVIO	CALVETTI SERGIO
1281	BORDIGNON GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
1282	BORDIGNON PIERPAOLA	CALVETTI SERGIO
1283	BORDIGNON RENZO	CALVETTI SERGIO
1284	BORDIGNON ROMEO	CALVETTI SERGIO
1285	BORGO LUCA	CALVETTI SERGIO
1286	BORSATO GIANMARIA	CALVETTI SERGIO
1287	BORSATO MONICA	CALVETTI SERGIO
1288	BORSOI CARLO	CALVETTI SERGIO
1289	BORTIGNON CALISTO	CALVETTI SERGIO
1290	BORTIGNON ELISABETTA	CALVETTI SERGIO
1291	BORTOLAMAI ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
1292	BORTOLAMEI MARCO	CALVETTI SERGIO
1293	BORTOLASO ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
1294	BORTOLATO ALFIO	CALVETTI SERGIO
1295	BORTOLATO ENNIO	CALVETTI SERGIO
1296	BORTOLATO GIULIANO	CALVETTI SERGIO
1297	BORTOLATO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1298	BORTOLATO RENZO	CALVETTI SERGIO
1299	BORTOLI ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1300	BORTOLI MILENA	CALVETTI SERGIO
1301	BORTOLIN MARCO	CALVETTI SERGIO
1302	BORTOLIN MARIA LINA	CALVETTI SERGIO
1303	BORTOLIN RENZO	CALVETTI SERGIO
1304	BORTOLIN ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1305	BORTOLINI UMBERTA	CALVETTI SERGIO
1306	BORTOLOMIOL AGNESE	CALVETTI SERGIO
1307	BORTOLOTTI LAURA	CALVETTI SERGIO
1308	BORTOLOTTI LAURA MARIA in proprio ed in qualità di erede di BORTOLOTTI	CALVETTI SERGIO
1309	BORTOLOTTI MAURO in proprio ed in qualità di erede di BORTOLOTTI MAUR	CALVETTI SERGIO
1310	BORTOLUSSI AURELIO	CALVETTI SERGIO
1311	BOSETTI FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
1312	BOTTECCHIA FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
1313	BOTTECCHIA PAOLO	CALVETTI SERGIO
1314	BOTTEGA EGLE	CALVETTI SERGIO
1315	BOTTEGA GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1316	BOTTER ZENO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1317	BOTTIGNOLO MARIA	CALVETTI SERGIO
1318	BOZZETTO MARIA	CALVETTI SERGIO
1319	BRAGAGNOLO EMILIO	CALVETTI SERGIO
1320	BRAUNER MAURO	CALVETTI SERGIO
1321	BRAZZALE ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
1322	BRAZZALE GIORGIO	CALVETTI SERGIO
1323	BRAZZALE GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1324	BRAZZALE LUCIANO	CALVETTI SERGIO
1325	BREDA FRANCO	CALVETTI SERGIO
1326	BREDA GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
1327	BREDA MAURA	CALVETTI SERGIO
1328	BREDA OSCAR	CALVETTI SERGIO
1329	BRENO SRL DI RUMOR CARLO	CALVETTI SERGIO
1330	BRESSAN ADRIANA	CALVETTI SERGIO
1331	BRESSAN FEDERICO	CALVETTI SERGIO
1332	BRESSAN GIULIO	CALVETTI SERGIO
1333	BRIANI FERDINANDO	CALVETTI SERGIO
1334	BRIANI GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
1335	BRIANI PIERFEDERICO	CALVETTI SERGIO
1336	BRIGHENTI ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1337	BRIGHINA SALVATORE	CALVETTI SERGIO
1338	BRISOLIN DENIS	CALVETTI SERGIO
1339	BRIZZI ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
1340	BRODESCO ANGELA	CALVETTI SERGIO
1341	BRONCA GIORGIO	CALVETTI SERGIO
1342	BROSOLO ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
1343	BRUN SARA	CALVETTI SERGIO
1344	BRUNALLE GIANNA	CALVETTI SERGIO
1345	BRUNALLE LORETA	CALVETTI SERGIO
1346	BRUNELLI BRUNA	CALVETTI SERGIO
1347	BRUNELLI BRUNA quale erede di BRUNELLI ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1348	BRUNELLI CAMILLO	CALVETTI SERGIO
1349	BRUNELLI CARLA EMMA	CALVETTI SERGIO
1350	BRUNELLI EMILIANA	CALVETTI SERGIO
1351	BRUNELLI EMILIANA quale erede di BRUNELLI ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1352	BRUNELLI RICCARDA	CALVETTI SERGIO
1353	BRUNELLI RICCARDA quale erede di BRUNELLI ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1354	BRUNELLO DONATELLA	CALVETTI SERGIO
1355	BRUNELLO RICCARDO	CALVETTI SERGIO
1356	BRUNI OLGA	CALVETTI SERGIO
1357	BRUSAROSCO PAOLA	CALVETTI SERGIO
1358	BRUSTOLIN ALDO	CALVETTI SERGIO
1359	BRUSTOLIN EDA	CALVETTI SERGIO
1360	BRUZZO NADIA	CALVETTI SERGIO
1361	BUBOLA ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
1362	BUCCIOL NICOLETTA	CALVETTI SERGIO
1363	BUGA LUCIANA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1364	BURGIO LORENZO	CALVETTI SERGIO
1365	BUSATO OLGA	CALVETTI SERGIO
1366	BUTTAZZONI ANGELO	CALVETTI SERGIO
1367	BUTTOLO DANIELE	CALVETTI SERGIO
1368	BUTTOLO GIANCARLO	CALVETTI SERGIO
1369	BUZZACCHERA CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1370	BUZZONI MARISA	CALVETTI SERGIO
1371	CA METAL SRL in persona del L.R. CAMPANOTTO ROSANNA	CALVETTI SERGIO
1372	CAB LOG S.R.L. in persona del legale rappresentante BORTOLATO RENZO	CALVETTI SERGIO
1373	CABERLOTTO MANUELA	CALVETTI SERGIO
1374	CABERLOTTO STEFANO	CALVETTI SERGIO
1375	CAGNIN NICOLETTA	CALVETTI SERGIO
1376	CAINERO ANNA LUCIA	CALVETTI SERGIO
1377	CALANDRA ANGELO	CALVETTI SERGIO
1378	CALCAGNOTTO MARCO	CALVETTI SERGIO
1379	CALCAGNOTTO MARIO	CALVETTI SERGIO
1380	CALDART MICHELA	CALVETTI SERGIO
1381	CALDART PAOLO	CALVETTI SERGIO
1382	CALIARI MARIA TERESA	CALVETTI SERGIO
1383	CALLEGARI SERGIO	CALVETTI SERGIO
1384	CALLEGARIN EMANUELA	CALVETTI SERGIO
1385	CALLEGARO ALICE	CALVETTI SERGIO
1386	CALLEGARO BRUNO	CALVETTI SERGIO
1387	CALLEGARO MONICA	CALVETTI SERGIO
1388	CALLIGARO BRUNA	CALVETTI SERGIO
1389	CALMONTE EZIO	CALVETTI SERGIO
1390	CALVI FABIO	CALVETTI SERGIO
1391	CALVI PIERINA	CALVETTI SERGIO
1392	CAMELOT S.R.L. in persona del socio unico MAZZAGLIA PAOLA FIRMINA	CALVETTI SERGIO
1393	CAMERINI DEBORAH	CALVETTI SERGIO
1394	CAMILOT NICOLA	CALVETTI SERGIO
1395	CAMPAGNARO ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
1396	CAMPAGNARO FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1397	CAMPAGNARO MARCO	CALVETTI SERGIO
1398	CAMPAGNOLO ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
1399	CAMPAGNOLO CARLA	CALVETTI SERGIO
1400	CAMPAGNOLO GABRIELE	CALVETTI SERGIO
1401	CAMPAGNOLO GINO	CALVETTI SERGIO
1402	CAMPAGNOLO MARCO	CALVETTI SERGIO
1403	CAMPANARO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1404	CAMPARDO GIANFIORE	CALVETTI SERGIO
1405	CAMPESE CARLO	CALVETTI SERGIO
1406	CANAL AUGUSTA	CALVETTI SERGIO
1407	CANAL SERGIO	CALVETTI SERGIO
1408	CANALE ALBERTO	CALVETTI SERGIO
1409	CANALE ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1410	CANALE CARLO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1411	CANALE GABRIELE	CALVETTI SERGIO
1412	CANALE GIULIO	CALVETTI SERGIO
1413	CANDIA LORENZO	CALVETTI SERGIO
1414	CANDIAGO MARCO	CALVETTI SERGIO
1415	CANDIAGO PAOLO	CALVETTI SERGIO
1416	CANDIAGO PIERGIORGIO	CALVETTI SERGIO
1417	CANDIANI GIOVANNA	CALVETTI SERGIO
1418	CANDOLINI VALTER	CALVETTI SERGIO
1419	CANOVA ESTER	CALVETTI SERGIO
1420	CANZAN MARIA	CALVETTI SERGIO
1421	CAODURO LUCIANO	CALVETTI SERGIO
1422	CAON ELIO	CALVETTI SERGIO
1423	CAORLE CATERINA FIORENZA	CALVETTI SERGIO
1424	CAPITANIO RICCARDO	CALVETTI SERGIO
1425	CAPORALE ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1426	CAPORIN MICHELA	CALVETTI SERGIO
1427	CAPOZZO SILVANA	CALVETTI SERGIO
1428	CAPPELLINA ALDA	CALVETTI SERGIO
1429	CAPPUCCILLI FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1430	CARACCIOLO FRANCO	CALVETTI SERGIO
1431	CARAMEL LUCIANO	CALVETTI SERGIO
1432	CARETTA CARLO	CALVETTI SERGIO
1433	CARETTA ELENA	CALVETTI SERGIO
1434	CARETTA NICOLA	CALVETTI SERGIO
1435	CARETTA RICCARDO	CALVETTI SERGIO
1436	CARGIOLLI MARIA LUCIA	CALVETTI SERGIO
1437	CARGNIN CAMILLO PAOLO	CALVETTI SERGIO
1438	CARLETTO MARIA TERESA	CALVETTI SERGIO
1439	CARLOTTO WALTER	CALVETTI SERGIO
1440	CARNEVALI CLORI	CALVETTI SERGIO
1441	CARNIATO IRENE	CALVETTI SERGIO
1442	CARNIEL EUGENIA	CALVETTI SERGIO
1443	CARNIEL GIANNA	CALVETTI SERGIO
1444	CARNIELLI ELENA	CALVETTI SERGIO
1445	CAROLLO EMMA	CALVETTI SERGIO
1446	CAROLLO MARTINO	CALVETTI SERGIO
1447	CAROLLO MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
1448	CAROLLO VIRGINIA	CALVETTI SERGIO
1449	CARRABS MARISA	CALVETTI SERGIO
1450	CARRARO ASCENSORI S.R.L. in persona del legale rappresentante CARRARO	CALVETTI SERGIO
1451	CARRARO EMANUELA	CALVETTI SERGIO
1452	CARRETTA MARIA MADDALENA	CALVETTI SERGIO
1453	CARRIERO ROSA	CALVETTI SERGIO
1454	CARUSO CLAUDIA	CALVETTI SERGIO
1455	CASA BELLA DAL CIN SAS DI NADAL MARIA BRUNA & C. DI NADAL MARIA BR	CALVETTI SERGIO
1456	CASAGRANDE MARIA BRUNA	CALVETTI SERGIO
1457	CASARIN CLAUDIO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1458	CASAROTTO FRANCA	CALVETTI SERGIO
1459	CASAROTTO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1460	CASAROTTO LUCA ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1461	CASAROTTO PAOLA	CALVETTI SERGIO
1462	CASARSA DARIO	CALVETTI SERGIO
1463	CASATO MARIO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1464	CASEIFICIO ELDA SRL	CALVETTI SERGIO
1465	CASOLI GIONATA	CALVETTI SERGIO
1466	CASOTTO STEFANO	CALVETTI SERGIO
1467	CASOTTO STEFANO	CALVETTI SERGIO
1468	CASTAGNINO SARA	CALVETTI SERGIO
1469	CASTEGNARO MANUELE	CALVETTI SERGIO
1470	CASTEGNARO MARTINA	CALVETTI SERGIO
1471	CASTEGNARO PIETRO	CALVETTI SERGIO
1472	CASTEGNARO SONIA	CALVETTI SERGIO
1473	CASTELLINI ALBERTO	CALVETTI SERGIO
1474	CASTELLINI EGISTO	CALVETTI SERGIO
1475	CASTELLINI MARCO	CALVETTI SERGIO
1476	CASTELLO ANTONIO MARCELLO	CALVETTI SERGIO
1477	CASTOLDI BRUNO	CALVETTI SERGIO
1478	CASTOLDI MARCO	CALVETTI SERGIO
1479	CASTORO CARLO	CALVETTI SERGIO
1480	CASULA SERGIO	CALVETTI SERGIO
1481	CATALANO ANGELO	CALVETTI SERGIO
1482	CATELLI LAURA PAOLA MARIA	CALVETTI SERGIO
1483	CATELLI LOLA	CALVETTI SERGIO
1484	CATTAROSSI GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
1485	CATTAZZO SONIA	CALVETTI SERGIO
1486	CATTELAN GRAZIA in proprio e in qualità di erede di CATTELAN GIOVANNI G	CALVETTI SERGIO
1487	CATTELAN MARIA FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
1488	CATTELAN SUSI	CALVETTI SERGIO
1489	CATTELAN VALENTINO in proprio e in qualità di erede di CATTELAN GIOVANI	CALVETTI SERGIO
1490	CATTELAN VILMA	CALVETTI SERGIO
1491	CAUZZO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
1492	CAUZZO GUIDO	CALVETTI SERGIO
1493	CAVAGGION FABIO	CALVETTI SERGIO
1494	CAVAGGION STEFANO	CALVETTI SERGIO
1495	CAVALLIN LUCIANO	CALVETTI SERGIO
1496	CAVALLIN VALERIA	CALVETTI SERGIO
1497	CAVALLO MARCO	CALVETTI SERGIO
1498	CAVINATO FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1499	CAVINATO SILVIA	CALVETTI SERGIO
1500	CECCATO ILARIO	CALVETTI SERGIO
1501	CECCHIN DESY	CALVETTI SERGIO
1502	CECCHIN LARA	CALVETTI SERGIO
1503	CECCHIN ORIANA	CALVETTI SERGIO
1504	CECCHINATO ELSA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1505	CEDRINI GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
1506	CELEGON GIAMPAOLO	CALVETTI SERGIO
1507	CELI BARBARA	CALVETTI SERGIO
1508	CELI DINO	CALVETTI SERGIO
1509	CELI RUBE BEPPINO	CALVETTI SERGIO
1510	CEMIRTAN VIORICA	CALVETTI SERGIO
1511	CENTOFANTI MARIO EMILIO	CALVETTI SERGIO
1512	CENZATO LUCIA	CALVETTI SERGIO
1513	CENZI CARLA MARIA	CALVETTI SERGIO
1514	CENZI FRANCA	CALVETTI SERGIO
1515	CEOLA GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
1516	CERANTOLA GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1517	CERONI ANNA in proprio e in qualità di erede di BORTOLOTTI MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
1518	CERONI FABRIZIA	CALVETTI SERGIO
1519	CERSOSIMO ALFREDO	CALVETTI SERGIO
1520	CERVESON CARMEN	CALVETTI SERGIO
1521	CERVI ADELIA	CALVETTI SERGIO
1522	CERVI ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1523	CESARANO RAFFAELE	CALVETTI SERGIO
1524	CESARO PAOLO	CALVETTI SERGIO
1525	CESCHIN ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1526	CHECCHIN PASQUA in persona del procuratore generale DE FRANCESCHI TIZ	CALVETTI SERGIO
1527	CHEMELLO GIACOMO	CALVETTI SERGIO
1528	CHEMELLO SANTO	CALVETTI SERGIO
1529	CHIARELLO GIANNI	CALVETTI SERGIO
1530	CHILESE GIORGIO	CALVETTI SERGIO
1531	CHILESE LUIGI	CALVETTI SERGIO
1532	CHIMIFER SNC in persona del L.R. APOLLONI TIZIANO	CALVETTI SERGIO
1533	CHIMINELLI FRANCESCA MARIA	CALVETTI SERGIO
1534	CHINEA MARIO in proprio ed in qualità di legale rappresentante di KINEA PL	CALVETTI SERGIO
1535	CHINELLATO LUCA	CALVETTI SERGIO
1536	CHINELLATO MARY	CALVETTI SERGIO
1537	CHINELLATO MICHELA	CALVETTI SERGIO
1538	CIABATTARI GIOVANNI MARIO E DEL NISTA ADRIANA	CALVETTI SERGIO
1539	CICIA GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1540	CIELO ANDREA	CALVETTI SERGIO
1541	CIET ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
1542	CILENTO FABIO	CALVETTI SERGIO
1543	CILENTO RENATO	CALVETTI SERGIO
1544	CIMAROSSA LUCIA	CALVETTI SERGIO
1545	CIMENTI LUCIANO	CALVETTI SERGIO
1546	CIMINO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1547	CIMOLATO BERTILLA in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO	CALVETTI SERGIO
1548	CIMOLATO GABRIELLA in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO	CALVETTI SERGIO
1549	CIMOLATO GIANNI in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO	CALVETTI SERGIO
1550	CIMOLATO MICHELE in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO	CALVETTI SERGIO
1551	CIMOSO PAOLA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1552	CINEL LINA	CALVETTI SERGIO
1553	CINELLO SERGIO	CALVETTI SERGIO
1554	CINERANI FABIO	CALVETTI SERGIO
1555	CINGANO MARINA	CALVETTI SERGIO
1556	CINGANO MONICA	CALVETTI SERGIO
1557	CISCATO FIORENZO	CALVETTI SERGIO
1558	CIUFFREDA ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1559	CIVAI MARCO	CALVETTI SERGIO
1560	CIVIERO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1561	CLEMENTI FLAVIA in prorpio e in qualità di erede di DALLA VECCHIA BERTILL	CALVETTI SERGIO
1562	COCCO CHRISTIAN CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
1563	COCCO GIANCARLO	CALVETTI SERGIO
1564	COCCO GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
1565	COCCO MANUELA	CALVETTI SERGIO
1566	CODELLO SERAFINA NIVES	CALVETTI SERGIO
1567	COFITRE - CONSORZIO FIDI TREVIGIANO - S.C.A R.L. IN PERSONA DEL LEGALE	CALVETTI SERGIO
1568	COFITRE - CONSORZIO FIDI TREVIGIANO - S.C.A.R.L. DI MASCHIETTO PIERGIO	CALVETTI SERGIO
1569	COGO DONATO	CALVETTI SERGIO
1570	COLLAVO GABRIELA	CALVETTI SERGIO
1571	COLMAGRO ANTONELLA in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MAR	CALVETTI SERGIO
1572	COLMAGRO MICHELANGELO e BENEDETTI SABINA quali genitori esercenti la	CALVETTI SERGIO
1573	COLMAGRO MICHELANGELO in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN	CALVETTI SERGIO
1574	COLO' FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1575	COLOGNESE FABIO	CALVETTI SERGIO
1576	COLOMBARA MARIA TERESA	CALVETTI SERGIO
1577	COLOMBO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1578	COLOMBO MARIO	CALVETTI SERGIO
1579	COLONNA VALTER	CALVETTI SERGIO
1580	COLPO & ZILIO SPA in persona del L.R. COLPO RENZO	CALVETTI SERGIO
1581	COLTRI GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
1582	COMAR VOLVENO	CALVETTI SERGIO
1583	COMIS ERIKA ROSA	CALVETTI SERGIO
1584	COMIS GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1585	COMMERCIALE FINANZIARIA SRL	CALVETTI SERGIO
1586	COMPARIN SERGIO	CALVETTI SERGIO
1587	COMUNITA' RELIGIOSA ISPETTORIA TRIVENETA S.M.D. MAZZARELLO in pers	CALVETTI SERGIO
1588	CONDOTTA LAURA	CALVETTI SERGIO
1589	CONFORTIN ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1590	CONSELVAN ELISABETTA	CALVETTI SERGIO
1591	CONSELVAN OMERO	CALVETTI SERGIO
1592	CONT SA in persona del legale rappresentante VISINONI FABRIZIO RICCARDO	CALVETTI SERGIO
1593	CONTADIN GIULIANA	CALVETTI SERGIO
1594	CONTARDO FAUSTINO	CALVETTI SERGIO
1595	CONTE FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1596	CONTE GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1597	CONTE LAURA	CALVETTI SERGIO
1598	CONTE SEILA	CALVETTI SERGIO
1599	CONTESSOTTO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1600	CONTIN MICHELA	CALVETTI SERGIO
1601	COPETTI ADRIANO	CALVETTI SERGIO
1602	COPETTI ANGELA	CALVETTI SERGIO
1603	COPETTI AURELIO in proprio e in qualità di erede di BELLINA LUIGIA	CALVETTI SERGIO
1604	COPETTI FIORENZO	CALVETTI SERGIO
1605	COPETTI MARINA in proprio e quale erede di BELLINA LUIGIA	CALVETTI SERGIO
1606	COPETTI MAURO	CALVETTI SERGIO
1607	COPETTI ROBERTO in proprio e in qualità di erede di BELLINA LUIGIA	CALVETTI SERGIO
1608	COPPE RINO	CALVETTI SERGIO
1609	CORADINI SCIPIONE E CALVI MARIA ROSA	CALVETTI SERGIO
1610	CORAI SANDRA	CALVETTI SERGIO
1611	CORAZZIN ANNA	CALVETTI SERGIO
1612	CORBETTA CATERINA	CALVETTI SERGIO
1613	CORDOVA ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
1614	CORIMM S.R.L. in persona del Legale Rappresentante RIVA ENRICO	CALVETTI SERGIO
1615	CORRA' MARIO	CALVETTI SERGIO
1616	CORRADIN STEFANO	CALVETTI SERGIO
1617	CORRADINI CLAUDIO GIOVANNI E MONACO ELENA GIULIA	CALVETTI SERGIO
1618	CORRADINI RENZO GIANNI	CALVETTI SERGIO
1619	CORRADINI SCIPIONE E CALVI MARIA ROSA	CALVETTI SERGIO
1620	CORRADO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
1621	CORRADO EVELINA	CALVETTI SERGIO
1622	CORRADO LUISA	CALVETTI SERGIO
1623	CORRO' GIULIETTA	CALVETTI SERGIO
1624	CORSI ANDREA GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1625	CORSI MARINO E VILLA MARIA LUISA	CALVETTI SERGIO
1626	CORTELLA CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1627	CORTESE DANIELA LUIGIA	CALVETTI SERGIO
1628	CORTESE GIORGIO ANGELO	CALVETTI SERGIO
1629	CORTI MONICA	CALVETTI SERGIO
1630	CORTOLEZZIS ERMES	CALVETTI SERGIO
1631	COSARO MARIANGELA	CALVETTI SERGIO
1632	COSATTI MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
1633	COSATTI RICIOTTI	CALVETTI SERGIO
1634	COSMO LUCIA	CALVETTI SERGIO
1635	COSSIO ANDREA	CALVETTI SERGIO
1636	COSTA EUGENIO	CALVETTI SERGIO
1637	COSTA GIGLIANGELA	CALVETTI SERGIO
1638	COSTA GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1639	COSTA IVO	CALVETTI SERGIO
1640	COSTA MIRCO	CALVETTI SERGIO
1641	COSTALUNGA MIRELLA	CALVETTI SERGIO
1642	COSTENIERO ANNITA	CALVETTI SERGIO
1643	COTTIGNOLI MARTA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1644	COVALERO ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
1645	COZZI ADELE	CALVETTI SERGIO
1646	CRACCO ADRIANO	CALVETTI SERGIO
1647	CRACCO ANDREA	CALVETTI SERGIO
1648	CRAGNOLINI DANIELA	CALVETTI SERGIO
1649	CRAPANZANO CALOGERO	CALVETTI SERGIO
1650	CRAPANZANO VINCENZO	CALVETTI SERGIO
1651	CREMONESE ANGELA	CALVETTI SERGIO
1652	CREMONESE GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1653	CRESPI GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1654	CRISTIANI MARIA	CALVETTI SERGIO
1655	CROSARA ERNESTO	CALVETTI SERGIO
1656	CROSETTA ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1657	CUCCO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1658	CUCH MIRELLA	CALVETTI SERGIO
1659	CULEDDU ERMIDA	CALVETTI SERGIO
1660	CUNIAL MARCO	CALVETTI SERGIO
1661	CUNIAL MARCO	CALVETTI SERGIO
1662	CUNICO TONINO in proprio ed in qualita' di legale rappresentante DI CUNICO	CALVETTI SERGIO
1663	CUPIOLI ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1664	CURCIO MANOLA in proprio e quale erede di CURCIO MARIO	CALVETTI SERGIO
1665	CURCIO MICHELE in proprio e quale erede di CURCIO MARIO	CALVETTI SERGIO
1666	CURSAL SRL	CALVETTI SERGIO
1667	CURTOLO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1668	CUTTINI LUCA	CALVETTI SERGIO
1669	CUZZI SERGIO	CALVETTI SERGIO
1670	CUZZO CREA DEMETRIO	CALVETTI SERGIO
1671	CUZZUOL CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
1672	DA DALT STEFANO	CALVETTI SERGIO
1673	DA DALTO MAURO	CALVETTI SERGIO
1674	DABBENI SALA FEDERICA	CALVETTI SERGIO
1675	D'ADAM SONIA	CALVETTI SERGIO
1676	D'ADDA FERDINANDO	CALVETTI SERGIO
1677	D'AGOSTIN LUCA	CALVETTI SERGIO
1678	D'AGOSTINO MARIAROSARIA	CALVETTI SERGIO
1679	D'AGOSTINO OTTAVIO	CALVETTI SERGIO
1680	D'AGOSTINO ROSARIO	CALVETTI SERGIO
1681	DAL BEN GIROLAMO	CALVETTI SERGIO
1682	DAL BIANCO GIORDANO	CALVETTI SERGIO
1683	DAL BO' ELVIO	CALVETTI SERGIO
1684	DAL BO SILVIA	CALVETTI SERGIO
1685	DAL CENGIO ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
1686	DAL CIN EDI	CALVETTI SERGIO
1687	DAL CIN EDOARDO	CALVETTI SERGIO
1688	DAL CIN MARISILVA	CALVETTI SERGIO
1689	DAL COL PATRICK	CALVETTI SERGIO
1690	DAL CORTIVO ANNUNZIO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1691	DAL LAGO CARLA	CALVETTI SERGIO
1692	DAL LAGO MARIA	CALVETTI SERGIO
1693	DAL LAGO SRL in persona del Legale Rappresentante DAL LAGO GIANNI	CALVETTI SERGIO
1694	DAL MASO CATERINA	CALVETTI SERGIO
1695	DAL MASO FIORELLA	CALVETTI SERGIO
1696	DAL MASO LORENZA	CALVETTI SERGIO
1697	DAL MASO VITTORIO	CALVETTI SERGIO
1698	DAL MOLIN ALBERTA	CALVETTI SERGIO
1699	DAL MOLIN LAURO	CALVETTI SERGIO
1700	DAL MOLIN ROSANNA	CALVETTI SERGIO
1701	DAL PIZZOL VIRGINIA	CALVETTI SERGIO
1702	DAL PONTE ALBERTO	CALVETTI SERGIO
1703	DAL POZZO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1704	DAL POZZOLO DENIS	CALVETTI SERGIO
1705	DAL POZZOLO LORIS	CALVETTI SERGIO
1706	DAL POZZOLO LUIGI FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1707	DAL SANTO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1708	DAL SANTO CARLO	CALVETTI SERGIO
1709	DAL SANTO ORIETTA	CALVETTI SERGIO
1710	DAL SANTO ROSSELLA	CALVETTI SERGIO
1711	DAL SANTO SERGIO	CALVETTI SERGIO
1712	DAL SANTO SILVERIA	CALVETTI SERGIO
1713	DAL SANTO SILVERIA, DALLE CARBONARE FRANCESCA, DALLE CARBONARE G	CALVETTI SERGIO
1714	DAL TOE' BRUNO	CALVETTI SERGIO
1715	DAL TOE' ELDA	CALVETTI SERGIO
1716	DAL TOE' ITALA	CALVETTI SERGIO
1717	DAL TOSO FERNANDA	CALVETTI SERGIO
1718	DAL TOSO LORETTA	CALVETTI SERGIO
1719	DAL TOSO NILO	CALVETTI SERGIO
1720	DALLA CROCE ANGELA	CALVETTI SERGIO
1721	DALLA FONTANA ANGELO	CALVETTI SERGIO
1722	DALLA FONTANA GIANANTONIO	CALVETTI SERGIO
1723	DALLA GRANA GIOVANNA	CALVETTI SERGIO
1724	DALLA GRANA MARIA ANTONELLA in qualità di tutore di DALLA GRANA GIOV	CALVETTI SERGIO
1725	DALLA GRANA MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
1726	**DALLA LIBERA BRUNO**	CALVETTI SERGIO
1727	DALLA LONGA MARCO	CALVETTI SERGIO
1728	**DALLA RIVA ANGIOLINA**	CALVETTI SERGIO
1729	DALLA RIZZA GEMMA	CALVETTI SERGIO
1730	DALLA VALLE MARIALUISA	CALVETTI SERGIO
1731	DALLA VECCHIA CLAUDIA	CALVETTI SERGIO
1732	DALLA VECCHIA STEFANIA	CALVETTI SERGIO
1733	DALLA VIA GIAMPIETRO	CALVETTI SERGIO
1734	DALL'ARMI ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
1735	DALL'ARMI MARIA ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
1736	DALL'ARMI PAOLA	CALVETTI SERGIO
1737	DALLE CARBONARE CARLO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1738	DALLE CARBONARE FERANCESCA	CALVETTI SERGIO
1739	DALLE CARBONARE GIULIANO	CALVETTI SERGIO
1740	DALLE CARBONARE MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
1741	DALL'OSTO BRUNO	CALVETTI SERGIO
1742	D'ALONZO ELENA	CALVETTI SERGIO
1743	DAMINATO CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1744	DAMINATO NADIA	CALVETTI SERGIO
1745	DANELLUTO CINZIA	CALVETTI SERGIO
1746	DANIELE ALFREDO	CALVETTI SERGIO
1747	DANIELE PAOLO	CALVETTI SERGIO
1748	DANIELE VALERIA	CALVETTI SERGIO
1749	DANY S.P.A. in persona del legale rappresentante PIPINATO DAMIANO	CALVETTI SERGIO
1750	DARIOL FLORA	CALVETTI SERGIO
1751	DAVINI GIULIANO	CALVETTI SERGIO
1752	DE ANTONI GLORIA	CALVETTI SERGIO
1753	DE BACCO BRUNO	CALVETTI SERGIO
1754	DE BACCO LUIGI	CALVETTI SERGIO
1755	DE BENEDETTI FRANCESCHINO	CALVETTI SERGIO
1756	DE BENETTI MARIA CRISTINA	CALVETTI SERGIO
1757	DE BERNARDINI LAURA FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
1758	DE BERNARDINI LOREDANA	CALVETTI SERGIO
1759	DE BIASI ADRIANA	CALVETTI SERGIO
1760	DE BLASIS AUGUSTO	CALVETTI SERGIO
1761	DE BONA LUCA	CALVETTI SERGIO
1762	DE BONA RENATO	CALVETTI SERGIO
1763	DE FAVERI MARIO	CALVETTI SERGIO
1764	DE FILIPPO GLAUCO	CALVETTI SERGIO
1765	DE FRANCESCHI GUERRINO	CALVETTI SERGIO
1766	DE GAN ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1767	DE GASPARI ARDUINO	CALVETTI SERGIO
1768	DE GASPARI MARIA	CALVETTI SERGIO
1769	DE GIACINTO JOSEPH	CALVETTI SERGIO
1770	DE GOBBI ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
1771	DE GRANDIS ELENA	CALVETTI SERGIO
1772	DE GRANDIS ELIO	CALVETTI SERGIO
1773	DE GRANDIS VANIA	CALVETTI SERGIO
1774	DE GUZ MARIA PIA	CALVETTI SERGIO
1775	DE LORENZI CARLA	CALVETTI SERGIO
1776	DE LORENZI PIERINA	CALVETTI SERGIO
1777	DE LUCA SANDRA	CALVETTI SERGIO
1778	DE MARCHI ALBERTO	CALVETTI SERGIO
1779	DE MARCHI ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
1780	DE MARCHI FLORIA in proprio e in qualità di erede di DE MARCHI CORRADO	CALVETTI SERGIO
1781	DE MARCHI MICHELE	CALVETTI SERGIO
1782	DE MARCHI RENATO in proprio e in qualità di erede di erede di DE MARCHI C	CALVETTI SERGIO
1783	DE MARCHI ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1784	DE MARCHI TARCISIO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1785	DE MARCHI UGO	CALVETTI SERGIO
1786	DE MARCO EBE	CALVETTI SERGIO
1787	DE MURI GIOVANNA	CALVETTI SERGIO
1788	DE POLO ROMANO	CALVETTI SERGIO
1789	DE POLO SIMONE	CALVETTI SERGIO
1790	DE PRETTO MASSIMO	CALVETTI SERGIO
1791	DE RANGO VALENTINO	CALVETTI SERGIO
1792	DE ROSSI PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
1793	DE TOMASI MARIA	CALVETTI SERGIO
1794	DE TONI GHERARDO	CALVETTI SERGIO
1795	DE TONI GHERARDO E DE TONI NICOLETTA in qualità di procuratori generali	CALVETTI SERGIO
1796	DE TONI LUIGINA	CALVETTI SERGIO
1797	DE TONI NICOLETTA	CALVETTI SERGIO
1798	DE ZEN FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
1799	DE ZOTTI PALMIRA	CALVETTI SERGIO
1800	DEA MARIO	CALVETTI SERGIO
1801	DEA SRL in persona del legale rappresentante VICINO MASSIMO	CALVETTI SERGIO
1802	DEAPEL S.R.L. in persona del legale rappresentante PANAROTTO SERGIO	CALVETTI SERGIO
1803	DEGLI AGOSTINI TINO LORIS	CALVETTI SERGIO
1804	DEGLI ANGELI MICHELE	CALVETTI SERGIO
1805	DEGLI AZZONI AVOGADRO JACOPO	CALVETTI SERGIO
1806	DEI SVALDI ARNALDO	CALVETTI SERGIO
1807	DEL COL REMIGIO	CALVETTI SERGIO
1808	DEL CURTO ANDREA e MANNI ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
1809	DEL FRATE ELISA	CALVETTI SERGIO
1810	DEL FRATE GIANPAOLO	CALVETTI SERGIO
1811	DELISE PIETRO	CALVETTI SERGIO
1812	DELLA MAGGIORA SANDRO	CALVETTI SERGIO
1813	DELLA PUTTA DIEGO	CALVETTI SERGIO
1814	DELLA ROSSA ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
1815	DELLA ROSSA LORIS	CALVETTI SERGIO
1816	DELLA VEDOVA FRANCA	CALVETTI SERGIO
1817	DELVECCHIO COSIMO	CALVETTI SERGIO
1818	DEMANUELLI MARCO	CALVETTI SERGIO
1819	DEPAU LILIANA	CALVETTI SERGIO
1820	DESIGN & DEVELOP SRL in persona del Legale Rappresentante BORDIN GIOV	CALVETTI SERGIO
1821	DESTRO DORIANO	CALVETTI SERGIO
1822	DEXIM SRL	CALVETTI SERGIO
1823	DI BERT DENIS	CALVETTI SERGIO
1824	DI CORRADO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
1825	DI GUIDA NICOLA	CALVETTI SERGIO
1826	DI SOPRA OSCAR	CALVETTI SERGIO
1827	DI TORE LYDIA SONJA	CALVETTI SERGIO
1828	DIAZ LUCA e DIAZ MARIO	CALVETTI SERGIO
1829	DIDONE' LUCA	CALVETTI SERGIO
1830	DIEFFE IMPIANTI SNC	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1831	DILLEY WANDA ELAINE	CALVETTI SERGIO
1832	D'INCA GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1833	DINI ALBINA	CALVETTI SERGIO
1834	DIONISI GIANLUCA	CALVETTI SERGIO
1835	DIONISI MARIA LUISA	CALVETTI SERGIO
1836	DISERO' BRUNA	CALVETTI SERGIO
1837	DIVAGE INTERNATIONAL SPA	CALVETTI SERGIO
1838	DOLZAN DAVIS	CALVETTI SERGIO
1839	DOLZAN GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1840	DOLZAN PIERINA	CALVETTI SERGIO
1841	DOLZAN SEBASTIAN	CALVETTI SERGIO
1842	DONADELLO DOMENICO	CALVETTI SERGIO
1843	DONELLI GROUP SRL DI AMENDUNI PASQUALE	CALVETTI SERGIO
1844	DONELLI GROUP SRL in persona del legale rappresentante DEL LATTE GIUSEF	CALVETTI SERGIO
1845	DOPLA SPA in persona del legale rappresentante LEVADA CARLO	CALVETTI SERGIO
1846	DOTTO DEVI	CALVETTI SERGIO
1847	DOVIGO ANGELO	CALVETTI SERGIO
1848	DOVIGO ANNA CLOTILDE	CALVETTI SERGIO
1849	DOVIGO FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
1850	DOVIGO MARIA	CALVETTI SERGIO
1851	DOVIGO MASSIMO	CALVETTI SERGIO
1852	DOVIGO STEFANO	CALVETTI SERGIO
1853	DOZZO MILENA	CALVETTI SERGIO
1854	DRI GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1855	DRUSIAN LUCIANO	CALVETTI SERGIO
1856	DUCA FRANCO	CALVETTI SERGIO
1857	DUDINE ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1858	DUE D s.r.l. in persona del legale rappresentante BOSCHETTO DANIELA	CALVETTI SERGIO
1859	DUEDA SRL	CALVETTI SERGIO
1860	DURATTI GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1861	DUREGHELLO ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
1862	DURIGHEL FAUSTO	CALVETTI SERGIO
1863	DUSSIN CARLO	CALVETTI SERGIO
1864	DUSSIN CRISTIAN	CALVETTI SERGIO
1865	DUSSIN DAVIDE	CALVETTI SERGIO
1866	EBERLE ERMINIA	CALVETTI SERGIO
1867	EFFEGI SNC in persona del legale rappresentante POJER GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1868	ELETTRONICA IMPIANTI COSSETTINI S.R.L. in persona del legale rappresenta	CALVETTI SERGIO
1869	EMBRITI CHIARA	CALVETTI SERGIO
1870	EMBRITI EVA	CALVETTI SERGIO
1871	ENDRIZZI GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1872	ENGLARO RAIMONDO GABRIELE	CALVETTI SERGIO
1873	ENTITY IMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale rappresentante CAVAGGIO	CALVETTI SERGIO
1874	ERREIMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale rappresentante RIVA ENRICO	CALVETTI SERGIO
1875	EUROCOLTELLERIE S.R.L. in persona del legale rappresentante FERRARO ANT	CALVETTI SERGIO
1876	FABRIN VILMA	CALVETTI SERGIO
1877	FABRIS EMILIO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1878	FABRIS GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1879	FABRIS TERESA	CALVETTI SERGIO
1880	FACCA ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1881	FACCHIN SAMANTA	CALVETTI SERGIO
1882	FACCI CATERINA	CALVETTI SERGIO
1883	FACCI LEONILLA	CALVETTI SERGIO
1884	FACCIO ELIO	CALVETTI SERGIO
1885	FACCIO ROSALINDA in proprio ed in qualità di erede di FACCIO FERDINANDO	CALVETTI SERGIO
1886	FAGOTTO PIETRO	CALVETTI SERGIO
1887	FALEZZA ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
1888	FAMENGO RENZO	CALVETTI SERGIO
1889	FANARI SALVATORE	CALVETTI SERGIO
1890	FANTIN ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1891	FANTUZZI ANTONELLO	CALVETTI SERGIO
1892	FANTUZZI CARMELO	CALVETTI SERGIO
1893	FANTUZZI CHRISTIAN	CALVETTI SERGIO
1894	FANTUZZI LUIGI IN QUALITA' EREDE DI FANTUZZI ALDO	CALVETTI SERGIO
1895	FANUTTI LILIANA	CALVETTI SERGIO
1896	FARESIN LUCA	CALVETTI SERGIO
1897	FARESIN MARIO	CALVETTI SERGIO
1898	FARINA ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
1899	FARINAZZO MARINA	CALVETTI SERGIO
1900	FARISATO MANUELA	CALVETTI SERGIO
1901	FARMACIA CATALANO FILIPPO IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE C	CALVETTI SERGIO
1902	FARMACIA PARDEO DOMENICO ANTONINO SNC IN PERSONA DEL LEGALE RA	CALVETTI SERGIO
1903	FASOLI FIORELLA	CALVETTI SERGIO
1904	FASOLO ALESSIA	CALVETTI SERGIO
1905	FASOLO FERNANDO	CALVETTI SERGIO
1906	FATTORI GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
1907	FATTORI PAOLO	CALVETTI SERGIO
1908	FAVA SILVIA	CALVETTI SERGIO
1909	FAVARO GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
1910	FAVARO RUGGERO	CALVETTI SERGIO
1911	FAVERO BORTOLO LINO	CALVETTI SERGIO
1912	FAVERO ERMENEGILDO	CALVETTI SERGIO
1913	FAVERO FEDERICA	CALVETTI SERGIO
1914	FAVERO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1915	FAVERO WANDA	CALVETTI SERGIO
1916	FAVRETTO ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
1917	FAVRETTO MARIO	CALVETTI SERGIO
1918	FAVRIN GIOVANNA	CALVETTI SERGIO
1919	FAVRIN MARINO	CALVETTI SERGIO
1920	FEDELE LAURA	CALVETTI SERGIO
1921	FEDELI MARTA	CALVETTI SERGIO
1922	FEDERICI MICHELE E ORIGGI PAOLA SIMONA	CALVETTI SERGIO
1923	FEDERLE ASTRID	CALVETTI SERGIO
1924	FELETTIGH TIZIANA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1925	FELICI GIANCARLO	CALVETTI SERGIO
1926	FELTRIN NICOLA	CALVETTI SERGIO
1927	FERRACIN ALDO	CALVETTI SERGIO
1928	FERRACIN BRUNO	CALVETTI SERGIO
1929	FERRACIN MARY	CALVETTI SERGIO
1930	FERRACIN PIETRO	CALVETTI SERGIO
1931	FERRACIN RENZO	CALVETTI SERGIO
1932	FERRAIUOLO ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
1933	FERRARA COSTANTINO	CALVETTI SERGIO
1934	FERRARESE BRUNO	CALVETTI SERGIO
1935	FERRARI ALDO	CALVETTI SERGIO
1936	FERRARI ANNA	CALVETTI SERGIO
1937	FERRARI GIAMPIETRO	CALVETTI SERGIO
1938	FERRARI LUCIANO	CALVETTI SERGIO
1939	FERRARI LUCIO	CALVETTI SERGIO
1940	FERRARO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1941	FERRARO GENNARO LORENZO	CALVETTI SERGIO
1942	FERRARO MARIA GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
1943	FERRETTI CHIARA	CALVETTI SERGIO
1944	FERRETTO GIULIANO	CALVETTI SERGIO
1945	FERRETTO PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
1946	FERRIGOLO BRUNO	CALVETTI SERGIO
1947	FERRO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
1948	FERRON DOMENICO	CALVETTI SERGIO
1949	FERRON ELISA in proprio ed in qualità di erede di BALDAN GASTONE	CALVETTI SERGIO
1950	FERRON FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
1951	FERRON LUCIANA	CALVETTI SERGIO
1952	FERUGLIO GIAMBATTISTA	CALVETTI SERGIO
1953	FERUGLIO VANDA	CALVETTI SERGIO
1954	FESTINI ARMANDO	CALVETTI SERGIO
1955	FI.DAL STAMPI SRL in persona del legale rappresentante FILIPPOZZI PAOLO	CALVETTI SERGIO
1956	FIACCADORI GIUSEPPINA	CALVETTI SERGIO
1957	FIANDANESE SALVATORE	CALVETTI SERGIO
1958	FIANDANESE SALVATORE E CRISTIANI MARIA	CALVETTI SERGIO
1959	FIASCHI ROMANO	CALVETTI SERGIO
1960	FILARETTI DINO	CALVETTI SERGIO
1961	FILIPPETTO NATALINO	CALVETTI SERGIO
1962	FILIPPI ADRIANO	CALVETTI SERGIO
1963	FILIPPI FABRIZIO	CALVETTI SERGIO
1964	FILIPPIN ANGELINA	CALVETTI SERGIO
1965	FILIPPIN LOREDANA	CALVETTI SERGIO
1966	FILIPPIN ROMANA	CALVETTI SERGIO
1967	FILIPPINI GIAMPIETRO	CALVETTI SERGIO
1968	FINOTTO GABRIELE	CALVETTI SERGIO
1969	FINOZZI MARINO	CALVETTI SERGIO
1970	FINOZZI NAIDA	CALVETTI SERGIO
1971	FIOCCO FRANCO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
1972	FIOR STEFANIA	CALVETTI SERGIO
1973	FIORENTINI ACHILLE	CALVETTI SERGIO
1974	FIORENTINO ANGELINA	CALVETTI SERGIO
1975	FIORIN GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
1976	FIORIN RENATA	CALVETTI SERGIO
1977	FIORINI PAOLO	CALVETTI SERGIO
1978	FIORINI SILVIA	CALVETTI SERGIO
1979	FIORIO STEFANIA	CALVETTI SERGIO
1980	FIOROTTO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
1981	FLOREANI FABRIZIO	CALVETTI SERGIO
1982	FLORIAN MARGHERITA in proprio ed in qualità di erede di AGOSTO REGOLO	CALVETTI SERGIO
1983	FLORIAN SEVERINA	CALVETTI SERGIO
1984	FLUMAR SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SRL DI D'ADDA FERDINANDO	CALVETTI SERGIO
1985	FOCHESATO NATALINA	CALVETTI SERGIO
1986	FOFFANO SILVANA	CALVETTI SERGIO
1987	FOMMEI DANIELE	CALVETTI SERGIO
1988	FONTANA GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
1989	FORALOSSO GIANNI	CALVETTI SERGIO
1990	FORATO DIEGO	CALVETTI SERGIO
1991	FORESTAN LUIGI	CALVETTI SERGIO
1992	FORESTAN ROBERTO	CALVETTI SERGIO
1993	FORESTAN SERGIO	CALVETTI SERGIO
1994	FORGIONE ENZO	CALVETTI SERGIO
1995	FORGIONE RAFAEL	CALVETTI SERGIO
1996	FORMAGGIO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
1997	FORMISANO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
1998	FORMISANO CLAUDIO E GIANNINI MARTINA	CALVETTI SERGIO
1999	FORNASIERO DANILO	CALVETTI SERGIO
2000	FORTIN VALENTINA	CALVETTI SERGIO
2001	FORTUNATO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2002	FOSCHIATTI WALTER	CALVETTI SERGIO
2004	FRACASSO GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
2005	FRACCARO LUCA	CALVETTI SERGIO
2006	FRACCAROLI SARA	CALVETTI SERGIO
2007	FRANCESCHI ENZO	CALVETTI SERGIO
2008	FRANCESCHI LUCIA	CALVETTI SERGIO
2009	FRANCESCHINI LUCIA	CALVETTI SERGIO
2010	FRANCHETTO LUCIA	CALVETTI SERGIO
2011	FRANZAN ANTONIA	CALVETTI SERGIO
2012	FRARE MANSUETO	CALVETTI SERGIO
2013	FRARE RAFFAELLA	CALVETTI SERGIO
2014	FRASSINELLI PAOLO	CALVETTI SERGIO
2015	FRASSON CLAUDIA	CALVETTI SERGIO
2016	FRASSON MARISA	CALVETTI SERGIO
2017	FRATELLI MONTAGNA SRL in persona del legale rappresentante MONTAGNA	CALVETTI SERGIO
2018	FREGONESE CARLA	CALVETTI SERGIO
2019	FRESCHI ANITA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2020	FRESCHI CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
2021	FRESCHI MARA	CALVETTI SERGIO
2022	FRESCURA BARBARA	CALVETTI SERGIO
2023	FRESCURA BEATRICE	CALVETTI SERGIO
2024	FRESCURA GIANNI	CALVETTI SERGIO
2025	FRESCURA LEO	CALVETTI SERGIO
2026	FRESCURA MARCO	CALVETTI SERGIO
2027	FRESCURA PIERGIORGIO	CALVETTI SERGIO
2028	FRESCURA SIMONETTA	CALVETTI SERGIO
2029	FRIGERIO ZENO NICOLO'	CALVETTI SERGIO
2030	FRIGHETTO ALBERTO	CALVETTI SERGIO
2031	FRIGO ALBERTA	CALVETTI SERGIO
2032	FRIGO BRUNO	CALVETTI SERGIO
2033	FRIGO SANDRA	CALVETTI SERGIO
2034	FRIZZARIN FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2035	FRUGANI ANITA	CALVETTI SERGIO
2036	FRUGONI GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2037	FUMAGALLI MASSIMO	CALVETTI SERGIO
2038	FUMAROLI FELICE E BONICATTO MARIANGELA	CALVETTI SERGIO
2039	FUNGENZI MONICA	CALVETTI SERGIO
2040	FUNGENZI MONICA (Ditta Individuale)	CALVETTI SERGIO
2041	FURLAN IVONE	CALVETTI SERGIO
2042	FURLAN MARIA	CALVETTI SERGIO
2043	FURLANI CLARA OLIVA	CALVETTI SERGIO
2044	FUSETTI ELISABETTA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO	CALVETTI SERGIO
2045	FUSETTI LAURA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO	CALVETTI SERGIO
2046	GA.NA SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE GARBIN DANIELA	CALVETTI SERGIO
2047	GABANA SIMONE	CALVETTI SERGIO
2048	GABRIELI MARIA PIERA	CALVETTI SERGIO
2049	GAFFO BRUNO	CALVETTI SERGIO
2050	GAI VINCENZO	CALVETTI SERGIO
2051	GAIANI GHERARDO	CALVETTI SERGIO
2052	GAION PAOLA	CALVETTI SERGIO
2053	GALANTE MARICA	CALVETTI SERGIO
2054	GALARDINI ENZO	CALVETTI SERGIO
2055	GALASSI ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
2056	GALIAZZO STEFANIA	CALVETTI SERGIO
2057	GALLEGATI LAMBERTO	CALVETTI SERGIO
2058	GALLI ENRICO	CALVETTI SERGIO
2059	GALLINARO GIULIO	CALVETTI SERGIO
2060	GALLINARO LUCA	CALVETTI SERGIO
2061	GALLIO ALEX	CALVETTI SERGIO
2062	GALLIO MARIO	CALVETTI SERGIO
2063	GALLO ANNA	CALVETTI SERGIO
2064	GALLO MARIA	CALVETTI SERGIO
2065	GALLO MARIELLA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2066	GALLO MAURO	CALVETTI SERGIO
2067	GALLONI MAURO	CALVETTI SERGIO
2068	GALVANINI ORIANO	CALVETTI SERGIO
2069	GAMBALUNGA LUIGI	CALVETTI SERGIO
2070	GAMBALUNGA VALENTINA	CALVETTI SERGIO
2071	GAMBINO VINCENZO	CALVETTI SERGIO
2072	GANASSIN GINO	CALVETTI SERGIO
2073	GANASSIN GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
2074	GANASSIN NADIA	CALVETTI SERGIO
2075	GARBIN DANIELA	CALVETTI SERGIO
2076	GARBIN ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2077	GARBUIO ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
2078	GARDIN STEFANO	CALVETTI SERGIO
2079	GASOLI MARISA	CALVETTI SERGIO
2080	GASPARINI FRANCA	CALVETTI SERGIO
2081	GASPARINI MICHELE	CALVETTI SERGIO
2082	GASPARINI SPA in persona del legale rappresentante GASPARINI FILIPPO	CALVETTI SERGIO
2083	GASPAROTTO GIACOMO	CALVETTI SERGIO
2084	GASTALDELLO LORETTA	CALVETTI SERGIO
2085	GASTALDON BARBARA	CALVETTI SERGIO
2086	GASTALDON ESTERINA	CALVETTI SERGIO
2087	GASTALDON LUIGINO	CALVETTI SERGIO
2088	GATTI EDOARDO	CALVETTI SERGIO
2089	GATTO ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
2090	GATTO ENRICA	CALVETTI SERGIO
2091	GATTO SILVIA	CALVETTI SERGIO
2092	GATTO VITTORIO	CALVETTI SERGIO
2093	GAVA AMABILE	CALVETTI SERGIO
2094	GAVA BORTOLO	CALVETTI SERGIO
2095	GAVA LILIA	CALVETTI SERGIO
2096	GAZZETTA DORIANA	CALVETTI SERGIO
2097	GAZZIGNATO BRUNO	CALVETTI SERGIO
2098	GAZZOLA PIETRO	CALVETTI SERGIO
2099	GAZZOLA SIMONETTA	CALVETTI SERGIO
2100	GAZZOLA TAMARA	CALVETTI SERGIO
2101	GENERO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
2102	GENNARO FERNANDA	CALVETTI SERGIO
2103	GENOVESE MARINA	CALVETTI SERGIO
2104	GENTILI ELISABETTA	CALVETTI SERGIO
2105	GENTILIN COSTANTINA	CALVETTI SERGIO
2106	GENTILINI TERESA	CALVETTI SERGIO
2107	GERANI MARIO	CALVETTI SERGIO
2108	GERARDI EROS	CALVETTI SERGIO
2109	GEREMIA RINALDO	CALVETTI SERGIO
2110	GERLIN MARISA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2111	GERMANO ANDREA	CALVETTI SERGIO
2112	GERONAZZO MARIEMMA	CALVETTI SERGIO
2113	GEROSA ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2114	GHERLENDA ELENA	CALVETTI SERGIO
2115	GHERLENDA SILVANA	CALVETTI SERGIO
2116	GHIRARDELLO IDELMA	CALVETTI SERGIO
2117	GHIZZO MICHELE	CALVETTI SERGIO
2118	GHIZZO NELLO	CALVETTI SERGIO
2119	GIACOMAZZI ELISA	CALVETTI SERGIO
2120	GIACOMAZZI MARIA ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
2121	GIACOMAZZI SERGIO	CALVETTI SERGIO
2122	GIACOMIN AGNESE	CALVETTI SERGIO
2123	GIACOMIN SANTE	CALVETTI SERGIO
2124	GIACOMINI CARLO in proprio e quale erede di GIACOMINI ETTORE	CALVETTI SERGIO
2125	GIACON MARA	CALVETTI SERGIO
2126	GIANELLO NADIA	CALVETTI SERGIO
2127	GIANESINI MARCO	CALVETTI SERGIO
2128	GIANNINI LUCA	CALVETTI SERGIO
2129	GIANNINI MARTINA, GIANNINI SANDRO E BONUCCELLI ORNELLA ROSSELLA	CALVETTI SERGIO
2130	GIANNINI SANDRO	CALVETTI SERGIO
2131	GIARETTON MORENO	CALVETTI SERGIO
2132	GIDAL ITALIA SRL in persona del LEGALE RPPRESENTANTE FURLAN GIOVANN	CALVETTI SERGIO
2133	GIOLO MARIO	CALVETTI SERGIO
2134	GIOLO NANCY	CALVETTI SERGIO
2135	GIOPPATO RENATO	CALVETTI SERGIO
2136	GIORDANI IRMA	CALVETTI SERGIO
2137	GIORGI GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2138	GIORIO SERGIO	CALVETTI SERGIO
2139	GIOTTO LIDIA	CALVETTI SERGIO
2140	GIOTTO MARIA GRAZIA	CALVETTI SERGIO
2141	GIRARDI ALFIO	CALVETTI SERGIO
2142	GIRARDI ANTONELLO	CALVETTI SERGIO
2143	GIRARDI GRAZIANA	CALVETTI SERGIO
2144	GIROLA MAURIZIO in proprio e quale erede di CORRA' TARCISIA	CALVETTI SERGIO
2145	GIROLAMETTO IDA	CALVETTI SERGIO
2146	GIROTTO ANDREA	CALVETTI SERGIO
2147	GIROTTO ANNALISA	CALVETTI SERGIO
2148	GIROTTO BIANCA	CALVETTI SERGIO
2149	GIULIANI CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
2150	GIULIANI GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2151	GIULIANI GIULIANO	CALVETTI SERGIO
2152	GIULIANI NICOLE	CALVETTI SERGIO
2153	GIULIANI LUCIANO	CALVETTI SERGIO
2154	GIUMMOLE' VINCENZO	CALVETTI SERGIO
2155	GIURIATO & FORTUNA SPA DI FIORIO RENATO	CALVETTI SERGIO
2156	GOBBO MARISA	CALVETTI SERGIO
2157	GOBBO TIZIANA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2158	GOGGI MARIA ANGELA	CALVETTI SERGIO
2159	GOLA ISABELLA	CALVETTI SERGIO
2160	GOLIN RITA	CALVETTI SERGIO
2161	GOLLA LUCIANO	CALVETTI SERGIO
2162	GOMIERO FEDERICO	CALVETTI SERGIO
2163	GONZATI ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
2164	GRAFITALIA LUXURY PACK SRL in persona del legale rappresentante DEGLI A	CALVETTI SERGIO
2165	GRASSO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2166	GRASSO LOREDANA	CALVETTI SERGIO
2167	GRAZIAN ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2168	GRAZIANI CARLO	CALVETTI SERGIO
2169	GRAZIANI FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
2170	GREATTI FRANCO	CALVETTI SERGIO
2171	GREATTI IVAN	CALVETTI SERGIO
2172	GREGO PASQUALINA MARIA	CALVETTI SERGIO
2173	GREGORATTO FRANCO	CALVETTI SERGIO
2174	GREGORATTO FRUTTUOSO	CALVETTI SERGIO
2175	GREGORI MARIA LORETA	CALVETTI SERGIO
2176	GRESELIN GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2177	GRIGOLIN MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
2178	GRIGOLIN RENATO	CALVETTI SERGIO
2179	GRILLO MARIA CRISTINA	CALVETTI SERGIO
2180	GRILLO NICOLA	CALVETTI SERGIO
2181	GRILLO ROBERTO in persona di MILOCCO LEDA AMM.TORE DI SOSTEGNO	CALVETTI SERGIO
2182	GRION FRANCA	CALVETTI SERGIO
2183	GRION LAURA	CALVETTI SERGIO
2184	GROLLA MARIANGELA	CALVETTI SERGIO
2185	GROPPO LUCILLA	CALVETTI SERGIO
2186	GRUPPO FERRARI UNISEX SNC in persona del LEGALE RAPPRESENATNTE FER	CALVETTI SERGIO
2187	GUADAGNIN GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2188	GUADAGNIN MARCO	CALVETTI SERGIO
2189	GUARDA GIOVANNI BATTISTA	CALVETTI SERGIO
2190	GUARDA MARCO	CALVETTI SERGIO
2191	GUASTELLA ELIDORO	CALVETTI SERGIO
2192	GUATTA SALVATORE E INTROINI MARIA	CALVETTI SERGIO
2193	GUBIANI RENZO in poprio e quale erede di GUBIANI MARIO	CALVETTI SERGIO
2194	GUERRATO DANIELA	CALVETTI SERGIO
2195	GUGLIELMIN ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
2196	GUGLIELMIN STEFANIA	CALVETTI SERGIO
2197	GUGLIUZZA PIETRO	CALVETTI SERGIO
2198	GUIDOLIN ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
2199	GUIDOLIN GIANCARLO	CALVETTI SERGIO
2200	GUIDOLIN GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2201	GUIDOLIN GUIDO	CALVETTI SERGIO
2202	GUION MARIO	CALVETTI SERGIO
2203	GUIZZO ROBERTO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2204	GUIZZO SERENA	CALVETTI SERGIO
2205	GUSATTO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2206	HOTEL PLAZA SPA	CALVETTI SERGIO
2207	HUGON ERICA	CALVETTI SERGIO
2208	IACUZZI FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2209	IAIZA ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2210	IDEAL PELLE SRL in persona del legale rappresentante ZANE FERRUCCIO	CALVETTI SERGIO
2211	IMMOBILIARE COSTA SAS in persona del legale rappresentante COSTA OLINE	CALVETTI SERGIO
2212	IMMOBILIARE LEMA SRL DI PADOAN ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
2213	IN SITU SRL in persona del LR LA PORTA MASSIMILIANO	CALVETTI SERGIO
2214	INSERRATO VITO	CALVETTI SERGIO
2215	ISATTI DEBORA quale erede di ISATTI OLIVO	CALVETTI SERGIO
2216	JESSE ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
2217	JESSOLAR SRL	CALVETTI SERGIO
2218	KINEA PLURY GAMES SAS DI CHINEA MARIO	CALVETTI SERGIO
2219	KORNYEYEVA LARYSA	CALVETTI SERGIO
2220	L.A.M.A. S.R.L. in persona del legale rappresentante PIZZUTTO AMEDEO	CALVETTI SERGIO
2221	LA CORCIA ANGELO	CALVETTI SERGIO
2222	LAGHETTO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
2223	LAGO ARIANNA	CALVETTI SERGIO
2224	LAGO FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2225	LAGO LORIS	CALVETTI SERGIO
2226	LAGO MARCO	CALVETTI SERGIO
2227	LAIN LORENZA	CALVETTI SERGIO
2228	LAMON ANGELO	CALVETTI SERGIO
2229	LANIFICIO REXLANE S.R.L. in persona del legale rappresentante LUCA GIOVANNELLI	CALVETTI SERGIO
2230	LANZA PAOLA	CALVETTI SERGIO
2231	LANZEROTTO MARGHERITA	CALVETTI SERGIO
2232	LANZONI FRANCO	CALVETTI SERGIO
2233	LAPPO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2234	LAZZARI DANIELA	CALVETTI SERGIO
2235	LAZZARIN ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
2236	LAZZARIN SILVANO	CALVETTI SERGIO
2237	LAZZARIS GIULIANA	CALVETTI SERGIO
2238	LAZZARO MARA	CALVETTI SERGIO
2239	LEITA MALVIO	CALVETTI SERGIO
2240	LELIO MARTA	CALVETTI SERGIO
2241	LEONARDI MIRCO	CALVETTI SERGIO
2242	LEONI LORIS	CALVETTI SERGIO
2243	LEONI LUCA	CALVETTI SERGIO
2244	LEPORE FRANCA	CALVETTI SERGIO
2245	LESSIO DIMITRI	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2246	LESSIO GASPARE	CALVETTI SERGIO
2247	LESSIO PAOLO	CALVETTI SERGIO
2248	LESSIO VANIA	CALVETTI SERGIO
2249	LETTIS MARIA	CALVETTI SERGIO
2250	LEVADE EUGENIO	CALVETTI SERGIO
2251	LEVADE STEFANIA	CALVETTI SERGIO
2252	LIBERATORE MARIAROSARIA	CALVETTI SERGIO
2253	LIBERIUM SRL	CALVETTI SERGIO
2254	LIBERO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2255	LICCIARDI AGOSTINO E GRASSO MARIA	CALVETTI SERGIO
2256	LICURSI MAURO	CALVETTI SERGIO
2257	LIECIANI RENATO	CALVETTI SERGIO
2258	LIGUSTRI ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2259	LILLA LUCA	CALVETTI SERGIO
2260	LION LISETTA	CALVETTI SERGIO
2261	LIONELLO ROSELLA	CALVETTI SERGIO
2262	LIVRIERI FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2263	LOBASSO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2264	LOCARE SAS in persona del legale rappresentante ANDRIOLLO GIAMBERTO	CALVETTI SERGIO
2265	LOCATELLI MARIA ELENA	CALVETTI SERGIO
2266	LOLLATO GABRIELLA ERNESTA	CALVETTI SERGIO
2267	LOMBARDI GIOVANNI GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2268	LONGO MASSIMO	CALVETTI SERGIO
2269	LOPEZ IRIS	CALVETTI SERGIO
2270	LORANDI EGIDIO	CALVETTI SERGIO
2271	LORANDI MARIA GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
2272	LORANDI PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
2273	LORENZATO DANIELA	CALVETTI SERGIO
2274	LORENZINI DIEGO E RIGAMONTI LUISA	CALVETTI SERGIO
2275	LORENZON GUIDO	CALVETTI SERGIO
2276	LORENZON MARIA GRAZIA	CALVETTI SERGIO
2277	LORIANO ALDO	CALVETTI SERGIO
2278	LORIANO FEDERICA	CALVETTI SERGIO
2279	LORIANO NICOLA	CALVETTI SERGIO
2280	LOSCHI ADELINDA	CALVETTI SERGIO
2281	LOSCHI ROSANNA	CALVETTI SERGIO
2282	LOTTO RENZO	CALVETTI SERGIO
2283	LOVATELLO RUDY	CALVETTI SERGIO
2284	LOVATI LUIGI	CALVETTI SERGIO
2285	LOVATO ADRIANO	CALVETTI SERGIO
2286	LOVATO AUGUSTO	CALVETTI SERGIO
2287	LOVATO ELENA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2288	LOVATO EMANUELA	CALVETTI SERGIO
2289	LOVATO NORMA	CALVETTI SERGIO
2290	LOZZA ALESSANDRO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2291	LOZZA GIUSEPPE FEDERICO	CALVETTI SERGIO
2292	LUCATO FABIO	CALVETTI SERGIO
2293	LUCCA ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2294	LUCCHETTA GASPERINA	CALVETTI SERGIO
2295	LUCCHETTA GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2296	LUCHIN SERENELLA	CALVETTI SERGIO
2297	LUGLI ROBERTA	CALVETTI SERGIO
2298	LUISON GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2299	LUISON ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2300	LUNARDON DAVIDE	CALVETTI SERGIO
2301	LUNARDON DONATELLA	CALVETTI SERGIO
2302	LUNATI LORENZO ARTURO	CALVETTI SERGIO
2303	LUNELLI LUIGI	CALVETTI SERGIO
2304	LURASCHI MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
2305	LUSIANI ALBERTO	CALVETTI SERGIO
2306	LUSIANI GIAN ETTORE	CALVETTI SERGIO
2307	LUTZU ALBERTO	CALVETTI SERGIO
2308	MACTEES SRL in persona del legale rappresentante MACCAN COSTANTE	CALVETTI SERGIO
2309	MACULAN DOMENICO LUIGI	CALVETTI SERGIO
2310	MACULAN FEDERICO GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2311	MACULAN VASCO	CALVETTI SERGIO
2312	MADARO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2313	MADDALENA ANDREA	CALVETTI SERGIO
2314	MADDALENA EDDY	CALVETTI SERGIO
2315	MADDALENA LUIGI	CALVETTI SERGIO
2316	MADDALENA MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
2317	MAGAGNATO ALBERTO	CALVETTI SERGIO
2318	MAGISTRIS GIUSEPPINA	CALVETTI SERGIO
2319	MAGISTRIS GIUSEPPINA EREDI	CALVETTI SERGIO
2320	MAGISTRIS PIETRO	CALVETTI SERGIO
2321	MAGNABOSCO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
2322	MAGRIN ANTONIO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2323	MAGRIN LEILA	CALVETTI SERGIO
2324	MAINO RENATA	CALVETTI SERGIO
2325	MAISTRELLO DANIELA	CALVETTI SERGIO
2326	MAISTRELLO GUERRINO	CALVETTI SERGIO
2327	MALAGUTI GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2328	MALERBA FRANCO	CALVETTI SERGIO
2329	MALTAURO BRUNA	CALVETTI SERGIO
2330	MALTAURO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2331	MALTAURO MARIA TERESA	CALVETTI SERGIO
2332	MALVICINO GIAN ANDREA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2333	MAMPRIN FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
2334	MAMPRIN MARCO	CALVETTI SERGIO
2335	MANENTI ALESSIO	CALVETTI SERGIO
2336	MANERA CARLO	CALVETTI SERGIO
2337	MANFREDINI CARLO E MESSINA SARA	CALVETTI SERGIO
2338	MANFRIN GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2339	MANNONI DOMENICO	CALVETTI SERGIO
2340	MANSUTTI ANNA	CALVETTI SERGIO
2341	MANTOVANI SARA	CALVETTI SERGIO
2342	MARAGNO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2343	MARAN ALBERTO	CALVETTI SERGIO
2344	MARAN ARSENIO	CALVETTI SERGIO
2345	MARAN LAURA	CALVETTI SERGIO
2346	MARAN ORESTE	CALVETTI SERGIO
2347	MARANGON MARIA ROSA	CALVETTI SERGIO
2348	MARANGON RENZO	CALVETTI SERGIO
2349	MARANGONE EVA	CALVETTI SERGIO
2350	MARANGONE GIACOMINO	CALVETTI SERGIO
2351	MARANGONE LUCA	CALVETTI SERGIO
2352	MARANGONI GIULIANO e FERRO GINA	CALVETTI SERGIO
2353	MARANGONI SIRA	CALVETTI SERGIO
2354	MARCANTE ERRICA	CALVETTI SERGIO
2355	MARCANTE FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2356	MARCATO EMMA VALENTINA	CALVETTI SERGIO
2357	MARCHESAN DONATELLA	CALVETTI SERGIO
2358	MARCHESI ALDO	CALVETTI SERGIO
2359	MARCHESIN DANIELA	CALVETTI SERGIO
2360	MARCHESINI SILVANA	CALVETTI SERGIO
2361	MARCHETTI ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
2362	MARCHETTI FRANCO	CALVETTI SERGIO
2363	MARCHETTI MARIA ANTONIA	CALVETTI SERGIO
2364	MARCHETTI NICOLETTA	CALVETTI SERGIO
2365	MARCHETTO GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
2366	MARCHETTO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2367	MARCHI VALERIA	CALVETTI SERGIO
2368	MARCHIORI DIEGO	CALVETTI SERGIO
2369	MARCHIORI ROBERTA	CALVETTI SERGIO
2370	MARCHIORI TULLIO	CALVETTI SERGIO
2371	MARCHIORON MILVA	CALVETTI SERGIO
2372	MARCOLIN CRISTIANA	CALVETTI SERGIO
2373	MARCOLIN GIOVANNI BATTISTA	CALVETTI SERGIO
2374	MARCON BRUNO	CALVETTI SERGIO
2375	MARCUCCI CARLALBERTO E MARCUCCI UMBERTO	CALVETTI SERGIO
2376	MARCUZZI LUCIA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2377	MARDERO ALDO	CALVETTI SERGIO
2378	MARDERO EZIO	CALVETTI SERGIO
2379	MARDERO SERGIO	CALVETTI SERGIO
2380	MARENDA ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
2381	MARETTO RENZO	CALVETTI SERGIO
2382	MARGINI LUIGI UMBERTO	CALVETTI SERGIO
2383	MARIANI FANNY	CALVETTI SERGIO
2384	MARIN DAVIDE (n. 15/05/70) in proprio e quale erede di MARIN GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2385	MARIN ISABELLA	CALVETTI SERGIO
2386	MARIN PAOLO in proprio e quale erede di MARIN GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2387	MARINI CELESTINO	CALVETTI SERGIO
2388	MARINOTTO LORIS	CALVETTI SERGIO
2389	MARINOTTO MATTEO	CALVETTI SERGIO
2390	MARMUSSINI BRUNO	CALVETTI SERGIO
2391	MAROBIN ROSETTA	CALVETTI SERGIO
2392	MARRAS ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2393	MARSIGLIA LAUREDANA	CALVETTI SERGIO
2394	MARSILIO ANNA	CALVETTI SERGIO
2395	MARSILIO PIETRO	CALVETTI SERGIO
2396	MARTIGNON GIULIANO	CALVETTI SERGIO
2397	MARTIN ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
2398	MARTIN LUCIANO	CALVETTI SERGIO
2399	MARTINELLI NICOLETTA	CALVETTI SERGIO
2400	MARTINI CARLO	CALVETTI SERGIO
2401	MARTINI CRISTINA	CALVETTI SERGIO
2402	MARTINI EZIO	CALVETTI SERGIO
2403	MARTINI FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
2404	MARTINI MARTINO	CALVETTI SERGIO
2405	MARTINI PAOLA	CALVETTI SERGIO
2406	MARTINI STEFANO	CALVETTI SERGIO
2407	MARTINI VALTER	CALVETTI SERGIO
2408	MARTONE IOLANDA	CALVETTI SERGIO
2409	MARZA' NORMA	CALVETTI SERGIO
2410	MARZARI ENZO	CALVETTI SERGIO
2411	MARZIO ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
2412	MASATTI VALERIA	CALVETTI SERGIO
2413	MASCHIETTO PIERGIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2414	MASCHIO MARIELLA	CALVETTI SERGIO
2415	MASCOTTO DANIELE	CALVETTI SERGIO
2416	MASETTO DIEGO	CALVETTI SERGIO
2417	MASIERO ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
2418	MASIN DARIO	CALVETTI SERGIO
2419	MASOCCO MARGHERITA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2420	MASON ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
2421	MASOTTI ORAZIO	CALVETTI SERGIO
2422	MASOTTI SILVIA	CALVETTI SERGIO
2423	MASSARO LUIGINO	CALVETTI SERGIO
2424	MASSAROTTO LINO	CALVETTI SERGIO
2425	MASSIGNANI ALBANO	CALVETTI SERGIO
2426	MASSIGNANI ERNESTO	CALVETTI SERGIO
2427	MASSIGNANI FABIO	CALVETTI SERGIO
2428	MASSIGNANI ILARIO	CALVETTI SERGIO
2429	MASTRANGELO GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
2430	MASUTTI FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
2431	MATTAROLO PAOLA	CALVETTI SERGIO
2432	MATTEAZZI ANTONIO (n. 12/06/1956) in proprio ed in qualità di erede di MATTEAZZI EUGENIO	CALVETTI SERGIO
2433	MATTEAZZI FRANCESCO in proprio e quale erede di MATTEAZZI EUGENIO	CALVETTI SERGIO
2434	MATTEAZZI STEFANO in proprio ed in qualità di erede di MATTEAZZI EUGENIO	CALVETTI SERGIO
2435	MATTIAZZO MARIA GIOVANNA	CALVETTI SERGIO
2436	MAULE SERENELLA	CALVETTI SERGIO
2437	MAURIZI MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
2438	MAURIZIO MARIO	CALVETTI SERGIO
2439	MAURO MARILENA	CALVETTI SERGIO
2440	MAZZAGLIA PAOLA FIRMINA	CALVETTI SERGIO
2441	MAZZARO ANDREA	CALVETTI SERGIO
2442	MAZZEI LORIS	CALVETTI SERGIO
2443	MAZZER MATTIA	CALVETTI SERGIO
2444	MAZZOBEL EDDA	CALVETTI SERGIO
2445	MAZZOCCA FABIO	CALVETTI SERGIO
2446	MAZZOCCA ILARIO	CALVETTI SERGIO
2447	MAZZOCCA LUIGINO	CALVETTI SERGIO
2448	MAZZOLI DANIELE	CALVETTI SERGIO
2449	MAZZON CECILIA	CALVETTI SERGIO
2450	MAZZUCCO SABRINA	CALVETTI SERGIO
2451	MEASSI AMBRETTA	CALVETTI SERGIO
2452	MECCHIA ANGELA GLADYS	CALVETTI SERGIO
2453	MEDA PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
2454	MEDEOT MATTEO	CALVETTI SERGIO
2455	MEGGIORIN MERCEDE	CALVETTI SERGIO
2456	MELATO MIRCO	CALVETTI SERGIO
2457	MELER ANGELINA	CALVETTI SERGIO
2458	MELIS MARIA STELLA	CALVETTI SERGIO
2459	MELLO EMMA	CALVETTI SERGIO
2460	MEN GUIDO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2461	MENAZZA TANIA in proprio ed in qualità di legale rappresentante di ALBERGO GERMANIA DI MENAZZA TANIA	CALVETTI SERGIO
2462	MENEGATO VALERIA	CALVETTI SERGIO
2463	MENEGAZZO RUGGERO	CALVETTI SERGIO
2464	MENEGHETTI GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2465	MENEGHINI ANGELO	CALVETTI SERGIO
2466	MENEGOLO ROBERTA	CALVETTI SERGIO
2467	MENEGOLO ROSSELLA	CALVETTI SERGIO
2468	MENGATO ELISA	CALVETTI SERGIO
2469	MENIN MARCO	CALVETTI SERGIO
2470	MENIN VALENTINO	CALVETTI SERGIO
2471	MENINI ADRIANO	CALVETTI SERGIO
2472	MENINI ALESSIO	CALVETTI SERGIO
2473	MEONI ROSETTA	CALVETTI SERGIO
2474	MERCANTI ROSANNA in proprio e quale erede di GEREMIA ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
2475	MEREDO BEATRICE in persona del procuratore generale MEREDO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2476	MEREDO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2477	MEREDO SILVIA in persona del PROCURATORE GENERALE MEREDO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2478	MERLIN PAOLO	CALVETTI SERGIO
2479	MERLO GIOVANNI E GUATTA ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
2480	MERLO MARIA GRAZIA	CALVETTI SERGIO
2481	MERLUZZI PAOLA	CALVETTI SERGIO
2482	MEROI STENO	CALVETTI SERGIO
2483	MEROTTO LUCIANA	CALVETTI SERGIO
2484	MIAN NATALINO	CALVETTI SERGIO
2485	MIAN PIETRO	CALVETTI SERGIO
2486	MICHELETTO LUCIA	CALVETTI SERGIO
2487	MICHELETTO SRL in persona del legale rappresentante MICHELETTO NEVIO	CALVETTI SERGIO
2488	MICHELETTO STEFANO	CALVETTI SERGIO
2489	MICHIELIN MARIALUISA	CALVETTI SERGIO
2490	MICHIELON ANGELO	CALVETTI SERGIO
2491	MICHIELON FABRIZIO	CALVETTI SERGIO
2492	MICHIELON LUCIANO	CALVETTI SERGIO
2493	MICHIELON ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2494	MICHIELON VALTER	CALVETTI SERGIO
2495	MIELE EMANUELA	CALVETTI SERGIO
2496	MIGLIORINI GABRIELLA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2497	MIGLIORINI LUCA	CALVETTI SERGIO
2498	MILAN ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
2499	MILANI GIANLUCA	CALVETTI SERGIO
2500	MILANI GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2501	MILOCCO LEDA	CALVETTI SERGIO
2502	MINGARDI ANNA	CALVETTI SERGIO
2503	MINGARDI ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2504	MIOLLI SERENA	CALVETTI SERGIO
2505	MION EMMA	CALVETTI SERGIO
2506	MIONETTO FIORENZO	CALVETTI SERGIO
2507	MIONI PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
2508	MOGENTALE FERNANDA	CALVETTI SERGIO
2509	MOGNON ARIANNA	CALVETTI SERGIO
2510	MOGNON ERINO	CALVETTI SERGIO
2511	MOLETTA GIANLUCA	CALVETTI SERGIO
2512	MOLINARO ILARIA	CALVETTI SERGIO
2513	MOLINARO PAOLO	CALVETTI SERGIO
2514	MOLINARO SILVIA	CALVETTI SERGIO
2515	MOLON ELSA	CALVETTI SERGIO
2516	MONCADA MARGARET	CALVETTI SERGIO
2517	MONCHELATO SABINA in proprio e in qualità di erede di MONCHELATO DOMENICO	CALVETTI SERGIO
2518	MONORCHIO ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
2519	MONORCHIO ELENA	CALVETTI SERGIO
2520	MONTAGNA CORRADO	CALVETTI SERGIO
2521	MONTAGNA GIANGAETANO	CALVETTI SERGIO
2522	MONTAGNANI PAOLA	CALVETTI SERGIO
2523	MONTEMEZZO GIULIANA	CALVETTI SERGIO
2524	MONTI FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
2525	MONTI GIANLUIGI	CALVETTI SERGIO
2526	MONTICO CRISTINA	CALVETTI SERGIO
2527	MONTRESOR EMILIO	CALVETTI SERGIO
2528	MORANDINI LAURA	CALVETTI SERGIO
2529	MORASSI SONIA	CALVETTI SERGIO
2530	MORELLATO PAOLO	CALVETTI SERGIO
2531	MORESCO ROBERTA	CALVETTI SERGIO
2532	MORETTI MARA	CALVETTI SERGIO
2533	MORETTI PAOLO	CALVETTI SERGIO
2534	MORETTI ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2535	MORETTO ANDREA	CALVETTI SERGIO
2536	MORETTO FABRIZIO	CALVETTI SERGIO
2537	MORETTO MANUELA	CALVETTI SERGIO
2538	MORETTO MAURO	CALVETTI SERGIO
2539	MORGANTI MARCO	CALVETTI SERGIO
2540	MORO ANGELO	CALVETTI SERGIO
2541	MORO ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2542	MORO RENZO	CALVETTI SERGIO
2543	MOROCUTTI ROSANNA	CALVETTI SERGIO
2544	MOROSINOTTO LOREDANA	CALVETTI SERGIO
2545	MORRA ROMANO	CALVETTI SERGIO
2546	MORRA VALENTINA	CALVETTI SERGIO
2547	MOSELE DANIELA	CALVETTI SERGIO
2548	MOSERLE GEMMA	CALVETTI SERGIO
2549	MOSSUTTI CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
2550	MOSSUTTI MARCO	CALVETTI SERGIO
2551	MOSSUTTI NICOLA	CALVETTI SERGIO
2552	MOTTERLE ROSANNA	CALVETTI SERGIO
2553	MOTTIN MARIA TERESA	CALVETTI SERGIO
2554	MUCIACCIA GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
2555	MUNARETTO MAURO	CALVETTI SERGIO
2556	MUNARETTO STEFANO	CALVETTI SERGIO
2557	MUNARINI PAOLA	CALVETTI SERGIO
2558	MURER ELIO	CALVETTI SERGIO
2559	MURRO BEATRICE	CALVETTI SERGIO
2560	MUSETTI FRANCA	CALVETTI SERGIO
2561	NADAL MARIA BRUNA	CALVETTI SERGIO
2562	NADALUTTI GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
2563	NALETTO ELENA	CALVETTI SERGIO
2564	NANNI MARIO	CALVETTI SERGIO
2565	NAPPO RAFFAELE	CALVETTI SERGIO
2566	NARDELLO GIULIO	CALVETTI SERGIO
2567	NARDER GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2568	NARDIN DAVIDE	CALVETTI SERGIO
2569	NARDIN GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2570	NARDIN RENATO	CALVETTI SERGIO
2571	NARDO LIVIO	CALVETTI SERGIO
2572	NARDO SILVANO	CALVETTI SERGIO
2573	NARDON CESARINA	CALVETTI SERGIO
2574	NARDONE BENIAMINO	CALVETTI SERGIO
2575	NASATO FRANCA	CALVETTI SERGIO
2576	NASCIMBEN CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
2577	NASTRIFICIO BE RA TEX SRL in persona del L.R. RAIMONDI GIAN MARIO	CALVETTI SERGIO
2578	NAVA MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
2579	NEGRO MARCIGAGLIA CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
2580	NEGRO ROBERTA	CALVETTI SERGIO
2581	NEXT SRL in persona del legale rappresentante DE PELLEGRIN SAVI PAOLO	CALVETTI SERGIO
2582	NICHELE ALBANO	CALVETTI SERGIO
2583	NICHELE FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2584	NICHELE FRANCO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2585	NICHELE FRATELLI SRL	CALVETTI SERGIO
2586	NICHELE ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2587	NICOLAZZO LUIGINA	CALVETTI SERGIO
2588	NICOLETTI STEFANIA	CALVETTI SERGIO
2589	NICOLETTO ENRICO	CALVETTI SERGIO
2590	NICOLI MARIA CRISTINA	CALVETTI SERGIO
2591	NICOLIN CINZIA	CALVETTI SERGIO
2592	NICOLIN ILENIA	CALVETTI SERGIO
2593	NICOTINA EMILIO	CALVETTI SERGIO
2594	NOLASCO VALERIO	CALVETTI SERGIO
2595	NOLASCO VALERIO E SCIBETTA MARIA ANGELA	CALVETTI SERGIO
2596	NORTH PLASTIK SRL in persona legale rappresentante FAVAZZA MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
2597	NOVELLA LUIGI	CALVETTI SERGIO
2598	NOVELLI LUCIANO	CALVETTI SERGIO
2599	NOVELLO ALDO	CALVETTI SERGIO
2600	NOVELLO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2601	NOVENTA ENNIO	CALVETTI SERGIO
2602	OFFICINE CRACCO SAS in persona del legale rappresentante CRACCO FABIO	CALVETTI SERGIO
2603	OLIVA GIULIANO	CALVETTI SERGIO
2604	OLIVAN GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2605	OLIVARI ROSA	CALVETTI SERGIO
2606	OLIVIERI DOMENICO	CALVETTI SERGIO
2607	OLIVO GINO	CALVETTI SERGIO
2608	OMETTO ADRIANO	CALVETTI SERGIO
2609	OMETTO MIRCO	CALVETTI SERGIO
2610	OMETTO MIRKO E MASIERO ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
2611	ONORATO GERARDO ROCCO	CALVETTI SERGIO
2612	ONTONI GIANCARLO	CALVETTI SERGIO
2613	ORIOLES MASSIMO	CALVETTI SERGIO
2614	ORLANDO CALOGERO	CALVETTI SERGIO
2615	ORLANDO DIEGO	CALVETTI SERGIO
2616	ORLANDO LORENZA	CALVETTI SERGIO
2617	ORSARIA WILMA	CALVETTI SERGIO
2618	OSSI MARIA LUISA	CALVETTI SERGIO
2619	PADOAN ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
2620	PADOIN CLARA	CALVETTI SERGIO
2621	PADOVAN FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2622	PADOVAN LAURA	CALVETTI SERGIO
2623	PADOVAN STEFANO	CALVETTI SERGIO
2624	PADRIN ADRIANO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2625	PADULA MICHELA	CALVETTI SERGIO
2626	PAGANI GIOVANNI e MANCUSO CATERINA LUCIA	CALVETTI SERGIO
2627	PAGGIARO LORETA	CALVETTI SERGIO
2628	PAGLIARUSCO DOMENICO	CALVETTI SERGIO
2629	PAGNUTTI ENA EMILIA	CALVETTI SERGIO
2630	PAISSAN ANITA	CALVETTI SERGIO
2631	PAIUSCO ERISTEO	CALVETTI SERGIO
2632	PALAZZI BICE	CALVETTI SERGIO
2633	PALAZZI GUIDO	CALVETTI SERGIO
2634	PALAZZI MARINELLA	CALVETTI SERGIO
2635	PALERMO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2636	PANCIATICHI ANDREA	CALVETTI SERGIO
2637	PANFILI MAURIZIA	CALVETTI SERGIO
2638	PANOZZO ARNALDA	CALVETTI SERGIO
2639	PANOZZO IOLE	CALVETTI SERGIO
2640	PANOZZO RENATO	CALVETTI SERGIO
2641	PANTALEONE GIOVANNA	CALVETTI SERGIO
2642	PAPA RENATO	CALVETTI SERGIO
2643	PARENTI MAURO	CALVETTI SERGIO
2644	PARISE DONATO	CALVETTI SERGIO
2645	PARISOTTO PIERGIORGIO	CALVETTI SERGIO
2646	PARISOTTO SILVIA	CALVETTI SERGIO
2647	PARLATO LORETTA	CALVETTI SERGIO
2648	PAROLINI MARISA	CALVETTI SERGIO
2649	PASETTO ADRIANO	CALVETTI SERGIO
2650	PASIAN GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2651	PASIN FIORENZO	CALVETTI SERGIO
2652	PASINATO RITA	CALVETTI SERGIO
2653	PASINI GIULIETTA	CALVETTI SERGIO
2654	PASQUAL MARIA PIA	CALVETTI SERGIO
2655	PASQUALE MARIA ROSA	CALVETTI SERGIO
2656	PASQUALETTO CRISTINA	CALVETTI SERGIO
2657	PASQUALOTTO MASSIMO	CALVETTI SERGIO
2658	PASSARETTI ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2659	PASSARIN ROSETTA	CALVETTI SERGIO
2660	PASTRO GIAMPIERA	CALVETTI SERGIO
2661	PATAT ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
2662	PAULETTO BRUNO	CALVETTI SERGIO
2663	PAVAN ELIDE	CALVETTI SERGIO
2664	PAVAN LUCA	CALVETTI SERGIO
2665	PAVAN MIRELLA	CALVETTI SERGIO
2666	PAVAN NATALINA	CALVETTI SERGIO
2667	PAVAN PAOLO	CALVETTI SERGIO
2668	PAVANATO VALENTINA	CALVETTI SERGIO
2669	PAVANELLO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2670	PAVIA CRISTOFARO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2671	PAVIA SANTA	CALVETTI SERGIO
2672	PAVIN PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
2673	PAVINATO VITTORINO	CALVETTI SERGIO
2674	PAVIOTTI SILVANO	CALVETTI SERGIO
2675	PEDRINA CARLA	CALVETTI SERGIO
2676	PEDROLLO MARCELLO	CALVETTI SERGIO
2677	PEDRON DANIELE	CALVETTI SERGIO
2678	PEGORARO ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
2679	PEGORARO LUCIANO (n. 10/06/1953)	CALVETTI SERGIO
2680	PEGORARO MONICA	CALVETTI SERGIO
2681	PEGORARO STELLA ROSANNA	CALVETTI SERGIO
2682	PEGORIN LUIGI	CALVETTI SERGIO
2683	PEGORIN ROBERTA	CALVETTI SERGIO
2684	PELLEGRINA LUCIANO	CALVETTI SERGIO
2685	PELLEGRINI ANTONELLA	CALVETTI SERGIO
2686	PELLEGRINI GIUDO	CALVETTI SERGIO
2687	PELLEGRINI MARISA	CALVETTI SERGIO
2688	PELLIN MARIA PIA	CALVETTI SERGIO
2689	PELLIZZARI GIOVANNI BATTISTA	CALVETTI SERGIO
2690	PELLIZZARI MARIA	CALVETTI SERGIO
2691	PELLIZZARI MARIO	CALVETTI SERGIO
2692	PELLIZZATO LUCIANA	CALVETTI SERGIO
2693	PELLIZZER FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2694	PELOSIN ALDO	CALVETTI SERGIO
2695	PENELLO MARIA ROSA	CALVETTI SERGIO
2696	PEREGO MARTA	CALVETTI SERGIO
2697	PERIN MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
2698	PERLETTI PASQUINA	CALVETTI SERGIO
2699	PERNIOLA VIVIANA	CALVETTI SERGIO
2700	PERON ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2701	PERON LIDIA	CALVETTI SERGIO
2702	PERONA PAOLA in proprio e quale erede di TESSAROLO NICODEMO	CALVETTI SERGIO
2703	***PERONI COSTANTE***	CALVETTI SERGIO
2704	PERTILE MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
2705	***PERUCCA GIANNA***	CALVETTI SERGIO
2706	PERUCCON FRANCO	CALVETTI SERGIO
2707	PERUFFO BRUNO	CALVETTI SERGIO
2708	PERUFFO DANIELA	CALVETTI SERGIO
2709	PERUSIN ALDO	CALVETTI SERGIO
2710	PERUZZI ISABELLA	CALVETTI SERGIO
2711	PERUZZO BORTOLO	CALVETTI SERGIO
2712	PERUZZO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2713	PERUZZO ROSALIA	CALVETTI SERGIO
2714	PERUZZO SILVANA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2715	PESAVENTO ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
2716	PESAVENTO STEFANO	CALVETTI SERGIO
2717	PESAVENTO VINCENZO	CALVETTI SERGIO
2718	PESCE GABRIELE	CALVETTI SERGIO
2719	PESERICO ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
2720	PESERICO VIRGILIO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2721	PESTRIN MARIO	CALVETTI SERGIO
2722	PETRAZ GILBERTO LUIGI	CALVETTI SERGIO
2723	PETRELLA ANTONINO GRAZIANO	CALVETTI SERGIO
2724	PETRONIO ANDREA	CALVETTI SERGIO
2725	PETTA PASQUALE	CALVETTI SERGIO
2726	PIANALTO BERTILLA	CALVETTI SERGIO
2727	PIANCA GIACOMO	CALVETTI SERGIO
2728	PIANCA GIOVANNA	CALVETTI SERGIO
2729	PIAZZA IDA	CALVETTI SERGIO
2730	PIAZZI STEFANO	CALVETTI SERGIO
2731	PICCALUGA LUCIA E ALLERINO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2732	PICCOLI FULVIA	CALVETTI SERGIO
2733	PICCOLI LUCIANO	CALVETTI SERGIO
2734	PICCOLO CORINA	CALVETTI SERGIO
2735	PICCOLO PIETRO	CALVETTI SERGIO
2736	PICCOLO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2737	PICCOLOTTO SILVANA	CALVETTI SERGIO
2738	PICONE FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
2739	PICONE FRANCO	CALVETTI SERGIO
2740	PICONE PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
2741	PIETROBON VELDA	CALVETTI SERGIO
2742	PIGATO ARMIDO	CALVETTI SERGIO
2743	PIGATO VITTORINO	CALVETTI SERGIO
2744	PIGIONI LUIGINO	CALVETTI SERGIO
2745	PILLON BARBARA	CALVETTI SERGIO
2746	PILLON LORETTA MARIA	CALVETTI SERGIO
2747	PILLON MICHELE	CALVETTI SERGIO
2748	PILOSIO FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
2749	PILOSIO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2750	PILOTTO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2751	PILOTTO STEFANO	CALVETTI SERGIO
2752	PINI ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
2753	PINTON TINO	CALVETTI SERGIO
2754	PINTORE ~~GIAN FERNANDO~~	CALVETTI SERGIO
2755	PIOVESAN SILVIO	CALVETTI SERGIO
2756	PIOVESAN TIZIANO	CALVETTI SERGIO
2757	PIPINATO DAMIANO	CALVETTI SERGIO
2758	PIPINATO DANIELA	CALVETTI SERGIO
2759	PIRES NAIR APARECIDA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2760	PISCOPO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2761	PITTARO FRANCO	CALVETTI SERGIO
2762	PITTINI DARIO	CALVETTI SERGIO
2763	PIVATO AGNESE	CALVETTI SERGIO
2764	PIVATO STELLA	CALVETTI SERGIO
2765	PIVETTA ALBERTO	CALVETTI SERGIO
2766	PIVETTA ENRICO	CALVETTI SERGIO
2767	PIVETTA ENZO	CALVETTI SERGIO
2768	PIZZAIA RAFFAELA	CALVETTI SERGIO
2769	PIZZARDIN GIROLAMO	CALVETTI SERGIO
2770	PIZZATO BARBARA	CALVETTI SERGIO
2771	PIZZATO LORELLA	CALVETTI SERGIO
2772	PIZZOLATO SERENELLA	CALVETTI SERGIO
2773	PIZZUTTO AMEDEO	CALVETTI SERGIO
2774	PLAINO WALTER	CALVETTI SERGIO
2775	POBBE EUGENIO	CALVETTI SERGIO
2776	POBBE GIANFRANCO in proprio ed in qualità di erede di POBBE ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2777	POBBE GILBERTO	CALVETTI SERGIO
2778	POBBE ROBERTA in qualità di erede di POBBE ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2779	POGGIA ORNELLA	CALVETTI SERGIO
2780	POGGIA SABRINA	CALVETTI SERGIO
2781	POJER MARCO	CALVETTI SERGIO
2782	POLETTINI DAVIDE GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2783	POLETTO DANILO	CALVETTI SERGIO
2784	POLETTO RICCARDO	CALVETTI SERGIO
2785	POLGA LIA	CALVETTI SERGIO
2786	POLI CARLO	CALVETTI SERGIO
2787	POLISENO GUIDO	CALVETTI SERGIO
2788	POLITO CRISTINA	CALVETTI SERGIO
2789	POLLESEL ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2790	POLO LUCA POLO, MARTINA e POLO NICOLA	CALVETTI SERGIO
2791	POLO ROBERTINO	CALVETTI SERGIO
2792	POLONI LILIANA	CALVETTI SERGIO
2793	POLONI ORNELLA	CALVETTI SERGIO
2794	POMPILI FRANCO	CALVETTI SERGIO
2795	PONI WALTER	CALVETTI SERGIO
2796	PONTAROLO ENRICO	CALVETTI SERGIO
2797	PONTAROLO MATTEO	CALVETTI SERGIO
2798	PONTAROLO PIETRO	CALVETTI SERGIO
2799	PONTIGGIA GRASSO SIMONE	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2800	PONTIVI NICOLA, PONTIVI STEFANO, PONTIVI GIANNI, PONTIVI JACOPO, PONTIVI ALESSANDRA, PONTIVI VALERIA in qualità di eredi di: PONTIVI GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2801	POPPI ROBERTA	CALVETTI SERGIO
2802	PORFIDO BRUNA	CALVETTI SERGIO
2803	PORFIDO GIANPAOLO	CALVETTI SERGIO
2804	PORFIRI ANTONIA	CALVETTI SERGIO
2805	PORNARO LORELLA	CALVETTI SERGIO
2806	PORTELLI BRUNO	CALVETTI SERGIO
2807	PORTELLI LUISA	CALVETTI SERGIO
2808	POSER CLARA	CALVETTI SERGIO
2809	POSER DANILO	CALVETTI SERGIO
2810	POZZA ANITA	CALVETTI SERGIO
2811	POZZA ELIDE	CALVETTI SERGIO
2812	POZZA ELVIO	CALVETTI SERGIO
2813	POZZA KETTY	CALVETTI SERGIO
2814	POZZATO BRUNO	CALVETTI SERGIO
2815	POZZATO CARLO	CALVETTI SERGIO
2816	POZZATO UGO	CALVETTI SERGIO
2817	POZZO LUIGINA	CALVETTI SERGIO
2818	POZZO MARCELLO	CALVETTI SERGIO
2819	POZZOBON ALBA	CALVETTI SERGIO
2820	PRETO DORINA VITTORIA	CALVETTI SERGIO
2821	PRETTO EZIO	CALVETTI SERGIO
2822	PRETTO FLORA	CALVETTI SERGIO
2823	PREVEDELLO PAOLO	CALVETTI SERGIO
2824	PRIAMO LUIGI	CALVETTI SERGIO
2825	PRIAMO RAFFAELA	CALVETTI SERGIO
2826	PRIMON VIRGILIO	CALVETTI SERGIO
2827	PROSDOCIMO FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2828	PROSDOCIMO SARA	CALVETTI SERGIO
2829	PUCE GILBERTO e PUCE GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2830	PUNTI VENDITA SRL in persona della legale rappresentante PICCOLI FULVIA	CALVETTI SERGIO
2831	PUNTO PIUMA in persona del legale rappresentante FIOROTTO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
2832	PUTIN FEDERICO	CALVETTI SERGIO
2833	PUTIN GIANCARLO	CALVETTI SERGIO
2834	PUTIN RICCARDO	CALVETTI SERGIO
2835	QUADRELLI GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
2836	QUADRIO RENATO	CALVETTI SERGIO
2837	QUINZIATO LEOPOLDINA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2838	R. e G. VETRO S.A.S. di PARRELLA GIOVANNI & C.	CALVETTI SERGIO
2839	RADER PAOLA in proprio e in qualità di erede di ZAGO BRUNO	CALVETTI SERGIO
2840	RAFFA LETTERIA	CALVETTI SERGIO
2841	RAFFAELLI LUCA FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2842	RAIMONDI GIAN MARIO	CALVETTI SERGIO
2843	RAMA LUCA	CALVETTI SERGIO
2844	RANZATO FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2845	RASERA CHIARA in proprio e quale erede di RONFINI MARIA ROSA e RASERA COSTANTINO	CALVETTI SERGIO
2846	RASERA ENRICO in proprio e quale erede di RONFINI MARIA ROSA e RASERA COSTANTINO	CALVETTI SERGIO
2847	RASO SONIA	CALVETTI SERGIO
2848	RATTI STEFANIA	CALVETTI SERGIO
2849	RAUMER LORIS	CALVETTI SERGIO
2850	RAVANO POWER SRL in persona del legale rappresentante GIOVANNI RAVANO	CALVETTI SERGIO
2851	RAVAZZOLO VANIA	CALVETTI SERGIO
2852	REBELLATO DANILO	CALVETTI SERGIO
2853	REBELLATO DANILO	CALVETTI SERGIO
2854	REBESCHINI ALBERTO	CALVETTI SERGIO
2855	REGAGIOLI FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2856	REGAGIOLI GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2857	REGANAZ ELSA	CALVETTI SERGIO
2858	REGHELIN GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2859	REGHELIN SONIA	CALVETTI SERGIO
2860	REGINATO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2861	REGINATO LUCIA	CALVETTI SERGIO
2862	REGINATO PAOLO	CALVETTI SERGIO
2863	RENIERO GIORGIO	CALVETTI SERGIO
2864	RENIERO MICHELE	CALVETTI SERGIO
2865	RETRAZIONE ARTIGIANA srl in persona del Legale Rappresentante FIASCHI ROMANO	CALVETTI SERGIO
2866	RI.BI SNC in persona del legale rappresentante BISOGNO MARIANO	CALVETTI SERGIO
2867	RICCERI FEDERICA	CALVETTI SERGIO
2868	RIELLO MICHELA	CALVETTI SERGIO
2869	RIELLO PAOLA	CALVETTI SERGIO
2870	RIGAMONTI ENRICO MARIA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2871	RIGHETTO MARIELLA ROSANNA	CALVETTI SERGIO
2872	RIGO STEFANIA	CALVETTI SERGIO
2873	RIGOLON ANDREA	CALVETTI SERGIO
2874	RIGOLON LUCIANO	CALVETTI SERGIO
2875	RIGON FRANCESCO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2876	RIGON GIAMBATTISTA	CALVETTI SERGIO
2877	RIGON LUIGI	CALVETTI SERGIO
2878	RIGON MARCELLA	CALVETTI SERGIO
2879	RIGONI GIANNI	CALVETTI SERGIO
2880	RIGONI ITALO	CALVETTI SERGIO
2881	RIPOLI DOMENICO	CALVETTI SERGIO
2882	RIPOLI MARINA	CALVETTI SERGIO
2883	RISICATO FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
2884	RISPOLI DONATO	CALVETTI SERGIO
2885	RISPOLI DONATO DITTA INDIVIDUALE	CALVETTI SERGIO
2886	RISTALDI MARIO	CALVETTI SERGIO
2887	RIVA ENRICO	CALVETTI SERGIO
2888	RIZZARDI LIVIA	CALVETTI SERGIO
2889	RIZZATO GIACOBBE	CALVETTI SERGIO
2890	RIZZATO MARIA ELISABETTA	CALVETTI SERGIO
2891	RIZZI MARIO	CALVETTI SERGIO
2892	RIZZO CARMELA	CALVETTI SERGIO
2893	RO.MI SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE MENDO VITTORIO	CALVETTI SERGIO
2894	ROCCHETTO MICHELE	CALVETTI SERGIO
2895	ROCCO ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
2896	RODATO ENRICO	CALVETTI SERGIO
2897	RODATO PAOLO	CALVETTI SERGIO
2898	RODEGHIERO MIRCA	CALVETTI SERGIO
2899	RODIGHIERO GAETANO	CALVETTI SERGIO
2900	ROMAGNOLI PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
2901	ROMANELLO ORIANA	CALVETTI SERGIO
2902	ROMANIN FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2903	ROMANO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
2904	ROMARE MARIA	CALVETTI SERGIO
2905	RONCHI VALERIO	CALVETTI SERGIO
2906	RONDON FRANCO	CALVETTI SERGIO
2907	RONZANI FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2908	ROSA GRAZIANO	CALVETTI SERGIO
2909	ROSA ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2910	ROSA ROBERTO (1963)	CALVETTI SERGIO
2911	ROSA SILVIA	CALVETTI SERGIO
2912	ROSSA FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
2913	ROSSATO GERMANO	CALVETTI SERGIO
2914	ROSSETTI EDOARDO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2915	ROSSETTO RENZO	CALVETTI SERGIO
2916	ROSSI ALESSANDRA in proprio e quale erede di ZORZI RITA	CALVETTI SERGIO
2917	ROSSI ANGELINA	CALVETTI SERGIO
2918	ROSSI BRUNO	CALVETTI SERGIO
2919	ROSSI GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
2920	ROSSI GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
2921	ROSSI LORENZO	CALVETTI SERGIO
2922	ROSSI LUISA MONICA	CALVETTI SERGIO
2923	ROSSI MICHELA	CALVETTI SERGIO
2924	ROSSI ORNELLA	CALVETTI SERGIO
2925	ROSSI RITA	CALVETTI SERGIO
2926	ROSSI ROBERTO	CALVETTI SERGIO
2927	ROSSI SIRENA FRANCO	CALVETTI SERGIO
2928	ROSSI SONIA	CALVETTI SERGIO
2929	ROSTIROLLA ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
2930	ROSTIROLLA GILDO	CALVETTI SERGIO
2931	ROSTIROLLA MARCELLO	CALVETTI SERGIO
2932	RUBIN MONICA	CALVETTI SERGIO
2933	RUBINI GRAZIA	CALVETTI SERGIO
2934	RUGGERI LUIGINA	CALVETTI SERGIO
2935	RUGGERI MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
2936	RUGGERI RAFFAELE	CALVETTI SERGIO
2937	RUGIERO IRENE	CALVETTI SERGIO
2938	RUI FRANCO	CALVETTI SERGIO
2939	RUI MAURO MORENO	CALVETTI SERGIO
2940	RUMOR GISELLA	CALVETTI SERGIO
2941	RUMOR MEZZALIRA CLAUDIA	CALVETTI SERGIO
2942	RUSSO CONCETTA	CALVETTI SERGIO
2943	RUSSO GENNARO	CALVETTI SERGIO
2944	RUSSO UMBERTO	CALVETTI SERGIO
2945	S.A.R.T. S.r.l. in persona del legale rappresentante SCARPA ELENA	CALVETTI SERGIO
2946	S.P.S. IMMOBILIARE S.r.l. in persona del legale rappresentante SANTAROSSA NATALE	CALVETTI SERGIO
2947	SABBAINI LEONARDO	CALVETTI SERGIO
2948	SABBAINI VERONICA	CALVETTI SERGIO
2949	SACCARDO ALBINO, SACCARDO ANNAMARIA, SACCARDO BORTOLO, SACCARDO CLAUDIO, SACCARDO ELISA, SACCARDO LIDIA in qualità di eredi di SACCARDO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
2950	SACCARDO ALFREDO	CALVETTI SERGIO
2951	SACCARDO ANDREA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2952	SACCARDO ERNESTO	CALVETTI SERGIO
2953	SACCARDO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
2954	SACCARDO GIUSEPPE (n. 04/12/1950)	CALVETTI SERGIO
2955	SACCARDO ISABELLA	CALVETTI SERGIO
2956	SACCARDO SERGIO	CALVETTI SERGIO
2957	SACCARDO VALENTINO	CALVETTI SERGIO
2958	SACCHETTI ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
2959	SACCHETTI SILVIO	CALVETTI SERGIO
2960	SACCHETTO GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
2961	SACCHI GIANNI	CALVETTI SERGIO
2962	SAGGIN LUIGINA	CALVETTI SERGIO
2963	SAGGIORATO LAURETTA	CALVETTI SERGIO
2964	SAGGIORATO PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
2965	SALA FRANCESCA	CALVETTI SERGIO
2966	SALAMI FERNANDO	CALVETTI SERGIO
2967	SALLUCE ANGELO	CALVETTI SERGIO
2968	SALLUCE ARIANNA	CALVETTI SERGIO
2969	SALLUCE ELISABETTA	CALVETTI SERGIO
2970	SALMASO LUIGINA	CALVETTI SERGIO
2971	SALMASO MARIA GRAZIA	CALVETTI SERGIO
2972	SALVADOR CARLO (n. 06/09/1939)	CALVETTI SERGIO
2973	SALVADOR GRAZIANO	CALVETTI SERGIO
2974	SALVADORI FABIO	CALVETTI SERGIO
2975	SALVALAGGIO BRUNO	CALVETTI SERGIO
2976	SALVALAGGIO LUIGI	CALVETTI SERGIO
2977	SALVESTRIN FABIO	CALVETTI SERGIO
2978	SAMBITO ROSARIA	CALVETTI SERGIO
2979	SAMBUCCO GINO	CALVETTI SERGIO
2980	SAN GRATO S.P.A. in persona del legale rappresentante FRESIA ELIGIO	CALVETTI SERGIO
2981	SAN MARCO PELLI GREZZE S.P.A. in persona del legale rappresentante GEROLIMETTO EDOARDO	CALVETTI SERGIO
2982	SANDRI LUCA	CALVETTI SERGIO
2983	SANSON MASSIMO	CALVETTI SERGIO
2984	SANT'AMBROGIO ANTONIA in proprio ed in qualità di erede di BIANCHINI GUIDO	CALVETTI SERGIO
2985	SANTAROSSA NATALE	CALVETTI SERGIO
2986	SANTISI BIANCA STELLA	CALVETTI SERGIO
2987	SANTOSTEFANO SILVIA	CALVETTI SERGIO
2988	SARETTA ELISA	CALVETTI SERGIO
2989	SARTOR IVAN	CALVETTI SERGIO
2990	SARTOR MARIO	CALVETTI SERGIO
2991	SARTORE GUIDO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
2992	SARTORETTO EUGENIO	CALVETTI SERGIO
2993	SARTORETTO GAETANO	CALVETTI SERGIO
2994	SARTORETTO GIOVANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
2995	SARTORI ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
2996	SARTORI ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
2997	SARTORI ANNA CHIARA	CALVETTI SERGIO
2998	SARTORI GIANNANTONIO	CALVETTI SERGIO
2999	SARTORI GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
3000	SARTORI ILARIA	CALVETTI SERGIO
3001	SARTORI MARIA LUISA	CALVETTI SERGIO
3002	SASSARO FEDERICO	CALVETTI SERGIO
3003	SASSARO GIANCARLO	CALVETTI SERGIO
3004	SASSO MARIA ELISA	CALVETTI SERGIO
3005	SAVEGNAGO GIANMARIA	CALVETTI SERGIO
3006	SAVEGNAGO LUCIO	CALVETTI SERGIO
3007	SAVIO ELVIRO	CALVETTI SERGIO
3008	SAVIO GRAZIANO	CALVETTI SERGIO
3009	SAVIO RUGGERO in proprio e quale erede di ROSSATO MARIA GIUSEPPINA	CALVETTI SERGIO
3010	SBABO ERICA	CALVETTI SERGIO
3011	SBORDONI ANDREA	CALVETTI SERGIO
3012	SBUELZ LUCIA	CALVETTI SERGIO
3013	SBUELZ PAOLA	CALVETTI SERGIO
3014	SCAFFIDI PIERANGELO	CALVETTI SERGIO
3015	SCALCO MAURO	CALVETTI SERGIO
3016	SCALCO MARA	CALVETTI SERGIO
3017	SCANAVIN SILVANO	CALVETTI SERGIO
3018	SCAPIN FIORINO	CALVETTI SERGIO
3019	SCAPIN GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
3020	SCAPIN PAOLO	CALVETTI SERGIO
3021	SCAPPIN CESARE	CALVETTI SERGIO
3022	SCARANTO FRANCO	CALVETTI SERGIO
3023	SCARPIN VALENTINA	CALVETTI SERGIO
3024	SCARPINI MANUELA	CALVETTI SERGIO
3025	SCHIAVO BARBARA	CALVETTI SERGIO
3026	SCHIAVO CARLA quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore MATTEAZZI ALESSANDRO erede di MATTEAZZI EUGENIO	CALVETTI SERGIO
3027	SCHIAVO LUIGINO	CALVETTI SERGIO
3028	SCHIZZAROTTO EMANUELA	CALVETTI SERGIO
3029	SCHIZZAROTTO LUCIANO	CALVETTI SERGIO
3030	SCIBETTA MARIA ANGELA	CALVETTI SERGIO
3031	SCIVIERO ANSELMO CLAUDIO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3032	SCOMAZZON ANDREA	CALVETTI SERGIO
3033	SCOMAZZON ANNA	CALVETTI SERGIO
3034	SCOMAZZON FLORA	CALVETTI SERGIO
3035	SCOMAZZON STEFANO	CALVETTI SERGIO
3036	SCORSIN MARIA	CALVETTI SERGIO
3037	SCREMIN ARDUINO	CALVETTI SERGIO
3038	SCROCCARO FRANCO	CALVETTI SERGIO
3039	SECCHI ELENA	CALVETTI SERGIO
3040	SEGANFREDDO FERDINANDO	CALVETTI SERGIO
3041	SELLA LOREDANA	CALVETTI SERGIO
3042	SELMO ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
3043	SELMO MASSIMO in proprio e in qualita di erede SACCHIERO GINA	CALVETTI SERGIO
3044	SELMO MATTEO in proprio e in qualità di erede di SACCHIERO GINA	CALVETTI SERGIO
3045	SELVESTREL SILVIO	CALVETTI SERGIO
3046	SEMBENELLI LUCA	CALVETTI SERGIO
3047	SEMIKINA ELENA	CALVETTI SERGIO
3048	SERACO SRL in persona del legale rappresentante RUFFOLO GABRIELE	CALVETTI SERGIO
3049	SERAFIN DORELLA	CALVETTI SERGIO
3050	SERAFINI DONELLA	CALVETTI SERGIO
3051	SERAFINI LUCIANA	CALVETTI SERGIO
3052	SERBLIN BEATRICE	CALVETTI SERGIO
3053	SERRADURA FABIO	CALVETTI SERGIO
3054	SERRAGLIA MATTEO	CALVETTI SERGIO
3055	SETTE CARLA	CALVETTI SERGIO
3056	SGARAVATO DINO	CALVETTI SERGIO
3057	SIBA TRADE SRL in persona del Legale Rappesentante CRACCO ADRIANO	CALVETTI SERGIO
3058	SICULIANO DANIELE	CALVETTI SERGIO
3059	SIDERFORGEROSSI SPA in persona del legale Rappresentante GIACOMELLI LUCIANO	CALVETTI SERGIO
3060	~~SIEGA DANIELA~~	CALVETTI SERGIO
3061	SIGNORELLO ROSARIO	CALVETTI SERGIO
3062	SIGNORINI ORNELLA	CALVETTI SERGIO
3063	SILVESTRI BARBARA	CALVETTI SERGIO
3064	SILVESTRI BATTISTA	CALVETTI SERGIO
3065	SILVESTRI GIGLIOLA	CALVETTI SERGIO
3066	SILVESTRI LUIGINO	CALVETTI SERGIO
3067	SILVESTRI MAURIZIO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3068	SILVESTRI NICOLA in proprio e quale erede di BATTOCCHIO FLORA	CALVETTI SERGIO
3069	SILVESTRI SILVANO	CALVETTI SERGIO
3070	SILVESTRI VALERIO	CALVETTI SERGIO
3071	SIMEONI DINO	CALVETTI SERGIO
3072	SIMONCINI MARIO	CALVETTI SERGIO
3073	SIMONETTI MANFREDO	CALVETTI SERGIO
3074	SIMONETTI TEO	CALVETTI SERGIO
3075	SIMONETTO RITA	CALVETTI SERGIO
3076	SINICO CLAUDIA AGNESE	CALVETTI SERGIO
3077	SIRENA BRUNA	CALVETTI SERGIO
3078	SLAVIERO NIVES	CALVETTI SERGIO
3079	SOCIETA' COOPERATIVA APORENSE in persona del legale rappresentante PALMIERI RUGGERO	CALVETTI SERGIO
3080	SOCIETA' COOPERATIVA FONDO DI SOLIDARIETA' ECCLESIALE in persona del presidente ANGELO SCARABOTTOLO	CALVETTI SERGIO
3081	SOCIETA' OPERAZIONI DI SICUREZZA SRL in persona del legale rappresentante LUIGI GALAVANO	CALVETTI SERGIO
3082	SOFFIATO STEFANO	CALVETTI SERGIO
3083	SOFIA MAURO	CALVETTI SERGIO
3084	SOLCO LUANA	CALVETTI SERGIO
3085	SOLEMA SRL	CALVETTI SERGIO
3086	SONZOGNO UBERTO	CALVETTI SERGIO
3087	SORGATO SETTIMO	CALVETTI SERGIO
3088	SOSTIZZO LORENZINO	CALVETTI SERGIO
3089	SOTTANA GINA	CALVETTI SERGIO
3090	SOTTORIVA ROBERTA	CALVETTI SERGIO
3091	SPADER ANNIBALE	CALVETTI SERGIO
3092	SPAGNOL SANDRO	CALVETTI SERGIO
3093	SPAGNOL STEFANO	CALVETTI SERGIO
3094	SPAGNOLO LAURA	CALVETTI SERGIO
3095	SPANESI S.P.A . in persona del L.R. FERDINANDO SIMONE SPANESI	CALVETTI SERGIO
3096	SPECOGNA ELIO	CALVETTI SERGIO
3097	SPEGOGNA GINELLI ROBERTO	CALVETTI SERGIO
3098	SPERANZA DEFENDENTE	CALVETTI SERGIO
3099	SPILLER ANGELA	CALVETTI SERGIO
3100	SPILLER ANTONIO	CALVETTI SERGIO
3101	SPILLER ILIA MARIA	CALVETTI SERGIO
3102	SPILLERE ANTONIO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3103	SPILLERE ROSALIA	CALVETTI SERGIO
3104	SPIMPOLO LUISA	CALVETTI SERGIO
3105	SPITALE GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
3106	SPOLAOR ANNA ROSA	CALVETTI SERGIO
3107	SPRICIGO REMO	CALVETTI SERGIO
3108	SPUNTON ANNA MARIA	CALVETTI SERGIO
3109	SQUIZZATO ROMEO	CALVETTI SERGIO
3110	STEFANELLO BEATRICE in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
3111	STEFANELLO MARGHERITA in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
3112	STEFANELLO STEFANO in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA	CALVETTI SERGIO
3113	STEFANI ANDREA	CALVETTI SERGIO
3114	STEFANI CARLOTTA	CALVETTI SERGIO
3115	STEFANI MARILENA	CALVETTI SERGIO
3116	STEFANI NICOLA	CALVETTI SERGIO
3117	STEFANI RICCARDO	CALVETTI SERGIO
3118	STEFANI SARA	CALVETTI SERGIO
3119	STEFANI VALENTINA	CALVETTI SERGIO
3120	STEFANI VALERIA	CALVETTI SERGIO
3121	STEFANI WALTER	CALVETTI SERGIO
3122	STEFANINI MARIA GIOIA	CALVETTI SERGIO
3123	STELLA ADRIANA	CALVETTI SERGIO
3124	STELLA BORTOLO	CALVETTI SERGIO
3125	STELLA RINO	CALVETTI SERGIO
3126	STELLA ROBERTO	CALVETTI SERGIO
3127	STELMA SRL in persona del legale rappresentante MAGRIN ANTONIO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
3128	STOCCO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
3129	STOCCO MARCELLA	CALVETTI SERGIO
3130	STONA VALERIA	CALVETTI SERGIO
3131	STRAPPAZZON GIORGIO	CALVETTI SERGIO
3132	STRAZZA ELSA	CALVETTI SERGIO
3133	STRAZZABOSCO LINDA	CALVETTI SERGIO
3134	STUDIO G.E.G. SRL in persona del legale rappresentante ZANCONATO GIORGIO	CALVETTI SERGIO
3135	SUSANETTO MILVIA	CALVETTI SERGIO
3136	SUT LUCIANO	CALVETTI SERGIO
3137	SUT MARA	CALVETTI SERGIO
3138	SUT MICHELE	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3139	SUTOR ANNA	CALVETTI SERGIO
3140	SUTOR MARIO	CALVETTI SERGIO
3141	SUZZI LORENZO	CALVETTI SERGIO
3142	SWEET AND GO SRL in persona del legale rappresentante ZANE ANGELICA	CALVETTI SERGIO
3143	SYLUX SAS di MORON ROMEO, FASOLATO ENRICO & C. DI MORON ROMEO	CALVETTI SERGIO
3144	TACCHI MANUEL	CALVETTI SERGIO
3145	TACIANI RENATO	CALVETTI SERGIO
3146	TADIELLO LORELLA	CALVETTI SERGIO
3147	TAGLIARO NADIA	CALVETTI SERGIO
3148	TALOTTI MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
3149	TANELLO GIANFRANCA	CALVETTI SERGIO
3150	TARGHETTA FRANCA	CALVETTI SERGIO
3151	TASSOTTI NEREO	CALVETTI SERGIO
3152	TECNOGAMMA SRL UNIPERSONALE in persona del L.R. MARZA' NORMA	CALVETTI SERGIO
3153	TEDONE FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
3154	TEMPORIN CARLA	CALVETTI SERGIO
3155	TERREN GIORGIO	CALVETTI SERGIO
3156	TERZO MARIA GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
3157	TESSARI GIANCARLA	CALVETTI SERGIO
3158	TESSARO BRUNO	CALVETTI SERGIO
3159	TESSAROLO ANTONIO in proprio e quale erede di TESSAROLO NICODEMO	CALVETTI SERGIO
3160	TESTOLIN GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
3161	TEVAROTTO ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
3162	THIELLA GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
3163	THIELLA LAURA	CALVETTI SERGIO
3164	TIATTO PAOLO	CALVETTI SERGIO
3165	TIBALDO FRANCO	CALVETTI SERGIO
3166	TIBALDO MASSIMILIANO	CALVETTI SERGIO
3167	TIBALDO PAOLO	CALVETTI SERGIO
3168	TIBALDO SILVANO	CALVETTI SERGIO
3169	TIBERIO LEONILDO	CALVETTI SERGIO
3170	TIBERIO MARGHERITA	CALVETTI SERGIO
3171	TINTERI ASSICURAZIONI SAS DI TINTERI QUIRICO & C.	CALVETTI SERGIO
3172	TINTERI QUIRICO	CALVETTI SERGIO
3173	TISO LAURETTA	CALVETTI SERGIO
3174	TITTOTO CRISTINA	CALVETTI SERGIO
3175	TOALDO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
3176	TOALDO MARIA BERTILLA	CALVETTI SERGIO
3177	TOBALDINI MAURIZIO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3178	TOBIA SRL in persona del legale rappresentante LORENZINI DIEGO	CALVETTI SERGIO
3179	TODESCO JESSICA	CALVETTI SERGIO
3180	TOFFOLI ELISA	CALVETTI SERGIO
3181	TOGNONI SILVANO	CALVETTI SERGIO
3182	TOLDO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
3183	TOLDO PAOLA	CALVETTI SERGIO
3184	TOMAS CATERINA	CALVETTI SERGIO
3185	TOMAS LINO	CALVETTI SERGIO
3186	TOMASELLA VALENTINO	CALVETTI SERGIO
3187	TOMASI GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
3188	TOMASIN BRUNA	CALVETTI SERGIO
3189	TOMAT FAUSTO	CALVETTI SERGIO
3190	TOMBA MARIA DONATA	CALVETTI SERGIO
3191	TOMBEL GIORGIA	CALVETTI SERGIO
3192	TOMBEL GIORGIA in qualià di amministratore di sostegno di STEFANELLO MARIA STELLA	CALVETTI SERGIO
3193	TOMBEL LAURA	CALVETTI SERGIO
3194	TOMBOLAN AMELIA	CALVETTI SERGIO
3195	TOMBOLAN FRANCA	CALVETTI SERGIO
3196	TOMELINI GIUSEPPINA in proprio ed in qualità di erede di GRENDENE GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
3197	TON DANIELA	CALVETTI SERGIO
3198	TONATO GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
3199	TONCHIA MIRELLA	CALVETTI SERGIO
3200	TONELLO ADRIANO	CALVETTI SERGIO
3201	TONELLO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
3202	TONELLOTTO PAOLO	CALVETTI SERGIO
3203	TONET CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
3204	TONGIANI MARIA DELMA	CALVETTI SERGIO
3205	TONIATO ANTONIO	CALVETTI SERGIO
3206	TONIATO LUCIANO	CALVETTI SERGIO
3207	TONIDANDEL GIANLUCA	CALVETTI SERGIO
3208	TONIELLO FILIPPO	CALVETTI SERGIO
3209	TONIETTO DONATELLA	CALVETTI SERGIO
3210	TONIETTO STEFANO in proprio e quale erede di TONIETTO DINO	CALVETTI SERGIO
3211	TONIN LUCIA	CALVETTI SERGIO
3212	TONIN PAOLO	CALVETTI SERGIO
3213	TONIOLO ALBERTO	CALVETTI SERGIO
3214	TONIOLO GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
3215	TONON GLISELIDE	CALVETTI SERGIO
3216	TOPPAN RITA CINZIA	CALVETTI SERGIO
3217	TORMENA EMMANUELE	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3218	TORMENA GIANCARLA	CALVETTI SERGIO
3219	TORMENA RINO	CALVETTI SERGIO
3220	TORRESIN FEDERICO	CALVETTI SERGIO
3221	TORRESIN MARIA	CALVETTI SERGIO
3222	TOSATO LUCA	CALVETTI SERGIO
3223	TOSATO STEFANO	CALVETTI SERGIO
3224	TOSATTO FRANCO	CALVETTI SERGIO
3225	TOSO ANTONIA	CALVETTI SERGIO
3226	TOSOLINI ANNA	CALVETTI SERGIO
3227	TOSONE FRANCO	CALVETTI SERGIO
3228	TOTTENE ELENA	CALVETTI SERGIO
3229	TOTTENE GINO	CALVETTI SERGIO
3230	TOTTENE SILVIO	CALVETTI SERGIO
3231	TOTTI SILVANO	CALVETTI SERGIO
3232	TRAMET ROSSELLA	CALVETTI SERGIO
3233	TRAVERSIN PRISCILLA	CALVETTI SERGIO
3234	TREMEA MAURO	CALVETTI SERGIO
3235	TRESSI MARIA CONCETTA	CALVETTI SERGIO
3236	TRESTINI GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
3237	TREVILEGNO SRL	CALVETTI SERGIO
3238	TREVISAN NATALINO	CALVETTI SERGIO
3239	TROTTA CAMILLA	CALVETTI SERGIO
3240	TROTTA CRESCENZO	CALVETTI SERGIO
3241	TROTTA PASQUALINA	CALVETTI SERGIO
3242	TUBIANA MANUELA in qualità di erede di TRABUCCO ANNA	CALVETTI SERGIO
3243	TUBIANA MAURO in proprio e in qualità di erede di TRABUCCO ANNA	CALVETTI SERGIO
3244	TUCCIO MAURO	CALVETTI SERGIO
3245	TUMIOTTO MARIA in proprio e quale erede di CURCIO MARIO	CALVETTI SERGIO
3246	TUNIUTTI VALENTINA	CALVETTI SERGIO
3247	TURATO ETTORE	CALVETTI SERGIO
3248	TURCATO DINO	CALVETTI SERGIO
3249	TURIONI MARIO	CALVETTI SERGIO
3250	TUROLDO FABRIZIO	CALVETTI SERGIO
3251	TUTI GIACOMO	CALVETTI SERGIO
3252	TUVERI DANIELA	CALVETTI SERGIO
3253	URBANI PAOLO	CALVETTI SERGIO
3254	VACCARI AUGUSTO	CALVETTI SERGIO
3255	VACCARI ENRICO	CALVETTI SERGIO
3256	VACCARI IVRANA in proprio ed in qualità di erede di CATTELAN GIOVANNI GINO	CALVETTI SERGIO
3257	VADORI ALDO	CALVETTI SERGIO
3258	VALANDRO FIORELLA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3259	VALBUSA PAOLO	CALVETTI SERGIO
3260	VALDEMARCA MARCELLO	CALVETTI SERGIO
3261	VALDEMARCA MICHELE	CALVETTI SERGIO
3262	VALENTE DAMIANO DOMENICO	CALVETTI SERGIO
3263	VALENTE DAVIDE	CALVETTI SERGIO
3264	VALENTE DOMENICO	CALVETTI SERGIO
3265	VALENTE MARIA	CALVETTI SERGIO
3266	VALENTE PIA	CALVETTI SERGIO
3267	VALENTINI ANGELO	CALVETTI SERGIO
3268	VALERIO VALERIA	CALVETTI SERGIO
3269	VALLE VALERIO	CALVETTI SERGIO
3270	VALLOTTO LUCA	CALVETTI SERGIO
3271	VANGELISTA SIMONE	CALVETTI SERGIO
3272	VANZETTO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
3273	VANZETTO LUISA	CALVETTI SERGIO
3274	VANZO CATERINA	CALVETTI SERGIO
3275	VANZO ROBERTO	CALVETTI SERGIO
3276	VARIOLA VERA	CALVETTI SERGIO
3277	VAROTTO ANTONIA	CALVETTI SERGIO
3278	VAROTTO RENATO	CALVETTI SERGIO
3279	VEDELAGO CLAUDIA	CALVETTI SERGIO
3280	VEDELAGO GLORIA	CALVETTI SERGIO
3281	VEDOVA SILVANA	CALVETTI SERGIO
3282	VEDOVATO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
3283	VEDOVATO RAFFAELLA	CALVETTI SERGIO
3284	VELO GIULIANA	CALVETTI SERGIO
3285	VELO LUCIA GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
3286	VENCHIAREDO CASEIFICIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA in persona del legale rappresentante FORNER FORTUNATO	CALVETTI SERGIO
3287	VENTURIN SILVANA IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI MARIN GIORGIO	CALVETTI SERGIO
3288	VENTURIN SILVANA	CALVETTI SERGIO
3289	VENUTI LUISA	CALVETTI SERGIO
3290	VENUTI NELLA	CALVETTI SERGIO
3291	VENUTO ENRICA	CALVETTI SERGIO
3292	VENUTO MARTINA	CALVETTI SERGIO
3293	VENUTO RENZA	CALVETTI SERGIO
3294	VENZO ELIO	CALVETTI SERGIO
3295	VENZO VITTORIA	CALVETTI SERGIO
3296	VERLATO PAOLO	CALVETTI SERGIO
3297	VERONA ANDREA	CALVETTI SERGIO
3298	VERONA FRANCESCO	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3299	VERONA VINITA' SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE ISALBERTI STEFANIA	CALVETTI SERGIO
3300	VESCOVI MARIA LUISA	CALVETTI SERGIO
3301	VETTORE FRANCO	CALVETTI SERGIO
3302	VETTOREL PIO	CALVETTI SERGIO
3303	VETTORETTI EVARISTO	CALVETTI SERGIO
3304	VETTORETTI LORENZA	CALVETTI SERGIO
3305	VEZZARO ELDA	CALVETTI SERGIO
3306	VEZZARO GIAMPIETRO	CALVETTI SERGIO
3307	VEZZARO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
3308	VIANELLO CARLO	CALVETTI SERGIO
3309	VIANELLO CARLO E VIANELLO SANDRO	CALVETTI SERGIO
3310	VICARIO DANILO	CALVETTI SERGIO
3311	VICEDOMINI MARIO	CALVETTI SERGIO
3312	VICENTIN ALBERTO	CALVETTI SERGIO
3313	VICENTIN LUIGINO	CALVETTI SERGIO
3314	VICINO VALTER	CALVETTI SERGIO
3315	VIDALE TERESINA	CALVETTI SERGIO
3316	VIERO MARIA	CALVETTI SERGIO
3317	VIGO STEFANO	CALVETTI SERGIO
3318	VIGOLO ANGELA MARIA	CALVETTI SERGIO
3319	VILLA MILENA	CALVETTI SERGIO
3320	VILLANOVA LUIGINA	CALVETTI SERGIO
3321	VILLORESI PAOLO	CALVETTI SERGIO
3322	VIO MONICA	CALVETTI SERGIO
3323	VIOLINO PAOLO	CALVETTI SERGIO
3324	VIRGOLINO MARIA TERESA	CALVETTI SERGIO
3325	VISCHIO ALDA in proprio e in qualità di erede di ZANNONI AVINDA	CALVETTI SERGIO
3326	VISENTIN DOMENICO (n. 13/08/1966)	CALVETTI SERGIO
3327	VISENTIN FLORA	CALVETTI SERGIO
3328	VISENTINI IGINO	CALVETTI SERGIO
3329	VISINTIN GIUSEPPINA	CALVETTI SERGIO
3330	VIT GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
3331	VIT SANDRA	CALVETTI SERGIO
3332	VIVIAN SAMUELE	CALVETTI SERGIO
3333	VIVODA GIANLUIGI	CALVETTI SERGIO
3334	VOCATURA CLAUDIA	CALVETTI SERGIO
3335	VOCATURA ELEONORA	CALVETTI SERGIO
3336	VOCATURO ERNESTO	CALVETTI SERGIO
3337	VOCATURO GIULIANA	CALVETTI SERGIO
3338	VOLPATO DANIELE	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3339	VOLPATO FRATELLI SRL in persona del legale rappresentante VOLPATO GIOVANNI	CALVETTI SERGIO
3340	VOLPATO GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
3341	VOLPATO MARTA	CALVETTI SERGIO
3342	VOLPATO SANTINA	CALVETTI SERGIO
3343	VOLPATO THERMOSERVICE S.n.c. in persona del legale rappresentante VOLPATO AMERIGO	CALVETTI SERGIO
3344	VOLPATO TOMMASO	CALVETTI SERGIO
3345	VOLPI CHIARA	CALVETTI SERGIO
3346	VOLPIANA PIETRO PAOLO	CALVETTI SERGIO
3347	XICCATO MAURIZIO	CALVETTI SERGIO
3348	XILLO BERTILLA	CALVETTI SERGIO
3349	YELLOW TAX MULTISERVICE SRL in persona del legale rappresentante INSERRATO VITO	CALVETTI SERGIO
3350	ZACCARIA CARLO (n. 24/10/1965)	CALVETTI SERGIO
3351	ZACCARIOTTO IDA	CALVETTI SERGIO
3352	ZAFFIN ELENA	CALVETTI SERGIO
3353	ZAFFIN FILIPPO	CALVETTI SERGIO
3354	ZAFFIN LINDA	CALVETTI SERGIO
3355	ZAGGIA ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
3356	ZAGO ALBERTO in proprio e in qualità di erede di ZAGO BRUNO	CALVETTI SERGIO
3357	ZAGO BEATRICE in proprio e in qualità di erede di ZAGO BRUNO	CALVETTI SERGIO
3358	ZAGO LUCIA	CALVETTI SERGIO
3359	ZALTRON GIANFRANCO quale erede di FIACCADORI GIUSEPPINA	CALVETTI SERGIO
3360	ZAMBOLIN FERNANDA	CALVETTI SERGIO
3361	ZAMBON CLAUDIO	CALVETTI SERGIO
3362	ZAMBON FLORIANO	CALVETTI SERGIO
3363	ZAMBON ROSANNA	CALVETTI SERGIO
3364	ZAMPERETTI FABIO	CALVETTI SERGIO
3365	ZAMPERETTI MASSIMO	CALVETTI SERGIO
3366	ZAMPERETTI RICCARDO	CALVETTI SERGIO
3367	ZAMPIERI CESARE	CALVETTI SERGIO
3368	ZAMPIERI CLAUDIA	CALVETTI SERGIO
3369	ZAMPIERI SIMONE	CALVETTI SERGIO
3370	ZANARELLA BRUNO	CALVETTI SERGIO
3371	ZANATTA DINO	CALVETTI SERGIO
3372	ZANATTA LUCIANA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3373	ZANATTA SANTINA	CALVETTI SERGIO
3374	ZANAZZO GIANFRANCO	CALVETTI SERGIO
3375	ZANAZZO LUCA	CALVETTI SERGIO
3376	ZANAZZO PAOLO	CALVETTI SERGIO
3377	ZANCAN ANTONIO	CALVETTI SERGIO
3378	ZANCAN CLARA	CALVETTI SERGIO
3379	ZANCAN ELISABETTA	CALVETTI SERGIO
3380	ZANCAN MICHELA	CALVETTI SERGIO
3381	ZANCAN MONICA	CALVETTI SERGIO
3382	ZANCHETTA ADRIANA	CALVETTI SERGIO
3383	ZANCHETTI RUGGERO	CALVETTI SERGIO
3384	ZANCHETTIN GIANFRANCA	CALVETTI SERGIO
3385	ZANCHI DINA	CALVETTI SERGIO
3386	ZANCONATO RAFFAELA RITA	CALVETTI SERGIO
3387	ZANDONELLA SILVIO	CALVETTI SERGIO
3388	ZANE FERRUCCIO	CALVETTI SERGIO
3389	ZANELLA KATJA	CALVETTI SERGIO
3390	ZANELLATO GIORGIO	CALVETTI SERGIO
3391	ZANETTE GIANCARLO	CALVETTI SERGIO
3392	ZANETTE MAURO	CALVETTI SERGIO
3393	ZANETTE MIRCA	CALVETTI SERGIO
3394	ZANETTI ATTILIO	CALVETTI SERGIO
3395	ZANFORLIN ANTONIO	CALVETTI SERGIO
3396	ZANIBELLATO GILDO	CALVETTI SERGIO
3397	ZANIBELLATO SILVIA	CALVETTI SERGIO
3398	ZANIN ANDREA	CALVETTI SERGIO
3399	ZANIN ANNA	CALVETTI SERGIO
3400	ZANIN BENIAMINO	CALVETTI SERGIO
3401	ZANIN LUIGI	CALVETTI SERGIO
3402	ZANIN MARIA	CALVETTI SERGIO
3403	ZANINARI ALBERTO	CALVETTI SERGIO
3404	ZANINI GINO	CALVETTI SERGIO
3405	ZANINI LUCIANO	CALVETTI SERGIO
3406	ZANIOLO MONICA	CALVETTI SERGIO
3407	ZANON PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
3408	ZANON PATRIZIA	CALVETTI SERGIO
3409	ZANON ROBERTO	CALVETTI SERGIO
3410	ZANOTTO EMILIA	CALVETTI SERGIO
3411	ZANOTTO FLORA	CALVETTI SERGIO
3412	ZARAMELLA ANNAMARIA	CALVETTI SERGIO
3413	ZARDINI FRANCA	CALVETTI SERGIO
3414	ZARDO ARTEMIO	CALVETTI SERGIO
3415	ZARDO LILIANA	CALVETTI SERGIO
3416	ZARDO VITTORIO	CALVETTI SERGIO
3417	ZATORRI RENZO	CALVETTI SERGIO
3418	ZATTA MARA	CALVETTI SERGIO
3419	ZEBA ADA	CALVETTI SERGIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3420	ZEN ELENA	CALVETTI SERGIO
3421	ZENERE BRUNA	CALVETTI SERGIO
3422	ZENNARO GABRIELLA	CALVETTI SERGIO
3423	ZENZI LUCIANA	CALVETTI SERGIO
3424	ZERMAN TAMARA	CALVETTI SERGIO
3425	ZIGGIOTTO FRANCESCO	CALVETTI SERGIO
3426	ZIGGIOTTO LUIGI	CALVETTI SERGIO
3427	ZILIO CRISTIANA	CALVETTI SERGIO
3428	ZILIO GIUSEPPE	CALVETTI SERGIO
3429	ZILIO GIUSEPPE (1943)	CALVETTI SERGIO
3430	ZILIO WALTER	CALVETTI SERGIO
3431	ZILLI ALESSANDRA	CALVETTI SERGIO
3432	ZIMBOLANI BRUNO	CALVETTI SERGIO
3433	ZIMBOLANI MASSIMO	CALVETTI SERGIO
3434	ZIN RAFFAELE	CALVETTI SERGIO
3435	ZOCCHE LUIGI	CALVETTI SERGIO
3436	ZOIA MARTINA	CALVETTI SERGIO
3437	ZONCATO ALBERTO	CALVETTI SERGIO
3438	ZOPPAS ANTONIO	CALVETTI SERGIO
3439	ZOPPEI ALESSANDRO	CALVETTI SERGIO
3440	ZOPPEI CARLO	CALVETTI SERGIO
3441	ZOPPELLO LUCIO	CALVETTI SERGIO
3442	ZORDAN ALBANO	CALVETTI SERGIO
3443	ZORDAN DINO	CALVETTI SERGIO
3444	ZORZI GILIANA	CALVETTI SERGIO
3445	ZORZI LUISA	CALVETTI SERGIO
3446	ZORZI MASSIMO	CALVETTI SERGIO
3447	ZORZI RENZO	CALVETTI SERGIO
3448	ZORZI STEFANO	CALVETTI SERGIO
3449	ZORZITTO BRUNA	CALVETTI SERGIO
3450	ZUANETTI PRIMO	CALVETTI SERGIO
3451	ZUCCHETTO ELENA	CALVETTI SERGIO
3452	ZUFFELLATO CHIARA	CALVETTI SERGIO
3453	ZUFFELLATO PAOLA	CALVETTI SERGIO
3454	ZULIAN GRAZIELLA	CALVETTI SERGIO
3455	ZULIANI LUCIANA	CALVETTI SERGIO
3456	ZULIANI MARA	CALVETTI SERGIO
3457	ZULIANI PAOLO	CALVETTI SERGIO
3458	ZUTTION ORIANNA	CALVETTI SERGIO
3459	AMERINI DANIELE	CAMBI GIOVANNI
3460	BALDI CARLO	CAMBI GIOVANNI
3461	BENELLI FABRIZIO	CAMBI GIOVANNI
3462	BRACHI GIANNA	CAMBI GIOVANNI
3463	BUTI CARLO MARSILIO	CAMBI GIOVANNI
3464	CHIARAMONTI DANIELA	CAMBI GIOVANNI
3465	CHIARAMONTI ELENA	CAMBI GIOVANNI
3466	DIDDI GIANLUCA ANTONIO	CAMBI GIOVANNI

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3467	FAGGI BRUNO	CAMBI GIOVANNI
3468	FLAMINI FRANCO	CAMBI GIOVANNI
3469	MINI ROSA MARIA	CAMBI GIOVANNI
3470	PATRUNO ALDO	CAMBI GIOVANNI
3471	PATRUNO PAOLO	CAMBI GIOVANNI
3472	SPINELLI GIULIANA	CAMBI GIOVANNI
3473	TOSONI FEDERICO	CAMBI GIOVANNI
3474	ZANATELLI SILVANA	CAMBI GIOVANNI
3475	AGLIERI RINELLA ANTONINO	CAMMARATA MARCO
3476	AGOSTARA CARMELA	CAMMARRATA MARCO
3477	BERINGHELI CALOGERO	CAMMARRATA MARCO
3478	BONDI' ROSARIO	CAMMARRATA MARCO
3479	BRAVI GIAN LUCA	CAMMARRATA MARCO
3480	CALEFATI CONSUELO	CAMMARRATA MARCO
3481	CAMPIONE ELEONORA	CAMMARRATA MARCO
3482	CAMPISI SILVANA	CAMMARRATA MARCO
3483	CAMPO CATERINA	CAMMARRATA MARCO
3484	CAPITUMMINO ANGELO	CAMMARRATA MARCO
3485	CAPITUMMINO FRANCESCO	CAMMARRATA MARCO
3486	CATANZARO GIUSEPPE	CAMMARRATA MARCO
3487	DATO SILVIA	CAMMARRATA MARCO
3488	DURANTE GIUSEPPE	CAMMARRATA MARCO
3489	GENOVA MARCO	CAMMARRATA MARCO
3490	LO CASTRO ANTONINO	CAMMARRATA MARCO
3491	LO CASTRO LUCIANO	CAMMARRATA MARCO
3492	MAGGIO CARMELA	CAMMARRATA MARCO
3493	MAGGIO ELISABETTA	CAMMARRATA MARCO
3494	MAGGIO MARIA SAVERIA	CAMMARRATA MARCO
3495	MANCUSO ROSALIA	CAMMARRATA MARCO
3496	MANNINA LOREDANA	CAMMARRATA MARCO
3497	MASSA FRANCESCO	CAMMARRATA MARCO
3498	MESSINA ARMANDO	CAMMARRATA MARCO
3499	MIRTO GIUSEPPA MARIA	CAMMARRATA MARCO
3500	NOBILE BRIGIDA	CAMMARRATA MARCO
3501	RUFFINO GIUSEPPE	CAMMARRATA MARCO
3502	TELARETTI ENRICO	CAMMARRATA MARCO
3503	VERCIO CALOGERO	CAMMARRATA MARCO
3504	CAMPAGNARI FLAVIO	CAMPAGNARI ENRICO
3505	CAMPAGNARI RENZO	CAMPAGNARI ENRICO
3506	FANTINI CLAUDIA	CAMPEIS CARLOTTA
3507	FARI IVANO	CAMPEIS CARLOTTA
3508	FARI RICCARDO	CAMPEIS CARLOTTA
3509	FARI RSERGIO	CAMPEIS CARLOTTA
3510	FORNEZZA BRUNO	CAMPEIS CARLOTTA
3511	FORNEZZA MARTA	CAMPEIS CARLOTTA
3512	MASOTTI ESTER	CAMPEIS CARLOTTA
3513	MUSHANYA VERONIQUE	CAMPEIS CARLOTTA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3514	POZZANA STEFANO	CAMPEIS CARLOTTA
3515	VALLI' GALLUZZO	CAMPEIS CARLOTTA
3516	ZAMBOLIN VIRGILIO	CAMPEIS CARLOTTA
3517	BONUT ALESSANDRO	CANNONE NICOLA
3518	LA CASA REAL ESTATE SRL	CANNONE NICOLA
3519	ONDER GIACOMO	CAPORELLO PIETRO
3520	CODACONS	CAPRI BEATRICE
3521	CALABRESE BERARDINO	CARA' LUCA
3522	CAMPESE DANIELA	CARA' LUCA
3523	FABBRO EDI	CARA' LUCA
3524	IACUZZI LUIGINA	CARA' LUCA
3525	LIVONI BRUNO	CARA' LUCA
3526	LIVONI MICHELA	CARA' LUCA
3527	VACCARO MIRELLA	CARA' LUCA
3528	STELLA DAVIDE	CAREGNATO CATERINA
3529	STELLA DAVIDE PER BIANCO ROSA (DEFUNTA)	CAREGNATO CATERINA
3530	LAVORO ESENTE SRL	CAROLLO FULVIO
3531	COMUNE DI VICENZA	CARUSO GIOVANNI
3532	RUCCO FRANCESCO	CARUSO GIOVANNI
3533	MARCHIORI ALBERTO CATTERINO	CASAROTTO FRANCESCA
3534	MARCHIORI ELENA	CASAROTTO FRANCESCA
3535	MARCHIORI FRANCESCO	CASAROTTO FRANCESCA
3536	MARCHIORI GIULIA	CASAROTTO FRANCESCA
3537	MARCHIORI LEONILDO	CASAROTTO FRANCESCA
3538	RIGONI MARGHERITA	CASAROTTO FRANCESCA
3539	BOTTESIN LAURA	CASTRILLI ELISA
3540	CASAROTTO ALBERTO	CASTRILLI ELISA
3541	CENTOMO SARA	CASTRILLI ELISA
3542	COSARO ORLANDO	CASTRILLI ELISA
3543	PERIN GIULIANA	CASTRILLI ELISA
3544	RADOSSI VILMA nella qualità di erede di TREVISAN FRANCESCO	CASTRILLI ELISA
3545	ROSSI MARIO	CASTRILLI ELISA
3546	SCANTAMBURLO FRANCO	CASTRILLI ELISA
3547	*TREVISAN MARISA in qualità di persona offesa e erede* di TREVISAN FRANCESCO	CASTRILLI ELISA
3548	TREVISAN STEFANIA in qualità di persona offesa e erede di TREVISAN FRANCESCO	CASTRILLI ELISA
3549	VALENTE PIETRO	CASTRILLI ELISA
3550	VALENTE PIETRO	CASTRILLI ELISA
3551	CALI MARCO EMILIO	CATANZARO GIOVANNI
3552	SPATARO ANTONINA	CATANZARO GIOVANNI
3553	ADUSBEF (associazione degli utenti servizi bancari e finanziari)	CAVALLARI FULVIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3554	MASSIGNANI EMANUELA	CECCHETTO ELISA
3555	SCHIAVO ANGELO	CECCHETTO ELISA
3556	SCHIAVO OTELLO	CECCHETTO ELISA
3557	EREDI GUGLIELMI ROBERTO	CENCI PIERANTONIO
3558	FASOLO FRANCESCA	CENCI PIERANTONIO
3559	ANDREUTTI MARIO	CENNA GRAZIANA
3560	BALDAS LUCA	CENNA GRAZIANA
3561	BASSO TINO	CENNA GRAZIANA
3562	BIASETTO MARINO	CENNA GRAZIANA
3563	BICEGO PAOLA	CENNA GRAZIANA
3564	BOLLA MARCO	CENNA GRAZIANA
3565	CANZAN LUCIANA	CENNA GRAZIANA
3566	CARBONI MARIANGELA	CENNA GRAZIANA
3567	CASINI GIULIA	CENNA GRAZIANA
3568	CORA' CAMILLA	CENNA GRAZIANA
3569	COSANI BARBARA	CENNA GRAZIANA
3570	COSARO ANNA	CENNA GRAZIANA
3571	COSARO CARLO	CENNA GRAZIANA
3572	COSARO ELISA	CENNA GRAZIANA
3573	DE LUNA SALVATORE	CENNA GRAZIANA
3574	DI BERT GIULIA	CENNA GRAZIANA
3575	DI BERT LAURA	CENNA GRAZIANA
3576	DI BERT MARINA	CENNA GRAZIANA
3577	DONATI DE CONTI MARIA PIA	CENNA GRAZIANA
3578	DR. ING. PAOLO PIOVESANA	CENNA GRAZIANA
3579	DR. ING. PAOLO PIOVESANA SRL	CENNA GRAZIANA
3580	FERRARI CARLO	CENNA GRAZIANA
3581	FERRARI FRANCESCA	CENNA GRAZIANA
3582	FOLCO FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL in liquidazione	CENNA GRAZIANA
3583	FOLCO GAIA FRANCESCA	CENNA GRAZIANA
3584	FURLAN MARIA LUISA	CENNA GRAZIANA
3585	GERMANI SUSI	CENNA GRAZIANA
3586	GIARRETTA MARIA TERESA	CENNA GRAZIANA
3587	GUIDOLIN FERRUCCIO	CENNA GRAZIANA
3588	MANAVELLO ARRIGO	CENNA GRAZIANA
3589	MARIA TERESA GIARETTA	CENNA GRAZIANA
3590	MARINATO LUISA	CENNA GRAZIANA
3591	MARINATO MARIA LUISA	CENNA GRAZIANA
3592	MARTINUZZI MICHELE	CENNA GRAZIANA
3593	MURADORE RINO (n. 30/04/1957)	CENNA GRAZIANA
3594	MURADORE ROBERTO	CENNA GRAZIANA
3595	ORO ELIO	CENNA GRAZIANA
3596	ORO GIOVANNI	CENNA GRAZIANA
3597	PANAZZOLO ROBERTA	CENNA GRAZIANA
3598	PASCOLI CLAUDIO	CENNA GRAZIANA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3599	PASCOLI CLAUDIO legale rappresentante di WOLLY SRL	CENNA GRAZIANA
3600	PASCOLI GIAMMARCO	CENNA GRAZIANA
3601	PASINATO ELISA	CENNA GRAZIANA
3602	PERONI LUIGI	CENNA GRAZIANA
3603	PIOVESANA MARIAPAOLA	CENNA GRAZIANA
3604	PIOVESANA PAOLO	CENNA GRAZIANA
3605	PIOVESANA VALERIA	CENNA GRAZIANA
3606	PIZZO CRISTIAN	CENNA GRAZIANA
3607	RUMIZ ELDA	CENNA GRAZIANA
3608	SABBADIN LUCIA	CENNA GRAZIANA
3609	SARI PAOLO	CENNA GRAZIANA
3610	SERAFINI MAURO	CENNA GRAZIANA
3611	SERAFINI SARA	CENNA GRAZIANA
3612	SERENA BRUNA	CENNA GRAZIANA
3613	SIMONETTO UGO	CENNA GRAZIANA
3614	WOOLLY SRL in persona del legale rappresentante Pascoli Claudio	CENNA GRAZIANA
3615	ZACCARON FRANCO	CENNA GRAZIANA
3616	ZAMINATO VENANZIO	CENNA GRAZIANA
3617	ZECCHINON RITA	CENNA GRAZIANA
3618	ZORZAN IRENE	CENNA GRAZIANA
3619	ZUCCALMAGLIO LAURA	CENNA GRAZIANA
3620	BAGGIO ANNA ROSA	CERON CRISTINA
3621	LANTE MICHELA	CERON CRISTINA
3622	LUNARDON ANTONIA	CERON CRISTINA
3623	VIDALE GIOVANNI LUCA	CERON CRISTINA
3624	VIDALE NICOLA UMBERTO	CERON CRISTINA
3625	VIDALE PAOLO MARIA	CERON CRISTINA
3626	CECCONELLO LUCIANO	CIANCI ROBERTO
3627	EMANUELA MORO	CIANCI ROBERTO
3628	GABRIELE AGRIZZI	CIANCI ROBERTO
3629	GIANMARIA DE STAVOLA	CIANCI ROBERTO
3630	ISABELLA CIMAPONTI	CIANCI ROBERTO
3631	PETILLO EMANUELE	CIANCI ROBERTO
3632	PETILLO GIUSEPPE	CIANCI ROBERTO
3633	TOSOLINI MORENA	CIANCI ROBERTO
3634	VALENTI PAOLO	CIANCI ROBERTO
3635	VALERIO CERNOIA	CIANCI ROBERTO
3636	VIVAN SABRINA	CIANCI ROBERTO
3637	CARLI ANNALISA	CICCOTTO PAOLO
3638	EREDI CRISTOFARI GIANNI	CICCOTTO PAOLO
3639	MELISON COSTANTE	CICCOTTO PAOLO
3640	MELISON EGIDIO	CICCOTTO PAOLO
3641	MICHELETTO GIAMPAOLO	CICCOTTO PAOLO
3642	PANATO ADRIANA	CICCOTTO PAOLO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3643	PIZZOLATO ALBERTO	CICCOTTO PAOLO
3644	PIZZOLATO SILVANO	CICCOTTO PAOLO
3645	ROLANDO GIOVANNI BATTISTA	CICCOTTO PAOLO
3646	MARANGONE VALERIA	CINO ALBERTO
3647	SCLABAS MARCO	CINO ALBERTO
3648	BIRON ADELINA	CIUFFREDA FABRIZIO
3649	TONIETTO GIOVANNI	CIUFFREDA FABRIZIO
3650	ZANON CESARE	CIUFFREDA FABRIZIO
3651	ZANON ELENA ANNA	CIUFFREDA FABRIZIO
3652	ZANON SERGIO	CIUFFREDA FABRIZIO
3653	AGOSTO MARIA	COLAUTTI LORENZO
3654	CECCONI ENRICHETTA	COLAUTTI LORENZO
3655	DALLA MURA MARGHERITA e DALLA MURA MADDALENA EREDI DI DALLA MURA MARIO	COLAUTTI LORENZO
3656	DE FAZIO ALBERICO	COLAUTTI LORENZO
3657	DEANA FEDERICA	COLAUTTI LORENZO
3658	D'ONOFRIO GIUSEPPE	COLAUTTI LORENZO
3659	FAZION LOREDANA	COLAUTTI LORENZO
3660	FRISANO CHIARA	COLAUTTI LORENZO
3661	FRISANO LUCIANO	COLAUTTI LORENZO
3662	FRISANO LUISA	COLAUTTI LORENZO
3663	MARZIN MARA	COLAUTTI LORENZO
3664	PIGHIN ANNA	COLAUTTI LORENZO
3665	PIGHIN MAURO	COLAUTTI LORENZO
3666	STOCCO ALESSANDRO	COLAUTTI LORENZO
3667	STOCCO ALESSIO	COLAUTTI LORENZO
3668	STOCCO ANDREA	COLAUTTI LORENZO
3669	TAVAGNACCO RAFFAELA	COLAUTTI LORENZO
3670	TAVERNA TEDESCO GIUSEPPE	COLAUTTI LORENZO
3671	TAVERNA TEDESCO PAOLO	COLAUTTI LORENZO
3672	ZAMO' FRANCESCA	COLAUTTI LORENZO
3673	ZAMO' LUCIO	COLAUTTI LORENZO
3674	ZAMO' MASSIMILIANO	COLAUTTI LORENZO
3675	ZAMO' MASSIMILIANO LEG RAP LINEA FABBRICA SRL	COLAUTTI LORENZO
3676	BENETTI MADDALENA	COMPAGNO EMANUELE
3677	CAMMARATA ROBERTO	COMPAGNO EMANUELE
3678	CARRERA ANSELMO	COMPAGNO EMANUELE
3679	CARRETTA MAURO	COMPAGNO EMANUELE
3680	CARRETTA PAOLA	COMPAGNO EMANUELE
3681	CERISARA MARIELLA	COMPAGNO EMANUELE
3682	DAL MASO ALESSANDRO	COMPAGNO EMANUELE
3683	DAL ZOTTO ENZO	COMPAGNO EMANUELE
3684	DALLA GUARDA MADDALENA	COMPAGNO EMANUELE
3685	DALLA PRIA ROBERTA	COMPAGNO EMANUELE
3686	DALLA VIA RENZO	COMPAGNO EMANUELE

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3687	DOTTO SIMONE	COMPAGNO EMANUELE
3688	GROTTO LUIGI	COMPAGNO EMANUELE
3689	LEONELLO PIETRO	COMPAGNO EMANUELE
3690	LUCCHIN LUCIANA	COMPAGNO EMANUELE
3691	MICHELETTO ADRIANA	COMPAGNO EMANUELE
3692	PRETO SIMONE	COMPAGNO EMANUELE
3693	RIZZATO AGNESE	COMPAGNO EMANUELE
3694	ROCCHETTI MARIANO	COMPAGNO EMANUELE
3695	SARTORE LODOVICO	COMPAGNO EMANUELE
3696	SCANDIAN MARGHERITA	COMPAGNO EMANUELE
3697	VITELLA MARIA MADDALENA	COMPAGNO EMANUELE
3698	ZORDAN GIGLIANA	COMPAGNO EMANUELE
3699	ARTUSO TERENZIO	CONTE EZIO
3700	ASSIRELLI BRUNELLA	CONTE EZIO
3701	BAIDO EMILIO	CONTE EZIO
3702	BALZAROLO LAURA	CONTE EZIO
3703	BARAUSSE LUIGINO	CONTE EZIO
3704	BARBARESCO INES	CONTE EZIO
3705	BARON RICCARDO	CONTE EZIO
3706	BATTAGIN DANIELA	CONTE EZIO
3707	BAZZAN GIANNI FRANCO	CONTE EZIO
3708	BEDIN TERESA	CONTE EZIO
3709	BIGNU' MARGHERITA	CONTE EZIO
3710	BILLIO GAUDENZIO	CONTE EZIO
3711	BOESSO OSCAR	CONTE EZIO
3712	BOLZAN ELISEO	CONTE EZIO
3713	BORGO DOMENICO	CONTE EZIO
3714	BORGO MATTEO	CONTE EZIO
3715	BORGO WALTER	CONTE EZIO
3716	BOSCATO MARIO	CONTE EZIO
3717	BOSCATO RAFFAELE	CONTE EZIO
3718	BOTTACIN ALBERTO	CONTE EZIO
3719	BRAIOLA MARIA	CONTE EZIO
3720	BRAZZALE EMANUELA	CONTE EZIO
3721	BRUNELLO LUCIANA	CONTE EZIO
3722	BUSETTO FABBIANO	CONTE EZIO
3723	CADERBE ELISA	CONTE EZIO
3724	CAMERIN MARIA	CONTE EZIO
3725	CAMERIN ROSANNA	CONTE EZIO
3726	CARLET CAMILLO	CONTE EZIO
3727	CASARIN ELISEO	CONTE EZIO
3728	CASONATO GIANFRANCO	CONTE EZIO
3729	CASOTTO PATRIZIA	CONTE EZIO
3730	CASPON FIORELLA	CONTE EZIO
3731	CASPON GIANCARLO	CONTE EZIO
3732	CASPON SONIA	CONTE EZIO
3733	CAVAGGIONI ILARIA	CONTE EZIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3734	CERANTOLA BRUNO	CONTE EZIO
3735	CINÀ GIACOMO	CONTE EZIO
3736	CINEL LUCIANO	CONTE EZIO
3737	COLACINO MARIA	CONTE EZIO
3738	CONCATO FRANCESCA	CONTE EZIO
3739	CORONIN ALESSANDRA	CONTE EZIO
3740	CORTIVO SERGIO	CONTE EZIO
3741	COSTA CARMENCITA	CONTE EZIO
3742	CUSINATO FRANCESCA	CONTE EZIO
3743	CUSINATO GUIDO	CONTE EZIO
3744	DAL MASO ANTONIO	CONTE EZIO
3745	DAL MASO PATRIZIA	CONTE EZIO
3746	DAL MASO ROBERTA	CONTE EZIO
3747	DAL ZOTTO ORFEO	CONTE EZIO
3748	DALLA COSTA MARIO	CONTE EZIO
3749	DALLE CARBONARE GIUSEPPE	CONTE EZIO
3750	DALLE RIVE SANTINA	CONTE EZIO
3751	DAMETTO LUIGI	CONTE EZIO
3752	DE NARDI GABRIELE	CONTE EZIO
3753	DE PIERI DANIELE	CONTE EZIO
3754	DE PIERI ENRICO	CONTE EZIO
3755	DE PIERI MATTEO	CONTE EZIO
3756	DE PIERI VALERIO	CONTE EZIO
3757	DE PRETTO FABIO	CONTE EZIO
3758	DE PRETTO STEFANO	CONTE EZIO
3759	DI DONANTO ROBERTO	CONTE EZIO
3760	DI DONE' DONATELLA	CONTE EZIO
3761	FASOLO GIANNI	CONTE EZIO
3762	FASOLO PAOLA	CONTE EZIO
3763	FAVARETTO MAURIZIO	CONTE EZIO
3764	FERRACIN EMILIO	CONTE EZIO
3765	FERRONATO PIERFRANCO	CONTE EZIO
3766	FILIPPI MARIA	CONTE EZIO
3767	FORNARI FRANCO	CONTE EZIO
3768	FORNARI VITTORIA	CONTE EZIO
3769	FUNARI NICOLA	CONTE EZIO
3770	FUNARI STEFANIA	CONTE EZIO
3771	GAGGIOLI TULLIO MARIA	CONTE EZIO
3772	GERVASUTTI ELISA	CONTE EZIO
3773	GHIRARDELLO ALDO	CONTE EZIO
3774	GHIRARDO GIOVANNI BATTISTA	CONTE EZIO
3775	GHIRARDO LAMBERTO	CONTE EZIO
3776	GNIEC ANTONELLA	CONTE EZIO
3777	GNIEC RAFFAELLA	CONTE EZIO
3778	GRAZIAN VALERIA	CONTE EZIO
3779	GROTTO GIOVANNI MARIO	CONTE EZIO
3780	GUZZO ANTONELLA	CONTE EZIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3781	GUZZO GIACOMO	CONTE EZIO
3782	IOP LAURA	CONTE EZIO
3783	LEDER MARIA ANGELINA	CONTE EZIO
3784	LOMBARDINI EMILIO ANGELO	CONTE EZIO
3785	LOMBARDINI GIULIO	CONTE EZIO
3786	LORENZON PIETRANTONIO	CONTE EZIO
3787	MAGUOLO LUISA	CONTE EZIO
3788	MAINO MADDALENA	CONTE EZIO
3789	MANEGA GIANNI	CONTE EZIO
3790	MANEGA MAURIZIO	CONTE EZIO
3791	MASSAGRANDE TERESA	CONTE EZIO
3792	MASSAROTTO GIULIANA	CONTE EZIO
3793	MATTEAZZI ANTONIO (n. 19/07/1939)	CONTE EZIO
3794	MAZZOLENI MICHELE (n. 19/07/1969)	CONTE EZIO
3795	MAZZOLENI STEFANO	CONTE EZIO
3796	MENEGAZZI SANDRA	CONTE EZIO
3797	MICHELETTO MANUELA	CONTE EZIO
3798	MILAN GIANCARLO	CONTE EZIO
3799	MORESSA ANTONIO	CONTE EZIO
3800	NICHELE GIULIANANA	CONTE EZIO
3801	NOVELLO GIOVANNI LUIGI	CONTE EZIO
3802	PACCHIONI GIORGIO	CONTE EZIO
3803	PAGGIUSCO RAFFAELE	CONTE EZIO
3804	PAPA ANNA	CONTE EZIO
3805	PASSARELLA EUGENIO	CONTE EZIO
3806	PERIN ANGELO	CONTE EZIO
3807	PERINTI BARBARA	CONTE EZIO
3808	PERINTI GIAN ENRICO	CONTE EZIO
3809	PERINTI LORENZA	CONTE EZIO
3810	PERINTI MARZIA	CONTE EZIO
3811	PERINTI PAOLA	CONTE EZIO
3812	PEROCCO GIOVANNA	CONTE EZIO
3813	PINI ERMAN	CONTE EZIO
3814	PINZAN GIANFRANCESCO	CONTE EZIO
3815	POLGA GIUSEPPE ERNESTO	CONTE EZIO
3816	PONTINI ALBERTO	CONTE EZIO
3817	POSSAMAI MIRA	CONTE EZIO
3818	RAINATO PAOLO	CONTE EZIO
3819	REFOSCO ELISA	CONTE EZIO
3820	RIGHETTI LUCIA	CONTE EZIO
3821	RIZZATO GIULIANO	CONTE EZIO
3822	ROSA LUCIANO	CONTE EZIO
3823	ROSSETTO PATRIZIA	CONTE EZIO
3824	RUBBO REGINA IRMA	CONTE EZIO
3825	SALARO DOMENICO	CONTE EZIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3826	SANTINI ADELE GIULIA	CONTE EZIO
3827	SARPELLON MARINA	CONTE EZIO
3828	SARTORI CARLO (n. 30/03/1958)	CONTE EZIO
3829	SARTORI DANIELA	CONTE EZIO
3830	SARTORI LAURA	CONTE EZIO
3831	SASSO GIOVANNA MARGHERITA	CONTE EZIO
3832	SBRISSA DAMIANO	CONTE EZIO
3833	SCANDIAN LINA	CONTE EZIO
3834	SCARAMAL SILVANO	CONTE EZIO
3835	SCHIAVON PIETRO	CONTE EZIO
3836	SCUSSEL GIOVANNA	CONTE EZIO
3837	SIMION MILENA	CONTE EZIO
3838	SINIGAGLIA FAUSTO	CONTE EZIO
3839	SLAVIERO ALBERTO	CONTE EZIO
3840	SOAVE ANNA	CONTE EZIO
3841	SPADAROTTO ANTONIO	CONTE EZIO
3842	SPISNI GIANLUCA	CONTE EZIO
3843	STASIO ANNAMARIA	CONTE EZIO
3844	STEFENELLO DAVIDE	CONTE EZIO
3845	STELLA GIANCARLO	CONTE EZIO
3846	STRAZZABOSCO GUIDO	CONTE EZIO
3847	TADIOTTO BERNARDINO	CONTE EZIO
3848	TAMIOZZO ANTONELLA	CONTE EZIO
3849	TAPPARO ANDREA	CONTE EZIO
3850	TOLIN ALBERTO	CONTE EZIO
3851	TOLIN ITALO	CONTE EZIO
3852	TOLIN LIONELLO	CONTE EZIO
3853	TOLIN LUIGI	CONTE EZIO
3854	TONELLO PIERINA	CONTE EZIO
3855	TONIOLO ANGELO	CONTE EZIO
3856	TORRESIN PAOLO	CONTE EZIO
3857	TOVENA ANNA MARIA	CONTE EZIO
3858	TROI ROSANNA	CONTE EZIO
3859	TURCHETTI SILVIA	CONTE EZIO
3860	VALENTINA DELFINA	CONTE EZIO
3861	VANIN MARIA CESARINA	CONTE EZIO
3862	VIAN WALTER	CONTE EZIO
3863	ZAMPESE FLORA	CONTE EZIO
3864	ZANARDO GUENDALINA	CONTE EZIO
3865	ZANCHETTA STEFANO	CONTE EZIO
3866	ZANGRANDO LEONILDO	CONTE EZIO
3867	ZANIVAN ENRICO	CONTE EZIO
3868	ZAUSA ROBERTA	CONTE EZIO
3869	SPADARO NICOLA	CORA' ELISABETTA
3870	ACITO ANTONINA	CORFIATI FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3871	ALECI VINCENZO	CORFIATI FRANCESCO
3872	AMBROSI MASSIMO	CORFIATI FRANCESCO
3873	AMBROSINI ANTONELLA	CORFIATI FRANCESCO
3874	ARDILA GALLEGO MARIA NELFI	CORFIATI FRANCESCO
3875	ARDILA GALLEGO MARTHA PATRICIA	CORFIATI FRANCESCO
3876	BALSAMA' LUIGI	CORFIATI FRANCESCO
3877	BARBATO STEFANO	CORFIATI FRANCESCO
3878	BARGIACCHI ANDREA	CORFIATI FRANCESCO
3879	BARILA' ANDREA in proprio e quale erede di PARODI ALESSANDRO	CORFIATI FRANCESCO
3880	BELLETTI GAETANO	CORFIATI FRANCESCO
3881	BERARDI ROCCO ALBERTO MAURIZIO	CORFIATI FRANCESCO
3882	BETTIATI ANGELO	CORFIATI FRANCESCO
3883	BISIO MARCO GIUSEPPE	CORFIATI FRANCESCO
3884	BOMBONATI ZENARI MARCO	CORFIATI FRANCESCO
3885	BONATO ROBERTA	CORFIATI FRANCESCO
3886	BONGIORNO ANNALISA EREDE DI BONGIORNO ANTONINO E FERRUGGIA VI	CORFIATI FRANCESCO
3887	BONGIORNO CARMELA EREDE DI BONGIORNO ANTONINO E FERRUGGIA VI	CORFIATI FRANCESCO
3888	BONGIORNO FRANCESCA EREDE DI BONGIORNO ANTONINO E FERRUGGIA V	CORFIATI FRANCESCO
3889	BONGIORNO GIUSEPPE EREDE DI BONGIORNO ANTONINO E FERRUGGIA VI	CORFIATI FRANCESCO
3890	BONGIORNO GIUSEPPINA EREDE DI BONGIORNO ANTONINO E FERRUGGIA V	CORFIATI FRANCESCO
3891	BONGIORNO LAURA EREDE DI BONGIORNO ANTONINO E FERRUGGIA VINCE	CORFIATI FRANCESCO
3892	BOT MARIA ANTONIETTA	CORFIATI FRANCESCO
3893	CACCIAMANI STEFANO	CORFIATI FRANCESCO
3894	CALABRIA SARA	CORFIATI FRANCESCO
3895	CALZAVARA LUISA	CORFIATI FRANCESCO
3896	CAMATTARI OSANNA	CORFIATI FRANCESCO
3897	CAMPANA ARAMIS ALBERTO	CORFIATI FRANCESCO
3898	CAPELLO ELISABETTA	CORFIATI FRANCESCO
3899	CASALI PIETRO	CORFIATI FRANCESCO
3900	CASTELLOTTI IVAN	CORFIATI FRANCESCO
3901	CASTELLUCCI MARIA TERESA SRL	CORFIATI FRANCESCO
3902	CHESI LEONARDO	CORFIATI FRANCESCO
3903	CIVALLERI CLAUDIO	CORFIATI FRANCESCO
3904	DA RONCHE EGIDIO	CORFIATI FRANCESCO
3905	DAINESE GIOVANNI	CORFIATI FRANCESCO
3906	DAINESE LUIGI	CORFIATI FRANCESCO
3907	DAINESE MARIA TERESA	CORFIATI FRANCESCO
3908	D'AMELIO ALFONSINA	CORFIATI FRANCESCO
3909	D'AMELIO MICHELA	CORFIATI FRANCESCO
3910	DE CASTELLI GRAZIELLA	CORFIATI FRANCESCO
3911	DE RISKY CARLO	CORFIATI FRANCESCO
3912	DI PIAZZA ANDREA	CORFIATI FRANCESCO
3913	DI STEFANO ALBERTO	CORFIATI FRANCESCO
3914	FUSARO VALENTINO	CORFIATI FRANCESCO
3915	GALLERANI GUIDETTI ROBERTO	CORFIATI FRANCESCO
3916	GANDINI MAURIZIO	CORFIATI FRANCESCO
3917	GET SICILY SRL IN PERS LEG RAP GERACI GAETANO	CORFIATI FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3918	GNOCCHI ANDREA	CORFIATI FRANCESCO
3919	GOBBO FRANCESCO EUGENIO GIANNI	CORFIATI FRANCESCO
3920	GOBBO GIULIA MARIA LETIZIA	CORFIATI FRANCESCO
3921	GODORECCI PIERO	CORFIATI FRANCESCO
3922	GRASSI GIUSEPPE	CORFIATI FRANCESCO
3923	GUADAGNUOLO GIUSEPPE	CORFIATI FRANCESCO
3924	GUERRINI GIANFRANCO	CORFIATI FRANCESCO
3925	IULIANO DANIELE	CORFIATI FRANCESCO
3926	LA ROSA PAOLA	CORFIATI FRANCESCO
3927	LANATI ALBERTO	CORFIATI FRANCESCO
3928	LICHERI GIOVANNI PIETRO	CORFIATI FRANCESCO
3929	LUGLIA SANDRO	CORFIATI FRANCESCO
3930	MAIORANA NICOLA	CORFIATI FRANCESCO
3931	MAROTTA MONICA	CORFIATI FRANCESCO
3932	MARTINELLI MARCO	CORFIATI FRANCESCO
3933	MENEGHINI GIORGIO	CORFIATI FRANCESCO
3934	METRIA SRL IN PERS LEG RAP SPANO PAOLO	CORFIATI FRANCESCO
3935	MONICI CARLO	CORFIATI FRANCESCO
3936	OLIVIER GUIDO	CORFIATI FRANCESCO
3937	OTTONELLO LAZZARO	CORFIATI FRANCESCO
3938	PALPINI FEDERICA	CORFIATI FRANCESCO
3939	PANTALEO ONOFRIO	CORFIATI FRANCESCO
3940	PARDINI ENRICA	CORFIATI FRANCESCO
3941	PARDINI FABRIZIO	CORFIATI FRANCESCO
3942	PARISI ANTONINO	CORFIATI FRANCESCO
3943	PATRIZIO ENNIO	CORFIATI FRANCESCO
3944	PELUSO RENATO	CORFIATI FRANCESCO
3945	PIAZZA GIUSEPPE (n. 14/09/1949)	CORFIATI FRANCESCO
3946	PICCOLO ANTONELLA	CORFIATI FRANCESCO
3947	PLEBANI MONICA ESTER	CORFIATI FRANCESCO
3948	PRATO GIOVANNA	CORFIATI FRANCESCO
3949	PRATO IVANA	CORFIATI FRANCESCO
3950	RADIN FABRIZIO	CORFIATI FRANCESCO
3951	REGINA VINCENZO	CORFIATI FRANCESCO
3952	RONCALETTI SILVANO	CORFIATI FRANCESCO
3953	RONCON MONICA	CORFIATI FRANCESCO
3954	SAGGESE MICHELA	CORFIATI FRANCESCO
3955	SARTORATO DINO	CORFIATI FRANCESCO
3956	SCALCO PIER GIORGIO	CORFIATI FRANCESCO
3957	SCAMANGAS STAMATI	CORFIATI FRANCESCO
3958	SCIARRONE CLAUDIO	CORFIATI FRANCESCO
3959	SEGALA GIUSEPPE	CORFIATI FRANCESCO
3960	SEGALA SERGIO	CORFIATI FRANCESCO
3961	SIMONETTI ROBERTO	CORFIATI FRANCESCO
3962	SOMMAGGIO VALENTINO	CORFIATI FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
3963	TOMAT NIVES	CORFIATI FRANCESCO
3964	VALANIA CARLO	CORFIATI FRANCESCO
3965	VERRI VIVIANA	CORFIATI FRANCESCO
3966	VINCIGUERRA GIUSEPPA	CORFIATI FRANCESCO
3967	WOLFSGRUBER LEDI	CORFIATI FRANCESCO
3968	ZACCHELLO DIEGO	CORFIATI FRANCESCO
3969	ZANGRILLI LORENZO	CORFIATI FRANCESCO
3970	ZINGALE GABRIELE	CORFIATI FRANCESCO
3971	ZUCCHELLI ANDREA	CORFIATI FRANCESCO
3972	MILANI MARISA	COSTELLI FRANCA MARISA
3973	BENETTI MARTA ALESSANDRA	COSTELLI MARISAFRANCA
3974	BERNABEI CARLO	COSTELLI MARISAFRANCA
3975	CARRARA MONIA	COSTELLI MARISAFRANCA
3976	CHITOTTI EMILIO GIUSEPPE PRIMO	COSTELLI MARISAFRANCA
3977	DE LA FUENTE HERMINIA	COSTELLI MARISAFRANCA
3978	DORIGO ROBERTO	COSTELLI MARISAFRANCA
3979	GHILARDI ROBERTA	COSTELLI MARISAFRANCA
3980	GLOBAL SERVICE ENERGY AND COMMUNICATION SRL	COSTELLI MARISAFRANCA
3981	MO.PA SRL	COSTELLI MARISAFRANCA
3982	MUSOLINO ANGELO	COSTELLI MARISAFRANCA
3983	NATEL SRL in liquidazione	COSTELLI MARISAFRANCA
3984	R.A. IMMOBILIARE SRL	COSTELLI MARISAFRANCA
3985	SANA LUIGI	COSTELLI MARISAFRANCA
3986	SANA PIER LORENZO	COSTELLI MARISAFRANCA
3987	TAORMINA TERESA	COSTELLI MARISAFRANCA
3988	VOLPE MODESTO	COSTELLI MARISAFRANCA
3989	ZARELETTRIC SRL	COSTELLI MARISAFRANCA
3990	BARUFFATO IOLE	CRISAFI GAETANO
3991	BENEDETTI LUIGI	CRISAFI GAETANO
3992	BOER ANNAMARIA	CRISAFI GAETANO
3993	CAPOVILLA ABRAMO	CRISAFI GAETANO
3994	CAPOVILLA ABRAMO	CRISAFI GAETANO
3995	CRISAFI ANTONINO	CRISAFI GAETANO
3996	DOPPIERI GIOVANNI	CRISAFI GAETANO
3997	FIACCADORI ALESSANDRA	CRISAFI GAETANO
3998	FIACCADORI CARLA	CRISAFI GAETANO
3999	FIACCADORI FRANCA	CRISAFI GAETANO
4000	JIANG YIKE	CRISAFI GAETANO
4001	MOLINO BENEDETTI E. SRL	CRISAFI GAETANO
4002	MONDO RISPARMIO SRL	CRISAFI GAETANO
4003	NICOLATO GIULIA	CRISAFI GAETANO
4004	PERUZZO GIANNA CLARA	CRISAFI GAETANO
4005	RONCO CLAUDIO	CRISAFI GAETANO
4006	TELVE BRUNO	CRISAFI GAETANO
4007	TORTORANI PAOLA	CRISAFI GAETANO
4008	COMPARIN ANGELO	CUOZZO CORIOLANO
4009	DI MENNA ROSARIA	CUOZZO CORIOLANO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4010	FERRARA ANTONIO CESARE	CUOZZO CORIOLANO
4011	ROSA ELVIRA	CUSINATO RICCARDO
4012	VALMORBIDA DENIS	CUSINATO RICCARDO
4013	VALMORBIDA GIOVANNI ANGELO	CUSINATO RICCARDO
4014	VITELLA GIULIA	CUSINATO RICCARDO
4015	ADAMI ANNALISA	CUSUMANO CAMILLA
4016	ALLEGRI OTTORINO GIULIANO	CUSUMANO CAMILLA
4017	ALTERI MAUNA	CUSUMANO CAMILLA
4018	BALDI DIMITRI	CUSUMANO CAMILLA
4019	BALSANO PAOLA MARIA GIOIA	CUSUMANO CAMILLA
4020	BARSUGLIA MARCO	CUSUMANO CAMILLA
4021	BATTISTELLO LUCIANO	CUSUMANO CAMILLA
4022	BERGOZZA ALBERTO	CUSUMANO CAMILLA
4023	BERGOZZA FEDERICO	CUSUMANO CAMILLA
4024	BERGOZZA GIOVANNI	CUSUMANO CAMILLA
4025	BERGOZZA MAURO	CUSUMANO CAMILLA
4026	BOLDRIN LUCIA GIOVANNA	CUSUMANO CAMILLA
4027	BONETTO MARIA GRAZIA	CUSUMANO CAMILLA
4028	BONFIGLIOLI ANDREA	CUSUMANO CAMILLA
4029	BORELLA PAOLO	CUSUMANO CAMILLA
4030	BORELLA PIERA MARIA	CUSUMANO CAMILLA
4031	BOVA ALESSANDRO	CUSUMANO CAMILLA
4032	BOVA GIUSEPPE	CUSUMANO CAMILLA
4033	BOZZINI ALESSANDRO	CUSUMANO CAMILLA
4034	BOZZINI ANDREA	CUSUMANO CAMILLA
4035	BOZZINI NADIA	CUSUMANO CAMILLA
4036	BRACESCO ENRICO	CUSUMANO CAMILLA
4037	BRACESCO PAOLA	CUSUMANO CAMILLA
4038	CACCIA CATIA	CUSUMANO CAMILLA
4039	CALGARO LINO	CUSUMANO CAMILLA
4040	CAPITANIO LUCIA	CUSUMANO CAMILLA
4041	CARBONATI ALDA CATIA	CUSUMANO CAMILLA
4042	CARLANA MARINO	CUSUMANO CAMILLA
4043	CASAROTTO RINO	CUSUMANO CAMILLA
4044	CASAROTTO TIZIANO	CUSUMANO CAMILLA
4045	CECCHINI GLORIA	CUSUMANO CAMILLA
4046	CICCONOFRI ALBERTO	CUSUMANO CAMILLA
4047	DE BARTOLO VINCENZO	CUSUMANO CAMILLA
4048	DE MARCHI DANIELA	CUSUMANO CAMILLA
4049	DESIDERI ALDO	CUSUMANO CAMILLA
4050	ERBICE GIANFRANCO	CUSUMANO CAMILLA
4051	FACCIOLI SILVANA	CUSUMANO CAMILLA
4052	FANG LI FEN	CUSUMANO CAMILLA
4053	FANTONI GIADA	CUSUMANO CAMILLA
4054	FAZZINI ALESSANDRO	CUSUMANO CAMILLA
4055	FERRITTI MARIA ELISA	CUSUMANO CAMILLA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4056	FONTANA FABIO	CUSUMANO CAMILLA
4057	GAIGA STEFANO	CUSUMANO CAMILLA
4058	GERMANO ALBERTO	CUSUMANO CAMILLA
4059	GHERARDI LUCIA	CUSUMANO CAMILLA
4060	GIANCRISTOFARO ANNA	CUSUMANO CAMILLA
4061	GIETL AURELIA	CUSUMANO CAMILLA
4062	GIUGNI ANTONELLA	CUSUMANO CAMILLA
4063	GIULIANI ALFREDO	CUSUMANO CAMILLA
4064	GOBBO LIVIO MARCELLO	CUSUMANO CAMILLA
4065	JOLOVIC MILENA	CUSUMANO CAMILLA
4066	LA ROCCA GENNARO	CUSUMANO CAMILLA
4067	LIECIANI NORMA	CUSUMANO CAMILLA
4068	LIGOZZI MAURIZIA	CUSUMANO CAMILLA
4069	LUSENTE PAOLA	CUSUMANO CAMILLA
4070	MANISCALCO GIOVANNI	CUSUMANO CAMILLA
4071	MARCHI ORNELLA	CUSUMANO CAMILLA
4072	MAULE ROBERTA	CUSUMANO CAMILLA
4073	MONATANARI CLAUDIO	CUSUMANO CAMILLA
4074	NARDO VITTORIO	CUSUMANO CAMILLA
4075	NIKI TURELLI	CUSUMANO CAMILLA
4076	NOBILE SALVATORE	CUSUMANO CAMILLA
4077	NUNZIATI LUCA	CUSUMANO CAMILLA
4078	OGHERI PIERO	CUSUMANO CAMILLA
4079	OMETTO ANTONIO	CUSUMANO CAMILLA
4080	OMETTO FABIO	CUSUMANO CAMILLA
4081	ORLANDINI ROBERTO	CUSUMANO CAMILLA
4082	ORTINO SIMONE	CUSUMANO CAMILLA
4083	PADELLARO SALVATORE	CUSUMANO CAMILLA
4084	PANCONI EMANUELE	CUSUMANO CAMILLA
4085	PARADISI ANGELA	CUSUMANO CAMILLA
4086	PESCINI ANDREA	CUSUMANO CAMILLA
4087	PIEROZZI ELEONORA quale legale rappresentante di MASSENTI SRL	CUSUMANO CAMILLA
4088	PINI FRANCESCO	CUSUMANO CAMILLA
4089	PINI MARCO	CUSUMANO CAMILLA
4090	PIOVAN MASSIMO	CUSUMANO CAMILLA
4091	POZZI CESARINA	CUSUMANO CAMILLA
4092	PRESTA STEFANO	CUSUMANO CAMILLA
4093	PRESTANTI GIANNA	CUSUMANO CAMILLA
4094	RICCERI ROSARIO	CUSUMANO CAMILLA
4095	RICCIARDI ANDREA	CUSUMANO CAMILLA
4096	RIGHETTI EMMA ROSA	CUSUMANO CAMILLA
4097	RIGHETTI SIMONE	CUSUMANO CAMILLA
4098	ROMEI ALESSANDRO	CUSUMANO CAMILLA
4099	RONCAGLIA IOLANDA	CUSUMANO CAMILLA
4100	SOLDI FRANCA	CUSUMANO CAMILLA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4101	SPANO' FRANCESCO	CUSUMANO CAMILLA
4102	SPIEZIA FILIPPO	CUSUMANO CAMILLA
4103	SPIEZIA NICOLÒ	CUSUMANO CAMILLA
4104	TESTA PAOLO	CUSUMANO CAMILLA
4105	TOCCAFONDI ALBERTO	CUSUMANO CAMILLA
4106	TRESTIN GIACOMO	CUSUMANO CAMILLA
4107	URBANI MARIA	CUSUMANO CAMILLA
4108	VACCARI VITTORIANO	CUSUMANO CAMILLA
4109	VALENTI PAOLO	CUSUMANO CAMILLA
4110	AM. ASO S.R.L.	CUSUMANO VINCENZO
4111	AMICI GIUSEPPE	CUSUMANO VINCENZO
4112	ASARO MASSIMILIANO	CUSUMANO VINCENZO
4113	BERTOLINI GIUSEPPE	CUSUMANO VINCENZO
4114	BERTOZZI MARIA TERESA	CUSUMANO VINCENZO
4115	BOSEGGIA GIUSEPPE	CUSUMANO VINCENZO
4116	CAMPOSTRINI BIANCA	CUSUMANO VINCENZO
4117	CARRARO PAOLINA	CUSUMANO VINCENZO
4118	DALLA VALLE GUIDO	CUSUMANO VINCENZO
4119	DIVO RITA	CUSUMANO VINCENZO
4120	FERRITTI VALENTINA	CUSUMANO VINCENZO
4121	FORMIGA ANGELO	CUSUMANO VINCENZO
4122	FORMIGA VALENTINA	CUSUMANO VINCENZO
4123	GIANFRANCO RUSSO	CUSUMANO VINCENZO
4124	GIUSTI FRANCO	CUSUMANO VINCENZO
4125	GLERIA MARIANO	CUSUMANO VINCENZO
4126	MARCHI GRAZIELLA MARIA	CUSUMANO VINCENZO
4127	MARCIGAGLIA LUCA	CUSUMANO VINCENZO
4128	MARTINI FRANCESCO	CUSUMANO VINCENZO
4129	MARTINI MARIA	CUSUMANO VINCENZO
4130	MONTELEONE MARIA	CUSUMANO VINCENZO
4131	NOVELLO VANNIA	CUSUMANO VINCENZO
4132	QUARTI ETTORINA	CUSUMANO VINCENZO
4133	RAFFAELLO EZIO	CUSUMANO VINCENZO
4134	RINALDI EUGENIO	CUSUMANO VINCENZO
4135	ROSSETTI FLAVIO	CUSUMANO VINCENZO
4136	SAVARIS CHRISTIAN	CUSUMANO VINCENZO
4137	SCARLASSARA MARIA PIA	CUSUMANO VINCENZO
4138	SCAZZOCCHIO PIER VITTORIO	CUSUMANO VINCENZO
4139	SEBASTIO ROBERTO	CUSUMANO VINCENZO
4140	SEMISA GIUSEPPE	CUSUMANO VINCENZO
4141	SGUAZZARDO ALICE	CUSUMANO VINCENZO
4142	SGUAZZARDO ROBERTO	CUSUMANO VINCENZO
4143	SILVAGNI IVANA	CUSUMANO VINCENZO
4144	SILVAGNI LUCIANA	CUSUMANO VINCENZO
4145	SOAVE TERESA	CUSUMANO VINCENZO
4146	SOSTER MARIA GIOVANNA	CUSUMANO VINCENZO
4147	STEVANATO ELIO	CUSUMANO VINCENZO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4148	TOLIO GIUSEPPE	CUSUMANO VINCENZO
4149	TURATELLO CLAUDIA	CUSUMANO VINCENZO
4150	VALLAN ILARIA	CUSUMANO VINCENZO
4151	ZANONI LUCIANO	CUSUMANO VINCENZO
4152	ZATTA DANIELA	CUSUMANO VINCENZO
4153	ZAVERINI LUCA	CUSUMANO VINCENZO
4154	ZAVERINI MAURIZIO ORESTE	CUSUMANO VINCENZO
4155	ZAVERINI ORESTE	CUSUMANO VINCENZO
4156	ZINI GIUSEPPE	CUSUMANO VINCENZO
4157	ZUFFELLATO I CHEN	CUSUMANO VINCENZO
4158	BEARZI ALBERTO	D' ORLANDO CRISTIAN
4159	CIMENTI NICOLA	D' ORLANDO CRISTIAN
4160	DEL FABBRO PAOLO	D' ORLANDO CRISTIAN
4161	DEL FABBRO VALENTINO	D' ORLANDO CRISTIAN
4162	DEOTTO DARIA	D' ORLANDO CRISTIAN
4163	FACCHIN ALEN	D' ORLANDO CRISTIAN
4164	GRANZOTTI LORIS	D' ORLANDO CRISTIAN
4165	RIGOLETTI LAURA LEGALE RAPPRESENTANTE DI GEST.IN SPA	D' ORMEA COSTANZA
4166	PASIN GIOVANNI	DAL SANTO SILVIA
4167	PASIN LAURA (n. 01/03/1984)	DAL SANTO SILVIA
4168	COCCOLO ALDO E TOLIO LIA	D'ANDREA NICOLA
4169	GAMBARDELLA SALVATORE	D'ANDREA NICOLA
4170	MAZZACCO PAOLA	D'ANDREA NICOLA
4171	RANUT CORRADO	D'ANDREA NICOLA
4172	TREVISANUT GIOVANNI	D'ANDREA NICOLA
4173	TURCATEL ANNUCCIA	D'ANDREA NICOLA
4174	WEISE - PASCHETTO PETRA ALEXANDRA E PASCHETTO JOSEPH HUGO	D'ANDREA NICOLA
4175	BRUNELLO MARIA VITTORIA	DE BLASIO GIANLUCA
4176	CANALE LUCIA	DE BLASIO GIANLUCA
4177	RANCAN AGNESE	DE BLASIO GIANLUCA
4178	RIGO FRANCESCA	DE BLASIO GIANLUCA
4179	RIGO GIOVANNI	DE BLASIO GIANLUCA
4180	RIGO GIULIA	DE BLASIO GIANLUCA
4181	RIGO VITTORIO	DE BLASIO GIANLUCA
4182	TONELLO CHIARA	DE BLASIO GIANLUCA
4183	TROMBETTA SILVIO	DE BLASIO GIANLUCA
4184	PAGLIARUSCO VALERIA	DE CHECCHI STEFANO
4185	VANZETTO GIANNI	DE CHECCHI STEFANO
4186	ANTONELLO EMILIO	DE FRANCESCHI NADIA
4187	BOTTARO BRUNA	DE FRANCESCHI NADIA
4188	BOTTARO CARMELA	DE FRANCESCHI NADIA
4189	CISOTTO GIANNI	DE FRANCESCHI NADIA
4190	RANALLI BRUNA	DE FRANCESCHI NADIA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4191	BAUDELLINI BRUNO	DE PONTI LETIZIA
4192	BELLEI FRANCESCO SILVANO	DE PONTI LETIZIA
4193	BENVEGNU' ALESSANDRA	DE PONTI LETIZIA
4194	BENVEGNU' GIOVANNA	DE PONTI LETIZIA
4195	BOSCHETTI DOTT. GIUSEPPE	DE PONTI LETIZIA
4196	BOSCHETTI GIUSEPPE	DE PONTI LETIZIA
4197	CANELLA MARIA AMALIA	DE PONTI LETIZIA
4198	CORRADIN DOTT. ARCH. PIERO	DE PONTI LETIZIA
4199	DOLCETTA CAPUZZO CESARE	DE PONTI LETIZIA
4200	FACCIN ANDREA	DE PONTI LETIZIA
4201	MORELLI ROBERTA	DE PONTI LETIZIA
4202	PIZZOLATO MARILENA	DE PONTI LETIZIA
4203	SARTORI ALBERTO	DE PONTI LETIZIA
4204	FERRONATO LUCIO	DE SCOPOLI ANDREA
4205	BENEDETTI FRATELLI SRL	DE SILVESTRI ANTONINO
4206	BENEDETTI GIOVANNI	DE SILVESTRI ANTONINO
4207	BENEDETTI GIUSEPPE	DE SILVESTRI ANTONINO
4208	BENEDETTI MIRCO	DE SILVESTRI ANTONINO
4209	BENEDETTI RUGGERO	DE SILVESTRI ANTONINO
4210	CALDERINI DANIELA	DE SILVESTRI ANTONINO
4211	DE SILVESTRI LUCA	DE SILVESTRI ANTONINO
4212	FRIGO ORESTE	DE SILVESTRI ANTONINO
4213	MARCHETTO LUIGI	DE SILVESTRI ANTONINO
4214	MARIONI ALESSIA	DE SILVESTRI ANTONINO
4215	MARIONI ELIO	DE SILVESTRI ANTONINO
4216	MARIONI MONICA	DE SILVESTRI ANTONINO
4217	MATTEI LORIS	DE SILVESTRI ANTONINO
4218	MIR SPA	DE SILVESTRI ANTONINO
4219	MONTANARI ELENA	DE SILVESTRI ANTONINO
4220	PAR.IMM SRL	DE SILVESTRI ANTONINO
4221	PRAVATO ELISA LEGALE RAPPRESENTANTE DI PAR.IMM SRL	DE SILVESTRI ANTONINO
4222	ROSSETTO CEREALI SPA	DE SILVESTRI ANTONINO
4223	ROSSETTO SERGIO	DE SILVESTRI ANTONINO
4224	ROSSI ROSANNA	DE SILVESTRI ANTONINO
4225	SAVINO LUCA	DE SILVESTRI ANTONINO
4226	CASTELLARIN NORIS	DELLA ROSA LAURA
4227	SELAN CLAUDIA	DELLA ROSA LAURA
4228	SELAN UMBERTO	DELLA ROSA LAURA
4229	VIDA FABRIZIO	DELLA ROSA LAURA
4230	MATTIOLI ANNALIA	DI CHIARA SERGIO
4231	MONTANARI LUCA	DI CHIARA SERGIO
4232	SALSI CLAUDIO	DI CHIARA SERGIO
4233	CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL	DI CIOLLO FRANCESCO
4234	FIMA SPA	DI GASPARE ANTONIO
4235	BILLE MANLIO	DI PAOLO RAFFAELA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4236	MORELLATO CINZIA	DI PAOLO RAFFAELA
4237	MORELLATO MARIANGELA	DI PAOLO RAFFAELA
4238	SIGNORINI ROMANO	DI PAOLO RAFFAELA
4239	LIPARI VINCENZO	DI STEFANO CALOGERO
4240	MALTESE GIOVANNI	DI STEFANO CALOGERO
4241	MALTESE GIUSEPPE	DI STEFANO CALOGERO
4242	MANZELLA MARCO GIUSEPPE	DI STEFANO CALOGERO
4243	MANZO ANTONINO	DI STEFANO CALOGERO
4244	MANZO VINCENZO	DI STEFANO CALOGERO
4245	MANZO VITA	DI STEFANO CALOGERO
4246	MATRANGA TERESA	DI STEFANO CALOGERO
4247	NAUTILUS AVIATION S.P.A.	DI STEFANO CALOGERO
4248	CATTIVELLO IOLANDA	DONDE' ANDREA
4249	CRISTOFOLI ELENA	DONDE' ANDREA
4250	DIVIESTI NICOLA	DONDE' ANDREA
4251	FABRIS PAOLA	DONDE' ANDREA
4252	GEROLIMETTO CARLO	DONDE' ANDREA
4253	LONGATO FABIO	DONDE' ANDREA
4254	LONGATO RAFFAELA	DONDE' ANDREA
4255	PELLIZZON VALERIO	DONDE' ANDREA
4256	TOSO VIVIANA	DONDE' ANDREA
4257	GRASSO MARIO	FACCIOLI CHRISTIAN
4258	AMEDEI BRUNO	FADALTI LUIGI
4259	ANDREAZZA MARIANO	FADALTI LUIGI
4260	ANDREAZZA PAOLA	FADALTI LUIGI
4261	ANDREETTA ADRIANO	FADALTI LUIGI
4262	ANDRETTA MAURIZIO	FADALTI LUIGI
4263	ANDRETTA ROSALINDA	FADALTI LUIGI
4264	ANTONELLO MARIAROSA	FADALTI LUIGI
4265	ANTONELLO ROSANNA	FADALTI LUIGI
4266	ARBAN GIANFRANCO	FADALTI LUIGI
4267	ARMAN ANDREA	FADALTI LUIGI
4268	ARMAN ANNA	FADALTI LUIGI
4269	BACCHION ATTILIO	FADALTI LUIGI
4270	BALLAN GABRIELE	FADALTI LUIGI
4271	BALLANCIN TERESINA	FADALTI LUIGI
4272	BARATTO ANTONIO	FADALTI LUIGI
4273	BARATTO FIORELLA	FADALTI LUIGI
4274	BASSO DOLORES	FADALTI LUIGI
4275	BASSO ELIO	FADALTI LUIGI
4276	BASSO GIANCARLO	FADALTI LUIGI
4277	BASSO MARCO	FADALTI LUIGI
4278	BEDIN DANILO	FADALTI LUIGI
4279	BELLATO DANIELA	FADALTI LUIGI
4280	BELTRAME VALLY	FADALTI LUIGI
4281	BERGAMIN ROSY	FADALTI LUIGI
4282	BERTO IVANO	FADALTI LUIGI

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4283	BERTOLO BRUNA	FADALTI LUIGI
4284	BIANCO ALBERTO	FADALTI LUIGI
4285	BOLGAN ENZO	FADALTI LUIGI
4286	BORTOLAMIOL VITTORIA	FADALTI LUIGI
4287	BORTOLI MARIA GRAZIA	FADALTI LUIGI
4288	BORTOLOMIOL CARLO	FADALTI LUIGI
4289	BOVO GIOVANNI	FADALTI LUIGI
4290	BOVO MAURIZIO	FADALTI LUIGI
4291	BRINO EMANUELA	FADALTI LUIGI
4292	BUBACCO ADRIANO	FADALTI LUIGI
4293	CALAFA' LUCIANO	FADALTI LUIGI
4294	CALCAGNOTTO CARLA	FADALTI LUIGI
4295	CAMOZZATO FABIO	FADALTI LUIGI
4296	CAMOZZATO GUIDO	FADALTI LUIGI
4297	CANAL ADELINA	FADALTI LUIGI
4298	CANEVE ANGELO	FADALTI LUIGI
4299	CANEVE BORTOLO S.A.S.	FADALTI LUIGI
4300	CAPOLICCHIO RODOLFO	FADALTI LUIGI
4301	CARELLE NADIA	FADALTI LUIGI
4302	CARGNEL MICHELE	FADALTI LUIGI
4303	CARLON OVIDIO	FADALTI LUIGI
4304	CARNELOS GIORGIO	FADALTI LUIGI
4305	CARRARO CARLA	FADALTI LUIGI
4306	CASAGRANDE ISABEL JOSEFINA	FADALTI LUIGI
4307	CASANOVA OLIVA	FADALTI LUIGI
4308	CECCATO ARMANDO	FADALTI LUIGI
4309	CECCATO ELISA	FADALTI LUIGI
4310	CECCATO NICOLA	FADALTI LUIGI
4311	CECCATO ORFEO	FADALTI LUIGI
4312	CECCATO VANNJ	FADALTI LUIGI
4313	CEOLIN GIANANTONIO	FADALTI LUIGI
4314	CIETTO GIANPIERO	FADALTI LUIGI
4315	CILIA BRUNO	FADALTI LUIGI
4316	CODELLO TELVIO	FADALTI LUIGI
4317	CODELLO WALTER ERSENIO	FADALTI LUIGI
4318	COSTA ARRIGO	FADALTI LUIGI
4319	COSTA MARTINA MANUELA	FADALTI LUIGI
4320	COSTA MICHELE	FADALTI LUIGI
4321	CREA PAOLO	FADALTI LUIGI
4322	DA RE LILIANA	FADALTI LUIGI
4323	DA ROS LUIGI	FADALTI LUIGI
4324	DA RUI LUCIANA	FADALTI LUIGI
4325	DAL MAS MARIA LUISA	FADALTI LUIGI
4326	DAL MAS ROSANNA	FADALTI LUIGI
4327	DALCOMO GIORGIO	FADALTI LUIGI
4328	DALLA VALLE FLAVIA	FADALTI LUIGI
4329	DALLAN CARMELA	FADALTI LUIGI

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4330	DANESIN VITALIANO	FADALTI LUIGI
4331	DAVARE PAOLA	FADALTI LUIGI
4332	DE BERNARDO CARLA	FADALTI LUIGI
4333	DE CONTI CARLA	FADALTI LUIGI
4334	DE CONTI EMILIO	FADALTI LUIGI
4335	DE LUCA NELLA	FADALTI LUIGI
4336	DE MARCH VALERIO	FADALTI LUIGI
4337	DELLA SCHIAVA GIUSEPPINA	FADALTI LUIGI
4338	DIN CHRISTIAN	FADALTI LUIGI
4339	DISSEGNA FLAVIANA	FADALTI LUIGI
4340	EFFE & EMME S.A.S. DI MENNA F. & C. in liquidazione	FADALTI LUIGI
4341	FABBIAN GIOVANNI	FADALTI LUIGI
4342	FIORIN OTTORINA	FADALTI LUIGI
4343	FRACCARO OSCAR	FADALTI LUIGI
4344	FRACCARO ROBERTO	FADALTI LUIGI
4345	FRANCESCHINI WALTER	FADALTI LUIGI
4346	FRANCO PAOLO	FADALTI LUIGI
4347	FREGNAN MARIA LUIGIA	FADALTI LUIGI
4348	GABURRO ROBERTA	FADALTI LUIGI
4349	GALLO GIULIANO	FADALTI LUIGI
4350	GARZOTTO GIULIETTA	FADALTI LUIGI
4351	GATTO LORIS	FADALTI LUIGI
4352	GATTO ORNELLA	FADALTI LUIGI
4353	GAZZOLA TIZIANO	FADALTI LUIGI
4354	GERONAZZO GIUSEPPE	FADALTI LUIGI
4355	GEROTTO LORENZO	FADALTI LUIGI
4356	GESUATO LUCIA	FADALTI LUIGI
4357	GIORDAN GIORGIO	FADALTI LUIGI
4358	GUARNIERI MAURIZIO	FADALTI LUIGI
4359	GUGLIELMIN ROBERTO	FADALTI LUIGI
4360	GUIDOLIN BENVENUTA	FADALTI LUIGI
4361	ISOTTON FIORE	FADALTI LUIGI
4362	JGURIME NIZAR	FADALTI LUIGI
4363	LAGO ANITA	FADALTI LUIGI
4364	LAGO DIONISIO	FADALTI LUIGI
4365	LEM S.a.s. di Casanova Oliva & C.	FADALTI LUIGI
4366	MADDALON GINA	FADALTI LUIGI
4367	MAGLIFICIO GIORDANO ' S SRL	FADALTI LUIGI
4368	MANESSO MARIA VILMA	FADALTI LUIGI
4369	MANTOET ELISABETTA	FADALTI LUIGI
4370	MANTOET PAOLA	FADALTI LUIGI
4371	MANTOET RENZO	FADALTI LUIGI
4372	MANZONI BRUNO	FADALTI LUIGI
4373	MARCON LIVIA	FADALTI LUIGI
4374	MARIN LUIGI	FADALTI LUIGI
4375	MASO MARISA	FADALTI LUIGI

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4376	MASON VALTER	FADALTI LUIGI
4377	MASTRANGELO MARIO	FADALTI LUIGI
4378	MAZZAROLO GIUSEPPE	FADALTI LUIGI
4379	MAZZERO PAOLO	FADALTI LUIGI
4380	MIATELLO DOLORES	FADALTI LUIGI
4381	MILANI MARIA LUISA	FADALTI LUIGI
4382	MINATO ATTILIO	FADALTI LUIGI
4383	MINATO FABIO	FADALTI LUIGI
4384	MIONETTO GINA	FADALTI LUIGI
4385	MIONETTO MARIA TERESA	FADALTI LUIGI
4386	MOGNATO BRUNELLA	FADALTI LUIGI
4387	MOLIN GIAN FRANCO	FADALTI LUIGI
4388	MORAO LORENZO	FADALTI LUIGI
4389	MORETTO ALDO	FADALTI LUIGI
4390	MORO MARCO	FADALTI LUIGI
4391	MOSSENTA SABRINA	FADALTI LUIGI
4392	NAPOLITANO ANGELO	FADALTI LUIGI
4393	OREGNA BARBARA	FADALTI LUIGI
4394	ORSO GABRIELE	FADALTI LUIGI
4395	PADOVAN MICHELE	FADALTI LUIGI
4396	PAULON DANIELA	FADALTI LUIGI
4397	PELLOSO SERGIO	FADALTI LUIGI
4398	PERENZIN GUERRINO	FADALTI LUIGI
4399	PICCIN LUIGINA	FADALTI LUIGI
4400	PIEROTTO GIUSEPPINA	FADALTI LUIGI
4401	PILOTTO CORRADO	FADALTI LUIGI
4402	PILOTTO LARA GINEVRA	FADALTI LUIGI
4403	PIOVESAN DARIO	FADALTI LUIGI
4404	PIOVESAN LUIGINO	FADALTI LUIGI
4405	PIOVESANA EMANUELE	FADALTI LUIGI
4406	PIOVESANA FRANCESCA	FADALTI LUIGI
4407	PIZZOLOTTO ENRICO	FADALTI LUIGI
4408	POLESSO SILLA	FADALTI LUIGI
4409	POLONI ANNAMARIA	FADALTI LUIGI
4410	POZZOBON DANIELE	FADALTI LUIGI
4411	QUAGLIOTTO ANGELINO	FADALTI LUIGI
4412	REBELLATO BRUNO	FADALTI LUIGI
4413	REBULI ORESTE	FADALTI LUIGI
4414	RECH CRISTINA	FADALTI LUIGI
4415	REGHINI FRANCESCAROMANA	FADALTI LUIGI
4416	REGHINI PAOLA	FADALTI LUIGI
4417	REGINATO NELLY	FADALTI LUIGI
4418	RONCONI OTTAVIANO	FADALTI LUIGI
4419	SANTI LIDIA MARIA	FADALTI LUIGI
4420	SARTORI GIUDITTA	FADALTI LUIGI
4421	SARTORI TERESIANA	FADALTI LUIGI
4422	SCARPEL LIDIA	FADALTI LUIGI

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4423	SCARTON VALERIA	FADALTI LUIGI
4424	SCOIZZATO SILVANO	FADALTI LUIGI
4425	SILVELLO GINO	FADALTI LUIGI
4426	SILVELLO SILVIA	FADALTI LUIGI
4427	SIMIONI MARA	FADALTI LUIGI
4428	SIMIONI OTTAVIANO	FADALTI LUIGI
4429	SPINETTA LUIGI GIUSEPPE	FADALTI LUIGI
4430	STEFFAN LUCIA	FADALTI LUIGI
4431	STEFFAN RENATO	FADALTI LUIGI
4432	STOCCO ANGELO	FADALTI LUIGI
4433	STOCCO RICCARDO	FADALTI LUIGI
4434	STRAGLIOTTO MARINA	FADALTI LUIGI
4435	STRAMARE CARMELO	FADALTI LUIGI
4436	STRAMARE CRISTINA	FADALTI LUIGI
4437	TEDESCO MARIAGRAZIA	FADALTI LUIGI
4438	TEMPESTA MARCO	FADALTI LUIGI
4439	TIATTO GIUSEPPINA	FADALTI LUIGI
4440	TORMENA CLAUDIA	FADALTI LUIGI
4441	VANZIN LUCIA	FADALTI LUIGI
4442	VANZIN RINALDA	FADALTI LUIGI
4443	VIANELLO LINDA	FADALTI LUIGI
4444	VISENTIN VALCHIRIA	FADALTI LUIGI
4445	VOLPATO DINO	FADALTI LUIGI
4446	VOLPATO SERGIO	FADALTI LUIGI
4447	ZADRA ADRA	FADALTI LUIGI
4448	ZAGO DANIELA	FADALTI LUIGI
4449	ZAGO REGINA	FADALTI LUIGI
4450	ZECCA FLORA	FADALTI LUIGI
4451	ZILIO RINO	FADALTI LUIGI
4452	ZILLI AGOSTINO	FADALTI LUIGI
4453	CATALDI ANTONELLA	FAGGIONATO MARIO
4454	CATALDI LUCIANO	FAGGIONATO MARIO
4455	DE TONI PIETRO	FAGGIONATO MARIO
4456	LUCCHETTA ROBERTO	FAGGIONATO MARIO
4457	NOVELLI ILARIA	FAGGIONATO MARIO
4458	PELLIZZARO CESARINA	FAGGIONATO MARIO
4459	POZZATO ROBERTO	FAGGIONATO MARIO
4460	SARTORI GIUSEPPINA	FAGGIONATO MARIO
4461	VIALETTO AGOSTINO	FAGGIONATO MARIO
4462	ABATI ALVARO ALESSANDRO	FAGNI ALESSANDRO
4463	AMBROSIO MARIO PACIFICO	FAGNI ALESSANDRO
4464	BANDINELLI GRAZIELLA	FAGNI ALESSANDRO
4465	BELLI PAOLA	FAGNI ALESSANDRO
4466	BENSI MARIA	FAGNI ALESSANDRO
4467	BRANDI VALENTINA	FAGNI ALESSANDRO
4468	CAFISSI GABRIELE	FAGNI ALESSANDRO
4469	CALI' LEONARDA	FAGNI ALESSANDRO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4470	CARLESI DAMIANO	FAGNI ALESSANDRO
4471	CONTI LUCIANO	FAGNI ALESSANDRO
4472	CORSO CARMELO	FAGNI ALESSANDRO
4473	DITTA BACCHERETI PAOLO IN PERS DI BACCHERETI PAOLO	FAGNI ALESSANDRO
4474	DITTA IND MARIANNA DI BELLI PAOLA IN PERS BELLI PAOLA	FAGNI ALESSANDRO
4475	FILATURA NERI E PANETTA SRL IN PERS BORELLI RICCARDO	FAGNI ALESSANDRO
4476	FIORAVANTI GIUSEPPE	FAGNI ALESSANDRO
4477	LANIFICIO IL FIORINO SRL	FAGNI ALESSANDRO
4478	LASTRUCCI BRUNO	FAGNI ALESSANDRO
4479	LOMBARDI CRISTIAN	FAGNI ALESSANDRO
4480	LUCIANI MARISA	FAGNI ALESSANDRO
4481	MARINI RICCARDO	FAGNI ALESSANDRO
4482	MEINI ALESSANDRO	FAGNI ALESSANDRO
4483	MINOCCI ALVARO	FAGNI ALESSANDRO
4484	MORETTI GUIDO	FAGNI ALESSANDRO
4485	MORETTO ALESSANDRO	FAGNI ALESSANDRO
4486	NATALIZIO MICHELE	FAGNI ALESSANDRO
4487	NERINI ALESSANDRO	FAGNI ALESSANDRO
4488	NERINI GIOVANNI	FAGNI ALESSANDRO
4489	ORLANDINI GIOVANNA	FAGNI ALESSANDRO
4490	PARLUNGER INGRID	FAGNI ALESSANDRO
4491	PICCINI SERENA	FAGNI ALESSANDRO
4492	PIERACCIOLI LUCA	FAGNI ALESSANDRO
4493	POGGIANTI PAOLO	FAGNI ALESSANDRO
4494	RIDOLFI MASSIMO	FAGNI ALESSANDRO
4495	RINDI DIVA VIVETTA MARIA	FAGNI ALESSANDRO
4496	RISALITI GIACOMO	FAGNI ALESSANDRO
4497	ROSADONI EDO	FAGNI ALESSANDRO
4498	ROZZI WOLFRANO	FAGNI ALESSANDRO
4499	SERROTTI MATTEO	FAGNI ALESSANDRO
4500	STEFANACCI MARIO	FAGNI ALESSANDRO
4501	ZANIERI ANNA	FAGNI ALESSANDRO
4502	ADRIANI ANDREA	FANTINI DANIELE
4503	ADRIANI LUCA	FANTINI DANIELE
4504	ADRIANI MARIANGELA	FANTINI DANIELE
4505	CARRETTA MIRKO	FANTINI DANIELE
4506	ZOCCHE LIDIA	FANTINI DANIELE
4507	FEDERCONSUMATORI FRIULI VENEZIA GIULIA	FERRARI ZANOLINI MATTEO
4508	FEDERCONSUMATORI NAZIONALE	FERRARI ZANOLINI MATTEO
4509	FEDERCONSUMATORI VENETO	FERRARI ZANOLINI MATTEO
4510	ANTONELLI BENEDETTA	FERRARO ANDREA
4511	ANTONELLI EMILIO	FERRARO ANDREA
4512	FULGAR SPA	FERRARO ANDREA
4513	FERRONATO SERGIO	FERRETTO CHIARA
4514	WERNER RICCIOLINI	FERRETTO CHIARA
4515	ALZETTA SILVIA	FERRONATO LUCIO
4516	ANDREATTA THIERRY	FERRONATO LUCIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4517	BERTON CESIRA	FERRONATO LUCIO
4518	BONATO ELISABETTA	FERRONATO LUCIO
4519	BORTIGNON GIULIO	FERRONATO LUCIO
4520	CAPPON DANIELE	FERRONATO LUCIO
4521	CAPPON RENATO	FERRONATO LUCIO
4522	DAL MAS LAURA	FERRONATO LUCIO
4523	DALLA VALLE CLAUDIO	FERRONATO LUCIO
4524	DAVI' ALESSANDRA	FERRONATO LUCIO
4525	EMALDI ELISABETTA	FERRONATO LUCIO
4526	EMALDI GIANCARLO	FERRONATO LUCIO
4527	FIORESE RUGGERO	FERRONATO LUCIO
4528	HOLST HELGA	FERRONATO LUCIO
4529	LUCCHETTA ARMANDO	FERRONATO LUCIO
4530	MARTINI OSCAR	FERRONATO LUCIO
4531	PEGGION MAURIZIO	FERRONATO LUCIO
4532	PEGGION VITTORIO	FERRONATO LUCIO
4533	POSOCCO GIOVANNI	FERRONATO LUCIO
4534	RIGONI MARIANO	FERRONATO LUCIO
4535	SPERANZA FRANCESCO	FERRONATO LUCIO
4536	SPERANZA RICCARDO	FERRONATO LUCIO
4537	VENDER LUCIANA	FERRONATO LUCIO
4538	ZARA BERTILLA	FERRONATO LUCIO
4539	ZARAMELLA MONICA	FERRONATO LUCIO
4540	BELLO MICHELE	FILIPPI ALESSANDRO
4541	BOLDARIN MARIA TERESA	FILIPPI ALESSANDRO
4542	BOZZATO RICCARDO	FILIPPI ALESSANDRO
4543	CASAULA DILETTA	FILIPPI ALESSANDRO
4544	CASAULA ENZA	FILIPPI ALESSANDRO
4545	COMELLI ANTONIO	FILIPPI ALESSANDRO
4546	DAL MAS GABRIELE	FILIPPI ALESSANDRO
4547	DEPENTOR GIUSEPPE	FILIPPI ALESSANDRO
4548	DISMA ROBERTO TOSETTO	FILIPPI ALESSANDRO
4549	FAGGIANI GIUSEPPE	FILIPPI ALESSANDRO
4550	FIOCCHI ORIANA	FILIPPI ALESSANDRO
4551	GIELLEPLAST SRL	FILIPPI ALESSANDRO
4552	GIULIATO FRANCESCA	FILIPPI ALESSANDRO
4553	GIULIATO SILVANO	FILIPPI ALESSANDRO
4554	LUCCHETTA MARCO	FILIPPI ALESSANDRO
4555	MARCON ANTERO	FILIPPI ALESSANDRO
4556	MENGO DAVIDE	FILIPPI ALESSANDRO
4557	MONTAGNER WALTER	FILIPPI ALESSANDRO
4558	QUINTAVALLE ENNIO	FILIPPI ALESSANDRO
4559	SOCIETA' AGRICOLA TOSETTO SS IN PERS DISMA ROBERTO TOSETTO	FILIPPI ALESSANDRO
4560	TOSETTO GIANNI GIULIANO	FILIPPI ALESSANDRO
4561	TOSETTO MADDALENA	FILIPPI ALESSANDRO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4562	VENARUZZO PIETRO	FILIPPI ALESSANDRO
4563	VENARUZZO STEFANO	FILIPPI ALESSANDRO
4564	VETTOREL FABIO	FILIPPI ALESSANDRO
4565	ZAMPARO ANGELA	FILIPPI ALESSANDRO
4566	ACCO GIOSUE' COSTANTINO	FILIPPINI ANDREA
4567	ADELFES SRL	FILIPPINI ANDREA
4568	AGUGIARO ALBERTO	FILIPPINI ANDREA
4569	BALDIN GIULIO	FILIPPINI ANDREA
4570	BARATTONI ANNA LUISA	FILIPPINI ANDREA
4571	BERNARDOTTO DIEGO	FILIPPINI ANDREA
4572	BERNARDOTTO SILVIA	FILIPPINI ANDREA
4573	BORIERO FRANCO	FILIPPINI ANDREA
4574	BORTOLAMEI ANDREA	FILIPPINI ANDREA
4575	BOVIS ROBERTO	FILIPPINI ANDREA
4576	BOVIS STEFANIA	FILIPPINI ANDREA
4577	CALOGERO FRANCESCO PIETRO	FILIPPINI ANDREA
4578	CAMPAGNOLO GIULIANA	FILIPPINI ANDREA
4579	CARLI VALENTINO	FILIPPINI ANDREA
4580	CARLINO ANDREA	FILIPPINI ANDREA
4581	CARRARO FEDERICA	FILIPPINI ANDREA
4582	CASTELLANI LIVIO	FILIPPINI ANDREA
4583	CREVELLIN FABRIZIO	FILIPPINI ANDREA
4584	DAL PRA MIRANDA	FILIPPINI ANDREA
4585	DAL SANTO FRANCESCA	FILIPPINI ANDREA
4586	DE PENTOR MAURIZIO	FILIPPINI ANDREA
4587	FENZI GLORIA	FILIPPINI ANDREA
4588	FERRARO PAOLO	FILIPPINI ANDREA
4589	FIORAVANZO RAFFAELE	FILIPPINI ANDREA
4590	FRIGO SANDRO	FILIPPINI ANDREA
4591	GALVAN CECILIA	FILIPPINI ANDREA
4592	GIACOMETTI LORENZA	FILIPPINI ANDREA
4593	GIRARDI GUERRINO	FILIPPINI ANDREA
4594	LADDOMADA MICHELE	FILIPPINI ANDREA
4595	LATESSA CRISTINA	FILIPPINI ANDREA
4596	LOVATO DANIELA	FILIPPINI ANDREA
4597	***MENEGATTI CLAUDIO***	FILIPPINI ANDREA
4598	NEVOSO VERONICA	FILIPPINI ANDREA
4599	**PASQUALETTO SERGIO**	FILIPPINI ANDREA
4600	PELLIZZARI GIANCARLA	FILIPPINI ANDREA
4601	PELLIZZARI GRAZIA MARIA	FILIPPINI ANDREA
4602	PERUZZI GIUSEPPE	FILIPPINI ANDREA
4603	PIOVAN SILVIA	FILIPPINI ANDREA
4604	PITTARO AGOSTINO	FILIPPINI ANDREA
4605	POLO ANDREA	FILIPPINI ANDREA
4606	PROFESSIONE REMIGIO	FILIPPINI ANDREA
4607	RONCATO GIADA	FILIPPINI ANDREA
4608	ROSSI SILVANO	FILIPPINI ANDREA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4609	SALVAGNO PATRIZIA	FILIPPINI ANDREA
4610	SANDRIN PAOLA	FILIPPINI ANDREA
4611	SANTALIANA GIULIANA	FILIPPINI ANDREA
4612	SARTORI ISABELLA	FILIPPINI ANDREA
4613	SAURIN CINZIA	FILIPPINI ANDREA
4614	SAVEGNAGO MARIA SANTINA	FILIPPINI ANDREA
4615	SCASSI ANNARITO	FILIPPINI ANDREA
4616	SCHIAVO GRAZIELLA	FILIPPINI ANDREA
4617	SORDON FRANCA	FILIPPINI ANDREA
4618	STEFANO MARCO MATTEO	FILIPPINI ANDREA
4619	STEFFANON FABIO	FILIPPINI ANDREA
4620	STERLUTI TARCISIO	FILIPPINI ANDREA
4621	TAGLIABUE ANNARITA	FILIPPINI ANDREA
4622	TESTOLIN GERMANO	FILIPPINI ANDREA
4623	TOSATO FRANCESCHINA	FILIPPINI ANDREA
4624	TOSATO RINA	FILIPPINI ANDREA
4625	TRONCONI CLAUDIA	FILIPPINI ANDREA
4626	ZENNARO MARIA CRISTINA	FILIPPINI ANDREA
4627	ZORDAN MARIO	FILIPPINI ANDREA
4628	CRESTALE MAURIZIA	FIORENTINO LUISA
4629	MARITAN ANTONELLA	FIORENTINO LUISA
4630	MARZARO ANDREA	FIORENTINO LUISA
4631	MARZARO FRANCESCA	FIORENTINO LUISA
4632	MARZARO FRANCESCO	FIORENTINO LUISA
4633	MARZARO PAOLO	FIORENTINO LUISA
4634	MURARO ANDRIANA	FIORENTINO LUISA
4635	PANGRAZIO BORTOLINA	FIORENTINO LUISA
4636	ROSSATO BRUNA	FIORENTINO LUISA
4637	SARTORI BRUNELLA	FIORENTINO LUISA
4638	SARTORI SANDRO	FIORENTINO LUISA
4639	SOPRANA CATERINA	FIORENTINO LUISA
4640	SOSTER LORELLA	FIORENTINO LUISA
4641	VINCENZI GIORGIO	FIORENTINO LUISA
4642	VINCENZI MARCO	FIORENTINO LUISA
4643	VINCENZI PAOLO	FIORENTINO LUISA
4644	ZORDAN CHIARA	FIORENTINO LUISA
4645	ZORDAN GIULIO	FIORENTINO LUISA
4646	ZORDAN SILVIA	FIORENTINO LUISA
4647	ZORDAN SIMONETTA	FIORENTINO LUISA
4648	BALDIN ENZO	FONTANA FRANCESCO
4649	BENDAGLI ANNA	FONTANA FRANCESCO
4650	BENDAGLI BEATRICE	FONTANA FRANCESCO
4651	BIZZARO GRAZIELLA	FONTANA FRANCESCO
4652	BORDIN GIUSEPPE	FONTANA FRANCESCO
4653	BORSATO BERTILLA	FONTANA FRANCESCO
4654	DAL PRA' PALMIRA	FONTANA FRANCESCO
4655	DAL PRA' PALMIRA	FONTANA FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4656	FIORILLO DOMENICO	FONTANA FRANCESCO
4657	FIORILLO DOMENICO DI A.U. DI KERNEL S.R.L.	FONTANA FRANCESCO
4658	GALLO FRANCESCO	FONTANA FRANCESCO
4659	GRAZIOLI CLAUDIO	FONTANA FRANCESCO
4660	LIBANORI FRANCO	FONTANA FRANCESCO
4661	LIBANORI GIANNI	FONTANA FRANCESCO
4662	LOPARDO CATALDO	FONTANA FRANCESCO
4663	MARCHIORO PAOLO	FONTANA FRANCESCO
4664	MIOTTO FRANCESCA	FONTANA FRANCESCO
4665	MISSIAGGIA DANIELA	FONTANA FRANCESCO
4666	PERLINI DANIELA	FONTANA FRANCESCO
4667	SANGUIN OLIVETTA	FONTANA FRANCESCO
4668	TOMASETTO IOLANDA GRAZIELLA	FONTANA FRANCESCO
4669	VISONÀ DIANA VINCENZA	FONTANA FRANCESCO
4670	WERTHER INTERNATIONAL SPA	FONTANA FRANCESCO
4671	ZAFFONATO SIMONE	FONTANA FRANCESCO
4672	FORLIN LUCIANO	FORLIN NADIA
4673	FORLIN MATILDE	FORLIN NADIA
4674	COMENTALE CATELLO	FULCO SIMONETTA
4675	COMENTALE GIUSEPPE	FULCO SIMONETTA
4676	SCF SRL	FULCO SIMONETTA
4677	BAZZACCO ROBERTA	GALZIGNATO GIUSEPPE
4678	BERTI DANIELA	GALZIGNATO GIUSEPPE
4679	PERON SANDRA	GALZIGNATO GIUSEPPE
4680	PERON STEFANO (n. 08/08/1983)	GALZIGNATO GIUSEPPE
4681	SERAFIN SANDRA	GALZIGNATO GIUSEPPE
4682	ZANCO ANNA	GALZIGNATO GIUSEPPE
4683	MENDUNI DANIELA	GARZIA VINCENZO
4684	MENDUNI RICCARDO	GARZIA VINCENZO
4685	MENEGHETTI MADDALENA	GARZIA VINCENZO
4686	PERETTI SERGIO	GARZIA VINCENZO
4687	ZAPPIA CRISTINA	GASPARELLA MARILENA
4688	SPARAPANO GIUSEPPE	GAUDIANO PIO
4689	BALDASSARI CECILIA	GIOBBI RAMONA
4690	NUOVA EDIL BIESSE SRL	GIOBBI RAMONA
4691	CANEL DANIELA	GIUGIOLI FABIO
4692	GASSER MATTHIAS	GIUGIOLI FABIO
4693	PICCOLO DANILO	GIUGIOLI FABIO
4694	PROSDOCIMO EDDA	GIUGIOLI FABIO
4695	BRAGA STEFANIA	GIURIATO SILVIA
4696	BURATTI FABIOLA	GIURIATO SILVIA
4697	CONVENTO MARIANNA	GIURIATO SILVIA
4698	COSTA IOSE	GIURIATO SILVIA
4699	DALL'ARMELLINA EMILIO	GIURIATO SILVIA
4700	FONTANA FRANCO	GIURIATO SILVIA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4701	GHIRARDELLO GRAZIELLA	GIURIATO SILVIA
4702	LAZZARIN ADRIANO	GIURIATO SILVIA
4703	LAZZARIN GIANNI	GIURIATO SILVIA
4704	SILLO STEFANO	GIURIATO SILVIA
4705	TONIOLO LUCIANA	GIURIATO SILVIA
4706	ORLANDI LOREDANA	GLODER VALERIA
4707	PALLADIO ONE SRL	GLODER VALERIA
4708	ZACCARIA CARLO (n. 28/01/1966)	GLODER VALERIA
4709	ZACCARIA DAMIANO	GLODER VALERIA
4710	ZACCARIA MARIO	GLODER VALERIA
4711	AGOSTINI FRANCESCO	GRECO VALENTINA
4712	AGRESTI ALESSANDRA	GRECO VALENTINA
4713	ANFUSO PAOLINA	GRECO VALENTINA
4714	ANTONIONI CAMILLA	GRECO VALENTINA
4715	BAGGIO FIORENZA	GRECO VALENTINA
4716	BANDACCARI RISMO	GRECO VALENTINA
4717	BARBIERI PIETRO	GRECO VALENTINA
4718	BECAGLI SANDRA	GRECO VALENTINA
4719	BISSOLI FEDERICO	GRECO VALENTINA
4720	BORDIGNON LUIGINO GIUSEPPE	GRECO VALENTINA
4721	BOTTEGA PIETRO	GRECO VALENTINA
4722	CAGNATEL PAOLO	GRECO VALENTINA
4723	CANTON AGOSTINO	GRECO VALENTINA
4724	CAPOGNA MARA	GRECO VALENTINA
4725	CAPPELLETTI ANDREA	GRECO VALENTINA
4726	CECCHINATO GIANNI	GRECO VALENTINA
4727	CELI IDA	GRECO VALENTINA
4728	CEOLATO MARIA ROSA	GRECO VALENTINA
4729	CHICCHIO PAOLO	GRECO VALENTINA
4730	CICOGNA LIONELLO	GRECO VALENTINA
4731	CREMA TIZIANO FERDINANDO	GRECO VALENTINA
4732	CRETAIO ERICA	GRECO VALENTINA
4733	DE BIASI NADIA	GRECO VALENTINA
4734	DE PAOLA ANDREA	GRECO VALENTINA
4735	DE SIMONE SIMONA	GRECO VALENTINA
4736	DEGIACOMI ALEX	GRECO VALENTINA
4737	DIDONI FRANCESCO	GRECO VALENTINA
4738	DIONISI MARIA	GRECO VALENTINA
4739	ES-PACE S.R.L.	GRECO VALENTINA
4740	FALCIONI ELISA	GRECO VALENTINA
4741	FERLIN TERESA	GRECO VALENTINA
4742	FIORE LUCA	GRECO VALENTINA
4743	FRIZZIERO MARCO	GRECO VALENTINA
4744	GANGEMI GIORGIO	GRECO VALENTINA
4745	GIACOMET VANIA	GRECO VALENTINA
4746	GIANNETTO DOMENICO	GRECO VALENTINA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4747	GUSELLA NAUSIKA	GRECO VALENTINA
4748	IANNI' CARMELO	GRECO VALENTINA
4749	IAZZOLINO PATRIZIA	GRECO VALENTINA
4750	LIO GIULIANO	GRECO VALENTINA
4751	LOMBARDO PLACIDO	GRECO VALENTINA
4752	MACINO PAMELA	GRECO VALENTINA
4753	MAGRI ERMELLINA	GRECO VALENTINA
4754	MARCHESI BRUNO	GRECO VALENTINA
4755	MARCHESI MARCO	GRECO VALENTINA
4756	MARTIRE FIORELLO	GRECO VALENTINA
4757	MICCOLI ORMEA	GRECO VALENTINA
4758	MODENA GIOVANNI	GRECO VALENTINA
4759	MOSCATELLI MARZIA	GRECO VALENTINA
4760	MOSCATELLI MAURO	GRECO VALENTINA
4761	NATALI ANDREA	GRECO VALENTINA
4762	ORSI PIERANGELO	GRECO VALENTINA
4763	PASTORELLI RUGGERO	GRECO VALENTINA
4764	PECILE ADDO	GRECO VALENTINA
4765	PERETTI LAURA	GRECO VALENTINA
4766	PIVA MICHELE	GRECO VALENTINA
4767	POZZAR SILVANA	GRECO VALENTINA
4768	RAISI ALESSIO	GRECO VALENTINA
4769	RIGONI MARA	GRECO VALENTINA
4770	RIGONI MARIA TERESA	GRECO VALENTINA
4771	ROMEO MARIA	GRECO VALENTINA
4772	ROSSI EMMA	GRECO VALENTINA
4773	SABIN ALBERTO	GRECO VALENTINA
4774	SABIN ELENA	GRECO VALENTINA
4775	SABIN MAURIZIO	GRECO VALENTINA
4776	SAITTA ALESSANDRO	GRECO VALENTINA
4777	SANDRI GIOVANNA	GRECO VALENTINA
4778	SARTOREL MARZIO	GRECO VALENTINA
4779	SCHIACCINOMANIA SNC	GRECO VALENTINA
4780	SERATO MARIA	GRECO VALENTINA
4781	SERATO SIMONE	GRECO VALENTINA
4782	SERATO VITTORIO	GRECO VALENTINA
4783	SIMEON ENOR	GRECO VALENTINA
4784	SIMIONATO PATRIZIA	GRECO VALENTINA
4785	SIMONCELLI AURELIA	GRECO VALENTINA
4786	SPINA PAOLO	GRECO VALENTINA
4787	TOCCAFONDI MARCO	GRECO VALENTINA
4788	TODESCO GIOVANNI	GRECO VALENTINA
4789	VALENTINI ANGELO	GRECO VALENTINA
4790	VALENTINI CRISTIANA	GRECO VALENTINA
4791	VALERI CLAUDIO	GRECO VALENTINA
4792	VENETTONI ROBERTO	GRECO VALENTINA
4793	ZANINI MARILISA	GRECO VALENTINA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4794	ZILETTI CLARA	GRECO VALENTINA
4795	ZIVIANI GABRIELE	GRECO VALENTINA
4796	BAUDO GIUSEPPE	GRIGENTI MICHELE
4797	BIONDO MARIUCCIA	GRIGENTI MICHELE
4798	GASPARI CIRO	GRILLO SALVATORE
4799	OLMI PATRIZIA	GRILLO SALVATORE
4800	GALLI MARCO	GRILLONE MARIA MADDALENA
4801	PINZINI GIUSEPPE	GRILLONE MARIA MADDALENA
4802	ROSOLEN MARIA	GROLLO GIADA
4803	ANTONELLO ANGELO	GUIDOTTO PIETRO
4804	ARGENTIN GIORGIO	GUIDOTTO PIETRO
4805	BARTOLI CRISTINA	GUIDOTTO PIETRO
4806	BERGAMIN MARCO	GUIDOTTO PIETRO
4807	BERRO GIORGIO	GUIDOTTO PIETRO
4808	BERRO PAOLO	GUIDOTTO PIETRO
4809	BERTELLI ENZO EREDI	GUIDOTTO PIETRO
4810	BERTOLO GIULIO	GUIDOTTO PIETRO
4811	BERTOLO MARIO	GUIDOTTO PIETRO
4812	BERTON ALESSANDRO	GUIDOTTO PIETRO
4813	BISINELLA FLAVIO	GUIDOTTO PIETRO
4814	BIZZOTTO GABRIELLA	GUIDOTTO PIETRO
4815	BONFA' FRANCESCA	GUIDOTTO PIETRO
4816	BORALEY FRANCESCO	GUIDOTTO PIETRO
4817	BOTTERO LUIGI	GUIDOTTO PIETRO
4818	BROTTO ERMELINDO	GUIDOTTO PIETRO
4819	BRUN CARLO PIETRO	GUIDOTTO PIETRO
4820	BUZZI GIOVANNA	GUIDOTTO PIETRO
4821	CADAMURO ANNAMARIA	GUIDOTTO PIETRO
4822	CAMPAGNARO ROBERTO	GUIDOTTO PIETRO
4823	CAMPAGNOLO AGNESE	GUIDOTTO PIETRO
4824	CAON CAMILLO	GUIDOTTO PIETRO
4825	CARLESSO EROS	GUIDOTTO PIETRO
4826	CASALE CARDINI SRL	GUIDOTTO PIETRO
4827	CASARIN NELLA	GUIDOTTO PIETRO
4828	CAVASIN ELSA	GUIDOTTO PIETRO
4829	CECCHIN ROMANO	GUIDOTTO PIETRO
4830	CHEROBIN LUCIANO	GUIDOTTO PIETRO
4831	CHIAPPA VALERIA	GUIDOTTO PIETRO
4832	CILENTO ADELE	GUIDOTTO PIETRO
4833	CIMADOR ANNA MARIA	GUIDOTTO PIETRO
4834	CINELLO DARIO	GUIDOTTO PIETRO
4835	CONSORZIO DI GARANZIA FIDI PORDENONE "CONFIDI PORDENONE"	GUIDOTTO PIETRO
4836	CORRADIN FEDERICO	GUIDOTTO PIETRO
4837	COSTA BERTILLA	GUIDOTTO PIETRO
4838	CROCI MAURIZIO	GUIDOTTO PIETRO
4839	CRUPI TERESA	GUIDOTTO PIETRO
4840	DAMINATO CLAUDIO	GUIDOTTO PIETRO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4841	DAMINATO LUIGI	GUIDOTTO PIETRO
4842	DE LUCHI LUCIA	GUIDOTTO PIETRO
4843	DE ROSSI FRANCESCO	GUIDOTTO PIETRO
4844	DIDONE' GIORGIO	GUIDOTTO PIETRO
4845	DONINI OSVALDO	GUIDOTTO PIETRO
4846	DORELLA MANFREDO	GUIDOTTO PIETRO
4847	DORELLA STEFANIA	GUIDOTTO PIETRO
4848	FARINON OLINTA	GUIDOTTO PIETRO
4849	FERRUCCI MARIO	GUIDOTTO PIETRO
4850	FLY SRL	GUIDOTTO PIETRO
4851	FORNASIERO LIDIA	GUIDOTTO PIETRO
4852	FURLAN ALVISE	GUIDOTTO PIETRO
4853	GALLO CLAUDIA	GUIDOTTO PIETRO
4854	GALLO VALTER	GUIDOTTO PIETRO
4855	GANGEMI LUCIANA	GUIDOTTO PIETRO
4856	GATTO ELISABETTA	GUIDOTTO PIETRO
4857	GAZZOLA MARIA TERESA	GUIDOTTO PIETRO
4858	GIUGGIOLI ALESSANDRO	GUIDOTTO PIETRO
4859	GUERRA LEARCO	GUIDOTTO PIETRO
4860	GUIDOLIN SILVANA	GUIDOTTO PIETRO
4861	GUS DANIELA	GUIDOTTO PIETRO
4862	HELIOS ARREDOURBANO SRL	GUIDOTTO PIETRO
4863	LEONARDI CLAUDIA	GUIDOTTO PIETRO
4864	LEVANTE CRISTINA	GUIDOTTO PIETRO
4865	LEVANTE GIULIA	GUIDOTTO PIETRO
4866	LUNARDON ALBERTO	GUIDOTTO PIETRO
4867	LUPIS FELICE	GUIDOTTO PIETRO
4868	MAGGIO ANTONIO	GUIDOTTO PIETRO
4869	MAGNABOSCO FILIPPO	GUIDOTTO PIETRO
4870	MARCON MARGHERITA (n. 26/09/1961)	GUIDOTTO PIETRO
4871	MARIN FABIO	GUIDOTTO PIETRO
4872	MARIN MARA	GUIDOTTO PIETRO
4873	MASIERO SILVIO	GUIDOTTO PIETRO
4874	MASO MARIA ANTONIA	GUIDOTTO PIETRO
4875	MASON LUISELLA	GUIDOTTO PIETRO
4876	MASSARO MARIA ELISA	GUIDOTTO PIETRO
4877	MENEGOTTO ANNA MARIA	GUIDOTTO PIETRO
4878	MENEGOTTO CRISTINA	GUIDOTTO PIETRO
4879	MIOSOTIS TRANSPORT DI MAURI GIUSEPPE & C. SNC	GUIDOTTO PIETRO
4880	MIOTTO FLAVIA ADRIANA	GUIDOTTO PIETRO
4881	MISSAGLIA CLAUDIO	GUIDOTTO PIETRO
4882	MONEGATO RENATO	GUIDOTTO PIETRO
4883	MORO EMILIO	GUIDOTTO PIETRO
4884	MORO LUCA (n. 16/08/1975)	GUIDOTTO PIETRO
4885	MORO MARICA	GUIDOTTO PIETRO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4886	NISI PATRIZIA	GUIDOTTO PIETRO
4887	NOTTE LUCA	GUIDOTTO PIETRO
4888	PALUMBO SALVATORE	GUIDOTTO PIETRO
4889	PANONTIN VALERIA	GUIDOTTO PIETRO
4890	PAROLIN LUCIANA	GUIDOTTO PIETRO
4891	PAVAN SONIA	GUIDOTTO PIETRO
4892	PELLIZZARI LUCIANO	GUIDOTTO PIETRO
4893	PIAZZA OSCAR	GUIDOTTO PIETRO
4894	PISANELLO ALESSANDRO	GUIDOTTO PIETRO
4895	PISLOR LORENZO	GUIDOTTO PIETRO
4896	PREVEDELLO STEFANO	GUIDOTTO PIETRO
4897	PREVITI ANTONINO	GUIDOTTO PIETRO
4898	PREVITI GIUSEPPA	GUIDOTTO PIETRO
4899	PUCCI GIUSEPPINA	GUIDOTTO PIETRO
4900	QUASER S.R.L.	GUIDOTTO PIETRO
4901	RC DICENTI SRL	GUIDOTTO PIETRO
4902	REGINATO BENVENUTO	GUIDOTTO PIETRO
4903	REGINATO SABRINA	GUIDOTTO PIETRO
4904	RIGATO ALBERTO	GUIDOTTO PIETRO
4905	SALVADOR GIOVANNI	GUIDOTTO PIETRO
4906	SCALCO GIUSEPPE	GUIDOTTO PIETRO
4907	SCATEMBURLO LORENZO	GUIDOTTO PIETRO
4908	SEGALLA BRUNO	GUIDOTTO PIETRO
4909	SEGALLA LUCA	GUIDOTTO PIETRO
4910	SEGALLA MARCO	GUIDOTTO PIETRO
4911	SEGALLA SONIA	GUIDOTTO PIETRO
4912	SICARI GIUSEPPE GESUALDO	GUIDOTTO PIETRO
4913	SQUASI VALERIANO	GUIDOTTO PIETRO
4914	STELLA LUCIA	GUIDOTTO PIETRO
4915	STOPIGLIA ANNA	GUIDOTTO PIETRO
4916	TEDESCO DANIELA	GUIDOTTO PIETRO
4917	TESTINI DONATO	GUIDOTTO PIETRO
4918	TONELLO ADRIANO	GUIDOTTO PIETRO
4919	TONIOLO DENIS	GUIDOTTO PIETRO
4920	TRENTIN ARISTEA	GUIDOTTO PIETRO
4921	TREVISAN LAURA	GUIDOTTO PIETRO
4922	TRINCA DEBORA	GUIDOTTO PIETRO
4923	TRINCA GIORGIO EREDI	GUIDOTTO PIETRO
4924	TRINCA IMPIANTI SAS	GUIDOTTO PIETRO
4925	TRINCA LUCA	GUIDOTTO PIETRO
4926	VALIANTE PIERO	GUIDOTTO PIETRO
4927	VANZETTO CLAUDIO	GUIDOTTO PIETRO
4928	VANZETTO FIORENZO	GUIDOTTO PIETRO
4929	VEDELAGO ROSSANA	GUIDOTTO PIETRO
4930	ZAMPIERI SILVANA	GUIDOTTO PIETRO
4931	ZANON GIOVANNI	GUIDOTTO PIETRO
4932	ZANON GIOVANNI	GUIDOTTO PIETRO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4933	ZARA EMANUELA	GUIDOTTO PIETRO
4934	ZONTA MASSIMILIANO	GUIDOTTO PIETRO
4935	ZOPPEI EROS	GUIDOTTO PIETRO
4936	FORNASA PAOLA	GUSI NICOLA
4937	BARRACATO GIANCARLO	IMBRUGLIA ALESSANDRO
4938	BIANCA MARCO	IMBRUGLIA ALESSANDRO
4939	GRAF HERBERT	IMBRUGLIA ALESSANDRO
4940	LOMBARDO ILENIA	IMBRUGLIA ALESSANDRO
4941	ORTO GAETANO	IMBRUGLIA ALESSANDRO
4942	SOTTILE CATERINA	IMBRUGLIA ALESSANDRO
4943	SOTTILE DOMENICA	IMBRUGLIA ALESSANDRO
4944	UDICON	IMBRUGLIA ALESSANDRO
4945	MANGHI CARLO	L' INSALATA MARIO
4946	MENIN IVANA	L' INSALATA MARIO
4947	SBERNINI MARIO	L' INSALATA MARIO
4948	TONELLO ALBERTO	L' INSALATA MARIO
4949	TONELLO SILVIA	L' INSALATA MARIO
4950	DALLA BERARDINA MARA	LA BELLA SALVATORE
4951	ZOMPI ANNAPAOLA	LA BELLA SALVATORE
4952	BOSCHETTI FABIO	LAGHI GAETANO
4953	BOSCHETTI GIORGIO	LAGHI GAETANO
4954	FAGGIONATO MARIO	LAGHI GAETANO
4955	FIOROTTO MARIA BRUNA	LAGHI GAETANO
4956	VETTORE MICHELE	LAGHI GAETANO
4957	COMBERLATO NICOLETTA	LAZZARETTO ALESSIA MARIA FLAVIA
4958	GUERRA ITALO	LAZZARETTO ALESSIA MARIA FLAVIA
4959	COMBERLATO NICOLETTA	LAZZARETTO EMANUELE
4960	GUERRA ITALO	LAZZARETTO EMANUELE
4961	BI.VI. IRRORAZIONE SNC in persona legale rappresentante BISCARO MARIA	LEONCINI ALBERTO
4962	BISCARO MARIA	LEONCINI ALBERTO
4963	NICOLETTI TERESA	LEONE MARIO GIUSEPPE
4964	ROCCOBERTON FABRIZIO	LEONE MARIO GIUSEPPE
4965	ROCCOBERTON MAURO	LEONE MARIO GIUSEPPE
4966	RAVAGLIA MAURIZIO	LEVANTE GIULIA
4967	RAVAGLIA SILVIA	LEVANTE GIULIA
4968	STEFANACCI ALIDA	LEVANTE GIULIA
4969	DOFIM SAS DI FAVERO DONATELLA	LEVANTINO ANDREA
4970	FAVERO DONATELLA	LEVANTINO ANDREA
4971	LEVANTINO FILIPPO	LEVANTINO ANDREA
4972	LEVANTINO LAURA	LEVANTINO ANDREA
4973	VENEZIAN PAOLO	LEVANTINO ANDREA
4974	BERGAMIN DIEGO E BERGAMIN NICOLA	LIBERALATO EVA
4975	CARRARO MANUELA E LIBERALATO SAVINO	LIBERALATO EVA
4976	GIROTTO FERNANDA	LIBERALATO EVA
4977	LIVIERO VALTER	LIBERALATO EVA
4978	STOCCO PAOLA	LIBERALATO EVA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
4979	VENUS GAME DI LIVIERO VALTER	LIBERALATO EVA
4980	IMMOBILIARE CROCI SRL GIA' COMID SRL	LIBONE ELENA
4981	PAPI FABRIZIO	LOMBARDOZZI GIANLUCA
4982	PIANOFORTI PAPI SNC DI FABBRIZIO E FABIO PAPI	LOMBARDOZZI GIANLUCA
4983	FERIN ANNA	LONGO LUCIA
4984	MALUSA GIOVANNA	LORENZETTI CHIARA
4985	MALUSA ROBERTO	LORENZETTI CHIARA
4986	BARICHELLA CLAUDIO	LOSAVIO ENRICO
4987	BELLON TERESINA	LOSAVIO ENRICO
4988	BERGAMIN GIANNINA	LOSAVIO ENRICO
4989	BINOTTO ANNA MARIA	LOSAVIO ENRICO
4990	BISOL ANGELINA	LOSAVIO ENRICO
4991	BIZZOTTO MILENA	LOSAVIO ENRICO
4992	BONOTTO VANA	LOSAVIO ENRICO
4993	BRESOLIN KETTY	LOSAVIO ENRICO
4994	BROGLIO GIORGIO	LOSAVIO ENRICO
4995	BUSATTO GIOVANNI	LOSAVIO ENRICO
4996	CECCONELLO GIOVANNI FRANCO	LOSAVIO ENRICO
4997	COCCO MAURIZIO	LOSAVIO ENRICO
4998	DE BRITO MARIA EUGENIA	LOSAVIO ENRICO
4999	DO ROSARIO MANUEL	LOSAVIO ENRICO
5000	GASPAROTTO PAOLA	LOSAVIO ENRICO
5001	GHIRARDELLO SERGIO	LOSAVIO ENRICO
5002	LANZA MARIA	LOSAVIO ENRICO
5003	LAZZAROTTO STEFANO	LOSAVIO ENRICO
5004	LOCATELLI VINCENZO	LOSAVIO ENRICO
5005	MABILIA LUCIANA	LOSAVIO ENRICO
5006	MARCHIORI NADIA	LOSAVIO ENRICO
5007	MASSARO LUISELLA	LOSAVIO ENRICO
5008	MODELLI MIRELLA	LOSAVIO ENRICO
5009	MORO LUCIANO REDENTO	LOSAVIO ENRICO
5010	MORO PAOLA	LOSAVIO ENRICO
5011	MORO ROBERTO (n. 24/08/70)	LOSAVIO ENRICO
5012	PIAZZA LUIGIA	LOSAVIO ENRICO
5013	SARTORI GIULIANA	LOSAVIO ENRICO
5014	SARTORI LEOPOLDO	LOSAVIO ENRICO
5015	SCALCO IVANO	LOSAVIO ENRICO
5016	SCAPIN MILA	LOSAVIO ENRICO
5017	SUELOTTO ELEONISIA	LOSAVIO ENRICO
5018	TARDIVO MARIO	LOSAVIO ENRICO
5019	TARDIVO NICOLETTA	LOSAVIO ENRICO
5020	TONIN FILIMARIO	LOSAVIO ENRICO
5021	TOSIN GIANNI	LOSAVIO ENRICO
5022	VANGELISTA GIANNI	LOSAVIO ENRICO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5023	VANGELISTA GIOVANNA	LOSAVIO ENRICO
5024	VISENTIN MARIA ANTONIA	LOSAVIO ENRICO
5025	ZANIN SAMUELE	LOSAVIO ENRICO
5026	ZANON ENRICO	LOSAVIO ENRICO
5027	ZUFFELLATO GELMINO	LOSAVIO ENRICO
5028	COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE SOC. COOP.	LUCIBELLO PIER MATTEO
5029	RINALDO CINZIA	MACCAGNANI MATTEO
5030	RINALDO SONIA	MACCAGNANI MATTEO
5031	VERONESE NICOLA	MACCAGNANI MATTEO
5032	BRESSAN GIUDITTA	MACCHI ALESSANDRO
5033	CASALIN ANNA MARIA	MACCHI ALESSANDRO
5034	SINIGAGLIA RICCARDO	MACCHI ALESSANDRO
5035	TAGIETTI ELISABETTA	MACCHI ALESSANDRO
5036	TAGIETTI FABRIZIO	MACCHI ALESSANDRO
5037	TOLLEDI GUIDO ANTONIO	MACCHI ALESSANDRO
5038	MONTI ANNA MARIA	MADIA NICOLA
5039	ANTONIAZZI PAOLA	MAGLIOCCO MAELA
5040	BACIGA DENISE	MAGLIOCCO MAELA
5041	BERTAPELLE FRANCA	MAGLIOCCO MAELA
5042	BOROTTO MICHELA	MAGLIOCCO MAELA
5043	CATTELAN SILVANO quale amministratore di sostegno di JOMMETTI CHIARA	MAGLIOCCO MAELA
5044	CONTARDO LORENZO	MAGLIOCCO MAELA
5045	GRIGOLO RODOLFO	MAGLIOCCO MAELA
5046	LOVATO FLAVIO	MAGLIOCCO MAELA
5047	LOVATO SERGIO	MAGLIOCCO MAELA
5048	LUCATO GIUSEPPE	MAGLIOCCO MAELA
5049	LUCATO MASSIMO	MAGLIOCCO MAELA
5050	MARCHESAN VALERIO	MAGLIOCCO MAELA
5051	PIZZOLLA GIOVANNI	MAGLIOCCO MAELA
5052	ROMIO MARILISA	MAGLIOCCO MAELA
5053	RUSSO LUCA	MAGLIOCCO MAELA
5054	SARTORI CRISTINA	MAGLIOCCO MAELA
5055	ZANON ELISABETTA	MAGLIOCCO MAELA
5056	ZANON GIUSEPPE OTTAVIO	MAGLIOCCO MAELA
5057	ZANON MARIA DONATELLA	MAGLIOCCO MAELA
5058	**BORTOLUZZI PRIMO**	MAGRIN CARLA
5059	BUFFON MARIA	MAGRIN CARLA
5060	**CALLIGARIS ENRICO**	MAGRIN CARLA
5061	CANDONI SILVANA	MAGRIN CARLA
5062	CASTELLANI LIAVITTORIA	MAGRIN CARLA
5063	CLOCCHIATTI LISA	MAGRIN CARLA
5064	DE ZORZI MARIA	MAGRIN CARLA
5065	DEANA GIULIANA	MAGRIN CARLA
5066	FABBRO MARIO	MAGRIN CARLA
5067	FACILE STEFANO	MAGRIN CARLA
5068	FORTE EMMA	MAGRIN CARLA
5069	GAFFARELLI ALBERICO	MAGRIN CARLA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5070	GIURLEO MARCO	MAGRIN CARLA
5071	LESTANI ENZO TUTORE LESTANI MAURIZIO	MAGRIN CARLA
5072	LIGI ADRIANA	MAGRIN CARLA
5073	MALISAN MAGDA	MAGRIN CARLA
5074	MARSILIO ALESSANDRO	MAGRIN CARLA
5075	MATTIONI LUIGIA	MAGRIN CARLA
5076	MILOCCO GABRIELLA	MAGRIN CARLA
5077	MILOCCO VANNI	MAGRIN CARLA
5078	PADOVAN NERINA	MAGRIN CARLA
5079	PECCILE MARIA PIA	MAGRIN CARLA
5080	PERUZZI DANIELE	MAGRIN CARLA
5081	PILLININI LUCA	MAGRIN CARLA
5082	PIVA ORNELLA	MAGRIN CARLA
5083	POZZO PAOLO	MAGRIN CARLA
5084	PUGNALE FABIOLA	MAGRIN CARLA
5085	SANDRI ALVIO	MAGRIN CARLA
5086	SARTORI ROBERTO	MAGRIN CARLA
5087	SOLERTI MIRIA	MAGRIN CARLA
5088	STEFANON ANGELO	MAGRIN CARLA
5089	SUERZ MARTA EREDE DI PIUCK ILEANA MARIA	MAGRIN CARLA
5090	TALMASSONS MARIO	MAGRIN CARLA
5091	TOMASIG LUCIANA	MAGRIN CARLA
5092	TOMASIG SERGIO	MAGRIN CARLA
5093	BIZZOTTO CESARE	MAIOLINO ANGELO
5094	MORO GIANFRANCO (n. 24/11/1949 a Montagnana)	MALAGUTI PAOLO
5095	PASSARIN GIUSEPPINA (n. 24/08/70)	MALAGUTI PAOLO
5096	PICCOLO VINCENZO	MALAGUTI PAOLO
5097	CAITO MARIA PIA	MALTESE VINCENZO
5098	CANNIZZARO GIUSEPPE	MALTESE VINCENZO
5099	CANNIZZARO LAURO	MALTESE VINCENZO
5100	DITTA ANNA MARIA	MALTESE VINCENZO
5101	GALIA GASPARE	MALTESE VINCENZO
5102	PECORELLA PIETRO	MALTESE VINCENZO
5103	SANACORE CARLO	MALTESE VINCENZO
5104	SANACORE FRANCESCO	MALTESE VINCENZO
5105	SANACORE GAETANA	MALTESE VINCENZO
5106	SANACORE SERENA	MALTESE VINCENZO
5107	SANACORE VITO (n. 1986)	MALTESE VINCENZO
5108	SANACORE VITO (n. 1987)	MALTESE VINCENZO
5109	SILVESTRO GIOVANNI	MALTESE VINCENZO
5110	DOTTI MARTINA	MALVICINI MARCO
5111	GAUDINO RENATO	MALVICINI MARCO
5112	MANTEGARI BRUNO	MALVICINI MARCO
5113	MULAZZI DONATELLA	MALVICINI MARCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5114	NICOLINI CLARA	MALVICINI MARCO
5115	PEREGO GIANCARLO	MALVICINI MARCO
5116	LIBRALATO AUGUSTA	MARCHESAN GIOVANNA
5117	POLETTO KATIA	MARCHIORI GIULIA
5118	DA RIN DELLA MORA RENATO	MARIO RAFFAELLA
5119	PERETTI GIOVANNA	MARIOTTO ENRICO
5120	ROVEGGIO MARTA	MARIOTTO ENRICO
5121	AMBROSINI GIOVANNA	MARSAN EMANUELA
5122	FRASSON DANILLO	MARSAN EMANUELA
5123	FRASSON FEDERICO	MARSAN EMANUELA
5124	ROSSIN LUCIANO	MARSAN EMANUELA
5125	ZANIRATO CINZIA	MARSAN EMANUELA
5126	BIZZOTTO RENZO	MARSAN EMANUELA
5127	LARGONI LUIGI	MARSAN EMANUELA
5128	MEZZATO GIOVANNI	MARSAN EMANUELA
5129	SCALCO LAURA	MARSAN EMANUELA
5130	TERRONI LUISA	MARSAN EMANUELA
5131	SARTORI GIANBERTO	MARTINI TIZIANA
5132	AMANATIDOU ELENI	MAZZON MARIASTELLA
5133	ANTONIOL RAFAELLA	MAZZON MARIASTELLA
5134	BAROLLO ROBERTO	MAZZON MARIASTELLA
5135	BASSANESE ALESSANDRO	MAZZON MARIASTELLA
5136	BELTRAME LUIGI	MAZZON MARIASTELLA
5137	BOESSO GIAMPIETRO	MAZZON MARIASTELLA
5138	BONORA BENIAMINO	MAZZON MARIASTELLA
5139	BORDIGNON GABRIELE	MAZZON MARIASTELLA
5140	BORSATTO ELISEO	MAZZON MARIASTELLA
5141	BOSCHETTI SABRINA	MAZZON MARIASTELLA
5142	BOSCHIERO CINZIA	MAZZON MARIASTELLA
5143	BOTTERO CECILIA	MAZZON MARIASTELLA
5144	BOTTERO TERESINA	MAZZON MARIASTELLA
5145	CAMPAGNOLO LUIGINA	MAZZON MARIASTELLA
5146	CAPITANIO MARIROSA	MAZZON MARIASTELLA
5147	CAPOVILLA SANDRO	MAZZON MARIASTELLA
5148	CARLOMAGNO GIUSEPPE	MAZZON MARIASTELLA
5149	CARRAZAI CORINNA	MAZZON MARIASTELLA
5150	CARRER FRANCO	MAZZON MARIASTELLA
5151	CASSOLATO LUISELLA	MAZZON MARIASTELLA
5152	CASTEGNARO GIOVANNA	MAZZON MARIASTELLA
5153	CAZZOLA FLAVIA	MAZZON MARIASTELLA
5154	CECCATO ROSANNA	MAZZON MARIASTELLA
5155	DAL POZZO GIAMPIERO	MAZZON MARIASTELLA
5156	DAL ZOTTO ANNA MARIA	MAZZON MARIASTELLA
5157	DAL ZOTTO LINO	MAZZON MARIASTELLA
5158	DAL ZOTTO TIZIANO	MAZZON MARIASTELLA
5159	DALLA VECCHIA DINO GIOVANNI	MAZZON MARIASTELLA
5160	DALLA VECCHIA DOMENICO	MAZZON MARIASTELLA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5161	DE LUCA BATTISTA	MAZZON MARIASTELLA
5162	DE PRA IDO	MAZZON MARIASTELLA
5163	DE PRA MERY	MAZZON MARIASTELLA
5164	DE PRA ROSA	MAZZON MARIASTELLA
5165	DEL PINO ALBERTO	MAZZON MARIASTELLA
5166	FASCELLA GIOVANNA	MAZZON MARIASTELLA
5167	FASCINA ALBERTO	MAZZON MARIASTELLA
5168	FONTANA LUCIA	MAZZON MARIASTELLA
5169	FRANCESCATO EGIDIO	MAZZON MARIASTELLA
5170	FREZZA NATALINA	MAZZON MARIASTELLA
5171	FRINZI CRISTIANO	MAZZON MARIASTELLA
5172	FRIZZARIN MARTINO	MAZZON MARIASTELLA
5173	GABRIELI GABRIELE	MAZZON MARIASTELLA
5174	GALANTE MARIA ANGELA	MAZZON MARIASTELLA
5175	GALLINARO ALBERTO	MAZZON MARIASTELLA
5176	GARENGO SANDRO	MAZZON MARIASTELLA
5177	GIAMMARTINI CLAUDIO	MAZZON MARIASTELLA
5178	GIORGI ACHILLE	MAZZON MARIASTELLA
5179	GNATA MARIANO	MAZZON MARIASTELLA
5180	GOSMIN PATRIZIA	MAZZON MARIASTELLA
5181	GUARISE FRANCESCO	MAZZON MARIASTELLA
5182	HARMOUCHI EL MOSTAFA	MAZZON MARIASTELLA
5183	ILLETTERATI RITA	MAZZON MARIASTELLA
5184	IOSEF ALEK	MAZZON MARIASTELLA
5185	LASFERZA RENZO	MAZZON MARIASTELLA
5186	LIPAROTA FRANCESCANTONIO	MAZZON MARIASTELLA
5187	LOMBARDO ARIANNA	MAZZON MARIASTELLA
5188	LUNARDON GIOVANNI	MAZZON MARIASTELLA
5189	MAGNABOSCO RENATO	MAZZON MARIASTELLA
5190	MAINO GIOVANNI	MAZZON MARIASTELLA
5191	MANFIO MAURIZIO	MAZZON MARIASTELLA
5192	MARASCHIN MAURIZIO	MAZZON MARIASTELLA
5193	MARMI ADA	MAZZON MARIASTELLA
5194	MARTIGNAGO ERMELINDA	MAZZON MARIASTELLA
5195	MAZZUCCO MARIA PIA	MAZZON MARIASTELLA
5196	MEI BARBARA	MAZZON MARIASTELLA
5197	MENEGHIN PATRIZIA	MAZZON MARIASTELLA
5198	MERSICA CARLO	MAZZON MARIASTELLA
5199	MILANOVA VLADIMIRA	MAZZON MARIASTELLA
5200	MONTIN PINO	MAZZON MARIASTELLA
5201	MORACCHIATO FRANCO	MAZZON MARIASTELLA
5202	MOZZATO GRAZIANO	MAZZON MARIASTELLA
5203	MOZZATO SERGIO	MAZZON MARIASTELLA
5204	OLIVETTO NATALE	MAZZON MARIASTELLA
5205	ONGARO PAOLA	MAZZON MARIASTELLA
5206	PEGORARO AMEDEA PAOLA	MAZZON MARIASTELLA
5207	PELLIZZARO FRANCA	MAZZON MARIASTELLA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5208	PELOSO ADOLFO	MAZZON MARIASTELLA
5209	PENTA FRANCESCO	MAZZON MARIASTELLA
5210	PENTA NICOLINO	MAZZON MARIASTELLA
5211	PERETTI TERESIANA	MAZZON MARIASTELLA
5212	PILATI WALTER	MAZZON MARIASTELLA
5213	PILOTTO VITTORIA	MAZZON MARIASTELLA
5214	POLATI GIOVANNI	MAZZON MARIASTELLA
5215	PUTTON MAURA	MAZZON MARIASTELLA
5216	RIGONI GIUSEPPE	MAZZON MARIASTELLA
5217	RIGONI STEFANIA	MAZZON MARIASTELLA
5218	ROSSI GIOVANNI	MAZZON MARIASTELLA
5219	RUBINATO ANDREA	MAZZON MARIASTELLA
5220	SANDRI VALENTINA	MAZZON MARIASTELLA
5221	SCATTOLIN ANDREA	MAZZON MARIASTELLA
5222	SEGALLA ANTONIO	MAZZON MARIASTELLA
5223	SELLA BRUNO	MAZZON MARIASTELLA
5224	SELLA ELIO	MAZZON MARIASTELLA
5225	SELLA GIORGIO	MAZZON MARIASTELLA
5226	SERAFIN STEFANIA	MAZZON MARIASTELLA
5227	SIMIONATO GRAZIANO	MAZZON MARIASTELLA
5228	SIMONETTO FERNANDO	MAZZON MARIASTELLA
5229	SINIGAGLIA GALDINO	MAZZON MARIASTELLA
5230	SPALIVIERO ERICA	MAZZON MARIASTELLA
5231	SPALIVIERO SILVANO	MAZZON MARIASTELLA
5232	SPEROTTO CARLA	MAZZON MARIASTELLA
5233	TONINI GIULIANO	MAZZON MARIASTELLA
5234	TONIOLO PAOLA	MAZZON MARIASTELLA
5235	TREVISAN RUGGERO	MAZZON MARIASTELLA
5236	TRUFELLI MAURO	MAZZON MARIASTELLA
5237	VALENTE CLARA	MAZZON MARIASTELLA
5238	VANIN MARIO	MAZZON MARIASTELLA
5239	VENZO GINO	MAZZON MARIASTELLA
5240	ZAFFAINA ATTILIO GIORGIO	MAZZON MARIASTELLA
5241	ZECCHIN ANGELINA	MAZZON MARIASTELLA
5242	ZECCHIN LUCIA	MAZZON MARIASTELLA
5243	ZUFFELLATO AURELIO	MAZZON MARIASTELLA
5244	BENVENUTO ALESSANDRO	MAZZUCATO GIORGIO
5245	DAL MASO EMMA LUCIANA	MAZZUCATO GIORGIO
5246	DAL MASO LUCIANA EMMA	MAZZUCATO GIORGIO
5247	GIORDANO FULVIO	MAZZUCATO GIORGIO
5248	GRINZATO ONDINA	MEGGIORIN MATTEO
5249	MORELLO DAVIDE	MEGGIORIN MATTEO
5250	SACCARDO DANIELA	MENEGARDI FEDERICO
5251	ZANETTI PIERA	MENEGARDI FEDERICO
5252	LOMBARDI ROSSANA	MEUCCI FFRANCESCA
5253	PIANTI ALESSANDRA	MEUCCI FFRANCESCA
5254	BERTINI MARIA ANGELA	MEUCCI FRANCESCA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5255	BRUSCHI RICCARDO GABRIELE	MEUCCI FRANCESCA
5256	CECCONI DONATELLA	MEUCCI FRANCESCA
5257	GUASTI GIANNA ROSA DANIELA	MEUCCI FRANCESCA
5258	MEUCCI ELISA	MEUCCI FRANCESCA
5259	MORGANTI STEFANIA	MEUCCI FRANCESCA
5260	PESAVENTO GERARDO	MEUCCI FRANCESCA
5261	PESAVENTO GIORGIO	MEUCCI FRANCESCA
5262	PESAVENTO MARCO	MEUCCI FRANCESCA
5263	PROTOALTA SAPA	MEUCCI FRANCESCA
5264	RABATTI MARCO	MEUCCI FRANCESCA
5265	RIGONI MARIA CHIARA	MEUCCI FRANCESCA
5266	STUDIO CERI SRL	MEUCCI FRANCESCA
5267	TT TECNOSISTEMI SPA	MEUCCI FRANCESCA
5268	AGATI PAOLA MARIA	MEUCCI FRANCESCA
5269	BONACCHI SIMONE	MEUCCI FRANCESCA
5270	BUCHETTI MARIA STELLA	MEUCCI FRANCESCA
5271	CAPACCIOLI FALIERO	MEUCCI FRANCESCA
5272	CIAMPOLINI ROBERTO LORENZO	MEUCCI FRANCESCA
5273	CIPRIANI MARCO	MEUCCI FRANCESCA
5274	FRANCINI CRISTINA	MEUCCI FRANCESCA
5275	FRATI SIMONE	MEUCCI FRANCESCA
5276	FRATINI PIERO	MEUCCI FRANCESCA
5277	GIOVANETTI DORIANA STEFANIA	MEUCCI FRANCESCA
5278	GIOVANETTI DORIANO	MEUCCI FRANCESCA
5279	GUASTI LAURA	MEUCCI FRANCESCA
5280	LOMBARDI ELENA	MEUCCI FRANCESCA
5281	MANNORI ROBERTA GIULIA	MEUCCI FRANCESCA
5282	MANTIERO MARIA PIA	MEUCCI FRANCESCA
5283	MARCATI GRETA	MEUCCI FRANCESCA
5284	MASSAI LUCA	MEUCCI FRANCESCA
5285	MASSAI SARA	MEUCCI FRANCESCA
5286	MAZZETTI LEA MARIA ANNA	MEUCCI FRANCESCA
5287	MORGANTI MANUELA	MEUCCI FRANCESCA
5288	OPPO GIAN MARCO	MEUCCI FRANCESCA
5289	PAOLETTI GABRIELE	MEUCCI FRANCESCA
5290	PARDINI FRANCESCO PAOLO	MEUCCI FRANCESCA
5291	PETRUCCI MASSIMILIANO	MEUCCI FRANCESCA
5292	PUGI MAURO	MEUCCI FRANCESCA
5293	MATEAZZI VIRGION	MIRKO NICOLIN
5294	FAVARON FLAVIA	MISTRORIGO VALENTINA
5295	MONTANARO ANGELO	MONTANARO GIOVANNI
5296	BLACK ROCK	MONTICELLI ELISA
5297	MONTICELLI CLAUDIO	MONTICELLI ELISA
5298	RAVANELLI MARCO	MONTICELLI ELISA
5299	ADRIAN EMILIA	MORO FEDERICA
5300	ALIAJ AGRON	MORO FEDERICA
5301	BERNAR GIOVANNI	MORO FEDERICA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5302	BERNAR SEBASTIAN	MORO FEDERICA
5303	BIANCHIN ROBERTO	MORO FEDERICA
5304	BISINELLA MARIANO	MORO FEDERICA
5305	BITTANTE MARGHERITA	MORO FEDERICA
5306	CASTELLAN PAOLA	MORO FEDERICA
5307	DISEGNA SILVIO	MORO FEDERICA
5308	FARRONATO BERTILLA	MORO FEDERICA
5309	FRISON ERMENEGILDO	MORO FEDERICA
5310	GAZZOLA ANDREA	MORO FEDERICA
5311	GAZZOLA ANGELA	MORO FEDERICA
5312	GAZZOLA CRISTINA	MORO FEDERICA
5313	GIANESE TERESIO	MORO FEDERICA
5314	LUNARDON FRANCESCA	MORO FEDERICA
5315	MANTOAN ARMANDO	MORO FEDERICA
5316	MARAGNO FAUSTINO	MORO FEDERICA
5317	MORO GARY	MORO FEDERICA
5318	MUNARI LUCIANA	MORO FEDERICA
5319	PARISE GIUSEPPINA	MORO FEDERICA
5320	PIERBON NADIA	MORO FEDERICA
5321	SANDRI LUIGI	MORO FEDERICA
5322	SARTORI ADRIANO	MORO FEDERICA
5323	SIMIONI TIZIANO	MORO FEDERICA
5324	STOCCHERO VALENTINO	MORO FEDERICA
5325	TRAVAN MICHELA	MORO FEDERICA
5326	ZONTA EDILIA MARCELLA	MORO FEDERICA
5327	A.B.C. IMMOBILIARE S.R.L.	MORRONE GIANNI
5328	BUFACCHI SANDRO	MORRONE GIANNI
5329	TORZILLI MAURO	MORRONE GIANNI
5330	AMBROSIN GILBERTO	MOSCHINI MATTEO
5331	ANDERLE SERGIO	MOSCHINI MATTEO
5332	ANDREOLA MARIA	MOSCHINI MATTEO
5333	ANGELERI PAOLO	MOSCHINI MATTEO
5334	APOLLONI FRANCO	MOSCHINI MATTEO
5335	ASSISTUDIO SA.S. DI CAGNIN MIRELLA & C.	MOSCHINI MATTEO
5336	BAGGIO GUERRINO	MOSCHINI MATTEO
5337	BALLIANA NADIA	MOSCHINI MATTEO
5338	BARÀ MARIA	MOSCHINI MATTEO
5339	BARBIERO GIANNA	MOSCHINI MATTEO
5340	BARIN CONFEZIONI S.R.L.	MOSCHINI MATTEO
5341	BARON MICHELE	MOSCHINI MATTEO
5342	BASSO RUGGERO	MOSCHINI MATTEO
5343	BASTASIN CRISTINA	MOSCHINI MATTEO
5344	BELTRAME BARBARA	MOSCHINI MATTEO
5345	BELTRAME ELIO	MOSCHINI MATTEO
5346	BELTRAME TIZIANO	MOSCHINI MATTEO
5347	BENAZZATO PAOLO	MOSCHINI MATTEO
5348	BENELLE LEONARDO	MOSCHINI MATTEO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5349	BENETOLLO GIORGIO	MOSCHINI MATTEO
5350	BERGO GIULIETTA	MOSCHINI MATTEO
5351	BERNARDI GIOVANNA	MOSCHINI MATTEO
5352	BERTI BRUNO	MOSCHINI MATTEO
5353	BISUTTI SIDDHARTHA	MOSCHINI MATTEO
5354	BIZ LUCIANO	MOSCHINI MATTEO
5355	BIZZOTTO GIANCARLA	MOSCHINI MATTEO
5356	BOARO AGNESE	MOSCHINI MATTEO
5357	BOGNOLO ANNA	MOSCHINI MATTEO
5358	BOGNOLO ENRICO	MOSCHINI MATTEO
5359	BOLOGNA IRMA	MOSCHINI MATTEO
5360	BRAMEZZA ANGELA	MOSCHINI MATTEO
5361	BRESCACCIN OTTAVIO	MOSCHINI MATTEO
5362	BUSO ANTONIO	MOSCHINI MATTEO
5363	BUZZETTI VALTER	MOSCHINI MATTEO
5364	CAMILLI LUIGINO	MOSCHINI MATTEO
5365	CAMPAGNOLA GABRIELE	MOSCHINI MATTEO
5366	CANTON BRUNA	MOSCHINI MATTEO
5367	CARANFIL ANTONIO HRAND	MOSCHINI MATTEO
5368	CARMINATI ELISABETTA	MOSCHINI MATTEO
5369	CARNELLO RENZO	MOSCHINI MATTEO
5370	CATTANI FLAVIO	MOSCHINI MATTEO
5371	CATTANI LUIGI	MOSCHINI MATTEO
5372	CICILIOT PATRIZIA	MOSCHINI MATTEO
5373	CODATO ENRICO	MOSCHINI MATTEO
5374	COLFERAI DARIO	MOSCHINI MATTEO
5375	COLLANEGA ANGELO	MOSCHINI MATTEO
5376	COMEL MARIA CRISTINA	MOSCHINI MATTEO
5377	COMO GIUSEPPE	MOSCHINI MATTEO
5378	COMPAGNIN CARLO	MOSCHINI MATTEO
5379	CONTESSOTTO MICHELANGELO	MOSCHINI MATTEO
5380	COPPE DAVIDE	MOSCHINI MATTEO
5381	CORNER CARLO	MOSCHINI MATTEO
5382	CORRADO SILVANA	MOSCHINI MATTEO
5383	CORTE LORENZINA	MOSCHINI MATTEO
5384	CORTINA LUCIANA	MOSCHINI MATTEO
5385	CRAPELLA MARGHERITA	MOSCHINI MATTEO
5386	CUNICO EMANUELA	MOSCHINI MATTEO
5387	DAL BIANCO FRANCO	MOSCHINI MATTEO
5388	DAL CORSO MICHELE	MOSCHINI MATTEO
5389	DAL POS PRIMO	MOSCHINI MATTEO
5390	DALLA LIBERA LINO	MOSCHINI MATTEO
5391	DALLA LIBERA MIRCA	MOSCHINI MATTEO
5392	DALLA LIBERA SANDRA	MOSCHINI MATTEO
5393	DALLA LIBERA SONIA	MOSCHINI MATTEO
5394	DALLA POZZA LUCIANA	MOSCHINI MATTEO
5395	DALLA VECCHIA GIANLUIGI	MOSCHINI MATTEO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5396	DALL'ARMI ANDREA	MOSCHINI MATTEO
5397	DE BIASI ORNELLA	MOSCHINI MATTEO
5398	DE CONTO STELLA	MOSCHINI MATTEO
5399	DE FAVERI DIEGO	MOSCHINI MATTEO
5400	DE FAVERI ERINA	MOSCHINI MATTEO
5401	DE FAVERI RINO	MOSCHINI MATTEO
5402	DE MAIO PANTALEONE	MOSCHINI MATTEO
5403	DE NARDI FELICIANO	MOSCHINI MATTEO
5404	DE PAOLIS FOGLIETTA AGOSTINO	MOSCHINI MATTEO
5405	DE SORDI CARLO	MOSCHINI MATTEO
5406	DE SORDI FEDERICO	MOSCHINI MATTEO
5407	DE TACCHI FRANCESCO	MOSCHINI MATTEO
5408	DE TOMASI ELENA	MOSCHINI MATTEO
5409	DELL'ANTONIA FEDORA	MOSCHINI MATTEO
5410	DI LORENZO OSCAR	MOSCHINI MATTEO
5411	DIAMONT S.R.L.	MOSCHINI MATTEO
5412	DITTA CALZATURE PELLETTERIA DI STEFFANOLI BARBARA	MOSCHINI MATTEO
5413	DITTA CAMILLI LUIGINO	MOSCHINI MATTEO
5414	DOLCI PRIMO DAVIDE	MOSCHINI MATTEO
5415	DONAGGIO DEBORA	MOSCHINI MATTEO
5416	E.EMME S.R.L.	MOSCHINI MATTEO
5417	EMILIO MARTA	MOSCHINI MATTEO
5418	ERCOLINI LUCA	MOSCHINI MATTEO
5419	FACCO MASSIMO	MOSCHINI MATTEO
5420	FACCO MASSIMO S.R.L.	MOSCHINI MATTEO
5421	FALAVIGNA SANDRO	MOSCHINI MATTEO
5422	FARESIN ALICE	MOSCHINI MATTEO
5423	FARESIN ANNA VIOLA	MOSCHINI MATTEO
5424	FARESIN GIUSEPPE	MOSCHINI MATTEO
5425	FASOLI ROBERTO	MOSCHINI MATTEO
5426	FAVORIDO BARBARA	MOSCHINI MATTEO
5427	FEDON BIANCAROSA	MOSCHINI MATTEO
5428	FORASACCO PIETRO	MOSCHINI MATTEO
5429	FORNASIER MARCO	MOSCHINI MATTEO
5430	FORNASIER MATTEO	MOSCHINI MATTEO
5431	FORNASINI MARIO	MOSCHINI MATTEO
5432	FRANCHIN ROSANNA	MOSCHINI MATTEO
5433	FRANCO DIEGO	MOSCHINI MATTEO
5434	FRANZOSO SIMONETTA	MOSCHINI MATTEO
5435	GALLO MARIA	MOSCHINI MATTEO
5436	GALLON ANNAMARIA	MOSCHINI MATTEO
5437	GARDIN EDI	MOSCHINI MATTEO
5438	GASPARIN GIOVANNI	MOSCHINI MATTEO
5439	GASPARINI GABRIELLA	MOSCHINI MATTEO
5440	GATTO LUIGI	MOSCHINI MATTEO
5441	GAVA ALBERTO	MOSCHINI MATTEO
5442	GAVA CRISTIANA	MOSCHINI MATTEO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5443	GAVA DANILE	MOSCHINI MATTEO
5444	GENTILI SERENELLA	MOSCHINI MATTEO
5445	GERONAZZO ELISABETTA	MOSCHINI MATTEO
5446	GIACOMON ANTONIO	MOSCHINI MATTEO
5447	GIORATO GIORGIO	MOSCHINI MATTEO
5448	GIOTTO BRUNA	MOSCHINI MATTEO
5449	GOBBATO ANGELA	MOSCHINI MATTEO
5450	GOBBATO LORENZO	MOSCHINI MATTEO
5451	GRASSO ANGELO	MOSCHINI MATTEO
5452	GRECO MARIA	MOSCHINI MATTEO
5453	IDDA CLAUDIA	MOSCHINI MATTEO
5454	IDDA CLAUDIA	MOSCHINI MATTEO
5455	IMMOBILIARE SAN MARCO DI TOTO PAOLA & C. S.A.S.	MOSCHINI MATTEO
5456	LAGO MARIA FRANCESCA	MOSCHINI MATTEO
5457	LAMONATO DINO	MOSCHINI MATTEO
5458	LAMONATO RENATO	MOSCHINI MATTEO
5459	LEVORATO REDENTO	MOSCHINI MATTEO
5460	LION ROBERTO	MOSCHINI MATTEO
5461	LORENZATO CLAUDIA	MOSCHINI MATTEO
5462	LORENZETTO REMO	MOSCHINI MATTEO
5463	LOVISOTTO CHRISTIAN	MOSCHINI MATTEO
5464	LUPI GIOVANNA	MOSCHINI MATTEO
5465	MALFATTO RAMON	MOSCHINI MATTEO
5466	MANENTE DANILO	MOSCHINI MATTEO
5467	MANZARDO ROBERTA	MOSCHINI MATTEO
5468	MARIN DAVIDE (n. 1973)	MOSCHINI MATTEO
5469	MARSANGO ANDREA	MOSCHINI MATTEO
5470	MARSANGO PAOLA	MOSCHINI MATTEO
5471	MARTIN ENRICO	MOSCHINI MATTEO
5472	MARTINI CHIAFFREDO	MOSCHINI MATTEO
5473	MASIERO GIOVANNI	MOSCHINI MATTEO
5474	MASSAROTTO CARLO	MOSCHINI MATTEO
5475	MAZZAROLA MONICA	MOSCHINI MATTEO
5476	MAZZEO SALVATORE	MOSCHINI MATTEO
5477	MAZZOCCO GIOVANNI	MOSCHINI MATTEO
5478	MAZZOLENI MICHELE	MOSCHINI MATTEO
5479	MEROTTO FABRICE	MOSCHINI MATTEO
5480	MEROTTO SILVIO	MOSCHINI MATTEO
5481	MEZZALIRA GIUSEPPINA	MOSCHINI MATTEO
5482	MICHELETTO LUIGINA	MOSCHINI MATTEO
5483	MILANI EMILIO	MOSCHINI MATTEO
5484	MINANTE IVANO	MOSCHINI MATTEO
5485	MINOTTO ALESSIO	MOSCHINI MATTEO
5486	MION FRANCESCA	MOSCHINI MATTEO
5487	MION FRANCESCO	MOSCHINI MATTEO
5488	MIRANDOLA EMANUELE	MOSCHINI MATTEO
5489	MIRANDOLA LUIGI	MOSCHINI MATTEO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5490	MIRANDOLA MARIA PIA	MOSCHINI MATTEO
5491	MONANNI MIRKO	MOSCHINI MATTEO
5492	MOSCHIN MAURO	MOSCHINI MATTEO
5493	MOSCON STEFANIA	MOSCHINI MATTEO
5494	NICOSIA SABRINA	MOSCHINI MATTEO
5495	NORANI GUERRINO	MOSCHINI MATTEO
5496	PAGLIAROLI DANTE	MOSCHINI MATTEO
5497	PAGNAN ANTONIO	MOSCHINI MATTEO
5498	PAGNAN NERI	MOSCHINI MATTEO
5499	PANIZZOLO SUSANNA	MOSCHINI MATTEO
5500	PANZIERA ENRICO	MOSCHINI MATTEO
5501	PASIN LAURA (n. 1975)	MOSCHINI MATTEO
5502	PASQUALETTO DAVIDE	MOSCHINI MATTEO
5503	PASQUALETTO RENZO	MOSCHINI MATTEO
5504	PAVAN ANTONIO	MOSCHINI MATTEO
5505	PAVAN GUERRINO	MOSCHINI MATTEO
5506	PEGGION EMILIO	MOSCHINI MATTEO
5507	PERTILE MICHELA	MOSCHINI MATTEO
5508	PIAZZA LOREDANA	MOSCHINI MATTEO
5509	PILLON INES	MOSCHINI MATTEO
5510	PIRAZZO PIERINA	MOSCHINI MATTEO
5511	PIRON ROBERTO	MOSCHINI MATTEO
5512	POENARU RAMONA	MOSCHINI MATTEO
5513	POLUZZI RENZO	MOSCHINI MATTEO
5514	PORRA VITTORIO	MOSCHINI MATTEO
5515	PREO FRANCESCO	MOSCHINI MATTEO
5516	PRESTI GLORIA	MOSCHINI MATTEO
5517	PRETO GIANDANILO	MOSCHINI MATTEO
5518	PUNTO VODAFONE S.A.S. DI CINEL RENATO & C.	MOSCHINI MATTEO
5519	PUPETTI MARIA TERESA	MOSCHINI MATTEO
5520	QUAGLIATO FRANCESCA	MOSCHINI MATTEO
5521	RASERA LIVIO	MOSCHINI MATTEO
5522	REBELLATO AMBROGIO	MOSCHINI MATTEO
5523	REBELLATO GIUSEPPE	MOSCHINI MATTEO
5524	REBELLATO REMIGIO	MOSCHINI MATTEO
5525	REBESCO GIUSEPPE	MOSCHINI MATTEO
5526	RECCHIA SUSANNA	MOSCHINI MATTEO
5527	REFFO LINA	MOSCHINI MATTEO
5528	RIGON ANDREA	MOSCHINI MATTEO
5529	RIGON MAURIZIO	MOSCHINI MATTEO
5530	RIGONI BRUNO (n. 1954)	MOSCHINI MATTEO
5531	RINALDI MANUELA	MOSCHINI MATTEO
5532	RINALDI NICOLA	MOSCHINI MATTEO
5533	ROSSA ANGELO GIGLIO	MOSCHINI MATTEO
5534	ROSSETTINI GIANCARLO	MOSCHINI MATTEO
5535	ROSSETTINI LUCA	MOSCHINI MATTEO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5536	ROSSETTO TOMMASO	MOSCHINI MATTEO
5537	ROSSI ANGELO GIGLIO	MOSCHINI MATTEO
5538	RUFFATO DANIELA	MOSCHINI MATTEO
5539	RUGGERI LUCIA	MOSCHINI MATTEO
5540	SACCHETTO ANTONELLA	MOSCHINI MATTEO
5541	SALA MARTINA	MOSCHINI MATTEO
5542	SALVADOR TOMASO	MOSCHINI MATTEO
5543	SANREMO COFFEE MACHINES S.R.L.	MOSCHINI MATTEO
5544	SANTI CARLO	MOSCHINI MATTEO
5545	SANTI SAVERIO	MOSCHINI MATTEO
5546	SARTORI ELI MARIA	MOSCHINI MATTEO
5547	SCARPA MAURIZIO	MOSCHINI MATTEO
5548	SCHIAVON ADRIANO	MOSCHINI MATTEO
5549	SCHIAVOTTO ANNALISA	MOSCHINI MATTEO
5550	SCOGNAMILLO MASSIMILIANO	MOSCHINI MATTEO
5551	SCOPEL STEFANO	MOSCHINI MATTEO
5552	SERAFINI MASSIMO	MOSCHINI MATTEO
5553	SIDEA S.N.C. DI CASTELLAN GIANPAOLO & C.	MOSCHINI MATTEO
5554	SIST GINO	MOSCHINI MATTEO
5555	SITDIKOVA ROZALIA	MOSCHINI MATTEO
5556	SMANIOTTO PAOLO	MOSCHINI MATTEO
5557	SOBON VERONIQUE	MOSCHINI MATTEO
5558	SOLIGO BRUNA	MOSCHINI MATTEO
5559	SONAGGERE PAOLA	MOSCHINI MATTEO
5560	SOVILLA ANDREA	MOSCHINI MATTEO
5561	SPINAZZÈ GUIDO	MOSCHINI MATTEO
5562	STELLA MAURO	MOSCHINI MATTEO
5563	STRAZZA MANUEL	MOSCHINI MATTEO
5564	TABACCHI DIANA	MOSCHINI MATTEO
5565	TABARO SERGIO	MOSCHINI MATTEO
5566	TARTARO ANGELINA	MOSCHINI MATTEO
5567	TESSARO STEFANO	MOSCHINI MATTEO
5568	TISO AMALIA	MOSCHINI MATTEO
5569	TISO RICHEARD	MOSCHINI MATTEO
5570	TOAIAR & SAGGIORATO SOCIETA' AGRICOLA	MOSCHINI MATTEO
5571	TOLIN ANNALISA	MOSCHINI MATTEO
5572	TOMASELLA GIULIANA	MOSCHINI MATTEO
5573	TONIATO GIOVANNA	MOSCHINI MATTEO
5574	TOSO ANNALISA	MOSCHINI MATTEO
5575	TOTO PAOLA	MOSCHINI MATTEO
5576	TRENTIN EMANUELE	MOSCHINI MATTEO
5577	TRENTIN PIA	MOSCHINI MATTEO
5578	VANADIA GAETANO	MOSCHINI MATTEO
5579	VANZELLI ALESSANDRO	MOSCHINI MATTEO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5580	VERLATO NARCISO	MOSCHINI MATTEO
5581	VETTORE FIORENZO	MOSCHINI MATTEO
5582	VIERO GIORGIO	MOSCHINI MATTEO
5583	VIGOLO GASTONE	MOSCHINI MATTEO
5584	VIO FRANCESCO	MOSCHINI MATTEO
5585	VIVIANI ADELCHI	MOSCHINI MATTEO
5586	VIVIANI ERNESTINA	MOSCHINI MATTEO
5587	VOLPATO SANDRA	MOSCHINI MATTEO
5588	ZANANDREA ALEX	MOSCHINI MATTEO
5589	ZANANDREA DANIELE	MOSCHINI MATTEO
5590	ZANCHETTA ADRIANA LYDIA	MOSCHINI MATTEO
5591	ZANDOMENEGHI DANIELE	MOSCHINI MATTEO
5592	ZANETTI GIANFRANCO	MOSCHINI MATTEO
5593	ZANGIROLAMI ANTONIO	MOSCHINI MATTEO
5594	ZANUSSO S.N.C DI ZANUSSO LUCA, MATTEO & C.	MOSCHINI MATTEO
5595	ZATTA CARMINA	MOSCHINI MATTEO
5596	ZERBINATO GIORGIO	MOSCHINI MATTEO
5597	ZOCCARATO GABRIELE	MOSCHINI MATTEO
5598	ZOCCARATO GIUSEPPE	MOSCHINI MATTEO
5599	ZOCCARATO GRAZIELLA	MOSCHINI MATTEO
5600	ZOCCARATO S.A.S. DI ZOCCARATO MARCO & C.	MOSCHINI MATTEO
5601	ZONATO IVANO	MOSCHINI MATTEO
5602	ZORZIN MASSIMO	MOSCHINI MATTEO
5603	CUMAN GIANNI	NICOLIN MIRCO
5604	SPILLER GIAN CARLO	NICOLIN MIRCO
5605	MATTEAZZI VIRGINIO	NICOLIN MIRKO
5606	BAUCE FORTUNATO	NOVELLO DIEGO
5607	BUSATO LUCIANO	NOVELLO DIEGO
5608	CARRARO LUCIANA	NOVELLO DIEGO
5609	IMP. IND. REPEN MARMI	NOVELLO DIEGO
5610	CARRER ANDREA	ORLANDELLA GERARDINA
5611	CARRER CLAUDIA	ORLANDELLA GERARDINA
5612	MANSURA PATRIZIA	ORLANDELLA GERARDINA
5613	PACCANARO CLAUDIO	ORLANDELLA GERARDINA
5614	VALENTINI ELENA	ORLANDELLA GERARDINA
5615	BONINI PIER GIORGIO	ORLANDI NINO
5616	DOMENICHINI ILDE	ORLANDI NINO
5617	FIOR NELLO leg. Rapp. LEGNOPIU' DI RIOR NELLO & CARLO SNC	ORLANDI NINO
5618	PASIN MORENO leg. Rapp. Della PASINPLAST SRL	ORLANDI NINO
5619	PICCO SERGIO	ORLANDI NINO
5620	ANTONELLA AMENDUNI GRESELE	PALAZZO FABIO MARZIO
5621	ERNESTO AMENDUNI GRESELE	PALAZZO FABIO MARZIO
5622	MASSIMO AMENDUNI GRESELE	PALAZZO FABIO MARZIO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5623	MAURIZIO AMENDUNI GRESELE	PALAZZO FABIO MARZIO
5624	MICHELE AMENDUNI GRESELE	PALAZZO FABIO MARZIO
5625	PERIGE SRL	PALAZZO FABIO MARZIO
5626	DEGANELLO RENZO PIETRO	PALMER LUCA
5627	ATZEI ANGELINO	PARENTI ROSA
5628	BALDO LUCA	PARENTI ROSA
5629	BARICHELLO MARIO	PARENTI ROSA
5630	BATTISTELLA PAOLO	PARENTI ROSA
5631	BATTISTELLA PAOLO GIOVANNI	PARENTI ROSA
5632	BATTISTELLA STEFANO	PARENTI ROSA
5633	BATTISTELLA VALFEO	PARENTI ROSA
5634	BATTISTELLA VALFEO & C. SNC DI BATTISTELLA PAOLO E STEFANO	PARENTI ROSA
5635	BERGAMO FRANCA	PARENTI ROSA
5636	BERTI EMANUELA	PARENTI ROSA
5637	BIGARAN SANTE	PARENTI ROSA
5638	BOCCALON ENRICO	PARENTI ROSA
5639	BOEM MICHELE	PARENTI ROSA
5640	BORTOLON MICHELE	PARENTI ROSA
5641	CITRON ELENA	PARENTI ROSA
5642	CITRON PAOLO	PARENTI ROSA
5643	DA RIOL MARCO	PARENTI ROSA
5644	DANELUZZI GIORGIO	PARENTI ROSA
5645	DE BIASI LARA	PARENTI ROSA
5646	DEDIN RINALDO	PARENTI ROSA
5647	DEDIN TIZIANO	PARENTI ROSA
5648	DI DOMENICO ADAMO	PARENTI ROSA
5649	DI TOS ENZO GIOVANNI	PARENTI ROSA
5650	DIANA ANTONIO	PARENTI ROSA
5651	ERODE LUISELLA	PARENTI ROSA
5652	GANEO RENATO	PARENTI ROSA
5653	GEROTTO ANNALISA	PARENTI ROSA
5654	GOBBATO MAURIZIO	PARENTI ROSA
5655	IMPRESA EDILE DEDIN SRL	PARENTI ROSA
5656	IOP GIORGIO	PARENTI ROSA
5657	KEY AUTOMATION SRL	PARENTI ROSA
5658	LORENZON ORNELLA	PARENTI ROSA
5659	MARCATO LAURETTA	PARENTI ROSA
5660	MARIAN MILENA	PARENTI ROSA
5661	MASARO GIORGIO	PARENTI ROSA
5662	MILANI LOREDANO	PARENTI ROSA
5663	MONTAGNER EVA	PARENTI ROSA
5664	MORENA SNC DI ADAMO DI DOMENICO & C.	PARENTI ROSA
5665	PAVANETTO DINO	PARENTI ROSA
5666	PAVANETTO ISABELLA	PARENTI ROSA
5667	PIN VANIA	PARENTI ROSA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5668	SACCARDI GIOVANNI	PARENTI ROSA
5669	SIMON OSTAN JOLE	PARENTI ROSA
5670	SPONCHIADO CATIA	PARENTI ROSA
5671	TAMAI MARSIGLIO	PARENTI ROSA
5672	TEGON GIOVANNINA	PARENTI ROSA
5673	TESO ARMANDO	PARENTI ROSA
5674	TESO STEFANO	PARENTI ROSA
5675	TONON MARIALUISA	PARENTI ROSA
5676	TONUS CARLA	PARENTI ROSA
5677	VENTURINI REMO	PARENTI ROSA
5678	ZAGO GABRIELE	PARENTI ROSA
5679	ZANELLA DONATELLA	PARENTI ROSA
5680	ZANELLA DOTANELLA	PARENTI ROSA
5681	ZORZETTO GABRIELA	PARENTI ROSA
5682	ANDOLFATTO LUCIA	PARTELE FEDERICO
5683	BATTISTELLA ALFREDO	PARTELE FEDERICO
5684	BAZZACCO SILVANA	PARTELE FEDERICO
5685	BERTON TERESA	PARTELE FEDERICO
5686	BIANCHIN ELISABETTA	PARTELE FEDERICO
5687	BIZZOTTO GIUSEPPE ROLLI	PARTELE FEDERICO
5688	BIZZOTTO LUCA	PARTELE FEDERICO
5689	BIZZOTTO ROLLI GIUSEPPE	PARTELE FEDERICO
5690	BOARO CARLA	PARTELE FEDERICO
5691	BONIN VALENTINA	PARTELE FEDERICO
5692	BORTIGNON MARIO	PARTELE FEDERICO
5693	BOTTARETTO DIEGO	PARTELE FEDERICO
5694	BREDA LORENZA	PARTELE FEDERICO
5695	BRESOLIN GIROLAMO	PARTELE FEDERICO
5696	BRESOLIN MATTEO	PARTELE FEDERICO
5697	BRUGNARO GIANFRANCO	PARTELE FEDERICO
5698	CAMPAGNARO GIANNI	PARTELE FEDERICO
5699	CAMPAGNARO IVANO	PARTELE FEDERICO
5700	CAMPAGNOLO MASSIMILIANO	PARTELE FEDERICO
5701	CAPOVILLA PIETRO	PARTELE FEDERICO
5702	CARRARO ADELINO	PARTELE FEDERICO
5703	CASTELLAN GIUSEPPINA	PARTELE FEDERICO
5704	CERVELLIN LORIS	PARTELE FEDERICO
5705	CHIOMENTO TIZIANO	PARTELE FEDERICO
5706	COSTA MARILYNE	PARTELE FEDERICO
5707	DAL MORO DANIELE	PARTELE FEDERICO
5708	DAMINATO FRANCESCA	PARTELE FEDERICO
5709	DE ROCCHI MARIA ASSUNTA	PARTELE FEDERICO
5710	DE TONI TARCISIO	PARTELE FEDERICO
5711	DE TONI TARCISIO	PARTELE FEDERICO
5712	DISSEGNA LIDIA	PARTELE FEDERICO
5713	EDILNOVA DI SARTORETTO SRL	PARTELE FEDERICO
5714	FABRIS GUERRINO	PARTELE FEDERICO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5715	FAVERO MARIA CONCETTA	PARTELE FEDERICO
5716	FAVERO MARTINA	PARTELE FEDERICO
5717	FAVERO PAOLO	PARTELE FEDERICO
5718	FERLIN DENIS	PARTELE FEDERICO
5719	GALLINA ALBERTO	PARTELE FEDERICO
5720	GALLINA EVELINA	PARTELE FEDERICO
5721	GALLINA GALDINO	PARTELE FEDERICO
5722	GALLINA GERMANA	PARTELE FEDERICO
5723	GALLINA LARA	PARTELE FEDERICO
5724	GARBUI DANILLO	PARTELE FEDERICO
5725	GEREMIA FOSCA	PARTELE FEDERICO
5726	GHEDIN CLARA	PARTELE FEDERICO
5727	IAZZETTA NICOLA	PARTELE FEDERICO
5728	IMMOBILIARE FAMM	PARTELE FEDERICO
5729	LANCERIN ANNA MARIA	PARTELE FEDERICO
5730	LAVANDER ANNA	PARTELE FEDERICO
5731	LAZZAROTTO EMILIO	PARTELE FEDERICO
5732	MARCHIORI RENATO	PARTELE FEDERICO
5733	MARIN GIAMPIETRO	PARTELE FEDERICO
5734	MAZZOCCHIN ANNAMARIA	PARTELE FEDERICO
5735	MONICO LUIGI	PARTELE FEDERICO
5736	MORO ANNALISA	PARTELE FEDERICO
5737	MUNAROLO SONIA	PARTELE FEDERICO
5738	PANZIERA MARCO	PARTELE FEDERICO
5739	POSOCCO BERNARDINA	PARTELE FEDERICO
5740	ROSSI GIACOMINA	PARTELE FEDERICO
5741	SARTORETTO LORENA	PARTELE FEDERICO
5742	SARTORETTO STEFANO	PARTELE FEDERICO
5743	SGUARIO PIETRO	PARTELE FEDERICO
5744	SINDICO PAOLO	PARTELE FEDERICO
5745	SONDA MARINO	PARTELE FEDERICO
5746	SPAGNOL LUIGI	PARTELE FEDERICO
5747	STOCCO DINO	PARTELE FEDERICO
5748	TORRESIN CHIARA	PARTELE FEDERICO
5749	TOSIN RINALDO	PARTELE FEDERICO
5750	TOSIN ROBERTO	PARTELE FEDERICO
5751	ULIANA ANTONIO	PARTELE FEDERICO
5752	VARDANEGA LUANA	PARTELE FEDERICO
5753	BELLESE LAURA	PASCOLAT ROBERTO
5754	BELTRAME ANNA	PASCOLAT ROBERTO
5755	BRANDOLIN MARIA GRAZIA	PASCOLAT ROBERTO
5756	BUTTAZZONI GIANCARLO	PASCOLAT ROBERTO
5757	BUTTAZZONI GIULIA	PASCOLAT ROBERTO
5758	CANTONI ANNAMARIA	PASCOLAT ROBERTO
5759	CARLON FRANCO EREDE CARLON UGO	PASCOLAT ROBERTO
5760	CARRARA TERESA	PASCOLAT ROBERTO
5761	COMINI GIOVANNI	PASCOLAT ROBERTO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5762	DA BROI MARIA LETIZIA	PASCOLAT ROBERTO
5763	DA BROI UGO	PASCOLAT ROBERTO
5764	DE ANNA GIUSEPPE	PASCOLAT ROBERTO
5765	DEGANO DANIELE	PASCOLAT ROBERTO
5766	DEL FRATE GABRIELLA	PASCOLAT ROBERTO
5767	DELLA MARINA GIANPAOLO	PASCOLAT ROBERTO
5768	FELICE ROMANA	PASCOLAT ROBERTO
5769	FERUGLI NIDA	PASCOLAT ROBERTO
5770	FRESCHI MARIA GRAZIA	PASCOLAT ROBERTO
5771	GOBBATO LORIS	PASCOLAT ROBERTO
5772	GOTTARDO CATERINA	PASCOLAT ROBERTO
5773	LONGOBARDI GENNARO	PASCOLAT ROBERTO
5774	MARCHET GIANNINA	PASCOLAT ROBERTO
5775	MICHELINI LEOPOLDO	PASCOLAT ROBERTO
5776	MION LISANNA	PASCOLAT ROBERTO
5777	MORO ITALO PAOLO	PASCOLAT ROBERTO
5778	MOSSENTA SANDRO	PASCOLAT ROBERTO
5779	PAULONI MANUELA	PASCOLAT ROBERTO
5780	PITTORITTO MARCO SERGIO	PASCOLAT ROBERTO
5781	SEDIA ELITE SRL IN PERS LEG RAPP DI GASPERO GIOVANNI	PASCOLAT ROBERTO
5782	SEGANFREDDO LAURA	PASCOLAT ROBERTO
5783	STELLA ENZO	PASCOLAT ROBERTO
5784	TOMBA MARIA	PASCOLAT ROBERTO
5785	TOMBA MARIA EREDE DI TURCO IVAN	PASCOLAT ROBERTO
5786	TONEATTO ROSALBA	PASCOLAT ROBERTO
5787	TOSOLINI RENATO	PASCOLAT ROBERTO
5788	CITTADINANZA ATTIVA ONLUS	PASTORELLO SIMONETTA MARIA
5789	MASIERO MARA	PEDOJA MICHELE
5790	MASIERO MARA PER NAI SRL	PEDOJA MICHELE
5791	ENERGECO SRL	PEDRALI DENISE
5792	PEZZUCCHI ANGELO STEFANO	PEDRALI DENISE
5793	GIRARDI TERESA	PEGORARO MARIAGRAZIA
5794	MAELLO GIANFRANCO	PEGORARO MARIAGRAZIA
5795	MANTIERO MARISA	PEGORARO MARIAGRAZIA
5796	VANTIN PRIMO	PEGORARO MARIAGRAZIA
5797	BIASIOLO VITTORIO	PELLIZZARI LAURA
5798	ISELLE GIULIO	PELLIZZARI LAURA
5799	NORI VANNA	PELLIZZARI LAURA
5800	PERTILE GAETANO	PERTILE MICHELE
5801	SPIGOLON ANNA	PERTILE MICHELE
5802	CISCATO ALBERTO PAJELLO	PERUCCA ORFEI CLAUDIA DOMINIZIA
5803	CITG S.A.S.	PERUCCA ORFEI CLAUDIA DOMINIZIA
5804	BOSCHETTI FRANCESCA	PERUCCA ORFEI CLAUDIA DOMIZIA
5805	CITS SAS DI CISCATO PAJELLO ALBERTO & CO.	PERUCCA ORFEI CLAUDIA DOMIZIA
5806	OREFICE GIOVANNA	PERUCCA ORFEI CLAUDIA DOMIZIA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5807	PERUCCA ORFEI DANIELA	PERUCCA ORFEI CLAUDIA DOMIZIA
5808	MM PRODOTTI SIDERURGICI S.R.L.	PERUSI STEFANO
5809	NICOLIS MARCO	PERUSI STEFANO
5810	CRACCO LUCIANA	PIGATO LUCA
5811	MUNARETTO ORNELLA	PIGATO LUCA
5812	POZZAN PAOLA	PIGATO LUCA
5813	SQUARZON PATRIZIO	PIGATO LUCA
5814	ANDOLFATTO SILVIA	PIOVAN FILIPPO
5815	AVOSCAN DANIELA	PIOVAN FILIPPO
5816	BAGGIO CATERINA	PIOVAN FILIPPO
5817	BAGGIO LINDA	PIOVAN FILIPPO
5818	BAGGIO STEFANIA	PIOVAN FILIPPO
5819	BALESTRIERI GIUSEPPE	PIOVAN FILIPPO
5820	BERTONCELLO ADRIANO	PIOVAN FILIPPO
5821	BERTONCELLO CESARINA	PIOVAN FILIPPO
5822	BETTIATI LUCIANA	PIOVAN FILIPPO
5823	BOMITALI ADRIANA	PIOVAN FILIPPO
5824	BONOMETTI DANILO PIETRO	PIOVAN FILIPPO
5825	BORSO ALBERTO	PIOVAN FILIPPO
5826	BOSCHETTI ANTONELLA	PIOVAN FILIPPO
5827	BULLA DONATELLA	PIOVAN FILIPPO
5828	BUSNARDO ANTONIO	PIOVAN FILIPPO
5829	CAMPAGNARO BRUNO GIACOMO	PIOVAN FILIPPO
5830	CENERE TERESA MARIA	PIOVAN FILIPPO
5831	CENERE VITTORIO	PIOVAN FILIPPO
5832	CHIARELLO NAIDA	PIOVAN FILIPPO
5833	CHIMINELLI BALDASSARE	PIOVAN FILIPPO
5834	CHIMINELLI RICCARDO	PIOVAN FILIPPO
5835	DAL LAGO ROBERTO	PIOVAN FILIPPO
5836	DALLA PALMA GIANNI	PIOVAN FILIPPO
5837	DEL GROSSO LAMBERTO	PIOVAN FILIPPO
5838	FACCIN GIANMARCO	PIOVAN FILIPPO
5839	FERRAZZI LORENZINA	PIOVAN FILIPPO
5840	FRIGO CATERINA	PIOVAN FILIPPO
5841	GAMBA ANTONELLA	PIOVAN FILIPPO
5842	GARDIN ROBERTO	PIOVAN FILIPPO
5843	GHIDONI ORFEO	PIOVAN FILIPPO
5844	GIUSTINIANI FILIPPO	PIOVAN FILIPPO
5845	GONELLA ANNA BRUNA	PIOVAN FILIPPO
5846	GUADAGNIN GRAZIELLA	PIOVAN FILIPPO
5847	LANZA ANTONIO	PIOVAN FILIPPO
5848	LANZA RAOUL	PIOVAN FILIPPO
5849	LIOTTO DORETTA	PIOVAN FILIPPO
5850	LIOTTO LOREDANA	PIOVAN FILIPPO
5851	LIOTTO PIERANGELO	PIOVAN FILIPPO
5852	MAGNABOSCO ALDO	PIOVAN FILIPPO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5853	MARCHIORELLO CARLA	PIOVAN FILIPPO
5854	MENEGHINI ALDO	PIOVAN FILIPPO
5855	MIGLIORINI ADRIANA	PIOVAN FILIPPO
5856	MIGLIORINI GIUSEPPE	PIOVAN FILIPPO
5857	MOCELLIN GIANCARLO	PIOVAN FILIPPO
5858	MONTICELLO FABIO	PIOVAN FILIPPO
5859	MORO ROBERTO (n. 22/10/46)	PIOVAN FILIPPO
5860	PEGORARO MARIAROSA	PIOVAN FILIPPO
5861	PEGORARO MARIO	PIOVAN FILIPPO
5862	PENGO CARLA	PIOVAN FILIPPO
5863	PERIN MARIA PIA	PIOVAN FILIPPO
5864	POZZA VALERIO	PIOVAN FILIPPO
5865	POZZATO MAURIZIO	PIOVAN FILIPPO
5866	RAMIN MARIO	PIOVAN FILIPPO
5867	RIGON VALENTINO	PIOVAN FILIPPO
5868	SACCAVINO GEMMA	PIOVAN FILIPPO
5869	SAGGIN MARIA ELISA	PIOVAN FILIPPO
5870	SAGGIN SILVANA	PIOVAN FILIPPO
5871	SARTORI ANTONIO	PIOVAN FILIPPO
5872	SARTORI LUIGINO	PIOVAN FILIPPO
5873	SARTORI PAOLO	PIOVAN FILIPPO
5874	SBRISSA IVANO	PIOVAN FILIPPO
5875	SORRENTINO ADRIANA	PIOVAN FILIPPO
5876	SOSSAN FRANCESCO	PIOVAN FILIPPO
5877	SOSSAN MARIANNA	PIOVAN FILIPPO
5878	SOSTER MARIA MADDALENA	PIOVAN FILIPPO
5879	SUELOTTO MAURIZIO	PIOVAN FILIPPO
5880	TAMIELLO GIROLAMO ROBERTO	PIOVAN FILIPPO
5881	TONON MARIO	PIOVAN FILIPPO
5882	TOSIN FULGENZIO	PIOVAN FILIPPO
5883	TRENTIN BRUNO	PIOVAN FILIPPO
5884	TRENTO ROSALIA	PIOVAN FILIPPO
5885	TUBALDO MIRKO	PIOVAN FILIPPO
5886	TURCO MARIA GRAZIA	PIOVAN FILIPPO
5887	VAROTTO MANOLA	PIOVAN FILIPPO
5888	VIGO DINO	PIOVAN FILIPPO
5889	VILLARI ALESSANDRA	PIOVAN FILIPPO
5890	VILLARI BARBARA	PIOVAN FILIPPO
5891	VILLARI CESARE	PIOVAN FILIPPO
5892	VILLARI LEONE	PIOVAN FILIPPO
5893	VILLARI S.R.L.	PIOVAN FILIPPO
5894	ZANON MARIA GRAZIA	PIOVAN FILIPPO
5895	ZEN GIUSEPPE ANTONIO	PIOVAN FILIPPO
5896	ZENNARO DINO	PIOVAN FILIPPO
5897	ZULIAN LIDIO	PIOVAN FILIPPO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5898	GAZZOLA GIORGIO	PISTONE LORENZO
5899	GAZZOLA PAOLO	PISTONE LORENZO
5900	GRUPPO PADANA ORTOFRORICOLTURA F.LLI GAZZOLA	PISTONE LORENZO
5901	RANCATI STEFANIA	PISTONE LORENZO
5902	BACCHION ALBERTO	POLATO PAOLO
5903	BALDESSIN GIUSEPPINA	POLATO PAOLO
5904	BARATTO ANNA	POLATO PAOLO
5905	BARBAN FRANCESCO	POLATO PAOLO
5906	BASSANELLO GIUSEPPE	POLATO PAOLO
5907	BERTELLE CONZUELA	POLATO PAOLO
5908	BERTOLDI ALBERTO	POLATO PAOLO
5909	BERTONCELLO CRISTIANO	POLATO PAOLO
5910	BGROUP SRLS	POLATO PAOLO
5911	BIZZARO VALENTINA	POLATO PAOLO
5912	BOTTARO FERNANDO	POLATO PAOLO
5913	BOTTEGA ANDREA	POLATO PAOLO
5914	CALDATO MARCELLO	POLATO PAOLO
5915	CARTURAN CRISTINA	POLATO PAOLO
5916	CASAGRANDE SERGIO	POLATO PAOLO
5917	CAVALLARO LUCIANO	POLATO PAOLO
5918	CECCHIN RENATO	POLATO PAOLO
5919	CEOTTO ALESSANDRO	POLATO PAOLO
5920	CESCON ROLANDO	POLATO PAOLO
5921	COLEDAN GIUSEPPE	POLATO PAOLO
5922	COLONNELLO EMILIO	POLATO PAOLO
5923	COLUSSI PATRIZIO	POLATO PAOLO
5924	COPPE MARINO	POLATO PAOLO
5925	DALL' ACQUA ELSA	POLATO PAOLO
5926	DALL' ASTA PAOLO	POLATO PAOLO
5927	DALLA GIUSTINA SIMONE	POLATO PAOLO
5928	DALLA PIAZZA MARZIA	POLATO PAOLO
5929	DALLA PIETA' PIETRO	POLATO PAOLO
5930	DAMIN VITTORIA	POLATO PAOLO
5931	DE SIMONE DIANA	POLATO PAOLO
5932	DESERTI ADORNA	POLATO PAOLO
5933	DESERTI LUCIA	POLATO PAOLO
5934	DESERTI MARIA TERESA	POLATO PAOLO
5935	DIDONE' MICHELA	POLATO PAOLO
5936	DOMENICI ALBERTO	POLATO PAOLO
5937	DUO' ALBERTO	POLATO PAOLO
5938	DUO' MICHELE	POLATO PAOLO
5939	FABRIS DILVA	POLATO PAOLO
5940	FANTINATO BRUNO	POLATO PAOLO
5941	FAVERO DANILO	POLATO PAOLO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5942	FIGHERA MARISA, SIMEONI DAMIANO E SIMEONI MARGHERITA quali eredi di SIMEONI VALTER	POLATO PAOLO
5943	FONGARO VITO	POLATO PAOLO
5944	FOSCARO MICHELE	POLATO PAOLO
5945	GALVAN GIUSEPPE	POLATO PAOLO
5946	GATTO DANIELE	POLATO PAOLO
5947	IMINVEST ITALIA SRL	POLATO PAOLO
5948	INNOCENTI ROBERTO	POLATO PAOLO
5949	KEDRONOVA DAGMAR	POLATO PAOLO
5950	LIO LOREDANA	POLATO PAOLO
5951	LORETI ADRIANA	POLATO PAOLO
5952	MANESSO NICOLETTA	POLATO PAOLO
5953	MARCHETTI GIULIANA	POLATO PAOLO
5954	MARCOLIN GILBERTO	POLATO PAOLO
5955	MARCOLIN LUISA	POLATO PAOLO
5956	MARHOM PILLON RAHMA	POLATO PAOLO
5957	MARTELLIANO CLAUDIA	POLATO PAOLO
5958	MARTELLIANO GIANLUCA	POLATO PAOLO
5959	MARTELLIANO SALVATORE	POLATO PAOLO
5960	MENARA AMPELIO	POLATO PAOLO
5961	MENEGAZZO LILIANA	POLATO PAOLO
5962	MENEGAZZO MARIA ROSA	POLATO PAOLO
5963	MEROTTO MARISA	POLATO PAOLO
5964	MIOTTO DARIO	POLATO PAOLO
5965	MIOTTO FRANCESCO	POLATO PAOLO
5966	MODOLO OLGA	POLATO PAOLO
5967	MONTAGNANA LUCA	POLATO PAOLO
5968	MORAR MEDA MARIA	POLATO PAOLO
5969	MORASSUTTO SANTE	POLATO PAOLO
5970	MORETTI CARLA	POLATO PAOLO
5971	PASINATO MILENA	POLATO PAOLO
5972	PASQUALOTTO GIANNI	POLATO PAOLO
5973	PILLON REIDA	POLATO PAOLO
5974	PRADETTO FABIO	POLATO PAOLO
5975	PRADETTO VALENTINA	POLATO PAOLO
5976	ROSSETTIN CAIRA	POLATO PAOLO
5977	ROSSI SERGIO	POLATO PAOLO
5978	ROSSITTO LAURA	POLATO PAOLO
5979	SAN SIMEON S.A.S. DI STEA SERGIO & C.	POLATO PAOLO
5980	SCHIAVOLIN BRUNA	POLATO PAOLO
5981	STEA S.R.L.	POLATO PAOLO
5982	STRAMARE ORSOLINA	POLATO PAOLO
5983	TASSAN ANNAMARIA	POLATO PAOLO
5984	VIANELLO MAURIZIA	POLATO PAOLO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
5985	VIDOR LUIGI	POLATO PAOLO
5986	VISENTIN DOMENICO (n. 07/08/1955)	POLATO PAOLO
5987	VOLTOLINA MARIA	POLATO PAOLO
5988	ZADRA CHIARA	POLATO PAOLO
5989	ZADRA ELENA	POLATO PAOLO
5990	ZADRA LINO	POLATO PAOLO
5991	ZADRA LUCIO	POLATO PAOLO
5992	ZANELLA MARIO	POLATO PAOLO
5993	ZEN NILLA	POLATO PAOLO
5994	FACCIN PASQUA LIVIA	POZZAN MARTINO
5995	MARCOLIN FRANCO	POZZATO ELISA
5996	SANDRI ENRICO	POZZATO ELISA
5997	CAMPAGNOLO MARIA BRUNA	PRANOVI FEDERICO
5998	CONCATO GIOVANNI	PRANOVI FEDERICO
5999	DERNA ANTONELLA	PRANOVI FEDERICO
6000	GONZATI MAGDA	PRANOVI FEDERICO
6001	MARIA BRUNA CAMPAGNOLO	PRANOVI FEDERICO
6002	MENEGOLO ANGELINA	PRANOVI FEDERICO
6003	MIOLO ANDREA	PRANOVI FEDERICO
6004	ORLANDO FRANCESCA	PRANOVI FEDERICO
6005	TOGNON NICOLA	PRANOVI FEDERICO
6006	VAGHEGGI ELISA	PRANOVI FEDERICO
6007	ATTIMIS LIDIA	PUSCHIASIS BARBARA
6008	AVANZI LEONARDO	PUSCHIASIS BARBARA
6009	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA UDINE	PUSCHIASIS BARBARA
6010	DANEU ROBERTO	PUSCHIASIS BARBARA
6011	DURIA PIERDAMIANO	PUSCHIASIS BARBARA
6012	GIRARDI LORIS	PUSCHIASIS BARBARA
6013	GROSSI ALFREDO	PUSCHIASIS BARBARA
6014	IACUMIN NEREA	PUSCHIASIS BARBARA
6015	JUG DARIO	PUSCHIASIS BARBARA
6016	LESCHIUTTA PIERINA	PUSCHIASIS BARBARA
6017	LONDERO PAOLO	PUSCHIASIS BARBARA
6018	LUCCHESE PIETRO	PUSCHIASIS BARBARA
6019	MASUTTO ORIANA	PUSCHIASIS BARBARA
6020	MICONI GIAMPAOLO	PUSCHIASIS BARBARA
6021	PERNA GIANLUCA	PUSCHIASIS BARBARA
6022	PITASSI AUTOTRSPORTI SRL	PUSCHIASIS BARBARA
6023	PITASSI IVANO	PUSCHIASIS BARBARA
6024	PREVIATO BEATRICE	PUSCHIASIS BARBARA
6025	ROGATO FRANCESCO	PUSCHIASIS BARBARA
6026	SABBADINI ERNESTO	PUSCHIASIS BARBARA
6027	SIVILOTTI STEFANO	PUSCHIASIS BARBARA
6028	SPECIE ALESSANDRA	PUSCHIASIS BARBARA
6029	ZEPPIERI MARIA	PUSCHIASIS BARBARA
6030	ALBAR S.R.L.	QUERCI FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6031	ARTINI ALESSANDRO	QUERCI FRANCESCO
6032	BUGIANI ANNALISA	QUERCI FRANCESCO
6033	CAMPIONARCONF MALENA ANTONIETTA	QUERCI FRANCESCO
6034	CASINI PAOLA	QUERCI FRANCESCO
6035	CASINI VITTORIO	QUERCI FRANCESCO
6036	CAVALIERI S.P.A.	QUERCI FRANCESCO
6037	CENTRO IDRAULICO RESTAURI DI TOTA ALESSANDRO	QUERCI FRANCESCO
6038	DEGLI INNOCENTI LAURO	QUERCI FRANCESCO
6039	DICART GROUP S.P.A.	QUERCI FRANCESCO
6040	EUROCARTA CARTINDUSTRIA S.R.L.	QUERCI FRANCESCO
6041	FARIELLO SINFOROSA	QUERCI FRANCESCO
6042	FILATURA CIPRIANI S.R.L.	QUERCI FRANCESCO
6043	GHERI MANUELA	QUERCI FRANCESCO
6044	GUALCHIERI GIORDANO	QUERCI FRANCESCO
6045	GUARDUCCI MILVIA	QUERCI FRANCESCO
6046	IMMOBILIARE PRATIGNONE S.R.L.	QUERCI FRANCESCO
6047	LOGLI MASSIMO	QUERCI FRANCESCO
6048	LORANA S.R.L.	QUERCI FRANCESCO
6049	MAGLIFICIO DENNY DI CIAMPOLINI ROBERTO & C. S.A.S.	QUERCI FRANCESCO
6050	MANIFATTURA MAIANO S.P.A.	QUERCI FRANCESCO
6051	MESSINA PARANTA	QUERCI FRANCESCO
6052	PARLANTI ALBERTO	QUERCI FRANCESCO
6053	REMBRANDT DI DONATALLE CAVALIERI & C.	QUERCI FRANCESCO
6054	ROMANI GRAZIA	QUERCI FRANCESCO
6055	SAMARREDA S.R.L.	QUERCI FRANCESCO
6056	SINFOROSA FARIELLO	QUERCI FRANCESCO
6057	SPORTING IMM. S.R.L.	QUERCI FRANCESCO
6058	UGUCCIONI VIRIA	QUERCI FRANCESCO
6059	VALESSANDRA S.R.L.	QUERCI FRANCESCO
6060	VICHI VERONICA	QUERCI FRANCESCO
6061	VIGULUX S.R.L.	QUERCI FRANCESCO
6062	ALBINA ELICE	RAINALDI FRANCO
6063	CORA' ADOLFO	RAINALDI FRANCO
6064	CORA' FRANCESCA	RAINALDI FRANCO
6065	CORA' MARIA GRAZIA	RAINALDI FRANCO
6066	CORA' PATRIZIA	RAINALDI FRANCO
6067	ELICE ALBINA	RAINALDI FRANCO
6068	ROSSETTO GIANNINA	RAINALDI FRANCO
6069	SOFIA MARIA MADDALENA	RAINALDI FRANCO
6070	TONIN ANDREA	RAINALDI FRANCO
6071	TONIN NEVIO	RAINALDI FRANCO
6072	TOSETTO ALDO	RAINALDI FRANCO
6073	TOSETTO DANIELA	RAINALDI FRANCO
6074	UGONE LUIGI	RAINALDI FRANCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6075	BURATO CINZIA	RAMPAZZO VICTOR
6076	HOTEL MARKET FORNITURE ALBERGHIERE SRL	RAMPAZZO VICTOR
6077	RAMPAZZO ANTONIO	RAMPAZZO VICTOR
6078	BORIN BENITO	RANDO FRANCESCA
6079	BORIN IVAN	RANDO FRANCESCA
6080	MAINO BENIAMINA	RANDO FRANCESCA
6081	SANSON FLAVIO	RANDO FRANCESCA
6082	DALL'ARMI FLORIANA	RAVAGNAN LUIGI
6083	DALL'ARMI FRANCESCA	RAVAGNAN LUIGI
6084	RESNATI EMANUELA	RAVAGNAN LUIGI
6085	RODATO SILVANO	RAVAGNAN LUIGI
6086	BONTORIN MARTINA	REBELLATO LEONARDO
6087	CORTESE MASSIMILIANA	REBELLATO LEONARDO
6088	CORTESE RENATO	REBELLATO LEONARDO
6089	FERRONATO MARIA	REBELLATO LEONARDO
6090	GASTALDELLO ANDRIANA	REBELLATO LEONARDO
6091	ZANOTTO KATIA	REBELLATO LEONARDO
6092	ZANOTTO PIETRO	REBELLATO LEONARDO
6093	MANTOVAN AMEDEA	REGAZZO PAOLA
6094	CLAVELLO CHIARA	RIGO MARIO
6095	CLAVELLO LAURA	RIGO MARIO
6096	CLAVELLO SILVIA	RIGO MARIO
6097	FACCIN ELISABETTA	RIGO MARIO
6098	FACCIN GUGLIELMO	RIGO MARIO
6099	GALIOTTO LUCIANA	RIGO MARIO
6100	TONELATO GIOVANNA	RIGO MARIO
6101	FACCHIN TOMMASO	RIGONI STERN ROBERTO
6102	FINCO DANIELA	RIGONI STERN ROBERTO
6103	RIGONI BRUNO FRANCO	RIGONI STERN ROBERTO
6104	VELLAR MARIANO	RIGONI STERN ROBERTO
6105	MONT-ELE SPA	RIPAMONTI DANIELE
6106	ASSINI GIANFRANCO	RIVA ANGELO
6107	FIN-INV SRL	RIVA ANGELO
6108	LUCCHINI DIEGO	RIVA ANGELO
6109	MANFREDINI ROSALINO	RIVA ANGELO
6110	ALBA BRUNA	ROCCA CARLO EDOARDO
6111	ALBIERO ANGELINA	ROCCA CARLO EDOARDO
6112	ALBIERO GIANCARLO	ROCCA CARLO EDOARDO
6113	ALBIERO SILVIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6114	ANTOLINI MATTEO	ROCCA CARLO EDOARDO
6115	ARTONI ALBERTO	ROCCA CARLO EDOARDO
6116	BACCECA ANNAMARIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6117	BARACCIOLI IDELMA	ROCCA CARLO EDOARDO
6118	BARON MARGHERITA	ROCCA CARLO EDOARDO
6119	BASTIANELLO MAURIZIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6120	BERTUSO ANITA	ROCCA CARLO EDOARDO
6121	BIANCHINI DILVA	ROCCA CARLO EDOARDO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6122	BIANCHINI PIETRO	ROCCA CARLO EDOARDO
6123	BIN BARBARA	ROCCA CARLO EDOARDO
6124	BIN STEFANO	ROCCA CARLO EDOARDO
6125	BIONDI MARIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6126	BOLLARA ANTONINO	ROCCA CARLO EDOARDO
6127	BOLZON ANNALISA	ROCCA CARLO EDOARDO
6128	BOLZON MARIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6129	BONATO TERESINA	ROCCA CARLO EDOARDO
6130	BONOLLO LUIGIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6131	BORGO BRUNA	ROCCA CARLO EDOARDO
6132	BORIN FEDERICA	ROCCA CARLO EDOARDO
6133	BORIN LIONELLO	ROCCA CARLO EDOARDO
6134	BOZZATO ANTONIO MICHELE	ROCCA CARLO EDOARDO
6135	BRAIDA MARIA CRISTINA	ROCCA CARLO EDOARDO
6136	BRESSAN FRANCA	ROCCA CARLO EDOARDO
6137	BRESSAN SILVANA	ROCCA CARLO EDOARDO
6138	BROGIOLO GRAZIELLA	ROCCA CARLO EDOARDO
6139	CANCELLIERI GIORGIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6140	CAPPELLO ANTONINO	ROCCA CARLO EDOARDO
6141	CARLETTA MARIACRISTINA	ROCCA CARLO EDOARDO
6142	CARLETTA PAOLA MARIA DIANA	ROCCA CARLO EDOARDO
6143	CASA DI CURA CANDELA	ROCCA CARLO EDOARDO
6144	CAVALLI PATRIZIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6145	CERETA PIER LUIGI	ROCCA CARLO EDOARDO
6146	CERIN GASTONE	ROCCA CARLO EDOARDO
6147	CERVATO ANNA MARIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6148	CONFENTE LUIGINO	ROCCA CARLO EDOARDO
6149	CONFENTE NICOLETTA	ROCCA CARLO EDOARDO
6150	CUNIAL DANIELA	ROCCA CARLO EDOARDO
6151	CUNIAL FERNANDA	ROCCA CARLO EDOARDO
6152	CUNIAL GIANNA	ROCCA CARLO EDOARDO
6153	CUNIAL GIUSEPPE	ROCCA CARLO EDOARDO
6154	CUNIAL LIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6155	CUNIAL LILLIANA	ROCCA CARLO EDOARDO
6156	CUNIAL LINA	ROCCA CARLO EDOARDO
6157	CUNIAL LORELLA	ROCCA CARLO EDOARDO
6158	CUNIAL ROBERTA CUNIAL SABRINA	ROCCA CARLO EDOARDO
6159	CUNICO STEFANIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6160	DAL BEN SAMUELA	ROCCA CARLO EDOARDO
6161	DALLA VECCHIA LAURA	ROCCA CARLO EDOARDO
6162	DALLE NOGARE FERDINANDO	ROCCA CARLO EDOARDO
6163	DANIELI GIULIANO	ROCCA CARLO EDOARDO
6164	D'AVANZO FEDERICO	ROCCA CARLO EDOARDO
6165	DE STEFANI RENZO	ROCCA CARLO EDOARDO
6166	DE STEFANIS PATRIZIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6167	FANTINATO CLAUDIA EREDE DI FANTINATO ANTONIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6168	FANTINATO FRANCESCO	ROCCA CARLO EDOARDO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6169	FENILI MARILISA	ROCCA CARLO EDOARDO
6170	FONTANA MARCO ANTONIO EREDE DI FONTANA MARIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6171	FRACASSO BRUNO	ROCCA CARLO EDOARDO
6172	FRAMALICCO LUCIANA	ROCCA CARLO EDOARDO
6173	FRANCOLINI BARBARA	ROCCA CARLO EDOARDO
6174	FRIGO ALICE	ROCCA CARLO EDOARDO
6175	FRIGO GILBERTO	ROCCA CARLO EDOARDO
6176	FRIGO LORENZO	ROCCA CARLO EDOARDO
6177	GALIFFO ROBERTA	ROCCA CARLO EDOARDO
6178	GALVANIN ROBERTO	ROCCA CARLO EDOARDO
6179	GAMMA MARIA PIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6180	GARDUIO ANGELINA	ROCCA CARLO EDOARDO
6181	GHEDINA LUDOVICO	ROCCA CARLO EDOARDO
6182	GIANNI' CARMELA	ROCCA CARLO EDOARDO
6183	GRASER RENATO	ROCCA CARLO EDOARDO
6184	HAGGIAG ROBERTO	ROCCA CARLO EDOARDO
6185	LIEVORE GIOVANNI	ROCCA CARLO EDOARDO
6186	LOBBIA EMIRA	ROCCA CARLO EDOARDO
6187	LOISON ALESSANDRO	ROCCA CARLO EDOARDO
6188	LOISON DARIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6189	LOISON TRANQUILLO	ROCCA CARLO EDOARDO
6190	LOMBARDO BENEDETTO	ROCCA CARLO EDOARDO
6191	LORETELLI GIORGIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6192	LUCCHINI ANTONIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6193	MACCHION WALTER	ROCCA CARLO EDOARDO
6194	MAESTRELLI GRAZIANO	ROCCA CARLO EDOARDO
6195	MAESTRELLO GINO	ROCCA CARLO EDOARDO
6196	MARCASSOLI MARIA ROSA	ROCCA CARLO EDOARDO
6197	MARCAZZAN MARISA	ROCCA CARLO EDOARDO
6198	MARSON MARIA LUISA	ROCCA CARLO EDOARDO
6199	MARTINELLI NELLA	ROCCA CARLO EDOARDO
6200	MASIERO RICCARDO	ROCCA CARLO EDOARDO
6201	MENEGHELLO GIOVANNA	ROCCA CARLO EDOARDO
6202	MEZZALIRA ALESSANDRO	ROCCA CARLO EDOARDO
6203	MIRRI DANIELE	ROCCA CARLO EDOARDO
6204	MORETTO LUCIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6205	NUTINI ENRICO EREDE DI NUTINI PIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6206	NUTINI PIERO EREDE DI NUTINI PIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6207	ONGARO MARCO	ROCCA CARLO EDOARDO
6208	PAIUSCO AUGUSTA	ROCCA CARLO EDOARDO
6209	PARENTI CARLO EREDI DI PARENTI PIETRO	ROCCA CARLO EDOARDO
6210	PARENTI IDI PAOLA MARIA EREDI DI PARENTI PIETRO	ROCCA CARLO EDOARDO
6211	PARENTI PIERFRANCESCO EREDE DI PARENTI PIETRO	ROCCA CARLO EDOARDO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6212	PATTI GIUSEPPE	ROCCA CARLO EDOARDO
6213	PATTI SARAH	ROCCA CARLO EDOARDO
6214	PAULON CRISTINA	ROCCA CARLO EDOARDO
6215	PAVAN GREGORY	ROCCA CARLO EDOARDO
6216	PIANA ATTILIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6217	PIGATO GIORGIA NATASCIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6218	PIGATO SEBASTIANO	ROCCA CARLO EDOARDO
6219	PIGHI ROBERTO	ROCCA CARLO EDOARDO
6220	PILLA SONIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6221	PREMOLI LUISA	ROCCA CARLO EDOARDO
6222	PUGLISI MADDALENA	ROCCA CARLO EDOARDO
6223	RAIMO SALVATORE	ROCCA CARLO EDOARDO
6224	REBULI ALDO	ROCCA CARLO EDOARDO
6225	REBULI DAVID	ROCCA CARLO EDOARDO
6226	REDREZZA ELISA	ROCCA CARLO EDOARDO
6227	RIGATO FEDERICO	ROCCA CARLO EDOARDO
6228	ROVEGGIAN ROBERTO	ROCCA CARLO EDOARDO
6229	SACCHETTO GIUSEPPE	ROCCA CARLO EDOARDO
6230	SANMARTIN ROBERTO	ROCCA CARLO EDOARDO
6231	SARTORI GIOVANNA	ROCCA CARLO EDOARDO
6232	SESENA DOADI	ROCCA CARLO EDOARDO
6233	SIMONETTI ANTONIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6234	SIMONETTI DOMENICO	ROCCA CARLO EDOARDO
6235	SIMONETTI GIUSEPPE	ROCCA CARLO EDOARDO
6236	SPADARO MARIA LUISA	ROCCA CARLO EDOARDO
6237	STEFANUTO LUIGI	ROCCA CARLO EDOARDO
6238	STEVANIN ANDREA	ROCCA CARLO EDOARDO
6239	TONINELLO LAURA	ROCCA CARLO EDOARDO
6240	TONON GIUSEPPE	ROCCA CARLO EDOARDO
6241	TONON UGO	ROCCA CARLO EDOARDO
6242	TUCCI AURELIA	ROCCA CARLO EDOARDO
6243	VEDOVATO FRANCESCO	ROCCA CARLO EDOARDO
6244	VIGHINI GIUSEPPE	ROCCA CARLO EDOARDO
6245	ZACCARIA ALESSANDRA	ROCCA CARLO EDOARDO
6246	ZAMBON ANTONIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6247	ZANETTI ANDREA	ROCCA CARLO EDOARDO
6248	ZANETTI ELISA	ROCCA CARLO EDOARDO
6249	ZANETTI GIAMPAOLO	ROCCA CARLO EDOARDO
6250	ZEN ANTONIO	ROCCA CARLO EDOARDO
6251	ZEROUALI MUSTAPHA	ROCCA CARLO EDOARDO
6252	ZUGLIAN MARIA ANTONIETTA	ROCCA CARLO EDOARDO
6253	MENDO MARIA	ROSSI GIOVANNI BATTISTA
6254	GIOVANNI CARIDI	ROSSI SVEVA
6255	CARIDI GIOVANNI	ROSSI SVEVA
6256	ACCARDI EUGENIO	RUBERTI SALVATORE
6257	BALDUCCI SILVIA	RUBERTI SALVATORE
6258	CITAREI GIANLUCA	RUBERTI SALVATORE

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6259	DANESI ENRICA	RUBERTI SALVATORE
6260	DANINI MARCO	RUBERTI SALVATORE
6261	DANTONA GABRIELE	RUBERTI SALVATORE
6262	DI CLEMENTE PATRIZIO	RUBERTI SALVATORE
6263	DONADI MAURO	RUBERTI SALVATORE
6264	DUEPPIU' SRL	RUBERTI SALVATORE
6265	MAROTTA LETIZIA MARIA ANTONIETTA	RUBERTI SALVATORE
6266	MARTELLI MARIA	RUBERTI SALVATORE
6267	MERLINO GLORIA	RUBERTI SALVATORE
6268	MERLINO VIRGINIA	RUBERTI SALVATORE
6269	OMBRA SARA	RUBERTI SALVATORE
6270	SANTAMARO ANTONIO	RUBERTI SALVATORE
6271	SIMONESCHI GIORGIO	RUBERTI SALVATORE
6272	SIMONESCHI STEFANO	RUBERTI SALVATORE
6273	STABILE ENZA SARA	RUBERTI SALVATORE
6274	VADICAMO CARMELO VINCENZO	RUBERTI SALVATORE
6275	VELLA FELICE	RUBERTI SALVATORE
6276	ZAMBRANO CRISTINA	RUBERTI SALVATORE
6277	MASETTI PAOLA	RUBISSE RUGGERO
6278	MAURI FEDERICO	RUBISSE RUGGERO
6279	ZANETTI PAOLO	RUBISSE RUGGERO
6280	ZILLO MONTE XILLO GIOVANNI	RUBISSE RUGGERO
6281	TEP ENERGY SOLUTION SRL	SANGIORGIO DAVIDE E/O RAPIZZA STEFANO
6282	AGOSTINI GIOVANNI	SBRACCIA AGNESE
6283	AGOSTINI PATRIZIA	SBRACCIA AGNESE
6284	BARTOLI VITTORIA	SBRACCIA AGNESE
6285	DE MARTINO ANTONELLA	SBRACCIA AGNESE
6286	DE MARTINO STEFANIA	SBRACCIA AGNESE
6287	MANFREDINI NERIO	SBRACCIA AGNESE
6288	SOC. FAVARETTI SRL	SCARPA ERIKA
6289	SOC. MARSANGO SNC DI SIRMAN SPA	SCARPA ERIKA
6290	SOC. RUBENSLUCIANO SPA	SCARPA ERIKA
6291	MARCATO GIORGIO	SCARPARO STEFANIA
6292	MARCATO OMAR	SCARPARO STEFANIA
6293	MUNARIN LUCIANO	SCARPARO STEFANIA
6294	TONELLO LUIGIA	SCARPARO STEFANIA
6295	BALDISSERI DANIEL	SCHIAVO ELISA
6296	BALDISSERI STELLA	SCHIAVO ELISA
6297	BALDISSERI VANNI	SCHIAVO ELISA
6298	MARTIN PAOLA	SCUDELLER GUIDO
6299	BARSOTTI SILVIO	SELMI CLAUDIA
6300	SIMONI MONICA	SELMI CLAUDIA
6301	BASCHERA DANELE	SGUASSERO LINA
6302	BELTRAME ALESSANDRA	SGUASSERO LINA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6303	BORTOLUSSO ANGELO	SGUASSERO LINA
6304	CLOZZA MAURIZIO	SGUASSERO LINA
6305	FEDELE GIOVANNI	SGUASSERO LINA
6306	IMMOBILIARE DUE B DI BIDIN ANTONIO & C. S.A.S.	SGUASSERO LINA
6307	MONDOLO ALESSANDRO	SGUASSERO LINA
6308	PIUSSI DANIELA	SGUASSERO LINA
6309	PUNTIN MANLIO	SGUASSERO LINA
6310	SEBASTIANUTTO SILVANO	SGUASSERO LINA
6311	ZUANIGH MARCO	SGUASSERO LINA
6312	CAPPOZZO ROBERTINO	SIMEONE TARYN
6313	PALLADIUM SAS DI CHRISTIAN MALINVERNI & C.	SIMEONE TARYN
6314	CALZIFICIO BRAM SPA	SOFFIATI MASSIMILIANO
6315	BERTUSSI LUCIANO	SOTTOSANTI ELISA
6316	GARBELOTTO MIRANDA	SOTTOSANTI ELISA
6317	MADRASSI BARBARA	SOTTOSANTI ELISA
6318	MADRASSI CARLO	SOTTOSANTI ELISA
6319	MEDESSI ENRICO IN PROPRIO NONCHE' RAPP. DI WEKER SRL	SOTTOSANTI ELISA
6320	MEDESSI GIORGIO	SOTTOSANTI ELISA
6321	MEDESSI RICCARDO	SOTTOSANTI ELISA
6322	ROSSI MARIO	SOTTOSANTI ELISA
6323	SCAGNETTI ORIETTA	SOTTOSANTI ELISA
6324	SCANDROGLIO ANNA	SOTTOSANTI ELISA
6325	ARBUSTINI LEDA	SPADA MONICA
6326	BARON TERESINA	SPADA MONICA
6327	BASSO RENATO	SPADA MONICA
6328	BETTO ANTONIO	SPADA MONICA
6329	BIANCHI GRAZIELLA	SPADA MONICA
6330	BILLO GIUSEPPE	SPADA MONICA
6331	BORGHIN LAURA GISELLA	SPADA MONICA
6332	BORGO GIOVANNI BATTISTA	SPADA MONICA
6333	BOTTARO LAURA	SPADA MONICA
6334	BRAZZALE MARIA	SPADA MONICA
6335	CASTOPOLI SILVANA ALICE	SPADA MONICA
6336	DALLA GRANA LUCIANA	SPADA MONICA
6337	DANAZZO ANTONIO	SPADA MONICA
6338	DANAZZO LUCA	SPADA MONICA
6339	DANAZZO LUCIANO	SPADA MONICA
6340	DARIN BETTA MARIA GRAZIA	SPADA MONICA
6341	DAVI' ROBERTO	SPADA MONICA
6342	FACCHIN BARTOLO	SPADA MONICA
6343	FACCHIN SUSANNA	SPADA MONICA
6344	GAMBA CLAUDIA	SPADA MONICA
6345	GAMBA GIULIO	SPADA MONICA
6346	GARCIA LINUESA MARIA ALMUDENA	SPADA MONICA
6347	MAGNABOSCO LUCIA	SPADA MONICA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6348	MARCHESIN BRUNO	SPADA MONICA
6349	MASON ANNA MARIA	SPADA MONICA
6350	MENEGHINI CARLO	SPADA MONICA
6351	MENEGHINI FRANCO	SPADA MONICA
6352	MENEGHINI PAOLA	SPADA MONICA
6353	MENEGHINI STEFANIA	SPADA MONICA
6354	MIOTTI MARIA ROSA	SPADA MONICA
6355	MIOTTI RENZO	SPADA MONICA
6356	MOSELE GIULIANO	SPADA MONICA
6357	MOTTERLE MARIA LUISA	SPADA MONICA
6358	MOZZO MASSIMO LUIGI	SPADA MONICA
6359	PASQUALOTTO GIUSEPPE	SPADA MONICA
6360	PASSUDETTI ILARIA	SPADA MONICA
6361	PATRIZI GIANCARLO	SPADA MONICA
6362	POLACCO CLAUDIO	SPADA MONICA
6363	PRIMULTINI ROSALIA	SPADA MONICA
6364	RABITO FRANCESCO	SPADA MONICA
6365	RUBIN SANDRA	SPADA MONICA
6366	RUFFONI RUGGERO	SPADA MONICA
6367	SAGGIN RITA	SPADA MONICA
6368	SCHIAVO RENATO	SPADA MONICA
6369	SPOTTI MARIA GRAZIA	SPADA MONICA
6370	TADIELLO COSTANTINO	SPADA MONICA
6371	TOMBA INES	SPADA MONICA
6372	UDERZO SMERLATO	SPADA MONICA
6373	VELLAR ADRIANA	SPADA MONICA
6374	VELLAR SILVANO	SPADA MONICA
6375	VENDRAMIN MARIA ANTONIA	SPADA MONICA
6376	VIVIAN MARIO	SPADA MONICA
6377	ZANETTIN FRANCO	SPADA MONICA
6378	CORA' ELISABETTA	SPADARO NICOLA
6379	ELISABETTA CORA'	SPADARO NICOLA
6380	ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DEL MANDAMENTO DI THIENE	SPAGNOLO PAOLO
6381	BALASSO MARIA ANGELA	SPAGNOLO PAOLO
6382	BANZATO ANTONELLA	SPAGNOLO PAOLO
6383	BERNARDINI BRUNO	SPAGNOLO PAOLO
6384	BONATO ANDREA, n. 5.12.72, BONATO SILVIA E VIVIAN ANNA MARIA in pro	SPAGNOLO PAOLO
6385	BORGO SEVERINO	SPAGNOLO PAOLO
6386	BORRIERO GIUSEPPE	SPAGNOLO PAOLO
6387	BORTOLI ANDREA	SPAGNOLO PAOLO
6388	BORTOLI PAOLO	SPAGNOLO PAOLO
6389	CALAPAI GIOVANNA	SPAGNOLO PAOLO
6390	CALORE FABIO	SPAGNOLO PAOLO
6391	CAPPELLARI LUISA	SPAGNOLO PAOLO
6392	CASAGRANDE STEFANO	SPAGNOLO PAOLO
6393	CASATTO NADIA CELESTINA	SPAGNOLO PAOLO
6394	CORRA' ANTONIO	SPAGNOLO PAOLO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6395	CORRA' FILIPPO	SPAGNOLO PAOLO
6396	CORRA' MADDALENA	SPAGNOLO PAOLO
6397	COSTENIERO CLAUDIO	SPAGNOLO PAOLO
6398	CRESTANI LAURA	SPAGNOLO PAOLO
6399	DAL FERRO MASSIMO	SPAGNOLO PAOLO
6400	DAL MEDICO ANDREA	SPAGNOLO PAOLO
6401	FABRIS DUBLINIO RUGGERO	SPAGNOLO PAOLO
6402	GUERRA MARCO	SPAGNOLO PAOLO
6403	GUERRA MATTEO	SPAGNOLO PAOLO
6404	GUZZONATO PAOLA	SPAGNOLO PAOLO
6405	LORENZI ANTONELLA	SPAGNOLO PAOLO
6406	M.G.A. S.R.L. (GIA' Soc. Galvauto spa)	SPAGNOLO PAOLO
6407	MARANA TERESA	SPAGNOLO PAOLO
6408	OMETTO NADIA	SPAGNOLO PAOLO
6409	PIGATO VANIA	SPAGNOLO PAOLO
6410	POLATO GIOVANNA	SPAGNOLO PAOLO
6411	POZZATO PIERPAOLO	SPAGNOLO PAOLO
6412	RIGONI CARLO	SPAGNOLO PAOLO
6413	ROSSI JOSEPH MAURO	SPAGNOLO PAOLO
6414	S.A.C.E.T. SRL	SPAGNOLO PAOLO
6415	SACET SRL	SPAGNOLO PAOLO
6416	SCANDOLA DANIELE	SPAGNOLO PAOLO
6417	STELLA MARILENA	SPAGNOLO PAOLO
6418	TAGLIAPIETRA CARLA	SPAGNOLO PAOLO
6419	TODARO ROBERTO	SPAGNOLO PAOLO
6420	VACCARI CRISTIANO	SPAGNOLO PAOLO
6421	VESCOVI ROSALIA	SPAGNOLO PAOLO
6422	CONSOB	SPEDICATI DEBORAH
6423	ZATTRA RICCARDO	SPILLARE CARLO
6424	AUTOFFICINA SANDRI SRL	SQUARISE STEFANO
6425	SINTESI SRL	SQUARISE STEFANO
6426	BANCA D'ITALIA	STEFANIA CECI
6427	ABV CLIMATIZZAZIONE SRL	TERNULLO FRANCESCO
6428	ACCINI MARCO	TERNULLO FRANCESCO
6429	AGOSTINETTO ALFREDO	TERNULLO FRANCESCO
6430	AGOSTINI TIZIANO	TERNULLO FRANCESCO
6431	ALBERGONI GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6432	ALBERTON DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
6433	ALTOE' EDY	TERNULLO FRANCESCO
6434	AMAGLIO VALERIA	TERNULLO FRANCESCO
6435	ANDREAN ADRIANA	TERNULLO FRANCESCO
6436	ANDREIN MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
6437	ANDREIS CLAUDIA	TERNULLO FRANCESCO
6438	ANDRETTA ROSA	TERNULLO FRANCESCO
6439	ANGELO MARIA BRUNA	TERNULLO FRANCESCO
6440	ANTONELLO ATTILIO	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6441	ANTONELLO BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
6442	ANTONELLO EMILIO LIVIO	TERNULLO FRANCESCO
6443	ANTONELLO ORTENSIO	TERNULLO FRANCESCO
6444	ANTONELLO PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6445	ANTONIAZZI CARLO	TERNULLO FRANCESCO
6446	ANZILIERO MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6447	ANZOLIN ANNA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6448	APOLLONI MARIA GIOVANNA	TERNULLO FRANCESCO
6449	APOLLONI MORENO	TERNULLO FRANCESCO
6450	ARBORI ANNA	TERNULLO FRANCESCO
6451	ARMILETTI ANTONELLA	TERNULLO FRANCESCO
6452	ARNOSTI ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6453	ARTONI ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6454	ARTUZZI GIORDANO VINCENZO	TERNULLO FRANCESCO
6455	AVINCOLA ALESSANDRO	TERNULLO FRANCESCO
6456	AVINCOLA MARIA GRAZIA	TERNULLO FRANCESCO
6457	BABBETTO PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6458	BABBINI LOREDANA	TERNULLO FRANCESCO
6459	BACCARIN ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6460	BACCI MANUELA	TERNULLO FRANCESCO
6461	BAESSO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6462	BAGATELLA PATRIZIA	TERNULLO FRANCESCO
6463	BALASSO FIORELLA	TERNULLO FRANCESCO
6464	BALASSO MAURO ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6465	BALDAN RUGGERO	TERNULLO FRANCESCO
6466	BALDISSERA IVA	TERNULLO FRANCESCO
6467	BALDISSERI CLARA	TERNULLO FRANCESCO
6468	BALZARIN LORETTA	TERNULLO FRANCESCO
6469	BARBAN ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6470	BARBAN ALDO	TERNULLO FRANCESCO
6471	BARBAN BERNARDINO	TERNULLO FRANCESCO
6472	BARBAN BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
6473	BARBAN LEONARDO	TERNULLO FRANCESCO
6474	BARBAN PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6475	BARBERINI FRANCESCO	TERNULLO FRANCESCO
6476	BARBESI LOREDANA	TERNULLO FRANCESCO
6477	BARCO SEBASTIANO	TERNULLO FRANCESCO
6478	BARUTTI LORENZO	TERNULLO FRANCESCO
6479	BASSANELLO ENRICO	TERNULLO FRANCESCO
6480	BASSANI ALDO	TERNULLO FRANCESCO
6481	BASSANI LUCA	TERNULLO FRANCESCO
6482	BASSETTO DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
6483	BASSETTO ENRICO	TERNULLO FRANCESCO
6484	BASSETTO SILVIO	TERNULLO FRANCESCO
6485	BASSO ADRIANO	TERNULLO FRANCESCO
6486	BASSO GIANNA	TERNULLO FRANCESCO
6487	BASSO PIETRO	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6488	BATTANOLI ARTURO	TERNULLO FRANCESCO
6489	BATTANOLI DAVIDE	TERNULLO FRANCESCO
6490	BATTISTELLA GIAN GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6491	BATTISTELLA GIROLAMO MARIO	TERNULLO FRANCESCO
6492	BATTISTELLA MONICA	TERNULLO FRANCESCO
6493	BAU' CELESTINA	TERNULLO FRANCESCO
6494	BAU' SANDRO	TERNULLO FRANCESCO
6495	BEATO ELVIO	TERNULLO FRANCESCO
6496	BECCARI CLAUDIA	TERNULLO FRANCESCO
6497	BEDIN MARIATERESA	TERNULLO FRANCESCO
6498	BEDIN RICCARDO	TERNULLO FRANCESCO
6499	BEDIN ROSALIA	TERNULLO FRANCESCO
6500	BEGHETTO ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6501	BEGHINI GIANNI	TERNULLO FRANCESCO
6502	BELLORO FABIO	TERNULLO FRANCESCO
6503	BELLOTTO GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
6504	BELLUZZO MARIA BRUNA	TERNULLO FRANCESCO
6505	BENALI MICHELE	TERNULLO FRANCESCO
6506	BENALI ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6507	BENETTI ALDO	TERNULLO FRANCESCO
6508	BENETTI ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6509	BENETTI ELEONORA	TERNULLO FRANCESCO
6510	BENETTI LAILA	TERNULLO FRANCESCO
6511	BENETTI MARINA	TERNULLO FRANCESCO
6512	BENINCA' FRANCO	TERNULLO FRANCESCO
6513	BERGAMIN ELDA	TERNULLO FRANCESCO
6514	BERGO ROBERTA	TERNULLO FRANCESCO
6515	BERNAR RUGGERO	TERNULLO FRANCESCO
6516	BERNO MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6517	BERSANI SARAH	TERNULLO FRANCESCO
6518	BERTINI DOMENICO	TERNULLO FRANCESCO
6519	BERTO MARIO	TERNULLO FRANCESCO
6520	BERTOJA PATRIZIA	TERNULLO FRANCESCO
6521	BERTOLDO BENIAMINO	TERNULLO FRANCESCO
6522	BERTOLDO TERESA	TERNULLO FRANCESCO
6523	BERTON GIOVANNINA	TERNULLO FRANCESCO
6524	BERTUZZO NADIA	TERNULLO FRANCESCO
6525	BERTUZZO ROSA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6526	BESCHIN WALTER	TERNULLO FRANCESCO
6527	BETTALE LUIGINA	TERNULLO FRANCESCO
6528	BETTINI BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
6529	BETTOTTI TIZIANA	TERNULLO FRANCESCO
6530	BIANCHETTO WLADI	TERNULLO FRANCESCO
6531	BIANCHI ANNA	TERNULLO FRANCESCO
6532	BIANCHINI BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
6533	BIANCHINI REMO	TERNULLO FRANCESCO
6534	BIANCHINI RENZO	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6535	BIASIN LINA	TERNULLO FRANCESCO
6536	BIASIO EMANUELA	TERNULLO FRANCESCO
6537	BINOZZO TIZIANO	TERNULLO FRANCESCO
6538	BISSOLI ANNA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6539	BISSOLI ROMANA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6540	BIZZOTTO RENATA	TERNULLO FRANCESCO
6541	BOARO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6542	BOAROTTO GIULIANA	TERNULLO FRANCESCO
6543	BOATO CRISTINA	TERNULLO FRANCESCO
6544	BOCCARDI MARIO	TERNULLO FRANCESCO
6545	BOCCARDO MARIA ANGELA	TERNULLO FRANCESCO
6546	BOLLINI CORRADI PIETRO	TERNULLO FRANCESCO
6547	BOLZAN GIANBATTISTA	TERNULLO FRANCESCO
6548	BOLZAN GIULIA	TERNULLO FRANCESCO
6549	BONATO ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6550	BONATO CARLO	TERNULLO FRANCESCO
6551	BONI LIDIA	TERNULLO FRANCESCO
6552	BONOMI FRANCA	TERNULLO FRANCESCO
6553	BONOMO IDA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6554	BORDIGNON GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6555	BORGO PIERGIORGIO	TERNULLO FRANCESCO
6556	BORGO ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6557	BORINATO CLARA	TERNULLO FRANCESCO
6558	BORSATTO MARIA ELISA	TERNULLO FRANCESCO
6559	BORTOLASO MASSIMO	TERNULLO FRANCESCO
6560	BORTOLETTI EUGENIO	TERNULLO FRANCESCO
6561	BORTOLI CRISTINA MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
6562	BORTOLI MATTIA	TERNULLO FRANCESCO
6563	BORTOLI MILENA	TERNULLO FRANCESCO
6564	BORTOLI ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6565	BORTOLI VALENTINA	TERNULLO FRANCESCO
6566	BORTOLOTTO LUIGI	TERNULLO FRANCESCO
6567	BOSCAGINI LUCIANA	TERNULLO FRANCESCO
6568	BOSCARDIN GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
6569	BOSCATO SERGIO	TERNULLO FRANCESCO
6570	BOSCHETTO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6571	BOSCOLO BOZZA SANTE	TERNULLO FRANCESCO
6572	BOSCOLO SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
6573	BOSCOLO ZEMELLO TULLIO	TERNULLO FRANCESCO
6574	BOTOSSO ERMES	TERNULLO FRANCESCO
6575	BOTTAN ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6576	BOTTAN FABIO	TERNULLO FRANCESCO
6577	BOTTEGAL LUCIA	TERNULLO FRANCESCO
6578	BOTTIN MICHELE	TERNULLO FRANCESCO
6579	BOVO GIANNI	TERNULLO FRANCESCO
6580	BOVO GRAZIELLA	TERNULLO FRANCESCO
6581	BOZ DENIS	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6582	BOZZETTI ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6583	BRAGAGNOLO LORENZO	TERNULLO FRANCESCO
6584	BRAGAGNOLO LUCIANO	TERNULLO FRANCESCO
6585	BRAVI CARLO	TERNULLO FRANCESCO
6586	BRAVI MASSIMO	TERNULLO FRANCESCO
6587	BREA DIEGO	TERNULLO FRANCESCO
6588	BRESCACCIN MIRANDA	TERNULLO FRANCESCO
6589	BRESOLIN FRANCO	TERNULLO FRANCESCO
6590	BRESSAN ESTER	TERNULLO FRANCESCO
6591	BRESSAN ROSA	TERNULLO FRANCESCO
6592	BROCCA MAURO	TERNULLO FRANCESCO
6593	BROGIOLO GRAZIELLA	TERNULLO FRANCESCO
6594	BROTTO ALESSANDRA	TERNULLO FRANCESCO
6595	BROTTO EMANUELA	TERNULLO FRANCESCO
6596	BROTTO LILIANA	TERNULLO FRANCESCO
6597	BROTTO MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
6598	BROTTO MONICA	TERNULLO FRANCESCO
6599	BRUGNEROTTO GIOVANNA	TERNULLO FRANCESCO
6600	BRUNELLI GIOVANNI BATTISTA	TERNULLO FRANCESCO
6601	BRUNO ASSUNTA	TERNULLO FRANCESCO
6602	BRUSAFERRO AGOSTINO	TERNULLO FRANCESCO
6603	BURATO BERTILLA	TERNULLO FRANCESCO
6604	BURATTO SILVIA	TERNULLO FRANCESCO
6605	BURICCHI SERGIO	TERNULLO FRANCESCO
6606	BUSATO ARMANDO	TERNULLO FRANCESCO
6607	BUSINATO BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
6608	BUSSI FRANCO	TERNULLO FRANCESCO
6609	CACCARO MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
6610	CACEFFO LUCIANO	TERNULLO FRANCESCO
6611	CAILOTTO DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
6612	CAILOTTO GIOVANNI ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6613	CALBI ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6614	CALEARO MIRIA	TERNULLO FRANCESCO
6615	CALGARO PIETRO ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6616	CALGAROTTO CARLETTO	TERNULLO FRANCESCO
6617	CALLEGARIN DAVIDE	TERNULLO FRANCESCO
6618	CALLEGARO PAOLA	TERNULLO FRANCESCO
6619	CAMERRA GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6620	CAMPAGNARA ANDREA E SANTE & C. SNC	TERNULLO FRANCESCO
6621	CAMPAGNARO FRANCESCO	TERNULLO FRANCESCO
6622	CAMPAGNOLO MIRELLA	TERNULLO FRANCESCO
6623	CAMPAGNOLO VALENTINO	TERNULLO FRANCESCO
6624	CAMPANER PIERINA	TERNULLO FRANCESCO
6625	CAMPESE IVO	TERNULLO FRANCESCO
6626	CANAL FRANCESCO	TERNULLO FRANCESCO
6627	CANNATA ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
6628	CANTON EUGENIO	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6629	CAODURO DANILO	TERNULLO FRANCESCO
6630	CAPOVILLA NIVES	TERNULLO FRANCESCO
6631	CAPOZZO REMIGIO	TERNULLO FRANCESCO
6632	CAPPELLOTTO CARMEN	TERNULLO FRANCESCO
6633	CAPPOZZO ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6634	CAPPOZZO MANUELA	TERNULLO FRANCESCO
6635	CAPPOZZO MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6636	CARBONIERO FRANCA	TERNULLO FRANCESCO
6637	CARIATI ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6638	CARLESSO DINO	TERNULLO FRANCESCO
6639	CARLI MIRIA	TERNULLO FRANCESCO
6640	CARLINO ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
6641	CARLOTTO GIANLUCA	TERNULLO FRANCESCO
6642	CARLOTTO MARIO	TERNULLO FRANCESCO
6643	CAROLLO BENITO	TERNULLO FRANCESCO
6644	CARON GIULIA	TERNULLO FRANCESCO
6645	CARRARO ADELINO	TERNULLO FRANCESCO
6646	CARRARO GIPS SRL	TERNULLO FRANCESCO
6647	CARRETTA ANNA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6648	CASALE AGNESE	TERNULLO FRANCESCO
6649	CASATTO NADIA CELESTINA	TERNULLO FRANCESCO
6650	CASTAGNA EMANUELE	TERNULLO FRANCESCO
6651	CASTEGNARO MARIA LUISA	TERNULLO FRANCESCO
6652	CASTEGNARO MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
6653	CASTEGNARO PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6654	CASTEGNARO VALENTINO	TERNULLO FRANCESCO
6655	CASTEGNARO VANIA	TERNULLO FRANCESCO
6656	CATANIA SILVIA	TERNULLO FRANCESCO
6657	CATTANEO RITA	TERNULLO FRANCESCO
6658	CATTAZZO CLAUDIO	TERNULLO FRANCESCO
6659	CAVALLIERE ANNA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6660	CAVALLON ROSA BERTILLA	TERNULLO FRANCESCO
6661	CAVEDON GINA	TERNULLO FRANCESCO
6662	CAZZANI ALBERTA	TERNULLO FRANCESCO
6663	CAZZANI ANTONIO MARIA STEFANO	TERNULLO FRANCESCO
6664	CAZZOLA BIANCA ROSA	TERNULLO FRANCESCO
6665	CAZZOLA LIA	TERNULLO FRANCESCO
6666	CEBA DIEGO	TERNULLO FRANCESCO
6667	CECCHETTO LEONARDO	TERNULLO FRANCESCO
6668	CECCHIN DARIO	TERNULLO FRANCESCO
6669	CEGALIN CRISTINA	TERNULLO FRANCESCO
6670	CELSAN ANGELO	TERNULLO FRANCESCO
6671	CELSAN VITTORIO	TERNULLO FRANCESCO
6672	CENCIN LORENZO	TERNULLO FRANCESCO
6673	CENZATO LORENA	TERNULLO FRANCESCO
6674	CERATO ELVIO	TERNULLO FRANCESCO
6675	CERETTA ELISA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6676	CERETTA PIETRO	TERNULLO FRANCESCO
6677	CERVA ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6678	CERVELLIN RUGGERO	TERNULLO FRANCESCO
6679	CESCHIN ROSETTA	TERNULLO FRANCESCO
6680	CESTARI FRANCO	TERNULLO FRANCESCO
6681	CHIARELLO FRANCA	TERNULLO FRANCESCO
6682	CHIAROTTI FRANCA	TERNULLO FRANCESCO
6683	CHIEMENTIN MARIA LUISA	TERNULLO FRANCESCO
6684	CHIMENTO LUCIANO	TERNULLO FRANCESCO
6685	CHIMENTON LINO	TERNULLO FRANCESCO
6686	CHIMENTON VINICIO	TERNULLO FRANCESCO
6687	CHIODI NADIA	TERNULLO FRANCESCO
6688	CIMAN MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6689	CIMAN MARIANO	TERNULLO FRANCESCO
6690	CINERANI FABIO	TERNULLO FRANCESCO
6691	CIPRIOTTO RAFFAELE	TERNULLO FRANCESCO
6692	CISCO FABIO	TERNULLO FRANCESCO
6693	CISCO LISA	TERNULLO FRANCESCO
6694	CIVIERO TERESA	TERNULLO FRANCESCO
6695	CLARI CARLA	TERNULLO FRANCESCO
6696	COCCO ADA	TERNULLO FRANCESCO
6697	COGO GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
6698	COLLA ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
6699	COLLAUZZO PAOLA	TERNULLO FRANCESCO
6700	COLLIN ADA	TERNULLO FRANCESCO
6701	COLLODEL MASSIMO	TERNULLO FRANCESCO
6702	COLMEGNA ERMENEGILDA	TERNULLO FRANCESCO
6703	COLOGNESE IVANA	TERNULLO FRANCESCO
6704	COLTRO CARLO	TERNULLO FRANCESCO
6705	COLTRO MICHELE	TERNULLO FRANCESCO
6706	COMIN PIERANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6707	COMPARIN CATERINA	TERNULLO FRANCESCO
6708	CONDO SILVANA	TERNULLO FRANCESCO
6709	CONFENTE LUIGI	TERNULLO FRANCESCO
6710	CONFENTE MARIANO	TERNULLO FRANCESCO
6711	CONSOLARO LORENZO	TERNULLO FRANCESCO
6712	CONTE ANNA	TERNULLO FRANCESCO
6713	CONTERNO MARIA LUISA	TERNULLO FRANCESCO
6714	CONTRI MASSIMO	TERNULLO FRANCESCO
6715	CORAIN MARINO	TERNULLO FRANCESCO
6716	CORAME EROS	TERNULLO FRANCESCO
6717	CORRA' GIOVANI CRISTIANO	TERNULLO FRANCESCO
6718	CORRADIN ALBA	TERNULLO FRANCESCO
6719	CORRADIN CLAUDIO	TERNULLO FRANCESCO
6720	CORRADIN MARIA ANGELINA	TERNULLO FRANCESCO
6721	CORRADINI REMIGIO BORTOLO	TERNULLO FRANCESCO
6722	CORTESE GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6723	COSARO LUISELLA	TERNULLO FRANCESCO
6724	COVOLO EMANUELA	TERNULLO FRANCESCO
6725	CRACCO LORENZO	TERNULLO FRANCESCO
6726	CRACCO LUCA	TERNULLO FRANCESCO
6727	CRESTANI ALESSANDRO	TERNULLO FRANCESCO
6728	CRISTOFERI VITTORIA	TERNULLO FRANCESCO
6729	CRIVELLARO GIULIANA	TERNULLO FRANCESCO
6730	CUCCO GIULIANO	TERNULLO FRANCESCO
6731	CUNICO GRAZIELLA	TERNULLO FRANCESCO
6732	CUNICO SEVERINO	TERNULLO FRANCESCO
6733	CUNICO VANDA	TERNULLO FRANCESCO
6734	CUSINATO FRANCO	TERNULLO FRANCESCO
6735	CUSINATO ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6736	DA PARE' FRANCO	TERNULLO FRANCESCO
6737	DA RIVA JERY	TERNULLO FRANCESCO
6738	DA RONCO STEFANO	TERNULLO FRANCESCO
6739	DABIONELLI VALI	TERNULLO FRANCESCO
6740	D'ADEMO MICHELE	TERNULLO FRANCESCO
6741	D'AGOSTINO ENNIO	TERNULLO FRANCESCO
6742	DAL CAPPELLO DINO	TERNULLO FRANCESCO
6743	DAL CENIGO GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
6744	DAL CENIGO MICHELE	TERNULLO FRANCESCO
6745	DAL CORSO RENATA	TERNULLO FRANCESCO
6746	DAL GRANDE RAFFAELLA	TERNULLO FRANCESCO
6747	DAL LAGO ANTONIA	TERNULLO FRANCESCO
6748	DAL LAGO BRUNA	TERNULLO FRANCESCO
6749	DAL LAGO GIANNA	TERNULLO FRANCESCO
6750	DAL LAGO MARISA	TERNULLO FRANCESCO
6751	DAL MOLI MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6752	DAL MOLIN ELVIRA	TERNULLO FRANCESCO
6753	DAL MOLIN MARA	TERNULLO FRANCESCO
6754	DAL MOLIN MIRELLA	TERNULLO FRANCESCO
6755	DAL PRA' IGINO	TERNULLO FRANCESCO
6756	DAL PRA' MARISA	TERNULLO FRANCESCO
6757	DAL ZOTTO AMBRA	TERNULLO FRANCESCO
6758	DAL ZOTTO GIANNIVA	TERNULLO FRANCESCO
6759	DAL ZOTTO VALENTINO	TERNULLO FRANCESCO
6760	DALLA BENETTA PIERGIANNI	TERNULLO FRANCESCO
6761	DALLA SERRA NICOLA	TERNULLO FRANCESCO
6762	DALLA VALLE LUIGI	TERNULLO FRANCESCO
6763	DALLA VECCHIA MARIA ROSA	TERNULLO FRANCESCO
6764	DALL'AMICO SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
6765	DALL'ARA PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6766	DALL'ARA ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6767	DALLE AVE CATERINA	TERNULLO FRANCESCO
6768	DALLE CARBONARE BRUNA	TERNULLO FRANCESCO
6769	DALLE NOGARE LORIANO	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6770	DALLEFFE ROBERTA	TERNULLO FRANCESCO
6771	DAMINI LUIGI	TERNULLO FRANCESCO
6772	DANTI MARINA	TERNULLO FRANCESCO
6773	DE BIASI LAURA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6774	DE BIASI MARIA LUISA	TERNULLO FRANCESCO
6775	DE FORNI GISELDA	TERNULLO FRANCESCO
6776	DE MUNARI CRISTINA	TERNULLO FRANCESCO
6777	DE MUNARI VITTORIA	TERNULLO FRANCESCO
6778	DE MURI ESTER	TERNULLO FRANCESCO
6779	DE MURI ESTER	TERNULLO FRANCESCO
6780	DE NARDI LOREDANA	TERNULLO FRANCESCO
6781	DE ROIT MARTA ATENA	TERNULLO FRANCESCO
6782	DE ROSSI CARLA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6783	DE SANTIS ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6784	DELLAI ENRICO	TERNULLO FRANCESCO
6785	DELLAI VALENTINA	TERNULLO FRANCESCO
6786	DETTO LOREDANA	TERNULLO FRANCESCO
6787	DI BELLA CARMELO	TERNULLO FRANCESCO
6788	DI PASTENA MANUELA	TERNULLO FRANCESCO
6789	DIDONI ADRIANA	TERNULLO FRANCESCO
6790	DIONISI LORENZO	TERNULLO FRANCESCO
6791	DISSEGNA MARIA TERESA	TERNULLO FRANCESCO
6792	DOIMO ALBA	TERNULLO FRANCESCO
6793	DOMUS EST DI VETROVA EKATERINA	TERNULLO FRANCESCO
6794	DOTTO NADIA	TERNULLO FRANCESCO
6795	DRAGO GIANNINA	TERNULLO FRANCESCO
6796	DROGHIERI LAURA	TERNULLO FRANCESCO
6797	EMMETIESSE SNC DI BENALE ROBERTO E MICHELE	TERNULLO FRANCESCO
6798	F.A.S. SAS DI FABBIAN MIRCO	TERNULLO FRANCESCO
6799	FABBIAN FRANCESCO	TERNULLO FRANCESCO
6800	FABBIAN MIRCO	TERNULLO FRANCESCO
6801	FABBRELLO ETTORE	TERNULLO FRANCESCO
6802	FABBRO ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6803	FABBRO ALESSANDRO	TERNULLO FRANCESCO
6804	FACCHIN CALCESTRUZZI SRL	TERNULLO FRANCESCO
6805	FACCHIN DINA	TERNULLO FRANCESCO
6806	FACCHIN GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6807	FACCHINELLO AURELIA	TERNULLO FRANCESCO
6808	FACCIN ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
6809	FACCIN BENITO	TERNULLO FRANCESCO
6810	FACCIN CLAUDIO	TERNULLO FRANCESCO
6811	FACCIN LUCA	TERNULLO FRANCESCO
6812	FACCIO CLAUDIO	TERNULLO FRANCESCO
6813	FACCIO DARIO	TERNULLO FRANCESCO
6814	FACCIO LUCIA	TERNULLO FRANCESCO
6815	FACCIOLI FRANCA	TERNULLO FRANCESCO
6816	FAEDO MILENA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6817	FANTINATO MAURO	TERNULLO FRANCESCO
6818	FANTINATO PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6819	FANTON LUCA	TERNULLO FRANCESCO
6820	FARINA GABRIELLA	TERNULLO FRANCESCO
6821	FARMACIA DAL CENGIO GIOVANNI SAS	TERNULLO FRANCESCO
6822	FASOLO VITTORINO	TERNULLO FRANCESCO
6823	FATTORE DONATA	TERNULLO FRANCESCO
6824	FATTORE ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6825	FAVARO GIANNI	TERNULLO FRANCESCO
6826	FAVASULI MARIA ANTONIA	TERNULLO FRANCESCO
6827	FAVERO ENO	TERNULLO FRANCESCO
6828	FAVERO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6829	FENZI CLAUDIO	TERNULLO FRANCESCO
6830	FERRARI DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
6831	FERRARI GRAZIANO	TERNULLO FRANCESCO
6832	FERRARI ISACCO	TERNULLO FRANCESCO
6833	FERRARI ORIELLA	TERNULLO FRANCESCO
6834	FERRARO LIVIO	TERNULLO FRANCESCO
6835	FERRO MILONE FRANCESCO	TERNULLO FRANCESCO
6836	FERRO MILONE GIULIA	TERNULLO FRANCESCO
6837	FERRONATO DOMENICA	TERNULLO FRANCESCO
6838	FILIPPI ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6839	FILIPPI DONATELLA	TERNULLO FRANCESCO
6840	FILIPPINI PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6841	FILIPPOZZI LUCIANO	TERNULLO FRANCESCO
6842	FINA VALERIA	TERNULLO FRANCESCO
6843	FINCO PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6844	FIOR FRANCO	TERNULLO FRANCESCO
6845	FIORASI ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
6846	FIORAVANZO ARIANNA	TERNULLO FRANCESCO
6847	FIORAVANZO NICOLETTA	TERNULLO FRANCESCO
6848	FIORINI MIRKO	TERNULLO FRANCESCO
6849	FIORINI SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
6850	FOCHESATO ELISABETTA	TERNULLO FRANCESCO
6851	FOCHESATO RITA	TERNULLO FRANCESCO
6852	FOGAROLLO TERESA	TERNULLO FRANCESCO
6853	FOGLIATO GIULIANA	TERNULLO FRANCESCO
6854	FONSO AMELIA	TERNULLO FRANCESCO
6855	FONTANA GIANFRANCO	TERNULLO FRANCESCO
6856	FORESTAN ALESSANDRA	TERNULLO FRANCESCO
6857	FORESTAN ELISABETTA	TERNULLO FRANCESCO
6858	FORMICA SERAFINO ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6859	FORTUNA BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
6860	FRACASSO DONATELLA	TERNULLO FRANCESCO
6861	FRACASSO MARIANGIOLA	TERNULLO FRANCESCO
6862	FRACCALANZA ROSSELLA	TERNULLO FRANCESCO
6863	FRACCARO VALERIO	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6864	FRACCARO VALTER	TERNULLO FRANCESCO
6865	FRAMARIN SIRA	TERNULLO FRANCESCO
6866	FRAMEGLIA MADDALENA	TERNULLO FRANCESCO
6867	FRANCESCHETTI GIANNA	TERNULLO FRANCESCO
6868	FRANCESCONI ENRICO	TERNULLO FRANCESCO
6869	FRANCHETTO LUISA	TERNULLO FRANCESCO
6870	FRANZAN REMIRO	TERNULLO FRANCESCO
6871	FRANZOI DAVIDE	TERNULLO FRANCESCO
6872	FREGNAN PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6873	FRELLO CARLO	TERNULLO FRANCESCO
6874	FRESCURATO BRUNA	TERNULLO FRANCESCO
6875	FRESTAZZI ROSETTA	TERNULLO FRANCESCO
6876	FRIGO DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
6877	FRIGO MASSIMO	TERNULLO FRANCESCO
6878	FRIGO SANDRO	TERNULLO FRANCESCO
6879	FRIGO STEFANO	TERNULLO FRANCESCO
6880	FRISORI ORIELLA	TERNULLO FRANCESCO
6881	FRIZZO MARIA CARMELINA	TERNULLO FRANCESCO
6882	FUSI GIULIANA	TERNULLO FRANCESCO
6883	GAETAN LLYOD	TERNULLO FRANCESCO
6884	GAIGA ADRIANO	TERNULLO FRANCESCO
6885	GAIGA GABRIELE	TERNULLO FRANCESCO
6886	GALBERO FLAVIA GELMINA	TERNULLO FRANCESCO
6887	GALLIO ROBERO	TERNULLO FRANCESCO
6888	GALLO LAURA	TERNULLO FRANCESCO
6889	GALVAN ADELINA	TERNULLO FRANCESCO
6890	GALVAN GIANFRANCESCO	TERNULLO FRANCESCO
6891	GAMBASIN GABRIELE	TERNULLO FRANCESCO
6892	GARBIN ROSSANA ASSUNTA	TERNULLO FRANCESCO
6893	GARDELLIN EDI	TERNULLO FRANCESCO
6894	GARZOTTO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6895	GASPARELLA CARLO	TERNULLO FRANCESCO
6896	GAZZOLA LUCA	TERNULLO FRANCESCO
6897	GELAINI BARBARA	TERNULLO FRANCESCO
6898	GEMIN LUIGI	TERNULLO FRANCESCO
6899	GEMIN ROMINA	TERNULLO FRANCESCO
6900	GEMIN STEFANO	TERNULLO FRANCESCO
6901	GENNARI LINO	TERNULLO FRANCESCO
6902	GERLIN PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6903	GEROLAMI LEO GINO ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6904	GHIOTTO GIUDITTA	TERNULLO FRANCESCO
6905	GHIRARDELLI NICOLA	TERNULLO FRANCESCO
6906	GIACOMELLO DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
6907	GIACOMIN ELSA	TERNULLO FRANCESCO
6908	GIAMBELLINI GIANFRANCO	TERNULLO FRANCESCO
6909	GIARETTA GIANPAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6910	GIARETTA GIUSTINA	TERNULLO FRANCESCO

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6911	GIORDANI LOREDANA	TERNULLO FRANCESCO
6912	GIRARDI GERMANO	TERNULLO FRANCESCO
6913	GIRELLI LINO	TERNULLO FRANCESCO
6914	GISOLLI MARCO	TERNULLO FRANCESCO
6915	GIURIATO VITTORIO	TERNULLO FRANCESCO
6916	GIURIOLO GIANLUIGI	TERNULLO FRANCESCO
6917	GIUSTI PAOLA	TERNULLO FRANCESCO
6918	GIUSTI RICCARDO	TERNULLO FRANCESCO
6919	GIUSTI SIMONETTA	TERNULLO FRANCESCO
6920	GNATA ROSA LISA	TERNULLO FRANCESCO
6921	GOBBATO BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
6922	GRAIZZARO VALERIA	TERNULLO FRANCESCO
6923	GRANDE WALTER	TERNULLO FRANCESCO
6924	GRANZIERA LUCIANO	TERNULLO FRANCESCO
6925	GRASSO ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
6926	GRAZIAN GILBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6927	GRAZIANI GAETANO	TERNULLO FRANCESCO
6928	GRECCHI PIETRO	TERNULLO FRANCESCO
6929	GREGO SERGIO	TERNULLO FRANCESCO
6930	GRIFONI ITALINO	TERNULLO FRANCESCO
6931	GRITTI SERGIO	TERNULLO FRANCESCO
6932	GROPPO ADRIANO	TERNULLO FRANCESCO
6933	GUARDA MIRELLA	TERNULLO FRANCESCO
6934	GUARDA SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
6935	GUARISE SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
6936	GUASTINI FRANCESCO SILVIO	TERNULLO FRANCESCO
6937	GUAZZO CARLO MARIA	TERNULLO FRANCESCO
6938	GUERRA MARIO	TERNULLO FRANCESCO
6939	GUGLIELMONI ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
6940	GUOLI GIORDANO	TERNULLO FRANCESCO
6941	IACOBELLIS LAURETTA	TERNULLO FRANCESCO
6942	INFANTI FERNANDA	TERNULLO FRANCESCO
6943	LAGO ANGELA	TERNULLO FRANCESCO
6944	LAGO FULVIO	TERNULLO FRANCESCO
6945	LAGO MARIA LORETTA	TERNULLO FRANCESCO
6946	LAMBRIANIDU KIVELI	TERNULLO FRANCESCO
6947	LAZZARIN CLARA	TERNULLO FRANCESCO
6948	LAZZARIN GIAMPAOLO	TERNULLO FRANCESCO
6949	LAZZARIN GIORGIO	TERNULLO FRANCESCO
6950	LAZZARIN JACOPO	TERNULLO FRANCESCO
6951	LAZZAROTTO ALESSANDRO	TERNULLO FRANCESCO
6952	LIBRALATO ALESSANDRO	TERNULLO FRANCESCO
6953	LIBRALATO GIUSEPPINA	TERNULLO FRANCESCO
6954	LINGUANOTTO LUIGI	TERNULLO FRANCESCO
6955	LIONZO ALBERTINA ELISABETTA	TERNULLO FRANCESCO
6956	LISSANDRINI FRANCO	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
6957	LIVOTI ELIO LITTERIO	TERNULLO FRANCESCO
6958	LOBBIA ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6959	LOBBIA ELENA	TERNULLO FRANCESCO
6960	LOBBIA FRANCESCA	TERNULLO FRANCESCO
6961	LODDO FELICE	TERNULLO FRANCESCO
6962	LODDO STEFANO	TERNULLO FRANCESCO
6963	LONGO ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
6964	LONGO CESARE E C. SAS.	TERNULLO FRANCESCO
6965	LONGO MARISA	TERNULLO FRANCESCO
6966	LONGO SAS ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
6967	LORANDI MARINA	TERNULLO FRANCESCO
6968	LORENZETTI SILVANA	TERNULLO FRANCESCO
6969	LORO LUCIANO	TERNULLO FRANCESCO
6970	LOTTO FRIDA	TERNULLO FRANCESCO
6971	LOVATO BRUNA	TERNULLO FRANCESCO
6972	LOVATO CLELIA	TERNULLO FRANCESCO
6973	LOVATO GIANCARLO	TERNULLO FRANCESCO
6974	LOVISON STEFANO	TERNULLO FRANCESCO
6975	LOVO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
6976	LUCCHETTA VALERIO	TERNULLO FRANCESCO
6977	LUCCHINI ALCIDA	TERNULLO FRANCESCO
6978	MACCA' CINZIA	TERNULLO FRANCESCO
6979	MACOR LORIS	TERNULLO FRANCESCO
6980	MAGARAGGIA MARGHERITA	TERNULLO FRANCESCO
6981	MAGATON PIERINA	TERNULLO FRANCESCO
6982	MAGNAGUAGNO CATERINA	TERNULLO FRANCESCO
6983	MAISTRELLO FRANCESCA ROMANA	TERNULLO FRANCESCO
6984	MAISTRO PAOLA	TERNULLO FRANCESCO
6985	MALPIERO ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6986	MANENTE TIZIANO	TERNULLO FRANCESCO
6987	MANFROTTO LAURA ELISABETTA	TERNULLO FRANCESCO
6988	MANOLI LORENZO	TERNULLO FRANCESCO
6989	MANTEGAZZA VALERIO	TERNULLO FRANCESCO
6990	MANTOVANI ANNA ALBERTA	TERNULLO FRANCESCO
6991	MANTOVANI MARINA	TERNULLO FRANCESCO
6992	MANUZZATO ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
6993	MANUZZATO CORRADO	TERNULLO FRANCESCO
6994	MANUZZATO SERGIO	TERNULLO FRANCESCO
6995	MANZARDO PIETRO	TERNULLO FRANCESCO
6996	MANZOLARO DELFINA	TERNULLO FRANCESCO
6997	MARAFFON MARIA LUISA	TERNULLO FRANCESCO
6998	MARANA PIETRO	TERNULLO FRANCESCO
6999	MARCANTE RENATO	TERNULLO FRANCESCO
7000	MARCELLONI MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
7001	MARCHESAN AQUILINA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7002	MARCHESAN GIANCARLO	TERNULLO FRANCESCO
7003	MARCHESIN ANTONIA	TERNULLO FRANCESCO
7004	MARCHETTI ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
7005	MARCHETTI LUIGI FEDERICO	TERNULLO FRANCESCO
7006	MARCHETTO WILMA	TERNULLO FRANCESCO
7007	MARCHEZZOLO ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
7008	MARCHI MARIA GRAZIA	TERNULLO FRANCESCO
7009	MARCHIORO MARCO	TERNULLO FRANCESCO
7010	MARCOLINI ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7011	MARCON FLAVIO	TERNULLO FRANCESCO
7012	MARIGO EDDI	TERNULLO FRANCESCO
7013	MARINATTO ADRIANA	TERNULLO FRANCESCO
7014	MARINATTO CATERINA	TERNULLO FRANCESCO
7015	MARINI ELEONORA	TERNULLO FRANCESCO
7016	MARINI VALTER	TERNULLO FRANCESCO
7017	MARION ELISA	TERNULLO FRANCESCO
7018	MAROSO FRANCESCO	TERNULLO FRANCESCO
7019	MARTANO FLAVIO	TERNULLO FRANCESCO
7020	MARTIGNON MARINO	TERNULLO FRANCESCO
7021	MARTIGNON MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
7022	MARTINELLO ADRIANO	TERNULLO FRANCESCO
7023	MARTINI MATTEO	TERNULLO FRANCESCO
7024	MARZARI PIETRO SIMONE	TERNULLO FRANCESCO
7025	MARZOLA EMANUELE	TERNULLO FRANCESCO
7026	MASI GIAMBATTSITA	TERNULLO FRANCESCO
7027	MASIERO LUIGI	TERNULLO FRANCESCO
7028	MASOTTI FRANCA	TERNULLO FRANCESCO
7029	MASSIGNAN AMELIA	TERNULLO FRANCESCO
7030	MASSIGNAN ELISABETTA	TERNULLO FRANCESCO
7031	MASSIGNAN GIANLUIGI	TERNULLO FRANCESCO
7032	MASTROTTO CLAUDIO	TERNULLO FRANCESCO
7033	MASTROTTO GIGLIOLA	TERNULLO FRANCESCO
7034	MASTROTTO ROSA	TERNULLO FRANCESCO
7035	MATROGGIANI BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
7036	MATTIELLO MAURIZIO	TERNULLO FRANCESCO
7037	MATTIELLO ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7038	MATTIETTI LUCA	TERNULLO FRANCESCO
7039	MATTIETTI PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7040	MAULE LINA	TERNULLO FRANCESCO
7041	MAZZARI DIEGO	TERNULLO FRANCESCO
7042	MAZZOCCO ANTONIO GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
7043	MAZZOCCO FRANCESCA	TERNULLO FRANCESCO
7044	MEGGIOLARO ANTONELLA	TERNULLO FRANCESCO
7045	MEGGIORIN BRUNA	TERNULLO FRANCESCO
7046	MELIS ADELCHI	TERNULLO FRANCESCO
7047	MELOSU LAURA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7048	MELOSU VINCENZO	TERNULLO FRANCESCO
7049	MENDUNI GIUSEPPINA	TERNULLO FRANCESCO
7050	MENEGON NAPOLEONE	TERNULLO FRANCESCO
7051	MENEGUZZO ERMENEGILDO	TERNULLO FRANCESCO
7052	MENIN DANILO	TERNULLO FRANCESCO
7053	MENTI ROBERTA	TERNULLO FRANCESCO
7054	MERLO GRAZIANO	TERNULLO FRANCESCO
7055	MICACCHIONI FABRIZIO	TERNULLO FRANCESCO
7056	MICHELATO ANNA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
7057	MICHELATO CLARA	TERNULLO FRANCESCO
7058	MICHELATO ELISABETTA	TERNULLO FRANCESCO
7059	MICHELATO FERNANDO	TERNULLO FRANCESCO
7060	MICHIELINI GIANFRANCO	TERNULLO FRANCESCO
7061	MIGLIORIN MATTEO DANILO	TERNULLO FRANCESCO
7062	MILANI DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
7063	MIONI LIDES	TERNULLO FRANCESCO
7064	MOLON GIAMPIETRO	TERNULLO FRANCESCO
7065	MONTAGNER PRIMO	TERNULLO FRANCESCO
7066	MORANDIN MARINA	TERNULLO FRANCESCO
7067	MORESCO ANTONIETTA	TERNULLO FRANCESCO
7068	MORETTO DOMENICO	TERNULLO FRANCESCO
7069	MORETTO PALMA	TERNULLO FRANCESCO
7070	MORINI EMILIANA	TERNULLO FRANCESCO
7071	MORO GIANFRANCO (n. 24/11/1949 a Montagnana)	TERNULLO FRANCESCO
7072	MORO LUCA	TERNULLO FRANCESCO
7073	MOSCARDI ILARIA	TERNULLO FRANCESCO
7074	MOTTERLE TIZIANO	TERNULLO FRANCESCO
7075	MOZZATO GIORGIO	TERNULLO FRANCESCO
7076	MUNARI CANDIDA	TERNULLO FRANCESCO
7077	MURARO DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
7078	MURDACA MARIO	TERNULLO FRANCESCO
7079	MURUZZU ADRIANA	TERNULLO FRANCESCO
7080	NALIN ROBERTA	TERNULLO FRANCESCO
7081	NARDI BIANCAROSA	TERNULLO FRANCESCO
7082	NARDI DIEGO	TERNULLO FRANCESCO
7083	NARDI ELIO	TERNULLO FRANCESCO
7084	NARDI FABIO	TERNULLO FRANCESCO
7085	NARDI LUISA	TERNULLO FRANCESCO
7086	NASI GIANBATTISTA	TERNULLO FRANCESCO
7087	NEGRETTO ARMIDO	TERNULLO FRANCESCO
7088	NEGRIN ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
7089	NEGRO ALESSIO	TERNULLO FRANCESCO
7090	NENZEN ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7091	NICCHIO BARBARA	TERNULLO FRANCESCO
7092	NICO ANNA	TERNULLO FRANCESCO
7093	NICOLETTI LAURA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7094	NICOLIN EMANUELA	TERNULLO FRANCESCO
7095	NICOLIN MARIA LUISA	TERNULLO FRANCESCO
7096	NICOLIN MIRCO	TERNULLO FRANCESCO
7097	NISTICO' MARIA STELLA	TERNULLO FRANCESCO
7098	NOGARA SEBASTIANO	TERNULLO FRANCESCO
7099	NOGAROLE RUGGERO	TERNULLO FRANCESCO
7100	NOGAROLE SEBASTIANO	TERNULLO FRANCESCO
7101	NONINI ELSA	TERNULLO FRANCESCO
7102	NORO FLORIO	TERNULLO FRANCESCO
7103	NOVENTA GERMANO	TERNULLO FRANCESCO
7104	NUVOLA ADRIANA	TERNULLO FRANCESCO
7105	OLIVA ALVISE	TERNULLO FRANCESCO
7106	OLIVETTO DIEGO	TERNULLO FRANCESCO
7107	OLIVIERO MARINO	TERNULLO FRANCESCO
7108	OLMI ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
7109	OLMI ELISABETTA	TERNULLO FRANCESCO
7110	OLMI FABIO	TERNULLO FRANCESCO
7111	OMENETTO LILY	TERNULLO FRANCESCO
7112	OMETTO OTTORINO	TERNULLO FRANCESCO
7113	OMIZZOLO GIACOMINO	TERNULLO FRANCESCO
7114	ORIZIO PIETRO	TERNULLO FRANCESCO
7115	ORTOLANI LAURA	TERNULLO FRANCESCO
7116	PACCANARO LILIANA	TERNULLO FRANCESCO
7117	PACCANARO PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7118	PADOVAN GIAMPAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7119	PADOVAN GIULIO	TERNULLO FRANCESCO
7120	PAGGIARO GIAMPIETRO	TERNULLO FRANCESCO
7121	PAGIUSCO CATERINA	TERNULLO FRANCESCO
7122	PAIUSCO DANILLO	TERNULLO FRANCESCO
7123	PAIUSCO LINA RITA	TERNULLO FRANCESCO
7124	PALLADINO RAFFAELE	TERNULLO FRANCESCO
7125	PALLARO MASSIMO DANIELE	TERNULLO FRANCESCO
7126	PALOMBA VINCENZO	TERNULLO FRANCESCO
7127	PANA BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
7128	PANA GIANCARLO	TERNULLO FRANCESCO
7129	PANDIN MASSIMO	TERNULLO FRANCESCO
7130	PANDINI YURI	TERNULLO FRANCESCO
7131	PANIZZOLO ADRIANO	TERNULLO FRANCESCO
7132	PANOZZO CINZIA	TERNULLO FRANCESCO
7133	PANOZZO ENRICO	TERNULLO FRANCESCO
7134	PANOZZO LUIGINO	TERNULLO FRANCESCO
7135	PANOZZO SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
7136	PANOZZO TEO	TERNULLO FRANCESCO
7137	PAOLIK LUCA	TERNULLO FRANCESCO
7138	PARISE ANTONELLA	TERNULLO FRANCESCO
7139	PARISE ENRICO	TERNULLO FRANCESCO
7140	PARISE GILBERTO	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7141	PARISE LAURA	TERNULLO FRANCESCO
7142	PARISON ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
7143	PARISOTTO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7144	PAROLIN FRANCESCA ELENA	TERNULLO FRANCESCO
7145	PAROLIN UMBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7146	PASIN ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
7147	PASQUAL LAURA	TERNULLO FRANCESCO
7148	PASQUALOTTO MORENO	TERNULLO FRANCESCO
7149	PASSARIN GIUSEPPINA (n. 04/11/50)	TERNULLO FRANCESCO
7150	PASTORE GIUSEPPINA	TERNULLO FRANCESCO
7151	PAVAN PAOLINO	TERNULLO FRANCESCO
7152	PAVIANI PAOLA	TERNULLO FRANCESCO
7153	PEGORARO ADELE	TERNULLO FRANCESCO
7154	PEGORARO BORTOLO	TERNULLO FRANCESCO
7155	PEGORARO LUCIANO (n. 18/10/1942)	TERNULLO FRANCESCO
7156	PEGORIN TIZIANO	TERNULLO FRANCESCO
7157	PELLATTIERO DANIELE	TERNULLO FRANCESCO
7158	PELLATTIERO FRANCO	TERNULLO FRANCESCO
7159	PELOSIN BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
7160	PELOSO GIORGIO	TERNULLO FRANCESCO
7161	PELOSO SILVANA	TERNULLO FRANCESCO
7162	PELUCCHI SERGIO	TERNULLO FRANCESCO
7163	PENDIN FILIPPO	TERNULLO FRANCESCO
7164	PENDIN PIERPAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7165	PENNACCHIO ARIANNA	TERNULLO FRANCESCO
7166	PENNACCHIO MICHELE	TERNULLO FRANCESCO
7167	PERIN ROSETTA	TERNULLO FRANCESCO
7168	PERON STEFANO (n. 27/06/1945)	TERNULLO FRANCESCO
7169	PERTILE MIRCO	TERNULLO FRANCESCO
7170	PERUZZI MARIO	TERNULLO FRANCESCO
7171	PERUZZI STEFANIA	TERNULLO FRANCESCO
7172	PESAVENTO CHIARA	TERNULLO FRANCESCO
7173	PESAVENTO EDDA	TERNULLO FRANCESCO
7174	PESAVENTO GIANNI	TERNULLO FRANCESCO
7175	PESAVENTO LUCA	TERNULLO FRANCESCO
7176	PESAVENTO MARIA MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
7177	PESAVENTO MAURO	TERNULLO FRANCESCO
7178	PESENATO MARIA GRAZIA	TERNULLO FRANCESCO
7179	PETTENE MARILENA	TERNULLO FRANCESCO
7180	PIANA ADRIANA	TERNULLO FRANCESCO
7181	PIAZZETTA ALESSANDRO	TERNULLO FRANCESCO
7182	PIAZZETTA BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
7183	PIAZZETTA FEDERICO	TERNULLO FRANCESCO
7184	PIAZZO DIEGO	TERNULLO FRANCESCO
7185	PICCOLI LUCIANA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7186	PICCOLI ROBERTA	TERNULLO FRANCESCO
7187	PICCOLI ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7188	PICCOLO MIRCO	TERNULLO FRANCESCO
7189	PIERANGELO LUISA	TERNULLO FRANCESCO
7190	PIGATO TERESA	TERNULLO FRANCESCO
7191	PILOTTO PALMIRA	TERNULLO FRANCESCO
7192	PINTON GIANCARLO	TERNULLO FRANCESCO
7193	PINTON SONIA	TERNULLO FRANCESCO
7194	PIOVAN LIA	TERNULLO FRANCESCO
7195	PIPPA GRAZIELLA	TERNULLO FRANCESCO
7196	PIVA EMANUELE	TERNULLO FRANCESCO
7197	PIVA MARIO	TERNULLO FRANCESCO
7198	POLESE ARNALDO	TERNULLO FRANCESCO
7199	POLESE TERESINA	TERNULLO FRANCESCO
7200	POLETTO SARA	TERNULLO FRANCESCO
7201	PONCATO ITALO	TERNULLO FRANCESCO
7202	PONCATO LORELLA	TERNULLO FRANCESCO
7203	PONTAROLLO GIANNI	TERNULLO FRANCESCO
7204	POPPI GIAOVVANA	TERNULLO FRANCESCO
7205	PORCEDDA AURELIO	TERNULLO FRANCESCO
7206	POZZA BERTILLA ASSUNTA	TERNULLO FRANCESCO
7207	POZZA ENRICO	TERNULLO FRANCESCO
7208	POZZA IVANO	TERNULLO FRANCESCO
7209	POZZA PAOLA	TERNULLO FRANCESCO
7210	POZZATO ANNA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
7211	POZZATO MARISTELLA FLAVIA	TERNULLO FRANCESCO
7212	PRADELLA FULVIIO	TERNULLO FRANCESCO
7213	PRETO ANDREA	TERNULLO FRANCESCO
7214	PRETTO ERALDO	TERNULLO FRANCESCO
7215	PRETTO ORNELLA	TERNULLO FRANCESCO
7216	PRIANTE FERNANDO	TERNULLO FRANCESCO
7217	PRIANTE GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7218	PROFESSIONE ELEONORA	TERNULLO FRANCESCO
7219	PULLER ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7220	PULLER SIMONETTA	TERNULLO FRANCESCO
7221	RADOSSI PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7222	RAGAIOLO GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
7223	RAGAIOLO NICOLA	TERNULLO FRANCESCO
7224	RAGAZZO DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
7225	RAMANZIN PIETRO	TERNULLO FRANCESCO
7226	RAMON ALFONSO	TERNULLO FRANCESCO
7227	RAMON GRAZIANO	TERNULLO FRANCESCO
7228	RANDON GIANLUCA	TERNULLO FRANCESCO
7229	RANZATO WALTER	TERNULLO FRANCESCO
7230	RATI ERNESTO	TERNULLO FRANCESCO
7231	RATI LUISA	TERNULLO FRANCESCO
7232	REBECCA CINZIA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7233	RENSI WALTER GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7234	RETIS RAFFAELE	TERNULLO FRANCESCO
7235	RIGATO DELFINA	TERNULLO FRANCESCO
7236	RIGODANZO MARIA FAUSTA	TERNULLO FRANCESCO
7237	RIGON CARLA	TERNULLO FRANCESCO
7238	RIGON GIOVANNA	TERNULLO FRANCESCO
7239	RIGON MARIO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7240	RISATO RAFFAELE	TERNULLO FRANCESCO
7241	RIZZETTO AVELLINO	TERNULLO FRANCESCO
7242	RIZZI SILVIO	TERNULLO FRANCESCO
7243	RIZZOTTO RICCARDO	TERNULLO FRANCESCO
7244	RIZZOTTO SONIA	TERNULLO FRANCESCO
7245	ROMA ROSA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
7246	ROMEO ANTONIO PIERNATALE	TERNULLO FRANCESCO
7247	RONCATO ALEX	TERNULLO FRANCESCO
7248	RONCHI ALESSANDRO	TERNULLO FRANCESCO
7249	RONZANI ANNA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
7250	ROS EDDA	TERNULLO FRANCESCO
7251	ROS LINA	TERNULLO FRANCESCO
7252	ROS MARA	TERNULLO FRANCESCO
7253	ROS PAOLA	TERNULLO FRANCESCO
7254	ROSSATI ELISABETTA	TERNULLO FRANCESCO
7255	ROSSATO GIANNI	TERNULLO FRANCESCO
7256	ROSSATO LUCIANA	TERNULLO FRANCESCO
7257	ROSSI ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7258	ROSSI FELICE	TERNULLO FRANCESCO
7259	ROSSI PATRIZIA	TERNULLO FRANCESCO
7260	ROSSI SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
7261	ROVETTI LOREDANA	TERNULLO FRANCESCO
7262	RUARO STEFANO DAVIDE	TERNULLO FRANCESCO
7263	RUATTI ANTONELLA	TERNULLO FRANCESCO
7264	RUBIN RENATO	TERNULLO FRANCESCO
7265	RUZZA GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
7266	RUZZAFANTE PIERGIORGIO	TERNULLO FRANCESCO
7267	S.I.E.I. SRL	TERNULLO FRANCESCO
7268	SACCARDO FABIANO	TERNULLO FRANCESCO
7269	SACCARDO ROBERTA	TERNULLO FRANCESCO
7270	SACCHETTO GIANCARLO	TERNULLO FRANCESCO
7271	SACCHETTO LUIGINA	TERNULLO FRANCESCO
7272	SALVADOR CARLO (n. 28/01/1945)	TERNULLO FRANCESCO
7273	SALVATO MASSIMILIANO	TERNULLO FRANCESCO
7274	SANDRI ANNA	TERNULLO FRANCESCO
7275	SANSIGOLO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7276	SANTACATTERINA DAVIDE	TERNULLO FRANCESCO
7277	SANTAGIULIANA ADRIANA	TERNULLO FRANCESCO
7278	SANTINON GIOVANNINA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7279	SANTOLIN ALDO	TERNULLO FRANCESCO
7280	SANTONI CHIARA	TERNULLO FRANCESCO
7281	SARTORI BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
7282	SARTORI CARLO (n. 12/02/1961)	TERNULLO FRANCESCO
7283	SARTORI FIORENZA	TERNULLO FRANCESCO
7284	SARTORI GIULIETTA	TERNULLO FRANCESCO
7285	SARTORI IVO	TERNULLO FRANCESCO
7286	SASSARO ANTONIETTA	TERNULLO FRANCESCO
7287	SATURNI GUGLIELMO	TERNULLO FRANCESCO
7288	SAURIN CINZIA	TERNULLO FRANCESCO
7289	SAVIANE ENNIO	TERNULLO FRANCESCO
7290	SBABO MAURIZIO	TERNULLO FRANCESCO
7291	SCALABRIN LUCIA	TERNULLO FRANCESCO
7292	SCAPIN ANGELO	TERNULLO FRANCESCO
7293	SCAPIN CLAUDIO	TERNULLO FRANCESCO
7294	SCAPIN MICHELE	TERNULLO FRANCESCO
7295	SCAPIN SARA	TERNULLO FRANCESCO
7296	SCAPIN UBALDO FLAVIO	TERNULLO FRANCESCO
7297	SCATOLIN MIRANDA	TERNULLO FRANCESCO
7298	SCHIAVO GRAZIELLA	TERNULLO FRANCESCO
7299	SCHIAVO MARIA GABRIELLA	TERNULLO FRANCESCO
7300	SCHIAVO MARIA GIOVANNA	TERNULLO FRANCESCO
7301	SCUCCATO RENATA	TERNULLO FRANCESCO
7302	SCUCCATO ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7303	SEGALLA ADILLA	TERNULLO FRANCESCO
7304	SEGATO SABRINA	TERNULLO FRANCESCO
7305	SEGATO VALENTINO	TERNULLO FRANCESCO
7306	SELLA DARIO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7307	SELLA GIANFRANCO	TERNULLO FRANCESCO
7308	SELLA NICOLA	TERNULLO FRANCESCO
7309	SERESIN ANNALISA	TERNULLO FRANCESCO
7310	SERNAGIOTTO MARIA	TERNULLO FRANCESCO
7311	SGRAGARA ATTILIO	TERNULLO FRANCESCO
7312	SICURO MARCELLA	TERNULLO FRANCESCO
7313	SIGOLA FRANCO CARLO	TERNULLO FRANCESCO
7314	SILVESTRI DONATELLA	TERNULLO FRANCESCO
7315	SILVESTRI STEFANIA	TERNULLO FRANCESCO
7316	SIMONATO ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
7317	SIMONATO FABIO	TERNULLO FRANCESCO
7318	SIMONI ANNA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
7319	SINICATO ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7320	SINIGAGLIA DINO	TERNULLO FRANCESCO
7321	SIVIERO SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
7322	SMIDERLE FEDERICO	TERNULLO FRANCESCO
7323	SNICHELOTTO CARLA	TERNULLO FRANCESCO
7324	SOCCOL MARCELLINA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7325	SOSSELLA LAURO	TERNULLO FRANCESCO
7326	SPANU GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
7327	SPANU MARCO	TERNULLO FRANCESCO
7328	SPEROTTO STEFANO	TERNULLO FRANCESCO
7329	SPILLARE LEONILDE	TERNULLO FRANCESCO
7330	SPILLER PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7331	SQUERCINA PAOLA	TERNULLO FRANCESCO
7332	STEFANI GIANFRANCO	TERNULLO FRANCESCO
7333	STEFANUTO GINO	TERNULLO FRANCESCO
7334	STELLA CLARA MARIA	TERNULLO FRANCESCO
7335	STERCHELE MARINA	TERNULLO FRANCESCO
7336	STIRPE MARA	TERNULLO FRANCESCO
7337	STIVAN IGINO	TERNULLO FRANCESCO
7338	STOCCO CINZIA	TERNULLO FRANCESCO
7339	STOCCO MARIA GRAZIA	TERNULLO FRANCESCO
7340	STOCCO PATRIZIA	TERNULLO FRANCESCO
7341	STOCCO SERGIO	TERNULLO FRANCESCO
7342	STRADIOTTO ALESSANDRA	TERNULLO FRANCESCO
7343	STRADIOTTO GIORGIO	TERNULLO FRANCESCO
7344	STRADIOTTO MARTA	TERNULLO FRANCESCO
7345	STRAZZACAPPA MARIO	TERNULLO FRANCESCO
7346	SUDATI GIOVANNA	TERNULLO FRANCESCO
7347	SUDIERO MASSIMO	TERNULLO FRANCESCO
7348	SUDIRO ELIO	TERNULLO FRANCESCO
7349	TABACCO MAURIZIO	TERNULLO FRANCESCO
7350	TAGLIAPIETRA GIAMPAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7351	TAIETTA ROSANNA	TERNULLO FRANCESCO
7352	TASIN AIDA	TERNULLO FRANCESCO
7353	TASIN LUISA	TERNULLO FRANCESCO
7354	TECCHIO IVANA	TERNULLO FRANCESCO
7355	TELO' SILVIA	TERNULLO FRANCESCO
7356	TERRAGIN SIMONETTA	TERNULLO FRANCESCO
7357	TESCARI EVA	TERNULLO FRANCESCO
7358	TESSARI AURELIO	TERNULLO FRANCESCO
7359	TESSARI LORENA IRENE	TERNULLO FRANCESCO
7360	TEZZA GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7361	TEZZA MONICA	TERNULLO FRANCESCO
7362	TIMOTEI MARIA GRAZIA	TERNULLO FRANCESCO
7363	TINTI FERDINANDO	TERNULLO FRANCESCO
7364	TIRAPELLE SANDRO	TERNULLO FRANCESCO
7365	TISATO ANTONELLA	TERNULLO FRANCESCO
7366	TISATO NICOLETTA	TERNULLO FRANCESCO
7367	TISO LORENZO	TERNULLO FRANCESCO
7368	TOCCAFONDI LUCIA	TERNULLO FRANCESCO
7369	TODESCO ALESSANDRO	TERNULLO FRANCESCO
7370	TODESCO BARTOLOMEO	TERNULLO FRANCESCO
7371	TODESCO LIVIA	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7372	TOFFANIN ALBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7373	TOMBESI PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7374	TOMELLERI FAUSTO	TERNULLO FRANCESCO
7375	TOMI ALDO	TERNULLO FRANCESCO
7376	TOMI DANIELA	TERNULLO FRANCESCO
7377	TOMMASI LUCIA	TERNULLO FRANCESCO
7378	TONDINI ROBERTA	TERNULLO FRANCESCO
7379	TONELATO ELISA	TERNULLO FRANCESCO
7380	TONIOLLO ANNARITA	TERNULLO FRANCESCO
7381	TONIOLLO GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
7382	TONIOLO DAVIDE	TERNULLO FRANCESCO
7383	TORRE GIULIA	TERNULLO FRANCESCO
7384	TORRI LUCIANA	TERNULLO FRANCESCO
7385	TOSATO CLAUDIO	TERNULLO FRANCESCO
7386	TOSATO SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
7387	TOTTI GIANFRANCO	TERNULLO FRANCESCO
7388	TOTTI LISA	TERNULLO FRANCESCO
7389	TOTTI MARA	TERNULLO FRANCESCO
7390	TRESTIN GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7391	TREVISAN CARMELA	TERNULLO FRANCESCO
7392	TREVISAN FEDERICA	TERNULLO FRANCESCO
7393	TREVISAN PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7394	TRIVELLIN ROMANO	TERNULLO FRANCESCO
7395	TRONCHIN MARINA	TERNULLO FRANCESCO
7396	TRONCO ALESSANDRO	TERNULLO FRANCESCO
7397	TROVATO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7398	TUBALDO ILEANA	TERNULLO FRANCESCO
7399	TURCATO DENNIS	TERNULLO FRANCESCO
7400	TURCO FEDERICO	TERNULLO FRANCESCO
7401	UGOLIN CLELIANA	TERNULLO FRANCESCO
7402	ULLIANA LARA	TERNULLO FRANCESCO
7403	VACCARI RENATA	TERNULLO FRANCESCO
7404	VACCARI ROSANNA	TERNULLO FRANCESCO
7405	VADORI CATERINA	TERNULLO FRANCESCO
7406	VALDEGAMBERI MARIAROSA	TERNULLO FRANCESCO
7407	VALENTE FABIO	TERNULLO FRANCESCO
7408	VALENTE ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7409	VALENTINI MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
7410	VALENTINI PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7411	VALERIO GIUSEPPE	TERNULLO FRANCESCO
7412	VALERIO PIO	TERNULLO FRANCESCO
7413	VALERIO VITTORINO	TERNULLO FRANCESCO
7414	VALLE GIANNI	TERNULLO FRANCESCO
7415	VALLE GIORGIO	TERNULLO FRANCESCO
7416	VARALI OMBRETTA	TERNULLO FRANCESCO
7417	VAROTTO MICHELA	TERNULLO FRANCESCO
7418	VBA DI VEDOVATO PAOLO SAS	TERNULLO FRANCESCO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7419	VEDOVATO PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7420	VEDOVATO RAFFAELLA	TERNULLO FRANCESCO
7421	VELLERE PIA FRANCESCA	TERNULLO FRANCESCO
7422	VERONESE LUIGINO	TERNULLO FRANCESCO
7423	VESCOVI LUCIANA	TERNULLO FRANCESCO
7424	VIELMO CAROLA	TERNULLO FRANCESCO
7425	VIMEC SRL	TERNULLO FRANCESCO
7426	VIOLA GERMANA	TERNULLO FRANCESCO
7427	VIT ELISA	TERNULLO FRANCESCO
7428	VOLPATO CHRISTOPHER	TERNULLO FRANCESCO
7429	VOLPATO GENESIO	TERNULLO FRANCESCO
7430	VOLPATO PAOLO	TERNULLO FRANCESCO
7431	VOLPATO VITTORIO	TERNULLO FRANCESCO
7432	VOLPE ANTONIO	TERNULLO FRANCESCO
7433	VOLTOLINA STELLA ROSA	TERNULLO FRANCESCO
7434	XOTTA ANTONELLA	TERNULLO FRANCESCO
7435	ZACCARIA GIULIO	TERNULLO FRANCESCO
7436	ZACCARIA LINA	TERNULLO FRANCESCO
7437	ZACCARIA MARCO	TERNULLO FRANCESCO
7438	ZACCARIA SERGIO	TERNULLO FRANCESCO
7439	ZACCARIA SILVANO	TERNULLO FRANCESCO
7440	ZAFFONATO FABIO	TERNULLO FRANCESCO
7441	ZAFFONATO MARZIO	TERNULLO FRANCESCO
7442	ZALTRON LAURA	TERNULLO FRANCESCO
7443	ZAMPERLINI FLAVIA	TERNULLO FRANCESCO
7444	ZAMPIERINI FERDINANDO	TERNULLO FRANCESCO
7445	ZAMUNARO ANISA	TERNULLO FRANCESCO
7446	ZANCAN ELENA	TERNULLO FRANCESCO
7447	ZANCAN LUCIANO	TERNULLO FRANCESCO
7448	ZANELLA GIULIA	TERNULLO FRANCESCO
7449	ZANELLA RINO	TERNULLO FRANCESCO
7450	ZANETTI LUIGI	TERNULLO FRANCESCO
7451	ZANINI ALCIDE	TERNULLO FRANCESCO
7452	ZANINI SILVIA	TERNULLO FRANCESCO
7453	ZANOLLO ROBERTO	TERNULLO FRANCESCO
7454	ZANOTTO GRAZIELLA	TERNULLO FRANCESCO
7455	ZANUSO IVANA	TERNULLO FRANCESCO
7456	ZANUSO MARIAROSA	TERNULLO FRANCESCO
7457	ZARANTONELLO NERINA	TERNULLO FRANCESCO
7458	ZEN LIA	TERNULLO FRANCESCO
7459	ZENATTI BRUNA	TERNULLO FRANCESCO
7460	ZERBATO EDDA	TERNULLO FRANCESCO
7461	ZERBATO MARGHERITA	TERNULLO FRANCESCO
7462	ZERBATO SANDRA	TERNULLO FRANCESCO
7463	ZIGLIOTTO DOMENICO	TERNULLO FRANCESCO
7464	ZIMELLO IGINO	TERNULLO FRANCESCO
7465	ZIMELLO PAOLO	TERNULLO FRANCESCO

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7466	ZOCCA NADIA	TERNULLO FRANCESCO
7467	ZOCCHE BRUNO	TERNULLO FRANCESCO
7468	ZOIA LIVIANA	TERNULLO FRANCESCO
7469	ZOLIN LUDOVICA	TERNULLO FRANCESCO
7470	ZORDAN GIOVANNI	TERNULLO FRANCESCO
7471	ZORDAN LIDIA	TERNULLO FRANCESCO
7472	ZORDAN SIMONE	TERNULLO FRANCESCO
7473	ZORZI MARIA	TERNULLO FRANCESCO
7474	ZOVI FULVIO	TERNULLO FRANCESCO
7475	ZULIANI GIULIANO	TERNULLO FRANCESCO
7476	BERTIN GIORGIO	TERNULLO RICCARDO
7477	BERTUOLO RUGGERO	TERNULLO RICCARDO
7478	BORGO MAURO	TERNULLO RICCARDO
7479	BORIERO ALBERTO	TERNULLO RICCARDO
7480	BRAGOLUSI JESSICA	TERNULLO RICCARDO
7481	BROCCARDO FABIO (EREDE DI POZZAN GIANNINA ROSA)	TERNULLO RICCARDO
7482	BROCCARDO STEFANO in proprio e quale erede di POZZAN GIANNINA ROSA	TERNULLO RICCARDO
7483	CADEMARTIRI ALLAN	TERNULLO RICCARDO
7484	CADEMARTIRI ELLEN	TERNULLO RICCARDO
7485	CALGARO CATERINA	TERNULLO RICCARDO
7486	CAPPONI MARIA LUISA	TERNULLO RICCARDO
7487	CASAROTTO CHIARA	TERNULLO RICCARDO
7488	CAVION ALBERTO	TERNULLO RICCARDO
7489	CHIAPPIN LUCIO	TERNULLO RICCARDO
7490	CHIOCCARELLO GIUSEPPE	TERNULLO RICCARDO
7491	COMPARIN MARIA GRAZIA	TERNULLO RICCARDO
7492	CONFENTE MAURIZIO	TERNULLO RICCARDO
7493	DAL MOLIN MIRELLA, GRAZIANI LIALA E RICCARDO (QUALI EREDI DI GRAZIAN	TERNULLO RICCARDO
7494	DAL POZZO ROSETTA	TERNULLO RICCARDO
7495	DAL SANTO ISIDORO	TERNULLO RICCARDO
7496	DE TOMASI LUCIANA	TERNULLO RICCARDO
7497	EUROSTAR SRL	TERNULLO RICCARDO
7498	FIORIO ROLANDO	TERNULLO RICCARDO
7499	GHIOTTO DIEGO	TERNULLO RICCARDO
7500	GONELLA PAOLO	TERNULLO RICCARDO
7501	LUCIETTO STEFANO	TERNULLO RICCARDO
7502	MAGNABOSCO PIERINO E LUCIANA (QUALI EREDI DI MAGNABOSCO TERESA)	TERNULLO RICCARDO
7503	MAISETTI SIMONE E BERNARDI AGNESE (COINTESTATARI)	TERNULLO RICCARDO
7504	MAITAN SERGIO	TERNULLO RICCARDO
7505	MAPORTI ELIA	TERNULLO RICCARDO
7506	MENEGAZZO ELDA	TERNULLO RICCARDO
7507	MILANI GIANNI	TERNULLO RICCARDO
7508	NESTORI FRANCO	TERNULLO RICCARDO
7509	POLLANO SIMONE	TERNULLO RICCARDO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7510	POMES ERNESTO	TERNULLO RICCARDO
7511	RECK GIANLUIGI	TERNULLO RICCARDO
7512	ROSSI MARIANO	TERNULLO RICCARDO
7513	ROSSIGNOLI FILIPPO	TERNULLO RICCARDO
7514	ROSTELLO ANNA	TERNULLO RICCARDO
7515	SALVADORE MICHELE	TERNULLO RICCARDO
7516	SCASSI CLAUDIA	TERNULLO RICCARDO
7517	SCHIAVI PIERLUCA	TERNULLO RICCARDO
7518	SELLA MAURIZIO	TERNULLO RICCARDO
7519	STEGAGNOLO ETTORE	TERNULLO RICCARDO
7520	SUONO TELECOM SRL	TERNULLO RICCARDO
7521	TERZO ANNA FRANCESCA, TERZO MARIA CRISTINA, DAL PRA' MIRANDA (QUALI EREDI DI TERZO EVARISTO)	TERNULLO RICCARDO
7522	VACCARO GRAZIELLA	TERNULLO RICCARDO
7523	ZICHE FRANCESCA	TERNULLO RICCARDO
7524	ZOLIN MARIANNA PAOLA	TERNULLO RICCARDO
7525	ZORDAN GASTONE	TERNULLO RICCARDO
7526	ZORZI ALBINO	TERNULLO RICCARDO
7527	BENINCA' CARLO	TERNULLO RICCARDO
7528	CARRETTA SARA	THIELLA MASSIMO
7529	DALLA GUARDA BRUNA	THIELLA MASSIMO
7530	STRULLATO LORETA	THIELLA MASSIMO
7531	TOMIELLO ELIO	THIELLA MASSIMO
7532	CAMPAGNANO MICHELA	TODESCO RICCARDO
7533	DAL MASO ANTONIO FRANCO	TODESCO RICCARDO
7534	DAL MASO ANTONIO FRANCO	TODESCO RICCARDO
7535	DAL MASO CESARE	TODESCO RICCARDO
7536	DAL MASO EVERARDO	TODESCO RICCARDO
7537	DAL MASO JACOPO	TODESCO RICCARDO
7538	GUIDETTI ALBERTO	TODESCO RICCARDO
7539	MORANDI TERESA	TODESCO RICCARDO
7540	PIAZZA CESARE	TODESCO RICCARDO
7541	PIAZZA STEFANIA	TODESCO RICCARDO
7542	PIZZOLATO LUCIANA	TODESCO RICCARDO
7543	ZITA PIETRO	TODESCO RICCARDO
7544	PERSICO CARMINE GENNARO	TREVISAN DARIO
7545	ROMIO MARGHERITA	TREVISAN DARIO
7546	SCARPARI GIOVANNI BATTISTA	TURINI FRANCESCA
7547	SCARPARI TOMMASO	TURINI FRANCESCA
7548	BARDAZZI FRANCESCO	VALENTINI ILARIA
7549	BERTINI STEFANIA	VALENTINI ILARIA
7550	BERTINI TIZIANA	VALENTINI ILARIA
7551	BONDI ILARIA	VALENTINI ILARIA
7552	BRANCATISANO VITTORIO	VALENTINI ILARIA
7553	BRANDI GENNARO	VALENTINI ILARIA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7554	CAMPINOTTI MARCO	VALENTINI ILARIA
7555	CAPPELLI PIETRO	VALENTINI ILARIA
7556	CARLESI MARIA GRAZIA	VALENTINI ILARIA
7557	CINCI CLAUDIO	VALENTINI ILARIA
7558	COCCHI ALBERTO	VALENTINI ILARIA
7559	CONIGLIO PAOLO	VALENTINI ILARIA
7560	DI MARIA ELISA	VALENTINI ILARIA
7561	DITTA ARRIGHI ROBERTA IN PERS LEG RAP	VALENTINI ILARIA
7562	GIOVANNELLI LIDIA FRANCESCA	VALENTINI ILARIA
7563	IMMOBILIARE PANTANO SRL IN PERS LEG RAP SORGHI TOSCA	VALENTINI ILARIA
7564	MANCINI IVO	VALENTINI ILARIA
7565	MANI ALESSIO	VALENTINI ILARIA
7566	NERINI MARIA MANILA	VALENTINI ILARIA
7567	PORRELLO GIUSEPPE	VALENTINI ILARIA
7568	RUFIGNANI ANDREA	VALENTINI ILARIA
7569	SOLDI BRUNETTO VITTORIO	VALENTINI ILARIA
7570	SORGHI TOSCA	VALENTINI ILARIA
7571	TUCI FRANCO GIOVANNI	VALENTINI ILARIA
7572	VANNUCCI GIOVANNI	VALENTINI ILARIA
7573	RIDOLI PAOLO	VANZO VITTORIO
7574	BOLLERO PAOLO	VESTITO JESSICA
7575	FELCE SRL	VESTITO JESSICA
7576	AZZURRA SNC	VETTORE MICHELE
7577	BERNO MARIA FRANCA	VETTORE MICHELE
7578	BEVILACQUA ANDREA	VETTORE MICHELE
7579	BURATTI OLGA	VETTORE MICHELE
7580	CARIOLARO ENRICO	VETTORE MICHELE
7581	CASAROTTO STEFANO	VETTORE MICHELE
7582	CASTEGNARO FRANCESCO	VETTORE MICHELE
7583	CAVINATO CARLO	VETTORE MICHELE
7584	CAVINATO ELENA	VETTORE MICHELE
7585	CHITTERO LUCIANA	VETTORE MICHELE
7586	CHOU LI WEN	VETTORE MICHELE
7587	CONDORELLI ANNA	VETTORE MICHELE
7588	CONZADORI ELVIRA	VETTORE MICHELE
7589	CORATO GIOVANNA	VETTORE MICHELE
7590	CORATO MARIA STELLA	VETTORE MICHELE
7591	CRUDO CHIARA	VETTORE MICHELE
7592	CRUDO FRANCESCA	VETTORE MICHELE
7593	D'AUSILIO BIANCA	VETTORE MICHELE
7594	DE FACCI ANNA	VETTORE MICHELE
7595	DE FACCI LORENZO	VETTORE MICHELE
7596	DE FACCI MARIANO	VETTORE MICHELE
7597	DE LAI PAOLA	VETTORE MICHELE
7598	DE LUCA GIORGIA	VETTORE MICHELE
7599	DE LUCA ILARIA	VETTORE MICHELE
7600	DURI' EZIO	VETTORE MICHELE

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7601	FABBRI MARIA LUISA	VETTORE MICHELE
7602	FACCHIN LUCIA GRAZIA	VETTORE MICHELE
7603	GEMO LIVIANA	VETTORE MICHELE
7604	GIRLANDO GIUSEPPE	VETTORE MICHELE
7605	LANARO LUIGI	VETTORE MICHELE
7606	MARCHELUZZO PATRIZIA	VETTORE MICHELE
7607	MAULE ANDREA	VETTORE MICHELE
7608	OLIVIERO PAOLA	VETTORE MICHELE
7609	PELLIZZARI ALDO	VETTORE MICHELE
7610	PELLIZZARI ANNA	VETTORE MICHELE
7611	PELLIZZARI CARLO	VETTORE MICHELE
7612	PELLIZZARI CRISTINA in proprio e quale erede di Pellizzari Pietro e Sacchiero Grazia Maria	VETTORE MICHELE
7613	PELLIZZARI LORENZO	VETTORE MICHELE
7614	PELLIZZARI MARIA PIA rappresentata dal proprio amministratore di sostegno Avv. Zuffellato Andrea	VETTORE MICHELE
7615	PELLIZZARI MARIAROSA	VETTORE MICHELE
7616	PELLIZZARI PAOLO in proprio e quale erede di Pellizzari Pietro e Sacchiero Grazia Maria	VETTORE MICHELE
7617	PELLIZZARI STEFANIA	VETTORE MICHELE
7618	PERTILE ANTONIO	VETTORE MICHELE
7619	RASOTTO VALLI' PALMIRA	VETTORE MICHELE
7620	RE ALESSANDRA	VETTORE MICHELE
7621	ROSSATO ROSSANA	VETTORE MICHELE
7622	ROSSI DANIELA	VETTORE MICHELE
7623	RUMOR MARCO	VETTORE MICHELE
7624	RUMOR MARTA	VETTORE MICHELE
7625	RUMOR VINCENZO	VETTORE MICHELE
7626	SALVI CRISTINA	VETTORE MICHELE
7627	SALVI MONICA	VETTORE MICHELE
7628	SOAVE CINZIA	VETTORE MICHELE
7629	SORTINO GENNARO	VETTORE MICHELE
7630	SPEROTTO ALESSANDRO	VETTORE MICHELE
7631	SPEROTTO ANTONIA	VETTORE MICHELE
7632	SPEROTTO BORTOLINO	VETTORE MICHELE
7633	SPEROTTO MASSIMO	VETTORE MICHELE
7634	SPEROTTO VANDA	VETTORE MICHELE
7635	SPIMPOLO SEVERINO	VETTORE MICHELE
7636	VAGNATI ANNA	VETTORE MICHELE
7637	VAGNATI ELISA	VETTORE MICHELE
7638	VETTORE SILVIA	VETTORE MICHELE
7639	VILLANI CESARE	VETTORE MICHELE

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7640	ZUCCATO LUCIANA	VETTORE MICHELE
7641	ZUFFELLATO DANIELA	VETTORE MICHELE
7642	ZUFFELLATO ILARIA	VETTORE MICHELE
7643	VETTORI ENRICO	VETTORI FRANCESCO
7644	DE CHECCHI RENATA	VIANELLI FEDERICO
7645	FERRARESI FAUSTO FLAVIO VITTORIO	VIANELLI FEDERICO
7646	MARDEGAN FIORENZO	VIANELLI FEDERICO
7647	MARDEGAN SILVANA	VIANELLI FEDERICO
7648	POSIO GIOVANNI	VIANELLI FEDERICO
7649	CARATOZZOLO FELICE	VILLARI GIOVANNI
7650	CURRO' ALESSANDRA	VILLARI GIOVANNI
7651	MISITANO ALESSANDRA	VILLARI GIOVANNI
7652	PARISI SALVATORE	VILLARI GIOVANNI
7653	S.I.T. IMMOBILIARE MILANO SRL	VILLARI GIOVANNI
7654	FEDERLE GIULIANO	VITACCHIO ENRICO
7655	FEDERLE RENATO	VITACCHIO ENRICO
7656	FEDERLO GIULIANO	VITACCHIO ENRICO
7657	RAUMER ONORINA	VITACCHIO ENRICO
7658	VEGGIAN DANILLO	VITACCHIO ENRICO
7659	BIASI MARIA	ZACCARIA MATTEO
7660	MAINO ANDREA	ZACCARIA MATTEO
7661	MAINO DARIA	ZACCARIA MATTEO
7662	MAINO DIEGO	ZACCARIA MATTEO
7663	MAINO DOMENICO	ZACCARIA MATTEO
7664	MAINO FABIO	ZACCARIA MATTEO
7665	MAINO MARINA	ZACCARIA MATTEO
7666	BENUCCI ELEONORA	ZANCHETTA FRANCESCA
7667	ZANCHETTA ANNA MARIA	ZANCHETTA FRANCESCA
7668	ZANCHETTA FRANCO	ZANCHETTA FRANCESCA
7669	LAGO ALESSANDRA in qualità di eredi di Cremonese Maria Teresa	ZANCHETTA MARCELLA
7670	LAGO GAETANO in qualità di erede di Cremonese Maria Teresa	ZANCHETTA MARCELLA
7671	RIGON ANNAMONICA	ZANCHETTA MARCELLA
7672	SNICHELOTTO MASSIMO	ZANCHETTA MARCELLA
7673	PIRANI LIVIO	ZANFAGNINI LUCA
7674	FORZA ANTONIO	ZANINI ANNA SILVIA
7675	MAGRIN GIULIANO	ZANINI ANNA SILVIA
7676	TURETTA GRAZIELLA	ZANINI ANNA SILVIA
7677	STIEVANO ALDO	ZANOLINI FERRARI MATTEO
7678	STIEVANO GIANNA	ZANOLINI FERRARI MATTEO
7679	STIEVANO GUIDO	ZANOLINI FERRARI MATTEO
7680	ABRAMO MAURO	ZANVETTOR ROMINA
7681	ALIPRANDI MARIA BEATRICE	ZANVETTOR ROMINA
7682	ARUNDELLO LUCIA	ZANVETTOR ROMINA
7683	BELLOMO FRANCO	ZANVETTOR ROMINA
7684	BELLOMO RENZO	ZANVETTOR ROMINA
7685	BONETTI MANILA	ZANVETTOR ROMINA

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7686	BONOTTO GIANNI	ZANVETTOR ROMINA
7687	BUIZZA MASSIMO	ZANVETTOR ROMINA
7688	CAMPAGNARO FIORENZO	ZANVETTOR ROMINA
7689	CAMPAGNARO MARIANTONIA	ZANVETTOR ROMINA
7690	CONTARIN MARCO	ZANVETTOR ROMINA
7691	COPPO GABRIELLA	ZANVETTOR ROMINA
7692	DI BEZ NATALINA	ZANVETTOR ROMINA
7693	DIQUIGIOVANNI LUCA	ZANVETTOR ROMINA
7694	DISCONZI BARBARA	ZANVETTOR ROMINA
7695	DONATI DE CONTI MARIA PIA	ZANVETTOR ROMINA
7696	FONTANA SRL	ZANVETTOR ROMINA
7697	FRANCO ELENA	ZANVETTOR ROMINA
7698	FRANZONI DAVIDE	ZANVETTOR ROMINA
7699	GIANGRANDI PAOLO	ZANVETTOR ROMINA
7700	GRENDENE LUCIA	ZANVETTOR ROMINA
7701	INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL	ZANVETTOR ROMINA
7702	LICINO PIERUZ	ZANVETTOR ROMINA
7703	MAIERO LODOVICA	ZANVETTOR ROMINA
7704	MENEGHEL LIA	ZANVETTOR ROMINA
7705	NOGARE' GIUSEPPE	ZANVETTOR ROMINA
7706	PIERUZ STEFANO RODOLFO	ZANVETTOR ROMINA
7707	PIOVESANA FIORAVANTE	ZANVETTOR ROMINA
7708	RIGO STEFANO	ZANVETTOR ROMINA
7709	RIZZATO GILIOLA	ZANVETTOR ROMINA
7710	ROMAGNA ALFREDO	ZANVETTOR ROMINA
7711	ROMAGNA BERTILRITO	ZANVETTOR ROMINA
7712	ROMAGNA SIMONETTA	ZANVETTOR ROMINA
7713	SACCO ZIRIO MAURA	ZANVETTOR ROMINA
7714	SARAGOZZA GIUSEPPE	ZANVETTOR ROMINA
7715	SARTORI FLAVIANO	ZANVETTOR ROMINA
7716	SAVOLDI ROBERTO	ZANVETTOR ROMINA
7717	SCUBLA OLGA	ZANVETTOR ROMINA
7718	SOGARO FILIPPO	ZANVETTOR ROMINA
7719	SPARAINO ANTONIO	ZANVETTOR ROMINA
7720	TESSARI ROBERTO	ZANVETTOR ROMINA
7721	TRENTIN GIANFRANCO	ZANVETTOR ROMINA
7722	VIGOLO LUIGINO	ZANVETTOR ROMINA
7723	VISINTIN NICOL	ZANVETTOR ROMINA
7724	VOLPIANA TIZIANO	ZANVETTOR ROMINA
7725	ZANUTTA LINO	ZANVETTOR ROMINA
7726	ONDER STEFANIA	ZARBO ANDREA
7727	CARRETTA ELENA	ZENNARO ALESSANDRO
7728	CARRETTA SILVANO	ZENNARO ALESSANDRO
7729	DAL MOLIN FRANCESCA MONICA	ZENNARO ALESSANDRO
7730	DE SERO EDOARDO	ZENNARO ALESSANDRO
7731	DE SERO GIUSEPPE	ZENNARO ALESSANDRO
7732	DE SERO PIETRO	ZENNARO ALESSANDRO

TRIBUNALE DI VICENZA

RG DIB 2177/18 - RGNR 5628/15 BPV + altri

ELENCO PARTI CIVILI AMMESSE

	PARTI CIVILI	DIFENSORE
7733	LORETTU CORNELIO	ZENNARO ALESSANDRO
7734	MACULAN MARGHERITA	ZENNARO ALESSANDRO
7735	PANETTO JESSICA	ZENNARO ALESSANDRO
7736	SALVATO FEDERICA	ZENNARO ALESSANDRO
7737	SALVATO VALENTINA	ZENNARO ALESSANDRO
7738	MALAMAN ANTONIO	ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE
7739	MALAMAN GILBERTO GIONI	ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE
7740	FLO.IT SRL	ZOCCA ERICA
7741	FLORIAN ELVIO	ZOCCA ERICA
7742	CALGARO GIUSEPPE	ZOCCA MASSIMO
7743	CALGARO RAFFAELLA	ZOCCA MASSIMO
7744	FACCIO VITTORIA	ZOCCA MASSIMO
7745	MANEA SIMONA	ZOCCA MASSIMO
7746	ZALTRON ROSALIDIA	ZOCCA MASSIMO
7747	CANALE GIAN PIETRO	ZUCCOLLO MAURIZIO
7748	AGARINIS REGINA	ZULIANI ELISABETTA
7749	BANO GABRIELE	ZULIANI ELISABETTA
7750	BERTOLI ILEANA	ZULIANI ELISABETTA
7751	CARDELLA GRAZIA	ZULIANI ELISABETTA
7752	CARDELLA LUCIANA	ZULIANI ELISABETTA
7753	CARDELLA LUCIANO	ZULIANI ELISABETTA
7754	CATTELAN AMBROGIO	ZULIANI ELISABETTA
7755	CESCUTTI FERNANDA	ZULIANI ELISABETTA
7756	FABBRO LUCIA	ZULIANI ELISABETTA
7757	FABRIS ANGELA	ZULIANI ELISABETTA
7758	FABRIS DINO	ZULIANI ELISABETTA
7759	GALLIUSSI SONIA	ZULIANI ELISABETTA
7760	GARELLI ELIGIO	ZULIANI ELISABETTA
7761	GHERSI LUIGI	ZULIANI ELISABETTA
7762	GREMESE FRANCO	ZULIANI ELISABETTA
7763	GREMESE RENATO	ZULIANI ELISABETTA
7764	LA NOTTE VITTORIO	ZULIANI ELISABETTA
7765	LODOLO LILIANA	ZULIANI ELISABETTA
7766	LORENZON EMANUELE BRUNO	ZULIANI ELISABETTA
7767	MASOLINI CARLO	ZULIANI ELISABETTA
7768	MININ GIOVANNI	ZULIANI ELISABETTA
7769	NARDUZZI GIANNI	ZULIANI ELISABETTA
7770	ORSO LUCA	ZULIANI ELISABETTA
7771	ORSO STEFANO	ZULIANI ELISABETTA
7772	PARRI STEFANO	ZULIANI ELISABETTA
7773	RONUTTI ROBERTO	ZULIANI ELISABETTA
7774	SIEF FEDERICO	ZULIANI ELISABETTA
7775	SIKO S.R.L.	ZULIANI ELISABETTA
7776	VALENTINUZZI ALVIERO	ZULIANI ELISABETTA
7777	VENTURINI LUIGI	ZULIANI ELISABETTA
7778	VERONESE PAOLA	ZULIANI ELISABETTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

CONCLUSIONI DEI PUBBLICI MINISTERI:

I Pubblici Ministeri chiedono sentenza di condanna a carico di tutti gli imputati.

Considerato il numero dei reati contestati, la sistematicità e le modalità delle condotte delittuose, gli effetti delle operazioni correlate ed il profilo del danno, le condotte ed il ruolo degli imputati, chiedono la condanna per ognuno dei reati contestati riuniti dal vincolo della continuazione, più grave il reato sub L), escluse per tutti gli imputati le attenuanti generiche:

per l'imputato **GIUSTINI EMANUELE:** ritenuti tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione più grave il reato sub L), pena base anni 4 di reclusione, aumentato per la continuazione con gli altri reati alla pena finale di anni 8 e mesi 6 di reclusione

per gli imputati **MARIN PAOLO, PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE:** ritenuti tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato sub L), pena base anni 4 di reclusione ciascuno, aumentato per la continuazione con gli altri reati alla pena finale di anni 8 e mesi 2 di reclusione ciascuno;

per l'imputato **PIAZZETTA ANDREA:** ritenuti tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato sub L), pena base anni 4 di reclusione, aumentato per la continuazione con gli altri reati alla pena finale di anni 8 di reclusione;

per l'imputato **ZONIN GIOVANNI:** ritenuti tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato sub L), pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentato per la continuazione con gli altri reati alla pena finale di anni 10 di reclusione.

Per il **RESPONSABILE AMMINISTRATIVO BANCA POPOLARE DI VICENZA in liquidazione coatta amministrativa**, ritenuti i reati commessi nell'esercizio della medesima attività, ex art. 21 co. 1 D. L.vo 231/01, ritenuto più grave ai sensi della medesima disposizione il reato di aggiotaggio sub a2), determinato il numero delle quote e fissato l'importo di ciascuna quota in ossequio al

disposto dell'art. 11 co. 1 D. L.vo 231/01 operata altresì la riduzione prevista dall'art. 12 co. 2 lettere a) e b) nella misura prevista dal co. 3 del medesimo articolo, effettuati gli aumenti ai sensi dell'art. 21 co. 1 per le rimanenti ipotesi di reato contestate, la sanzione pecuniaria finale richiesta è di 300.000,00 € con confisca delle somme oggetto di sequestro preventivo nei limiti dell'art. 19 co. 1 del citato D. L.vo 231/01

CONCLUSIONI DELLE PARTI CIVILI:

I difensori delle Parti Civili chiedono dichiararsi la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui al capo d'imputazione come da conclusioni scritte allegate ai verbali del 15.12.2020 e 17.12.2020. Depositano nota spese.

L'avv.Gaudiano conclude come da conclusioni scritte rassegnate all'udienza del 19.1.2021 unitamente a nota spese.

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI:

UDIENZA 13.01.2021:

L'avv. Lino Roetta difensore di MARIN PAOLO chiede l'assoluzione del proprio assistito

UDIENZA 19.01.2021:

L'avv. Nicolò Bertolini Clerici difensore di PIAZZETTA ANDREA chiede l'assoluzione del proprio assistito per non aver commesso il fatto

UDIENZA 28.01.2021:

L'avv. Concetta Miucci anche per l'avv. Oreste Dominioni, difensori di GIUSTINI EMANUELE,

in rito, chiede pronunciarsi sentenza di incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza con trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Milano ove ritenuto più grave il reato sub art. 173 bis TUF contestato sub capi I e L ovvero alla Procura presso il Tribunale di Roma ove si ritenesse più grave il reato di cui all'art. 2638 c.c. contestato sub capo b1;

nel merito, in principalità chiede l'assoluzione per non aver commesso o perché il fatto non costituisce reato;

in subordine, nella denegata ipotesi dovesse esserci una dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato Giustini Emanuele, applicarsi il minimo della pena con contenimento degli aumenti per la continuazione interna e le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti

UDIENZA 29.01.2021:

L'avv. Giovanni Mandredini anche per l'avv. Giulio Manfredini, difensori di ZIGLIOTTO GIUSEPPE

in via preliminare chiedono declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza associandosi alle conclusioni in tale dell'avv.Miucci difensore di Giustini;

nel merito chiedono proscioglimento del proprio assistito da tutti i reati a lui contestati con la formula più ampia per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

UDIENZA 09.02.2021:

L'avv. Enrico Mario Ambrosetti difensore di ZONIN GIOVANNI

in rito, ove ritenga più grave la ipotesi di falso in prospetto, dichiarare l'incompetenza territoriale revocando la precedente ordinanza e dichiarando la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano;

nel merito, assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

UDIENZA 11.02.2021:

L'avv. Francesco Mucciarelli conclude chiedendo al Tribunale di dichiarare **BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA** non responsabile degli illeciti amministrativi contestati per carenza del criterio oggettivo (sussistenza di interesse o vantaggio) di ascrizione del fatto all'Ente ex art. 5 D. Lgs. 231/01 in quanto i reati contestati alle persone fisiche furono commessi non nell'interesse o a vantaggio dell'ente ovvero per essere integrata la clausola esimente dell'art. 6 D. Lgs 231/01;

in via subordinata che Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa venga condannata alla

sanzione pecuniaria entro il minimo edittale (sia per numero delle quote sia per importo di ciascuna quota) e in ogni caso che l'eventuale confisca del profitto tenga conto di quanto già restituito a titolo transattivo.

Inoltre, l'avv. Mucciarelli chiede che il Tribunale voglia disporre l'esclusione dal processo del responsabile civile Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. in ragione della improcedibilità avanti al giudice penale di tutte le richieste risarcitorie delle parti civili,

Udienza 15.3.2021:

Replicano i P.M. insistendo per la condanna di tutti gli imputati.

Replicano l'avv. Ceci difensore di p.c. Banca d'Italia, l'avv. Cioffi per la p.c. Consob.

Replicano altresì i difensori di parte civile avv. Bertelle e avv. Ciccotto.

Udienza 18.3.2021:

Replicano i difensori degli imputati e il Difensore di Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. quale ente incolpato ex d.lgs.231/2001 e responsabile.

Avv. Mucciarelli per Banca Popolare di Vicenza responsabile amministrativo e responsabile civile espone le note di replica inviate in data 17.03.2021.

Avv. Manes difesa imputato Massimiliano Pellegrini insiste per l'assoluzione dell'imputato.

Avv. Ambrosetti difesa imputato Giovanni Zonin insiste che non si è formata la prova della responsabilità dell'imputato Zonin per i reati a lui contestati.

Avv. Bertolini Clerici difesa imputato Andrea Piazzetta insiste per l'assoluzione.

Avv.ti Dominioni e Miucci difesa imputato Emanuele Giustini si riportano alle conclusioni già formulate all'udienza del 28.01.2021

Avv. Roetta difesa imputato Marin Paolo insiste per l'assoluzione.

Avv. Giulio Manfredini difesa imputato Zigliotto Giuseppe insiste per l'assoluzione del proprio assistito.

IMPUTATI:

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, *SORATO Samuele stralciato ad altro procedimento*, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

a.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 2637 c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie di seguito descritta, attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVI;
- **SORATO Samuele**, ***stralciato ad altro procedimento***, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

in tempi diversi, diffondevano notizie false e ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BPVI (deliberato annualmente – ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale e dell'art. 2528 c.c. – dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, formulata sulla scorta di una perizia di stima del valore del relativo soprapprezzo elaborata da un esperto indipendente appositamente incaricato), e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della medesima Banca Popolare di Vicenza e dell'omonimo Gruppo bancario.

Operazioni simulate ed altri artifici consistite (condotte poste in essere da ciascuna delle persone indagate, secondo il rispettivo ruolo):

i) nella ripetuta concessione di finanziamenti a favore di terzi soggetti finalizzati all'acquisto (nel mercato secondario) ed alla sottoscrizione (in occasione delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014) di azioni BPVi, per un controvalore complessivo di circa € 963 mln (di cui circa € 545 mln sino al 31.12.2012, circa € 155 nel 2013, circa € 255 nel 2014 e circa € 8 mln nel primo trimestre 2015), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito (per talune operazioni formalizzato per iscritto, per un complessivo controvalore azionario di circa € 160 mln), così determinando una apparenza di liquidità del titolo sul mercato secondario e, al contempo, così consentendo la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute;

ii) nella omessa iscrizione al passivo dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. pari all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni BPVI sopra indicato;

iii) nella mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del soprapprezzo dell'azione BPVI, dell'esistenza e dell'entità della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come sopra descritta.

Diffusione di notizie false compiuta mediante la pubblicazione di comunicati stampa, di comunicazioni al pubblico, anche ex art. 114, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, di comunicazioni ai soci e dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, contenenti mendaci indicazioni circa (condotte materiali poste in essere da ZONIN Giovanni, ZIGLIOTTO Giuseppe, SORATO Samuele (*Stralciato ad altro procedimento*) e PELLEGRINI Massimiliano, con il contributo di GIUSTINI Emanuele, PIAZZETTA Andrea e MARIN Paolo, che partecipavano alla attuazione della prassi dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVI sopra descritta):

- la reale entità del patrimonio (nei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014), a causa della mancata iscrizione di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c., per un importo corrispondente all'ammontare dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVi (pari a circa € 545 mln al 31.12.2012, circa € 700 mln al 31.12.2013 e circa € 955 mln al 31.12.2014);
- la solidità patrimoniale della Banca (comunicati stampa e comunicazioni ai soci del 30/3/2012; 8/8/2012; 3/9/2012; 19/3/2013; 27/4/2013; 27/4/2013; 10/9/2013; 2/4/2014; 9/9/2014; 26/10/2014; 4/12/2014; 19/3/2014) enfatizzata a dispetto della reale situazione derivante dal sopra descritto fenomeno di concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni BPVi e di lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle medesime e/o di garanzia del rendimento dell'investimento;
- la crescita progressiva della compagine sociale (comunicati 27/8/2013; 18/3/2014; 29/8/2014; 26/10/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), lasciando intendere che essa derivasse dalla progressiva maggiore appetibilità dell'azione BPVi quale strumento di investimento, omettendo di rappresentare l'esistenza e l'entità della prassi della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie sopra descritta;
- il buon esito delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 (comunicati 9/8/2013; 27/8/2013; 18/3/2014; 8/8/2014; 29/8/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), tacendo la circostanza relativa al massiccio ricorso al finanziamento per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nell'ambito dei c.d. Aucap;

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone.

In Vicenza, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014.

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
a.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6, e 25-*ter*, co. I, lett. r), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società a capo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele**, *(stralciato ad altro procedimento)* in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in concorso tra loro, in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub a.1) nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nel mantenimento del valore dell'azione e dell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto. realizzati anche attraverso un artificioso funzionamento del mercato secondario delle azioni BPVi e mediante una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca.
In Vicenza, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele *(stralciato ad altro procedimento)*, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,
b.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1), e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, (*stralciato ad altro procedimento*) in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi

aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti, e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale, **occultavano con mezzi fraudolenti**
➢ l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario, per un controvalore complessivo di circa € 250 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di oltre € 300 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);
➢ l'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;
e, comunque, **omettevano di dare comunicazione** di tali circostanze, così determinando effettivamente, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, che, conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva ed alla quale, di fatto, era impedito di accertare l'esistenza della suddetta prassi.
Mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58.
In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
b.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele**, *(stralciato ad altro procedimento)* in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in concorso tra loro, in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub b.1) nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

c.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele *(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2012** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.9.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 268 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2012** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 280 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia medesima, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2012, stabiliva, con Lettera di intervento datata 5.3.2013, un obiettivo patrimoniale (c.d. *Target ratio*, in termini di *Core Tier 1 capital ratio* pari o superiore all'8%) non coerente con la situazione patrimoniale della stessa BPVi e, comunque, ometteva di assumere ulteriori misure ed iniziative di vigilanza coerenti rispetto alla reale situazione patrimoniale della BPVi.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 5 marzo 2013

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

c.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** (***stralciato ad altro procedimento***) , in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub c.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, in data 5 marzo 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

d.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n.

385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

- (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 5.3.2013 – n. 228149, di fornire *"dettagliate informazioni in ordine alle motivazioni sottostanti l'incremento, sia a livello individuale che consolidato, delle 'azioni o quote proprie', ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di base, passate da € 30,48 mln a € 239,85 mln"* nel periodo 30.6/30.9.2012), **nella Comunicazione 20.3.2013**, con la quale era rappresentato falsamente che *"L'incremento ... registrato al 30 settembre 2012 rispetto al 30 giugno 2012 è da ascrivere principalmente a fenomeni di ciclicità legati alle procedure di gestione delle azioni proprie ..... Le domande di acquisto di azioni della banca si sono invece concentrate nel IV trimestre, anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario di procedere, da parte dei soci, all'acquisto nell'ultimo periodo dell'anno ..... I dati al 31 dicembre 2012 evidenziano un Core Tier 1 ratio e un Total Capital ratio rispettivamente all'8,37% e all'11,40%, ipotizzando l'integrale capitalizzazione dell'utile. Nell'ipotesi di distribuire un dividendo pari al 50% dell'utile distribuibile, il Tier 1 ratio si posizionerebbe all'8,23%, comunque al di sopra del target minimo."*;
- **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.12.2012** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.3.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 545 mln;
- **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 544 mln;

ed inoltre,

> **nella Informativa preventiva 23.4.2013** relativa alla imminente operazione di aumento di capitale (mediante emissione di azioni ordinarie e contestuale emissione di prestito obbligazionario convertibile, per l'importo complessivo di € 506 mln), nella quale non era indicato che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione di finanziamenti correlati alla sottoscrizione medesima ed era rappresentato, pertanto contrariamente al vero, che il relativo *"impatto ... sul Tier 1 ratio"* era stimato in un incremento complessivo di 175 punti base;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della BPVi, adottava la Lettera di intervento datata 24.6.2013 con la quale (rilevato che *"alla data del 30 settembre 2012"* BPVi deteneva azioni proprie per un controvalore complessivo superiore al limite del *"5% del capitale"* in assenza della necessaria autorizzazione) prescriveva a BPVi l'adozione di *"ogni iniziativa sul piano procedurale e dei controlli al fine di assicurare uno scrupoloso rispetto dei limiti previsti per il riacquisto o rimborso di proprie azioni"* e di richiedere *"la prescritta autorizzazione, "laddove ne ricorrano i presupposti"*, senza assumere ulteriori misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 24 giugno 2013

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

<u>d.2)</u> in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub d.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, in data 24 giugno 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

<u>e.1)</u> reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele** (***stralciato ad altro procedimento***), in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.9.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 555 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 626 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.3.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 700 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

188

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
e.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub e.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.
In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni
f.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n.2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella Informativa preventiva datata 5.3.2014** relativa alla imminente operazione di aumento di capitale mediante emissione di azioni ordinarie per l'importo complessivo massimo di € 700 mln, tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima e rappresentando, pertanto falsamente, che *"nell'ipotesi di effettuazione dell'importo massimo"*, l'Aucap determinerebbe un livello del *"Tier 1 capital ratio pro-forma"* del 10,89% (rispetto a quello esistente dell'8,50%) e del *"Total Capital ratio"* del 13,85% (rispetto a quello esistente dell'11,41%) con un incremento *"quantificabile in circa 239"* punti base;

> **nella Informativa integrativa datata 11.4.2014** relativa alla operazione di aumento di capitale sopra indicata (contenente la precisazione che la stessa sarebbe stata compiuta per un importo massimo di € 683,754 mln), tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima ed attestando, pertanto falsamente, che le azioni di nuova emissione soddisfano *"tutte le condizioni previste dagli artt. 28 e 29 della CRR"* e rappresentando, pertanto ancora falsamente, che la relativa *"stima dell'impatto patrimoniale"* evidenziava un livello del *"Tier 1 capital ratio pro-forma post aucap"* del 11,65% (rispetto a quello esistente del 9,21%) e del *"Total Capital ratio pro-forma post aucap"* del 14,25 (rispetto a quello esistente dell'11,81%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, a seguito della *"istanza di autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013"* (contenuta nella Informativa integrativa suddetta), sulla scorta della mendaci informazioni ricevute, adottava il provvedimento autorizzativo richiesto con atto del 15.4.2014, in difetto dei prescritti presupposti (trattandosi, in parte, di c.d. *azioni finanziate*).

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 15 aprile 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

f.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub f.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di VICENZA, consistiti nella autorizzata classificazione delle azioni di nuova emissione sottoscritte come *"strumenti di capitale primario di classe 1"*.
In Vicenza, in data 15 aprile 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

g.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 728 mln;
> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in data 11.8.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a

quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 718 mln;

- **nella Comunicazione 1.9.2014**, nella quale era rappresentato falsamente che *"con riferimento alla segnalazione di vigilanza prudenziale al 30 giugno 2014 ... si è ravvisato il mancato soddisfacimento a livello consolidato del 'requisito combinato di riserva di capitale' ..."*, con *"un deficit di euro 85 milioni rispetto al livello minimo previsto. ... l'aumento di capitale di euro 607,8 milioni – già in corso alla data del 30 giugno, completato lo scorso 8 agosto con l'integrale sottoscrizione dello stesso ... consentiva di coprire ampiamente il deficit registrato ..... tenendo conto dell'aumento di capitale già regolato, la posizione patrimoniale del Gruppo risulta in surplus di euro 550,8 milioni ..."* ed era attestato falsamente il livello dei *"Fondi Propri"* (indicato in € 2,989 mld e, quelli *"pro-forma"*, in € 3,635 mld) e dei *ratios* patrimoniali (ovverosia, 8,55% CET 1 Ratio e 10,67% CET 1 Ratio pro-forma; 8,55% Tier 1 Ratio e 10,67% Tier 1 Ratio pro-forma; 10,21% Total Capital Ratio e 12,38% Total Capital Ratio pro-forma);
- **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;
- (a seguito della richiesta di Banca d'Italia, formulata con Nota datata 25.10.2014 – n. 1053731/14, nella quale, dato atto che *"Banca Popolare di Vicenza ha eseguito dall'inizio del 2014 operazioni di riacquisto di azioni proprie (buybacks) per un ammontare complessivo netto di € 195 mln. Le segnalazioni prudenziali di codesta banca confermano il progressivo aumento delle deduzioni per azioni proprie in portafoglio dal common equity tier 1: € 32,3 mln a dicembre 2013; € 91,7 mln a marzo 2014; € 178,2 mln, di cui 52,4 mln detenute indirettamente, a giugno 2014. ...* [la BPVi] *ha altresì proceduto al rimborso e successivo annullamento di azioni proprie per complessivi € 61,7 mln, a motivo di successioni ed escussioni per recupero crediti"*, era domandata *"la puntuale verifica della correttezza dei dati segnalati ... tempistica e modalità di esecuzione dei buybacks; ... le informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base della detenzione indiretta di azioni proprie, precisando le controparti (società veicolo/OICR) presso le quali i titoli sono depositati; chiarimenti circa la coerenza dei riacquisti effettuati con le disposizioni della Capital Requirement Regulation e delle successive norme tecniche di attuazione"*) **nella Comunicazione datata 4.11.2014**, ove era rappresentato falsamente che *"La Banca ... ha proceduto ai riacquisti da Soci e agli annullamenti delle azioni proprie nella consapevolezza che la riduzione di capitale connessa ai medesimi era più che compensata dalle sottoscrizione de[gl]i .. aumenti di capitale in corso ..... le predette operazioni di riacquisto e annullamento di azioni proprie eseguite dalla banca dall'inizio del 2014 ... sono comunque avvenute nell'ambito di un complessivo rafforzamento patrimoniale del Gruppo Bancario, che ha visto il proprio Common Equity Tier 1 Ratio incrementarsi dal 1° gennaio 2014 di circa 141 bps"*;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

g.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub g.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di VICENZA, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.
In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro proedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,
h.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro proedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca Centrale Europea, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2014** (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 15.3.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 955 mln;
> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2015** (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 25.4.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 963 mln;
> **nella Informativa al Pubblico al 31.12.2014**, contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, per un importo complessivo di circa € 955 mln e, di conseguenza, l'indicazione falsata dei requisiti patrimoniali prudenziali (CET 1 *ratio* pari al 10,44% e Total Capital *ratio* pari all'11,55%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca Centrale Europea che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

h.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub h.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.
In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele *(stralciato ad altro procedi*mento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

i) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-*bis*, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;
- **SORATO Samuele** *(stralciato ad altro procedimento)*, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2013 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

> occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni

sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;

> esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2012 e nel primo quadrimestre 2013 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci;

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 10 giugno 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

I) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-*bis*, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli

adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2014 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

> occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;
> esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2013 e nel primo quadrimestre 2014 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci;

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 9 maggio 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

m.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in riferimento alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21, (allegata al presente Avviso) in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, e della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di numerosi finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie (operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito, per talune operazioni formalizzato per iscritto), attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele *(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, nell'ambito dello svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita (c.d. *"Comprehensive Assessment"*) previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 cit. ed oggetto della Decisione della Banca centrale Europea del 4 febbraio 2014

i) durante l'attività ispettiva compiuta dalla Banca d'Italia presso la sede sociale nel periodo marzo/agosto 2014 (consistita nel c.d. *"Asset Quality Rewiev"*), **occultavano con mezzi fraudolenti** e, comunque, **omettevano di dare comunicazione,**

- dell'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario e/o alla sottoscrizione delle medesime azioni in sede di operazioni di aumento di capitale, per un controvalore complessivo di circa € 728 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di circa € 886 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);
- dell'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;

mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate;

ii) **esponevano fatti materiali non rispondenti** al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

- (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 9.6.2014 – n. 590133/14 di compilare un *"questionario ... (Preliminary Capital Plan)"* contenente *"informazioni idonee a valutare, distintamente per i vari canali di raccolta (interni ed esterni), l'ammontare aggiuntivo di capitale e di strumenti di AT1 che potrebbero essere ottenuti in tempi rapidi (6 o 9 mesi) per fronteggiare eventuali shortfall"* precisando *"sia le operazioni già pianificate o in corso di attuazione, sia le misure aggiuntive che potrebbero essere perfezionate in caso di necessità entro i termini sopra indicati"*) **nella Comunicazione datata 20.6.2014** ove erano indicati, quali interventi di rafforzamento patrimoniale realizzabili celermente, il *"rimborso anticipato in azioni del prestito obbligazionario 2013-2018 convertibile di tipo soft mandatory ... per un importo di euro 253 milioni"*; e *"l'incremento di CET1 per effetto degli aumenti di capitale attualmente in corso per un importo totale di euro 673 milioni, di cui euro 608 milioni di aumento in opzione ai soci"*, omettendo di rappresentare che la sottoscrizione del suddetto prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra descritta;

- nelle comunicazioni trasmesse alle Autorità di vigilanza nell'ambito dell'esercizio di *"stress test"*, contenenti l'indicazione, contrariamente al vero, di *ratios* patrimoniali e dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quelli reali, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;
- nel *Capital Plan* comunicato in data 10.11.2014, relativo alle misure programmate per la copertura del deficit di capitale emerso all'esito dell'esercizio di *"stress test"* (nello scenario avverso, pari a € 223 mln), contenente l'indicazione, contrariamente al vero, dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln, ed omettendo di precisare che la sottoscrizione del prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea medesime, le quali, conseguentemente, non davano luogo, neppure in sede ispettiva, ad approfondimenti conoscitivi, e la BCE valutava idonee le misure di rafforzamento patrimoniale indicate da BPVi per fare fronte alla deficienza emersa all'esito del c.d. *"Comprehensive Assessment"* ed all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2014 stabiliva (con la relativa decisione SREP) requisiti prudenziali non coerenti con la reale situazione patrimoniale della stessa BPVi.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, dal marzo ad agosto 2014 (con riferimento alla attività ispettiva) e nel mese di febbraio 2015 (con riferimento alla decisione SREP)

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
m.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele *(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub m.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, dal marzo ad agosto 2014 (con riferimento alla attività ispettiva) e nel mese di febbraio 2015 (con riferimento alla decisione SREP)

SORATO SAMUELE (*stralciato ad altro procedimento*) e GIUSTINI EMANUELE

n.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso rispetto al capo che precede ed alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 (allegata al presente Avviso),

- SORATO SAMUELE in qualità di direttore generale,
- GIUSTINI EMANUELE, in qualità di vice direttore generale responsabile della divisione mercati,

della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.), società sottoposta alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alla operazione di aumento di capitale compiuta nel periodo 12.5/8.8.2014, avente in oggetto una offerta in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni nominative (e anche una offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato), a seguito della richiesta di dati e notizie di CONSOB datata 16.5.2014, nella successiva interlocuzione con la medesima Autorità di Vigilanza, comunicavano, contrariamente al vero (condotta materiale di SORATO Samuele, quale firmatario delle missive, compiuta d'intesa con GIUSTINI Emanuele),

i) nella Nota datata 23.5.2014,

➢ la decisione assunta dalla Banca *"di astenersi, con riferimento all'Offerta in opzione, dalla prestazione di raccomandazioni personalizzate all'investimento"* e, pertanto, del *"divieto di prestare qualsivoglia attività consulenziale a favore dei titolari del diritto di opzione"*;

➢ l'adozione da parte della Banca *"allo scopo di dare effettività alla menzionata prescrizione interna ed evitare forme surrettizie di raccomandazione personalizzata all'investimento ..."* di *"modalità specifiche di adesione all'offerta idonee a contenere occasioni di contatto diretto tra gli addetti alla rete ed i titolari del diritto di opzione"* (costituite, *"a seguito della comunicazione informativa"* neutra da parte della Banca contenente indicazione delle *"caratteristiche principali dell'operazione e le modalità richieste per l'adesione"*, dalla preventiva manifestazione di interesse alla sottoscrizione da parte degli interessati *"accedendo ad una apposita sezione del sito internet della Banca"* oppure tramite l'invio per posta di un modulo prestampato, preventivamente trasmesso agli aventi diritto in allegato alla suddetta comunicazione informativa preliminare);

➢ che la Banca si sarebbe astenuta dalla erogazione di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizioni di azioni BPVi, essendo questa possibilità limitata all'operazione di aumento di capitale riservato a nuovi soci e finalizzato all'ampliamento della base sociale (c.d. "mini Aucap");

ii) nella Nota datata 4.7.2014, che

➢ erano *"immutate le modalità di offerta in opzione, agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili ..."* e, nel fornire i dati relativi all'andamento della operazione, che l'offerta in opzione aveva registrato adesioni da parte di 20.448 clienti, tutte perfezionate ad "iniziativa cliente", con valutazione positiva della appropriatezza nella misura del 83,9%;

iii)nella Nota 15.10.2014,

➢ che l'unica operatività effettuata nell'ambito dell'Offerta in opzione, era quella ad "iniziativa cliente";

➢ che tutti i 29.364 sottoscrittori "aventi diritto" avevano aderito all'offerta previa valutazione di appropriatezza, il cui esito era stato positivo nella misura del 82% circa;

➢ che (nella unita Nota di osservazioni della funzione di Compliance), *"la Banca ha inteso presidiare il rischio di consulenze surrettizie prevedendo un meccanismo volto a fare in modo che ... il contatto tra banca e clienti titiolari del diritto di opzione si stabilisse solo in seguito ad una comunicazione preliminare"*;

e omettevano dunque, di rappresentare alla Commissione medesima, la realizzazione da parte della Banca, sino dal febbraio 2014 (e, dunque, prima dell'approvazione del prospetto previsto dall'art. 94, D. L.vo n. 58/98 cit.), di una strutturata azione commerciale finalizzata alla promozione della partecipazione all'aumento di capitale e concretizzatasi in consigli personalizzati di investimento,

200

così ostacolando consapevolmente le funzioni di vigilanza della CONSOB, cui era conseguentemente impedita l'emanazione degli opportuni provvedimenti e l'adozione delle pertinenti iniziative di Vigilanza.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116, D. L.vo n. 58/98 cit. ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Milano, in data 23 maggio, 4 luglio e 15 ottobre 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a.
n. 2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e punito dagli artt. 5, lett. a) e b), 6, e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato indicato sub e.1) commesso da
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.),
- **GIUSTINI Emanuele,** in qualità di vice direttore generale, responsabile della divisione mercati, della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.),

in concorso tra loro, in difetto di un modello di organizzazione idoneo (comunque non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, e nell'interesse ed a vantaggio della stessa BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a., consistiti nel rafforzamento patrimoniale dell'ente perseguito ed attuato con l'operazione di aumento di capitale compiuta nel corso dell'anno 2014.
In Milano, in data 23 maggio, 4 luglio e 15 ottobre 2014

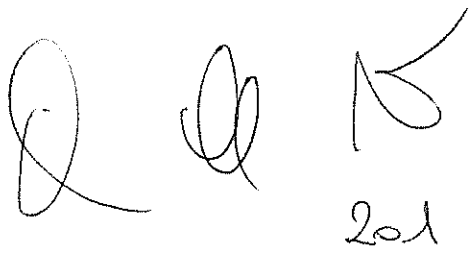

INDICE

CAPITOLO I
INQUADRAMENTO GENERALE DELLA VICENDA

1. La genesi della vicenda processuale pag. 211.
2. Il capitale finanziato: normativa civilistica e normativa di vigilanza pag. 212
3. Le contestazioni pag. 213
4. Le prove p. 214
5. Il concorso di persone pag. 216
6. Il processo pag. 217
6.1. la rinnovazione del dibattimento. pag. 219
7. La competenza territoriale del Tribunale di Vicenza pag. 219
7.1. I limiti di deducibilità della competenza territoriale pag. 220
7.2. Ambito di valutazione dell'eccezione pag. 220
7.3. Vincolatività della decisione della Corte di Cassazione sulla competenza pag. 223
7.4. La sentenza risolutiva del conflitto resa nel presente procedimento:
Cass. Sez. I 7/12/17 dep. 6/4/2018 n. 15537 pag. 224
7.5.Le argomentazioni delle parti a sostegno dell'incompetenza per territorio
del Tribunale di Vicenza. pag. 226
7.6. L'ordinanza di rigetto dell'eccezione del GUP pag. 230
7.7. Le valutazioni del Tribunale. pag. 233

CAPITOLO II
IL CAPITALE DI VIGILANZA: LE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. Vigilanza informativa e ispettiva: le fonti di riferimento. pag. 241
1.1. La vigilanza informativa. pag. 242
1.2. La vigilanza ispettiva. pag. 243
2. La nozione di patrimonio di vigilanza. pag. 244
3. Gli accordi di BASILEA pag. 245
3.1. BASILEA I pag. 245
3.2. I coefficienti di adeguatezza patrimoniale. pag. 246
3.3. BASILEA II pag. 246
3.4. I coefficienti patrimoniali secondo Basilea II. pag. 247
3.5. BASILEA III pag. 247
3.6. I coefficienti patrimoniali secondo Basilea III. pag. 248
3.7. I *Buffer* di capitale. pag. 248
3.8. Obblighi informativi pag. 249
4. Il pacchetto normativo *CRD IV Package*. pag. 249
5. La nuova definizione di capitale ex art. 72 C.R.R. pag. 249
6. Le segnalazioni sui fondi propri: la normativa europea. pag. 252
7. La circolare 286/2014 di Banca d'Italia. pag. 252
8. Sintesi dei coefficienti patrimoniali in vigore nel periodo 2012/2015. pag. 252
9. Il riacquisto di azioni proprie e gli "impegni al riacquisto": pag 253
disciplina prudenziale di riferimento.
10. Il regime prudenziale previsto per il "capitale finanziato" dal 2006 al 2013 pag. 255

10.1 I criteri identificativi di operazioni correlate secondo la circolare n. 263 pag. 255
11. Il regime prudenziale previsto dall' 1.1.2014. pag. 255
12. Il processo di valutazione prudenziale (ICAAP e SREP). pag. 256
13. Il *Comprehensive Assessment.* pag 258
13.1 La revisione della qualità degli attivi (*Asset Quality Review*, A.Q.R.). pag 258
13.2 *Stress test.* pag. 259

CAPITOLO III
L'ISPEZIONE B.C.E. DEL FEBBRAIO 2015

1 .L'ispezione B.C.E. e l'accertamento del fenomeno del capitale finanziato pag. 261
2. La genesi dell'ispezione 2015 pag. 262
3. Gli accertamenti ispettivi sul capitale finanziato pag. 264
3.1. I criteri per verificare l'esistenza di un'operazione di finanziamento correlato. pag 264
3.2. La *disclosure* sulle prime 46 posizioni intercettate dagli ispettori pag. 266
4. Le lettere di impegno pag. 268
5. Gli storni di interessi pag. 269
6. Il processo di determinazione del valore delle azioni pag 270
6.1 Lo squilibrio del mercato secondario pag 274
7. I fondi ad esposizione sconosciuta pag. 279
7.1 L'acquisto di azioni BPVi da parte di *Athena* e *Optimum* pag. 281
7.2 La dismissione dei titoli in portafoglio al 31.12.2014 pag. 282
8. BPVi *Finance* pag 274
8.1. Le operazioni Pelmo, Ginestra e Luna pag. 285
8.2. L'operazione Sorgente pag. 286
9.Gli esiti dell'accertamento ispettivo sul patrimonio di vigilanza pag. 287
10. Gli interventi post- ispezione e l'avvio della liquidazione coatta amministrativa pag. 290
11. La valenza probatoria degli accertamenti ispettivi pag. 291

CAPITOLO IV
I RISCONTRI ALL'ANALISI B.C.E.

1. Lo squilibrio del mercato secondario manifestatosi dal 2011 pag 297
1.1. I riscontri testimoniali pag. 299
1.2. I riscontri documentali: gli appunti di Mariano Sommella pag. 302
1.3. Altri riscontri documentali pag. 304
2. Le operazioni svuota fondo pag. 304
3. La ricostruzione del capitale finanziato effettuata dall'*audit* pag. 307
3.1. I riscontri dibattimentali pag. 308
4. Le modalità di occultamento delle operazioni correlate pag. 308
4.1. La formula generica nella P.E.F. pag. 309
4.2. Altre modalità di occultamento pag. 311
5.Le lettere di impegno pag. 312
6. Gli storni di interessi pag 313
6.1. Le risultanze dell'*audit* pag. 313
6.2. I riscontri testimoniali pag. 314
7. Altre modalità operative per il collocamento delle azioni pag. 315
7.1. I riscontri dibattimentali pag. 316
7.2. Le dichiarazioni dei clienti pag. 319

8. Le operazioni estero su estero pag. 320
8.1. Gruppo Sorgente pag. 321
9. Operatività con i fondi lussemburghesi pag. 321
9.1. Le note informative dell'*internal audit* pag. 322
9.2. Le testimonianze dei dirigenti in relazione all'operatività con i fondi esteri pag. 324
9.3. La segnalazione grandi rischi sui fondi pag. 326
9.4. Le dichiarazioni di Iorio pag. 328
10. I segnali di anomalia operativa pag. 329
10.1 Le dimissioni del *private banker* Antonio Villa pag 329
10.2 I riscontri dibattimentali pag. 329
10.3. La verifica *audit* sulla filiale di Padova 5 pag. 332
10.4. La vicenda Dalla Grana pag 332
10.5. KPMG pag. 333
11. Il comitato di direzione del 10/11/2014 pag. 335
11.1. L'eccezione di inutilizzabilità della traccia audio pag. 337
12. La *task force* gestione soci pag 338
12.1. I riscontri dibattimentali pag. 339
13. Gli accertamenti sul capitale finanziato post ispezione: pag. 343
la quantificazione di *Ernst&Young*
14. La relazione dei commissari giudiziali: le cause del dissesto pag. 344

CAPITOLO V
LA CONSULENZA TECNICA DEI PUBBLICI MINISTERI

1. I quesiti posti ai Consulenti. pag. 347
2. Risposta al quesito n. 1 pag. 348
2.1. Normativa di riferimento pag 349
2.2. Metodologia di analisi pag. 350
2.3. Esito delle verifiche pag. 354
3.La relazione integrativa: il valore complessivo dei finanziamenti correlati attribuibile a ciascun organo deliberante della Banca. pag 357
4. Risposta al quesito n. 2 pag 358
5. Risposta al quesito n. 3 pag 359
5.1. I coefficienti patrimoniali prudenziali. pag 359
5.2. Esito delle verifiche pag 360
6. Risposta al quesito n. 5 pag. 365
6.1. Il concetto di mercato secondario e la normativa di riferimento pag 365
6.2. L'andamento del fondo acquisto azioni proprie pag. 367
6.3. Lo squilibrio del mercato secondario pag 369
7. Risposta al quesito n. 4 pag 372
7.1. L'analisi dell'approccio metodologico seguito dal prof. Bini pag. 372
7.2. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dai Consulenti pag 395
7.3. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dal prof. Bini pag. 396
8. L'infondatezza dei rilievi mossi dai Consulenti delle Difese pag. 378

CAPITOLO VI

IL REATO DI AGGIOTAGGIO

1. I reati contestati agli imputati *sub* capo A.1. pag. 387
2. Il reato di aggiotaggio previsto dall'art. 2637 c.c. pag. 390
2.1. Aggiotaggio finanziario pag. 391
2.2. Aggiotaggio bancario pag. 393
2.3. Aggiotaggio informativo pag. 396
2.4. Aggiotaggio manipolativo o operativo pag. 396
3. Operazioni simulate ed altri artifici: pag. 397
3.1. Capitale finanziato pag. 397
3.2. Omessa iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. pag. 401
3.3. Mancata comunicazione all'esperto della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie pag. 401
4. Diffusione di notizie false pag. 406
4.1. Bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 pag. 406
4.2. Comunicati stampa pag. 409
4.3. Comunicazioni ai soci pag. 415
4.4. Comunicazioni al pubblico pag. 418
5. Alterazione del prezzo delle azioni BPVi pag. 419
6. Incidenza sull'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale di BPVi e dell'omonimo gruppo bancario pag. 422
7. Concorso di reati pag. 423
8. Posizioni soggettive pag. 426

CAPITOLO VII
L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA DAL 2007 AL 2012

1. L'ispezione di Banca d'Italia 2007/2008 pag. 427
2. Gli interventi di vigilanza post- ispezione pag. 431
3. L'ispezione di Banca d'Italia del 2009. pag. 431
4. Gli interventi di vigilanza post ispezione 2009 pag. 433

CAPITOLO VIII
L'ISPEZIONE SUL RISCHIO DI CREDITO DEL 2012

1.Il reato di ostacolo alla vigilanza pag. 436
1.1. Il rapporto tra il comma I e il comma II dell'art 2638 c.c. pag. 434
1.2 Le contestazioni di ostacolo elevate nel presente procedimento pag. 441
1.3. L'invocata esimente fondata sul principio del *nemo tenetur se detegere* pag. 442
1.4 L'eccepita superfetazione delle contestazioni di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca d'Italia pag. 444
2. L'ostacolo alla vigilanza durante l'ispezione di Banca di Italia 2012 pag. 446
3. Il rapporto ispettivo pag. 448
4. Le testimonianze degli ispettori pag. 450
5. L'occultamento delle lettere di impegno e del capitale finanziato pag. 453
6. L'ipotizzata emersione del fenomeno durante l'ispezione: le testimonianze di Sansone ed Ambrosini pag. 454
6.1. La versione di Claudio Ambrosini pag. 454

6.2. La versione di Gennaro Sansone pag. 457
7. La valutazione di attendibilità delle due testimonianze pag 459
8. I riscontri pag. 465
9. La sussistenza dei reati pag. 476

CAPITOLO IX
LE CONDOTTE DI OSTACOLO ALLA VIGILANZA SUCCESSIVE ALL'ISPEZIONE 2012

1. Le comunicazioni di vigilanza dal 30.6.2012 al 31.3.2015 pag. 476
2. Gli interventi di vigilanza del 2012 pag. 479
3. Gli eventi di vigilanza del 2013 pag. 483
3.1. Le segnalazioni di vigilanza 2013 pag. 484
3.2. La comunicazione del 20.3.2013 pag. 485
3.3. L'interlocuzione relativa all'aumento di capitale 2013 pag. 488
4. Capo E.1) - Le segnalazioni di vigilanza del secondo semestre 2013 pag. 491
5. Capo F.1) - Le condotte di ostacolo relative all'aucap 2014 pag. 493
6. La vigilanza prudenziale di Banca d'Italia nel 2014 pag 497
6.1. Le segnalazioni di vigilanza 2014 pag. 499
6.2. La comunicazione datata 1.9.2014 relativa al mancato rispetto del *Capital Conservation Buffer* pag 500
6.3. La causa del mancato rispetto del *Buffer* pag 501
6.4. La lettera di intervento del 25.10.2014 e la risposta del 4.11.2014 pag. 502
7. Le condotte di ostacolo alla vigilanza nei confronti di B.C.E. pag. 503
7.1. Le segnalazioni di vigilanza inviate nel 2015 pag. 506
8. Le condotte di ostacolo relative al *Comprehensive Assessment* pag. 507
8.1. I risultati del *Comprehensive Assessment* per Banca Popolare Vicenza pag. 509
8.2. Il *Preliminary Capital Plan* del 20.6.2014 pag. 512
8.3. Il *Capital Plan* del 10.11.2014 pag. 513

CAPITOLO X
L'OSTACOLO ALLA VIGILANZA NEI CONFRONTI DI CONSOB

1. La normativa in materia di trasparenza dei servizi finanziari pag. 520
2. Le operazioni di aumento di capitale 2014 pag. 522
3. La richiesta dati da parte di CONSOB pag. 524
4. I presidi organizzativi comunicati a CONSOB pag 525
5. Il quadro procedurale di BPVi per la prestazione dei servizi di consulenza pag. 526
5.1 Il sistema di valutazione dell'adeguatezza pag. 527
5.2. Il modello per l'operatività ordinaria pag. 528
5.3. Il modello predisposto per aucap e mini aucap 2014 pag. 528
6. L'ispezione CONSOB 2015 pag. 529
7. L'aucap e il budget Mifid pag. 530
8. Le risultanze ispettive sulla genuinità dell'iniziativa cliente pag. 530
9. L'attività di pianificazione commerciale dell'aucap pag. 531
10. La comunicazione degli obiettivi alla rete pag. 536
11. Le pressioni commerciali sulla rete pag. 537
12. Le iniziative di supporto commerciale a sostegno dell'aucap pag. 538
12.1. I time deposit pag. 539
12.2. I finanziamenti correlati pag 539
12.3. Le iniziative commerciali connesse all'erogazione di finanziamenti pag. 540

13. Gli accertamenti ispettivi di CONSOB sul capitale finanziato pag. 542
14. La quantificazione dei casi di consulenza surrettizia pag. 543
15. La rilevanza delle condotte sull'attività di vigilanza della CONSOB pag. 545
16. Il ruolo di Emanuele Giustini pag. 546
17. La versione dell'imputato pag. 547
18. Conclusioni pag. 548

CAPITOLO XI
I REATI DI FALSO IN PROSPETTO.

1. Imputazione sub capi I) e L). pag. 550
2. Il quadro normativo di riferimento. pag. 552
3. Elementi costitutivi della fattispecie del reato di falso in prospetto. pag. 555
4. Il prospetto informativo: profili generali. pag. 559
5. Delibera degli aumenti di capitale, autorizzazioni e pubblicazione del prospetto. pag. 559
6. Analisi dei prospetti informativi e le condotte ascritte agli imputati. pag. 561
6.1. L'occultamento dell'esistenza, dell'entità e degli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi. pag. 561
6.2. L'esposizione di false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza. pag. 564
6.3. L'esposizione di false informazioni in merito ai volumi delle azioni BPVi realmente scambiate nell'ambito del mercato secondario, al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, e l'occultamento dello squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo. pag. 567
6.4. L'occultamento della persistente situazione di significativo ritardo e di mancata evasione delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci. pag. 570
6.5. Considerazioni conclusive. Circostanza aggravante pag. 571
6.6. Le posizioni di Zonin, Piazzetta, Giustini e Marin. pag. 572

CAPITOLO XII
IL RUOLO DEL PRESIDENTE ZONIN

1.L'assetto di *governance* dell'impresa bancaria pag. 575
2.L'art. 39 dello Statuto di Banca Popolare. pag. 577
3. Le risultanze ispettive sul ruolo del presidente Zonin pag. 577
3.1. Il rapporto ispettivo 2008. pag. 577
3.2. L'ispezione di *follow up* del 2009 pag. 580
3.3. L'ispezione sul credito del 2012. pag. 581
4. I rapporti con il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale pag. 582
4.1 La nomina dei componenti del C.d.A. e dei sindaci. pag. 583
4.2. Il ruolo del C.d.A. pag. 584
5. I rapporti di Zonin con il *management* e le strutture pag. 591
6. I rapporti con Samuele Sorato. pag. 591 pag. 603
6.1. L'aucap 2014 pag. 603
6.2. La nomina di Samuele Sorato a consigliere delegato nel febbraio 2015 pag. 604
6.3. Il comitato di direzione "allargato" del 20 aprile 2015. pag. 605
6.4. La risoluzione del rapporto di lavoro con Sorato. pag. 606
6.5. Le sedute C.d.A. di maggio /giugno 2015. pag. 609
7. I rapporti con i clienti e la conoscenza del presidente del fenomeno del capitale finanziato pag. 614

7.1. I rapporti con Renè Caovilla. pag. 614
7.2. La testimonianza di Sergio Pitacco pag. 615
7.3. L'operatività con Alfredo Bernardini de Pace. pag. 616
7.4. Il finanziamento a Donata Irneri. pag. 618
7.5. Le operazioni con i fratelli Ravazzolo. pag. 619
7.6. Le operazioni finanziate concluse da Franco Zuffellato e Ferdinando Rigon pag. 621
7.7. La testimonianza di Giovanni Roncato. pag. 623
7..8 Il *file* audio relativo a Riccardo Coffa. pag. 624
8. La filiale di contrà Porti ed i rapporti con Roberto Rizzi. pag. 626
9. L'inerzia di Zonin a fronte delle segnalazioni di Villa e Dalla Grana pag. 628
9.1. Le dimissioni di Antonio Villa. pag. 628
9.2. La vicenda Dalla Grana. pag. 632
10. La versione dell'imputato. pag. 632
11. Conclusioni. pag. 634

CAPITOLO XIII
IL RUOLO DEL VICEDIRETTORE EMANUELE GIUSTINI

1. Le funzioni della divisione mercati pag. 639
2. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011 pag. 640
3. Il ruolo di Giustini nella fase di coordinamento e controllo dell'andamento del fondo acquisto pag. 642
4. L'occultamento delle operazioni pag. 645
4.1. La vicenda "Villa" e il "report Bozeglav" del 4 settembre 2014 pag. 647
4.2. L'episodio KPMG pag. 648
4.3. Le schede informative consegnate all'ispettore Manni pag. 650
5. Il ruolo di Emanuele Giustini nell'azione di coordinamento della rete commerciale pag. 652
6. Le lettere di impegno pag. 655
7. Gli storni di interessi pag. 657
8. Il diretto coinvolgimento di Emanuele Giustini in alcune rilevanti operazioni correlate pag. 658
9. Le pressioni sulla rete pag. 661
10. Il comitato di direzione del 10.11.2014 pag. 665
11. La consapevolezza dell'entità del fenomeno pag. 668
12. La versione dell'imputato pag. 672
13. Conclusioni pag. 678

CAPITOLO XIV
IL RUOLO DEL VICEDIRETTORE PAOLO MARIN

1. Le competenze della divisione crediti pag. 678
2. L'istruttoria sul credito e la causale "sentinella" pag. 679
3. La sfasatura temporale tra l'erogazione fido e l'acquisto di azioni pag. 683
4. La campagna riqualificazione impeghi pag. 686
5. L'acquisto correlato della Solfin pag. 687
6. Altre interlocuzioni con la rete ed il *management* sugli acquisti correlati pag. 689
7. Le interlocuzioni con la vigilanza pag. 692
8. La versione dell'imputato pag. 693
9. *Conclusioni* pag. 699

CAPITOLO XV

IL RUOLO DI ANDREA PIAZZETTA

1. Le funzioni della divisione finanza pg. 702
2. Le operazioni estero su estero connesse allo svuotafondo 2012: Pelmo, Ginestra, Luna pg. 703
3. I fondi lussemburghesi pg. 706
3.1. La genesi dell'investimento nei fondi *Athena* ed *Optimum* pg. 706
3.2. L'acquisto di azioni BPVi da parte dei fondi pg. 709
3.3. Gli investimenti nel fondo *Optimum Multistrategy II* da parte di BPVi *Finance* pg. 710
3.4. La dismissione delle azioni BPVi da parte dei fondi pg. 712
3.5. L'operazione Sorgente pg. 713
3.6. I rapporti tra *Optimum* e BPVI: il ruolo di Girolamo Stabile pg 715
3.7. La testimonianza di Alberto Matta pg. 718
4. La partecipazione di Andrea Piazzetta al comitato di direzione dell'8.11.2011 719
5. Il coinvolgimento di Piazzetta nel rilascio delle lettere di impegno e in altre operazioni di capitale finanziato 720
5.1. La lettera di impegno a Favrin 720
5.2. Operazioni correlate fatte da Edoardo Tagliabue 721
6. La riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014 721
7. L'episodio KPMG 722
8. Il coinvolgimento nella *task force* 723
9. Interlocuzioni con la vigilanza 724
10. La predisposizione dei documenti d'offerta 726
11. Le intercettazioni telefoniche 726
12. La versione dell'imputato 727
13. Conclusioni 730

CAPITOLO XVI
Il RUOLO DI MASSIMILIANO PELLEGRINI

1. Le contestazioni mosse a Pellegrini. 733
2. Le funzioni della divisione bilancio e pianificazione. 734
3. Le funzioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. 737
4. Il sistema di contabilità adottato dalla Banca e i flussi informativi che arrivavano alla divisione bilancio. 740
5. Gli elementi indicatori della mancanza di consapevolezza da parte di Pellegrini dell'esistenza e delle dimensioni del fenomeno del capitale finanziato. 743
5.1. Le testimonianze di Andrea Fagnani, Luca Triban e Alberto Mossetti. 743
5.2. La testimonianza di Mario Lio. 745
5.3. La comunicazione delle 17 posizioni *sospette* da parte di KPMG e la testimonianza di Anna Papacchini. 746
5.4. La *disclosure* sui fondi *Athena* e *Optimum*. 748
5.5. L'intervento di Pellegrini alla seduta del C.d.A del 1° aprile 2014 749
6. Gli indizi a sostegno dell'ipotesi accusatoria. 750
6.1. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011. 750
6.2. Il comitato di direzione del 10 novembre 2014. 753
6.3. La riunione del 7 gennaio 2015. 754
7. La tesi di Giustini in relazione alla posizione di Pellegrini. 755
8. La versione dell'imputato. 756
9. Conclusioni. 756

CAPITOLO XVII

IL RUOLO DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE ZIGLIOTTO

1. Il ruolo del consigliere Zigliotto 759
1.1. La testimonianza di Manni sull'operativita' di Zeta s.r.l. 759
2. Le testimonianze dei funzionari BPVI sulle operazioni di Zeta s.r.l. 760
2.1. La contabilizzazione degli interessi 762
2.2. Il memorandum redatto dall'imputato 763
3.. L'operazione correlata di Gianmarco Zigliotto 764
4. L'operazione con UBS 765
5. La mail del 2.7.2014 inviata da Mirco Gasparotto 766
6. La versione dell'imputato 766
7. Conclusioni 776

CAPITOLO XVIII
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI BANCA POPOLARE DI VICENZA IN LCA.

1. Reati contestati e collegamento con gli autori del reato. 774
2. Incidenza della sottoposizione a procedura concorsuale. 776
3. Interesse di Banca Popolare di Vicenza alla commissione dei reati presupposto. 777
4. La colpa di organizzazione. 796
5. Trattamento sanzionatorio. 802
6. Confisca. 806

CAPITOLO XIX
TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1. Conclusioni finali in ordine alle responsabilità degli imputati. 809
2. Circostanze e trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin. 809
3. La confisca per equivalente nei confronti degli imputati. 812

CAPITOLO XX
QUESTIONI CIVILISTICHE

1.Responsabile civile 815
2.L'esclusione della responsabilità civile dell'ente incolpato ex d.lgs.231/2001 817
3.*Statuizioni civili* 818
3.1.Conclusioni delle parti civili private 819
3.2. *Danno determinato dai reati e liquidazione* 822
3.3. Criteri di liquidazione degli onorari dei Difensori 829

CAPITOLO I
INQUADRAMENTO GENERALE DELLA VICENDA

Indice

1. **La genesi della vicenda processuale**
2. **Il capitale finanziato: normativa civilistica e normativa di vigilanza**
3. **Le contestazioni**
4. **Le prove**
5. **Il concorso di persone**
6. **Il processo**

6.1. La rinnovazione del dibattimento

7. **La competenza territoriale del Tribunale di Vicenza**

1.La genesi della vicenda processuale.

I fatti oggetto del processo sono emersi a seguito dell'ispezione effettuata dalla squadra B.C.E. nel febbraio 2015 presso l'istituto vicentino.
L'ispezione, condotta dal febbraio al luglio 2015, accertò diverse irregolarità:

- il sistematico ricorso della banca al sostegno finanziario dei clienti /soci per l'acquisto di azioni proprie sul mercato primario e secondario;
- il rilascio ai soci di lettere in cui la banca assumeva l'impegno al riacquisto delle azioni o forniva garanzie di rendimento delle stesse;
- gli storni di interessi autorizzati dagli organi di vertice per neutralizzare i costi dei finanziamenti erogati dalla banca per l'acquisto di azioni proprie;
- gli investimenti nei fondi esteri utilizzati almeno in parte come strumento di detenzione indiretta delle azioni proprie.

Le anomalie operative connesse al sostegno finanziario erogato per l'acquisto di azioni proprie ebbero all'esito dell'ispezione B.C.E. un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale quantificato in circa 1 miliardo di euro di deduzioni dal patrimonio di vigilanza; importo recepito dalla Banca dapprima nella relazione semestrale al 30 giugno 2015 e successivamente nel bilancio d'esercizio 2015.
Nel 2015/2016, il disvelamento del capitale finanziato determinò l'iscrizione di rettifiche relative ai crediti deteriorati per circa 1,3 miliardi di euro.
All'esito dell'ispezione, il regolatore europeo impose alla Banca una serie di misure correttive:
la ricostituzione di margini patrimoniali regolamentari,

- l'adozione di un nuovo piano industriale e di un piano per fronteggiare le eventuali emergenze connesse con il reperimento della liquidità,
- il rinnovamento della *governance*.

Nel 2016, la Banca deliberò un piano di rafforzamento patrimoniale in tre passaggi:

1. trasformazione in s.p.a.,
2. aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro,
3. quotazione in borsa.

L'aumento di capitale non andò a buon fine, pertanto il Fondo Atlante rilevò la proprietà dell'istituto, sottoscrivendo aumenti di capitale per complessivi 2,5 miliardi di euro.
Il 23 giugno 2017, la Banca Centrale Europea dichiarò lo stato di "dissesto o rischio di dissesto" per Banca popolare di Vicenza, contestualmente il Comitato di Risoluzione Unico (C.R.U.) - autorità europea per la gestione della crisi delle banche - oltre a confermare la valutazione della B.C.E., decise che l'avvio di una procedura di risoluzione (prevista dalla B.R.R.D.) non fosse nell'interesse pubblico, ai sensi della normativa europea, rimettendo la gestione della crisi della banca alla regolamentazione interna nazionale.
Da ciò, l'applicazione della normativa sulla liquidazione coatta amministrativa, come da nota della Banca d'Italia n. 3810 del 24 giugno 2017; conseguenzialmente, con decreto del ministro dell'economia del 25.6.2017, fu disposto l'avvio della procedura di l.c.a. nei confronti della Banca popolare di Vicenza.
Con sentenza in data 21.12.2018, il Tribunale di Vicenza dichiarò l'insolvenza di Banca popolare di Vicenza in l.c.a. (cfr sul punto doc. 912 P.M., relazione pag. 23 e ss.).

2.Il capitale finanziato: normativa civilistica e normativa di vigilanza.
La disciplina normativa dell'assistenza finanziaria della banca ai clienti per l'acquisto di azioni proprie deve essere esaminata sotto una duplice visuale:

- la regolamentazione civilistica che impone il rispetto della previsione dell'art 2358 c.c.;
- la normativa di vigilanza che prevede che le somme erogate dalla banca per finanziare l'acquisto di azioni proprie non possano essere computate nel patrimonio di vigilanza.

Quanto alla regolamentazione civilistica, l'art. 2358 c.c. stabilisce il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi contenuti nel limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
Si tratta di un divieto che garantisce l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società.
Ne consegue che - in assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2 e ss., c.c. - la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.
A tal proposito, la Corte di legittimità ha statuito che l'assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. è affetta da nullità, in ragione del rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso

dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (Cass. Civ. Sez. 1, n. 25005 del 24/11/2006).
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c. ha carattere assoluto; *"ne consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato"* (Cass. civ. Sez. 1, n. 15398 del 19/06/2013).
Dal punto di vista della normativa prudenziale, le circolari di Banca d'Italia dapprima e la normativa europea (regolamento n. 575/2013) hanno sancito il principio che le azioni acquistate grazie a un finanziamento della banca emittente non possano essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza.
Il patrimonio è infatti il primo cuscinetto di sicurezza per assorbire eventuali perdite; pertanto *gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali*; in questa ottica i finanziamenti erogati per l'acquisto di azioni proprie costituiscono un elemento negativo del patrimonio di base, così come le azioni proprie detenute in portafoglio dalla banca emittente.

3.Le contestazioni.
I capi d'imputazione descrivono in modo articolato le contestazioni formulate in questo processo agli imputati, accusati di concorso nelle condotte configuranti ipotesi di aggiotaggio manipolativo e informativo, di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia, B.C.E., CONSOB (limitatamente alla posizione di Emanuele Giustini), di falso in prospetto; sono poi elevate specifiche contestazioni ex art. 25 ter d.lgs. 231/2001 a carico dell'ente Banca popolare in l.c.a..
La lettura delle imputazioni consente di avere una visione precisa dell'ipotesi accusatoria, che può così essere sintetizzata:
gli imputati - esponenti del vertice della Banca popolare di Vicenza - sono accusati del reato di aggiotaggio manipolativo per aver realizzato una serie di condotte di manipolazione del mercato tese a rappresentare una artificiosa solidità patrimoniale della banca e un'apparente liquidità del titolo azionario, condotte attuate mediante la sistematica concessione di assistenza finanziaria ai clienti per l'acquisto di azioni della banca, l'omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile pari all'importo delle azioni finanziate ed il mantenimento di un valore sovradimensionato dell'azione.
Si contesta, inoltre, la diffusione di mendaci comunicati stampa indirizzati al mercato e ai soci allo scopo di rappresentare falsamente:
- la situazione patrimoniale della banca,
- una condizione (inesistente) di appetibilità del titolo azionario,
- il pieno successo delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 (andate a buon fine attraverso la pratica dei finanziamenti correlati).

La pubblica accusa ha inoltre elevato le contestazioni relative ai reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza ai danni di Banca d'Italia e B.C.E. (*sub* B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, M.1), in quanto, occultando alla vigilanza la sistematica attività di finanziamenti correlati, gli imputati – in ipotesi accusatoria -:

- hanno impedito l'adozione di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione della banca (si vedano le contestazioni elevate *sub* B.1, C.1, D.1, E.1, G.1, H.1),
- hanno conseguito l'autorizzazione dell'autorità alla classificazione delle azioni di nuova emissione sottoscritte come strumenti di capitale primario di classe 1 (F.1),
- hanno ottenuto il positivo superamento del *Comprehensive Assessment* (M.1) che ha permesso alla banca di entrare nel Meccanismo Unico di Vigilanza (d'ora in avanti anche M.U.V.).

Al capo N.1, l'imputato Emanuele Giustini (in concorso con l'ex direttore generale Sorato) è accusato del reato di ostacolo alla vigilanza di CONSOB, in relazione all'operazione di aumento di capitale del 2014, effettuato attraverso l'omessa rappresentazione della strutturata azione commerciale tesa alla promozione dell'aumento di capitale verso la clientela.
I capi I e L dell'imputazione sono relativi ai reati di cui all'art 173 *bis* T.U.F. in relazione ai prospetti informativi relativi alle offerte al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili per gli aumenti di capitale 2013 e 2014.
Le falsità contestate attengono:

- all'occultamento di informazioni rilevanti in merito all'esistenza, all'entità e agli effetti del fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi;
- alla comunicazione di informazioni false e fuorvianti in merito all'andamento del mercato secondario delle azioni stesse.

Nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. è stata infine contestata la responsabilità amministrativa da reato con riferimento ai delitti presupposto di aggiotaggio (2637 c.c.) e ostacolo alle funzioni di vigilanza (2638 c.c.), fatti commessi nell'interesse o vantaggio per l'ente ravvisati:
1. nel mantenimento del valore dell'azione e dell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto (aggiotaggio),
2. nello svolgimento di attività bancaria in difetto dell'adozione da parte di Banca d'Italia (e B.C.E. nel 2014/2015) di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione della banca ovvero nell'ottenimento dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza alla classificazione delle azioni di nuova emissione come strumenti di capitale primario di classe 1,
3. nel conseguimento di rafforzamento patrimoniale dell'ente perseguito ed attuato con l'operazione di aumento di capitale compiuta nel 2014 (con riferimento all'ostacolo alla vigilanza di CONSOB).

4.Le prove

Le vicende oggetto delle specifiche contestazioni di reato sono state ricostruite sulla base di diverse risultanze processuali: le relazioni ispettive delle autorità di vigilanza, le testimonianze dei componenti delle squadre ispettive e degli organi di vigilanza, le relazioni di consulenza tecnica del P.M. e delle difese, la relazione ex art. 33 L.fall., le prove dichiarative (dichiarazioni degli operanti, di ex dirigenti,

funzionari, dipendenti della banca, dei clienti ovvero dei diversi soggetti che - nelle annualità in contestazione - hanno interagito con i vertici della banca popolare di Vicenza), le relazioni dell'*internal audit* e, infine, la copiosa mole di documenti contabili, mail, verbali del C.d.A. e comitati, piani industriali ed altro provenienti dalla Banca.

Prima di procedere alla valutazione delle vicende oggetto delle contestazioni è opportuno svolgere alcune considerazioni sulle diverse tipologie di prova acquisite nel dibattimento, soffermandosi su quelle più rilevanti e che presentano profili di valutazione problematici.

Sulle relazioni ispettive e sulle deposizioni degli ispettori e dei funzionari di vigilanza escussi non vi è molto da dire.

La gran parte degli elementi di prova riferiti sono tratti dall'analisi della documentazione bancaria, dalle segnalazioni e interlocuzioni intrattenute tra la banca e le autorità di vigilanza, dalla corrispondenza mail acquista; le affermazioni raramente valutative da costoro rese sono state puntualmente confermate dai testimoni escussi (dipendenti della banca, clienti, operanti della G.d.F. e/o Consulenti del P.M.).

Le indagini della G.d.F. hanno fornito elementi significativi di riscontro alle evidenze ispettive e dei consulenti tecnici del P.M., esse hanno consentito di suffragare - con le acquisizioni documentali - la dinamica delle vicende oggetto di contestazione e il ruolo rivestito da ciascun imputato nella compagine bancaria.

I consulenti dei P.M. hanno fornito due tipi di contributi probatori, uno conoscitivo e uno valutativo.

Il primo è il più lineare perché consente al collegio, sulla base della documentazione esaminata dai consulenti e riportata in allegato alle relazioni, di ricostruire attraverso una meticolosa analisi della documentazione bancaria, le singole operazioni di capitale finanziato, giungendo ad una quantificazione dell'ammontare dello stesso che si approssima, seppure per difetto, ai dati indicati dalla stessa banca popolare di Vicenza nelle Relazioni sulla gestione dei bilanci 2015 e 2016 pubblicate dalla stessa BPVi (euro 1.086,9 mln).

La ricostruzione delle singole operazioni si fonda su un contributo conoscitivo su cui nessuna contestazione è stata formulata dalle parti, la cronistoria delle operazioni correlate esaminate una ad una dai tre consulenti tecnici della pubblica accusa è tratta dalla documentazione proveniente dalla stessa Banca popolare di Vicenza.

Quanto agli aspetti valutativi, alla metodologia di analisi adottata e alle critiche mosse dai Consulenti delle Difese al loro operato, esse saranno specificamente analizzate e confutate nel capitolo V della motivazione.

Un'ultima sintetica notazione va fatta con rifermento alla relazione ex art. 33 L.f. a firma dei commissari giudiziali acquista in corso di istruttoria (doc. 912 P.M.).

In relazione agli elementi conoscitivi, valgono le stesse considerazioni svolte in relazione agli ispettori ed ai Consulenti del P.M.

Diverso discorso va fatto con riferimento alle valutazioni compiute dai commissari giudiziali sull'analisi relativa alle principali vicende societarie in contestazione, alle cause del dissesto ed alla politica di gestione aziendale.
Sul punto, nella relazione in atti, i commissari giudiziali hanno compiuto un accurato ed approfondito esame dei bilanci della società, ricostruendo gli indici di redditività, di efficienza, i margini di struttura essenziale, gli indici di solidità patrimoniale.
I commissari - per i fini che rilevano nel presente processo - hanno compiutamente analizzato e ricostruito anche il fenomeno del capitale finanziato, giungendo ad una valutazione in termini quantitativi assolutamente convergenti con le risultanze processuali acquisite.
Ne deriva – a giudizio del Tribunale - un quadro probatorio assolutamente convergente nella univoca dimostrazione della genesi del fenomeno, della sua diffusività, delle nefaste conseguenze sulla solidità patrimoniale dell'istituto e sulla corretta rappresentazione del patrimonio di vigilanza e del bilancio della Banca.

5.Il concorso di persone.
In ipotesi accusatoria tutte le condotte contestate sono avvinte da un nesso di evidente strumentalità.
L'illecita operatività della Banca nelle cd. operazioni baciate, era imposta dalla necessità di creare un'apparenza di liquidità del titolo azionario e un'immagine distorta di solidità patrimoniale dell'istituto di credito.
In questo contesto operativo, è conseguenziale concludere che gli imputati - che nei diversi ruoli hanno posto in essere le singole condotte di manipolazione del mercato - avessero piena e assoluta consapevolezza dell'occultamento di questa operatività al mercato ed alla vigilanza.
È del tutto evidente, infatti, che, in ipotesi di corretta appostazione della riserva di bilancio e di scomputo del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza, lo scopo delle operazioni correlate sarebbe stato evidentemente frustrato.
In punto di diritto, consegue la configurabilità della responsabilità concorsuale degli imputati che hanno realizzato o concorso a realizzare le condotte di manipolazione del mercato anche nelle ipotesi di ostacolo alla vigilanza e di falso in prospetto, avendo essi agito in piena consapevolezza della natura occulta dell'illecita operatività posta in essere.
In base ai principi generali che disciplinano il concorso di persone nel reato, infatti, è consentita l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascuno dei concorrenti.
È principio del tutto incontroverso che - ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) - il contributo concorsuale acquisisce rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché, ai sensi del disposto dell'art. 110 c.p., diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Cass. Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Rv. 258953, Cass. Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200).
L'istruttoria svolta ha consentito di dimostrare che le condotte di manipolazione del mercato, così come descritte in imputazione, sono state oggetto di un'accurata e minuziosa pianificazione effettuata dagli imputati Zonin, Giustini, Marin e Piazzetta, esponenti dei vertici della banca.
La loro attuazione è stata pertanto logicamente funzionale all'occultamento al mercato ed alla vigilanza della situazione di fragilità patrimoniale dell'istituto e di illiquidità del titolo azionario; conseguenzialmente è configurabile a carico dei singoli concorrenti nel reato di aggiotaggio, la responsabilità anche per le condotte funzionalmente collegate di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto.

6.Il processo.
Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 20.10.2018, il GUP di Vicenza ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale Collegiale di Emanuele Giustini, Paolo Marin, Massimiliano Pellegrini, Andrea Piazzetta, Giuseppe Zigliotto e Giovanni Zonin, imputati a vario titolo di concorso nei reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia, B.C.E., Consob e falso in prospetto.
A carico dell'ente Banca popolare di Vicenza in l.c.a. sono state elevate le contestazioni di cui all'art. 25 ter d.lgs. 213/2001 relativamente ai reati presupposto di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza.
In sede di udienza preliminare si sono costituite parti civili, oltre a un gran numero di azionisti e obbligazionisti della Banca popolare di Vicenza, Consob e Banca d'Italia.
Il dibattimento è stato celebrato alla presenza di tutti gli imputati.
Esaurita la fase di verifica della regolare costituzione delle parti, il tribunale si è pronunciato sulle eccezioni preliminari sollevate dai difensori degli imputati, delle parti civili, dell'ente incolpato e del responsabile civile, con le ordinanze cui in questa sede si fa integrale rinvio, in particolare:
- all'udienza del 21 marzo 2019, il tribunale ha pronunciato ordinanza ex art. 491 c.p.p. sulle eccezioni di esclusione dal processo di numerose parti civili private, di Banca d'Italia e Consob, sulla richiesta di esclusione delle costituzioni di parte civile nei confronti dell'ente incolpato ex lege 231/2001;
- all'udienza del 2 aprile 2019 il tribunale ha pronunciato ordinanza di rigetto dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.L.99/201; ha inoltre rigettato le richieste di citazione del responsabile civile avanzate dalle parti nei confronti di Banca d'Italia, Consob, B.C.E., Banca Nuova, KPMG, Fides Servizi Di Amministrazione s.p.a., prof. Mauro Bini, Banca Intesa s.p.a.; ha infine

autorizzato l'estensione nei confronti del responsabile civile BPVi in l.c.a. delle domande avanzate dalle parti civili nel corso delle precedenti udienze dibattimentali;

- con ordinanza in data 7 maggio 2019 (integrata all'udienza del 17.5.2019) il tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalle difese degli imputati: di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli interrogatori resi dagli imputati Zigliotto e Zonin, di nullità dell'avviso di conclusione indagini notificato a Giuseppe Zigliotto, di violazione dell'art 157 c.p.p. nell'ambito del procedimento n. 5851/17 R.G.N.R. (capo M.1), di indeterminatezza del capo imputazione, di incompetenza per territorio.

Alla medesima udienza del 7 maggio 2019, è stata pronunciata l'ordinanza ex art. 495 c.p.p. di ammissione delle prove ritualmente richieste dalle parti.

All'udienza del 3 luglio 2019, mutata la composizione del collegio giudicante, si è proceduto alle formalità di rinnovazione del dibattimento; le difese degli imputati Zonin e Marin hanno chiesto il nuovo esame dei testimoni *medio tempore* già escussi, gli altri difensori hanno prestato il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove assunte dal collegio in diversa composizione[1].

Nel corso della lunga istruttoria espletata sono stati escussi i testimoni ed i consulenti indicati dalle parti (i componenti delle squadre ispettive degli organi di vigilanza, funzionari di Banca Italia, B.C.E. e CONSOB, ex dipendenti del gruppo bancario, ex amministratori, operanti della Guardia di Finanza, liberi professionisti che hanno espletato attività per conto della Banca popolare, dipendenti delle società di revisione, clienti che hanno effettuato le operazioni di acquisto finanziato di azioni ecc.).

È stata inoltre effettuata perizia di trascrizione delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari, nonché perizia di trascrizione di una parte del *file* audio relativo al Consiglio di Amministrazione del 18 giugno del 2013.

Gli imputati - ad eccezione di Giovanni Zonin (che ha reso spontanee dichiarazioni) - si sono sottoposti all'esame.

Nel corso del giudizio è stata acquisita un'enorme quantità di atti e documenti (ove necessario sull'accordo delle parti): relazioni ispettive, documentazione relativa alle interlocuzioni con le autorità di vigilanza, bilanci, schede contabili, contratti, sentenze, perizie e consulenze, verbali delle riunioni degli organi sociali, relazioni dell'*internal audit* e delle società di revisione, corrispondenza mail, documentazione relativa alle operazioni di aumento di capitale ecc.

Chiusa l'istruttoria, la discussione è iniziata all'udienza del 3 dicembre 2020, è proseguita nelle udienze successive con le conclusioni dei difensori delle parti civili, del responsabile civile, dell'ente e degli imputati.

---

[1] Si precisa che la composizione del Collegio è mutata un'unica volta all'udienza del 3 luglio 2019, il verbale stenotipico dell'udienza del 31 gennaio 2019 contiene un errore materiale relativo all'indicazione dei componenti del collegio come risulta dal verbale manuale della suddetta udienza.

All'esito dell'ultima udienza fissata per repliche in data 18 marzo 2021, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio e, in data 19 marzo 2021, ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza.

6.1. La rinnovazione del dibattimento.

A seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, la difesa dell'imputato Zigliotto ha chiesto di poter riproporre le questioni preliminari già sollevate in precedenza.

Il tribunale non ha accolto la richiesta in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito dell'arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, secondo cui il mutamento del giudice impone "*la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dall'esposizione introduttiva (ora non più prevista) e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495), dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 c.p.p. e ss.*".

Come insegna la giurisprudenza costituzionale, infatti, "*la ratio della rinnovazione della prova dichiarativa si fonda sull'opportunità di mantenere un rapporto diretto tra giudice e prova*" (Corte cost. n. 205 del 26.05.2010). Di talché, il principio di immutabilità del giudice non può dirsi violato quando il giudice diversamente composto si sia limitato al compimento di attività o all'emissione di provvedimenti destinati ad aver luogo prima del dibattimento quale, ad esempio, la decisione sulle questioni preliminari.

Sul tema, è intervenuta di recente la pronuncia delle S.U. n. 41736 del 10/10/2019, Bajrami che, con specifico riferimento alle questioni preliminari ha precisato che – ferma restando l'improponibilità di questioni preliminari non sollevate in precedenza - il giudice nella composizione sopravvenuta ha il potere di valutare *ex novo* le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto.

Pertanto, anche alla luce del nuovo arresto delle Sezioni Unite, il tribunale ribadisce la conferma delle ordinanze - richiamate nel precedente paragrafo - pronunciate sulle questioni preliminari sollevate dalle parti e, in particolare, dalla difesa dell'imputato Zigliotto.

Quanto alla rinnovazione dell'attività istruttoria, come si è detto poc'anzi, le difese degli imputati Zonin e Marin hanno chiesto il nuovo esame dei testimoni già escussi mentre gli altri difensori hanno prestato il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove assunte dal collegio in diversa composizione.

In accoglimento della richiesta delle difese degli imputati Zonin e Marin, alle udienze del 13 luglio 2019, 14 settembre 2019 e 21 novembre 2019 si è proceduto al nuovo esame dei testimoni già escussi, ad eccezione di quei testimoni per i quali le difese hanno poi deciso di acconsentire all'utilizzabilità delle dichiarazioni già rese di fronte al collegio in diversa composizione.

7.La competenza territoriale del Tribunale di Vicenza.

In sede di discussione le Difese hanno riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza già sollevata (e rigettata) in sede di udienza preliminare (ordinanza GUP Vicenza del 19 maggio 18, prodotta all'udienza del 2 aprile 2019) e al dibattimento (ordinanza del 7 maggio 2019 e successiva integrazione del 17 maggio 2019, allegate ai rispettivi verbali di udienza).
Vanno, quindi, riprese e ulteriormente esplicitate le ragioni che stanno alla base del rigetto dell'eccezione, che va ribadito anche all'esito del giudizio.

7.1. I limiti di deducibilità dell'incompetenza territoriale.
Ai sensi dell'art. 21 co. 2 e 3 c.p.p.:
- *"l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare".*
- *"l'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2".*

La norma, nell'interpretazione chiarita anche dalla giurisprudenza di legittimità, prevede, dunque, un termine di decadenza per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale coincidente, nel caso di procedimenti che prevedono l'udienza preliminare, con la conclusione di tale udienza.
Avanti il giudice del dibattimento può, dunque, essere solo riproposta l'eccezione rigettata in udienza preliminare.
Il che significa che i termini della questione restano cristallizzati alla stregua della concreta formulazione della relativa eccezione entro il limite processuale della sua deducibilità, potendo essere sottoposta, ma solo in termini identici, al giudice del dibattimento (entro il limite temporale previsto dall'art. 491 co.1 c.p.p.) ai soli fini di un "controllo sulle statuizioni del giudice dell'udienza preliminare da parte del giudice del giudizio" (rel. prog. prel. c.p.p.). Ciò esclude anche la possibilità di introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, giacché le deduzioni difensive successive ai limiti temporali della sua rilevabilità, così come le vicende processuali che emergono nello sviluppo del procedimento, non incidono sulla competenza già affermata e quelle non prospettate restano insindacabili stante la necessità di utilizzare il criterio della valutazione "*ex ante*" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4876 del 30/11/2016; Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006); diversamente opinando si determinerebbe l'elusione dei termini decadenziali previsti dalla legge.

7.2. Ambito di valutazione dell'eccezione.
Nel valutare la competenza, il giudice deve fare riferimento alle indicazioni formali dell'imputazione come cristallizzata nell'atto di impulso del giudizio, potendo essere diversamente indirizzato solo sulla base delle allegazioni delle parti: la questione della competenza si fonda su un fatto processuale che deve essere oggetto di prova (art. 187 c.p.p., co. 2); pertanto, è onere della parte allegare gli elementi dai quali desumere l'insussistenza della competenza.

Allegazioni, è bene chiarire, relative al (solo) fatto storico contestato nel capo di imputazione, che portino ad individuare un diverso *locus delicti commissi* e non relativi a fatti ulteriori e diversi non oggetto di contestazione.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ribadito anche nella sentenza della Cassazione sez. 1, 07.12.2017 n. 15537 intervenuta nel presente procedimento) quello per cui, ai fini della determinazione della competenza, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, quindi al fatto per come articolato nell'imputazione: *"in argomento, va innanzitutto ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ai fini della determinazione della competenza, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, dep. 8/09/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, dep. 20/07/2007, Paja, Rv. 236997, dettato in tema di competenza per connessione), a meno che tale contestazione non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, dep. 23/03/2010, Confl. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782)"*, (Cass.15537/2018).

In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 18621 del 23/06/2016), nell'individuare il perimetro di sindacato della Corte di Cassazione investita della questione di competenza, precisa che: *"è di tutta evidenza che la Corte regolatrice dei conflitti non possa, surrettiziamente sostituendosi al pubblico ministero, intervenire modificando (al di fuori degli specifici istituti processuali di cui all'art. 516 c.p.p. ss.) l'accusa contestata o alterando l'una o l'altra delle regiudicande sottoposte ai giudici in contrasto (positivo), sino a vanificare gli esiti di decisioni già assunte da uno o da entrambi i giudici di cognizione di merito confliggenti". "In altri termini la Corte, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali e all'esito della pregiudiziale delibazione delle emergenze processuali consentita in sede di conflitto, deve accertare se la definizione attribuita al fatto dall'uno o dall'altro giudice sia corretta e conforme alla vagliata storicità del fatto (cioè alla condotta nelle sue componenti di azione, evento e nesso causale), procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta qualificazione giuridica riconoscibile al fatto. Di tal che il fatto storico (medesimo) deve essere penalmente individuato e qualificato, divenendo in ultima analisi la sua corretta qualificazione giuridica, come compiuta dalla Corte regolatrice del conflitto, l'effettiva causa determinatrice della giurisdizione o della competenza. La qualificazione del fatto può, dunque, coincidere con quella dell'uno o dell'altro dei giudici in contrasto, così come può essere diversa da entrambe, essendo essenziale che essa provenga dalla valutazione discrezionale della Corte regolatrice sugli atti processuali, svincolata da ogni automatismo decisionale,* ***ma pur sempre rigorosamente circoscritta a quanto è oggetto di contestazione (per l'appunto "in fatto")***".

Dunque, la precisazione della possibilità, per il giudice investito della questione di competenza, di sindacare la contestazione laddove emergano nella stessa *"rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili"* (Cass. Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010 oltre a 15537/2018), non legittima l'ampliamento della valutazione a fatti (storici) ulteriori e diversi da quelli descritti in imputazione, ma impone di *"verificare che la formulazione dell'imputazione, per effetto di errori o omissioni, non si traduca nella violazione del giudice naturale precostituito per legge alla trattazione del processo penale* ***in merito a quel determinato fatto-reato"*** (così anche Cass. sez.3 n. 12728 del

21/02/2019 che ha deciso la competenza con riferimento ad un titolo di reato – art. 609 bis c.p. – limitato temporalmente dal P.M. mediante una selezione di condotte, circoscrivendo la valutazione a quanto descritto nel capo di imputazione e giungendo a ritenere fondata l'eccezione di incompetenza sulla base di una diversa qualificazione dei fatti descritti nella contestazione e non di fatti diversi e ulteriori non oggetto di imputazione[2].

Quindi, l'errore "macroscopico", che può essere rilevato dal giudice attraverso l'esame degli atti di indagine (e, per il giudice del dibattimento, solo degli atti allegati dalle parti ex art. 187 c.p.p.), va limitato alla contestazione contenuta nell'imputazione (nella sua dimensione storico-naturalistica) e, certamente, alla corrispondenza della descrizione così fatta con le evidenze degli atti di indagine (a tal fine allegabili ex art.187 c.p.p., con riferimento – per il rilievo ai fini della competenza territoriale - al luogo di consumazione del reato), **ma non può mai risolversi in un veicolo per inserire nell'articolazione dell'imputazione condotte non contestate, giacché la formulazione dell'imputazione resta prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero.**

In altri termini, il vaglio devoluto al giudice ai fini della valutazione sulla competenza attraverso la cognizione degli atti di indagine è quello della conformità della contestazione del fatto alla "vagliata storicità dello stesso" con riferimento alla condotta nelle sue componenti di azione, evento e nesso causale così come descritte in imputazione, senza mai potersi tradurre in una sostituzione surrettizia del pubblico ministero, sino a modificare, al di fuori degli istituti processuali di cui agli artt. 516 e ss. c.p.p. l'accusa contestata, dovendo la valutazione rimanere "*rigorosamente circoscritta a*

---

2 *"3.1. Nel capo a) dell'imputazione, relativo al reato ex art. 572 c.p., la contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia concerne anche condotte consistite nel costringere la persona offesa "a subire in numerose occasioni rapporti sessuali"; i fatti sono contestati quali commessi in (OMISSIS).*

Al capo c), la contestazione del delitto ex artt. 81 cpv. e 609-bis c.p. concerne il compimento di più condotte di violenza sessuale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, "in (OMISSIS), in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS)".

3.2. Le condotte, chiaramente descritte nel capo di imputazione sub a), sono state ritenute dalla stessa Corte di appello elementi di fatto indicatori di abitus di sopraffazione maritale nell'ambito di maltrattamenti in famiglia: condotte quindi oggetto dell'imputazione, perchè la sopraffazione da parte del ricorrente della moglie è avvenuta, secondo la stessa corte territoriale, costringendola a subire in numerose occasioni rapporti sessuali; condotte quindi ritenute contestate all'imputato, seppure sotto il solo capo a) relativo al reato ex art. 572 c.p. ed avvenute, secondo quanto recita lo stesso capo di imputazione anche in (OMISSIS) ed in epoca antecedente ai fatti accaduti in (OMISSIS) e contestati sub c).

3.3. La Corte di appello è caduta però in aperta contraddizione perchè ha di fatto riconosciuto l'esistenza della contestazione di condotte che inequivocabilmente concretizzano il reato ex art. 609-bis c.p., tale essendo la sopraffazione di un marito ai danni di una moglie costretta a subire in più occasioni rapporti sessuali, ma ha ritenuto poi che il pubblico ministero avesse voluto limitare la contestazione di tale reato ai fatti accaduti in (OMISSIS); che dei soli fatti contestati sub c), e non anche di quelli contestati in fatto sub a), dovesse tenersi conto ai fini della competenza per territorio determinata dalla connessione.

*3.4. Così decidendo, la Corte di appello ha dato rilevanza al solo nomen iuris della condotta attribuito dal pubblico ministero al capo a), all'art. 572 c.p. **Invece, ciò che rileva, ai fini della valutazione della contestazione, è il fatto descritto nell'imputazione, per come articolato:** ne consegue che, **se all'interno della complessiva articolazione dell'imputazione**, sono state contestate all'imputato nel capo a) anche le condotte di violenza sessuale commesse in (OMISSIS), ritenute estrinsecazione dei maltrattamenti in famiglia, di esse la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto ai fini della valutazione della competenza per territorio determinata dalla connessione". "3.6. La Corte di appello ha pertanto erroneamente preso in esame, ai fini della valutazione dell'eccezione di incompetenza per territorio generata dalla connessione, solo la contestazione di cui al capo c), mentre avrebbe dovuto valutare i fatti **descritti nell'imputazione** nel suo complesso".*

quanto è oggetto di contestazione" cioè al fatto storico descritto in imputazione (arg. da S.U. n. 18621 del 23/06/2016).
Il controllo che spetta, cioè, al giudice, a tali fini, resta ancorato alla contestazione e il principio del giudice naturale precostituito per legge alla trattazione del processo penale è tutelato rispetto **a quello specifico fatto-reato descritto in imputazione e non rispetto a fatti diversi, ulteriori che non sono oggetto di contestazione.**
Né una diversa interpretazione può essere giustificata sulla base dell'art.112 Cost., che impone l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, poiché, nel vigente sistema processuale, il Pubblico Ministero detiene il ruolo di "dominus esclusivo dell'azione penale" con la conseguenza che il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sulla contestazione.
Si tratta di affermazione ripetutamente sancita dalla Suprema Corte in punto di contestazioni suppletive (Cass. Sez. 3, n. 29877 del 15/12/2017; Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999; Sez. 6, n. 3063 del 13/07/1995) ed espressione di un principio generale sui limiti del sindacato del giudice sulla contestazione, coerente con l'impostazione di sistema (nella quale si inserisce anche il delineato perimetro di valutazione del giudice sulla competenza) che rinvia, per quanto riguarda il sindacato del giudice del dibattimento, alla sola fase conclusiva del giudizio (art. 521 c.p.p.) le valutazioni sulla consistenza e completezza dell'accusa.

7.3. Vincolatività della decisione della Corte di Cassazione sulla competenza.

Ai sensi dell'art. 25 c.p.p. (richiamato dall'art. 32 c.p.p.), *"la decisione della corte di cassazione sulla competenza è vincolante nel corso del processo salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore"*. La norma sancisce la regola della irretrattabilità del foro commissorio e della vincolatività della pronuncia resa dalla Cassazione sulla competenza, anche laddove – secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato - adottata (come nel caso di specie) nella fase delle indagini preliminari (Cass. Sez. 1, n. 9413 del 14/02/2013; Sez. 1, n. 20992 del 29/04/2011) con l'unica eccezione della sopravvenienza di elementi nuovi e circostanze del fatto storico che determinano un'ipotesi di incompetenza per difetto.
Ne deriva che *"non appare ragionevole supporre che la competenza (una volta determinata in sede di legittimità) possa diversamente configurarsi in relazione al medesimo procedimento"* , in quanto, *"lo scrutinio e la decisione della questione di competenza operato dalla Corte di legittimità nel procedimento incidentale cautelare hanno "la stessa struttura e la stessa ampiezza e profondità di valutazione"* di quello operato in sede di cognizione; *"una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, la competenza del giudice di merito, l'efficienza processuale postula, per l'appunto, che, in difetto di nova, la decisione sia affatto vincolante e non consenta di reiterare la questione ad libitum, "quando" e "quante volte" si voglia, tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo"* (Cass.20992/2011 cit.).
La possibilità – del tutto eccezionale - di rivalutare la competenza individuata dalla Corte di Cassazione è, dunque condizionata al verificarsi della **duplice condizione** della sopravvenienza di "fatti nuovi" (diversi cioè da quelli costituenti il "thema

decidendum" del conflitto) e dell'idoneità di tali fatti a dar luogo ad una "diversa definizione giuridica" (del fatto) implicante la modificazione della competenza in favore di un giudice superiore (Cass.nS.U. n. 18621 del 23/06/2016; ancora Cass. sez.1 n.3835 del 12/09/2017).
Ciò a significare che il "novum", per essere a tal fine rilevante, deve riguardare il **fatto storico** (e non anche situazioni o qualificazioni giuridiche o mere valutazioni, Cass. Sez. 4, n. 14709 del 08/03/2018), deve essere **sopravvenuto** (cioè venuto a esistenza dopo la decisione sulla competenza o, se preesistente alla decisione, essere stato processualmente sconosciuto ed emerso solo nell'ulteriore corso del processo purché nei termini previsti dall'art.21 c.p.p.) e deve determinare non un qualsiasi mutamento nella qualificazione giuridica, ma una variazione del *nomen juris* tale da determinare un'ipotesi di **incompetenza per difetto del giudice.**
Si è conseguentemente affermato che *"la delimitazione imposta dalla norma ai casi di possibile riesame della competenza, confinandola nell'ipotesi in cui dalla diversa qualificazione del fatto derivi la competenza di un giudice "superiore", implicitamente - ma chiaramente - porta ad escludere che nel corso del processo possa essere nuovamente posta in discussione la competenza territoriale, relativamente alla quale il conflitto può sorgere soltanto fra giudici pariordinati"* (Cass.Sez. 5, n. 47086 del 11/06/2013).
E, ancora, che, in assenza di fatti nuovi, la declaratoria d'incompetenza del giudice individuato dalla Corte di Cassazione si atteggia alla stregua di un provvedimento illegittimo (Cass. Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007) giacché andrebbe a vanificare in modo abnorme la decisione risolutiva del conflitto (SU 18621/2016 cit.).

7.4. La sentenza risolutiva del conflitto resa nel presente procedimento: Cass. sez. I, 07/12/2017 dep. 06/04/2018 n. 15537.
Il conflitto di competenza è stato sollevato dal GIP presso il Tribunale di Milano – cui il GIP presso il Tribunale di Vicenza, investito della richiesta di sequestro preventivo, aveva trasmesso gli atti per competenza - nell'ambito del procedimento in allora iscritto al n. 5628/2015 RGNR avente ad oggetto le imputazioni confluite nei capi da A.1 a G.2, M.1-N.2 (proc. GIP n.4866/15; provvedimento di sequestro preventivo GIP di Vicenza del 18.5.2017).
Il GIP di Vicenza, decidendo la cautela reale solo in riferimento ai capi di imputazione E.1 e E.2 (aventi ad oggetto l'ostacolo alla vigilanza CONSOB, reato confluito nei capi N.1-N.2 del presente procedimento) e ritenendo insussistente la connessione con gli altri capi, in particolare il B.1, pur contestata dal Pubblico Ministero, individuava la competenza, in relazione al reato di ostacolo ai danni di CONSOB, in Milano.
Adita in sede di conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt.28 e 30 c.p.p. dal GIP di Milano, la Corte di Cassazione, nella sentenza 15537/2018 ha statuito che:
- ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 1, "*la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato*"; tuttavia, a mente del successivo art. 16 c.p.p., comma 1, "*la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato*" (par. 2 motivazione);

- il reato di ostacolo previsto dall'art. 2638 comma 2 c.c. è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute; il luogo di consumazione di tale reato deve identificarsi in quello in cui vengono assunte le determinazioni degli organi dell'ente di vigilanza. In altri termini, essendosi determinato, per effetto della condotta decettiva realizzata con le mails contenenti la rappresentazione alterata della situazione dell'istituto controllato, un ostacolo al pieno ed effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, deve ritenersi che il reato (ndr. di cui al capo E.1 ora N.1) si sia perfezionato nel momento e nel luogo in cui tale vulnus si era determinato, ovvero nel luogo in cui l'ente aveva ricevuto le false informazioni e, dunque, a Milano (par.3 motivazione);
- nondimeno, la questione più significativa al fine di risolvere il conflitto negativo concerne la possibilità di configurare una connessione tra il reato in esame e le altre fattispecie contestate, atteso che si determinerebbe un effetto attrattivo della competenza ai sensi dell'art. 16 c.p.p. e, pertanto, sarebbe competente l'ufficio al quale appartiene la cognizione del reato più grave, da identificarsi nella fattispecie di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca d'Italia di cui all'art. 2638 c.c., comma 3 in relazione alla contestata aggravante rilevante ex art. 4 c.p.p. (par.3);
- **ritiene il Collegio che, effettivamente, la fattispecie contestata al capo E.1) sia legata a quella di cui al capo B.1) da un rapporto di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), concernente l'esistenza della continuazione tra i reati de quibus.** A questo riguardo, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza ha variamente argomentato in ordine alla impossibilità di configurare, tra le fattispecie in esame, l'esistenza di una medesima risoluzione criminosa, evidenziando la mancata acquisizione di concreti elementi in grado di confermare, anche per l'esistenza di un considerevole iato temporale tra i due episodi, la configurabilità di un originario disegno criminoso tra il reato commesso a Vicenza nel 2012 e quello commesso a Milano soltanto nel 2014. In argomento, va innanzitutto ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ai fini della determinazione della competenza, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, dep. 8/09/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, dep. 20/07/2007, Paja, Rv. 236997, dettato in tema di competenza per connessione), a meno che tale contestazione non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, dep. 23/03/2010, Confl. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782). Ora, nel caso che occupa, è pacifico che la prospettazione del pubblico ministero, come ricordato proprio dalla Procura di Vicenza nella memoria pervenuta in data 4/12/2017, fosse proprio nel senso che gli organi dell'istituto di credito, dopo avere ostacolato, con la rappresentazione di una situazione patrimoniale migliore di quella effettiva, le funzioni di vigilanza dell'organo di controllo nel corso dell'ispezione del 2012 presso la sede di Vicenza, si fossero necessariamente rappresentati la necessità di continuare a occultare, anche con la commissione di nuovi illeciti, la situazione di

grave difficoltà dell'istituto, alla quale, non a caso, avevano inteso ovviare con il finanziamento all'acquisto di capitale proprio; operazione che sarebbe stata autorizzata fin dal 2011, allorché era stata conferita una delega al Consiglio di amministrazione dell'istituto bancario finalizzata all'aumento capitale. In questa prospettiva, secondo la tesi dell'Accusa, anche il reato di cui al capo E1) sarebbe stato posto in essere anche per rappresentare all'esterno una consolidata stabilità dell'istituto di credito, collocandosi in continuità con le precedenti condotte decettive, coerentemente con la "propensione", da parte degli indagati, "*alla pretermissione di tutti gli interessi che non si presentassero consustanziali e coerenti alle esigenze finanziarie e di solida rappresentazione sul mercato del gruppo BPVi*", secondo quanto puntualmente evidenziato dal Pubblico ministero (par.3.1 motivazione).

- Le considerazioni che precedono consentono di ipotizzare, ancora una volta in termini di astratta prospettazione, la sussistenza dell'ipotesi della connessione teleologica ex dell'art. 12 c.p.p. lett. c). Va ulteriormente ribadito che la valutazione non deve essere compiuta in termini di "prova" della esistenza della connessione teleologica, quanto di possibilità, formulata in assenza di "errori macroscopici ed immediatamente percepibili", circa la sussistenza di una finalizzazione del reato di ostacolo alle autorità di vigilanza commesso nei confronti della CONSOB all'occultamento di quelli precedentemente commessi. Una prospettiva, quella ora ricordata, che è certamente emersa nel corso delle indagini preliminari, potendo in questa fase certamente ipotizzarsi, al di là delle successive valutazioni che verranno compiute nella sede del giudizio di merito, che la commissione del reato di ostacolo alla vigilanza della CONSOB abbia avuto luogo anche per consentire, all'istituto bancario, di impedire la scoperta dei reati precedentemente commessi (par. 4 motivazione).
- Una volta rinvenuta la connessione tra le varie fattispecie contestate, deve ritenersi che, secondo la regola dell'art. 4 c.p.p., siano più gravi i reati di cui ai capi b1) ed e1), in considerazione della ipotizzata presenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 2638 c.c., comma 3. **E riscontrata la pari gravità delle due fattispecie, la competenza per territorio deve essere ulteriormente determinata alla stregua del criterio cronologico, con attribuzione della competenza al Tribunale di Vicenza, in quanto competente per il delitto, contestato al capo b1) dell'imputazione provvisoria, commesso per primo, nel 2012.**

7.5. Le argomentazioni delle parti a sostegno dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza.

7.5.1 Non viene posto in discussione che il reato più grave su cui radicare la competenza ai sensi degli artt. 8, 16 c.p.p. sia quello contestato *sub* capo B.1 sulla base del quale la Corte di Cassazione ha ritenuto di individuare il locus delicti commissi in Vicenza.

Si sostiene, tuttavia, che la consumazione del delitto *sub* B.1 non sarebbe avvenuta a Vicenza nel corso dell'ispezione di Banca d'Italia, svoltasi dal 28.5.12 al 12.10.2012, bensì a Roma, presso la sede della stessa Banca d'Italia, luogo dove veniva ricevuto il Rendiconto ICAAP (acronimo di *Internal Capital Adequacy*

Assessment Process), redatto all'esito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale relativa ai rischi rilevanti derivanti dall'operatività aziendale e dai mercati di riferimento e inviata dall'imputato Sorato a Banca d'Italia il 26.04.2012 (documento allegato ai sensi dell'art. 187 c.p.p.).
Si sostiene, dunque, che l'imputazione prende in considerazione sia l'aspetto dell'occultamento fraudolento delle operazioni cosiddette baciate e delle lettere di impegno al riacquisto delle azioni sia l'omessa comunicazione di tali circostanze rilevanti, così determinando un ostacolo alle funzioni di vigilanza di Banca d'Italia che *"conseguentemente non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva"*.
Le informazioni specificate in imputazione - occultate o, comunque, non comunicate - ricomprenderebbero, allora, anche omissioni informative precedenti l'ispezione, come desumibile dall'utilizzo dell'avverbio *"conseguentemente"*, che starebbe, appunto, ad indicare la parte di condotta realizzata durante la verifica ispettiva e, a contrario, la sussistenza di un ostacolo sorto già prima dell'ispezione.
Tra le omissioni informative realizzatesi prima dell'ispezione del maggio 2012, la più emblematica sarebbe da individuare nella rendicontazione ICAAP inviata il 26.4.2012, che fotografa la situazione dell'istituto di credito vicentino al 31.12.2011 e conterrebbe già tutti gli elementi decettivi idonei a ostacolare le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia, giacché il medesimo silenzio serbato su determinati profili in sede di ispezione presso BPVi è stato tenuto anche all'interno di tale informativa e, in mancanza di una rappresentazione veritiera nella comunicazione obbligatoria, inevitabilmente in sede di ispezione non sono stati approfonditi i temi dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni della banca e degli impegni al riacquisto di azioni proprie.
Pertanto, secondo questa ricostruzione, al momento di avvio dell'ispezione, Banca d'Italia aveva già preso conoscenza di quella comunicazione, ricevuta a Roma presso la sua sede centrale e l'ostacolo si era già verificato, in quanto quel rendiconto ometteva di fornire informazioni essenziali sulla consistenza del patrimonio dell'istituto di credito.
E ciò sia che si faccia riferimento al reato di pericolo di cui all'art. 2638 co.1 c.c. sia che si faccia riferimento al reato di evento di cui all'art. 2638 co. 2 c.c.
E, infatti, la falsa informazione sub specie di 'occultamento fraudolento' contenuta in tale informativa, dovuta per legge, avrebbe determinato l'oggetto delle verifiche di Banca d'Italia nel corso dell'ispezione 2012, in quanto ultimo documento ricevuto da Banca d'Italia prima dell'avvio dell'ispezione sulla base del quale Banca d'Italia ha valutato la correttezza della misurazione dei rischi operata dalla Banca e la congruità dei processi posti in essere per garantire un livello patrimoniale adeguato, non ponendo in essere "conseguentemente" - come indicato nel capo di imputazione - gli approfondimenti conoscitivi che avrebbe potuto attuare se fosse stata precedentemente correttamente informata, da ciò ne è conseguito, come post factum, il danno in sede ispettiva (in tal senso diffusamente la memoria della Difesa Giustini depositata all'udienza preliminare del 17.2.18 e riprodotta all'udienza del 2.4.19 e le note di udienza depositate all'udienza del 2.4.19).

Sarebbe stato proprio quel precedente ostacolo (di tipo omissivo) a non permettere poi all'Autorità di vigilanza – già "ingannata" per via delle mancate informazioni – di approfondire specifiche tematiche in sede ispettiva.
Si è ulteriormente evidenziato che la contestazione fa discendere dalle omesse comunicazioni di informazioni un ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sicchè, laddove si fosse trattato di un'omissione ai sensi del secondo comma, l'evento di ostacolo si sarebbe realizzato nel luogo ove il documento è stato esaminato, poiché è in quel momento che le informazioni omesse hanno indotto Banca d'Italia a ravvisare una situazione patrimoniale della Banca Popolare di Vicenza diversa da quella effettiva. Ma anche laddove si inquadrasse l'omissione nell'ambito del primo comma dell'art. 2638 c.c., trattandosi di reato a pericolo concreto, il delitto si consumerebbe «nel momento e nel luogo in cui le informazioni vengono esposte» (in tal senso si cita Trib. Milano sez. III, 25/02/2013) e, quindi, siano ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza (si richiama Cass. pen. sez. V, 4/07/2013, n. 51897): cioè a dire, sempre in Roma, ove la raccomandata è giunta a destinazione (cfr. diffusamente memoria Difesa Pellegrini depositata all'udienza preliminare del 17.2.18 e riprodotta all'udienza del 2.4.19 e memoria depositata all'udienza del 2.4.19).
Si tratta, infatti, dell'ultima comunicazione inviata da BPVi prima della verifica ispettiva di Banca d'Italia e in essa si parla diffusamente del capitale della banca e del patrimonio di vigilanza, che attiene all'aspetto su cui, in tesi d'accusa, si anniderebbero le reticenze informative.
Si evidenzia quindi che (anche) in tale comunicazione non vi è alcun cenno alle circostanze indicate nella prima parte del capo di imputazione.
Ciò legittimerebbe la conclusione che "*la mancata comunicazione di dati rilevanti che, secondo l'imputazione, avrebbe successivamente anche comportato il mancato approfondimento conoscitivo in sede ispettiva, si sarebbe realizzata per la prima volta con la comunicazione del 26 aprile 2012*" (pag.4 memoria Difesa Pellegrini depositata all'udienza del 2.4.19), ricevuta, appunto, nella sede di Roma della Banca d'Italia.
A Roma dovrebbe, dunque, ritenersi consumato il reato, a prescindere dalla sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 1 (Roma è, infatti, il luogo ove la raccomandata è giunta a destinazione) o comma 2 dell'art.2638 c.c. (Roma è il luogo ove il documento è stato esaminato).
Né, si aggiunge, può vincolarsi la valutazione al perimetro temporale indicato nell'imputazione per limitare la condotta al contesto della verifica ispettiva, giacché l'indicazione del *tempus delicti commissi* non può prevalere sulla descrizione del fatto o sugli atti presenti nel fascicolo processuale. Si richiama la giurisprudenza di legittimità in base alla quale la precisazione della data di commissione del reato non costituisce modifica dell'imputazione laddove non tocchi il nucleo essenziale dell'addebito e non pregiudichi la difesa all'imputato.
Si sostiene, allora, che, se anche il capo di imputazione non fa espresso riferimento a tale documento, la descrizione del fatto contestato ove si fa riferimento solo a generiche "comunicazioni" - senza ulteriori specificazioni quanto alla tipologia delle stesse - in cui sarebbero state omesse tali circostanze in

conseguenza delle quali non si sarebbe poi dato luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva, consente di ricomprendere nel perimetro dell'imputazione anche l'omessa informazione nella comunicazione ICAAP, che, quindi, non potrebbe considerarsi alla stregua di un "fatto nuovo".
Secondo le Difese i Pubblici Ministeri avrebbero, invece, selezionato una finestra temporale non corrispondente alle evenienze disponibili nel fascicolo e, secondo il ragionamento svolto, alla contestazione mossa.
Sotto altro profilo, si evidenzia che legittimare una selezione "puntiforme", da parte del Pubblico Ministero, delle condotte penalmente rilevanti rispetto alle emergenze delle indagini, consentirebbe di sottrarre l'imputato dal giudice naturale previsto dall'art.25 della Costituzione, lasciando al P.M. la possibilità di determinare la competenza non in base a criteri oggettivi e predeterminati, ma in base a criteri individuali e arbitrari.
Secondo altra prospettiva (note di udienza Difesa Giustini depositate all'udienza del 2.4.19; note di udienza Difesa Piazzetta udienza 2.4.19):
- La competenza va valutata sulla base della "prospettazione accusatoria in senso ampio che non si può esaurire nell'indicazione testuale del capo di imputazione", tant'è che la giurisprudenza di legittimità afferma che l'eccezione di incompetenza va decisa anche sulla base delle risultanze degli atti di indagine.
- Il capo B1 di imputazione contesta, in fatto, nonostante il richiamo normativo al solo co.2 dell'art.2638 c.c., sia il delitto di false informazioni di cui al comma 1 sia il delitto di ostacolo delineato dal comma 2, tant'è che viene descritto anche un dolo specifico e si fa riferimento ai "mezzi fraudolenti".
- Il reato di cui al comma 1 è reato di pericolo, a dolo specifico e di mera condotta, che si può estrinsecare nella duplice forma del mendacio informativo e dell'omissione fraudolenta.
- Le false informazioni debbono seguire un obbligo di comunicazione previsto dalla legge, sia primaria che secondaria.
- La comunicazione ICAAP è stata inviata in ottemperanza ad una fonte di tipo regolamentare ovvero la circolare della Banca d'Italia 263/2006, sicchè rientra nell'ambito delle comunicazioni per cui sussiste il dovere di verità sancito dalla norma.
- Le circostanze rilevanti indicate in imputazione come quelle oggetto di occultamento fraudolento (finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie, operazioni caratterizzate dall'impegno al riacquisto, rilascio di lettere di impegno al riacquisto), sarebbero state occultate già nella comunicazione ICAAP, nella quale vengono individuate le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo di determinazione di adeguatezza del patrimonio e le azioni correttive che la Banca intendeva porre in essere, dedicando un intero paragrafo (5.1.2.) all'indicazione dei componenti patrimoniali a copertura del capitale interno che vanno ad incidere direttamente sulla corretta indicazione del patrimonio di vigilanza.
- L'attività di vigilanza di Banca d'Italia sarebbe stata, quindi, messa in pericolo, rispetto alla funzione di revisione del rendiconto, già nell'aprile del 2012, con il ricevimento della comunicazione ICAAP falsata dal fraudolento occultamento di

dati (decurtazione del patrimonio di vigilanza) che la banca avrebbe dovuto comunicare e solo successivamente ostacolata ulteriormente in sede ispettiva, laddove le medesime informazioni sarebbero state nuovamente prese in considerazione per condurre la verifica.

- Il mendacio fraudolento nella comunicazione ICAAP non può essere considerato alla stregua di un fatto nuovo. Si tratterebbe, piuttosto, del primo segmento della condotta di occultamento con mezzi fraudolenti contestata nel capo d'accusa che fa riferimento anche alla "mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie sia delle garanzie e/o impegni di cui alla lettere sopra indicate"; avendo per oggetto il rendiconto ICAAP la composizione del patrimonio di vigilanza, si tratta del documento che per primo avrebbe dovuto contenere i dati relativi all'acquisto di azioni proprie di cui si contesta l'occultamento. L'indicazione dell'ammontare di un patrimonio di vigilanza superiore a quello reale nelle comunicazioni di vigilanza periodica è dato acquisito del patrimonio investigativo e il rendiconto ICAAP è il primo (in senso cronologico) e primario (quanto a rilievo investigativo) tema di indagine scandagliato dagli inquirenti.
- Escludere il sindacato del giudice sulla individuazione, da parte del Pubblico Ministero, delle condotte da inserire in imputazione significherebbe abrogare l'art. 112 della Costituzione nella parte in cui impone l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale in capo alla Pubblica Accusa con l'effetto patologico di legittimare il forum shopping consentendo al Pubblico Ministero, mediante la selezione delle condotte da inserire in imputazione, di radicare la competenza territoriale dove ciò è più funzionale all'accusa.

7.5.2. Solo in via subordinata, le Difese hanno prospettato come foro alternativo quello di Milano laddove si ritenesse più grave il reato di falso in prospetto (art. 173 bis D.lvo. 58/98) contestato sub capi I e L nella ritenuta, ma non creduta ipotesi, di applicazione del raddoppio di pene previste dall'art.39 L.262/2005 (memoria Difesa Giustini 17.2.18 par. I e II; memoria Difesa Pellegrini 17.2.18 par.4).

In tal caso il luogo di consumazione del reato andrebbe individuato in Milano sia in relazione al luogo di deposito del prospetto presso la CONSOB avente sede a Milano sia in relazione al luogo da cui venivano inviati i prospetti ovvero la Divisione Finanza BPVi a Milano, via Turati n. 12 (memorie Difese Giustini e Pellegrini già richiamate).

7.6. *L'ordinanza di rigetto dell'eccezione* del GUP di Vicenza.

L'eccezione è stata rigettata dal GUP di Vicenza sulla base delle seguenti argomentazioni:

- il capo di imputazione, nella sua formulazione letterale, non fa menzione di alcuna circostanza che possa far ritenere comprese nella contestazione condotte diverse da quelle compiute nell'esatto perimetro temporale intercorrente tra l'inizio e la fine dell'ispezione, e la stessa locuzione che la difesa ritiene invece rivelatrice ("omettevano di dare comunicazione") pare riferibile a omissioni

compiute nel corso dell'ispezione senza dover ricorrere ad alcuna forzatura logico-letterale;

- l'eccezione si fonda su un presupposto che non trova conforto nel tenore letterale del capo di imputazione, il quale non fa riferimento – nella sua prima parte – alle condotte che si compiono mediante le comunicazioni alle autorità, bensì unicamente alle condotte di occultamento con mezzi fraudolenti; tanto più che il capo non parla mai di comunicazioni o di comportamenti comunicativi, ma di mezzi fraudolenti essenzialmente omissivi (singolarmente descritti nella parte finale);
- l'eccezione (...) inserisce nel capo di imputazione una condotta non solo non descritta dal P.M. nella sua materialità, ma ricompresa in una diversa modalità di aggressione del bene giuridico descritta dalla norma incriminatrice. In nessuna sua parte il capo B.1, infatti, contesta agli imputati di avere esposto fatti materiali non rispondenti al vero nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, e la ragione appare evidente: non trattandosi di condotte verificatesi "a distanza", in occasione delle ordinarie modalità di comunicazione tra istituto di credito e organismo di vigilanza, ma di fatti commessi nel corso dell'attività ispettiva, e quindi nel momento della materiale presenza degli ispettori, le condotte asseritamente delittuose non potevano integrare le modalità comunicative descritte nella prima parte del comma 1 dell'art. 2638 c.c., implicanti una effettiva "distanza" tra ente comunicante e organo ricevente, ma dovevano invece consistere in materiali occultamenti – effettuati con mezzi fraudolenti diversi da quelli descritti nella prima parte – di dati, circostanze, documenti che l'attività ispettiva avrebbe potuto accertare in assenza delle condotte contestate agli imputati.
- Inserire, quindi, la comunicazione ICAAP, inviata il 26.04.2012 a Banca d'Italia, nel contesto delle condotte di occultamento asseritamente non contestate dalla Pubblica Accusa, significherebbe non semplicemente far riemergere dagli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari un documento che la Procura avrebbe colpevolmente ignorato, bensì aggiungere un fatto nuovo, non riferibile al contesto materiale e temporale della condotta delineata in tesi accusatoria e addirittura contemplato in una fattispecie diversa da quella contestata, benchè descritta nella stessa norma.
- Nemmeno potrebbe affermarsi, per ritenere fondata l'eccezione, che la comunicazione ICAAP appartenga – se non sotto i profili spaziale e temporale, che la prospettazione accusatoria del reato contestato sub B.1 colloca nel luogo e nel tempo di svolgimento dell'ispezione condotta da Banca d'Italia – a quelle comunque rilevanti in quanto direttamente influenti sull'origine e sugli obiettivi dell'ispezione stessa o sulle conclusioni cui essa giungeva. L'ispezione di Banca d'Italia, infatti, era finalizzata specificamente ed esclusivamente all'analisi del rischio di credito e rientrava nelle attività ispettive mirate (si veda Relazione Attività Ispettiva 08.11.2012). Essa non aveva ad oggetto l'analisi dell'azionariato, il capitale di vigilanza, la verifica in ordine al rispetto del limite normativo all'acquisto di azioni proprie, il contenimento del c.d. fondo acquisto azioni proprie, la presenza di impegni al riacquisto delle azioni o alla garanzia di

rendimento dei titoli stessi, vale a dire i settori e le pratiche che in tesi accusatoria costituivano oggetto delle condotte di occultamento agli organi di vigilanza. Il breve paragrafo relativo all'ICAAP, contenuto nella relazione conclusiva dell'ispezione, evidenzia che le informazioni ivi contenute venivano recepite e valutate da Banca d'Italia, che non formulava in merito alcun rilievo. Ciò conferma che l'ispezione non nasceva dalla comunicazione ICAAP e dalla necessità di verificarne la correttezza (Relazione cit., pag. 19). La circostanza non è dubbia, e veniva confermata dal capo del team ispettivo Scardone in sede di s.i.t. del 16.7.15.

- Nella descrizione dei fatti operata sub B.1, tanto le condotte integranti il reato di pericolo quanto quelle integranti il reato di evento risultano contestate con riferimento all'attività ispettiva. Ogni ulteriore comunicazione periodica trasmessa dall'istituto di credito all'organo di vigilanza, tanto precedente quanto successiva allo svolgimento dell'ispezione di Banca d'Italia, costituisce condotta materialmente distinta dalle precedenti, autonoma nel suo processo deliberativo, unificata a quelle in tesi accusatoria sotto un profilo strettamente psicologico costituito dal medesimo disegno criminoso, e a ognuna di tali condotte corrisponde una nuova e diversa ipotesi di reato, in quanto nuova e diversa lesione al bene protetto dalla norma incriminatrice.
- Ne consegue che la trasmissione della comunicazione ICAAP del 26.04.2012 costituisce un fatto autonomo, precedente quello contestato al capo B1, astrattamente suscettibile di integrare una autonoma lesione al bene protetto dall'art. 2638 c.c., ma semplicemente non contestato dal P.M. con scelta non sindacabile da parte del Giudice.
- La presenza, nell'imputazione formulata dal P.M., di "rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili" è costantemente affermata dalla Corte di Cassazione quale unico presupposto legittimante il Giudice a individuare un locus commissi delicti diverso da quello indicato nell'atto d'accusa (si vedano, ad esempio, Cass. 23.03.2010, n. 11047, in Ced 246782; Cass. 20.07.2007, n. 29187, in Ced 236997; non dissimile il principio affermato nella meno recente Cass. 05.12.1990, n. 16086, in Ced 185960, dettato con riferimento al giudizio di merito e applicabile anche alla fase dell'udienza preliminare a meno di voler ipotizzare – con conseguenze inaccettabili sul piano pratico – che la base valutativa della competenza territoriale nelle due fasi del giudizio possa essere completamente diversa). Applicato alla specificità del caso oggi in esame il principio porta a concludere che l'omessa contestazione di un fatto ipoteticamente costituente reato, benchè di tale fatto possa esservi supporto probatorio in atti, non può essere ritenuto un errore, tantomeno macroscopico, da ascrivere al Pubblico Ministero, trattandosi di una scelta rimessa alla libera e autonoma valutazione di chi detiene in via esclusiva il potere propulsivo dell'azione penale. Del tutto condivisibilmente, anche se con riferimento alla competenza funzionale, si è affermato in Cassazione che la competenza va *"sempre attribuita sulla base della «prospettazione» e non di ciò che, eventualmente, si «ritiene» o si ipotizza in via prognostica sulla base di una anticipazione di valutazioni tipiche della sede di merito pieno. Trattasi di regola*

rivenibile in pronunzie emesse già negli anni '70 e '80, sotto la vigenza del codice Rocco (Sez. I n. 337 del 12.2.1975, rv 130844; Sez. I n. 490 del 6.3.1984, rv 163815) e ribadita in tempi più recenti (Sez. I n. 49627 del 17.11.2009; Sez. I n. 11047 del 24.2.2010) peraltro anche in ambito civile, a conferma della unità logica del diritto processuale (Sez. U. civ. n. 26937 del 2.12.2013). Ciò perchè la competenza è «misura della giurisdizione» sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertanto correlata alle caratttistiche intrinseche ed alla formulazione espressiva della domanda, non alla sua «fondatezza»" (Cass. 08.09.2015, n. 36336, in Ced 264539). Non meno coerente con quanto si è venuto sin qui affermando è la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, nella fase precedente di questo stesso procedimento, risolutiva del conflitto di competenza sollevato dal GIP del Tribunale di Milano. Anche in tale occasione, infatti, la Suprema Corte ha espressamente ribadito il principio secondo il quale *"ai fini della determinazione della competenza deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero (...) a meno che tale contestazione non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili"* (Cass., 07.12.2017, n. 15537).

- Infine si consideri che a conseguenze giuridicamente paradossali si giungerebbe se, accogliendo la prospettazione delle difese degli imputati, si dovesse ritenere consumato il reato a Roma, luogo di ricezione della comunicazione ICAAP, in quanto integrante secondo le eccezioni di incompetenza territoriale la prima condotta consumativa del delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia. La ricezione di tale comunicazione da parte dell'organo di vigilanza, infatti, determinerebbe la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria ma, in quanto non compresa nel perimetro temporale né materiale della contestazione del P.M., non potrebbe mai formare oggetto del giudizio di merito senza per ciò stesso determinare la violazione del principio di stretta correlazione tra contestazione e decisione.

7.7. Le valutazioni del Tribunale.

7.7.1. Nel condividere le valutazioni di merito sull'infondatezza dell'eccezione espresse dal GUP, si è ritenuta preliminare e assorbente l'efficacia vincolante nel presente giudizio della sentenza della Corte di Cassazione 15537/2018, da qui la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di cui all'ordinanza del 7.5.19 (allegata al verbale di udienza).

Il reato più grave, per quanto si dirà oltre sub par. 7.3, resta il reato di ostacolo aggravato (art. 2638 co.3 c.c.) e su tale individuazione concordano anche le Difese.

Il primo dato da cui partire è, allora, quello dell'identità del capo di imputazione B1 contestato in sede cautelare (sulla base del quale si è fondata la risoluzione del conflitto) rispetto a quello precisato nella imputazione definitiva.

Il capo di imputazione provvisorio (cfr. decreto sequestro preventivo GIP di Vicenza del 18.5.2017) recitava:

b.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81 co.II 110 c.p. e 2638 c.c., perché, con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso rispetto al capo che precede ed ai seguenti,

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale,

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della divisione mercati,
della S.c.p.a. BANCA POPOLARE di VICENZA, società capo-gruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia al sensi della L. 1 settembre 1993 n. 385, al fine di ostacolare l'esercizio delle relative funzioni, ***durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità di vigilanza presso la sede sociale,*** *occultavano con mezzi fraudolenti e, comunque, omettevano di comunicare l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi ed erogati a favore di terzi soggetti finalizzati all'acquisto (effettivamente realizzato) sul mercato secondario di azioni BPVi come meglio descritto al capo a.1), per un controvalore complessivo di circa 500 mln di euro, cosi determinando effettivamente, in modo consapevole, un concreto ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, alla quale, conseguentemente, era impedito di fatto il compimento di approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva e l'adozione di altre opportune misure di vigilanza.*
Con l'aggravante di avere commesso ii fatto in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58.
In Vicenza, nel corso del 2012.

Il capo di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio e successivo decreto recita:

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (stralciato ad altro procedimento), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,
b.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1), e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti, e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, ***durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale,*** *occultavano con mezzi fraudolenti*

☐ *l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario, per un controvalore complessivo di circa € 250 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di oltre € 300 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);*

☐ *l'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;*

e, comunque, omettevano di dare comunicazione di tali circostanze, così determinando effettivamente, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, che, conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva ed alla quale, di fatto, era impedito di accertare l'esistenza della suddetta prassi.

Mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58.

In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012.

La contestazione è rimasta, dunque, inalterata, concentrata sulle attività fraudolente e di occultamento poste in essere durante l'ispezione condotta presso la sede sociale, descritte più nel dettaglio nel capo di imputazione (che nella formulazione provvisoria rinviava *per relationem* al capo A1 contenente il riferimento specifico all'ammontare dei finanziamenti e alle lettere di impegno) rispetto ad un fatto storico rimasto inalterato.

E, allora, per i principi esposti sub par. 3, non può che concludersi per la vincolatività del foro commissorio individuato, in relazione al capo B.1 di imputazione, dalla Corte di Cassazione nella sentenza 15537/2018, che non può essere rimesso in discussione, in quanto l'articolazione dell'imputazione sulla base della quale è stata determinata la competenza del Tribunale di Vicenza è rimasta invariata.

E, infatti, le Difese non basano l'eccezione su alcun "fatto nuovo" idoneo – secondo i criteri illustrati sub par. 3 - a superare la vincolatività della decisione della Suprema Corte:

- il fatto storico contenuto in imputazione continua a far riferimento esclusivamente alle condotte di ostacolo poste in essere nel corso dell'ispezione e non antecedentemente;
- la comunicazione ICAAP non è presa in considerazione nel capo di imputazione nemmeno come antecedente causale delle condotte;
- la comunicazione ICAAP, nella stessa prospettazione delle Difese, non costituisce un fatto nuovo, il che, dunque, ne esclude in ogni caso la caratteristica di novum che ne potrebbe legittimare la rilevanza ex art.25 c.p.p.;
- la comunicazione ICAAP faceva pacificamente già parte, per stessa ammissione delle Difese, del patrimonio investigativo e probatorio valutabile dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione del conflitto, sicché gli elementi a disposizione sono i medesimi valutati in occasione del conflitto, il che esclude qualsivoglia sopravvenienza rilevante ai sensi dell'art. 25 c.p.p.;
- la sostenuta significatività della comunicazione ICAAP sarebbe comunque ininfluente ai fini della competenza, non comportando una diversa definizione giuridica del fatto, configurandosi unicamente, nelle stesse tesi difensive, come diversa tipologia delle medesime condotte in contestazione e, inoltre, perché il giudice indicato come competente, cioè il Tribunale di Roma, non può essere qualificato come giudice superiore rispetto al Tribunale di Vicenza.

L'eccezione, in applicazione del principio della irretrattabilità del foro commissorio, è, dunque, inammissibile.

7.7.2. In ogni caso, va condivisa la valutazione già espressa dal GUP ull'infondatezza dell'eccezione.

Applicando, infatti, al caso in esame i principi enucleati dalla Suprema Corte in punto di valutazione dell'eccezione di incompetenza, come richiamati sub par. 2, si deve rilevare che l'imputazione articolata sub capo B.1 ha ad oggetto il doloso occultamento (nella duplice modalità dell'occultamente fraudolento e dell'omessa comunicazione) al *team* ispettivo dell'esistenza di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie e delle lettere di impegno al riacquisto delle azioni nel corso dell'ispezione sul rischio di credito del 2012 svoltasi presso la sede di Vicenza della Banca.

E allora se è pacifico che la verifica ispettiva nel cui ambito è stato commesso il reato di cui all'art. 2638 c.c. è stata svolta a Vicenza e se l' "errore macroscopico" nell'individuazione della competenza, rilevabile dal giudice chiamato a valutarla, deve restare nel perimetro dei fatti descritti in imputazione (non essendo

ammissibile l'individuazione della competenza scissa dalla contestazione formulata dal Pubblico Ministero), l'eccezione si palesa infondata, in quanto il *locus delicti commissi* è stato correttamente individuato in Vicenza, luogo dove si è svolta l'intera verifica ispettiva.
L'errore "macroscopico" sindacabile dal giudice della competenza si sarebbe potuto ravvisare laddove si fosse indicata essere avvenuta a Vicenza la verifica ispettiva che, sulla base della "storicità del fatto" risultante dalle indagini, fosse risultata, invece, avvenuta altrove, il che non è nel caso di specie né, del resto, è questo il tema posto dalle Difese.
L'eccezione si fonda, invece, su una condotta (comunicazione ICAAP inviata nell'aprile 2012 all'autorità di vigilanza a Roma) che esula dal capo di imputazione, che è del tutto disancorata dalla contestazione formulata dal Pubblico Ministero e che non può in alcun modo ritenersi in esso compresa.
Il capo B.1 di imputazione fa, infatti, riferimento a condotte di ostacolo alla funzione di vigilanza ispettiva verificatesi nel corso dell'ispezione eseguita a Vicenza ("al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia durante l'attività ispettiva compiuta presso la sede sociale" (...) "in Vicenza dal 28 maggio al 12 ottobre 2012") e non menziona in alcun modo, non solo la comunicazione ICAAP, ma nemmeno comunicazioni antecedenti e diverse da quelle avvenute nell'interlocuzione tra la banca e l'autorità di vigilanza nel corso dell'attività ispettiva svolta a Vicenza.
Il capo di imputazione B.1 (a differenza degli altri capi di imputazione di ostacolo) fa, poi, esclusivo riferimento a condotte di ostacolo alla funzione di vigilanza ispettiva e non a quella di vigilanza informativa, cui andrebbe al più attribuita l'ipotizzata falsità nell'ICAAP, a riprova del fatto che si tratta di due condotte completamente diverse.
Va aggiunto che, ferma l'irrilevanza delle sopravvenienze dibattimentali sulla determinazione della competenza, l'esito del giudizio ha confermato l'assenza di interdipendenza tra la comunicazione ICAAP e la successiva ispezione del 2012, indotta non certo dalla segnalazione ICAAP o dalla necessità di verificare i dati ivi contenuti, bensì dalla necessità di analizzare il rischio di credito, nel cui contesto la presenza di lettere di impegno al riacquisto e di capitale finanziato avrebbe inciso sotto il profilo della valutazione finale dell'ispezione, perché sarebbe stata diversamente valutata la (ir)realizzabilità del piano industriale finalizzato a migliorare la gestione del credito (cfr. oltre cap. VIII).
La modifica/integrazione dell'imputazione nei termini indicati dalle Difese - a prescindere dalla qualificazione di tale condotta come fatto nuovo o fatto diverso - si tradurrebbe in un subentro del giudice nelle prerogative del Pubblico Ministero in punto di valutazione delle risultanze investigative e individuazione delle condotte penalmente rilevanti per cui esercitare l'azione penale, non supportato da alcun istituto processuale.
Nel vigente sistema processuale, infatti, il Pubblico Ministero detiene il ruolo di "dominus esclusivo dell'azione penale" con la conseguenza che il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sulla contestazione,

ma solo successivo, all'esito del giudizio, attraverso lo strumento previsto dall'art. 521 co.2 e 3 c.p.p., idoneo a creare una preclusione processuale che consenta, poi, un coerente e consequenziale sviluppo del procedimento.
Del resto, la valutazione sulla competenza trova lo sbarramento temporale ultimo nella fase preliminare al dibattimento, in cui sono precluse valutazioni di merito sul contenuto dell'accusa, che, invece, le determinazioni sollecitate dalle Difese con l'eccezione proposta presuppongono, implicando un sindacato su contenuto e valenza della (ipoteticamente falsa) comunicazione ICAAP ai fini della valutazione della sua rilevanza penale, che ove operate determinerebbero una indebita surrogazione del giudice nelle prerogative dell'organo d'accusa al di fuori dei limiti processuali in cui il potere di controllo è consentito.
Come condivisibilmente osservato dal GUP nell'ordinanza di rigetto, l'accoglimento della tesi difensiva porterebbe, invece, alla conseguenza paradossale di individuare la competenza territoriale avanti ad una autorità giudiziaria sulla base di una condotta che, per non essere oggetto di contestazione, non potrebbe mai formare oggetto del giudizio di merito senza per ciò stesso determinare la violazione del principio di stretta correlazione tra contestazione e sentenza, con la conseguenza di attribuire la cognizione del processo ad un giudice che non ha alcun collegamento rispetto allo specifico fatto-reato oggetto di imputazione, determinando così proprio quella violazione del giudice naturale che le norme sulla competenza mirano a salvaguardare.
7.7.3. Il falso in prospetto contestato sub capi I e L non muta le conclusioni sulla individuazione del giudice territorialmente competente per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, perché tra il reato di cui all'art. 2638 c.c. aggravato ai sensi del comma 3 e il reato di cui all'art.173 *bis* T.U.F., va individuato come reato più grave il primo.
La contestazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 2638 c.c. porta, infatti, all'innalzamento del range edittale da due a otto anni di reclusione e, trattandosi di circostanza aggravante "ad effetto speciale", rileva, ex art. 4 c.p.p., per la determinazione della competenza.
Il falso in prospetto previsto dall'art. 173 *bis* T.U.F. è, invece, punito con la pena della reclusione a 1 a 5 anni.
Né a tale reato può ritenersi applicabile il raddoppio a norma dell'art. 39 comma 1 Legge 262/2005, che ha introdotto il raddoppio delle pene previste dal T.U.F..
E, infatti, il reato di falso in prospetto è stato modificato dalla stessa legge 262/2005 (art. 34) che, abrogando l'art. 2623 c.c., ne ha disposto l'inserimento nel T.U.F. prevedendo contestualmente un inasprimento sanzionatorio (da 1 a 5 anni) rispetto all'originaria disposizione dell'art. 2623 c.c. (che prevedeva una pena edittale da 1 a 3 anni di reclusione).
Il raddoppio non può trovare, dunque, applicazione per le fattispecie introdotte o rimodulate dalla stessa L. 262/2005 che, nel ridisegnare il trattamento sanzionatorio previsto nel T.U.F., ha operato secondo due direzioni: da un lato, con la norma di carattere generale di cui all'art. 39 co. 1 per adeguare l'entità delle sanzioni delle fattispecie già previste alle nuove esigenze incriminatrici; dall'altro,

rimodulando determinate fattispecie penali (artt. 173 *bis*, 174 *bis*, 174 *ter* T.U.F.) anche riconsiderandole anche sotto il profilo sanzionatorio.
Ritenere applicabile il raddoppio anche a tali fattispecie renderebbe l'intervento legislativo incoerente (rispetto a sanzioni già rimodulate in rialzo dalla stessa legge o introdotte ad hoc tenendo in considerazione l'ottica sanzionatoria di sistema) e sproporzionato rispetto alle pene previste per fattispecie assimilabili.
Che questa sia la soluzione più conforme alla ratio legis si ricava sia dall'art. 39 co. 3 L.262/2005 sia dai lavori preparatori.
L'art. 39 co.3, che, con analoga disposizione prevista nel co.1, dispone la quintuplicazione delle sanzioni pecuniarie previste (anche) nel T.U.F., esclude espressamente dall'aumento le sanzioni direttamente modificate dalla legge sul risparmio.
La precisazione, benchè operata solo per le sanzioni amministrative pecuniarie, deve ritenersi operare, per identità di ratio, anche per le norme penali pur in assenza di analoga dicitura, giustificabile dalla contestuale introduzione ex novo nel T.U.F. delle norme penali, come tali escluse dalla rimodulazione sanzionatoria del preesistente cui si riferisce logicamente l'art.39 co.1.
Nella Relazione parlamentare alla proposta di legge n. 2436 da cui ha preso origine la legge n. 262/2005 si specifica (punto 5) che *"l'aggravamento delle sanzioni ... non dovrà applicarsi alle disposizioni normative contenenti sanzioni la cui misura sia stata determinata – o rideterminata, ove già esistente – in altri articoli del presente progetto di legge"*.
E già nel disegno di legge l'art. 34 prevedeva, appunto, sia un trasferimento della fattispecie di falso in prospetto nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che un inasprimento della pena precedentemente prevista.
Inoltre, pur a fronte di tale assorbente rilievo, si osserva che, anche a voler individuare il reato di cui all'art. 173 *bis* T.U.F. come fattispecie più grave (ipotesi che gli stessi eccepienti escludono), ciò non varrebbe a determinare uno spostamento di competenza.
In primo luogo perché il reato di falso in prospetto si consuma nel momento della conoscibilità del contenuto delle comunicazioni mendaci da parte dei destinatari e, dunque, giudice competente *ratione loci* è quello del luogo in cui avviene la pubblicazione dei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, senza che rilevino, a tal fine, il luogo e il momento in cui tali prospetti vengono inviati a CONSOB, che, secondo la sequenza prevista dall'art.94 T.U.F., è momento che precede e non segue la pubblicazione del prospetto e, quindi, la conoscibilità.
Lettura coerente con la natura di reato di pericolo concreto.
Ed è, infatti, alla pubblicazione dei prospetti che fanno riferimento i capi I e L di imputazione nell'indicare quale *locus delicti commissi* Vicenza, in quanto i prospetti, sia del 2013 sia del 2014, sono stati pubblicati a Vicenza presso la sede legale della banca.
L'individuazione da parte delle Difese del luogo di consumazione del reato di falso in prospetto in Milano si fonda sul luogo in cui ha sede la CONSOB presso

la quale vanno depositati i prospetti ("Documento di registrazione", "Nota Informativa" e "Nota di Sintesi") per l'approvazione prima di procedere alla pubblicazione, che, però, come evidenziato, non coincide con il luogo di consumazione del reato.
Da ultimo, non si può non osservare come il principio di irretrattabilità del foro commissorio sancito dall'art. 25 c.p.p., così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata sub par. 3, può essere derogato solo al ricorrere della duplice condizione dell'emersione di fatti "nuovi" - e nella nozione vi rientra sicuramente il falso in prospetto che non faceva parte dell'imputazione provvisoria valutata dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione del conflitto – che, però, contestualmente determinino la competenza di un giudice superiore.
Il che tuttavia è da escludere nel caso di specie dove si fa questione di competenza tra giudici pariordinati.

CAPITOLO II
IL CAPITALE DI VIGILANZA: LE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Indice:

1. Vigilanza informativa e ispettiva: le fonti di riferimento.
1.1. La vigilanza informativa.
1.2. La vigilanza ispettiva.
2. La nozione di patrimonio di vigilanza.
3. Gli accordi di BASILEA.
3.1. BASILEA I.
3.2. I coefficienti di adeguatezza patrimoniale.
3.3. BASILEA II.
3.4. I coefficienti patrimoniali secondo Basilea II.
3.5. BASILEA III.
3.6. I coefficienti patrimoniali secondo Basilea III.
3.7. I *Buffer* di capitale.
3.8. Obblighi informativi.
4. Il pacchetto normativo *CRD IV Package*.
5. La nuova definizione di capitale ex art 72 C.R.R.
6. Le segnalazioni sui Fondi propri: la normativa europea.
7. La circolare 286/2014 di Banca d'Italia.
8. Sintesi dei coefficienti patrimoniali in vigore nel periodo 2012 /2015.
9. Il riacquisto di azioni proprie e gli "impegni al riacquisto": disciplina prudenziale di riferimento.
10. Il regime prudenziale previsto per il "capitale finanziato" dal 2006 al 2013
10.1 I criteri identificativi di operazioni correlate secondo la circolare n. 263
11. Il regime prudenziale previsto dall' 1.1.2014.
12. Il processo di valutazione prudenziale (ICAAP e SREP).
13. Il *Comprehensive assessment*.
13.1 La revisione della qualità degli attivi (*Asset Quality Review*, A.Q.R.).
13.2 *Stress test*.

1. Vigilanza informativa e ispettiva: le fonti di riferimento

Il quadro normativo di regolamentazione sulla vigilanza informativa e ispettiva nel settore bancario è composto da norme europee e di diritto interno, esso si basa:

- sugli Accordi sul Capitale di Basilea;
- sulla direttiva europea 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
- sul Regolamento (UE) n. 575/2013 (C.R.R.), sui requisiti prudenziali del Primo Pilastro e sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
- sulla regolamentazione applicativa data dalla circolare 263 del 2006 della Banca d'Italia con i suoi successivi aggiornamenti.

Nell'ordinamento italiano i poteri di vigilanza di Banca di Italia sono regolamentati dagli artt. 51–54 e 65–69 t.u.b..

Queste disposizioni disciplinano le modalità attraverso cui la vigilanza si esplica, in particolare:
1) la vigilanza informativa (artt. 51 e 66 t.u.b.), che impone ai soggetti vigilati la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile richiesta dalla Banca d'Italia;
2) la vigilanza regolamentare (artt. 53 e 67 t.u.b.), che consente alla Banca d'Italia di dettare disposizioni di carattere generale nonché di impartire alle banche, anche per il tramite della società capogruppo, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, le partecipazioni detenibili o il governo societario;
3) i poteri di intervento (artt. 53 *bis* e 67 *ter* t.u.b.), che spaziano dalla convocazione alla rimozione degli organi di gestione e controllo della banca;
4) la vigilanza ispettiva (artt. 54 e 68 t.u.b.), ossia le attività da svolgersi presso i soggetti vigilati.
In base al t.u.b., la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).

1.1 La vigilanza informativa.
Come detto sopra, la vigilanza informativa ha la fonte nell'obbligo, sancito dall'art. 51 t.u.b., di fornire alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche, nonché oltre ogni altro dato e documento richiesto.
Sulla base di questa norma la Banca d'Italia ha stabilito, nel corso del tempo, un complesso sistema di richieste informative che investono tutta l'attività bancaria.
Esso comprende segnalazioni periodiche e altri documenti inviati all'autorità di vigilanza in occasione di determinati eventi aziendali, come ad esempio in caso di acquisizione di partecipazioni.
Le segnalazioni periodiche sono riassumibili in due sotto-insiemi:
un gruppo di informazioni, trasmesso secondo una procedura informatizzata denominata "matrice dei conti";
un altro gruppo di dati riguardanti i profili organizzativi dell'intermediario e l'andamento dei crediti erogati.
Sulla base di queste informazioni gli uffici della Vigilanza effettuano un monitoraggio costante della gestione dell'impresa.
L'insieme delle informazioni ricevute dalla Banca d'Italia consente a quest'ultima una valutazione delle performance aziendali, alla luce di un metodo prestabilito, che assegna un punteggio ai principali profili della gestione aziendale.

Conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 263/2006, quinto aggiornamento, da fine 2010, le segnalazioni hanno cadenza trimestrale, devono essere prodotte dagli intermediari entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento (per dicembre e giugno) o entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (per marzo e settembre).
L'analisi cartolare costituisce la base per eventuali interventi sulla gestione previsti dall'ordinamento creditizio: dalla semplice convocazione del consiglio di amministrazione, dirigenti e sindaci dell'intermediario per esaminare la situazione aziendale (art. 53, co. 2, lett. a), fino ai provvedimenti più gravi come quelli di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.
Il dialogo con gli organi gestionali della banca, che si concreta in incontri periodici o particolari in occasione di specifici eventi della vita societaria, ha assunto un ruolo importante nel contesto della vigilanza prudenziale come definito dal t.u., esso consente di completare e rendere più efficace ed efficiente l'analisi cartolare.
Il complesso e articolato flusso informativo prodotto dalle banche rappresenta un elemento cruciale, non solo per l'autorità di vigilanza, ma anche per gli stessi intermediari per effettuare un'analisi della propria situazione economica.
Anche dopo l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico – MVU in data 4 novembre 2014, la Banca d'Italia, al pari delle altre autorità di vigilanza nazionali (A.C.N.) che fanno parte del citato M.V.U., ha continuato ad essere il punto di ingresso delle segnalazioni effettuate dalle banche *significant* alla B.C.E..
L'art. 140 del Regolamento B.C.E. n. 468/2014 , pur attribuendo alla B.C.E. i poteri in materia di segnalazioni di vigilanza a carico delle banche *significant* (cfr. par. 2 dell'art. 140), stabilisce (par. 3) che ogni soggetto vigilato – quand'anche *significant* – comunichi all'A.N.C. di riferimento (*i.e.* la Banca d'Italia per le banche italiane) le informazioni da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell'Unione, ribadendo che "*tutte le informazioni segnalate dai soggetti vigilati sono destinate alle ANC*", le quali "*provvedono al controllo preliminare dei dati e rendono disponibili le informazioni alla B.C.E.*".

1.2 La vigilanza ispettiva

Le verifiche ispettive presso gli intermediari integrano il patrimonio conoscitivo dell'Organo di vigilanza sulla situazione aziendale, consentendo di osservare in maniera diretta alcuni aspetti della gestione che non sono facilmente apprezzabili attraverso la vigilanza di tipo informativo.
Sia le ispezioni generali, aventi carattere periodico, sia quelle che vengono effettuate se la situazione della banca presenta squilibri rilevanti sono preparate in collaborazione con gli uffici che svolgono in via ordinaria la vigilanza informativa.
In alcuni casi, proprio quest'ultima può evidenziare carenze gestionali che impongono una verifica presso la sede della banca della situazione effettiva (cfr sul punto la testimonianza di Enzo Serata all'udienza del 23.1.2020)
Le verifiche ispettive, inoltre, servono a controllare l'esattezza delle informazioni inviate dagli intermediari all'Organo di vigilanza.

Le ispezioni possono avere anche carattere particolare, ossia riguardare comparti specifici dell'attività aziendale.
Le ispezioni sono libere nel metodo attesa l'assenza di riferimenti espressi sul punto dalla legge; esse, ovviamente, devono avvenire nel rispetto dei principi che sovraintendono all'azione amministrativa di vigilanza indicati nell'art. 4 t.u., che impongono la pre-determinazione del responsabile e dei tempi del procedimento. Nelle finalità indicate nell'art. 5 t.u. trova limite il potere di richiedere atti e documenti all'azienda.
Da un punto di vista procedurale, l'ispezione viene effettuata da un gruppo costituito appositamente nominato dal Governatore della Banca d'Italia.
Al termine dell'ispezione, viene redatto un rapporto che si compone di due parti: la «parte aperta» e i «riferimenti riservati».
La prima è destinata agli organi aziendali e mira, da un lato, a far conoscere a questi ultimi le carenze rilevate, nell'ottica del dialogo con gli organi gestionali a comunicare gli eventuali fatti sanzionabili individuati che danno origine a uno specifico procedimento che si svolge in contraddittorio con gli interessati.
I «riferimenti riservati» contengono le informazioni destinate agli Uffici della Vigilanza, contenenti la valutazione degli ispettori sulla situazione aziendale. In essa possono essere anche contenute informazioni su eventuali fatti censurabili in sede penale per i quali, in virtù di quanto stabilito spetta esclusivamente al Governatore riferire all'autorità giudiziaria competente3.

2. La nozione di Patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di una banca deve essere scisso in due componenti: il *patrimonio contabile* (patrimonio "in senso stretto" o patrimonio aziendale) e il *patrimonio a fini di vigilanza.*
Il patrimonio di vigilanza è una nozione "allargata" del patrimonio contabile che include, oltre al capitale sociale e alle riserve, anche gli strumenti di natura non strettamente patrimoniale, che rappresentano canali di patrimonializzazione.
L'ammontare del patrimonio di vigilanza deve quindi essere sempre almeno pari all'ammontare complessivo del patrimonio interno assorbito dalle attività bancarie, è costituito dalla somma delle quote di patrimonio destinate: *alla copertura del rischio di mercato, alla copertura del rischio operativo e di quelle assorbite dalle attività ponderate al rischio di credito.*
Il capitale regolamentare è definito dalla regolamentazione prudenziale (Accordi di Basilea): corrisponde al patrimonio di vigilanza che le banche devono detenere per contenere entro livelli giudicati tollerabili la loro probabilità di insolvenza e i costi che ne derivano a carico dell'assicurazione dei depositi e del bilancio pubblico.
Gli accordi di Basilea stabiliscono il livello minimo del capitale regolamentare in rapporto ai rischi assunti dalle banche nonché la sua composizione, ossia le tipologie di strumenti finanziari ammessi per rispettare i requisiti minimi di capitale.

3 cfr. testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.11.2019

Il capitale economico è il livello di capitale necessario per coprire le perdite cui la banca può andare incontro per effetto di tutte le tipologie di rischi assunti con una certa probabilità o intervallo di confidenza.
Al fine misurare - in termini percentuali - la capacità della banca di sostenere la propria attività con il patrimonio di base, in presenza dei rischi tipici, è necessario ricorrere a due indici denominati rispettivamente *Tier 1 Capital* e *Core Tier 1*.
Il capitale di primo livello (*Tier 1*) è il capitale permanente e liberamente disponibile per assorbire le perdite senza che la banca abbia l'obbligo di cessare l'attività; si differenzia dal *Tier 2* che è il capitale che assorbe le perdite solo in caso di liquidazione della banca e fornisce così un livello inferiore di protezione ai depositanti e agli altri creditori.
Il *Core Tier 1* è il *Tier 1 Capital* al netto degli *strumenti ibridi*, ossia al netto degli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli.
Il *CET 1* (acronimo di *Common Equity Tier 1 ratio*) è invece un coefficiente patrimoniale utilizzato per valutare la solidità di una banca.
Il *Common Equity Tier 1* è ottenuto dividendo il *Tier 1* per le attività di bilancio ponderate per il rischio (*Risk-Weighted Assets o RWA*).
Il *T.C.R.*, acronimo di *Total Capital Ratio*, è un altro indicatore che misura la solidità di una banca.
Il *T.C.R.* è calcolato dividendo il patrimonio di vigilanza per i crediti concessi ai clienti, ponderati per il rischio.

3. Gli accordi di BASILEA.

Nel 1974, i governatori delle tredici banche centrali dei paesi più sviluppati istituirono il Comitato di Basilea, un organismo operante all'interno della Banca dei Regolamenti Internazionali con sede a Basilea.
Obiettivo di tale Comitato era promuovere e rafforzare la stabilità dei sistemi finanziari, la cooperazione tra le autorità di vigilanza dei vari ordinamenti, l'armonizzazione delle procedure di vigilanza e delle condizioni di competitività degli istituti all'interno dei Paesi aderenti.

3.1. BASILEA I.

Nel 1988 furono stipulati i c.d. Accordi di Basilea (definiti poi Basilea I) che hanno introdotto requisiti specifici in tema di dotazione patrimoniale delle banche attraverso dei coefficienti patrimoniali.
Con l'accordo del 1988 è stato codificato il principio che ad ogni prestito erogato deve corrispondere una quota di capitale da accantonare a scopo prudenziale.
I requisiti patrimoniali minimi che ogni banca doveva detenere erano necessari per far fronte a due tipi di rischi: il rischio di credito, riguardante l'intermediazione creditizia e il rischio di mercato, derivante dalla compravendita da parte delle banche di strumenti finanziari.

Tale patrimonio minimo rappresentava la quota di capitale da detenere in funzione del grado di esposizione al rischio di credito per proteggere i depositanti dal rischio che determinate perdite sulle attività bancarie potessero compromettere il pagamento dei debiti.
Gli Accordi di Basilea 1 prevedevano che ciascuna banca detenesse un patrimonio di vigilanza pari almeno all'8% delle attività ponderate per il rischio (*RWA, Risk-Weighted Assets*).
Il Patrimonio di Vigilanza rappresentava - pertanto - un aggregato patrimoniale costituito da tutte le poste contabili pienamente disponibili ed era scomposto in:

- patrimonio di base (*Tier 1*) costituito dal capitale versato, dalle riserve (compreso il sovrapprezzo azioni) e dagli utili non distribuiti;
- patrimonio Supplementare *(Tier 2)* composto dalle riserve di valutazioni e da un'ampia schiera di strumenti sia di capitale e ibridi;
- patrimonio *Tier 3* (ammesso a partire dal 1996), composto dal debito subordinato ed incluso nel calcolo del patrimonio di vigilanza solo per rispettare i requisiti relativi al rischio di mercato.

3.2 I coefficienti di adeguatezza patrimoniale

Come detto sopra, i coefficienti misurano la quantità di capitale di una banca in relazione alla quantità delle esposizioni di rischio ponderate.
Il processo di ponderazione del rischio tiene conto della rischiosità relativa dei vari tipi di esposizioni di credito che le banche hanno.
Più alto è il coefficiente di adeguatezza patrimoniale che una banca ha, maggiore è il livello delle perdite inattese che essa può assorbire prima di diventare insolvente.
I coefficienti di adeguatezza patrimoniale sono tanto più attendibili quanto più lo sono le informazioni su cui sono basati.
Secondo Basilea I, il *Tier1 Capital Ratio* (rapporto tra Patrimonio di Base e Attività Ponderate per il Rischio) doveva essere pari almeno al 6%, il *Total Capital Ratio* (cd. Coefficiente di Solvibilità), ossia il rapporto tra capitale totale e totale delle attività ponderate per il rischio doveva essere pari almeno all'8%.
Tale sistema è stato operativo dal 1988 fino al 2006, era caratterizzato da alcuni limiti derivanti dall'estrema semplicità delle regole, che non permettevano di tener conto del reale rischio di credito sopportato dagli istituti bancari e dall'estrema dinamicità dei mercati creditizi.

3.3. BASILEA II.

Il secondo accordo fu approvato il 28 giugno 2004 (trasfuso nella direttiva 2006/48/CE) recepito nell'ordinamento italiano con la legge n. 297 del 27 dicembre 2006 e la circolare banca d'Italia n 263/2006, entrò in vigore in modo definitivo il primo gennaio 2008.
Gli obiettivi perseguiti con il secondo accordo puntavano a ridisegnare lo schema di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi attraverso un più articolato sistema di ponderazione, definito a seconda dei rischi specifici delle varie operazioni.

Basilea II si fonda sui c.d. tre Pilastri:
Pilastro 1 – Requisiti patrimoniali minimi per fronteggiare:

- Rischio di mercato, inerente alla possibilità che fluttuazioni avverse e inattese dei prezzi determinassero una riduzione del valore delle attività di cui era composto il portafoglio bancario
- Rischio operativo, inerente alle perdite potenziali derivanti da elementi esogeni di tipo non creditizio che potessero minare il regolare funzionamento dell'attività bancaria (riguardanti, dunque, l'intera organizzazione della banca)
- Rischio di credito, inerente al rischio che il cliente non avesse rispettato i propri impegni contrattuali di rimborso del prestito o degli interessi alle scadenze previste e concordate causando una variazione delle attività finanziarie (riguardanti il portafoglio prestiti alla clientela).

Pilastro 2 – Controllo prudenziale o Accrescimento dei poteri di controllo delle singole Autorità di Vigilanza con l'obiettivo di verificare l'operato degli istituti di credito in base ai requisiti minimi patrimoniali o adozione di politiche e procedure organizzative volte a misurare e a governare i propri rischi.
Pilastro 3 – Disciplina di mercato o Obbligo a carico degli istituti creditizi di fornire maggiori informazioni al mercato in tema di dotazione patrimoniale e metodi di valutazione dei rischi, con il fine di consentire agli investitori una verifica chiara e trasparente della situazione complessiva dell'istituto per permettere al mercato di punire le banche troppo pericolose chiedendo tassi più alti o rifiutandosi di finanziarle.

3.4 Coefficienti patrimoniali secondo BASILEA II.

La struttura di base dei requisiti patrimoniali minimi era molto simile all'approccio utilizzato in Basilea I.
In particolare, secondo l'accordo Basilea II il patrimonio di vigilanza complessivo è composto dalla somma algebrica di patrimonio di base e del patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.
1. Patrimonio di Base (*Tier 1*), in grado di assorbire le perdite in situazione di continuità d'impresa o *going concern*; all'interno del patrimonio di base vi è il capitale *Tier 1* di qualità elevatissima è definito capitale primario di classe 1 (*CET 1*).
2. Patrimonio supplementare (*Tier 2*), in grado di assorbire le perdite in caso di crisi o *gone concern*.
Al capitale sono assegnate determinate classi in funzione della qualità e del rischio.
L'importo totale del capitale che le banche e le imprese di investimento hanno l'obbligo di detenere dovrebbe essere pari almeno all'8% delle attività ponderate per il rischio.
La percentuale di capitale di qualità elevatissima - capitale primario di classe 1 - dovrebbe rappresentare il 4,5% delle attività ponderate per il rischio.

3.5 BASILEA III

La crisi finanziaria del 2007/2008 palesò l'insufficiente grado di patrimonializzazione di cui disponevano le banche.
Per questo motivo, il Comitato di Basilea nel dicembre 2010 modificò la definizione di patrimonio proposta con i precedenti accordi.
Anche nel terzo accordo si identifica il patrimonio di base come *Tier 1*, suddiviso in due componenti: il patrimonio di classe primaria o *Common Equity Tier 1* "*CET1*" e il patrimonio *Tier 1* aggiuntivo.
Inalterata rimane la terminologia a cui si riferisce il patrimonio supplementare, ossia *Tier 2*.
Nelle intenzioni del regolatore, il *Tier 1* deve consentire all'istituto di assorbire le perdite in condizioni normali d'impresa, mentre il *Tier 2* deve essere sufficiente a compensare le eventuali perdite derivanti da una crisi.

3.6 I coefficienti patrimoniali secondo BASILEA III

Le soglie minime di capitale espresse in percentuale, secondo Basilea III sono le seguenti:
- il *Common Equity Tier 1 "CET1"* deve essere pari ad almeno il 4.5% delle attività ponderate per il rischio. Esso è costituito dalle azioni ordinarie emesse dalla banca dedotti i dividendi, dalle riserve da utili e da quelle di rivalutazione;
- il patrimonio di base, costituito da *CET1* e *Tier 1* aggiuntivo, deve essere pari ad almeno il 6% delle attività ponderate per il rischio (in Basilea II questo coefficiente si fermava al 4%).
Il *Tier 1* aggiuntivo è destinato a coprire le perdite in condizioni di continuità d'impresa ("*going concern*") ed è costituito da diversi strumenti che devono rispettare dei requisiti di computabilità imposti dal Comitato;
- il patrimonio di vigilanza, inteso come la somma di patrimonio di base e supplementare Tier 2, deve esse almeno pari all'8% delle attività ponderate per il rischio (così come previsto in Basilea II).
Il patrimonio supplementare è destinato a coprire le perdite in condizioni di crisi d'impresa ("*gone concern*") ed è costituito da diversi strumenti che devono rispettare dei requisiti di computabilità imposti dal Comitato;
- il patrimonio *Tier 3*, introdotto nel 1996 con la revisione del primo accordo e volto alla regolamentazione del rischio di mercato, viene invece eliminato da Basilea III.
Al fine di consentire un graduale avvicinamento ai nuovi standard patrimoniali, fu previsto un periodo transitorio per consentire alle banche di operare politiche di accantonamento degli utili o di aumento di capitale propedeutici al raggiungimento degli innalzati coefficienti minimi.
L'effettiva entrata in vigore dei nuovi standard fu prevista a far data dal 1° gennaio 2015.

a. I *buffer* di capitale

Il Comitato propose inoltre i buffer di capitale quali strumenti volti al rafforzamento della stabilità del sistema bancario.
Questi ultimi sono costituibili mediante delle misure prudenziali di accantonamento di capitale (definiti accantonamenti anticiclici "*forward looking*").

Il *capital conservation buffer* è un cuscinetto di capitale al di sopra dei minimi regolamentari pari al 2,5 per cento di *common equity* in rapporto all'attivo a rischio.
Il *buffer* è costituito da *CET 1* da detenere in aggiunta al 4,5% minimo.
Se il *buffer* viene utilizzato per coprire perdite dovrà essere ricostituito mediante l'accantonamento a riserva di utili non distribuiti. Si tratta di uno strumento utile per far fronte a periodi di stress

b. Obblighi informativi

Per incrementare la trasparenza e la disciplina di mercato le banche hanno l'obbligo di pubblicare un rapporto su tutti gli elementi inclusi nel patrimonio di vigilanza, nonché il loro controvalore presente nello stato patrimoniale del bilancio; una comunicazione sugli aggiustamenti effettuati e su quelli non dedotti dal *Common Equity Tier 1*; una descrizione dei limiti, delle soglie minime e degli strumenti di capitale emessi.

4. Il pacchetto normativo *CRD IV Package*.

Il 27 giugno 2013 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i testi del pacchetto normativo cosiddetto *CRD IV Package* che recepisce le regole di Basilea III: il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2013/36/UE.
La *Capital Requirements Regulation* ("Regolamento" o "C.R.R."), disciplina i requisiti prudenziali derivanti da Basilea III direttamente applicabili alle banche e alle imprese di investimento che operano nel Mercato Unico.
La *Capital Requirements Directive* ("Direttiva" o "CRD IV") contiene disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, cooperazione tra le Autorità di vigilanza *home* e *host*, processo di controllo prudenziale, ambito di applicazione dei requisiti, regole di *governance* e metodologie per la determinazione dei buffer di capitale.
Il pacchetto normativo *CRD IV Package* sostituisce integralmente la precedente normativa di Basilea 2, in particolare, la Direttiva 2006/48/CE ("CRD") relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi.
L'obiettivo della riforma è prevenire l'eccessiva assunzione di rischi da parte degli operatori e rendere il sistema finanziario più solido.

5. La nuova definizione di capitale ex art. 72 C.R.R.

La definizione di Patrimonio di Vigilanza è dettata all'art. 72 del regolamento C.R.R.
La norma definisce il patrimonio di vigilanza complessivo ("fondi propri") di una banca come somma algebrica del patrimonio di base o capitale di classe 1 (*Tier 1*) e del patrimonio supplementare o capitale di classe 2 (*Tier 2*).
In particolare, il patrimonio di base rappresenta il capitale "*on going concern*" ovvero capace di assorbire le perdite in condizioni di continuità operativa d'impresa ed è, a sua volta, composto dal *Common Equity Tier 1 (CET1)* e dall'*Additional Tier 1* (AT1).
Il patrimonio supplementare è quella componente del capitale capace di assorbire le perdite solo una volta conclamato lo stato di crisi dell'intermediario (ovvero "*gone concern*").

Al fine di procedere ad una completa armonizzazione della regolamentazione sui fondi propri delle banche, per ciascuna delle categorie di patrimonio sopra elencate, la normativa detta un insieme di criteri che gli strumenti devono soddisfare prima di essere computati all'interno della relativa categoria, una serie di aggiustamenti regolamentari (detrazioni, rettifiche ed esenzioni) e precisi limiti quantitativi in rapporto all'attivo ponderato per il rischio della banca (requisiti minimi).

a. Strumenti di *Common Equity Tier 1* (*CET1*)

Il *CET1* rappresenta la componente di migliore qualità del patrimonio di una banca ed è composto da strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione, da utili non distribuiti e altre componenti di conto economico accumulate, dalle riserve e dai fondi per rischi bancari generali.

Data la natura "garantista" e "di stabilità" che il legislatore comunitario assegna al *CET1*, tali elementi possono essere inclusi nel relativo calcolo solo se liberamente utilizzabili dalla banca, senza restrizioni e senza indugi, per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi e tali perdite si dovessero verificare.

L'art. 28 C.R.R. definisce le condizioni "selettive" che gli strumenti di capitale devono rispettare ai fini del computo; queste riguardano, in particolare, la natura e il rango degli strumenti, la scadenza e le modalità di distribuzione dei dividendi.

La norma prevede, innanzitutto, l'emissione diretta degli strumenti da parte della banca e il versamento integrale del loro ammontare, stabilendo che il loro acquisto non può essere finanziato dalla banca in alcun modo (né direttamente, né indirettamente attraverso società partecipate).

L'importo versato degli strumenti emessi, oltre ad essere indicato in modo chiaro e separato nello stato patrimoniale della banca, è considerato come capitale proprio (e non come passività) ai fini della determinazione dell'insolvenza patrimoniale ed è classificato nel patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile.

Inoltre, ai fini del computo, tale importo non deve essere garantito né assistito da garanzia dell'emittente o di una società collegata, né assoggettato a disposizioni che ne accrescano legalmente o economicamente il grado di prelazione.

Gli strumenti di *CET1* rappresentano, infatti, gli strumenti maggiormente subordinati in caso di liquidazione della banca.

Al verificarsi di circostanze quali la liquidazione o l'insolvenza, il disposto normativo stabilisce che tali strumenti siano da considerarsi di livello inferiore (*junior*) a tutti gli altri crediti, conferendo ai loro possessori un credito solo sulle attività residue della banca.

Altra caratteristica tipica degli strumenti che concorrono al calcolo dei fondi propri è la natura perpetua.

Il loro valore nominale è, infatti, concepito per essere privo di qualsiasi scadenza e, in quanto tale, non può essere ridotto o rimborsato (ad eccezione dei casi che richiedono la liquidazione della banca o di operazioni discrezionali di riacquisto o riduzione del capitale autorizzate dall'autorità competente).

A norma dell'art. 26 C.R.R., le autorità competenti (in Italia Banca d'Italia) valutano se le emissioni di strumenti del capitale primario di classe 1 soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29.
La preventiva valutazione dell'autorità competente ha per oggetto esclusivamente la computabilità degli strumenti nel *CET1* a fini regolamentari (cioè ai fini del rispetto dei requisiti prudenziali) ed è svolta con esclusivo riguardo al rispetto dei requisiti di computabilità previsti dagli artt. 28 e 29 del C.R.R.
La valutazione della computabilità degli strumenti di capitale è condotta dalla Banca d'Italia nell'ambito di un apposito procedimento autorizzativo a istanza di parte previsto dalle disposizioni di vigilanza per le banche.
Il procedimento si basa sugli elementi rappresentati documentalmente dall'ente vigilato attraverso l'istanza di autorizzazione.
Nei casi in cui gli strumenti di capitale siano azioni che non godono di alcun privilegio nel rimborso e/o nella remunerazione (cc.dd. azioni ordinarie), il procedimento amministrativo che ne autorizza la classificazione come strumenti di *CET 1* è assorbito nel procedimento di accertamento delle modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo previsto dagli artt. 56 e 61 del t.u.b.

b. Strumenti di *Additional Tier 1* (*AT1*)

A norma dell'art. 51 C.R.R., sono considerati elementi di *AT1* gli strumenti di capitale e i relativi sovrapprezzi di emissione, qualora tali strumenti non siano già stati ricompresi nel calcolo del *CET1* e vengano rispettate le condizioni imposte dall'art. 52 C.R.R.

Strumenti di *Tier 2* (*T2*)

Gli elementi che rientrano nel computo del *Tier 2* sono i prestiti subordinati e gli strumenti emessi dalla banca (con relativi sovrapprezzi di emissione), purché questi soddisfino i criteri imposti dall'art. 63 C.R.R.

c. le deduzioni

Fra gli elementi integralmente dedotti dal capitale primario di classe 1 (*CET1*) i principali sono (Parte Due, Titolo I, Capo 2, Sezione 3 del C.R.R.):
a) le perdite relative all'esercizio in corso;
b) i beni immateriali e l'avviamento;
c) la differenza tra rettifiche di valore su crediti e perdite attese (*Shortfall*);
d) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente;
e) **investimenti in azioni proprie: Tutti gli investimenti di una banca nelle proprie azioni ordinarie, siano essi detenuti direttamente o indirettamente, saranno dedotti dal computo del common equity al fine di evitare il doppio computo del capitale. Inoltre, vanno dedotte** anche eventuali azioni proprie che la banca potrebbe essere contrattualmente obbligata ad acquistare;
f) partecipazioni incrociate nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative volte a gonfiare artificialmente la dotazione patrimoniale delle banche: devono essere dedotte integralmente.
L'intenzione del legislatore nel dettare il trattamento delineato appare chiara: la detrazione è necessaria per eliminare il doppio computo del capitale in azioni proprie della banca, derivante non solo da posizioni dirette, ma anche da

posizioni indirette assunte tramite l'acquisto di quote di fondi indicizzati e da posizioni eventuali (future) derivanti da obblighi contrattuali di acquisto di azioni proprie.

6. Le segnalazioni sui Fondi propri: la normativa europea.

L'informativa al pubblico sui fondi propri è direttamente regolata dal Regolamento C.R.R. e dalle norme tecniche di regolamentazione (*Regulatory Technical Standards*, RTS) o di attuazione (*Implementing Technical Standards,* ITS) emanate dalla Commissione Europea per disciplinare:

- modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri (patrimonio di vigilanza);
- modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

A norma dell'art. 437 C.R.R. le banche sono tenute a pubblicare informazioni dettagliate riguardanti i loro fondi propri.

Il Reg. (UE) n. 680/2014 stabilisce, inoltre, le date di riferimento per le segnalazioni e le date di invio delle stesse. Con particolare riferimento ai fondi propri, le informazioni andranno trasmesse con cadenza trimestrale.

7. La circolare 286/2014 di Banca d'Italia

La Circolare 286 della Banca d'Italia in vigore dal 1° gennaio 2014 contiene gli schemi su cui basare l'invio delle segnalazioni dei fondi propri e le relative modalità di compilazione, distinguendo le informazioni da pubblicare in due distinte aree informative: "elementi costitutivi dei fondi propri" e "altre informazioni sui fondi propri".

Tra i primi sono incluse tutte le notizie attinenti gli elementi patrimoniali, diversificati nelle tre categorie di patrimonio (*CET1*, *AT1* e *T2*); mentre nelle seconde vengono compresi ulteriori dettagli quali le informazioni sugli strumenti di capitale con caratteristiche reversibili, sulla fiscalità, sui modelli IRB (*shortfall/excess reserve*), sulle soglie di detrazione e sul capitale ammissibile, sugli investimenti significativi e non significativi in altri soggetti del settore finanziario e altri requisiti.

Per ciascuno dei suddetti rischi, Banca d'Italia prevede dei requisiti patrimoniali, che, rapportati alla grandezza denominata "fondi propri", forniscono un'indicazione del grado di solvibilità della banca stessa.

Il valore determinato come requisito patrimoniale minimo è la porzione minima di patrimonio che la Banca deve avere a disposizione per garantire la copertura dei rischi assunti e delle potenziali perdite derivanti.

In sintesi, gli elementi positivi che concorrono alla formazione dei Fondi Propri devono essere utilizzabili immediatamente e senza restrizioni per la copertura delle perdite che si manifestano.

La responsabilità circa la correttezza dei fondi propri compete agli Amministratori.

8. Sintesi dei coefficienti patrimoniali in vigore nel periodo 2012/2015.

In estrema sintesi, quanto al periodo in imputazione, nel lasso temporale dicembre 2006/dicembre 2013, la composizione del patrimonio di vigilanza è stata regolata dalla **Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006** (e s.m.i.) e **dalla Circolare della Banca d'Italia n. 155/1991 che identificavano** *il patrimonio di vigilanza individuale* come la somma algebrica del patrimonio di base e del patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.
Il rapporto tra *Tier 1* e totale esposizioni creditizie ponderate non doveva essere inferiore al 4,00%.
Il rapporto tra capitale totale (*Tier 1* e *Tier 2*, meno alcuni tipi di detrazione) e totale esposizioni di credito ponderate non inferiore all'8,00%.
La Circolare n. 263 (a partire dal 5° aggiornamento del 22.12.2010) non prevedeva alcuna autorizzazione della Banca d'Italia per la computabilità delle azioni o degli altri strumenti patrimoniali nel patrimonio di vigilanza, in quanto la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla disciplina di vigilanza era rimessa alla responsabilità degli organi aziendali.
La disciplina di riferimento a far data dal 1° gennaio 2014 è costituita Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* – C.R.R.) e dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.
La nozione di patrimonio di vigilanza è sostituita da quella di "fondi propri" costituiti dai tre componenti: *CET1, Additional Tier 1* e *Tier 2.*
Secondo il C.R.R., le banche devono rispettare un requisito di capitale primario di classe 1 (*CET*) pari al 4,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, un requisito di capitale di classe 1 (*Tier 1*) pari al 6% (dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) e un requisito complessivo, patrimonio di vigilanza totale (patrimonio di base più patrimonio supplementare) pari all'8% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
Oltre al capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 C.R.R., è prevista una riserva di conservazione del capitale pari – a regime - al 2,5%.

9. Il riacquisto di azioni proprie e gli "impegni al riacquisto": disciplina prudenziale di riferimento.
La possibilità per le banche di riacquistare azioni proprie è stata, sul piano della normativa prudenziale, assoggettata a limitazioni sempre più stringenti:

- senza vincoli sino al 30.12.2010;
- entro il 5% del capitale dal 31.12.2010 sino al 31.12.2013;
- solo previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente dall'1.1.2014.

Con l'entrata in vigore, in data 31.12.2010, del 5° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 263 è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia al riacquisto o rimborso di azioni proprie per un importo complessivo superiore al 5% del capitale.
L'istanza doveva essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e doveva indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare.

La Banca d'Italia autorizzava il riacquisto/rimborso a condizione che non fosse pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca vigilata.
Dalla data di rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare autorizzato cessava di essere computabile nel patrimonio di vigilanza.
A seguito dell'entrata in vigore del C.R.R., dal 1° gennaio 2014, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza per riacquistare o rimborsare gli strumenti di *CET1* con l'effetto di ridurre i fondi propri (art. 77, par. 1, lett. a) C.R.R.), indipendentemente dalla percentuale di riacquisto.
Ai sensi dell'art. 78, par. 1, C.R.R. l'autorizzazione alla riduzione del *CET1* è disposta se sussiste una delle seguenti condizioni:
la banca sostituisce gli strumenti destinati al riacquisto o al rimborso con altri fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito della banca; la banca dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i fondi propri superano i requisiti di I Pilastro (art. 92 C.R.R.) e il requisito combinato di riserva delle riserve di capitale (art. 128, par. 1, n. 6, CRD IV) di un margine che l'autorità competente può ritenere necessario ai sensi del l'art. 104, par. 2, CRD IV (requisito di II Pilastro).
Gli importi interessati devono essere dedotti dai fondi propri prima che sia stato effettivamente realizzato il riacquisto o rimborso, se si prevede che i riacquisti o rimborsi avranno luogo con sufficiente certezza e dopo aver ottenuto l'autorizzazione.
Si considera che vi sia sufficiente certezza quando la banca annuncia pubblicamente l'intenzione di effettuare l'operazione di riacquisto o rimborso.
Il principio della obbligatoria deduzione dal patrimonio di vigilanza delle azioni riacquistate è rimasto immutato nel tempo; esso è stato sancito dapprima dall'art. 57, lett. i), della direttiva 2006/48/CE e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, tit. I, cap. 2, sez. II, § 1.1, e, ora, l'art. 36(1)(f) C.R.R.).
Lo stesso regime trova applicazione alle azioni della banca che la banca stessa si sia impegnata ad acquistare.
Dal 31.12.2010 al 31.12.2013 detto regime si è applicato alle banche italiane in forza di un'esplicita previsione in tal senso dettata dalla circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, all'interno del Titolo I, Capitolo 2, par. 8.3., "*Impegni di acquisto a termine di propri strumenti patrimoniali*" , nel testo vigente a partire dal 5° aggiornamento della Circolare che stabilisce: "*le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa sono dedotte dal patrimonio (di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale o strumenti innovativi o non innovativi di capitale; supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate di 2° livello; di 3° livello, nel caso degli elementi patrimoniali di 3° livello), indipendentemente dalle modalità di regolamento degli impegni (su base netta o lorda) e dalle modalità di rappresentazione in bilancio*":
A partire dal 1° gennaio 2014, l'art. 36(1)(f) C.R.R. statuisce che le banche "*detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1 (..) gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente*"

10. Il regime prudenziale previsto per il "capitale finanziato" dal 2006 al 2013

La normativa prudenziale è sempre stata univoca nell'escludere la computabilità del "capitale finanziato" nel patrimonio di vigilanza.

Nello specifico, nel periodo dall'aprile 2006 al 31 dicembre 2013, la circolare n. 155 della Banca d'Italia (11° aggiornamento) indica la prima voce dell'elenco degli elementi negativi del Patrimonio di base le "*Azioni o quote proprie* ossia le *Azioni o quote di propria emissione rilevate in bilancio nella voce 190 del passivo dello stato patrimoniale. Ad esse sono assimilate le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni o quote di propria emissione*".

La previsione è rimasta immutata sino all'ultimo aggiornamento del 19 marzo 2013 conformemente alla statuizione di cui all'art. 57, lett. a), della direttiva 2006/48/CE che include il capitale nei fondi propri a condizione che esso sia "versato".

La regola è coerente con la funzione assegnata al patrimonio dalla normativa prudenziale: esso è il primo cuscinetto di sicurezza per assorbire eventuali perdite, deve necessariamente essere costituito da risorse vere.

Nel momento in cui la banca finanzia l'acquisto di azioni proprie, l'apporto patrimoniale assume carattere meramente fittizio, inidoneo a incrementare il patrimonio destinato alla copertura di rischi e perdite aziendali, atteso che i fondi che la banca riceve formalmente a titolo di capitale sono in realtà gli stessi fondi che la banca già deteneva e che ha messo a disposizione del terzo a titolo di finanziamento.

Si realizza, in questo modo, un effetto di palese annacquamento del patrimonio, in tutto e per tutto analogo all'acquisto da parte della banca di azioni proprie, risiedendo la principale differenza nel fatto che in caso di azioni finanziate dalla banca vi è l'interposizione di un soggetto terzo (il finanziato, per l'appunto).

10.1 I criteri identificativi di operazioni correlate secondo la circolare n. 263.

La circolare 263 prevedeva che:

a) il riacquisto da parte della banca di strumenti di propria emissione astrattamente computabili nel patrimonio di vigilanza (*id est* le azioni) ne determinava in concreto la non computabilità in detto patrimonio,
b) conseguenzialmente *"le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali **strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse**"* (Cfr Titolo I, Capitolo 2, par. 7)
c) doveva ritenersi configurata un'ipotesi riacquisto "*qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato*" (Circolare n. 263, Titolo I, Capitolo 2, par. 7, p. 20).

11. Il regime prudenziale previsto dall'1.1.2014.

L'art. 28, par. 1, lett. b, C.R.R. stabilisce che gli strumenti sono computabili nel *CET1* solo se "*sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente*", conseguenzialmente, le azioni proprie il cui acquisto sia stato finanziato dalla banca continuano ad essere escluse dai Fondi propri

Il medesimo Regolamento prevede che la banca deduca dal capitale primario di classe 1 (*CET1*) (in cui sono classificate le azioni ordinarie) i propri strumenti di *CET1* detenuti dalla banca direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti che la banca ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare in virtù di un obbligo contrattuale esistente (art. 36, par. 1, lett. f), C.R.R.).

Gli articoli 8 e 9 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, entrato in vigore il 3 aprile 2014, contenente *Regulatory Technical Standards* (RTS) in materia di Fondi propri, specificano le nozioni di "finanziamento diretto" e di "finanziamento indiretto", richiamate dal ridetto art. 28, par. 1, lett. b, del C.R.R.

In particolare, a norma dell'art. 8, par. 2, degli RTS, "*il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale*".

Ciò che rileva è dunque il dato oggettivo, rappresentato dall'utilizzo della provvista per l'acquisto delle azioni della banca.

12. Il processo di valutazione prudenziale (ICAAP e SREP).

Le banche sono chiamate a valutare autonomamente, in termini attuali e prospettici, l'adeguatezza del capitale necessario a coprire tutti i rischi rilevanti.

L'ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process)* è il processo interno di autodeterminazione dell'adeguatezza patrimoniale.

Le banche annualmente devono predisporre la comunicazione ICAAP con la quale illustrano alla Banca d'Italia le caratteristiche fondamentali del processo posto in atto, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli.

Il resoconto contiene anche un'auto-valutazione che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive da intraprendere.

La responsabilità dei processi ICAAP è rimessa agli organi societari (organo di amministrazione), Organo di controllo e funzioni aziendali di controllo (funzione di conformità alle norme (*compliance*), di controllo dei rischi (*risk management*), di revisione interna (*internal audit*).

In particolare, all'organo di amministrazione compete: definire e approvare le linee generali del processo ICAAP, assicurandone la coerenza con il *risk appetite framework* (RAF) e l'adeguamento tempestivo in caso di modifiche rilevanti degli indirizzi strategici, dell'assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento; dare attuazione al processo ICAAP, verificandone la rispondenza al RAF e alle linee strategiche; assicurarsi che il processo consideri tutti i rischi rilevanti, incorpori valutazioni prospettiche, utilizzi appropriate metodologie, sia portato a conoscenza delle strutture aziendali interne.

Tale organo è altresì responsabile della definizione degli indirizzi strategici, delle politiche di governo e dei processi di gestione riguardanti il profilo di rischio della liquidità.

Inoltre, esso fissa la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, approva le metodologie per valutare l'esposizione al rischio di liquidità, le principali ipotesi sottostanti agli scenari di stress, il piano di emergenza e individua i ruoli e le responsabilità delle unità di LRM (*liquidity risk management*).
All'organo di controllo spetta invece il compito di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e sul rispetto del processo ICAAP.
Il resoconto sui processi ICAAP consente all'Autorità di vigilanza di effettuare una valutazione completa delle caratteristiche qualitative fondamentali (processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione ai rischi rilevanti e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo).
La revisione dell'ICAAP da parte dell'autorità di vigilanza viene effettuato attraverso lo SREP (*Supervisory Review Evaluation Process*).
Si tratta di un processo individuato dalla disciplina di Basilea II e normato dalla circolare 263/2006 e, a partire da dicembre 2013 dalla circolare n 285/2013, attraverso il quale l'autorità di vigilanza verifica l'adeguatezza dell'ICAAP predisposta da ciascuna banca.
Lo SREP prevede due fasi fondamentali:

- un ciclo di valutazione che si sostanzia nelle fasi di pianificazione, controllo e valutazione;
- Eventuale formulazione di misure correttive.

Nello specifico, lo SREP mette a fuoco la situazione dell'intermediario in termini di requisiti patrimoniali nonché di gestione dei rischi.
Nella decisione SREP, che l'autorità di vigilanza invia alla banca a conclusione del processo, si definiscono gli obiettivi fondamentali per fronteggiare le problematiche riscontrate. La banca deve quindi effettuare un intervento correttivo nei tempi previsti.
Nell'ambito del processo SREP, il confronto con le banche costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.
L'analisi dell'informativa sull'ICAAP che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.
A controllo ultimato la Banca d'Italia può richiedere alle banche molteplici interventi correttivi:

- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo ed alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni;
- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale;
- non distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;

• detenzione di patrimonio di vigilanza in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi, anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali.

Lo SREP viene svolto con periodicità almeno annuale sia attraverso ispezioni sia tramite controlli a distanza, calibrando il processo in base al profilo della singola banca.

Il giudizio complessivo SREP è espresso in un punteggio che va da 1 a 5, dove 1 significa che i rischi individuati non incidono sulla sostenibilità economica dell'ente, 2 indica un rischio basso, 3 un rischio medio, 4 un rischio elevato, 5 una situazione prossima al collasso.

13. Il *Comprehensive Assessment*[4].

Il *Comprehensive Assessment* è stato l'esame approfondito del bilancio e del profilo di rischio delle banche, condotto dalla B.C.E., tra il novembre 2013 e l'ottobre 2014, in vista dell'avvio operativo del meccanismo unico di vigilanza a far data dal 4 Novembre 2014.

L'esercizio è stato definito dalla B.C.E. con le autorità di vigilanza, le banche centrali nazionali e con revisori e consulenti esterni.

Si è articolato in due parti: la revisione della qualità degli attivi (A.Q.R.) e lo *stress test*.

L'A.Q.R. ha esaminato, anche su base ispettiva, i bilanci al 31 dicembre 2013, concentrandosi sui portafogli più rischiosi.

Lo *stress test* ha esaminato la resistenza delle banche in due scenari, uno di base e uno avverso; si è trattato di un esercizio ipotetico con lo scopo di valutare la capacità delle banche di far fronte a condizioni sfavorevoli.

Sia per l'A.Q.R. sia per lo *stress test* sono stati fissati livelli minimi di patrimonializzazione, definiti in termini di rapporto tra capitale primario di classe 1 (*common equity tier 1*, *CET1*) e attività ponderate per il rischio.

Le soglie sono state così individuate: 8 %per l'A.Q.R. e lo *stress test* nello scenario di base, 5,5% per lo *stress test* nello scenario avverso.

All'esito dell'esercizio, la B.C.E. ha richiesto a tutte le banche che hanno evidenziato un *deficit* di capitale sulla base dei risultati del *Comprehensive Assessment* di presentare dei piani per la copertura della carenza rilevata.

I *joint supervisory team* (JST) guidati dalla B.C.E. sono gli organi responsabili della valutazione dei piani di capitale presentati dalle banche e del monitoraggio della loro attuazione.

13.1 La revisione della qualità degli attivi (*Asset Quality Review*-A.Q.R.).

4 Cfr sul punto testimonianze rese da Vincenzo Cantarella – udienza 16.1.2020, Enzo Serata – udienza 23.1.2020 e Mauro Parascandolo udienza 28.11.2019.

L'attivazione del processo dell'A.Q.R. è stata organizzata per assicurare una completa valutazione degli elementi idonei a generare un impatto sul capitale detenuto dalle banche e sui requisiti patrimoniali minimi richiesti.
Come detto sopra, l'esercizio dell'A.Q.R. si è discostato dalle richieste effettuate mediante il Regolamento C.R.R. e la Direttiva CRD IV, ponendo dei vincoli superiori sui requisiti patrimoniali.
Alle banche è stato richiesto di mantenere un *Common Equity Tier 1 Ratio* pari all'8,00%, come parametro di riferimento per evidenziare le possibili carenze patrimoniale e comunicare pubblicamente gli esiti del progetto.
L'*asset quality review* si è sviluppato in tre fasi fondamentali:
a) *credit file review:* analisi puntuali di singole posizioni estratte a campione finalizzata a verificare la corretta riclassifica (*bonis*/stati di *default*) e l'adeguatezza del livello di copertura delle posizioni in default.
b) *projection of finding*: proiezione degli impatti sul portafoglio non campionato.
c) *challenger model*: adeguamenti sulle rettifiche sul portafoglio *in bonis*.
La fase della selezione del portafoglio, effettuata fino a metà febbraio del 2014, è stata tracciata su base ispettiva attraverso l'individuazione dei portafogli bancari (iscritti in bilancio a dicembre 2013) aventi l'esposizione più alta al rischio; ad essi, è stata associata una probabilità più elevata di essere i conduttori di errori significativi, iscritti in bilancio, rispetto al resto degli elementi disponibili.
La fase esecutiva è iniziata da metà febbraio ed è durata fino ad agosto 2014.
Per valutare i flussi di cassa stimati sulle posizioni attive, possono essere utilizzati due approcci distinti:
- il "*going concern approach*" da utilizzare quando il debitore è in grado di generare flussi di cassa operativi disponibili per il rimborso del debito,
- il "*gone concern approach*" applicabile quando il debitore non è più in grado di generare flussi di cassa al servizio del debito e, in conseguenza, il credito della banca deve essere ridotto o estinto attraverso la liquidazione delle garanzie.

Contemporaneamente al processo di valutazione delle pratiche di credito, è stata eseguita l'analisi delle garanzie ottenute (*collateral*) e delle valutazioni immobiliari (RRE) a esse collegate.

13.2. *Stress test*

Nell'ambito dello stress test furono individuati due scenari di rischio: uno scenario base e uno scenario avverso in cui era previsto per il triennio successivo il peggioramento di alcune variabili macroeconomiche: il PIL, il tasso di interesse, il prezzo degli immobili.
Lo scenario di base rifletteva come principio fondamentale il livello minimo di *CET 1* dell'8,00% mentre nello scenario avverso la soglia patrimoniale scese al 5,50%.; si chiese alle banche di sviluppare uno scenario prospettico della propria situazione economico patrimoniale per poi verificarne i risultati.
I risultati furono analizzati e rivisti criticamente da B.C.E. nell'ambito di una fase interlocutoria cd. *quality assurance,* sostanzialmente si trattò un dialogo interattivo tra le

banche sottoposte a controllo e B.C.E., in cui Banca d'Italia svolse il compito di facilitatore dell'interlocuzione.
Le previsioni elaborate dalle banche nell'ambito dello stress test furono formulate con dei template in Excel.
La fase di *join up* fu la parte finale degli esercizi, fu svolta in maniera autonoma da B.C.E.: una volta acquisiti i risultati dell'A.Q.R. dello *stress test*, fu quantificato lo *shortfall* di capitale complessivo a carico delle singole banche.
All'esito del test, alle banche con un *CET 1* minore alla soglia delineata è stata imposta l'applicazione di misure correttive per un rafforzamento delle riserve di capitale.
La tempestività dell'intervento è stata differente in base al tipo di scenario in cui si è presentata l'incongruenza: per i deficit nello scenario di base, il termine per sopperire è stato di 6 mesi dalla pubblicazione dei risultati del *comprehensive assessment*, mentre per lo scenario avverso il termine è stato di 9 mesi.
L'esercizio si è concluso a ottobre 2014 con la comunicazione, da parte della B.C.E., dei prospetti informativi, dei requisiti patrimoniali ricalcolati per ciascuna banca e del risultato complessivo stilato[5].

5 cfr testimonianza Enzo Serata, udienza 23.1.2020

CAPITOLO III
L'ISPEZIONE B.C.E. DEL FEBBRAIO 2015

1 .L'ispezione B.C.E. e l'accertamento del fenomeno del capitale finanziato
2. La genesi dell'ispezione 2015
3. Gli accertamenti ispettivi sul capitale finanziato
3.1. I criteri per verificare l'esistenza di un'operazione di finanziamento correlato.
3.2. La *disclosure* sulle prime 46 posizioni intercettate dagli ispettori
4. Le lettere di impegno
5. Gli storni di interessi
6. Il processo di determinazione del valore delle azioni
6.1 Lo squilibrio del mercato secondario
7. I fondi ad esposizione sconosciuta
7.1 L'acquisto di azioni BPVi da parte di *Athena* e *Optimum*
7.2 La dismissione dei titoli in portafoglio al 31.12.2014
8. BPVi *Finance*
8.1. Le operazioni Pelmo, Ginestra e Luna
8.2. L'operazione Sorgente
9.Gli esiti dell'accertamento ispettivo sul patrimonio di vigilanza
10. Gli interventi post- ispezione e l'avvio della liquidazione coatta amministrativa
11. La valenza probatoria degli accertamenti ispettivi

1. L'ispezione B.C.E. e l'accertamento del fenomeno del capitale finanziato.

Nel secondo semestre 2014 emerse da varie evidenze che la BPVi aveva riacquistato azioni proprie senza aver prima richiesto l'autorizzazione alla vigilanza.
Banca d'Italia, dopo aver chiesto i chiarimenti all'istituto vicentino (con la nota del 25 ottobre 2014), pianificò - in accordo con B.C.E. - un accertamento ispettivo mirato a verificare l'operatività correlata in azione proprie.
L'ispezione fu svolta dal febbraio al luglio 2015 dal *team* guidato dall'ispettore di Banca d'Italia Emanuele Gatti.
All'esito dell'accertamento emerse la prova di un diffuso ricorso da parte del gruppo BPVi ad operazioni di assistenza finanziaria ai soci per l'acquisto di azioni della banca.
Le operazioni correlate avrebbero imposto la deduzione delle azioni dal patrimonio di vigilanza e la comunicazione delle stesse alla vigilanza.
La circolare n 155/2006 di Banca d'Italia (in vigore fino a dicembre 2013) prevede infatti che i finanziamenti erogati dalla banca per l'acquisto di azioni proprie sono considerati una componente negativa del patrimonio di base, pertanto le azioni acquistate con un finanziamento erogato dalla banca emittente non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza.
In continuità normativa con la circolare indicata, a decorrere dal 1.1.2014, l'art. 28, par. 1, lett. b, C.R.R. stabilisce che gli strumenti sono computabili nel *CET1* solo se "*sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente*", conseguenzialmente, le azioni proprie - il cui acquisto sia stato finanziato dalla banca - sono escluse dai Fondi propri (alias patrimonio di vigilanza).
Il Regolamento europeo prevede inoltre che la banca deduca dal capitale primario di classe 1 (CET1) (in cui sono classificate le azioni ordinarie) i propri strumenti di

CET1 detenuti direttamente e indirettamente, compresi gli strumenti che la banca ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare in virtù di un obbligo contrattuale esistente (art. 36, par. 1, lett. f), C.R.R.)[6].
L'analisi ispettiva disvelò una prassi operativa caratterizzata da numerose e gravi irregolarità, in particolare, per i fini che rilevano processualmente: l'operatività in azioni proprie, le lettere di impegno al riacquisto di azioni, gli storni di interessi, gli investimenti in fondi esteri.
Per quanto riguarda il capitale finanziato, si appurò che il fenomeno interessava sia il mercato primario sia il mercato secondario.
Quanto al mercato primario, nell'ambito degli aumenti di capitale finalizzati all'ampliamento della base sociale realizzati nel 2013 e nel 2014 (cosiddetto *mini aucap*), Banca popolare aveva previsto l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2358 c.c.; la documentazione di offerta faceva esplicito riferimento alla facoltà di erogare finanziamenti limitatamente all'importo necessario alla sottoscrizione di 100 azioni da parte di soggetti privi della qualità di socio o dipendente della banca.

Analoga informativa non era prevista nella documentazione di offerta dell'aumento di capitale destinato ai titolari del diritto di opzione o al pubblico indistinto.
Dall'ispezione B.C.E. emerse tuttavia che gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 furono conseguiti mediante una significativa e diffusa attività di finanziamento volta fornire ai clienti la liquidità necessaria per sottoscrivere gli acquisti di azioni di nuova emissione.
Quanto al mercato secondario (rilievo n. 4), l'ispezione accertò che la banca aveva praticato sistematicamente un'attività di finanziamento ai propri clienti al fine di acquistare azioni proprie anche nel mercato secondario.
Nell'arco di tempo tra gennaio 2014/febbraio 2015 furono esaminati tutti gli acquisti fatti dai clienti con una soglia minima di 250.000 euro ciascuno; di questi furono accertati 113,5 milioni di euro di acquisti azionari effettuati con l'assistenza finanziaria da parte della banca, con conseguente obbligo di deduzione dal CET1.
Le poste patrimoniali correlate ai finanziamenti finalizzati all'acquisto o sottoscrizione delle azioni ovvero oggetto di impegno da parte della banca al rimborso del capitale investito furono per la prima volta dedotte dal patrimonio di vigilanza nella relazione semestrale al 30 giugno del 2015.

2. La genesi dell'ispezione 2015

Il responsabile del *team* ispettivo Emanuele Gatti, ispettore del servizio di vigilanza di Banca Italia, nel corso della testimonianza resa all'udienza del 26.9.2019, ha ricostruito la genesi dell'accertamento ispettivo effettuato nel febbraio 2015.
Dopo la sua nomina a responsabile dell'ispezione, fu redatto un memo[7], la *"pre-inspection note"* che indicava l'oggetto dell'accertamento ispettivo:

---

6 cfr nello specifico cap. II Il capitale di vigilanza: le fonti normative di riferimento par. 10

7 doc 254 P.M.

1. verificare eventuali fenomeni di assistenza finanziaria relativi alle operazioni di aumento di capitale del 2013-2014 e alla negoziazione sul secondario nel 2014.
2. verificare la corretta valutazione del prezzo dell'azione, con particolare riferimento alla valutazione dell'avviamento.
3.analizzare le operazioni di investimento nei fondi lussemburghesi, sottoscritti a fine del 2012 dalla Banca Popolare di Vicenza.

La nota preispettiva indicava altresì le principali ragioni che avevano determinato la richiesta di accertamento ispettivo: l'investimento nei fondi esteri, il riacquisto delle azioni attraverso l'alimentazione impropria del fondo azioni proprie nel 2014, il valore delle azioni Popolari di Vicenza.

In relazione ai fondi lussemburghesi (*Optimum* e *Athena*) in cui Banca popolare aveva investito un plafond di 350 milioni di euro, dalla segnalazione di vigilanza inviata a settembre 2014 era emerso che i due fondi - alla data del 30.6.2014- avevano nel proprio portafoglio circa 54 milioni di euro di azioni Banca popolare.

La circostanza fece insorgere il sospetto che i fondi di investimento fossero stati utilizzati per assicurare una maggiore liquidità al titolo Popolare di Vicenza e facilitare le operazioni di dismissione di azioni ai soci che ne chiedevano la vendita.

Ulteriore allarme fu suscitato dalla pubblicazione ad ottobre 2014 di un articolo del *Sole 24 Ore*, a firma di Claudio Gatti che faceva riferimento al tema del finanziamento delle azioni[8].

L'ispezione B.C.E. nacque quindi come ispezione sul rischio di mercato, incentrata sull'analisi delle modalità di gestione del portafoglio titoli e derivati di proprietà.

L'ispettore Emanuele Gatti ha infatti spiegato che l'analisi del conto economico di popolare di Vicenza aveva rivelato che l'area finanza, gestita da Andrea Piazzetta, contribuiva in maniera rilevante alla produzione di utili, fenomeno singolare per una banca come la BPVi, con vocazione commerciale e di sostegno creditizio al territorio.

Il livello di allarme della vigilanza sull'istituto veneto si acuì allorquando- dall'analisi della semestrale 2014 - emerse il fenomeno del riacquisto di azioni proprie effettuato per un importo di circa 200 milioni di euro nel primo semestre 2014, fenomeno giudicato fortemente sospetto in quanto, nel corso del 2014, la banca aveva dapprima effettuato un aumento di capitale per 600 milioni di euro per colmare il deficit di capitale emerso dal Comprehensive Assessment, neutralizzandone poi parzialmente gli effetti attraverso i riacquisti di azioni dal fondo azioni proprie.

L'ispezione fu notificata al presidente e all'amministratore delegato il 16 febbraio 2015[9].

All'avvio degli accertamenti fu incaricato il responsabile dell'*internal audit* Massimo Bozeglav di coordinare l'acquisizione di documenti e informazioni, trasmettendo alle unità organizzative le richieste degli ispettori e curando l'acquisizione dei documenti richiesti in formato cartaceo o informatico.

A tal fine fu predisposto un *file* formato *excel* con l'elenco delle richieste di documenti condivisi con il referente del team, file aggiornato quotidianamente.

---

8 doc 207 P.M.
9 doc 255 P.M.

Si tratta del documento n. 258 della produzione del P.M. che riporta l'elenco delle richieste inviate a Bozeglav dal team ispettivo.
Il documento - visionato dal teste Gatti in dibattimento - è incompleto, l'ispettore ha spiegato infatti che, per prassi, alla fine dell'ispezione, tutti i documenti richiesti in corso di ispezione ed archiviati sul server aziendale sono copiati e rilasciati a tutti gli ispettori; orbene, i documenti raccolti in sede ispettiva sono completi, ma il *file excel* (contenente l'elenco delle richieste) è aggiornato al 16 aprile 2015.

3. Gli accertamenti ispettivi sul capitale finanziato
L'ispezione partì immediatamente a febbraio 2015 con l'analisi del capitale finanziato[10].
Fu delimitato l'arco temporale 1° gennaio 2014 - 28 febbraio 2015 e si procedette all'analisi delle operazioni di acquisto/vendita azioni verificatesi nel periodo per riscontrare la presenza di fenomeni di assistenza finanziaria.
Il mini-aucap non fu incluso nell'accertamento, perché in relazione ad esso, l'azienda aveva effettuato un'iniziativa finalizzata all'acquisizione di nuovi soci, con operazioni di taglio minimo molto piccolo (6.250 euro/100 azioni), per le quali era prevista esplicitamente la possibilità di finanziamento da parte della banca, che correttamente dedusse l'importo delle azioni acquisite dal patrimonio di vigilanza.
L'allegato 2) del rapporto ispettivo spiega la metodologia adottata in sede ispettiva.
Per il mercato secondario, furono analizzate specificamente tutte le operazioni con controvalore superiore a 250 mila euro (il 62% delle operazioni effettuate dal 1gennaio 2014 al 28 febbraio 2015).
Su richiesta dell'ispettore Manni fu predisposto un *file Excel* che riportava tutta l'operatività di acquisto e vendita azioni della clientela 2014/2015.
Nel file vi era l'elenco nominativo dei clienti, il numero di azioni comprate, il controvalore in euro, la data di domanda di acquisto azioni, la data valuta, eventuali segnalazioni della centrale dei rischi, l'accordato e l'utilizzato.
Dall'elenco furono analizzati uno per uno tutti gli acquisti di azioni di importo superiore a € 250mila.
Per gli aumenti di capitale, la procedura investigativa fu diversa.
Le sottoscrizioni furono suddivise in sette gruppi di taglio dimensionale decrescente; le prime 4 classi, in base agli importi delle operazioni, furono verificate una per una; le ultime due classi, relative alle operazioni di sottoscrizione degli aumenti di capitale di importo compreso tra € 149.999 e € 6.250, furono oggetto di un approccio statistico, fu fatto un campionamento casuale, i risultati dell'analisi furono proiettati sull'intera popolazione (per un totale di circa euro 49 mln sui euro 500 mln dedotti per tale fenomeno).

3.1 I criteri per verificare l'esistenza di un'operazione di finanziamento correlato.

10 Cfr relazione ispettiva B.C.E. rilievi n. 3 e 4

I criteri investigativi adottati dalla squadra ispettiva per intercettare il fenomeno del capitale finanziato sono stati illustrati in dibattimento dagli ispettori Emanuele Gatti e Gianluca Manni.

Emanuele Gatti ha chiarito che le operazioni di finanziamento correlato rilevate in sede ispettiva erano strutturate in modo elementare, "*sono operazioni in cui c'è stato il finanziamento a una società A, e in genere la società A, o il cliente A, ha acquistato le azioni.*

Non ci sono state, nella maggior parte dei casi, operazioni di triangolazione, né operazioni back-to-back, in cui io finanzio il cliente A e poi c'è il cliente B, in qualche modo collegato al cliente A, che acquista le azioni"[11].

Ai fini ispettivi fu considerata solo la nuova finanza, ossia i finanziamenti erogati ex novo oppure gli incrementi di finanziamenti già in essere (nuovi accordati e nuove delibere di fido) concessi da tutto il Gruppo Popolare di Vicenza.

I criteri utilizzati furono di tipo quantitativo e qualitativo.

In relazione al tema quantitativo, furono tracciate le operazioni caratterizzate da "*una relazione forte*" tra l'ammontare finanziato e il sottoscritto, in particolare l'ammontare finanziato doveva essere sempre superiore al sottoscritto; furono riscontrate le operazioni cd. *full*, in cui l'intero finanziamento era stato utilizzato per l'acquisto di azioni, *fifty/fifty* in cui una percentuale variabile del finanziamento (erogati in genere a persone giuridiche) era stato utilizzato per acquistare azioni.

Quanto alla correlazione temporale tra erogazione del finanziamento ed acquisto o sottoscrizione delle azioni: nel primario furono analizzati solo i finanziamenti concessi nel "*periodo sospetto*", dalla data di inizio del collocamento fino alla *"delivery date"*, (la data di consegna del titolo al cliente pari a circa tre mesi)[12].

Per il secondario, furono analizzate tutte le operazioni di acquisto di azioni, in cui i finanziamenti erano stati erogati nei tre mesi antecedenti; infatti, dai colloqui con Sergio Romano, addetto all'ufficio soci, era emerso che la tempistica media seguita dalla banca per evadere un ordine di acquisto azioni era di circa 90 giorni.

Gli ispettori hanno tuttavia precisato che i finanziamenti erogati per l'acquisto delle azioni sono risultati concessi pochi giorni prima dell'esecuzione dell'ordine di acquisto.

Gli altri elementi analizzati furono:

- l'analisi del conto corrente, da cui si evince chiaramente la relazione oggettiva tra finanziamento ed acquisto azioni[13].

---

11 cfr testimonianza Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 fonoreg. pag 26

12 ibidem pag 28 "*l'aumento di capitale funziona così: c'è un periodo di collocamento, e poi, a distanza di qualche settimana c'è la consegna fisica del titolo, cioè il titolo viene accreditato nei dossier delle controparti, i sottoscritti. Noi abbiamo considerato quest'ultimo periodo*"

13 cfr testimonianza Gianluca Manni, udienza 26.10.2019 fonoreg. pag. 29 "***E poi, ovviamente, aprivamo il conto corrente, ed è quella l'evidenza documentale forte e robusta sulla quale noi abbiamo stabilito, fatto le nostre analisi, il conto corrente, perché il conto corrente parla, nel conto corrente transitano tutte le operazioni, e nella maggior parte dei casi, se non quasi tutti, c'era l'appoggio del fido sul conto corrente in prossimità dell'acquisto delle azioni, qualche giorno prima, spesso lo stesso giorno, e contemporaneamente c'era l'acquisto dell'azione. Conti correnti sui quali transitava poca roba, poche partite***".

- l'analisi della P.E.F. (pratica elettronica di fido), essa riporta l'istruttoria della pratica, illustra le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni per cui il cliente chiede il finanziamento, la valutazione rilasciata dai singoli attori della banca sulla concedibilità dello stesso.

Dall'analisi delle P.E.F. emerse che tutte le operazioni correlate erano assistite da motivazioni estremamente generiche e ripetitive: "*cogliere opportunità di investimento nel mercato mobiliare e immobiliare*", "*il cliente assicura condizioni di reciprocità*", "*l'operazione sarà presidiata da impegno a mantenere titoli di pari importo del fido*", "*il cliente richiede liquidità per investimenti sul mercato in quanto non intende dismettere propri titoli*", "*si ottiene cross selling proporzionale al finanziamento*"[14].

Questo fenomeno fu considerato dagli ispettori "*una spia potente di un'operazione eccentrica*"[15], in quanto nella prassi bancaria, allorquando si erogano finanziamenti destinati ad acquisti di strumenti finanziari (cd "*lombard*") in genere la banca è:

a) informata degli strumenti finanziari o delle caratteristiche principali di rischio degli strumenti finanziari che il cliente intende acquistare,

b) chiede che vengano costituiti a garanzia gli stessi strumenti finanziari o strumenti finanziari di valore equivalente.

La circostanza che queste operazioni fossero "*in bianco*" e del tutto prive di garanzia rappresentava una prassi assolutamente eccentrica rispetto ai normali standard creditizi di sana e prudente gestione del portafoglio creditizio di una banca.

Le forme tecniche utilizzate dalla banca per le operazioni correlate furono: la cd. elasticità di cassa, il mutuo chirografario, il "*denaro caldo*" (prestiti di denaro che hanno una durata tendenzialmente di pochi mesi), in misura minore, anche i mutui ipotecari erogati ad aziende che avevano bisogno di liquidità per investimenti produttivi, in tal caso una parte del mutuo era dirottata sull'acquisto delle azioni.

L'ispettore Manni ha ricordato che l'indagine ispettiva prese avvio dalla prima operazione in ordine di importo effettuata da Stabile s.r.l. per 10 milioni di euro; dal conto corrente della società non risultava alcuna movimentazione se non un finanziamento di 10 milioni di euro utilizzato per acquistare azioni sul secondario al 30 dicembre 2014.

Il dato comune alle operazioni analizzate in sede ispettiva è che i conti correnti erano caratterizzati da una bassissima operatività; l'ispettore Gianluca Manni, infatti, ha chiarito che, laddove gli ispettori riscontrarono conti correnti di aziende caratterizzati - per motivi commerciali – da una forte operatività, pur in presenza di un finanziamento erogato dalla banca e del successivo acquisto di azioni, questo non fu considerato finanziato.

3.2 La *disclosure* sulle prime 46 posizioni intercettate dagli ispettori.

Una volta iniziato l'esame del secondario, fra il 20 e il 30 marzo 2015, gli ispettori accertarono che il fenomeno dei finanziamenti correlati appariva "strutturale"[16]("*ogni 10 pratiche mediamente più di 5 le trovavamo finanziate*").

---

14 cfr testimonianza Gianluca Manni , udienza 26.10.2019 fonoreg. pag. 29.

15 Cfr testimonianza Emanuele Gatti, udienza 26.9.2019 fonoreg. pag. 31.

Per questo motivo, Manni e Gatti cercarono di instaurare un contraddittorio preliminare con i vertici aziendali.
Nella prima decade di aprile furono selezionate le prime 46 operazioni di finanziamento (per complessivi 55 milioni di euro) che - a giudizio degli ispettori - apparivano correlate all'acquisto di azioni BPVi, fu chiesto a Bozeglav di predisporre - in relazione a ciascuna posizione - schede informative con allegazioni della banca di circostanze idonee a confutare l'ipotesi di azioni finanziate.
L'8 maggio 2014 il responsabile dell'audit consegnò all'ispettore Manni le schede informative[17], dalla disamina delle stesse non emerse alcun elemento di valutazione idoneo a sconfessare l'ipotesi di finanziamenti correlati; nelle schede si sottolineava la solvibilità del cliente, la meritevolezza dell'affidamento concesso, si attestava che il cliente "successivamente" ("*su iniziativa del cliente, su decisione del cliente*") aveva acquistato azioni o in tutto o in parte rispetto al fido.
Il 12 maggio 2015, ci fu un incontro con Giustini e Balboni, in quella sede Manni sottolineò l'inidoneità delle risposte fornite dalla banca a confutare l'ipotesi della natura correlata dei finanziamenti.
In particolare, l'ispettore mostrò ai due dirigenti le movimentazioni dei conti correnti relative alle posizioni analizzate e la relazione tra l'erogazione dell'affidamento e l'acquisto delle azioni.
Fece notare che, in alcuni casi, la sottoscrizione delle azioni proveniva da un giroconto/ bonifico di un terzo soggetto, appartenente al gruppo economico che era stato finanziato.
Manni ha precisato che la prima incongruenza emersa a livello di analisi macroeconomica era relativa al tipo di scelta fatta dalle piccole e medie imprese finanziate: si tratta di realtà che hanno principalmente due problemi, il capitale e la liquidità.
Dall'analisi ispettiva emergeva che le piccole e medie imprese venete compravano con capitale di debito azioni della popolare Vicenza (un'azione non quotata, illiquida) impegnando in tal modo parte della liquidità erogata dalla banca piuttosto che investire nell'attività produttiva o pagare fornitori, clienti, dipendenti, erario.
Emerse subito dall'analisi del secondario che il fenomeno delle operazioni correlate, per la sua diffusività, era strutturale, evidentemente riconducibile ad una prassi aziendale consolidata.
Manni riscontrò infatti che gli acquisti di azioni finanziate erano concentrati nel terzo trimestre 2014, le P.E.F. riportavano tutte la medesima causale.
Pertanto, l'ispettore cercò di verificare le direttive impartite alla rete per organizzare questo tipo di operatività, ma non trovò alcun riscontro documentale.
Nel corso di un incontro con Amato, vice di Giustini, fece presente al dirigente l'aspetto di forte anomalia emerso, chiedendo conto delle indicazioni operative date alla rete per regolamentare questa prassi, Amato gli disse che non esistevano

---

16 cfr testimonianza Gianluca Manni, udienza 26.10.2019 fonoreg. pag. 39.
17 Doc. 150 P.M.

disposizioni formali impartite alla rete per i finanziamenti correlati, né aveva contezza che vi fossero state riunioni con il personale della rete per dare indicazioni sul punto.
All'esito degli accertamenti ispettivi emerse, per il periodo 1° gennaio 2014/28 febbraio 2015, l'importo complessivo di euro 506 milioni di capitale finanziato da dedurre dal patrimonio di vigilanza così ripartito:

- 186 milioni di euro relativi all'*aucap* 2013,
- 146,5 milioni di euro per l'*aucap* 2014,
- 113,5 milioni di euro di acquisti finanziati sul secondario,
- 30 milioni di euro le società lussemburghesi,
- 21,25 milioni di euro per lettere impegno[18].

4. Lettere di impegno

Un ulteriore profilo di irregolarità (rilievo n. 8 del rapporto ispettivo)[19] riguardò il rilascio ad alcuni azionisti di lettere di impegno al rimborso del capitale da questi investito nella banca.
Le lettere erano state rilasciate in differenti periodi, anche antecedenti al 2014, erano collegate ad acquisti sul mercato secondario e non risultavano registrate nella contabilità aziendale né rappresentate nei documenti di bilancio.
Le lettere contenenti gli impegni più vincolanti per la banca imposero - a fine ispezione – la deduzione dal *CET 1* per circa 21 milioni di euro, infatti, ai sensi dell'art. 36 reg. n. 575/2013 C.R.R. sussiste l'obbligo di detrarre dal *CET 1* gli strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare in virtù di un vincolo contrattuale esistente.
L'ispettore Emanuele Gatti ha ricordato che, verso la fine di aprile del 2015, apprese da Bozeglav dell'esistenza di alcune lettere rilasciate dalla Banca a clienti in cui l'istituto si impegnava a riacquistare le proprie azioni.
"Quando la rete ha capito che l'accertamento cominciava a diventare abbastanza intrusivo, sono uscite fuori queste lettere; qualcuno ha cominciato a consegnare queste lettere, che erano, immagino, conservate nei cassetti o nelle casseforti delle persone dell'area commerciale, e quindi è emerso questo fenomeno"[20].
Bozeglav si impegnò a collazionarle e trasmetterle al gruppo ispettivo.
Il 7 maggio 2015, il responsabile dell'*audit* consegnò all'ispettore Manni 48 lettere di impegno (a fine ispezione furono consegnate 63 lettere)[21], una firmata da Sorato, 14 da Giustini e 47 da altri dipendenti.

---

18 Cfr relazione ispettiva B.C.E. pag 6.
19 cfr relazione B.C.E. pag. 33 ss.
20 Cfr testimonianza Emanuele Gatti, udienza 26.9.2019 fonoreg. pag. 48.
21 doc. 382 P.M.: prospetto di sintesi redatto dall'*internal audit* in merito alle lettere di impegno, nel quale non sono incluse le lettere rilasciate a Favrin e a Marchi (doc. 89 e 90 P.M.) mai consegnate agli ispettori e visionate per la prima volta da Manni e Gatti in dibattimento.

Gli obblighi assunti dalla banca (per un impegno complessivo di 235,2 milioni di euro)[22] avevano diversa intensità.
Le lettere recavano l'impegno a rimborsare il capitale investito dagli azionisti ovvero la promessa di riconoscere ai destinatari un predeterminato rendimento a valere sull'investimento ovvero la generica disponibilità della banca a ricomprare le azioni BP; all'esito dell'ispezione furono dedotte dal *CET1*, lettere contenenti "un impegno forte" per un valore complessivo di 21,2 milioni di euro, ex art. 36 C.R.R[23].
Avuta notizia dell'esistenza di lettere di impegno al riacquisto non contabilizzate, Gatti convocò Sorato chiedendogli una discontinuità gestionale, in ragione della assoluta gravità dei fenomeni che stavano emergendo.
Sorato non colse il messaggio, limitandosi a dire che avrebbe licenziato i firmatari delle lettere.
L'ispettore Manni ha sottolineato che l'emersione delle lettere fu un punto di svolta dell'indagine ispettiva, le lettere erano infatti la prova documentale della consapevolezza del *management* della banca del carattere finanziato degli acquisti di azioni.
La banca si era sentita in dovere di rilasciare una garanzia per il finanziamento concesso per l'acquisto di azioni in caso di decremento del valore delle azioni ("*quindi ovvio che se io firmo una lettera in cui mi impegno come banca di acquistare quelle azioni che ti sto tecnicamente finanziando so pure che ti sto finanziando le azioni*")[24].

5. Gli storni di interessi.
Il rilievo n.9 del rapporto ispettivo è relativo all'anomala contabilizzazione di storni di interessi alla clientela.
Nel secondo semestre del 2014 la Banca registrò una significativa e anomala crescita dell'ammontare degli storni riconosciuti alla clientela per un importo di 4,8 milioni di euro (pari al +160 % se confrontato con 1,9 milioni di euro del primo semestre 2014); la quota di storni autorizzati dal direttore e dal vicedirettore generale è pari all'86% (direttore mercati importo di 1,7 milioni di euro, direttore generale 2,5 milioni di euro, direzione di segmento 0,3 milioni di euro).
L'accertamento ispettivo si focalizzò sulle operazioni di importo superiore a 15.000 euro, per un ammontare complessivo di 3,4 milioni di euro, relativo a 73 controparti[25].
Il fenomeno fu intercettato verso la fine di aprile del 2015; in particolare Manni, esaminando i conti correnti, notò alcuni accrediti a fine esercizio con causale "storni su commissioni" oppure "accrediti", si trattava di due tipologie:
1. accrediti che compensavano gli addebiti d'interessi,
2. accrediti indicati come storni, movimenti a credito, senza un corrispondente finanziamento.

---

22 cfr relazione B.C.E. pag. 33.
23 cfr relazione B.C.E. pag. 34.
24 cfr testimonianza Gianluca Manni, udienza 26.10.2019 fonoreg. pag. 63.
25 Cfr relazione B.C.E. pag 34 ss.

Riscontrato il fenomeno, gli ispettori ne discussero con Bozeglav che disse loro di aver fatto una precedente verifica sul fenomeno relativa al primo semestre del 2014, Bozeglav fu pertanto incaricato di effettuare il monitoraggio del secondo semestre 2014.
Per gli storni a fronte di finanziamenti correlati si ipotizzò che fossero un *escamotage* per evitare al cliente il pagamento degli interessi sul finanziamento correlato all'acquisto di azioni.
Nei casi di storni erogati in assenza di finanziamenti correlati, gli accrediti "*fronteggiavano impegni della banca, cioè la banca si era impegnata ad assicurare un determinato rendimento alle azioni*"[26].
Gli storni hanno avuto rilievo ai fini ispettivi sotto due punti di vista: per il rischio legale/reputazionale e per il coinvolgimento del *management*.
L'obiettivo primario dell'ispezione era capire quanto l'azienda fosse coinvolta da un punto di vista gestionale in comportamenti di *mala gestio*.
Gli storni - insieme alle lettere di impegno - hanno rappresentato un altro elemento fortemente sintomatico del coinvolgimento dei vertici aziendali; essi erano stati autorizzati, nella maggior parte dei casi, dal direttore commerciale Giustini o dal direttore generale Sorato.
In alcuni casi, gli storni "*non baciati da finanziamenti*" apparivano sintomatici di un comportamento concludente dell'azienda, volto a riconoscere una somma al cliente a titolo di corrispettivo del possesso di azioni, il che accresceva il rischio legale e reputazionale dell'azienda.
Le azioni per poter essere computate nel capitale non devono avere alcun tipo di vincolo, esse sono il primo presidio a fronte delle perdite impreviste; la pratica degli storni generava un vincolo sul rendimento delle azioni tale da precluderne la computabilità nel patrimonio di vigilanza.

6. Il processo di determinazione del valore delle azioni.
Secondo l'analisi ispettiva, il fenomeno patologico del ricorso al capitale finanziato è stato in primis originato dalle gravi carenze relative al processo di determinazione del valore delle azioni.
Il rilievo n. 1 sottolinea che "*Il C.d.A., il direttore generale, il comitato rischi il collegio sindacale non sono stati attivi nell'approntare un sistema di gestione dei rischi efficace e completo; essi non hanno identificato i rischi connessi ai processi e alle procedure quali la fissazione del prezzo delle azioni, la nuova emissione per il collocamento di azioni e la loro sottoscrizione, le azioni negoziate sul secondario con il fondo acquisti, gli investimenti in fondi a esposizione sconosciuta*[27]".

Banca Popolare era una banca non quotata in cui ogni azionista socio aveva diritto a un solo voto e nessun azionista poteva possedere una quota di capitale superiore all' 1%.
Il numero degli azionisti aumentò del 57% nel biennio 2013/2015 a seguito dei due aumenti di capitale 2013/2014 per complessivi 1,3 miliardi di euro.

---

26 cfr testimonianza Gianluca Manni, udienza 26.10.2019 fonoreg. pag. 66
27 relazione B.C.E. pag. 19.

Lo statuto della banca disponeva che, su proposta del C.d.A., sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci approvasse annualmente l'ammontare dell'importo da versare in aggiunta al valore nominale di ogni azione di nuova emissione; ciò avveniva in sede di esame del bilancio sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso.
In tal modo l'assemblea annuale dei soci definiva il valore di riferimento al quale gli azionisti negoziavano le azioni sul mercato secondario, nonché il prezzo di sottoscrizione dei futuri aumenti di capitale.

Il prezzo dell'azione fu ridotto ad aprile 2015 da 62,5 euro a 48 euro, dal 2010 al 2014 restò invariato.

In passato Banca d'Italia aveva più volte sollecitato la banca a individuare un metodo di determinazione del valore dell'azione il più possibile coerente con la redditività della banca e a definirlo in modo da assicurare continuità valutativa nel tempo, con possibilità di ricorrere a esperti indipendenti.

Ad aprile 2011, il C.d.A. approvò le linee guida del processo di valutazione, incaricando il prof. Mauro Bini di stimare il valore dell'azione; a partire dal 2011 Bini stimò annualmente il valore delle azioni sulla base delle linee guida approvate dal C.d.A.

Il quadro definito e l'approccio adottato non determinarono un effettivo coinvolgimento del consiglio di amministrazione.

Secondo il rapporto ispettivo, i difetti del processo di valutazione non permisero di ottenere una riduzione del divario esistente tra il ritorno interno dell'azione popolare Vicenza e la redditività ordinaria della banca (rilievo n 2).

Si tratta di una carenza che aumentò notevolmente l'esposizione della banca verso i rischi operativi e di reputazione, soprattutto i rischi legali derivanti dalle pretese degli azionisti relative alla sovrastima del prezzo azioni Popolare di Vicenza, sovrastima evidenziata da una costante e significativa discrepanza tra il prezzo delle azioni BPVi e quello delle popolari quotate con omogeneità dei modelli di business, di caratteristiche patrimoniali ed economiche.

Nello specifico, dall'ispezione emersero le seguenti criticità in relazione al processo di valutazione del prezzo delle azioni:

- il quadro normativo interno non era sufficientemente strutturato, dettando solo principi generici.
- il C.d.A. non fornì mai all'esperto istruzioni adeguate che consentissero di evitare che i parametri usati fossero incoerenti rispetto a quelli utilizzati dai consulenti indipendenti in sede di impairment test degli avviamenti.
- il C.d.A. non richiese di applicare alcun correttivo per valutare il rischio di illiquidità delle azioni, né prese in considerazione alcuno sconto per la liquidità derivante dalla mancata quotazione; avallò la decisione dell'esperto di attribuire al valore delle azioni una maggiorazione (la put protettiva) non fondata su solide basi metodologiche; solo nel 2015 questa maggiorazione non fu più calcolata.
- il C.d.A. non procedette ad alcuna revisione dei metodi valutativi pur in presenza di segnali di allarme; in particolare, non fu mai svolta alcuna analisi approfondita sulle causali dello scarto crescente tra il prezzo ufficiale delle azioni e il continuo

deterioramento dei principali indicatori economici e finanziari della Banca (*editda, rote, npl, tier ratio 1).*
Evidenti segnali di allarme erano stati generati dalla svalutazione degli avviamenti effettuata dal sistema bancario nel 2011; gli ispettori hanno rilevato infatti che, almeno dal 2011, il peso degli avviamenti sulle attività di BPVi non era più giustificato dai risultati economici. Anche nel 2014, dopo due anni consecutivi di modesti risultati economici, il C.d.A. non rivide al ribasso le sue aspettative sulla redditività futura[28].
In relazione alla stima del 2015, la flessione del prezzo dell'azione derivò soprattutto dalla consistente svalutazione dell'avviamento e dalle rettifiche di valore sul credito contabilizzate nel bilancio 2014.
La genesi del fenomeno è stata molto efficacemente spiegata in dibattimento dal dott. Gatti:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Perché è il valore delle azioni che genera il fenomeno?
TESTIMONE GATTI – È breve. È breve perché è il cuore del problema. In una banca in cui il prezzo non è fissato dal mercato, cioè dal libero incontro di domanda e offerta, ma è fissato dal Consiglio di Amministrazione, com'è stato autorevolmente detto dal Presidente [Zonin], fin quando c'è gente disposta a comprare a quel prezzo, quello è il valore delle azioni.
È chiaro che era interesse fondamentale dell'azienda mantenere almeno stabile il valore delle azioni, anche se le performance diminuivano, com'è accaduto nel periodo, e chiaramente per fare questo, cioè l'obiettivo... Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente non poteva permettersi... E guardate che tutte le discussioni, la banca, nell'occasione dell'esame, della valutazione delle azioni, tutti i consiglieri sono sempre intervenuti dicendo quanto fosse importante che il prezzo dell'azione rimanesse stabile. È anche il modo con cui, sostanzialmente, il Presidente gestiva il consenso presso la base sociale perché, garantendo una stabilità del prezzo, a fronte di un sistema bancario i cui prezzi stavano crollando, chiaramente si accreditava come banchiere di primo livello e manteneva il consenso presso la base sociale, la sua posizione di prestigio presso la base sociale. Questo è un fenomeno che è chiaro. È ovvio che nel momento in cui io prezzo a 62,5 quello che vale di meno sto sostanzialmente alimentando uno schema Ponzi perché sto consentendo, sto facendo pagare a quelli che stanno acquistando un valore superiore al valore reale di quello che stanno acquistando; e quindi, praticamente, per poter far uscire gli altri, sto facendo pagare di più di quanto vale l'azione.
Però fino a quando il prezzo lo determino io e sono in grado di ricomprarmelo, come diceva il Presidente, quello è il valore dell'azione. Nel momento in cui io non sono più in grado di ricomprare l'azione a 62,5 diventa un problema.

---

28 Cfr relazione B.C.E. pag.22 ss.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, Dottore, quindi mi pare di capire con il Presidente Zonin avevate affrontato anche nei colloqui l'argomento della valutazione delle azioni?

TESTIMONE GATTI – Sì [29].

Ed ancora nel corso del controesame svolto dalla difesa di Zonin:

TESTIMONE GATTI: Noi ci siamo, come dire, focalizzati sugli ultimi due anni e abbiamo verificato questo: i segnali, come dire, erano fortissimi. Ripeto, la divaricazione tra ordini di acquisto e ordini di vendita, perché il problema è che in un mercato che funziona il prezzo scende, quando c'è una divaricazione tra ordini di acquisto. No, voglio spiegarlo perché questo...

DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Sì, prego. TESTIMONE GATTI – ***Cioè se c'è una pressione dal lato delle vendite il mercato si autoregola perché il prezzo scende fino a un punto di equilibrio, no? Qui il mercato non funziona, no? Perché il mercato è, come dire, deciso a monte, il prezzo è deciso a monte di una Assemblea e da un Consiglio di Amministrazione.***

DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Le faccio una domanda, però: era un fenomeno peculiare della Banca Popolare di Vicenza o riguardava tutte le banche popolari non quotate? Se lei è in grado, nella sua esperienza di alto funzionario della Banca d'Italia. TESTIMONE GATTI – Allora, è un fenomeno... DIFESA, AVV. AMBROSETTI – In quegli anni ovviamente, in quegli anni. TESTIMONE GATTI – Sì, sì. Adesso non so se con questa intensità, è un fenomeno che riguardava tutte le banche popolari non quotate. Il modello della popolare non quotata è stato messo in crisi profonda dalla crisi economica, dalla doppia recessione degli anni 2008-2009 e 2012, che sostanzialmente ha fatto sì che il prezzo delle azioni diventasse non più credibile.

Chiaramente di fronte ad un impoverimento generale, ad una richiesta di liquidità da parte delle famiglie, che comunque avevano bisogno di liquidità, questa cosa è diventata ancora più forte, più marcata. Ripeto, è un fenomeno di sistema, però, diciamo, in ogni caso la funzione di Controllo di Popolare di Vicenza si deve occupare di Popolare di Vicenza. .....

Invece ho acquisito il rapporto del 2009 perché sapevo, perché me l'avevano detto, che il collega, il capo del gruppo ispettivo, siccome nell'ispezione del 2007 c'era stato un rilievo molto forte sulla valutazione delle azioni, nel 2008 il rilievo è stato in qualche modo replicato.

Infatti io faccio riferimento al fatto che il rilievo del 2008, cioè di... DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Vuole spiegarlo? Perché io me lo ricordo, voglio dire. Quale era il rilievo molto forte del 2007, che poi è stato replicato nel 2009, riguardo al valore delle azioni? TESTIMONE GATTI – Era che il Consiglio di Amministrazione doveva uniformare la valutazione delle azioni..., garantire che la valutazione delle azioni sostanzialmente –adesso lo dico in termini ***sostanziali – rispecchiasse l'andamento del...*** *Il rendimento dell'azione, quindi aumento del valore dell'azione e dividendo distribuito rispecchiasse l'andamento dei fondamentali dell'azienda, quindi* ***della situazione economico-patrimoniale dell'azienda.***

Quindi il collega aveva notato, come già il collega nel 2007, aveva notato che c'era questa divaricazione tra i risultati dell'azienda, sia i risultati economici, sia la situazione patrimoniale, l'appesantimento del portafoglio crediti, dove stavano aumentando i deteriorati, tutta una serie di altri fenomeni, e il valore dell'azione che non rifletteva adeguatamente il deterioramento dei fondamentali; e

---

29 testimonianza Emanuele Gatti, udienza 26.9.2019 fonoreg. pag.77/78

quindi chiedeva alla banca di adottare, come dire, di ispirare la propria valutazione a questo criterio. La banca, come dire, sostanzialmente dopo questa ispezione si è affidata a Bini ritenendo che il rilievo fosse stato in qualche modo chiuso attraverso questa azione, dice: io mi sono affidato ad uno dei massimi esperti di valutazione aziendale, per cui ho fatto quello che dovevo, adesso sono garantito e sono blindato perché la valutazione dell'azione è fornita da uno dei maggiori esperti di valutazione dell'azione. Questo però, diciamo, non solleva il Consiglio di Amministrazione, questo è un punto che vorrei..., è di tutta evidenza ma lo vorrei stressare, cioè la responsabilità della proposta è una responsabilità del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione può decidere d'avvalersi del professor Bini, può decidere di avvalersi di altri stimatissimi professionisti ma, come quando si avvale di soggetti esterni, se ne avvale come propri consulenti, alla fine la responsabilità è sempre del Consiglio di Amministrazione. Quindi anche in questo caso il fatto di avvalersi, cioè il Consiglio di Amministrazione non può considerare di aver dismesso la propria responsabilità semplicemente scegliendo il miglior professionista sulla piazza, ma deve essere in grado di capire se il miglior professionista sulla piazza si sta comportando correttamente. Come lo deve fare? O attraverso dei criteri stringenti, che non c'erano, oppure se i criteri sono laschi, come in questo caso, valutando come il perito si muove all'interno di questi criteri laschi, cosa che non ha fatto né in un caso, né nell'altro.
PRESIDENTE – Criteri laschi fissati da chi?
TESTIMONE GATTI – Dal Consiglio di Amministrazione. PRESIDENTE – Nel procedere alla valutazione?
TESTIMONE GATTI – Sì, sì, esatto. Le linee di indirizzo, le famose linee guida, dieci linee guida di indirizzo...[30].

6.1 Lo squilibrio del mercato secondario.

Il rilievo n. 631 è relativo alla progressiva perdita di funzionalità registrata dal mercato secondario.

Il rapporto ispettivo sottolinea infatti che - da gennaio 2013 a dicembre 2014 - il mercato secondario delle azioni proprie registrò una notevole asimmetria tra ordini di acquisto e ordini di vendita; contro un valore di acquisti di 572,5 milioni di euro, le domande di vendita salirono a 1.000.000.000 di euro; il lasso temporale per evadere gli ordini di vendita (cd. *time to sell*) aumentò a un ritmo esponenziale, raggiungendo il livello di 525 giorni nel mese di maggio del 2015.

Secondo le risultanze dell'analisi ispettiva e la testimonianza resa dal dott. Emanuele Gatti, la genesi del ricorso al capitale finanziato è riconducibile proprio al forte squilibrio del mercato secondario delle azioni che si manifestò con effetti progressivamente crescenti a partire dal 2012.

Le azioni di Banca popolare di Vicenza non erano quotate, pertanto la banca aveva creato un fondo azioni proprie per fornire liquidità alle sue azioni.

Il fondo fu incrementato nel tempo con le riserve e gli utili disponibili ed aveva la funzione di ricomprare le azioni per mantenerle in possesso o rivenderle ad altri clienti.

---

30 Ibidem pag 97 ss.
31 Relazione B.C.E. pag 31.

Secondo la normativa di vigilanza, il fondo poteva raggiungere l'ammontare massimo di 261,5 milioni di euro, pari al 5% del capitale.
L'assemblea dei soci -con delibera 28.4.2012 - aveva stabilito un limite di 240 milioni di euro, il cui superamento avrebbe richiesto la preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia.
Il fondo azioni proprie superò il limite regolamentare per tutto il 2012, la vigilanza intervenne con le lettere di richiamo del 5 marzo 2013 e del 24 giugno 2013, intimando alla Popolare di Vicenza di assumere le misure organizzative idonee ad evitare il ripetersi della violazione.
Gli ispettori B.C.E. hanno ricostruito le dinamiche del fondo acquisto nel triennio 2012/2015, riscontrando un progressivo crescente disallineamento tra ordini di acquisto e di vendita.
Il fenomeno è stato accuratamente ricostruito nell'allegato 2 della relazione ispettiva sulla base dei dati forniti dalla stessa Banca popolare, in particolare da un file, fornito a Gatti dall'addetto all'ufficio soci Leoni[32], è importante notare che si tratta di dati al lordo del capitale finanziato che evidentemente costituiscono una sottostima della illiquidità del titolo.
Dall'analisi dei dati riportati nell'allegato 2 si evince agevolmente che la situazione di inefficienza del mercato secondario determinò in primis la saturazione del fondo acquisto azioni proprie, conseguenzialmente si registrò un crescente aumento del tempo necessario per l'esecuzione delle domande di cessione del titolo con la progressiva formazione di un magazzino di domande di cessione inevase.
Per ovviare a queste disfunzionalità, il *management* fece ricorso in modo sistematico al capitale finanziato.
La figura n. 5 nell'allegato 2 della relazione ispettiva B.C.E. rappresenta l'andamento del fondo acquisto azioni proprie durante il triennio 2012-2015.
Come si vede dal grafico, l'andamento è stato piuttosto lineare: dopo il *blocking period* (nei primi quattro mesi dell'anno), la consistenza del fondo tende a salire, conformemente all'intenzione della banca di soddisfare le richieste di vendita dei clienti, successivamente, alla fine del primo trimestre, la tendenza all'incremento cala per registrare una brusca flessione negli ultimi due mesi dell'anno, periodo in cui il fondo si attesta su valori prossimi allo zero; l'unica eccezione è relativa all'anno 2014 anno, allorquando il fondo doveva necessariamente mantenere azioni per un importo di 25,8 milioni di euro a servizio del premio fedeltà previsto dall'aumento di capitale 2014.

32 cfr testimonianza Emanuele Gatti fonoreg. Pag 36

Figura 5 – Fondo riacquisto azioni proprie: andamento degli anni 2012-13-14

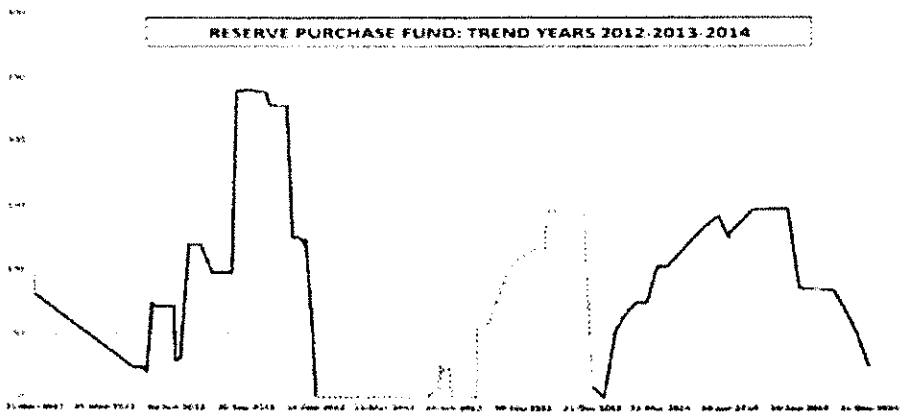

La relazione ispettiva attesta che l'andamento del fondo acquisto azioni *"non è stato guidato dal mercato, poiché il fondo infatti è una componente negativa del CET 1 e la banca non ha obbligo di acquistare tutte le azioni che i clienti intendono vendere, le dimensioni l'andamento del fondo sono stati decisi e gestiti in via informale dal top management dell'intermediario"*[33].

Le motivazioni della pratica cd. svuota fondo sono state efficacemente esplicitate dall'ispettore Emanuele Gatti in dibattimento:

PARTE CIVILE, AVV. CECI – Un'altra cosa: a proposito dello svuota-fondo, lei ha fatto cenno al fatto di fare lo svuota-fondo, ma a cosa serviva, cioè che utilità c'era a fare lo svuota-fondo?

TESTIMONE GATTI – Beh, come dire...

PARTE CIVILE, AVV. CECI – Lei un po' ne ha accennato una parte prima, però ce n'è un'altra parte che vorrei indagare.

TESTIMONE GATTI – Adesso devo usare un termine inglese ma non lo posso usare perché...

PRESIDENTE – No, lo può usare, basta che traduca, più che altro per noi quando leggeremo.

TESTIMONE GATTI – C'è un chiaro effetto di window dressing, cioè...

PARTE CIVILE, AVV. CECI – Basta che lo traduca in italiano, insomma.

TESTIMONE GATTI – Come dire, di abbellimento, nel senso che io il 31.12 devo fare il bilancio, il bilancio mi viene visto sia dai soci, sia dagli analisti e dal mercato in genere sia dall'Autorità di vigilanza.

Non ho alcun interesse... da un lato, come dire, devo arrivare con... il fondo mi impegna capitale e quindi devo cercare di mostrare di avere più capitale possibile, perché la dotazione di capitale è ormai il primo requisito che viene guardato all'esterno per valutare la stabilità o la qualità di una banca. Quindi questo è il tema fondamentale. Poi più il fondo è pieno e più do un segnale al pubblico, al mercato, di una qualche difficoltà nel ricollocare le azioni. Quindi devo dimostrare che in realtà il mercato è liquido.

Siccome alla fine, tranne l'organo di vigilanza, che ha le segnalazioni ogni trimestre, ma insomma, il mercato guarda il bilancio, devo arrivare al bilancio con un fondo azioni proprie pulito"[34].

---

33 cfr relazione B.C.E. allegato 2.

34 cfr testimonianza Emanuele Gatti, udienza 26.9.2019 fonoreg. pag 89.

Il risultato di azzeramento del fondo acquisto fu pertanto conseguito attraverso il ricorso al finanziamento dei compratori sul mercato secondario e con l'esercizio di una sorta di "*fine tuning*" degli ordini pendenti, ossia ritardando il più possibile l'iter delle richieste di vendita e soddisfacendo le richieste di acquisto il più rapidamente possibile.
Nel periodo 2013/2014 si registrò una crescente asimmetria tra gli ordini di acquisto e quelli di vendita (cfr. figura n.6 allegato 2 della relazione ispettiva):

Figura 6 – Dinamica degli ordini di vendita e acquisto nel periodo 2013-2014

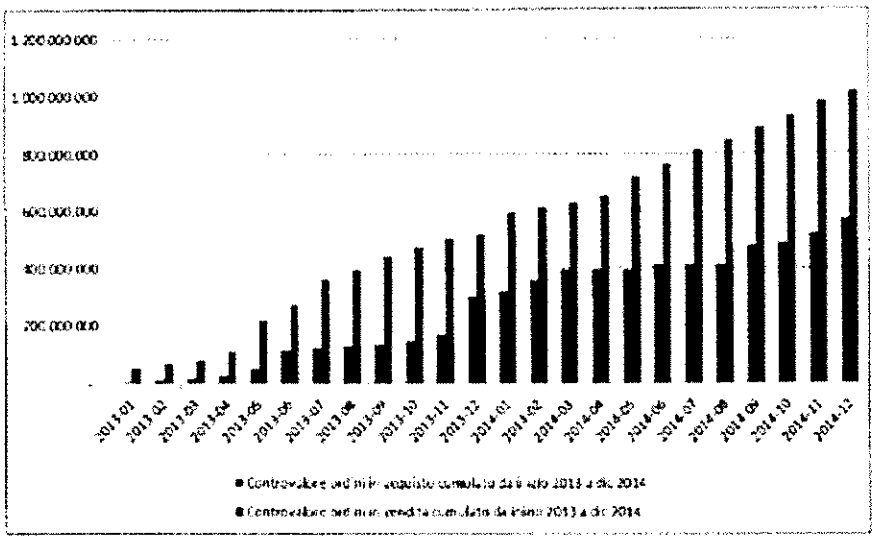

Gli ordini di acquisto cumulati aumentarono dall'importo di 4,5 milioni di euro del gennaio 2013 ad 572,5 milioni di euro del febbraio 2014, nello stesso periodo le richieste di vendita si incrementarono da 52,5 milioni di euro a quasi un miliardo.
L'asimmetria è evidenziata anche dal rapporto tra ordini di vendita pervenuti e gli ordini eseguiti: dal lato degli acquisti si registrò una tendenza a soddisfare quasi completamente gli ordini; gli ordini di vendita (cfr figura 7) cominciarono ad accumularsi da maggio 2013.

Figura 7 – Andamento degli ordini

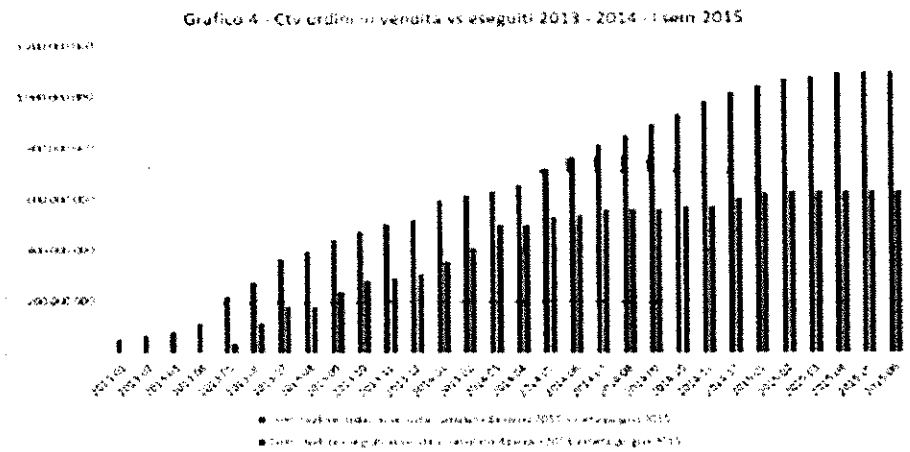

Il disallineamento crebbe fino a marzo 2015, persino durante l'aumento di capitale 2014, è un elemento sintomatico della inefficienza del mercato secondario che aveva progressivamente perso la sua principale funzione, assicurare la liquidità delle azioni detenute dai clienti[35].

La relazione ispettiva dà atto che l'incremento degli ordini di vendita nel biennio 2013/2014 dipese da diversi fattori:

1. percezione dei clienti nel disallineamento tra il prezzo dell'azione e il valore effettivo della stessa.
2. la crisi economica che aumentò la domanda di liquidità;
3. la mancanza del ritorno sull'investimento (l'ultimo dividendo sulle azioni risale ad aprile 2013)
4. necessità di risorse liquide a causa del drenaggio di liquidità generato dai due aumenti di capitale collocati sul mercato in un lasso temporale ristretto (estate 2013 e 2014).

Nello stesso biennio si registrò una crescita esponenziale del time to sell passato dal 28 giorni di gennaio 2013 a 311 giorni di fine 2013, per raggiungere il picco (dopo un progressivo incremento per tutto il 2014) di 525 giorni a maggio 2015 (tabella numero 8)

---

35 cfr test. Emanuele Gatti , udienza 26.9.2019 pag. 35: "*Se prendete la pagina dell'allegato 2, nell'allegato 2 c'è la figura 6 e la figura 7 che mostrano la dinamica degli ordini di vendita e di acquisto. Adesso non so se si vede bene. Ecco, questa, esatto, è la dinamica degli ordini. Si vede chiaramente, gli ordini sono considerati cumulati, cioè ogni mese si aggiunge 100, quindi si fa la somma dei mesi successivi, ed è una mera somma, e questa cosa testimonia la progressiva asimmetria tra ordini di acquisto e ordini di vendita. **Dall'inizio del 2013, nel 2012 c'era stata l'operazione di svuota-fondo**, su cui poi ritorneremo, ma nel 2013 si parte da zero, sostanzialmente, si vede che tra gli ordini, il controvalore degli ordini di acquisto, che è l'istogramma più alto, e il controvalore degli ordini di vendita, lo scarto aumenta sempre di più. E quindi vuol dire... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questi sono cumulativi.*

*TESTIMONE GATTI – Cumulativi, sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi, ora, per non avere incertezze, per esempio, settembre 2013 tiene in considerazione anche i mesi precedenti. TESTIMONE GATTI – Esatto, a settembre 2013, per dare un'idea, dal 1 gennaio 2013 fino a settembre 2013 erano stati presentati – presentati non significa eseguiti – ordini di vendita per circa 400 milioni e c'erano ordini di acquisto per meno di 200. **E questo scarto è andato aumentando nel corso del tempo, questi sono i segnali classici dell'illiquidità del titolo**".*

Tabella 8 – Tempo necessario per vendere le azioni ("time to sell")

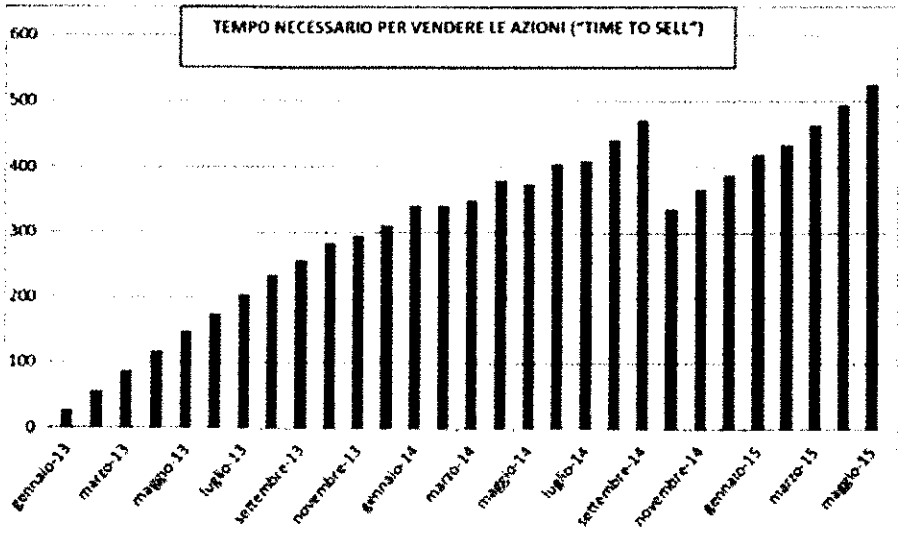

Dal grafico n. 8 si evince che il tempo per vendere, l'illiquidità del titolo aumenta fino a settembre 2014, poi bruscamente si abbassa, nell'ultima parte del 2014 laddove si registrò una concentrazione del fenomeno dell'assistenza finanziaria al secondario. La diminuzione del tempo di vendita fu pertanto causata dall'accelerazione dei finanziamenti per l'acquisto, in modo tale da cercare di sbloccare più ordini, in quanto, come spiegato dall'ispettore Gatti, l'obiettivo della banca era arrivare alla fine dell'esercizio con il fondo azioni proprie azzerato.

7. I fondi ad esposizione sconosciuta.

Il rilievo numero 11) della relazione ispettiva è relativo all'operatività nei fondi lussemburghesi *Athena* e *Optimum*.

Si contesta al gruppo vicentino di aver effettuato investimenti per € 350.000.000 in fondi a esposizione sconosciuta in modo non prudente e trasparente[36].

Gli investimenti nei fondi lussemburghesi risalgono al 2012.

Il 21 febbraio 2012 il C.d.A. approvò un nuovo plafond (fino a 500.000.000 euro) per investimenti in quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; il C.d.A. in quella sede indicò generiche linee guida (la motivazione di fondo alla base degli investimenti era quella di *"mantenere relazioni di lungo periodo con gestori di elevato standing"*).

All'avvio del programma era possibile sottoscrivere solo quote di fondi con profilo prevalente di tipo obbligazionario.

Negli anni precedenti, in particolare nel 2011, la banca aveva investito 155.000.000 euro nei fondi Azimut, ricevendo liquidità per circa 400.000.000 euro.

---

36 cfr sul punto relazione B.C.E. pag.41 ss., *ibidem* side letter sui fondi senza numerazione di pagina e doc. 418 P.M., relazione *internal audit* sui fondi 15.7.2015.

Con delibera del C.d.A. del 5 febbraio 2013 il plafond di investimento fu portato a 700.000.000 euro.
Il 19 marzo 2013 fu conferita delega disgiunta a Sorato e Piazzetta per il compimento di atti relativi all'investimento nei fondi.
Il 28 maggio 2013, il C.d.A. approvò la possibilità di investire fino al 40% dell'ammontare in fondi che investivano in titoli di capitale; il 23 luglio 2013 il plafond fu aumentato a 800.000.000 euro ed una quota dello stesso (300.000.000 euro) allocata su BPVi *Finance*.
L'ispettore Gatti ha sottolineato che *Athena* e *Optimum* erano fondi "*unkown exposure*", a esposizione non comunicata, in cui il gestore ha la possibilità di non comunicare i sottostanti.
La singolarità è che Banca popolare di Vicenza era, sostanzialmente, l'unico sottoscrittore di questi fondi.
Il fondo, per sua natura, ha una pluralità di sottoscrittori: una serie di soggetti ne sottoscrivono le quote e conferiscono somme di denaro da investire.
Nel caso di specie invece, secondo l'analisi ispettiva, non si trattava di fondi quanto piuttosto di gestioni patrimoniali, significative sul punto le spiegazioni di Gatti: "*se il fondo è completamente alimentato da risorse mie non è un fondo, è una gestione patrimoniale di mie risorse. Allora, anche qui, la prassi delle gestioni nel mondo, un gestore che ha a che fare con una controparte istituzionale, come Popolare di Vicenza, non esiste, non esiste che una controparte istituzionale, che affida le proprie risorse a un gestore, non chieda, addirittura, più volte, giorno per giorno, o settimana per settimana, l'elenco degli asset in cui il fondo ha investito le proprie risorse con la valorizzazione, indipendentemente da quello che fa il fondo. Non esiste. Per cui, questa assenza di informativa era assolutamente sospetta, assolutamente; assenza di informativa che non riguardava soltanto il Consiglio di Amministrazione, ma riguardava anche gli organi, chiamiamoli, "tecnici", come il Comitato Finanza*"[37].
Il comitato finanza, infatti, non ha mai conosciuto la composizione dei fondi, i veri assets erano investiti in sottofondi che, a loro volta, occultavano gli strumenti finanziari target.
La reportistica prodotta al comitato finanza e al consiglio di amministrazione era assolutamente inidonea a disvelare gli *assets*; a fronte di questa opacità informativa, l'analisi ispettiva ha rimarcato che il consiglio di amministrazione ed il comitato finanza non hanno mai chiesto di avere trasparenza sulla composizione dei fondi, laddove invece la reportistica riguardante il resto del portafoglio di proprietà era molto analitica.
Altro elemento di forte anomalia sottolineato dal responsabile del team ispettivo sta nel fatto che il C.d.A. non ha mai verificato che l'obiettivo iniziale per cui si era deciso di investire nei fondi, cioè intrattenere relazioni con chi potesse portare liquidità alla banca, fosse stato raggiunto.

---

37 cfr testimonianza Emanuele Gatti, udienza 26.9.2019 fonoreg. pag 60-61.

Il C.d.A., nel corso degli anni, ha aumentato la rischiosità dell'investimento, sulla base di proposte che venivano dalla finanza, ratificando in buona sostanza il contenuto degli investimenti effettuati nei fondi esteri.
A giugno 2014, l'obbligo di *disclosure* di cui all'art 36 C.R.R. impose alla banca di richiedere ufficialmente ai fondi se detenessero in portafoglio azioni proprie, il 10 luglio 2014 i fondi comunicarono la detenzione di un pacchetto di azioni Banca Popolare di 55 milioni di euro.
La divisione finanza informò il C.d.A. della *disclosure*, circostanza che avrebbe imposto la detrazione dal patrimonio di vigilanza del valore corrispondente alle azioni detenute dai fondi; lo scomputo non fu effettuato né il C.d.A. si chiese il motivo della detenzione di azioni BPVi da parte dei fondi esteri.
Secondo l'analisi ispettiva, l'investimento nei fondi lussemburghesi fu evidentemente finalizzato ad alleggerire la pressione sul titolo; infatti, i fondi furono sottoscritti abbastanza rapidamente a dicembre 2012 ed utilizzati in prima battuta per svuotare il fondo acquisto azioni proprie.
Gli ispettori hanno accertato che i fondi investirono in una serie di assets, buona parte dei quali legati a popolare di Vicenza, finanziando il Gruppo Marchini, il Gruppo De Gennaro, il Gruppo Fusillo, gruppi già clienti della banca, comprarono Methorios, società plurisegnalata, collegata al gruppo Marchini.
"*I fondi hanno investito in tutta una serie di asset, buona parte dei quali, in qualche modo, legata a Popolare di Vicenza; cioè hanno investito, hanno sovvenzionato il Gruppo Marchini, hanno sovvenzionato il Gruppo De Gennaro, hanno sovvenzionato il Gruppo Fusillo, che tra l'altro è stato dichiarato insolvente ieri dal Tribunale di Bari, ed è indagato per bancarotta fraudolenta.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questi tre erano gruppi già clienti della banca?
TESTIMONE GATTI – Questi tre erano già gruppi clienti della banca, erano gruppi anche clienti della Popolare di Bari, e Marchini era anche una parte di queste somme, comunque, che dei finanziamenti pregressi Marchini li aveva anche utilizzati per comprare azioni della banca, Marchini era azionista della banca. Hanno comprato Methorios, era diventato Popolare di Vicenza, a propria insaputa, il primo azionista di Methorios" (pag. 63).

Gatti ha ricordato che da Piazzetta e Sorato - durante l'ispezione - non fu mai fornita alcuna informazione sulla natura degli investimenti nei fondi.
Gli ispettori trovarono ostacoli "non banali" nel cercare di reperire le informazioni relative ai fondi.
Di fronte alla mancata collaborazione nella rivelazione dei sottostanti, Gatti informò Sorato che - in mancanza di disclosure - avrebbe scomputato dal patrimonio di vigilanza l'intero importo di € 350 milioni investito nei fondi, subito dopo questo colloquio, i fondi comunicarono tutti gli investimenti sottostanti.
Il responsabile del team ispettivo ha inoltre ricordato che Sorato, prima delle dimissioni, gli disse che i fondi erano stati costituiti per alleggerire la pressione sul mercato secondario e che Zonin ne era stato informato.

7.1 L'acquisto di azioni BPVi da parte di *Athena* e *Optimum*.

L'ispettore Gianluca Manni ha ricostruito[38] le modalità con cui i fondi lussemburghesi hanno acquistato nel 2012 l'importo dichiarato di 54 milioni di euro di azioni BPVi, importo che dall'accertamento ispettivo è invece risultato pari a 60 milioni di euro.

Il 28 novembre 2012 fu deliberato dal C.d.A. un investimento di € 100 milioni sul fondo *Optimum* ed 100 milioni di euro sul fondo *Athena*.
La banca - in veste di sottoscrittore - si impegnò irrevocabilmente a versare il denaro a ciascuno dei due fondi che decisero discrezionalmente quando ricevere le somme oggetto di investimento.
Optimum ricevette tutta la somma investita (100 milioni) nei primi giorni di dicembre 2012; *Athena* ricevette 70 milioni di euro a dicembre 2012 e i restanti 30 milioni di euro a fine gennaio 2013.
A fine dicembre 2012, i fondi acquistarono azioni della banca popolare con tre modalità diverse.
Le movimentazioni avvennero tra il 27 e 31 dicembre 2012.
Optimum comprò circa 30 milioni di euro di azioni con un ordine di acquisto 27 /28 dicembre, valuta 31 dicembre 2012, l'operazione fu effettuata attraverso un intermediario inglese Marex Spectron.
Analogamente, *Athena/Eurasia* con ordine del 27/28 dicembre 2012, valuta 31.12.12 comprò 5,5 milioni di euro[39].
La parte mancante dell'investimento per 24.5 milioni di euro è stata ricostruita da Manni sulla base di uno scambio di mail intercorso tra Piazzetta e Raffaele e Alessandro Ricci, funzionari della filiale londinese di banca Nomura.
Il documento n. 378 della produzione del P.M. è la mail del 14.12.2012 con cui Raffaele Ricci scrive ad Andrea Piazzetta di un concreto interesse di un investitore ad acquistare azioni BPVi: "*mi confermi su tua indicazione la size*", "*avevi detto che preferivi fare importi rotondi*"; il teste ha sottolineato l'assoluta anomalia della richiesta, in quanto normalmente il compratore non chiede al venditore "*che taglio vuoi fare.*"
Pertanto, con ordine del 27/28 dicembre 2012, valuta 31.12.2012, banca Nomura acquistò l'importo di 24,5 milioni di euro (n. 392 mila) di azioni popolare Vicenza, importo che - con valuta 2 gennaio 2013 - fu traferito al *Fondo Athena/* sub fondo *Eurasia.*

7.2 La dismissione dei titoli BPVi al 31.12.2014.
Durante tutto il 2013 non risultano movimentazioni sulle azioni BPVI detenute attraverso i fondi esteri.
Il 20.3.2014, *Optimum* per il tramite del *broker* Marex Spectron, fece un'operazione di "equity swap in compenso" tra azioni BPVi ed azioni Venero Banca (e per una piccola quota azioni Banca popolare Puglia e Basilicata).

38 cfr testimonianza Gianluca Manni udienza 26.10.2019 fonoreg. pag.8 ss e doc.339 P.M. schema sinottico degli investimenti in fondi.
39 Doc. 337 P.M.

L'operazione fu effettuata con circa 20 clienti di BPVi,della filiale di Vicenza contrà Porti (Ravazzolo, Morato, Xillo Bertilla, Baggio ed altri), che cedettero azioni veneto banca acquistando azioni BPVi per l'importo di 5,230 mln di euro.
Manni ha sottolineato che l'operazione presenta delle evidenti peculiarità: i clienti della popolare Vicenza (tutti della filiale contrà Porti e del portafoglio Rizzi) erano tutti i titolari di azioni Veneto Banca, essi contattarono un broker londinese a loro sconosciuto, facendo contestualmente la stessa operazione scambio di azioni Veneto contro azioni popolare Vicenza; infatti, gli ordini di acquisto sono tutti uguali, eccetto le firme*40*.
L'audit condusse un'istruttoria sul punto che portò ad attribuire il coordinamento dell'operazione a un dipendente che era già in pensione, Claudio Brachetto*41*.
L'operazione avvenne "in compenso", quindi senza scambio di denaro, fu replicata con le medesime modalità nel periodo luglio/settembre 2014 per l'importo di 11 milioni di euro.
Il teste ha precisato di aver ricostruito nel dettaglio la movimentazione titoli partendo dalla comunicazione fatta dai fondi relativa al numero di azioni Popolare e Veneto Banca detenute.
Egli esaminò i conti correnti dei clienti che avevano effettuato lo scambio attraverso Marek Spectron, dai conti non risultava né il bonifico in uscita a Marek, né l'acquisto titoli in compenso; apprese dall'audit che lo scambio Veneto Banca e Vicenza era stato regolato con un equity swap*42*.
A giugno 2014, in ottemperanza dell'art. 36 C.R.R. che imponeva la deduzione dal *CET 1* di tutte le azioni detenute direttamente ed indirettamente, la Banca richiese ufficialmente ai fondi se detenessero in portafoglio azioni proprie (cfr doc. 379 P.M. mail di Castelluccio ai fondi *Athena* e *Optimum).*
Il 10 luglio 2014 i fondi comunicarono la detenzione di € 55 milioni di azioni BPVi: 30 mln di euro in capo ad *Athena* e 25 mln di euro in capo ad *Optimum* (doc. 379 P.M.)*;* risultò inoltre che la banca popolare era unico sottoscrittore del *Fondo Optimum Multistrategy I e II* sottoscrittore al 99% di *Athena Balanced Fund.*
A dicembre 2014, entrambi i Fondi comunicarono alla Banca di non detenere più azioni BPVi.
La dismissione secondo le risultanze ispettive è avvenuta con le seguenti modalità:
nel periodo luglio/settembre 2014, *Optimum* fece una seconda operazione di *equity swap*, analoga in tutto e per tutto alla precedente del marzo 2014, per un importo complessivo di 11,182 mln di euro.
A dicembre 2014 *Athena*, tramite il *broker Illiquidix*, vendette n. 110.733 e 110.734 azioni BPVi al prezzo di 50,00/pz; sempre a dicembre 2014, *Optimum* vendette n. 216.933 azioni BPVi, per un controvalore complessivo di 13,6 mln di euro.

---

40 doc. 296 P.M.
41 doc. 344 relazione *internal audit* 25.5.2015.
42 un contratto derivato finanziario in cui due parti si accordano sullo scambio periodico di flussi di dividendi e futuri guadagni in conto capitale di un investimento azionario contro un tasso di interesse fisso (e. *for fixed*) o variabile (e. for floating) su un debito (bancario od obbligazionario) di pari importo.

Nello stesso mese (dicembre 2014), sorgente ltd effettuò l'operazione di acquisto azioni BPVi presso MPS Belgio di 738.000 azioni BPVi (per un importo di circa 25 milioni di euro).
Quanto alla dismissione delle azioni da parte del fondo *Athena*, è emerso che essa fu frutto di una promessa di vendita del valore di 16 milioni di euro circa. Tuttavia, dalle successive comunicazioni emerse che la operazione non si era perfezionata e, quindi, il Fondo deteneva nuovamente azioni BPVi per il comtrovalore di 16,16 mln di euro (ridottosi a 12,4 mln di euro per effetto della svalutazione dell'aprile 2015).
Cfr sul punto la testimonianza di Emanuele Gatti: "*la terza operazione è questa operazione di portage, cioè, sostanzialmente, noi abbiamo riscontrato che nel portafoglio, credo, di Athena, se ricordo bene, era indicata alla fine del 2014 la somma di circa 12 o 13 milioni di euro come prestiti. Insomma, l'ammontare era questo. E poi, in realtà, magicamente sono ricomparse queste azioni nel portafoglio di Athena nel 2015. La spiegazione che ci è stata data è che era stata sottoscritta una specie di preliminare alla vendita delle azioni Popolare di Vicenza da parte di Athena; quindi Athena aveva eliminato la posta, aveva registrato l'impegno, il credito, e non le azioni, questo contratto non era stato onorato, per cui poi le azioni erano ritornate...*" (pag 59).
Al 31.12.2014 entrambi i fondi dichiararono di non aver azioni BPVi nel loro portafoglio titoli[43].

8.BPVI *Finance*.

Il rilievo numero 24) è relativo alla filiazione estera di BPVi, la società di diritto irlandese BPVI *Finance*. Il rapporto ispettivo rimarca che "*la preservazione di una società autonoma in Irlanda è poco giustificabile dal punto di vista strategico e operativo alla luce delle dimensioni e della tipologia delle dell'operatività nonché delle debolezze che connotano l'assetto di governance e organizzativo che potrebbero aumentare l'esposizione a rischi operativi compresi quelli fiscali*"[44].
La funzione assegnata a *Finance* era fornire un supporto alla clientela corporate del gruppo per effettuare investimenti all'estero e contribuire all'attività di trading sul portafoglio di proprietà.
In sede ispettiva è emerso che il portafoglio crediti (152 milioni di euro al 31/12/2014 di cui il 94% riferibile nove controparti) era esiguo, se confrontato con la platea di clientela del gruppo BPVi.
I crediti destinati a finanziare gli acquisti di azioni BPVi sono risultati il 40% del totale dei crediti erogati e il 93% dei corrispondenti attivi della società (tra cui le posizioni creditizie relative alle società lussemburghesi *Bloom*, *Makalu* e *Jupiter*).
In relazione agli investimenti effettuati dalla controllata nei fondi a esposizione sconosciuta è emerso che con delibera C.d.A. 20.7.2013 la capogruppo ampliò il portafoglio di investimento della controllata *Finance* a 300 milioni di euro; BPVi *Finance* sottoscrisse 150 milioni di euro in due tranches distinte da 100 mln di euro ed 50 mln di euro in data 7.8.2013 e 30.9.2013 nel fondo *Optimum Multistrategy II*.

---

43 doc. 379 P.M.
44 relazione B.C.E. pag. 18 e pag. 83 ss.

In sede ispettiva sono state ricostruite alcune rilevanti operazioni di capitale finanziato effettuate attraverso la controllata irlandese; si tratta delle operazioni delle cd. tre sorelle lussemburghesi utilizzate nell'ambito della campagna svuotafondo 2012 e dell'operazione di capitale finanziato effettuata da Sorgente ltd per dismettere le azioni dai fondi esteri.

8.1 Le operazioni Pelmo, Ginestra e Luna.

Sono operazioni che hanno interessato lo svuotafondo del 2012.

L'ispettore Manni ha ricordato che, esaminando l'aumento di capitale 2013, si imbatté nel fascicolo relativo alla società Pelmo che aveva comprato azioni Popolare Vicenza, con un bonifico ricevuto dalla società lussemburghese Makalu.

Analoghe operazioni per date ed importi erano state effettuate dalle società Luna e Ginestra che avevano acquistato azioni BPVi, con bonifici ricevuti da società lussemburghesi.

Analizzando il portafoglio di BPVi *Finance*, Manni riscontrò[45] che, tra novembre e dicembre 2012, le tre società lussemburghesi Brum, Makalu e Jupiter avevano ricevuto dalla BPVi *Finance* tre fidi di 10 milioni di euro ciascuno (fidi *bullet* a 4 anni con causale "finanziamento da destinare esclusivamente all'acquisto dei valori immobiliari di gradimento di BPIVi *Finance* anche per il tramite di società controllate da depositare presso nostro gruppo"), tra il 14 dicembre e il 27 dicembre 2012 le lussemburghesi girarono le somme ricevute da BPVi *Finance* alle tre sorelle italiane Ginestra, Luna e Pelmo che, in data 14 dicembre e 27 dicembre 2012, comprarono 30 milioni di euro azioni dal fondo acquisto azioni.

Il teste ha precisato che sui conti correnti delle società italiane non c'erano altre operazioni, per cui risultò evidente la correlazione tra il bonifico estero in entrata e l'acquisto di azioni.

Queste operazioni contribuirono nel 2012 a svuotare il fondo acquisto azioni (insieme ai 60 milioni dei fondi *Athena* e *Optimum* e ai 10 milioni di Zeta s.r.l.).

Con analoghe modalità operative le tre società italiane Ginestra, Pelmo e Luna sottoscrissero l'aumento di capitale 2013 per un importo di € 3 milioni ciascuna, anche in tal caso BPVi *Finance* finanziò Makalu, Jupiter e Brum con un *bullet* da 3 milioni di euro per ciascuna società, gli importi furono trasferiti alle "sorelle italiane" ed utilizzati per sottoscrivere l'aumento di capitale del 2013[46].

In relazione alla *Finance* è inoltre emerso che uno dei pochi ABS[47] sottoscritti negli ultimi anni (*Athena* per l'importo di 12,5 milioni di euro emesso il 5.2.2015) era

---

45 doc. 380 P.M. prospetto operatività Pelmo, Luna e Ginestra.

46 cfr doc 259 relazione *internal audit* 9.6.2015.

47 Asset-backed security (ABS) è uno strumento finanziario, un'obbligazione negoziabile o trasferibile emessa a fronte di operazioni di cartolarizzazione, garantita dagli attivi sottostanti. L'emissione avviene a opera di SPV (*Special Purpose Vehicle*) create da banche, imprese o pubbliche amministrazioni. Queste trasferiscono alle SPV crediti o altre attività finanziarie normalmente poco liquide (di difficile negoziazione, ad esempio crediti da mutui). La SPV emette obbligazioni (le obbligazioni ABS) collocabili sui mercati, soprattutto se hanno un buon rating. I crediti ceduti sono costituiti a garanzia del pagamento delle obbligazioni emesse. Esiste una stretta correlazione tra pagamento delle cedole e le somme incassate dai crediti ceduti).

illiquido e mostrava profili di scarsa trasparenza; si trattava di un investimento autorizzato dal comitato crediti senza una spiegazione circa la sua origine, non furono effettuate valutazioni circa il profilo rischio rendimento e la finalità dei crediti sottostanti che consistevano in tre finanziamenti (per un totale di € 13,8 milioni) concessi - il giorno prima dell'emissione degli ABS - da due società lussemburghesi Marchi Giovanni s.a. e David s.a. a tre società italiane Marchi G&C s.r.l. , Aprile s.r.l., David s.p.a.
L'operazione di investimento non fu sottoposta ad alcuna valutazione da parte delle funzioni creditizie in ragione della natura dello strumento prescelto (ABS).
Sotto il profilo della governance di BPVi *Finance*, gli ispettori hanno rilevato che *"il management ha mostrato una insufficiente autonomia decisionale ed indipendenza di giudizio nei confronti del vertice aziendale della capogruppo con riferimento numerose importanti decisioni caratterizzate da finalità non conformi alla normativa o da aspetti critici"*.
Attraverso la *Finance* furono effettuate le principali operazioni di smobilizzo delle azioni BPVi da parte dei fondi esteri:

- con Sorgente ltd (che utilizzò il finanziamento erogato da BPVI *Finance* per acquistare le azioni BPVi detenute dai fondi *Optimum* e *Athena* al prezzo di 50 euro l'una);
- l'operazione di "*equity swap*", fatta attraverso Marex Spectron, con cui i clienti che erano al tempo stesso soci di Veneto Banca e soci di Popolare di Vicenza, trasferirono a *Optimum*, azioni di Veneto Banca in contropartita di azioni di Vicenza;
- la terza operazione fu un'operazione di "*portage*": nel portafoglio di *Athena* era indicata alla fine del 2014 la somma di circa 13 milioni di euro come "prestiti", in realtà, le azioni ricomparvero nel portafoglio di *Athena* nel 2015. I gestori dei fondi spiegarono che era stata sottoscritta una sorta di preliminare di vendita delle azioni Popolare di Vicenza da parte di *Athena*, in base al quale il fondo aveva registrato il credito, e non le azioni, il contratto non fu successivamente onorato.

Dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal d.g. di BPVi *Finance*, Pietro Rasini (allegate alla side letter n 3) risulta che si trattò di operazioni veicolate ed imposte alla *Finance* dal responsabile della divisione finanza Andrea Piazzetta[48].

8.2 L'operazione Sorgente.
Sorgente ltd era un operatore professionale con sede nel Regno Unito riconducibile all'imprenditore romano Walter Mainetti.
Il 14 novembre 2014 il comitato crediti della capogruppo popolare Vicenza approvò un fido cd. *bullet* proposto dalla controllata irlandese BPVi *Finance* di 25.000.000 di euro in favore di Sorgente ltd con scadenza a un anno (con il pagamento dei soli interessi per la durata del finanziamento e l'obbligo di pagare il capitale finanziato alla

48 cfr sul punto relazione B.C.E., side letter su operazioni BPVI *Finance*, side letter su investimento nell'ABS *Athena*, memoria a firma di Pietro Rasini del 17.6.2015 senza numerazione di pagina nella relazione ispettiva.

scadenza in un'unica soluzione); scopo del fido era cogliere opportunità di investimento mobiliare e immobiliare[49].
Ricevuto il finanziamento da BPVi *Finance*, Sorgente ltd in data 18.12.2014 effettuò un bonifico in uscita su un conto Monte dei Paschi Belgio per l'importo di euro 24.750.000.
A dicembre 2014, *Optimum* vendette 13,5 milioni di euro di azioni BPVi a Sorgente ltd, il 23 dicembre 2014 il fondo *Athena/Eurasia* vendette azioni popolare Vicenza in due tranches per 11 milioni di euro al *broker Illiquidix*.
La prova che le azioni BPVI detenute dai fondi siano state acquistate da Sorgente ltd è stata ricavata da Manni da un'approfondita analisi della documentazione bancaria: le azioni negoziate dai fondi lussemburghesi a dicembre 2014 erano in totale n. 438.400; il numero corrisponde esattamente alle azioni che Sorgente dichiarò di avere presso Monte dei Paschi Belgio codice Isin ITXYZ (corrispondente alle azioni di Popolare di Vicenza).
Ancora, le lettere di conferma saldi inviate da *Athena* e *Optimum* attestano che i due fondi hanno negoziato tutte le azioni Popolare di Vicenza; il controvalore delle azioni vendute dai fondi è esattamente corrispondente al controvalore di azioni BPVi comprate da Sorgente (Sorgente acquistò da *Athena* le azioni al prezzo di 50 euro ciascuna)[50].

9. Gli esiti dell'accertamento ispettivo sul patrimonio di vigilanza

La tabella 1 del rapporto ispettivo, riportata a pagina 8 della relazione ispettiva rappresenta l'impatto sul patrimonio di vigilanza delle quote di capitale finanziato accertate all'esito dell'ispezione B.C.E.

---

49 doc. 425-426 P.M.
50 cfr sul punto doc. 259 relazione *Internal audit* 9.6.2015.

Tabella n. 1 – Impatto sul capitale al 31.03.2015 (Eur/mln(i)

	Pre – OSI (*)	Post – OSI
CET1	3.322	3.322
Funded shares & commitment letters		-522
Lux funds (1)		-85
Total CET1	**3.322**	**2.715**
AT1	0	0
T2	288	288
Own funds	3.610	3.003
RWA	28.659	28.659
Loans granted to purchase shares (2)		-501
Exposure to Lux funds (3)		-115
Total RWA	**28.659**	**28.043**
CET1 ratio (phased-in)	**11,59%**	**9,68%**
TC ratio (phased-in)	**12,60%**	**10,71%**
SREP CET 1	**10,30%**	**10,30%**
SREP TC	**11,00%**	**11,00%**
Shortfall	**370**	**-173**
CET1 ratio (fully loaded)	***11,89%***	***9,98%***
TC ratio (fully loaded)	***12,34%***	***10,45%***

Il *CET 1* è il capitale di migliore qualità, (capitale sociale, riserve disponibili, sovrapprezzo azioni, utile non distribuito) ossia il capitale che può essere utilizzato senza alcun vincolo per ripianare le perdite impreviste.
L'importo di 3.322 mld di euro indica il dato comunicato dalla società al 31/03/2015.
Nella seconda colonna sono indicate le detrazioni, cioè le decurtazioni del capitale derivante dall'importo delle azioni finanziate e delle lettere d'impegno accertato in sede ispettiva pari a 522 milioni di euro.
La terza riga riguarda le perdite stimate dall'azienda insieme con B.C.E., sui fondi lussemburghesi stimate in 85 milioni di euro.
Per effetto delle decurtazioni si pervenne, all'esito dell'ispezione, ad una riduzione del *CET1* di 607 milioni di euro.
Orbene, la normativa prudenziale si basa su un criterio fondamentale: la banca deve avere una certa percentuale fissa di capitale a fronte del proprio attivo rischioso.
La voce *"RWA"*, cioè *Risk Weighted Assets*, indica appunto gli attivi ponderati per il rischio, il dato di 28.659 milioni di euro è l'importo comunicato dalla Banca al marzo 2015.
Da questa voce furono scomputate le quote di capitale finanziato (- 501 milioni) e la svalutazione dei fondi lussemburghesi (-115 milioni); in altri termini, si procedette a detrarre dal *CET 1* le azioni acquistate con le operazioni correlate, parimenti anche i finanziamenti erogati dalla banca sono stati considerati non calcolabili nell'attivo (in pratica sono state eliminate le azioni dal patrimonio ed il finanziamento dall'attivo); si determinò un nuovo coefficiente di *CET 1 ratio*, sceso da 11,59% a 9,68%, parimenti coefficiente il *Total Capital Ratio* scese dal 12% al 10,71%.

Sul punto si richiama la spiegazione dell'ispettore Gatti:

TESTIMONE GATTI – Sì, sì. Allora, qui è stato... diciamo, il meno 115 è o...TESTIMONE GATTI – Se io svaluto un credito, io sto svalutando i fondi, considerate che noi abbiamo svalutato i fondi di 85 perché la banca aveva già svalutato i fondi in precedenza, una parte.
PRESIDENTE – Ma sta parlando dei fondi lussemburghesi?
TESTIMONE GATTI – I fondi lussemburghesi. Se io ho un fondo o un credito di 300, e lo svaluto a 200, il mio attivo, io, da un lato, perdo capitale per 100, però il mio attivo diventa 200, non 300, quindi devo correggere anche il mio attivo. Cioè, come correggo il numeratore del rapporto devo correggere anche il denominatore, altrimenti farei double counting, cioè conterei due volte lo stesso fenomeno.
Quindi il valore nozionale dell'investimento sui fondi si è ridotto delle perdite e quindi devo ridurre dal nozionale il... La stessa cosa abbiamo fatto, anche se questo è più discutibile...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Però è più prudenziale.
TESTIMONE GATTI – Più prudenziale, impatta relativamente, però insomma... La stessa cosa abbiamo fatto per i finanziamenti, cioè abbiamo considerato che i finanziamenti, la quota dei finanziamenti destinata all'acquisto delle azioni, in quanto sostanzialmente le azioni erano state scomputate, anche i finanziamenti dovevano essere considerati non calcolabili da un punto di vista dell'attivo. Diciamo, qui è un'interpretazione molto conservativa della normativa di vigilanza perché, a rigore, non si dovrebbe fare, però anche qui per... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Per prudenza.
TESTIMONE GATTI – Per prudenza abbiamo agevolato l'azienda in questo modo nel calcolo, non l'abbiamo aggravata: abbiamo tolto i 501 milioni di euro che derivano, sostanzialmente, dall'importo delle azioni finanziate.
Quindi, come abbiamo tolto le azioni dal patrimonio, abbiamo tolto i finanziamenti dall'attivo per equilibrare le due cose. E quindi l'attivo si è diminuito del valore delle perdite che noi abbiamo considerato, i 501 milioni di azioni finanziate e i 115 di perdite sui fondi lussemburghesi.
E quindi l'attivo a rischio a cui si arriva è diminuito, e questo ha determinato un nuovo rapporto tra il CET 1 Ratio, cioè il coefficiente CET 1, che è sceso da 11,59 a 9,68, e il Total Capital Ratio che è sceso dal 12 al 10,71." 51

All'epoca, il requisito di *Total Capital Ratio*, comunicato con la decisione SREP di B.C.E. 2015 era l'11%, pertanto, a fine ispezione, la Banca si ritrovò con un coefficiente *total capital ratio* a 10,71%;
La decisione SREP chiedeva inoltre il requisito di *CET 1* del 10,3%, a fine ispezione il coefficiente scese al 9,68%.
L'ispezione, quindi, partì con due indicatori di *CET 1* e di *Total Capital* sopra i requisiti richiesti da B.C.E., al termine invece i due indicatori scesero al sotto delle soglie vincolanti di B.C.E..
Ai fini della vigilanza si trattò di una violazione importante, che impose - oltre all'intervento sanzionatorio - un piano di rafforzamento di capitale, che consentisse alla banca di ritornare immediatamente sopra i livelli chiesti da B.C.E.[52].

---

51 cfr testimonianza Emanuele Gatti ud. 26.9.2019 fonoreg. Pag 41-42.

10. Gli interventi post- ispezione e l'avvio della liquidazione coatta amministrativa.

In data 23.11.2015 B.C.E. inviò a BPV una lettera post-ispettiva[53] con cui chiese:

- l'adozione di interventi mirati al rinnovo degli organi sociali,
- la decurtazione dal patrimonio di vigilanza della quota di capitale "finanziato",
- l'appostazione di accantonamenti a copertura di rilevanti rischi legali e reputazionali,
- interventi di miglioramento del sistema di governo societario e dei controlli interni.

In data 20.11.2015 B.C.E. - all'esito del processo SREP - fissò il *Common Equity Tier 1* capital ratio a un valore pari al 10,25%, imponendo le seguenti misure: la redazione di un piano di capitale, il rafforzamento del sistema dei controlli interni, misure di sostegno alla liquidità e miglioramenti sul fronte del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), dello *stress testing* e della pianificazione patrimoniale[54].

In data 27.11.201555, il regolatore comunitario comunicò le misure di intervento precoce (*early intervention measures*) ai sensi degli artt. 10 e 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, ossia la comunicazione urgente di un piano di reintegro del capitale per assicurare il rispetto entro aprile 2016 dei *ratios* patrimoniali, un piano commerciale, un piano di contingency relativo alla posizione di liquidità del gruppo e una lista di investitori chiave interessati a sottoscrivere l'aumento di capitale per coprire il deficit prudenziale.

Banca popolare prospettò dapprima un piano di rilancio con la trasformazione in società per azioni, un aumento di capitale e la quotazione in borsa.

Fallito il primo tentativo, si valutò inutilmente la possibile fusione con Veneto Banca (attraverso il Fondo Atlante); l'ultimo tentativo di salvataggio fu legato alla prospettiva di ricapitalizzazione precauzionale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il fallimento di queste iniziative rese inevitabile il ricorso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

---

52 cfr testimonianza Enzo Serata ,ud. 23.1.2020, fonoreg. pag. 21 ss: "*è stato un periodo molto critico, a seguito dell'ispezione del dottor Gatti, a giugno del 2015 la situazione patrimoniale della banca era piuttosto complicata, in quanto le perdite portate avevano portato il coefficiente patrimoniale della banca al di sotto del minimo regolamentare, credo intorno al 6,7 o al 6,8%. E quindi c'era un rischio di default della banca molto serio, per cui è stato emesso... la banca ha emesso un prestito subordinato per 200 milioni, a cui ha fatto seguito un'ulteriore emissione di 50 milioni, in maniera tale che al 30 settembre i coefficienti minimi sono tornati al di sopra del minimo regolamentare; e quindi la banca ha potuto pianificare poi i successivi interventi richiesti dalla B.C.E.*".

53 Doc. 40 prod. BI.

54 Doc. 26 prod. BI.

55 Doc. 27 prod. BI.

Il 23.6.2017, la B.C.E. accertò che BPVi era "*a rischio dissesto*" ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014 in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi[56].
Contestualmente il Comitato di risoluzione unico accertò l'impraticabilità di interventi idonei a consentire il superamento della situazione di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806 (art. 3 della decisione); considerò che un'eventuale risoluzione della BPVi non era nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento (art. 4 della decisione)[57].
Pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia decretò il 25.6.2017 la sottoposizione di BPV a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, t.u.b. e dell'art. 2, comma 1, lett. a) d.l. n. 99/2017[58].

11. La valenza probatoria degli accertamenti ispettivi.
Le risultanze dell'attività ispettiva costituiscono normalmente il momento asseverativo per l'adozione di molteplici interventi di vigilanza nei confronti degli intermediari: l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedimenti correttivi o straordinari ex art. 78 t.u.b. l'attivazione per la gestione delle procedure di crisi (amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa).
Le linee guida per l'attività di vigilanza adottate da B.C.E. e - prima del novembre 2014 - dalla Banca d'Italia precisano che gli accertamenti ispettivi rispondono alla finalità di acquisire elementi conoscitivi sugli aspetti tecnici fondamentali (redditività, liquidità, solvibilità), la cui valutazione si esprime mediante riferimenti a parametri uniformi per tutte le istituzioni creditizie, sull'efficienza dell'assetto organizzativo e, più in particolare, dei controlli sistematici interni, sulla funzionalità degli organi amministrativi, di controllo e di direzione così come emerge dall'osservazione dei loro comportamenti e dagli esami degli atti concretamente posti in essere e sull'adeguatezza degli ordinamenti interni (statuti e regolamenti).
Nella pratica giudiziaria, il tema della valenza probatoria degli accertamenti ispettivi si è da sempre snodato lungo diversi crinali: numerose sono le pronunce di merito in tema di irrogazione di sanzioni amministrative che rimarcano la particolare valenza probatoria degli accertamenti ispettivi compiuti dalle autorità di vigilanza, ancora, in tema di accertamenti dei presupposti per l'adozione degli strumenti necessari per fronteggiare una crisi, si fa spesso riferimento alla natura di fonte privilegiata dell'accertamento ispettivo.
In ambito penale, la Corte di legittimità ha stabilito che "*la relazione con la quale viene documentata l'attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari costituisce un atto amministrativo extraprocessuale, in quanto tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 cod. proc. pen. ed utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per ricavare elementi di giudizio dai fatti ivi rappresentati*" (Cass. *Sez.* 6, *Sentenza n.* 10996 *del*

56 doc 32 prod BI
57 cfr doc 33 B.I.

17/02/2010 Ud. (dep. 22/03/2010)Rv. 246686 – 01, in senso conforme, in relazione alle relazioni ispettive Consob, Cass. *sez.* 5, *Sentenza n.* 4324 del 08/11/2012 Ud. (dep. 29/01/2013).
Si è infine sottolineato, in materia di false comunicazioni sociali, che *"sono utilizzabili ai fini di prova le relazioni ispettive dei funzionari della Banca d'Italia e della Consob relativamente alle parti riguardanti la rilevazione dell'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie da parte di una società sottoposta ad ispezione e dei suoi riflessi sulla veridicità del bilancio della medesima, in quanto riflettenti la mera constatazione da parte degli operanti di dati obiettivi"* (Cass. *Sez.* 5, *Sentenza n.* 14759 del 02/12/2011 Ud. (dep. 17/04/2012) Rv. 252300 – 01).
Ciò posto in punto di diritto, osserva il Tribunale che, se è pur vero, con riferimento al contenuto degli accertamenti ispettivi, che non esiste un principio di legalità della prova, è indubbio che dalle relazioni ispettive acquisite in atti possano ricavarsi elementi probatori di significativa e pregnante valenza in relazione all'esistenza del fenomeno del capitale finanziato ed alla sua quantificazione, tenuto conto di una pluralità di fattori convergenti quali:

- la competenza del personale che ha eseguito gli accertamenti,
- le garanzie di imparzialità dell'organo di vigilanza in ragione della funzione pubblica normativamente affidatagli,
- il coerente epilogo tecnico in termini di divergenze riscontrate in sede ispettiva con i valori accertati dai consulenti tecnici del Pubblico ministero a seguito di approfondita disamina della documentazione contabile e con la quantificazione del capitale finanziato effettuata dalla stessa banca popolare di Vicenza in sede di semestrale 2015 e bilancio 2015.

A tal proposito, è opportuno rimarcare che fu proprio la grave entità della situazione patrimoniale riscontrata all'esito dell'ispezione B.C.E. a determinare - su precisa indicazione della vigilanza- un nuovo assetto di *governance* della banca e, falliti i piani di salvataggio, la liquidazione coatta amministrativa dell'istituto.
In tale inequivoco ed omogeneo scenario, le macroscopiche dimensioni del fenomeno del capitale finanziato siccome accertato dagli ispettori di Banca d'Italia nel 2015 e la convergenza quantitativa dei dati acquisiti con le analisi svolte successivamente consentono ragionevolmente di escludere che i dati rilevati dal *team* ispettivo siano frutto di personali opinabili valutazioni ovvero dell'adozione di criteri privi di scientificità, come più volte rimarcato dalle difese durante il processo.
In particolare, in relazione alla metodologia investigativa, è stata ripetutamente adombrata dalle difese degli imputati in dibattimento l'assoluta opinabilità della scelta ispettiva di perimetrare l'indagine nell'ambito di una forbice temporale di tre mesi, elemento fondato sulla tempistica media di evasione delle domande di acquisto della qualità di socio come riferita dall'addetto all'ufficio soci Sergio Romano.
Sul punto, gli ispettori hanno chiarito in dibattimento che la normativa di vigilanza (dapprima la circolare 155 Banca Italia e successivamente il C.R.R. 575/2013) richiedono- ai fini delle deduzione delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza - un unico presupposto, ossia l'utilizzo di una provvista erogata dall'istituto stesso per l'acquisto di azioni proprie. (cfr Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 pag.25

"Qui il tema è, appunto, il tema della correlazione. La norma è una norma che ha natura... diciamo, stabilisce un principio, e stabilisce il principio per cui, sostanzialmente, ogni finanziamento diretto, cioè utilizzato per l'acquisto di azioni della società dev'essere dedotto. Quindi la norma stabilisce una relazione di tipo oggettivo, nel senso che ciò che è necessario e sufficiente perché un'operazione di finanziamento venga considerata, le azioni acquistate sulla base di un'operazione di finanziamento devono essere detratte dal patrimonio e che le somme derivanti da questa azione, da questo finanziamento, vengano utilizzate per acquistare le azioni sia sul mercato primario che sul mercato secondario".)

A questi fini, in sede ispettiva sono stati utilizzati criteri di tipo quantitativo e qualitativo.

1. il criterio quantitativo fa riferimento ad una relazione forte tra l'ammontare finanziato e il sottoscritto, in particolare l'ammontare **finanziato doveva essere sempre superiore al sottoscritto** (in genere, sono state rilevate operazioni in cui c'era una piena coincidenza tra ammontare finanziato e sottoscritto).
2. la correlazione temporale: nel primario, sono stati analizzati solo i finanziamenti concessi nel "*periodo sospetto*", cioè dalla data di inizio del collocamento fino alla *delivery date*, ossia la data di consegna del titolo al cliente, circa tre mesi. Per il secondario, sono state analizzate tutte le operazioni di acquisto di azioni, in cui i finanziamenti sono stati concessi nei tre mesi anteriori all'operazione di acquisto.

Gli altri elementi analizzati sono stati:

- l'analisi del conto corrente, in quanto da esso si evince chiaramente la relazione oggettiva tra finanziamento ed acquisto azioni.
- l'analisi della P.E.F., la pratica elettronica di fido: essa riporta la richiesta di affidamento da parte del cliente, l'istruttoria della pratica da parte delle strutture della banca, che acquisiscono la documentazione che ritengono necessaria; o decidono, a seconda dei livelli di competenza, ovvero inoltrano la pratica agli organi superiori corredandola con un parere.

In particolare, in relazione al criterio della correlazione temporale Emanuele Gatti ha efficacemente spiegato in dibattimento che esso è stato utilizzato come elemento iniziale di screening per perimetrare le operazioni da esaminare: *"Cioè se prendiamo un'operazione nell'intorno temporale previsto noi andiamo a verificare, quindi c'è un primo warning di periodo sospetto, ma poi andiamo a verificare operazione per operazione se attraverso la* P.E.F., *attraverso i movimenti del conto ci sono elementi... Il fatto che l'operazione venga fatta nel periodo è semplicemente un primo screening; Poi non facciamo, non l'abbiamo mai fatto, non era il nostro criterio e non credo che sia stato neanche il criterio dell'Audit successivo, il periodo temporale ci serviva semplicemente per perimetrare le operazioni da esaminare, punto"* (pag 127).

In relazione alla concreta incidenza pratica del criterio di inferenza temporale di tre mesi sugli esiti della rilevazione, sono estremamente chiare le parole di Gianluca Manni: "***Vi dico la verità, non c'è stato mai bisogno di arrivare a tre mesi e neanche a due. Tutti i fidi che abbiamo trovato finalizzati all'acquisto delle azioni erano concessi nell'arco di pochissimi giorni prima della valuta eseguito, fino a una trentina, trentacinque giorni prima della valuta eseguito. Cioè ai tre mesi io, rivedendo le pratiche, credo di non esserci mai arrivato.*** *Va bene, tre mesi.*

Ora, perché abbiamo preso, diciamo, solo gli incrementi di fido e i nuovi fidi? Tecnicamente nessuno mi vietava, tecnicamente e metodologicamente nessuno mi vietava di prendere anche i fidi in essere o quelli già erogati un anno prima, perché se quel cliente mi usava quel fido là di un anno prima per comprare azioni stava sempre usando soldi della banca, somme messe a disposizione dalla banca. Ma quello che volevamo creare era un nesso molto forte, perché, comunque sia, la tematica è una tematica delicata, un nesso molto forte tra la concessione del fido e l'acquisto dell'azione. Cioè il periodo sospetto lo abbiamo preso a tre mesi e in quel periodo sospetto abbiamo preso solo nuovi fidi concessi dalla banca o incrementi di fidi già esistenti in capo al cliente, perché volevamo creare un nesso causale forte tra il fido e la sottoscrizione... non sottoscrizione ma acquisto, parliamo di secondario. Questo era il motivo per il quale abbiamo preso, in una maniera ottica prudenziale e conservativa, un tre mesi, ma sui tre mesi non ci sono mai arrivato, e nuovi fidi o incrementi di fidi" (udienza 26.10.2019, pag. 27).

In relazione alla metodologia investigativa adottata dalla squadra ispettiva B.C.E. è opportuno richiamare le valutazioni espresse da uno dei consulenti tecnici delle difese, il dott. Ferdinando Parente (difesa Pellegrini).

Il C.T. della difesa, già ispettore di Banca di Italia, fino al 2011 direttore della Vigilanza della sede di Milano, attualmente commercialista, revisore legale e professore a contratto di diritto bancario, diritto delle *authorities* e regolamentazione dei mercati finanziari bancari, ha autorevolmente rimarcato il carattere profondamente innovativo e metodologicamente "*ineccepibile*" adottato dal team ispettivo per la rilevazione del fenomeno capitale finanziato, egli ha inoltre evidenziato la natura prudenziale dell'indagine ispettiva che - in tutta probabilità - ha portato ad un accertamento sottostimato del fenomeno capitale finanziato.

Il consulente all'udienza del 23.9.2020 si è espresso nei seguenti termini (pag. 53 ss.):

PRESIDENTE – Una sola cosa velocissima, professore. Lei prima, facendo riferimento al lavoro degli ispettori di B.C.E., ha detto un lavoro che hanno fatto egregiamente.

CONSULENTE PARENTE – Sì.

PRESIDENTE – Volevo chiederle, lei ha letto l'ispezione, il rapporto ispettivo...

CONSULENTE PARENTE – Sì, sì, poi conosco anche gli ispettori.

PRESIDENTE – ...condivide la metodologia di analisi che hanno utilizzato?

CONSULENTE PARENTE – Sì, ***secondo me, è una buona metodologia che potrebbe, insomma, non so poi se lo sarà o meno, "fare storia", nel senso di approccio corretto per avere un'attendibilità dell'ambiente d'indagine e per perimetrare il tema.*** *E questo è l'elemento oggettivo.*

Poi, a mio avviso, c'è sempre un elemento oggettivo... soggettivo, perdonatemi, che è quello di poi andare a ricercare le vere cause, no? Quindi quel perimetro, secondo me, poteva anche essere ***sottostimato, perché poteva esserci molto*** *più di quelle cose; oppure, addirittura, poteva essere sottostimato, cioè avevano ben perimetrato tutto, però in molti casi, poi, alla verifica fattuale potevano essere non considerati...*

PRESIDENTE – No, no, le chiedo un giudizio sul metodo, sulla metodologia di analisi e sui criteri che hanno utilizzato.

CONSULENTE PARENTE – Sì, il metodo e i criteri sono a mio avviso ineccepibili.

PRESIDENTE – Con riferimento, ovviamente, alla quantificazione...

CONSULENTE PARENTE – Alla quantificazione.

PRESIDENTE – ...alla emersione e alla quantificazione del capitale finanziato?
CONSULENTE PARENTE – Sì, sì, è il metodo che hanno utilizzato che è stato, immagino, ben ponderato e sedimentato, e sul quale avranno fatto anche delle prove di stress per capire. Poi, chiaramente, si doveva evidenziare ancora, però quello può essere una best practice– ecco, questo è il tema – da dare a tutto il sistema.
Ed ancora sulle domande della difesa Marin:
AVV. ROETTA – Lei ha definito modalità condivisibili, addirittura ha usato il termine "best practice" quella usata dalla B.C.E.; ma i criteri usati sono oggettivi o soggettivi? Lei ha individuato la fonte dei criteri usati?
CONSULENTE PARENTE – No, allora, dobbiamo partire dall'assunto che stiamo parlando di un'Autorità di Vigilanza, che adotta, nella concretezza di dover ricercare ex post, sulla base dei criteri a questo punto effettivi, di effettività, un fenomeno...
DIFESA, AVV. ROETTA – Sì, la mia domanda è sui criteri: lei sa come sono stati identificati i criteri?
CONSULENTE PARENTE – Sì, li ho anche descritti, li ho riportati. Quindi un fenomeno, quindi come tutti i fenomeni di ricerca sono dotati di più o meno ampia discrezionalità tecnica, di cui è informata l'Autorità di Vigilanza, sulla discrezionalità tecnica.
DIFESA, AVV. ROETTA – Guardi, Dottore, è solo sui criteri. I tre mesi lei sa da dove la B.C.E. li ha mutuati?
CONSULENTE PARENTE – Mah, possono essere dovuti all'esperienza delle segnalazioni, perché nel trimestre vengono a compimento determinate azioni o sulla base di altre modalità.
DIFESA, AVV. ROETTA – La mia domanda era molto più limitata: se lei sa da dove il criterio dei tre mesi usato dalla B.C.E. è stato mutuato? Cioè era un dato oggettivo o soggettivo?
CONSULENTE PARENTE – Oggettivo, mi viene da dire no, perché non vedo dove ci può essere l'oggettività, se non nella segnalazione trimestrale.
DIFESA, AVV. ROETTA – La sorprenderebbe, se le riferissi che il dato dei tre mesi è frutto di un'indicazione data da un funzionario dell'Ufficio Soci, Sergio Romano, che dice: grossomodo, noi impieghiamo tre mesi a fare questo tipo di operazione? Questo sarebbe un dato da best practice?
CONSULENTE PARENTE – Mah, questo... Mi perdoni, cioè l'ispettore cosa deve fare? Poi quello che deve dare come rappresentazione: la verifica della realtà, quindi colloquia con quelli dell'Ufficio Soci, ma potrebbero essere anche cinque giorni, come potrebbero essere anche, mi perdoni, sei mesi; perché se io voglio fare un'operazione elusiva vera, non faccio queste cose che ha fatto la Vicenza, le faccio bene, mi perdoni, non le faccio così. Quindi le cose elusive fatte bene non sono queste...
DIFESA, AVV. ROETTA – Sì, ma è solo perché il Presidente le ha chiesto: lei condivide le modalità..
CONSULENTE PARENTE – Io le condivido...
DIFESA, AVV. ROETTA – ...era capire che questo criterio dei tre mesi...
CONSULENTE PARENTE – ...le condivido... omissis
Perfetto, però anch'io avrei utilizzato i tre mesi, non sentendo questo Romano dell'Ufficio Soci; ma se io fossi stato l'ispettore, e lo sono stato, l'avrei utilizzato perché le segnalazioni sono trimestrali, e quindi per me in quell'ambito sarebbe stato utile andare a verificare il fenomeno. Poi sarei andato un po' oltre per capire se... E poi, scusi, come si fanno le operazioni a fine anno dei portage o dei pronti contro termine, entro il 31 dicembre sembra tutto a posto, no? E poi il 1° gennaio le fai rientrare. Io

cosa devo fare da ispettore? Mica mi posso fermare al 31 dicembre, guarderò i tre mesi prima e i tre mesi dopo. Questo ci hanno insegnato in Banca d'Italia, ed è scritto, sono le metodologie d'indagine. Questo è il tema. Quindi, poi, se qualcuno, e la banca collabora, ti spiegava come vengono effettuate, perché tu arrivi che non conosci, devi conoscere, quindi c'è un tema di conoscenza; loro ti spiegheranno che tra il momento della delibera o del perfezionamento della delibera per la concessione, e quindi l'erogazione, passa un tot tempo, e poi dopo si possono acquistare le azioni, evidentemente, no? Quel tempo viene codificato, se tu vuoi trovare questa... Ma potrebbe anche spingerti ai sei mesi: se ti spingi ai sei mesi, ne trovi molte di più.
DIFESA, AVV. ROETTA – Va bene, grazie
CONSULENTE PARENTE – Quindi, secondo me, è stato un criterio equo, tre mesi.

Conclusivamente, l'esistenza del fenomeno capitale finanziato e la sua omessa registrazione nei dati di bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza è un dato oggettivo che gli ispettori Emanuele Gatti e Gianluca Manni hanno direttamente constatato, riferendo in dibattimento le gravi ripercussioni del fenomeno sui *ratios* patrimoniali e sui dati di bilancio della banca vicentina.
A giudizio del Tribunale, pertanto, la loro testimonianza, confermativa della relazione ispettiva, non reca in sé alcuna valutazione di carattere soggettivo in quanto riferisce soltanto circa la materialità dei fatti, accertati mediante l'adozione di una metodologia investigativa che appare esente da vizi logici e che ha determinato, dal punto di vista dell'analisi quantitativa, conclusioni assolutamente convergenti con le valutazioni tecniche espresse dai Consulenti della pubblica accusa (cfr. sul punto cap. V).
Va infine sottolineato che il dato probatorio relativo all'esistenza delle numerose irregolarità riscontrate in sede ispettiva, oltre a non essere stato smentito da alcun elemento di segno contrario, ha trovato in dibattimento una serie di inequivoche conferme nelle dichiarazioni testimoniali dei numerosi clienti che hanno concluso acquisti di azioni finanziati e dei dipendenti della stessa banca popolare che hanno promosso questo tipo di operatività (vedasi sul punto il capitolo seguente).
Quanto alla convergenza degli accertamenti quantitativi effettuati in sede ispettiva con le valutazioni dei consulenti tecnici si rinvia alla specifica trattazione del tema contenuta nel capitolo V.

CAPITOLO IV
I RISCONTRI ALL'ANALISI B.C.E.

Indice

1. Lo squilibrio del mercato secondario manifestatosi dal 2011
1.1. I riscontri testimoniali
1.2. I riscontri documentali: gli appunti di Mariano Sommella
1.3. Altri riscontri documentali
2. Le operazioni svuota fondo
3. La ricostruzione del capitale finanziato effettuata dall'*audit*
3.1. I riscontri dibattimentali
4. Le modalità di occultamento delle operazioni correlate
4.1. La formula generica nella P.E.F.
4.2. Altre modalità di occultamento
5.Le lettere di impegno
6. Gli storni di interessi
6.1. Le risultanze dell'*audit*
6.2. I riscontri testimoniali
7. Altre modalità operative per il collocamento delle azioni
7.1. I riscontri dibattimentali
7.2. Le dichiarazioni dei clienti
8. Le operazioni estero su estero
8.1. Gruppo Sorgente
9. Operatività con i fondi lussemburghesi
9.1. Le note informative dell'*internal audit*
9.2. Le testimonianze dei dirigenti in relazione all'operatività con i fondi esteri
9.3. La segnalazione grandi rischi sui fondi
9.4. Le dichiarazioni di Iorio
10. I segnali di anomalia operativa
10.1 Le dimissioni del *private banker* Antonio Villa
10.2 I riscontri dibattimentali
10.3. La verifica *audit* sulla filiale di Padova 5
10.4. La vicenda Dalla Grana
10.5. KPMG
11. Il comitato di direzione del 10/11/2014
11.1. L'eccezione di inutilizzabilità della traccia audio
12. La *task force* gestione soci
12.1. I riscontri dibattimentali
13. Gli accertamenti sul capitale finanziato post ispezione: la quantificazione di *Ernst&Young*
14. La relazione dei commissari giudiziali: le cause del dissesto.

1.Lo squilibrio del mercato secondario manifestatosi dal 2011.

Il rapporto ispettivo B.C.E. fa risalire la genesi del fenomeno del capitale finanziato allo squilibrio del mercato secondario delle azioni manifestatosi con effetti progressivamente crescenti quanto meno a far data dal 2011.

Si tratta di una circostanza fondata su un dato obiettivo desunto dalla documentazione fornita al gruppo ispettivo dalla stessa banca ispezionata, da cui si evince il progressivo

costante disallineamento tra le richieste di vendita di azioni e quelle di acquisto, fenomeno che comportò la saturazione del fondo acquisto azioni e conseguenzialmente la necessità di ricorrere alle operazioni di finanziamento correlato per arrivare a fine anno con il fondo azzerato.
Il fenomeno è plasticamente rappresentato nella tabella 103 della relazione di consulenza dei P.M..

Tabella 103 – Andamento del Fondo acquisto azioni proprie dal 30.6.2012 al 31.3.2015

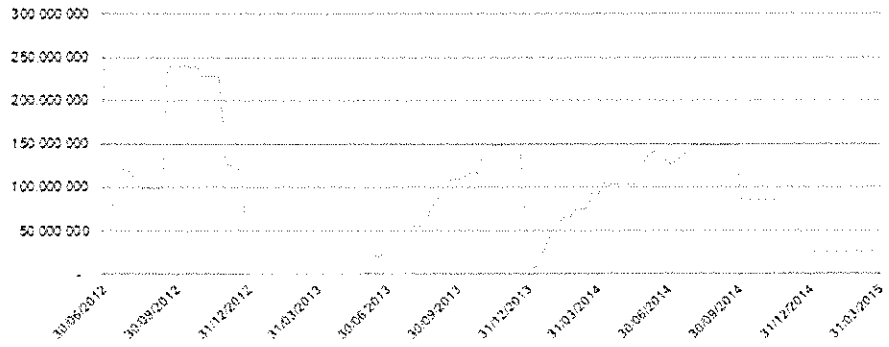

Dalla tabella si evince che la dinamica del fondo acquisto azioni proprie concernente la seconda metà degli esercizi 2012 e 2013 è simile: dopo il *blocking period* (lasso di tempo in cui la negoziazione delle azioni è sospesa) che si colloca nei primi mesi dell'anno e dopo l'approvazione del valore dell'azione da parte dell'assemblea degli azionisti, la Banca ha proceduto a soddisfare le richieste di vendita dei titoli azionari da parte dei clienti, determinando un sostanziale incremento del valore del fondo.
Successivamente, con l'avvicinarsi della fine dell'anno e il conseguente obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia, il fondo subisce una decisa diminuzione fino a valori prossimi allo zero.
A conferma della mancanza di liquidità del mercato secondario delle azioni BPVi, i consulenti del P.M. hanno proceduto al confronto del saldo del fondo acquisto azioni proprie comunicato dalla Banca nei bilanci e nelle relazioni semestrali e trimestrali con l'ammontare che tale posta avrebbe raggiunto tenendo conto degli acquisti di azioni ritenuti finanziati (indicato nella colonna "controvalore fondo rettificato").
I risultati sono rappresentati nella tabella 110.

Importi in Euro

Trimestre	Controvalore Fondo	Controvalore azioni finanziate sul mercato secondario	Controvalore fondo rettificato
2Q 2012	30.477.299	268.275.581	298.752.880
3Q 2012	239.844.959	280.943.768	520.788.728
4Q 2012	-	545.520.996	545.520.996
1Q 2013	14	544.919.983	544.919.997
2Q 2013	14	555.531.326	555.531.340
3Q 2013	109.289.220	553.454.041	662.743.261
4Q 2013	7.752.447	627.335.053	635.087.500
1Q 2014	91.106.637	655.660.921	746.767.558
2Q 2014	126.282.450	645.230.540	771.512.990
3Q 2014	85.404.013	676.796.305	762.200.318
4Q 2014	25.887.639	746.319.258	772.206.897
1Q 2015	25.470.451	753.965.126	779.435.577

Dalla lettura dei valori indicati nella colonna "controvalore fondo rettificato" si evince chiaramente che, già a partire dal secondo trimestre 2012, il fenomeno del finanziamento degli acquisti di azioni BPVi ha permesso alla Banca di evitare il "blocco" della liquidità del mercato secondario: le azioni considerate finanziate al 30.06.2012, pari a euro 268 mln, sono superiori all'importo massimo raggiungibile dal fondo previsto dall'Assemblea dei soci di BPVi pari a euro 240 mln.
È evidente, pertanto, il nesso di causalità tra la concessione dei finanziamenti a sostegno dell'acquisto di azioni e la necessità di mantenere la dinamica tra la dimensione iniziale e finale del fondo acquisto azioni proprie.
Pertanto, dal 2011, attraverso il ricorso al capitale finanziato, si è raggiunto l'obiettivo di azzerare il fondo acquisto azioni proprie
La consulenza tecnica della pubblica accusa attesta infatti che al 31 dicembre 2010 le operazioni di capitale finanziato ammontano ad 50 mln di euro, esse registrano un cospicuo incremento nel 2011, raggiungendo l'importo di 243 mln di euro.

1.1. I riscontri testimoniali.
Numerosi esponenti del *management* aziendale escussi in dibattimento hanno confermato la ricostruzione effettuata dalla squadra ispettiva.
In primis, i testi Filiberto Romio[59] (responsabile dell'ufficio soci) e Sergio Romano[60], addetto all'ufficio soci, hanno ricordato l'incremento delle richieste di vendita azioni pervenute all'ufficio soci quanto meno a partire dal 2011/2012.
L'ufficio soci rispondeva sia alla direzione sviluppo sia alla divisione mercati; si occupava della tenuta del libro soci, della raccolta e contabilizzazione delle domande di acquisto e di vendita delle azioni della banca (con una procedura non automatizzata); aveva inoltre il compito di predisporre le liste delle pratiche da sottoporre dapprima al comitato soci e al C.d.A. per la delibera.

59 Udienza 8.10.2019
60 Udienza 17.9.2019

Romio e Romano hanno riferito che il criterio di evasione delle richieste di vendita era cronologico: le richieste di vendita erano inserite in un foglio excel in ordine cronologico di presentazione (faceva fede la data di presentazione della domanda in filiale); **tuttavia, a partire dal 2011/2012, in concomitanza con l'aumento delle richieste di cessione delle azioni, all'ufficio soci pervennero numerose *segnalazioni* per accelerare alcune pratiche, al punto che** nel foglio *excel* fu aggiunta una colonna, denominata "*urge*", per dare evidenza alle pratiche *prioritarie.*

Romio ha confermato che, a partire dal 2010, le domande di vendita delle azioni cominciarono ad aumentare e, ben presto, superarono le richieste di acquisto, il che comportò un sempre maggiore utilizzo del fondo acquisto azioni proprie.

Dal 2011, il criterio cronologico non fu più rispettato e, su indicazione di Sorato e Giustini, furono portate in comitato soci solo una parte delle richieste di cessione delle azioni[61]:

Giustini diede indicazione ai capi area (e poi ai direttori regionali) di *pareggiare* le compravendite: "*E quindi da lì, come si può dire, la data domanda per il nostro ufficio era diventata tra virgolette irrilevante, nel senso che se l'Area doveva, a fronte di una vendita, trovare un acquisto, è evidente che l'ordine cronologico delle vendite non poteva essere rispettato*" (pag. 43).

Per evitare lo squilibrio, i capi area cominciarono a *trattenere* molte richieste di cessione e, infatti, spesso l'ufficio soci riceveva domande presentate in filiale due mesi prima (in senso conforme anche Sergio Romano).

A partire dal 2010, Sorato e Giustini rappresentarono in più occasioni al comitato soci le difficoltà ad evadere tutte le richieste di cessione delle azioni; in seguito, anche Romio fece presente il problema più volte[62].

Roberto Rizzi[63], gestore *private* della filiale di Contrà Porti, ha ricordato che, a fine 2011, fu richiamato dalle ferie da Giacon per un problema sul fondo acquisto azioni.

Giacon gli chiese di contattare Dalla Rovere, con cui concordò telefonicamente una operazione correlata dell'importo di 10 milioni; analoga operazione fu fatta con alcuni familiari (il figlio Francesco, il fratello Giuseppe e la compagna Susanna Michelazzo); fu pattuito anche un compenso pari ad 1 euro per azione. Giacon gli disse che l'operazione gli era stata chiesta da Sorato e Giustini.

Anche Franco Tonato[64], escusso ex art. 210 co. 6 c.p.p. all'udienza del 9.11.2019, direttore regionale della Toscana, ha riferito che, a far data dal 2011, emersero criticità sul mercato secondario delle azioni.

---

61 "*a questo punto sempre nel 2010 le richieste di vendita azioni BPV erano sempre superiori a quelle di acquisto e vi era l'ordine della Direzione Generale, nelle persone di Sorato Samuele e Giustini Emanuele, di portare avanti in sede di Comitato Soci e poi* C.d.A. *una situazione "positiva", nel senso che* ***le richieste di vendita dovevano essere tagliate al punto da non creare problemi per il fondo acquisto azioni proprie.***

62 Generalmente già dal 2010 intervenivano Sorato e Giustini", in Comitato Soci che rappresentavano agli amministratori presenti che vi era un aumento delle richieste di cessione di azioni BPV che superavano le richieste di acquisto delle stesse azioni e si stava provvedendo a gestire tali problematiche, senza specificare i nominativi dei soci esclusi o di quelli favoriti nelle cessioni e senza evidenziare metodologie applicate per l'esclusione. In tale contesto era chiaro a tutti i componenti del Comitato Soci che tale problematica comportava un allungamento dei tempi per la cessione" (pag. 47).

63 Udienza 6.6.2019 e 21.11.19.

Tonato ha confermato quanto esposto dall'ispettore Gatti in relazione al ricorso alle operazioni correlate per svuotare il fondo acquisto azioni proprie; utilizzando la stessa terminologia adoperata da Emanuele Gatti, egli ha ricordato le operazioni di "*window dressing*", concluse per svuotare il fondo acquisto azioni proprie in modo da avere un "bilancio pulito" ed evitare tensioni con i soci; con esse si chiedeva ad alcuni clienti di fare operazioni di acquisto azioni a termine fino all'assemblea dei soci, operazioni successivamente chiuse con ricollocamento delle azioni.
Secondo il ricordo di Tonato, la prassi si sviluppò a partire dal 2008-2009, dopo la crisi del mercato finanziario causata dal fallimento Lehman Brothers; da quel momento, il mercato secondario iniziò a manifestare tensioni per eccesso di domande di cessione dei soci rispetto a quelle di acquisto[65].
Il fenomeno si acuì nel 2011 e diventò di difficile gestione, tant'è che nel Comitato di Direzione dell'8.11.2011 (vedasi infra) si parlò chiaramente della necessità di finanziare l'acquisto di azioni.
Con l'arrivo di Sorato furono date (solo oralmente) indicazioni sistematiche di chiedere al cliente di supportare la banca, durante le riunioni con la rete o dei comitati di direzione.
L'operatività era gestita dal Direttore Generale Sorato e dal suo vice Giustini.
In senso del tutto conforme anche le dichiarazioni di Costante Turco (3 e 4.7.2019)[66].
Il teste ha ricordato che, al momento dell'assunzione, nel gennaio 2011, Sorato lo informò del problema di mancanza di liquidità della banca e della pressante richiesta di dismissioni di azioni da parte dei soci a causa della crisi.
In banca apprese da alcuni colleghi di operazioni risalenti al 2009 utilizzate come "*svuota-fondo*": operazioni concluse a ridosso della fine dell'anno per riportare il fondo acquisto azioni a "zero" allo scopo di abbellire il bilancio[67].
Una delle operazioni finanziate era stata quella conclusa da Piergiorgio Cattelan con la *Elan* s.r.l.
Ancora, Maurizio Baruffato[68], capo area sud ovest, ha ricordato che nella seconda metà del 2011 circa, cominciò a sentire parlare di operazioni K, finanziamenti correlati, baciate nel corso delle riunioni della divisione mercati con i capi area.
Anche l'ex direttore generale della Popolare Vicenza Divo Gronchi[69], direttore generale dal 2001 al 2005 e dal marzo del 2008 ad ottobre 2011, ha confermato che

---

64 nel 2004 nominato Vice Direttore Generale, nel 2010 trasferito in CARI Prato con l'incarico di Direttore Generale con la fusione di CariPrato in BPVi avvenuta il 31.12.2010 poi nominato Direttore Regionale Toscana).

65 Udienza 9.11.2019 fonoreg. pag 14.15

66 Assunto alla bpv il 20 gennaio 2011 come direttore commerciale e responsabile del coordinamento commerciale della rete.
Successivamente divenne direttore regionale Centro-Sud Italia fino a ottobre-novembre del 2013; a fine del 2014, fu inserito nello staff della divisione mercati, senza deleghe operative ma con incarichi che, di volta in volta, gli venivano assegnati da Giustini.

67 Si proponeva a qualche cliente "*gradito alla banca*" una vendita a termine di azioni che, poi, venivano riacquistate dalla banca. Il cliente incassava il dividendo, e anche il plusvalore se nel frattempo l'assemblea aveva deliberato l'aumento del prezzo del titolo.

68 Udienze 17.5.2019 e 13.7.2019.

nel 2011, a seguito di tensioni sul mercato, si manifestò una problematica di scarsità di domande di acquisto azioni sul secondario, problema da lui fronteggiato rivolgendosi a investitori istituzionali (banca Intra e Banca Popolare di Sondrio) che comprarono azioni popolare Vicenza con intesa verbale di riacquisto.

1.2 I riscontri documentali: gli appunti di Mariano Sommella

Un significativo riscontro alla testimonianza di Tonato è il doc 389 P.M., si tratta degli appunti manoscritti da parte del segretario generale Mariano Sommella durante la riunione del comitato di direzione dell'8 novembre 2011 con Sorato, Pellegrini, Giustini, Tonato, Seretti, Maiolini, Fagnani, Piazzetta e Zonin (la presenza di Zonin, in particolare, si evince dalla terza pagina degli appunti).

Sul tema trattato nella riunione, Mariano Sommella ha dichiarato che ***l'argomento trattato fu come aumentare il capitale, si indicò la strada "di spingere su operazioni baciate."***

TESTIMONE SOMMELLA – Se permette? Nelle riunioni di Comitato di Direzione il discorso finale, il senso delle riunioni era che la banca doveva produrre maggiori utili perché doveva distribuire dividendi. Per produrre maggiori utili occorreva implementare, si era scelto, l'attività creditizia, peraltro in un periodo dove il mercato andava da un altro lato, sui crediti. Per aumentare i crediti occorreva il capitale e quindi vi era una ricerca spasmodica di capitale della banca... sì, di capitale della banca, vuoi per supportare l'attività creditizia e vuoi per, come dire, per crescere in termini di sportelli. (pag. 48).

Nel documento a pagina 1, dopo l'intervento di Tonato, si legge "Patrimonio" e di seguito i commenti di Giustini e Pellegrini:

Giustini: "*8,50 di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri, 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni plein??*"

Pellegrini :"*183 - 50 + 42, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 (ndr di Tier 1) con capitalizzazione dell'utile trimestrale*".

Sommella ha spiegato che 8,50 di Tier 1 per fine anno era l'obiettivo da raggiungere e che il gap sul fondo (cioè l'utilizzo del fondo azioni proprie) pari a 120 mln porta il Tier 1 a 7,52.

A pag 2 Tonato (direttore generale Cariprato): "*da noi, sono operazioni baciate, non sono facili da proporre*"

Seretti (vicedirettore generale Banca Nuova) : "*anche da noi sono baciate*"

Sommella ha spiegato che il senso dell'intervento si Tonato e Seretti era chiarire che per aumentare il collocamento delle azioni bisognava ricorrere alle baciate.

Sorato scandisce il suo intervento in tre punti:

"1) dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione)

2) dobbiamo continuare a spingere su retail e si deve pianificare.

3) al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile"

---

69 Udienza30.1.2020.

A pag. 3 "*Presidente: ci saluta soltanto. La liquidità e il patrimonio sono le priorità. Dare serenità*".
Sulla presenza di Zonin, Sommella ha dichiarato di non ricordare se Zonin si limitò ad entrare durante il comitato per salutare e poi andar e via oppure se rimase più a lungo prima di salutare.
Il resoconto manoscritto di Sommella, la sua testimonianza e l'sms scambiato tra Piazzetta e Sorato durante quella seduta (doc. 810 P.M.: "*quelle di Tonato sono baciate tra uomini che vanno coccolati*") danno univocamente conto degli espliciti riferimenti fatti dai partecipanti nel corso di quella riunione alle operazioni baciate.
Il d.g. Sorato fa riferimento ad un'attività da monitorare con cadenza quotidiana, sulla quale occorre spingere, sottolinea la necessità di trovare controparti "credibili."
A conferma della ricostruzione fatta da Sommella, Franco Tonato[70] - escusso in dibattimento - ha ricostruito i passaggi salienti di quella riunione spiegando che Pellegrini affermò che per raggiungere l'obiettivo dell'8% a fine anno (8% di *Tier 1* stando all'appunto Sommella) dovevano essere collocate più di 100 milioni di azioni.
Considerato che mancavano poco più di 30 giorni alla chiusura natalizia, Tonato chiarì che l'unico modo per raggiungere il risultato in Toscana era finanziare l'acquisto delle azioni; Seretti convenne (all'epoca Direttore Generale Banca Nuova) per la Sicilia.
Finita la riunione, convocò i suoi capi area dicendo loro di provare a collocare le azioni con questa modalità; furono concluse alcune operazioni con questo sistema (si tratta delle operazioni baciate con Consiag S.p.A., Becagli Mario, Tamburrino Raffaele, Roma Gas & Power).
Ancora, gli appunti relativi alla riunione di budget del 9.12.2011(riportati nel maxi-quaderno giallo sequestrato a Mariano Sommella), riunione in cui intervengono: Presidente, Mossetti Giustini, Balboni, Talato ,Turco, Amato, Piazzetta, Santilli, Marin, Vianello, Bartolomei, Cauduro, Esposito, Sorato) sono significativi del "cambio di passo" impresso da Sorato alla gestione della raccolta.
Nella prima pagina di appunti manoscritti si legge "***è un conto economico ottimistico e si basa su una previsione di ottobre, dopo c'è tutto quello che sappiamo***".

A pag. 7, è riassunto l'intervento di Sorato:
"*1 Dall'1.1.2012 tutte le filiali abbiano un budget e un'ipotesi di lavoro*
2 dall'1.1.2012 cambiano le regole del gioco, le decisioni cambia il modo di assumerle non più questi ritmi e queste dispersioni dopo sintesi e obiettivo e finisce qui …

Al punto 6, in maiuscolo nel foglio:
"RACCOLTA E' IL TEMA DOMINANTE DEL 2012 CI MANCANO 10 MILD LI ABBIAMO COLMATI CON EMTN WHILE SALE INTERBANCARIO E IN CASO DI SCENARIO WORST SIAMO PIÙ ESPOSTI
6.1 FARE PIANICIFICAZIONE PIUNTALE CON PRICING

70 Udienza 9.11.2019.

6.2 IL TESORIERE DEVE AVERE GLI STRUMENTI
6.3 CROSS SELLING È MODESTO, non comunichiamo ci muoviamo solo con campagne".

1.3. Altri riscontri documentali

L'andamento asimmetrico del mercato è riscontrato anche dalla reportistica inviata periodicamente dall'ufficio soci al *management* aziendale.

Il doc. 166 P.M. è la mail indirizzata da Filiberto Romio con il dettaglio dell'andamento del fondo acquisto per il primo semestre 2011; la mail è indirizzata a Sorato, Giustini, Pellegrini, Turco, Fagnani e Romano in data 11.6.2011 le tabelle allegate riportano le domande di cessione pervenute per € 158 milioni e domande di acquisto per € 48 milioni.

Il doc. 881 P.M. è un appunto redatto da Costante Turco in cui il funzionario ricostruisce in estrema sintesi la genesi dell'operatività in azioni proprie, riconducendola proprio al sensibile incremento delle richieste di vendita delle azioni manifestatosi a seguito della crisi economica del 2011: "*situazione del mercato, presenza di crisi economico finanziaria che dal 2011 ha visto per la nostra banca, in generale per tutte le banche non quotate, un aumento sensibile delle richieste di vendita delle azioni rispetto agli acquisti e quindi con il fondo acquisto azioni saturo che avrebbe di fatto bloccato la negoziazione del titolo blocco che avrebbe compromesso anche le future richieste di aumenti di capitale e aumentato ulteriormente la pressione di vendita delle azioni da qui la decisione strategica del direttore generale di trovare i nuovi investitori per l'impossibilità di accedere al mercato del capitale vista la crisi del credito e di liquidità del periodo è stata fatta una scelta di privilegiare l'accesso al credito ai soci nel 2013 2014 inoltre la scelta di fare aucap impegnativi oltre la capacità di collocamento della nostra rete ha prosciugato naturalmente il bacino che avrebbe potuto alimentare lo scarico del fondo e quindi la negoziazione delle azioni stesse già dal 2009 queste operazioni di portaggio venivano fatte da parte della banca con grosse controparti per svuotare il fondo via via tutto questo ha portato ad una forzatura ed in alcuni casi del meccanismo della concessione del credito ai soci rispettando però sempre i processi e la normativa vigente".*

2. Le operazioni svuota fondo

Nel 2012 i consulenti tecnici dei PP.M.M hanno stimato un importo di capitale finanziato pari ad € 287 milioni, si è trattato in larga parte di operazioni effettuate per svuotare il fondo acquisto; numerosi e convergenti sono i riscontri testimoniali in tal senso.

Filiberto Romio ha ricordato che nel 2012 furono concluse alcune operazioni correlate per compensare il crescente numero delle richieste di vendita delle azioni (Ravazzolo, Dalla Rovere, Loison, Cattelan, Morato, Zeta s.r.l., Marchini di Roma).

Il capo area Enzo Dalle Carbonare [71] ha spiegato che lo "svuota fondo" era un sistema da sempre utilizzato in banca, nacque - nel periodo in cui la banca pagava il dividendo e aveva la possibilità di dare un valore maggiore all'azione – per consentire ai soci di monetizzare le azioni nel periodo in cui non si poteva vendere né comprare ("blackout period") e, dall'altra parte, consentire

71 Udienza 5.6.2019

al compratore di realizzarle dopo 5 mesi; egli ha puntualizzato che dal 2012 lo svuota fondo fu finalizzato solo alle esigenze della banca, perché l'azione non maturò più dividendi.
Costante Turco, funzionario in staff alla divisione mercati, ha ricordato che il disallineamento tra domande di acquisto e di vendita delle azioni peggiorò verso al fine del 2012, pertanto Sorato, durante le riunioni con i capi area, cominciò a fare sempre più pressioni perché si incrementasse il collocamento delle azioni.
Secondo le indicazioni del DG in caso di urgenza occorreva reperire clienti patrimonializzati disponibili per le cosiddette operazioni "svuota fondo" e, quindi, anche per le "baciate" ossia le operazioni in cui l'importo del finanziamento era pari al controvalore delle azioni acquistate con il finanziamento stesso ("*normalmente, queste operazioni erano rotonde, cioè, nel senso che il finanziamento era di 5 e l'acquisto era di 5, 1 milione contro 1 milione*", pagina 48).
Le "baciate" consentivano di collocare facilmente le azioni in attesa del riacquisto da parte della banca cosicché si lasciava alla rete il tempo di reperire altri acquirenti.
La situazione si complicò con l'aumento di capitale riservato ai soci e con il mini aucap.
La rete non riuscì più a soddisfare le richieste di vendita poiché le risorse del fondo acquisto azioni erano canalizzate sugli aumenti di capitale.
Luigi Veronese, capo area della zona di Vicenza sud ovest, successivamente di Castelfranco; da fine settembre 2013 direttore regionale con sede a Treviso) ha ricordato che sentì parlare di "operazioni baciate" per la prima volta in una riunione di area tenutasi a settembre/ottobre 2011[72].
Le operazioni iniziarono nel 2011 e furono dettate dalla necessità di soddisfare un'esigenza temporanea, aumentarono con richiesta crescente e sempre più pressante, anche quanto gli obiettivi da raggiungere, sino al 2015.
Avevano tendenzialmente un'impennata verso la fine dell'anno – con aumento pressione a livello commerciale – giustificata dall'esigenza di svuotare il fondo riacquisto azioni proprie.
Significativa è l'intervista di Piermaria Casarotti (capo area Treviso) all'*internal audit* (Doc.22 P.M. all.3), il capo area ha spiegato che il fenomeno *assume rilevanza nel 2011/2012 a fronte della necessità di supportare iniziative svuota fondo* [73].
Maurizio Baruffato [74]ha spiegato che, dalla fine del 2012 nel corso delle riunioni con i capi area, fu spiegata la necessità di far ricorso alle operazioni baciate anche per soddisfare le incrementate richieste di vendita di azioni, di fare da "cassa di compensazione" mediante fondo di riacquisto azioni proprie per soddisfare la richiesta di vendita di azioni.
A fronte delle richieste di vendita di azioni da parte dei clienti, c'era la necessità di reperire capitale cioè trovare qualcuno che comprasse, sempre per preservare l'equilibrio capitale/impieghi.

---

72 Udienze 21.5.2019 e 14.9.2019.
73 Udienze 21.5.2019 e 13.7.2019.
74 Udienza 17.5.2019.

Franco Pilan, capo area di Padova, ha confermato che sentì per la prima volta il termine baciate a settembre 2011 in Cariprato dall'allora direttore generale Franco Tonato, che gli chiese di fare 25 milioni di euro di tali operazioni con alcuni clienti primari della sua area (ricorda Andrea Colzi e Becagli, pag.83) e gli disse che la richiesta proveniva direttamente da Sorato, che all'epoca era DG della capogruppo BPVi. (operazioni che furono successivamente concluse) [75].

Da allora, da parte della divisione mercati furono fatte richieste sempre più pressanti di ricorrere a questa operatività, se ne parlava ordinariamente nelle riunioni mensili convocate dalla Divisione Mercati nella persona di Giustini e poi – da quando furono istituite le direzioni regionali – nelle riunioni formali e informali di direzione.

La necessità di ricorrere a dette operazioni fu, almeno inizialmente, giustificata con due ordini di motivazioni:

- in quanto gruppo aggregante, vi era necessità per la banca di reperire capitale per acquisire altre banche;
- per svuotare il fondo (pag.84).

Le indicazioni provenivano da Sorato, Giustini, Giacon.

Alessandro Balboni, responsabile divisione *corporate* BPVi ha ricordato che cominciò a sentir parlare di "*capitale finanziato*" tra il 2011 e il 2012[76].

In realtà, già a partire dal 2008/2009, si era accorto di alcune operazioni in cui l'importo del finanziamento concesso al cliente corrispondeva al controvalore delle azioni detenute dallo stesso cliente (le operazioni del Gruppo Stella e del Gruppo Cattelan), Giustini gli disse che si trattava di "*un'operatività della banca che era presente già da qualche anno*" (pag. 73).

Si trattava di casi isolati ma, con il passare del tempo, le operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni aumentarono in corrispondenza del continuo aumento delle domande di cessione delle azioni da parte dei soci.

Fino ad un certo punto, per soddisfare le domande di cessione delle azioni, la banca fece ricorso al fondo riacquisto azioni ma, saturato il fondo, divenne necessario incrementare le vendite e "*Sorato e Giustini giustificavano le indicazioni di procedere a queste operazioni baciate con l'esigenza di dover svuotare il fondo acquisto azioni proprie*" (pag. 27).

L' imputato Giuseppe Zigliotto, nel corso del suo esame, ha spiegato le motivazioni sottese all'operazione fatta a fine 2012 dalla sua società Zeta srl , nel senso di "dare una mano alla banca" e consentire di sbloccare le richieste di vendita azioni inevase : "*Beh, se io compro 10 milioni di azioni della banca metto in condizioni di creare una maggior domanda e offerta che si incrocia e quindi faccio un qualcosa che secondo me, nel mio ruolo di Consigliere, nel mio ruolo di socio, nel mio ruolo di Presidente di Confindustria, do una mano – questa è la mia logica, di dare una mano – a un qualcosa che funziona meglio. Perché no?*

PUBBLICO MINISTERO – No, in che senso "do una mano"?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Do una mano alla banca perché metto in condizione, comprando i10 milioni, che ci siano 10 milioni di soci accontentati, cioè chi vuole vendere vende perché trova io che compro. Io faccio una pura operazione..." [77].

---

75 Udienze 5.6.2019 e 13.7.2019.

76 Udienza 4.10.2019.

3. La ricostruzione del capitale finanziato effettuata dall'audit.

Il Doc.22 P.M. è costituito dagli accertamenti effettuati dall'*Internal audit* in merito alla concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi del 21.8.15, si tratta della relazione finale sugli accertamenti svolti alla luce delle interviste fatte alla rete che sono allegate e viene portata al C.d.A. del 28.8.15

Questa la sintesi:

L'origine del fenomeno:

L'operatività comincia nel 2009 con alcune operazioni baciate o big ticket fatte nei confronti di un numero limitato di soci considerati "amici della banca" cui si chiedeva di fare un "favore" alla banca, per importi rilevanti, con un arco temporale limitato solitamente ai 6/12 mesi al fine di garantire l'azzeramento del Fondo Riacquisto Azioni Proprie, sulla base di contatti gestiti direttamente dalla Direzione Generale nelle persone di Sorato e Giustini coinvolgendo il capo area Giacon.

Nel 2010/2011 operazioni simili furono fatte anche nell'area Lazio sulla base di relazioni stabilite direttamente dal DG con Gruppo Marchini, Degennaro, Bufacchi, Torzilli; in questo caso si trattava di affidamenti a fronte dei quali era chiesta la sottoscrizione di importi rilevanti di azioni. Progressivamente questa operatività aumentò e si acuì nel 2013 quando, congiuntamente all'esigenza riconducibile alle "iniziative svuota fondo", si affiancarono le operazioni di aumento capitale.

Da tale momento le iniziative si estesero a tutta la rete con continue e costanti pressioni da parte del Dg e del Responsabile Divisione Mercati, tanto che dal 2014 nelle riunioni della Divisione Mercati con i capi area e i Direttori Regionali, uno degli argomenti trattati in via prioritaria era quello del capitale con assegnazione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento, costantemente monitorati.

Dalle interviste sono emerse in particolare:

- la riunione dei Direttori Regionali tenutasi in occasione dell'inaugurazione della sede di Roma nella quale il Direttore Generale criticò in maniera molto dura le strutture di Rete in ordine ai risultati commerciali e di capitale dichiarando apertamente che "*in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sul capitale avrebbe smontato le Direzioni Regionali*";
- la riunione tenutasi ad ottobre 2014 presso la Sala Consiglio di Vicenza alla presenza dei Capi Area dei Direttori Regionali e dei Responsabili di Segmento nella quale Giustini riprese duramente almeno un paio di Capi Area Pilan e Nichele parlando apertamente di licenziamento in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sul capitale.

Inoltre, dalla seconda metà del 2014 i funzionari della rete iniziarono a porre, in occasione delle riunioni periodiche, quesiti in ordine alla legittimità delle baciate, ricevendo solo rassicurazioni sulla crescita della banca.

Nel documento si annota che le interviste dei funzionari Direzione Crediti Ordinari (Ambrosini, Repetto, Re) hanno confermato:

---

77 Esame Giuseppe Zigliotto udienza 27.2.2020, pag 59.

- la presenza di operazioni baciate anche nel 2008 (Ravazzolo, Cattelan, Dalla Rovere);
- l'incremento dell'operatività dal 2013;
- l'assenza, nelle proposte di fido, della finalità specifica di acquisto azioni BPVi intuibile dalla formula "cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare/immobiliare"

3.1 I riscontri dibattimentali

Le risultanze istruttorie hanno confermato la ricostruzione effettuata dall'audit in relazione alla genesi del fenomeno.
Il gestore private di Contrà Porti, Roberto Rizzi ha riferito che le operazioni "più rotonde" (cioè di importo più significativo fatte Dalla Rovere e Loison, Morato, Ferrari, Motta Bruno, Zangirolami Loretta, Frigo Giuseppe, Squaquara Giuseppe) furono sempre proposte con visite in azienda o pranzi di lavoro insieme a Sorato e Giustini[78].
Le somme e i titoli sarebbero confluiti in conti gestiti direttamente dalla banca, le operazioni furono prospettate a termine, da chiudersi nell'arco di 6/12 mesi con il riacquisto delle azioni da parte della banca e l'estinzione del finanziamento; a titolo di compenso era corrisposto un importo variabile tra lo 0,50 e il 2%.
Lo schema operativo delle operazioni più rilevanti (cd. big ticket) si è rivelato identico; come confermato dai principali clienti soci coinvolti dai vertici in questo tipo di operatività (Tranquillo Loison, Giancarlo Ravazzolo, Luca Ferrarini, Sandro Bufacchi, Luigi Morato, Giovanni Roncato, Piergiorgio Cattelan, Alberto Ferrari).

4. Le modalità di occultamento delle operazioni correlate

Le testimonianze dei numerosi esponenti della rete e dei clienti che hanno effettuato operazioni correlate danno univocamente conto di un *modus operandi* univocamente teso a dissimulare verso il mercato e le autorità di vigilanza lo stato di illiquidità del titolo azionario.
Si è trattato in altri termini di una sistematica azione di progressivo ed ingravescente annacquamento del patrimonio della banca idonea a sortire i suoi effetti mistificatori a condizione di evitare la contabilizzazione del capitale finanziato nel bilancio e nel patrimonio di vigilanza.
La finalità di occultamento delle operazioni correlate è stata perseguita attraverso una pluralità di azioni tra loro coordinate:

- il divieto alla rete di comunicare per iscritto informazioni sul capitale finanziato,
- l'utilizzo di formule generiche nell'indicazione delle causali degli affidamenti nelle P.E.F.,
- il distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto azioni ovvero l'indicazione di inserire nel portafoglio titoli dei clienti azioni diverse da quelle della banca.

---

78 Udienza 6.6.2019

In relazione al primo profilo, numerosi esponenti della rete escussi in dibattimento hanno precisato che l'operatività relativa al capitale finanziato non poteva essere oggetto di comunicazioni scritte.
Secondo il ricordo di Costante Turco, Sorato vietò di lasciare traccia scritta delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni, soprattutto nella corrispondenza, in quanto le operazioni erano borderline e Consob e la Banca d'Italia avrebbero potuto creare problemi in caso di ispezioni. L'ordine di Sorato fu impartito, a cascata, da Giustini e da tutti i capi area.
Il capo area Alberto Cudiz ha confermato che non furono mai date indicazioni scritte su questo tipo di operatività, ma solo verbali; Giustini o i capi segmento dicevano che non era opportuno dare indicazioni scritte, sicchè furono date indicazioni verbali alle riunioni: "*non è opportuno e quindi attenetevi verbalmente a quello che vi chiediamo di fare*"(pag.37) [79].
Il direttore regionale Gianluca Girardi[80] ha ricordato che Giustini diede indicazione di non parlare al telefono e nelle e-mail del capitale finanziato; in senso conforme hanno riferito Marco Nichele[81] e Sergio Balboni[82] (fu indicazione di Sorato e Giustini) Luigi Veronese[83] (Le indicazioni su tali operazioni venivano date verbalmente, mai via mail e comunque mai esplicitamente per iscritto.)
Il gestore private Franco Tessarolo ha precisato di aver maturato perplessità sulle operazioni finanziamento per acquisto azioni aveva perché c'era troppa riservatezza, non bisognava parlarne se non con certe persone [84].
Franco Pilan ha ricordato che, durante le riunioni della divisione mercati quanto meno a far data dal 2012, una parte, sempre più rilevante, della seduta era relativa alle necessità del capitale.
Dopo la riunione veniva mandato tutto il corredo informativo esposto in quella sede, con eccezione delle parti relative al capitale (pag.79).

4.1 La formula generica nella P.E.F.

Quanto alle caratteristiche strutturali delle operazioni finanziate, esse presentavano una causale generica nella P.E.F. e una sfasatura temporale tra l'erogazione del finanziamento e l'acquisto azioni.
La formula generica "*cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare e / o immobiliare*" fu deliberatamente utilizzata per "mascherare" la finalità effettiva del finanziamento correlato all'acquisto di azioni e per rendere immediatamente riconoscibile ai diversi addetti la finalità effettiva dell'operazione di finanziamento.

---

79 Udienza 18.2.2020, Cudiz è stato esaminato ai sensi dell'art.210 c.p.p. in quanto indagato nel medesimo reato - 2637 cc – archiviato in data 13.2.20 , all'momento dell'escussione pendenti i termini per impugnazione decreto archiviazione.
80 Udienza 16.7.2019.
81 Udienza 27.9.2019.
82 Udienza4.10.2019.
83 Udienza 21.5.2019.
*84*Udienza 21.5.2019.

Piermaria Casarotti, capo aera di Treviso, ha ricordato che, secondo le indicazioni date per le operazioni finanziate, la P.E.F. doveva essere solo genericamente indicata con una dicitura *"investimenti per lo più immobiliari o generici di breve durata" "ristrutturazione immobiliare"*, perché venne detto dai suoi superiori – cioè Premi, Veronese, Girardi - che era meglio evitare di scrivere che il finanziamento era per la sottoscrizione le azioni [85].

Luigi Veronese (capo area della zona di Padova-Verona-Rovigo, poi all'area Vicenza sud ovest e infine di Castelfranco; da settembre 2013 direttore regionale con sede a Treviso), escusso alle udienze del 21 maggio e 14 settembre 2019, ha ricordato che per le operazioni correlate l'indicazione era quella di inserire nella causale non la specifica finalità dell'operazione ma la dicitura generica "operazione mobiliare/immobiliare"; tale indicazione era stata oggetto di una direttiva di area.

Marco Nichele (capo area prima a Verona e dal 2013 dell'area Vicenza nord) all'udienza del 27 settembre 2019 ha riferito che nella compilazione delle pratiche relative ai finanziamenti correlati, l'indicazione data da Giacon e Giustini era quella di utilizzare, come causale del finanziamento, una frase generica, come, ad esempio, "*per la sottoscrizione di valori mobiliari o immobiliari*" o "*per sfruttare le opportunità del mercato dei valori mobiliari immobiliari*"; si doveva evitare di fare riferimento alle operazioni nelle comunicazioni scritte, nelle e-mail.

I colleghi della direzione crediti sapevano che, quando arrivava una pratica con *quella* dicitura generica, si trattava di un finanziamento correlato all'acquisto di azioni; in alcuni casi vi erano contatti telefonici tra i capi area e gli analisti della divisione crediti che chiedevano conferma che l'operazione fosse baciata.

Il capo area Enzo dalle Carbonare ha ricordato che normalmente nelle ordinarie operazioni finanziamento era specificata la causale, invece per le operazioni finanziate si usava il format fornito o condiviso dalla Divisione Crediti, "per attività mobiliari o immobiliari", con specificazione che il cliente aveva la capacità economica per sostenere la richiesta[86].

Secondo la testimonianza del capo area di Vicenza Claudio Giacon per capire se in tutto o in parte la richiesta di finanziamento riguardava anche la sottoscrizione delle azioni, era convenzionalmente usata una formula generica ("*il cliente richiede l'affidamento per poter cogliere delle opportunità di carattere mobiliare e/o immobiliare"87*) era prassi per tutti usarla e rendeva intelligibile a tutti, almeno sino alla Direzione Crediti, la natura e finalità del fido[88].

Costante Turco, funzionario in staff alla divisione mercati, ha ricordato che a fine del 2012, Marin consigliò che nei documenti delle pratiche di affidamento non fosse indicato come causale della proposta l'acquisto di azioni BPVi perché questo tipo di operazioni era borderline e poteva destare l'attenzione della Consob e della Banca d'Italia; suggerì di utilizzare l'espressione generica *"investimenti mobiliari o immobiliari"*.

---

85 udienze 21.5.2019 e 13.7.2019.
86 Udienze 5.6.2019 e 13.7.2019.
87 Ibidem pag. 50.
88 Udienza 13.6.2019.

Gianmaria Amato, responsabile della divisione retail, ha riferito che l'accortezza nel trattare le relative pratiche consisteva nel non indicare in modo esplicito la finalità del finanziamento, si doveva utilizzare una formula generica del tipo "*investimenti immobiliari*"; si trattò di un'indicazione data da Giustini e ribadita anche da Marin che aveva respinto alcune pratiche in cui era indicato in modo esplicito che il finanziamento era destinato all'acquisto delle azioni[89].
Alberto Cudiz - capo area e successivamente direttore regionale Friuli Venezia Giulia- ha confermato che *"nel corso delle riunioni ricordo che Marin Paolo si raccomandava che le operazioni baciate venissero proposte a soggetti e aziende in possesso di adeguati requisiti patrimoniali, precisando di non indicare specificatamente la finalità per la quale veniva concesso il finanziamento (acquisto azioni BPVi), lasciando intendere che, ove fosse stato specificato, la pratica sarebbe stata rigettata"* [90].
In particolare, vi era l'indicazione di non scrivere la finalità specifica del finanziamento ma quella generica di *"acquisto operazioni mobiliari e immobiliari"*.
Anche Sergio Balboni, responsabile divisione *corporate* BPVi ha precisato che nelle pratiche di fido relative alle operazioni baciate non era mai indicata la vera finalità del finanziamento, per indicare la causale, si utilizzavano formule generiche, come "*investimenti per operazioni immobiliari o mobiliari*" oppure "*cogliere opportunità di mercato mobiliare e/o immobiliare*".

4.2 Altre modalità di occultamento

Altre modalità operative funzionali a garantire il nascondimento delle poste di capitale utilizzate dalla banca per finanziare l'acquisto di azioni proprie sono state:

- assicurare un distanziamento temporale tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni,
- evitare l'assoluta coincidenza di importi tra finanziamento e azioni acquistate,
- inserire nel portafoglio titoli dei clienti anche una percentuale di titoli diversi.

Anche in relazione a questo profilo le risultanze istruttorie sono univoche.
All'udienza del 5.6.2019, il capo area Enzo Dalle Carbonare ha esposto che Giustini e Turco suggerirono di fare in modo che le operazioni di finanziamento e acquisto azioni non fossero strettamente correlate dal punto di vista temporale.
Luigi Veronese, capo area e direttore regionale, ha ricordato che Giustini raccomandò di far trascorrere un certo lasso temporale tra la sottoscrizione del finanziamento e l'acquisto di azioni, (necessariamente successivo al finanziamento): le due operazioni non potevano essere fatte contemporaneamente.
Il responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano ha ricordato che - in seguito all'ispezione 2012 - Giustini, Sorato e Marin raccomandarono alla rete di fare in modo che la data di acquisto delle azioni fosse successiva alla data della delibera dei finanziamenti "i*n modo tale da creare una sorta di salvaguardia formale tra l'atto deliberativo dell'affidamento e quello di acquisto dell'azione a opera dello stesso cliente finanziato.*"

---

89 Udienza 11.10. 2019.
90 Cfr udienza 13.2.2020 fonoreg pag. 19.

Secondo il ricordo del capo aera di Vicenza nord Giacon, Giustini o Turco diedero indicazioni - di non fare acquisti di azioni di importo coincidente a quello del finanziamento per evitare di fare capire che l'operazione era esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni[91].
Anche Roberto Rizzi, gestore private della filiale di contrà Porti, ha ricordato all'udienza del 6.6.2019 che nel 2012 Giustini gli disse che, per evitare problemi con Banca Italia (nell'intervista audit specifica meglio "a fronte di eventuali controlli di Banca d'Italia non apparisse che il rapporto era dedicato esclusivamente alle azioni BPVi"), bisognava inserire nel deposito titoli delle baciate anche altri titoli, cioè SICAV, fondi di investimento, cosa che per alcuni clienti venne in effetti fatta.
Un ulteriore significativo riscontro dell'attenzione del *management* a questo profilo è costituito dall'intervento dell'imputato Paolo Marin nel corso del comitato di direzione dell'8.11.2014 (doc. 110 P.M. pag. 42), a proposito della strutturazione dell'operazione baciata fatta da Sorgente, allorquando l'imputato raccomanda a Sorato e Piazzetta di evitare di fare importi baciati e auspica l'ampliamento del fido per comprare anche titoli diversi dalle azioni proprie.

5. Le lettere di impegno

Un ulteriore profilo di irregolarità (rilievo n. 8 del rapporto ispettivo) riguardò il rilascio ad alcuni azionisti di lettere di impegno al rimborso del capitale da questi investito nella banca.
Le lettere erano state rilasciate in differenti periodi, anche antecedenti al 2014, erano collegate ad acquisti sul mercato secondario e non risultavano registrate nella contabilità aziendale né rappresentate nei documenti di bilancio.
Gli accertamenti audit hanno censito complessivamente 65 lettere per un impegno di 248,8 milioni di cui 16 (80,6 milioni) firmate da Giustini, 7 (euro 73,8) firmate da Giacon (a pagg.14, 15 è riportato lo schema delle lettere per rimporto e tipologia e cliente).
Il format fu fornito dalla Direzione Generale, in particolare Sorato diede indicazione che fossero firmate dal responsabile divisione mercati, direttori regionali, capi area.
Anche in relazione a questo specifico profilo sono numerosi i riscontri testimoniali
Costante Turco ha precisato che le lettere servivano a rassicurare i soci, a rafforzare l'impegno assunto dalla banca al riacquisto delle azioni.
Furono diffusi alla rete due modelli: uno ricalcato sulla base della lettera di impegno a Bufacchi e uno sul modello della lettera a Favrin che conteneva un' *"integrazione di rendimento"*; la circostanza è stata confermata da Lorenzo Beggiato, capo area di Firenze Toscana sud[92].
Il capo area di Vicenza Giacon ha riferito che affrontò il tema lettere di impegno con Giustini, che gli inviò un format con due-tre tipologie.

---

91 Udienza 13.6.2019.

92 Udienza 18.10.2019.

Alberto Sterle, gestore private di Bassano del Grappa, all'udienza del 19.11.2019, ha ricordato di aver firmato personalmente alcune lettere di impegno al riacquisto per operazioni baciate da lui effettuate, fu Giacon a dirgli di firmare in attesa che arrivassero quelle firmate da Giustini; il canovaccio del testo gli fu consegnato dal capo aera, in formato cartaceo.

6. Gli storni di interessi

In dibattimento è emersa evidenza dell'anomalo utilizzo della procedura di storno di interessi allo scopo di garantire ai clienti una forma di remunerazione per i favori fatti alla banca ovvero di neutralizzare i costi dei finanziamenti utilizzati per l'acquisto di azioni della banca.

6.1 Le risultanze dell'*audit*

Il Doc.18 P.M. è la nota autorizzativa *Internal audit* da sottoporre al C.d.A. del 9.6.15 avente oggetto *"Evidenze emerse dagli accertamenti di audit condotti sugli di commissioni ed interessi alla clientela effettuati nel 2° semestre del 2014"*.

In essa si dà atto che la procedura di storno è regolamentata dal "Manuale gestione storni alla clientela aggiornato a marzo 2009" che prevede l'inserimento della richiesta da parte della filiale, l'autorizzazione automatica se rientra nel plafond autorizzativo della filiale e nel limite del singolo importo e il passaggio all'unità superiore di quelli che superano uno o entrambi i limiti.

Gli storni di commissioni e interessi alla clientela erano stati oggetto di uno specifico controllo a distanza periodico della direzione *internal audit* avviato nel 2014 alla luce di alcuni indicatori di anomalia segnalati dalla direzione risk *management*, le cui risultanze erano state riepilogate nella perizia del 2.12.14 avente ad oggetto "Richieste di Storno effettuate nel primo semestre 2014".

La verifica del secondo semestre accertò 11.522 richieste per un importo pari a 7.318.867, furono respinte solo il 9,4 % con un incremento nel secondo periodo di +159,8%.

Il fenomeno fu concentrato sulle Direzioni Centrali che avevano approvato 1.729 di storno per euro 4.493.907: Direzione Segmento, 1510 richieste per 352.091; Responsabile Divisione Mercati, 192 richieste per 1.647.869; Direttore Generale 27 richieste con 2.493.948.

All'esito dell'indagine interna furono rilevate 73 richieste per euro 3.379.344 approvate dal Responsabile Divisione Mercati e dal Direttore Generale le cui motivazioni erano per euro 2.102.844 "storni competenze su finanziamenti" e per euro 1.276.500 "altri importi non giustificati".

A fronte delle giustificazioni offerte da Divisioni Mercati fu fatta un'ulteriore verifica riscontrando per euro 1.671.390 importi non giustificati.

Secondo il ricordo del responsabile audit Massimo Bozeglav, la pratica degli storni fu segnalata all'*audit* da Esposito (responsabile *risk management*) nell'aprile del 2014[93].

---

93 Udienza 30.9.2019

Esposito segnalò all'*audit* due operazioni perché svolgesse approfondimenti tesi a verificare se vi fossero disfunzionalità nelle procedure informatiche alla base delle perdite.
L'*audit* procedette all'estrazione dei dati per verificare tutti gli storni concessi dalla rete – (*decine di migliaia di storni)* – nel primo semestre del 2014.
La prima analisi non consentì un completo inquadramento del fenomeno perché l'applicativo per la gestione degli storni utilizzato dalla rete *era stato fatto male*, non consentiva di tracciare le causali degli storni (pag. 55). I risultati furono comunque riferiti al comitato di controllo.
Il comitato fu informato delle carenze dell'applicativo e Bozeglav si impegnò a implementare il sistema in modo da tracciare le causali degli storni e ripetere l'analisi in modo più proficuo con riferimento al secondo semestre 2014.
L'analisi sul secondo semestre 2014 – eseguita nei mesi di marzo aprile 2015 - fece emergere "*una forte esplosione di storni,*" "*parliamo di qualche milione di euro*" "*incrementi del 40%*" concentrati su importi rientranti nella competenza di Giustini e Sorato.
Bozeglav accertò che i beneficiari degli storni erano gli stessi clienti titolari delle operazioni correlate, lo storno riguardava gli interessi del finanziamento concesso per l'acquisto delle azioni "*perché, alla fine, dice: vabbè, tu mi finanzi per comprare le azioni, però mi devi stornare la quota degli interessi*" (pag. 58).
I risultati dell'indagine interna, che si concluse a maggio 2015, furono portati all'attenzione del team ispettivo B.C.E. e del C.d.A.

6.2 I riscontri testimoniali

Dario Esposito, funzionario addetto al Risk *Management*, escusso all'udienza del 9.11.2019, ha ricordato che, ad inizio del 2014, nell'analizzare i dati di perdita operativa dell'azienda fu constatata la presenza di *"una marea di storni"* sui conti correnti anche per importi di 20, 30 ,40 mila euro che evidenziò alle strutture di controllo chiedendo di fare approfondimenti, l'anomalia fu altresì segnalata nella relazione al C.d.A.

"Sono perdite operative, per me, dal punto di vista del monitoraggio del rischio. Quindi la porto in Comitato per il Controllo, ne discuto – nella mia reportistica questa roba è scritta – faccio presente al comitato; chiedo, in maniera molto chiara, di andare a fondo da parte delle strutture competenti, che non potevo essere io perché il mio ruolo poi si fermava lì, ovviamente, perché io posso andare fino a un certo punto. E ho chiesto, mi ricordo, al comitato e all'Audit di fare un'ispezione su quello che stava succedendo su questo tema, perché non riuscivo a capire quali erano le reali motivazioni. Ovviamente, poi, so dopo che... subito dopo questa roba qui veniva portata anche in Consiglio, perché il Risk, dicevo le stesse cose, non è che andavo a dire cose diverse tra Comitato per il Controllo e Consiglio. Ovviamente, il Consiglio – questo lo dico in maniera molto chiara – il tempo che mi dedicava era molto ridotto, e quindi, alla fine, io mi trovavo a dire pochissime cose, tante volte in tempi molto stringati, quindi... Però il materiale che c'è a supporto della mia attività veniva portato e spero veniva anche verbalizzato, e veniva messo agli atti di quelli che sono i consigli. Dopo quello che è successo in quel comitato sulla parte degli storni, so che ci sono state diverse indagini dell'Audit. Però io poi qui mi fermo perché questo poi, ribadisco, non è più il mio ambito, è ambito che travalica la mia attività" (udienza 9.11.2019 pagg.36, 37).

In relazione all'origine e alla causale del fenomeno, Costante Turco ha ricordato che fu data indicazione nel corso delle riunioni della divisione mercati di offrire un compenso ai clienti; in pratica, il gestore o il direttore faceva una richiesta di rimborso che, a seconda dell'importo, era di competenza del capo segmento, di Giustini oppure di Sorato.
Le richieste di rimborso avevano varie causali: interessi attivi, quando si doveva integrare un tasso di interesse; storno di profitti banca da interessi passivi se era uno storno di interessi passivi; un azzeramento di commissioni su qualche operazione particolare, "*insomma, non c'era una regola, l'importante per i clienti è che gli ritornasse quello che gli era stato promesso, poi la tecnica ognuno un po' si ingegnava*"[94].
Piermaria Casarotti ha riferito che la procedura di storno fu indicata dal suo direttore regionale e anche da Giustini nel corso delle riunioni dei capi area in Direzione Generale[95].
Luigi Veronese ha confermato che gli storni erano uno dei meccanismi utilizzati per remunerare il cliente a seconda di come il capo area aveva deciso di impostare l'operazione; venivano inoltrati direttamente dal capo area agli organi competenti per l'approvazione, competenza che variava a seconda degli importi da stornare (Giustini, Balboni o Amato).

7. Altre modalità operative per il collocamento delle azioni

La relazione dell'audit dà atto che - a partire dal 2013- il ricorso al capitale finanziato fu sistematico e furono introdotte diverse modalità operative per il collocamento delle azioni:

- acquisto con mezzi propri promettendo una remunerazione proveniente dal pagamento dei dividendi associata all'eventuale plusvalenza di prezzo dell'azione; eventuali scostamenti rispetto alla remunerazione pattuita erano compensati attraverso storni di competenze non giustificati;
- acquisto con mezzi propri di Azioni BPVI per circa il 50% dell'importo disponibile e sottoscrizione per la parte rimanente di un Time Deposit a tasso di favore (in linea di massima 4%); dette operazioni furono promosse a partire dal 2013 quando venne la prospettiva di un rendimento significativo dall'azione BPVI;
- finanziamento baciato con storno competenze/spese e rendimento garantito. le operazioni baciate erano generalmente proposte con durata 6/12 mesi;
- fidi per operazioni K (terminologia riportata nel Manuale della Scheda Commerciale per Clientela imprese che a pag 14 cita appunto il Totale K cioè capitale diretto capitale+soci amministratori): a clienti a cui era proposto un affidamento per ragioni proprie del cliente l'erogazione era condizionata alla sottoscrizione di almeno il 10% dell'operazione a medio termine (cioè acquisto azioni con le modalità descritte);

---

94 udienza 3.7.2019 fonoreg. pag.46.
95 udienza 21.5 .2019 fonoreg. pag.97.

iniziativa poi estesa anche alle posizioni con fidi a revoca da revisionare su clienti individuati in tabulati forniti direttamente dalla Divisione Mercati;

- riqualificazione impieghi: iniziativa deliberata d'urgenza dal Comitato Esecutivo del 14.10.14 e successivamente ratificata dal C.d.A. il 21.10.14 che prevedeva la predelibera di alcuni affidamenti su clientela con rating compreso da 1 a 5 per il retail e da 1 a 6 per il corporate *"al fine di sostenere i clienti di elevato standing creditizio per i quali le iniziative della concorrenza sono sempre più pressanti"*; in tale occasione veniva proposto l'acquisto di azioni BPVi applicando un pricing differenziato in base alla percentuale di azioni sottoscritte.

Le operazioni erano accompagnate da un compenso ai soci sottoscrittori inizialmente costituito dalla differenza tra dividendo distribuito-costo finanziamento e plusvalenza vendita azioni, successivamente, dopo l'azzeramento dividendi, mediante gli storni o concessione di condizioni agevolate su altri prodotti/servizi (es. time deposit) e in occasione degli aucap mediante compensazione con la cessione di azioni assegnate a fronte dei Premi Fedeltà (20% aucap 2013, 25% aucap 2014) o con la liquidazione delle cedole pagate su prestito obbligazionario convertibile (aucap 2013).

7.1 I riscontri dibattimentali

A partire dal 2013, nel corso delle riunioni della divisione mercati si diede sistematicamente indicazione alla rete di collocare azioni della banca attraverso le operazioni correlate, ovvero dare prevalenza, nell'attività di rinnovo dei finanziamenti, ai soci e ai clienti intenzionati ad acquistare le azioni della banca.(cfr testimonianza di Piermaria Casarotti[96], Alessandro Balboni [97]).

Sorato diede la precisa direttiva di dar prevalenza nelle procedure di rinnovo ai soci con un numero di azioni pari per controvalore al 10% degli affidamenti.

Secondo il dg, siccome la banca doveva avere un Tier 1 dell'8/9%, arrotondando, il 10% era il rapporto ideale tra capitale sottoscritto e importo del finanziamento.

Sorato e Giustini impartirono la direttiva di rispettare il rapporto del 10% sia in occasione del rinnovo dei finanziamenti sia in occasione della concessione di nuovi finanziamenti e arrivarono perfino a porre il rispetto di tale parametro come condizione per la delibera favorevole del rinnovo o della concessione.

Ogni area aveva degli obiettivi di capitale da perseguire e la produttività veniva costantemente rendicontata e monitorata dalla direzione generale che esercitava forti pressioni sulla rete, minacciando il licenziamento nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi preassegnati (Balboni, Girardi, Turco, Nichele, Ipprio[98], Cudiz).

Il private banker Antonio Villa- all'udienza del 16.7.2019 - ha dichiarato che decise di dimettersi a causa delle continue pressioni che subiva dai suoi superiori per concludere operazioni baciate "*ovverosia trovare continuamente delle persone, aziende, clienti e non, disposti a farsi finanziare dalla banca a condizioni molto vantaggiose per sottoscrivere azioni della banca*" (pag. 117).

---

96 udienze 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019.

97 udienza 4 ottobre 2019.

98 udienza 11.7.2019.

Alle udienze del 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019 è stato escusso il private banker Franco Tessarolo che ha lavorato in Banca popolare fino al gennaio 2014, egli ha ricordato di aver rassegnato le dimissioni il 3.2.14 perché le operazioni baciate non lo "convincevano", non le trovava eticamente corrette, perché convinto che chi compra equity azionario non possa farlo con capitale di debito.
Alle sue dimissioni seguì una controversia con la banca, conclusa con un accordo transattivo
Il teste ha spiegato che il doc.96 produzione P.M. è una delle lettere di corrispondenza tra legali, è datata 18.4.2014 e attesta che *"il sig Tessarollo ha infatti rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi dell'art 2119 cc in seguito alle continue pressioni e ordini ricevuti dai superiori gerarchici per dare esecuzione presso i clienti di riferimento del sig Tessarollo alla cd Operazione K"* .
Tessarolo ha precisato che il riferimento è alle pressioni sempre più stringenti per concludere le operazioni K, cioè le baciate.
Il verbale di conciliazione (sempre doc.96 produzione P.M.) al punto 6) fa riferimento alla missiva del 18 04 2014 *"da intendersi quindi superata rinunciando pertanto il signor Tessarollo Franco a far valere in qualsiasi sede anche per il futuro ogni genere di azione comunque ricollegabile a contenuto della predetta comunicazione 18.04.2014"* e il punto 7) contiene una specifica clausola di riservatezza sul contenuto del verbale.
La clausola fu richiesta dalla banca e il contenuto del verbale di conciliazione fu concordata dai legali.
Egli ha inoltre precisato che le pressioni per concludere le operazioni K venivano da Nichele e Giacon che chiedevano conto di come mai non riuscisse a concretizzare operazioni K che erano richieste dalla banca e che la banca aveva necessità di fare.
Marco Nichele ha ricordato una riunione piuttosto concitata che si tenne nell'ottobre 2014 in sala consiglio, erano presenti Giustini e tutti i capi area e direttori regionali[99].
Romano espose i dati relativi all'andamento del mini aucap del 2014 che si sarebbe chiuso di lì a breve.
Nichele prese la parola facendo presente che, a suo avviso, i numeri relativi alla propria area non erano corretti, erano inferiori rispetto al lavoro fatto.
Intervenne Giustini che lo redarguì, dicendogli che se ci fosse stato Sorato lo avrebbe licenziato.
A difesa di Nichele intervenne Pilan (capo area Padova) dicendo *"guardate che ha semplicemente detto, i numeri non corrispondono"*; al che, Gustini disse a Pilan di stare zitto *"stai zitto cosa ti metti in mezzo lascia perdere Nichele che si arrangia"* (pag. 24; l'episodio è stato confermato da Pilan).
Significative delle condotte di forte sollecitazione alla rete per il raggiungimento degli obiettivi di collocazione del capitale sono le risultanze documentali, in particolar modo i bollettini sindacali (docc.91-95 produzione P.M. ud.17.5.19 e produzione difesa Giustini ud.23.5.19) acquisiti nel corso del dibattimento.

---

99 Udienza 13.6.2019

Esplicito è anche il contenuto delle mail inviate per sollecitare il raggiungimento dei diversi obiettivi di capitale assegnati.
Il doc. n. 298 P.M. è una e-mail del 13.10.2010 di Giustini a Amato, Balboni, Mossetti, Romano, Romio ed altri, in cui Giustini scrive *"il presidente sarà duro con i capi area mi serve che oggi chiamiate i mercati che non vanno e vi facciate rispettare"*.
Il doc. n. 657 P.M. e-mail del 2.12.2014 di Giustini ai capi area *"non riusciamo a venir fuori dalla iniziativa svuota fondo .... Alcuni di voi hanno fatto registrare un risultato misero .. ne terremo conto"*.
Quanto alle diverse modalità operative utilizzate per il collocamento di azioni sono state accertate le seguenti evidenze.
Con la campagna capital time deposit 50/50 fu prevista la destinazione del finanziamento, erogato per metà alla sottoscrizione di aumento di capitale e metà alla sottoscrizione di depositi bancari a vista denominati time deposit a condizioni favorevoli.
La sottoscrizione del time deposit aveva lo scopo di costituire un veicolo giustificativo dell'erogazione di un corrispettivo a fronte della disponibilità all'acquisto delle azioni.
I testimoni Baruffato, Casarotti ed Amato hanno tratteggiato le specificità della campagna; essa consisteva in un'operazione modulata secondo due canali: l'investimento era impiegato per il 50% in sottoscrizione di azioni della banca con rendimento limitato (cioè quello delle azioni in quel periodo) e per il 50% in un time deposit (cioè deposito liquidità) con remunerazione anche importante destinata a compensare il mancato rendimento delle azioni.
Baruffato ha precisato che si trattò di un'operazione proposta dalla divisione mercati per rendere appetibile l'investimento in azioni in un periodo in cui il rendimento delle azioni stesse era limitato.
Il riscontro documentale è costituito dalla mail 31 gennaio 2014 (all. 44 relazione Consob) indirizzata da Emanuele Giustini al direttore generale Sorato. Giustini scrive: *"l'iniziativa prevede un'abbinata 50 50 con tasso finale per il cliente a 12 mesi del 2% ,quindi.se comprano 10.000 potranno avere a disposizione un td per 10.000 a 4%, siccome però rischiamo di cannibalizzare l'indiretta, l'azione va equilibrata come dicevo con le revisioni."*
Si è trattato quindi di una proposta rivolta alla clientela di un investimento congiunto 50% in azioni BPVi e 50% in *time deposit*; con una remunerazione complessiva al 2% determinato l'applicazione di un tasso molto elevato sul time deposit.
La campagna riqualificazione impieghi o pre-deliberato è stata un'iniziativa che ha comportato l'applicazione di condizioni contrattuali differenziate in sede di rinnovo o revisione affidamenti in base al peso percentuale delle azioni popolare Vicenza detenute dal cliente.
I direttori regionali Gianmaria Casarotti e Diego Ipprio hanno riferito in dibattimento che si trattò di una delle *campagne* indette dalla direzione generale – e presentata ai dirigenti come deliberata dal C.d.A. - in cui erano indicati i nominativi dei clienti che potevano accedere a eventuali finanziamenti e che, come contropartita, dovevano essere convinti ad acquistare azioni della banca per un valore pari almeno all'8, 10% del valore del finanziamento, alla fine dell'anno, le percentuali aumentavano fino al 20, 30%.

Il capo area Maurizio Baruffato ha precisato che la campagna fu presentata nel settembre /ottobre 2014, nel corso di riunione nell'aula del Consiglio alla presenza di tutti i capi area, i capi segmento e alti dirigenti (tra cui Marin, Giustini, Turco) e i direttori regionali.
I criteri con cui erano stati estratti i nominativi e la procedura per l'erogazione del finanziamento furono illustrati da Marin.
In particolare, i finanziamenti potevano essere erogati se accompagnati anche da sottoscrizioni delle azioni della banca sia direttamente dal soggetto affidato sia dai componenti del gruppo economico riferimento (es. familiari) e sia con mezzi propri sia con il finanziamento.
Nell'ambito di questa iniziativa, su indicazione di Sorato, nell'anagrafica di ciascun cliente fu introdotto il campo "K" espressivo del peso azioni BPVi in portafoglio: si trattava di un indice utilizzato per differenziare le condizioni di pricing da applicare e per valutare gli spazi disponibili per il collocamento delle azioni
Nel corso degli accertamenti ispettivi del 2015 sono state rinvenute le liste redatte nell'imminenza dell'aumento di capitale 2014 in cui per ciascun NDG è riportato il peso percentuale delle azioni BPVi in portafoglio rispetto al totale affidamento accordato e al potenziale azioni BPVI espresso come differenza tra controvalore azioni in portafoglio e il 10% dei finanziamenti accordati[30].
I riscontri documentali relativi a questa campagna commerciale sono costituiti da alcune mail acquisite dagli ispettori Consob:
la mail 13 ottobre 2014 (doc. 761 P.M.) inviata da Giustini ai direttori delle aree regionali: "*svuota fondo devono farlo capi area e gestori corporate, supporti clienti sotto il 10% affidamento (avete lista), pre affidati avrete lista in giornata*".
La mail del 16 settembre 14 (doc. 877 P.M.) con cui Turco invia a ciascun direttore regionale la lista clienti le cui posizioni presentano maggiore assorbimento patrimoniale per la banca in termini di affidamenti concessi.

7.2 Le dichiarazioni dei clienti

Le cd. *big ticket*

Lo schema operativo delle operazioni di importo più rilevante (cd big ticket) si è rivelato identico; esse erano proposte ai clienti dagli esponenti di vertice del *management*, di solito nel corso di visite fatte direttamente ai clienti; nella iniziale prospettazione fatta ai soci si sarebbe trattato di operazioni a termine, con l'apertura di conti correnti dedicati (non nella disponibilità dei clienti) e una remunerazione per il cliente di importo variabile tra lo 0,5% e l'1%. Le operazioni di fatto non furono mai chiuse (se non in rarissimi casi), di volta in volta prorogate ed aumentate di importo.
Assolutamente convergenti con questo schema sono le dichiarazioni rese da Tranquillo Loison [100], da Alberto Ferrari[101], Luigi Morato[102], Giovanni Roncato[103],

100 Udienze 13.6.2019 e 14.9.2019.
101 Udienza 5.6.2019.
102 Udienze 30 maggio 2019 e 13 luglio 2019.
103 Udienza 6.11.2019.

Franco Toffano [104], Daniele Tiso[105], Franco Magagnin[106], Robertino Cappozzo[107], Cristian Malinverni[108] Carlo Brunetti[109], Piergiorgio Cattelan [110], dai fratelli Giancarlo[111] e Silvano Ravazzolo[112].

Le baciate cd. parziali

In altri casi la banca ha ampliato i finanziamenti richiesti dai clienti /soci, dirottando parte della liquidità erogata all'acquisto di azioni proprie.

L'imprenditore romano Sandro Bufacchi[113] ha ricordato che, nel 2010 Sorato gli prospettò la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni migliori rispetto a quelle offerte da altre banche acquistando azioni della banca tramite una parte dei finanziamenti. Gli fu concesso un primo finanziamento dell'importo di 28 mln di euro di cui 10 mln di euro furono utilizzati per l'acquisto di azioni BPVi.

Luca Ferrarini è un imprenditore emiliano cliente di BPVI; fu finanziato dal 2012 al 2014 per 45 mln di euro, una parte dei finanziamenti fu destinata all'acquisto di azioni della banca[114].

Nel 2012, la sua società Effe Energy S.r.l. fu destinataria di un finanziamento da parte della BPVi di 25 mln di euro, dei quali 15 furono destinati all'acquisto di azioni, 8 furono girati alla Vismara per pagare i lavori relativi alla costruzione di una nuova fabbrica e i 2 restanti milioni furono utilizzati per sottoscrivere altre azioni BPVi intestate a Ferrarini.

Sorato e Giustini, in occasione degli aumenti di capitale, sollecitarono la partecipazione delle sue società, proponendo acquisti finanziati; il Gruppo aveva bisogno di finanziamenti, pertanto, Ferrarini accettò le proposte.

Con analoghe modalità operative furono erogati affidamenti a Edoardo Tagliabue115, a Donata Irneri e Michelangiolo Hauser116, alla Zeta srl di Zigliotto, in cui vi è la prova documentale della doppia contabilizzazione di interessi (vedasi infra).

8. Le operazioni estero su estero

L'ispettore Gianluca Manni nel corso della sua deposizione ha ricostruito le operazioni Pelmo, Luna, Ginestra, utilizzate per realizzare lo svuotafondo del 2012; secondo le risultanze ispettive, BPVi *Finance* erogò tre fidi cd bullet di 10 milioni di euro l'uno a tre società lussemburghesi Jupiter, Makalu e Brum, le quali girarono la

104 Udienza 31-1-2020.
105 Udienza 9.1.2020.
106 Udienza 9.1.2020.
107 Udienza 10.7.2019.
108 Udienza 4.7.2019.
109 Udienza 6.6.2019.
110 Udienza 3.7.2019.
111 Udienza 10.7.2019.
112 S.i.t. 7.10.16 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 4.7.19.
113 Udienza 16.7.2019.
114 Udienza 11-7-2019
115 Udienza 10.12.2019
116 Udienza 4.2.2020

liquidità ricevuta alle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra che utilizzarono la provvista ricevuta per acquistare azioni della Popolare di Vicenza.
L'ipotesi ricostruttiva avanza dall'ispettore Manni ha trovato compiuta conferma nelle testimonianze rese da Gianluca Girardi[117] (direttore regionale Lombardia, Liguria, Piemonte) che ha ricordato che BPVi *Finance*, il cui direttore era Pietro Rasini, si occupava dei finanziamenti nelle operazioni "estero su estero": "*vuol dire che, nel momento in cui ci fosse stata una società che era basata all'estero, la facevamo finanziare attraverso la Finance, e non attraverso direttamente la capogruppo italiana*"[118].
Egli, a fine 2012, fu contattato da Piazzetta che gli chiese di *inquadrare alcune* operazioni di finanziamento fatte da BPVi *Finance* a tre società straniere.
Attraverso Mannarino, responsabile crediti della Lombardia, fu fatto l'*inquadramento* delle linee di credito per tre società lussemburghesi *Brum, Makalu* e *Jupiter* destinatarie di fidi per 10 mln ciascuna erogati dalla BPVI *Finance*.
Le pratiche furono istruite dall'ufficio crediti di Milano, dopo il parere della direzione relazioni estero del comitato crediti, furono approvate da BPVi *Finance* nel novembre del 2012.
Furono aperti tre conti correnti intestati a tre società italiane, Pelmo, Ginestra e Luna a cui le tre società lussemburghesi girarono le somme ricevute da BPVi *Finance* , le società italiane con la provvista ricevuta dalle "sorelle lussemburghesi" acquistarono le azioni della banca.
Con analoghe modalità nel 2013 le tre società italiane parteciparono anche all'aumento di capitale.
In senso conforme ha riferito anche il direttore generale di BPVI *Finance* Pietro Rasini escusso all'udienza del 23-11-2019; Rasini ha ricordato che l'operazione fu effettuata su precisa indicazione di Piazzetta che lo mise in contatto con il direttore regionale Girardi e con Mannarino - a fine 2012.
Per le società Brum, Makalu e Jupiter si relazionò con Mauro Sbroggiò - direttore finanza di Finanziaria Internazionale (gruppo Finint facente capo a Marchi e De Vido) nominativo che gli fu indicato dallo stesso Piazzetta.
In occasione dell'aucap 2013 si strutturò una nuova operazione simile alle precedenti dell'importo di un milione ciascuna per consentire alle società l'adesione all'aucap.
Nel 2015 il finanziamento non fu restituito, i pronti contro termine furono venduti e sul quel fronte la società rientrò delle sue esposizioni, però l'originario finanziamento di 10 milioni andò in sofferenza e fu messo a perdita.

8.1 Gruppo Sorgente

Sorgente LTD è una società del gruppo Mainetti finanziata a fine novembre 2014 dalla controllata irlandese BPVI *Finance* per l'importo di € 25.000.000, con il finanziamento ricevuto, la società acquistò a dicembre 2014, da *Optimum* € 13,5 milioni di azioni Pop Vi e € 11 milioni di azioni BPVi dal fondo *Athena* /Eurasia.

117 Udienza 16.7.2019
118 Ibidem fonoreg. pag 69.

Anche in relazione a questa operazione il direttore generale di BPVI *Finance* Piero Rasini ha ricordato che, su indicazione di Piazzetta, a fine 2014 *Finance* erogò un finanziamento bullet dell'importo di euro 25 milioni, l'istruttoria del finanziamento fu curata dalla divisione crediti della capogruppo.
In senso conforme le dichiarazioni Walter Mainetti, amministratore delegato del gruppo Sorgente, che ha ricordato che l'operazione fu effettuata su richiesta di Piazzetta a fine 2014, il vicedirettore gli propose un finanziamento di 25 milioni da utilizzare per l'acquisto di azioni della Banca popolare[119].
Nel 2015, dopo la perdita di valore delle azioni, il pacchetto fu spostato su una società del gruppo denominata CNG, per isolare la società detentrice nominativamente dal gruppo, i nuovi amministratori della banca chiesero la restituzione del finanziamento, la società offrì di restituire il pacchetto azionario e la proposta fu rifiutata.

9. Operatività con i fondi lussemburghesi

Dall'accertamento ispettivo B.C.E. è emersa evidenza che attraverso - gli investimenti nei fondi lussemburghesi *Athena* ed *Optimum* - la liquidità della banca fu utilizzata per finanziare – con la sottoscrizione di minibond - società collegate agli imprenditori Marchini, Fusillo e De Gennaro già pesantemente indebitate nei confronti della banca e per alleggerire la pressione sul titolo azionario.

9.1 La note informative dell'*Internal audit*

L'operatività con i fondi lussemburghesi è stata dettagliatamente ricostruita nelle note informative dell'*internal audit* del 12.5.15, del 19.5.2015, del 30.6.2015 (Doc.14- 16 e 19 P.M.).
Si tratta della sintesi sugli investimenti nei fondi a seguito degli accertamenti della B.C.E. e portati all'attenzione del C.d.A. nelle sedute del 12 e 19 maggio e 30 giugno 2015.
L'analisi dell'audit ha ricostruito in dettaglio gli assets sottostanti gli investimenti di 350 milioni di euro effettuati da BPVI e da BPVi *Finance* nei fondi lussemburghesi.
In sintesi:
con delibera del Consiglio di BPVi in data 7 febbraio 2012 avente ad oggetto "Processo di gestione del portafoglio di investimento linee guida per l'esercizio 2012 e approvazione nuovi plafond di investimento" fu approvata la costituzione di uno specifico plafond di investimento da classificare ai fini IAS tra le poste *available for sale* (AFS) sino a massimi € 500 milioni in quote di OICVM *"con prevalenza di esposizione obbligazionaria qualora questo sia funzionale a partnership strategiche con le SGR di riferimento ai fine di acquisizione di fonti di liquidità"*.
A valere sul plafond citato, BPVI, per il tramite della Divisione Finanza ed a firma del Direttore Generale, sottoscrisse in data 28.11.2012 i seguenti investimenti in fondi:

---

119 Doc 425: confort letter datata 15.12.2014 in dirizzata a BPVI *Finance* con cui Sorgente Group Limited conferma di detenere il 100% del capitale di Sorgente Group international Holding limited destinataria del finanziamento di 25 milioni erogato da BPVI *Finance*.

- 100 mln euro nel fondo *Optimum* Multistrategy 1,
- 100 mln euro nel fondo *Athena* Balanced Fund 1 (richiamati da *Athena* in data 7.12.2012 per 70 mln e in data 21.1.13 per 30 mln).

In data 23 luglio 2013 fu sottoposta al Consiglio per approvazione la proposta di delibera avente ad oggetto "Aggiornamento del plafond degli investimenti finanziari in quote di OICVM" con cui fu autorizzato l'ampliamento del plafond citato a € 800 mln di euro autorizzando altresì *"di allocare al massimo 300 mln di euro su BPV Finance con la possibilità di investire in asset class che esprimano un profilo rischio/rendimento in linea con le esigenze strategiche del Gruppo"* sottolineando come *"tale trasferimento di plafond a BPV Finance è funzionale a partnership strategiche con SGR estere e permette l'acquisizione di fonti di liquidità per la controllata"*.
In base a tale delibera BPV *Finance*, a firma del General Manager, sottoscrisse in due tranches distinte (100 mln di euro e 50 mln di euro rispettivamente in data 7.8.2013 e 30.9.2013) il fondo *Optimum* Multistrategy 2.

Dagli accertamenti dell'organo di revisione interna è emerso che BPVI e BPVI *Finance* erano di fatto gli unici sottoscrittori dei 3 Fondi (100% di *Optimum* Multistrategy I e II e circa il 99% di *Athena* Capital Balanced Fund).
I contratti di sottoscrizione dei Fondi *Optimum* Multistrategy prevedevano la costituzione in seno a ciascun Sub fondo di un Investment Committee i cui membri potevano essere eletti dagli investitoti in funzione della loro quota, detti comitati non furono mai stati costituiti.

Quanto agli investimenti nei fondi:

- La quota di gran lunga prevalente dei fondi è stata investita nei sub fondi Futura e Eurasia.
- Le quote dei sub fondi Futura erano interamente possedute da *Optimum* Multistrategy I e II.
- I sub fondi hanno investito soprattutto in assets illiquidi: Dinex Energy, Methorios Capital, Veneto Banca, BPV.

Si è trattato di investimenti effettuati in una chiara situazione di conflitto di interesse fra gli attori coinvolti (Methorius spa, Alfio Marchini, Girolamo Stabile, Raffaele Mincione).
I mini bond detenuti dai fondi Futura sono stati strutturati per imprese già finanziate da BPVI: il gruppo Marchini, il gruppo De Gennaro e il Gruppo Fusillo.
Gli assets sottostanti Multistrategy I e Atena sono stati allocati in violazione delle linee giuda di investimento approvate dal C.d.A.; non era permesso l'investimento in bonds emessi da paesi periferici (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna), laddove Atena ha invece acquistato titoli obbligazionari spagnoli e portoghesi.
Il plafond relativo alle obbligazioni bancarie era limitato esclusivamente a emittenti italiani e stranieri con rating senior e una duration fino a tre anni; Atena ha invece acquistato obbligazioni subordinate coordinate e perpetue.

Il plafond mini bonds era composto esclusivamente da minibond originati e strutturati da BPV.
Multistrategy I attraverso Futura aveva investito in minibond originati da soggetti esterni al gruppo BPVi
Gli investimenti in azioni non avrebbero potuto essere effettuati a valere sul fondo riservato alla divisione finanza; la loro approvazione avrebbe dovuto seguire le procedure previste per gli investimenti in titoli di capitale (c.d.a, Comitato amministratori indipendenti).
L'indagine interna ha inoltre confermato il rilievo ispettivo in relazione all'utilizzo dei fondi per trasferire azioni BPV dal fondo acquisto azioni, anche attraverso l'intervento di BPVi *Finance*.
Le svalutazioni e le rettifiche di valore contabilizzate sugli strumenti finanziari e sulle esposizioni creditizie causarono l'aumento dell'esposizione della banca verso alcuni clienti con scarso merito creditizio.
Attraverso l'acquisto di azioni o strumenti di debito, BPV ha accresciuto la sua esposizione verso i gruppi Marchini e De Gennaro, entrambi clienti classificati come *unlikely to pay*: il gruppo Marchini era già finanziato per 75 milioni di euro, debitore classificato *past due* con uno sconfinamento di oltre un milione; il sub fondo Delta aveva interamente sottoscritto un'emissione di minibond per 30 milioni effettuata da Imvest spa (società del gruppo Marchini), l'esposizione totale era pari a €106 milioni.
BPVI era principale azionista (32%) di Methorios spa azienda quotata al segmento AM della Borsa Italiana collegata a Marchini e coinvolta nella maggior parte delle emissioni di bon e azioni acquistati dai fondi.
Il gruppo De Gennaro, coinvolto in indagini penali per riciclaggio, era stato finanziato da BPV per 27 milioni di euro; il sub fondo Delta aveva interamente sottoscritto un'emissione di minibond per 22 milioni effettuata da una società del gruppo De gennaro, l'esposizione complessiva era pari a 49 milioni di euro.
Tutti gli asset selezionati erano illiquidi e con profili di elevata rischiosità.
I regolamenti dei fondi non davano alcuna garanzia di riscatto dell'investimento (la cd redemption).
In relazione al fondo *Athena* era contrattualmente previsto un lock up di 5 anni dalla data di sottoscrizione, con applicazione di commissioni di uscita decrescenti pari inizialmente al 6,5% e facoltà del gestore di differire ulteriormente la data di rimborso in caso di richieste superiori al 25% delle quote in essere.
Per il fondo *Optimum* era previsto un lock up di un anno con possibilità a carico del gestore di differire il rimborso a determinate condizioni.
Secondo le risultanze dell'indagine interna, le transazioni e le relazioni collegate ai fondi ebbero un impatto negativo su molteplici profili di rischio della banca, con un impatto diretto sul CET 1 ratio pari a 25 BPS.
L'analisi dell'audit quantifica alla data di maggio 2015, una minusvalenza tra credito e finanza di circa 100 milioni, lievitati a 160 a fine anno a seguito di ulteriori svalutazioni sui crediti (vedasi infra testimonianza Iorio).

9.2 Le testimonianze dei dirigenti in relazione all'operatività con i fondi esteri

Il risk *management*

Dario Esposito[120], responsabile risk *Management* ha ricordato che l'investimento nei fondi lussemburghesi nacque a seguito della delibera con cui furono stanziati dapprima 500 milioni poi aumentati a 700 e infine a 800 milioni per l'investimento in fondi, OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari); si trattava di una categoria eterogenea di fondi.

La ratio dell'investimento era ottenere liquidità, di cui la banca aveva in quel tempo bisogno e con questo scopo vennero portati in C.d.A.; ciò avvenne con Azimut che in effetti depositò della liquidità presso la banca.

Il plafond fu utilizzato per investire in Azimut e sui fondi *Athena* e *Optimum* 1, dopo l'aumento del plafond a 800 milioni anche su *Optimum* 2 (pag.43).

Nei fondi lussemburghesi furono complessivamente investiti 350 milioni.

Si trattava di fondi unknown exposure; solo nel 2014, con l'avvento dei nuovi RTS dell'EBA, fu imposta una parziale disclosure, almeno quanto alle azioni proprie all'interno dei fondi.

L'unknown exposure pesava molto sia sull'assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di credito sia sul patrimonio di vigilanza sia sul limite delle partecipazioni detenibili.

I fondi a esposizione sconosciuta avevano cioè profilo di impatto trasversale su vari settori *"che siano le partecipazioni detenibili, che sia il rischio di credito col progetto A-IRB, il fatto di avere o il famoso unknown ti portava ad avere delle situazioni, come dicevo, o di possibile sforamento della parte che riguardava i limiti di concentrazione sulle partecipazioni o, addirittura, di un assorbimento che ti andava a detrimere (sic) il beneficio che avevi dai modelli avanzati del credito. Questo è quello, cioè indirettamente questi fondi colpivano altre cose. Per questo su diversi tavoli se ne discuteva, le ho fatto l'esempio prima, ho detto il discorso del progetto A-IRB, che è un progetto che è durato un anno e qualcosa, e in cui si parlava spesso dicendo che questi fondi devono assolutamente... cioè dobbiamo risolvere il problema del fondo, dell' unknown, perché, se no, altrimenti ci va... Io seguo il progetto dal punto di vista del rischio del credito, dicevo, mi elimina tutto il beneficio che potrei avere dal minore assorbimento dei modelli avanzati sul credito, mi elimina, mi rode in parte"* (pag.78).

Nel 2013, di concerto con Pellegrini, fu chiesta all'Area Finanza la disclosure sui sottostanti, la comunicazione da parte dei fondi fu solo parziale, relativa solo agli investimenti di primo livello[121].

Nel 2014 con l'entrata in vigore del C.R.R. fu chiesta la disclosure sulla detenzione di azioni proprie, emerse così un ammontare di circa 50 milioni di euro da detrarre dal patrimonio di vigilanza.

---

120 Udienza 9.11.19.

121 Ibidem, fonoreg pag 47 *Quindi, dal punto di vista del monitoraggio, in quel caso, dei limiti di concentrazione sulle partecipazioni detenibili, quel tipo di informazione era già sufficiente perché, oltre a darti la scomposizione dal punto di vista del sub-fondo, ti diceva anche quanto quel fondo aveva in termini di liquidità. E quindi questo ha fatto, sostanzialmente, rientrare l'eventuale – perché poi non c'è stato – superamento, cioè io ho dovuto dire: guardate che se non ci date l'apertura almeno di quello che c'è noi dobbiamo... diciamo, devo portare in Consiglio il superamento del limite dal punto di vista delle partecipazioni detenibili sui cosiddetti investimenti indiretti, perché era una sub-categoria, perché c'erano molte, molte attiv... come dire, molti limiti su quell'aspetto delle partecipazioni"* (pag.47).

Nel 2015 gli ispettori B.C.E. chiesero informazioni sui sottostanti dei fondi.
Nel Comitato Finanza del 30.3.2015 si decise *"spintaneamente"* di avere la disclosure sui fondi in quanto l'esposizione sconosciuta aveva un impatto negativo sui modelli avanzati di rischio di credito, la decisione fu assunta dopo l'intervento di B.C.E., nonostante la problematica fosse emersa già in precedenza (pagg.45, 46, 49, 50).
Il 24 aprile successivo vi fu un incontro a Vicenza con Stabile quale gestore dei fondi *Optimum* (presenti Esposito, Marchesi del suo team, Buzzonato dell'Audit Finanza, Senigallia dei Crediti); si discusse a livello tecnico della composizione dei fondi, perché occorreva accertare il valore effettivo degli investimenti.
Stabile fu portato a Vicenza da Piazzetta; il successivo 29 aprile vi fu un incontro con il team ispettivo partecipò lo stesso Esposito con Bozeglav; gli ispettori fecero una richiesta pressante di disclosure integrale sui fondi che faticavano ad ottenere; fu fatta pressione anche sull'Area Finanza.
Dopo la disclosure al C.d.A. del 12.5.15 (Sorato era già fuoriuscito dalla banca), Esposito e Bozeglav chiarirono i sottostanti; dalla valutazione di impatto fatta con la metodologia condivisa con gli ispettori emerse - sull'importo di e 350 milioni di investimento - una perdita stimata di € 90 milioni (pag.51), solo a livello di valutazione finanziaria.
Successivamente, quando furono svelati i nomi dei prenditori (Marchini, Fusillo, De Gennaro, già esposti con la banca), fu fatta anche una valutazione creditizia perché *"scoprendo che c'erano esposizioni anche in quel modo lì, oltre all'esposizione ufficiale che uno aveva nei confronti delle persone o dei gruppi o delle società che ho menzionato poc'anzi; questo portava poi anche un eventuale impatto su quello che è la parte, diciamo, di recupero, nel caso in cui però – questo è importante dirlo – il credito sia non performing, perché, se no, altrimenti non fai il recupero se è in bonis"* [122].

9.3 La segnalazione grandi rischi sui fondi

Luca Triban ha spiegato le modalità con cui nel corso degli anni la banca vicentina ha segnalato alla vigilanza gli investimenti nei fondi nell'ambito della segnalazione cd Grandi rischi[123].
Prima del 2012, la normativa di Banca d'Italia sui cosiddetti "schemi di investimento" richiedeva alle banche di fare un "look-through" di guardare attraverso i fondi, per individuare gli investimenti sottostanti, in modo da aggregare le esposizioni sottostanti, indirette, con le esposizioni dirette che la banca aveva, al fine di dare corretta rappresentazione dei Grandi Rischi (le esposizioni creditizie della banca che superano il 10% del patrimonio di vigilanza).
Una delle segnalazioni di vigilanza riguarda la cosiddetta "concentrazione del rischio", volta ad evitare una eccessiva concentrazione dei rischi in capo a pochi soggetti.
La banca emanò un manuale sugli schemi di investimento, con cui individuava il processo da seguire, i risk takers, e cioè le funzioni che effettuavano l'investimento, (la

122 Ibidem fonoreg.pag 52.
123 Udienza 5.11.2019.

divisione Finanza e la controllata irlandese *Finance*), dovevano acquisire con periodicità trimestrale evidenza dai gestori degli investimenti sottostanti, compilare degli appositi moduli e darne evidenza alla Ragioneria, affinché la Ragioneria potesse sostanzialmente trattare queste esposizioni indirette nell'ambito della segnalazione dei Grandi Rischi.
Un primo aspetto problematico si ebbe in sede di prima applicazione, indicativamente fra giugno e settembre 2012, con riferimento ai fondi Azimut, perchè non arrivavano note informative sufficientemente dettagliate su questo aspetto.
Solecitò la Divisione Finanza (Altichieri, il vice di Piazzetta) a invitare la società a ottemperare alle richieste.
A fine dicembre 2012, i fondi Azimut vennero meno e furono sostituiti con i fondi *Optimum* e *Athena*, dapprima solo la capogruppo, poi, nel marzo dell'anno successivo, anche la controllata irlandese effettuò investimenti.
A dicembre 2012, il tema non era particolarmente rilevante perché era appena iniziato l'investimento, fu comunicato da Castelluccio che l'intero investimento era rappresentato da disponibilità liquida.
Nel 2013 con riferimento ai fondi *Athena* e *Optimum* fu comunicata l'evidenza di quello che era chiamato il "primo livello"[124].
In ragione di questo, la sua struttura, nell'impossibilità di conoscere i sottostanti, applicò un trattamento previsto dalla normativa, segnalando l'intera esposizione verso questi fondi come una *unknown exposure,* cioè una esposizione sconosciuta, che era compressa come un unico cliente; l'ammontare superava il 10% del patrimonio di vigilanza e rientrava pertanto nell'elenco nominativo di clienti e di esposizioni segnalate in Banca d'Italia come Grandi Rischi.
Prima di essere inviata in Banca d'Italia, l'informativa dei Grandi Rischi faceva parte del set di dati portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, insieme ai fondi propri, ai *ratios* con l'elenco nominativo di tutti i grandi rischi.
Dopo la ratifica del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Triban inviava a tutte le divisioni (Piazzetta e ai suoi collaboratori, Marin quale Responsabile della Divisione Credito e ai suoi collaboratori, al Risk Manager, a Bozeglav, infine anche a Cauduro), l'elenco dei Grandi Rischi segnalati, evidenziando in chiaro che fra gli stessi era presente una *unknown exposure*, dovuta al fatto che non era stato fornito il dettaglio degli investimenti sottostanti.
Come struttura, supportato da Pellegrini, più volte rappresentò questo tema a Castelluccio e Rasini.
Con l'entrata in vigore del C.R.R., nel 2014 fu richiesto ai fini prudenziali che la banca avesse la piena conoscenza dei sottostanti agli schemi di investimento; in particolare, occorreva una dichiarazione o una evidenza in chiaro che i fondi non investivano in strumenti della banca, in quanto la normativa prevedeva, per le eventuali azioni o strumenti detenuti, un trattamento di deduzione e - per gli investimenti significativi in soggetti nel settore finanziario - un particolare trattamento prudenziale.

---

124 Ibidem fonoreg pag 36 *"In sostanza, questi erano fondi di fondi, a noi veniva comunicato che il fondo Athena aveva investito nel fondo Alfa, Gamma e Beta, ma non ci veniva detto cosa c'era sotto il fondo Alfa Gamma e Beta"* (pag 36).

La circostanza fu immediatamente posta all'attenzione di Rasini e Castelluccio, Triban predispose uno standard di lettera aggiuntiva rispetto a quella già fatta sugli schemi di investimento per i Grandi Rischi, richiedendo che i fondi dichiarassero espressamente se detenevano o non detenevano fondi propri o se detenevano o non detenevano investimenti significativi.
Rappresentò che - in caso di mancata trasparenza - vi sarebbe stata la deduzione integrale dell'intero investimento.
A fronte di questa novità richiesta, per la prima volta, a giugno del 2014, ricevettero una formale comunicazione in ordine al fatto che i due fondi detenevano azioni della banca e forse anche qualche investimento in soggetti del settore finanziario.
"*Date queste due informazioni, il restante contenuto continuava a essere omesso, rappresentandoci per differenza qual era, sostanzialmente, il complemento all'investimento, la prima emersione a giugno 2014 è stata di circa 52 milioni complessivamente*" (pag. 38).
Con la comunicazione riferita al 30 giugno 2014 fu data evidenza nelle segnalazioni periodiche della detenzione indiretta.

9.4 Le dichiarazioni di Iorio
Francesco Iorio (udienza 23.5.2019) e' stato amministratore delegato e Direttore Generale della Banca Popolare di Vicenza dal 1.6.15 al 4.12.16.
Appena assunse la carica di A.D. collaborò con gli ispettori sul tema investimento nei fondi che avevano maturato una perdita di 90 milioni su complessivi 350 milioni di capitale investito.
Ha ricordato che i fondi nacquero nel 2012 con un plafond di 500 milioni (poi aumentato a 800) con intenzione di avere in cambio della liquidità da qualche S.g.r., obbiettivo mai raggiunto perché l'investimento andò fuori dai plafond strategici fissati dalla banca: in sostanza, gli investimenti sottostanti i fondi – proposti in C.d.A. da Sorato e Piazzetta - non corrispondevano alle linee guida strategiche fissate dal C.d.A. (che erano di investire solo in obbligazioni di alcuni paesi UE e, per il comparto azionario, solo in aziende quotate pag.49).
Dall' analisi dell'audit emerse, a fine maggio, una minusvalenza tra credito e finanza di circa 100 milioni, lievitati a 160 a fine anno a seguito di ulteriori svalutazioni.
Iorio ha ricordato che incontrò, a fine giugno 2015, Alberto Matta, amministratore delegato del fondo *Optimum*; furono presenti anche Diego Cavrioli, responsabile della Finanza e un consulente del dott. Matta.
Matta tenne un atteggiamento di chiusura totale, limitandosi a dire che gli investimenti erano stati condivisi con Piazzetta e Sorato (pag.15), che, sempre a detta dei gestori, erano gli interlocutori per i fondi
Con *Optimum*, a differenza di *Athena*, non si addivenne ad alcuna transazione.
Di fatto, i fondi vennero utilizzati sia per acquistare azioni della banca sia per swap delle azioni di Veneto Banca.
I fondi, in base alle linee guida, dovevano investire in determinate tipologie di titoli (obbligazioni di certi paesi piuttosto che società quotate); emerse invece che i sottostanti avevano investito – sia per la parte di equity sia per la parte obbligazionaria

– in società riconducibili a Fusillo, Marchini o De gennaro, che generavano un rischio di credito aggiuntivo perchè soggetti già finanziati dalla banca, le operazioni, se non veicolate tramite i fondi, avrebbero dovuto avere un iter autorizzativo ben diverso e passare per il C.d.A., cui spettava la competenza deliberativa (pag.16,17).

10. I segnali di anomalia operativa

Alcuni episodi verificatisi a cavallo tra il 2014 e 2015 sono estremamente significativi dell'azione coordinata dei vertici della banca finalizzata ad occultare l'operatività della banca a fronte dell'emersione di segnali di anomalia operativa.

10.1 Le dimissioni del *private banker* Antonio Villa

I Doc 22 e 23 sono le Note dell'*internal audit* del 7.5.2015 in cui si dà atto degli approfondimenti avviati dall'audit a seguito delle dimissioni di un dipendente (Antonio Villa) comunicate all'audit a luglio 2014, dimissioni scaturite dalle pressioni ricevute per concludere operazioni baciate.

A seguito dell'indagine interna furono identificati 171 soci per un controvalore di euro 422.711.750 di capitale finanziato; le evidenze furono rappresentante in una nota interna del 4.9.14 consegnata al Direttore Generale, fu contestualmente chiesto l'avvio di approfondimenti a cura della Divisione Mercati per consentire il completamento degli accertamenti sulla correlazione.

In assenza di riscontri, l'elenco fu nuovamente sottoposto al Direttore Generale a febbraio 2015 alla presenta di Giustini. Sorato convocò Turco consegnando l'elenco e chiedendogli di approfondirlo con Giustini e Bozeglav.

Qualche giorno dopo si tenne l'incontro nell'ufficio di Giustini in cui furono analizzate le evidenze di maggior rilievo e condivisa la necessità di approfondimenti.

Turco riferì all'audit che dopo qualche giorno Giustini gli chiese la restituzione del documento e di qualsiasi eventuale copia in quanto in accordo con DG era opportuno non venisse circolarizzato.

Turco riferì altresì che le posizioni dell'elenco erano già note e mappate dalla Divisione Mercati per questo gli era stato affidato l'incarico di eliminare/attenuare il fenomeno attraverso un maggiore frazionamento della base sociale.

10.2 I riscontri dibattimentali

All' udienza 16 luglio 2019, è stato escusso Antonio Villa, un *private banker* dell'area di Treviso, dimessosi il 31 luglio 2013 a causa delle continue pressioni subite dai suoi superiori per le operazioni baciate.

Inizialmente, Villa spiegò le ragioni della sua decisione a Loredana Da Riva, la responsabile del personale della sua zona, senza mettere nulla per iscritto in quanto non voleva creare scandali né pregiudicare il lavoro dei colleghi.

Sperava, inoltre, di ottenere la risoluzione del *patto di stabilità* in forza del quale avrebbe dovuto dare un preavviso di un anno per le dimissioni o pagare un importo pari alla retribuzione annua[125].
A questo fine contattò senza esito Valente, il capo del personale e il vicedirettore Cauduro, a entrambi spiegò le sue ragioni.
Nel febbraio 2014, la banca depositò ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Villa, chiedendo che gli fosse ingiunto il pagamento di 48.360,67 euro a titolo di penale per il mancato rispetto del patto di preavviso di recesso.
Tramite l'avv. Esini, Villa presentò ricorso in opposizione[126], inviò una PEC a Zonin, al C.d.A. e all'ufficio *compliance* per rendere pubbliche le ragioni delle sue dimissioni.
Nella lettera, l'avv. Esini denunciò la pratica delle baciate e le ritorsioni subite dal dipendente che si era rifiutato di commettere le irregolarità richiestegli dai superiori[127].
A seguito di trattative tra i legali si addivenne ad un accordo transattivo il 19 gennaio 2015[128] in forza del quale la banca avrebbe corrisposto a Villa 35.712 euro a titolo transattivo e 10.000 euro, e accessori di legge, a titolo di parziale rimborso delle spese legali in cambio della ritrattazione di quanto scritto nella lettera del 23 giugno 2014 e di un impegno di riservatezza sul contenuto della stessa.

Come si legge nell'atto di transazione:

"Le parti si danno atto che la comunicazione in data 23 giugno 2014, a firma dell'avv. Carlo Esini e del signor Antonio Villa deve intendersi annullata e comunque superata a seguito dei chiarimenti intervenuti e che il signor Antonio Villa nulla ha da eccepire in ordine alle regolarità delle operazioni ivi richiamate.
Il signor Antonio Villa si impegna quindi a non comunicare a terzi il contenuto della comunicazione 23 giugno 2014 e comunque la sostanza delle operazioni in essa indicate. Il Signor Villa, ove la banca lo richiedesse entro 7 giorni da oggi invierà una comunicazione separata attestante quanto indicato al punto che precede.Le parti si obbligano a mantenere riservato il contenuto e l'esistenza della presentetransazione e dunque a non divulgarne il contenuto e a non conseg narne a terza copia salvo gli obblighi derivanti dalla legge".

Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (doc. 164 P.M.) si fa espresso riferimento alle ossessive insistenze di Roberto Premi (direttore regionale) e Gian Maria Casarotti (capo area Treviso), *su istruzione dei vertici aziendali*, per il collocamento delle "operazioni baciate" (come si legge nell'atto, "*si tratta di operazioni con le quali aggirando i limiti di cui all'art.2358cc la banca finanzia tassi talvolta ridicoli i propri clienti affinché acquistino azioni della banca stessa; il cliente paga gli interessi sul finanziamento con i dividendi e le azioni vengono rivendute ad altri dopo un certo periodo di tempo con un piccolo guadagno per il cliente*").

---

125 Doc 200 P.M. lettera di dimissioni
126 Doc 164 P.M.
127 Doc 190 P.M.
128 Doc 192 P.M.

Il responsabile dell'audit Massimo Bozeglav[129] ha riferito che nel mese di giugno 2014 dopo la segnalazione inviata dal legale di Villa al presidente Zonin e alla *compliance*; fu convocato ad una riunione con Ferrante e Valente, gli consegnarono una copia della lettera dell'avv. Esini chiedendo approfondimenti sulla vicenda dei finanziamenti correlati citati nella lettera[130].

Bozeglav decise, pertanto, di procedere con l'estrazione dagli archivi informatici delle posizioni dei clienti che possedevano un numero di azioni dal valore complessivo simile o pari a quello del finanziamento; stilò una lista di clienti con azioni per un controvalore superiore a 500.000,00 euro.

Furono individuate una ventina di posizioni caratterizzate da correlazione tra l'importo del finanziamento e il valore delle azioni, nove clienti individuati erano gestiti da Rizzi (Doc. 256 P.M. report del 4 settembre 2014).

Il 4.9.2014 Bozeglav consegnò il report a Sorato esponendogli il risultato: le 20 posizioni individuate avevano un totale di 4.251.043 azioni per un controvalore pari a 265 mln euro circa.

Alcune operazioni avevano "*un margine di intermediazione negativo*": il tasso di interesse applicato e le commissioni non coprivano i costi del finanziamento (Confab, Ravazzolo, Caovilla, Solfin).

Egli segnalò la necessità di ulteriori approfondimenti con il coinvolgimento della divisione mercati e della divisione crediti ma Sorato assunse un atteggiamento dilatorio.

A gennaio del 2015, pressato dalle richieste di Bozeglav, Sorato convocò Giustini e gli consegnò il report dell'audit, per gli ulteriori approfondimenti affidati a Turco, venti giorno dopo, arrivarono gli ispettori della B.C.E..

Quando, in seguito, Bozeglav intervistò Turco, apprese che dopo il loro incontro, Giustini si fece consegnare il report dell'audit, dicendogli che non avrebbe dovuto parlarne con nessuno.

La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Costante Turco che ha ricordato che nel mese di febbraio del 2015, poco prima dell'inizio dell'ispezione della B.C.E., Sorato consegnò a lui e Giustini il report di Bozeglav ("*250 o 350 milioni di posizioni che secondo lui erano un po' troppo finanziate*", pag. 80) chiedendo a Turco di verificare se i numeri rilevati da Bozeglav coincidessero con quelli in suo possesso.

In presenza di Bozeglav, Giustini disse a Turco di approfondire le verifiche (i dati raccolti da Bozeglav, "*a colpo d'occhio*", erano gli stessi che Turco e Giustini conoscevano ormai a memoria, "*stessi nomi dei soliti clienti, stessi numeri*").

---

129 Udienza 30.9.2019.

130 Doc. 190 P.M. lettera dell'avv. Carlo Esini del 23 giugno 2014.
Doc. 193 P.M. opposizione a decreto ingiuntivo contro la banca.
Doc. 289 P.M. e-mail 30 luglio 2014 da Ferrante a Bozeglav.

Dopo un paio di giorni, Giustini gli chiese indietro il report di Bozeglav, perché Sorato non voleva che girasse per la banca e si assicurò che Turco non ne avesse fatto copia[131].

10.3 La verifica audit sulla filiale di Padova 5

Il verbale della verifica ispettiva effettuata dall'Audit sulla filiale di Padova 5 effettuata in data 11.6.2014 (pagg. 15, 16 doc. 610 produzione P.M. ud.16.1.20) dà conto del rilevamento di un'operazione baciata da parte di un ispettore con riferimento alla posizione di Olivieri Antonino (*"si sottolinea...che la disponibilità relativa al finanziamento è stata totalmente utilizzata per l'acquisto di titoli del nostro Istituto"*).

Nel verbale ispettivo, pur riportando i dati essenziali dell'operazione, non si effettua sul punto alcuna ulteriore considerazione o indicazione di approfondimento.

Sul punto il teste Pilan (pag.91 ud.5.6.2019) ha riferito che Claudio Giacon lo aveva informato del fatto che nell'ambito di un Audit presso la citata filiale era stata accertata una operazione di finanziamento correlato all'acquisto di azioni dell'istituto ma di aver già parlato con Giustini per non farla "emergere".

10.4 La vicenda Dalla Grana

Maurizio Dalla Grana[132] è un socio BPVi che all'assemblea del 26 aprile 2014, denunciò il fenomeno degli acquisti finanziati.

Nel suo intervento, Dalla Grana sottolineò tre problemi:

- nel prospetto informativo relativo all'offerta del prestito obbligazionario;
- la Consob non aveva espresso alcuna valutazione sulle notizie e sui dati relativi all'offerta;
- l'assemblea non disponeva di dati sufficienti per poter stabilire la congruità del prezzo del prezzo dell'azione; si aveva contezza unicamente del fatto che era stato nominato un esperto *esterno* per determinare il prezzo.

Chiese al collegio sindacale e alla Banca d'Italia di verificare se la BPVi avesse concesso finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della banca.

Dalla Grana ha aggiunto che, mentre il prospetto descriveva le azioni come titoli di *natura complessa* e, quindi, rischiosi, durante l'assemblea, Zonin ingannò i soci sostenendo che i "*soldi investiti nelle azioni sono come messi in un salvadanaio*" (pag.12).

Il teste ha dichiarato che egli era a conoscenza del fenomeno degli acquisti finanziati poiché era un fatto *noto* e *diffuso* (alcuni suoi dipendenti avevano concluso operazioni correlate ovvero erano stati dissuasi dal vendere azioni).

Zonin non rispose al suo intervento.

Trascorsi alcuni giorni, egli scrisse alla direzione generale chiedendo di poter prendere visione della perizia sul valore dell'azione (lettera del 2 maggio 2014 doc. 184 P.M.).

---

131 Doc. 22 P.M. allegato 4 intitolato "all'attenzione del Direttore Generale", datato 4 settembre 2014, analisi relativa alla questione dei finanziamenti, a firma della direzione *internal audit*, responsabile Bozeglav.

132 Udienza 16.7.2019.

Fu fissato per il 18 giugno 2014 l'incontro per soddisfare la sua richiesta previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza in forza del quale egli si impegnava a non fare copia della relazione ovvero trascriverne il contenuto e a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni contenuti nella relazione stessa (doc. 189 P.M.).
Dalla Grana accettò di firmare ma rinunciò a prendere visione della perizia di stima (*...perché avevo già capito, perché facendomi firmare un documento del genere avevo già capito che la perizia, praticamente, secondo il mio punto di vista, non aveva senso guardarla perché non era veritiera. Altrimenti, non mi avrebbero fatto firmare quel documento lì"*, pag. 19).
Il 25 novembre 2014 incontrò Zamberlan a cui chiese i motivi dell'inerzia del collegio sindacale dopo la sua segnalazione, facendo anche riferimento ad un articolo apparso Il 27 ottobre 2014 sul *Sole 24 ore,* a firma di Claudio Gatti, (doc. 207 P.M.).
Non avendo ottenuto risposte da Zamberlan, il 12 dicembre 2014, il teste gli inviò una lettera chiedendo *formalmente* risposta al quesito posto in assemblea in merito ai finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie (doc. 187 P.M.).
Zamberlan rispose con lettera del 15 dicembre 2014 (doc. 177 P.M.), dicendo che le *funzioni aziendali di controllo* non avevano segnalato al collegio sindacale *situazioni afferenti alle fattispecie descritte nel suo intervento in assemblea"* e che, in ogni caso, l'assemblea dei soci aveva autorizzato il C.d.A. della banca a concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014.
Seguì un altro scambio di lettere tra Dalla Grana e Zamberlan.
Nella lettera del 21 gennaio 2015 (doc. 178 P.M.) Dalla Grana citò l'articolo di Gatti e contestò a Zamberlan l'operato del collegio sindacale che, a suo avviso, non aveva chiesto chiarimenti né preso provvedimenti a fronte della evidente violazione degli artt. 2358 e 2474 c.c. da parte degli organi della banca. Zamberlan rispose con lettera del 4 febbraio 2015 per ribadire il corretto operato della banca (doc. 179 P.M.).
Dopo questa lettera di Zamberlan, il 2 febbraio 2015, egli decise di scrivere alla B.C.E. per denunciare l'operato del collegio sindacale (doc. 180 P.M.).
L'avv. Papacchini[133] ha ricordato di essere stata coinvolta nella vicenda allorquando Dalla Grana chiese di visionare il libro soci e la perizia redatta dal prof. Bini.
La Papacchini ha spiegato che Dalla Grana, in quanto socio, aveva diritto di accedere al libro soci e al libro delle assemblee mentre era controverso se avesse o meno diritto di visionare la perizia in quanto atto allegato al verbale del C.d.A..
Inizialmente Sorato e Pellegrini si opposero mentre la Papacchini espresse parere favorevole (peraltro, nel prospetto informativo relativo al prestito obbligazionario convertibile, la CONSOB aveva fatto inserire l'obbligo della Banca di mettere a disposizione del sottoscrittore delle azioni la perizia sul valore delle azioni per un breve lasso temporale).
Alla fine, fu consentito a Dalla Grana di visionare la perizia previa sottoscrizione di una lettera di riservatezza.

10.5 KPMG

[133] Udienza del 13.9.2019

L'episodio è stato ricostruito all'udienza del 19.12.2019 da Vito Antonini *partner* di KPMG che si occupò della revisione legale del bilancio della banca dal mese di giugno 2014 fino al settembre del 2016.
Il teste ha ricordato che, nell'ambito di una serie di attività pianificate con riferimento alle operazioni sul capitale del 2014, la società di revisione fece approfondimenti specifici sul profilo dell'adeguatezza patrimoniale; in particolare per verificare l'esistenza di un rischio di operazioni fatte in contestualità (operazioni dei clienti sul capitale e affidamenti fatti dalla banca ai medesimi clienti).
All'esito del controllo, emersero 17 posizioni con una sostanziale coincidenza in termini di importo tra valore delle azioni sottoscritte e utilizzo dei fidi con un criterio di confidenza del 10% e un criterio di vicinanza temporale con un intervallo di più o meno 15 giorni dalla data dell'acquisto di azioni: importo di circa 13 milioni e mezzo di euro di azioni sottoscritte.
Agli inizi di marzo del 2015, la società di revisione informò Massimiliano Pellegrini e il collegio sindacale.
Seguì un incontro tra la KPMG nella persona di Antonini, Pellegrini, Triban e i membri del collegio sindacale.
L'appunto dell'incontro redatto da Antonini (doc. 574 P.M. ud.19.12.19) riporta: *"con riferimento alle attività di verifica delle operazioni sul capitale* KPMG *informa che sono state identificate alcune posizioni che presentano una sostanziale contestualità di data e coincidenza di importo tra operazione sul capitale e fido concesso e per un campione non statistico di esse 17 posizioni è stato richiesto alla Banca di effettuare approfondimenti".*
Antonini e Pellegrini si rivolsero a Sorato, presentandogli l'elenco delle posizioni estrapolate; Sorato disse di non saperne nulla, indirizzandoli da Giustini (doc. 573 P.M.).
Giustini raccolse le informazioni relative alle 17 posizioni e, nel corso di un altro incontro con KPMG, consegnò il *dossier* informativo contenente gli esiti degli accertamenti.
Giustini attestò che non erano emerse criticità, le operazioni erano regolari, il merito creditizio era stato correttamente valutato, rassicurò Antonini che non vi era acluna correlazione tra gli acquisti delle azioni e l'erogazione dei finanziamenti[134].
Il teste Antonini ha spiegato che l'obiettivo principale della società di revisione era verificare che non vi fossero impatti significativi sul bilancio di esercizio.
L'episodio KPMG è stato ricordato anche dalla responsabile dell'ufficio legale Anna Papacchini[135] in questi termini:
nella primavera 2015, poco prima dell'approvazione del bilancio, Pellegrini le telefonò dicendole che la KPMG (società incarica della revisione del bilancio) pretendeva un parere da parte della direzione legale della banca che attestasse la legittimità "*di una serie di finanziamenti concessi a clienti della banca, che a loro volta, nel giro di breve termine, avevano*

[134] Cfr doc. 572 P.M., la relazione riepilogativa di sintesi datata 13 marzo firmata da Giustini, in cui si attesta che, a supporto della regolarità delle operazioni, il merito creditizio è stato regolarmente valutato in relazione alle 17 posizioni segnalate dall'organo di revisione.
[135] Udienza 13.9.2019.

comprato azioni BPV per un importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti. Si trattava, dunque, di operazioni baciate".
Pellegrini le spiegò che il problema era che c'era "*anche una vicinanza temporale tra l'acquisto di azioni*" (pagina 14).
La teste si rivolse all'avvocato Tesei che concordò con la sua valutazione circa la contrarietà delle operazioni segnalate al disposto di cui all'art. 2358 c.c., erano "*assistenza finanziaria pura*" (pagina 19).
Spiegò il problema a Pellegrini e subito dopo fu convocata da Sorato (era con Pellegrini e Piazzetta) che le chiese di redigere un parere attestante la legittimità di quelle operazioni.
La teste si rifiutò e sollecitò un *audit* per comprendere le reali dimensioni del fenomeno.
Sorato la *assalì,* dicendole che avrebbe trovato un altro avvocato.
Piazzetta disse "*Ma sei matta! Un audit? Se facciamo un audit, andiamo tutti a casa*"; rimase allibita e capì che il problema era molto più serio di quanto rilevato dalla KPMG.
La Papacchini tornò a Vicenza e, il giorno seguente, si ripropose lo stesso problema perché la KPMG insisteva per avere il parere dalla direzione affari legali, altrimenti non avrebbe rilasciato la certificazione del bilancio.
Dopo un nuovo incontro con l'avv. Tesei, fu trovato un compromesso con Sorato e Giustini: la banca avrebbe mandato una lettera alla KPMG, impegnandosi a svolgere gli approfondimenti necessari per chiarire le operazioni segnalate[136].
La teste ha ricordato che, all'elaborazione della missiva per KPMG, parteciparono, oltre a lei e Tesei, anche Giustini e Pellegrini.
La bozza fu trasmessa a Sorato e ad Antonini per un parere preliminare.
A metà marzo, infatti, la KPMG inviò al collegio sindacale e al comitato per il controllo una lettera con la quale evidenziò che la banca si era impegnata a effettuare i dovuti approfondimenti per poi darne poi contezza alla società di revisione.
La Papacchini e l'avvocato Tesei spiegarono a Giustini e a Pellegrini l'urgenza di effettuare gli approfondimenti.
Il riferimento al "merito creditizio" contenuto nella missiva fu imposto da Giustini: "*Giustini disse: facciamo approfondimenti, però guardate che c'è il merito di credito e nelle richieste di fido non c'è scritto che vogliono acquistare azioni della banca*" (pag. 26).
In effetti, nelle pratiche di finanziamento non c'era alcun riferimento all'acquisto delle azioni, era indicata solo una generica "*necessità per investimenti immobiliari e mobiliari*" (pag. 26).

11. Il comitato di direzione del 10.11.2014

Nel corso della riunione del comitato di direzione del 10.11.2014 i *top manager* della banca analizzarono compiutamente gli aspetti problematici connessi al capitale finanziato; il file audio della seduta è stato trascritto e acquisito al dibattimento (doc.

[136] Cfr doc. 210 *bis* allegato 4, la lettera sottoscritta da Giustini inviata alla KPMG.

110 P.M., sull'identificazione degli interlocutori ha riferito il teste di PG Mario De Blasio all'udienza del 18.10.2019).
Si parlò:

- dell'impatto negativo dei finanziamenti correlati sul margine di interesse e sugli esiti dell'A.Q.R. (Sorato a pag. 64. "*noi prendiamo questi queste azioni che sono finanziate andiamo a smontare il finanziamento Smontando il finanziamento abbiamo un recupero importante sul margine di interesse perché ovviamente sono finanziate eh a un tasso molto basso abbiamo un recupero sulla commissione perché poi le commissioni sono quelle che dobbiamo ristornare nel caso in cui il margine d interesse non sia sufficiente a remunerare il pacchetto di azioni che questi ci prendono e abbiamo un beneficio ovviamente sulla Q R Come possiamo collocare queste azioni*");
- delle dimensioni quantitative del fenomeno capitale finanziato; a pag.34 Sorato parla di un miliardo e due di finanziamenti fatti "apposta per fare":*"chiaro che vanno smontati Non possiamo smontarli perché ci sono azioni dietro ma non possiamo neanche tenerci tutto questo popò di problema Quindi dobbiamo risolvere il problema del delle azioni appiccicate*";
- del monitoraggio e delle pressioni sulla rete, a pag 32, Giustini: "*ultima settimana si è dimezzata si son dimezzate le richieste di affidamento eh quindi stiamo andando a meta di quello che che stiamo producendo Eh Quindi domani dovremo rifare un richiamo ai capi area I problemi sono quelli che sappiamo quindi? Inutile che sto qua a sottolinearli*";
- della dismissione delle azioni proprie da parte dei fondi, a pag. 37, Piazzetta parla della necessità di collocare 27 milioni residui di azioni detenute dai fondi, trovando "*qualcuno che le compra a sconto*", Giustini indica un possibile scambio con Fondazione Venezia che detiene titoli Veneto Banca, si fa poi riferimento all'operazione con Sorgente.

(VM 10 (*Piazzetta) rimangono 27, 27, 27, l'idea era de di trovare qualcuno che li comprava a sconto VM8 (Giustini) No Andrea c'è*
VM10 Perchè quelli avevam deciso
VM 8 Ci stan cercando Balboni per incontrare la Fondazione CR Venezia che adesso si chiama Fondazione Venezia che ha Veneto Banca e scambierebbe Veneto Banca con le nostre)

- della perdita di valore delle azioni, a pag. 67, GIUSTINI : *Posso Samuele una cosa Cioè allora cerchiamo di allargare un attimo il discorso no Allora noi comunque le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle perché quando arriverà speriamo il più lontano possibile nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello ci fottiamo nel senso che se a uno che tu gli hai dato 100 il valore eh delle azioni era 100 e va a 70 tu quel 30 che questo ha perso come glielo dai Comunque noi dobbiamo fare in modo che sti impieghi vadano scaricati. SORATO Samuele: Si però qui stiamo parlando di un importo importante no.*
- Del rilascio delle side letter ai clienti (pag 40).
- Delle strategie per occultare il fenomeno alla vigilanza (intervento di Marin pag. 43).
- Della necessità di "*spalmare*" l'operatività anomala su Milano e su Roma in modo da non dover ricorrere *al solito Giacon* (Sorato pag 35 36 *dopo dobbiamo ricorrere al solito Giacon no e invece bisogna che sta roba qui venga fatta Milano – Roma , perché poi se ne parla meno, se qui facciamo intervenire i soliti figurati se questi poi non parlano).*

11.1 L'eccezione di inutilizzabilità della traccia audio

La difesa dell'imputato Marin ha eccepito l'inutilizzabilità della registrazione audio del comitato di direzione in quanto "*abusivamente registrato da persona ignota*", richiamando in tal senso il principio sancito dalla sentenza della Suprema Corte, sez. VI, 13 febbraio 2020, numero 5782, in forza del quale *"la registrazione costituisce prova documentale solo a condizione che l'autore abbia effettivamente partecipato o assistito alla conversazione registrata ovvero ad un colloquio privato, circostanza che il Tribunale non ha verificato e che era onere dell'Accusa dimostrare".*

L'eccezione - ad avviso del Tribunale - è infondata; le modalità con cui è stata effettuata la registrazione della seduta sono state esaustivamente illustrate in dibattimento dal segretario generale Mariano Sommella.

Il teste ha spiegato in dibattimento che, a partire dal 2014, le sedute dei comitati di direzione furono registrate, come avveniva per prassi per le sedute del C.d.A. e dei comitati endoconsiliari (*TESTIMONE SOMMELLA – Va bene. Quindi dicevo che nel 2014 mi fu chiesto di organizzare i Comitati di Direzione sulla falsariga dei Comitati endoconsiliari, va bene? Per cui, io intesi di mettere in piedi l'ordine del giorno e la convocazione, il dottor Sorato voleva che partivano dalla mia casella o dalla casella di Segreteria; mi dava l'ordine del giorno e i nominativi che dovevano partecipare, va bene? E, come dicevo prima, ci sono state delle registrazioni sulla cosa".* udienza 29/10/2019 pag. 135); la registrazione era effettuata dal tecnico informatico (pag.46) che operava nell'apposita *consolle* sita fuori dall'aula consiliare.

Alla luce della ricostruzione fattuale delle modalità di registrazione delle sedute dei comitati di direzione, si evince l'infondatezza della tesi difensiva che sostiene l'inutilizzabilità della traccia audio.

La pronuncia di legittimità richiamata dalla difesa ribadisce in parte motiva che la qualificazione della registrazione del contenuto di una conversazione (a viva voce dei protagonisti o a mezzo di apparecchi idonei) come prova documentale è stata affermata dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza Torcasio (S.U., n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225465).

Le S.U., a salvaguardia del diritto alla segretezza delle comunicazioni, di cui all'art 15 Cost., indicano i requisiti e i presupposti della intercettazione rituale, disciplinata dal codice di rito ed operano un netto distinguo tra intercettazione e registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente **o che legittimamente vi assista.**

In quest'ultimo caso, non si ravvisa alcuna compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione (che è cosa diversa dalla meno tutelata riservatezza).

"Il contenuto della comunicazione interprivata, infatti, viene legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa o vi assiste ed alla registrazione di tale comunicazione difetta il requisito della estraneità del captante che caratterizza, invece, il concetto di intercettazione. Per altro aspetto, la comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, entra a far parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito - prosegue la sentenza indicata - con l'effetto che ognuno di essi ne può

disporre (a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione non vi siano divieti alla divulgazione). *Ciascuno di tali soggetti, è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione, quindi prova, di ciò che nel corso della conversazione direttamente viene a sua conoscenza.*

In altre parole, attraverso la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o altri interlocutori: da qui la conclusione che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o che legittimamente vi assista, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p. e ne consegue la possibilità di introdurre tale documento, come prova nel processo, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., comma 1, in ragione della sua attitudine dimostrativa di fatti o dichiarazioni sui quali, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., è ammessa la testimonianza de relato dell'ascoltatore" (cfr Cassaz. dianzi citata).

Orbene, nel caso di specie non si è trattato - come sostenuto dalla difesa - di una registrazione abusivamente effettuata da soggetti ignoti, bensì di attività legittimamente svolta dagli addetti informatici, deputati allo svolgimento di detta mansione, in base alla prassi operativa adottata in banca per le sedute consiliari, i comitati endoconsiliari ed i comitati di direzione, con le modalità ampiamente chiarite dal segretario generale Mariano Sommella.

Ne consegue che la prova documentale in atti è piamente legittima ed utilizzabile trattandosi di un colloquio registrato da persona "*legittimata ad assistere all'incontro*".

12. La *task force* Gestione Soci

Il Doc.13 P.M. ud.7.5.19: è la nota autorizzativa da sottoporre al C.d.A. del 28.4.15 avente ad oggetto attivazione "*Task force Gestione Soci*".

La *task force* fu giustificata con l'impatto sul fondo acquisto azioni proprie delle novelle normative in tema di vigilanza (Regolamento UE n. 575/2013 C.R.R., Regolamento Delegato UE n. 241 del 2014 in materia di riacquisto e rimborso di strumenti di capitale emessi da società cooperative) e quella di cui al D.l. n. 3 del 24.1.2015, con l'impatto sul bilancio e sul prezzo delle azioni e il conseguente disorientamento e scontento dei soci che aveva comportato un sensibile incremento reclami.

Nella nota si fa riferimento ad una riunione a Palazzo Thiene del 23.4.2015 in cui il consigliere delegato aveva annunciato l'adozione di misure per ripristinare l'interazione con la base sociale.

La *task force* avrebbe avuto la funzione di supportare i referenti commerciali nelle relazioni e comunicazioni con i soci.

Fu coordinata da Mario Lio e Gianmaria Amato, alle dipendenze del consigliere delegato e integrata da Mauro Sambugaro (responsabile area Roma) e Alessio Martelloni (responsabile consulenza legale e contenzioso) con il coinvolgimento stabile divisioni bilancio e pianificazione, crediti, *compliance*, personale, segreteria generale e partecipazioni.

Data la complessità, trasversalità e delicatezza delle materie trattate furono previsti supporti di legali esterni. Si propose di affidare l'incarico di assistenza legale in prima istanza allo studio Gemma&Partners, allo studio Carbonetti, all'avv.Diodà.

12.1. I riscontri dibattimentali

Dall'istruttoria espletata è emerso che - nella primavera del 2015 - attraverso la *task force*, i vertici della banca cercarono di approntare *in extremis* una strategia difensiva in relazione ai diversi profili di irregolarità che erano emersi dagli accertamenti ispettivi di B.C.E. e Consob.

Gianluca Lodi[137] era addetto al controllo di gestione e allo sviluppo organizzativo e sicurezza; il suo responsabile era il vicedirettore generale Cauduro.

Fu coinvolto, nell'aprile 2015, nella costituzione di un gruppo di lavoro denominato *task force*; l'iniziativa nacque a fine 2014 con l'avvio dell'A.Q.R., allorquando il prezzo delle azioni popolare Vicenza subì una forte pressione al ribasso.

Cauduro - insieme altri colleghi - pensò di attivare un gruppo di lavoro con la funzione di definire una linea di condotta interna per avere una posizione comune rispetto alle richieste che diventavano sempre più pressanti da parte dei clienti dei clienti e ai reclami in relazione al deprezzamento del valore delle azioni.

Vi fu un incontro in quel periodo a palazzo Thiene con il *management* di Popolare di Vicenza in cui si cercò di "*stendere un cordone*" per evitare il rischio principale che in quel momento si profilava che era la fuga dei correntisti.

La *task force*, di fatto, non ebbe la possibilità di esplicarsi, perché già dalle prime interlocuzioni all'interno del gruppo di lavoro (che vedeva coinvolte diverse funzioni aziendali tra cui il legale, personale, comunicazione esterna e la pianificazione) emerse il problema relativo all'esistenza del capitale finanziato; in particolare, nel corso delle interlocuzioni preliminari con esponenti della divisione mercati (Gian Maria Amato), fu sollevato il problema del capitale finanziato; apparve evidente che si trattava di questioni fuori della portata delle specifiche competenze del gruppo, per questo si passò - nel lasso di tempo di un paio di settimane- allo scioglimento.

Il teste ha ricordato una riunione a palazzo Thiene a cui parteciparono tutti i capi direzione delle strutture centrali e i vertici delle strutture commerciali anche territoriali; fu presente il direttore generale Sorato e tutti i vicedirettori generali e Zonin.

Il doc. 525 è un'email trasmessa da Lio a Cauduro il 24 aprile 2015; è relativa a "incontro odierno", allegato alla mail c'è il documento redatto da Gianluca Lodi in data 24 aprile 2015; è una sorta di verbalizzazione di sintesi della riunione tra i vari esponenti della banca.

I punti 4) e 5) sono relativi allo scopo della *task force*; nella mail si fa riferimento al ricordato intervento del consigliere delegato del giorno precedente in merito "*all'annuncio di una costituzione di una task force dedicata alla gestione dei soci nell'attuale problematico contesto.*"

---

137 Udienza 17.12.2019

Sub 1) Lio evidenzia la necessità di definire una lista di tipologie di dossier aperti in ottica di predisposizione di interventi tipo.
Sub 2) Amato dichiara di disporre di tutte le casistiche desunte dai capi area: il riferimento era a situazioni di impegno all'acquisto delle azioni e a finanziamenti correlati.
Sub 4) Martelloni attesta di avere avuto evidenza di situazioni altamente critiche ivi comprese "dichiarazioni improprie" da parte dei referenti commerciali, si riferisce alle lettere di impegno al riacquisto azioni.
Sub 6) *"Triban pone il problema delle segnalazioni di vigilanza riferite al primo trimestre chiedendo decisioni al riguardo"*; secondo la valutazione di Triban dovevano essere sterilizzate ai fini del computo dei requisiti patrimoniali.
Apprese da Martelloni di lettere di impegno al riacquisto, alcune particolarmente gravi (a garanzia di rendimento e di impegno al riacquisto di azioni).
Il resoconto della riunione fu sottoposto all'esame di Cauduro che gli disse di preparare una bozza di delibera da sottoporre al consiglio di amministrazione.
Nel momento in cui da colloqui informali emerse l'esistenza di problematiche relative alle azioni della banca, i presenti si resero conto che la situazione era molto più complessa di quella rappresentata all'epoca tanto che, dopo appena due settimane, fu deciso di sciogliere il gruppo.
Il doc. 528 P.M. è la nota autorizzativa consiglio di amministrazione del 28 aprile oggetto "*attivazione task force gestioni soci*"; nella delibera del C.d.A. del 28.4.2015 e nella bozza non c'è alcun riferimento al fenomeno del capitale finanziato.
Mario Lio[138] è un ex ispettore di Banca d'Italia; dal 2004, fu assunto in Banca Nuova come responsabile dei crediti; nel 2011, iniziò a lavorare in Banca popolare di Vicenza come responsabile delle partecipazioni fino all'autunno del 2012, periodo in cui tornò in Banca Nuova come vicedirettore generale.
Fu chiamato a Vicenza nella seconda metà di aprile 2015 da Cauduro e Sorato che gli rappresentarono la necessità di costituire una *task force* per gestire la tematica delle azioni e del rapporto con i soci della Banca.
Vi erano due temi su cui focalizzare l'attenzione:
1. la relazione con i soci: occorreva individuare eventuali operazioni per cercare di contenere i rischi legali e reputazionali della banca connessi all'elevato numero di reclami presentati dai soci dopo la riduzione del prezzo delle azioni.
2. il profilo relativo al capitale finanziato e alle operazioni baciate: occorreva una possibile soluzione alla problematica del capitale finanziato.
La proposta di soluzione gli apparve - per come rappresentata da Sorato e da Cauduro -piuttosto fumosa: da alcuni contatti informali con i dirigenti del gruppo si rese conto che il tema capitale finanziato era "*abbastanza rilevante.*"
Sorato e Cauduro non si soffermarono sul *quantum,* ma sottolinearono la necessità di trovare soluzioni che consentissero la rapida chiusura dei contenziosi con i soci; gli rappresentarono che la *task force* aveva lo scopo di operare una sorta di censimento di

---

138 Udienza 13.12.2019

queste operazioni di finanziamento correlato, anche al fine di contenere i rischi conseguenti all'emergere di questa tematica.
Anche Lio prese parte alla riunione del 24 aprile 2015, all'esito della quale apprese da Amato che il capitale finanziato ammontava a un miliardo di euro.
Cfr. udienza 13.12.2019 pag. 25:
"TESTIMONE LIO – Io ho questo ricordo che eravamo in un corridoio, quindi finita la riunione, però mi fece il segno, ho detto: "Ma di che stiamo parlando?", e mi fece col pollice così, ho detto: "100 milioni?", dice: "No, 1 miliardo".
PRESIDENTE – Col pollice, indicando l'1, il segno di 1?
TESTIMONE LIO – Fece così, ho questa immagine che ricordo, ho detto: ma, quindi, 100milioni?", dice "No, 1 miliardo di euro". E quindi lì capimmo che la situazione era ben più pesante di quella che si potesse pensare. Capii io, beh, non so...".
Il 29 aprile 2015, ci fu una riunione nella sede BPVi Milano con i vertici della capogruppo con Cauduro, Pellegrini, Papachini , Giustini forse Amato e altri funzionari o dirigenti delle varie funzioni, l'avvocato Diodà e l'avvocato Gemma, forse anche l'avvocato Tesei.
Si discusse dell'opportunità di investire il C.d.A. delle problematiche connesse all'emersione del fenomeno del capitale finanziato e al rinvenimento delle lettere di impegno al riacquisto.
L'intento di tutti era di "*cercare di metterci una pezza, il problema è che le modalità tecniche si faceva fatica a trovarle"* (pagina 38).
Giustini non fece riferimento preciso alla quantificazione del fenomeno del capitale finanziato, tuttavia il dato riferito precedentemente da Amato di 1.000.000.000 era "*quasi scontato*" (pagina 39).
I rappresentanti dell'area mercati avevano un atteggiamento più cauto, rimarcavano la necessità di aspettare per farsi un'idea migliore del fenomeno.
Nel corso della riunione, in termini operativi, si manifestò la necessità di portare a termine il censimento del fenomeno capitale finanziato e lettere di impegno; di fatto non si concretizzò nulla se non telefonate e contatti.
La Papacchini insistette sulla necessità di prendere le lettere trovate e consegnarle immediatamente agli ispettori.
Il teste Lio ha inoltre ricordato che, in quei giorni, ebbe un colloquio a Milano con Angius nel corso del quale manifestò la sua preoccupazione per le dimensioni che stava acquisendo il fenomeno e la necessità di rendere immediatamente edotto Zonin dei profili problematici e dell'urgenza di una scelta di discontinuità manageriale relativa alla posizione dell'amministratore delegato; Angius condivise le sue valutazioni.
Nello stesso periodo, ci fu un incontro tra Lio e Cauduro nel corso del quale Lio tentò di spiegare la necessità di far presente in modo chiaro al C.d.A. la rilevanza dei temi in discussione e la necessità di dare una forte discontinuità al *management* aziendale.
Angius e Cauduro si misero d'accordo per contattare Zonin e fargli presente le riflessioni emerse nel corso di questi colloqui e gli aspetti fortemente problematici (capitale finanziato e lettere di impegno).

Lio ha ricordato che, durante le riunioni preliminari della *task force*, nessuno fece presente che il tema del capitale finanziato era stato precedentemente affrontato dalle autorità di vigilanza e che la prassi delle operazioni baciate era stata considerata legittima (pagina 61).
All'udienza del 4.2.2020, è stato escusso nelle forme e con le garanzie dell'art. 210 c.p.p., il consigliere Paolo Angius; egli ha confermato di aver avuto un incontro a Milano nell'aprile del 2015 con Mario Lio, nel corso del quale costui gli rappresentò le tematiche del capitale finanziato, delle lettere di impegno, dei fondi lussemburghesi.
Andarono a pranzo con Cauduro che ribadì la rilevanza del fenomeno delle baciate per come emerso dall'ispezione di B.C.E. e delle lettere di impegno, dicendo, con riferimento a queste ultime, che *"si stava perpetrando il reato di ostacolo alla vigilanza"* e che, pertanto, era necessario che arrivasse una *"botta"* da parte del presidente (pag.25) in quanto Sorato e Giustini non avevano ancora consegnato le lettere agli ispettori.
Angius si impegnò a parlarne con il presidente e chiese a Cauduro di riferire quanto emerso nei dettagli direttamente al presidente.
La situazione si profilava molto delicata: *"... è saltato fuori che c'era del capitale finanziato, che c'erano lettere di riacquisto, che la B.C.E. minacciava una resolution della banca, che significava un commissariamento totale della banca, che c'erano dei fondi che, al di là dell'entità, che seppure rilevante nell'ambito di un patrimonio come quello della Popolare di Vicenza era un qualcosa di assorbibile; lei consideri che la Finanza intesa come Dipartimento Finanza della banca era stata la parte più virtuosa della banca negli ultimi tre-quattro anni (...) in termini di guadagni, cioè, nel senso che il dottor Piazzetta era "l'enfant gâté" della banca, cioè era quello che portava utili; non era tanto aver fatto 300 milioni di investimenti sbagliati, che ci sta probabilmente nella finanza, era il disvalore di come questi investimenti fossero fatti per comprare delle attività che palesemente sembravano non esistere, perché credo che di questa famosa Dynex, che era quella che faceva trivellazioni petrolifere in Texas, non se ne sia mai avuta... o il palazzo, cioè erano veramente investimenti che sembravano... veramente al di fuori di quello che poteva essere la linea di rischio che si dava una banca come la Banca Popolare di Vicenza"* (pag.30).
Dopo il pranzo, Angius telefonò immediatamente a Zonin che incontrò lo stesso pomeriggio a Milano.
A Zonin raccontò tutto quanto appreso nel corso del pranzo, facendo anche riferimento alle responsabilità che sembravano emergere a carico di Sorato, Giustini e Piazzetta e alla richiesta di discontinuità da parte di B.C.E.: *"gli dico che si doveva procedere, a mio avviso, all'immediata rimozione del vertice della banca, anche perché, da quanto mi aveva riferito Cauduro, B.C.E. aveva chiesto un'immediata e importante discontinuità da svolgersi, appunto, nell'immediatezza"* (pag.32).
Angius riferì al presidente anche della problematica della mancata/ritardata consegna delle lettere di impegno agli ispettori B.C.E. e della necessità di consegnarle subito per non ostacolare l'attività di vigilanza, cosa che fu fatta.
L'atteggiamento di Zonin fu quello di agire con fermezza e rapidamente (pag.68); chiamò subito Cauduro e fissò un appuntamento al di fuori della banca.
Angius seppe poi da Zonin che, nel corso dell'incontro, Cauduro aveva raccontato al presidente tutte le problematiche che stavano emergendo.

Nei giorni seguenti, Angius, insieme all'avv. Ambrosetti, fu presente agli incontri tra Zonin, Giustini e Piazzetta.
Il presidente, invece, volle incontrare Sorato da solo : *"mi disse espressamente che invece il colloquio col dottor Sorato lo voleva fare esclusivamente lui con Sorato per un dovere di rispetto che aveva nei confronti dell'Amministratore Delegato, quindi senza la presenza di Cauduro o di altre persone, qualunque esse fossero"* (pag.33).
Zonin gli disse di aver incontrato Sorato dopo uno o due giorni e di essersi accordato con lui per una risoluzione transattiva e amichevole del rapporto.
L'incontro a Roma con Giustini e Piazzetta avvenne dopo i colloqui di Zonin con Cauduro e Sorato.
Giustini confermò l'esistenza del capitale finanziato e disse che tutte le operazioni erano state concordate con Sorato.

13. Gli accertamenti sul capitale finanziato post ispezione: la quantificazione di Ernst&Young

All'esito dell'accertamento ispettivo, in prospettiva della redazione della relazione semestrale al bilancio 2015, l'*internal audit* - su incarico della B.C.E. (che aveva richiesto di estendere l'accertamento anche al di fuori del periodo temporale oggetto di analisi ispettiva) - operò una quantificazione del capitale finanziato dell'importo di euro 941.335.883 relativo a 917 posizioni correlate, importo comprensivo del dato di € 506.665.054 frutto dell'analisi di B.C.E. (cfr. Nota Informativa della Direzione *Internal audit* del 21.8.2015 doc. n. 22 P.M.); ad ottobre 2015 furono accertate ulteriori 74 posizioni correlate per un controvalore di euro 25.143.282 milioni (le posizioni sono evidenziate nella nota informativa *internal audit* 14.1.2016 (doc. n. 27 P.M.).
Come riferito in dibattimento dal responsabile *internal audit* Massimo Bozeglav, nell'autunno del 2015, per meglio delineare l'impatto del fenomeno capitale finanziato sugli assets patrimoniali della Banca, con l'ausilio della società di consulenza Ernst & Young- fu effettuato su un apposito *Tableau de Bord* il censimento di tutti gli 11.4339 soci dell'istituto al 31 12 2014 ; ad ogni nominativo furono associati gli acquisti di azioni BPVI e le delibere fidi di cui il nominativo aveva beneficiato.
Furono in tal modo censiti tutti gli acquisti di azioni effettuati dall'1.1.2010 al 31.10.2015; per le posizioni con un controvalore complessivo di azioni in dossier al 31.12.2014 pari o superiore ad € 10 mln, il periodo di analisi fu esteso a partire dall' 1.1.2008.
Quanto alla metodologia adottata, Ernst&Young valutò la contestualità tra la delibera di affidamento e l'acquisto di azioni BPVi dal 1.1.2010 in una forbice temporale compresa tra 4 mesi prima e 1 mese dopo l'acquisto di azioni.
Da questa analisi emersero, sul più ampio campione esaminato, "nuove operazioni" di finanziamento correlato all'acquisto/sottoscrizione di azioni proprie per un valore di € 120.412.897 mln.
Il dato finale del capitale finanziato accertato dall'analisi dell'audit e dagli accertamenti di Ernst & Young si attestò sul valore di € 1.086.892.062, ossia €941.335.883 (*internal audit* agosto 2015) +€25.143.282 (*internal audit* ottobre 2015) + 120.412.897 (posizioni ulteriori accertate da Ernst&Young).

La nota *internal audit* del 14.1.2016 dà conto della metodologia di analisi adoperata per la ricostruzione dell'importo complessivo di capitale finanziato, recepito dalla stessa banca popolare nel bilancio 2015.
E' importante notare che l'indagine fu condotta con l'ausilio del personale della divisione mercati; in particolare una volta selezionato il campione di posizioni potenzialmente correlate, esso fu successivamente sottoposto, per il tramite dell'audit, ai singoli Capi Area chiedendo agli stessi di confermare/integrare le evidenze rappresentate in base alle informazioni/evidenze a loro disposizione".(cfr nota I.A. del 21.8.2015).

14. La relazione dei commissari giudiziali: le cause del dissesto

Nella relazione ex art. 33 L.F.[139] i commissari giudiziali hanno compiutamente analizzato le cause della crisi della banca popolare.
L'individuazione delle cause del dissesto della banca si fonda su una serie di dati di partenza.
La gestione sana e prudente di un istituto di credito richiede:
1- la dovuta attenzione nella gestione della politica creditizia con particolare riferimento ai crediti deteriorati, che vanno sempre tempestivamente individuati al fine di effettuare le dovute rettifiche di valore.
Il rischio di credito rappresenta il principale rischio dell'attività bancaria; l'erogazione di somme in contrasto con le norme e le procedure applicabili e la conseguente impossibilità di recupero dei crediti non determina perdite coerenti con il rischio imprenditoriale bancario, ma operazioni che impoveriscono patrimonialmente la banca con profili di illiceità.
2 - L'equilibrio patrimoniale complessivo delle operazioni con i soci, con particolare attenzione alle operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie.
Nella Popolare di Vicenza, dette operazioni si svolgevano in un mercato secondario il cui operatore principale era la banca stessa (in posizione sia di acquisto sia di vendita); era la banca inoltre a fissare il prezzo delle azioni, in un contesto di palese conflitto di interessi.
Queste fragilità di base avrebbero richiesto un attento controllo sulle modalità di formazione del prezzo dell'azione e di acquisto e vendita delle azioni proprie.
Nella realtà si è invece consolidato un massiccio ricorso alle operazioni correlate al fine di ottenere un incremento manipolato del patrimonio netto e del patrimonio di vigilanza.
3- ulteriore profilo di criticità riguarda le operazioni di investimento non strettamente riconducibili all'attività primaria di erogazione del credito alla clientela: investimenti in altre società, partecipazioni o in quote di O.I.C.R. quali i fondi lussemburghesi con profili di rischio imprenditoriali contrastanti con i principi di sana e prudente gestione. Attraverso questo canale si sono concretizzate operazioni eccessivamente speculative o rischiose o addirittura illecite (acquisto di azioni proprie).

---

139 doc 912 P.M.

I commissari annotano che, ove i controlli interni ed esterni fossero stati eseguiti in modo adeguato, i primi segnali di crisi sarebbero emersi in modo evidente fin dall'esercizio 2011, atteso che in quell'anno furono realizzate le prime operazioni di capitale finanziato per importi assai significativi.

Il piano economico finanziario 2012/2016 "*appariva palesemente irragionevole e irrealistico essendo fondato su ipotesi di crescita degli utili carenti di qualsivoglia fondamento logico tanto da occultare con il concorso dei professionisti incaricati l'emersione della necessità di rettificare il valore dell'avviamento*[140].

Attenti controlli sulla valutazione dei crediti già classificati a sofferenza avrebbero evidenziato l'inadeguatezza dei processi di verifica e valutazione della banca e conseguentemente l'inizio di una prassi di sottostima delle rettifiche sui crediti che si incrementerà il periodo successivo sino ad occultare perdite sui crediti di importo abnorme"[141].

Anche ove non si fosse prestato attenzione alle tre circostanze descritte, il *management* della banca avrebbe avuto un'altra chance per evitare il rischio di default, atteso che il verbale ispettivo di banca Italia dell'11 dicembre 2012 segnalava evidenti criticità proprio con riferimento al processo del credito, attività primaria della banca, che avrebbe necessitato in allora un'attenta analisi e riorganizzazione.

Secondo l'analisi svolta dai commissari, *"**la crisi di Banca popolare di Vicenza è conseguente al grave e perdurante peggioramento della qualità del credito, peggioramento celato con atti specifici quali:***

- ***il ricorso ad una continua e sistematica sottostima delle rettifiche sui crediti in termini di mancata classificazione incaglio o sofferenza, sia in ordine di insufficienti svalutazioni dei crediti; irregolarità gravi che vanno a braccetto con il processo di erogazione del credito che non avveniva nel rispetto neanche delle stesse procedure interne oltre che dei principi fissati dall'autorità di vigilanza;***
- ***la perpetuata pratica finalizzata a sollecitare il mercato azionario:***
  - ***occultando le perdite a bilancio,***
  - ***sovrastimando il valore delle azioni con piani economico finanziari "mirabolanti" per non dire fantasiosi e con l'ausilio di professionisti incuranti dei dati utilizzati per le loro stime valutazioni,***

---

140 significativa in tal senso è la conversazione tra il sindaco Laura Piussi eEmauele Giustini n. 359 dell'1.9.2015 pag 100 Laura :***Il problema è che gli avviamenti li abbiamo tenuti lì quando tutti gli altri li han fatti pagare al mercato. E noi... sì, il grosso problema era che non si poteva scendere col valore dell'azione, no? Quindi si facevan salti mortali per... per tenerla su.***

V.M. *Certo. Laura Sì, secondo me noi non è che siamo peggio di tante altre, eh. V.M. No, no. Laura Mentre tutti gli altri hanno fatto pulizia facendo pagare il mercato... al mercato il giusto... perché, insomma, Unicredit perde il 95 per cento e com'è stata amministrata, no? Eh. V.M. Certo. Laura Solo che quelli se ne son sbattuti, nel momento in cui hanno dovuto fare l'impairment l'han fatto e chi se l'è presa in quel posto se l'è presa in quel posto. Eh! V.M. Hanno fatto 14 miliardi di perdite tre anni fa. Laura Eh, eh, eh, eh, eh sì! V.M. Noi no. Laura Noi invece lì no e quindi adesso... ci troviamo... cioè siamo arrivati in ritardo, ecco, sulle cose. V.M. Mmh. Sì, sì, sì, è così. Laura E adesso paghiamo. Mmh.*

141 ibidem pag.138.

- *stimolando illecitamente gli acquisti di azioni proprie grazie a finanziamenti correlati,*
- *realizzando così aumenti di capitale che diversamente non sarebbero potuti andare a buon fine e non sarebbero probabilmente neanche stati approvati;*

• *il sistematico differimento della svalutazione dell'avviamento sulle CGU bancarie grazie alla predisposizione di piani stravaganti anche successivamente al 2011 senza la benché minima obiezione degli organi di controllo e dei professionisti coinvolti;*

• *la messa in opera di operazioni speculative (acquisto di azioni e obbligazioni della clientela) ed illecite (acquisto di azioni proprie) "mascherate" con il ricorso ai fondi lussemburghesi negli esercizi 2012, 2013 e 2014 che hanno agito quali società veicolo, consentendo la realizzazione del meccanismo back to back, una frode che è accertabile nel momento in cui si va oltre lo schermo costituito dai fondi e si verificano le operazioni da questi realizzate, così da comprenderne i profili di rischio sostanziali"*[142].

142 ibidem pag. 139

CAPITOLO V
LA CONSULENZA TECNICA DEI PUBBLICI MINISTERI

Indice

1. I quesiti posti ai Consulenti.
2. Risposta al quesito n. 1
2.1. Normativa di riferimento
2.2. Metodologia di analisi
2.3. Esito delle verifiche.
3.La relazione integrativa: il valore complessivo dei finanziamenti correlati attribuibile a ciascun organo deliberante della Banca.
4. Risposta al quesito n. 2
5. Risposta al quesito n. 3
5.1. I coefficienti patrimoniali prudenziali.
5.2. Esito delle verifiche
6. Risposta al quesito n. 5
6.1. Il concetto di mercato secondario e la normativa di riferimento.
6.2. L'andamento del fondo acquisto azioni proprie.
6.3. Lo squilibrio del mercato secondario.
7. Risposta al quesito n. 4
7.1. L'analisi dell'approccio metodologico seguito dal prof. Bini
7.2. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dai Consulenti
7.3. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dal prof. Bini
8. L'infondatezza dei rilievi mossi dai Consulenti delle Difese

1. I quesiti posti ai Consulenti.

In data 10 giugno 2016, i Pubblici Ministeri hanno nominato Consulenti tecnici la dott.ssa Lara Castelli – dottore commercialista, revisore legale già presso *PricewaterhouseCoopers* - il dottor Gaetano Parisi – dirigente di Banca d'Italia addetto a funzioni ispettive - e il prof. Roberto Tasca – professore ordinario di economia presso gli intermediari finanziari presso l'Università di Bologna - conferendo loro l'incarico di rispondere a cinque quesiti
così formulati:

"esaminati gli atti e la documentazione contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari, ed eventualmente acquisita - se necessaria - ogni altra documentazione utile presso la S.p.A. BANCA POPOLARE di VICENZA, od altre società del medesimo Gruppo bancario, i Consulenti tecnici:

1. accertino l'esistenza di finanziamenti concessi alla clientela *- sotto qualunque forma tecnica - dalla BANCA POPOLARE di VICENZA, da BANCA NUOVA e da BPVI FINANCE, utilizzati, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, per l'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario, ovvero per la sottoscrizione delle azioni BPVi in occasione delle operazioni di aumento di capitale compiute negli anni 2013 e 2014 (e/o delle obbligazioni convertibili emesse in abbinamento alle azioni di nuova emissione nell'aumento di capitale 2013),*

quantificando la consistenza di tale fenomeno *a partire dalla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale sino alla data del 31.3.2015;*

2. *accertino l'esistenza di* ***operazioni di vendita con patto di ri-acquisto su azioni BPVi, quantificando la consistenza di tale fenomeno*** *a partire dalla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale sino alla data del 31.3.2015;*

3. *determinino, a livello individuale e consolidato, in considerazione dei risultati emergenti dall'analisi di cui ai punti precedenti,* ***l'entità del patrimonio di vigilanza della Banca e il livello dei coefficienti patrimoniali prudenziali*** *alla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale, sino al 31.3.2015, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto a quelli comunicati all'Autorità di Vigilanza nel medesimo periodo, anche con riferimento ai requisiti minimi regolamentari e alle eventuali soglie prudenziali indicate dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea;*

4. compiano la stima del valore della azione BPVi alle date del 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, *anche considerando l'entità del fenomeno di assistenza finanziaria all'acquisto/sottoscrizione del medesimo titolo e dell'importo complessivo delle stesse azioni BPVi assistite da patti di riacquisto, evidenziando inoltre eventuali profili di anomalia e/o di difformità rispetto alle migliori prassi valutative contenute negli elaborati dell'esperto incaricato dal consiglio di amministrazione della Banca ai fini della formulazione della proposta prevista dall'art. 2528 c.c. e dall'art. 6 dello Statuto sociale;*

5. *evidenzino, inoltre,* ***gli effetti che il fenomeno di assistenza finanziaria all'acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi ha determinato sul funzionamento ed andamento del mercato secondario*** *dei medesimi titoli a partire dalla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale sino alla data del 31.3.2015."*

La relazione dei Consulenti è stata depositata in data 30 giugno 2017.
In data 30 luglio 2019, i Pubblici Ministeri hanno chiesto ai Consulenti di integrare la relazione rispondendo al seguente quesito:
"*evidenziare gli organi deliberanti delle concessioni dei finanziamenti già individuati come correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi quantificando con cadenza trimestrale il controvalore delle azioni oggetto di dette operazioni per ciascun organo*".
La relazione integrativa è stata depositata in data 21 ottobre 2019.
L'esito di tale ulteriore verifica verrà illustrato subito dopo il paragrafo relativo al primo quesito, trattandosi della mera suddivisione del complessivo ammontare dei finanziamenti correlati a seconda dell'organo deliberante della Banca.
Per i restanti quesiti, si rispetterà l'ordine seguito nel corso dell'esame dibattimentale, posponendo l'esposizione della risposta al quesito n. 4.

2. Risposta al quesito n. 1.
Il quesito n. 1 è relativo all'accertamento dell'esistenza e della consistenza del fenomeno dei finanziamenti concessi alla clientela e utilizzati per l'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario ovvero per la sottoscrizione delle azioni BPVi in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e 2014.

2.1. Normativa di riferimento.

In assenza di una specifica definizione normativa – nazionale e comunitaria – delle caratteristiche univoche a fronte delle quali un acquisto di azioni possa dirsi finanziato dallo stesso ente che tali azioni ha emesso, i Consulenti hanno individuato alcune norme accomunate dalla finalità di disciplinare questa tipologia di operazioni e che, pertanto, offrono elementi utili a ricostruirne la natura:

- **il Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "C.R.R." *Capital Requirements Regulation*)** in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, precisa che gli strumenti di capitale primario di classe 1 (CET 1)[143] - in cui sono comprese le azioni ordinarie - non possono essere finanziati dall'ente, né direttamente né indirettamente (art. 28);
- **il Regolamento delegato UE n. 241/2014** (che integra il Regolamento UE n. 575/2013) all'art. 8, paragrafo 2, stabilisce che il "***finanziamento diretto*** *si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale*";
- **L'art. 2358 c.c.** prescrive che "*la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo*";
- La **Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006,** al capitolo 2.7, intitolato "*Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza*", precisa altresì il criterio in base al quale un'operazione di finanziamento, per quanto non formalmente finalizzata all'acquisto di azioni della banca finanziatrice, debba ritenersi assoggettata al medesimo regime prudenziale, che ne impone la collocazione tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza: "*Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse.* ***Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.*** *La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, T.U.F., ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione*".

---

143 Il *CET 1* (acronimo di *Common Equity Tier 1*) rappresenta la componente di migliore qualità del patrimonio di una banca ed è composto da strumenti di capitale (es. azioni ordinarie al netto delle azioni proprie), riserve di sovraprezzo, riserve di utili, riserve da valutazione, interessi di minoranza computabili (vedi cap. II, par. 3.2 della motivazione).

La disposizione termina ponendo a carico della banca l'obbligo di "*disporre adeguati presidi organizzativi atti a permettere l'identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza e a garantire il rispetto delle disposizioni cogenti in materia di acquisto di strumenti di propria emissione*".

Nel sottolineare l'importanza di quest'ultima disposizione della circolare, il consulente Parisi ha ribadito la *ratio* che anima tutte le norme richiamate ossia l'esigenza di tutelare l'integrità del patrimonio di vigilanza a fronte dei rischi assunti dalla banca: "*Perché c'è questa annotazione molto importante che fa la 263? Perché tutte le azioni che la banca detiene nel proprio portafoglio, o, come recita la 155 (*ndr circolare n. 155/2006 in vigore fino al mese di dicembre 2013) *se ricordo precisamente, tutte le azioni che sono finanziate con risorse provenienti dalla banca stessa vanno dedotte dal patrimonio di vigilanza. Perché questa preoccupazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, nel caso di specie la Banca d'Italia, che, voglio sottolineare, attribuisce alla banca l'obbligo di organizzarsi in modo tale da individuare queste operazioni? Perché, col passaggio dalla vigilanza strutturale, ovvero, una vigilanza basata fondamentalmente su un potere fortissimo dell'Autorità nel concedere l'ampliamento dell'attività, l'apertura di sportelli eccetera eccetera;* ***quando si è passati all'accordo di Basilea, si è scelta un'altra strada: quella dei coefficienti prudenziali, quindi obbligare le banche a mettere da parte per ogni rischio assunto un pezzo di capitale.*** *Quindi il capitale che debba essere integro a cosa serve? Serve proprio a questo: a fronteggiare quelle che possono essere le perdite non previste, cioè quelle estranee alla ordinaria operatività della banca (...) Come* ***si vede, non esiste, se non l'associazione di due atti, finanziamento e acquisto azioni, per individuare un'operazione finanziata con risorse dalla stessa banca – quindi non si richiede granché***"[144].
In sintesi, la normativa di riferimento impone alla banca di attrezzarsi allo scopo di individuare le operazioni di acquisto di azioni finanziate dalla banca stessa al fine di decurtarne il valore dal patrimonio di vigilanza, demandando all'operatore e, in seconda istanza, all'interprete l'individuazione dei criteri in base ai quali stabilire se, a fronte di due atti, finanziamento e acquisto di azioni, una determinata operazione possa dirsi finanziata dall'ente che quelle azioni ha emesso.

2.2. Metodologia di analisi

Al fine di asseverare l'esistenza della diretta correlazione tra finanziamento concesso dalla Banca e acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili, i Consulenti hanno proceduto all'esame analitico delle singole posizioni riferibili alla clientela, redigendo una scheda riassuntiva dei dati principali per ogni cliente il cui acquisto delle azioni è stato ritenuto finanziato.
Nel delimitare il perimetro delle posizioni da sottoporre ad analisi, i Consulenti hanno ritenuto esaustiva la selezione già effettuata dalla B.C.E. in occasione dell'ispezione del 2015[145] e ampliata dalla Direzione *Internal audit* della Banca[146].

---

144 Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 8.
145 Cfr cap. III della motivazione.

Pertanto, i Consulenti hanno analizzato in totale 965 posizioni, comprensive delle 917 posizioni individuate dall'*Internal audit* nel mese di agosto 2015 (per un capitale finanziato complessivo di euro 941 mln comprensivo dell'ammontare riscontrato da B.C.E.), delle ulteriori 16 posizioni ad esse collegate nonché delle posizioni per valore superiori a euro 500.000 tra le ulteriori 474 posizioni intercettate successivamente con l'ausilio della società di consulenza *Ernst & Young*.
La quantificazione del fenomeno del capitale finanziato effettuata dall'*Internal audit* alla data del 31.10.2015 ammontava a euro 1.086 mln.
La B.C.E., invece, giunse alla quantificazione di euro 522 mln alla data del 31.03.2015 – con conseguenza rettifica in diminuzione del CET 1 e del Total Capital ratio della Banca - avendo preso in esame un arco temporale più limitato rispetto a quello oggetto dell'autodiagnosi eseguita dall'*Internal audit*[147].
In entrambi i casi, la ricostruzione del fenomeno del capitale finanziato rappresenta la "fotografia" della situazione rispettivamente al 31.10.2015 e al 31.03.2015 mentre i Consulenti hanno ricostruito il fenomeno di trimestre in trimestre dal 30.6.2012 e sino alla data del 31.3.2015: "*In parole povere: mentre la B.C.E. e l'Audit scattano una foto, rispettivamente, la B.C.E. al 31 marzo 2015, pagina 15, l'Audit al 31 ottobre 2015, pagina 16 della relazione; noi abbiamo fatto, abbiamo girato un film, quindi ci è stato richiesto di iniziare facendo una foto, precisamente al 30 giugno 2012, e poi di girare un film, e questo film ha avuto, suddiviso per diverse puntate, per diversi trimestri, per arrivare al 31 marzo 2015*"[148].
Pur muovendo dal perimetro di indagine delimitato dagli ispettori della B.C.E. e dall'*Internal audit*, i Consulenti hanno eseguito l'analisi delle posizioni "*sospette*" in modo del tutto indipendente, sulla base della documentazione acquisita presso la Banca e sulla base di criteri di selezione autonomamente determinati.
La documentazione esaminata dai Consulenti consta di circa 53.500 file relativi alle 965 posizioni oggetto di indagine, che comprendono:
- gli elenchi delle posizioni potenzialmente finanziate forniti dalla Guardia di Finanza e dall'*Internal audit* (tra cui il c.d. *Tableau de Bord* elaborato dalla società di consulenza *Ernst & Young* che ha coadiuvato l'Audit nella perimetrazione della lista di posizioni da sottoporre ad esame);
- la copia di 917 fascicoli relativi al primo elenco di posizioni esaminate dall'*Internal audit*;
- per ciascuno dei 965 nominativi, la situazione debitoria trimestrale presente in Centrale dei Rischi dal 30.06.2012 al 31.03.2015, l'estratto conto titoli dal 30.06.2012 al 30.06.2015, la movimentazione relativa ad azioni e obbligazioni convertibili emesse dalla Banca dal 1.01.2010 al 31.03.2015, la Pratica Elettronica di Fido-P.E.F. relativa a tutte le delibere di finanziamento a partire dal 1.01.2010, i movimenti conto corrente a partire da 4 mesi precedenti la data di acquisto delle azioni fino ai 2 mesi successivi;

---

146 L'ultima relazione della Direzione *internal audit* consegnata ai Consulenti dei Pubblici Ministeri è datata 14.01.2016.
147 L'ispezione della B.C.E., infatti, ebbe ad oggetto i due aumenti di capitale del 2013 e 2014 e le vendite di azioni proprie in portafoglio nel periodo tra il mese gennaio 2014 e il mese di febbraio 2015.
148 Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. Pag. 11.

- mastrino del fondo acquisto azioni proprie con contropartita dal 30.06.2012 al 31.03.2015;
- le cd. "lettere di impegno";
- l'estrazione riportante il dettaglio delle adesioni ai cd. "mini-aucap" (campagna soci) del 2013 e del 2014;
- la documentazione relativa ad un'operazione di "compenso su azioni" con un broker londinese, che ha comportato per alcuni clienti l'acquisto di azioni BPVi a fronte della cessione di azioni Veneto Banca[149];
- il rapporto B.C.E. del 17.09.2015 con relativi allegati;
- il rapporto Direzione *Internal audit* del 21.08.2015 con i relativi allegati;
- il rapporto Direzione *Internal audit* del 14.01.2016 con relativi allegati;
- ulteriori informazioni e documentazione relativa ad alcuni soggetti (elencati a pag. 30 della consulenza) per i quali le estrazioni massive di dati non sono state ritenute sufficienti ai fini della valutazione.

I Consulenti hanno evidenziato come l'esame della predetta documentazione non abbia fatto emergere evidenze interne a BPVi attestanti il fenomeno del capitale finanziato e la sua complessiva entità[150].
Pertanto, la valutazione delle singole posizioni è stata svolta riscontrando di volta in volta la sussistenza o meno di caratteristiche discriminanti di carattere quali/quantitativo ricavabili in via interpretativa dalla normativa in materia ovvero riconducibili a elementi tecnici definiti dai Consulenti stessi[151].
Nessun rilievo è stato attribuito alle sommarie informazioni rese dai clienti.

---

149 Si tratta dell'operazione realizzata attraverso il *broker* londinese Marek Spectron al cui esito circa 20 clienti della Banca scambiarono azioni di Veneto Banca in loro possesso per un controvalore complessivo di euro 5 mln con le azioni della BPVi detenute dal fondo *Optimum* in portafoglio titoli (cfr cap. III par. 7.1 della motivazione).
150 Esame Parisi, udienza 14.11.2019, fonoreg. pag. 32 "*Significa semplicemente perché all'interno della documentazione aziendale non abbiamo trovato nominativamente riferimenti al fenomeno; il che vuol dire che, se lei scandaglia i 55 mila documenti esaminati, cercando questa romantica espressione di "operazione baciata", ne troverà una, che è citata in nota. Questo volevamo dire. Non abbiamo trovato, ovviamente, ricostruzioni all'interno, già fatte all'interno di questo fenomeno. C'era qualche termine evocativo che abbiamo riscontrato, credo, in coda ad alcune filosofi che si ritrovano in un audit, su termini che poi, obiettivamente, effettivamente, abbiamo ritrovato in parecchie delibere. Mi risuona in mente, ad esempio, "reciprocità". "Reciprocità" è un termine che evoca: io faccio una cosa per te e tu fai una cosa per me. In italiano io lo identifico in questo modo. Questo termine è stato evocato, l'abbiamo trovato evocato più volte. Così come, le faccio un altro esempio: l'esigenza di mantenere in azienda disponibilità pari all'importo erogato, questo è un altro elemento che abbiamo riscontrato; ma non c'era nulla che univocamente ci portasse a ricostruire l'operazione, a dire con certezza sulla base dei documenti aziendali che l'operazione fosse finalizzata, ad esempio, all'acquisto delle azioni*".
151 Cfr esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 18 "*Ovviamente, il ricorso che abbiamo fatto a questi elementi valutativi è perché in azienda, sulla base dei documenti che abbiamo rilevato, non c'era, non abbiamo reperito nessuna valorizzazione documentale del fenomeno. L'unico elemento che abbiamo trovato in 1.400 delibere è una delibera del 26 settembre 2014, non importa nemmeno dire il nome del cliente, non d'importo rilevante, 100 mila euro, nella quale, in uno dei vari commenti, leggo: "Trattasi di controparte già cliente Corporate con azienda, operazione che tende allo sviluppo anche dei rapporti personali in un'ottica di ampliamento a trecentosessanta gradi dei rapporti. Operazione baciata". Questo è l'unico elemento che abbiamo trovato in cui si fa questo riferimento a questa terminologia a noi sconosciuta, sinceramente, che non si trova in nessuna letteratura, né giuridica né di banche, mai vista in vent'anni di esperienza; è l'unico elemento che fa risuonare questo fenomeno, in altri casi non abbiamo trovato nulla, ripeto, e quindi, giocoforza, ci siamo avvalsi di elementi fattuali, documentali reperiti all'interno dell'azienda e richiesti formalmente attraverso l'ausilio della Guardia di Finanza*".

In particolare, sono state ritenute rilevanti le seguenti caratteristiche, soprattutto se coesistenti in tutto o in parte:

- l'indicazione generica delle finalità dell'affidamento riportate nella delibera; a tal riguardo, Parisi ha dichiarato che nella quasi totalità dei casi esaminati la finalità dell'operazione era condensata in formule del tutto generiche[152] e che, inoltre, quasi tutti i finanziamenti erano privi di garanzie ad eccezione dei casi in cui la medesima attività oggetto dell'acquisto era indicata nella P.E.F. quale fonte di rimborso;
- la durata originaria, tipicamente molto contenuta, delle linee di credito concesse; come ha spiegato Parisi, i finanziamenti esaminati avevano una durata molto limitata che spesso veniva rinnovata e incrementata a fronte di nuovi acquisti di azioni.
- il ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento e acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili;
- l'importo dell'affidamento in raffronto al controvalore delle azioni/obbligazioni convertibili acquistate;
- il riferimento alla vendita degli *asset* acquistati con il finanziamento quale fonte prioritaria di rimborso;
- la presenza, per i soci maggiori, di lettere di impegno/disponibilità al riacquisto aventi diversa vincolatività da parte della BPVi;
- l'effettuazione di storni degli interessi applicati e/o di accrediti generici.

L'analisi delle posizioni è stata svolta seguendo un processo omogeneo, basato sull'esame analitico della documentazione riferibile a ciascuna operazione, ampiamente illustrato da Parisi nel corso dell'esame e di seguito sinteticamente descritto:

1. analisi della movimentazione del portafoglio titoli del cliente, per individuare la data di acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili BPVi e/o di loro vendita;
2. analisi delle delibere di affidamento, al fine di rilevare l'importo finanziato, la dichiarata destinazione delle somme, la durata del prestito e la distanza temporale dall'acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili BPVi;
3. analisi della movimentazione del conto corrente, per verificare l'effettivo accredito delle somme finanziate e il loro utilizzo[153]. Ciò anche allo scopo di appurare se all'acquisto avessero in tutto o in parte concorso fondi del cliente;
4. analisi dell'estratto conto titoli, per riscontrare la permanenza delle azioni/obbligazioni convertibili BPVi nel dossier del cliente;
5. verifica dell'indebitamento segnalato in Centrale dei Rischi, per acclarare l'andamento della situazione debitoria;
6. verifica dell'esistenza di lettera di impegno e di storni/rettifiche.

---

152 Nella maggior parte dei casi nella delibera si faceva riferimento alla volontà del cliente di cogliere opportunità di investimento sui mercati immobiliari e mobiliari (pag. 21 della relazione, nota n. 8).

153 A tal riguardo, come emerso da numerose testimonianze, i Consulenti hanno verificato che sovente all'atto del primo finanziamento poi utilizzato per acquistare azioni della Banca veniva appositamente accesso un conto corrente dedicato agli addebiti.

In esito all'esame, sono stati ritenuti finanziati gli acquisti di azioni e di obbligazioni convertibili eseguiti attingendo, in tutto o in parte, a risorse fornite dalla BPVi mediante la concessione di un nuovo affidamento prima dell'operazione di compravendita ovvero l'impiego di eventuali erogazioni già esistenti in precedenza e non ancora utilizzate.
Come si legge a pag. 24 della consulenza e come ribadito dai Consulenti, "*l'analisi è stata condotta sulla base di un principio di assoluta prudenza, dal momento che si è considerato come controvalore finanziato, in presenza degli elementi di carattere quali/quantitativo menzionati in precedenza, il minore fra l'ammontare dei titoli posseduti dal cliente, al netto di quelli acquistati con mezzi propri, e il finanziamento in essere alla data – iniziale e trimestrale successiva – di valutazione*".
I finanziamenti successivi all'operazione di acquisto dei valori mobiliari sono stati presi in considerazione solo laddove concessi a copertura di saldi negativi di conto generati dall'acquisto dei suddetti titoli[154].
Inoltre, è stato considerato finanziato (finanziamento indiretto) anche l'acquisto effettuato con fondi messi a disposizione da altri soggetti appartenenti allo stesso "gruppo economico" dell'acquirente o comunque a esso riconducibili (ad esempio, acquisto effettuato da un soggetto utilizzando somme presenti su un rapporto cointestato con altre persone, acquisto attuato da una società con somme rivenienti da un conto di una società collegata), se questi soggetti avevano trasferito all'acquirente delle azioni risorse provenienti da un finanziamento concesso loro dal gruppo BPVi.
La scelta di verificare la sussistenza del fenomeno dinamicamente (di trimestre in trimestre) ha imposto ai Consulenti di tenere conto anche delle vicende successive all'originario acquisto delle azioni cosicché, ad esempio, in caso di flussi finanziari intervenuti dopo la data di regolamento dell'acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili prodotti autonomamente dal cliente e utilizzati per estinguere in tutto o in parte il finanziamento, è stata ritenuta finanziata solo la parte dell'affidamento non restituita[155].

2.3. Esito delle verifiche.
All'esito delle verifiche tecniche, dei 965 clienti analizzati solo 91 non sono risultati finanziati da BPVi.

---

154 Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 15 "*Nel caso in cui, invece, il cliente comprava con soldi suoi, e poi riceveva, anche per avventura, dopo un mese, dopo dieci giorni, lo stesso ammontare sotto forma di finanziamento, noi non l'abbiamo mai considerato operazione finanziata, mai, anche se qualche dubbio potrebbe sorgere, noi per prudenza non l'abbiamo considerato operazione finanziata*".
155 Esame Parisi udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 15 "*Proprio per questo motivo, una delle cose che ci ha aiutato di più è stata la CR, cioè noi abbiamo sempre guardato, dopo l'acquisto, a livello di indebitamento del cliente e laddove (...) l'indebitamento fosse sceso, faccio un esempio pratico: acquisto 1.000 azioni con 1.000 euro, al 30 giugno l'indebitamento è 1.000 euro, noi riteniamo finanziate 1.000 euro. Noi non abbiamo congelato la situazione, dicendo: il cliente ha 1.000 euro e 1.000 euro di finanziamento, quindi ne sono finanziate 1.000; se il trimestre successivo la CR passava a 950, noi il trimestre successivo abbiamo detto che il cliente era finanziato per 950, non più per 1.000. Quindi la nostra stella polare è stata la Centrale Rischi come limite massimo per poter ritenere un cliente come finanziato*".

L'analisi svolta dai Consulenti ha consentito di evidenziare, nel periodo oggetto di indagine, acquisti finanziati per complessivi euro 1.031,6 mln (per un numero totale di azioni acquistate tramite finanziamenti BPVi di 15.426.391), di cui euro 963 mln riferiti ad acquisti di azioni BPVi ed euro 68 mln riferiti a sottoscrizione di prestito obbligazionario convertibile. La quota prevalente degli acquisti è ascrivibile a operazioni finanziate dalla BPVi, essendo imputabili a BPVi *Finance* e a Banca Nuova, rispettivamente, acquisti per euro 55,4 mln e per euro 5,2 mln.
In riferimento all'operazione di aumento di capitale 2013 di complessivi euro 506 mln, l'indagine ha riscontrato che la Banca ha finanziato un ammontare di euro 143 mln, pari al 28% dell'intera operazione.
Quanto all'aumento di capitale del 2014 di euro 607,8 mln, l'ammontare finanziato risulta essere euro 136 mln, pari al 22% dell'operazione.
I risultati appena illustrati sono stati utilizzati anche per le risposte ai quesiti 3, 4 e 5 nonché per la risposta al quesito aggiuntivo riportato nella relazione integrativa.
Come ha spiegato la dott.ssa Castelli, l'86% degli acquisti presi in esame è avvenuto entro il trimestre dalla delibera del finanziamento. In ossequio al *principio di assoluta prudenza* cui si sono ispirati i Consulenti, tale dato tiene conto solo delle operazioni per le quali la delibera del finanziamento e l'acquisto delle azioni si collocano entrambi nello stesso trimestre[156].
Inoltre, nel 64% degli acquisti finanziati il rapporto tra finanziamento e acquisto delle azioni è risultato pari o superiore al 90% "*quindi almeno il 90% dell'importo del finanziamento concesso è stato utilizzato per acquistare azioni della banca*[157].
La tabella 1 a pag. 26 della relazione riassume i risultati complessivi dando evidenza del fenomeno per i singoli trimestri dell'arco temporale oggetto di indagine. La successiva tabella 2 rappresenta i dati relativi agli aumenti di capitale del 2013 e del 2104

Tabella 1 - Risultati di sintesi sul capitale finanziato

156 Esame Parisi e Castelli udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 17 "*quindi noi ci siamo limitati a fare questa ricostruzione gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre. Quindi finanziamento a giugno, acquisto a luglio, non rientra in questo 84%. Ergo: l'84% è prudenziale perché se avessimo fatto... Questo è sottostimato, se avessimo fatto un'analisi a scorrimento, ma, onestamente, ci sarebbe voluto ancora più tempo di quanto abbiamo impiegato, il dato sarebbe sicuramente maggiore*".
157 Esame Castelli del 12.11.2019, fonoreg. pag. 17.

Importi in Euro

Trimestre	N. azioni finanziate	Controvalore azioni finanziate	Controvalore PO finanziato
2Q 2012	4.304.834	268.275.581	-
3Q 2012	4.507.525	280.943.768	-
4Q 2012	8.740.761	545.520.996	-
1Q 2013	8.731.145	544.919.983	-
2Q 2013	8.900.463	555.531.326	-
3Q 2013	10.038.488	626.657.860	69.639.067
4Q 2013	11.220.584	700.538.872	69.582.134
1Q 2014	11.674.134	728.864.740	69.242.148
2Q 2014	11.505.212	718.434.360	68.815.563
3Q 2014	14.191.291	886.314.411	68.461.796
4Q 2014	15.304.058	955.837.364	68.645.053
1Q 2015	15.426.391	963.483.232	68.131.029

Totale n. azioni acquistate tramite finanziamenti BPVI	**15.426.391**
Totale controvalore azioni acquistate tramite finanziamenti BPVI	**963.483.232**
Totale controvalore PO sottoscritti tramite finanziamenti BPVI	**68.131.029**
Totale controvalore finanziato	**1.031.614.261**

Tabella 2 - Capitale finanziato nelle operazioni di aumento di capitale

Importi in Euro

	N. azioni finanziate	Controvalore azioni finanziate	Controvalore PO finanziato	Totale controvalore finanziato
3Q 2013	1.138.025	71.126.534	69.639.067	140.765.601
di cui:				
AUCAP 2013	1.171.493	73.203.820	69.639.067	142.842.887
Mercato secondario	- 33.468	- 2.077.286	-	- 2.077.286
3Q 2014	2.686.079	167.880.051	- 353.767	167.526.284
di cui:				
AUCAP 2014	2.181.028	136.314.287	-	136.314.287
Mercato secondario	505.051	31.565.764	- 353.767	31.211.997

I Consulenti hanno evidenziato la convergenza in merito alla valutazione del fenomeno con le stime riportate nella Relazioni sulla gestione dei bilanci 2015 e 2016 pubblicate dalla Banca.

Nella Relazione sulla gestione bilancio 2015 si legge che "*l'importo complessivo dei finanziamenti erogati dalla Banca e individuati come "correlati" all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Banca a seguito delle analisi svolte, calcolato secondo le regole di computo adottate dalla B.C.E., è pari a 1.086,9 milioni di euro*".

Nella Relazione sulla gestione bilancio 2016, si legge che ""*Nel corso dell'esercizio 2016 la Banca ha proseguito nelle attività finalizzate a definire i processi e le procedure per rilevare e monitorare nel continuo l'evoluzione del capitale finanziato, delle lettere impegno/garanzia al riacquisto e dei reclami, nonché ad aggiornare la valutazione dei rischi, anche alla luce dell'evoluzione del merito creditizio e delle interlocuzioni con la clientela.*

Al 31 dicembre 2016 l'importo dei finanziamenti "correlati" all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Banca è confermato pari a 1.086,9 milioni di Euro, cui si aggiungono 52,4 milioni di

Euro riferibili alle lettere di impegno/garanzia riferite ad azioni non ricomprese tra quelle acquistate o sottoscritte dalla clientela facendo ricorso a finanziamenti "correlati", per un totale di 1.139,2 milioni di Euro".

3. La relazione integrativa: il valore complessivo dei finanziamenti correlati attribuibile a ciascun organo deliberante della Banca.

Selezionate le 874 posizioni ritenute finanziate, i Consulenti hanno individuato gli organi deliberanti di ciascuna operazione quantificando con cadenza trimestrale il controvalore delle azioni e delle obbligazioni convertibili ritenute finanziate.

Gli organi deliberanti[158] e le date dei finanziamenti sono stati tratti dalle delibere già acquisite dai Consulenti e allegate alla prima relazione.

Al fine di evitare duplicazioni, nel caso di finanziamenti indiretti, l'attribuzione all'organo deliberante del finanziamento al quale è stato associato il controvalore degli acquisti ritenuti finanziati realizzati da tutti i soggetti, è stata fatta con riferimento ad uno solo di essi[159].

I finanziamenti concessi da BPVi *Finance* ad alcuni clienti che hanno acquistato azioni/obbligazioni per importi rilevanti (come accaduto, per esempio, nell'operazione con la società *Pelmo*) sono stati attribuiti all'organo di BPVi che ha espresso parere favorevole.

Considerate le diverse finalità alla base del quesito n. 1 e del quesito aggiuntivo, i Consulenti non hanno tenuto conto né della situazione debitoria del cliente presente in Centrale Rischi né delle vendite successive, motivo per cui i dati complessivi che emergono dalle due relazioni non sono coincidenti[160].

La dott.ssa Castelli ha illustrato le tabelle allegate alla relazione integrativa riassuntive degli importi dei titoli considerati finanziati suddivisi per organo deliberante e per trimestre di acquisto.

---

158 Come ha precisato il consulente Parisi, la denominazione degli organi è stata tratta dalle singole delibere.

159 Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 44 *"per evitare la duplicazione dell'attribuzione degli importi, ad esempio, per i finanziamenti indiretti per i cointestati. Ovviamente, l'organo deliberante lo abbiamo individuato una sola volta, e una sola volta gli abbiamo attribuito i finanziamenti. Ovviamente, anche in questo caso, per completezza di informazione, diciamo che, qualora ci fosse stato un finanziamento indiretto, tipo: io finanzio la società Alfa, Alfa passa i soldi al soggetto Beta, e Beta compra i finanziamenti, benché le azioni siano acquistate da Beta, noi abbiamo individuato come organo deliberante quello di Alfa".*

*160*Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 44 *"Quindi, se per il cliente Tizio gli venivano accordati 100 euro e comprava azioni per 100 euro, quella è la foto che abbiamo fatto, quello è il dato che riportiamo in tabella; se il cliente, poi, due mesi dopo le ha vendute, per noi non interessa perché ci è stato chiesto di individuare e di totalizzare l'organo deliberante";* Esame Castelli udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 45 *"la mancata quadratura fra il totale degli importi finanziati a valle del quesito 1 e della relazione tecnica che, ricordo, era 1 miliardo e 31, non quadra col miliardo 187, che è sostanzialmente l'importo finanziato a valle di questa integrazione alla relazione; se si fa la differenza, si arriva molto vicini a quei 164 milioni che sono le diminuzioni di cui abbiamo parlato prima. Quindi, sostanzialmente, in relazione facevamo il film, abbiamo detto, quindi proprio il film della singola posizione con le diminuzioni vendite e rimborsi, qui stiamo facendo una fotografia con la data per definire solo chi è l'organo deliberante, ma di questi importi stiamo parlando".*

Giova in questa sede richiamare solo l'ammontare del valore dei titoli suddiviso per ciascun organo deliberante in relazione all'intero arco temporale oggetto di indagine (dal 30.6.2012 al 31.3.2015):

- Consiglio di amministrazione: euro 414.193.319 (pari al 35% delle delibere relative a finanziamenti correlati);
- Comitato Crediti: euro 160.029.069 (pari al 13% delle delibere relative a finanziamenti correlati);
- Responsabile Divisione Crediti (Marin): 108.418.754 (pari al 9% delle delibere relative a finanziamenti correlati);
- Responsabile della Divisione Mercati (Giustini): euro 32.941.194;
- Comitato esecutivo: euro 63.196.606;
- Comitato centrale fidi: euro 49.936.575.

4. Risposta al quesito n. 2.

Il quesito n. 2 è relativo all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle operazioni di vendita delle azioni BPVi con patto di ri-acquisto.

Come emerse nel corso dell'ispezione B.C.E. del 2015, a partire dal 2011, BPVi rilasciò ad alcuni clienti "lettere di impegno" al rimborso del capitale da questi investito nella Banca.

Agli ispettori furono consegnate 63 lettere cui devono aggiungersi le lettere rilasciate ai clienti Favrin e Marchi, mai consegnate agli ispettori e visionate per la prima volta da Manni e Gatti in dibattimento. Le lettere contenenti gli impegni più vincolanti per la Banca imposero – a fine ispezione – la deduzione di euro 21,2 mln dal *CET 1* ai sensi dell'art 36 del C.R.R[161].

I Consulenti hanno esaminato 65 lettere per un impegno complessivo di euro 171 mln di cui non v'è traccia nella contabilità aziendale né nei documenti di bilancio.

I Consulenti hanno ritenuto che, su 65 lettere, le firme riconducibili a determinati soggetti sono 28 (due firme sono di Sorato, dieci di Giustini, le altre di Giacon, Tonato e Turco).

In generale, i Consulenti hanno rilevato che gli accordi recavano le seguenti pattuizioni:

- l'impegno della Banca a rimborsare agli azionisti, entro una certa data, il capitale investito dagli stessi in azioni BPVi;
- l'impegno al riconoscimento di un predeterminato rendimento a valere sull'investimento;
- una generica disponibilità della Banca a ricomprare le azioni BPVi.

Il lavoro svolto dai Consulenti è consistito nel selezionare le lettere con le quali la Banca si è impegnata in modo incontrovertibile a rimborsare il capitale investito entro una data predeterminata, assumendo un impegno da ritenersi vincolante.

161 Cfr cap. III par. 11 della motivazione.

Si tratta delle lettere rilasciate a 14 azionisti[162] per un impegno complessivo pari a euro 46,6 mln.
In un'ottica prudenziale, le restanti lettere non sono state ritenute vincolanti per la Banca o perché recanti un impegno "più debole" o perché mai consegnate agli azionisti.
Pertanto, i Consulenti hanno detratto dal *CET 1* della BPVi solo l'ammontare degli impegni ritenuti vincolanti senza considerare, onde evitare di duplicare la rettifica, le somme riferite a clienti i cui acquisti sono risultati finanziati in esito all'analisi di cui alla risposta al quesito 1.
La tabella a pag. 77 della consulenza mostra i trimestri nei quali l'ammontare degli impegni assunti con le lettere ritenute vincolanti è stato dedotto dal *CET 1* della Banca.

Tabella 52 – Dettaglio lettere di impegno

					Trimestri nei quali escludere l'importo oggetto dell'impegno al riacquisto dal calcolo del Tier1 - CET1				
Cliente	Importo oggetto dell'impegno al riacquisto	Importo considerato finanziato nell'analisi del Collegio Peritale	Data della lettera	Data indicata nella lettera come termine per il rimborso	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014	4Q 2014	1Q 2015
Officine Maccaferri SpA	3.000.000	-	30.9.2014	30.11.2014			3.000.000		
Officina Meccanica Mariotti Srl	2.000.000	-	4.12.2014	31.12.2015				2.000.000	2.000.000
Colzi Andrea	8.000.000	1.500.000	25.11.2014	30.6.2015				6.500.000	6.500.000
Industrie Bitossi SpA	5.000.000	-	30.9.2014	31.3.2016			5.000.000	5.000.000	5.000.000
Fulgar SpA	4.000.000	-	14.3.2014	30.11.2015	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
Italian Touch Srl	2.500.000	-	30.9.2014	31.5.2015			2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gaspari Ciro	1.000.000	-	12.12.2014	30.6.2015				1.000.000	1.000.000
					3.000.000	3.000.000	13.500.000	21.000.000	21.000.000

5. Risposta al quesito n. 3.
Il quesito n. 3 è relativo alla determinazione dell'entità del patrimonio di vigilanza della Banca e dei livello dei coefficienti patrimoniali prudenziali in relazione al fenomeno di assistenza finanziaria di acquisto delle azioni BPVi.

5.1. I coefficienti patrimoniali prudenziali.
Il concetto di patrimonio di vigilanza e la regolamentazione della vigilanza bancaria frutto degli Accordi di Basilea sono stati trattati in modo approfondito nel capitolo II della motivazione.
In questa sede, al fine di illustrare i risultati cui sono pervenuti i Consulenti, è sufficiente richiamare in sintesi i coefficienti patrimoniali in vigore nel periodo in cui si collocano i fatti descritti in imputazione.

---

162 Fi. Bem S.p.A.; Officine Maccaferri S.p.A.; Officina Meccanica Mariotti S.r.l.; Colzi Andrea;Industrie Bitossi S.p.A.; Consiag S.p.A.; Fulgar S.p.A.; Italian Touch S.r.l.; Cooperativa Autotrasporti; Maestrelli Graziano; Gaspari Ciro; Frisani Pietro; Becagli Mario; Coin Giancarlo. Nel caso di Coin Giancarlo, l'impegno della Banca al riacquisto delle azioni era limitato al periodo 3.09.2015-31.12.2015, fuori dal perimetro di indagine dell'analisi dei CC.TT. e, pertanto, tale lettera di impegno non è stata considerata ai fini della deduzione dal Patrimonio di Vigilanza / Fondi propri degli importi ritenuti vincolanti.

Nel lasso temporale dicembre 2006/dicembre 2013, il Patrimonio di Vigilanza delle banche italiane si calcolava secondo le regole della Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006 che accoglieva le previsioni fino a Basilea II.
Il patrimonio di vigilanza coincideva con la somma algebrica del patrimonio di base (*Tier 1*) e del patrimonio supplementare (*Tier 2*), al netto delle deduzioni.
- **il rapporto tra *Tier 1* e le attività ponderate per il rischio (*Tier 1 Capital Ratio*) doveva essere pari almeno al 4%;**
- **il rapporto tra patrimonio di vigilanza e le attività ponderate per il rischio (*Total Capital Ratio)* doveva essere pari almeno all'8% (*coefficiente patrimoniale minino*);**
- **a livello individuale per una banca appartenente a un gruppo il *coefficiente patrimoniale minimo* era fissato al 6% fermo restando l'obbligo di rispettare la soglia dell'8% a livello di gruppo.**

Con le comunicazioni del 2 marzo 2012 e del 5 marzo 2013[163], all'esito del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (SREP), la Banca d'Italia ha comunicato a BPVi gli obiettivi posti alla Banca in termini di capitalizzazione, fissando l'8% quale livello minimo per il *Tier 1 Capital Ratio* consolidato.

La nozione di patrimonio di vigilanza è stata sostituita da quella di "fondi propri" costituiti da tre componenti: *CET 1*, *Additional Tier 1* e *Tier 2*.
Secondo il nuovo quadro normativo:
- **il rapporto tra fondi propri e le attività ponderate per il rischio deve essere pari almeno all'8%;**
- **il *Tier 1* deve essere pari almeno al 6% delle attività ponderate per il rischio;**
- **il *CET 1* deve essere pari almeno al 4,5% delle attività ponderate per il rischio.**

E' stato inoltre previsto l'obbligo per le banche di detenere una riserva ulteriore di capitale (*Capital Conservation Buffer*) pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, composta da capitale primario di Classe 1 non utilizzato per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 92 C.R.R..

5.2. Esito delle verifiche.
Per determinare l'effetto quantitativo del fenomeno dell'assistenza finanziaria sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali, i Consulenti hanno detratto dall'ammontare del patrimonio di vigilanza/fondi propri comunicato dalla Banca all'Organo di Vigilanza l'importo complessivo degli acquisti di azioni BPVi effettuati dai clienti considerati finanziati (risposta al quesito 1) nonché l'ammontare degli impegni al riacquisto di azioni ritenuti vincolanti (risposta al quesito 2).

*163*Allegati A e B, pag. 155 e ss. della relazione.

Seguendo un'ottica prudenziale, i Consulenti hanno ritenuto di diminuire anche le attività ponderate per il rischio (RWA) del medesimo ammontare, supponendo che le operazioni di finanziamento, realizzate allo scopo di mettere a disposizione dei clienti le risorse per l'acquisto di azioni BPVi, non sarebbero state ragionevolmente poste in essere se non per il raggiungimento del predetto scopo.
In estrema sintesi, come ha spiegato la dott.ssa Castelli, la rideterminazione dei coefficienti è stata effettuata riducendo sia il numeratore (il patrimonio di vigilanza) che il denominatore (i finanziamenti) del rapporto: "*i finanziamenti che sono stati concessi alla clientela, e che poi noi abbiamo ritenuto destinati a finanziare l'acquisto delle azioni, comunque, sono operazioni poste in essere dalla banca, quindi (...) contabilmente esistono all'interno degli asset patrimoniali, quindi all'interno degli RWA. Il fatto di dedurre sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto questo importo è da leggersi in un'ottica prudenziale; quindi, siamo andati a diminuire i coefficienti prudenziali in maniera meno incisiva, piuttosto che lasciando intatti gli RWA*'□ [164].

La tabella n. 54 a pag. 151 della consulenza mette a confronto il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato di BPVi comunicato dalla Banca nelle segnalazioni all'Autorità di Vigilanza e il Patrimonio di Vigilanza ricalcolato ("*rettificato*") tenendo conto del fenomeno dell'assistenza finanziaria.

Tabella 1 – Confronto tra il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato di BPVi comunicato dalla Banca e il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato ricalcolato sulla base del fenomeno dell'assistenza finanziaria (primo scenario)

*164*Esame Castelli, udienza 12.11.2019, fonoreg. pag. 34.

Banca Popolare di Vicenza

Dati individuali

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali* (Euro.000)	30/06/2012	30/09/2012	31/12/2012	31/03/2013	30/06/2013	30/09/2013	31/12/2013
Patrimonio di base	2.576.211	2.368.353	2.548.555	2.521.664	2.513.989	2.654.605	2.729.819
Patrimonio di base rettificato	2.307.935	2.087.409	2.003.034	1.976.744	1.958.458	2.027.947	2.029.280
Patrimonio supplementare	819.434	817.661	792.176	743.294	742.954	744.124	629.769
Elementi da dedurre	(17.627)	(17.627)	(17.627)	-	-	-	-
Patrimonio di Vigilanza	**3.378.018**	**3.168.387**	**3.323.104**	**3.264.958**	**3.256.943**	**3.398.729**	**3.359.588**
Patrimonio di Vigilanza rettificato	**3.109.742**	**2.887.443**	**2.777.583**	**2.720.038**	**2.701.412**	**2.772.071**	**2.659.049**
Attività di rischio ponderate	**19.445.365**	**19.782.138**	**19.456.475**	**19.561.738**	**19.521.488**	**19.731.324**	**18.826.300**
Attività di rischio ponderate rettificate	**19.177.089**	**19.501.194**	**18.910.954**	**19.016.818**	**18.965.956**	**19.104.666**	**18.125.761**
Tier 1 Ratio	13,25%	11,97%	13,10%	12,89%	12,88%	13,45%	14,50%
Tier 1 Ratio rettificato	12,03%	10,70%	10,59%	10,39%	10,33%	10,61%	11,20%
Total Capital Ratio	17,37%	16,02%	17,08%	16,69%	16,68%	17,23%	17,85%
Total Capital Ratio rettificato	16,22%	14,81%	14,69%	14,30%	14,24%	14,51%	14,67%

** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 2"*

Fondi Propri e coefficienti prudenziali** (Euro.000)	31/03/2014	30/06/2014	30/09/2014	31/12/2014	31/03/2015
Capitale primario di classe 1 (CET1)	2.664.889	2.581.415	3.251.633	3.110.341	3.132.615
Capitale primario di classe 1 (CET1) rettificato	1.933.024	1.859.981	2.351.819	2.133.504	2.148.132
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-	-	-	-
Capitale di classe 2 (T2)	531.921	483.970	442.418	331.713	286.151
Fondi propri	**3.196.810**	**3.065.385**	**3.694.051**	**3.442.054**	**3.418.766**
Fondi propri rettificati	**2.464.945**	**2.343.951**	**2.794.237**	**2.465.217**	**2.434.283**
Attività di rischio ponderate	**26.292.247**	**26.666.050**	**26.841.785**	**26.520.088**	**25.924.310**
Attività di rischio ponderate rettificate	**25.560.382**	**25.944.616**	**25.941.971**	**25.543.250**	**24.939.826**
CET1 Ratio	10,14%	9,68%	12,11%	11,73%	12,08%
CET1 Ratio rettificato	7,56%	7,17%	9,07%	8,35%	8,61%
Total Capital Ratio	12,16%	11,50%	13,76%	12,98%	13,19%
Total Capital Ratio rettificato	9,64%	9,03%	10,77%	9,65%	9,76%

*** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 3"*

Dati consolidati

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali* (Euro.000)	30/06/2012	30/09/2012	31/12/2012	31/03/2013	30/06/2013	30/09/2013	31/12/2013
Patrimonio di base	2.370.842	2.164.330	2.374.968	2.355.453	2.349.028	2.491.121	2.585.438
Patrimonio di base rettificato	2.102.566	1.883.386	1.829.447	1.810.533	1.793.497	1.864.463	1.884.899
Patrimonio supplementare	923.640	922.667	893.986	846.164	851.752	853.753	728.355
Elementi da dedurre	(19.039)	(19.039)	(19.039)	-	-	-	-
Patrimonio di Vigilanza	**3.275.443**	**3.067.958**	**3.249.915**	**3.201.617**	**3.200.780**	**3.344.874**	**3.313.793**
Patrimonio di Vigilanza rettificato	**3.007.167**	**2.787.014**	**2.704.394**	**2.656.697**	**2.645.249**	**2.718.216**	**2.613.254**
Attività di rischio ponderate	**28.904.300**	**29.329.788**	**28.851.163**	**29.130.713**	**28.950.975**	**29.309.400**	**28.060.713**
Attività di rischio ponderate rettificate	**28.636.024**	**29.048.844**	**28.305.642**	**28.585.793**	**28.395.444**	**28.682.742**	**27.360.174**
Tier 1 Ratio	8,20%	7,38%	8,23%	8,09%	8,11%	8,50%	9,21%
Tier 1 Ratio rettificato	7,34%	6,48%	6,46%	6,33%	6,32%	6,50%	6,89%
Total Capital Ratio	11,33%	10,46%	11,26%	10,99%	11,06%	11,41%	11,81%
Total Capital Ratio rettificato	10,50%	9,59%	9,55%	9,29%	9,32%	9,48%	9,55%

** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 2"*

Fondi Propri e coefficienti prudenziali** (Euro.000)	31/03/2014	30/06/2014	30/09/2014	31/12/2014	31/03/2015
Capitale primario di classe 1 (CET1)	2.601.136	2.502.981	3.197.017	3.025.116	3.052.010
Capitale primario di classe 1 (CET1) rettificato	1.869.271	1.781.547	2.297.203	2.048.279	2.067.527
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-	-	-	-
Capitale di classe 2 (T2)	531.781	486.253	449.001	323.901	280.882
Fondi propri	**3.132.917**	**2.989.234**	**3.646.018**	**3.349.017**	**3.332.892**
Fondi propri rettificati	**2.401.052**	**2.267.800**	**2.746.204**	**2.372.180**	**2.348.409**
Attività di rischio ponderate	**28.933.141**	**29.278.773**	**29.592.327**	**28.985.074**	**28.595.829**
Attività di rischio ponderate rettificate	**28.201.276**	**28.557.339**	**28.692.513**	**28.008.237**	**27.611.346**
CET1 Ratio	8,99%	8,55%	10,80%	10,44%	10,67%
CET1 Ratio rettificato	6,63%	6,24%	8,01%	7,31%	7,49%
Total Capital Ratio	10,83%	10,21%	12,32%	11,55%	11,66%
Total Capital Ratio rettificato	8,51%	7,94%	9,57%	8,47%	8,51%

*** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 3"*

I dati esposti fanno emergere l'effetto gravemente distorsivo provocato dal fenomeno dell'assistenza finanziaria in termini di corretta rappresentazione e informativa dei livelli patrimoniali all'Autorità di Vigilanza, elemento rilevante al fine dell'adozione, da parte di quest'ultima, delle misure ritenute più opportune e coerenti con la situazione aziendale.

In particolare, per quanto concerne i dati individuali riferiti alla sola BPVi, la differenza tra il *Total Capital Ratio* comunicato e quello rettificato va da un minimo di 1,16% (30.06.2012) a un massimo del 3,4% (31.03.2015).

Benché l'impatto delle rettifiche sui dati consolidati sia simile a quello appena illustrato (la diminuzione degli indicatori va da 0,83% al 30.06.2012 ad un massimo del 3,2% al 31.03.2015), ben maggiore è l'effetto distorsivo rispetto ai dati comunicati dalla Banca:

- il *CET 1 ratio* rettificato al 31.03.2014 (6,63%) ed al 30.06.2014 (6,24%) si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia minima regolamentare del 7% (4,5% + "CCB" 2,5% = 7%);

- il *Tier 1 ratio* rettificato si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia target comunicata dalla Banca d'Italia pari all'8% per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2013 (valore minimo 6,32%, valore massimo 7,34%).
- per il *Total Capital Ratio* il dato rettificato al 31.03.2014 (8,51%), al 30.06.2014 (7,94%), al 30.09.2014 (9,57%), al 31.12.2014 (8,47%) ed al 31.03.2015 (8,51%) si posiziona sotto la soglia minima regolamentare del 10,5% (8% + "CCB" 2,5% = 10,5%).

Per completezza, nella tabella n. 55, i Consulenti hanno rappresentato lo scenario "*più sfavorevole*" per la BPVi, che si ottiene rettificando l'ammontare del patrimonio di vigilanza/fondi propri comunicato dalla Banca all'Organo di Vigilanza senza dedurre dagli
RWA l'ammontare dei finanziamenti ritenuti correlati all'acquisto delle azioni.

Tabella 2 – Confronto tra il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato di BPVi comunicato dalla Banca e il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato ricalcolato sulla base del fenomeno dell'assistenza finanziaria (secondo scenario)

Banca Popolare di Vicenza

Dati individuali

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali* (Euro.000)	30/06/2012	30/09/2012	31/12/2012	31/03/2013	30/06/2013	30/09/2013	31/12/2013
Patrimonio di base	2.576.211	2.368.353	2.548.555	2.521.664	2.513.989	2.654.605	2.729.819
Patrimonio di base rettificato	2.307.935	2.087.409	2.003.034	1.976.744	1.958.458	2.027.947	2.029.280
Patrimonio supplementare	819.434	817.661	792.176	743.294	742.954	744.124	629.769
Elementi da dedurre	(17.627)	(17.627)	(17.627)	-	-	-	-
Patrimonio di Vigilanza	**3.378.018**	**3.168.387**	**3.323.104**	**3.264.958**	**3.256.943**	**3.398.729**	**3.359.588**
Patrimonio di Vigilanza rettificato	**3.109.742**	**2.887.443**	**2.777.583**	**2.720.038**	**2.701.412**	**2.772.071**	**2.659.049**
Attività di rischio ponderate	**19.445.365**	**19.782.138**	**19.456.475**	**19.561.738**	**19.521.488**	**19.731.324**	**18.826.300**
Tier 1 Ratio	13,25%	11,97%	13,10%	12,89%	12,88%	13,45%	14,50%
Tier 1 Ratio rettificato	11,87%	10,55%	10,29%	10,11%	10,03%	10,28%	10,78%
Total Capital Ratio	17,37%	16,02%	17,08%	16,69%	16,68%	17,23%	17,85%
Total Capital Ratio rettificato	15,99%	14,60%	14,28%	13,90%	13,84%	14,05%	14,12%

** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 2"*

Fondi Propri e coefficienti prudenziali** (Euro.000)	31/03/2014	30/06/2014	30/09/2014	31/12/2014	31/03/2015
Capitale primario di classe 1 (CET1)	2.664.889	2.581.415	3.251.633	3.110.341	3.132.615
Capitale primario di classe 1 (CET1) rettificato	1.933.024	1.859.981	2.351.819	2.133.504	2.148.132
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-	-	-	-
Capitale di classe 2 (T2)	531.921	483.970	442.418	331.713	286.151
Fondi propri	**3.196.810**	**3.065.385**	**3.694.051**	**3.442.054**	**3.418.766**
Fondi propri rettificati	**2.464.945**	**2.343.951**	**2.794.237**	**2.465.217**	**2.434.283**
Attività di rischio ponderate	**26.292.247**	**26.666.050**	**26.841.785**	**26.520.088**	**25.924.310**
CET1 Ratio	10,14%	9,68%	12,11%	11,73%	12,08%
CET1 Ratio rettificato	7,36%	6,98%	8,76%	8,04%	8,29%
Total Capital Ratio	12,16%	11,50%	13,76%	12,98%	13,19%
Total Capital Ratio rettificato	9,38%	8,79%	10,41%	9,30%	9,39%

*** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 3"*

Dati consolidati

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali* (Euro.000)	30/06/2012	30/09/2012	31/12/2012	31/03/2013	30/06/2013	30/09/2013	31/12/2013
Patrimonio di base	2.370.842	2.164.330	2.374.968	2.355.453	2.349.028	2.491.121	2.585.438
Patrimonio di base rettificato	2.102.566	1.883.386	1.829.447	1.810.533	1.793.497	1.864.463	1.884.899
Patrimonio supplementare	923.640	922.667	893.986	846.164	851.752	853.753	728.355
Elementi da dedurre	(19.039)	(19.039)	(19.039)	-	-	-	-
Patrimonio di Vigilanza	**3.275.443**	**3.067.958**	**3.249.915**	**3.201.617**	**3.200.780**	**3.344.874**	**3.313.793**
Patrimonio di Vigilanza rettificato	**3.007.167**	**2.787.014**	**2.704.394**	**2.656.697**	**2.645.249**	**2.718.216**	**2.613.254**
Attività di rischio ponderate	**28.904.300**	**29.329.788**	**28.851.163**	**29.130.713**	**28.950.975**	**29.309.400**	**28.060.713**
Tier 1 Ratio	8,20%	7,38%	8,23%	8,09%	8,11%	8,50%	9,21%
Tier 1 Ratio rettificato	7,27%	6,42%	6,34%	6,22%	6,19%	6,36%	6,72%
Total Capital Ratio	11,33%	10,46%	11,26%	10,99%	11,06%	11,41%	11,81%
Total Capital Ratio rettificato	10,40%	9,50%	9,37%	9,12%	9,14%	9,27%	9,31%

** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 2"*

Fondi Propri e coefficienti prudenziali** (Euro.000)	31/03/2014	30/06/2014	30/09/2014	31/12/2014	31/03/2015
Capitale primario di classe 1 (CET1)	2.601.136	2.502.981	3.197.017	3.025.116	3.052.010
Capitale primario di classe 1 (CET1) rettificato	1.869.271	1.781.547	2.297.203	2.048.279	2.067.527
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-	-	-	-
Capitale di classe 2 (T2)	531.781	486.253	449.001	323.901	280.882
Fondi propri	**3.132.917**	**2.989.234**	**3.646.018**	**3.349.017**	**3.332.892**
Fondi propri rettificati	**2.401.052**	**2.267.800**	**2.746.204**	**2.372.180**	**2.348.409**
Attività di rischio ponderate	**28.933.141**	**29.278.773**	**29.592.327**	**28.985.074**	**28.595.829**
CET1 Ratio	8,99%	8,55%	10,80%	10,44%	10,67%
CET1 Ratio rettificato	6,46%	6,08%	7,76%	7,07%	7,23%
Total Capital Ratio	10,83%	10,21%	12,32%	11,55%	11,66%
Total Capital Ratio rettificato	8,30%	7,75%	9,28%	8,18%	8,21%

*** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 3"*

Per quanto concerne i dati consolidati:
- il *CET1 ratio* rettificato è inferiore alla soglia minima regolamentare del 7% (4,5% + "CCB" 2,5% = 7%) nei trimestri al 31.3.2014 ed al 30.6.2014;
- il *Tier 1 ratio* rettificato è inferiore alla soglia target comunicata dalla Banca d'Italia pari all'8% per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2013 (valore minimo 6,19%, valore massimo 7,27%);
- il *Total Capital Ratio* rettificato è inferiore alla soglia del 10,5% (8% + "CCB" 2,5% = 10,5%) in tutti i trimestri dal 31.3.2014 al 31.3.2015.

6. Risposta al quesito n. 5.

Il quesito n. 5 è relativo alla determinazione degli effetti quantitativi che il fenomeno di **assistenza finanziaria all'acquisto/sottoscrizione** di azioni BPVi ha provocato sul funzionamento ed andamento del mercato secondario.

6.1. Il concetto di mercato secondario e la normativa di riferimento.

Come ha efficacemente spiegato la dottoressa Castelli, mentre il mercato primario è il *luogo* all'interno del quale vengono gestiti i titoli di nuova emissione, il mercato secondario è il *luogo* di scambio di titoli che sono già in circolazione. Per una società quotata, il mercato secondario è il mercato azionario e il prezzo viene determinato

dalla domanda e dall'offerta; nel caso di società non quotate, come BPVi, la controparte che si fa carico dell'acquisto e della vendita dei titoli nel momento in cui un possessore del titolo esprime la volontà di vendere o di acquistare e l'emittente stesso del titolo.
In tal caso, il prezzo dello scambio non è frutto della dinamica di domanda offerta bensì di una valutazione degli amministratori secondo le modalità stabilite nello statuto societario.
Nel caso di specie, la Banca ha garantito la liquidità delle proprie azioni sul mercato secondario ponendosi come controparte nelle operazioni di acquisto e vendita al prezzo approvato annualmente dall'assemblea dei soci, così come disposto dall'art. 6 dello Statuto, avvalendosi di un professionista esterno, il prof. Bini, che ha redatto annualmente la perizia di stima del valore delle azioni.
Al fine di tutelare la consistenza del patrimonio societario, la disciplina sull'acquisto delle azioni proprie da parte della società emittente contenuta negli artt. 2347 e ss. c.c. impone limiti sia quantitativi che operativi. In particolare, la disciplina civilistica stabilisce che una società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in misura non superiore della quinta parte del capitale sociale.
Anche sul piano della normativa prudenziale[165] la possibilità per le banche di riacquistare azioni proprie è stata assoggettata a limitazioni sempre più stringenti:
- senza vincoli sino al 30.12.2010;
- entro il 5% del capitale dal 31.12.2010 (con l'entrata in vigore del 5° aggiornamento della Circolare della banca d'Italia n. 263) sino al 31.12.2013;
- solo previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente e, comunque, nel limite del 2% del *CET 1*, a partire dall'entrata in vigore in vigore del C.R.R. (1.1.2014).

Inoltre, ai sensi dell'*International Accounting Standard* n. 32 ("IAS 32"), nello stato patrimoniale del bilancio di una società soggetta ai principi contabili internazionali, quale un istituto di credito, la rappresentazione del possesso di azioni proprie prevede l'iscrizione dell'importo in una posta negativa di patrimonio netto denominata "fondo azioni proprie".
In ogni caso, gli importi destinati al riacquisto o al rimborso delle azioni devono essere obbligatoriamente dedotti dal Patrimonio di Vigilanza/Fondi Propri secondo il principio introdotto dall'art. 57 lett. i) della direttiva 2006/48/CE, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006.
Secondo la normativa di vigilanza (ante C.R.R.) il fondo azioni proprie della Banca poteva raggiungere l'ammontare massimo di euro 261,5 mln, pari al 5% del capitale.
L'assemblea dei soci della BPVi, con delibera del 28 aprile 2012, stabilì un limite di euro 240 mln il cui superamento avrebbe richiesto la preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia.

165 Si veda il cap. II par. 9 della motivazione.

6.2. L'andamento del fondo acquisto azioni proprie.

Sulla base della scheda contabile del "*Fondo acquisto azioni proprie*" della BPVi ottenuto dall'*Internal audit*, i Consulenti hanno ricostruito l'andamento del fondo dal 30.06.2012 al 31.03.2015 senza tenere conto dei finanziamenti erogati alla clientela utilizzati per acquistare azioni della Banca.

Tabella 3 – Andamento del Fondo acquisto azioni proprie dal 30.6.2012 al 31.3.2015[166]

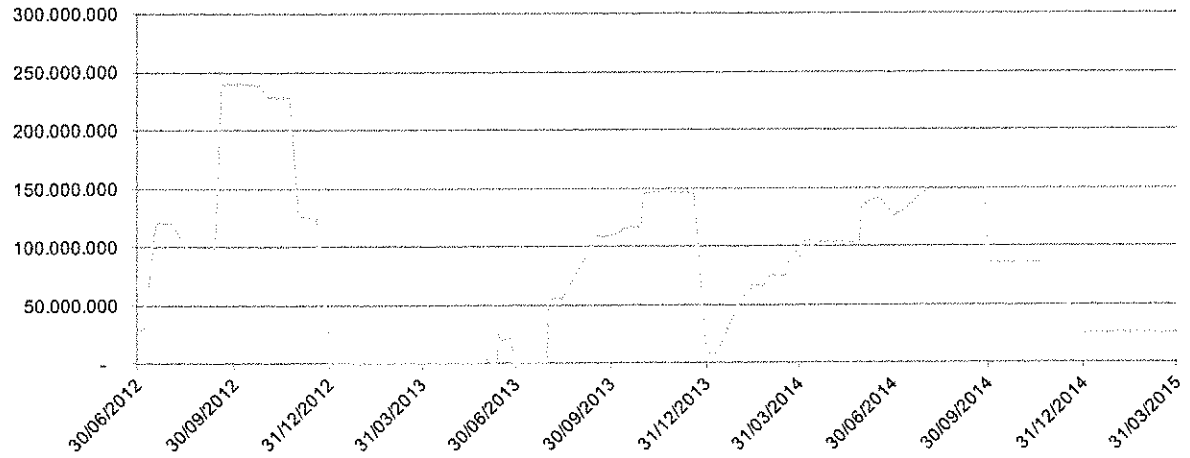

Tabella 44 – Controvalore trimestrale delle azioni BPVi scambiate sul mercato secondario dal 30.6.2012 al 31.3.2015[167]

Dati in Euro migliaia

	Ctv azioni acquistate da BPVi	Ctv azioni cedute da BPVi	Saldo Fondo
2Q 2012			30.477
3Q 2012	359.310	149.942	239.845
4Q 2012	452.276	692.121	-
1Q 2013	2.432	2.432	-
2Q 2013	135.383	135.383	-
3Q 2013	142.273	32.983	109.289
4Q 2013	78.003	179.540	7.752
1Q 2014	210.040	126.686	91.107
2Q 2014	66.304	31.128	126.282
3Q 2014	29.115	69.994	85.404
4Q 2014	44.829	104.345	25.888
1Q 2015	36.368	36.785	25.470

La dinamica del fondo acquisto azioni proprie concernente la seconda metà degli esercizi 2012 e 2013 è simile: dopo il *blocking period* (lasso di tempo in cui la negoziazione delle azioni è sospesa) che si colloca nei primi mesi dell'anno e dopo l'approvazione del valore dell'azione da parte dell'assemblea degli azionisti, la Banca ha proceduto a soddisfare le richieste di vendita dei titoli azionari da parte dei clienti, determinando un sostanziale incremento del valore del fondo.

166 Pag. 326 della consulenza.
167 Pag. 327 della consulenza.

Successivamente, con l'avvicinarsi della fine dell'anno e il conseguente obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia, il fondo subisce una decisa diminuzione fino a valori prossimi allo zero.
Nel corso dell'esercizio 2014, il fondo non risulta essere caratterizzato da un andamento simile ai periodi precedenti, anche a motivo del fatto che la Banca si era impegnata a mantenere azioni per almeno euro 25,8 mln a servizio del "*premio fedeltà*" previsto dall'aumento di capitale del 2014.
Come osservano i Consulenti, il confronto tra l'andamento del fondo e l'ammontare del capitale finanziato - così come determinato in risposta al quesito 1 - rivela come le repentine diminuzioni del fondo in coincidenza con la fine dell'anno siano dovute al massiccio ricorso ai finanziamenti degli acquisti di azioni.
A conferma della mancanza di liquidità del mercato secondario delle azioni BPVi, i Consulenti hanno proceduto al confronto del saldo del fondo acquisto azioni proprie comunicato dalla Banca nei bilanci e nelle relazioni semestrali e trimestrali con l'ammontare che tale posta avrebbe raggiunto tenendo conto degli acquisti di azioni ritenuti finanziati (indicato nella colonna "controvalore fondo rettificato").
I risultati sono rappresentati nella tabella 110 della relazione che si riporta di seguito.

Tabella 110 - Controvalore Fondo acquisto azioni proprie[168]

Importi in Euro

Trimestre	Controvalore Fondo	Controvalore azioni finanziate sul mercato secondario	Controvalore fondo rettificato
2Q 2012	30.477.299	268.275.581	298.752.880
3Q 2012	239.844.959	280.943.768	520.788.728
4Q 2012	-	545.520.996	545.520.996
1Q 2013	14	544.919.983	544.919.997
2Q 2013	14	555.531.326	555.531.340
3Q 2013	109.289.220	553.454.041	662.743.261
4Q 2013	7.752.447	627.335.053	635.087.500
1Q 2014	91.106.637	655.660.921	746.767.558
2Q 2014	126.282.450	645.230.540	771.512.990
3Q 2014	85.404.013	676.796.305	762.200.318
4Q 2014	25.887.639	746.319.258	772.206.897
1Q 2015	25.470.451	753.965.126	779.435.577

Dalla lettura dei valori indicati nella colonna "controvalore fondo rettificato" si evince chiaramente che, già a partire dal secondo trimestre 2012, il fenomeno del finanziamento degli acquisti di azioni BPVi ha permesso alla Banca di evitare il "blocco" della liquidità del mercato secondario: le azioni considerate finanziate al 30.06.2012, pari a euro 268 mln, sono superiori all'importo massimo raggiungibile dal fondo previsto dall'Assemblea dei soci di BPVi pari a euro 240 mln.

168 Pag. 336 della consulenza.

È evidente, pertanto, il nesso logico di causalità tra la concessione dei finanziamenti a sostegno dell'acquisto di azioni e la necessità di mantenere la dinamica tra la dimensione iniziale e finale del fondo acquisto azioni proprie.

6.3. Lo squilibrio del mercato secondario.

Al fine di analizzare in modo più approfondito il funzionamento del mercato secondario delle azioni BPVi, i Consulenti hanno preso in esame il "registro ordini" e il "registro eseguiti" della Banca allo scopo di quantificare le domande di cessione di azioni BPVi da parte della clientela rimaste inevase tra il 1.01.2012 e il 31.03.2015[169].

In particolare, il registro degli eseguiti è rappresentato da quattro distinti e separati file *Excel* denominati:

1. *Riepilogo 2012 acquisti e cessioni BPVI + intermediari*,
2. *Riepilogo 2013 acquisti e cessioni BPVI + intermediari*,
3. *Riepilogo 2014 acquisti e cessioni BPVI + intermediari*,
4. *Riepilogo 2015 acquisti e cessioni BPVI*,

mentre il registro ordini è costituto da due file *Excel* denominati:

1. *Cessioni – sospeso*,
2. *Cessioni – Intermediari – In sospeso*.

Come hanno evidenziato i Consulenti – ma si tratta di una circostanza riferita da vari funzionari della Banca[170]- nel periodo oggetto di indagine, la BPVi non ha adottato alcuna procedura informatizzata per la ricezione e la gestione degli ordini di acquisto/vendita delle proprie azioni. Le relative informazioni erano trattate con strumenti di informatica utente (fogli *Excel*); non sono state adottate particolari cautele nella gestione di tali *file*, né si è mai provveduto a un'archiviazione o storicizzazione degli stessi, rendendoli quindi modificabili da parte di chiunque ne fosse entrato in possesso.

Nella tabella n. 105 e nel grafico a pag. 329 della relazione è esposta la sintesi dei dati tratti dai predetti *file*.

---

169 Tale ulteriore elaborazione non tiene conto del fenomeno dei finanziamenti di BPVi alla clientela utilizzati per acquistare azioni della medesima Banca.

170 Si veda, in particolare, la testimonianza resa da Sergio Romano, responsabile della Direzione Supporto Rete della Banca - nel cui ambito era incardinato l'Ufficio Soci - il quale ha dichiarato che tentò invano di promuovere *l'informatizzazione* dell'ufficio soci per la gestione delle domande di acquisto e cessione delle azioni, incontrando la netta opposizione di Cauduro il quale disse che Sorato era contrario (pag. 18, 93 fonoreg. udienza del 17.09.2019).

Tabella 55 - Richieste di cessione e acquisto di azioni BPVi

	RICHIESTE DI CESSIONI / ACQUISTI CUMULATE					
Anno	N. richieste di cessione	Numero azioni	Controvalore in €	N. richieste di assegnazione	N. azioni assegnate	Controvalore in €
2012	8.812	10.419.242	651.202.625	13.795	10.725.587	670.349.188
Incremento	*7.393*	*8.291.550*	*518.221.875*	*6.388*	*4.835.785*	*302.236.563*
2013	16.205	18.710.792	1.169.424.500	20.183	15.561.372	972.585.750
Incremento annuo	*8.319*	*8.587.107*	*536.694.188*	*6.829*	*5.054.306*	*315.894.125*
2014	24.524	27.297.899	1.706.118.688	27.012	20.615.678	1.288.479.875
Incremento trimestrale	*1.199*	*1.030.270*	*64.391.875*	*614*	*423.538*	*26.471.125*
2015 (marzo)	25.723	28.328.169	1.770.510.563	27.626	21.039.216	1.314.951.000

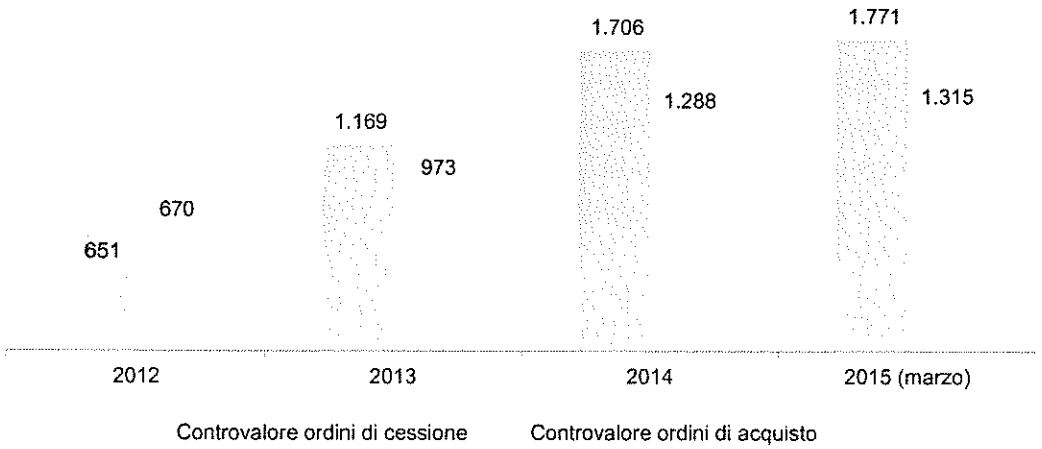

Poiché il grafico non è riportato a colori come nella relazione, occorre specificare che le colonne di sinistra rappresentano il controvalore degli ordini di cessione mentre le colonne di destra rappresentano il controvalore degli ordini di acquisto.
Come è agevole notare, a partire dal 2013, emerge una progressiva asimmetria tra gli ordini di cessione e gli ordini di acquisto:
- nell'anno 2013 le richieste di acquisto di azioni BPVi sono n. 6.388 per un controvalore complessivo di euro 302 mln, mentre le richieste di vendita delle azioni sono n. 7.393 per un controvalore di euro 518 mln;
- durante l'anno 2014, le domande di cessione aumentano del 46%, passando da euro 1.169 mln a euro 1.706 mln (+euro 537 mln), mentre quelle di acquisto crescono del 32%, passando da euro 973 mln a euro 1.288 mln (+euro 316 mln).
- Il fenomeno continua nel corso del primo trimestre 2015: la Banca riceve richieste di cessione di azioni per euro 64 mln, ovvero 2,46 volte le richieste di acquisto, pari a euro 26 mln.

Il seguente grafico[171], invece, mostra il confronto tra il volume delle richieste di cessione di azioni BPVi evase e il volume delle richieste di cessione sospese.
Anche in questo caso, poiché il grafico non è riportato a colori, occorre precisare che le colonne di sinistra rappresentano il controvalore degli ordini evasi entro un anno dalla domanda, le colonne di destra rappresentano il controvalore degli ordini evasi nell'anno successivo; per gli anni 2014 e 2015, le colonne di sinistra rappresentano il

171 Pag. 329 della relazione.

controvalore degli ordini evasi entro un anno dalla domanda, le colonne centrali rappresentano il controvalore degli ordini evasi nell'anno successivo, le colonne di destra rappresentano il controvalore degli ordini rimasti inevasi.

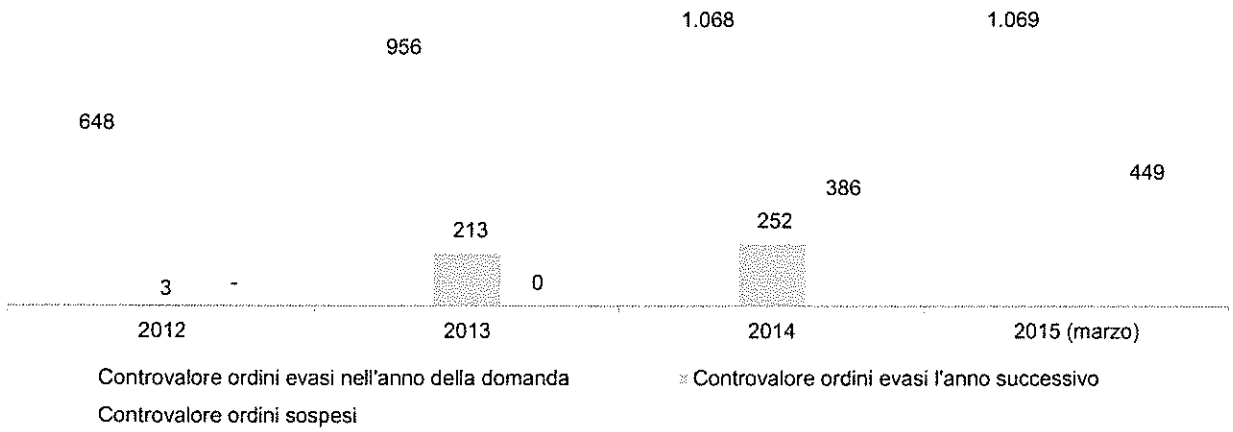

Dall'analisi dei dati svolta dai Consulenti[172] è emerso che:

o Nel 2012, gli ordini di cessione di azioni BPVi da parte della clientela sono n. 8.812 per euro 651 mln, di cui euro 648 mln risultano essere stati evasi nel corso del medesimo anno, mentre solo euro 3 mln risultano essere stati evasi nel corso del 2013. Dall'analisi dei dati emerge che la Banca non sempre rispettava l'ordine cronologico di arrivo delle richieste: nel 2012 sono stati evasi n. 3.185 ordini pervenuti nel quarto trimestre dell'anno per euro 240 mln, ma non sono stati accolte n. 6 richieste per euro 1,2 mln pervenute nel corso del secondo e del terzo trimestre, evase quindi nel 2013. Tale discrezionalità non trova alcuna giustificazione documentale;

o A partire dal 2013 sono pervenute alla Banca n. 7.393 richieste di cessione di azioni (per euro 518 mln), e ne sono state evase solo 3.540 (per euro 308 mln pari al 59% del totale) nel corso dello stesso anno.
Si conferma anche nel 2013 il mancato rispetto cronologico nell'accoglimento delle domande e l'assoluta assenza di elementi documentali a sostegno di tale discrezionalità.

o Nel 2014 la Banca non riesce a soddisfare gli ordini di cessione delle azioni BPVi da parte della clientela: oltre il 70% delle richieste non è stato infatti evaso.

172 La rappresentazione in forma tabellare dei dati relativi alle richieste di cessione e acquisto di azioni BPVi da parte della clientela suddivise nei trimestri oggetto di indagine sono riportati nelle tabelle da pag. 330 a 335 della relazione.

o Dall'analisi dei dati relativi al primo trimestre 2015, emerge la mancanza assoluta di liquidità del mercato secondario: il 98% degli ordini di cessione di azioni non viene evaso.

Secondo i Consulenti, i dati relativi all'andamento del mercato secondario mostrano chiaramente che il ricorso ai finanziamenti degli acquisti di azioni BPVi ha permesso alla Banca di mantenere il funzionamento del mercato secondario solo fino al 2012, atteso che, già a partire dal 2013, l'istituto di credito non è stato più in grado di garantirne la liquidità del titolo.

7. Risposta al quesito n. 4:
Il quesito n. 4 è relativo alla stima del valore dell'azione BPVi alle date del 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 considerando l'entità del fenomeno di assistenza finanziaria all'acquisto/sottoscrizione del medesimo titolo e dell'importo complessivo delle stesse azioni BPVi assistite da patti di riacquisto.

7.1. L'analisi dell'approccio metodologico seguito dal prof. Bini.
L'art. 6 dello statuto della banca disponeva che, su proposta del C.d.A., sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci approvasse annualmente l'ammontare dell'importo da versare in aggiunta al valore nominale di ogni azione di nuova emissione; ciò avveniva in sede di esame del bilancio sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso.
Il 12 aprile del 2011, il C.d.A. approvò le linee guida del processo di valutazione (c.d. "*Normativa interna di valutazione*"), incaricando il prof. Mauro Bini di stimare il valore dell'azione.
L'incarico ha riguardato la stima del valore delle azioni della Banca fino al 2014.

Come ha spiegato il prof. Tasca, la declinazione del concetto di valore di un'azione bancaria muta a seconda della finalità perseguita e del contesto di riferimento.
Di talché, mentre per le azioni di una banca quotata in Borsa si parla di "*valore di mercato*", la configurazione di valore comunemente condivisa nell'ambito delle banche popolari italiane non quotate nel periodo oggetto di indagine - assunta anche dal prof. Bini per la valutazione di BPVi - è il cosiddetto "*valore fondamentale*" o "*valore intrinseco*"[173] dell'azione, definito dai Principi Italiani di Valutazione (PIV)[174] come "*Il valore intrinseco (chiamato frequentemente anche valore economico del capitale nel caso delle aziende)*

173 Esame Tasca, udienza 12.11.2019, fonoreg. pag. 48: "*Il valore fondamentale, o anche valore intrinseco, è un valore che, rispetto al valore di mercato, ha una differenza. Il valore di mercato risente di quelle che sono le condizioni del mercato del momento e, dall'altro lato, il prezzo, che è ovviamente il valore che si forma definitivamente se la transazione viene conclusa fra le controparti, risente anche di quelli che sono vantaggi economici specifici che i singoli soggetti possono trarre dalla transazione. Il valore fondamentale, invece, dovrebbe esprimere il valore intrinseco, cioè il valore economico di medio periodo che quell'azione è in grado di produrre per il suo azionista*".
174 I PIV, Principi Italiani di Valutazione, sono stati emanati in data 1° luglio 2015 dalla Fondazione OIV, Organismo Italiano di Valutazione, il cui consiglio di gestione è presieduto dal Prof. Mauro Bini.

(...) *frutto dell'analisi fondamentale, poiché, pur tenendo presenti gli indicatori di mercato per la quantificazione degli input (in particolare del tasso di attualizzazione), richiede la stima dei benefici economici (dei flussi di risultati e della consistenza patrimoniale nel caso delle aziende) e l'apprezzamento del quadro di rischio ad essi associato. Il valore intrinseco riflette la realtà operativa dell'azienda (o del bene oggetto di valutazione) nelle sue condizioni correnti (con l'attuale destinazione d'uso, l'efficienza manageriale od operativa corrente, ecc.). Il valore intrinseco non considera alcuna sinergia o alcun efficientamento che un terzo soggetto potrebbe riconoscere nel prezzo di acquisto dell'azienda o del bene. Il valore intrinseco esprime un valore "as is".*

Per determinare annualmente il "*valore fondamentale*" dell'azione della BPVi, Bini ha applicato i tre criteri suggeriti dal documento "*Practice Aid Valuation of privately held company equity securities issued as compensation*", pubblicato dall'*American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) in tema di valorizzazione delle azioni di società non quotate:

1. il criterio di natura reddituale (c.d. "*Income Approach*"), fondato su una valutazione di natura reddituale per "*somma delle parti*" mediante prevalente adozione del criterio del *Dividend Discount Model* con *Excess Capital*;
2. il criterio di mercato (c.d. "*Market Approach*"), fondato su transazioni comparabili;
3. il criterio del costo - o criterio patrimoniale complesso – (c.d. "*Cost Approach*"), il quale desume il valore del capitale economico della Banca dalla riespressione del valore delle attività/passività di BPVi al costo di rimpiazzo.

Nella perizia di stima al 31 dicembre 2012, Bini dà atto che "*il documento dell'AICPA non segnali alcuna gerarchia di approcci valutativi per via di due ordini di considerazioni:*
a. i tre approcci normalmente dovrebbero condurre a risultati fra loro non significativamente diversi quando le tecniche valutative adottate per dare contenuto a tali approcci sono adatte a rappresentare una stessa configurazione di valore;
b. quando si presentano differenze significative fra i risultati dei diversi approcci occorre comprenderne le ragioni e sulla base di esse stabilire quale approccio fornisca la stima più affidabile. Quindi l'eventuale gerarchia fra approcci dipende da specifici fatti e circostanze".
Tuttavia, il C.d.A. di BPVi ha sostanzialmente tenuto conto dei soli risultati emergenti dall'applicazione del criterio di natura reddituale (c.d. "*Income Approach*"). A tale metodo è stato attribuito il maggiore rilievo nelle relazioni di stima redatte dal Prof. Bini e le indicazioni derivanti dalla sua applicazione sono quelle effettivamente tenute in considerazione di volta in volta dal C.d.A. della Banca nella formulazione del prezzo delle azioni BPVi.
Difatti, come è emerso dalla verifica ispettiva della CONSOB[175]:
a) "*a partire dalla valutazione del 2011 i valori restituiti dalle tre tecniche adottate hanno cominciato a divaricarsi in modo significativo;*
b) *Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo da proporre all'Assemblea basandosi costantemente sul valore restituiti dall'Income approach (...). Tale scelta è stata fondata (almeno nel*

---

175 Cfr. CONSOB, "*Verifica ispettiva presso Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. Informativa circa gli accertamenti svolti sul processo di definizione del valore delle azioni della Banca ed altri elementi di interesse emersi in corso di ispezione*", pag. 17.

caso delle ultime due perizie) sulle considerazioni espresse dall'esperto che, nelle proprie relazioni di stima, ha individuato l'approccio fondato sui risultati futuri come la tecnica maggiormente affidabile in termini di attribuzione del valore fondamentale dell'azione".

Inoltre, il valore approvato dall'assemblea della Banca nel triennio di riferimento è allineato al valore massimo calcolato da Bini applicando il criterio *Income Approach*[176]:

- al 31.12.2012, l'intervallo di valore determinato da Bini sulla base dell'*Income Approach* è compreso fra un minimo di euro 57,60 e un massimo di euro 62,50; il valore fissato sulla base del *Cost Approach*, è di euro 60,50; il valore fissato sulla base del *Market Approach* è di euro 52,20.

L'assemblea della Banca approva il prezzo di euro 62,50 che riflette il valore massimo calcolato con il metodo *Income Approach*;

- al 31.12.2013, Bini fissa un valore unico di euro 62,50 in base all'*Income Approach*; per quanto riguarda il *Cost Approach*, fissa il valore di euro 64,40 e, per quanto riguarda il *Market Approach*, fissa il valore di euro 49,30.

Anche in questo caso, l'assemblea della Banca approva il prezzo di euro 62,50 che riflette il valore massimo calcolato con il metodo *Income Approach*;

- nel 2014, Bini riproduce un intervallo per quanto riguarda l'*Income Approach* fra euro 45,24 e euro 48,77; fissa il prezzo ad euro 52,63 in base al *Cost Approach* e ad euro 51,52 in base al *Market Approach*.

Il prezzo approvato dall'assemblea è di euro 48,00, anche questa volta in linea con il valore massimo calcolato secondo il criterio di natura reddituale.

Dopo aver sottoposto ad approfondito vaglio critico le metodologie di calcolo utilizzate da Bini[177], i Consulenti sono giunti alla conclusione che "*l'approccio seguito dall'Esperto BPVi sia risultato non conforme alle raccomandazioni della dottrina e della prassi professionale con l'esito di pervenire ad una significativa sopravvalutazione del capitale economico di BPVi*" alla data del 31.12.2012 e 31.12.2013[178].

Quanto alle stime dell'anno 2014, i Consulenti osservano che, per quanto sia apprezzabile la presa d'atto da parte del prof. Bini di una riduzione del valore del capitale economico di BPVi, il risultato della stima da lui condotta non trova comunque giustificazione nei risultati economici consuntivi e continua a mostrare un marcato disallineamento con le quotazioni di borsa delle principali banche italiane[179].

"*La carenza che si imputa all'Esperto BPVi è proprio quella di non avere osservato i prezzi di mercato e di non avere giustificato le differenze emergenti dal raffronto tra i multipli in essi impliciti e quelli rivenienti dalla stima valutativa della Banca compiuta dall'Esperto BPVi.*

Non avendo condotto le necessarie analisi, l'Esperto BPVi non fornisce la prova che egli fosse a conoscenza di un piano di sviluppo o di ristrutturazione che potesse giustificare multipli impliciti nel valore del capitale economico di BPVi divergenti da quelli riscontrabili nei prezzi di mercato cui

---

176 Cfr esame Tasca, udienza 12.11.2019, fonoreg. pag. 52 e ss.

177 Non sono riassumibili in questa sede le complesse osservazioni critiche svolte dai Consulenti in merito all'approccio metodologico adottato da Bini in relazione alla valutazione delle singole entità bancarie e delle principali "parti" di BPVi, per le quali, pertanto, si rinvia alla relazione (da pag. 172 a pag. 271).

178 Cfr pag. 211 e 228 della relazione.

179 Cfr pag. 251 della relazione.

trattavano le banche italiane quotate (...) e nemmeno egli effettua analisi idonee a dimostrare che i mercati non stessero operando in condizioni ordinate o razionali"[180].
Sulla base di considerazioni critiche ampiamente motivate nella relazione, i Consulenti hanno evidenziato altresì la scarsa – "*per non dire pressoché nulla*" - affidabilità dei Piani consolidati redatti dal *management* della Banca ed utilizzati dal prof. Bini per le stime del valore del capitale economico di BPVi[181].

7.2. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dai Consulenti.
I Consulenti hanno quindi proceduto ad una nuova stima del capitale economico di BPVi alle date del 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 per poi procedere alla stima del valore dell'azione BPVi al netto dell'entità del capitale finanziato così come determinato in risposta al quesito 1.
I Consulenti hanno prospettato due ipotesi:
a) la prima ipotesi assume di non rettificare gli RWA (le attività ponderate per il rischio) dal momento che, permanendo in bilancio la posizione di credito verso i sottoscrittori delle azioni proprie della banca, permarrebbe anche il relativo rischio;
b) la seconda ipotesi, più favorevole agli imputati, assume di rettificare in diminuzione gli RWA per un importo corrispondente alla riduzione del *Core Tier 1/CET 1* in quanto quel rischio di credito sarebbe già stato riflesso direttamente nel patrimonio di vigilanza[182].

---

180 Cfr pag. 209 della relazione.
181 Cfr pag. 257 della relazione.
182 Esame Tasca, udienza 12.11.2019 fonoreg. pag. 55 2 56: "***la prima ipotesi***, *come ricordava la dottoressa Castelli, era quella legata al fatto che io dico: benissimo, ma i prestiti restavano comunque, perché i prestiti era un'attività tradizionale di erogazione che la banca faceva. A questo punto io toglierei solo la quota di patrimonio relativa alle azioni assistite (...)* ***L'ipotesi 2 dice:*** *vogliamo andare verso una maggior cautela per quello che riguarda, ovviamente, gli amministratori dell'Assemblea, gli amministratori della Banca, dicendo: non andiamo a ridurre integralmente il patrimonio solo delle azioni, ma consideriamo che all'attivo, quindi fra le attività sensibili per il rischio non ci sarebbero stati quei famosi prestiti che venivano utilizzati per fare il supporto. Quindi il fabbisogno di capitale, o meglio, la riduzione di capitale netta sarebbe stata più bassa perché si sarebbe tolto quel fabbisogno di capitale relativo ai prestiti, che nel caso dell'ipotesi 1 avevo calcolato".*

Tabella 6: Stima del valore dell'azione BPVi rettificato per il Capitale Finanziato

Importi in € '000, eccetto dove diversamente indicato

Stima del valore dell'azione BPVI al netto del Capitale Finanziato al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014	**Data di riferimento della valutazione 31.12.2012**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
I ipotesi:			
Valore del capitale economico di BPVI	2.282.496,0	2.941.061,8	3.196.827,0
Riduzione per tenere conto del Capitale Finanziato	(545.521,0)	(700.638,9)	(956.790,7)
Valore capitale economico di BPVI rett. Capitale Finanziato	**1.736.975,0**	**2.240.422,9**	**2.240.036,3**
N. azioni BPVI in circolazione ('000)	79.179,5	83.658,5	93.832,0
Valore per azione BPVI rett. per Capitale Finanziato (€)	**21,94**	**26,78**	**23,87**
Delta per azione vs. valore per azione BPVI non rettificato (€)	**(6,89)**	**(8,37)**	**(10,20)**
Variazione rispetto al valore per azione BPVI non rettificato	*-23,9%*	*-23,8%*	*-29,9%*
II ipotesi:			
Valore del capitale economico di BPVI	2.282.496,0	2.941.061,8	3.196.827,0
Riduzione per tenere conto del Capitale Finanziato	(501.879,3)	(644.587,8)	(856.327,7)
Valore capitale economico di BPVI rett. Capitale Finanziato	**1.780.616,7**	**2.296.474,0**	**2.340.499,4**
N. azioni BPVI in circolazione ('000)	79.179,5	83.658,5	93.832,0
Valore per azione BPVI rett. per Capitale Finanziato (€)	**22,49**	**27,45**	**24,94**
Delta per azione vs. valore per azione BPVI non rettificato (€)	**(6,34)**	**(7,70)**	**(9,13)**
Variazione rispetto al valore per azione BPVI non rettificato	*-22,0%*	*-21,9%*	*-26,8%*

Dalla tabella sopra riportata si evince che:

a) alla data del 31 dicembre 2012, il valore per azione BPVi rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 21,94 e euro 22,49, con una differenza compresa rispettivamente tra il 23,9% e il 22,0% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato dai Consulenti senza tenere conto della citata rettifica;

b) alla data del 31 dicembre 2013, il valore per azione BPVi rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 26,78 e euro 27,45, con una differenza compresa rispettivamente tra il 23,8% e il 21,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato dai Consulenti senza tenere conto della citata rettifica;

c) alla data del 31 dicembre 2014, il valore per azione BPVi rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 23,87 e euro 24,94, con una differenza compresa rispettivamente tra il 29,9% e il 26,8% rispetto al valore dell'azione BPVi senza tenere conto della citata rettifica.

7.3. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dal prof. Bini.

Infine, i Consulenti hanno rappresentato gli effetti che si sarebbero riverberati sui valori di BPVi - decisamente più *favorevoli* - determinati da Bini ove questi avesse

tenuto conto dell'entità del capitale finanziato così come determinato dai Consulenti in risposta al quesito 1.
Anche in questo caso, i Consulenti hanno rappresentato i due scenari che si avrebbero senza rettificare gli RWA (I ipotesi) ovvero rettificando gli stessi per un importo corrispondente alla riduzione del *Core Tier 1/CET 1* (II ipotesi).

Tabella 7: Valore dell'azione BPVi determinato dall'Esperto BPVi rettificato per il Capitale Finanziato

Importi in € '000, eccetto dove diversamente indicato

Stima del valore dell'azione BPVI determinato dall'Esperto BPVI al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014	**Data di riferimento della valutazione**		
	31.12.2012	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A. Valore capitale economico di BPVI	**4.772.375,0**	**5.115.266,0**	**5.063.092,0**
B. Valore "Protezione *put*" per azione BPVI (€)	3,42	3,20	-
C. N. azioni BPVI in circolazione ('000)	80.749,0	86.225,0	98.513,0
D. Valore "Protezione *put*" (B.xC.)	276.161,6	275.920,0	-
E. Totale valore economico di BPVI (A.+D.)	**5.048.536,6**	**5.391.186,0**	**5.063.092,0**
I ipotesi:			
F. Riduzione per tenere conto del Capitale Finanziato	(545.521,0)	(700.638,9)	(956.790,7)
G. Valore di BPVI rett. Capitale Finanziato (E.+F.)	**4.503.015,6**	**4.690.547,1**	**4.106.301,3**
C. N. azioni BPVI in circolazione ('000)	80.749,0	86.225,0	98.513,0
H. Valore azione BPVI rett. per Capitale Finanziato (G./C.) (€)	**55,77**	**54,40**	**41,68**
Valore per azione BPVI determinato dall'Esperto BPVI (€)	***62,52***	***62,50***	***51,40***
Delta per azione vs. valore per azione BPVI non rettificato (€)	*(6,75)*	*(8,10)*	*(9,72)*
Variazione	*-10,8%*	*-13,0%*	*-18,9%*
II ipotesi:			
I. Riduzione per tenere conto del Capitale Finanziato	(501.879,3)	(644.587,8)	(856.327,7)
L. Valore di BPVI rett. Capitale Finanziato (E.+I.)	**4.546.657,3**	**4.746.598,2**	**4.206.764,3**
C. N. azioni BPVI in circolazione ('000)	80.749,0	86.225,0	98.513,0
M. Valore azione BPVI rett. per Capitale Finanziato (L./C.) (€)	**56,31**	**55,05**	**42,70**
Valore per azione BPVI determinato dall'Esperto BPVI (€)	***62,52***	***62,50***	***51,40***
Delta per azione vs. valore per azione BPVI non rettificato (€)	*(6,21)*	*(7,45)*	*(8,70)*
Variazione	*-9,9%*	*-11,9%*	*-16,9%*

Dalla tabella sopra riportata si evince che:
a) alla data del 31 dicembre 2012, il valore per azione BPVi determinato da Bini rettificato per il capitale finanziato sarebbe stato stimabile tra euro 55,77 e euro 56,31, esprimendo uno sconto compreso rispettivamente compreso tra il 10,8% e il 9,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato da Bini;
b) alla data del 31 dicembre 2013, il valore per azione BPVI rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 54,40 e euro 55,05, esprimendo uno sconto compreso rispettivamente compreso tra il 13,0% e l'11,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato da Bini;
c) alla data del 31 dicembre 2014, il valore per azione BPVi rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 41,68 e euro 42,70, esprimendo uno sconto compreso rispettivamente compreso tra il 18,9% e il 16,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato Bini;

8. L'infondatezza dei rilievi mossi dai Consulenti delle Difese.

I Consulenti del Pubblico Ministero hanno fornito risposte esaustive e precise ai quesiti loro posti, dando ampiamente conto della metodologia di analisi e dei criteri adottati per giungere alle conclusioni illustrate nei paragrafi precedenti.

In particolare, al fine di determinare l'ammontare del capitale finanziato, i Consulenti si sono mossi all'interno del perimetro già tracciato dagli ispettori della B.C.E. nel 2015[183] e dalla stessa BPVi che, all'esito dell'ulteriore verifica richiesta dall'Autorità di Vigilanza finalizzata alla completa ricostruzione del capitale finanziato, ne quantificò l'entità complessiva in euro 1.086 mln.

Nell'ambito del *campione* di operazioni individuate dalla Direzione *Internal audit* della Banca, i Consulenti hanno verificato innanzitutto che l'acquisto di azioni e/o obbligazioni fosse stato eseguito attingendo, in tutto o in parte, a risorse fornite dalla stessa Banca mediante la concessione di un nuovo affidamento prima dell'operazione di compravendita ovvero mediante l'impiego di eventuali erogazioni già esistenti in precedenza e non ancora utilizzate[184].

La verifica è stata svolta dai Consulenti in modo estremamente scrupoloso attraverso l'analisi di tutta la documentazione riferibile a ciascuna posizione e, in particolare, delle movimentazioni dei conti correnti dei clienti, allo scopo di ricostruire il percorso del denaro e di appurare se all'acquisto dei titoli avessero concorso, in tutto o in parte, fondi del cliente.

Non solo. Al fine di evitare automatismi, i Consulenti hanno compiuto una valutazione complessiva di ciascuna operazione, valorizzando la presenza di determinate caratteristiche qualitative e quantitative idonee ad asseverare la diretta correlazione tra finanziamento e acquisto delle azioni.

Si tratta, a ben vedere, sia delle caratteristiche già individuate dagli ispettori B.C.E.[185] sulla base della normativa prudenziale - in particolare, delle regole stabilite dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 2006 - sia di ulteriori indici di correlazione[186] definiti dagli stessi Consulenti al fine di arricchire ulteriormente, in un'ottica prudenziale, il dato oggettivo consistente nell'utilizzo dei finanziamenti erogati dalla Banca per l'acquisto delle azioni.

---

183 In merito alla valenza probatoria degli accertamenti svolti dagli ispettori della B.C.E. si rinvia al cap. III par. 12 della motivazione.

184 Cfr. consulenza tecnica pag. 22.

185 Trattasi, nello specifico, dei seguenti indici: l'indicazione generica delle finalità dell'affidamento, il ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento e acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili; l'importo dell'affidamento in raffronto al controvalore delle azioni/obbligazioni convertibili acquistate), cfr cap. III par. 3.1 della motivazione.

186 Cfr consulenza tecnica pag. 21, come già ampiamente illustrato, le altre caratteristiche prese in considerazione dai Consulenti della Procura sono: la durata molto contenuta delle linee di credito concesse; il ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento e acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili; il riferimento alla vendita degli *asset* acquistati con il finanziamento quale fonte prioritaria di rimborso; la presenza di lettere di impegno/disponibilità al riacquisto; l'effettuazione di storni degli interessi applicati e/o di accrediti generici.

In sintesi, come hanno ripetutamente spiegato i Consulenti – e gli ispettori della B.C.E.[187] - la normativa prudenziale stabilisce che, "*a fronte di un finanziamento, l'utilizzo di quelle risorse per acquistare azioni si considera operazione finanziata*"[188], con conseguente obbligo per la banca di dedurre il valore delle azioni finanziate dal patrimonio di vigilanza, trattandosi di un apporto patrimoniale meramente fittizio che produrrebbe l'effetto di annacquare il patrimonio, al pari dell'acquisto di azioni proprie da parte della banca.
Di talché "*ogniqualvolta (…) un soggetto che è finanziato (…) compra delle azioni…l'archetipo è perfetto*"[189] e scatta l'obbligo di deduzione sancito dal C.R.R..
Il lavoro svolto dai Consulenti è consistito nell' "*arricchire il mero dato oggettivo*"[190] "*al fine di irrobustire in un'ottica prudenziale*"[191] il riscontro della correlazione tra finanziamento e acquisto delle azioni.
A riprova della meticolosità della verifica e del principio di assoluta prudenza che ha ispirato il lavoro dei Consulenti, sono stati ritenuti non finanziati dalla Banca 91 clienti dei 965 individuati dall'*Internal audit*.
D'altra parte, a conferma della validità delle verifiche compiute dai Consulenti e dell'attendibilità dei risultati ottenuti, la quantificazione del valore complessivo delle operazioni correlate compiuta dai Consulenti (euro 1.036,6 mln di cui euro 963 mln riferiti ad acquisti di azioni BPVi) si approssima, seppure per difetto, alle stime riportate nelle Relazioni sulla gestione dei bilanci 2015 e 2016 pubblicate dalla stessa BPVi (euro 1.086,9 mln).
La diversa quantificazione del capitale finanziato compiuta dagli ispettori B.C.E., invece, è dipesa soltanto dal diverso arco temporale oggetto di verifica.

---

187 Cfr Esame teste Gatti udienza del 26.09.2019, fonoreg. pag. 25 "*tema della correlazione. La norma* – ndr riferendosi al C.R.R. e alla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 2016 - *è una norma che (…) stabilisce il principio per cui, sostanzialmente , ogni finanziamento diretto, cioè utilizzato per l'acquisto di azioni della società dev'essere dedotto.* ***Quindi la norma stabilisce una relazione di tipo oggettivo, nel senso che ciò che è necessario e sufficiente perché un'operazione di finanziamento venga considerata, le azioni acquistate sulla base di un'operazione di finanziamento devono essere detratte dal patrimonio e che le somme derivanti da questa azione, da questo finanziamento, vengano utilizzate per acquistare le azioni sia sul mercato primario che sul mercato secondario*** *(…) relazione oggettiva nel senso che la destinazione dev'essere appunto oggettiva e indipendente dalla finalità della banca nel momento in cui concede il prestito, dalla finalità espressa dal cliente nel momento in cui richiede il prestito. Se poi, indipendentemente da questa finalità, le somme sono state utilizzate per l'acquisto di azioni, queste azioni devono essere dedotte (…).Noi abbiamo cercato di interpretare il criterio della correlazione nel modo più restrittivo possibile, vale a dire i criteri che ci siamo dati... Perché qui, chiaramente, c'è il tema di scegliere dei parametri sulla base dei quali si possa presumere... indizi, parametri gravi, precisi concordanti che possano in qualche modo indicare, da cui si possa evincere in maniera chiara l'utilizzo dei fondi a finalità nell'acquisto delle azioni o nella sottoscrizione delle azioni. Quindi abbiamo utilizzato dei parametri (…) tarandoli in maniera molto restrittiva; cioè, in realtà, non escludo che operazioni, come dire, fuori da questi parametri possano essere effettivamente... Se abbiamo peccato, almeno nell'ispezione, abbiamo peccato per difetto e non per eccesso. Questo lo posso garantire".*
188 Esame Parisi, udienza del 14.11.2019, fonoreg. pag. 6.
189 Esame Tasca, udienza del 14.11.2019, fonoreg. pag. 26.
190 Esame Parisi, udienza del 14.11.2019, fonoreg. pag. 6.
191 Esame Castelli, udienza del 14.11.2019, fonoreg. pag. 58 "*… Per noi è condizione necessaria la contestualità dei due fatti: la presenza di un finanziamento e la presenza dell'acquisto di titoli, di azioni in questo caso. Gli elementi che noi abbiamo indicato nella nostra relazione vanno a irrobustire in un'ottica prudenziale da parte nostra, chiaramente, appunto a irrobustire le nostre conclusioni. Ma qui c'è il finanziamento e c'è l'utilizzo di quei fondi per l'acquisto delle azioni. Questi sono i due elementi che sarebbero sufficienti per identificarla".*

Infatti, come hanno efficacemente illustrato i Pubblici Ministeri, "*il raffronto tra i risultati relativi alle aree di indagine comuni (le operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014, le negoziazioni nel mercato secondario nel periodo 1.1.2014-28.2.2015 e le specifiche operazioni compiute dai Fondi Agris, Gruppo Marchini, Sorgente Group, società Zeta e società veicolo lussemburghesi) dimostra la sostanziale coincidenza dei relativi risultati come evidenziato nella tabella sotto riportata*"[192].

TABELLA G

Confronto risultati Ispezione B.C.E. 2015 e Relazione dei C.T. del P.M. individuazione operazioni di finanziamento correlato all'acquisto/sottoscrizione azioni BPVi

	Rapporto Ispettivo B.C.E. 2015		***Relazione dei C.T. del P.M.***	
Aucap 2013	*€ 146,50 mln*		*€ 142,84 mln*	
Aucap 2014	*€ 136,00 mln*		*€ 136,31 mln*	
Mercato secondario 1.1.2014/28.2.2015	*€ 113,53 mln*		*€ 126,63 mln*	
Sub-totale	***€ 396,03 mln***		***€ 405,78 mln***	
Mercato secondario sino al 31.12.2013, di cui:		*€ 104,66 mln*		*€ 627,33 mln*
Fondi AGRIS	*€ 7,90 mln*		*€ 7,89 mln*	
Gruppo Marchini	*€ 35,86 mln*		*€ 30,50 mln*	
Sorgente Group	*€ 25,00 mln*		*€ 25,00 mln*	
Zeta S.r.l.	*€ 5,90 mln*		*€ 5,42 mln*	
Società veicolo lussemburghesi	*€ 30,00 mln*		*€ 31,91 mln*	
Sub-totale	***€ 104,66 mln***		***€ 100,72 mln***	
Totale		***€ 500,69 mln***		***€ 1.033,11 mln***

L'esito delle verifiche compiute dai Consulenti della Procura, inoltre, converge con le altre risultanze probatorie relative al tema della ricostruzione del capitale finanziato.

192 Memoria depositata dai Pubblici Ministeri in data 11 marzo 2021, pag. 33 e 34.

L'esistenza e la rilevante entità delle operazioni correlate ha trovato conferma sia nelle deposizioni dei clienti che hanno concluso acquisti di azioni finanziati sia nelle deposizioni degli stessi esponenti della Banca che hanno promosso questo tipo di operatività.

Perfino la quantificazione del capitale finanziato operata dai Consulenti ha trovato precisi riscontri nell'istruttoria dibattimentale:

- il teste Giammaria Amato – responsabile della Direzione *Retail* di BPVi dal 2012 e direttore commerciale dal 1° gennaio 2015 – ha dichiarato che, nei primi mesi del 2015, svolse una serie di colloqui con i direttori di area "*per mappare il fenomeno relativo al finanziamento delle operazioni di acquisto BPV*"[193] e che, all'esito dell'indagine, giunse ad una approssimativa quantificazione del capitale finanziato pari a circa euro 800 mln[194];
- il teste Mario Lio – vicedirettore generale di Banca Nuova – ha dichiarato che, quando, nel mese di aprile 2015, fu convocato a Vicenza per costituire la *task force* voluta da Sorato, apprese da Amato che l'ammontare del capitale finanziato si aggirava intorno al miliardo di euro[195].
- Il documento audio relativo alla registrazione della seduta del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014 - di cui si riporta la relativa trascrizione[196] - dimostra la sostanziale convergenza tra la quantificazione del capitale finanziato operata *ex post* dai Consulenti e i dati numerici all'epoca in possesso dei partecipanti alla riunione:

"Samuele - ndr Sorato[197] - *(...) comunque ragazzi con questo passo qua siamo a...a rischio siamo veramente a rischio cioè non...non è pensabile che non abbiamo un buffer, che non abbiamo altre cose no? Anche perché poi tu stai parlando degli 85, no, adesso vedremo anche gli altri 40 che fine...che fine fanno perché anche quelli li devono...devono...* ***Abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare***[198] (...).

---

193 Deposizione del teste Amato, udienza dell'11.10.2019, fonoreg. pag. 39.

194 Ibidem, pag. 47: "*Noi siamo arrivati, alla fine, ad avere circa un migliaio di segnalazioni in termini di righe, cioè vuol dire cliente-operazione, non necessariamente finanziata ma per la maggior parte finanziata, con indicazione se c'era una lettera o meno, e più meno l'importo ha corrisposto a quella che è stata l'evidenza finale;* ***cioè, c'era circa 1 miliardo di controvalore di capitale segnalato dai direttori di area in termini di problema. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Ma che termini di problemi? La quota finanziata di questo miliardo quant'era, a dire dei capi area? TESTIMONE AMATO - Del fenomeno, era circa l'80%***".

195 Cfr deposizione Lio, udienza pag. 13.12.2019, fonoreg. pag. 23 e 24: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In questi primi giorni, quindi, immediatamente successivi alla e-mail del 21 aprile, se ho capito bene, lei si fa un quadro sul dato dimensionale del fenomeno delle operazioni correlate, sulla sua eventuale gravità? Si ricorda se ebbe modo di farsi un'idea da questi contatti con i colleghi, lei ha detto "le prime linee" della banca? TESTIMONE LIO – Sì, mi ricordo che uno dei primissimi, non so se il primo, comunque uno dei primissimi incontri, quando iniziammo a chiedere, appunto, intanto di che cosa si tratta, cioè qual era l'ampiezza del fenomeno perché devo dire che a moltissimi non era noto, almeno a me personalmente;* ***e mi ricordo che il dottor Amato, che era il Direttore Commerciale della banca, mi fece capire chiaramente che i dati c'erano tutti e che la cifra si aggirava intorno a 1 miliardo di euro.***

196 Cfr. consulenza tecnica di trascrizione relativa al documento audio contenente la registrazione della riunione del Comitato di Direzione del 10.11.2014 (doc. n. 110 produzione documentale del Pubblico Ministero) acquisita all'udienza del 30.5.2019.

197 Per la identificazione delle voci cfr. dichiarazioni testimoniali rese dall'App. Mario De Blasio, udienza del 18.10.2019.

198 Ibidem, pag. 34.

Noi dobbiamo selezionare molto di più i nostri impieghi e poi vedremo, io ho fatto fare un lavoro da Risk e... e... e dalla pianificazione dove abbiamo visto che i nostri impieghi ci sono degli impieghi che per effetto della Q R – ndr A.Q.R. - *ci assorbono tanto di quel capitale e ci mandano in perdita in misura rilevante e significativa no? E quindi questi qui è chiaro che vanno smontati.* ***Non possiamo smontarli perché ci sono azioni dietro*** *ma non possiamo neanche tenerci tutto questo popò di problema (...)*[199].

Allora l'idea qui qual era? Era quella innanzitutto di individuare queste posizioni e andarle e andarle a smontare capire se... ***Seguitemi col ragionamento, noi prendiamo questi.. queste azioni che sono finanziate andiamo a smontare il finanziamento. Smontando il finanziamento abbiamo un recupero importante sul margine di interesse perché ovviamente sono finanziate eh a un tasso molto basso*** *abbiamo un recupero sulla commissione* ***perché poi le commissioni sono quelle che dobbiamo ristornare nel caso in cui il margine di interesse non sia sufficiente a remunerare il pacchetto di azioni che questi ci prendono*** *e abbiamo un beneficio ovviamente sulla Q* R – ndr A.Q.R. - *Come possiamo collocare queste azioni?* (...).

Quindi se noi riusciamo a toglierci e a ridurre questi finanziamenti importanti con azioni sottostanti *andiamo a liberare il cet one*[200].

- Sulla medesima riunione del Comitato di Direzione ha testimoniato Sommella – responsabile della Direzione Segreteria Generale - il quale era presente alla seduta e ha confermato che Sorato parlò di *un miliardo di operazioni baciate*[201].

A fronte della validità della metodologia di analisi adottata dai Consulenti, dell'attendibilità dei risultati ottenuti e della congruenza degli stessi con il quadro probatorio restituito dall'istruttoria, sono apparse prive di pregio le osservazioni critiche avanzate dai Consulenti delle Difese.

Premesso che nessuno dei Consulenti delle Difese ha contestato l'esistenza e la notevole dimensione del fenomeno dell'assistenza finanziaria all'acquisto della azioni BPVi, un primo evidente limite dell'impostazione seguita dai Consulenti delle Difese si rinviene nel non aver svolto, al pari dei Consulenti della Procura, l'esame analitico delle singole operazioni ritenute correlate dall'*Internal audit* della Banca o, quantomeno, del minor numero di operazioni ritenute correlate dai Consulenti del Pubblico Ministero[202].

---

199 Ibidem, pag. 63.

200 Ibidem, pag. 66 e 67.

201 Cfr deposizione teste Sommella, udienza del 29.10.2019, fonoreg. pag. 70.

202 In particolare, il prof. Gualtieri, pur asserendo di aver analizzato le singole posizioni *sospette*, non ha inteso fornire in dibattimento i risultati della verifica. Cfr Esame Gualtieri, udienza 29.09.20, fonoreg. pag. 7 e pag. 19: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, Professore, tornando alla ripartizione che lei ha fatto alla scorsa udienza del lavoro dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero, relativamente all'elenco delle operazioni ritenute dai Consulenti del Pubblico Ministero correlate, quindi quelle che lei ha definito certamente come operazioni di assistenza finanziaria, quelle che lei ha ritenuto, ha indicato essere certamente non di assistenza finanziaria, e poi, lei ha detto, una zona ampia grigia di dubbio che si pone tra queste due aree che ho appena indicato. Cortesemente, ci vuole dare il dettaglio delle prime operazioni, vale a dire quelle che lei ha definito certamente di assistenza finanziaria?*

CONSULENTE GUALTIERI – Guardi, è bene spiegare ancora con più dettaglio il metodo. Allora, noi siamo partiti dalla...

Ne consegue che, al di là delle critiche generiche all'adozione di determinati criteri piuttosto che di altri nella selezione delle operazioni finanziate, i Consulenti delle Difese non hanno fornito una quantificazione alternativa del capitale finanziato, limitandosi sostanzialmente a sostenere che i Consulenti del Pubblico Ministero abbiamo compiuto una stima in eccesso.

Passando all'esame delle singole critiche mosse al lavoro svolto dai Consulenti del Pubblico Ministero, sia il prof. Gualtieri - consulente della Difesa Zonin e Zigliotto - che il prof. Perini - consulente della Difesa Giustini - sostengono l'erroneità dell'assunto secondo cui sarebbe sufficiente l'impiego del finanziamento erogato dalla banca per l'acquisto delle azioni della banca stessa a far scattare l'obbligo di detrazione del valore di quelle azioni dal patrimonio di vigilanza. Perché la banca sia tenuta a decurtare il valore delle azioni dal patrimonio di vigilanza – sostengono Gualtieri e Perini – è necessario che il finanziamento e l'acquisto delle azioni siano avvinti da un *nesso teleologico*, come dovrebbe dedursi dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 2006, che equipara il riacquisto delle azioni da parte della Banca alle operazioni di finanziamento effettuate per *finalità* di riacquisto delle stesse.
Secondo Gualtieri, la Circolare n. 263 indica "*gli elementi presuntivi per dimostrare l'esistenza del nesso teleologico*"[203] laddove stabilisce che "*sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato*".

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, ma il metodo l'abbiamo compreso, Professore. Siccome lei ha fatto questa tripartizione, io avrei bisogno che lei mi indicasse quelle che lei ritiene certamente operazioni di assistenza finanziaria.
CONSULENTE GUALTIERI – Sì, però, se non riesco il metodo, la tripartizione non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma io voglio i nomi, non voglio il metodo. ***Il metodo, ne ha parlato diffusamente alla scorsa udienza. La domanda è molto diretta e specifica. CONSULENTE GUALTIERI - Guardi, noi non abbiamo, come ha visto, per una ragione metodologica, individuato un numero preciso, quindi noi non riteniamo di doverlo fare un numero preciso*** (...).
"*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – (...) Se voi avete fatto questa elaborazione, non ho capito cosa vi costa dirci quali sono i nomi, le operazioni che voi ritenete, secondo il vostro criterio, non correlate, quelle che invece ritenete correlate? Per consentire, chiedo solamente di avere il diritto di potermi confrontare, in concreto, però, con questo perché, altrimenti, rimaniamo con dei principi che voi affermate, ci date un dato aggregato e le singole operazioni non sappiamo neanche quali sono. Non lo so... CONSULENTE GUALTIERI –* ***Non è, dal mio punto di vista di Consulente Tecnico della difesa, non è importante dirle quali sono****, è importante averle dimostrato che quelle che lei ha indicato, che i suoi Consulenti Tecnici hanno indicato non sono corrette, perché sono sbagliati i criteri con i quali hanno fatto, e sono frutto di un'analisi, di un giudizio solamente soggettivo perché non ci sono criteri, sostanzialmente, quindi solamente soggettivo. PUBBLICO MINISTERO,* ***DOTT. PIPESCHI – Vabbè, Professore, i nomi ce li date o no? CONSULENTE GUALTIERI - Ma non vi diamo i nomi, perché dovremmo darvi i nomi?***
203 Esame Gualtieri, udienza del 25.09.2020 fonoreg. pag. 11 e 12, "*la norma ci sta dando un'indicazione degli elementi presuntivi per dimostrare l'esistenza del nesso teleologico. Ci sta dicendo, il legislatore secondario ci sta dicendo: il nesso teleologico lo puoi trovare nella delibera, è scritto nella delibera, lo puoi trovare nel contratto. Nel contratto di finanziamento ci possono essere delle premesse in cui si dice i vari utilizzi. Lo puoi trovare negli scambi precontrattuali, e quindi ce l'hai provato documentalmente. Se non ti risulta, ci sono le presunzioni. E il legislatore secondario ci dice: guarda che in questo caso si ritiene, c'è una presunzione, si ritiene che ci sia un'anticipazione finanziaria (usiamo i termini...), se hai gli elementi per dire, ci sono gli elementi per dire che c'è un atto coordinato, e questa coordinazione la devi vedere guardando gli ammontari e guardando le scadenze*".

Ebbene, la tesi non è condivisibile in quanto l'interpretazione suggerita dai Consulenti delle Difese tradisce la *ratio* di fondo della normativa prudenziale che mira a tutelare l'effettiva integrità del patrimonio di vigilanza in quanto principale presidio della stabilità e della sana e prudente gestione delle banche, con la funzione primaria di far fronte ai rischi e alle perdite impreviste e di ridurne l'impatto sui risparmiatori.
Di talché, la normativa primaria e secondaria è sempre stata univoca nell'imporre la deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza, essendo di palmare evidenza il carattere meramente fittizio dell'apporto patrimoniale realizzato attraverso l'acquisto di azioni finanziato dalla stessa banca che ha emesso le azioni.
Pertanto, non è sostenibile – né arguibile dal dato letterale - un'interpretazione della normativa che rimetta alla volontà dei contraenti l'individuazione delle operazioni di finanziamento destinate all'acquisto delle azioni, esponendo a scontate elusioni le regole poste a presidio dell'integrità del patrimonio di vigilanza.
L'oggettività dei criteri di individuazione degli acquisti finanziati, già desumibile dalla Circolare della Banca d'Italia n. 155/2006[204] ha trovato conferma nel Regolamento UE n. 575/2013 e nel Regolamento delegato UE n. 241/2014. Quest'ultimo, in particolare, assegna valenza determinante al dato oggettivo consistente nell'utilizzo del finanziamento per l'acquisto delle azioni, a prescindere dallo scopo dichiarato nella documentazione contrattuale o nella documentazione interna della banca.
Parimenti oggettivi sono i criteri indicati dalla Circolare n. 263 al fine dell'individuazione della correlazione tra acquisto e finanziamento. La norma, infatti, suggerisce di mettere a confronto dati meramente oggettivi quali il dato temporale dell'erogazione del finanziamento e quello della sottoscrizione delle azioni nonché i relativi importi, senza assegnare alcuna rilevanza alla finalità perseguita dalle parti.
Correttamente, quindi, i Consulenti del Pubblico Ministero hanno scandagliato la documentazione riferibile alle singole operazioni *sospette* verificando, dapprima, l'effettiva destinazione del finanziamento all'acquisto delle azioni e, in secondo luogo, l'esistenza di eventuali ulteriori indici di correlazione tra finanziamento e acquisto con il dichiarato intento di *irrobustire* il mero dato oggettivo in un'ottica prudenziale.
Priva di pregio è anche la tesi prospettata dal prof. Gualtieri secondo cui, mentre per le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione delle azioni nel mercato primario la normativa di vigilanza imporrebbe la deduzione del corrispondente valore dal patrimonio di vigilanza, altrettanto non potrebbe dirsi per le operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni nel mercato secondario il cui valore non andrebbe dedotto dal patrimonio di vigilanza allorché la banca abbia finanziato un cliente dotato di merito creditizio poiché, in tal caso, la banca non sarebbe esposta al rischio di impresa[205].
In primo luogo, non è rintracciabile nella normativa comunitaria né in quella nazionale un regime differenziato della computabilità nel patrimonio di vigilanza delle

---

204 La Circolare n. 155 prevedeva l'obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza per "*le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni*".
205 Esame Gualtieri, udienza del 25.09.2020, fonoreg. pag. 21.

operazioni di finanziamento a seconda che l'acquisto delle azioni sia perfezionato sul mercato primario o secondario.
D'altronde, è evidente che in entrambi i casi, al pari di quanto accade con il riacquisto di azioni proprie parte della banca, l'omessa decurtazione del valore delle azioni dal patrimonio di vigilanza determina il medesimo effetto distorsivo di annacquamento del patrimonio.
Inoltre, la normativa sui requisiti prudenziali, nell'imporre la deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza, non prevede eccezioni nel caso in cui il soggetto finanziato sia dotato di elevato merito creditizio.
Né potrebbe essere altrimenti atteso che, allorquando un soggetto acquista azioni della banca con il finanziamento erogato dalla stessa banca, quelle azioni cessano di essere titoli rappresentativi di risorse pienamente e liberamente utilizzabili dalla banca a presidio di eventuali perdite, a prescindere dall'affidabilità economica finanziaria del finanziato e dalla natura garantita o meno del credito. In ogni caso, infatti, l'apporto patrimoniale che la banca riceve a titolo di capitale corrisponde a risorse che la banca già deteneva e che ha messo a disposizione del terzo per finanziare l'acquisto delle azioni.
Senza considerare che subordinare alla ponderazione del merito creditizio la computabilità delle azioni finanziate nel patrimonio di vigilanza, significherebbe rimettere l'effettiva entità del patrimonio di vigilanza a valutazioni discrezionali della banca, in spregio allo spirito della normativa prudenziale.
Quanto alla critica mossa ai Consulenti del Pubblico Ministero di non aver attribuito sufficiente rilevanza discretiva alla vicinanza temporale tra la concessione del finanziamento e l'acquisto/sottoscrizione delle azioni, giova ribadire che l'86% degli acquisti considerati finanziati dai Consulenti consiste in acquisti di azioni BPVi perfezionati entro novanta giorni dalla delibera del finanziamento e che, in ossequio al *principio di assoluta prudenza* cui si sono ispirati i consulenti, tale dato tiene conto solo delle operazioni per le quali la delibera del finanziamento e l'acquisto delle azioni si collocano entrambi nello stesso trimestre.
Ne consegue che, a differenza di quanto asserito dai Consulenti delle Difese, il criterio temporale adottato dai Consulenti restituisce verosimilmente una quantificazione del capitale finanziato che pecca per difetto piuttosto che per eccesso.
Un ultimo cenno merita, infine, la divergenza tra la quantificazione del capitale finanziato compiuta dai Consulenti e quella notevolmente inferiore compiuta dagli ispettori della CONSOB che, a parere dei Consulenti delle Difese, proverebbe l'opinabilità dei criteri adottati dai Consulenti della Procura per la misurazione del fenomeno.
Ebbene, premesso che anche le analisi ispettive della CONSOB hanno disvelato una realtà operativa connotata dal diffuso ricorso della Banca all'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni, i criteri adottati dagli ispettori della CONSOB divergono da quelli applicati dalla B.C.E. e dai Consulenti della Procura in ragione delle differenti finalità sottese all'analisi, non orientata alla deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza bensì alla individuazione di casi di strumentalità non dichiarata fra

l'erogazione del credito e la prestazione del servizio di investimento, nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2014 al febbraio del 2015.
Tant'è vero che, come si legge nella Relazione ispettiva della CONSOB, "*l'analisi non può ritenersi, dunque, orientata alla quantificazione completa del capitale della Banca sottoscritto con provvista fornita dalla stessa poiché a tale quantificazione non è certamente possibile pervenire in esito alla applicazione di filtri logici così stringenti quali quelli applicati dagli scriventi ispettori*"[206] e che la CONSOB ha adottato i provvedimenti sanzionatori di propria competenza sulla base della quantificazione del capitale finanziato compiuta dagli ispettori della B.C.E..
In conclusione, a giudizio del Tribunale, deve essere riconosciuto ai Consulenti del Pubblico Ministero il merito di aver svolto un'analisi meticolosa delle singole operazioni di finanziamento già ritenute correlate dalla stessa BPVi e dalla B.C.E., fondata sull'accurato esame dell'ingente mole di documentazione riferibile a ciascuna operazione e condotta adottando una metodologia esente da vizi logici e criteri oggettivi aderenti alla normativa di riferimento.
Le risposte ai quesiti posti dai Pubblici Ministeri hanno fornito una ricostruzione completa, precisa e affidabile dell'entità del fenomeno del capitale finanziato che, oltre a convergere con gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, non è stata smentita da elementi di segno contrario né confutata dalle osservazioni critiche dei Consulenti delle Difese.
L'approccio prudenziale cui si sono ispirati i Consulenti ha portato ad una sottostima dell'entità del capitale finanziato, la circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni rese da Piergiorgio Cattelan[207] il quale ha riferito che il valore dell'operazione finanziata conclusa con la Elan ammontava a 20 mln di euro laddove i Consulenti hanno ritenuto finanziato solo il minor importo di 17 mln di euro.

206 Cfr. Relazione ispettiva CONSOB, doc. 11 produzione documentale del Pubblico Ministero.

[207] Udienza 3 luglio 2019, cfr pag. 33 della consulenza.

CAPITOLO VI

IL REATO DI AGGIOTAGGIO

Indice

1. I reati contestati agli imputati *sub* capo A.1
2. Il reato di aggiotaggio previsto dall'art. 2637 c.c.
2.1. Aggiotaggio finanziario
2.2. Aggiotaggio bancario
2.3. Aggiotaggio informativo
2.4. Aggiotaggio manipolativo o operativo.
3. Operazioni simulate ed altri artifici:
3.1. Capitale finanziato
3.2. Omessa iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c.
3.3. Mancata comunicazione all'esperto della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie
4. Diffusione di notizie false
4.1. Bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014
4.2. Comunicati stampa
4.3. Comunicazioni ai soci
4.4. Comunicazioni al pubblico
5. Alterazione del prezzo delle azioni BPVi
6. Incidenza sull'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale di BPVi e dell'omonimo gruppo bancario
7. Concorso di reati
8. Posizioni soggettive

1. I reati contestati agli imputati *sub* capo A.1

Il capo di imputazione ha ad oggetto una pluralità di condotte di aggiotaggio finanziario e bancario sia nella forma manipolativa/operativa che in quella informativa, unificate dal vincolo della continuazione e protrattesi in un arco temporale che va dal 2012 al 2015.

La contestazione descrive condotte di manipolazione operativa del mercato (aggiotaggio manipolativo) poste in essere mediante:

- sistematica concessione di assistenza finanziaria ai clienti per l'acquisto e sottoscrizione di azioni della banca determinanti l'apparenza di liquidità del titolo e la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute;
- omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile pari all'importo delle azioni finanziate;
- mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del sovraprezzo dell'azione BPVi dell'esistenza della prassi del capitale finanziato.

Viene, inoltre, contestata la diffusione di mendaci informazioni (aggiotaggio informativo) contenute in comunicati stampa, comunicazioni al pubblico, comunicazioni ai soci, bilanci di esercizio relative a:

- entità del patrimonio (con riferimento ai bilanci di esercizio 2012, 2013, 2014);

- solidità patrimoniale della banca (comunicati stampa e comunicazioni ai soci);
- crescita progressiva della compagine sociale (comunicati stampa);
- buon esito delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 (comunicati stampa).

Condotte, secondo l'ipotesi accusatoria, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BPVi (deliberato annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del C.d.A. sulla base di una perizia di stima del valore del sovrapprezzo elaborata da un esperto indipendente all'uopo incaricato) e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della banca.

Tali condotte si sarebbero realizzate nel corso degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e in occasione della pubblicazione dei bilanci di esercizio 2012, 2013, 2014.

Dunque, pur racchiusi in un unico capo di imputazione, la contestazione ha ad oggetto una pluralità di reati di aggiotaggio.

Si riporta la trascrizione del capo di imputazione al fine di agevolare l'individuazione delle condotte concretamente contestate.

Capo A.1) dell'imputazione

"GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

a.1) *in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 2637 c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,*

*- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie di seguito descritta, attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;*

*- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;*

*- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;*

*- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;*

*- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;*

*- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il*

tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- ***PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;*

in tempi diversi, diffondevano notizie false e ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BPVi (deliberato annualmente – ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale e dell'art. 2528 c.c. – dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, formulata sulla scorta di una perizia di stima del valore del relativo soprapprezzo elaborata da un esperto indipendente appositamente incaricato), e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della medesima Banca Popolare di Vicenza e dell'omonimo Gruppo bancario.

***Operazioni simulate ed altri artifici** consistite (condotte poste in essere da ciascuna delle persone indagate, secondo il rispettivo ruolo):*

***i)** nella ripetuta concessione di finanziamenti a favore di terzi soggetti finalizzati all'acquisto (nel mercato secondario) ed alla sottoscrizione (in occasione delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014) di azioni BPVi, per un controvalore complessivo di circa € 963 mln (di cui circa € 545 mln sino al 31.12.2012, circa € 155 nel 2013, circa € 255 nel 2014 e circa € 8 mln nel primo trimestre 2015), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito (per talune operazioni formalizzato per iscritto, per un complessivo controvalore azionario di circa € 160 mln), così determinando una apparenza di liquidità del titolo sul mercato secondario e, al contempo, così consentendo la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute;*

***ii)** nella omessa iscrizione al passivo dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. pari all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni BPVi sopra indicato;*

***iii)** nella mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del soprapprezzo dell'azione BPVi, dell'esistenza e dell'entità della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come sopra descritta.*

***Diffusione di notizie false** compiuta mediante la pubblicazione di comunicati stampa, di comunicazioni al pubblico, anche ex art. 114, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, di comunicazioni ai soci e dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, contenenti mendaci indicazioni circa (condotte materiali poste in essere da ZONIN Giovanni, ZIGLIOTTO Giuseppe, SORATO Samuele e PELLEGRINI Massimiliano, con il contributo di GIUSTINI Emanuele, PIAZZETTA Andrea e MARIN Paolo, che partecipavano alla attuazione della prassi dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVi sopra descritta):*

- *la reale entità del patrimonio (nei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014), a causa della mancata iscrizione di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c., per un importo corrispondente all'ammontare dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVi (pari a circa € 545 mln al 31.12.2012, circa € 700 mln al 31.12.2013 e circa € 955 mln al 31.12.2014);*

- *la solidità patrimoniale della Banca (comunicati stampa e comunicazioni ai soci del 30/3/2012; 8/8/2012; 3/9/2012; 19/3/2013; 27/4/2013; 27/4/2013; 10/9/2013; 2/4/2014; 9/9/2014; 26/10/2014; 4/12/2014; 19/3/2014) enfatizzata a dispetto della reale situazione derivante dal sopra descritto fenomeno di concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni BPVi e di lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle medesime e/o di garanzia del rendimento dell'investimento;*
- *la crescita progressiva della compagine sociale (comunicati 27/8/2013; 18/3/2014; 29/8/2014; 26/10/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), lasciando intendere che essa derivasse dalla progressiva maggiore appetibilità dell'azione BPVi quale strumento di investimento, omettendo di rappresentare l'esistenza e l'entità della prassi della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie sopra descritta;*
- *il buon esito delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 (comunicati 9/8/2013; 27/8/2013; 18/3/2014; 8/8/2014; 29/8/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), tacendo la circostanza relativa al massiccio ricorso al finanziamento per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nell'ambito dei c.d. Aucap;*

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone.
In Vicenza, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014".

2. Il reato di aggiotaggio previsto dall'art. 2637 c.c.

I reati di aggiotaggio finanziario su strumenti non quotati e bancario sono disciplinati dall'art. 2637 del codice civile che prevede che *"chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni"*.

La norma fa riferimento sia all'aggiotaggio finanziario (prima parte) sia all'aggiotaggio bancario (seconda parte), collocando l'operatività delle condotte incriminate in due settori del mercato: quello mobiliare relativo ai valori non quotati e quello creditizio.

Entrambe le tipologie di aggiotaggio possono essere realizzate attraverso tre distinte modalità di condotta: condotte informative mendaci (aggiotaggio informativo) oppure condotte operative artificiose consistenti in operazioni simulate o altri artifizi (aggiotaggio manipolativo o operativo).

Si tratta di reato a forma parzialmente vincolata, perché, pur a fronte di una condotta descritta nella modalità attuativa, può essere integrato da qualsivoglia operazione che, anche se conforme alle norme giuridiche ed alla prassi economica, riveli, alla luce delle modalità di realizzazione, del contesto di esecuzione e dell'ambiente cui è diretta, una dimensione decettiva ben evidente nell'obiettivo finale perseguito.

Si tratta di reato comune potendo essere commesso da "chiunque" (la natura della fonte, in caso di notizia falsa, inciderà semmai sulla credibilità e quindi sulla capacità di condizionamento, che attiene però all'aspetto dell'offensività), di pericolo concreto, di mera condotta e a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure di porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente

alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati.

2.1. Aggiotaggio finanziario.

E' finalizzato a "*provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*", si applica esclusivamente agli *"strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato"* (in quanto l'aggiotaggio su strumenti finanziari quotati è previsto dall'art. 185 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58) e tutela il corretto andamento, la trasparenza, l'efficienza del mercato mobiliare, più precisamente della formazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati, che deve riflettere esattamente il suo valore reale ed effettivo secondo il regolare meccanismo delle leggi di mercato e non essere influenzato da condotte manipolative.

La nozione di "strumenti finanziari non quotati" si desume in negativo dall'art. 180 T.U.F., che definisce gli strumenti finanziari quotati[208].

Sono sufficienti ad integrare il reato comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento, con la conseguenza che *"la eventuale verificazione dell'evento pericoloso (sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari) può esclusivamente rilevare quale elemento sintomatico della concreta idoneità ex ante della condotta, nonché quale circostanza aggravante del reato. Il reato può sussistere anche senza che la variazione di prezzo si sia concretamente realizzata, in quanto la norma penale tutela anticipatamente l'interesse dell'ordinamento alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario"*, sicché è necessaria un'adeguata indagine *"sulla idoneità ex ante della condotta manipolativa a produrre una variazione penalmente rilevante (indipendentemente da quella riscontrata ex post)"* (Cass.Sez. 5, n. 4619 del 27/09/2013).

Il prezzo degli strumenti finanziari viene, infatti, influenzato da una pluralità di fattori che, direttamente o indirettamente, incidono sulla sua formazione per la capacità di orientare le valutazioni dell'investitore (a titolo esemplificativo, stabilità o instabilità della società, fiducia negli amministratori, variazioni tassi interesse, variazione del valore dello strumento finanziario, tempistica di disinvestimento).

La diffusione di false notizie o il compimento di operazioni simulate o altri artifizi che involgono tali fattori falsano il processo di determinazione del prezzo degli strumenti nelle transazioni, che finiscono, dunque, per non riflettere più il loro valore reale.

È, quindi, penalmente rilevante ogni fattore idoneo ad alterare l'equilibrio delle contrattazioni ovvero ad innescare meccanismi reattivi nei risparmiatori la cui capacità valutativa viene alterata qualora manovre fraudolente sui titoli modifichino il giudizio che il risparmiatore può formarsi sull'andamento del mercato.

---

208 L'art. 180, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, definiva gli strumenti "strumenti finanziari" come:
"1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata dall'emittente".

L'idoneità andrà tarata sulla diffusività della condotta, sulla specifica insidiosità della stessa, sulla congiuntura di mercato in cui si inserisce, sul volume delle negoziazioni, sulle caratteristiche dello strumento oggetto della manovra fraudolenta e, in generale, su tutte quelle circostanze che possono costituire elementi condizionanti il giudizio dell'investitore.
Per sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari si deve intendere quella modificazione del prezzo quantitativamente apprezzabile, tale da determinare un differente comportamento del mercato, con valutazione e differenziazione delle oscillazioni fisiologiche da quelle patologiche e con esclusione, quindi, di fatti marginali, ma senza predeterminazione di limiti quantitativi.
L'accertamento va condotto secondo il criterio della prognosi postuma (Cass.Sez. 5, n. 40393 del 20/6/2012), ossia un giudizio in concreto ed ex ante che valorizzi tutti i dati fattuali esistenti al momento della condotta in funzione della verifica della connotazione decettiva del fatto comunicativo o operativo e della sua idoneità a produrre effetti distorsivi sul patrimonio conoscitivo dell'investitore: il fatto comunicato assume, dunque, i connotati di tipicità quando può concretamente influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e meglio persuaderlo alla convenienza nell'impiego del denaro con l'investimento nel titolo ovvero ad indurlo alla dismissione di quell'investimento (Cass.Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, con riferimento all'aggiotaggio previsto dall'art. 185 T.U.F., di identica struttura).
Tale accertamento richiede un *"apprezzamento percepibile a mezzo di un giudizio di prognosi postuma, cioè mediante una verifica di tipo contro-fattuale"*, onde comprendere se il mendacio sia stato potenzialmente idoneo a dar corpo a *"questa capacità distorsiva"* (Sez. 5, n. 28932 del 2011cit.). Pertanto, l'accertamento della capacità distorsiva delle condotte manipolative (informative od operative) mira ad individuarne l'idoneità a *"provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi"* (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.; sez. 5 n. 53437 del 19/10/2018).
Il parametro di riferimento (mutuato e adattato dalla definizione di investitore ragionevole descritta dall'art. 181 co.4 T.U.F. per il diverso reato di abuso di informazioni privilegiate) è quello dell'investitore razionale o appunto ragionevole, cioè dell'uomo medio *"di comune avvedutezza e discernimento"*, che opera su quel tipo di mercato finanziario che si vuole manipolare, con ragionevolezza, valendosi di un bagaglio informativo acquisito riguardante gli strumenti finanziari e non con una peculiare dotazione di scienza.
La norma tutela il mercato e, quindi, il parametro non è quello dell'operatore professionale ma del terzo investitore presente sul mercato.
La Corte di Cassazione lo individua nel soggetto che si giova di informazioni che presumibilmente un privato utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento ovvero, con procedimento controfattuale, colui che, quale investitore privato, avrebbe realizzato l'operazione controversa, pur conoscendo le condizioni dell'emittente (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.).
L'alterazione presa in esame dalla norma penale è quella che risulta dal raffronto tra il corretto valore di mercato, cioè quello che si sarebbe determinato in un regime di

normale contrattazione senza la presenza di condotte manipolative e i valori raggiunti dal titolo o, meglio, gli effetti potenzialmente modificativi del valore dello strumento finanziario prevedibili ex ante in conseguenza della condotta tenuta dall'operatore, tenendo conto dei valori che si sarebbero realizzati in mancanza della condotta manipolativa e confrontandoli, con una valutazione ex ante di prognosi postuma, con i prevedibili effetti della condotta artificiosa sotto il profilo della idoneità di quest'ultima a produrre determinate conseguenze (Cass. Sez. 5, n. 4619 del 27/9/2013).
Le variazioni di prezzo rilevanti sono quelle patologiche sia in rialzo, sia in ribasso, compresa quella di mantenimento forzoso del prezzo ad un certo livello, purché sensibilmente diverso da quello che si sarebbe realizzato in assenza della condotta manipolativa secondo le dinamiche fisiologiche del mercato, *"anche perchè vi può essere alterazione anche senza variazione alcuna del prezzo, purchè vi sia un divario (sotto il profilo del pericolo, trattandosi di tutela anticipata) tra il valore che il titolo avrebbe avuto senza la manipolazione e quello (potenzialmente) conseguente alla manipolazione stessa"* (Cass.4691 del 2013 cit.): dunque anche le condotte manipolative che non determinano fluttuazioni di prezzo del titolo ma il mantenimento del suo valore configurano ipotesi di alterazione incriminata dalla norma, giacchè si tratta di condotte distorsive nella misura in cui annullano quelle oscillazioni di valore che dipendono dalle regole di mercato e che si sarebbero verificate in assenza delle manipolazioni.
Con l'ulteriore precisazione che la "sensibilità" della variazione va tarata sulle caratteristiche del mercato in cui opera *"cosicché anche un minimo scostamento può essere indice di pericolo per la regolare funzionalità del mercato e può, dunque, assumere rilievo penalistico"* (Cass.4691 del 2013 cit.).

2.2. Aggiotaggio bancario.
L'aggiotaggio bancario è finalizzato ad "*incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari*" e tutela l'interesse al regolare funzionamento del mercato del credito, da individuare, in particolare, nell'interesse pubblicistico a che il sistema bancario non venga destabilizzato o alterato nella sua ordinaria dinamica attraverso condotte fraudolente in grado di porre in pericolo la credibilità di singole banche o gruppi bancari in modo da minarne la stabilità patrimoniale ovvero la capacità di essere solvibili e, quindi, intaccare il regolare funzionamento del sistema bancario, che si basa sulla fiducia dei risparmiatori disposti ad affidarne i risparmi che consentono al sistema di svolgere il suo compito precipuo che è quello di esercitare il credito.
L'affidamento va ravvisato nella fiducia dei consociati nei confronti di un determinato ente; la stabilità attiene, invece, ad una componente prevalentemente economica, anche se non possono essere a priori esclusi profili legati all'amministrazione o alla gestione della banca o del gruppo.
La stabilità può essere intaccata sia in senso positivo sia in senso negativo, giacché il legislatore non pone limitazioni in tal senso e il pericolo che la norma intende prevenire è il verificarsi di un'alterata percezione della stabilità dell'ente bancario dovuta a fattori artefatti o comunque non trasparenti, a prescindere dall'incidenza

nell'uno o nell'altro senso, a tutela del regolare funzionamento del mercato del credito.
Il requisito della stabilità patrimoniale viene, infatti, indicato in maniera neutra senza connotazioni nel senso di un falso rafforzamento o indebolimento.
La norma richiede in questo caso che l'alterazione sia "significativa".
L'accertamento va condotto sempre secondo il giudizio di prognosi postuma e deve avere riguardo alla (potenziale) reazione collettiva a seguito della condotta manipolativa, misurandone l'incidenza sull'opinione pubblica, sulla fiducia degli utenti o dei possibili utenti del servizio bancario tale da determinare una diffusa sfiducia e discredito in relazione all'immagine di stabilità della banca o, nell'altro senso, una (mal riposta) eccessiva fiducia.

2.3. Aggiotaggio informativo.
La prima condotta suscettibile di provocare tutti gli eventi di pericolo che la disposizione intende contrastare si sostanzia nella "*diffusione di notizie false*" (cd. aggiotaggio informativo).
Per diffusione si intende la propalazione verso un numero indeterminato di persone o, quantomeno, negli ambienti economico-finanziari più direttamente interessati dalla notizia che si va diffondendo. La comunicazione deve, quindi, avvenire verso una cerchia di persone aperta o potenzialmente indeterminata o comunque suscettibile di propagarsi in tale senso.
Quanto al mezzo, il legislatore non tipizza la modalità comunicativa, sicchè la propalazione potrà essere attuata attraverso qualsiasi veicolo informativo idoneo a diffondere – nel senso sopra indicato - la notizia ad un numero indefinito di soggetti, a prescindere dallo strumento utilizzato, comprese ovviamente la pubblicazione e la divulgazione.
Sotto il profilo dell'oggetto della diffusione, la norma precisa unicamente che deve trattarsi di "notizia" senza indicarne il contenuto, quindi di informazioni su avvenimenti o fatti storici, avvenuti o destinati ad avvenire, purché l'informazione su un fatto futuro scaturisca da un riferimento presente e che l'evento futuro si dia per certo sulla base di elementi di fatto o conoscenze che si posseggono o che si faccia credere di possedere.
Tali informazioni possono riguardare direttamente gli strumenti finanziari (con riguardo all'aggiotaggio finanziario) o la situazione patrimoniale della singola banca o di gruppi bancari piuttosto che l'esercizio del risparmio o la raccolta del credito (con riguardo all'aggiotaggio bancario), ma anche fare riferimento ad aspetti più generali aventi ad oggetto questioni di carattere economico, finanziario e commerciale o, ancora, riferirsi ad aspetti di altro tipo che possano avere ricadute in questo senso.
La rilevanza è collegata non al profilo di falsità della notizia diffusa, ma alla decettività cioè capacità di determinare un diverso comportamento del mercato.
Le notizie divulgate devono essere false, cioè difformi dagli elementi oggettivi di fatto, distorsive della realtà e a carattere decettivo.
Il connotato di falsità può consistere nell'enunciazione di fatti in assoluto non rispondenti alla realtà o nella fuorviante rappresentazione di una realtà, perché carente

nella descrizione di aspetti significativi o perché sovradimensionata o, ancora, perchè parziale o incompleta.

"Il concetto di "notizia falsa" corrisponde alla notizia difforme dalla realtà, ovvero priva del benché minimo fondamento, nonché la smentita di una notizia vera, data l'identità logica tra l'affermazione di un fatto inesistente e la negazione di un fatto esistente; nonostante l'esclusione dalla formulazione normativa delle "notizie esagerate e tendenziose", inoltre, deve ritenersi che la portata precettiva della norma non abbia subito drastiche limitazioni, atteso che le notizie esagerate sono comunque notizie che contengono elementi di falsità sotto l'aspetto quantitativo, mentre le notizie tendenziose sono quelle che presentano fatti veri in maniera strumentale e surrettizia, inducendo il destinatario delle stesse ad una rappresentazione alterata o artefatta della realtà. In sostanza, quindi, le notizie esagerate e tendenziose rappresentano altrettante manifestazioni di falsità, rientrando, come tali, nel più ampio genus di "notizie false"; detta tipologia di notizie potrebbe rientrare, in ogni caso, nella nozione di "altri artifici", individuato dalla norma come clausola di chiusura nella tipizzazione delle condotte. Va sottolineato, ancora, che la norma non richiede in alcun modo che la notizia si fondi su dati riservati, essendo richiesto, quale criterio selettivo, solo il grado di attendibilità della notizia falsa, ossia la sua attitudine a determinare l'effetto normativamente tipizzato, ossia il condizionamento del prezzo di uno strumento finanziario" (Cass. Sez.5 n.7437 del 15/10/2020).

E' stato altresì precisato che, pur essendo difficile che una condotta meramente omissiva possa avere una rilevanza in termini di artificio, implicando detto concetto una predisposizione di mezzi strutturalmente configgente con il silenzio o con la mera inerzia, *"tuttavia, dire che la pura e semplice non comunicazione non integri il reato in esame é cosa ben diversa dal ritenere che l'omissione, intesa come modalità che concorre a connotare la falsità della notizia comunicata, sia irrilevante. Ferma restando, infatti, la necessità di un comportamento comunicativo (il che sgombra il campo dalla rilevanza del semplice silenzio e della pura omissione...), l'elemento di conoscenza fattuale, rilevante nella formazione del prezzo del titolo, può essere determinato anche da una condotta mista, in cui, a fronte di notizie la cui comunicazione é imposta dalla legge, la notizia venga comunicata in maniera lacunosa e/o parziale rispetto a ciò che il soggetto era tenuto a comunicare, considerato che il non dire, in un contesto che obbliga il soggetto agente a fornire notizie chiare e complete, corrisponde a dire il falso, nella misura in cui egli omette contenuti e/o aspetti significativi dell'informazione. In altri termini, l'omissione, in tali casi, finisce per distorcere l'informazione positivamente diffusa, nella misura in cui la stessa risulti lacunosa ed elusiva e, come tale, distorsiva negli effetti"* (Cass. 7437 del 2020 cit.).

L'omissione, dunque, è rilevante come mancanza di completezza dell'informazione nel contesto di una informazione al pubblico di cui si ha l'obbligo di veridicità (ad esempio in occasione della pubblicazione die bilanci).

Si tratta, dunque, di un frammento omissivo di una condotta (comunicazione) che resta attiva, la cui componente di falsità si manifesta nel celare un elemento significativo per il mercato.

Non necessariamente la notizia falsa deve rivestire carattere di novità giacchè *"la reiterazione di un'informazione infedele riveste di autonoma valenza, colora di illecito ogni episodio, nell'economia della persuasione, anche qualora si limiti ad osservare quanto già detto. Tanto, invero, può concretamente influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e meglio persuadere alla convenienza nell'impiego del denaro con l'investimento nel titolo (ovvero ad indurlo alla dismissione di quell'investimento)"* e, quindi, *"assume interesse anche il comunicato che succeda al*

deposito di un bilancio che quella notizia già aveva comunicato al mercato" (Cass. 28932 del 2011 cit.).
E' stato ulteriormente chiarito che ai fini della sussistenza del reato, le notizie diffuse devono essere caratterizzate dalla *"loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari"*, essendo questa *"la condizione per apprezzare la lesività del fatto, caratteristica che si aggiunge all'ulteriore requisito discendente dall'attributo "sensibile" richiesto dal legislatore per far superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale (esito che suole racchiudersi nella formula anglosassone della price sensitivity)"* (Cass. 28932 del 2011 cit.).
Ecco allora che, secondo la Cassazione, per apprezzare la concretezza e la "sensibilità" della notizia e per valutare quindi se sia stato integrato o meno il reato di aggiotaggio informativo, si deve aver riguardo alla *"agevole riconoscibilità della falsificazione dell'informazione"* (Cass. 28932 del 2011 cit.), inerente cioè alla possibilità, per l'investitore medio, di discernere l'attendibilità o meno dell'informazione e di riconoscerne, quindi, la falsità.
Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto del quadro complessivo di informazioni di cui allora disponeva il singolo operatore e del contesto storico e finanziario in cui la notizia è stata diffusa: sussiste il reato quando la diffusione della notizia falsa era concretamente in grado di influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e sulle sue decisioni di investimento, cosa che, di conseguenza, poteva determinare un effetto perturbativo sulla formazione dei prezzi o l'affidabilità della banca.

2.4. Aggiotaggio manipolativo o operativo.
La seconda modalità di condotta incriminata richiede, alternativamente, il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici (cd. aggiotaggio manipolativo o operativo).
Ora, benchè secondo alcuni trattasi di condotta logicamente riferibile soltanto all'aggiotaggio finanziario, basti osservare sul punto che la norma non differenzia le condotte produttive dell'evento (giuridico) tra aggiotaggio finanziario e aggiotaggio bancario e, anzi, proprio l'inserimento dell'aggiotaggio bancario nell'art.2637 c.c. sarebbe indicativa dell'estensione dell'ambito applicativo anche ai comportamenti artificiosi provvisti dell'attitudine tipizzata.
Le operazioni simulate sono operazioni meramente apparenti o con un'apparenza difforme dalla realtà economica sottostante; *"queste vanno individuate nelle condotte dotate di valenza ingannatoria mediante la rappresentazione di una situazione di mercato non corrispondente alla realtà, sia in termini di simulazione assoluta che di simulazione relativa, ovvero la dissimulazione di una situazione reale"* (Cass.7437 del 2020 cit.).
Quindi, sia le operazioni volte a rappresentare un assetto giuridico diverso da quello concretamente posto in essere sia le operazioni compiute solo formalmente cioè che non producono alcun effetto pratico perché non modificano l'assetto dei rapporti giuridici tra le parti.
La portata artificiosa e la valenza decettiva dell'operazione andrà apprezzata in relazione al contesto in cui viene effettuata e al pubblico che si vuole influenzare.
La locuzione "altri artifici" viene considerata clausola di chiusura.

L'artificio è l'espediente che crea un'apparenza e, quindi, la rappresentazione positiva di un qualche cosa che non risponde a vero.
La nozione vale a ricomprendere qualsiasi atto o comportamento, anche lecito, dotato di una componente fraudolenta o decettiva che, in considerazione del contesto di esecuzione e delle modalità di realizzazione, assumono una oggettiva connotazione distorsiva: *"per qualificare come artificioso un mezzo, in sé non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato, occorrendo che sia anche obiettivamente artificioso, cioè posto in essere artificiosamente con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare il giuoco normale tra domanda e offerta"* (Cass. Sez. 5, n. 2063 del 02/10/2008), ivi compreso il mancato disvelamento al mercato di operazioni che si dovevano portare a conoscenza degli operatori.
Ciò che rileva nelle condotte non è la finalità perseguita, la quale potrà comunque costituire un importante elemento di contorno, bensì "l'attitudine ingannatoria" ravvisabile in ogni modalità che, in considerazione della fonte da cui promana e delle modalità con cui viene estrinsecata, determini una falsa rappresentazione dei fatti e della realtà di mercato e che sia in conseguenza capace di trarne in inganno gli operatori, a prescindere dalla sua intrinseca e obiettiva antigiuridicità.
E' necessario che la stessa risulti oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere o sul normale andamento del corso dei titoli in modo diverso da come si sarebbe verificato per la normale incidenza delle leggi economiche o sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
L'artificiosità può caratterizzare una singola operazione oppure derivare dalla oculata combinazione di manovre, anche singolarmente insignificanti, che, inserite in una più articolata manovra di mercato, si connotano di artificiosità.

3. Operazioni simulate ed altri artifici.
Le modalità artificiose contestate in imputazione sono quelle concretizzantesi nel ricorso al capitale finanziato, nell'omessa iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. e nella mancata comunicazione all'esperto della prassi del capitale finanziato.

3.1. Capitale finanziato.
Si è visto come il ricorso ai finanziamenti per l'acquisto di azioni della banca sia stato utilizzato dall'istituto, soprattutto a partire dall'anno 2012, come ordinaria modalità operativa per svuotare il fondo acquisto azioni proprie e per soddisfare le domande di cessione del titolo che si presentavano in esubero rispetto alle domande di acquisto, correggendo così il significativo squilibrio che si era venuto a creare nel mercato secondario.
Si tratta di operazioni simulate o comunque artificiose.
Nel paradigma delle operazioni simulate sono sicuramente inquadrabili le operazioni di finanziamento costruite e finalizzate esclusivamente all'acquisto di azioni della banca, secondo lo schema classico dell'erogazione di finanziamento per importo corrispondente al valore delle azioni, con operazione a termine e chiusura del finanziamento non mediante rimborso del cliente (che non aveva alcun obbligo in tal

senso, non essendo previsto alcun rimborso periodico[209]) bensì mediante riacquisto delle azioni da parte della banca (che assumeva impegno oralmente o per iscritto, in forme più o meno vincolanti) per importo equivalente al valore del finanziamento (di fatto una retrocessione delle azioni alla banca), senza costo alcuno per il cliente e, talvolta, con un rendimento garantito, quindi senza rischio alcuno a carico del cliente[210].

In tal caso vi è, infatti, solo un mutamento apparente del reale proprietario economico dei titoli, che, di fatto, restavano di proprietà della banca.

L'azionista, infatti, diveniva esclusivamente il depositante formale dei titoli, mentre la banca continuava a mantenere la diponibilità sulle azioni.

E, infatti, l'operatività veniva gestita mediante l'apertura di conti correnti *ad hoc* dedicati all'operazione, creando una sorta di separazione patrimoniale rispetto al restante patrimonio del cliente, cui era preclusa l'operatività su tali conti[211].

---

209 Sul punto Rigon Ferdinando (ud.21.11.19)

210 Sul punto Magagnin Silvano (ud.9.1.20), Franco Toffano (ud.31.1.20), Morato Luigi (ud.30.5.19), Carlo Brunetti (ud.6.6.19), Boer Lorenzo (ud.6.6.19, 14.9.19), Caovilla Renè (ud.10.7.19), Bufacchi Sandro (ud.16.7.19), Rigon Francesco (ud.13.12.19), Tiso Daniele (ud.9.1.2020), Ferrari Alberto (ud.5.6.19), Rigon Ferdinando (ud.21.11.19) Citton Ezechiele (s.i.t.24.10.06 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 4.7.19), Ravazzolo Silvano (s.i.t.7.10.16 acquisiste ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 4.7.19), De Franceschi Mario (s.i.t.17.10.16 acquisite acquisiste ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 3-4.10.19), Brunello Fabio (s.i.t.13.10.16 acquisite acquisiste ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 16-19.11.19).

211 Si richiamano le dichiarazioni di:

- Loison Dario (ud.13.6.19, 14.9.19) che ha definito l'operazione un "portage", una custodia temporanea di azioni, in cui lui come cliente si limitava a fungere da prestanome per la banca;
- Ferrari Alberto (ud.5.6.19) che ha dichiarato che vennero creati un conto corrente e un conto deposito titoli ad hoc;
- Loison Tranquillo (ud.13.6.19,14.9.19) che ha dichiarato che i conti per gestire operazione (finanziamento e titoli) non erano nella sua disponibilità e lui non ne aveva contezza tanto da apprendere dell'importo dell'operazione solo in sede di indagine;
- Ravazzolo Giancarlo (ud.10.7.19) che ha dichiarato che per l'operazione venne aperto un apposito conto gestito direttamente dalla banca;
- Ferrarini Luca (ud.11.7.19) che ha dichiarato che l'acquisto di azioni era un "posteggio" temporaneo dei titoli per la banca;
- Morato Luigi (ud.30.5.19, 13.7.19) che parla di apertura di conto corrente aperto ad hoc (sia per il finanziamento che per i titoli) e gestito direttamente dalla banca; lui si limitò a firmare i documenti;
- Malinverni Christian (ud.4.7.19) che ha dichiarato che per l'operazione venne utilizzato un conto corrente *"tecnico"* gestito direttamente dalla direzione centrale e al quale lui non aveva alcun accesso;
- Ravazzolo Silvano (s.i.t.7.10.16 acquisiste ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 4.7.19) che parla di operazione gestita direttamente dalla banca;
- Vanzan Luigi (s.i.t.10.10.16 acquisiste ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 3.10.19, prodotte all'udienza del 9.11.19) che dichiara che per l'operazione era stato aperto un conto ad hoc;
- Tiso Daniele (ud.9.1.20) che ha dichiarato di essersi limitato a firmare i documenti e di non aver avuto alcuna gestione dell'operazione.
- Settimo Alessandro (s.i.t.21.11.16 acquisiste ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 10.1.20 materialmente prodotte all'udienza del 16.1.20) che dichiara che l'operazione era stata gestita direttamente dai funzionari e lui si era limitato a firmare i documenti;
- Roncato Giovanni (ud.6.11.19) che dichiara che lui si era limitato a firmare i documenti senza conoscere i dettagli dell'operazione.

Tale modalità garantiva alla banca l'individuazione immediata dell'operazione, il monitoraggio della stessa e la gestione diretta (tramite compensazioni e storni che consentivano di mantenere in equilibrio l'operazione).
Di fatto, il cliente si limitava ad una attività di custodia delle azioni, offrendo il cliente stesso un servizio alla banca, a volte anche retribuito.
Va condivisa la lettura fatta dai Pubblici Ministeri della natura di tali operazioni come assolutamente eccentriche rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2358 c.c.
Così improntate non costituiscono, infatti, operazioni di "mera" assistenza finanziaria.
L'assistenza finanziaria cui fa riferimento l'art. 2358 c.c. presuppone un finanziamento di scopo *"per l'acquisto e sottoscrizione di proprie azioni"*, che resta, però, un'operazione di investimento mobiliare con ricorso ad agevolazione finanziaria, il cui rischio (sulla fluttuazione del valore) e il costo (del finanziamento) restano sempre a carico dell'azionista, nella prospettiva, da parte della banca finanziatrice ed emittente, di ottenere il rimborso del capitale erogato (e non la retrocessione delle azioni) e la conservazione del titolo in capo all'azionista: lo scopo della norma (così riformulata nel 2008) è, infatti, quello di garantire maggiore flessibilità della struttura proprietaria e di agevolare l'afflusso di capitale (nell'ottica del rimborso del finanziamento), consentendo, alle condizioni ivi previste, una deroga al divieto di finanziamento per l'acquisto azioni proprie.
E, infatti, è lo stesso art. 2358 c.c. che, nell'individuare le condizioni che legittimano l'operazione, ha previsto la predisposizione, da parte degli amministratori, di una relazione che espliciti, tra le altre, *"le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento"* e la valutazione del *"merito di credito"*.
Del resto, le stesse delibere con cui la banca, in occasione dei mini aucap, ha autorizzato ai sensi dell'articolo 2358 c.c. la sottoscrizione da parte di nuovi soci di azioni mediante finanziamento erogato dalla banca stessa, prevedevano le modalità di rimborso rateale da parte dell'azionista, il tasso del finanziamento (a carattere oneroso) e l'entità massima del finanziamento oltre naturalmente alla sussistenza del merito di credito indispensabile per garantire il rimborso*212*.
Invece, nel caso del capitale finanziato "puro" secondo lo schema sopra descritto, l'operazione ha scopo completamento diverso da quello dell'ampliamento dell'azionariato e non si regge sulla capacità del prenditore di rimborsare il capitale o di pagare interessi e costi accessori, ma sulla sola capacità della banca di riacquistare le azioni alla scadenza del termine*213*.

---

212 Si vedano docc.444, 445, 456, 456 produzione P.M. ud.21.11.19 che sono le lettere a Banca di Italia e ai Soci con riferimento alle operazioni miniaucap 2013 e 2014 nonché le relazioni predisposte dal C.d.A. ai sensi dell'art.2358 co. 3 c.c. (verbale C.d.A. 19.3.13 e 4.3.2014 sub doc.102 produzione P.M. 23.5.19)
213 Indicative sul punto le dichiarazioni di Roncato Giovanni (ud.6.11.19) e Tiso Daniele (ud.9.1.20).
Roncato ha riferito come la società Zappa, coinvolta nell'operazione baciata, non producesse reddito e non avesse capacità di supportare un'operazione di quella entità, tant'è che inizialmente la pratica venne anche respinta per assenza di garanzie da parte di un *"organo che non era a conoscenza del fatto che doveva essere un favore"* (pag.13).
Tiso ha dichiarato che non aveva la disponibilità economica e patrimoniale per sostenere un'operazione tant'è che quando poco tempo prima aveva chiesto un finanziamento di 1 milione di euro per esigenze di impresa l'istruttoria era stata complessa e le garanzie richieste dalla banca significative. Nulla venne richiesto per le

E, infatti, l'operazione era sin dal principio regolata non con il rimborso del finanziamento al socio, ma con la restituzione alla banca delle azioni acquistate con il finanziamento ad estinzione del finanziamento stesso e a compensazione delle reciproche pretese e senza oneri economici a carico del cliente.
Un'operazione dove il rischio (sull'andamento del prezzo dell'azione) resta integralmente a carico della banca e dove il merito creditizio rimane estraneo al funzionamento dell'operazione, giacché il buon esito prescinde totalmente dalla capacità restitutoria del cliente.
Il rilievo del merito creditizio (peraltro mancante in molte operazioni) nell'istruttoria del fido serviva, nelle operazioni così strutturate, solo per occultarne la vera natura e, dunque, costituiva ulteriore profilo fraudolento dell'operazione.
Si tratta, dunque, di operazioni che non determinavano alcun mutamento dell'assetto degli interessi e delle posizioni delle parti.
Era la banca a restare proprietaria delle azioni, mentre il cliente si limitava ad offrire la sua interposizione per l'intestazione formale del titolo; da qui la natura simulata della stessa, trattandosi di un'operazione di finanziamento a terzi che simulava in realtà l'acquisto di azioni proprie da parte della banca.
Analogamente rientrano nella nozione di operazioni simulate l'acquisto di azioni proprie effettuato tramite i fondi lussemburghesi, apparentemente un investimento, di fatto una gestione patrimoniale di proprie risorse[214], utilizzata in prima battuta per svuotare il fondo acquisto azioni proprie.
Le altre operazioni di capitale finanziato, effettuate, queste sì, in violazione dell'art. 2358 c.c., non rientrano nella nozione di operazioni simulate, perché in effetti le azioni venivano acquistate dal cliente nell'ambito di una ordinaria operazione mobiliare, benchè finanziata dalla banca stessa.
Si fa riferimento a quella quota del finanziamento concesso al cliente, nell'ambito di una ordinaria operatività del cliente di ricorso al credito per proprie esigenze, che veniva necessariamente destinata all'acquisto di azioni: come visto, a tutti i clienti, a qualsiasi titolo finanziati, veniva chiesto di investire in azioni BPVi utilizzando parte del denaro prestato dalla Banca (generalmente il 10%)[215].

---

operazioni baciate che vennero fatte per ben 10 milioni di euro: *"Qualche tempo prima io ho chiesto, mi ricordo che ho chiesto... mi pare sia 1 milione di euro alla Banca Popolare di Vicenza, per avere questo milione di euro per l'azienda ho sudato sette camicie, mi hanno fatto firmare non so cosa, hanno voluto ipoteche, perizie su immobili, ipotecato il capannone per darmi 1 milione di euro. Questi, alla fine, poi me ne danno complessivamente 10 milioni senza chiedermi nulla, quei 10 milioni non erano miei, non era lo stesso tipo di finanziamento. Io non li ho mai toccati. Non li ho mai visti. Le dirò di più: quando all'inizio mi trovavo dei documenti che non capivo cosa cavolo erano, che andavo dal Rizzi, gli dicevo: Roberto, cos'è che questa roba qui che non capisco? E dice: ma questa... no, no, dice, lascia stare, quella non è roba tua, quella è la baciata, non devi preoccuparti"* (pag.9). *"Non ci sono state ipoteche, com'è successo per il milione di euro; non ci sono state indagini, controlli, perizie immobiliari sull'immobile che veniva ipotecato; non ci sono state discussioni sui tassi d'interesse da pagare o da non pagare, perché non c'erano, e non c'è stato nulla di tutto questo. Ma perché? Perché se io avessi potuto mettere le mani su quei 10 milioni di euro che mi hanno dato complessivamente fra me e... no, di più... sì, 9 fra me e mio fratello, e poi 2 e mezzo mia madre, se ci potevo mettere le mani sopra, non avrei comprato delle azioni della banca ma probabilmente sarei sparito con quei soldi lì! Cioè, io non li ho né mai visti né mai potuti utilizzare"* (pag.10)

214 Sul punto Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 pag. 60-61.

215 Si rimanda a tal fine a quanto già illustrato sub cap. IV.

Trattasi tuttavia di operazioni che si configurano come fraudolente, rientranti nella locuzione "altri artifizi", come delineata *sub* 2.4.
L'artificiosità di tali operazioni sta nello scopo (ulteriore modalità per finanziare azioni con capitale della banca) e nelle modalità di gestione sotto il profilo del trattamento contabile (strettamente connessa a quanto si dirà sub 3.2.), con l'omessa appostazione a riserva del controvalore, omessa decurtazione dal patrimonio di vigilanza e occultamento al mercato, tutti artifizi finalizzati a nascondere la reale natura dell'operazione in modo da farla apparire all'esterno come ordinaria operazione di acquisto di azioni con capitale terzo nella fisiologica dinamica di un mercato secondario attivo e vivace.

3.2. Omessa iscrizione nei bilanci di esercizio della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c.
L'art. 2358 co. 6 c.c. prevede che *"una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio"*.
La banca avrebbe, dunque, dovuto iscrivere al passivo una riserva di ammontare corrispondente ai finanziamenti erogati e alle garanzie prestate, cosa che nei bilanci non è stata fatta, se non successivamente, a partire dal bilancio 2015.
Si tratta a ben vedere di estrinsecazione dell'artificio idoneo a rendere fraudolente le operazioni di capitale finanziato "ordinarie" come descritte *sub* 3.1., necessario per dare una falsa rappresentazione al mercato della tipologia di quelle operazioni nella dinamica del mercato secondario, movimentato non da spontaneo incrocio di domanda e offerta, ma perché stimolato e alimentato da stesse risorse della banca.
E' la combinazione tra l'utilizzo dell'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni della banca al di fuori del perimetro consentito dall'art. 2358 c.c. e l'occultamento attraverso l'omessa iscrizione della riserva che crea la distorsione nella percezione del mercato perché induce in errore il mercato sulla situazione dell'emittente, rendendo così artificiose anche quelle operazioni di capitale finanziato che non sono inquadrabili nel concetto di operazioni simulate.

3.3. Mancata comunicazione all'esperto della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie.
L'art.6 dello statuto della banca prevedeva che, su proposta del C.d.A., sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci approvasse annualmente l'ammontare dell'importo da versare in aggiunta al valore nominale di ogni azione di nuova emissione; ciò avveniva in sede di esame del bilancio sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso.
Nella prassi consolidata che regola i rapporti della Banca con i propri soci relativamente all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie, il prezzo delle azioni (valore nominale + sovrapprezzo) corrisponde a quello stabilito dall'ultima Assemblea dei soci ai sensi ed ai fini dell'art. 6 dello statuto.
La valutazione del titolo azionario – sempre per convenzione consolidata – regolava anche gli scambi di azioni fra soci.

In tal modo, l'assemblea annuale dei soci definiva il valore di riferimento al quale gli azionisti negoziavano le azioni sul mercato secondario, nonché il prezzo di sottoscrizione dei futuri aumenti di capitale.
Nel 2010, venne affidato al prof. Mauro Bini l'incarico di stimare il valore delle azioni, accogliendo la sollecitazione della Banca d'Italia ad individuare un metodo di determinazione del valore dell'azione il più possibile coerente con la redditività della banca e a definirlo in modo da assicurare continuità valutativa nel tempo, con possibilità di ricorrere a esperti indipendenti.
In data 12 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione della Banca approvava la c.d. "Normativa interna di valutazione"[216], che indicava i seguenti "*dieci requisiti da rispettare nella stima del valore delle azioni della Banca Popolare di Vicenza*":

1. riflettere nel prezzo del titolo il valore intrinseco o fondamentale dell'azione;

2. escludere tutti gli elementi di natura speculativa che possono influenzare il prezzo delle azioni di banche comparabili quotate;

3. attribuire nella valutazione massimo peso alle variabili di mercato di natura fondamentale;

4. compiere valutazioni per somma di parti al fine di considerare i differenti profili di rischio e di rendimento dei singoli business;

5. utilizzare – con riguardo ai flussi prospettici delle entità controllate – le stesse previsioni che alimentano la stima del valore recuperabile ai fini di impairment test dei singoli business/ CGU;

6. affidare la valutazione ad un esperto indipendente;

7. adottare tutti e tre gli approcci valutativi (rispettivamente fondati sui flussi di risultato attesi, sui multipli e patrimoniale), a meno che non vi siano fondate ragione per escludere un approccio;

8. mantenere le stesse tecniche di valutazione entro ciascun approccio (rispettivamente DDM con Excess Capital, multipli di transazioni comparabili, patrimoniale complesso), a meno che non vi siano fondate ragioni (di natura esterna o interna) per modificare le tecniche valutative;

9. considerare le transazioni avvenute sul titolo oggetto di valutazione o su altri titoli emessi dalla società per ricavarne elementi informativi ai fini della stima del valore;

10. spiegare e riconciliare le differenze di valore fra le diverse metodologie quando significative.

L'incarico espletato dal prof.Bini ha riguardato la stima del valore delle azioni al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2010 al 2014.
Tra gli elementi di valutazione vi era, dunque, anche quello delle transazioni sul mercato secondario.
Il prof. Bini ha spiegato che le valutazioni seguivano una procedura che considerava, tra le altre, anche l'evidenza che i titoli della banca fossero effettivamente scambiati ovvero che esistesse un vero mercato dei titoli in parola, in quanto il valore dell'azione, trattandosi di strumenti non quotati, non era quello del valore di mercato, ma il valore intrinseco e i titoli della banca mostravano una buona liquidità, tenuto conto del turnover annuo delle azioni BPVi, attestatosi, tra il 2010 e il 2014, tra il 4% e il 14,8 %[217].

---

216 E' stata prodotta all'udienza del 31.10.19 ed esibita al teste Bini.
217 Memoria prof.Bini, doc.396 produzione P.M. ud.29.10.19.

"Allora, come ho detto, non si cercava la stima di un valore di mercato, ma si cercava un valore intrinseco. In ogni realtà mercato di sportello, per poter accettare una configurazione di valore, bisogna che poi chi scambia i titoli l'accetti, e il modo per verificare che questa regola fosse accettata è che ci fossero degli scambi. Ora, la banca si caratterizzava per un volume di scambi, per essere una banca non quotata, elevato; infatti, possiamo vedere che, rispetto a banche pure quotate, c'erano banche quotate che avevano in realtà scambi più bassi" (teste Bini pagg. 64, 65 verb. ud. 31.10.19).

L'esperto ha, altresì, evidenziato che, sulla base dei dati di turnover che venivano forniti ed evidenziati anche nel bilancio della Banca, non vi erano dubbi che il mercato di sportello fosse un vero mercato che faceva uso del fondo acquisto azioni proprie solo come stanza di compensazione; il fondo era sempre poco impegnato al 31 dicembre (ad eccezione del 2014 quando ne fu proibito l'uso) e, sulla base del turnover medio, era possibile ricavare l'orizzonte medio degli azionisti, che superava i 5 anni.

"Le informazioni erano, sostanzialmente, numero di azioni della banca in circolazione all'inizio dell'anno e alla fine dell'anno, e il turnover", *"quanti titoli erano scambiati rispetto ai titoli iniziali e finali, quindi il calcolo si fa sempre il turnover sui titoli medi nel corso dell'anno"*; i dati significavano un livello di turnover di buon livello di rotazione delle azioni per una banca non quotata e questo dava riscontro che la configurazione di valore dell'azione fosse accettata dal mercato (teste Bini, pagg. 65,66 verb. ud. 31.10.19).

Nessuna informazione è stata fornita all'esperto sull'esistenza del capitale finanziato e, dunque, sulle modalità che inducevano quella determinata liquidità dell'azione né evidenze in tal senso erano ricavabili da altri dati; anzi, l'andamento del fondo acquisto azioni proprie dava conto del contrario.

L'analisi condotta dai consulenti tecnici dei Pubblici Ministeri ha, invece, evidenziato, come, in assenza del capitale finanziato, il fondo avrebbe raggiunto la sua saturazione già al primo trimestre del 2012, con conseguente impossibilità per la banca di acquistare ulteriormente azioni proprie sul mercato secondario[218] e come, in assenza del capitale finanziato (per il 2012) e anche nonostante il capitale finanziato (negli anni 2013 e 2014), l'azione fosse illiquida, apparendo tale solo grazie agli acquisti sostenuti con capitale della banca e alle tecniche dilatorie/ostruzionistiche delle rete per ritardare l'inoltro e l'evasione delle domande di vendita e dissuadere le richieste di vendita dell'azione[219].

Dunque, l'indicatore valorizzato dall'esperto a riscontro del dinamismo del mercato secondario era fallace in quanto alterato dal capitale finanziato in alcun modo esternato al prof.Bini.

Di tale fenomeno il prof. Bini non aveva, infatti, avuto la minima contezza.

"Non c'era evidenza perché il portafoglio azioni proprie, in realtà, non si gonfiava, quindi alla fine dell'anno trovavo il portafoglio azioni proprie non gonfio; cosa che mi sarei trovato, invece, se ci fossero state azioni comprate dalla banca e non ancora vendute. Per me l'indicatore era proprio il fondo azioni proprie. L'unico anno nel quale il fondo azioni proprie si blocca è appunto quello, come dico, il 2014, in virtù del Regolamento UE che dicevamo prima" (pagg. 67, 68 verb.ud.31.10.19).

---

218 cfr. sub capitolo V e tabella 100 pag.294 consulenza tecnica P.M..

219 cfr. sub capitolo V e tabelle 105 e 106 pagg.329, 330 consulenza tecnica P.M..

"Certo, se io avessi trovato degli scambi solo in contropartita della banca...
solo in contropartita della banca, cosa avrei trovato? Il fondo acquisto azioni proprie piccolo all'inizio dell'anno e grande alla fine dell'anno. Io, invece, alla fine dell'anno lo trovavo sempre svuotato, in realtà, era piccolo all'inizio e piccolo alla fine, quindi come tale voleva dire che non era la banca che si comprava le azioni, ma le azioni che erano state comprate erano state poi rivendute a clientela. Per me era il turnover nei confronti della clientela, altrimenti avremmo avuto l'incremento del fondo azioni proprie della banca" (pag.75 verb.ud.31.10.19).

L'esperto ha chiarito che, se avesse avuto l'informazione corretta relativa al non funzionamento del mercato di sportello, avrebbe dovuto rivedere i criteri valutativi: *"perché a quel punto avrebbe voluto dire che il mercato non riconosceva più il valore intrinseco come una base di scambio;* ***e quindi si sarebbe dovuto rivedere per intero i criteri valutativi che sono alla base del decalogo, ma si sarebbe dovuto rivedere l'impianto, quindi l'architettura dell'impianto valutativo ai fini del decalogo"*** (pag.69 verb.ud.31.10.19).

Inoltre, l'esperto avrebbe rettificato il patrimonio di partenza e sarebbe emerso un deficit di capitale. Il piano non avrebbe superato la verifica di ragionevolezza **e quindi il valore delle azioni sarebbe risultato drasticamente ridotto**[220].

"Quindi io avevo, in realtà, esattamente la conferma che l'orizzonte degli investitori era coerente con il piano a cinque anni, che noi prendevamo come fondamentale; e quindi era logico che un investitore che avesse acquistato le azioni con una prospettiva di investimento a più lungo termine, perché questo era il tasso di rotazione, fosse coerente con quei fondamentali. Perché se io avessi visto, invece, o accorciarsi l'orizzonte o, viceversa, rarefarsi gli scambi e non vedere più scambi, effettivamente, allora, questo significa che il mercato di sportello non accettava più quella configurazione di valore. Questa era la logica di questo punto" (pag.65 verb.ud.31.10.19).

"Se io avessi avuto informazione che tutte le operazioni andavano solo in un senso, e la banca, per esempio, era solo l'acquirente, e tutti gli altri vendevano..." "sarebbe stato rilevante" (pag.65 verb.ud.31.10.19).

Il mercato di sportello era, dunque, indicatore fondamentale per la stima del valore dell'azione perché, come precisato dal prof.Bini, *"se non ci fossero stati scambi, a quel punto il problema c'era perché vuol dire che a quel prezzo il mercato non era disposto più a negoziare, quindi qualcosa non avrebbe funzionato"* (pag.65 verb.ud.31.10.19); *"...diciamo che ai fini della valutazione io dovevo verificare che l'anno precedente ci fosse stato un volume sufficiente di scambi, non tanto per il valore perché in realtà gli scambi significa che il mercato identificava nel valore intrinseco fondamentale una base ragionevole, sulla base della quale scambiare il titolo.* ***Questo significava, fissando un prezzo, poi non ci fossero stati più scambi, voleva dire che un lato del mercato non si sarebbe più riconosciuto in quel prezzo"*** (pag.75 verb.ud.31.10.19).

Altro elemento di valutazione erano i dati di bilancio e il piano attestato dalla società che effettuava l'impairment test ai sensi dell'ISAE 3400.

---

220 Pag.6 memoria prof.Bini doc.396; pagg.66, 67 verb.ud.31.10.19.

I piani si fondavano sulla dotazione patrimoniale della Banca corrente alla data della valutazione. In assenza di quel patrimonio il piano o non sarebbe stato ragionevole o avrebbe richiesto aumenti di capitale.
Il corretto trattamento contabile del capitale finanziato avrebbe inciso sul patrimonio e, tenuto conto dell'entità, avrebbe determinato un crollo del valore delle azioni[221].
"Tutte le operazioni che avessero portato a incrementare un patrimonio, che non avesse contribuito a formare il patrimonio di vigilanza, ***avrebbe sicuramente avuto un effetto negativo sulla valutazione****. Questo sicuramente perché, in realtà, tutti i criteri di valutazione si fondavano sempre come driver importante, come dicevo, e della capacità di reddito e del patrimonio. Quindi il criterio reddituale, perché era un DDM, cioè un Dividend Discount Model con Excess Capital, cioè dove il capitale in eccesso rispetta i vincoli minimi di vigilanza, quello che consentiva alla banca di crescere in termini di masse e quindi generare reddito; secondo il criterio del costo, perché si partiva proprio dalla valutazione patrimoniale di partenza, e quindi quello era il battente: più basso è il battente più basso è il valore. E il criterio di mercato perché tutte le transazioni delle banche si misurano sulla base di multipli Price to Tangible Book, quindi in realtà sul patrimonio netto ancora una volta.* ***Quindi per tutti e tre i criteri si sarebbe tornati a un valore sicuramente inferiore****"* (teste Bini pag.68 verb.ud.31.10.19).
E secondo quanto riferito dallo stesso Bini, il decremento di valore sarebbe stato significativo (cfr. pagg.68, 69 verb.ud.31.10.19):
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E in che misura inferiore, lei lo può...?
TESTIMONE BINI – Questo, ecco, qui ci sono due aspetti. Noi dobbiamo immaginare un effetto del patrimonio, di riduzione del patrimonio, fino a che abbiamo patrimonio eccedente, possiamo immaginare che il valore, cioè la perdita di valore non sia molto superiore rispetto all'effetto patrimoniale, laddove...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma per quanto riguarda il metodo reddituale?
TESTIMONE BINI – Per quanto riguarda il metodo reddituale, ma anche gli altri, perché a quel punto anche l'avviamento sulla raccolta e così via, non potendosi sviluppare le masse, ovviamente, tutto si riduce. E lo stesso per il valore di mercato. Se, viceversa, andiamo a incidere anche sul patrimonio di vigilanza, quindi siamo in deficit di patrimonio di vigilanza; questo, naturalmente, costringe la banca a fare l'aumento di capitale. Per avere un'idea, in Europa, e quindi non soltanto in Italia, prendendo tutte le banche che si sono trovate in questa condizione di dover fare degli aumenti di capitale per rispondere a deficit patrimoniali, il mercato di Borsa ha reagito negativamente nella misura compresa fra il 20% e il 33% del patrimonio netto contabile. Quindi, se l'ammanco fosse stato di 1 miliardo, al quale bisognava poi sommare un altro 33% del patrimonio netto o un 20%, a seconda della reazione, e quindi delle cause che l'avrebbero generato. ***Quindi c'era un effetto moltiplicativo****, ecco, cioè non bastava l'effetto del patrimonio ma un effetto moltiplicativo, questo è evidenza di mercato.*
Il prof.Bini ha evidenziato che, infatti, quando a seguito del Comprehensive Assessment furono fatte rettifiche sul patrimonio per 1 miliardo, la forchetta del

221 Pag.19 memoria prof.Bini doc.396

valore dell'azione scese al minimo di 45,00 euro proprio a seguito degli effetti patrimoniali e reddituali (teste Bini pag.82 verb.ud.31.10.19).
E la rilevanza del dato trova riscontro nell'oscillazione in ribasso del valore che l'azione avrebbe avuto laddove Bini avesse tenuto conto dell'entità del capitale finanziato come ricostruita dai consulenti dei Pubblici Ministeri[222].
L'omessa comunicazione all'esperto di un dato – capitale finanziato – che costituiva fondamentale elemento di valutazione della stima del valore dell'azione per gli effetti indotti sulla dinamica delle contrattazioni (punto 9 normativa interna di valutazione) costituisce certamente un artifizio nel senso accolto dalla norma.
Si tratta infatti di un espediente finalizzato, attraverso l'omessa comunicazione di dati determinanti per le valutazioni di stima, ad indurre l'esperto ad individuare il valore del titolo in termini decisamente più favorevoli, nella prospettiva di rappresentare al mercato una valorizzazione del titolo diverso dal reale valore che sarebbe stato restituito dalla dinamica fisiologica di domanda e offerta in modo da renderlo appetibile.

4. Diffusione di notizie false.
Le notizie false attengono a diversi aspetti di sicuro rilievo per il mercato (entità patrimoniale, solidità, crescita compagine sociale, esito aucap) comunicati con una pluralità di mezzi che, per diffusività e platea di destinatari, si rivelavano idonei ad attingere praticamente tutte le tipologie di operatori.
I bilanci sono stati prodotti dai Pubblici Ministeri all'udienza del 21.5.2019 (docc.97,98,99); le comunicazioni menzionate in imputazione sono state prodotte alle udienze del 21.11.19 e 16.1.20.
4.1. Bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014.
La normativa prevede l'obbligo per l'istituto di credito[223]:
- di iscrizione di una quota di riserva indisponibile per l'ammontare pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale; l'art. 2357 ter c.c. (nella versione in vigore all'epoca) prevedeva che *"una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate"*; tale voce, che accoglie il valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo patrimoniale del bilancio, è funzionale a salvaguardare l'integrità del capitale per evitare che l'acquisto di azioni proprie possa tradursi in una distribuzione della parte indisponibile del patrimonio netto. La riserva viene iscritta dopo che le azioni sono entrate nel patrimonio della banca e permane fino a quando le azioni non vengono trasferite, annullate o ridotte. Essa quindi è indisponibile fino a quando le azioni restano nel portafoglio della banca; dopo l'alienazione o l'annullamento diviene disponibile.
- di iscrizione di una quota di riserva disponibile in previsione dell'acquisto di azioni proprie; l'art. 2357 c.c. prevede infatti che *"la società non può acquistare azioni proprie se non*

---

222 Cfr. capitolo V.
223 Annotazione GdF Nucleo Polizia Tributaria a Vicenza prot. 0238198/15 del 07.07.2015 acquisita su accordo delle parti, ex art. 493 co.3 c.p.p., all'udienza del 19.11.19.

nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato";
- di iscrizione di una riserva indisponibile ex art. 2358 co.6 per il valore corrispondente all'ammontare dei finanziamenti erogati per l'acquisto delle azioni dell'istituto.
I bilanci devono essere veritieri, completi e trasparenti perché devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico della società.
Rappresentazione nel caso di specie, invece, falsata dall'omessa appostazione a riserva della quota corrispondente al capitale finanziato e dalla pratica dello "svuotafondo" del fondo acquisto azioni proprie che consentiva di evitare l'impegno di capitale a bilancio e la conseguente appostazione delle relative riserve, con ricadute anche sul livello dei ratios patrimoniali.
L'impatto sul bilancio dell'azzeramento a fine anno del fondo è stato plasticamente descritto dal teste Gatti, che ha appunto dichiarato che ciò consentiva di ottenere un effetto di *window dressing* [224] e che fosse questa la finalità perseguita del *management* è stato confermato anche dai testimoni[225].
La trasparenza verso terzi di cui si preoccupa il legislatore nell'imporre l'obbligo di appostazione a riserva prova l'incidenza di tale dato sulle valutazioni del mercato.
Del resto, la stessa banca ne era ben consapevole tant'è che nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2358 co. 3 c.c. per l'ampliamento della base sociale (mini aucap con possibilità di finanziare l'acquisto delle azioni) si dà conto proprio della *"tendenziale circolarità dell'operazione sul piano patrimoniale"* con *"esigenza di tutelare l'affidamento che la rappresentazione – nel bilancio e negli atti della Banca – di un incremento dei mezzi propri non ancora compiutamente realizzato (perché non ancora coperto da un corrispondente importo di ricchezza esterna) potrebbe ingenerare nei terzi"*[226].
Evidenziare in bilancio la detenzione di azioni proprie per un controvalore significativo e la sussistenza del sistematico ricorso al finanziamento per l'acquisto di azioni della banca avrebbe avuto conseguenze negative:
- sulla credibilità del funzionamento del mercato secondario, evidenziando la difficoltà di liquidare il titolo con impatto anche sul valore del titolo medesimo, che dalla vivacità del mercato secondario indissolubilmente dipendeva;
- sulla solidità patrimoniale dell'istituto, per l'impatto sul patrimonio attesa la circolarità dell'operazione e, con riferimento al mercato primario, l'assenza di aumento reale del patrimonio sociale per mancanza di afflusso di risorse provenienti da terzi;
- sul livello dei ratios patrimoniali specificamente indicati nei bilanci: si è visto (*sub* capitolo V) come il capitale finanziato abbia inciso significativamente sui ratios patrimoniali, di fatto già dal 2012 al di sotto dei requisiti di target e regolamentari.

4.2. Comunicati stampa.

---

224 Gatti pag.89 ud.26.9.19. Si rimanda a quanto già evidenziato al cap.III par.6.
225 Turco, pag.43 ud.3.7.19; Tonato pagg.14,15, 22 ud.9.11.19.
226 Verbali C.d.A. 19.3.13 e 4.3.2014 sub doc.102 produzione P.M. 23.5.19

Come spiegato dal teste Fagnani[227] i comunicati stampa venivano diffusi in due momenti: in occasione dell'approvazione dei dati semestrali e in occasione dell'approvazione del bilancio annuale e avevano la stessa struttura.
La struttura del comunicato era così ripartita:
- una parte iniziale, di tipo comunicativo, che metteva in luce i risultati della banca con un approccio di marketing, ponendo l'accento più sui risultati positivi che su quelli negativi: *"venivano in qualche modo selezionati i messaggi, i principali messaggi da veicolare in relazione ai risultati di bilancio"*[228] *"sulla base del bilancio emergevano alcune cose che tendenzialmente, ovviamente, tendevamo a estrarre quelle positive, non certo a enfatizzare quelle negative"*[229];
- una parte che riportava virgolettate le dichiarazioni del Presidente e del Direttore Generale, che commentavano i risultati di bilancio *"si esprimeva comunque compiacimento per i risultati, e adesso era... mi lasci dire, un po' "celebrative" come frasi..."*[230];
- una parte tecnica che illustrava in modo asettico i risultati di bilancio ed era redatta dalla ragioneria generale.

In genere la prima bozza del comunicato era redatta dal personale dell'ufficio studi che indicava il contenuto di massima estraendo i dati dai bilanci e curava l'impostazione generale; il comunicato veniva poi revisionato dai responsabili della comunicazione; il testo del comunicato veniva rivisto da Sorato in una riunione insieme ai vicedirettori generali; solo dopo questo passaggio con eventuali correzioni e limature era trasmesso al Presidente Zonin e, infine, al Consiglio di Amministrazione che si limitava ad approvare il comunicato così come predisposto[231].
Fagnani ha ricordato che Sorato era solito effettuare *"un controllo ossessivo"* sul contenuto dei comunicati *"guardava ogni singola parola ogni singola riga e ogni singola limatura; ... lo leggeva veramente con molta attenzione e, come dire, vedevo che stava attento anche a ogni minima sfumatura, dava delle indicazioni..."*[232].
Del resto, l'importanza comunicativa nei confronti del mercato affidata al comunicato stampa e l'attenzione che in tal senso veniva posta sulle notizie diffuse trova riscontro anche nelle dichiarazioni del teste Sommella laddove ha confermato come l'appunto del Comitato di Direzione 2011 (*Sorato: "Attenzione all'andamento degli impieghi, dobbiamo essere coerenti con il feer group. Voglio un dato puntuale, proiezioni del nostro comunicato stampa, Fagnani"*)[233] fosse una specifica indicazione data da Sorato a Fagnani sull'informazione da veicolare nel comunicato.
I comunicati stampa vengono individuati come decettivi in relazione alla tipologia di notizia diffusa (solidità, crescita compagine sociale, esito aucap).
Alcuni comunicati contengono una pluralità di notizie rilevanti, falsamente rappresentante negli aspetti di interesse.

---

227 Udienza 10.12.19 pagg.10 e ss.
228 Fagnani pag.11 verb.ud.cit.
229 Fagnani pag.12 verb.ud.cit.
230 Fagnani pag.14 verb.ud.cit.
231 I verbali del C.d.A. sono stati prodotti all'udienza del 23.5.2019.
232 Fagnani pag.13 verb.ud.cit
233 Doc.389 produzione P.M. 29.10.19; teste Sommella pag.53 e ss. Verb.ud.29.10.19

Si procederà dapprima ad illustrare il contenuto dei comunicati (per gli aspetti che rilevano in questa sede) e poi alle considerazioni sulla natura decettiva del messaggio veicolato per tematica rilevante

1. Comunicato stampa del 8.8.2012 (doc.623):

Si tratta di comunicato diffuso ex 114 Dlgs. 58/1998 e riguarda i risultati della semestrale.

Si evidenzia l'utile a livello consolidato di 69,2 milioni (+15%) e la solidità patrimoniale del gruppo, evidenziando il valore del patrimonio netto (3.035 mln/euro) e i ratio (core tier 1 ratio 8,21% e Total Capital 11,34%).

Viene dato rilievo al "miglioramento del profilo della liquidità strutturale" con un miglioramento rispetto all'anno precedente, alla crescita della clientela e viene riportato il messaggio del Presidente Zonin *"il risultato ottenuto nel primo trimestre è da ritenersi* ***ottimo*** *perché evidenzia una* ***buona redditività aziendale*** *con una* ***rilevante solidità patrimoniale*** *pur in un contesto di difficoltà economica e incertezza dei mercati"* (il grassetto è del testo del comunicato).

Segue l'illustrazione del nuovo piano industriale 2012-2014/2016 e dei risultati consolidati.

Viene evidenziata l'espansione della banca sotto il profilo della rete di vendita (filiali, negozi finanziari, punti private), l'incremento della clientela (aumentata di 41 mila unità) e l'aumento della compagine sociale (con più 4200 soci/azionisti negli ultimi 12 mesi).

2. Comunicato stampa del 19.3.2013 (doc.624):

Si tratta della comunicazione dei risultati del bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2012.

Oltre alla enfatizzazione dell'impegno del sostegno al territorio (famiglie e imprese) sotto il profilo degli impieghi, viene evidenziato il "rafforzamento della posizione di liquidità" con un aumento della raccolta diretta, l'"ulteriore incremento della solidità patrimoniale" (con riferimento all'aumento del patrimonio netto a +13,2%, al core tier 1 all'8,23% e della clientela, con un aumento del +9,2% di soci/azionisti), la crescita della clientela (con 71 mila nuovi clienti in più rispetto al 2011), un utile di gruppo al +6,5%.

Il messaggio del Presidente Zonin riportato nel comunicato dà conto di come *"in un periodo economico ancora molto complesso per il nostro Paese abbiamo continuato ad operare coerente con il nostro modello di banca cooperativa al servizio dei suoi territori, sostenendo concretamente le famiglie e le piccole e medie imprese: per il quinto anno consecutivo abbiamo erogato impieghi con un tasso di crescita triplo rispetto al sistema bancario italiano. A conferma di quanto questa nostra strategia si stata compresa e apprezzata la nostra clientela e la nostra Compagine Sociale sono aumentate in modo significativo, consentendoci di rafforzare la liquidità e la solidità patrimoniale necessarie per poter continuare l'attività di banca commerciale a sostegno del tessuto economico".*

Segue l'illustrazione dei risultati consolidati al 31.12.2012, con evidenziazione di un utile di esercizio al +13,2% rispetto all'anno precedente e i ratios patrimoniali al 8,23% e 11,26%.

Nella parte dedicata alla evoluzione prevedibile della gestione si evidenzia che l'attenzione sarà rivolta all' *"**ulteriore miglioramento della posizione di liquidità***

della banca e al continuo rafforzamento patrimoniale" (in grassetto nel comunicato).
Viene poi evidenziata la consueta crescita della rete vendita e della clientela e l'ampliamento della compagine sociale.
3. Comunicato stampa del 27.4.2013 (doc.626):
Si tratta della comunicazione del risultato del bilancio al 31.12.12 approvato dall'assemblea.
Si sottolinea in apertura l'utile netto al +6,5% rispetto al 2011, la stabilità del valore dell'azione a 62,50 euro indicato dal C.d.A. sulla base di una *"approfondita perizia formulata da un autorevole consulente esterno"* e il pagamento di un dividendo dello 0,50 euro.
Si evidenzia l'apprezzamento dell'assemblea per i *"i risultati positivi ottenuti dalla Banca nonostante il periodo ancora molto complesso che il Paese sta attraversando a causa del perdurare della crisi economica e finanziaria"* e il sostegno al territorio attraverso l'aumento degli impieghi del triplo rispetto alla media del sistema italiano.
Viene riportato l'intervento del Presidente Zonin del seguente tenore: *"in un anno di straordinaria difficoltà per l'Italia la Banca Popolare di Vicenza ha protetto l'investimento dei suoi soci, salvaguardando il valore dell'azione, ha difeso il risparmio dei suoi clienti e ha finanziato con un impegno eccezionale le piccole e medie imprese (...) risultati di grande rilievo che testimoniano la validità e l'attualità del modello della nostra Banca al servizio dell'economia del Paese".*
Segue l'esposizione dei risultati consolidati con evidenziazione dell'aumento degli impieghi verso la clientela (+2,4% rispetto alla media del sistema bancario italiano del 0,6%), dell'aumento della raccolta sia diretta che indiretta, dell'utile di esercizio, dei ratios patrimoniali aumentati rispetto al 2011 (Core Tier 1 Ratio 8,23% rispetto all'8,16% del 2011 e Total Capital Ratio all'11,26%) .
Di nuovo (come nel comunicato sub doc.624) nella parte dedicata alla evoluzione prevedibile della gestione viene posto l'accento sul miglioramento della liquidità e il rafforzamento patrimoniale.
A chiusura la consueta evidenziazione della crescita della rete vendita e della clientela e l'ampliamento della compagine sociale.
4. Comunicato stampa del 9.8.2013 (doc. 627):
Si tratta del comunicato sugli esiti dell'aucap 2013 diffuso anche ex 114 Dlgs.58/1998.
Il comunicato esordisce con la seguente frase: *"conclusa con pieno successo e una domanda superiore all'offerta l'operazione di aumento di capitale e prestito obbligazionario convertibile per 506 milioni di euro".*
Si comunica che le richieste di sottoscrizione sono state *"ampiamente superiori all'offerta"* e si riporta il messaggio del Presidente ove si dice che *"il completo successo dell'aumento di capitale che ha visto una domanda superiore all'offerta consente al nostro Corte Tier 1 di salire attorno al 9% rafforzando una già rilevante solidità patrimoniale che, specialmente in questo momento di perdurante difficoltà congiunturale è un requisito fondamentale affinché la nostra Banca possa continuare a garantire il credito alle famiglie e alle imprese del territorio"*
5. Comunicato stampa del 27.8.2013 (doc.628):
Ha ad oggetto i risultati della semestrale 2013 e si apre con i seguenti titoli (il maiuscolo è del comunicato):

"MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA E SIGNIFICATIVO RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE".
IL PRESIDENTE ZONIN "LA SIGNIFICATIVA CRESCITA DEI PROFITTI DEL SEMESTRE PRUDENZIALMENTE DESTINATA A RAFFORZARE GLI ACCANTONAMENTI SUI CREDITI".
La prima informazione in evidenza è quella sul capitale: "conclusa con successo l'operazione di rafforzamento patrimoniale"; "raccolti in tempi brevissimi 506 milioni di euro, di cui 253 milioni di aumento di capitale e 253 milioni di prestito convertibile. Core Tier 1 pro forma al 30 giugno 2013 al 9% (includendo l'aumento di capitale di 253 milioni di euro)".
La seconda informazione riportata è quella relativa alla compagine sociale "ulteriore importante crescita della compagine sociale e della clientela" con indicazione dei dati di crescita di soci/azionisti e clienti.
Segue l'evidenziazione della liquidità ("ulteriore rafforzamento del profilo di liquidità strutturale"), redditività (risultato della gestione operativa al +9,6%), utile netto (1,6 mln/euro).
Si riporta quindi il messaggio del Presidente in cui si evidenzia come i profitti, in crescita rispetto al primo semestre 2012, siano stati destinati all'accantonamento sui crediti *"per rafforzare la solidità patrimoniale"* e come l'andamento positivo e la crescita del gruppo siano confermati dai principali indicatori gestioni quali solidità patrimoniale, clienti, soci, liquidità e risultati gestionali. Messaggio che chiosa *"i nostri soci e i nostri clienti continuano a dimostrare la loro fiducia e il loro consenso alla politica di gestione e alle prospettive di sviluppo come testimoniato dalla grande adesione al recente aumento di capitale"*.
Segue l'esposizione dei risultati consolidati con i consueti dati positivi su impieghi e raccolta ed evidenziazione dell'incidenza positiva dell'aucap sui ratios patrimoniali (8,99% e 11,93%) e la consueta evidenziazione dei punti rete di vendita, dell'incremento della clientela e dell'ampliamento della compagine sociale.
Nella parte dedicata alla evoluzione prevedibile della gestione, viene valorizzato il rafforzamento patrimoniale raggiunto con l'aucap a conferma della *"tempestiva capacità di reazione agli effetti della crisi"* e a testimonianza della *"qualità e solidità"* della banca.
6. Comunicato stampa del 18.3.2014 (doc.629):
Ha ad oggetto l'esposizione dei risultati del bilancio al 31.12.2013 e il raffronto con l'anno precedente.
Si pone l'accento su: *"significativo miglioramento della redditività caratteristica"* e sul *"consistente rafforzamento della solidità patrimoniale: aumento del core tier al 9,21% (rispetto all'8,23% del 2012)"*.
Viene evidenziata l'aumento di operatività sotto il profilo degli impieghi e della raccolta, l'aumento delle quote di mercato, il rafforzamento patrimoniale indotto dalla "positiva conclusione" dell'aumento di capitale che ha determinato l'innalzamento del *Core Tier 1* ratio e viene preannunciato l'aumento di capitale 2014 con il quale si prevede di raggiungere già nel 2014 un *Common Equity Tier 1 ratio* di oltre l'11%.
Aspetto, quest'ultimo, evidenziato anche nel messaggio del Presidente riportato nel comunicato *"l'ulteriore richiesta di rafforzamento patrimoniale rivolta sia agli attuali soci per 700 milioni di euro che ai nuovi soci per 300 milioni di euro ci consentirà di aumentare il nostro*

patrimonio portando il Common Equity Tier 1 ratio a oltre l'11% per continuare a sostenere l'economia reale e ci permetterà di valutare eventuali operazioni di crescita per aggregazione".
Segue il messaggio del Direttore Generale in cui si evidenziano gli ottimi risultati raggiunti e la politica prudenziale della banca in punto di accantonamento sui crediti *"questo ci consente di migliorare la qualità degli attivi e di affrontare con più sicurezza l'attuale fase economica del nostro Paese".*
Segue l'esposizione dei dati di bilancio con evidenziazione degli aspetti di crescita e dell'incremento della compagine sociale *"grazie in particolare al successo dell'operazione di aumento di capitale "ordinario" finalizzato all'ampliamento della base sociale: +17442 soci e azionisti (+23,8% rispetto al 2012 per un totale di Soci/Azionisti di 90716 unità al 31 dicembre 2013), risultato che testimonia la costante crescita delle famiglie e delle imprese nei confronti dell'istituto".*
La parte relativa alla evoluzione prevedibile delle gestione è dedicata alla preannunciata iniziativa di un nuovo aumento di capitale per il 2014.
7. Comunicato stampa del 8.8.2014 (doc.632):
Ha ad oggetto la comunicazione, anche ai sensi dell'art. 114 Dlgs.58/1998, dei risultati dell'aucap 2014 descritta come una operazione *"conclusa con pieno successo"* con una domanda complessiva superiore a 700 mln/euro rispetto all'operazione di 608 mln/euro, dunque *"ampiamente superiore all'offerta".*
Viene dato particolare risalto al messaggio del Presidente: *"siamo pronti ad entrare nel gruppo delle banche europee che saranno direttamente vigilate dalla B.C.E. con la serenità dei coefficienti patrimoniali particolarmente elevati e con l'orgoglio di non aver mai snaturato anche in questi anni di forte crescita l'identità cooperativa di questa banca e il suo legame con il territorio".*
Vengono riportate le ulteriori dichiarazioni del Presidente sull'ampliamento della compagine sociale nonché quelle del direttore generale sulla continuità dell'attività bancaria a sostegno delle imprese e delle famiglie dei territori *"anche in uno scenario normativo europeo sempre più esigente sul fronte della solidità patrimoniale bancaria"*; *"siamo stati vicini alle imprese negli ultimi anni di crisi economica con una importante politica degli impieghi; oggi anche grazie al successo di questo aumento di capitale potremo offrire un contributo ancora più fattivo alla ripresa della nostra economica".*
8. Comunicato stampa del 29.8.2014 (doc.633):
Illustra i risultati della semestrale 2014.
In primo piano:
- l'aucap 2014 ("ulteriore importante rafforzamento patrimoniale") che viene descritta come operazione conclusa *"con pieno successo"* , con una domanda (727 milioni) ampiamente superiore all'offerta (608 milioni), che ha consentito il raggiungimento del Cet 1 ratio del 10,67% *"consentendo al Gruppo di continuare a rafforzare la propria attività di sostegno allo sviluppo dei territori di operatività"*;
- l'accrescimento della base sociale e della clientela: *"storico superamento della soglia di 100 mila soci" "nei primi sei mesi del 2014 ulteriore incremento di quasi 40 mila clienti"*;
- liquidità, descritta come *"solida"* e *"già in linea con i nuovi requisiti previsti dalla normativa Basilea 3"*;
- proventi, con "significativo incremento" derivante dall'attività bancaria tradizionale;
- utile netto di 22 mln/euro.

Vengono esposti i risultati del bilancio consolidato, enfatizzando gli elementi di crescita; seguono le informazioni sull'espansione quanto ai punti rete vendita e all'ampliamento della clientela (+3% rispetto al 2013) e all'accrescimento della compagine sociale.

9. Comunicato stampa del 26.10.2014 (doc.634):

Ha ad oggetto l'esito del Comprehensive Assessment di cui viene evidenziato il superamento positivo:

- *"superato l'Asset Quality Review con un'eccedenza di 340 milioni di euro dopo le principali misure di rafforzamento patrimoniale"*
- *"colmata la carenza tecnica da Stress Test con un'eccedenza pari a 30 milioni di euro grazie alle iniziative di capitale realizzate nel 2013 e 2014 per complessivi 1,2 miliardi di euro inclusa la già deliberata irrevocabile conversione del prestito obbligazionario soft mandatory di 253 milioni sottoscritto nel 2013"*

Si evidenziano gli effetti positivi delle iniziative di patrimonializzazione esperite nel 2013 e 2014, la assoluta "serenità" nell'affrontare il *Comprehensive Asssment* e l'allineamento ai nuovi standard previsti dalla normativa europea di vigilanza.

I risultati vengono presentati come assolutamente positivi:

- *"l'impatto complessivo dell'asset quality review è ascrivibile per soli 126 milioni a valutazioni analitiche già in gran parte recepite nel nostro conto economico"*
- *"i risultati finali dell'esercizio …identificavano l'eventuale deficit patrimonila in termini di rapporto tra capitale primario di classe 1 e attività ponderate per il rischio (CET 1 ratio) rispetto a soglie minime prestabilite senza però prendere in considerazione le azioni sul capitale intraprese successivamente al 31 dicembre 2013";*
- *"applicando tale criterio e tenendo in considerazione gli interventi sul capitale finalizzati entro il 30 settembre 2014, l'asset quality review presenta un'eccedenza di 340 milioni; dall'esercizio di stress test emerge invece una carenza "tecnica" patrimoniale pari a 223 milioni di euro più che compensata dalla già deliberata irrevocabile conversione del prestito obbligazionario soft mandatory per 253 milioni di euro"*

Concludendo che *"le risultanze dell'Asset Qaulity Review e Stress Test unitamente alle misure patrimoniali realizzate nel 2014 determinano* ***un'eccedenza di CET1 pari a circa 30 milioni di euro"*** (in grassetto nel comunicato).

Si dà risalto all'ampliamento della base sociale passata da 73.000 soci a fine 2012 a 110.000 come indicativa della "fiducia dimostrata dai nostri Soci", all'impatto dell' aumento di capitale nell'attuale (*"il CET 1 ratio …includendo l'aumento di capitale di 607,8 milioni di euro … si posizionerebbe quindi al 10,67% ben oltre i limiti regolamentari"*) e in prospettiva (*"la campagna nuovi soci fino a 300 milioni di euro di cui 50 milioni già realizzati garantiranno alla banca un adeguato profilo patrimoniale anche per il futuro"*).

10. Comunicato stampa del 10.2.2015 (doc.635):

Ha ad oggetto i risultati preliminari del bilancio al 31.12.2014.

Esordisce evidenziando i risultati positivi nella gestione caratteristica e la politica particolarmente prudenziale adottata dal C.d.A. su indicazione della B.C.E. con aumento degli accantonamenti su crediti e rettifica degli avviamenti.

"Nonostante il positivo andamento della gestione tradizionale il risultato netto consolidato del bilancio 2014 è pari a -497 milioni di euro che il Consiglio di Amministrazione ha approvato

all'unanimità certo che queste scelte prudenziali miglioreranno la qualità degli attivi della banca e aumenteranno già nel 2015 la redditività dell'Istituto".

Il risultato negativo viene attribuito all'adozione di una politica particolarmente prudenziale.

Viene dato risalto al *"successo delle iniziative di rafforzamento patrimoniale"* per circa 1 miliardo di euro e raggiungimento di un *CET 1 ratio pro forma* pari all'11,10%; si evidenzia la *"notevole crescita"* della compagine sociale di oltre 26 mila soci, con raddoppio rispetto al 2008.

Viene evidenziata la crescita significativa dei proventi derivanti dall'operatività tradizionale con la clientela nonché la crescita importante della clientela *"aumentata di oltre 62.000 clienti nel 2014 con valori di acquisizione e fidelizzazione ai vertici del Sistema creditizio italiano".*

Viene riportato lo stralcio del messaggio del presidente in cui si parla di *"scelte coraggiose e prudenziali nell'interesse della Banca e dei Soci e nel rispetto delle nuove indicazioni della Banca Centrale Europea". "Confido che già nel corrente anno conseguiremo risultati positivi da questa politica di grande prudenza e che sapremo affrontare con maggiore tranquillità le nuove norme e i conseguenti importanti cambiamenti..."*.

Si riportano informazioni positive e tranquillizzanti anche sul fronte liquidità e redditività caratteristica

11. Comunicato stampa del 3.3.2015 (doc.636):

Ha ad oggetto i risultati definitivi al 31.12.2014.

Il titolo in evidenza recita: *"Superati i requisiti patrimoniali richiesti dalla Banca Centrale Europea. Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati definitivi al 31.12.2014".*

Nel comunicato, pur dando conto della comunicazione di B.C.E. di una possibile riduzione del requisito minimo di *CET1* a seguito del recepimento in bilancio degli esiti dell'A.Q.R., si evidenzia che i requisiti di target risultano già superati dai ratios pro forma al 31.12.14 *"tali valori risultano quindi superiori ai requisiti richiesti dalla B.C.E. già prima della citata riduzione del requisito di CET1 ratio".*

Nella parte dedicata alla evoluzione prevedibile della gestione si comunica che nel 2015 l'operatività del gruppo BPVi "**sarà caratterizzata dal mantenimento di un elevato livello di patrimonializzazione**"; l'azione commerciale sarà focalizzata "**sull'ulteriore incremento della base clientela**"; i livelli reddituali dovrebbero beneficiare "**dell'ulteriore incremento dei ricavi derivanti dall'operatività con la clientela**" (il grassetto è del comunicato).

A chiusura l'evidenziazione della crescita dei punti di rete di vendita, gli sviluppi sulla clientela e il *"notevole incremento"* della compagine sociale (+28% rispetto al 2013) anche grazie agli aumenti di capitale *"risultato che testimonia la costante crescita di fiducia delle famiglie e delle imprese nei confronti dell'Istituto".*

***

E' indubbio che con la diffusione di tali comunicati la banca abbia rappresentato una situazione non corrispondente a quella effettivamente esistente e certamente fuorviante:

- Sulla solidità patrimoniale della banca (comunicati sub 1, 2, 3,9 ma anche 6, 8, 10, 11) nella misura in cui vengono enfatizzati la patrimonializzazione della banca, le

prospettive di rafforzamento, esposti in modo distorto gli esiti dell'A.Q.R., occultate le reali ragioni del risultato netto negativo nel bilancio consolidato 2014.
I comunicati esaltano i dati di bilancio e ne forniscono una lettura ulteriormente positiva e ottimistica, così rafforzando (e in questo sta l'intrinseca portata decettiva) l'immagine di solidità dell'istituto. Gli stessi risultati negativi al 31.12.2014 vengono presentati non come momento di crisi o difficoltà ma come conseguente adozione di una politica particolarmente prudenziale che non incide su risultati patrimoniali visto che i ratios sono sempre positivi e in crescita.
Si è visto invece (sub capitoli V e IX) come la patrimonializzazione rappresentata fosse alterata dal ricorso occulto al capitale finanziato; come i ratios patrimoniali fossero ben inferiori a quelli esposti; come gli esiti dell'A.Q.R. e del Comprehensive Assestment fossero stati falsati dalla omessa informazione sul capitale finanziato, restituendo esiti assolutamente non aderenti alla reale situazione della banca, che evidenziava una perdita patrimoniale significativa e uno scostamento dai requisiti patrimoniali che la faceva scendere al di sotto dei requisiti regolamentari; come lo stesso A.Q.R. avesse rilevato significative criticità.
- Sulla crescita progressiva della compagine sociale (comunicati sub 5, 6, 8,9, 10, 11), in realtà tutt'altro che spontanea, quindi non indicativa della fiducia verso la banca ed effettiva, bensì indotta dagli stimoli (occulti) posti in essere dalla banca, sia sotto il profilo finanziario (con il sostegno per l'acquisto di azioni) sia sotto il profilo della aggressiva politica commerciale (sia sul mercato secondario per indurre l'acquisto di azioni sia sul mercato primario per sollecitare l'adesione agli aucap)[234].
- Sugli esiti degli aucap (comunicati sub 5, 6, 7, 8, 10, 11) enfatizzati nei risultati conseguiti non per appetibilità del titolo né tanto meno per confluenza di richieste ma solo grazie alle sollecitazioni finanziarie e commerciali poste in essere dalla banca.
-

4.3. Comunicazioni ai soci.

Beltotto Giampietro, responsabile comunicazioni e relazioni esterne BPVi ha dichiarato che le missive dirette alla generalità dei soci a firma del presidente Zonin costituivano un format appositamente predisposto che poi veniva inviato a tutti i soci: *"preciso che quelle consegnatevi sono lettere modello ovvero campione di tutte quelle poi realmente inviate a tutti i soci della BPVi. Logicamente non conserviamo copia delle singole lettere inviate ma solo quella originale che poi viene duplicata per i relativi soci destinatari, in pratica conserviamo solo l'indirizzo che poi corrispondere all'elenco soci"* [235].
Quelle acquisite al dibattimento sono dunque un campione rappresentativo delle lettere che, nelle specifiche occasioni di interesse, venivano inviate alla totalità dei soci e sono tutte a firma del presidente Zonin.
La teste Lombardo, responsabile della direzione comunicazione di BPVi, sentita all'udienza del 19.9.20, ha spiegato che il presidente scriveva una lettera ai soci due volte all'anno: all'indomani dell'approvazione della semestrale e un mese prima dello svolgimento dell'sssemblea dei soci.

---

234 Cfr. sub capitoli III e IV
235 Sit del 21.6.2016 acquisite su accordo delle parti ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 26.9.19.

La lettera conteneva una relazione sui principali accadimenti.
Nel caso della semestrale, la lettera veniva inviata a settembre, dopo l'approvazione del C.d.A. ed evidenziava gli avvenimenti del semestre da gennaio a giugno.
Nella lettera pre-assemblea, il presidente formalizzava l'invito ai soci a partecipare all'assemblea e dava conto e ragione dei principali dati di bilancio.
Le lettere venivano predisposte dalla Lombardo sulla base delle indicazioni del presidente Zonin per quanto riguarda la prima parte, quella comunicazionale e poi c'era una seconda parte più tecnica.
La lettera veniva trasmessa al direttore generale per eventuali valutazioni e correzioni.
Lettera 30.3.2012 (doc.640):
Si tratta della lettera pre assemblea soci dell'aprile 2012.
Viene illustrato l'andamento della banca ed evidenziati i risultati positivi quanto alla crescita degli impieghi e della raccolta, l' "ottimo" profilo di liquidità e la solidità patrimoniale con il *Core Tier 1* aumentato dall'8,05% al 8,16%; viene enfatizzato l'utile netto consolidato di esercizio di 95,1 mln/euro nonchè l'aumento del dividendo per azione.
Lettera 3.9.2012 (doc.641):
Si tratta della lettera post semestrale 2012 dove si evidenzia il risultato utile netto di 69 milioni *"dopo aver destinato a titolo prudenziale una cifra importante a rettifiche di valore sui crediti"*.
Il dato viene definito *"eccellente"*.
Viene evidenziato l'incremento della compagine sociale, l'aumento della clientela, la stabilità del valore dell'azione (*"abbiamo saputo conservare e mantenere il valore delle nostre azioni frutto del risparmio di quasi 70.000 soci"*).
Lettera 19.3.2013 (doc.642):
Si tratta della lettera pre assemblea soci dell'aprile 2013.
La lettera esordisce così: *"**"sicurezza"** è la parola che oggi tutti ricerchiamo e quella che apprezziamo di più soprattutto nel momento di incertezza, confusione e difficoltà legato alla crisi che ormai da cinque anni ha investito il nostro Paese e l'Europa.*
Ho sempre pensato che sia proprio la sicurezza l'elemento di maggiore interesse per i Soci della Banca Popolare di Vicenza che infatti hanno scelto di investire nella nostra azione non con intenti speculativi ma con l'obiettivo di mantenere il valore del loro patrimonio".
Continua evidenziando l'aumento del credito a famiglie e imprese in misura tre volte superiore alla media, l'utile netto di esercizio di 100,3 mln/euro con +6,5% rispetto al 2011 e l'importo del dividendo per azione.
Lettera 10.9.2013 (doc.643):
Si tratta della lettera post semestrale 2013 dove si evidenziano i risultati dell'aumento di capitale e del prestito convertibile, i positivi risultati di gestione (+9,6% rispetto al 2012), la politica prudenziale sugli accantonamenti, la solidità patrimoniale della banca con ratios ulteriormente rafforzati dall'aumento di capitale.
Lettera 2.4.2014 (doc.644):
Si tratta della lettera pre assemblea soci dell'aprile 2014.
Si evidenzia come BPVi rientri tra le banche che verranno sottoposte al controllo B.C.E.: traguardo lusinghiero ma anche molto impegnativo *"che peraltro stiamo*

affrontando con una struttura ulteriormente rafforzata sia sotto il profilo organizzativo che patrimoniale".

Si evidenziano i risultati positivi dell'attività caratteristica pur nel contesto generalizzato di crisi e la redditività operativa migliorata del 14,6%.

Accento viene posto alla solidità patrimoniale raggiunta anche grazie al buon esito dell'aumento di capitale: *"la fiducia dei nostri Soci ci ha consentito pertanto di migliorare sensibilmente il nostro indice di solidità patrimoniale portando il Coer Tier 1 nel 2013 al 9,21% rispetto all'8,23% dell'anno precedente".*

La perdita di bilancio del 2013 (- 28 milioni) viene presentata come risultato di una politica particolarmente prudenziale adottata per rafforzare ulteriormente il patrimonio e consolidare il valore dell'azione: *"in forza dei brillanti risultati operativi che ci hanno consentito di effettuare questi rilevanti accantonamenti prudenziali, il bilancio 2013 chiude con un risultato di -28 milioni di euro. L'adozione di tali prudenti e rigorose politiche di bilancio nel momento in cui affrontiamo l'esame della B.C.E. si rifletterà positivamente sul giudizio del nostro Istituto a livello internazionale e, nell'arco di un periodo non lungo, darà ulteriori soddisfazioni ai Soci che hanno creduto e continuato a credere nella nostra Banca".*

La solidità della banca viene evidenziata anche per sottolineare la sicurezza dell'investimento in azioni BPVi: *"i soci che hanno investito nel nostro capitale hanno sempre avuto la possibilità di ottenere soddisfazioni reddituali senza incorrere mai in alcuna perdita di valore"*; *"i soci avranno l'opportunità di sottoscrivere un nuovo aumento di capitale particolarmente favorevole che consentirà alla nostra banca di rafforzarsi ulteriormente e di assumere un ruolo sempre maggiore nel panorama bancario italiano ed europeo".*

<u>Lettera 9.9.2014 (doc.645):</u>

Si tratta della lettera post semestrale 2014 dove si evidenziano i risultati dell'aumento di capitale e l'accrescimento della compagine sociale.

L'utile netto consolidato di 22 milioni di euro viene presentato come *"un risultato di grande valore"* e la banca viene presentata come *"rafforzata ulteriormente nel patrimonio e con ratios già adeguati ai parametri richiesti da Basilea 3".*

<u>Lettera 4.12.2014 (doc.646):</u>

Si tratta di una lettera con la quale il presidente formula gli auguri di Buon Natale ai soci.

Nell'occasione comunica che BPVi è stata "promossa" dalla B.C.E. tra i 13 gruppi più importanti italiani.

Si dice che all'esito degli stress test operati da B.C.E. BPVi è risultata una "*banca solida e fortemente patrimonializzata e che tale resterebbe anche di fronte a scenari macroeconomici ancora più avversi degli attuali".*

Viene evidenziata la crescita della banca e il valore dell'azione, cresciuto del 33% rispetto alla perdita registrata nei titoli quotati.

Vi è un accenno anche all'allungamento della tempistica di vendita delle azioni imputata al rallentamento generalizzato dei mercati.

"Gli scenari economici che abbiamo davanti non sono ancora incoraggianti ma siamo una banca forte e sana e non ci fermeremo nel nostro percorso di crescita. Entro il primo trimestre del 2015 sarà operativo un nuovo piano industriale triennale che avrà come obiettivo l'ulteriore sviluppo dell'Istituto e la produzione di una buona redditività che, ne sono certo, sarà di soddisfazione per tutti Voi".

Lettera 19.3.2015 (doc.647):
Si tratta della lettera pre assemblea soci dell'aprile 2015 che contiene allegati i risultati principali di bilancio.
Si evidenzia l'applicazione dei nuovi parametri europei che ha portato a rettifiche di valore e accantonamenti *"che potenziano la solidità della banca"* e il fatto che il risultato consolidato di -758 mln/euro è frutto di una politica particolarmente prudenziale.
Viene comunicata la drastica riduzione della capienza del fondo acquisto azioni proprie con impossibilità di assecondare "*con la fluidità e la celerità del passato*" la vendita del titolo.
Viene annunciata la trasformazione in società per azioni come passaggio di ulteriore rafforzamento.
***
In tali missive si pone in evidenza:
- la patrimonializzazione dell'istituto;
-la sicurezza dell'investimento nell'azione della banca, con minimizzazione dell'allungamento (evidenziato peraltro solo nel 2014, quando ormai il fenomeno aveva raggiunto considerevoli dimensioni[236]) delle tempistiche di vendita;
- enfatizzazione della stabilità del valore del titolo anche rispetto agli istituti quotati in un contesto dove non solo la stima dell'esperto era drogata dalla mancata comunicazione del capitale finanziato ma il valore dell'azione approvato dall'assemblea si attestava sempre sul valore più altro della forbice determinata dal prof.Bini;
- il mantenimento della operatività caratteristica, sul fronte impieghi e raccolta, grazie alla buona liquidità.
Si tratta di una prospettazione assolutamente alterata di una solidità patrimoniale che non era tale rispetto ad un istituto con ratios patrimoniali alterati dal ricorso al capitale finanziato, sostenuto da piani economico finanziari irrealistici, con una liquidità minata da un portafoglio crediti deteriorato.

4.4. Comunicazioni al pubblico.

Va ricordato che ai sensi dell'art. 116 co. 1 del T.U.F. (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) l'articolo 114, ad eccezione del comma 7, si applica anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante, tra i quali rientrava Banca Popolare di Vicenza.
Gli emittenti avevano l'obbligo di comunicare (ai termini dell'art. 181 T.U.F. all'epoca vigente) le informazioni privilegiate, di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti gli emittenti o gli strumenti finanziari e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

---

236 Cfr. sub cap. III par. 6 e dall'allegato 2 al rapporto ispettivo B.C.E. 2015 da cui emerge tempo di vendita di oltre 450 giorni nel settembre 2014 rispetto ai 28 giorni del gennaio 2013 e ai 311 di fine 2013, dato peraltro alterato dal capitale finanziato.

Va evidenziato che alcuni dei comunicati stampa erano stati emessi specificamente anche ai sensi dell'art. 114 T.U.F. e, dunque, mutuano anche tale caratteristica.
Il capo di imputazione non menziona comunicazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già esaminate sub 4.2. e 4.3, sicché la riconducibilità all'obbligo di cui all'art. 114 T.U.F. vale unicamente a caratterizzarle per particolare pregnanza e diffusività nonché ad attribuire rilevanza per il mercato in quanto oggetto di uno specifico obbligo di comunicazione.

5. Alterazione del prezzo delle azioni BPVi.
Per la sussistenza del reato è sufficiente che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati, senza che sia necessario il verificarsi dell'evento: il verificarsi della alterazione nell'andamento del titolo può semmai assumere valenza indiziante dell'idoneità della condotta, ma il reato può sussistere anche senza che la variazione del prezzo si sia concretamente realizzata, in quanto la norma penale tutela anticipatamente l'interesse dell'ordinamento alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario; ciò che va indagato è l'idoneità ex ante della condotta manipolativa a produrre una variazione penalmente rilevante indipendentemente da quella riscontrata ex post (Cass. Sez. 5 n.53437 del 19/10/2018).
I dati empirici relativi all'andamento del mercato di cui a posteriori si possa disporre possono costituire dunque elemento di riscontro materiale sulla concretezza della situazione pericolosa verificatasi.
Sia le condotte operative che quelle informative si prospettavano idonee ad incidere sul prezzo delle azioni BPVi.
Le manipolazioni informative attengono ad aspetti certamente presi in considerazione da un investitore nel momento di scegliere se investire o meno le proprie risorse nel titolo della banca o se, invece, disinvestire.
E' chiaro che restituendo un'immagine di un istituto privo sostanzialmente di criticità e, anzi, in costante crescita; con una solida patrimonializzazione che superava addirittura i requisiti prudenziali (emblematico il comunicato stampa sub 11); con un titolo ampiamente riconosciuto appetibile dal mercato, sia sul secondario sia sul primario, le scelte dell'investitore si prestavano ad essere significativamente alterate, attesa l'immagine gravemente distorta che veniva recepita dal mercato.
La considerazione che il mercato ha dell'istituto bancario rientra tra gli elementi valutativi condizionanti gli investimenti.
Come efficacemente evidenziato dal prof. Tasca *"la presenza di un'intensità patrimoniale maggiore è percepita dal mercato come un profilo di minor rischio per la banca. Il mercato come riflette questo minor rischio? Assegnando un costo del capitale per quella banca che è, ovviamente, correlato positivamente col profilo di rischio. Si dice che nel mercato finanziario non c'è "free lunch", proprio perché il mercato sconta poi in misura, ovviamente, non strettamente proporzionale, il rischio"*[237].

237 Pagg.55, 56 verb.ud.12.11.19

L'incidenza diventa ancor più incisiva in una banca cooperativa come la Popolare di Vicenza che si sosteneva, tenuto conto della capillarità sul territorio e dell'importanza sul tessuto economico, sulla fidelizzazione dei soci.
I dati espressi sulla vita di relazione dell'azionista con la banca evidenziano una vita utile pari a 13 anni e una vita media pari a 6,5 anni; il 58% degli azionisti era tale da più di 5 anni[238].
E l'effetto decettivo è ancor più significativo in un contesto di pacifica illiquidità del titolo, che dal 2012 al 2014 ha fatto registrare un aumento esponenziale delle richieste di vendita e l'assenza, per contro, di richieste di acquisto nonché di fragilità patrimoniale di cui al mercato non arrivavano segnali.
La diffusività del mezzo comunicativo, la natura qualificata e l'affidabilità della fonte (organi della società, quindi soggetti intranei all'emittente) e la peculiare autorevolezza (per i comunicati ai soci scritti dal Presidente, la figura attorno alla quale era stata costruita la credibilità dell'istituto) ne ampliavano l'affidabilità e, dunque, il condizionamento che da essi derivava sull'investitore ed erano dunque idonee ad influenzare in termini distorsivi il patrimonio conoscitivo dell'intera platea degli investitori.
Il mancato sostegno del mercato in un contesto di illiquidità già manifesta del titolo avrebbe determinato il crollo del prezzo dell'azione.
Le manipolazioni operative hanno indotto un'artefatta vivacità del mercato secondario, hanno alterato i parametri valutativi di stima dell'esperto e sollecitato artificiosamente il mercato primario. Ciò si è tradotto nell'alterazione del valore dell'azione, con inevitabili ripercussioni negative sulla scelta dell'investimento degli azionisti, fuorviati dall'apparente negoziabilità del titolo.
Infatti, è ragionevole ritenere che, se gli investitori avessero avuto contezza della reale situazione patrimoniale della banca, non avrebbero continuato a sostenerla, astenendosi dall'investimento e disinvestendo le risorse già impegnate.
I movimenti di capitale nel periodo in considerazione evidenziano, invece, come la maggior parte degli azionisti abbia mantenuto il proprio pacchetto azionario o la abbia anche incrementato e come l'istituto abbia continuato ad attirare nuovi soci.
Le operazioni di aumento di capitale ne costituiscono indice, tenuto conto sia dei significativi afflussi finanziari confluiti senza assistenza finanziaria sia dagli elevati acquisti di azioni da parte di terzi non finanziati dalla banca.
Nell'aucap 2013, dell'ammontare complessivo di euro 506 milioni, 363 milioni sono confluiti senza finanziamento[239].
Nel mini aucap 2013, dell'ammontare complessivo di 100 milioni di euro, circa 44 milioni sono confluiti senza assistenza finanziaria (come si ricava dall'appostamento a riserva ex art. 2358 co. 6 c.c. di circa 56 milioni di euro come indicato nella relazione al bilancio 2013)[240].

---

238 Pag.6 memoria prof.Bini doc.396 produzione P.M. ud.29.10.19.
239 Si rimanda alle conclusioni della consulenza illustrate al cap.V.
240 doc.98 produzione P.M. ud.21.5.2019 pag.37

Nell'aucap 2014, dell'ammontare complessivo di euro 607,8 mln, 471,8 milioni sono confluiti senza finanziamento[241].
Nel mini aucap 2014, dell'ammontare complessivo di 102 milioni di euro, circa 60 milioni sono confluiti senza assistenza finanziaria (come si ricava dalla relazione al bilancio 2014 da cui risulta che era stato finanziato il 41% dell'importo sottoscritto)[242].
A ciò si aggiunge la movimentazione sul mercato secondario che, depurata delle azioni finanziate, ha superato i 900 milioni di euro[243].
Ancora, l'induzione in errore dell'esperto estimatore ha consentito di mantenere l'azione ad un valore che, altrimenti, sarebbe stato insostenibile.
I consulenti dei Pubblici Ministeri, nel ricalcolare la stima dell'azione secondo gli stessi criteri utilizzati dal prof. Bini, hanno evidenziato che, laddove Bini avesse tenuto conto del capitale finanziato – cosa che non aveva potuto fare non avendone contezza - il valore dell'azione sarebbe stato significativamente inferiore ovvero a seconda che si proceda a rettificare o meno gli RWA:
- al 31 dicembre 2012 il valore per azione BPVi determinato da Bini sarebbe stato stimabile tra euro 55,77 e euro 56,31, con uno sconto tra il 10,8% e il 9,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato da Bini: la mancata comunicazione all'esperto del capitale finanziato ha, dunque, indotto la stima di un valore incrementato tra 6,73 euro e 6,19 euro;
- al 31 dicembre 2013 il valore per azione BPVI determinato da Bini sarebbe stato stimabile tra euro 54,40 e euro 55,05, con uno sconto compreso rispettivamente compreso tra il 13,0% e l'11,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato da Bini: la mancata comunicazione all'esperto del capitale finanziato ha, dunque, indotto la stima di un valore incrementato tra 8,10 euro e 7,20 euro;
- al 31 dicembre 2014 il valore per azione BPVi determinato da Bini sarebbe stato stimabile tra euro 41,68 e euro 42,70, con uno sconto compreso rispettivamente tra il 18,9% e il 16,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato Bini: la mancata comunicazione all'esperto del capitale finanziato ha, dunque, indotto la stima di un valore incrementato tra 6,32 euro e 5,30 euro [244].
Con l'ulteriore precisazione fatta dal prof.Tasca in sede di esame che trattasi di valori assolutamente prudenziali, perché la rivalutazione indotta dal diverso dato patrimoniale avrebbe portato ad un valore anche inferiore[245].

---

241 Si rimanda alle conclusioni della consulenza illustrate al cap.V
242 doc.99 produzione P.M. ud.21.5.2019 pag.37
243 Si rimanda al capitolo V e in particolare alle pagg.327-337 della consulenza tecnica dei PP.M.M (e in particolare al raffronto tra le tabelle 104 e 110 da cui si ricava l'ammontare complessivo delle azioni cedute dalla banca e quindi acquistate da terzi e la quota imputabile a quelle acquistate con capitale finanziato), nonché pagg.39-43 verb.fono.12.11.19; per una efficace rappresentazione grafica si rimanda alla tabella H prodotta a pag.47 della memoria del Pubblico Ministero depositata in data 11.3.21 che esprime la sintesi di tali dati riportando nella prima colonna le azioni complessivamente acquistate, nella seconda colonna le azioni acquistate con capitale proprio del cliente e nella terza colonna le azioni acquistate con assistenza finanziaria.
244 Si veda capitolo V e tabella 100 pag.294 consulenza tecnica Pubblici Ministeri.
245 Pag.56 verb.ud.12.11.19

L'effettiva alterazione indotta nella valutazione dell'esperto dalla condotta manipolativa costituisce riscontro dell'idoneità dell'artifizio ad alterare il prezzo del titolo.
Va da ultimo osservato che riscontro della significatività dell'alterazione riconducibile al complesso delle condotte manipolative in esame si ricava dal valore dell'azione ricostruito dai consulenti dei Pubblici Ministeri sulla base della realtà economica effettiva della banca che hanno portato ad individuare i seguenti valori: al 31 dicembre 2012, tra euro 21,94 e euro 22,49, al 31 dicembre 2013, tra euro 26,78 e euro 27,45, al 31 dicembre 2014 tra il 29,9% e il 26,8%[246].
Il che evidenzia il severo scostamento indotto dal complesso delle condotte manipolative poste in essere.

6. Incidenza sull'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale di BPVi e dell'omonimo gruppo bancario

Le condotte descritte hanno altresì contribuito a rafforzare l'affidamento sulla stabilità patrimoniale della banca, offrendo una prospettazione patrimoniale migliore di quella reale.
Infatti, i dati patrimoniali rettificati hanno evidenziato (anche nell'ipotesi più favorevole) un *CET 1* ratio al 31.03.2014 del 6,63% e al 30.06.2014 del 6,24% (al di sotto della soglia minima regolamentare del 7%) un *Tier 1 ratio* dal 6,32% al 7,34% per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2013 (inferiore rispetto alla soglia target comunicata dalla Banca d'Italia pari all'8%); un *Total Capital Ratio* al 31.03.2014 del 8,51%, al 30.06.2014 del 7,94%, al 30.09.2014 del 9,57%, al 31.12.2014 del 8,47%, al 31.03.2015 del 8,51% (sotto la soglia minima regolamentare del 10,5%).
Le informazioni falsate sull'entità del patrimonio, sulla solidità della banca, sulla appetibilità del titolo, sulle modalità con cui erano stati portati a termine gli aumenti di capitale, avvalorate dalle condotte manipolative, hanno certamente contribuito a diffondere un'immagine dell'istituto bancario diversa, sicuramente più affidabile e solida rispetto a quanto sarebbe accaduto se fosse stata resa nota la reale situazione.
I risultati operativi di bilancio, le continue rassicurazioni sulla solidità e crescita della banca, l'enfatizzazione dei buoni risultati degli aucap dovuti all'appetibilità del titolo anziché al sostegno finanziario della banca, erano idonei a determinare (e hanno in effetti determinato) il convincimento nei consociati di una banca affidabile, priva di criticità, garantita nel mercato creditizio, diffondendo un'immagine diversa e di maggiore solidità dell'istituto, evitando l'emergere, seppure in maniera indiretta, della reale situazione economica.
Si tratta di dati e aspetti certamente rilevanti sotto il profilo dell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale di Banca Popolare di Vicenza e del relativo gruppo.
Il patrimonio di vigilanza, che è il dato che esce alterato dalle condotte di falsa rappresentazione, è il parametro fondamentale di giudizio della stabilità di un'impresa bancaria, sia a livello individuale che di gruppo, in quanto indica l'adeguatezza

246 Tabelle 99 e 102 consulenza

patrimoniale rispetto ai rischi che l'impresa bancaria assume nello svolgimento della propria attività.
Le informazioni divulgate dall'istituto scontano una notevole divaricazione tra ciò che era rappresentato e le reali condizioni del patrimonio di vigilanza di Banca Popolare di Vicenza, che veniva costantemente indicato, senza tener conto del fenomeno del capitale finanziato, che invece doveva essere decurtato.
Analogamente le condotte di aggiotaggio manipolativo hanno contribuito ad accreditare e avvalorare tale immagine della banca, come credibile e sostenuta dal mercato.
Sotto il profilo dimensionale, va considerato che l'eterogeneità dei canali comunicativi e la capillarità delle condotte manipolative hanno consentito di attingere una pluralità molto vasta di destinatari e di indurre nella pluralità dei consociati (dai soci, agli operatori del mercato, al pubblico indistinto) l'immagine artefatta dell'istituto di credito.
I consulenti dei Pubblici Ministeri hanno evidenziato come la mancata evidenziazione dell'effetto di decremento del patrimonio di vigilanza abbia determinato un "effetto gravemente distorsivo", in termini di corretta rappresentazione e informativa dei livelli patrimoniali[247]; giudizio che – benché espresso per le segnalazioni prudenziali - vale anche per i dati falsamente rappresentati nei comunicati stampa, soci e nei bilanci, trattandosi dei medesimi dati.
Dimostrazione ne sono le scelte dal pubblico, che ha continuato ad affidare i propri risparmi alla banca anziché rivolgersi ad altri istituti e il continuo afflusso di clientela.

7. Concorso di reati.
Si è visto che l'incriminazione di cui all'art. 2637 c.c. è incentrata su tre diverse modalità di esplicazione della condotta che danno luogo alle ipotesi di aggiotaggio informativo e aggiotaggio manipolativo o operativo.
La Corte di Cassazione ha chiarito (con riferimento all'aggiotaggio di cui all'art. 185 T.U.F. ma con valutazioni trasponibili anche all'ipotesi dell'art.2637 c.c. stante l'identica formulazione della condotta) che *"la norma incriminatrice presenta più fattispecie,* ***tra loro non alternative****, consistenti ... nella diffusione notizie false ... idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi. Si tratta della c.d. "manipolazione informativa", già conosciuta dal precedente art. 2628 c.c., distinta da quella c.d. "manipolazione operativa" contemplata, in via alternativa, dal medesimo art. 2637 c.c.: "ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici...", accomunata alla prima dalla potenzialità distorsiva del corso della quotazione"* (Cass. sez. 5 n. 28932 del 04/05/2011).
L'art. 2637 c.c. va, quindi, inquadrato tra le norme penali miste cosiddette cumulative (diposizioni a più norme) dove le diverse condotte non sono equipollenti ed alternative (come invece nelle norme penali miste alternative o norme a più fattispecie) ma costituiscono differenti elementi materiali di altrettanti reati, con la

247 Pag.152 consulenza PP.M.M.

conseguenza che l'eventuale realizzazione congiunta di più condotte integra altrettante ipotesi di reato, ognuna dotata di una autonoma rilevanza, determinando pertanto l'operatività della disciplina in materia di concorso di reati.
Va osservato che il concorso tra aggiotaggio informativo e manipolativo/operativo potrà concretamente realizzarsi solo nella forma del concorso materiale di reati, in quanto le diverse modalità previste dal legislatore presuppongono già astrattamente comportamenti diversi, sicchè non appare nemmeno configurabile una medesima azione che realizzi, allo stesso tempo, aggiotaggio informativo e manipolativo/operativo, tale da realizzare un concorso formale, mancando un nucleo comune di interferenza.
Nel caso, invece, di realizzazione di operazioni omogenee, sussumibili sotto la medesima modalità di condotta (pluralità di false informazioni o pluralità di operazioni simulate o pluralità di altri artifizi) andrà verificato se si sia in presenza di un'unica manovra manipolativa o di una pluralità di manovre.
Il momento consumativo viene dalla giurisprudenza individuato nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la possibilità di verificazione della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario (in caso di aggiotaggio finanziario) o della destabilizzazione del sistema bancario (in caso di aggiotaggio finanziario), in linea con la natura di pericolo concreto del reato di aggiotaggio.
E' vero, infatti, che il reato di aggiotaggio è considerato reato istantaneo che si consuma nel momento della diffusione delle false notizie o nel momento della realizzazione delle operazioni simulate o delle altre condotte artificiose (Cass. Sez. 5 n.40393 del 20/6/2012), tuttavia, è stato altresì chiarito che trattandosi di reato di pericolo concreto, rileva il momento in cui la condotta acquisisce connotati di concreta lesività (Cass.sez.5 n.4324 dell'08/11/2012).
Dunque, il reato potrà ritenersi consumato qualora si realizzino i presupposti minimi di offensività che integrano la fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che l'azione resterà unica (e anche il reato) anche se la condotta risulta costituita da più atti omogenei realizzati in un contesto unitario e che, complessivamente considerati, convergano verso una manovra caratterizzata dall'unitarietà dell'attitudine manipolativa che consenta di ricondurli ad un'unica operazione, in quanto la dimensione di pericolo concreto qualifica la condotta, che, per essere rilevante, deve caratterizzarsi per la potenzialità di sensibile alterazione del mercato o di significativa incidenza sulla affidabilità del sistema bancario.
Per contro, la ripetizione di manovre omogenee, autonomamente manipolative, in contesti temporali diversi, porterà a configurare una pluralità di distinte operazioni manipolative idonee ad imprimere al mercato diverse alterazioni.
Infine, nel caso in cui la medesima condotta manipolativa si riveli idonea sia a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari sia ad incidere significativamente sull'affidamento nel sistema bancario, come nel caso – quale quello di specie – in cui le condotte manipolative riguardino una banca emittente strumenti finanziari, si avrà concorso formale (eterogeneo) di reati stante la lesione dei due

diversi beni giuridici tutelati da aggiotaggio finanziario e aggiotaggio bancario, che configurano due differenti ed autonome ipotesi di reato.
Venendo, dunque, alle condotte in contestazione deve considerarsi quanto segue.
Le condotte manipolative informative e operative si sono concretizzate nella diffusione sistematica, con le modalità descritte, di una pluralità di notizie decettive divulgate con una eterogeneità di mezzi e nella realizzazione di svariate operazioni simulate o fraudolente con diverse caratteristiche, ma sinergicamente orientate a mantenere stabile (e non deprezzare) il valore dell'azione BPVi e l'affidamento sulla solidità della banca.
Il collegamento del valore dell'azione alla delibera annuale dell'assemblea e la strumentalizzazione dell'artefatta consistenza patrimoniale della banca quale risultante dai dati contabili (che poi confluivano nel bilancio) ad infondere fiducia sulla stabilità patrimoniale dell'istituto, consentono di individuare nell'arco temporale annuale la loro unitarietà, sì da integrare distinti reati di aggiotaggio informativo e manipolativo, finanziario e bancario, per ciascuna annualità che viene in considerazione.
Il prezzo dell'azione veniva annualmente determinato dall'assemblea sulla base della stima dell'esperto e le condotte di manipolazione operativa erano ad essa funzionali.
L'affidabilità sulla stabilità dell'istituto era collegata agli aspetti patrimoniali ed economici evidenziati nel corso dell'anno.
Le condotte manipolative operative venivano pianificate sulla base dell'andamento del mercato stesso e della situazione patrimoniale della banca, tenuto conto delle cadenze prestabilite per le valutazioni – patrimoniali e di stima – in tal senso determinanti, che avevano periodicità annuale.
Le condotte manipolative informative avevano ad oggetto le principali informazioni sui fatti patrimoniali, finanziari ed economici accaduti nel corso dell'anno.
E' l'azione sinergica delle diverse condotte manipolative, operative da un lato e informative dall'altro, articolate nel corso dell'anno, a determinare gli eventi giuridici.
La ripetizione delle condotte, diversamente modulate sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso dell'anno, porta a configurare la pluralità di reati di aggiotaggio finanziario informativo e operativo e aggiotaggio bancario informativo e operativo per ciascuna annualità di interesse.
Le condotte sono state realizzate dal 2012 al 2015 (ultima condotta temporalmente rilevante la pubblicazione del bilancio di esercizio 2014).
Si tratta in tutto di 16 reati: 4 reati di aggiotaggio finanziario informativo (2012, 2013, 2014, 2015), 4 reati di aggiotaggio finanziario operativo (2012, 2013, 2014, 2015), 4 reati di aggiotaggio bancario informativo (2012, 2013, 2014, 2015), 4 reati di aggiotaggio bancario operativo (2012, 2013, 2014, 2015).
Va però considerato che per le condotte poste in essere sino al 27.4.2013 è maturato, in data 4.2.21, il termine massimo di prescrizione (anni 7 mesi 6 oltre ad ulteriori 100 giorni di sospensione della prescrizione); va precisato che il bilancio 2012 è stato approvato dall'assemblea in data 27.4.2013 e quindi la pubblicazione, ex art. 2435 c.c., è certamente successiva. Tenuto conto che la norma prevede il termine di 30 giorni, anche a considerare l'ultimo giorno utile la prescrizione risulta comunque maturata (6.3.2021).

Dunque, i fatti verificatisi nel 2012 sono interamente prescritti (dunque sono prescritti il reato di aggiotaggio finanziario informativo 2012, di aggiotaggio finanziario operativo 2012, di aggiotaggio bancario informativo 2012, di aggiotaggio bancario operativo 2012).
Quelli verificatisi nel 2013 si sono prescritti solo in minima parte, senza che ciò possa incidere sulla complessiva offensività della condotta posta in essere nel corso dell'anno.

8. Posizioni soggettive.
Nel rinviare per gli approfondimenti ai capitoli dedicati alle singole posizioni soggettive (capitoli XII, XIII, XIV, XV), va osservato che del reato di aggiotaggio devono essere chiamati a rispondere Giovanni Zonin, Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini e Paolo Marin.
Giovanni Zonin per aver sostenuto e condiviso l'operatività con il capitale finanziato, per aver sottoscritto personalmente i comunicati ai soci rappresentativi di uno stato patrimoniale, finanziario ed economico totalmente contrario a quello effettivo; per aver approvato quale Presidente del C.d.A. il bilancio che non evidenziava le riserve previste per legge per il capitale finanziato e i comunicati stampa contenenti la mendace rappresentazione della situazione patrimoniale della banca o degli esiti degli aucap, rafforzandola con proprie dichiarazioni a sostegno della positività dell'andamento e dei risultati.
Giustini, Marin, Piazzetta per il pieno coinvolgimento nella operatività dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni BPVi, nella piena consapevolezza (stante le modalità di occultamento) che tale operatività era finalizzata ad alterare gli equilibri del mercato primario, ad annacquare il capitale e ad ingannare il pubblico (cfr. capitolo I par. 5).

CAPITOLO VII

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA DAL 2007 AL 2012

Indice

1. L'ispezione di Banca d'Italia 2007/2008
2. Gli interventi di vigilanza post- ispezione
3. L'ispezione di Banca d'Italia del 2009.
4. Gli interventi di vigilanza post ispezione 2009

1. L'ispezione di Banca d'Italia 2007/2008.

Attraverso le relazioni ispettive svolte nel periodo 2007/2012 e la testimonianza di Mauro Parascandolo è stata complessivamente ricostruita l'attività di vigilanza svolta dalla Banca di Italia sul gruppo Popolare di Vicenza.

Tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008 si svolse un'ispezione ex art. 54 T.U.B. (23.10.2007 al 12.3.2008) all'esito della quale fu emesso un giudizio "*in prevalenza sfavorevole*".

Il testimone Mauro Parascandolo ha spiegato che, all'epoca, i giudizi erano articolati in cinque classi, la classe "*in prevalenza sfavorevole*" era la penultima, un gradino sotto alla massima anomalia.

L'ispezione mise in evidenza numerose carenze nell'organizzazione, nella *governance* aziendale, nel sistema dei controlli interni e un progressivo deterioramento di alcuni aspetti tecnici, soprattutto il profilo reddituale.

La relazione ispettiva[248] dà atto che l'istituto persegue da anni dimensioni produttive e assetti distributivi che mirano a farle assumere un ruolo aggregante sul mercato finanziario nazionale; si tratta di una politica aziendale dettata dal presidente del C.d.A. Zonin, convinto che la "*crescita della banca sia condizione indispensabile per salvaguardarne l'autonomia ponendola al riparo da operazioni di integrazioni non gradite*".

Si rimarca il ruolo centrale del presidente Zonin, considerato "*dominus dei processi decisionali*", egli *"condiziona le delibere del C.d.A. e l'azione dell'esecutivo, il collegio sindacale non è in grado svolgere un "incisivo vaglio critico"*[249].

In questo contesto di *governance*, le politiche di governo aziendale mirano ad evitare che l'ingresso di nuovi soci o il trasferimento di azioni possano alterare gli equilibri di vertice della banca.

Conseguenzialmente, sono state introdotte "p*eculiari modalità di determinazione del prezzo delle azioni, svincolate da rigorosi collegamenti con le modeste performance reddituali che hanno assicurato ampie adesioni ai frequenti aumenti di capitale, consentendo di sostenere la rapida crescita del gruppo*[250]".

---

248 Doc 1 P.M.
249 Ibidem riferimenti riservati pag. 16.
250 Ibidem pag 17.

La Banca ha perseguito una politica aziendale tesa all'incremento dei volumi e della redditività di breve periodo, tralasciando interventi strutturali di ampio respiro.
Le funzioni di indirizzo e coordinamento presentano notevoli criticità, sono state effettuate scelte di investimento in settori strategici non sempre oculate che hanno sovente dato vita a "*entità non in grado di creare valore*".
La Banca presenta una modesta attitudine reddituale, mascherata mediante "*improprie iniziative di sostegno*": politiche tariffarie aggressive e offerta alla clientela di prodotti altamente speculativi.
Si sono registrate difficoltà nell'onorare il gravoso impegno connesso all'acquisto di 61 sportelli UBI.
Il *total capital ratio* è arrivato a valori prossimi al minimo regolamentare, il che ha imposto il rinvio di ulteriori operazioni già annunciate al mercato.
A fine 2007, a seguito delle dimissioni del direttore generale Colombini (dettate da insanabili contrasti con il presidente Zonin) sono cambiati i vertici dirigenziali; il consigliere delegato Divo Gronchi ha promosso un nuovo piano industriale improntato al consolidamento.
Il rapporto ispettivo sottolinea le non positive *performance* della rete territoriale: le prime 49 filiali (15% del totale) producono la metà del margine di contribuzione, le ultime 100 contribuiscono per il 3,7%; la situazione è più problematica a livello consolidato (Cariprato e Banca Nuova hanno indicatori peggiori rispetto alla media del gruppo).

- **Il posizionamento sul mercato**[251].

A partire dagli anni 90 si persegue l'obiettivo di creare un gruppo creditizio su base nazionale, in tale ottica sono stati acquisti gli sportelli di Banca Nuova in Sicilia ed è stato acquistato il controllo di Capriprato in Toscana; nel 2006/07, sono state aperte 70 nuove filiali del gruppo cui dovevano seguire 53 nuovi insediamenti nel 2008; tuttavia, su indicazione dell'organo di vigilanza, il progetto di espansione è stato abbandonato dopo l'acquisto di 61 sportello UBI.
Dal 2000, la rete territoriale del gruppo è più che raddoppiata; oltre la metà degli sportelli si trovano in Veneto e Friuli.
Di pari passo con detto processo di ampliamento, sono state create le società prodotto "BPVi fondi s.g.r." e "Verona gestioni nordest" "Merchant" e "Nuova merchant".
A giudizio della squadra ispettiva, si è trattato di iniziative proliferate senza precise direttive strategiche che hanno dato vita ad entità non in grado di raggiungere masse critiche significative.

- **Assetto proprietario, collegamenti partecipativi e finanziari**[252].

---

251 Ibidem pag 29.
252 Ibidem pag 30 ss.

Il sostegno della base sociale è fondamentale per lo sviluppo della banca, nel periodo 2004/2007, i soci sono aumentati di 9.000 unità (possessori di azioni per 261,7 milioni di euro); a seguito dei frequenti aumenti di capitale con esercizio diritto di opzione, l'apporto di denaro fresco è arrivato a circa un miliardo di euro.
La base azionaria è notevolmente frazionata; a fine 2007, i soci possessori di più di 20 mila azioni sono solo 215 (il 14,4% del capitale); di questi, solo i due gruppi familiari Amenduni e Folco detengono quote superiori allo 0.50%.
Si tratta di una scelta strategica volta ad evitare che - attraverso l'ingresso di nuovi soci o il trasferimento di azioni - si determinino alterazioni agli equilibri di vertice della banca.
A tal fine si applica rigorosamente la clausola di gradimento; il presidente sostiene poi l'applicazione di criteri volti a prevenire la formazione di gruppi potenzialmente in grado di condizionare il controllo societario.
Nel perseguimento di questa politica aziendale, sono stati fissati limiti di possesso azionario più restrittivi di quelli di legge in modo da favorire la ripartizione delle nuove emissioni su una vasta platea di soggetti, non legati a gruppi precostituiti.
Si effettua un attento controllo delle posizioni per evitare che singoli azionisti raggiungano quote di partecipazione superiori ai limiti fissati dai vertici aziendali; a tal fine, sono state crete apposite strutture come il comitato soci che formula al consiglio le proposte per l'ammissione di nuovi soci sulla base dell'istruttoria condotta dall'ufficio che opera nell'ambito della segreteria generale.
Si afferma, inoltre, una politica nettamente contraria alla quotazione sui mercati ufficiali, per evitare gli adempimenti previsti per le società quotate a tutela degli investitori.
Parimenti, si riscontra un atteggiamento non favorevole anche nei confronti di investitori istituzionali; caute aperture si registrano solo con la delibera consiliare del 15.1.2008 che prevede la possibilità che la prossima assemblea autorizzi aumenti di capitale da riservare a investitori istituzionali, anche se con azioni private del diritto di pozione.
Queste politiche consentono ai vertici un saldo controllo delle assemblee alle quali partecipa mediamente il 10 % dei soci.
Il positivo andamento dei collocamenti azionari è influenzato dal sistema peculiare di determinazione del prezzo delle azioni, svincolato dalle regole di mercato o da rigorose valutazioni delle *perfomance* aziendali
La stabilità assicurata ai rendimenti ed al valore del titolo ne ha determinato l'agevole liquidabilità, dando vita ad un mercato secondario in cui i soci si scambiano le azioni al prezzo prefissato; la banca raccoglie gli ordini e li fa transitare nel suo sistema di scambi organizzato senza dover ricorrere al fondo acquisto azioni proprie.
L'entità del fondo (72 milioni di euro) è contenuta rispetto allo sviluppo fatto registrare negli ultimi anni dal capitale della banca e non sarebbe in grado di arginare massicce richieste di rimborso.
Questi meccanismi hanno determinato una forte divaricazione tra prezzo azioni, andamento della redditività ed evoluzione del mercato borsistico nel settore bancario, dando alla banca un significativo vantaggio sui diretti competitori quotati.

Dal 2003 al 2007 il rendimento dell'azione è cresciuto dal 4,24 al 9,26%, fornendo ampio sostegno all'aumento del capitale sociale

Queste circostanze, in presenza di persistenti debolezze reddituali, rendono problematico continuare a sostenere il *trend* crescente del prezzo del titolo, anche alla luce del potenziale conflitto di interessi in capo agli amministratori che hanno investito nelle azioni; il riallineamento del valore delle azioni potrebbe minare la fiducia nel titolo provocando danni reputazionali e seri problemi di sostenibilità al processo di crescita del patrimonio[253].

Quanto al sistema dei controlli interni[254], si sottolinea che l'attività dell'*internal audit* si risolve spesso in un ruolo di supplenza nello svolgimento dei controlli di primo livello, emerge un atteggiamento scarsamente incline a far emergere problematiche maggiormente rilevanti.

- **Organi amministrativi**[255]

Zonin è presidente e *leader* indiscusso della banca dal 1996, svolge un ruolo dominante in seno al C.d.A., in cui raramente si riscontrano contributi dialettici da parte dei consiglieri, che sono individuati e scelti in ambienti professionali vicini ai vertici della Banca; il ridotto attivismo dei consiglieri è anche conseguenza della mancata quotazione in borsa che esonera la banca dall'osservanza di regole precise in materia di in amministratori indipendenti, informazione societaria e compensi.

In tema di compensi, la delibera del C.d.A. del 21.4.2007 ha deliberato aumenti dei compensi agli amministratori investiti di cariche particolari in misura largamente eccedente i miglioramenti registrati dalle performance della banca, da 600 mila a 850 mila euro al presidente (+ 42%), da 170 mila euro a 220 mila euro ai 2 vicepresidenti, da 60 mila a 70 mila euro al segretario del consiglio.

Aumenti da 750 mila euro a 1 milione di euro al direttore generale, con bonus di € 400 mila euro a tutto il *management.*

A metà 2007 il C.d.A. ha conferito al presidente Zonin ampia delega a elaborare le strategie della banca.

Il presidente esercita una forte influenza sul *management* che tende a fidelizzare mediante frequenti riunioni informali e promuovendo trattamenti remunerativi di particolare favore, spesso svincolati dalla *performance* raggiunte.

Zonin ha instaurato un sistema di alleanze con i principali gruppi imprenditoriali locali, di recente vi sono stati contrasti con il gruppo Amenduni che detiene una partecipazione superiore al 2%, contrasti causati dal fallimento dei programmi di integrazione tra BPVi e Veneto Banca, operazione osteggiata da Zonin e caldeggiata invece dagli Amenduni, azionisti di entrambe le banche; la fusione avrebbe loro consentito di acquisire un ruolo centrale nella *governance* della nuova banca

- **Il collegio sindacale**[256]

---

253 Ibidem pag 32.
254 Ibidem pag 36.
255 Ibidem pag 37.

I sindaci sono espressione del sistema di alleanze che ispira la *governance* aziendale, assolvono un'attività meramente formale, avvalendosi dei riferimenti dell'*internal audit*, curando i collegamenti con i soggetti coinvolti nel sistema dei controlli.
L'azione è scarsamente incisiva, non sono mai stati analizzati gli aspetti maggiormente critici della gestione, né svolte verifiche sulle anomalie relative alla negoziazione dei derivati o.t.c. e la gestione dell'area finanza

2. Gli interventi di vigilanza post- ispezione.
Il teste Parascandolo ha ricordato che, all'esito dell'ispezione 2007/2008, fu predisposta una lettera di intervento tesa ad affrontare la causa di queste problematiche, ravvisata in un percorso di crescita (acquisizioni di banche locali) non adeguatamente sostenuto anche da uno sviluppo dell'organizzazione del sistema dei controlli della banca.
La lettera d'intervento del 4 giugno 2008 di Banca Italia impose il divieto di effettuare nuove acquisizioni e di assumere ulteriori iniziative di ampliamento della rete territoriale del Gruppo.
Il provvedimento mirava a favorire la razionalizzazione e l'irrobustimento del Gruppo e l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le carenze rilevate in sede ispettiva.
All'esito dell'ispezione e del processo di valutazione SREP, furono richiesti alla banca anche requisiti patrimoniali *target* aggiuntivi: raggiungere e mantenere un *Tier 1* del 6% e un *Total Capital Ratio* del 10%.

3. L'ispezione di Banca d'Italia del 2009.
Dal 16.4.2008 al 7.8.2009, fu svolta un'ispezione cosiddetta di *follow up*, di verifica dello stato di attuazione degli interventi richiesti a seguito del precedente accertamento.
Da questa ispezione emersero alcuni miglioramenti: risultarono ridimensionate alcune attività soprattutto nella finanza, si registrarono miglioramenti in alcuni profili di gestione e controllo dei rischi.
Rimasero però alcuni squilibri e fu sottolineata la necessità di un ulteriore adeguamento anche della *governance*.
Mauro Parascandolo ha sottolineato che la precedente ispezione 2007 aveva evidenziato che "i *processi decisionali erano connotati da squilibrata ripartizione dei ruoli e insufficiente dialettica tra gli organi, prevalentemente a causa del ruolo esercitato dal Presidente che, acriticamente seguito dal Consiglio, risultava impropriamente coinvolto pure in decisioni gestionali*".
Nelle iniziative intraprese, il rapporto ispettivo cita il rientro nel Gruppo di Divo Gronchi come amministratore delegato e il rinnovamento del *top management* che pareva volto a ristabilire più fisiologiche condizioni di dialettica e rispetto dei ruoli.
Si sottolinea poi che "il *Presidente mantiene un ruolo predominante nel Consiglio, solo recentemente integrato con due amministratori indipendenti, privi tuttavia di esperienza nel settore bancario. Sebbene dagli atti aziendali non emergano invasioni nelle attività gestionali, l'assidua*

---

256 Ibidem pag 39.

presenza in banca e il forte rapporto con il Direttore Generale testimoniano il mantenimento di un ascendente del Presidente anche sull'attività dell'esecutivo".

Il rapporto ispettivo[257] dà un giudizio complessivo parzialmente favorevole.

- **Le constatazioni.**

Nel rapporto si sottolinea la necessità di rivedere l'assetto della filiera commerciale delle banche del gruppo che presentano margini di contribuzione concentrati su poche filali e un rilevante numero di sportelli in perdita.
Cariprato presenta uno scadimento del portafoglio e un margine primario appena sufficiente a coprire i costi operativi, dal 2008 ha azzerato la capacità di reddito.
Alla ridotta profittabilità non fa riscontro un coerente andamento del prezzo dell'azione fissato per l'esercizio corrente (contro il parere del collegio sindacale) su livelli che - unitamente al dividendo - perpetuano un disallineamento tra rendimento implicito del titolo e redditività caratteristica d'impresa; si favorisce così l'afflusso di un cospicuo ammontare di mezzi propri e la preservazione degli assetti di *governance*.
Resta aperta la problematica già oggetto di ripetute segnalazioni della vigilanza di individuare un metodo di determinazione del prezzo delle azioni atto a garantire continuità valutativa[258].
Restano ineluse le direttive dell'organo di vigilanza, in quanto non sono state esplicitate le modalità per attuare il principio di partecipazione attiva della base sociale alla scelta dei membri del consiglio.
Non è stata valutata l'opportunità di innalzare oltre due il numero di deleghe in assemblea per favorire il maggiore coinvolgimento degli azionisti.
Ancora, i sistemi di incentivazione del *management* non sono ancorati ai rischi di lungo periodo, come previsto nel progetto; si osserva che nell'ultimo biennio, pur in assenza del conseguimento dei risultati dei *budget*, è stata attivata la parte discrezionale del meccanismo premiante con esborsi prossimi a quelli corrisposti in caso di conseguimento degli obiettivi e con gravami eccedenti i relativi accantonamenti.
L'attività di *audit*, pur potenziata, richiede ulteriore ampliamento raggio di azione e focalizzazione sui rischi rilevanti
Nei riferimenti riservati[259] si dà atto che l'esito sfavorevole del precedente sopralluogo aveva evidenziato profili di criticità negli assetti governativi, organizzativi e di controllo, con conseguente divieto per la banca di assumere iniziative di acquisizione e nuovi incarichi di banca depositaria.
Il piano di azione predisposto ha determinato il ridimensionamento delle attività che in passato avevano generato maggiori perdite: trading proprietario e vendita di derivati alle imprese.
Sono migliorati alcuni profili critici relativi alla gestione e controllo dei rischi.

---

257 Doc 2 P.M.
258 Ibidem pag. 3.
259 Ibidem pag. 11 ss.

La riqualificazione dei processi organizzativi è stata determinata in buona parte dall'azione di un *manager* di esperienza, Divo Gronchi, che ha instaurato un clima aziendale ispirato ad una maggiore dialettica anche nei confronti di Zonin.
Permane un *gap* positivo tra rendimento implicito dell'azione e redditività caratteristica di impresa, che impone un ripensamento dei criteri di calcolo del prezzo del titolo con possibili ricadute sul già marcato flusso di riacquisto di azioni proprie e prevedibile mancata conversione del subordinato esercitabile nel 2010.
Permangono rilevanti questioni societarie in tema di modalità di elezione dei consiglieri, deleghe di voto, sistemi di incentivazione di amministratori e *manager*.
Zonin mantiene un ruolo assolutamente predominante in consiglio, è presente assiduamente in banca, ha un forte rapporto con il direttore generale, mantiene ed esercita un forte ascendente sull'esecutivo.
Gli inviti a riconsiderare il numero di deleghe e le indicazioni della vigilanza in tema di elezione di consiglieri sono stati disattesi; la banca ha atteggiamento dilatorio, c'è una forte ritrosia a rinnovare i meccanismi di *governance*, una tendenza a mantenere inalterati gli equilibri di vertice.

- **Adeguatezza patrimoniale**[260].

Il patrimonio di vigilanza è congruo rispetto al *target ratio* imposto dalla vigilanza e all'obiettivo di *risk appetite* del piano strategico.
Il rapporto sottolinea però che la situazione in prospettiva appare meno serena; le prospettive di autofinanziamento si affievoliscono a causa delle difficoltà reddituali, appare inevitabile la riduzione di rendimento del titolo sia sotto forma di dividendo che di sovraprezzo, il che rende difficilmente praticabili aumenti di capitale e può determinare un incremento al flusso già cospicuo di acquisto azioni proprie già in corso.
I risultati degli *stress test* condotti nell'ambito del processo ICAAP evidenziano - in ipotesi di *worst case* - in inerzia nell'attuazioni di correttivi, un capitale complessivo per il 2009 non adeguato.

4.Gli interventi di vigilanza post ispezione 2009.

Con le lettere di intervento datate 2.11.2011[261] fu revocato il provvedimento restrittivo del giugno 2008 che aveva imposto alla Banca il divieto di effettuare nuove acquisizioni, provvedimento di cui la banca in plurime occasioni aveva sollecitato la rimozione.
Il teste Parascandolo ha osservato che, fino a fine 2011, Banca d'Italia non aveva accolto la richiesta di rimozione, in quanto l'istituto non aveva completato il riassetto organizzativo (incorporazione della controllata Cassa di Risparmio di Prato).
Un altro aspetto oggetto di attenzione aveva riguardato l'efficienza della rete territoriale; dall'analisi ispettiva del 2009 emerse un numero piuttosto rilevante di

---

260 Ibidem pag 36.
261 Doc 432 e 433 P.M.

filiali inefficienti, circostanza che poteva avere un impatto sulla produttività e sul profilo reddituale del Gruppo.
La Banca mise a punto un percorso di razionalizzazione idoneo a ridurre progressivamente il numero delle filiali sottoperformanti.
Dopo aver completato questi interventi, l'autorità di vigilanza rimosse il provvedimento restrittivo emanato nel 2008.
La rimozione fu accompagnata da una raccomandazione: la richiesta di improntare le future scelte strategiche a criteri di particolare prudenza e valutare con estrema cautela eventuali ipotesi di ampliamento dell'operatività.
Mauro Parascandolo ha ricordato che, sul piano patrimoniale, a fine 2011 non vi erano segnali preoccupanti perché la banca in quel momento, rispetto ai minimi, aveva dei surplus importanti.
Nel 2010 e 2011, si verificò il culmine della crisi, lo *spread* sostanzialmente raddoppiò nel giro di pochi mesi e arrivò ai suoi massimi storici a fine 2011; la situazione macroeconomica creò problemi di liquidità all'intero sistema bancario.
Per questo motivo, Banca d'Italia monitorò con estrema attenzione la situazione di liquidità di tutte le banche del sistema, in questo contesto, un segnale di preoccupazione emergeva con riferimento alla Popolare di Vicenza, al rapporto impieghi/depositi che superava il 100%.
Il teste ha spiegato che, se gli impieghi sono superiori alla raccolta, c'è bisogno di finanziarli non solo con raccolta da clientela, ma anche con raccolta nei confronti di soggetti istituzionali (da altre banche o raccolta obbligazionaria).
Inoltre, l'imminente entrata in vigore degli *standard* più rigidi di Basilea III, imponeva da parte della vigilanza un attento controllo dello stato di preparazione della banca.
In questo contesto, pertanto, con la lettera di intervento del 2.3.2012[262], Banca d'Italia impose un *Target 1 ratio* almeno pari all'8%, nell'ottica di perseguire un obiettivo di rafforzamento patrimoniale, come già ribadito al *management* aziendale nel corso della riunione tenutesi il 24.2.2012 e il 6.4.2012 in cui furono illustrate prospettive di acquisizione di Biver banca e Banca Network[263].
Quanto ai profili di *governance, il teste Parascandolo ha chiarito che* furono introdotte modifiche statutarie nell'aprile 2011: fu ampliato il numero delle deleghe, introdotto il voto di lista per l'elezione dei Consiglieri di amministrazione, eliminata la possibilità di destinare al Consiglio di Amministrazione una quota dell'utile netto, all'epoca prevista dallo Statuto, fu disciplinato il cumulo degli incarichi con apposito regolamento, per evitare che vi fossero un numero eccessivo ricoperti contemporaneamente da alcuni Consiglieri.
Un altro aspetto rilevante su cui si appuntò l'attenzione della vigilanza fu la qualità del credito
In questo ambito tematico si sviluppò un focus anche nei confronti del rischio di credito della banca vicentina, attraverso l'analisi delle cosiddette "sofferenze rettificate": un incrocio di dati tratti dalla Centrale dei rischi per verificare, per le

262 Doc 434 P.M.
263 Cfr testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.11.2019, fonoreg. pag. 26

posizioni maggiormente a rischio, l'eventuale disallineamento delle valutazioni aziendali con quelle del sistema centralizzato.
Un aspetto problematico che emergeva dalle analisi aziendali era la profittabilità di alcuni rapporti; infatti, i rapporti soprattutto del segmento *large corporated*, (ossia i grandi clienti), erano i meno profittevoli, pertanto era necessario ridurre il peso delle grandi relazioni, poco profittevoli, a favore di rapporti più frazionati.
Per queste motivazioni fu avviata una specifica verifica ispettiva nel maggio 2012 mirata all'analisi del rischio di credito.

CAPITOLO VIII
L'ISPEZIONE SUL RISCHIO DI CREDITO DEL 2012

Indice

1.Il reato di ostacolo alla vigilanza
1.1. Il rapporto tra il comma I e il comma II dell'art 2638 c.c.
1.2 Le contestazioni di ostacolo elevate nel presente procedimento
1.3. L'invocata esimente fondata sul principio del *nemo tenetur se detegere*
1.4 L'eccepita superfetazione delle contestazioni di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca d'Italia
2. L'ostacolo alla vigilanza durante l'ispezione di Banca di Italia 2012
3. Il rapporto ispettivo
4. Le testimonianze degli ispettori
5. L'occultamento delle lettere di impegno e del capitale finanziato
6. L'ipotizzata emersione del fenomeno durante l'ispezione: le testimonianze di Sansone ed Ambrosini
6.1. La versione di Claudio Ambrosini
6.2. La versione di Gennaro Sansone
7. La valutazione di attendibilità delle due testimonianze
8. I riscontri
9. La sussistenza dei reati

1. Il reato di ostacolo alla vigilanza

La fattispecie di cui all'art. 2638 c.c. tutela il regolare funzionamento delle attività svolte dagli organismi di vigilanza, al fine di assicurare la corretta esplicazione delle funzioni di controllo.

La protezione dell'interesse tutelato si realizza attraverso l'incriminazione della messa in pericolo (comma 1) o dell'effettiva lesione (comma 2) dell'attività istituzionale degli enti pubblici di vigilanza.

Il primo comma dell'art. 2638 c.c. sanziona la condotta di false comunicazioni destinate alle Autorità di Vigilanza e previste dalla legge, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, inerenti fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultano con mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza.

Il secondo comma sanziona invece la condotta degli stessi soggetti che in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, ne ostacolino le funzioni di vigilanza.

L'ipotesi di cui al primo comma è un reato di mera condotta integrato in via alternativa:

- dall'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente,
- dall'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati circa la medesima situazione.

In relazione all'occultamento con mezzi fraudolenti, la Suprema Corte ha precisato che si tratta di fattispecie che *"può considerarsi omissiva solo nel senso che si risolve complessivamente in un'omissione di comunicazione di fatti rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attività di sorveglianza e perciò destinati ad essere ad essere comunicati"*, precisando che "*in realtà la condotta tipica è costituita da un'azione, consistente nell'occultamento con mezzi fraudolenti, dei dati predetti, individuati perché relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto alla vigilanza. E l'obbligo giuridico del soggetto alla vigilanza di comunicarli risulta determinato sotto il profilo oggettivo dalla natura stessa del dato, tipicamente definita in relazione alla funzione di vigilanza informativa cui la comunicazione di esso è coordinata"* (Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2006, n. 17290, in C.E.D).

La condotta di cui al secondo comma è un reato a forma libera, più precisamente un reato di danno, consistente nell'evento naturalistico dell'ostacolo.

Il reato può essere integrato anche a fronte di una condotta meramente omissiva relativa a comunicazioni dovute dall'ente vigilato, anche se non necessariamente relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente stesso diversamente dalla fattispecie di cui al I comma.

Condotta idonea a produrre un effettivo e rilevante "ostacolo" allo svolgimento dell'attività di vigilanza riscontrabile in:

- comportamenti anche solo meramente dilatori purché concretamente offensivi del bene protetto;
- comunicazioni false, occultamento di documenti, elusione alle prescrizioni imposte dall'Autorità di vigilanza;
- ogni comportamento di mancata collaborazione idoneo a provocare un'alterazione funzionale del flusso informativo indirizzato all'Autorità di Vigilanza.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 2638 comma 2 c.c. prevede una fattispecie causalmente orientata al risultato lesivo rappresentato dall'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza: *"L'indubbia ampiezza dell'area semantica riconducibile alla nozione di "ostacolo" ne impone un'interpretazione in linea con il principio costituzionale di offensività, che, come è noto, opera non solo sul piano della «previsione normativa», ma anche su quello della «dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato»* (*Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921; conf., in tema di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, De Donato, Rv. 266707).*

L'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, dunque, si realizza con l'impedimento in toto di detto esercizio ovvero con il frapporre al suo dispiegarsi difficoltà di considerevole spessore o con il determinarne un significativo rallentamento: difficoltà o rallentamento che devono dar corpo ad un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza" (Cass. n. 29377/2019).

Conseguenzialmente l'evento causalmente collegato alla condotta di ostacolo può atteggiarsi a seconda dei casi nell'esercizio di un potere "quantitativamente o qualitativamente diverso rispetto a quello che si sarebbe altrimenti dispiegato (in assenza di intralcio) o nel mancato esercizio di un potere (se quello cagionato non è un semplice ritardo ma un vero e proprio impedimento)"

1.1. Il rapporto tra il comma I e il comma II dell'art 2638 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che sia configurabile un concorso formale eterogeneo ex art. 81 c.p. tra le fattispecie dei commi 1 e 2, nel caso in cui un soggetto, con una sola condotta, ometta in modo artificioso di comunicare informazioni rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, di fatto ostacolando le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6884 del 12/11/2015, da ultimo la sentenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 42778 del 26/05/2017).

Nella sentenza da ultima citata sulla vicenda cautelare del "caso gemello" di Veneto Banca la Suprema Corte ha affermato testualmente: "*Al riguardo si osserva che il delitto di cui all'art. 2638 c.c., comma 1, è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute; sicché, ove la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute,è configurabile un concorso formale di reati eterogeneo, caratterizzato, cioè, dalla contemporanea violazione di diverse disposizioni di legge con una sola omissione, conformemente alla previsione dell'art. 81c.p., comma 1, (cfr. Cass., Sez. V, 12.11.2015, n. 6884, rv. 267169). In considerazione dell'ampio spettro che può assumere la condotta del soggetto attivo del reato in entrambe le fattispecie delittuose, non appare revocabile in dubbio, dunque, che, attraverso l'artificiosa rappresentazione del patrimonio di vigilanza di elementi positivi che tali non erano, trattandosi di obbligazioni ed azioni acquistate da terzi con flussi di finanziamenti erogati in loro favore dalla stessa Veneto Banca, senza che tale circostanza venisse resa nota agli organi di vigilanza, sia stata occultata l'effettiva realtà economica (lato sensu intesa) dell'istituto di credito, che ha determinato un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza*"

L'orientamento di legittimità dianzi richiamato - a giudizio del Tribunale - non è condivisibile.

In *primis* occorre osservare che la Suprema Corte - in alcune pronunce (cfr Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015) - ha ritenuto configurabile il concorso formale tra primo e secondo comma anche in caso di mera omissione comunicativa, ipotesi che mai potrebbe rientrare nella fattispecie di cui al comma 1 che sanziona unicamente le condotte attive di falso o di occultamento fraudolento.

Pertanto – al fine di sgombrare il campo da equivoci interpretativi - occorre preliminarmente individuare i punti di possibile sovrapposizione fra le due fattispecie delittuose per valutare se si configuri un concorso di norme regolanti la stessa materia (art 15 c.p.) o un concorso formale di reati (art 81 c.p.).

Orbene, l'unico punto di possibile interferenza fra le due fattispecie di cui all'art. 2638 c.c. è relativo alla condotta di falso o di occultamento fraudolento nelle comunicazioni che abbia determinato un ostacolo all'attività di vigilanza, ciò in quanto il comma 2 fa riferimento a qualsiasi forma di condotta causalmente produttiva di un evento di ostacolo, il che comprende astrattamente anche una condotta di falso, rilevante già ai sensi del comma 1.

Dal confronto tra le due ipotesi discende che:

- il primo comma contiene l'elemento specializzante del dolo specifico rispetto al comma secondo (specialità per aggiunta).
- il secondo comma è a sua volta speciale rispetto al comma primo, trattandosi di reato di evento (specialità per aggiunta).

Si tratta dunque di norme in rapporto di specialità bilaterale.
In tema di concorso di norme ex art 15 c.p., la Suprema Corte con la sentenza SS.UU., 12 settembre 2017, n. 41588, ric. La Marca, ha affermato il principio seconod cui "*I reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo. in motivazione, ha precisato che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima*".
La sentenza compie un ampio *excursus* sul principio di specialità, precisando la nozione di "stessa materia", da riferirsi alla fattispecie astratta, a nulla rilevando, invece, il bene giuridico tutelato, la cui omogeneità non è idonea ad incidere in alcun modo sul rapporto tra norme.
Secondo le Sezioni Unite, la coincidenza di fattispecie astratte e, dunque, la sussistenza dell'elemento dell'identità di materia, può ravvisarsi nei casi di:

- specialità unilaterale per specificazione,
- specialità reciproca per specificazione,
- specialità unilaterale per aggiunta,

mentre deve escludersi l'applicabilità del disposto dell'art. 15 c.p. nel caso di norme in rapporto di specialità reciproca bilaterale per aggiunta.
La sentenza si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale (sul punto, si vedano anche Sezioni Unite sentenza 28 aprile 2017 n. 20664 sul rapporto tra malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) che individua nel criterio di specialità il solo idoneo a risolvere il concorso apparente di norme, in quanto è l'unico ad avere un fondamento normativo: l'art. 15 c.p. stabilisce che nel caso in cui due disposizioni penali vengono in rilievo in relazione ad una stessa fattispecie concreta, quella speciale deve prevalere su quella generale, così evitando una duplicazione di efficacia penale del precetto.
Pertanto - nel caso di interferenza tra primo e secondo comma dell'art 2638 c.c.- trattandosi di fattispecie in rapporto di specialità bilaterale reciproca per aggiunta non può trovare applicazione l'art. 15 c.p.
A fronte di detta situazione, ritiene il Tribunale che la questione debba essere affrontata e risolta facendo applicazione dei principi cd. valoriali della sussidiarietà e della consunzione, da intendersi come principi generali dell'ordinamento ricavabili dalla disciplina di cui agli artt. 84, 61, 62, 68 c.p.
A tal proposito, si osserva che la statuizione di cui all' art. 15 c.p. con l'inciso "*salvo che sia altrimenti stabilito*" legittima il ricorso ai criteri sussidiari, criteri cui la stessa

giurisprudenza di legittimità ha fatto ricorso in relazione al rapporto fra il delitto di incendio doloso e il delitto di crollo doloso (Cassazione sezione I penale Sentenza (ud. 24-01-2006) 02 marzo 2006, n. 7629).

La Corte ha infatti stabilito che quando i due delitti vengano ricollegati a un'identica condotta materiale, oltre che a un'identica offesa agli interessi tutelati dalla legge si impone il ricorso al criterio di sussidiarietà: "*A questo proposito ritiene il collegio che tra le due norma in questione debba riconoscersi esistente il cosiddetto rapporto di "sussidiarietà", ovvero di "consunzione", ispirato al principio del ne bis in idem sostanziale secondo il quale (anche fuori dei casi di vera e propria specialità) nessuno può essere punito più volte per lo stesso fatto (ovvero, più precisamente, per la medesima offesa ai beni tutelati dalla legge).*

In particolare, il rapporto di consunzione, secondo la più autorevole dottrina in argomento, è un rapporto di valore tra due norme incriminatrici, in base al quale l'apprezzamento negativo dell'accadere concreto riconducibile ad un'unica condotta (la dottrina parla di "identità normativa del fatto") appare tutto già compreso nella norma che prevede il reato più grave, di guisa che applicare anche la norma che prevede il reato meno grave condurrebbe ad un ingiusto moltiplicarsi della sanzione. In altri termini, il rapporto di consunzione comporta sempre la prevalenza della norma che prevede il reato più grave, ovvero, più precisamente, quella che prevede il trattamento penale più severo (anche quando il trattamento più severo si ricolleghi, come nel caso di specie, alla sussistenza di una circostanza aggravante specifica).

Pertanto, se il reato di crollo di costruzione previsto dal secondo comma dell'art. 434 c.p. (pena edittale da tre a dodici anni di reclusione) sia commesso cagionando l'incendio della costruzione (art. 423 c.p.: pena edittale da tre a sette anni di reclusione), dovrà trovare applicazione solo la norma che incrimina il crollo doloso (aggravato ex comma 2), in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: la pubblica incolumità), in quanto l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell'altra (.Cass., Sez. 6^, 30 aprile 1999 n. 1531, dep. 16 giugno 1999, Sibio, CED-214741, che ha affermato l'assorbimento del reato di frode processuale nel più grave reato di falsa perizia contestato a colui che aveva indotto in errore il perito trasmettendogli un documento certificativo falso)".

Orbene, a giudizio del tribunale, in ipotesi di condotta di omessa comunicazione con mezzi fraudolenti di informazioni rilevanti all'autorità di vigilanza che abbia creato ostacolo alla vigilanza, in applicazione del principio di sussidiarietà, deve ritenersi configurabile unicamente l'ipotesi di cui al comma 2.

È di tutta evidenza, infatti, che la concretizzazione dell'evento di ostacolo prevista dal comma 2 dell'art 2638 c.c. esaurisce in sé il disvalore della condotta.

L'applicazione del concorso formale di reati, infatto, porta all'addebito plurimo di reati con riferimento ad un unico accadimento, risultato che appare in contrasto con il principio del *ne bis in idem* sostanziale che rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo e trova riconoscimento nell'art. 4 protocollo 7 Cedu e nell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'importanza del principio e le sue ricadute anche sul concorso di norme sono state rimarcate dalla nota sentenza Grande Stevens, con la quale la Corte EDU ha affermato che - per verificare la violazione del principio del *ne bis in idem* - occorre

valutare la coincidenza o meno dei fatti concreti imputati, a nulla rilevando la struttura astratta delle fattispecie.
In questo ambito tematico un ulteriore elemento di riferimento è costituito dalla sentenza n. 200/2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., per contrasto con l'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
Nel caso esaminato dalla Consulta, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Giudice remittente nascevano dalla nozione di medesimo fatto, come interpretato dal diritto vivente interno e dal contrasto prospettato con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, elaborata con riferimento all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, in base al quale "*Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato*".
Nell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo aveva sostenuto che, in base alla citata disposizione europea, la medesimezza del fatto doveva evincersi considerando la sola condotta dell'agente.
In tal senso, la sentenza della Grande Camera 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, ha consolidato l'orientamento secondo cui la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio superando così la tesi, precedentemente sostenuta da una parte di giurisprudenza, che l'*infraction*, indicata dal testo normativo, sia da reputare la stessa solo se medesimo è il reato contestato nuovamente dopo un primo giudizio definitivo, ovverosia il fatto nella qualificazione giuridica che ne dà l'ordinamento penale.
Il giudice costituzionale ha affermato che: *"il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario.*
Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi."
La tesi che configura - a fronte del medesimo accadimento materiale (occultamento con mezzi fraudolenti di informazioni rilevanti) produttivo dell'evento di ostacolo all'attività di vigilanza due ipotesi di reato , a giudizio del Tribunale si pone in contrasto con il divieto di *bis in idem* sostanziale come interpretato dalla ormai consolidata giurisprudenza EDU, soprattutto in considerazione della natura assolutamente peculiare dell'evento di ostacolo, definito da parte della dottrina "pseudo evento" perché concepibile come effetto della condotta ovvero come qualità intrinseca della stessa.

1.2 Le contestazioni di ostacolo elevate nel presente procedimento

Alla luce delle premesse in punto di diritto fatte nel paragrafo precedente, vanno esaminate le contestazioni di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia e B.C.E. elevate nel presente procedimento.
La contestazione sub B.1) fa riferimento a due condotte di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia realizzate in occasione dell'ispezione del 2012.
A differenza delle altre contestazioni di ostacolo che riguardano la vigilanza informativa, in tal caso, l'ostacolo concerne la vigilanza ispettiva (vedi *sub* cap. I, par. 7.7.2. della motivazione): si tratta sia delle condotte di occultamento con mezzi fraudolenti delle operazioni di capitale finanziato e delle lettere di impegno al riacquisto poste in essere al fine di ostacolare l'autorità vigilanza sia dell'omessa comunicazione alla squadra ispettiva delle suddette operazioni.
Nel caso di specie non si pone alcun problema di concorso di norme o concorso formale di reati, atteso che la contestazione fa rifermento a due condotte a sé stanti che configurano due autonomi reati:
1. l'attività di occultamento del capitale finanziato e delle lettere di impegno realizzata con mezzi fraudolenti descritti in imputazione (causale generica, mancata contabilizzazione delle operazioni finanziate materiale nascondimento delle lettere) posta in essere a monte, con la finalità specifica di ostacolare l'organo di vigilanza.
2. l'omessa comunicazione agli ispettori dell'anomala operatività collegata alle operazioni correlate che ha causato un ostacolo all'esercizio delle funzioni ispettive dell'organo di vigilanza.
L'art. 2638 c.c. è, per quanto detto nel paragrafo precedente, una disposizione a più norme (norma mista cumulativa), pertanto, in relazione al capo B.1) si configura:
1. una condotta sanzionabile ai sensi del comma 1 di falsificazione della realtà economico-patrimoniale causalmente connessa allo scopo di intralcio all'attività della vigilanza,
2. una diversa e ulteriore condotta di omessa comunicazione alla squadra ispettiva del capitale finanziato e delle lettere di impegno, omissione che ha determinato in concreto un ostacolo all'attività della vigilanza ispettiva.
Le contestazioni elevate ai capi C.1) D.1) E.1) G.1) H.1) attengono all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero in relazione alle segnalazioni ed alle interlocuzioni con la vigilanza intercorse negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, condotte che - in ipotesi accusatoria - hanno ostacolato l'attività di Banca Italia e B.C.E., determinando l'adozione di provvedimenti non coerenti con la situazione patrimoniale dell'istituto.
Il capo F.1) è relativo all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero in relazione alle informative del 2014 relative all'operazione di aumento di capitale ed al conseguente ostacolo alla vigilanza.
In relazione a ciascuna delle condotte di reato contestate ai capi C.1), D.1), E.1), F.1), G.1), H.1), il Tribunale ritiene configurabile - per le motivazioni dianzi esposte - l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2638 c.c., siccome contestata in fatto e in diritto.

1.3. L'invocata esimente fondata sul principio del *nemo tenetur se detegere*

Le difese degli imputati hanno sostenuto l'insussistenza di responsabilità degli imputati in relazione alle condotte di ostacolo alla vigilanza cristallizzate nell'omesso disvelamento alla vigilanza delle operazioni correlate poste alla base della contestazione di aggiotaggio.
Si invoca - in buona sostanza - una circostanza esimente fondata sulla necessità di non autoincriminarsi per le condotte di aggiotaggio manipolativo e informativo, in quanto è di tutta evidenza che il disvelamento alla vigilanza della effettiva situazione patrimoniale dell'istituto bancario avrebbe comportato l'autoincriminazione per le preesistenti condotte di aggiotaggio
La tesi difensiva è infondata per una pluralità di argomenti di ordine logico sistematico:
1. la causa di non punibilità fondata sul divieto di autoincriminazione è normativamente prevista e disciplinata nel nostro ordinamento negli ambiti delineati dall'art. 384 c.p. che è norma eccezionale derogatoria rispetto alla regola generale posta dall'art. 61 n. 2 c.p., pertanto, non può trovare applicazione al di fuori dei casi letteralmente previsti;
2. l'accoglimento della tesi difensiva determinerebbe l'effetto paradossale di assicurare un trattamento di maggior favore a chi ha già commesso un reato che intende occultare tramite una falsità od una omessa comunicazione rispetto a colui che realizza solo uno di tali ultimi reati;
3. assegnare rilevanza generale sul piano sostanziale al principio del *nemo tenetur* comporterebbe la pratica impossibilità di emersione di *notitiae criminis* per i reati criminologicamente "senza vittima." Secondo autorevole dottrina, "*lungi dall'essere un principio di civiltà giuridica, l'ipotetica scusante generale del nemo tenetur se detegere darebbe luogo ad uno stravolgimento dell'ordine dei valori in gioco: la non punibilità sarebbe introdotta, in nome dell'inesigibilità, del comportamento che, sul piano obiettivo, presenta una accentuata carica lesiva per l'interesse protetto, e, sul piano soggettivo, una colpevolezza non minore*".
L'infondatezza della tesi difensiva emerge anche dall'analisi della giurisprudenza delle corti europee sul divieto di autoincriminazione, da cui è dato desumere che il principio del *nemo tenetur se detegere* ha una valenza eminentemente processuale, circoscritta alle sole fattispecie che impongono un obbligo dichiarativo "*a finalità processuale*", volto ad agevolare l'attività accertativa-ispettiva della pubblica autorità, quando l'illecito sia già stato commesso e il procedimento accertativo avviato[264].
Dal raggio d'azione del diritto al silenzio restano estranee le fattispecie impositive di obblighi di dire il vero che perseguono non una finalità interamente processuale-procedimentale, ma un'autentica finalità sostanziale, tutelando beni giuridici diversi dal mero interesse all'accertamento (e alla conseguente repressione) dell'illecito commesso, come le fattispecie che proteggono in via immediata il bene giuridico della

264 Si veda da ultima la sentenza del 2 febbraio 2021 con cui la Corte di giustizia si è pronunciata sui quesiti pregiudiziali che le erano stati rivolti dalla Corte costituzionale nel maggio 2019 riguardanti la compatibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie – irrogate nei confronti di chi ometta di collaborare con le autorità amministrative indipendenti nel corso di un procedimento per l'accertamento di taluni illeciti in materia di abusi di mercato – con il principio *nemo tenetur se detegere.*

trasparenza, (si pensi agli obblighi di dichiarare il vero in ambito tributario finalizzati a garantire il regolare gettito fiscale o nelle comunicazioni sociali ai fini della corretta informazione dei soci e del pubblico degli investitori e dei creditori).
Rispetto a queste fattispecie — che perseguono una finalità squisitamente sostanziale — il diritto al silenzio non può essere invocato per legittimare comportamenti decettivi, per quanto posti in essere al fine di non rivelare l'illecito commesso[265].

1.4. L'eccepita superfetazione delle contestazioni di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca d'Italia

La difesa degli imputati ha eccepito - in relazione alle contestazioni dei reati di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca d'Italia - una superfetazione dei capi di accusa, in particolare si è osservato che - a fronte dell'omessa segnalazione all'autorità di vigilanza dell'esistenza di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie dal 2012 al 2015 - sono state elevate otto contestazioni di reato.
Secondo la prospettazione difensiva, il dato fattuale degli addebiti mossi agli imputati è l'aver taciuto nel corso delle plurime comunicazioni/segnalazioni di vigilanza l'esistenza dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie che determinavano la necessità di scomputare dal patrimonio di vigilanza il relativo controvalore; conseguenzialmente, in ragione del carattere continuativo della funzione di vigilanza, l'omissione informativa sul capitale finanziato protrattasi per tre anni si dovrebbe configurare come un'unica ipotesi di reato di ostacolo alla vigilanza in ossequio al divieto di *bis in idem* sostanziale.
Il tribunale non concorda con la tesi difensiva.
Sul punto, osserva il collegio che la giurisprudenza di legittimità ha affermato in una recente pronuncia (Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015, n. 6884), la natura eventualmente permanente del reato di ostacolo alla vigilanza di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..
La Suprema Corte ha statuito che "*proprio la natura di reato di danno a forma libera della fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., comma 2, ne legittima la costruzione anche in termini di reato eventualmente permanente, di reato, cioè, che, nel concreto atteggiarsi della condotta criminosa, può assumere la forma tipica del reato permanente, in relazione al quale il soggetto agente ha il potere non soltanto di instaurare la situazione antigiuridica, ma anche di rimuoverla, determinando così la riespansione del bene compresso, sicché il protrarsi dell'offesa al bene protetto, che richiede il mantenimento dello stato antigiuridico per un apprezzabile lasso di tempo, dipende dalla volontà dell'autore del reato*".
Il principio di diritto, tuttavia, deve essere analizzato alla luce della fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte di Cassazione; il reato contestato, infatti, era l'ipotesi di cui all'art. 2638, co. 2 c.c., per aver omesso di indicare nei bilanci societari una

---

265 Sull'esclusione dell'attività "generalmente" regolatoria della p.a. dal raggio d'azione del nemo tenetur se detegere rimane quindi attuale l'orientamento già in passato affermato dalla Corte Costituzionale, che in tale ambito ha negato l'operatività del diritto al silenzio mancando un rapporto diretto o di consequenzialità necessaria tra le informazioni richieste per legge e la conseguente incriminazione, v. sent. 30 luglio 1984, n. 236, sent. 23 aprile 1965, n. 32.

fidejussione rilasciata dalla società capogruppo in favore della controllata, omettendo di informare l'organo di revisione. Tale omissione aveva intralciato l'esercizio delle funzioni di verifica e di controllo degli organi preposti alla vigilanza sulla gestione economica della cooperativa, che ne venivano a conoscenza solo nel giugno del 2010, provvedendo, di conseguenza, a disporne il commissariamento solo nel settembre del 2010.

Orbene, i reati permanenti non sono categoria disciplinata dal legislatore; secondo la definizione dottrinaria essi si caratterizzano come reati unitari, in cui il fatto si protrae nel tempo finché perdura la situazione antigiuridica dovuta alla condotta volontaria del reo e questi non la fa cessare.

La loro caratteristica fondamentale, pertanto, è un'offesa che si protrae nel tempo "*a danno di beni indistruttibili ma comprimibili, per effetto di una condotta duratura, persistente e volontaria del soggetto, che potrebbe liberamente far cessare, a proprio piacimento, la situazione antigiuridica. La permanenza descrive la durata della ribellione alla norma durante la quale il fatto è ininterrottamente tipico*".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 520 del 26.11.1987, aveva osservato che la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da un'esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà.

Il legislatore, quindi, descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui egli prende atto.

Se la lesione dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha, pertanto, carattere permanente, ma non certamente in quanto lo voglia il legislatore, bensì semplicemente perché l'aspetto tipico della condotta è necessariamente perdurante nel tempo, per sua essenziale natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la situazione antigiuridica.

Altra categoria dogmatica è quella del reato eventualmente permanente che si configura allorquando il soggetto faccia perdurare l'offesa, senza che ciò sia richiesto dalla legge per l'esistenza del reato, in tal caso vi è una scissione temporale fra perfezionamento e consumazione del reato.

Ulteriore categoria di creazione giurisprudenziale è quella dei reati a consumazione prolungata, in cui l'autore del reato pone in essere un unico comportamento illecito dal quale derivano più effetti dilazionati nel tempo senza che questi siano la conseguenza di nuove e ulteriori condotte criminose; ad esempio, la truffa laddove a fronte di un'unica condotta artificiosa vengono effettuati non uno, ma più atti di disposizione patrimoniale frazionati nel tempo.

In applicazione delle coordinate dogmatiche dianzi esposte, nel reato di cui all'art. 2638 c.c. è configurabile un'offesa permanente alle funzioni di vigilanza laddove - a fronte della condotta decettiva posta in essere dal reo - il potere di intervento non si sia interamente consumato ma risulti ancora esercitabile, ancorché con ritardo rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza della condotta illecita del vigilato.

È in relazione a questo *discrimen* che – a giudizio del Tribunale - deve essere analizzata la natura eventualmente permanente delle condotte contestate nelle singole imputazioni.
Pertanto, in relazione al capo B.1), l'evento del reato coincide con l'esito (falsato) dell'accertamento ispettivo condotto nel 2012.
Nel capo C.1) l'evento di ostacolo è indicato nell'esito (falsato) della decisione SREP con la quale furono fissati per il 2013 obiettivi patrimoniali non coerenti con la situazione effettiva della banca.
Il capo D.1) fa riferimento alla mancata adozione di provvedimenti coerenti con la situazione dell'ente relativamente alla lettera di intervento del 24.6.2013 per il superamento del limite legale del 5% del capitale per la detenzione di azioni proprie
Al capo E.1), G.1), H.1) si ipotizza che la natura decettiva delle segnalazioni e/o interlocuzioni di vigilanza relative al 2013, 2014 e 2015 abbia creato - di volta in volta - un concreto ostacolo all'attività di vigilanza, impendendo l'adozione di provvedimenti di vigilanza coerenti con la situazione patrimoniale effettiva in ragione della violazione dei requisiti *target* fissati per ciascuna annualità.
Il capo F.1) fa rifermento all'evento di ostacolo concretizzatosi in relazione al provvedimento autorizzativo adottato dalla vigilanza per l'operazione di aumento di capitale 2014; il capo M.1) ipotizza infine l'evento di ostacolo nell'esito falsato del *Comprehensive Assessment.*
E' evidente che, a differenza del caso sottoposto all'analisi della corte di legittimità nel 2015 con la sentenza dianzi citata, non è configurabile una condotta permanente in relazione alle contestazioni dei reati di ostacolo di vigilanza.
Infatti, a fronte delle condotte decettive ipotizzate in rubrica - il potere di intervento dell'autorità di vigilanza si è "esaurito" rispettivamente con il giudizio finale cristallizzato nel rapporto ispettivo 2012, nella determinazione dei coefficienti patrimoniali falsati fissati per ciascuna delle annualità in contestazione, nell'adozione del provvedimento autorizzativo per l'aumento di capitale 2014 e, infine, nell'esito fuorviato del *Comprehensive Assessment.*
Parimenti, deve escludersi la configurabilità di un unico reato ad esecuzione prolungata e/o frazionata, atteso che è immediatamente percepibile dalla lettura delle contestazioni che non si è in presenza di un unico comportamento illecito che ha determinato i diversi eventi di ostacolo, bensì di diverse ed autonome interlocuzioni e/o segnalazioni intercorse con l'autorità di vigilanza.
Conseguenzialmente va disattesa la tesi difensiva.

2. L'ostacolo alla vigilanza durante l'ispezione di Banca di Italia 2012

Capo B.1

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,
b.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi

aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1), e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti, e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale, **occultavano con mezzi fraudolenti**

- l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario, per un controvalore complessivo di circa € 250 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di oltre € 300 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);
- l'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;

e, comunque, **omettevano di dare comunicazione** di tali circostanze, così determinando effettivamente, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, che, conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva ed alla quale, di fatto, era impedito di accertare l'esistenza della suddetta prassi.
Mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58.
In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

Come si è detto nel paragrafo precedente, il capo B.1) fa riferimento alle condotte di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia realizzate in occasione dell'ispezione del 2012; si contestano le condotte di occultamento con mezzi fraudolenti delle operazioni di capitale finanziato e delle lettere di impegno al riacquisto poste in essere al fine di ostacolare l'autorità vigilanza (sanzionabili ai sensi del comma 1) e l'omessa comunicazione alla squadra ispettiva dell'illecita operatività che ha determinato un ostacolo all'attività ispettiva(comma 2).

L'ispezione mirata all'analisi del rischio di credito fu svolta dal 28.5.2012 e il 12.10.2012.
Il responsabile della squadra ispettiva, Giampaolo Scardone[266], ha chiarito in dibattimento che l'accertamento ispettivo si concentrò su diversi aspetti del rischio di credito:

- la *governance*,
- gli standard creditizi (ossia le regole alle quali la banca si attiene per effettuare le operazioni di credito),
- i meccanismi di sorveglianza e di controllo delle singole posizioni,
- la correttezza dei criteri di classificazione all'interno delle regole di vigilanza,
- la corretta osservanza delle regole di *provisioning*, (l'attività di correzione del valore dei crediti con impatto sul conto economico della banca e sul bilancio).

3. Il rapporto ispettivo.
L'ispezione si concluse con un giudizio parzialmente sfavorevole, fondato sulla constatazione di un complessivo degrado del portafoglio (dato sistemico), accompagnato da plurime inefficienze nei processi allocativi e di gestione dell'erogato.
Il rapporto ispettivo[267] in atti attesta che il portafoglio crediti della banca era stato oggetto di una politica di forte sviluppo (incremento dell'erogato nell'ultimo biennio del 20%,), tuttavia l'espansione non era stata supportata da una chiara visione di settori e controparti da sostenere e non era stata coerente con la capacità allocativa e la dinamica finanziaria del gruppo.
All'esito dell'accertamento si registrò una sensibile crescita delle posizioni creditorie deteriorate pari al 12,7% degli impieghi al 30.6.2012.
L'offerta di credito si era polarizzata sulla dimensione di impresa e all'opposto su famiglie, con una larga componente di erogazioni di credito a medio e lungo termine che implicavano costi gravosi rispetto al volume dei ricavi, modesti e poco diversificati.
Malgrado i consistenti insediamenti in Toscana, Sicilia e Calabria, Banca Popolare era un'azienda fortemente strutturata nel nord est, che misurava le sue performance prevalentemente nella zona d'origine.
La Popolare di Vicenza negli anni precedenti si era espansa velocemente, ma aveva mantenuto redditività solo nelle zone originarie, in particolare Vicenza e aree limitrofe; si era registrato uno sviluppo asimmetrico che aveva prodotto maggiori costi.
La rete si era sviluppata sulla base di "un modello maturo e di una visione di successo parametrata al numero degli sportelli, alle relazioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni imprenditoriali all'ampio consenso della base sociale (modello fortemente ispirato dal presidente Zonin)"[268].

---

266 Udienza 17.12.2019
267 Doc 4 P.M.
268 Ibidem pag. 14 ss

L'espansione territoriale non aveva tuttavia generato profitti, appesantendo la struttura di costi aggiuntivi.
Nonostante il limite allo sviluppo territoriale imposto dalla vigilanza nel 2008, i crediti avevano continuato a crescere a ritmi sostenuti fino al primo semestre 2011.
In un contesto di complessiva crisi del mercato, il rapporto impeghi/depositi superiore al 120% era diventato insostenibile per la banca, comportando una forzatura sui prezzi del risparmio che aveva indebolito ulteriormente il conto economico.
L'erogazione del credito era concentrata prevalentemente verso il settore della grande impresa; banca popolare aveva un portafoglio crediti caratterizzato da relazioni con "grandi clienti", che erano meno profittevoli e dunque meno capaci di contribuire alla redditività.
In relazione al capitale sociale, nel rapporto ispettivo si dà atto che la gestione dello stesso era collegata alle dinamiche allocative e di bilancio.
Quanto alla posizione dei soci, la liquidabilità dell'investimento in azioni popolare Vicenza era assicurata dalla disponibilità della banca di acquistare/rivendere i titoli nei limiti della riserva statutaria riacquisto azioni, che nonostante fosse stata portata negli ultimi due anni da 150 milioni di euro a 240 milioni di euro, presentava nel periodo analizzato un grado di utilizzo crescente, con picchi concentrati nella seconda parte dell'anno, legati alla monetizzazione delle azioni emesse a titolo di dividendo[269].
Ulteriori pressioni sul capitale derivavano dalla prassi statuaria di compensare le azioni intestate ai debitori/soci insolventi con i crediti vantati dalla banca (pag. 17 parte riservata relazione ispettiva); il controvalore delle azioni estinte nel primo semestre 2012 ammontava a 12.000.000 di euro, a fronte di 23,7 milioni di euro nel 2011.
I correttivi alle problematiche emerse in relazione al rischio di credito erano stati affrontati dal piano strategico 2012/2014.
Il *management* - allo scopo di correggere gli squilibri strutturali e di rafforzare la redditività del gruppo - aveva puntato a riallocare gli impieghi, spostandoli dal segmento large corporate (poco redditizio) a segmenti di clientela medio piccoli, più profittevoli, con erogazioni creditizie di breve durata.
In attuazione di questa politica aziendale, era stato avviato il "*repricing*" di gruppi di relazioni rilevanti o con basso ritorno sul capitale regolamentare, si trattava iniziative che - secondo l'analisi ispettiva - imponevano "*cautela, tenuto conto della raccolta delle quote aziendali detenute da dette controparti*".
In attuazione di questa politica aziendale, la direzione Corporate aveva avviato riduzioni concordate sui fidi concessi ai primi cento clienti; si trattava di un'iniziativa potenzialmente suscettibile di impatti negativi sulla raccolta e sul rimborso di azioni, in quanto su 3 miliardi di impieghi, i primi cento clienti erano destinatari di volumi di raccolta per 180 milioni di euro ed 270 milioni di euro di azioni popolare Vicenza[270].
In questo contesto, l'obiettivo di ricollocamento degli impieghi dal settore della grande impresa ai più redditizi segmenti medium e retail appariva – a giudizio della

---

269 Ibidem pag. 16.
270 Cfr rapporto ispettivo doc. 4 pag. 18 nota 14.

squadra ispettiva - difficilmente realizzabile, proprio in ragione della concentrazione di importanti pacchetti azionari in mano ai principali clienti della banca.

4. Le testimonianze degli ispettori.

Le problematicità emerse durante l'ispezione sul credito sono state illustrate in dibattimento dal responsabile della squadra ispettiva Giampaolo Scardone[271].

Il teste ha sottolineato che l'ispezione fu mirata all'analisi del rischio di credito che - per le banche italiane - rappresenta il fattore più rilevante nella determinazione del successo imprenditoriale.

In relazione al profilo strategico, nelle ispezioni sul credito si esamina l'andamento nel tempo delle variabili creditizie: crescita degli impieghi, produzione di partite anomale, analisi delle condizioni di profittabilità dei crediti.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, si procede ad una valutazione delle singole posizioni di rischio, con un'analisi a campione, condotta sulla base di una procedura denominata "Marc", che mescola diversi profili andamentali (le segnalazioni della Centrale dei rischi, gli archivi della Centrale dei Bilanci etc.).

All'esito dell'ispezione, le differenze accertate riguardarono sofferenze aggiuntive per circa 156 milioni di euro rispetto al campione esaminato (rilievo 9 in parte aperta) e 137 milioni di euro di maggiori incagli.

Sul campione esaminato furono rilevati 112 milioni di euro di esiti dubbi o provvigioni mancanti per adeguare il valore dei crediti al loro effettivo realizzo.

Quanto alle caratteristiche strutturali della banca ispezionata, il testimone ha riferito che la Popolare di Vicenza si era espansa velocemente, mantenendo tuttavia redditività solo nelle zone originarie.

La politica di forte espansione era stata ispirata dal presidente Zonin che aveva un'idea di successo imprenditoriale commisurata al numero degli sportelli, all'ampiezza della rete, alla vastità delle relazioni con le comunità locali ed alla vastità del consenso della base sociale:

"*TESTIMONE SCARDONE – Me la ricordo e credo sia un ricordo affidabile questo, che in una delle tante conversazioni, delle tante, relativamente tante conversazioni che ho avuto col Presidente Zonin, lui mi rappresentava il fatto di quanto consenso ci fosse rispetto alla decisione di non quotare la banca; cioè, lui mi diceva: 'La gente mi incontra per strada emi dice 'Mi raccomando, Presidente, non ci quoti'". Ecco, questa è una delle cose che...È chiaro, si trattava di una conversazione informale, forse il Presidente non la metterebbe a verbale, ma io me la ricordo perfettamente. Ed è proprio il segno di una visione di una banca cooperativa di quelle che stanno sparendo, insomma, oggettivamente è così.*" [272].

Sul punto, l'ispettore Scardone ha ricordato che - durante i colloqui avuti con il presidente - Zonin lamentò di non essere riuscito a portare a termine alcune operazioni di acquisizione che avrebbero ulteriormente ampliato la rete.

A giudizio dell'ispettore Scardone, la politica espansionistica ispirata dal presidente era priva di un'analisi critica delle conseguenze che potevano derivare da un'espansione

---

271 Udienza 17.12.2019.

272 Ibidem fonoreg. pag. 97-98.

priva di gradualità e di attenzione rispetto alle prospettive della rete in relazione alle nuove tecnologie dell'attività bancaria.
La banca aveva subito uno sviluppo asimmetrico che comportava costi senza produrre benefici.
Nel biennio precedente si era registrato un incremento del 20% degli impieghi, una cifra abnorme conseguita in un contesto di recessione economica, realizzata in larga parte finanziando le grandi imprese e i mutui residenziali, ossia i segmenti meno redditizi; in questo contesto operativo, per trovare un equilibrio occorreva, a parità di mezzi patrimoniali, ridurre l'esposizione nei confronti del *large corporate*, limare l'esposizione sul Retail e concentrarsi sul più redditizio segmento di mezzo.
Dall'ispezione emerse infatti evidenza della scarsa efficacia della rete commerciale, soprattutto sul *large corporate*, segmento composto da imprese finanziate dalla Popolare di Vicenza che avevano un rapporto di stretto sodalizio con la banca perché detentrici di importanti pacchetti azionari.
In questo ambito, il Piano strategico 2012-2014 - per migliorare la *performance* economica - puntava a riallocare gli impieghi su segmenti di clientela più profittevole con forme di breve durata.
A tal proposito, il dott. Scardone ha chiarito che il giudizio parzialmente sfavorevole emesso all'esito dell'accertamento si fondò in larga parte sulla valutazione di difficile realizzabilità da parte dell'istituto del piano di riallocazione dell'accordato creditizio con lo spostamento degli impeghi dal segmento della grande impresa al settore medio piccolo[273].

"TESTIMONE SCARDONE –.....Noi nel rapporto diciamo questo: la banca ha fatto il 20% di crescita degli impieghi negli ultimi due anni, una cifra abnorme, soprattutto in tempi di recessione, no? Il 20%, sono tantissimi. Come li ha fatti? Li ha fatti spingendo a valle sui mutui residenziali concessi, quindi concessi prevalentemente sul Retail ai clienti, dall'altro, sul Large Corporate. Adesso, per trovare un equilibrio, bisogna ridurre, a parità di mezzi patrimoniali, è chiaro, bisogna ridurre la mia esposizione nei confronti del Large Corporate, limare la mia esposizione sul Retail e concentrarmi nel segmento di mezzo, nel quale io non sono molto presente. Cosa osta a tutto questo? Che, diciamo, in astratto torna, cioè convince come ipotesi strategica.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questo era il piano industriale?
TESTIMONE SCARDONE – Nel piano industriale. Come ipotesi di gestione del comparto, è una cosa che torna questa. Noi abbiamo individuato varie... diciamo, vari vincoli, sono tutti riportati

273 Cfr *ibidem* fonoreg pag. 36 *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E io, proprio su questo ultimo aspetto particolare, vale a dire l'identificazione di parte della clientela Large Corporate anche della qualità di azionista e depositante, quindi che garantiva raccolta alla banca: si ricorda che accertamenti sono stati fatti, signor Scardone?*
TESTIMONE SCARDONE – Sì, mi ricordo che sono stati chiesti le masse al Controllo di Gestione della banca. Quello che mi interessava in quel momento non era matchare un nominativo con le sue azioni, chiaro? Quello che mi interessava sapere: un portafoglio di nominativi appartenenti al Large Corporate, titolare di quante azioni nel suo complesso, dev'essere fatto oggetto di una dura manovra commerciale di riduzione della... Avete lo stomaco di fare una manovra di questo genere? Non sarà certamente facilissimo, dovete cominciare a pag.are di meno la raccolta, dovete tagliargli i crediti perché li dovete dirottare su segmenti più confortanti. Okay, l'idea tiene, però... Però, se lei vuol sapere se quella è stata un'occasione in cui matchare nomi con fidi, con affidamenti, no, non è stato fatto perché la finalità era un'altra

nel rapporto ispettivo, anche nella parte aperta. Tra questi vincoli c'era la scarsa efficacia della rete commerciale al tempo, il fatto, tra l'altro, che soprattutto sul Large Corporate quelle imprese finanziate dalla Vicenza avevano un rapporto di sodalizio nei confronti della banca, erano soci anche per pacchetti azionari importanti. E non sfugge che una cosa è se io devo andare da un cliente nei confronti del quale sono particolarmente esposto, che non è mio socio, a dire: guarda, ti taglio i fidi perché ho bisogno di quella liquidità per farci altre cose; altra cosa è andare da un socio. Quindi noi rilevavamo il fatto che... Quindi questo dicevamo. A maggior ragione, se io a qualcuno di questi soci, ai quali ho intenzione di ridurre l'accordato, ho fatto una lettera, un patto di riacquisto di quelle azioni; la prima cosa che farà: mi riporterà indietro le azioni. Questo è assolutamente ovvio, è evidente ed è un razionale economico"[274].

Gli ispettori Scardone, Testa, Sansone e Bregantin hanno spiegato che - nell'ambito dell'analisi di realizzabilità del piano industriale 2012/2014 - fu acquisita la lista dei primi cento soci della popolare (il dato è riportato nella relazione ispettiva al paragrafo 2: Piano strategico 2012/2014, in nota 16 a pag. 18, laddove è specificamente analizzato il rapporto tra raccolta e azioni Popolare Vicenza in relazione ai primi cento clienti della banca)[275].

L'ispettore Vincenzo Testa ha peraltro sottolineato che la problematicità del recupero di posizioni creditizie nei confronti di affidati/soci della Popolare di Vicenza (fatto assolutamente fisiologico nelle banche popolari) era ulteriormente acuita dalla prassi dell'istituto di compensare le azioni intestate ai debitori insolventi con i crediti vantati dalla banca (il riscontro è a pag. 17 parte riservata della relazione ispettiva).

Il dott. Scardone, nel corso del suo esame dibattimentale, ha ribadito che – durante l'ispezione 2012 - nessuna evidenza emerse dell'esistenza di lettere d'impegno o di garanzia relative alle azioni detenute dai clienti e soci della banca e di forme di finanziamento da parte della banca all'acquisto di azioni proprie.

Si tratta di una circostanza confermata - senza esitazioni - da tutti i componenti della squadra ispettiva escussi in dibattimento: Gennaro Sansone (vedasi *infra*), Antonio Sica (durante l'ispezione si occupò di provisioning, udienza 16.1.2020), Roberto Troiani (effettuò l'analisi crediti ristrutturati, udienza 10.1.2020), i due ispettori in tirocinio Luca Bregantin (udienza 23.1.2020) e Francesco Ferraro (verbale sit 15.11.2018 , acquisito ex art 493 comma 3 c.p.p. udienza 30.1.2020).

---

274 Testimonianza Giampaolo Scardone, udienza 17.12.2019, fonoreg. pag. 31.

275 Ibidem pag. 40: *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non si ricorda. Con riferimento ai primi 100 clienti della banca, lei, quando fu sentito il 3 febbraio 2016, disse una cosa in parte diversa, di cui do lettura della relativa parte del verbale a pag.ina 3, verbale, come detto,3 febbraio 2016: "In merito all'accertamento della sovrapposizione tra alcuni grandi clienti e grandi soci della banca, preciso che è stato oggetto di nostra specifica richiesta l'elenco dei primi 100 clienti della banca, per ammontare degli affidamenti ricevuti con il controvalore delle azioni possedute da ciascuno. Non rammento se per NDG eventuale o di gruppo, al fine di valutare la concreta e effettiva attuabilità del programma di riduzione dell'esposizione o di repricing degli affidamenti nei confronti della clientela Large Corporate, che la banca nel budget dichiarava voler attuare nell'immediato futuro. A seguito della nostra richiesta, la banca ha esibito una tabella, poco più di un file Excel, senza allegare documenti di sorta.TESTIMONE SCARDONE – Sì, sì. Ripeto che io quella tabella non l'ho vista. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Però si ricorda che quella richiesta, ci fu una richiesta dei primi 100? TESTIMONE SCARDONE – Le prime 100 posizioni di rischio è una richiesta di routine, che viene fatta sempre, all'avvio delle ispezioni, specialmente sul rischio di credito."*

5. L'occultamento delle lettere di impegno e del capitale finanziato.

Quanto alla mancata conoscenza delle lettere di impegno, Scardone ha chiarito che la rilevanza di tali documenti è indipendente dall'ispezione, in quanto si tratta di informazioni che, nell'ottica di un principio di leale collaborazione tra vigilato e autorità vigilante, devono essere rassegnate.

Con specifico riferimento all'ispezione sul rischio di credito, la conoscenza di lettere di impegno al riacquisto avrebbe svelato l'irrealizzabilità del piano industriale finalizzato a migliorare la gestione del credito, con la contrazione quantitativa dei finanziamenti al *large corporate*, per l'ovvio motivo che gli azionisti in possesso di impegni al riacquisto, a fronte delle riduzioni degli affidamenti, avrebbero certamente restituito i pacchetti azionari in loro possesso, pretendendo il riacquisto delle azioni da parte della banca.

Conseguenzialmente, se fosse emerso il fenomeno delle lettere di impegno, il giudizio finale dell'ispezione sarebbe stato ancor più negativo: *"avrei aggravato ancor di più la rappresentazione fornita nel rapporto ispettivo, se avessi avuto contezza del fatto che c'erano queste lettere, questi patti di riacquisto"*[276].

Orbene, è documentalmente provato che la prassi del rilascio di lettere di impegno all'epoca dell'ispezione 2012 fosse già consolidata; dall'analisi dell'*internal audit* nel 2015 sono 14 le lettere di impegno al riacquisto risalenti al 2011/2012: Begagli Mario, Roma Gas, Begagli Alessandro, Consiag spa, Rigon Francesco, Balestra Mario, Baggio Alberta, Tamburrino, Parigi, Palladio Finanziaria, Boer Lorenzo, Senigallia, Morato Luigi, Bufacchi Sandro.

In relazione al fenomeno del capitale finanziato, Giampaolo Scardone ha precisato che, ai fini di un'ispezione sul rischio di credito, la conoscenza del fenomeno sarebbe stata rilevante sotto tre aspetti fondamentali:

- la valutazione del merito creditizio degli affidati;
- l'analisi del giudizio di sostenibilità del piano di riallocazione del credito;
- l'incidenza del fenomeno sul patrimonio aziendale e conseguenzialmente sui volumi dell'erogato, ad esso collegato.

In relazione al primo aspetto, il fenomeno è stato spiegato efficacemente dall'ispettore Scardone: *"l'acquisto di un'azione, della banca si intende, mediante l'utilizzo di finanziamenti concessi dalla banca... impatta direttamente sul rischio di credito. Perché la domanda che ti devi fare è: quel fido sarebbe stato concesso, se non sulla base di un rapporto di scambio di questo genere? Il **merito creditizio, o meglio, la valutazione** del merito creditizio dell'affidato è fatta salva perché acquista azioni, indipendentemente dal suo stato reale? Quindi, diciamo, è una cosa che influenza il **giudizio sull'erogazione del credito. Oltretutto, espone** la banca al fatto che il patrimonio portato dal capitale sociale, che è quello di primissima qualità, nelle gerarchie dei mezzi patrimoniali il capitale viene prima di ogni altra cosa, possa essere in qualche modo intaccato dai default dei clienti, che tu hai finanziato..."*.

276 Testimonianza Giampaolo Scardone, udienza 17.12.2019, fonoreg. pag. 29.ss.

È pertanto evidente che la conoscenza da parte degli ispettori del fenomeno capitale finanziato e delle sue dimensioni quantitative (all'epoca, l'importo dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie era di 280.000.000 euro, come risulta dalla relazione presentata dai Consulenti Tecnici del P.M., pag. 26) avrebbe consentito di affermare la sicura inattuabilità del piano strategico di ricollocazione degli impieghi dal segmento della grande impresa al segmento medio- piccolo.
Quanto all'ultimo aspetto, il dott. Scardone ha spiegato che il capitale finanziato è un fattore di inquinamento del capitale sociale, pertanto, la conoscenza del fenomeno avrebbe imposto, previa estensione del mandato ispettivo, una verifica del suo impatto sui coefficienti patrimoniali della banca.
Il credito erogabile dalla banca è una variabile del suo capitale: gli impieghi sono un multiplo del patrimonio di vigilanza, conseguenzialmente, laddove il capitale non sia stato regolarmente costituito, gli impieghi devono essere ridotti in misura proporzionale:
"*Se io devo avere 8 centesimi per ogni euro di impieghi, se faccio un finanziamento per la sottoscrizione di mie a azioni pari a 100, mi entra capitale, e faccio un'operazione baciata per 100, è chiaro, io l'8% di questo 100 del capitale lo utilizzo per coprire quel finanziamento, ma mi rimane capitale in eccesso per poter fare leva su questo capitale e accrescere attività d'impiego. Nel momento in cui quelle azioni non vengono più riconosciute come legittimamente parte del capitale sociale, devo fare marcia indietro. Quindi devo tagliare i crediti, ma non soltanto quello specifico relativo all'operazione finanziata, ma, con ogni probabilità, anche parte del mio portafoglio*"[277].

6. L'ipotizzata emersione del fenomeno durante l'ispezione: le testimonianze di Sansone ed Ambrosini.
Nel corso delle discussioni finali le difese degli imputati (e di alcune delle parti civili private) hanno più volte richiamato la testimonianza resa da Claudio Ambrosini al fine di dimostrare che - nel corso dell'ispezione 2012 - lo stesso Ambrosini parlò apertamente all'ispettore Gennaro Sansone della prassi in uso in Banca Popolare di finanziare i clienti per l'acquisto di azioni proprie.
Da tali colloqui e dalla mancanza di rilievi da parte della squadra ispettiva egli ne ricavò la convinzione della assoluta legittimità delle operazioni di finanziamento correlato.
In termini speculari si è articolata la difesa degli imputati (segnatamente di Marin, di Zonin e di Giustini) al fine di suffragare la convinzione della legittimità delle operazioni correlate.
Si tratta di una circostanza che è stata fermamente negata dall'ispettore Sansone e da tutti i componenti della squadra ispettiva.

6.1 La versione di Claudio Ambrosini.
Claudio Ambrosini, responsabile della divisione crediti ordinari, è stato escusso alle udienze dell'11 e 13 febbraio 2020.

---

277 Ibidem pag. 48-49.

In relazione ai suoi colloqui con Sansone sul capitale finanziato, egli ha ricordato che, il 3.7.2012, l'ispettore Sansone - che esaminava i crediti *in bonis* - gli chiese informazioni sulle movimentazioni finanziarie della posizione Cattaneo-Luisetto.
Il pomeriggio di quello stesso giorno, Ambrosini riferì all'ispettore Sansone ed al suo giovane collega (non ricorda se fosse Bregantin o Ferraro) che il C.d.A., in data 20.12.2011, aveva deliberato un affidamento per l'importo di 21 milioni di euro (con la motivazione di cogliere opportunità di investimento mobiliare ed immobiliare) ed il successivo 30.12.2011 vi era stato un acquisto di azioni BPVi per l'importo di euro 20.038.400[278].
Ambrosini riferì all'ispettore che di solito la formula generica della P.E.F. era utilizzata per motivare l'acquisto di azioni della banca, Sansone chiese di capire la tempistica dell'ordine di acquisto di azioni.
Da Romio ottenne l'ordine di acquisto delle azioni Cattaneo/Loisetto datato 16.12.2011, antecedente di tre giorni l'apertura della pratica di fido (19.12), lo consegnò a Sansone, precisandogli che anche i primi trenta clienti della banca avevano ricevuto affidamenti utilizzati in toto o quasi per acquistare azioni.
La rivelazione fu motivata - a detta del teste - dall'esigenza di (pag.g.95-97 verb.ud.11.2.20) togliersi un *"sassolino dalla scarpa"* (pag.103 verb.ud.11.2.20 così la contestazione del P.M. che teste conferma) in quanto *"... era indefinito questo ambito del 2358 codice civile (...) il sassolino era inteso di cercare di capire se si applicava o meno, se c'era qualche indicazione, questo intendevo dire"* (pag.79 verb.ud.13.2.20).
A seguito di contestazione (pag.103 verb.ud.11.2.20), il teste ha riferito che "probabilmente" parlò a Sansone delle altre operazioni finanziate (*Probabilmente, non l'avrò detto. "E come si fanno a vedere?", gli ho detto: "Basta vedere quelle di importo più grosso", questo glielo dissi a lui. Al dottor Sansone. Allora lo dissi al dottor Sansone, probabilmente non l'ho riferito ora"*)(pag..103 verb.ud.11.2.20).
Il giorno dopo, fu convocato da Sorato (alla presenza di Giustini) che - in modo aggressivo - gli chiese conto delle rivelazioni fatte all'ispettore (*"che cosa ti hanno chiesto gli ispettori e che cosa hai detto?"* (pag.97); ammise dapprima di aver fatto presente agli ispettori che, quanto alla posizione Cattaneo – Luisetto, l'intera provvista era stata usata per l'acquisto di azioni.
Sorato continuò ad accusarlo: *"... mi disse: "E che cos'altro sei andato a dire?". Allora... I modi con cui mi rivolgeva le domande erano un po' come...: "Spia, dimmi cosa sei andato a dire!". A questo punto, però, io feci presente che avevo fatto, riferito agli ispettori che c'erano queste operazioni anche su altre operazioni, specialmente quelle di importo più elevato. Questo lo dissi in un secondo momento, lo dissi in un secondo momento, quando di fronte a lui, non sapendo chi gli avesse riferito che ero stato dagli ispettori la sera prima, pensai che probabilmente potessero averlo relazionato i colleghi o Sommella o Lio, che era un ex ispettore di Banca d'Italia. Sommella perché era molto amico del capo team dell'ispezione, il dottor Scardone, erano entrambi di Napoli, facevano i voli in*

---

*278*Cfr testimonianza Claudio Ambrosini, udienza 11.2.2020 fonoreg pag. 95. Sansone, prima ancora di avere la risposta, gli disse *"che roba è questa?"* e lui rispose che non sapeva se si applicava o meno il 2358 cc: *"...allora io dissi: è che qua non so su questa operazione – rifacendomi a quanto mi disse anche il dott. Danesin nel passaggio di consegne – non so se a questa operazione si applica o meno il 2358".*

aereo per venire e tornare da Napoli, ogni lunedì, ogni venerdì, e poi era molto vicino a Sorato perché ogni mattina andava a prendere il caffè con Sorato, e Sorato prendeva il caffè solo con Sommella, andava a pranzo solo con Sommella; piuttosto che poteva essere stato Lio, perché Lio mi disse che era molto amico di questo team ispettivo, che prima di essere assunto in Banca Nuova lui faceva parte di questo team ispettivo"[279].

Dopo il colloquio con il direttore generale ientrato in ufficio, apprese dal suo collega Sandro Re che - su richiesta di Marin - stavano preparando le pratiche delle posizioni clienti dei primi 30 soci da consegnare al team ispettivo.

Marin relazionò agli ispettori sulla lista, successivamente su tre nominativi (Bragagnolo, Tesoro Savino, Elan), furono chiesti ulteriori approfondimenti.

La circostanza fa riferimento al doc.510 P.M., la mail del 4.7.12 ore 15:47 inviata da Sansone ad Ambrosini in cui l'ispettore scrive: *"con riferimento alla verifica sugli azionisti BPVI che allo stesso tempo sono affidati dalla banca. Le chiedo cortesemente di verificare per i nominativi indicati in calce (*Elan, Tesoro Savino, Bragagnolo), analogamente *a quanto effettuato per i signori Cattaneo e Luisetto le date di acquisto delle azioni Pop Vicenza e il tipo di provvista utilizzata"*

La mail risulta inoltrata da Ambrosini a Marin e da quest'ultimo a Giustini e Turco; in quest'ultima si legge *"dei 30 primi soci presentati agli ispettori le richieste per ora di approfondimenti dopo che il sottoscritto ha illustrato con posizione fido cliente le controparti sono le tre sotto indicate ..."* posizioni Elan, Tesoro Savino, Bragagnolo).

Dopo aver relazionato agli ispettori, Marin gli disse di aver parlato di capitale finanziato (pag..101 verb.ud.11.2.20), di compensazione delle azioni (pag..102 verb.ud.11.2.20), Scardone lo aveva tranquillizzato in quanto era una prassi tipica nelle banche popolari e l'entità del fenomeno non destava preoccupazione (pag..101 verb.ud.11.2.20).

Successivamente Sansone chiese verifiche sugli ordini di acquisto anche per le posizioni Bufacchi e Torzilli che non erano nell'elenco dei primi 30 soci[280].

Consegnò all'ispettore Sansone gli ordini di acquisto delle posizioni Elan, Bragagnolo Furio, Tesoro Savino, Bufacchi Sandro e Torzilli Mauro, oltre a quello iniziale di Cattaneo-Luisetto; confermandogli che si trattava di finanziamenti per acquisto azioni (pag..44 verb.ud.13.2.20).

Sansone gli disse che "*non era il massimo*" che ci fosse un ordine di acquisto titoli antecedente la delibera, prima ancora di avere la provvista per comprare azioni; Ambrosini riferì a Marin, questi a sua volta si riservò di parlarne con la Divisione Mercati (pag..101 verb.ud.11.2.20; 44 verb.ud.13.2.20).

Sulla posizione Elan, Ambrosini fece notare che, sul finanziamento di 17 milioni, l'unico asset erano le azioni, in quanto il fido fu erogato pochissimi giorni dopo la costituzione della società, Sansone ribattè che, in caso di insolvenza, la banca avrebbe potuto compensare il finanziamento annullando le azioni come previsto dallo

---

279 Ibidem, fonoreg. pag.97.

280 Cfr le mail di riferimento sono i doc.509, 511, 512 P.M. relative alle richieste degli ispettori e le interlocuzioni con Romio.

statuto: *"Che problemi si fa? Intanto, potete compensare ai sensi dello statuto"* (pag..102 verb.ud.11.2.20).
Ambrosini ha precisato che riferì delle rivelazioni fatte a Sansone oltre che a Marin (pag..60 verb.ud.13.2.20):
al collega Sandro Re, il 4 luglio 2012, in particolare gli disse che stava parlando del capitale finanziato con gli ispettori e parlarono della posizione Elan,
al collega De Bortoli, cui mandò per conoscenza la mail con l'elenco dei primi 30 soci, il collega gli chiese se gli ispettori stessero guardando il capitale finanziato e Ambrosini confermò;
a Repetto, con cui parlò dell'applicabilità del 2358 (*"perché con Repetto e Re si parlò anche del fatto: vediamo se verrà fatto qualche accenno sul 2358, se è applicabile o meno"*);
a Senigaglia, ma in modo più marginale (pag.g.108-109 verb.ud.11.2.20) e anche con Balboni, solo nel 2015 (pag..85 verb.ud.13.2.20).

6.2 La versione di Gennaro Sansone.
L'ispettore Gennaro Sansone[281] analizzò i crediti cd. *performing*, concentrandosi soprattutto sulle esposizioni che evidenziavano segnali di potenziale anomalia, per verificare la correttezza della classificazione *in bonis* effettuata dalla banca; nell'ambito della sua analisi esaminò personalmente 250/260 posizioni, oltre a quelle affidate al tirocinante Bregantin (circa 80).
Il teste ha ribadito nel corso della sua deposizione che, durante l'ispezione 2012, né lui né altri componenti del team ricevettero notizia dalla banca dell'esistenza di lettere di impegno, nessuna traccia delle stesse rinvenne nella documentazione esaminata.
Egli ha inoltre spiegato le motivazioni sottese alla richiesta effettuata il 4.7.2012 di acquisire la lista primi 30 soci BPVI (doc 508 P.M.); la lista fu richiesta nell'ambito dell'analisi del piano industriale 2012/2014 ("*Scardone nel corso delle interlocuzioni disse: "facciamo la lista dei primi 30 soci"* pag. 38) che prevedeva una manovra di riposizionamento del portafoglio crediti dal settore grande impresa a clientela Mid e Small Corporate (cfr pagina 17 rapporto ispettivo) allo scopo di migliorare la performance economica.
Scardone dubitava della buona riuscita della manovra di repricing di portafoglio nei confronti del large corporate, proprio perché si trattava di clienti che detenevano importanti pacchetti azionari della banca.
La riduzione concordata degli impieghi doveva confrontarsi anche con l'esigenza di evitare impatti sulla raccolta. ("*il fatto che i clienti che, oltre a essere affidati, erano anche direttamente o indirettamente depositanti della banca, o detenevano, qui la raccolta chiaramente riguarda non soltanto la raccolta diretta, può riguardare anche la raccolta indiretta; quindi, se il cliente, oltre a essere direttamente o indirettamente affidato dalla banca, era anche titolare di dossier titoli, di investimenti finanziari presso la banca, avrebbe potuto reagire*

---
281 Udienza 21.1.2020

alla riduzione più o meno concordata, la richiesta di ridurre in modo concordato i fidi, riducendo la raccolta e chiedendo il rimborso delle azioni"[282]).
Il rischio per la banca era che questa iniziativa non andasse in porto o andasse in porto solo parzialmente.
Successivamente furono effettuate ulteriori richieste di acquisizione documentale per arrivare poi al dato riportato nella relazione ispettiva in rapporto dei primi cento clienti della banca.
Altro tema oggetto di verifica nel corso dell'ispezione era accertare l'esistenza di eventuali "trattamenti di favore" nei confronti di soci (a maggior ragione se titolari di pacchetti azionari importanti).
Nell'ambito di questa verifica fu fatta la richiesta di approfondimenti in relazione alla posizione Cattaneo - Luisetto (indicazione del tipo di provvista utilizzata per l'acquisto azioni) e successivamente per le posizioni Elan, Tesoro Savino e Bragagnolo Fulvio, (la mail 4.7.2012 doc 510 P.M.) e Torzilli Mauro e Bufacchi Sandro (mail del 5.7.2012 doc. 509 P.M.)
L'ispettore non è stato in grado di ricordare nel dettaglio gli elementi informativi che esaminò in relazione alle posizioni analizzate (non solo sui 30 della lista ma per tutte le posizioni di crediti *in bonis*), né di aver visto gli estratti conto di Elan, Tesoro, Bragagnolo, Cattaneo e Loisetto. (cfr. la contestazione a pag.. 51: "*Con riferimento a questa analisi sono stati esaminati anche i movimenti finanziari delle varie posizioni esaminate tramite verifica degli estratti conti*".)
Egli ha spiegato che la richiesta di indicazione del tipo di provvista utilizzata per l'acquisto di azioni Popolare di Vicenza era un elemento importante per valutare la solvibilità degli affidati; nella stessa ottica, probabilmente fu estesa analoga richiesta anche ad altri nominativi.
Nell'ambito di un'ispezione sul credito, la circostanza che il cliente avesse acquistato le azioni con fondi propri o utilizzando, in parte o in tutto, le linee di credito della banca era rilevante per valutare la correttezza del collocamento del credito nel portafoglio *in bonis,* atteso che - in presenza di difficoltà nel rimborso - sarebbe stato necessario effettuare un'eventuale riclassificazione del cliente tra i crediti *non performing*[283].
Sansone ha puntualizzato che tutti i nominativi analizzati erano clienti con una solida situazione patrimoniale ed una buona capacità di rimborso: "*Erano clienti che, francamente, per quello che io ricordo, non avevano la necessità, se volevano fare l'acquisto delle azioni della Banca Popolare di Vicenza non avevano la necessità di richiedere un finanziamento. Queste operazioni ci sembravano un po', diciamo così, distoniche da questo punto di vista, però poi credo che nel rapporto non facemmo nessun tipo di osservazione di rilievo perché, alla fine, era gente che i soldi li aveva, era gente che pagava, era gente che da un punto di vista di merito creditizio, di classificazione del credito, non aveva problemi*"[284].
Ancora, non è stato in grado di ricordare se durante l'ispezione ebbe colloqui con Marin in relazione alle posizioni indicate nella mail; ha precisato tuttavia che

---

282 Ibidem fonoreg. pag. 44
283 In senso conforme vedasi testimonianza Carmelo Barbagallo udienza 6.7.2020 pag. 85 ss.
284 Ibidem fonoreg pag.49

agli incontri con esponenti della banca in cui si trattava o della classificazione di una posizione o di problematiche di carattere generale partecipava quasi sempre Bregantin, e molto spesso anche Testa, che era nella stessa stanza.
L'ispettore ha in ogni caso escluso che nei colloqui con Marin si sia fatto riferimento all'esistenza di operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni (Cfr. la contestazione a pag. 54 :"*Per le posizioni così individuate abbiamo compiuto una verifica al fine di accertare se l'erogazione del credito fosse stata funzionale all'acquisto di azioni BPV da parte dei medesimi soggetti*". Non è stato in grado di confermare quello che risulta dal verbale di sit, perché verifiche sulla documentazione aziendale finalizzate a capire se la banca finanziasse i clienti per acquistare azioni non furono fatte nel 2012).
Ancora, il teste non è stato in grado di ricordare di aver esaminato pratiche da cui risultasse contestualità tra finanziamento e acquisto azioni o sentito parlare di operazioni del genere ("*il tema del fatto che la banca avesse l'esigenza, l'idea di finanziare dei propri clienti per acquistare azioni non l'abbiamo mai messo in campo, neanche come mera ipotesi di lavoro*" pag. 55)

7. La valutazione di attendibilità delle due testimonianze.
Le dichiarazioni di Claudio Ambrosini e Gennaro Sansone sono evidentemente inconciliabili.
Ambrosini ha riferito di aver parlato *apertis verbis* all'ispettore della prassi dei finanziamenti correlati, specificandogli che - nella lista dei primi trenta soci - gran parte dei clienti erano stati in tutto o in parte finanziati dalla banca per l'acquisto di azioni proprie; dopo la rivelazione, in mancanza di rilievi da parte della squadra ispettiva, egli avrebbe maturato la convinzione della legittimità dei finanziamenti correlati.
L'ispettore Sansone ha fermamente negato di essere venuto a conoscenza di detta circostanza da Ambrosini ovvero da Marin durante l'ispezione 2012.
Emergono, dunque, due fonti probatorie confliggenti fra loro, che impongono al tribunale un attento vaglio critico sulla complessiva attendibilità dei dichiaranti e sulla coerenza dei rispettivi narrati con gli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali.
In limine, è necessario compiere una valutazione di attendibilità intrinseca delle due testimonianze, in base agli elementi sintomatici tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza: la spontaneità e la costanza delle dichiarazioni rese, la reiterazione senza contraddizioni, la logicità e l'articolazione del narrato.
Orbene, filtrando il dato testimoniale con i canoni interpretativi dianzi esposti, in relazione ad entrambe le testimonianze, si impone un giudizio di attendibilità "debole".
La testimonianza resa da Claudio Ambrosini è stata complessivamente tesa a minimizzare il coinvolgimento della divisione crediti nella operatività illecita della banca sul capitale finanziato; essa presenta numerosi profili di incertezza e contraddittorietà. Si riportano di seguito le più evidenti.

L'utilizzo della formula delle P.E.F. "*cogliere opportunità mobiliari o immobiliari*".

La versione di Ambrosini è vaga: egli dice dapprima che la formula serviva ad identificare l'operazione correlata, precisa tuttavia che, talvolta, nel corso delle riunioni del comitato crediti, i colleghi della divisione mercati (il responsabile della divisione mercati, retail, crediti o loro sostituti) esplicitavano che il cliente era "disponibile" ad utilizzare il fido per l'acquisto di azioni; in ogni caso la delibera di fido non era condizionata all'acquisto di azioni (in sede di s.i.t. aveva dichiarato: *"Ammetto che, nel corso delle riunioni del Comitato Crediti, gli esponenti della Divisione Mercati presenti potevano essere Giustini, Giacon, Amato, Balboni, Girardi e anche altri, rappresentavano espressamente che la proposta di affidamento riguardava operazioni che prevedevano l'acquisto di azioni da parte del cliente, e cioè: il fido sarebbe stato impiegato per l'acquisto di azioni BPVi"* e ancora *"In questo senso confermo che ero a conoscenza delle cosiddette operazioni baciate e che le cosiddette operazioni baciate erano correlate all'acquisto di azioni BPVi da parte del prenditore"* contestazione fatta a pag. 77 e 79 verb.ud.11.2.20; a detta contestazione tergiversando, il teste ha ribadito che non partecipava alle trattative con il cliente e, quindi, non era a conoscenza degli accordi presi); ha infine affermato che capitava che i colleghi della divisione mercati presenti "esplicitassero" la quota di azioni che il cliente era intenzionato ad acquistare.

Ha inizialmente negato la circostanza riferita da Roberto Premi che vi fosse un foglietto scritto con le indicazioni del numero di azioni acquistabili, nel prosieguo della deposizione non ha escluso la veridicità della circostanza, precisando che non era sempre presente (pagg.51, 52 verb.ud.13.2.20).

Ha ricordato che furono deliberati finanziamenti con formula generica senza che venissero acquistate azioni, anche perché il Comitato deliberava ma non perfezionava l'operazione, in ogni caso lui non verificava se dopo l'erogazione del finanziamento fossero state acquistate azioni, il che non spiega in base a quali elementi egli abbia potuto affermare che alcuni finanziamenti con P.E.F. generica non furono utilizzati per l'acquisto di azioni (pag.76 verb.ud.11.2.20).

Ha ribadito più volte che l'acquisto delle azioni non era condizione del fido ed il cliente poteva disporre della somma come voleva (pag. 76 verb.ud.11.2.2020); la circostanza è contraddetta dalle emergenze istruttorie che hanno dimostrato che:

- la maggior parte delle operazioni erano concordate a monte come "baciate",
- le operazioni di importo più significativo erano gestite direttamente dalla banca con conto finanziamento e conto titoli aperti *ad hoc*;
- nelle altre forme di correlazione, (ad es. pre deliberato) l'acquisto delle azioni condizionava il tasso di interesse del finanziamento, ne consegue il finanziamento a determinate condizioni favorevoli era necessariamente condizionato all'acquisto delle azioni.

Sulle motivazioni per cui Ambrosini non parlò a Bozeglav delle rivelazioni fatte agli ispettori nel 2012:

Nell'audizione resa all'audit in data 3.8.2015[285] si legge " *il sig. Ambrosini ricorda inoltre che nel corso della verifica ispettiva di Banca d'Italia del 2012 il Team Ispettivo analizzando la cointestazione Cattaneo Lorenzo e Luisetto Roberta finanziata per 21 min con acquisto di azioni per un cv di 20 mil ed attualmente estinta chiese al responsabile della Divisione Crediti come riferitogli dallo stesso sig Marin la situazione degli affidamenti dei primi 30 soci della Banca che tra gli altri ricomprendevano le posizioni storiche a memoria Ravazzolo Cattelan Dalla Rovere ecc Rammenta peraltro che su queste posizioni la Banca d'Italia non formulò alcun rilievo ispettivo".*
Egli ha dapprima riferito che si trattò di un colloquio molto veloce, in cui Bozeglav gli aveva chiesto di descrivere l'origine del fenomeno (pag.114 verb.ud.11.2.20).
Cambiando versione ha riferito di averne "forse" parlato ma la circostanza non fu verbalizzata, in quanto Bozeglav era a conoscenza dei suoi rapporti con gli ispettori perché a settembre – un mese dopo l'intervista – gli chiese copia di tutte le mail scambiate con il team ispettivo che lui consegnò in chiavetta (pagg.115-116 verb.ud.11.2.20 e 87 88 verb.ud. 13.2.20).
Infine, ha asserito che "*la cosa era scontata perché Elan aveva fatto il fido solo per l'acquisto di azioni*"; pertanto aver parlato di questa operazione con Elan implicava ovviamente aver parlato della correlazione (pag..84 verb.ud.13.2.20), salvo poi dire di aver detto chiaramente a Bozeglav di aver parlato con gli ispettori.

Sull'utilizzo della formula generica della P.E.F. dopo l'ispezione del 2012
Il teste ha dato spiegazioni vaghe:
ha precisato che la causale generica dei finanziamenti usati per l'acquisto di azioni ("investimenti per operazioni mobiliari/immobiliari") continuò ad essere utilizzata anche dopo l'ispezione di Banca d'Italia del 2012; negli anni 2013 e 2014 vi fu un incremento di questo tipo di operazioni; chiese a Marin perchè non si potesse esplicitare che il finanziamento era fatto per l'acquisto di azioni, Marin rispose che era per non subordinare il finanziamento all'acquisto, in ogni caso la valutazione era solo sul merito creditizio, quindi la dicitura generica serviva a far sì che restasse nella disponibilità del cliente decidere l'acquisto azioni (*"Questa domanda la feci al dottor Marin, e la risposta fu: noi guardiamo solamente il merito di credito e non vincoliamo nessuno all'acquisto delle azioni, perché se andiamo a mettere che la finalità, che l'erogazione avveniva per acquistare le azioni, il finanziato poi doveva comperarle". "Il finanziato doveva comperarle, per utilizzare l'affidamento doveva comperarle perché c'era un subordine, diciamo. Mentre con questa dizione la somma era nella disponibilità del cliente per fare quello che ne riteneva opportuno, voglio dire, poteva usare la somma anche per fare dell'altro, poteva comprarsi le azioni delle Generali". "Se dico "investimenti mobiliari e immobiliari", può fare qualsiasi tipologia d'investimento; se dico "per comprare azioni della Banca Popolare di Vicenza", deve destinarla per comprare alla Banca Popolare di Vicenza, se è indicato")* (pag..110 verb.ud.11.2.20).
In sede di s.i.t. aveva invece dichiarato: *"Marin mi disse che... – il tema è quello della formula, mi pare – In questa occasione Marin mi disse che, posto che gli ispettori Banca d'Italia e l'Internal audit non avevano rilevato criticità in questo tipo di operazioni, in presenza di merito creditizio – quello che ha detto lei adesso – e di mancata esplicitazione della finalità del*

285 Doc.22 P.M.

finanziamento come acquisto azioni, la pratica di affidamento era deliberabile, meritevole di accoglimento" (contestazione pag..111 verb.ud.11.2.20).

Sul pre-deliberato – la telefonata con Seretti.

Quando la delibera sul pre- deliberato in data 14.10.14 fu sottoposta al C.D.A., egli ricevette una mail inoltrata da Giustini con due griglie di prezzi da praticare per i finanziamenti.

Chiamò il collega Ballarini per chiedere spiegazioni e apprese che - in caso di acquisto azioni della banca - sarebbero stati applicati prezzi di favore più bassi di quelli standard (pag.113 verb.ud.11.2.20; pagg.52, 53 verb.ud.13.2.20).

Seretti (pag.21 verb.ud.31.10.19) ha ricordato che la capogruppo impose l'iniziativa anche a Banca Nuova, suggerendo l'accompagnamento del fido ad un acquisto azionario per almeno il 10/15 %: *"non era mai successo negli anni della Vicenza di ricevere un'indicazione del genere, non tanto per le azioni ma per la modalità di affidamento; era una cosa nuova, che non mi piaceva, un po' mi indispettiva e mi preoccupava, ma io trasalii quando vidi i nomi compresi in quell'elenco perché alcuni erano in procedura concorsuale.*

Tant'è vero che mi arrabbiai, chiamai veramente infastidito sempre Ambrosini, sempre perché era una persona che poi, quando mi rispondeva, mi diceva come stavano le cose, il quale mi disse: "Guarda, fammi parlare un attimo col dottor Marin"; mi richiamò dicendomi: "Guarda, il dottor Marin mi ha urlato e mi ha detto che questa cosa la dovete fare. Punto e basta".

E mi mise giù. A quel punto, io la presi, la diedi al capo del nostro Corporate, la dottoressa Silvana Parisi, e di quella roba, mi pare di ricordare, si fece poco e nulla, sicuramente non con soddisfazione di capogruppo, ma non era un'iniziativa che ci aveva convinto, né nei modi né nei fini"

Ambrosini racconta la telefonata in modo completamente diverso: *"E lui* (nds. Seretti) *mi disse: "Mah, sai, non è che mi piaccia molto. Non mi piace molto 'sta roba qua" e mi disse: "Vallo a dire a Marin, fai come tramite". Adesso vado sempre a memoria. E io vado da Marin, e gli dico: "Seretti dice che questa roba non gli piace molto" e Marin dice: "Che vada a dirglielo a Sorato, che vada a dirlo a Giustini, viene a dirlo a me?".*

Dopodiché, vado sempre a memoria, eravamo al venerdì, ed era tardi, e bisognava portare la nota autorizzativa entro le 17, mi sembra, in Segreteria Generale perché devono poi anticipare tutti i documenti ai consiglieri.

E Marin disse: "Se ha qualcosa da lamentarsi, che vada a dirlo a Sorato o a Giustini, queste son cose commerciali", e mi ricordo che alzò la voce dicendo: "Che si muova a mandare 'sta nota perché siamo già fuori tempo massimo", e poi arrivò la nota da parte di Banca Nuova, dopo le 19, proprio a serata fonda, noi eravamo là che aspettavamo... Io riferii – vado sempre a memoria – che Marin stava aspettando questa nota autorizzativa, e che se aveva delle lamentele che si rivolgesse – vado sempre a memoria, Presidente – a Sorato, a Giustini o ai colleghi del Commerciale" (pag. 81 verb.ud.13.2.20).

A proposito della frase: *"Guarda, il dottor Marin mi ha urlato e mi ha detto che questa cosa la dovete fare. Punto e basta"* – secondo la sua versione - la frase *"la dovete fare punto e basta"* si riferiva alla nota autorizzativa e non all'iniziativa predeliberato. (pagg. 81, 82 verb.ud.13.2.20).

Per quanto riguarda invece la testimonianza dell'ispettore Sansone, essa è stata costellata da un'articolata serie di contestazioni relative alle dichiarazioni rese in corso

delle indagini, dichiarazioni che il teste non è stato in grado di confermare soprattutto in relazione alla documentazione bancaria analizzata durante l'ispezione relativamente agli acquisti finanziati (Cattaneo Luisetto, Elan, Tesoro Savino, Bufacchi, Torzilli) ed all'individuazione della correlazione tra i finanziamenti erogati dalla banca e gli acquisti di azioni.

In relazione alla richiesta inviata via mail ad Ambrosini di approfondimento per Cattaneo /Luisetto, il teste ha spiegato che essa era motivata dall'esigenza di verificare l'esatta classificazione del relativo credito da parte della banca "*perché, avendo comunque in carico l'analisi sul rischio di credito, e trattando noi il portafoglio in bonis, affrontando il tema dell'eventuale riclassificazione di parte del portafoglio in bonis in portafoglio deteriorato, e nella fattispecie, eventualmente, o in crediti incagliati o in crediti scaduti; chiaramente, quella informazione (richiesta) ci corroborava insieme a tutto il resto del corredo documentale, cioè quella che è la capacità reddituale del soggetto. Se io non ricordo male, alcuni di questi soci, se non tutti, avevano anche altri investimenti, avevano già investito in obbligazioni bancarie, in azioni, cioè avevano un dossier titoli di tutto rispetto*"[286].

Il teste non è stato in grado di confermare la circostanza riferita in corso di indagine relativa alla verifica dei movimenti finanziari delle posizioni esaminate:

" PUBBLICO MINISTERO – Nel verbale del 23 febbraio 2016, mi pare su questo, lei dice: "Con riferimento a questa analisi sono stati esaminati anche i movimenti finanziari delle varie posizioni esaminate tramite verifica degli estratti conti". Si ricorda se...?

TESTIMONE SANSONE – Guardi, non sono in grado di confermarle questa mia affermazione, nel senso che io non ricordo di aver visto gli estratti conto di Elan, Tesoro, Bragagnolo, Cattaneo e Luisetto, non ricordo di averli esaminati, di averli approfonditi [287].

Ancora, l'ispettore non ha confermato la circostanza che la verifica ispettiva fosse tesa ad accertare la "*funzionalità*" del finanziamento erogato all'acquisto di azioni BPV, in ogni caso egli ha escluso di aver analizzato posizioni da cui fosse emersa constestualità tra finanziamento ed acquisto.

"PUBBLICO MINISTERO – Le leggo un pezzo del verbale, sempre quello del 23 febbraio. Il tema... Ecco: "Per le posizioni così individuate abbiamo compiuto una verifica al fine di accertare se l'erogazione del credito fosse stata funzionale all'acquisto di azioni BPV da parte dei medesimi soggetti"... No, vabbè, intanto questa, sì. Questa qua, cioè con "funzionale" cosa intende?

TESTIMONE SANSONE – Allora, in questo caso, io non sono in grado di confermare quello che risulta dalla SIT perché...

PUBBLICO MINISTERO – Sì, prego.

TESTIMONE SANSONE – Perché verifiche sulla documentazione aziendale finalizzate a capire se la banca finanziava i clienti per acquistare azioni noi non ne abbiamo fatte.

PUBBLICO MINISTERO – Ma durante l'esame della documentazione, anche al di fuori di questo ambito, ci sono state delle situazioni documentali che evidenziavano una contestualità tra finanziamento e acquisto?

---

286 Cfr testimonianza Gennaro Sansone udienza 21.1.2020 fonoreg. pag. 48.
287 Ibidem pag. 51.

TESTIMONE SANSONE – Guardi, a mia memoria, durante l'ispezione, sia per le pratiche viste da me sia per le pratiche viste dai colleghi, io non ricordo operazioni di credito in cui questa contestualità fosse emersa.
A mia memoria, non ne ricordo. Tant'è che – forse anticipo una sua domanda – quando nella SIT del marzo 2017 lei mi mostrò per alcune operazioni, che probabilmente coincidono con i nominativi, una serie di documenti dalla quale risultava una correlazione tra il finanziamento concesso e l'acquisto delle azioni, io sono un po', diciamo così, "cascato dal pero", nel senso che io non ricordavo di aver visto quella documentazione. E in più, le aggiungo che al tempo, cioè nel 2012, analisi di questo tipo, cioè volte a verificare che una banca finanziasse dei soci, finanziasse dei clienti per far acquistare, da parte di questi clienti, delle azioni, io, a mia memoria, quando ho fatto l'ispezione 2012, non avevo mai intercettato o sentito parlare di operazioni del genere.
Le dirò di più: durante quella ispezione, noi il tema del fatto chela banca avesse l'esigenza, l'idea di finanziare dei propri clienti per acquistare azioni non l'abbiamo mai messa in campo, neanche come mera ipotesi di lavoro; cioè io non ricordo una riunione, un incontro tra colleghi, neanche davanti a una tazza di caffè, o nei colloqui con le persone della banca, in cui noi abbiamo detto: ma forse questi stanno finanziando dei clienti per far comprare loro delle azioni. Questa è una cosa che a mia memoria non è avvenuta"[288].
Analoga contestazione – con gli stessi esiti - è stata mossa al teste dalla difesa Marin: *289*
"DIFESA, AVV. ROETTA – Con riferimento ai primi trenta soci, l'elenco che lei ha guardato, ha esaminato anche i movimenti finanziari?
TESTIMONE SANSONE – No.
DIFESA, AVV. ROETTA – Contestazione. Sempre verbale del 23 febbraio 2016: "Con riferimento a questa analisi sono stati esaminati anche i movimenti finanziari delle varie posizioni esaminate tramite verifica degli estratti conto".
TESTIMONE SANSONE – È una delle parti della SIT che non sono in grado di confermare perché non... io non..
Ed ancora sempre sul tema degli approfondimenti ispettivi effettuati in relazione alla lista dei primi trenta soci per verificare la provvista con cui erano state acquistate azioni:[290]
DIFESA, AVV. ROETTA – Guardi, è una contestazione relativa al verbale che lei rende il 17marzo 2017. Sul punto, smentendo, mi dispiace, Presidente, il focus della verifica, lui dice: "La verifica compiuta nel corso del 2012 sugli azionisti che allo stesso tempo sono affidati dalla banca era tesa a verificare se le azioni dei soci più importanti erano state acquistate con risorse proprie, ovvero utilizzando linee di credito concesse appositamente dalla banca.
TESTIMONE SANSONE – Posso? Posso? DIFESA, AVV. ROETTA – Poi avrei qualcosa da dire, ma...
TESTIMONE SANSONE – Mi sembra di averne parlato, adesso non ricordo se in risposta a una sua domanda o del P.M., cioè il fatto che il cliente utilizzasse dei fondi propri per acquistare le azioni era un elemento a favore della meritevolezza creditizia del cliente; nel caso in cui ci fosse stato

288 Cfr testimonianza Gennaro Sansone udienza 21.1.2020 fonoreg. pag. 54-55.
289 Ibidem fonoreg pag. 64.
290 Ibidem Pag. 68.

una parte dei soldi venivano utilizzati, utilizzando delle linee di credito che la banca aveva concesso, anche sei mesi prima, anche un anno prima, insomma, con soldi non del cliente, chiaramente, in punto di meritevolezza della... Quindi questo è l'approfondimento.
DIFESA, AVV. ROETTA – Ma io volevo capire: voi avete fatto o meno la verifica sulla provvista servita per acquistare le azioni, sì o no?
TESTIMONE SANSONE – L'abbiamo fatto in relazione all'esigenza di valutare la solvibilità del cliente.
DIFESA, AVV. ROETTA – Perché – valga come contestazione – sempre allo stesso interrogatorio: "Confermo, quindi, che abbiamo compiuto una verifica sulla provenienza dei soldi impiegati per l'acquisto di azioni". Allora può spiegare al Tribunale che tipo di verifica ha fatto per stabilire l'origine dei soldi – usando le parole sue – impiegati per l'acquisto delle azioni?
TESTIMONE SANSONE – Beh, avremmo... non lo so, avremmo verificato una parte dell'estratto conto, avremmo tenuto conto di alcune... del dossier di azioni del cliente, cioè quello che abbiamo verificato era comunque finalizzato a comprendere se il cliente poteva avere problemi sul credito o meno, cioè l'idea di correlare...
DIFESA, AVV. ROETTA – Ma, scusi, nella e-mail che le è stata mostrata prima, quando dice: "la provvista utilizzata", questo non c'entra nulla col discorso del merito, no?
TESTIMONE SANSONE – Per me c'entra, anzi Per una posizione... sì, arrivo, arrivo. Per vedere se una posizione è performing, poi dipende da posizione a posizione, ma non voglio dilungarmi per non apparirle evasivo, innanzitutto, la Centrale dei Rischi: se dalla Centrale dei Rischi è un cliente che non ha sconfinamenti, non ha tensioni, non ha problemi né presso la banca ispezionata né presso altre banche, già questo è un segnale a favore. Un altro aspetto sono i dati di lavoro presso la banca: se nell'ultimo anno, negli ultimi due anni questo cliente non ha avuto sconfinamenti, non ha avuto assegni insoluti, l'insoluto di portafoglio è fisiologico, sta sul 4-5%, se il pag.amento delle rate del mutuo è puntuale, per me questo... I flussi di cassa, che, insomma, sono tutto e niente, possono essere un elemento ulteriore, ma assolutamente non decisivo. Cioè, nella valutazione di una posizione, il set informativo a disposizione dell'ispettore – ahimè, perché significa lavorare tanto – è estremamente vasto, eterogeneo, è complesso.
DIFESA, AVV. ROETTA – Comprende tutto questo?
TESTIMONE SANSONE – Comprende anche questo".

8. I riscontri.

Come esposto nel paragrafo precedente, la testimonianza di Claudio Ambrosini è connotata da significativi profili di contraddittorietà intrinseca e di inconciliabilità con alcune convergenti risultanze istruttorie.

D'altro canto, la deposizione resa da Gennaro Sansone presenta evidenti aspetti di incertezza in relazione alla corretta individuazione dei documenti oggetto di analisi ispettiva sulle posizioni finanziate.

Si impone a questo punto la verifica di riscontri alle due antitetiche ricostruzioni.

Le dichiarazioni di Ambrosini in relazione alla presunta rivelazione del capitale finanziato alla squadra ispettiva non hanno trovato alcun riscontro nell'espletata istruttoria, anzi – in più aspetti- sono state smentite da plurimi e convergenti elementi di segno contrario.

Claudio Ambrosini ha asserito che durante il colloquio in cui riferì all'ispettore Sansone della natura finanziata dell'operazione Catteneo/Luisetto e della prassi della banca di finanziare i clienti per l'acquisto di azioni, Sansone era con un ispettore "più giovane", il teste non è stato in grado di ricordare se fosse Bregantin o Ferraro.
La circostanza è stata smentita da entrambi gli ispettori in tirocinio, oltre che da tutti i componenti del team ispettivo.
Luca Bregantin - dipendente di banca d'Italia attualmente distaccato a Bruxelles presso il Single Resolution Board - è stato escusso all'udienza del 23.1.2020, egli ha ricordato che durante l'ispezione 2012 affiancava Sansone nell'analisi dei crediti performing, lavoravano insieme, condividendo la stanza anche con l'ispettore Testa.
Bregantin era in genere presente ai colloqui tra Sansone ed il *management* aziendale e da questi, ai fini della sua formazione professionale, cercava di carpire quante più informazioni possibili, anche perché gli sarebbe stato difficile "*isolarsi acusticamente*".
Senza palesare alcuna incertezza, il teste ha escluso di aver assistito a colloqui con esponenti aziendali relativi al capitale finanziato[291]:
PUBBLICO MINISTERO – Lei si ricorda, invece, di una conversazione con un esponente della banca in cui il tema era quello, appunto, che le ho appena accennato, cioè quello diciamo così, acquisti di azioni da parte di soggetti con provvista attinta da finanziamenti?
TESTIMONE BREGANTIN – No, non ho memoria di questo, ma tendo a escludere. Ammesso anche che se ne sia discusso, non è stato oggetto – e anche su questo ho molti dubbi perché io non ho memoria – ammesso anche se ne sia discusso, non è minimamente stato oggetto di approfondimento. Non... Io non ho memoria che gli esponenti aziendali abbiano sollevato questo tema e non ho memoria che gli ispettori abbiano approfondito, e lo abbiano individuato autonomamente. Tenderei a escluderlo.
Pienamente convergenti sono le dichiarazioni di Francesco Ferraro.
All'udienza del 30.1.2020 - ai sensi dell'art 493 co. 3 c.p.p. - è stato acquisito il verbale di s.i.t. rese dall'ispettore Francesco Ferraro in data 15.11.2018.
Ferraro, come Bregantin, era in tirocinio durante l'ispezione 2012 ed affiancò Testa e Sansone.
Alle domande sulle interlocuzioni asseritamente intrattenute da Ambrosini e Marin con Sansone e /o Testa sul tema del capitale finanziato, egli ha riferito di non ricordare alcun colloquio con il *management* aziendale in cui fu trattato l'argomento, ha inoltre precisato che le problematiche di capitale finanziato non furono oggetto di analisi o confronto tra i componenti della squadra ispettiva.
Ambrosini ha ricordato di aver detto delle rivelazioni agli ispettori sul capitale finanziato ai colleghi Re, de Bortoli, Repetto e Senigaglia; la circostanza è stata smentita dai colleghi.
Sandro Re, all'udienza del 12.1.2019, ha fermamente negato di aver ricevuto nel 2012 da Ambrosini confidenze sulla rivelazione della prassi capitale finanziato alla squadra ispettiva, ha invece ricordato che Ambrosini gli riferì di un colloquio con Marin sulle posizioni correlate e della problematica dell'applicabilità del 2358 cc (pagg. 40 e 47 verb.ud.12.12.19).

---

291 Cfr testimonianza Luca Bregantin, udienza 23.1.2020 fonoreg. pag. 47.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Invece, prima di questo momento, che è quindi a distanza di un bel po' di tempo, si ricorda, in particolar modo durante l'ispezione 2012, di aver avuto altri colloqui con Ambrosini su questi argomenti di cui le ho già chiesto?
TESTIMONE RE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No?
TESTIMONE RE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In particolar modo, Ambrosini le disse le informazioni che su queste posizioni, su queste operazioni, erano state fornite agli ispettori? Le disse qualcosa a tale proposito?
TESTIMONE RE – No, ma il nostro colloquio fu proprio a monte, nella fase... no, dopo non ho avuto... non ho avuto...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Mai le dice niente Ambrosini sul punto?
TESTIMONE RE - No.
A Pag..47:
DIFESA, AVV. ROETTA – Si ricorda se il dottor Ambrosini, in occasione di questa ispezione, le ha riferito di un colloquio che ha avuto con Marin in relazione proprio ai finanziamenti destinati all'acquisto delle azioni? Se le ha detto qualcosa?
TESTIMONE RE – Sì, in merito all'elenco proprio dei primi 30 soci. Sì, se non ricordo male, mi disse che ne aveva parlato col dottor Marin, il quale lo rassicurava in un certo senso sul fatto dicendo: finalmente avremo la risposta se effettivamente il 2358...
DIFESA, AVV. ROETTA – Se si possono e non si possono...?
TESTIMONE RE – Esatto. Questo lo ricordo.
DIFESA, AVV. ROETTA – Cioè Ambrosini le disse questo?
TESTIMONE RE – Sì, sì. Mi riferì questo, cioè nel corso di un colloquio ricordo anche questo passaggio.

Ancora, Ambrosini ha ricordato di aver inviato al collega De Bortoli per conoscenza la mail con l'elenco dei primi 30 soci, questi gli chiese se gli ispettori stessero analizzando il capitale finanziato e lui confermò.
Massimo De Bortoli *292*, responsabile della direzione crediti anomali, ha ricordato che - in corso d'ispezione - Ambrosini gli riferì che gli ispettori avevano richiesto dalla documentazione attinente ai principali affidati azionisti e di averla consegnata senza altro aggiungere, "su*ccessivamente all'ispezione 2012 , lo stesso - in aggiunta - in più occasioni, mi ha fatto intendere che quanto consegnato agli ispettori di banca Italia* ***avrebbe potuto consentire agli stessi di verificare che si trattava di operazioni baciate senza però mai riferirmi che aveva palesato esplicitamente agli ispettori tale fenomeno***"*293*.

292 udienza del 19.12.2012
293 Ibidem fonoreg. pag.. 61

Ha ribadito che Ambrosini non gli riferì il contenuto dell'interlocuzione che ebbe con gli ispettori banca Italia:

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Certo. E Ambrosini, invece, che cosa le disse? Solo questo che ci ha detto adesso?
TESTIMONE DE BORTOLI – Sì, sostanzialmente, che gli ispettori avevano chiesto le prime posizioni dei clienti soci affidati della banca, e quindi mi fece intendere che questa tematica era stata oggetto di un confronto col gli ispettori; poi, i contenuti del confronto, sinceramente, non li conosco, però la notizia che era passata è che gli ispettori avevano avuto contezza, parlando con le strutture preposte che c'erano anche questi nominativi affidati che erano soci della banca, ecco, poi...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Avevano avuto contezza parlando con le strutture preposte o con la documentazione che gli era stata data?
TESTIMONE DE BORTOLI – Con la documentazione che gli era stata data e con le interlocuzioni con le strutture preposte perché, di solito, funzionava così: si mandavano i documenti, poi, dopo l'inoltro dei documenti c'erano dei contatti con gli ispettori, dove si andava a declinare meglio il contenuto dei documenti; quindi, di solito, ma direi quasi sempre, insomma, gli ispettori prima ricevevano la documentazione, la guardavano, facevano le loro verifiche, teniamo presente che loro erano abilitati all'utilizzo di tutte le procedure della banca; dopodiché, una volta che avevano fatto le loro verifiche, chiamavano i referenti della struttura per approfondimenti, domande specifiche, per avere chiarimenti. Poi dipendeva dalla casistica, insomma. Questo era il normale svolgimento di un'attività ispettiva, ecco, nel mio ambito, nel momento in cui leggevano le pratiche, le guardavano e mi chiamavano, andavano anche in dettagli molto tecnici.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma Ambrosini le disse, le riportò il contenuto dei suoi colloqui sul punto con gli ispettori?
TESTIMONE DE BORTOLI – No, non in maniera dettagliata.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Nel verbale dell'8 novembre 2018 lei disse questo alla domanda, alla stessa domanda che le ho fatto io adesso, sostanzialmente, lei dice: "Confermo che nel 2012, in corso di ispezione, Ambrosini mi aveva riferito che gli ispettori avevano richiesto della documentazione attinente ai principali affidati azionisti e che lo stesso gliel'aveva consegnato senza altro aggiungere. Successivamente all'ispezione del 2012, lo stesso, in aggiunta, in più occasioni, mi ha fatto intendere che quanto consegnato agli ispettori della Banca d'Italia avrebbe potuto consentire agli stessi di verificare che si trattava di operazioni baciate, senza però mai riferirmi che aveva palesato esplicitamente agli ispettori tale fenomeno".
TESTIMONE DE BORTOLI – Sì, confermo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – No, quest'ultima parte conferma. Io vedo una difformità, ma mi aiuti, sul fatto che Ambrosini, diciamo così, questa osservazione sul fatto che c'era questa documentazione da cui avrebbero potuto capire queste cose, glielo disse successivamente all'ispezione; mentre invece adesso mi pare che avesse detto che Ambrosini, anche in costanza di ispezione, le aveva detto, le aveva fatto questo tipo di cosa. Mi aiuti un attimo.
TESTIMONE DE BORTOLI – Mah, francamente, non colgo, diciamo, la differenza nel senso che io...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Successivamente.
TESTIMONE DE BORTOLI – Io faccio fatica adesso a ricordarmi se è successo esattamente il giorno in cui è stata inoltrata la documentazione o la settimana successiva o il mese successivo, questo,

francamente, non me lo ricordo. Io mi ricordo quello che ho dichiarato e lo confermo, probabilmente, cioè...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi Ambrosini, comunque, non le disse che cosa si dissero?
TESTIMONE DE BORTOLI – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Se disse qualcosa di esplicito al team ispettivo?
TESTIMONE DE BORTOLI – No, no, lo confermo."
Ambrosini ha ricordato di aver parlato anche con Repetto, con specifico rifermento all'applicabilità del 2358 (*"perché con Repetto e Re si parlò anche del fatto: vediamo se verrà fatto qualche accenno sul 2358, se è applicabile o meno"*)[294].
All'udienza del 29.9.2020 è stato acquisto su consenso delle parti il verbale di s.i.t. rese da Antonio Repetto - addetto alla divisione crediti in data 15.9.2016 - che ha ricordato che Marin gli riferì della richiesta della squadra ispettiva di esaminare la lista dei primi trenta soci e della preoccupazione che percepì tra i suoi colleghi in relazione a eventuali rilievi sull'art 2358 cc.
Paolo Senigaglia[295], responsabile crediti corporate e private, ha precisato che Ambrosini non gli ha mai riferito nulla di particolare relazione al contenuto di interlocuzioni avute con gli ispettori di banca Italia; ha fermamente escluso che Ambrosini ebbe a dirgli di aver riferito agli ispettori di soci finanziati dalla banca per acquisto azioni. (cfr udienza 30-1-2020 pag. 65).
In relazione all'intervista all'audit resa da Ambrosini nell'agosto 2015, Massimo Bozeglav[296], responsabile dell'*internal audit*, ha precisato che nel corso dell'ispezione B.C.E. del 2015 o probabilmente in occasione dell'intervista, Ambrosini gli riferì che, nel 2012, aveva avuto dei *colloqui* con gli ispettori in merito all'elenco dei primi trenta soci finanziati.
Ambrosini non entrò nei dettagli ma disse che non aveva ricevuto *richieste particolari* da parte degli ispettori.
Secondo Bozeglav, Ambrosini non riferì di aver informato gli ispettori della Banca d'Italia in merito all'esistenza di operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, nessuno dei colleghi gli riferì di aver informato gli ispettori dell'esistenza delle operazioni correlate.
Durante una telefonata con Marin, nel 2012, parlarono della presentazione dell'elenco dei primi trenta soci finanziati "*che c'erano stati alcuni approfondimenti con il team Ispettivo B.C.E., che però non erano state evidenziate particolari criticità su queste... no particolari, nessuna criticità perché, poi, nel rapporto ispettivo non veniva citato nulla su queste posizioni qua*"[297].
Quanto invece alle dichiarazioni dell'ispettore Gennaro Sansone, seppure connotate dai plurimi elementi di incertezza sopra evidenziati, esse hanno trovato una serie di convergenti riscontri diretti ed indiretti.

---

294 Ibidem pag..60-61
295 udienza 30.1.2020
296 Udienza 30.9.2019
297 Testimonianza Massimo Bozeglav, udienza 30.9.2019 fonoreg pag.. 68

In primis, il nucleo essenziale del narrato dell'ispettore (circa l'assenza di rivelazioni da parte del *management* sul capitale finanziato, lo scopo della richiesta della lista dei primi trenta soci e l'assenza di riferimenti alle lettere di impegno nell'analisi ispettiva svolta) è rimasto sostanzialmente invariato nel corso delle dichiarazioni rese dal teste nell'arco dell'intero procedimento.
Le circostanze riferite hanno trovato pieno riscontro nella deposizione del responsabile della squadra ispettiva Scardone, degli altri componenti della squadra ispettiva e dell'allora responsabile del servizio di vigilanza ispettiva Carmelo Barbagallo.
Il teste è stato peraltro sottoposto ad attività di intercettazione telefonica nel corso delle indagini preliminari, durante le telefonate intercorse con i colleghi di banca d'Italia (tra cui il ct del P.M., dott. Gaetano Parisi), egli ha sempre fermamente ribadito le medesime circostanze riferite in dibattimento, evidenziando che - durante l'ispezione sul rischio di credito del 2012 - si concentrò unicamente sul profilo della corretta classificazione delle posizioni creditizie.
Sul punto si riportano le più significative conversazioni contenute nella perizia di trascrizione in atti:
progressivo n 107, del 20. 3. 2017 con Damiano Capolupo:
"Gennaro: Eh, ma il problema qua, mo', non so, insomma, a Vicenza noi l'operazione l'abbia... l'ha..., non l'abbiamo..., non l'abbiamo intercettata, cioè facendo solo il credito quella operazione là, l'impatto sul capitale noi non l'abbiamo proprio calcolato.
Damiano: Eh, certo, vabbè, era 'out of scope', cioè...
Gennaro: Eh, speriamo che i magistrati la pensano così. Damiano: Mh, mh. Gennaro: Seno, m'arrestano".
Con Giampaolo Scardone progressivo n 276 del 19.3.2017
Gennaro: noi (inc.) sul credito, insomma, se il cliente andava bene tanti approfondimenti non è che...
Giampaolo No, assolutamente no.
Gennaro (Inc. voci sovrapposte).
Giampaolo; Assolutamente no. Ma poi credo che quel problema lì sia un problema che sia maturato prevalentemente dopo, cioè dopo le grandi... per effetto della grande ripatrimonializzazione, dopo la (inc.) e dopo... Cioè, non so neanche quanto fosse diffuso, perché non abbiamo fatto degli approfondimenti specifici su quel tema lì. Pronto?...
Con Gaetano Parisi, progressivo n 281 19/03/2017
V.M. Ah, io son stato... quando è stato? Venerdì mi hanno chiesto: c'erano un po' di operazioni che... di queste baciate.
Gaetano Sì.
V.M. Però io francamente all'epoca non... Cioè, a parte che facendo... facendola sul credito, questi aspetti di capitali, di patrimonio, non li avevamo visti.
Gaetano Eh certo.
V.M. Cioè non li abbiamo proprio considerati. Ma io un po' non... veramente non mi ricordavo neanche i nomi... neanche i nomi dei... Gaetano (Inc. voci sovrapposte).
V.M. Eh?
Gaetano Vecchiarella ormai.

V.M. Eh, son cinque anni, quattro anni, cioè nel 2012, francamente i nomi non me li ricordavo. Poi vedendo le carte effettivamente alcune operazioni baciate c'erano, ma noi in quella fase lì... veramente avevamo visto solo il credito e basta. Gaetano No, lì... a noi non ci hanno chiesto niente, sinceramente. Ci hanno chiesto solo".

Occorre inoltre sottolineare che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito alcun elemento di certezza in relazione all'individuazione della documentazione che la banca mise a disposizione della squadra ispettiva per la lista dei trenta soci; nessun riscontro è emerso in relazione a quanto riferito dall'imputato Marin secondo cui fu caricato nelle directory della squadra ispettiva un analitico dossier documentale relativo alla lista dei 30 soci corredato di tutte le informazioni sui finanziamenti correlati.

A giudizio del Tribunale, sono pienamente attendibili le dichiarazioni rese dal teste Bregantin che ha spiegato che - durante l'ispezione 2012 - l'analisi dei crediti *performing* (che svolse con Sansone) fu esclusivamente mirata a valutare il merito creditizio degli affidati per verificare la corretta classificazione dei crediti effettuata dalla banca vicentina.

Essa fu svolta consultando, all'interno delle pratiche elettroniche di fido, i documenti relativi all'istruttoria creditizia, mentre di regola non furono oggetto di analisi (se non in rarissimi casi) le movimentazioni di conto corrente.

Si tratta di una ricostruzione convergente con le dichiarazioni di Sansone che ha spiegato che l'esame analitico di una posizione, ad esempio la Elan (che è inserita in un gruppo societario forte) può anche limitarsi al fatto che è controllata al cento per cento di una società che ha un rating forte, che dalla Centrale Rischi sulla Elan e sulla controllante non emergono situazioni di tensione, dal fatto che dai dati andamentali della banca non emergono anomalie nell'utilizzo dei conti correnti.

Conclusivamente, appare pienamente plausibile la circostanza che - nell'ambito dell'analisi di circa 330 fascicoli relativi ai crediti cd. *performing* - l'ispettore Sansone si sia imbattuto in sei posizioni di finanziamenti correlati (Cattaneo/Luisetto, Elan, Tesoro Savino, Bragagnolo, Bufacchi, Torzilli) su cui chiese approfondimenti al fine di riscontrare che non fossero praticati trattamenti di favore per i soci della banca ovvero che le posizioni clienti non presentassero segnali di anomalia ai fini della classificazione; il teste ha candidamente ammesso che dette operazioni gli apparvero "distoniche" nell'ambito della politica creditizia della banca[298], ma – nell'ottica dell'analisi sul rischio di credito – esse non presentavano profili di problematicità, essendo tutte riferite a clienti fortemente patrimonializzati, ("*era gente che i soldi li aveva,*

---

298 Ibidem pag. 49: L'idea che noi avevamo è che questa era una banca che, ripeto, con i limiti, con i pregi e con i difetti, su questo si può discutere a lungo, però era una banca che finanziava l'economia reale, che era cresciuta sostituendosi molto spesso alle banche più grandi che erano uscite dai clienti, ma per finanziare attività economiche. Quindi questo era. Peròniente e nessuno impediva a una banca di finanziare, darmi 1.000 euro all'1% per investire in titolo, in obbligazioni, in fondi di quote d'investimento, perché questo fa parte poi dell'approccio al cliente, dell'approccio al rischio che ogni banca ha. Quindi non era un'operazione di per sé vietata. Queste operazioni ci sembravano un po', diciamo così, *distoniche* da questo punto di vista, però poi credo che nel rapporto non facemmo nessun tipo di osservazione di rilievo perché, alla fine, era gente che i soldi li aveva, era gente che *pag*.ava, era gente che da un punto di vista di merito creditizio, di classificazione del credito, non aveva problemi.

era gente che pag.ava, era gente che da un punto di vista di merito creditizio, di classificazione del credito, non aveva problemi"), motivo per cui non si pose minimamente il problema (letteralmente "*non gli passò neanche per l'anticamera del cervello*") di effettuare una verifica dell'eventuale deduzione delle stesse dal patrimonio di vigilanza.

In senso conforme vanno lette anche le dichiarazioni di Carmelo Barbagallo, all'epoca dei fatti capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia; il teste nel rispondere alle domande dei difensori dell'imputato Zigliotto ha esplicitato le finalità per cui fu chiesto l'elenco dei principali soci e affidati (corretta valutazione del merito creditizio), escludendo con fermezza che la finalità della richiesta potesse essere sottesa ad indagare fenomeni di acquisti correlati.

"DIFESA, AVV. MANFREDINI GIOVANNI – Quindi, non per vedere se sussistevano situazioni di posizioni correlate?

TESTIMONE BARBAGALLO – No, guardi, allora... L'oggetto non era il patrimonio. Se l'oggetto fosse stato il patrimonio, avrebbero dovuto chiedersi non solo se c'erano posizioni correlate e se erano effettivamente del tipo, tra virgolette, "baciate", ma soprattutto se erano dedotte dal patrimonio; cioè, questo è l'elemento fondamentale, non è l'altro. Quindi non è questo l'obiettivo.

Non avevano, evidentemente, ma io questo lo presumo, non ero lì in ispezione con i colleghi, ecco, io presumo che non avessero alcun sospetto sul fatto che ci fosse capitale finanziato: capitale finanziato nel senso non dedotto dal patrimonio, cioè finanziamenti non dedotti dal patrimonio"[299].

Il teste ha peraltro chiarito che all'epoca l'attenzione della vigilanza era focalizzata principalmente sul rischio di credito e non sul capitale finanziato[300].

A giudizio del Tribunale, la più efficace spiegazione delle motivazioni per cui - durante l'ispezione 2012 - non fu intercettato il fenomeno del capitale finanziato sono state fornite con impareggiabile chiarezza esplicativa dall'ispettore Gianluca Manni, che rispondendo alla domanda del P.M. sulla possibilità di accertare il fenomeno nell'ambito di un'ispezione mirata sul rischio di credito, ha riferito testualmente:

"quando io faccio ispezioni sul credito e sul portafoglio crediti io mi vado a prendere tendenzialmente, anzi mi vado a prendere, senza tendenzialmente, le sofferenze, perché devo valutare se la banca mi ha calcolato correttamente le perdite sulla base delle garanzie ricevute, mi vado a prendere gli incagli per vedere se quegli incagli in realtà non sono sofferenze mascherate, cioè nel senso che dietro a quell'incaglio c'è una sofferenza mascherata, e poi soprattutto, soprattutto mi vado a prendere quei clienti che pur essendo buoni, in bonis, scusi, denotano e hanno caratteristiche di anomalia evidenti, e cioè quei clienti che sono in bonis per la banca ma che potrebbero avere un piede nell'area del degrado: clienti che magari saltano il pag.amento delle rate, clienti che in centrale rischi mi tirano tutto il fido, clienti che sono protestati e che la banca me li tiene in bonis, clienti a sofferenza da altre banche ma mantenuti in bonis dalla banca che sto ispezionando.

---

299 Cfr testimonianza Carmelo Barbagallo, udienza 7.7.2020, fonoreg. pag. 90.

300 Ibidem pag. 12-13 PARTE CIVILE, AVV. CECI – Ma in quel momento l'attenzione era sul credito, capisco, come su tutto il resto del sistema, ma c'era un'attenzione anche sulla problematica del capitale finanziario, allora..., del capitale finanziato? TESTIMONE BARBAGALLO – No, non c'era un'attenzione sulla problematica del capitale finanziato. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Come mai? Perché? TESTIMONE BARBAGALLO – Ma semplicemente perché non erano emersi problemi da questo punto di vista. Ricordo che poi diversi di questi problemi sono legati, al di là del caso in cui si costruisce capitale fittizio, finanziando gli azionisti, finanziando i soci, che è una cosa fuori dal mondo, ma al di là di questo, magari erano finanziamenti dati a fronte di azioni che non erano liquide. Ora, il problema della liquidità, per molti anni, non c'è stato.

Sono questi i clienti che io vado ad esaminare principalmente, perché io lì vado a far emergere una sottostima del rischio creditizio e una sottostima delle perdite, se ovviamente la banca mi sta sottostimando il rischio creditizio, mi sta sottostimando le perdite.

Difficile che io prenda – faccio qualche nome – un Ravazzolo, che stava bene, o un Morato, che aveva,sì, un accordato pari all'utilizzato, ma che non aveva praticamente segnali di anomalia, non aveva irregolarità. *Lo posso prendere, ne posso prendere uno, due, tre, perché faccio un po' di volume e faccio vedere, insomma, che ho esaminato il 20, 30% del portafoglio crediti, ma il mio contributo ispettivo, dottore, in ispezione sul credito è quelle posizioni in bonis che ballano e che la banca mi mantiene in bonis, e io quindi con la mia analisi ispettiva terza ve le riclassifico a sofferenza o incagli, oppure gli incagli e le sofferenze per stimare da una parte le perdite o una sottostima, diciamo, dell'incaglio, cioè nel senso che sono sofferenze mascherate da UTP.*

Sono sincero: Gianluca Manni in una ispezione sul credito non avrebbe saputo intercettare il fenomeno, anche perché per intercettare questo fenomeno devi fare un'operazione chirurgica, come l'abbiamo fatta noi, perché quello era il nostro compito.

PRESIDENTE – Sulla base di un mandato diverso, ovviamente?

TESTIMONE MANNI – Ovviamente sulla base di un mandato diverso. Questo, scusi, è il cappello. ***E poi non sempre, anzi, per i clienti in bonis, che stanno bene, il conto corrente posso anche esimermi dal vederlo, cioè la centrale rischi è regolare, il cliente non è protestato, il cliente pag.a, rimborsa, il mio contributo ispettivo è zero, cioè io torno a Roma e i colleghi mi rimandano a Vicenza a rifare l'ispezione***"[301].

Vi è poi un ulteriore significativo elemento che – sul piano della prova logica – smentisce l'assunto ricostruttivo proposto dalle difese degli imputati, esso riguarda l'analisi delle condotte successive all'ispezione 2012.

È significativo infatti che Ambrosini, Marin e Giustini – pur convinti della assoluta legittimità delle operazioni correlate a seguito della *discovery* fatta con la squadra ispettiva nel 2012 - non abbiano fatto il minimo accenno alle presunte interlocuzioni con gli ispettori del 2012 in occasione delle verifiche ispettive successive, segnatamente:

- durante l'A.Q.R., nell'ambito del quale furono sicuramente oggetto di esame da parte dell'ispettore Cantarella dieci posizioni di acquisti correlati (sul punto l'ispettore Cantarella ha precisato che in corso di verifica ispettiva non fu fatto da parte del *management* alcun riferimento alle operazioni correlate, in quanto "*si sarebbero dati la zappa sui piedi.*");
- in occasione dell'ispezione B.C.E. 2015 che era specificamente mirata all'accertamento relativo all'operatività in azioni proprie.

Nel 2015, a fronte dell'emersione del fenomeno, allorquando l'ispettore Manni chiese alla banca di fare "*outing*", instaurando il contraddittorio sulle prime 46 operazioni di

---

301 Testimonianza Gianluca Manni, udienza 26 10 2019 fonoreg pag. 37.

capitale finanziato, furono predisposte proprio da Ambrosini le schede informative[302] in cui il *management* – negando pervicacemente la natura finanziata delle operazioni – cercò di giustificarle "creditiziamente", sulla base delle argomentazioni (valorizzazione del merito creditizio) che avevano consentito di superare senza rilievi sul punto l'ispezione 2012.
Il riscontro documentale è dato dagli appunti contenuti nell'agenda sequestrata (allegato E) a Balboni redatti in prossimità del 23.4.2015, (probabilmente nel corso di una riunione della divisione mercati) in cui si legge: "*evitare di fare ammissioni. Giustificare creditiziamente le operazioni*".
Ambrosini – in relazione ai criteri con cui furono redatte le schede - è stato evasivo, ha riferito di averle compilate secondo le istruzioni di Balboni, evidenziando che comunque l'importo era già emerso perché c'era stata la richiesta delle posizioni da parte del team ispettivo, quindi non c'era altro da aggiungere (pagg. 49,50, 116,117,118 verb.ud.11.2.20), né è stato in grado di spiegare per quale motivo per alcuni clienti (es. Dalla Rovere già compreso nella lista dei primi 30 soci del 2012) non fu specificato che erano già stati esaminati da Banca d'Italia nel 2012 senza rilievi.
Altro elemento significativo si ricava dalle dichiarazioni rese all'udienza del 13.12.2019 da Mario Lio, vicedirettore generale di Banca Nuova che partecipò alle riunioni interlocutorie per la costituzione della *task force* nell'aprile 2015 , nel corso delle quali i vertici della banca si confrontarono per trovare una soluzione al problema del capitale finanziato in corso di accertamento da parte degli ispettori, Lio ha ricordato che durante le riunioni a cui partecipò nessuno fece presente che il tema del capitale finanziato era stato precedentemente affrontato dalle autorità di vigilanza e che la prassi delle operazioni baciate era stata considerata legittima dalla vigilanza (pag. 61).
Ancora, è sintomatica del carattere evidentemente postumo della tesi sostenuta da Ambrosini e da Marin la circostanza che alcun accenno all'ipotizzato disvelamento di questa operatività nel corso dell'ispezione 2012 è presente negli atti difensivi di Marin relativi all'impugnativa di licenziamento o all'azione di responsabilità (vedasi più approfonditamente infra sulla posizione soggettiva di Paolo Marin).

9. Sussistenza dei reati.
Per i motivi dianzi esposti la versione dei fatti narrata da Ambrosini in dibattimento non è credibile.
Può - dunque - ritenersi provata con tranquillante certezza la condotta di cui al comma I dell'art. 2638 c.c. relativa al fraudolento nascondimento dell'illecita operatività realizzata presso la Banca popolare di Vicenza nel contesto temporale in cui si svolse l'ispezione; dalla consulenza tecnica della pubblica accusa è dato inferire che, anche durante tutto l'arco temporale in cui si svolse l'accertamento ispettivo, furono realizzate operazioni di capitale finanziato quantomeno per l'importo di 12.668.487 euro (importo risultante dalla differenza tra l'ammontare di capitale

---

302 Doc 150 P.M.

finanziato al 30.9.2012 pari a 280.943.768 euro e l'ammontare di capitale finanziato al 30.6.2012 pari a 268.275.581 euro.
Le operazioni correlate realizzate dagli imputati attraverso le fraudolente condotte esaminate nei capitoli III e IV (la causale generica, il distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto di azioni, l'omessa contabilizzazione degli impegni al riacquisto) hanno determinato una rappresentazione artificiosa della consistenza del patrimonio di vigilanza, realizzata allo scopo di occultare al mercato ed alla vigilanza la effettiva crisi del mercato secondario e lo stato di illiquidità delle azioni.
In relazione alla condotta di cui al comma 2 dell'art. 2638 c.c., è altresì stato provato che gli imputati omisero deliberatamente di comunicare agli ispettori l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto rilasciate ai clienti della banca e delle operazioni di finanziamento correlato.
Si tratta di una condotta omissiva che ha creato un rilevante ostacolo all'esercizio della funzione ispettiva dell'autorità di vigilanza, falsando l'esito dell'accertamento ispettivo.
Ove posti a conoscenza di questi elementi, gli ispettori avrebbero modificato *in peius* il giudizio finale dell'ispezione ("parzialmente sfavorevole") e avrebbero richiesto un ampliamento del mandato ispettivo per verificare l'incidenza del fenomeno capitale finanziato sul patrimonio di vigilanza e sui volumi dell'erogato ad esso collegati.
L'omesso disvelamento di dette operazioni ha pertanto impedito alla vigilanza di effettuare una corretta valutazione: (di irrealizzabilità) del piano strategico di ricollocazione degli impeghi, dell'incidenza del fenomeno sul patrimonio aziendale e conseguenzialmente sui volumi del credito erogato ad esso collegato.

CAPITOLO IX
LE CONDOTTE DI OSTACOLO ALLA VIGILANZA SUCCESSIVE ALL'ISPEZIONE 2012

Indice

1. Le comunicazioni di vigilanza dal 30.6.2012 al 31.3.2015
2. Gli interventi di vigilanza del 2012
3. Gli eventi di vigilanza del 2013
3.1. Le segnalazioni di vigilanza 2013
3.2. La comunicazione del 20.3.2013
3.3. L'interlocuzione relativa all'aumento di capitale 2013
4. Capo E.1) - Le segnalazioni di vigilanza del secondo semestre 2013
5. Capo F.1) - Le condotte di ostacolo relative all'aucap 2014
6. La vigilanza prudenziale di Banca d'Italia nel 2014
6.1. Le segnalazioni di vigilanza 2014
6.2. La comunicazione datata 1.9.2014 relativa al mancato rispetto del *Capital Conservation Buffer*
6.3. La causa del mancato rispetto del *Buffer*
6.4. La lettera di intervento del 25.10.2014 e la risposta del 4.11.2014
7. Le condotte di ostacolo alla vigilanza nei confronti di B.C.E.
7.1. Le segnalazioni di vigilanza inviate nel 2015
8. Le condotte di ostacolo relative al *Comprehensive Assessment*
8.1. I risultati del *Comprehensive Assessment* per Banca Popolare Vicenza
8.2. Il *Preliminary Capital Plan* del 20.6.2014
8.3. Il *Capital Plan* del 10.11.2014

1. Le comunicazioni di vigilanza dal 30.6.2012 al 31.3.2015.

Come esposto nel capitolo II, il patrimonio di vigilanza, a differenza del capitale sociale, non consiste in una grandezza fissa, rappresentabile da una cifra che possa essere iscritta nel bilancio della banca; è un rapporto tra diverse poste dell'attivo e del passivo, suscettibile di continue fluttuazioni, dovute a fattori esogeni (ad es. la fluttuazione degli investimenti in titoli azionari scambiati su mercati regolamentati) o endogeni (l'attività di rettifica sui crediti)soggetti a costante mutazione.

Si tratta dunque di due entità del tutto distinte e non sovrapponibili: il capitale sociale, infatti, che pure costituisce uno degli elementi da considerare nel calcolo del patrimonio di vigilanza, rappresenta una grandezza standardizzata - quantomeno con riferimento al suo ammontare minimo - ed ha la caratteristica della stabilità.
Il patrimonio regolamentare, invece, è un rapporto tra diversi elementi del bilancio bancario, in costante e continuo mutamento, che viene in rilievo esclusivamente nella prospettiva della vigilanza bancaria, quale presidio a fronte dei rischi connessi all'attività di erogazione del credito e quale principale parametro di riferimento l'attività di vigilanza che Banca d'Italia è chiamata a svolgere in merito alla solidità delle banche.

L'acquisizione di elementi informativi da parte dell'Autorità di vigilanza costituisce pertanto un momento di particolare importanza nell'esercizio della sua attività tipica, poiché, solo per il tramite di quelle informazioni, l'autorità è in grado di verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori bancari e di acquisire l'insieme delle conoscenze necessarie per la valutazione della complessiva situazione dell'intermediario bancario.
L'esercizio delle funzioni di vigilanza implica una collaborazione costante tra autorità e operatori con lo scopo di individuare possibili sviluppi problematici ed eventuali carenze della gestione.
L'individuazione dei problemi tecnici degli intermediari ed il mancato rispetto delle regole prudenziali determinano l'intervento della vigilanza che può articolarsi in diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire determinati momenti tecnici, a garantire il rispetto della normativa bancaria.
L'intensità degli interventi correttivi e/o sanzionatori dipende dalla gravità delle anomalie e delle irregolarità riscontrate, oltre che dalla capacità dimostrata dagli esponenti aziendali di impostare ed attuare le azioni risanamento.
Posta questa premessa di carattere generale, nell'ambito della vicenda processuale che ci occupa, il dialogo di vigilanza tra l'istituto vicentino e l'autorità di vigilanza è stato univocamente ricostruito sia attraverso l'acquisizione documentale del flusso informativo inviato da BPVI nel corso delle annualità in contestazione, sia in base alla testimonianza resa da Mauro Parascandolo, dirigente in servizio presso il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, nel corso dell'articolata deposizione assunta alle udienze del 28 e 29 novembre 2019.
Da questi dati probatori emerge in modo incontestato che i vertici della banca popolare di Vicenza - nel triennio 2012 -2015 - hanno sistematicamente indicato tra gli elementi positivi del patrimonio di vigilanza le azioni proprie, acquistate dai clienti con la provvista finanziaria fornita dalla banca, condotta che ha determinato un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza svolta da Banca di Italia e - a far data da novembre 2014 - da B.C.E., impedendo agli organi di vigilanza di assumere iniziative e provvedimenti coerenti con la situazione patrimoniale della banca.
In tal senso si è espressa univocamente la Corte di Cassazione nell'ambito della vicenda cautelare relativa a Veneto Banca affermando il principio che "*non appare revocabile in dubbio, dunque, che, attraverso l'artificiosa rappresentazione del patrimonio di vigilanza di elementi positivi che tali non erano, trattandosi di obbligazioni ed azioni acquistate da terzi con flussi di finanziamenti erogati in loro favore dalla stessa Veneto Banca, senza che tale circostanza venisse resa nota agli organi di vigilanza, sia stata occultata l'effettiva realtà economica (lato sensu intesa) dell'istituto di credito, che ha determinato un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza*"[303].
L'occultamento della reale situazione patrimoniale del gruppo è stato assicurato da un complesso preordinato di azioni poste in essere dagli imputati in modo sistematico nel triennio contestato che saranno analizzate nei paragrafi seguenti.

[303] Cass. *Sez.* 5, *Sentenza n.* 42778 *del* 26/05/2017 Cc. (dep. 19/09/2017) Rv. 271440 - 01.

In relazione alle segnalazioni di vigilanza, occorre premettere che esse gestiscono schemi di rilevazioni che le banche e altri intermediari finanziari - ai sensi dell'art. 107 T.U.B. - sono tenute ad inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

La Circolare n. 155 (doc. 2 B.I.) statuisce che "*le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza*".

Ai sensi della citata normativa interna il Presidente, Giovanni Zonin, il Presidente del Collegio sindacale, il Direttore Generale Samuele Sorato e il Dirigente preposto, Massimiliano Pellegrini hanno trasmesso alla Banca d'Italia un'apposita dichiarazione da loro personalmente sottoscritta (doc.6 B.I.) attestante la coerenza delle segnalazioni di vigilanza con i dati della contabilità e del sistema informativo di BPVi nonché con quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Per quanto concerne le contestazioni mosse nell'ambito del presente procedimento, l'attenzione si concentra sulle informazioni contenute nella cd. "matrice dei conti", un documento articolato in sezioni informative contenenti sia dati analitici e dati consolidati di stato patrimoniale e di conto economico, informazioni relative al patrimonio di vigilanza, al coefficiente di solvibilità, ai grandi rischi, ai rischi di mercato e alla posizione patrimoniale.

Le segnalazioni di vigilanza permettono ai soggetti controllanti di istituzioni finanziarie di analizzare la situazione finanziaria delle istituzioni allo scopo di garantire - attraverso il controllo sui flussi informativi inviati periodicamente dai soggetti vigilati - che il livello di capitale delle istituzioni finanziarie copra il livello di rischio assunto, *"nelle segnalazioni c'è tutta la fotografia patrimoniale della banca"* [304].

I consulenti tecnici del P.M. hanno analizzato l'incidenza del fenomeno del capitale finanziato sui coefficienti del patrimonio di vigilanza nel lasso temporale dal 30.6.2012 al 31.3.2015.

Nella tabella n 54 a pag. 151 - 152 della relazione di consulenza tecnica è riportata la reale entità del patrimonio di vigilanza e dei *ratios* patrimoniali determinati trimestralmente scomputando le quote di capitale finanziato.

Dal punto di vista metodologico i consulenti tecnici dell'accusa hanno prospettato due ipotesi ricostruttive: la prima, più rigorosa, prevede lo scomputo dal CET 1 delle sole quote di capitale finanziato, la seconda, più garantista, prevede la riduzione in misura corrispondente alle quote di capitale finanziato anche dell'ammontare degli RWA.

Tale opzione - *sine dubio* più favorevole agli imputati - è assolutamente preferibile in quanto evita il rischio di una duplice penalizzazione nella ricostruzione dei dati che si otterrebbe incrementando gli RWA dell'importo dei finanziamenti e diminuendo il CET 1 delle azioni finanziate[305].

In estrema sintesi, per determinare l'effetto del fenomeno di assistenza finanziaria sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali, i consulenti tecnici dell'accusa

---

[304] Cfr testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.11.2019 pag. 29.

[305] Cfr CT P.M. pag. 150.

hanno decurtato dall'ammontare complessivo del patrimonio di vigilanza, gli acquisti di azioni BPVI considerati finanziati, conformemente alle previsioni della circolare Banca d' Italia n 263/2006 e degli articoli 28 e seguenti regolamento UE n 575/2013 che - come detto sopra - prevedono l'esclusione dal *CET 1* degli strumenti di capitale il cui acquisto sia finanziato dalla società emittente.
La lettura dei dati dimostra in modo evidente che l'omessa rappresentazione contabile degli importi di capitale finanziato ha avuto una diretta e negativa incidenza sulla corretta rappresentazione informativa dei livelli patrimoniali alla vigilanza sia con riferimento ai dati individuali riferiti alla sola BPVi, sia con riferimento ai dati del consolidato; a questi ultimi occorre far riferimento per la ricostruzione dei fatti contestati, atteso che - come spiegato dal teste Parascandolo - si tratta dei dati più significativi sui quali si incentra l'attenzione dell'autorità di vigilanza.
Orbene, scomputando dalle segnalazioni di vigilanza inviate, le quote di capitale finanziato, i CT del P.M. hanno accertato la violazione costante - nel lasso temporale contestato - dei requisiti patrimoniali regolamentari: per tutto l'esercizio 2012 si registra la violazione del requisito target richiesto da Banca d'Italia con lettera di intervento del 2 marzo 2012 in termini di *Tier 1 capital ratio*, pari all'8%.
Per il 2013 emerge la violazione per l'intero esercizio del requisito target richiesto da Banca d'Italia con lettera d'intervento del 5 marzo 2013 in termini di *Core Tier 1 capital ratio* dell'8%.
Analogamente nell'intero 2014 si registra la costante violazione del parametro Total Capital Ratio e del requisito minimo di *CET 1* a marzo e giugno 2014, infine, anche nel primo trimestre 2015 si registra la violazione del *Total Capital Ratio* regolamentare.
L'analisi dei dati patrimoniali rappresentati dai C.T. dell'accusa nella tabella n 54 dimostra due aspetti fortemente problematici:

- il costante deterioramento del patrimonio di vigilanza dovuto alle perdite di esercizio 2013 e 2014 (fanno eccezione i soli due trimestri di contabilizzazione degli aumenti di capitale 2013 e 2014);
- la crescente progressiva sproporzione tra il valore effettivo dei coefficienti patrimoniali e quelli oggetto di segnalazione alla vigilanza, evidente sintomo dell'esistenza di un flusso informativo progressivamente sempre più distorto in termini di corretta rappresentazione informativa dei livelli patrimoniali.

2. Gli interventi di vigilanza del 2012

Capo C.1)

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

c.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1° settembre 1993, n. 385, avendo avallato la

prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2012** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.9.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 268 mln

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2012** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 280 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia medesima, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2012, stabiliva, con Lettera di intervento datata 5.3.2013, un obiettivo patrimoniale (c.d. *Target ratio*, in termini di *Core Tier 1 capital ratio* pari o superiore all'8%) non coerente con la situazione patrimoniale della stessa BPVi e, comunque, ometteva di assumere ulteriori misure ed iniziative di vigilanza coerenti rispetto alla reale situazione patrimoniale della BPVi.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 5 marzo 2013

Le segnalazioni di vigilanza effettuate da Banca Popolare di Vicenza nel lasso temporale dal 2012 al 2015 sono riportate nella la tabella riassuntiva prodotta dai P.M. all'udienza del 21.11.2019[306].

[306] Doc 485 P.M.

Come detto sopra, tutte le segnalazioni relative alle annualità in contestazione nel presente procedimento sono state accompagnate dall'attestazione della banca che garantisce che "*le segnalazioni di vigilanza che questa capogruppo trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonchè su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata Le suddette segnalazioni che derivano dalla attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente esprimono la situazione economica patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle suoi componenti*" [307]; l'attestazione è a firma del Presidente del C.D.A., Zonin, del Presidente del Collegio sindacale Zamberlan, del D.G. Sorato e del dirigente preposto Pellegrini.
In relazione al reato sub C1) il capo di imputazione fa riferimento alle segnalazioni inviate alla vigilanza al 30.6.2012 ed al 30.9.2012.
Il contesto operativo è immediatamente successivo all'ispezione mirata condotta da Banca di Italia dal 28.5.2012 al 12.10.2012 sul rischio di credito; all'esito dell'accertamento fu formulato un giudizio complessivo "parzialmente sfavorevole": l'ispezione mise in evidenza un progressivo degrado del portafoglio creditizio e carenze in varie parti del processo creditizio.
Furono poi evidenziate esigenze di riclassificazione crediti: € 156 milioni di nuove sofferenze e € 137 milioni di nuovi incagli e maggiori previsioni di perdita per €112 milioni[308].
In questo contesto di criticità si collocano le segnalazioni di vigilanza di cui all'imputazione.
La prima di esse è riferita al 30.6.2012, fu inviata in data 17 settembre 2012, mai rettificata successivamente.
In essa è indicato il valore di € 30 milioni di azioni proprie come elemento negativo del patrimonio di base, valore corrispondente al saldo del Fondo acquisto azioni proprie[309].
La segnalazione al 30 settembre 2012 fu inviata in data 21 novembre 2012, mai rettificata.
Le azioni proprie indicate come elemento negativo del patrimonio di base ammontano a € 240 mln, dato coincidente con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.
In entrambi i casi è stata consapevolmente omessa la rappresentazione contabile delle operazioni di capitale finanziato per il valore calcolato dai CCTT del P.M. ammontante ad € 268 milioni a fine giugno ed € 280 milioni circa a fine settembre 2012 (tabella n 1 pag. 26 relazione CCTT P.M.).
Dalla tabella n. 54 riportata nella relazione scritta dei CCTT del P.M. a pag. 151 - 152 è evidente l'effetto distorsivo di tale omessa rappresentazione sulla corretta

---

[307] Doc 6 prod. Banca Italia
[308] Doc. 4 P.M. relazione ispettiva B.I.
[309] Secondo il principio IAS n.32 nello stato patrimoniale di una società soggetta ai principi contabili internazionali, quale un istituto di credito, la rappresentazione del possesso di azioni proprie prevede l'iscrizione dell'importo in una posta negativa di patrimonio netto denominata Fondo azioni proprie.

quantificazione dei coefficienti patrimoniali: a fine giugno 2012, il computo degli importi di capitale finanziato determina l'abbassamento del T1 ratio dall'8,20 al 7,34%, al 30.9.2012 si passa dal 7,38 % al 6,48 %.

Analogamente il T.C.R. si riduce dal valore di 11,33 % a quello di 10,50% al 30 giugno 2012 e dal 10,46% al 9,59 % nel settembre 2012.

Sulla base dei dati effettivamente comunicati alla vigilanza, all'esito della decisione SREP relativa all'anno 2012, le determinazioni assunte da Banca d'Italia, in punto di requisiti target sono sintetizzate nella nota del 5 marzo 2013[310]: la vigilanza fissò un requisito target, in termini di Core Tier 1 pari all'8%[311].

Il teste Parascandolo ha chiarito che la situazione patrimoniale falsata dalla omessa rappresentazione del capitale finanziato fu uno dei parametri di riferimento per il nuovo target patrimoniale deciso dalla Banca d'Italia.

Il testimone ha spiegato che la conoscenza dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato avrebbe sicuramente determinato da parte della vigilanza un innalzamento del livello di monitoraggio sull'intermediario e l'immediata attivazione dei poteri ex art. 53 T.U.B., con l'adozione di provvedimenti di natura restrittiva concernenti l'operatività, la distribuzione degli utili, la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca.

A tal proposito, l'ispettore ha ricordato che - all'epoca - l'attenzione della vigilanza era focalizzata sulla necessità di garantire alle banche solidi livelli di patrimonializzazione in ragione del periodo di crisi economica congiunturale; in questo ambito, con la Comunicazione generale del 13.3.2013 [312], la Vigilanza aveva raccomandato alle banche l'adozione di politiche di distribuzione dei dividendi idonee a garantire condizioni di adeguatezza patrimoniale coerenti con il livello di rischi assunti; detta esigenza si imponeva in modo particolarmente pressante per la Popolare di Vicenza, in ragione della forte esposizione sul fronte dell'erogazione dei crediti (dalla relazione ispettiva 2012 e dalla testimonianza resa dall'ispettore Giampaolo Scardone è infatti emerso che - nel biennio 2010/2011- la crescita dell'erogato aveva complessivamente raggiunto il 20%,) esposizione sbilanciata verso il meno produttivo segmento large corporate.

Ne consegue che, in detto contesto economico congiunturale, la rappresentazione nelle segnalazioni di vigilanza del 2012 di *ratios* patrimoniali sovradimensionati in ragione dell'omessa deduzione delle quote di capitale finanziato ha in tutta evidenza determinato un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di Banca di Italia, impedendo la concreta e immediata attivazione delle misure di intervento necessarie a raggiungere adeguati livelli di patrimonializzazione.

---

310 doc 441 P.M.

311 Cfr doc 441 P.M. nota Banca Italia 5.3.2013 par. 4: "***Pertanto, fermi restando i livelli dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori e considerato che il Core Tier 1 Ratio consolidato al 30 settembre 2012 è pari al 7,38%, la Banca d'Italia ritiene impegnati gli organi aziendali e fissato il nuovo target a livello dell'8% in termini di Core Tier 1 Ratio***".

312 Doc 10 prod B.I.

3. Gli eventi di vigilanza del 2013.

Capo D.1)

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

d.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza.

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 5.3.2013 – n. 228149, di fornire *"dettagliate informazioni in ordine alle motivazioni sottostanti l'incremento, sia a livello individuale che consolidato, delle 'azioni o quote proprie', ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di base, passate da € 30,48 mln a € 239,85 mln"* nel periodo 30.6/30.9.2012), **nella Comunicazione 20.3.2013**, con la quale era rappresentato falsamente che *"L'incremento … registrato al 30 settembre 2012 rispetto al 30 giugno 2012 è da ascrivere principalmente a fenomeni di ciclicità legati alle procedure di gestione delle azioni proprie …… Le domande di acquisto di azioni della banca si sono invece concentrate nel IV° trimestre, anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario di procedere, da parte dei soci, all'acquisto nell'ultimo periodo dell'anno …… I dati al 31 dicembre 2012 evidenziano un Core Tier 1 ratio e un Total Capital ratio rispettivamente all'8,37% e all'11,40%, ipotizzando l'integrale capitalizzazione dell'utile. Nell'ipotesi di distribuire un dividendo pari al 50% dell'utile distribuibile, il Tier 1 ratio si posizionerebbe all'8,23%, comunque al di sopra del target minimo."*;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.12.2012** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.3.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 545 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 544 mln;

ed inoltre,

> **nella Informativa preventiva 23.4.2013 relativa alla imminente operazione di aumento di capitale (mediante emissione di azioni ordinarie e contestuale emissione di prestito obbligazionario convertibile, per l'importo complessivo di € 506 mln), nella quale non** era indicato che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione di finanziamenti correlati alla sottoscrizione medesima ed era rappresentato, pertanto contrariamente al vero, che il relativo *"impatto … sul Tier 1 ratio"* era stimato in un incremento complessivo di 175 punti base;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della BPVi, adottava la Lettera di intervento datata **24.6.2013** con la quale (rilevato che *"alla data del 30 settembre 2012"* BPVi deteneva azioni proprie per un controvalore complessivo superiore al limite del *"5% del capitale"* in assenza della necessaria autorizzazione) prescriveva a BPVi l'adozione di *"ogni iniziativa sul piano procedurale e dei controlli al fine di assicurare uno scrupoloso rispetto dei limiti previsti per il riacquisto o rimborso di proprie azioni"* e di richiedere "*la prescritta autorizzazione, "laddove ne ricorrano i presupposti"*, senza assumere ulteriori misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 24 giugno 2013

Il capo D.1) fa riferimento alle condotte di ostacolo relative all'anno 2013, concretizzatesi - in ipotesi accusatoria - nella:

- falsa rappresentazione dei dati patrimoniali contenuta nelle segnalazioni di vigilanza relative al 31.12.2012 e al 31.03.2013.
- falsità della comunicazione inoltrata alla vigilanza in data 20 marzo 2013 relativa al superamento del limite del 5% dei riacquisti.
- falsità dell'informativa preventiva del 23 aprile 2013 relativa al programmato ed imminente aumento di capitale.

3.1. Le segnalazioni di vigilanza 2013.

La segnalazione al 31 dicembre 2012 fu inviata in data 18 marzo 2013, modificata il 21 marzo 2013 in relazione a voci marginali che non hanno avuto impatto sulle consistenze del patrimonio di vigilanza.
In essa non sono segnalate azioni proprie; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie pari a zero.

Anche in tal caso è omessa la rappresentazione contabile del fenomeno del capitale finanziato, quantificato dai consulenti nell'importo di €545 milioni a fine 2012.
L'omissione riscontrata ha avuto incidenza sulla corretta quantificazione dei coefficienti del patrimonio di vigilanza.

Secondo l'analisi svolta dai CCTT del P.M., la rappresentazione del fenomeno capitale finanziato a fine 2012 avrebbe comportato la flessione del Tier 1 ratio dall' 8,23% al dato rettificato del 6,46%, del Total Capital ratio dall'11,26% al 9, 55% [313].
La segnalazione al 31 marzo 2013 è stata inviata in data 27 maggio 2013, mai modificata.
Non sono segnalate azioni proprie; tale dato coincide con il saldo del fondo acquisto azioni proprie, pari a zero.
La quantificazione del capitale finanziato effettuata dai consulenti del P.M. alla data del 31 marzo 2013, pari € 544 milioni, evidenzia anche in tal caso l'incidenza sui coefficienti patrimoniali considerato che il *Tier 1 ratio* passa dall'8,09% al dato rettificato di 6,33% e che il TCR scende dal 10, 99% al 9,29%.

3.2 La comunicazione del 20.3.2013

A seguito dell'attività di controllo periodico, Banca d'Italia riscontrò dalla comunicazione di vigilanza al 30 settembre 2012 l'incremento delle azioni proprie: il fondo acquisto azioni proprie era passato dal valore di € 30 milioni a € 240 milioni provocando una flessione di 80 punti base del *Tier 1* (passato dall'8,2% al 7,8%), i riacquisti di azioni proprie erano stati effettuati in misura eccedente il 5% del capitale sociale ed in difetto della prescritta autorizzazione della vigilanza, così come obbligatoriamente previsto dalla circolare n. 263/2006 di Banca d'Italia
Il mancato rispetto dei requisiti target indusse la vigilanza a chiedere informazioni alla banca con lettera d'intervento datata 5 marzo 2013, protocollo 228149[314].
La banca rispose con la lettera del 20 marzo 2013 a firma di Samuele Sorato[315]: confermò la correttezza dei dati, spiegando che l'incremento di valore del fondo era stato causato da un fenomeno di ciclicità, legato alla gestione delle attività di compravendita con i soci delle azioni proprie.
Nello specifico, l'istituto sostenne che tra il 30 giugno e il 30 settembre 2012 vi era stata una vendita di azioni da parte di pochi clienti[316], cui aveva fatto seguito una successiva attività di ricollocamento di azioni presso i clienti soci che lo richiedevano[317].
Sostanzialmente il problema - nella risposta della banca - parve legato ad una contingenza temporale, l'incremento del fondo al 30 settembre fu spiegato con *"un fenomeno di ciclicità legato alle procedure di gestione delle azioni proprie"*, laddove invece, riferì

313 Cfr. tabella 54 pagina 152 c.t. P.M.
314 Cfr .doc 405 P.M. "*Dall'esame delle segnalazioni statistiche di Vigilanza di codesta Banca Popolare di Vicenza riferite al 30 settembre 2012 è emerso, rispetto al trimestre precedente, un rilevante incremento sia a livello individuale che consolidato delle "azioni o quote proprie", ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di base, passate da € 30,48 mln a € 239,85 mln*".
315 Cfr. doc. 406 P.M.
316 Cfr doc. 406 P.M. pag 2 "***l'incremento delle azioni proprie è in buona parte ascrivibile alla vendita effettuata da pochi clienti per un controvalore di circa 130 milioni***".
317 *Ibidem*: "***nel corso del terzo trimestre è stato privilegiato il soddisfacimento delle richieste di vendita pervenute prevalentemente entro i mesi di giugno e luglio, mentre le domande di acquisto si sono concentrate nel quarto trimestre, anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario all'acquisto nell'ultima parte dell'anno***".

la banca *"le domande di acquisto azioni si sono concentrate nel IV trimestre anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario di procedere da parte dei soci all'acquisto nell'ultimo periodo dell'anno"*.
Sulla base di dette attestazioni si assicurò che "*i dati al 31 dicembre evidenziano un Core Tier 1 e un Total rispettivamente dell'8,37 e dell'11,40, ipotizzando l'integrale capitalizzazione dell'utile. Nell'ipotesi di distribuire un dividendo pari al 50%, il Tier 1 si posizionerebbe all'8,23.*"

Banca popolare espose che l'incremento del fondo azioni proprie era un fenomeno fisiologicamente legato alla procedura di negoziazione del titolo, giacchè - terminato il blocking period - le domande di vendita medio tempore accumulatesi erano evase nei mesi successivi; il fenomeno era dovuto a cessioni concentrate in capo ad un ristretto numero di clienti, seppure di valore consistente.
Fu rimarcato che il discostamento dai requisiti target era frutto di una situazione del tutto estemporanea, prontamente riassorbita nell'arco di un trimestre, in un contesto operativo caratterizzato da una forte domanda di acquisto azioni.
Nella lettera di risposta del 20 marzo 2013, la banca inserì un ulteriore elemento di rassicurazione per la vigilanza, dichiarando che stava valutando un rafforzamento patrimoniale che avrebbe portato il *Core Tier 1* al 9% già entro la fine del 2013, prospettò il raggiungimento del target del 10% nel biennio successivo per la conversione di un prestito obbligazionario.
Le valutazioni della Banca d'Italia della risposta datata 20 marzo di Banca Popolare si concretizzarono nell'appunto di proposta datato 24 giugno 2013 e nella successiva lettera di richiamo di Banca d'Italia 24 giugno 2013[318].
La lettera di richiamo valutò un aspetto normativo: la banca - effettuando riacquisti dal fondo azioni - aveva superato il limite del 5% del capitale sociale, limite al di sopra del quale era necessario chiedere l'autorizzazione alla Vigilanza.
Orbene, il teste Mauro Parascandolo ha chiarito che, nel momento in cui la banca rispose alla segnalazione di Vigilanza, il fenomeno appariva già riassorbito, in quanto il fondo era stato sostanzialmente azzerato alla data del 31 dicembre 2012; il superamento del limite del 5% e il mancato rispetto del requisito target si erano pertanto risolti nell'arco di un trimestre.
Con la lettera di intervento del 24 giugno 2013[319], Banca d'Italia richiamò l'istituto al rispetto delle norme, chiese la predisposizione di strumenti di controllo a livello procedurale e sottolineò la necessità di chiedere l'autorizzazione in ogni caso di riacquisti superiori al 5%.
Solo a seguito dell'accertamento ispettivo del 2015 è emersa la prova della falsità delle circostanze esposte nella missiva a firma di Sorato datata 20 marzo 2013.
L'azzeramento del fondo acquisto azioni proprie non dipese dall'impennata delle richieste di acquisto di azioni da parte della clientela concentrate nel IV trimestre dell'anno, bensì dalla sostanziale situazione di illiquidità del titolo azionario che, *proprio*

[318] Cfr doc 449 e 407 P.M.
[319] doc 407 P.M.

a partire dal 2012, determinò il ricorso sistematico alla prassi del capitale finanziato per azzerare il fondo acquisto azioni.

L'ispezione B.C.E. 2015 ha infatti accertato che a fine anno Banca Popolare di Vicenza fece ricorso alla pratica del capitale finanziato per ridurre l'importo del "Fondo acquisto azioni proprie" che impattava negativamente sul patrimonio di vigilanza e sul bilancio: si sviluppò così la prassi di coinvolgere clienti patrimonialmente dotati in operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni, strutturate come operazioni a termine generalmente sino all'assemblea che avrebbe determinato il prezzo delle azioni BPVi [320].

Gli ispettori B.C.E., nella primavera del 2015, hanno ricostruito alcune delle operazioni finanziarie che hanno consentito l'azzeramento del fondo alla data del 31.12.2012.

Esse sono:

1) 60 milioni di euro di azioni BPVI comprate dai fondi lussemburghesi *Athena* ed *Optimum* a fine dicembre 2012;

2) il finanziamento correlato di 10 milioni di euro dalla Zeta s.r.l. a novembre-dicembre 2012;

3) 30 milioni di euro relativi alle tre operazioni compiute dalle "sorelle" Pelmo, Luna e Ginestra, in contropartita al fondo interno capitale finanziato effettuate tramite BPVI Finance dalle società estere Jupiter, Makalu, Brum.

Il *rapporto ispettivo B.C.E. in relazione all'anomalo andamento del fondo acquisto azioni nell'allegato 2, punto 19, attesta che "L'andamento insolito descritto nel grafico non è stato guidato dal mercato… in sostituzione del mercato vi è stato "l'esercizio di una sorta di fine-tuning degli ordini pendenti, ritardando il più possibile l'iter delle richieste di vendita e soddisfacendo le richieste di acquisto il più rapidamente possibile"*[321].

Ancora, un ulteriore aspetto di falsità informativa che ha fuorviato l'azione della vigilanza attiene all'indicazione dei ratios patrimoniali riportati nella lettera del 20 marzo, ratios evidentemente sovradimensionati, in ragione del mancato scomputo dell'ammontare del capitale finanziato pari ad € 545.000.000 al 31.12.2012.

---

320 Cfr testimonianza Emanuele Gatti, udienza 26.9.2019 fonoreg. pag 89 "*il fondo mi impegna capitale e quindi devo cercare di mostrare di avere più capitale possibile perché la dotazione di capitale è ormai il primo requisito che viene guardato all'esterno per valutare la stabilità o la qualità di una banca. Quindi questo è il tema fondamentale. Poi più il fondo è pieno e più do un segnale al pubblico, al mercato di una qualche difficoltà nel ricollocare le azioni. Quindi devo dimostrare che in realtà il mercato è liquido. Siccome alla fine tranne l'organo di vigilanza che ha le segnalazioni ogni trimestre, ma insomma il mercato guarda il bilancio, Siccome alla fine tranne l'organo di vigilanza che ha le segnalazioni ogni trimestre, ma insomma il mercato guarda il bilancio, devo arrivare al bilancio con un fondo azioni proprie pulito*".

321 Cfr testimonianza *EMANUELE GATTI ud. 26.9.2019 fonoreg. pag 29: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sotto il primo profilo, vale a dire ritardando il più possibile l'iter delle richieste di vendita, che elementi avevate acquisito nel corso dell'ispezione, dottor Gatti, si ricorda in particolare? TESTIMONE GATTI – Mah, ricordo che, valutando con il dottor Manni le evidenze che erano emerse dall'analisi degli ordini, del trattamento degli ordini di vendita, era emersa una tendenza a rallentare la procedura amministrativa di vendita nell'ultima parte dell'esercizio; nel senso che le richieste di vendita venivano trattate, però il passaggio della filiera tra la filiale e... veniva un po' rallentato, e l'analisi, per quanto non sicura al cento per cento, perché la procedura era manipolabile. L'analisi delle date di ricezione della richiesta in filiale e dell'arrivo della richiesta in direzione centrale: tendevano ad allungarsi. Ripeto, erano dati che ricavavamo dagli archivi aziendali. Noi abbiamo segnalato che gli archivi aziendali – credo l'abbia segnalato anche Consob – erano assolutamente inadeguati perché la procedura era manuale, gestita per Excel.*

3.3. L'interlocuzione relativa all'aumento di capitale 2013

Il testimone Parascandolo ha puntualmente ricostruito l'interlocuzione tra i vertici di BPVi e la vigilanza relativamente alla programmazione delle operazioni sul capitale del 2013.

Il primo incontro si tenne a Roma il 27 marzo[322], fu richiesto dalla direzione generale della banca popolare per illustrare alla vigilanza gli interventi di rafforzamento patrimoniale.

Alla riunione parteciparono il Direttore Generale Sorato, il responsabile Bilancio e Pianificazione, Pellegrini, il responsabile Finanza, Piazzetta, per la vigilanza Parascandolo, Bellacci, Drago Bielli e Leone.

L'intervento di rafforzamento sarebbe stato articolato su tre operazioni: un aumento di capitale dell'importo di circa 250-300 milioni di euro per i soci, un prestito obbligazionario convertibile di circa 250-300 milioni e una campagna nuovi soci.

Le prime due operazioni avevano l'obiettivo di rafforzare il patrimonio della banca, la terza iniziativa (per un importo di 100 milioni di euro) mirava ad ampliare la base sociale, nell'ambito di quest'ultima si ipotizzò di concedere dei finanziamenti per l'acquisto del pacchetto minimo di azioni.

Nell'appunto per il capo del Servizio del 3 aprile 2013 relativo all'incontro del 27 marzo 2013, si legge: "*La Vigilanza, nel raccomandare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa civilistica, ha posto in luce che dal punto di vista prudenziale l'aumento di capitale di 100 milioni non può essere computato nel patrimonio di vigilanza in quanto finanziato dalla banca. Esso potrà essere computato nel patrimonio di base limitatamente alla quota parte dei finanziamenti via via rimborsati da soci. In relazione a ciò la Vigilanza ha raccomandato alla banca di dotarsi di meccanismi e procedure idonee a monitorare i rimborsi ai fini della computabilità*".

Mauro Parascandolo ha ricordato che, nel corso dell'incontro, l'unico riferimento fatto ad operazioni di finanziamento, fu relativo alla campagna nuovi soci (il cd mini aucap).

Successivamente, fu inoltrata alla vigilanza l'informativa preventiva datata 23-4-2013[323].

Il documento a firma del D.G. Samuele Sorato illustra gli effetti del rafforzamento patrimoniale, stimato in 87 punti base, destinati a diventare 175, considerando anche l'ipotesi della conversione del *soft mandatory*.

Dopo l'aumento di capitale per l'importo complessivo di € 506 milioni, il Tier 1 Ratio sarebbe passato dall'8,23% al 9,11%, poi al 9,98% a seguito della conversione del *soft mandatory*.

Anche nell'informativa fu ripreso il tema della impossibilità di computare il capitale finanziato: "*indipendentemente dalle modalità di rappresentazione contabile e di bilancio dell'operazione, va da sé che sotto il profilo della documentazione in esame potrà essere computato nel*

[322] Cfr doc. 442 P.M.

[323] Doc 443 P.M.

patrimonio di base limitatamente alle somme effettivamente corrisposte dai soci e quindi della quota parte dei finanziamenti concessi ai soci ed effettivamente rimborsati dagli stessi".

All'informativa preventiva fece seguito la lettera Banca d'Italia 24 aprile 2013[324] che richiamò "l'attenzione *del Consiglio di Amministrazione di codesta banca sull'esigenza di introdurre nello Statuto miglioramenti funzionali ad elevare la qualità di governo del Gruppo" e raccomandò* l'adozione di "*interventi finalizzati anche a migliorare la qualità e la dialettica consiliare, ad esempio mediante l'incremento del numero degli amministratori indipendenti*".

A questa informativa seguirono – nel giugno e luglio 2013 - ulteriori incontri informativi con il D.G. Sorato ed altri alti dirigenti del gruppo.

In occasione dell'incontro del 28.6.2013 presso la Banca d'Italia con i rappresentanti della Vigilanza (presenti per Banca Italia: Barbagallo, Parascandolo, Bombetti), il direttore generale rappresentò "*l'ambizioso obiettivo di arrivare a raggiungere un Core Tier 1 del 10%*" mediante l'aucap 2014[325], a fronte di un *target ratio* fissato dalla Vigilanza pari ad almeno l'8%.

Nel corso della riunione, Sorato illustrò un aggiornamento sulla situazione tecnica complessiva e, in particolare, sul profilo patrimoniale del Gruppo[326].

Nel paragrafo relativo alle valutazioni della Vigilanza del resoconto della riunione datato 5.7.2013 si annota: "*Nel prendere atto delle informazioni rese dall'azienda, la Vigilanza ha richiamato al secondo punto l'esigenza, con riferimento al significativo ammontare di operazioni di riacquisto di azioni proprie, di riconsiderare il rapporto con i soci al fine di accrescere il livello di consapevolezza degli azionisti in merito all'assunzione del rischio d'impresa. Non vanno ingenerate aspettative di sicura redditività e liquidabilità del titolo".*

A giudizio del teste Parascandolo, i riacquisti effettuati erano sicuramente indice di aspettative dei soci sulla pronta liquidabilità del titolo, pertanto la vigilanza ritenne che la circostanza dovesse essere correttamente rappresentata soprattutto in corso di aumento di capitale.

Anche a fronte di questa specifica raccomandazione, Sorato non fece alcun rifermento al fenomeno del capitale correlato.

In data 22 e 25 luglio 2013[327], si tennero a Roma due riunioni con i dirigenti di BPV, il 22 luglio con Marin e Sommella, il 25 luglio con il D.G. Sorato e Marin, in tale ultima occasione il direttore generale fornì informazioni rassicuranti relative all'operazione di aumento di capitale in corso per circa € 506 milioni, ne anticipò l'imminente chiusura con pieno successo[328].

La previsione di completamento dell'operazione di aumento di capitale non fu ovviamente corredata dall'indicazione delle modalità operative per il completamento dell'aucap.

La rilevanza delle falsità e delle omissioni informative relative alle condotte descritte è stata illustrata dal dott. Parascandolo.

---

[324] Doc 446 P.M.

[325] doc. 450 P.M., appunto prot. 645872/13 del 5.7.2013

[326] ibidem

[327] Cfr doc 451- appunto per il capo del servizio del 2.8.2013

[328] Testimonianza Mauro Parascandolo udienza 28.11.2019, fonoreg. pag 45

Il teste ha chiarito che, se il fenomeno del capitale finanziato fosse stato correttamente riferito alla vigilanza, in ragione della sua piena rilevanza a fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'istituto, Banca di Italia si sarebbe sicuramente attivata esercitando i propri poteri di controllo ed istruttori derivanti dalla legge.

Le informazioni decettive relative all'azzeramento del "Fondo azioni proprie" contenute nella missiva del 20.3.2013, nelle successive segnalazioni di vigilanza relative al 30.12.2012 e al 31.3.2013 e nella informativa preventiva all'aumento di capitale assunsero una valenza determinante nell'indirizzare l'azione della vigilanza.

Gli effetti discorsivi delle decscritte condotte sono state illisutrate dal teste Parascandolo.

In primis esse incisero sulla decisione di non avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di BPVi, nonostante il significativo superamento del limite di detenzione di azioni proprie stabilito.

Inoltre, la conoscenza del fenomeno capitale finanziato per importi tali da determinare la discesa sotto i requisiti target avrebbe nell'immediato impedito la distribuzione dei dividendi e imposto il decremento della parte variabile delle remunerazioni dei dirigenti come previsto dalla normativa Banca Italia e sarebbe stata valutata in modo sicuramente diverso la concreta praticabilità dell'operazione prospettata di aumento di capitale di 250 milioni.

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, rispetto alla lettera di richiamo, che abbiamo detto è del 24 giugno 2013, quindi a quella situazione patrimoniale oggetto dell'attenzione della Vigilanza che porta a questo tipo di intervento, l'esistenza di un fenomeno di operazioni correlate era rilevante e in che termini rispetto, eventualmente, all'azione di vigilanza?

TESTIMONE PARASCANDOLO – Sarebbe stato rilevante e la risposta, certamente non ci saremmo limitati a una lettera di intervento con richiamo e richiesta di provvedimenti di natura organizzativa.

La risposta, una prima risposta ce l'abbiamo già nella lettera a livello di sistema, dove sono previsti vincoli alle erogazioni, per esempio sui dividendi.

È evidente che in presenza di capitale finanziato che comportava la discesa sotto al target, poi bisognerebbe capire bene di quale entità, ma insomma, di una certa rilevanza, certamente ci sarebbero stati problemi quanto meno già nell'immediato nella distribuzione dei dividendi. Abbiamo visto il tono della richiesta a livello di sistema, "dovranno", quindi era una richiesta forte, dovuta anche a un'esigenza attuale, ma anche prospettica in chiave Basilea 3.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, quindi se questo carattere temporaneo dell'entità delle azioni proprie, quindi violazione dei requisiti target della banca, in realtà non fosse stato corrispondente al vero, vi era la rilevanza rispetto alle scelte di vigilanza da parte di Banca d'Italia?

TESTIMONE PARASCANDOLO – Rispetto alle decisioni, alle valutazioni e alle decisioni che poi abbiamo dovuto prendere. Fra l'altro, insomma, ne parleremo più avanti, viene prospettato un aumento di capitale di 250 milioni. Qui si pone un tema, ma lo affrontiamo magari dopo, anche di valutazione di quell'operazione. Non è solo la rilevanza del fatto in sé,

ma anche in relazione a quelli che sono gli interventi che sono prospettati già in questa comunicazione del 20 marzo[329].

Infine, la condotta ha avuto un più marcato effetto decettivo proprio in relazione alle operazioni di aumento di capitale atteso che – come efficacemente chiarito dal teste Parascandolo- il ricorso a capitale finanziato per azzerare le azioni proprie in portafoglio è indicativo di assenza di domanda da parte dei soci; in questo contesto, proporre un aumento di capitale con collocamento presso soci sarebbe apparso alla vigilanza come operazione dal grado di realizzabilità fortemente dubbia.

Il teste ha infatti chiarito che Banca di Italia, laddove posta nella condizione di farlo in ragione delle informazioni ricevute, avrebbe potuto compiutamente esercitare i propri poteri di vigilanza, richiedendo in primis lo scomputo dell'ammontare del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza ed imponendo l'adozione di misure di risanamento coerenti con l'effettivo assetto patrimoniale (programmi di ristrutturazione, cessione di assets, ricerca di supporto da parte di investitori istituzionali ecc.)[330].

4. Capo E.1) - Le segnalazioni di vigilanza del secondo semestre 2013

Capo E.1)

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

e.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle

[329] Udienza 28.11.2019, testimonianza Mauro Parascandolo, fonoreg. pag. 35,36.

[330] testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.11.2019, fonoreg. pag.65.

strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.9.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 555 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 626 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.3.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 700 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

Il reato sub E.1) ipotizza la falsità delle segnalazioni di vigilanza relative al 30.6.2013, al 30.9.2013 e al 31.12.2013

Anche in relazione a dette segnalazioni è emersa l'omessa detrazione dai coefficienti patrimoniali della quota di capitale finanziato.

La segnalazione al 30 giugno 2013 è stata inviata in data 13 settembre 2013, non ha subito alcuna variazione successiva. In essa non sono segnalate azioni proprie, infatti, il saldo del Fondo acquisto azioni proprie, è pari a zero.
La segnalazione al 30 settembre 2013 è stata inviata in data 21 novembre 2013 e non ha subito alcuna variazione successiva.
Le azioni proprie indicate come elemento negativo del patrimonio di base ammontano a € 109 mln ossia il valore del Fondo acquisto azioni proprie.
L'aumento di capitale di circa € 253 mln realizzato nel periodo (la data di esecuzione delle sottoscrizioni era il 2 settembre 2013) è integralmente riportato fra capitale e sovrapprezzo azioni, pertanto il totale degli elementi positivi del patrimonio di base passa a € 3.638 mln rispetto a € 3.388 mln del giugno 2013 (+ € 250 mln).
La segnalazione al 31 dicembre 2013 è stata inviata in data 19 marzo 2014; il 31 marzo 2014 sono state comunicate variazioni marginali che non hanno avuto impatto sulle consistenze del patrimonio di vigilanza.

Le azioni proprie indicate- come elemento negativo del patrimonio di base- ammontano a € 32 mln.
Il dato presenta una differenza con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie, pari a € 7,7 mln.
Nel periodo è sottoscritto integralmente il "mini aucap" da € 100 mln, di cui la parte non finanziata ammonta a circa €55 mln; solo questo importo è computato nel patrimonio, pertanto il totale degli elementi positivi del patrimonio di base passa a € 3.695.000, rispetto a € 3.638.000 del settembre 2013 (+ € 57 mln).
Coerentemente con questa impostazione, sia nella relazione semestrale 2013 sia nel bilancio 2013 BPVi si sottolineò che l'aumento di capitale era stato computato ai fini di vigilanza al 31 dicembre 2013 solo per la parte non finanziata (pari a circa 56 milioni di euro sui 100 milioni di euro complessivi sottoscritti), ovvero nel caso in cui fosse stato richiesto il finanziamento, per la parte dello stesso già rimborsata.[331]

Nei dati rappresentati alla vigilanza non è compreso l'ammontare delle **operazioni** di capitale finanziato, per gli importi calcolati dai CCTT di € 555 milioni a fine giugno ed € 626 milioni circa a fine settembre 2013 e ad € 700 milioni a fine dicembre 2013 (come risulta dalla tabella 1 relazione consulenza pag 26).
Dalla tabella n. 54 riportata nella relazione scritta dei CCTT del P.M. (pag 151 -152) è evidente l'effetto distorsivo di tale omessa rappresentazione sulla corretta quantificazione dei coefficienti patrimoniali: a fine giugno 2013, il computo degli importi di capitale finanziato determina l'abbassamento del T1 ratio dall'8,11 al 6,32%, al 30. 9.2013 si passa dal 8,50 % al 6,50 %, al 31.12. dal 9,21% al 6,89%
Analogamente il TCR si riduce dal valore di 11,06 % al 9,32% al 30 giugno 2013, dal 11,41 % al 9,48 nel settembre 2013, infine al 31.12.2013 dall'11,81% al 9,55%.
È di tutta evidenza, pertanto, che la deduzione delle quote di capitale finanziato ha determinato - per tutto l'arco temporale compreso tra il 30.6.2012 e il 31.12.2013 - un valore di Tier 1 ratio ben inferiore alla soglia target dell'8%, fissata dall'autorità di vigilanza.
Conseguenzialmente, l'occultamento delle quote di capitale finanziato ha di fatto impedito all'autorità di vigilanza l'attivazione dei provvedimenti correttivi imposti dalla violazione di un requisito target: ad esempio interventi di rafforzamento dei processi di gestione dei rischi, dei meccanismi interni di controllo aziendale dei profili di adeguatezza patrimoniale, di divieto di effettuare determinate categorie di operazioni, divieto di distribuzione di utili ecc.

5. Capo F.1)- Le condotte di ostacolo relative all'aucap 2014

Capo F.1)

[331] testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.11.2019, fonoreg. pag.37.

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

f.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n.2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella Informativa preventiva datata 5.3.2014** relativa alla imminente operazione di aumento di capitale mediante emissione di azioni ordinarie per l'importo complessivo massimo di € 700 mln, tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima e rappresentando, pertanto falsamente, che *"nell'ipotesi di effettuazione dell'importo massimo"*, l'Aucap determinerebbe un livello del *"Tier 1 capital ratio pro-forma"* del 10,89% (rispetto a quello esistente dell'8,50%) e del *"Total Capital ratio"* del 13,85% (rispetto a quello esistente dell'11,41%) con un incremento *"quantificabile in circa 239"* punti base;

> **nella Informativa integrativa datata 11.4.2014** relativa alla operazione di aumento di capitale sopra indicata (contenente la precisazione che la stessa sarebbe stata compiuta per un importo massimo di € 683,754 mln), tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima ed attestando, pertanto falsamente, che le azioni di nuova emissione soddisfano *"tutte le condizioni previste dagli artt. 28 e 29 della* C.R.R." e rappresentando, pertanto ancora falsamente, che la relativa *"stima dell'impatto patrimoniale"* evidenziava un livello del *"Tier 1 capital ratio pro-forma post aucap"* del 11,65% (rispetto a quello esistente del 9,21%) e del *"Total Capital ratio pro-forma post aucap"* del 14,25 (rispetto a quello esistente dell'11,81%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, a seguito della *"istanza di autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013"* (contenuta nella Informativa integrativa suddetta), sulla scorta della mendaci informazioni ricevute, adottava il provvedimento autorizzativo richiesto con atto del 15.4.2014, in difetto dei prescritti presupposti (trattandosi, in parte, di c.d. *azioni finanziate*).

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 15 aprile 2014

Il capo d'imputazione sub F.1) fa riferimento alle condotte di ostacolo relative all'operazione di aumento di capitale 2014.
Esse sono relative all'informativa preventiva del 5.3.2014 e all'informativa integrativa dell'11.4.2014, nella parte in cui risulta omessa la comunicazione della circostanza che l'operazione di aumento di capitale sarebbe stata portata a termine anche mediante la concessione di forme di assistenza finanziaria ai clienti e nella conseguente indicazione di *ratios* patrimoniali del tutto falsati post aucap.
BPVi con lettera datata 5 marzo 2014[332] inoltrò un'istanza di autorizzazione all'aumento di capitale, operazione per la quale era previsto il benestare dell'autorità di vigilanza per la computabilità delle azioni di nuova emissione nel capitale di classe 1, in base alla regolamentazione introdotta dal C.R.R.
Nell'istanza fu prospettata la sottoscrizione dell'aumento di capitale e l'offerta di obbligazioni non convertibili ad un tasso del 5%; con una clausola di rimborso anticipato.
Gli obiettivi dell'operazione illustrati dalla banca erano:
1. il raggiungimento di migliori standard di mercato in termini di patrimonializzazione
2. cogliere eventuali opportunità di sostenere l'attività d'impiego sul territorio.

I 700 milioni di aucap avrebbero determinato un incremento del *Tier 1 Ratio* di 239 punti base, il coefficiente sarebbe passato dall'8,50 al 10,89%.
Anche nel 2014 - fu riproposto un aumento di capitale destinato a nuovi soci (cd miniaucap), sostanzialmente con gli stessi obiettivi dell'anno precedente.
In relazione al mini aucap fu data l'indicazione alla vigilanza ed ai soci nella relazione del C.d.A. -ai sensi del 2358 cc - che le quote di capitale finanziato destinate ai nuovi soci non sarebbero state computate nel patrimonio di vigilanza[333].
La banca – su esplicita richiesta della vigilanza - modificò il regolamento delle obbligazioni, eliminando la clausola di rimborso anticipato e modificando la durata dell'obbligazione e il tasso di interesse.
Nell'ambito della pianificazione dell'aumento di capitale 2014, vi fu un incontro in data 9 aprile 2014 tra la vigilanza e i vertici di banca Popolare, (Sorato, Pellegrini, Sommella e Papacchini) sul tema delle caratteristiche dell'operazione di aumento di capitale.

---

332 Cfr.doc 458 P.M.
333Cfr doc 458 P.M. paragrafo 4, laddove in relazione all'aumento di capitale per i nuovi soci si attesta che "*l'impatto positivo dell'aumento di capitale sul Tier 1 consolidato, sulla base dell'importo stimato di 300 milioni, una volta terminato* ***l'ammortamento del finanziamento sarebbe pari a circa 100 bases point***".

In data 11aprile 2014, Banca Popolare presentò l'istanza di autorizzazione con l'integrazione e la modifica dei termini del prestito obbligazionario nei sensi richiesti dalla vigilanza.[334]

Nell'istanza attestò la conformità delle azioni di nuova emissione ai requisiti di cui agli artt. 28 e 29 C.R.R..

L'aumento di capitale dell'importo massimo di € 683,754 milioni avrebbe comportato - secondo la stima dell'istituto - un incremento del *T1 capital ratio* dal 9.21% all'11.65% e del TCR dall'11.81 % al 14.25%; quanto al mini aucap per l'importo massimo di € 300 milioni, fu ribadito l'impegno a computare nel patrimonio di vigilanza solo l'importo del finanziamento effettivamente rimborsato.

All'esito dell'istruttoria -sulla base delle informazioni ricevute - Banca d'Italia con lettera d'intervento datata 15.4.2014 autorizzò la classificazione patrimoniale richiesta[335], ribadì il principio che le azioni "finanziate" ex art 2358 cc erano insuscettibili di computo prudenziale, come già affermato per il "miniaucap" del 2013.

Anche in relazione all'aumento di capitale 2014, solo a seguito delle ispezioni avviate da B.C.E. e Consob nel 2015, è emersa evidenza della puntuale attività di pianificazione commerciale dell'operazione attuata con erogazione finanziamenti correlati che ha evidentemente falsato i risultati dell'aumento di capitale.

Gli ispettori B.C.E. -con la metodologia applicativa illustrata al paragrafo precedente - hanno accertato l'esistenza di finanziamenti correlati in relazione all'aucap per l'importo di € 146.451.259[336].

Di poco inferiore è la quantificazione del capitale finanziato operata dai CCTT dei P.M., pari ad € 136.314.287 (22% dell'operazione).

Ne consegue che il provvedimento autorizzativo concesso da Banca d'Italia è stato sviato dalla falsa rappresentazione delle modalità di compimento dell'aumento di capitale 2014; l'isituto vicentino rappresentò infatti alla vigilanza che l'aumento di capitale sarebbe avvenuto senza alcun sostegno finanziario ai clienti, laddove – come si vedrà infra – già dal febbraio 2014, aveva pianificato una massiccia operazione commerciale per garantire il successo dell'operazione anche mediante il ricorso al capitale finanziato.

Il teste Parascandolo ha precisato che l'esistenza di finanziamenti a servizio delle sottoscrizioni è un elemento che, ove conosciuto, avrebbe in tutta evidenza orientato diversamente l'azione di Banca di Italia per l'ovvio rilievo che "*ciò che è finanziato non*

---

334 Cfr doc 462 P.M.

335 Cfr doc 464 : "Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria nel prendere atto delle operazioni prospettate si autorizza ai sensi dell'art26 par3 del Regolamento Ue n575 2013 a classificare nel capitale primario di classe1 individuale e consolidato della Banca Popolare di Vicenza le azioni emesse nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale da 700 mln a partire dalla data in cui le stesse risulteranno integralmente versate le azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale da 300 mln finalizzato all'allargamento della base sociale, **resta fermo in ottemperanza a quanto previsto dall'art 28 par1 lettera b del C.R.R. che dette azioni sono computabili nei fondi propri esclusivamente nel limite della quota delle stesse sottoscritta dai nuovi soci che non è stata finanziata**"

336 Cfr relazione ispettiva B.C.E. allegato 2 tabella 4

può essere computato"[337]; *in* altri termini la conoscenza del fenomeno dell'assistenza finanziaria in relazione all'aumento di capitale avrebbe impedito il rilascio dell'autorizzazione nei termini formulati nella richiesta inoltrata dalla banca; il fenomeno sarebbe stato un segnale delle evidenti difficoltà dell'istituto di collocare i titoli sul mercato che avrebbe orientato in modo del tutto diverso l'azione della vigilanza.

6. La vigilanza prudenziale di Banca d'Italia nel 2014

Capo G.1

G1. GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

g.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

---

[337] Cfr udienza 28.11.2019 fonoreg. pag 49 "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –*L'autorizzazione può essere concessa nei limiti del non finanziato, insomma? TESTIMONE PARASCANDOLO – Esattamente. Poi, certo, c'è da aggiungere la considerazione che abbiamo già fatto a proposito dell'aumento di capitale del 2013, che vale a maggiore ragione qui in considerazione degli importi finanziati,* ***che probabilmente qui c'è una intera operazione che viene in qualche modo messa su con un meccanismo che ne minava fin dall'inizio la computabilità, visti gli importi in gioco del capitale all'epoca finanziato.***"

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 728 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in data 11.8.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 718 mln;

> **nella Comunicazione 1.9.2014**, nella quale era rappresentato falsamente che *"con riferimento alla segnalazione di vigilanza prudenziale al 30 giugno 2014 … si è ravvisato il mancato soddisfacimento a livello consolidato del 'requisito combinato di riserva di capitale' …"*, con *"un deficit di euro 85 milioni rispetto al livello minimo previsto. … l'aumento di capitale di euro 607,8 milioni – già in corso alla data del 30 giugno, completato lo scorso 8 agosto con l'integrale sottoscrizione dello stesso … consentiva di coprire ampiamente il deficit registrato …… tenendo conto dell'aumento di capitale già regolato, la posizione patrimoniale del Gruppo risulta in surplus di euro 550,8 milioni …"* ed era attestato falsamente il livello dei *"Fondi Propri"* (indicato in € 2,989 mld e, quelli *"pro-forma"*, in € 3,635 mld) e dei *ratios* patrimoniali (ovverosia, 8,55% CET 1 Ratio e 10,67% CET 1 Ratio pro-forma; 8,55% Tier 1 Ratio e 10,67% Tier 1 Ratio pro-forma; 10,21% Total Capital Ratio e 12,38% Total Capital Ratio pro-forma);

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;

> (a seguito della richiesta di Banca d'Italia, formulata con Nota datata 25.10.2014 – n. 1053731/14, nella quale, dato atto che *"Banca Popolare di Vicenza ha eseguito dall'inizio del 2014 operazioni di riacquisto di azioni proprie (buybacks) per un ammontare complessivo netto di € 195 mln. Le segnalazioni prudenziali di codesta banca confermano il progressivo aumento delle deduzioni per azioni proprie in portafoglio dal common equity tier 1: € 32,3 mln a dicembre 2013; € 91,7 mln a marzo 2014; € 178,2 mln, di cui 52,4 mln detenute indirettamente, a giugno 2014. …* [la BPVi] *ha altresì proceduto al rimborso e successivo annullamento di azioni proprie per complessivi € 61,7 mln, a motivo di successioni ed escussioni per recupero crediti"*, era domandata *"la puntuale verifica della correttezza dei dati segnalati … tempistica e modalità di esecuzione dei buybacks; … le informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base della detenzione indiretta di azioni proprie, precisando le controparti (società veicolo/OICR) presso le quali i titoli sono depositati; chiarimenti circa la coerenza dei riacquisti effettuati con le disposizioni della Capital Requirement Regulation e delle successive norme tecniche di attuazione"*) **nella Comunicazione datata 4.11.2014**, ove era rappresentato falsamente che *"La Banca … ha proceduto ai riacquisti da Soci e agli annullamenti delle azioni proprie nella consapevolezza che la riduzione di capitale connessa ai medesimi era più che compensata dalle sottoscrizione de[gl]i .. aumenti di capitale in corso …… le predette operazioni di riacquisto e annullamento di azioni proprie eseguite dalla banca dall'inizio del 2014 … sono comunque avvenute nell'ambito di un complessivo rafforzamento patrimoniale del Gruppo Bancario, che ha visto il proprio Common Equity Tier 1 Ratio incrementarsi dal 1° gennaio 2014 di circa 141 bps"*;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

Il capo di imputazione sub G.1 fa riferimento alle condotte di ostacolo alla vigilanza di Banca di Italia relative alla:

1. falsità delle segnalazioni di vigilanza inviate alla data del 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 per omessa indicazione tra gli elementi negativi delle quote di capitale finanziato;
2. falsità della comunicazione datata 1.9.2014 nella parte in cui attesta il raggiungimento degli obiettivi di raccolta dell'aucap 2014 per l'importo di 607,8 milioni e conseguenzialmente il livello dei fondi propri e dei ratios patrimoniali;
3. falsità della comunicazione 4.11.2014 relativa alle giustificazioni fornite all'organo di vigilanza in relazione al fenomeno dei riacquisti azioni proprie per l'ammontare di 194 milioni nel primo semestre 2014.

6.1 Le segnalazioni di vigilanza 2014

Nei primi mesi del 2014 le autorità di vigilanza hanno consentito alle banche di posticipare l'invio delle segnalazioni riferite a questa data contabile per consentire l'adeguamento delle procedure di gestione delle segnalazioni alle innovazioni introdotte dal primo gennaio 2014 con il regolamento (UE) n. 575/2013 ("C.R.R.") e la direttiva 2013/36/UE ("CRD IV").

La segnalazione al 31 marzo 2014 è stata inviata in data 18 luglio 2014.

Nei giorni successivi ci sono alcune variazioni che non hanno avuto impatto sulle consistenze dei fondi propri.

Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 91 mln; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.

Orbene, alla data del 31 marzo 2014 i C.T. dell'accusa hanno stimato una quota di capitale finanziato del valore di € 728milioni, valore non comunicato alla vigilanza.

L'omessa indicazione incide sulla corretta rappresentazione degli aggregati patrimoniali: il *CET 1* passa dal valore dichiarato € 2.601.136 a €1.869.271, i coefficienti patrimoniali si riducono in modo proporzionale: il *CET 1 ratio* passa da 8,99% a 6,63%, il TCR da 10.83% a 8,51%.

La segnalazione al 30 giugno 2014 è stata inviata in data 21 agosto 2014; il 26 e 28 agosto 2014, l'1 e 26 settembre 2014, il 28 luglio 2015, ci sono alcune variazioni che non hanno avuto impatto sulle consistenze dei fondi propri.

Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 126 ml; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.

Alla data del 30.6.2103 la quota parte di capitale finanziato è stata stimata dai CCTT in € 718 milioni, pertanto il *CET 1* si riduce dal valore dichiarato di € 2.502.981 a 1.781.547; il *CET 1 ratio* passa dall'8.55% al 6.24%, il TCR dal 10.21% al 7,94%.

La segnalazione al 30 settembre 2014 è stata inviata in data 11 novembre 2014; il 20 aprile 2015, il 22 giugno 2015, il 28 luglio 2015, ci sono alcune variazioni che non hanno avuto impatto sulle consistenze dei fondi propri.

Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 85 mln; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.

Nel periodo è stato realizzato l'aumento di capitale di circa € 608 mln (la data di esecuzione delle adesioni era il 28 agosto 2014) che viene computato dalla banca per intero, nonostante sia in parte stato finanziato; viene inoltre sottoscritto parte (circa € 21 mln) del "mini aucap" da € 102 mln, di cui la componente non finanziata – e quindi computabile - ammonta a circa € 14 mln.
Le operazioni indicate determinano un incremento di capitale e riserva sovrapprezzo azioni, sicché il totale di queste voci passa da € 3.000 mln di giugno 2014 a € 3.610 mln di settembre 2014 (+ € 610 mln); l'incremento del capitale primario di classe 1 è invece maggiore - + € 694 milioni per effetto di variazioni di altre componenti non attinenti a operazioni di "capitale finanziato".
A fronte di dette attestazioni la quota di capitale finanziato non scomputata è stata indicata dai CCTT dell'accusa nell'importo di € 886 milioni; il *CET 1* passa pertanto dal valore dichiarato di € 3.197.017 a €2.297.203, in misura corrispondente il *Cet 1* ratio si riduce da 10,80% a 8,01%, il TCR da 12,32% a 9,57%, con conseguenziale violazione del requisito regolamentare relativo al *Total Capital Ratio*.

6.2 la comunicazione datata 1.9.2014 relativa al mancato rispetto del *Capital Conservation Buffer*.

Il primo settembre 2014 Banca Popolare - con missiva a firma di Sorato[338] - comunicò a Banca d'Italia mancato rispetto del *capital conservation buffer*, la riserva di conservazione del capitale obbligatoria pari al 2,5%.
Si trattava di una comunicazione obbligatoria ai sensi della circolare Banca di Italia n 285/2014.
La banca attestò di aver riscontrato un deficit di €85 milioni rispetto al livello minimo, rassicurando la vigilanza che - per effetto dell'aumento di capitale appena concluso - il coefficiente era già risalito oltre il valore prescritto e la posizione patrimoniale, rispetto a quella richiesta, era in surplus di circa 550 milioni.
Il valore di fondi propri fu indicato in euro 2,989 miliardi, con 8,55% *CET 1 ratio* e *Tier 1 ratio* 10, 21 %.
Con la missiva del 1° settembre la banca comunicò un mancato rispetto del buffer temporaneo, già risolto perché riassorbito con la chiusura dell'aumento di capitale.
La causa del mancato rispetto del buffer fu resa nota alla vigilanza solo successivamente nell'ambito delle verifiche sui risultati del *Comprehensive assessment*: si trattava dei riacquisti di azioni proprie per un importo di € 195 milioni effettuati in corso d'anno.
L'Autorità di vigilanza, ignorando la causa del mancato rispetto del buffer, non assunse iniziative in quanto la violazione del coefficiente patrimoniale era stata immediatamente riassorbita dall'aumento di capitale.

---

338 Doc 474 P.M.: "*Tale evenienza prevista nell'ambito del periodico processo di stima dei ratio patrimoniali prospettici non ha tuttavia determinato l'attuazione di specifici interventi anteriori alla chiusura del semestre in quanto l'aumento di capitale di euro 607,8 milioni in corso alla data del 30 giugno completato lo scorso 8 agosto con l integrale sottoscrizione dello stesso e oggetto di regolamento in data27 agosto consentiva di coprire ampiamente il deficit registrato alla data del 30giugno*"

6.3 La causa del mancato rispetto del *Buffer* .

I testi Serata e Parascandolo hanno ricostruito in dibattimento le modalità con cui Banca d'Italia apprese che la violazione del parametro del *capital conservation buffer* era dovuta ai riacquisti di azioni proprie effettuati dalla Banca nei primi nove mesi del 2014.

Nella fase conclusiva del *Comprehnensive Assessment* si inserì il *Supervisory Dialogue,* un incontro preliminare in cui fu fornito alle banche un primo resoconto del *Comprhensive Assessment* , in particolare dei risultati dello stress test.

Per la Popolare di Vicenza, il dialogo di vigilanza si svolse l'8 ottobre 2014, in quella sede fu chiarito ai funzionari della vigilanza De Polis e Fabrizi che la banca aveva riacquistato azioni (*buy-back*) per un importo di circa 195 milioni al 30 settembre 2014.

L'importo dei riacquisti neutralizzava per il valore corrispondente l'aumento di capitale recentemente realizzato.

I dati riferiti relativi ai riacquisti effettuati alla data del 30 giugno 2014 erano contenuti nel "*disclosure template*"[339], un prospetto di rendicontazione periodica trasmesso da BPVI alle strutture di coordinamento delle attività stress test.

Le operazioni (riacquisti ed annullamenti) erano state effettuate in assenza di autorizzazione della Vigilanza, autorizzazione obbligatoria a far data dal primo gennaio 2014 in forza del Regolamento C.R.R. n. 575.

Si trattò a giudizio degli ispettori di un comportamento irresponsabile, posto in essere in corso di *Comprehensive Assessment*, con una situazione patrimoniale dell'istituto già non rassicurante; i riacquisti peraltro avrebbero sostanzialmente depotenziato per pari importo l'aumento di capitale in corso.

Significativa sul punto la ricostruzione dell'episodio fatta in dibattimento dal testimone Serata: "*Questo (* i riacquisti nds*) , naturalmente, ci ha lasciato un certo sconcerto perché, in corso di Comprehensive Assessment, dove c'era la possibilità abbastanza concreta che la banca avesse dei risultati non particolarmente brillanti, anzi, negativi, insomma, riacquistare un ammontare così significativo di azioni, che avrebbero sostanzialmente depotenziato l'aumento di capitale in corso, quindi in deduzione dei 608 l'aumento di capitale sarebbe stato all'incirca di 400 milioni; questo, naturalmente, in corso di Comprehensive Assessment, l'avevamo giudicato come un comportamento irresponsabile*"[340].

Il teste Serata ha chiarito che - all'epoca (ottobre 2014) - si stava definendo il piano ispettivo per l'anno successivo; per la banca popolare di Vicenza era già stato pianificato un accertamento ispettivo sulla negoziazione di titoli e sul rischio tasso di interesse, pertanto egli contattò il suo collega Giorgis a Francoforte, chiedendogli espressamente di inserire nel mandato ispettivo anche l'attività di negoziazione su azioni proprie della banca[341].

---

339 Doc. 61 Banca Italia.

340Cfr udienza 23.1.2020 testimone Vincenzo Serata fonoreg, p. 15

341 Cfr doc n 584 P.M. mail 9.10.2014 da Serata a Fabrizi "***ho chiesto a Giorgis di inserire questo tema all'interno dell'ispezione che hanno pianificato sul portafoglio di proprietà, c'è qualcosa di molto poco chiaro, mi chiedo se non abbiano fatto quello che abbiamo cercato di impedire con Veneto Banca(***

6.4 la lettera di intervento del 25.10.2014 e la risposta del 4.11.2014.

Con lettera di intervento del 25 ottobre 2014[342] Banca d'Italia chiese conferma dei dati segnalati ed informazioni puntuali su tempi e modalità di esecuzione delle operazioni di riacquisto; in relazione ai € 52,4 milioni di azioni detenute indirettamente attraverso i fondi lussemburghesi a giugno 2014 furono richieste informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base delle stesse.

La banca rispose con una missiva datata 4 novembre 2014[343] in cui fornì informazioni sugli acquisti effettuati e confermò la correttezza dei dati contenuti nelle segnalazioni di vigilanza sulle operazioni svolte attraverso i fondi esteri.

Si affermò che i riacquisti erano stati imposti dalla necessità di evadere le domande di investimento dei clienti nella consapevolezza che il disavanzo sarebbe stato coperto dall'aumento di capitale in corso.

Si trattava – a giudizio della banca – di operazioni intervenute nell'ambito di un'iniziativa di rafforzamento patrimoniale del gruppo BPVi che dal 1.1.2014 aveva avuto un incremento del proprio *CET 1 ratio* di circa 141 bps.

Quanto all'assenza di autorizzazione, fu giustificata dalla mancata emanazione del regolamento delegato che doveva stabilire le modalità per la formalizzazione della stessa.

È evidente dunque che i vertici dell'istituto - anche a fine 2014 nell'imminenza dell'entrata in vigore del meccanismo unico di vigilanza - fornirono alla banca di Italia un quadro informativo assolutamente distorto sui suoi livelli di patrimonializzazione e sugli esiti dell'aumento di capitale; alcun riferimento fu fatto nella risposta alla situazione di forte squilibrio del mercato secondario ed all'esistenza della prassi del capitale finanziato, le cui dimensioni assolutamente considerevoli sarebbero emerse di lì a poco con l'accertamento ispettivo effettuato da B.C.E..

Il testimone Serata ha chiarito che - in questo contesto operativo- la conoscenza da parte della vigilanza dell'esistenza di un fenomeno di capitale finanziato e di impegni al riacquisto da parte della banca "*avrebbe cambiato radicalmente la situazione patrimoniale della banca*."

PUBBLICO MINISTERO – La conoscenza dell'esistenza di un fenomeno di finanziamento all'acquisto delle azioni, assistito in parte anche da impegni al riacquisto nei termini anche di un vero e proprio portage, avrebbe avuto una conseguenza sulla Vigilanza?

TESTIMONE SERATA – Beh, assolutamente, insomma, sia le azioni finanziate sia gli impegni di riacquisto, in base alla normativa, andavano dedotti dal patrimonio. Se, quindi, avessimo avuto contezza di queste operazioni, la situazione patrimoniale della banca cambiava radicalmente, e quindi lo scenario mutava in maniera decisiva, insomma, erano importi, se non ricordo male, alla luce all'ispezione Gatti, erano emerse più di 1miliardo di azioni finanziate. Se avessimo avuto contezza di questi importi, il patrimonio della banca sarebbe stato decurtato in

---

prima aumento di capitale a sconto e poi riacquisto totale o parziale a prezzo pieno, magari dagli stessi sottoscrittori)"

342 Doc 403 P.M.

343 Doc 649 P.M.

maniera significativa, e quindi tutto l'esercizio del Comprehensive Assessment, ma la valutazione complessiva della banca sarebbe stata radicalmente diversa, insomma. Ricordo, a questo proposito, che nell'Ecofin dell'ottobre del 2013, che ho citato in precedenza, era stato deciso che le banche dovessero, in caso di shortfall dell'esercizio del Comprehensive Assessment, coprire questi deficit di capitali, innanzitutto, ovviamente, con operazioni proprie, operazioni sul mercato. Nel caso in cui la banca non fosse stata in grado di reperire capitali sul mercato, era prevista la possibilità di un backstop pubblico, quindi di un intervento pubblico, che andava ovviamente autorizzato dalla Commissione Europea in quanto si trattava di aiuto di Stato. E quindi un fenomeno di riacquisto di azioni di quel tipo dimostrava chiaramente che la banca non era in grado di effettuare ulteriori aumenti di capitale sul mercato, e quindi la storia della banca, da quel momento in poi, sarebbe stata completamente diversa". [344]

Le falsità informative contenute nella missiva del 4.11.2014 hanno prodotto l'effetto di differire gli interventi di vigilanza coerenti con la effettiva situazione dell'istituto berico (*id est* quelli adottati da B.C.E. post ispezione 2015) di circa un anno, creando un indubbio evento di ostacolo all'azione della vigilanza, il cui criterio guida si ispira alla necessità di intercettare tempestivamente situazioni di criticità degli intermediari e adottare gli opportuni interventi correttivi e sanzionatori idonei ad evitare l'aggravamento e il deterioramento delle situazioni problematiche.

7. Le condotte di ostacolo alla vigilanza nei confronti di B.C.E.

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

h.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle

[344] Testimonianza Enzo Serata, udienza 23.1.2020 fonoreg pag 20.21

strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca Centrale Europea, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2014** (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 15.3.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 955 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2015** (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 25.4.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 963 mln;

> **nella Informativa al Pubblico al 31.12.2014**, contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, per un importo complessivo di circa € 955 mln e, di conseguenza, l'indicazione falsata dei requisiti patrimoniali prudenziali (CET 1 *ratio* pari al 10,44% e Total Capital *ratio* pari all'11,55%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca Centrale Europea che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015.

A far data dal 4 novembre 2014, è entrato in vigore il Sistema di vigilanza unico, conseguentemente sono state trasferite in capo alla Banca centrale europea, una serie di competenze primarie in materia di vigilanza.
Come già detto in precedenza, le attribuzioni di vigilanza sono state ripartite tra la B.C.E. e le autorità nazionali secondo un criterio dimensionale.
Il Regolamento S.S.M. attribuisce alla B.C.E. l'esercizio, in via diretta, di tutti i compiti di vigilanza prudenziale su tutte le «banche significative», ossia le banche con attività superiori a 30 miliardi di euro, le banche che abbiano un rapporto tra le attività e il PIL dello Stato in cui hanno sede maggiore del 20% (salvo che il valore delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro) e le banche che rivestano «un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale».
Peraltro, anche con riguardo alle banche significative, le autorità nazionali restano investite di importanti funzioni di partecipazione ai lavori della B.C.E. (la supervisione microprudenziale è affidata a gruppi di lavoro composti da funzionari della B.C.E. e delle banche nazionali).

Le banche «meno significative» sono sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d'Italia. Di questo duplice livello dell'articolazione della vigilanza dà conto anche il diritto nazionale.
In particolare, l'art. 6-bis, comma 1°, t.u.b. chiarisce che i poteri di vigilanza sulle banche sono esercitati dalla Banca d'Italia nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del Regolamento SSM con «differenti modalità di cooperazione tra la B.C.E. e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi».
Dal punto di vista politico criminale occorre preliminarmente verificare se tra i destinatari della tutela prevista dall'art 2638 c.c. rientri anche la B.C.E.
A giudizio del Tribunale si impone la risposta affermativa.
L'art. 1 del Regolamento U.E. n. 1024/201369 assegna a B.C.E. "compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi", stabilisce che "il presente regolamento fa salve le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti, volte ad assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla B.C.E. e i relativi poteri".
Il Regolamento ha quindi provveduto ad una piena ed effettiva equiparazione *ratione materiae* tra le Autorità nazionali e sovranazionale in materia di vigilanza prudenziale, pertanto ai fini della tutela penale, escludere la B.C.E. dalla qualifica di Autorità pubblica di vigilanza, apparirebbe una scelta del tutto irragionevole.
Ancora, il Regolamento prevede che i soggetti vigilati sono tenuti ad essere sottoposti alle indagini o ispezioni in loco proposte da B.C.E., qualsiasi ostacolo all'indagine o all'ispezione da parte della persona che vi è sottoposta costituisce una violazione della decisione della B.C.E., "fatto salvo il diritto nazionale", violazione che sarà sanzionata dalla stessa istituzione.
La fattispecie incriminatrice regolata dall'art 2638 c.c. garantisce la tutela del regolare svolgimento dell'attività di vigilanza svolta dell'autorità pubbliche, quale che sia il carattere - nazionale o sovranazionale - dell'ente vigilante; sostenere un'opposta opzione ermeneutica determinerebbe un'irragionevole torsione del sistema di tutela sanzionatoria; ed infatti, in base al MVU, la B.C.E. esercita la vigilanza prudenziale sugli enti significativi e le autorità nazionali vigilano sugli enti c.d. *less significant,* la tesi negativa porterebbe dunque all'illogico risultato di sanzionare penalmente le sole condotte di ostacolo alla vigilanza poste in essere da enti meno rilevanti, assicurando " una sacca di impunità" alle più gravi condotte di ostacolo da parte di enti creditizi maggiormente significativi all'interno del sistema bancario.
Neppure è ipotizzabile arrivare a negare la tutela penale alle condotte di ostacolo alla vigilanza di B.C.E. sostenendo che l'estensione di tutela all'ente sovranazionale configuri un'applicazione analogica *in malam partem.*
La condotta tipica ex art 2638 c.c. fa riferimento a:

- un rapporto di vigilanza istituito per legge («soggetti sottoposti per legge alle pubbliche di vigilanza»)
- falsità contenute in "comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge".

Nel caso di B.C.E., il rapporto di vigilanza è disciplinato da un Regolamento europeo, ossia un atto normativo dell'Unione con portata generale e carattere obbligatorio, di diretta applicabilità in tutti gli Stati membri ex art. 288 TFUE.
Il Regolamento riconosce tra l'altro alla B.C.E. funzioni di vigilanza in senso stretto, ossia quelle stesse funzioni precedentemente appartenenti in via esclusiva alla sola Banca d'Italia ed oggetto della tutela sanzionatoria della fattispecie di ostacolo alla vigilanza.
L'attribuzione a B.C.E. della tutela penale dell'art 2638 c.c. non trova preclusioni ermeneutiche neppure nel comma 3- bis dell'art 2638 c.c. che sancisce che "*agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della Direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza*".
Si tratta della *Bank Recovery* and *Resolution Directive* (B.R.R.D.) che ha introdotto nei Paesi membri dell'Unione regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento nell'ambito del Meccanismo Unico di Risoluzione (M.U.R. o S.R.M. – *Single Resolution Mechanism*).
Il nuovo comma estende lo status penale alle autorità e alle funzioni di vigilanza, assoggettandole alla tutela prevista dall'art. 2638 c.c.
In ambito di risoluzione di crisi bancarie, al livello nazionale la funzione di risoluzione è attribuita alla Banca d'Italia, mentre al livello europeo è stato istituito il Comitato di Risoluzione Unico, che è un sistema di cooperazione e di coordinamento molto simile a quello definito - in tema di vigilanza prudenziale - dal M.V.U.
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni logico sistematiche svolte, non possono sorgere dubbi sul riconoscimento (anche) alla B.C.E. della tutela penale di cui all'art 2638 c.c.
Pertanto, dopo il 4.11.2014 con l'avvio del Meccanismo di vigilanza unico B.C.E. è stata investita, in via esclusiva, dei compiti e dei poteri di vigilanza micro-prudenziale nei confronti delle banche c.d. significative, tra cui BPV ex artt. 4 e 6 del regolamento UE n. 1024/2013.
In ogni caso l'attività di vigilanza del 2014 si è svolta nell'ambito di un'azione coordinata tra la Banca d'Italia e la B.C.E., in quanto dall'inizio del 2014 furono costituiti i *joint supervisory team*, gruppi di vigilanza congiunti incaricati di seguire il Comprehensive Assessment.
Anche dopo il 4 novembre 2014 l'azione di vigilanza da parte di B.C.E. si è svolta in modo coordinato con le autorità nazionali, depositarie della memoria storica degli interventi di vigilanza sui singoli istituti bancari entrati nel MVU[345].

7.1 Le segnalazioni di vigilanza inviate nel 2015

[345] Cfr testimonianza Vincenzo Serata, ud. 23.1.2020, fonoreg. pag. 28 "*C'era una fase in cui abbiamo trasferito tutte le informazioni che avevamo sulla banca ai JST di Francoforte, quindi si è svolta sostanzialmente un'attività in parallelo. Dal 4 novembre la B.C.E. ha assunto formalmente i compiti di vigilanza, ma, ovviamente, abbiamo continuato a collaborare in maniera molto stretta, perché la memoria storica, gli skill, la conoscenza della banca era sostanzialmente in capo alla Banca d'Italia. E poi questa attività di collaborazione, ovviamente, continua anche oggi*".

Il capo H.1) fa riferimento alle segnalazioni di vigilanza al 31-12-2014, al 31-3 -2015 e all'informativa al pubblico al 31/12/2014.
Si tratta delle segnalazioni trasmesse in epoca successiva all'entrata in vigore del meccanismo unico di vigilanza (4.11.2014).
L'art. 140 del Regolamento B.C.E. n. 468/2014 , pur attribuendo alla B.C.E. i poteri in materia di segnalazioni di vigilanza a carico delle banche *significant* (cfr. par. 2 dell'art. 140), stabilisce (par. 3) che ogni soggetto vigilato – quand'anche *significant* – comunichi all'ANC di riferimento le informazioni da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell'Unione, stabilisce che "*tutte le informazioni segnalate dai soggetti vigilati sono destinate alle ANC*", le quali "*provvedono al controllo preliminare dei dati e rendono disponibili le informazioni alla B.C.E.*".
La segnalazione al 31.12. 2014 fu inviata in data 17 febbraio 2015; modificata il 9 marzo 2015 in alcune voci relative alle consistenze dei fondi propri.
Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 26 mln; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.
Nel periodo fu sottoscritta la parte residuale - circa € 81 mln - del "mini aucap" da € 102 mln, di cui la parte non finanziata ammonta a circa € 46 mln; solo questo importo è computato nel capitale e nella riserva sovrapprezzo azioni, sicché il totale di tali voci passa a € 3.655 mln rispetto a € 3.610 mln del settembre 2014 (+ € 45 mln).
L'ammontare dei fondi propri comunicato alla vigilanza è pari a € 3.442.054, il valore rettificato- previa detrazione della quota di capitale finanziato quantificato dai CCTT è pari ad € 2.465.217; pertanto il *CET 1 ratio* passa dall' 11,73% all' 8,04%, il TCR dal 12,98% al 9,30%.
La segnalazione al 31 marzo 2015 fu inviata in data 14 maggio 2015; il 21 maggio 2015, l'8 giugno 2015, il 28 luglio 2015, il 2 e il 3 novembre 2015 ci sono alcune variazioni che non hanno avuto impatto sulle consistenze dei fondi propri.
Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 25 mln; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.
L'ammontare dei fondi propri è indicato in 3.332.892 euro, il valore rettificato con lo scomputo della quota di capitale finanziato è di 2.348.409 euro con conseguente flessione del *CET 1 ratio* dal 10.67% al 7,49 e del TCR dal 11,66% all'8.51%.
Anche in tal caso la condotta decettiva degli imputati ha impedito alla vigilanza la tempestiva adozione dei provvedimenti di decurtazione dal patrimonio di vigilanza delle quote di capitale finanziato e di ogni altro intervento coerente con la situazione patrimoniale effettiva dell'istituto.

8. Le condotte di ostacolo relative al *Comprehensive Assessment*

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,
m.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in riferimento alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21, (allegata al presente Avviso) in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, e della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di numerosi finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie (operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito, per talune operazioni formalizzato per iscritto), attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, nell'ambito dello svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita (c.d. *"Comprehensive Assessment"*) previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 cit. ed oggetto della Decisione della Banca centrale Europea del 4 febbraio 2014.

i) durante l'attività ispettiva compiuta dalla Banca d'Italia presso la sede sociale nel periodo marzo/agosto 2014 (consistita nel c.d. *"Asset Quality Review"*), **occultavano con mezzi fraudolenti** e, comunque, **omettevano di dare comunicazione,**

- dell'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario e/o alla sottoscrizione delle medesime azioni in sede di operazioni di aumento di capitale, per un controvalore complessivo di circa € 728 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di circa € 886 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);
- dell'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;

mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate;

ii) **esponevano fatti materiali non rispondenti** al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

- (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 9.6.2014 – n. 590133/14 di compilare un *"questionario … (Preliminary Capital Plan)"* contenente *"informazioni idonee a valutare, distintamente per i vari canali di raccolta (interni ed esterni), l'ammontare aggiuntivo di capitale e di strumenti di AT1 che potrebbero essere ottenuti*

in tempi rapidi (6 o 9 mesi) per fronteggiare eventuali shortfall" precisando *"sia le operazioni già pianificate o in corso di attuazione, sia le misure aggiuntive che potrebbero essere perfezionate in caso di necessità entro i termini sopra indicati"*) **nella Comunicazione datata 20.6.2014** ove erano indicati, quali interventi di rafforzamento patrimoniale realizzabili celermente, il *"rimborso anticipato in azioni del prestito obbligazionario 2013-2018 convertibile di tipo soft mandatory ... per un importo di euro 253 milioni"*; e *"l'incremento di CET1 per effetto degli aumenti di capitale attualmente in corso per un importo totale di euro 673 milioni, di cui euro 608 milioni di aumento in opzione ai soci"*, omettendo di rappresentare che la sottoscrizione del suddetto prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra descritta;

> nelle comunicazioni trasmesse alle Autorità di vigilanza nell'ambito dell'esercizio di *"stress test"*, contenenti l'indicazione, contrariamente al vero, di *ratios* patrimoniali e dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quelli reali, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;

> nel *Capital Plan* comunicato in data 10.11.2014, relativo alle misure programmate per la copertura del deficit di capitale emerso all'esito dell'esercizio di *"stress test"* (nello scenario avverso, pari a € 223 mln), contenente l'indicazione, contrariamente al vero, dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln, ed omettendo di precisare che la sottoscrizione del prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea medesime, le quali, conseguentemente, non davano luogo, neppure in sede ispettiva, ad approfondimenti conoscitivi, e la B.C.E. valutava idonee le misure di rafforzamento patrimoniale indicate da BPVi per fare fronte alla deficienza emersa all'esito del c.d. *"Comprehensive Assessment"* ed all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2014 stabiliva (con la relativa decisione SREP) requisiti prudenziali non coerenti con la reale situazione patrimoniale della stessa BPVi.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, dal marzo ad agosto 2014 (con riferimento alla attività ispettiva) e nel mese di febbraio 2015 (con riferimento alla decisione SREP)

Il capo M.1 fa riferimento alle condotte di ostacolo realizzate nei confronti di Banca di Italia e B.C.E. - in ipotesi accusatoria - durante la fase di *comphrehensive assessment:*

1. l'omessa comunicazione agli ispettori del fenomeno di assistenza finanziaria e delle lettere di impegno durante la verifica ispettiva A.Q.R.
2. nella esposizione di dati non veritieri sula situazione patrimoniale del gruppo contenuta nella nota datata 20.6.2014 e nel capital plan inviato in data 10.11.2014.

8.1 I risultati del *Comprehensive Assessment* per Banca Popolare Vicenza.

I testimoni Vincenzo Cantarella, direttore senior della Banca d'Italia, ed Enzo Serata, direttore dell'unità di risoluzione della crisi bancaria, hanno illustrato gli esiti del Comprehensive Assessment per la Banca Popolare Vicenza.

Il teste Cantarella ha condotto da febbraio ad agosto 2014 un accesso ispettivo nell'ambito dell'A.Q.R. presso Banca Popolare di Vicenza.

L'A.Q.R. ha avuto ad oggetto la verifica dell'attivo dei bilanci bancari al 31 dicembre 2013; è consistito in una revisione della qualità degli attivi bancari allo scopo di verificare se il capitale c.d. «di migliore qualità» delle banche (Common Equity Tier 1, CET 1) fosse adeguato a fronteggiare la rischiosità dei vari attivi (prestiti, titoli, etc.).
La revisione ha fornito una valutazione circa l'accuratezza del valore contabile degli attivi delle banche, fungendo da punto di partenza per la prova di stress.
L'A.Q.R. si è svolta in tre fasi:
1. Selezione dei portafogli
2. Esecuzione, con esame dei fascicoli in loco, valutazione delle garanzie, ricalcolo degli accantonamenti e delle attività ponderate per il rischio
3. Raccolta, finalizzata a garantire che i risultati fossero coerenti e comparabili fra tutti i portafogli e per tutte le banche significative.
Il direttore Cantarella, nella veste di capo team, ha coordinato l'accesso ispettivo iniziato a febbraio 2014.
Egli ha spiegato in dibattimento di aver analizzato approfonditamente un campione preselezionato da B.C.E. di 997 posizioni (per un'esposizione pari ad € 3,5 miliardi, ossia l'11 % del portafoglio crediti)[346].
All'esito dell'accertamento furono individuate perdite per € 126 milioni all'interno del campione esaminato.
I risultati furono proiettati sulle posizioni analoghe al campione analizzato (*projection of findings).*
L'ispettore Cantarella ha ricordato che - nella fase inziale dell'A.Q.R.- si incontrò con Sorato e in due occasioni con il Presidente Zonin.
Entrambi gli prospettarono una serie di operazioni in fieri (acquisizioni della banca di Ferrara, banca di Marostica e banca Etruria), operazioni che, secondo la prospettazione di Sorato, erano sollecitate da Banca Italia.
La cosa gli destò perplessità (testualmente: "*Mi sembrava una millanteria*"), in quanto le informazioni che aveva ricevuto dai colleghi della vigilanza cartolare erano di ben altro tenore; i colleghi gli avevano infatti prospettato che il punto debole della banca era proprio la patrimonializzazione dell'istituto ed anche la situazione dei crediti non era tranquillizzante[347].
A fine luglio prospettò a Sorato che i risultati dell'A.Q.R. sarebbero stati molto critici per la banca: la *projection of findings* aveva dato un valore di 400 milioni di costo, a cui si sarebbe aggiunto un costo sicuramente elevato delle svalutazioni collettive,

---

346 Cfr doc. n. 583 portafoglio crediti esaminati durante A.Q.R.

347 Cfr udienza 16.1.2020 testimone Vincenzo Cantarella fonoreg pag 46. P.M. Contestaz sit14.11.2017 : "*Debbo dire che sono stato disturbato dall'atteggiamento tenuto sia da Zonin che da Sorato durante lo svolgimento della verifica. Con ciò mi riferisco al fatto che entrambi mi hanno riferito, in più occasioni, che a loro dire Banca d'Italia premeva affinché Banca Popolare di Vicenza acquistasse alcune banche in difficoltà, di cui rammento – e i nomi son quelli – Etruria, Marostica e Ferrara A dire di entrambi, Banca d'Italia aveva chiesto, pregava BPVi di acquistare alcune banche in difficoltà, cioè il livello di quello che le riferivano arrivava a questo, nel senso parlavano proprio di una Banca d'Italia che premeva?"*
Testimone Cantarella: *si si … loro in modo molto assertivo dicevano queste cose, lo dicevano in modo, come se fosse assolutamente vero, e questa era una nota stonata perché non mi risultava dall'altra parte".*

pertanto l'aumento di capitale sarebbe stato destinato unicamente a colmare questo deficit.
Cantarella ha esposto che all'epoca nutriva forti dubbi sulla concreta possibilità della banca di portare a buon fine l'aumento di capitale, ma Sorato e Giustini lo rassicurano, sostenendo di essere una *"macchina da guerra"*, forti di un ottimo legame con il territorio[348].
All'esito dell'A.Q.R., al lordo dell'effetto fiscale emersero: un'esigenza di €126 milioni di accantonamenti ulteriori sulle posizioni esaminate, € 246 milioni di accantonamenti commisurati in modo statistico nei medesimi portafogli, € 342 milioni di svalutazioni collettive.
In totale furono evidenziati aggiustamenti nella determinazione delle esposizioni creditizie pari a € 700 milioni lordi, il CET 1 Ratio diminuì al 7,58%, evidenziando un'insufficienza patrimoniale di circa 118 milioni.
Successivamente allo Stress Test, nello scenario avverso emersero ulteriori 500 milioni di accantonamenti necessari, il CET 1 Ratio passò dal 7,45% al 3,17% nello scenario avverso.
La carenza patrimoniale evidenziata dalla B.C.E. fu pari a circa €680 milioni[349].
L'ispettore Cantarella ha ricordato che - nel corso dell'accertamento ispettivo - non ebbe alcun riscontro dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato, né rinvenne alcuna traccia documentale dell'esistenza di lettere di impegno al riacquisto da parte della banca, eppure nell'ambito del campione di posizioni esaminate durante l'accesso ispettivo vi erano sicuramente posizioni di azionisti finanziati dalla banca, (sono le posizioni Giorgio Maschio, Adamo Dalla Fontana, Donata Irneri, Tamburrino-Buongiorni, le società Rivoli, Sofigeco, Zaffiro Holding, Black Rock, Zappa e Zeta)[350]
PUBBLICO MINISTERO – Certo. Dottore, nelle interlocuzioni che lei ha avuto con la banca, che lei comunque ha riferito essere sia cordiali che efficienti, sotto questo profilo, ha mai avuto invece l'indicazione dell'esistenza, anche minimale, di un fenomeno di impegni al riacquisto?
TESTIMONE CANTARELLA – Ma assolutamente no.
PUBBLICO MINISTERO – Sia in termini informali sia in termini di lettere d'impegno al riacquisto.
*TESTIMONE CANTARELLA – **No, no. Non credo proprio che me l'avrebbero mai potuto dire.***
PUBBLICO MINISTERO – Ecco, perché? Cioè, nel senso questo che impatto avrebbe avuto suun'ispezione?

---

348 *Ibidem pag 46:* TESTIMONE CANTARELLA - *Sì, sì, mi ricordo che feci anche un incontro con il dottor Giustini proprio per... gli chiesi: ma ce la fate? E lui mi disse di sì. In effetti, come dire, poi, dopo che noi ad agosto ce ne siamo andati, hanno concluso l'aumento di capitale, addirittura, mi ricordo che c'era stato un comunicato stampa in cui avevano avuto adesioni addirittura superiori alla quota necessaria, quindi dovevano giungere a un riparto, quindi io a quel punto dissi: vabbè, mi sono sbagliato! Io mi sono sbagliato che questo aumento di capitale potesse essere un flop, viceversa, lo hanno fatto,* ***poi, purtroppo, si è capito come un pochettino avevano fatto***».

349 Cfr testimonianza Vincenzo Cantarella, udienza 16.1.2020 fonoreg. pag. 38.
350 Cfr doc 583 elenco posizioni esaminate durante A.Q.R.

*TESTIMONE CANTARELLA – **Beh, è chiaro che a questo punto l'avrei tranquillamente riferito, come dire, immediatamente alla Vigilanza cartolare una cosa di questo genere. Gli esiti del Comprehensive Assessment sarebbero stati sicuramente quantomeno quelli che poi sono stati. Si sarebbero dati la zappa sui piedi, se l'avessero fatto, insomma.***
PUBBLICO MINISTERO – Se avessero fatto cosa?
TESTIMONE CANTARELLA – Se avessero riferito queste cose, no? ***Già l'esercizio non stava andando tanto bene"***[351].

8.2 Il *Preliminary Capital Plan* del 20.6.2014.

In previsione dell'entrata in vigore del meccanismo unico di vigilanza del novembre 2014, Banca d'Italia il 9 giugno 2014 chiese alla Popolare di Vicenza la redazione di un Preliminary capital plan. [352]

I testi Parascandolo e Serata hanno a tal proposito chiarito che l'Ecofin, nel novembre 2013, dopo aver definito le modalità per condurre il *Comprehensive assessment*, stabilì che - in caso di deficit patrimoniale ad esito dell'esercizio - le banche avrebbero dovuto coprirlo tempestivamente, in un lasso di tempo massimo di 6/9 mesi.

Le Autorità di vigilanza, d'intesa con B.C.E., richiesero alle banche un *preliminary capital plan*, un piano di capitale preliminare teso a verificare la capacità di pianificare per tempo eventuali interventi sul piano patrimoniale che fossero stati necessari all' esito del Comprehensive Assessment.

Si trattò di un documento con il quale fu chiesto a tutte le banche sottoposte al Comprehensive Assessment di indicare - attraverso la compilazione di un prospetto allegato alla richiesta - le possibili misure da attivare con la probabilità di attivazione delle stesse per coprire eventuali deficit emergenti dall'esercizio.

Alla richiesta del 9 giugno 2014, Banca popolare rispose con una lettera del 20 giugno 2014,[353] approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La prima misura indicata dalla banca nella risposta fu l'aumento di capitale in corso, quantificato in € 608 milioni, oltre 65 milioni derivanti dal mini aucap finanziato ex articolo 2358 c. c., misura indicata con probabilità alta di esecuzione.

La banca puntualizzò che nell'importo dell'aumento di capitale si teneva conto del divieto di computo prudenziale degli strumenti emittendi "finanziati" ai sensi dell'art. 2358 c.c., anche in questa circostanza nessun riferimento fu fatto all'intenzione di realizzare l'operazione anche finanziando i soci sul mercato primario, al di fuori di quanto previsto dalla delibera assembleare.

La seconda misura indicata fu la conversione del prestito subordinato *soft mandatory*, emesso in coincidenza con il precedente aumento di capitale 2013; anche essa indicata con una probabilità di esecuzione alta.

---

351 Cfr udienza 16.1.2020 fonoreg. pag 51 .52
352 Doc 468 P.M.
353 Doc 471 P.M.

Fu poi indicata una possibile vendita di assets per € 250 milioni; misura destinata non ad incidere direttamente sul capitale ma a ridurre le attività di rischio, misura indicata con probabilità di esecuzione media.
Le misure indicate da BPVi apparvero alla vigilanza concretamente percorribili: la conversione era uno strumento già collocato, anche se a termini di regolamento, sarebbe avvenuta solo nei primi mesi del 2015; l'aumento di capitale era già in corso; la vigilanza – ignorando il fenomeno dell'assistenza finanziaria condivise le valutazioni contenute nel *preliminary capital plan* ("*Quindi condividiamo, come dire, non conoscendo, non avendo altre informazioni, il grado di... l'alto grado di realizzabilità*)[354].
Anche in tal caso è di tutta evidenza il carattere ampiamente fuorviante del quadro informativo fornito dalla banca alla vigilanza, laddove si attesta il raggiungimento di un obiettivo di patrimonializzazione di € 608 milioni dovuto all'aumento di capitale, omettendo dolosamente qualsivoglia riferimento al massiccio ricorso al capitale finanziato.

8.3 Il *Capital Plan* del 10.11.2014 .

Il 26 ottobre 2014 furono pubblicati i risultati del Comprehensive Assesment, da cui emerse per BPVI uno shortfall sullo stress test nell'ipotesi avversa di € 223 milioni.
Qualche giorno prima della pubblicazione, il 20 ottobre 2014 si tenne una riunione a Francoforte organizzata per individuare le misure di implementazione del capitale richieste ai Gruppi bancari che - come la Popolare Vicenza - presentavano una problematica potenziale dal punto di vista dei risultati finali.
Il testimone Serata vi partecipò insieme a Fabrizi per la vigilanza, per il Joint supervisory team fu presente Giorgis, per B.C.E. Muriel Tiesset e Santoni, la delegazione della Banca Popolare fu composta da Piazzetta, Pellegrini, Triban, Fagnani, Esposito, Marchesi.
La Vigilanza chiese l'immediata sospensione delle attività di riacquisto, per due motivi: 1) per l'impatto patrimoniale 2) per il problema autorizzativo; in quella sede si discusse inoltre dell'unica misura adatta nell'immediato a garantire un rafforzamento patrimoniale alla banca, la conversione del prestito obbligazionario emesso nel 2013.
Furono poste due condizioni indefettibili per l'approvazione della misura di risanamento patrimoniale:
1. avrebbe dovuto adottarsi un impegno irrevocabile alla conversione del prestito obbligazionario da parte del Consiglio di Amministrazione,
2. occorreva fornire una compiuta informazione al mercato.
Per questo motivo, il C.D.A. di Banca popolare, nel corso della seduta straordinaria del 25 ottobre 2014, convocata presso la tenuta Rocca di Montemassi[355], (il giorno prima della pubblicazione dei risultati del C.A.) deliberò in maniera irrevocabile la conversione del prestito e pubblicò un comunicato stampa per informare il mercato di questa decisione.

---

354 Cfr testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.22.2019 fonoreg. pag.52
355 Cfr doc 102 P.M.- verbale C.D.A. 25.10.2014

All'esito del Comprehensive Assessment, Banca Popolare di Vicenza presentò una carenza da A.Q.R. di € 119 milioni, una carenza nello scenario stress test base di €158 milioni e una carenza da scenario stress test avverso di € 682 milioni.
Si tratta di dati che non tengono conto dell'operazione di aumento di capitale 2014, computando l'aucap per l'importo di € 459 milioni, (al netto dei 195 milioni di riacquisti), residuava una carenza da stress test avverso di € 223 milioni; considerando le ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale, ossia la conversione di 253 milioni, si arrivava ad una eccedenza di 30 milioni[356].
In sintesi, Banca Popolare riportò sia per l'A.Q.R., sia per gli *stress test* risultati patrimoniali negativi, parzialmente colmati solo a seguito dell'operazione di aumento del capitale, falsamente rappresentata agli organi di vigilanza.
Ne consegue l'ovvia osservazione che lo scomputo dal patrimonio di vigilanza delle quote di capitale finanziato per gli importi di € 728 milioni a gennaio 2014 e € 886 milioni a fine anno avrebbe impedito alla banca di superare il Comprehensive Assesment e di entrare nell'ambito del M.V.U.
Il quadro informativo distorto dall'omessa rappresentazione del capitale finanziato fu posto alla base della decisione S.R.E.P. del febbraio 2015.
In punto di diritto, occorre premettere che la Direttiva CRD IV (artt. 97 ss.) ha previsto da parte di B.C.E. un processo periodico di revisione globale Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) condotto su base annuale.
Lo scopo dello SREP è assicurare che il capitale, la liquidità e la governance interna della banca siano idonei a garantire una sana gestione e la copertura dei rischi.
L'attività di SREP rientra nelle attribuzioni della B.C.E. ex art. 4, par. 1, lett. f, Regolamento M.V.U.
All'esito delle attività di SREP, la B.C.E. può chiedere agli enti creditizi l'adozione di diverse misure finalizzate a una gestione solida e alla copertura dei rischi dell'ente che possono incidere anche sulla governance e sulle strategie della banca (ex art. 16, Regolamento MVU).
Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento MVU, la B.C.E. può, fra l'altro, imporre alle banche:
1. l'utilizzo dell'utile netto per rafforzare i fondi propri;
2. limitazioni o divieti alle distribuzioni di dividendi agli azionisti;
3. obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
4. requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
5. rimozione in qualsiasi momento di membri dell'organo di amministrazione della banca.
In considerazione dell'entrata in vigore del MVU e dell'attività di Comprehensive Assessment, nel corso del 2014 fu adottata una procedura straordinaria e una tantum di SREP al fine di favorire il trasferimento delle competenze dalle autorità nazionali alla B.C.E..

[356] Cfr testimonianza Mauro Parascandolo udienza 28.11.2019 fonoreg. pag.63

Le decisioni SREP attinsero principalmente ai risultati quantitativi e qualitativi del Comprehensive Assessment e all'esame dei capital plans presentati dalle banche a seguito della comunicazione dei risultati del Comprehensive Assessment.

In questo contesto normativo si colloca il doc. n 666 ossia il Capital Plan redatto da Banca Popolare di Vicenza in data 10.11.2014; un piano che ogni banca in shortfall fu tenuta a presentare alla B.C.E. per identificare le misure idonee alla copertura del deficit patrimoniale.

A seguito del deficit da scenario avverso di 223 milioni derivante dallo Stress Test, la banca aveva previsto l'utilizzo dell'aumento di capitale già collocato e la conversione del soft mandatory per 253 milioni.

Sulla base dei dati contenuti nel Capital Plan, B.C.E. - in data 20.2.2015 - adottò la decisione SREP[357] nei confronti del Gruppo BPVI fissando un requisito minimo relativo al CET 1 Ratio pari ad almeno il 10,25%, fu poi richiesto di presentare un piano di capitale da realizzarsi entro la fine di aprile 2016; rafforzare le strutture organizzative, i processi, le procedure e le strategie relative alle sue funzioni di controllo interno; porre in essere politiche conservative ed un contingency plan sul fronte della liquidità fino alla realizzazione del piano di capitalizzazione, per far fronte a possibili deflussi destinati a influire sulla posizione di liquidità del gruppo e rafforzare "il piano di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale".

Anche in tale ultimo episodio è di tutta evidenza l'effetto decettivo del flusso informativo trasmesso dalla banca vicentina alla vigilanza fino alla primavera 2015; con le comunicazioni contestate i vertici della banca hanno perseguito lo scopo di procrastinare l'emersione delle reale situazione di illiquidità del titolo e di sotto patrimonializzazione dell'istituto bancario e, quindi, in sostanza quello di ostacolare l'esercizio della vigilanza da parte della Banca d'Italia e B.C.E. che – come il mercato - dovevano essere tenute all'oscuro della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Il flusso informativo falsato ha determinato l'adozione di provvedimenti (da ultima la decisione SREP del febbraio 2015) non coerenti con la situazione patrimoniale del gruppo, ritardando-con effetti dirompenti per le sorti dell'istituto - l'adozione di misure e rimedi altrimenti impellenti ed indifferibili.

Si tratta di un aspetto ben delineato in dibattimento dall'ispettore Serata:

"PUBBLICO MINISTERO – La conoscenza dell'esistenza di un fenomeno di finanziamento all'acquisto delle azioni, assistito in parte anche da impegni al riacquisto nei termini anche di un vero e proprio portage, avrebbe avuto una conseguenza sulla Vigilanza?

TESTIMONE SERATA – Beh, assolutamente, insomma, sia le azioni finanziate sia gli impegni di riacquisto, in base alla normativa, andavano dedotti dal patrimonio. Se, quindi, avessimo avuto contezza di queste operazioni, la situazione patrimoniale della banca cambiava radicalmente, e quindi lo scenario mutava in maniera decisiva, insomma, erano importi, se non ricordo male, alla luce all'ispezione Gatti, erano emerse più di 1 miliardo di azioni finanziate. Se avessimo avuto contezza di questi importi, il patrimonio della banca sarebbe stato decurtato in maniera significativa, e quindi

[357] Cfr doc 25 prod. doc. Banca Italia

tutto l'esercizio del Comprehensive Assessment, *ma la valutazione complessiva della banca sarebbe stata radicalmente diversa, insomma. Ricordo, a questo proposito, che nell'Ecofin dell'ottobre del 2013, che ho citato in precedenza, era stato deciso che le banche dovessero, in caso di* shortfall *dell'esercizio del* Comprehensive Assessment, *coprire questi deficit di capitali, innanzitutto, ovviamente, con operazioni proprie, operazioni sul mercato. Nel caso in cui la banca non fosse stata in grado di reperire capitali sul mercato, era prevista la possibilità di un* backstop *pubblico, quindi di un intervento pubblico, che andava ovviamente autorizzato dalla Commissione Europea in quanto si trattava di aiuto di Stato. E quindi un fenomeno di riacquisto di azioni di quel tipo dimostrava chiaramente che la banca non era in grado di effettuare ulteriori aumenti di capitale sul mercato, e quindi la storia della banca, da quel momento in poi, sarebbe stata completamente diversa*" [358](Fonoregistrazione dell'udienza del 23.1.2020 pag.20).

In tale quadro di opacità informativa, l'ampliamento del tema del mandato ispettivo 2015 all'operatività in azioni proprie, lungi dal configurare un'evenienza priva di alcuna motivazione, rientrò - come spiegato dal teste Serata - nella necessità di fare chiarezza sulla reale situazione del gruppo alla luce delle inconsistenti giustificazioni fornite dalla banca nel secondo semestre 2014 sul tema dei riacquisti e dei fondi lussemburghesi.

Il teste Parascandolo ha spiegato molto efficacemente l'effetto malamente distorsivo che ha prodotto sull'azione di vigilanza la mancata *disclosure* sul capitale finanziato nel corso delle annualità in contestazione:

"*...l'aver occultato queste informazioni non ha consentito di valutare in aderenza alla realtà l'effettiva situazione patrimoniale, di intervenire tempestivamente con misure più incisive per poter ripristinare un livello adeguato, un percorso adeguato di patrimonializzazione, di misure incisive; non è solo la richiesta di un maggiore grado di patrimonio, di un coefficiente più alto, è sicuramente la prima ma non è solo questo.*

Il coefficiente si può aumentare anche riducendo il denominatore. Se non si può andare sul mercato e raccogliere presso i soci fondi, bisogna cedere assets, bisogna ridurre il business, l'attività di rischio, si varano programmi di ristrutturazione.

Se poi non riusciamo a raccogliere presso i soci, forse bisogna pensare magari a operatori di mercato, investitori istituzionali.

Voglio dire, intervengono a questo punto soggetti diversi dai soci, entrano nella governance, e questi eventi hanno una particolare importanza, perché investitori istituzionali, operatori di mercato che entrano in una banca vogliono avere parola sulla governance e le cose sono destinate a cambiare".

Quindi parliamo di importi assolutamente rilevanti, parliamo dell'impossibilità di intervenire per tempo con misure più incisive, che avrebbero avuto effetti sicuramente particolarmente rilevanti. Non a caso per esempio l'Ecofin, nel richiamare quali possono essere le misure da intraprendere per ***fronteggiare uno shortfall, richiama gli aumenti*** *di capitale sul mercato, la ritenzione di utili, vendite di asset destinati ad aumentare il capitale e ricorso comunque a fonti private; poi chiaramente in*

[358] Cfr testimonianza Vincenzo Serata udienza 23.1.2020, fonoreg. pag.20.

subordine, laddove tutto questo non è possibile, si prefigurava anche la possibilità di un sostegno pubblico.
Quindi questo per dire che sono informazioni di assoluto rilievo, che avrebbero sicuramente consentito di valutare interventi diversi e più incisivi nel tempo.
Informazioni tanto più rilevanti quanto più aumentava la differenza, il gap tra la situazione patrimoniale effettiva e quella, invece, rappresentata.[359]
La macroscopica divergenza tra i flussi informativi indirizzati alla vigilanza nel triennio in contestazione e la reale situazione patrimoniale dell'istituto fu accertata solo in occasione dell'ispezione B.C.E. 2015 e successivamente confermata dalle accurate indagini svolte dai consulenti tecnici della Pubblica Accusa.
Le comunicazioni di cui alle imputazioni , valutate nel contesto cronologico in cui si sono svolti i fatti, non si sono limitate a mettere in pericolo il regolare funzionamento dell'organo di vigilanza ma ne hanno senza dubbio ostacolato l'esplicazione delle funzioni, in quanto come detto sopra - sulla base di flussi informativi destituiti di valenza segnaletica - sono stati fissati con le decisioni SREP dal 2012 al 2015 target patrimoniali del tutto distonici rispetto alla effettiva situazione patrimoniale dell'istituto, è stata falsata la valutazione sulle operazioni di aumento di capitale del 2013 e 2014 e in ultimo sul comprehensive assessment, il cui esito ha consentito alla banca vicentina di entrare nel meccanismo unico di vigilanza.
Solo ad ispezione conclusa, sulla base dell'allarmante realtà fattuale accertata dagli ispettori, B.C.E. – nella seconda metà del 2015 - impose l'adozione di specifici interventi sul piano del rinnovo degli organi sociali, della decurtazione dal patrimonio di vigilanza della quota di capitale "finanziato", dell'appostazione di accantonamenti a copertura di rilevanti rischi legali e reputazionali e del miglioramento del sistema di governo societario e dei controlli interni[360], avviò i procedimenti sanzionatori a carico degli organi di vertice[361] e chiese l'adozione di un piano di ricapitalizzazione.
A seguito del fallimento del piano di rilancio elaborato dalla banca, constatata l'impossibilità di realizzare interventi di ricapitalizzazione, come è noto, fu avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Conclusivamente è provato che l'occultamento della reale situazione patrimoniale della banca sia stato assicurato dall'insieme coordinato delle condotte sin qui analizzate, protrattesi dal 2012 al 2015 nel corso dell'interlocuzione istituzionale con l'autorità di vigilanza, alla quale sono stati comunicati dati non veritieri sulla composizione del patrimonio di vigilanza, per effetto della mancata deduzione delle quote di capitale finanziato.
Appare evidente, pertanto, come le comunicazioni inviate alla vigilanza fossero finalizzate ad occultare le falsità perpetrate e, al contempo, a commetterne di nuove.
Sussiste l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire ed occultare i reati di aggiotaggio e falso in prospetto, infatti, attraverso il flusso informativo dolosamente alterato nel triennio in contestazione sono state celate le falsità propalate al mercato e

[359] Cfr *ibidem* fonoreg. pag. 64-65
[360] Doc 40 prod Banca Italia
[361] Doc 28 prod Banca Italia

contestualmente si sono rese possibili le rappresentazioni di dati non genuini nei comunicati e nei prospetti informativi degli aumenti di capitale, perpetuando in tal modo un sistema di falsità rappresentativa su cui per anni si è retto l'istituto vicentino.
Sussiste altresì l'aggravante a effetto speciale di cui al comma III dell'art 2638 c.c., atteso che Banca popolare di Vicenza era soggetto emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art 116 Dlv 24 febbraio 1998, come risulta documentalmente dai prospetti di offerta e dalla relazione ispettiva Consob.
I reati contestati vanno ascritti al Presidente Zonin che ha personalmente certificato la genuinità dei flussi informativi indirizzati alla vigilanza (cfr il doc 6 BI) nella piena consapevolezza del loro contenuto decettivo in ragione del mancato scomputo delle poste patrimoniali relative alle operazioni correlate e alle lettere di impegno.
La responsabilità per le condotte di ostacolo alla vigilanza analizzate va altresì ascritta a titolo di concorso agli imputati Giustini, Marin e Piazzetta che hanno – ciascuno nei limiti delle rispettive competenze funzionali e operative - sostenuto e realizzato l'operatività occulta della banca in azioni proprie, nella piena consapevolezza del carattere strumentale della stessa a fornire alla vigilanza una rappresentazione falsata e fuorviante degli aggregati patrimoniali della banca.

CAPITOLO X

L'OSTACOLO ALLA VIGILANZA NEI CONFRONTI DI CONSOB

Indice

1. La normativa in materia di trasparenza dei servizi finanziari
2. Le operazioni di aumento di capitale 2014
3. La richiesta dati da parte di CONSOB
4. I presidi organizzativi comunicati a CONSOB
5. Il quadro procedurale di BPVi per la prestazione dei servizi di consulenza
5.1 Il sistema di valutazione dell'adeguatezza
5.2. Il modello per l'operatività ordinaria
5.3. Il modello predisposto per aucap e mini aucap 2014
6. L'ispezione CONSOB 2015
7. L'aucap e il *budget* Mifid
8. Le risultanze ispettive sulla genuinità dell'iniziativa cliente
9. L'attività di pianificazione commerciale dell'aucap
10. La comunicazione degli obiettivi alla rete
11. Le pressioni commerciali sulla rete
12. Le iniziative di supporto commerciale a sostegno dell'aucap
12.1. I *time deposit*
12.2. I finanziamenti correlati
12.3. Le iniziative commerciali connesse all'erogazione di finanziamenti
13. Gli accertamenti ispettivi di CONSOB sul capitale finanziato
14. La quantificazione dei casi di consulenza surrettizia
15. La rilevanza delle condotte sull'attività di vigilanza della CONSOB
16. Il ruolo di Emanuele Giustini
17. La versione dell'imputato
18. Conclusioni

Capo N.1)

SORATO SAMUELE e GIUSTINI EMANUELE

n.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso rispetto al capo che precede ed alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 (allegata al presente Avviso),

SORATO SAMUELE in qualità di direttore generale,

GIUSTINI EMANUELE, in qualità di vice direttore generale responsabile della divisione mercati,

della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.), società sottoposta alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58,

con riferimento alla operazione di aumento di capitale compiuta nel periodo 12.5/8.8.2014, avente in oggetto una offerta in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni nominative (e anche una offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato), a seguito della richiesta di dati e notizie di CONSOB datata 16.5.2014, nella successiva interlocuzione con la medesima Autorità di Vigilanza, comunicavano, contrariamente al vero (condotta materiale di SORATO Samuele, quale firmatario delle missive, compiuta d'intesa con GIUSTINI Emanuele),

nella Nota datata 23.5.2014,

la decisione assunta dalla Banca *"di astenersi, con riferimento all'Offerta in opzione, dalla prestazione di raccomandazioni personalizzate all'investimento"* e, pertanto, del *"divieto di prestare qualsivoglia attività consulenziale a favore dei titolari del diritto di opzione"*;
l'adozione da parte della Banca *"allo scopo di dare effettività alla menzionata prescrizione interna ed evitare forme surrettizie di raccomandazione personalizzata all'investimento ..."* di *"modalità specifiche di adesione all'offerta idonee a contenere occasioni di contatto diretto tra gli addetti alla rete ed i titolari del diritto di opzione"* (costituite, *"a seguito della comunicazione informativa"* neutra da parte della Banca contenente indicazione delle *"caratteristiche principali dell'operazione e le modalità richieste per l'adesione"*, dalla preventiva manifestazione di interesse alla sottoscrizione da parte degli interessati *"accedendo ad una apposita sezione del sito internet della Banca"* oppure tramite l'invio per posta di un modulo prestampato, preventivamente trasmesso agli aventi diritto in allegato alla suddetta comunicazione informativa preliminare);
che la Banca si sarebbe astenuta dalla erogazione di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizioni di azioni BPVi, essendo questa possibilità limitata all'operazione di aumento di capitale riservato a nuovi soci e finalizzato all'ampliamento della base sociale (c.d. "mini Aucap");
nella Nota datata 4.7.2014, che
erano "*immutate le modalità di offerta in opzione, agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili ...*" e, nel fornire i dati relativi all'andamento della operazione, che l'offerta in opzione aveva registrato adesioni da parte di 20.448 clienti, tutte perfezionate ad "iniziativa cliente", con valutazione positiva della appropriatezza nella misura del 83,9%;
nella Nota 15.10.2014,
che l'unica operatività effettuata nell'ambito dell'Offerta in opzione, era quella ad "iniziativa cliente";
che tutti i 29.364 sottoscrittori "aventi diritto" avevano aderito all'offerta previa valutazione di appropriatezza, il cui esito era stato positivo nella misura del 82% circa;
che (nella unita Nota di osservazioni della funzione di *Compliance*), *"la Banca ha inteso presidiare il rischio di consulenze surrettizie prevedendo un meccanismo volto a fare in modo che ... il contatto tra banca e clienti titolari del diritto di opzione si stabilisse solo in seguito ad una comunicazione preliminare"*;
e omettevano dunque, di rappresentare alla Commissione medesima, la realizzazione da parte della Banca, sino dal febbraio 2014 (e, dunque, prima dell'approvazione del prospetto previsto dall'art. 94, D. L.vo n. 58/98 cit.), di una strutturata azione commerciale finalizzata alla promozione della partecipazione all'aumento di capitale e concretizzatasi in consigli personalizzati di investimento,
così ostacolando consapevolmente le funzioni di vigilanza della CONSOB, cui era conseguentemente impedita l'emanazione degli opportuni provvedimenti e l'adozione delle pertinenti iniziative di Vigilanza.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116, D. L.vo n. 58/98 cit. ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Milano, in data 23 maggio, 4 luglio e 15 ottobre 2014

1. La normativa in materia di trasparenza dei servizi finanziari

La normativa sulla trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari disciplina le relazioni fra gli intermediari finanziari e la clientela nella fase precontrattuale, al momento della conclusione del contratto e nel corso dello svolgimento del rapporto in un'ottica di tutela dell'investitore volta ad agevolare la comprensione delle caratteristiche, dei rischi, dei costi dei prodotti finanziari offerti in un mercato di libera concorrenza.
La fonte di riferimento è costituita dalla legge 24.2.1998 n 58 - testo unico recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), dal successivo regolamento attuativo CONSOB approvato con delibera 1° luglio 1998 n° 11522, dall'attuazione della direttiva n. 2004/39/CE, c.d. «Mifid», dal regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 che specifica le regole di condotta degli intermediari nella distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi (art. 83-88).

Nello specifico, per le operazioni di intermediazione finanziaria assume rilievo pregnante la disposizione di cui all'art. 21 T.U.F. che prescrive agli intermediari, nell''attività di servizi di investimenti ed accessori, una serie dettagliata di obblighi:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
- disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l''efficiente svolgimento dei servizi;
- svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

La finalità di tali doveri è la salvaguardia dell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato ovvero quello di assicurare correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione.

Il Regolamento Intermediari - approvato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 - ha dato esecuzione alla direttiva comunitaria Mifid, specifica gli adempimenti a carico degli intermediari relativi all'obbligo di valutazione delle operazioni di investimento, tenendo conto del servizio e della categoria di clienti.

Le procedure di valutazione delle operazioni degli investitori sono articolate sulla base dei concetti di adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini.

La direttiva MIFID prevede infatti una graduazione dell'impegno richiesto agli intermediari e della tutela degli investitori in funzione della tipologia del servizio prestato.

Per i servizi "ad alto valore aggiunto" (la consulenza e la gestione di portafogli) che maggiormente possono influire sulle scelte di investimento, il regolamento richiede una conoscenza più ampia del cliente e la valutazione dell'adeguatezza con conseguente maggior impegno per l'intermediario e un più elevato grado di tutela per l'investitore.

Sulla scorta delle informazioni ricevute, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio, gli intermediari valutano se l'operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, comporti rischi che egli possa sopportare compatibilmente con i suoi obiettivi, abbia natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi (art 40).

Sulla base delle informazioni acquisite, l'intermediario procede alla valutazione dell'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari rispetto al cliente o potenziale.

La finalita' è raccomandare servizi di investimento e strumenti finanziari adatti al profilo del singolo investitore.

In mancanza di una base conoscitiva idonea a valutare l'adeguatezza, l'intermediario non potrà prestare servizi di consulenza o di gestione patrimoniale.

Gli artt. 41 e 42 del Reg. trattano della valutazione di appropriatezza: è relativa ai servizi di investimento per i quali l'intermediario si limita ad eseguire disposizioni del cliente.
L'art. 41 Reg. stabilisce che gli intermediari, nel caso di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, chiedono al cliente o potenziale cliente informazioni sulla conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.
Dette informazioni si riferiscono ai tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, alla natura, volume e frequenza delle operazioni e al periodo durante il quale sono state eseguite, al livello di istruzione, alla professione del cliente, se rilevante, anche precedente.
Sulla base delle informazioni acquisite, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
Quando ritengono che lo strumento o il servizio non sia appropriato, gli intermediari avvertono il cliente di tale situazione.
Ove questi non fornisca le informazioni richieste o se le informazioni non sono sufficienti, l'intermediario da' comunicazione al cliente di non essere in grado di valutare l'appropriatezza dell'operazione, prima di darne corso (art 42).
In sintesi, la valutazione di appropriatezza riguarda diversi servizi di investimento: la negoziazione per conto proprio (acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti), esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, etc.
Essa impone la verifica di un livello di conoscenza ed esperienza in capo al cliente che permetta di comprendere i rischi connessi alla decisione di investimento da assumere.
Ove l'investitore non abbia fornito gli elementi necessari, si potra' procedere alla prestazione dei servizi, comunicando l'impossibilità di determinare l'appropriatezza delle decisioni di investimento.
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dagli artt. 39, 40, 41 e 42, ove non ricorrano le particolari condizioni di deroga di cui all'art. 43, determina da parte dell'intermediario la violazione dell'art. 21, co. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 58/98.

2. Le operazioni di aumento di capitale del 2014

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Vicenza nella riunione del 18 Febbraio 2014 (all. n .127 relazione Consob) ha pianificato due operazioni di aumento di capitale:

- un'offerta a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie in opzione ai soci per un importo massimo di €700.000.000.
- un'operazione di aumento di capitale ordinario a pagamento mediante azioni ordinarie finalizzata all'ampliamento della base sociale da offrire esclusivamente ai non soci per un importo massimo di € 300.000.0000 in massimo tre anni con possibilità di finanziare le azioni (mini aucap 2014).

Nel corso della riunione consiliare del 4.3.2014 (all. n. 128 relazione Consob) il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avvio delle due operazioni sul capitale in relazione all'aumento di capitale 2014.
L' importo massimo è stato definito in € 700.000.000, con riconoscimento del diritto di opzione in rapporto di una azione ogni otto possedute e un premio di fedeltà pari a una nuova azione ogni cinque sottoscritte, trascorsi tre anni dalla sottoscrizione.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarebbe stato pari a quello approvato dalla prossima assemblea dei soci.
Per il mini aucap 2014 è stato determinato un controvalore dell'offerta per un importo massimo di € 300.000.000 con un prezzo di sottoscrizione determinato dall'assemblea dei soci.
L'offerta sarebbe stata riservata ai non soci, per un importo massimo di cento azioni sottoscrivibili, importo finanziato dalla banca fino al 100% del prezzo di sottoscrizione, con durata del finanziamento quinquennale a un tasso dell'1% per l'ammontare emesso nel 2014.
L'operazione di mini aucap, per le condizioni connesse all'assistenza finanziaria ex art 2358 c.c., sarebbe stata condizionata all'autorizzazione assembleare rilasciata al consiglio di amministrazione.
Nel corso della seduta del 15.4.2014 (all. n. 132 relazione Consob), il Consiglio di Amministrazione ha definitivamente approvato l'operazione di aumento capitale, deliberando un aumento scindibile di capitale sociale a pagamento fino a un controvalore massimo di € 608.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie.
Il rapporto di opzione è stato ridefinito sulla base del nuovo ammontare di emissione: è stata attribuita la nuova azione per ogni 9 possedute ed è stato modificato il rapporto di attribuzione del premio fedeltà (un'azione ogni quattro); le azioni eventualmente inoptate sarebbero state offerte al pubblico indistinto e assegnate a coloro che ne avessero fatto richiesta durante il periodo di offerta.
Le azioni sono state emesse al prezzo di 62,5 €, determinato sulla base della relazione estimativa dell'esperto indipendente.
Con riguardo al mini aucap, l'assemblea dei soci del 26.4.2014 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a concedere nuovi soci i finanziamenti correlati alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale finalizzato all'ampliamento della base del sociale.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.4. 2014 (all. n. 134 relazione Consob) ha deliberato all'unanimità l'offerta riservata ai nuovi soci, con avvio contestuale all'inizio dell'offerta sull'aumento di capitale e con termine al 19-12-14.
L'8.5.2014 Consob ha approvato il prospetto relativo all'AUCAP 2014, quindi la banca con lettera 9 maggio 2014 ha dato tempestiva comunicazione agli azionisti sui dettagli delle operazioni informandoli della facoltà di esercitare per intero il diritto di opzione in relazione alle azioni eventualmente inoptate.
Il periodo di adesione alle offerte sull'aucap ha riguardato l'arco temporale tra il 12 maggio 2014/ 8 agosto 2014.

Le adesioni al mini aucap sono state raccolte nel periodo tra il 12 maggio 2014 e il 19 dicembre del 2014.
La misura di rafforzamento patrimoniale è stata deliberata per raggiungere migliori standards di mercato in termini di ratios prudenziali, alla luce dell'approssimarsi della supervisione unica europea.

3. La richiesta dati da parte di Consob

L'8 maggio 2014 Consob ha comunicato a BPVi l'approvazione delle operazioni suddette e il giorno seguente BPVi ha depositato presso l'Autorità di Vigilanza la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative alle due operazioni sul capitale (doc. n. 618 e 619 P.M.).
Con nota del 16 maggio 2014 (doc n. 14 prod. Consob udienza 13 .12.2019) la Divisione Intermediari Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione di Milano di Consob ha richiesto a Banca Popolare di Vicenza - ai sensi dell'art.8 I co. D.L.vo. 58/98 - l'invio, nel termine di sette giorni dalla ricezione, di specifiche informazioni sulle modalità programmatiche ed operative di conduzione delle due distinte operazioni di aumento del capitale sociale, ossia relativamente:
•all'offerta in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili dei prestiti obbligazionari denominati "Banca Popolare di Vicenza 15. A Emissione Subordinato Convertibile codice ISIN IT 0004548258" e " Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni-codice ISIN IT 0004932031" di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni nominative "Banca Popolare di Vicenza seconda emissione obbligazioni nominative codice ISIN IT 0005022048" e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato ("Aucap 2014");
•all'operazione di aumento del capitale sociale ordinario, a pagamento, per un importo complessivo massimo di 300 milioni di euro di durata triennale con offerte annuali, finalizzata all'ampliamento della base sociale (mini aucap).
Nella nota 16 maggio Consob ha in primis sottolineato il dovere dell'intermediario di *"apprestare le opportune cautele a protezione dei clienti in sede di adesione all'offerta atte a garantire la correttezza dei comportamenti da porre in essere nella relazione con la clientela, nonché ad attivare adeguati strumenti di controllo, anche di tipo continuativo e in costanza del periodo di adesione all'offerta, volti ad intercettare eventuali anomalie e comportamenti non conformi da parte della struttura".*
L'ufficio di vigilanza di Consob ha richiesto con riferimento all'Aucap di indicare le "*modalità operative adottate per l'adesione all'offerta precisando se ed in quali termini la banca intenda prestare il servizio di consulenza e svolgere i controlli di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni; al riguardo, andrà precisato il "trattamento" riservato alle operazioni risultate non adeguate all'esito dei pertinenti controlli;" e le "misure di gestione dei conflitti di interesse relativi all'offerta di cui trattasi. In tale ambito, andranno fornite indicazioni circa l'eventuale riconoscimento di forme di incentivazione al personale collegate ai risultati dell'operazione*";

per il Mini Aucap di indicare *"i presìdi procedurali e/o le cautele adottate al fine di garantire, così come rappresentato nella documentazione d'offerta, la prestazione del servizio di consulenza in relazione agli ordini dei clienti"*.
Con riferimento ad entrambe le operazioni, Consob ha inoltre prescritto l'invio con cadenza mensile per tutto il periodo di apertura dell'offerta al pubblico (da giugno a dicembre) di un prospetto relativo a:

- "numero di operazioni risultate adeguate o appropriate e non adeguate o non appropriate al profilo del cliente con relativo controvalore, al riguardo andrà specificato il numero di operazioni eventualmente eseguite in regime di appropriatezza disposte nonostante un preventivo giudizio di non adeguatezza da parte dell'intermediario."
- "dettagli sulle operazioni di finanziamento finalizzato al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto di offerta concesso dalla banca gli aderenti all'operazione con indicazione del numero di clienti interessati da tale operatività nonché dell'ammontare medio finanziato e investito nell'operazione".

4. I presidi organizzativi comunicati a Consob.
Nella comunicazione formale (a firma del d.g. Samuele Sorato) fatta alla divisione intermediari in data 23 maggio 2014 (doc 595 P.M. e all. 15 prod. CONSOB 13.12.2019), la banca ha riscontrato la richiesta dell'organo di vigilanza datata 16.5.2014 e ha comunicato l'intenzione di:
"astenersi in relazione all'offerta in opzione dalla prestazione di raccomandazioni personalizzate all'investimento".
Ha pertanto escluso la applicabilità della valutazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 regolamento intermediari, la cui efficacia necessariamente bloccante in caso di prestazione del servizio di consulenza avrebbe interferito con il libero esercizio del diritto di opzione (e della connessa prelazione).
Pertanto, è stato fatto divieto di prestare qualsivoglia attività consulenziale in favore dei titolari del diritto di opzione e in relazione all'adesione all'aumento di capitale.
Al fine di dare effettività alla menzionata prescrizione interna ed evitare forme surrettizie di raccomandazione personalizzata l'investimento la banca ha dichiarato di aver "implementato modalità specifiche di adesione all'offerta idonee a contenere le occasioni di contatto diretto tra gli addetti di rete i titolari del diritto di opzione."
La missiva prosegue con l'indicazione dei due presidi predisposti dall'istituto per garantire la genuinità dell'iniziativa del cliente titolare del diritto di opzione.
Il D.G. ha esposto che - dopo la pubblicazione della documentazione di offerta - è stata inviata agli azionisti una comunicazione informativa (datata 9 maggio 2014) che illustra le caratteristiche dell'operazione e le modalità di adesione.
I soci avrebbero potuto aderire all'aumento di capitale secondo due distinte modalità:
1. inviando per posta all'ufficio soci il modulo allegato all'informativa.
2. inserendo il proprio codice fiscale in un'apposita pagina web sul sito internet della Banca Popolare di Vicenza.
Nel documento indicato si attesta che -nel corso dell'operazione di aumento di capitale - l'intermediario avrebbe proceduto "nella normalità dei casi" alla

formalizzazione dell'adesione, solo dopo la manifestazione di interesse da parte dei clienti a mezzo delle due modalità.
Nell'allegato 3) alla nota del 23 maggio Giuseppe Ferrante, responsabile della funzione *compliance*, ha illustrato lo scopo delle operazioni, individuato negli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, in accordo alla normativa comunitaria e nazionale, e di allargamento della base sociale, rimarcando che eventuali operazioni di finanziamento risultano previste solo con riferimento all'operazione di Mini Aucap.
Parimenti, nella nota inviata a Consob in data 4 luglio 2014 (doc 596 P.M.), Banca Popolare – a mezzo del D.G. Sorato - ha confermato che le modalità di offerta in opzione agli azionisti e possessori di obbligazioni convertibili erano immutate, l'offerta in opzione aveva registrato 20.448 adesioni perfezionate tutte ad iniziativa cliente con valutazione positiva della appropriatezza nella misura dell'83,9%
Con la nota del 15 ottobre 2014 (doc 598 P.M.), Banca Popolare ha confermato che l'unica operatività nell'ambito dell'offerta opzione è ad iniziativa cliente, tutti i 29.364 sottoscrittori aventi diritto avevano aderito all'offerta previa valutazione di appropriatezza.
Conclusivamente - in relazione all'aumento di capitale 2014 in base alle informative fornite dall'istituto alla vigilanza (in conformità alla previsione della normativa interna e di settore) - la banca si sarebbe astenuta dalla prestazione di servizi di consulenza all'investimento in favore dei titolari del diritto di opzione o prelazione (potenziali sottoscrittori di una quota parte dell'aumento di capitale pari a quasi 500 mln/euro), mantenendo rispetto ad essi un ruolo "neutro".

5. Il quadro procedurale di BPVI per la prestazione dei servizi di consulenza
La delibera del C.d.A. del 26.02.13 (All. 1036 rel. Isp. Consob) "informativa precontrattuale per la clientela" dell'Ottobre 2013 per la prestazione del servizio di consulenza in relazione agli ordini azionari e, più in generale, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e servizi accessori con riferimento all'anno 2014 definisce il modello procedurale del servizio di consulenza adottato dalla banca.
Il servizio è suddiviso in: consulenza a listino (relativa alla maggior parte dei consigli formulati dalla banca) e consulenza di portafoglio (diffusione molto più ridotta).
Il modello di servizio adottato da banca Popolare prevede una distinzione fondamentale tra prodotti che sono oggetto necessariamente dei consigli in fase di investimento e prodotti che possono essere esclusivamente oggetto di ordini di iniziativa del cliente.
I prodotti collocati dalla banca o comunque in conflitto di interessi rientrano nel perimetro della consulenza obbligatoria, per la quale è previsto il test di adeguatezza bloccante, senza possibilità di escludere lo stesso in caso di imputazione dell'iniziativa dell'ordine di acquisto o della sottoscrizione al cliente.
Per la collocazione di prodotti diversi, che non rientrano nel perimetro della consulenza obbligatoria si prevede:
1. l'iniziativa esclusiva del cliente
2. la sottoposizione dell'ordine ad un test di adeguatezza non bloccante;

3. in caso di giudizio di inadeguatezza, l'operatore segnala al cliente l'inadeguatezza ed effettua anche la valutazione di appropriatezza; in caso di ulteriore esito negativo, il cliente ha facoltà di procedere comunque con l'operazione, confermandola esplicitamente[362].

Il modello interno di BPVi prevede che siano sempre esclusi dal servizio di consulenza le operazioni aventi ad oggetto azioni (senza distinzione tra quelle emesse dalla Banca o da Terzi); conclusivamente, il titolo azionario BPVi è espressamente escluso dal servizio di consulenza dalla normativa interna che prevede, in via generale un divieto all'erogazione di consigli di investimento, con indicazione quale unico presidio al conflitto di interessi della "disclosure dell'interesse della Banca quale emittente del titolo"[363].

La normativa interna di BPVi (v. in particolare il "Manuale Soci" aggiornato al marzo 2013 all. 653 pag.4 alla relazione ispettiva cit.) esclude, sia in caso di emissione di azioni che di vendita delle stesse sul mercato secondario, che il personale a contatto con la clientela possa consigliare l'investimento in azioni della Banca (il conflitto d'interesse in tal caso è oggetto di sola *disclosure)*; tuttavia, il presidio di consulenza obbligatoria, con il connesso giudizio di adeguatezza bloccante, opera anche con riguardo a tali strumenti allorché sussistano profili di conflitto d'interesse derivanti da un'attività di collocamento in concreto svolta ad iniziativa della Banca.

In siffatto sistema, invero, il rischio della dissimulazione di consigli all'investimento con imputazione dell'iniziativa al cliente esiste per tutti i prodotti estranei alla consulenza obbligatoria; con la sensibile differenza che nella generalità dei casi non si riscontrano condotte opportunistiche da parte dell'intermediario, non sussistendo conflitti di interesse.

Per il titolo azionario BPVi, l'esclusione dell'obbligatorietà della consulenza (e del connesso giudizio di adeguatezza bloccante) si accompagna ad un evidente conflitto d'interessi tra l'obiettivo di collocamento della Banca e quello dei potenziali acquirenti.

La consulenza su azioni proprie è stata formalmente prevista come obbligatoria solo nel corso dell' aucap 2014 per un limitato periodo di tempo in relazione all'offerta destinata al pubblico indistinto e ai nuovi soci relativamente alle "azioni inoptate"; essa è stata sottoposta ad un sistema di valutazione "depotenziato" rispetto ai criteri ordinariamente applicati a strumenti finanziari con caratteristiche analoghe (ossia senza verifica di compatibilità con l'obiettivo di investimento).

A far data dal 9.7.2014, la Divisione Intermediari Consob ha imposto il ripristino del test di adeguatezza "ordinaria", pertanto la consulenza è divenuta non più "obbligatoria" ed è stata prevista la possibilità di impartire ordini d'iniziativa cliente, con l'esecuzione di un test non bloccante.

5.1 Il sistema di valutazione dell'adeguatezza

[362] Cfr relazione Consob pag. 124ss

[363] Cfr relazione Consob pag. 127

Come dianzi esposto, l'azione popolare Vicenza è stata sottratta al sistema di valutazione dell'adeguatezza adottato per gli altri strumenti finanziari illiquidi.
Occorre preliminarmente chiarire che, nell'ambito del quadro procedurale predisposto dalla banca, è necessario distinguere il sistema di valutazione dell'adeguatezza adottato per l'operatività ordinaria da quello predisposto per le operazioni di aumento capitale.

5.2. Il modello per l'operatività ordinaria

Il modello di adeguatezza per la operatività ordinaria consente di distinguere la finalità dell'investimento nel proprio titolo azionario in mutualistica o speculativa, presuppone sempre l'iniziativa del cliente (sulle azioni proprie la banca non svolge servizi di consulenza attiva).
Per le operazioni poste in essere su iniziativa cliente con finalità mutualistica è previsto un controllo di mera appropriatezza per i nuovi soci che acquistano fino a 100 azioni (per i quali la finalità mutualistica è presunta) e un controllo di adeguatezza non bloccante e depotenziato per i vecchi soci o per i nuovi soci che acquistano più di 100 azioni con finalità mutualistica dichiarata nel modulo d'ordine.
Per le operazioni realizzate su iniziativa cliente con finalità speculativa è previsto invece un test di adeguatezza non bloccante.
Secondo il modello operativo comunicato alla vigilanza, una volta pervenuta la manifestazione di interesse da parte del cliente, l'operatore avrebbe così agito:
- in caso di ordine adeguato: avrebbe comunicato che "per il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di propria iniziativa. L'operazione risulta adeguata" (cfr il formulario allegato 1200 relazione Consob);
- in caso di ordine inadeguato: avrebbe comunicato al cliente l'esito del test, con facoltà di quest'ultimo di confermare la propria volontà di eseguire l'ordine (all.1202); in tal caso sarebbe stato eseguito il test di appropriatezza, anch'esso naturalmente non bloccante (v. all.1203) e dato esecuzione all'ordine se il cliente avesse mantenuto l'intenzione di acquisto sottoscrivendo il relativo modulo[364] .
Con la nota autorizzativa del 2 maggio 2012 è stata approvata la policy sulla modalità di gestione a fini Mifid delle azioni emesse da Banca Popolare Vicenza, si è previsto l'attivazione del regime mitigato dei controlli solo nel caso in cui la richiesta di acquisto/sottoscrizione di azioni emesse dalla banca sia avvenuta su iniziativa del cliente.

5.3 Il modello predisposto per l'Aucap e il mini aucap 2014

Nel corso delle due operazioni di aumento di capitale la banca non ha fatto uso del sistema ordinario di valutazione dell'adeguatezza.
Per l'aumento di capitale, in relazione ai soci titolari del diritto di opzione /prelazione, la normativa interna ha stabilito che la banca non potesse prestare il servizio di consulenza, in quanto l'esecuzione di un test di adeguatezza bloccante avrebbe potuto comportare una preclusione all'esercizio dei diritti

[364] Cfr relazione Consob pag. 134

di opzione (la circostanza è stata esplicitata dal DG Sorato nella comunicazione del 23.5.2014).
L'adesione da parte del pubblico indistinto è stata sottoposta alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza con modalità diversificate nel tempo; il discrimine temporale è il 9.7.2014
Come esposto sopra, la consulenza su azioni proprie è stata formalmente prevista come obbligatoria solo nel corso dell' aucap 2014 per un limitato periodo di tempo in relazione all'offerta destinata al pubblico indistinto e ai nuovi soci relativamente alle "azioni inoptate"; essa è stata sottoposta ad un sistema di valutazione "depotenziato" rispetto ai criteri ordinariamente applicati a strumenti finanziari con caratteristiche analoghe (ossia senza verifica di compatibilità con l'obiettivo di investimento).
A far data dal 9.7.2014, la Divisione Intermediari Consob ha imposto il ripristino del test di adeguatezza "ordinaria", pertanto la consulenza è divenuta non più "obbligatoria" ed è stata prevista la possibilità di impartire ordini d'iniziativa cliente, con l'esecuzione di un test non bloccante[365].

6. L'ispezione Consob 2015

Antonio Messineo - capo del team ispettivo Consob - esaminato all'udienza del 19.9.2019, ha riferito gli esiti dell'accertamento ispettivo effettuato con lettera di incarico del 21-4-2015 nei confronti della banca popolare di Vicenza.
L'ispezione ha avuto ad oggetto:
- l'articolazione del processo di budget
- la configurazione dei sistemi di incentivazione del personale
- i presidi sui conflitti di interesse
- il processo di definizione della proposta di aggiornamento di valore delle azioni
- il servizio di consulenza
- la valutazione dell'adeguatezza e le modalità di gestione degli ordini da parte della clientela.

L'attività ispettiva è stata finalizzata a indagare specificamente le modalità di definizione del prezzo dell'azione e la verifica della operatività sul titolo proprio da parte della banca nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2014 al Febbraio del 2015.
La verifica in loco – avviata in data 22.4.2015 – è terminata il 24.2.2016, nel corso della stessa si è proceduto all'acquisizione documentale, all'interlocuzione con gli esponenti della banca e all'estrazione delle caselle di posta elettronica degli esponenti di vertice del gruppo.
All'esito dell'accertamento, con le note del 29 marzo 2016 (doc n. 607 e 608 P.M.) è stato avviato nei confronti dei vertici aziendali e della stessa banca un procedimento sanzionatorio ex art 190 e 195 T.U.F. in relazione a molteplici violazioni dell'art 21 T.U.F. e dell'art 15 regolamento congiunto banca Italia Consob, violazioni riscontrate all'esito dell'accertamento ispettivo

[365] Cfr testimonianza Messineo, udienza 19.9.2019 fonoreg. pag.45 ss

Dagli esiti dell'accertamenti ispettivi condotti nel 2015 è emersa evidenza di un quadro informativo falso e fuorviante fornito dall'istituto nel corso dell'interlocuzione cartolare con la vigilanza in relazione a specifici aspetti delle operazioni di aumento di capitale del 2014.

7.L'aucap e il budget Mifid

L'ispettore Messineo ha riferito in dibattimento che la decisione di avviare le operazioni straordinarie sul capitale nel 2014 è stata assunta successivamente all'approvazione dei documenti di pianificazione strategica ed operativa; le operazioni di aumento di capitale nel 2014 pertanto non trovano alcun riferimento dei documenti di pianificazione e principalmente nel budget Mifid.

Il Budget Mifid è il documento che definisce l'obiettivo di collocamento dei prodotti finanziari, con una grandezza denominata potenziale effettivo di budget; essa rappresenta il volume dei prodotti mifid che l'operatore può collocare presso i portafogli dei clienti rispettando i requisiti di adeguatezza.

L'aumento di capitale 2014- pur trattando di un prodotto mifid - non è stato incluso nell'ambito degli obiettivi di collocamento della banca, pertanto il monitoraggio degli obiettivi commerciali riguardanti le operazioni di AUCAP è stato ricostruito in sede ispettiva attraverso l'analisi delle caselle di posta elettronica di Sorato, Giustini, Amato, Premi e altri esponenti di vertice della banca, le dichiarazioni rilasciate da alcuni dipendenti BPVI all'Audit e le note chiarimenti con la relativa documentazione accompagnatoria fornite dalla banca al team ispettivo.

8. Le risultanze ispettive sulla genuinità dell'iniziativa cliente

Gli accertamenti ispettivi hanno svelato il carattere non veritiero del quadro informativo fornito dalla banca alla vigilanza in relazione alle operazioni sul capitale 2014, teso a prospettare un ruolo neutro dell'istituto nel collocamento delle azioni di nuova emissione (come riportato nelle note informative sopra richiamate).

In particolare, l'ispezione del 2015 ha accertato l'assunzione da parte della banca di un ruolo proattivo nel collocamento delle azioni di nuova emissione, concretizzatosi nella messa a punto di un'accurata strategia commerciale tesa al collocamento dei titoli alla clientela, attività di cui non è stata fornita alcuna informazione alla vigilanza.

Quanto alla genuinità dell'iniziativa cliente in occasione dell'aumento di capitale 2014, da subito – in sede ispettiva- è emersa evidenza della natura meramente formale dei presidi organizzativi predisposti dalla banca (l'invio per posta all'ufficio soci della dichiarazione di adesione ovvero la compilazione del modulo sul sito web della banca), di fatto aggirati nella pratica commerciale.

La manifestazione di interesse poteva essere inserita sul sito internet della banca da chiunque fosse in possesso del codice fiscale dell'avente diritto (non erano richieste le credenziali di accesso), inoltre il 60% (652 di 1083) delle manifestazioni di interesse pervenute via web risultano immesse da indirizzi IP di personal computer in uso ai dipendenti della banca.

Quanto alle manifestazioni di interesse inviate per posta, il team ispettivo ha accertato che si è instaurata la prassi operativa "non quantificabile" dell'invio delle lettere contenenti le manifestazioni di interesse dalle filiali, previa consegna *brevi manu* da parte dei clienti.
Contrariamente a quanto esposto dalla banca all'autorità di vigilanza, nella maggioranza dei casi (26.000 su 29.000), le adesioni all'offerta da parte degli opzionisti si sono concretizzate al di fuori del sistema nella preventiva raccolta delle manifestazioni di interesse.
Mediante le modalità predisposte dalla banca hanno aderito all'invito solo 2.778 dei 29.360 NDG titolari del diritto di opzione e prelazione (9.4%), inviando 1.695 lettere e 1.083 manifestazioni di interesse via web[366].

9. L'attività di pianificazione commerciale dell'aucap

Francesco Adria, dirigente Consob responsabile del servizio di vigilanza sulle banche, escusso in dibattimento all'udienza del 23.1.2020, ha ricostruito il processo di interlocuzione tra Popolare di Vicenza e Consob in relazione all'aumento di capitale del 2014, evidenziando che gli esiti dell'accertamento ispettivo del 2015 hanno dimostrato che i vertici di Popolare Vicenza - lungi dal contenere le occasioni di contatto con la clientela così come rappresentato alla vigilanza - hanno messo a punto un'articolata strategia commerciale finalizzata a sollecitare la rete a favorire la sottoscrizione dei titoli azionari da parte della clientela.
Dall'ispezione è emerso che dapprima è stato individuato un obiettivo di raccolta capitale (700 milioni di euro) sulla base delle sole esigenze di patrimonializzazione dell'istituto, successivamente, per garantire il successo dell'operazione - a partire da Marzo 2014 (prima della pubblicazione del prospetto informativo), è stata avviata un'intensa attività di contatto con la clientela concretizzatasi nella raccolta di manifestazioni di interesse, con l'attivazione di un applicativo informatico dedicato alla raccolta delle intenzioni di sottoscrizione degli investitori, infine si è previsto uno stringente sistema di monitoraggio delle adesioni pervenute con comunicazioni infra giornaliere dei risultati raggiunti dalla rete.
Sono state create liste dei clienti da contattare, individuati sulla base del solo criterio della disponibilità finanziaria, tralasciando qualsivoglia valutazione del profilo di adeguatezza.
Il teste ha chiarito che si è trattato di una prassi operativa contrastante con il modello di servizio e con la disciplina in materia di vigilanza, in pratica si è realizzata un'attività di consulenza surrettizia non accompagnata dai presidi previsti dalla disciplina Mifid e in assenza di qualsiasi tipo di comunicazione a Consob.
Di questa attività è stata sistematicamente taciuta l'esistenza nel corso delle interlocuzioni con l'autorità di vigilanza[367].

---

366 Cfr testimonianza Messineo, udienza 19.9.2019 fonoreg. pag. 21 ss- relazione Consob pag. 138 ss.
367 Cfr testimonianza Adria udienza 23.1.2020 fonoreg. pag. 63 ss, relazione Consob pag.72 ss.

L'accurata pianificazione commerciale e la successiva attività di raccolta delle manifestazioni di interesse sono state ricostruite in dettaglio da Alberto Mossetti nel corso dell'udienza del 16.1.2020.
Il teste è stato a capo della Direzione Controllo di Gestione e Pianificazione ed ha coordinato l'Unità Organizzativa CRM -Customer Relationship *Management*-,ha spiegato in dibattimento che - in occasione dell'aumento di capitale 2013 e 2014 - fu incaricato da Sorato e Giustini di effettuare una valutazione iniziale del potenziale di collocamento dell'operazione di aumento di capitale, fondata sulla disponibilità finanziaria dei potenziali aderenti.
Dopo aver individuato il potenziale di collocamento (stimato in circa 700 milioni di euro) furono create tre liste clienti, differenziate per disponibilità finanziarie:

1. clienti soci con alto potenziale, circa 10.000 nominativi, ossia i soci che avevano disponibilità finanziarie in eccesso rispetto al loro diritto di opzione, con valori 20 volte superiori al diritto di opzione;
2. il pubblico indistinto con alto potenziale, stessa fattispecie riferita ai clienti non soci;
3. clienti soci con potenziale inferiore.

Le liste furono predisposte per supportare la rete di vendita nel contatto con i soci e i clienti.
Nel marzo 2014 le liste furono caricate sulla piattaforma intranet della banca e messe a disposizione della rete per l'inserimento in esse delle disponibilità all'adesione all'aumento di capitale manifestate dai clienti contattati dalle filiali.[368]
L'operatore inseriva nella piattaforma il codice del cliente ed il numero di azioni "prenotate" in modo da fornire un resoconto anticipato dell'andamento dell'operazione di aumento capitale.
La piattaforma in pratica fu utilizzata per una valutazione prognostica delle potenzialità di raccolta dell'aumento di capitale, *"prima dell'inizio dell'offerta"*[369].

L'analisi delle caselle di posta elettronica dei dirigenti del gruppo svolta in sede ispettiva ha consentito di dare ampio riscontro documentale all'attività di pianificazione commerciale descritta da Mossetti.
Emanuele Giustini - con mail datata 19 Febbraio 2014 (doc n 156 prod. P.M.) - ha invitato le direzioni generali e le direzioni di segmento - in vista dell'aucap - a effettuare i seguenti adempimenti al fine di conseguire un obiettivo di raccolta per l'aucap di 700 milioni di euro:
"c*ose da fare:*

A) tenere i clienti liquidi

---

[368] Cfr testimonianza Mossetti 16.1.2020 fonoreg. Pag. 73 *"La finalità era quella di indicare chi contattare prioritariamente, in modo tale che gli sforzi di contatto della rete di vendita fossero indirizzati verso soci e clienti che avessero la possibilità di aderire all'aumento di capitale."*
[369] Ibidem pag. 74.

B) aggiornare i profili dei clienti entro aucap , come indicato da campagna in corso abbiamo i profili fermi da oltre due anni per la maggior parte della clientela, (infatti, la presenza di un questionario non aggiornato da un certo numero di anni non avrebbe consentito il superamento dei controlli di adeguatezza n.d.s.)

C) continuare nelle attività in corso,

D) spiegare ai vostri (compresi i cassieri) i motivi dell' aucap"

Il 27 febbraio 2014 (doc. n. 230 P.M.) Claudio Giacon (il cui referente diretto era Emanuele Giustini[370])- responsabile della direzione generale Veneto Occidentale - ha comunicato alle aree territoriali le prime anticipazioni **riservate** sull'iniziativa, dando indicazioni alle aree territoriali di individuare il potenziale pubblico indistinto per verificarne la corretta profilatura e di far diventare soci con il numero minimo di azioni i nominativi target di cui alle liste clienti non soci *atteso che in quel caso la profilatura Mifid sarebbe ininfluente"*, allineare i collaboratori in rete a tenere liquide le posizioni in scadenza con eventuali "time deposit" fino a maggio.

La mail di Giacon costituisce una significativa prova documentale della strategia messa a punto dalla divisione mercati di frazionare la raccolta delle adesioni del pubblico indistinto in due fasi per precostituire i diritti di opzione e prelazione al fine di eludere il controllo di adeguatezza.

In pratica, il test di adeguatezza, previsto per le adesioni del pubblico indistinto fino al 9.7.2014, poteva essere evitato facendo acquistare sul secondario - prima dell'aucap - 100 azioni (operazione non sottoposta al test di adeguatezza perché lo scopo mutualistico era presunto); avviato l'aucap, il neo socio, titolare dei diritti di opzione e prelazione, partecipava all'aumento di capitale senza effettuare la valutazione di adeguatezza.

In sede ispettiva è stato accertato che 963 clienti che hanno acquistato 100 azioni nel febbraio e marzo 2014, hanno poi esercitato i diritti di prelazione e opzione durante l'aumento di capitale per acquistare circa 15 milioni di euro di azioni e 5 milioni di obbligazioni. [371]

Significativa è la mail del 13.03.14 (doc n. 158 P.M.) con cui Mossetti invia a Giustini, Turco e Romano, Responsabile della Direzione Supporto Rete, il prospetto dei "*potenziali rivisti*" per l'Aucap 2014 suddivisi per Aree e Direzioni Regionali "*come richiesto da Emanuele*" (Giustini).

Lo schema contiene una ripartizione per singole aree territoriali degli obiettivi effettivi di collocamento delle azioni di nuova emissione, basato sulla somma dei tre distinti target di clientela (le liste eventi) dianzi descritte.

Complessivamente si stima un potenziale di collocamento di 755.000.000 euro.

Prima della pubblicazione del prospetto informativo, gli obiettivi di collocamento sono stati declinati per singole aree territoriali e comunicati via mail da Emanuele Giustini ai direttori regionali in data 19 Marzo 2014 (doc 240 P.M.).

---

370 Cfr testimonianza Giacon, udienza 13.6.2019.

371 Cfr relazione Consob pag. 139.

Con mail 18 marzo del 2014, inviata dalla divisione mercati BPVi ai direttori regionali e capi area (doc 237 P.M.), i destinatari sono stati avvisati del caricamento in piattaforma delle liste dei clienti da contattare e i destinatari sono stati invitati a contattare la clientela presente nelle liste, "dando le priorità di contatto come sopra indicate".
Nella mail si legge che l'attività deve essere completata entro il 30 Aprile (prima dell'approvazione del prospetto pubblicato l'8 maggio 2014).
Si dà l'indicazione a ogni direttore di filiale di assegnare i nominativi ai propri collaboratori ("*vi ricordiamo che ogni direttore di filiale deve da subito assegnare i nominativi ai propri collaboratori, coinvolgere i propri collaboratori a spiegare i contenuti delle liste e a dare gli obiettivi di contatto*").
Si evidenzia infine che "***la email non va inoltrata alle filiali ma è a uso esclusivamente vostro***".
Il 20 marzo 2014 Mossetti comunica via mail a Giustini Romano, Turco, Amato e Zambotto- l'attivazione della piattaforma (doc. 246 P.M.), allega alla mail istruzioni operative per "*permettere alla rete l'inserimento e il monitoraggio delle manifestazioni di interesse per l'acquisto di nuove azioni da parte di Soci e non*".
Mossetti ha chiarito in dibattimento che le attività commerciali pianificate per l'aumento di capitale furono illustrate nel corso di riunioni mensili organizzate dalla divisione mercati e presiedute da Emanuele Giustini, riunioni cui partecipava "*la prima linea della divisione mercati*", i direttori regionali e i capi area.
Gli obiettivi di collocamento sono stati successivamente aggiornati e rivisti alla luce delle nuove delibere consiliari; infatti, nel corso della seduta del C.d.A. del 15 Aprile 2014 è stato deliberato in € 680.000.000 l'ammontare massimo dell'aumento di capitale sociale riservato ai soci contro la precedente indicazione del 18 febbraio di 700 milioni.
La prova documentale è costituita dalla email 22 aprile 2014 (doc 399 P.M.) inviata da Mossetti a Giustini, Amato, Balboni, Turco, Romano, Santilli, Vanetti e Vignoli avente ad oggetto "documento incontro capi area domani", in essa si individuano i nuovi obiettivi di collocamento dell'aucap quantificati in un totale complessivo di 677 milioni di euro distribuiti sulle tre categorie di clienti richiamate da Mossetti.
Nella mail si legge "*come concordato non saranno stampate consegnate le pagine relative all'assemblea e all'aucap da pagina 17 a pagina 30*".
Mossetti ha spiegato in dibattimento il riferimento alla necessità di non stampare le pagine contenute nella mail con la necessità di mantenere un profilo riservatezza per evitare problemi con Consob che non aveva autorizzato ancora il prospetto; inoltre, anche dal punto di vista sindacale, occorreva limitare la divulgazione delle informazioni scritte in quanto vigeva il divieto ai sensi della normativa MIFID per i dipendenti della banca di sollecitare l'acquisto di azioni proprie[372].
In senso conforme, Costante Turco (dirigente BPVi addetto allo staff divisione mercati) ha riferito che tutte le attività di promozione dell'aucap furono tenute

[372] Cfr. testimonianza Mossetti,16.1.2020 fonoreg, pag. 77-78

riservate, in quanto la banca non avrebbe potuto promuovere l'aumento di capitale e svolgere attività di consulenza[373].

Gianmaria Amato, direttore commerciale e responsabile della direzione coordinamento commerciale, ha ricordato che la diffusione delle indicazioni scritte dell'operatività di promozione dell'aumento di capitale fu limitata alle direzioni regionali in quanto "*si stava utilizzando uno strumento di raccolta adesioni prima che il prospetto informativo fosse autorizzato*"[374].

Significativa della preoccupazione del *management* di evitare di diffondere via mail le linee guida della pianificazione di questa attività è la mail del 18 marzo 2014 (doc 159 P.M.) inviata da Margherita Zambotto, vice responsabile dell'ufficio *retail* al suo superiore Amato.

La Zambotto manifesta preoccupazione per l'intenzione di Turco di inviare a tutte le filiali le liste dei clienti e l'applicativo per la raccolta delle manifestazioni di interesse e scrive:

"*Oggi è venuto Turco da me, mi diceva di mandarla alla Divisione Mercati, e voleva mandarla a tutte le filiali. Gli ho fatto presente che non era il caso, visti i contenuti, ma ci riallineiamo domani, quindi tu, se vuoi fare un passaggio con lui*".

Segue l'e-mail con la risposta di Amato alla Zambotto: "*Ieri sera da Giustini, presente Turco, abbiamo condiviso di* ***mandarla solo a direttori regionali e capi area****, per le e-mail usiamo quella Divisione Mercati*".

Conclusivamente, dall'ispezione è emerso che - dalle liste degli investitori azionisti di Banca Popolare - risultano avere aderito effettivamente all'aucap 7.434 soci per un controvalore di circa 127 milioni azioni[375]; si tratta di investitori che avrebbero dovuto aderire all'offerta esclusivamente di propria iniziativa, con riguardo ai quali la banca non avrebbe potuto raccomandare o sollecitare alcuna formale adesione all'operazione.

Ancora, si è accertato che il 32% degli N.D.G. aderenti all'aucap censiti del database delle manifestazioni di interesse ha richiesto al momento dell'adesione un quantitativo di azioni esattamente corrispondente a quanto registrato nell'applicativo messo a punto da Mossetti nella fase di preadesione.

È evidente, dunque, che in un rilevante numero di casi - nel periodo di adesione all'offerta - la rete si è limitata a formalizzare un ordine di sottoscrizione raccolto antecedentemente all'approvazione del prospetto[376].

L'estrazione e la trasmissione alla rete di liste di clienti da contattare contenenti soggetti titolari dei diritti di opzione e la circostanza che parte di questi soggetti abbia aderito all'aucap costituisce un significativo elemento di incongruenza tra il quadro informativo formalmente rappresentato e il reale contesto operativo in cui si è svolta la raccolta di adesioni all'aumento di capitale.

---

373 Cfr testimonianza Turco 4.7.2019 fonoreg. pag. 35

374 Cfr testimonianza Amato 11.10.2019 fonoreg. pag. 81

375 Cfr relazione Consob pag. 85-86

376 Cfr relazione Consob pag 113

10. La comunicazione degli obiettivi alla rete

Nel corso della testimonianza resa all'udienza del 19.9.2019 Antonio Messineo – capo del *team* ispettivo Consob - ha ricordato che - a seguito dell'analisi delle caselle di posta elettronica effettuata in sede ispettiva - è stata rinvenuta la mail 2 Aprile 2014 (doc. 241 P.M.) indirizzata da Filippo Catturi - responsabile dell'ufficio studi - a Samuele Sorato.

L'oggetto della mail è "spunti per incontro con il presidente e la rete", allegati alla mail ci sono un documento e delle slides.

Il documento riporta i punti di interesse per l'incontro che Sorato tenne il giorno successivo con la rete; nel documento, il secondo capitolo è dedicato all'aumento di capitale , si legge "n*on possiamo permetterci di tralasciare lo sviluppo commerciale nel periodo dell'aumento di capitale, questo messaggio deve arrivare fino all'ultimo dei nostri colleghi, con una particolare attenzione da parte dei capi area che saranno chiamati a monitorare con estrema attenzione sia la sottoscrizione dell'aumento di capitale sia l'andamento commerciale"*

Al terzo punto si legge "*per questo motivo occorre partire immediatamente con la raccolta delle manifestazioni di interesse per l'aumento per non accavallare impegni degli ultimi giorni"*

Nel documento pertanto si fa un chiaro riferimento alla raccolta delle intenzioni di investimento da parte dei clienti (circostanza peraltro confermata univocamente dalle escussioni testimoniali di direttori regionali, capi area e funzionari in staff alla divisione mercati).

Si tratta della prova *per tabulas* di un'attività di programmazione della vendita, mediante lo strumento della raccolta di manifestazioni di interesse.

L'imputato Emanuele Giustini nel corso del suo esame ha ricordato che la riunione si tenne effettivamente il 3 aprile a palazzo Thiene ad essa parteciparono Sorato e Zonin che vollero parlare con la rete; fu comunicato ai capi area, ai direttori regionali, esattamente come doveva essere sviluppato l'aumento di capitale e Sorato ribadì che "a*nche i cassieri devono sapere dell'aucap, perché poi il cassiere è il primo interlocutore con il cliente, e quindi arrivava un cliente, e il cassiere anche doveva saper parlare dell'aucap, ma dando delle motivazioni."* [377] , Sorato chiese "d*i continuare con le manifestazioni d'interesse, ma eravamo presenti tutti, cioè tutti i capiarea, i direttori regionali, tutti i dirigenti"* [378]

Durante la riunione furono proiettate le slide preparate da Catturi.

Orbene, nel corso dell'ispezione, dopo avere acquisito la mail del 2 aprile 2014, gli ispettori hanno richiesto alla banca (attraverso Giuseppe Ferrante) il documento in cui si fa riferimento ossia le slide proiettate nel corso della riunione.

Il documento fornito al team ispettivo dalla banca nel settembre 2015 è stato rimaneggiato nei contenuti rispetto a quello rinvenuto nella mail: in esso è omessa la frase *"per questo motivo occorre partire immediatamente con la raccolta delle manifestazioni di interesse"* (cfr allegato 2070 relazione Consob)[379].

Estremamente significativa della efficacia della strategia della raccolta delle manifestazioni di interesse è la mail del 3.6. 2014 (doc 248 P.M.) di Mossetti

---

[377] esame Giustini udienza 30.6.2020 fono reg pag 56

[378] ibidem pag 64

[379] Cfr testimonianza Messineo, udienza 19.9.2019, fonoreg. pag.39 ss

a Giustini, Turco e Romano in cui si attesta che il 43% di chi ha manifestato interesse preaucap ha poi realmente sottoscritto una quantità pari al 50% delle sottoscrizioni pervenute a quella data.
La mail è preceduta da una comunicazione del 21 maggio in cui si fa riferimento invece una percentuale diversa, si attesta infatti che il 23% di chi ha manifestato interesse ha realmente sottoscritto; dopo questa data, evidentemente, la rete è stata compulsata e la percentuale è salita dal 23 al 40 %.
In relazione a questa attività, il capo team ispettivo Consob Messineo ha spiegato in dibattimento che ai sensi dell'art. 34 *decies* comma 1 regolamento Consob n 11971 del 14 maggio 1999, la diffusione di notizie al mercato e la raccolta di intenzioni di acquisto, prima della pubblicazione del prospetto, sarebbe stata tecnicamente possibile nel rispetto di una serie di precoindizioni :
1. le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto,
2. la documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione,
3. venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto,
4. venga precisato che le intenzioni di acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

Nel caso di Popolare Vicenza, la circostanza che vi fosse la preoccupazione di creare una provvista destinata a finanziare l'adesione all'aumento di capitale è indicativa della natura "irregolare" della campagna di contatto strutturata in concreto nella forma di raccolta di pre -ordini, senza darne alcuna comunicazione alla vigilanza[380].

11. Le pressioni commerciali sulla rete

L'attività di pianificazione commerciale dell'aumento di capitale è stata accompagnata da pressanti sollecitazioni rivolte alla rete per il raggiungimento degli obiettivi di collocamento delle azioni.
Gli obiettivi commerciali sono stati attribuiti fino dal marzo 2014, le direzioni regionali hanno svolto un ruolo determinante nella raccolta, come risulta dalle mail indirizzate alle aree territoriali, in cui viene sistematicamente sottolineata la necessità di mobilitare la rete per il raggiungimento e /o il superamento degli obiettivi assegnati anche mediante il ricorso a forme intimidatorie.
L'esistenza di forme indebita di pressione sulla rete è confermata dalla nota dell'*internal audit* del 21 agosto 2015 (doc n 22 P.M.) in cui si legge "*il personale intervistato ha riferito che nel corso degli ultimi due anni - in particolare nel 2014 - in tutte le riunioni della divisione mercati con le aree e i direttori regionali uno degli argomenti trattati prioritariamente era quello del capitale assunzione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento*".
La circostanza ha trovato ampio riscontro in dibattimento nelle dichiarazioni rese da numerosi dirigenti di BPVi che hanno riferito di pressioni continue provenienti

380 *Ibidem* pag. 59

dai vertici della divisione mercati per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, convergenti in tal senso sono le testimonianze rese dai direttori regionali e capi area: Piermaria Casarotti[381], Marco Nichele[382], Luigi Veronese[383], Roberto Premi[384], Fulvio Bosso[385].
Esemplificative le parole del capo area di Vicenza città, Fulvio Bosso : "Sì, sì, erano pressioni, pressioni nel senso che, come ho detto prima, dal 2012, ma soprattutto 2013-2014, anche in occasioni degli aumenti di capitale, le pressioni erano proprio per la ricerca continua di imprenditori, di già soci o di nuovi soci che potessero appunto acquistare azioni, proprio per alimentare in maniera adeguata il fondo riacquisto azioni in entrata, di poter adempiere ai collocamenti dei due aumenti di capitale" [386]
Premi, Nichele, Pilan, Baruffato e Casarotti hanno ricordato una riunione tenuta in sala consiglio a Vicenza a fine 2014 da Giustini con i direttori regionali capi area; in quella occasione Giustini sottolineò la necessità di continuare a fare capitale finanziato con le baciate e di andare avanti con il miniaucap, quando Nichele chiese una verifica degli obiettivi assegnati alle aree, Giustini reagì duramente intimandogli di star zitto, rappresentando che se ci fosse stato Sorato lo avrebbe licenziato in tronco.
Turco e Mossetti hanno ricordato che il monitoraggio sull'aumento di capitale veniva fatto tre volte al giorno, attraverso la piattaforma di sottoscrizione di capitale dell'ufficio soci che consentiva di quantificare in tempo reale l'incremento delle sottoscrizioni, il dato veniva poi messo a confronto con i "potenziali delle aree" per verificare il raggiungimento dell'obiettivo.
In senso convergente depone la mail del 16 maggio 2014 (doc 243 P.M.) inviata da Gianluca Girardi, direttore regionale di Lombardia, Liguria e Piemonte a una serie di colleghi in cui si legge " *mi arrivano questi report tre volte al giorno".*

12. Le iniziative di supporto commerciale a sostegno dell'aucap

In occasione delle operazioni di aumento capitale, la divisione mercati di Popolare Vicenza ha strutturato alcune iniziative commerciali per facilitare la sottoscrizione di azioni di nuova emissione[387].
In questo ambito sono state predisposte specifiche campagne volte alla revisione/rilascio di affidamenti, mutui, fideiussioni ed in genere dei prodotti del credito, finalizzate sia ad indirizzare i clienti nell'acquisto di azioni della banca in determinate proporzioni a fronte dell'applicazione di tassi e condizioni di particolare

381 Udienza 21.5.2019
382 Udienza 27.9.2019
383 Udienza 21.5.2019
384 Udienza 3.10.2019
385 Udienza 10.7.2019
386 Cfr. udienza 10.7.2019, fonoreg. pag 71
387 cfr relazione Consob pag 86 ss

12.1. I *time deposit*

I direttori regionali e i capo area di Pop Vi escussi in dibattimento (Casarotti, Premi, Baruffato, Nichele) hanno concordemente riferito che Giustini - nell'ambito delle attività di panificazione commerciale dell'aumento di capitale - diede istruzioni alla rete commerciale di far confluire la liquidità in scadenza dei clienti su time deposit pre -autorizzati a tassi vantaggiosi per creare una provvista utile alla successiva adesione all' offerta.

Il riscontro documentale a dette dichiarazioni è costituito dalla mail dianzi citata del 19 Febbraio 2014 di Giustini alle direzioni regionali in cui il direttore afferma di aver incaricato Costante Turco di esaminare un time deposit dedicato al capitale a scadenza fissa a tasso allettante 2/ 3 %, su cui far confluire da parte dei clienti interessati la liquidità necessaria (la circostanza è stata confermata da Costante Turco in dibattimento).

Anche nella mail del 28.02.14 (doc 236 P.M.) indirizzata da Giustini ad Amato, Balboni e altri si fa riferimento a TDK ossia ad un time deposit "*dedicato al "K", a scadenza fissa (es.fine luglio), a tasso allettante 2/3%, su cui far confluire la liquidità necessaria*".

Ancora, nella mail del 18 Marzo 2014 inviata da Giustini ai direttori regionali e ai capi area (doc 161 P.M.) si sottolinea la necessità di lavorare le scadenze future per creare la disponibilità delle somme, indicando la possibilità di utilizzare un time deposit K con scadenza al 31 maggio al tasso massimo del 2,50 pre autorizzato; Giustini puntualizza che la liquidità investita nel time deposit "*deve essere solo quella che poi verrà destinata all'aumento di capitale*".

Costante Turco e Giamaria Amato hanno riferito che l'iniziativa dei time deposit fu impartita da Giustini alla rete a partire dal mese di febbraio 2014 per vincolare le risorse disponibili della clientela alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, non appena la finestra si sarebbe aperta.

All'esito dell'accertamento ispettivo è emerso che 998 clienti (22 milioni di raccolta) censiti nel database hanno stipulato time deposit vincolati tra il 19 febbraio 2014 (la mail di Giustini dinanzi indicata) e il 10 maggio 2014 (ultima data utile prima dell'avvio dell'offerta).

I time deposit sono stati liquidati entro il 27 agosto 2014; di questi, 664 posizioni nel programma di gestione dei depositi sono classificati con "*provvista*" o "*TDK*", termini utilizzati nella prassi bancaria per indicare la strumentalità con l'operazione di aumento capitale[388].

12.2 I ***finanziamenti correlati.***

Nell'ambito degli aumenti di capitale realizzati nel 2013 e 2014 è stata specificamente prevista l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie ex art. 2358 c. c.

---

[388] cfr relazione Consob pag 109 ss e le tabelle esplicative a pag 111-112

Nella documentazione di offerta è indicata la possibilità di erogare finanziamenti per l'importo necessario alla sottoscrizione di 100 azioni da parte dei soggetti privi della qualità di socio o dipendente della banca.
La scheda di adesione contiene l'informativa della circostanza che il finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni di propria emissione dà luogo ad un'ipotesi di conflitto di interesse ulteriore e aggiuntiva.
A seguito della richiesta della divisione intermediari Consob, nella stessa scheda è stato specificato che l'erogazione del finanziamento - determinando una posizione aperta scoperta con passività potenziali - configura l'obbligo di comunicazione delle perdite rilevanti ai sensi dell'articolo 55 reg. interm.
Nel bilancio della Popolare al 31.1.2 2014 il controvalore dei finanziamenti di azioni proprie è stato indicato per euro 61,9 milioni[389].
Con la nota della 16 maggio 2014 Consob ha richiesto specificamente alla Banca Popolare di fornire dettagli sulle operazioni di finanziamento finalizzato al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto di offerta concesso dalla banca agli aderenti all'operazione con indicazione del numero di clienti interessati da questa operatività e dell'ammontare medio finanziato e investito nell'operazione
Banca Popolare - nella nota del 23 maggio 2014 - ha attestato che l'eventuale concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni era stato previsto solo per il mini aucap.
Nella successiva nota datata 4 luglio 2014 l'istituto ha confermato che non erano state previste ulteriori fattispecie di finanziamento per l'acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari.
A fronte di tali attestazioni documentali, le ispezioni B.C.E. e Consob del 2015 hanno fornito la prova di una realtà operativa caratterizzata dalla presenza di massicci finanziamenti concessi - anche nell'ambito delle operazioni di aumento capitale - per la sottoscrizione di azioni BPVI.
Dall'ispezione B.C.E. è emerso che, negli anni 2013/ 2014, la prassi dei finanziamenti correlati è stata utilizzata oltre che per garantire l'azzeramento del fondo acquisto azioni anche per conseguire gli obiettivi degli aumenti di capitale.
I direttori regionali e i capi area escussi in dibattimento hanno riferito che, nel corso delle riunioni periodiche della divisione mercati, si rimarcava la necessità che tutti i clienti affidati acquisissero la qualità di soci.
Costante Turco, Gianluca Girardi, Luigi Veronese, Marco Nichele hanno ricordato che la strategia elaborata da Sorato era rendere ogni direzione regionale autosufficiente: ogni cliente finanziato doveva essere socio della banca in proporzione del 10% o 20%.
La circostanza è riscontrata dalla mail 5 febbraio 2014 di Giacon (doc 202 P.M.) ai capi area in cui si legge "*come ripetutamente condiviso a tutti i livelli è tassativo pretendere che tutti i nostri clienti affidati debbano essere nostri soci, il momento della revisione dei fidi dovrà obbligare tutti gli organi deliberanti a verificarne il rispetto*".

[389] Cfr relazione Consob pag.283 ss

In data 11 febbraio 2014 (doc n 250 P.M.) Giustini scrive ai suoi collaboratori "*bisogna riuscire a bloccare le revisioni e i nuovi affidamenti ai non soci*".

12.3 le iniziative commerciali connesse all'erogazione di finanziamenti

Per raggiungere gli obiettivi di raccolta capitale, Banca Popolare ha messo a punto una serie di iniziative commerciali connesse all'erogazione di finanziamenti, iniziative di cui è stata taciuta l'esistenza a Consob.

1. La campagna riqualificazione impieghi o pre-deliberato: si è trattato di un'iniziativa che ha comportato l'applicazione di condizioni contrattuali differenziate in sede di rinnovo o revisione affidamenti in base al peso percentuale delle azioni popolare Vicenza detenute dal cliente.

I direttori regionali Gianmaria Casarotti[390]e Diego Ipprio[391] hanno riferito in dibattimento che si trattava di una delle *campagne* indette dalla direzione generale – e presentata ai dirigenti come deliberata dal C.d.A. - in cui venivano indicati i nominativi dei clienti che potevano accedere a eventuali finanziamenti e che, come contropartita, dovevano essere convinti ad acquistare azioni della banca per un valore pari almeno all'8, 10% del valore del finanziamento, alla fine dell'anno, le percentuali aumentavano fino al 20, 30%.
Il capo area Maurizio Baruffato[392] ha precisato che la campagna fu presentata nel settembre /ottobre 2014, nel corso di riunione nell'aula del Consiglio alla presenza di tutti i capi area, i capi segmento e alti dirigenti (tra cui Marin, Giustini, Turco) e i direttori regionali.
I criteri con cui erano stati estratti i nominativi e la procedura per l'erogazione del finanziamento furono illustrati da Marin.
In particolare i finanziamenti potevano essere erogati se accompagnati anche da sottoscrizioni delle azioni della banca sia direttamente dal soggetto affidato sia dai componenti del gruppo economico riferimento (es. familiari) e sia con mezzi propri sia con il finanziamento.
Nell'ambito di questa iniziativa, su indicazione di Sorato, nell'anagrafica di ciascun cliente fu introdotto il campo "K" espressivo del peso azioni BPVI in portafoglio: si trattava di un indice utilizzato per differenziare le condizioni di pricing da applicare e per valutare gli spazi disponibili per il collocamento delle azioni
In sede ispettiva sono state rinvenute le liste redatte nell'imminenza dell'aumento di capitale 2014 in cui per ciascun NDG è riportato il peso percentuale delle azioni BPVi in portafoglio rispetto al totale affidamento accordato e al potenziale azioni BPVI espresso come differenza tra controvalore azioni in portafoglio e il 10% dei finanziamenti accordati. [393]

---

[390] Udienza 21.5.2019
[391] Udienza 11.7.2019
[392] Udienza 17.5.2019
[393] Cfr relazione Consob pag. 286.

I riscontri documentali relativi a questa campagna commerciale sono costituiti da alcune mail acquisite dagli ispettori Consob:
la mail 13 ottobre 2014 (doc 761 P.M.) inviata da Giustini ai direttori delle aree regionali: "*svuota fondo devono farlo capi area e gestori corporate, supporti clienti sotto il 10% affidamento (avete lista),* ***pre affidati avrete lista in giornata***".
la mail 16 settembre 14 (doc 877 P.M.) con cui Turco invia a ciascun direttore regionale la lista clienti le cui posizioni presentano maggiore assorbimento patrimoniale per la banca in termini di affidamenti concessi.

2. La campagna capital time deposit 50/50 ha previsto la destinazione del finanziamento erogato per metà alla sottoscrizione di aumento di capitale e metà alla sottoscrizione di depositi bancari a vista denominati time deposit a condizioni favorevoli.

La sottoscrizione del *time deposit* aveva lo scopo di costituire un veicolo giustificativo dell'erogazione di un corrispettivo a fronte della disponibilità all'acquisto delle azioni.
I testimoni Baruffato, Casarotti ed Amato hanno tratteggiato le specificità della campagna; essa consisteva in un'operazione modulata secondo due canali: l'investimento veniva impiegato per il 50% in sottoscrizione di azioni della banca con rendimento limitato (cioè quello delle azioni in quel periodo) e per il 50% in un time deposit (cioè deposito liquidità) con remunerazione anche importante e che andava anche a mediare mancato rendimento delle azioni.
Baruffato ha precisato che si trattò di un'operazione proposta dalla Divisione Mercati per rendere appetibile l'investimento in azioni in un periodo in cui il rendimento delle azioni stesse era limitato.
Il riscontro documentale è costituito dalla mail 31 gennaio 2014 (all. 44 relazione Consob) indirizzata da Emanuele Giustini al direttore generale Sorato.
Giustini scrive: "*l'iniziativa prevede un'abbinata 50 50 con tasso finale per il cliente a 12 mesi del 2%, quindi.se comprano 10.000 potranno avere a disposizione un td per 10.000 a 4%, siccome però rischiamo di cannibalizzare l'indiretta, l'azione va equilibrata come dicevo con le revisioni.*"
Si è trattato quindi di una proposta rivolta alla clientela di un investimento congiunto 50% in azioni BPVi e 50% in time deposit; con una remunerazione complessiva al 2% determinato l'applicazione di un tasso molto elevato sul time deposit.

13. Gli accertamenti ispettivi di Consob sul capitale finanziato
Il fenomeno del capitale finanziato – emerso durante l'ispezione B.C.E. - è stato approfondito anche dagli ispettori Consob al fine di accertare le sue ricadute nella prestazione dei servizi di investimento e nella gestione dei conflitti di interesse da parte dell'intermediario.
Le analisi ispettive hanno disvelato una realtà operativa – che a differenza da quanto prospettato ufficialmente – è stata connotata dal frequente ricorso della banca all'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni anche sul mercato primario.

Si è trattato di operazioni concluse in assenza della doverosa informativa alla clientela sui riferimenti alla struttura dell'operazione ed al collegamento tra finanziamento ed acquisto azioni

Gli ispettori Adria e Messineo hanno osservato che la natura di finanziamento a leva degli acquisti azionari finanziati si è sostanziata in un incremento del rischio in capo ai clienti, successivamente gravati dall'obbligo di restituire capitale finanziato e interessi, nonostante la significativa perdita di valore delle azioni BPVi.

L'incremento di rischio è stato del tutto privo di presidi nei sistemi di verifica di adeguatezza degli investimenti.

Per la rilevazione quantitativa del fenomeno, il team ispettivo ha adottato una metodologia di analisi tesa alla ricerca dei casi in cui risultasse provata l'unitarietà economica dell'operazione di finanziamento e di quella di investimento.

A tale scopo, sono state selezionate le operazioni qualificate da: una ridotta distanza temporale fra l'approvazione della pratica di fido e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto azioni (massimo cinque giorni), storni di interesse di ammontare significativo, lettere di garanzia e reclami dei clienti[394].

14. La quantificazione dei casi di consulenza surrettizia

Le verifiche sull'effettività dell'iniziativa del cliente hanno preso le mosse dall'analisi dei dati ufficiali forniti dalla banca da cui risulta che - nel 2014 - il 91,5% degli ordini di acquisto di azioni BPVi (complessivi del mercato secondario con rif. alla c.d "Campagna Svuotafondo") risulta ad iniziativa cliente per un controvalore di 850,8 mln/€ su 930,3 mln/€ complessivi; di questi, il 100% dei titolari di diritti di opzione/prelazione aderenti all'Aucap 2014 per un controvalore di 497,98 mln/€ e il 19,1% del pubblico indistinto che ha aderito all'Aucap 2014 per 11,7 mln/€. [395]

Gli ispettori – pertanto - hanno richiesto ed acquisito le liste clienti compilate dal 1° gennaio 2014 fornite alla rete commerciale attraverso l'applicativo C.R.M. messo a punto dall'ufficio di Mossetti per il contatto con la clientela nell'ambito delle campagne svuota fondo, au cap e mini aucap 2014 (si tratta delle liste eventi 431, 432 , 433).

Le liste sono state incrociate con gli ordini di acquisto e sottoscrizione azioni BPV di iniziativa cliente a partire dal primo gennaio 2014 per individuare i casi di consulenza surrettizia.

L'ispettore Messineo ha precisato che l'analisi è stata condotta con criteri prudenziali e conservativi e ha portato ad una quantificazione del fenomeno sicuramente sottostimata, infatti, la banca non ha fornito (perché irreperibili) alcune liste che hanno sicuramente supportato l'attività commerciale durante l'aumento di capitale (ad es. le liste depositi vincolati in scadenza titoli amministrato in scadenza

---

394 Cfr relazione Consob pag 309 "*È stata così ricercata la presenza di finanziamenti riconducibili de plano all'acquisto di azioni, analisi che non è orientata alla quantificazione completa del capitale della banca sottoscritto con provvista fornita dalla stessa poiché a tale quantificazione non è possibile pervenire in esito all'applicazione di filtri logici così stringenti quali quelli applicati dai scriventi*"

395 Cfr relazione Consob tabella pag. 141

titoli obbligazionari sopra la pari, liste che - dai messaggi di posta elettronica acquisiti in sede ispettiva - sono state utilizzate per selezionare i clienti con attivi liquidi o liquidabili in vista dell'aumento di capitale)[396].
Inoltre, sono state analizzate le sole liste di clienti dichiaratamente contattati per le operazioni di aucap e all'interno delle stesse, è stata espunta tutta la categoria "pubblico indistinto", in quanto nell'ambito della campagna "Nuovi Soci" era previsto l'esercizio della consulenza.
Sono state considerate le manifestazioni di interesse raccolte ante 8.5.2014 (data di pubblicazione del prospetto ufficiale d'offerta) perché evidentemente frutto di attività di sollecitazione alla sottoscrizione attivata dalla rete verso la clientela che ancora ufficialmente non era stata informata delle operazioni di aumento di capitale.
Sono state escluse dal conteggio le manifestazioni di interesse registrate in data successiva all'8.5.2014 in quanto riconducibili anche ad una possibile iniziativa impropria del cliente.

Quanto alle manifestazioni di interesse inserite dopo la data di pubblicazione del prospetto, è stato considerato indice di una consulenza non dichiarata l'avvenuto l'inserimento delle stesse mediante l'uso di personal computer in uso ai dipendenti della Banca.

Sono stati espunti i nominativi in cui risultasse indicata nel campo relativo alla manifestazione d'interesse l'indicazione di "*cancellata*".

Nei casi in cui le liste sono state alimentate con informazioni relative all'esito del contatto con il cliente, sono stati prudenzialmente considerati solo i casi in cui tale esito è stato indicato come favorevole alla conclusione dell'investimento (con esclusione dei casi in cui il contatto non risultasse andato a buon fine perché vi è indicato "*non è interessato*", "*nessun esito*", "*non raggiungibile*", etc.), nei casi in cui non c'era l'indicazione del contatto sono stati presi in considerazione tutti i clienti presenti nella lista (con l'accorgimento di conteggiare comunque un'unica volta i clienti presenti in più liste).
Le manifestazioni di interesse registrate dall'applicativo CRM - raccolte prima della pubblicazione del prospetto - sono state poi incrociate con gli ordini relativi ad aucap e miniaucap 2014, in quanto evidentemente sintomatiche di un'attività di sollecitazione della rete verso la clientela.
L'attività di analisi su questi dati ha portato all'individuazione di consulenze surrettizie per almeno 10.645 NDG (pari a 143,17 milioni di euro di capitale) su 29.360 (pari a 497,98 milioni di euro complessivi) titolari del diritto di opzione e prelazione.[397]

---

[396] Cfr testimonianza Messineo udienza 19.9.2019 fonoreg. pag.47 ss; relazione Consob pag 142 ss.
[397] cfr relazione Consob pag 144 – tabella Aucap 2014, testimonianza Messineo udienza 19.9.19, fonoreg. pag.47 ss.

Su queste posizioni è stato replicato il test di adeguatezza standard, da cui è emerso che in almeno il 72% dei casi per un controvalore di circa 83 milioni di euro si sarebbe trattato di operazioni non adeguate che sarebbero state bloccate dalla procedura.[398]

Nello specifico sono emersi 7.658 NDG titolari del diritto di opzione e prelazione pari ad un controvalore di azioni sottoscritte di €82.350.563 e un controvalore di obbligazioni assegnate di €29.431.938 e 137 NDG appartenenti al pubblico indistinto pari ad un controvalore di azioni di €790.125 e un controvalore di obbligazioni assegnate pari a €12.250, così per complessivi €112.584.876, dei quali €111.782.501relativi a titolari del diritto di opzione e prelazione.
L'importo di €111.782.501è pertanto attribuibile alla quota di aumento di capitale derivante dall'esercizio di una consulenza surrettizia nei confronti di soci opzionisti, privi dei requisiti di adeguatezza.
Si tratta del profitto derivante dall'attività illecita posta in essere dalla banca attraverso la comunicazione alla vigilanza di dati non veritieri sull'iniziativa cliente.
Da questo importo vanno scorporate le sottoscrizioni finanziate dalla banca con provvista propria per l'ammontare di € 5.769.813,50 [399]così quantificato dalla società Ernest & Young nel 2015.
Il profitto del reato da individuarsi nelle operazioni di sottoscrizione azioni che sarebbero state bloccate dal sistema operativo per mancanza del requisito di adeguatezza è dunque pari a € 106.012.687,50.

15. La rilevanza delle condotte sull'attività di vigilanza della Consob.
In punto di diritto occorre premettere che l'art. 5 T.U.F. individua gli obiettivi dell'attività di vigilanza nella "salvaguardia della fiducia del sistema", nella "tutela degli investitori", nella "stabilità buon funzionamento del sistema finanziario", nella "competitività del sistema finanziario", nell' "osservanza delle disposizioni finanziarie", attribuendo alla Consob la competenza in tema di "trasparenza e correttezza dei comportamenti".
Nell'ambito più specifico – che rileva ai fini della condotta contestata – relativo allo svolgimento delle operazioni di offerta al pubblico di strumenti finanziari, Consob esercita poteri di tipo regolamentare (art. 95 T.U.F.), autorizzatorio (art. 94, comma I, T.U.F.) ed interdittivo (art. 99 T.U.F.) in relazione allo svolgimento delle operazioni di offerta al pubblico di strumenti finanziari nel primario interesse di tutela del pubblico risparmio.
È di tutta evidenza pertanto che, in questo contesto normativo, il legislatore abbia attribuito un valore fondamentale alla trasparenza e alla veridicità delle informazioni imposte ex lege a carico dei promotori dell'offerta.

---

[398]Cfr Messineo, ibidem pag.48: "*Il ragionamento che abbiamo fatto è abbastanza semplice: se questi clienti sono stati consulenziati, quindi se la banca ha proposto un investimento, avrebbe dovuto effettuare il test di adeguatezza perché, altrimenti, non avrebbe potuto fare la consulenza; che cosa sarebbe successo se la banca avesse operato correttamente e avesse fatto il test di adeguatezza? Sarebbe successo che il 72% di questi clienti non avrebbe potuto fare l'operazione*".
[399] Cfr sul punto testimonianza Graziosi udienza 17.1.2020, fonoreg. pag 51 e il prospetto di sintesi doc 252 P.M.

Ciò premesso in punto di diritto, occorre osservare in fatto che dall'istruttoria svolta è emerso che - nel corso degli interventi di vigilanza cartolare del 2014 - Banca Popolare ha fornito a Consob un quadro informativo falso e fuorviante relativo a due aspetti fondamentali delle operazioni sul capitale: il modello di servizio con la clientela e l'erogazione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni di nuova emissione.
La banca ha - infatti - falsamente e reiteratamente rappresentato un modello operativo fondato su un atteggiamento neutro nei confronti dei titolari del diritto di opzione, attestando di aver predisposto presidi procedurali tesi a garantire la genuinità dell'iniziativa cliente (di fatto inattuati).
L'istituto ha inoltre omesso di rappresentare le iniziative commerciali pianificate ed attuate per il buon esito dell'operazione, iniziative ovviamente incompatibili con il modello procedurale dichiarato, tra esse i finanziamenti correlati, fornendo in tal modo dati andamentali del tutto falsi e fuorvianti, sia in relazione alla quota di sottoscrizione ad iniziativa cliente sia in relazione alla quota di capitale finanziato.
Appare indubbia la rilevanza decettiva delle condotte contestate, atteso che - se la vigilanza avesse avuto contezza della pianificazione commerciale dell'aumento di capitale- avrebbe sicuramente esercitato in modo più pervasivo i propri poteri di controllo ed istruttori ex art. 94 T.U.F., imponendo il più rigoroso modello di operatività fondato sull'attività di consulenza e l'obbligo di somministrazione del test di adeguatezza bloccante.
Parimenti la corretta rappresentazione del dato informativo relativo ai finanziamenti correlati avrebbe comportato - quanto meno - un intervento integrativo della vigilanza nell'ottica di tutela degli investitori, con l'opportuno richiamo alla circostanza che l'operazione potesse essere rivolta a soggetti in grado di valutare in maniera appropriata il profilo di rischio connesso con tale investimento.
Conclusivamente la rappresentazione fedele delle modalità di conduzione dell'offerta e della pratica dei finanziamenti correlati avrebbe consentito alla Autorità di Vigilanza di utilizzare i poteri integrativi al fine di formare un quadro di rischiosità più aderente alla reale situazione dell'intermediario.

16. Il ruolo di Emanuele Giustini.
Le missive indicate in imputazione sono firmate da Samuele Sorato, direttore generale di BPVi, dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova che l'iniziativa commerciale tesa a garantire il buon esito dell'aumento di capitale è stata ideata ed organizzata dal direttore generale.
Samuele Sorato ha presieduto le riunioni di staff impartendo precise direttive alla prima linea dei dirigenti per garantire il buon esito della raccolta, ha monitorato quotidianamente gli esiti delle campagne di contatto, ha dato precise indicazioni sulla riservatezza delle comunicazioni relative alle operazioni sul capitale significative e convergenti in tal senso sono le dichiarazioni dei dirigenti e direttori regionali escussi in dibattimento tra cui Turco, Amato, Balboni , Mossetti, Premi, Nichele.

Un fondamentale ruolo di supporto e collaborazione al direttore generale è stato svolto da Emanuele Giustini, vicedirettore generale e responsabile della divisione mercati; le univoche risultanze probatorie sopra esposte dimostrano che egli ha puntualmente curato l'esecuzione e l'attuazione delle linee guida dettate dal suo diretto superiore Samuele Sorato, nell'ambito della pianificazione commerciale dell'aumento di capitale.
Giustini ha presieduto le riunioni della divisione mercati, impartendo ai direttori regionali e ai capi area "riservatamente" le istruzioni operative per il raggiungimento degli obiettivi di collocamento delle azioni di nuova emissione, ha sistematicamente compulsato la rete, proponendo specifiche campagne commerciali per il collocamento delle azioni di nuova emissione
Egli ha agito in totale condivisione degli obiettivi e delle modalità operative proposte dal direttore generale, nella piena consapevolezza di contribuire a realizzare un'operatività del tutto contrastante con le disposizioni normative che sanciscono gli obblighi informativi e le caratteristiche dei servizi di investimento.

17. La versione dell'imputato.
Emanuele Giustini, nel corso dell'esame reso alle udienze del 25, 26 e 30. 6. 2020 ha ammesso di aver svolto l'attività di promozione dell'aucap prima della pubblicazione del prospetto, dando disposizioni alla rete sulla gestione della liquidità della clientela; egli avrebbe agito in attuazione delle direttive impartitegli dal direttore generale Sorato e dal C.d.A.
L'imputato ha ricordato che durante il C.d.A. del 4 marzo 2014, Sorato illustrò al consiglio l'iniziativa volta a tenere liquidi i clienti, attraverso il time deposit a condizioni agevolate.
La circostanza risulta dalla scheda audio 9 file 18 C.d.A. 4 marzo 2014 ascoltata in dibattimento all'udienza del 26.6.2020 (fonoreg. pag 92) ".V.M.1 (Sorato) – *Perfetto. Ecco, per rispondere al consigliere Pavan, che indubbiamente dice il rischio di collocamento, e quindi che c'è ovviamente la difficoltà di poter collocare tutto, giustamente la rete si sta già attrezzando. E si sta già attrezzando, come? Abbiamo detto c'è un miliardo e sei che scade, qualcosa scade anche adesso, è già scaduto, qualcosa scade a maggio, qualcosa scade in aprile, qualcosa scade qui a marzo. Allora, tutto questo che scade non lo perdiamo. Non lo perdiamo, cosa vuol dire? Vuol dire che quel cliente, che gli scade un prestito obbligazionario, gli diciamo: rinnoveremo il tuo prestito obbligazionario, con un prestito obbligazionario per te sicuramente interessante; nel frattempo, ci lasci i soldini qua, perché ti facciamo un time deposit, che verrà poi convertito con un prestito obbligazionario".*
L'imputato ha ricordato che Sorato lo aveva informato che l'iniziativa del time deposit era stata previamente concordata con il consiglio/Presidente. (NB nelle sedute consiliari precedenti il tema iniziativa time deposit non fu analizzato).
Nel corso di quella seduta, alla richiesta di informazioni sulle modalità di comunicazione dell'aumento di capitale, Zonin rispose: "***Noi chiederemo alla Consob e alla Banca d'Italia di approvare, quando... un po' prima, intanto si fa formazione sulla rete, che non devono parlare, devono spiegare bene come...***".

Secondo l'intervento (non verbalizzato del presidente), occorreva "fare formazione sulla rete"; la rete avrebbe informato i soci, in modo meramente ufficioso, prima della pubblicazione del prospetto, attesa la necessità di rispettare (formalmente) il principio di effettività dell'iniziativa cliente.

Giustini ha pertanto sostenuto di essersi limitato a diramare alla rete le direttive impartitegli dal direttore generale e dal presidente Zonin, nella ferma convinzione si trattasse di un'operatività concordata con la Consob.

"Quindi io presi queste disposizioni e contemporaneamente, diciamo in questo consiglio di amministrazione, dove ero presente, sul tema del contatto dei clienti e poi... informazione alla rete, per poi contattare i clienti, ***fu un'indicazione precisa del presidente e del consiglio di amministrazione.***"

18. Conclusioni

La tesi difensiva volta a prospettare la convinzione di Giustini di una pianificazione commerciale concordata con la Vigilanza non è credibile ed è agevolmente smentita da una serie di convergenze istruttorie.

In primis, Banca Popolare ha sempre attestato alla vigilanza che le operazioni di sottoscrizione aucap erano avvenute "ad iniziativa cliente", elemento logicamente incompatibile con qualsivoglia campagna di pianificazione commerciale, circostanza ben nota all'imputato, vicedirettore generale e responsabile della divisione mercati.

Ancora, le mail indirizzate da Giustini ai direttori generali e ai capi area hanno un carattere riservato, così come le indicazioni operative impartite durante le riunioni della divisione mercati, conformemente a quanto riferito dai direttori generali e capi area in dibattimento.

Gli interventi di Sorato e di Zonin - nel corso della riunione consiliare del 4 marzo 2014 - in cui sono state presentate le attività di promozione dell'aumento capitale non risultano dalla verbalizzazione scritta, a dimostrazione della piena consapevolezza dei protagonisti della vicenda di strutturare un'attività di promozione commerciale al di fuori del perimetro di regolarità tracciato dalla normativa Mifid.

Neppure può condividersi la tesi difensiva volta a sostenere l'assenza di responsabilità dell'imputato per essersi limitato a dare attuazione alle direttive impartitegli dal direttore generale e dal Presidente.

Si è già detto al capitolo XIII che, in veste di dirigente apicale, responsabile della direzione commerciale dell'istituto, Giustini aveva la diretta responsabilità di osservare e far rispettare "i principi di correttezza eticità e ragionevolezza in relazione agli obiettivi prefissati nel promuovere e sviluppare la cultura economica e finanziaria della clientela"[48]; responsabilità alle quali l'imputato si è consapevolmente sottratto.

È provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'incondizionato allineamento di Giustini alla illecita politica gestoria ideata dal direttore generale, cui ha materialmente contribuito con un fondamentale apporto partecipativo per l'attuazione delle campagne di contatto e la successiva collocazione delle azioni di nuova emissione attraverso le iniziative commerciali appositamente ideate in aperta

violazione del modello iniziativa cliente ufficialmente comunicato alla Consob, pertanto deve essere affermata la sua responsabilità anche in relazione al capo N1).

In relazione a questa contestazione, osserva il Tribunale che le emergenze istruttorie acquisite dimostrano il coinvolgimento del presidente Zonin nella condotta di ostacolo alla vigilanza della Consob.
Zonin partecipò alla riunione del 3 aprile 2014 nel corso della quale Sorato illustrò alla rete le modalità operative pianificate per l'aucap e la campagna di contatto della clientela.
La circostanza peraltro risulta documentalmente dall'allegato alla mail diramata il giorno prima dell'incontro (doc 241 P.M.) in cui si fa esplicitamente riferimento alla campagna di contatto ("per questo motivo occorre partire immediatamente con la raccolta delle manifestazioni di interesse per l'aumento per non accavallare impegni degli ultimi giorni", parte omessa nel documento consegnato agli ispettori Consob").
Ancora, il presidente Zonin , nel corso del C.d.A. del 4 marzo 2014, in un passaggio non riportato nel verbale ufficiale, ma registrato nella scheda audio ascoltata in dibattimento, fece esplicitamente riferimento - a proposito della programmazione dell'imminente aucap - alla necessità di "fare formazione sulla rete", chiarendo che "non devono parlare", si tratta di attività chiaramente propedeutiche a stimolare i clienti ad aderire all'aumento di capitale e alla necessità di occultare questa prassi operativa alla vigilanza.
A giudizio del tribunale, le circostanze citate impongono - in relazione al capo N.1) - la trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero in sede, per le opportune valutazioni in relazione al concorso nel reato contestato del presidente Giovanni Zonin.

CAPITOLO XI
I reati di falso in prospetto.

Indice

1. Imputazione sub capi I) e L).
2. Il quadro normativo di riferimento.
3. Elementi costitutivi della fattispecie del reato di falso in prospetto.
4. Il prospetto informativo: profili generali.
5. Delibera degli aumenti di capitale, autorizzazioni e pubblicazione del prospetto.
6. Analisi dei prospetti informativi e le condotte ascritte agli imputati.
6.1. L'occultamento dell'esistenza, dell'entità e degli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi.
6.2. L'esposizione di false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza.
6.3. L'esposizione di false informazioni in merito ai volumi delle azioni BPVi realmente scambiate nell'ambito del mercato secondario, al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, e l'occultamento dello squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo.
6.4. L'occultamento della persistente situazione di significativo ritardo e di mancata evasione delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci.
6.5. Considerazioni conclusive. Circostanza aggravante.
6.6. Le posizioni di Zonin, Piazzetta, Giustini e Marin.

1. Imputazione sub capi I) e L).

Oggetto dei capi I) e L) dell'imputazione sono i prospetti informativi redatti dalla BPVi e depositati presso la CONSOB relativi alle offerte al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili per gli aumenti di capitale realizzati nel corso del 2013 e 2014.

Secondo l'ipotesi accusatoria, la condotta di falso, così come specificata nei capi d'imputazione - che si riportano di seguito - è consistita sia nell'occultamento al potenziale investitore di informazioni rilevanti in merito all'esistenza, all'entità e agli effetti del fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi sia nella comunicazione di informazioni false e fuorvianti in merito all'andamento del mercato secondario delle azioni stesse.

Capo I) dell'imputazione

"GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

i) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-bis, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

*- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;*

- ***ZIGLIOTTO Giuseppe***, *in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;*

- ***SORATO Samuele***, *in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;*

- ***GIUSTINI Emanuele***, *in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;*

- ***PIAZZETTA Andrea***, *in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;*

- ***MARIN Paolo***, *in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali*

- ***PELLEGRINI Massimiliano***, *in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;*

allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2013 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

> *occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;*

> *esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2012 e nel primo quadrimestre 2013 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci;*

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 10 giugno 2013"

Capo L) dell'imputazione

"GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

l) *in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-bis, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,*

- **ZONIN Giovanni**, *in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;*
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, *in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;*
- **SORATO Samuele**, *in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;*
- **GIUSTINI Emanuele**, *in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;*
- **PIAZZETTA Andrea**, *in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;*
- **MARIN Paolo**, *in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali*
- **PELLEGRINI Massimiliano**, *in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;*

allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2014 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

> *occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;*

> *esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2013 e nel primo quadrimestre 2014 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci;*

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 9 maggio 2014".

2. Il quadro normativo di riferimento.

Il reato di falso in prospetto è disciplinato dall'art. 173 *bis* D.lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 (T.U.F.), introdotto dalla legge n. 262/2005 (cd. di tutela del risparmio) che ha contestualmente abrogato il previgente reato di cui all'art. 2623 c.c. Oltre a tale articolo, le norme dell'ordinamento interno di riferimento per la disciplina di tale fattispecie sono gli artt. 94 e 94 bis del T.U.F..
Si riporta di seguito il testo dell'art. 173 *bis* nonché il testo degli artt. 94 e 94 bis del citato Decreto in vigore all'epoca dei fatti nonché, in nota, il testo dei medesimi articoli come sostituiti dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17:

- **art. 173 bis D.lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 (T.U.F.)** *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
- **art. 94 D.lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58** (prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e, in seguito, dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17)[400]:

---

[400] Si riporta di seguito il testo dell'art. 94 come sostituito dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17: "***art. 94 Offerta al pubblico di titoli.***
1. L'offerta pubblica di titoli è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni della presente sezione.
2. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.
3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza.
4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.
5. L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.
6. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.
7. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.
8. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'*articolo 7 del regolamento prospetto* o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'*articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento*, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli.
9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione".

(Prospetto d'offerta)

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob.

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

4. ...omissis...

5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

6. ...omissis....

7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

8. ...omissis....

9. ...omissis...

10. ...omissis

11. ...omissis....

- **art. 94-bis D.lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58** (prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e, in seguito, dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17)[401]:

---

[401] Si riporta di seguito il testo dell'art. 94 bis come sostituito dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17: art. 94-bis Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti.

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'*articolo 95*, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono,

(Approvazione del prospetto)

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

2. La Consob approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

3. ...omissis...

4. ...omissis...

5. ...omissis....

3. Elementi costitutivi della fattispecie del reato di falso in prospetto.

Il prospetto informativo è il documento la cui pubblicazione è imposta ai soggetti che intendano fare appello al pubblico risparmio al fine di fornire ai potenziali investitori le informazioni necessarie per la formulazione di fondati giudizi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente e, in definitiva, sulla scelta dell'investimento.

Il bene giuridico tutelato dal delitto in esame si identifica con il risparmio nella sua accezione cosiddetta *dinamica*, protesa allo sviluppo e all'investimento.

---

unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.

2. Se il prospetto dell'offerta non è disciplinato ai sensi dell'*articolo 95*, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma 1.

3. La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con il regolamento previsto dall'*articolo 95*, comma 1, lettera b). La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

4. Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.

5. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo.

6. Ove il prospetto non indichi il prezzo d'offerta definitivo o la quantità di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, né siano presenti il prezzo massimo o la quantità massima di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo di offerta definitivo deve essere determinato, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

7. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.

8. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti si applica l'*articolo 94*, commi 5, 6, 7 e 9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilità previsto dal comma 8 dell'*articolo 94*.

A differenza della pregressa disciplina di cui all'art. 2623 c.c., che assegnava rilevanza alla causazione di un danno patrimoniale, l'attuale struttura del delitto richiede esclusivamente l'idoneità delle falsità o reticenze ad indurre in inganno i destinatari del prospetto, così attuando un'anticipazione della tutela penale, che interviene in presenza del solo pericolo che i dati illecitamente comunicati possano falsare le dinamiche del mercato.
Il risparmiatore, infatti, investe nel mercato finanziario perché confida di entrare in un mercato trasparente, integro ed efficiente. Se è vero che l'investimento in strumenti finanziari espone inevitabilmente il patrimonio del risparmiatore all'alea implicita del mercato finanziario, la norma intende tutelare la formazione della scelta di affrontare tale rischio, mirando a ridurre al massimo le asimmetrie informative operanti nell'ambito dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari.
La fattispecie in analisi si apre con il termine "*chiunque*", presentandosi come un reato comune.
L'individuazione dei possibili soggetti nella posizione di poter commettere il reato si definisce dunque in riferimento all'oggetto materiale e alle condotte previste dall'art. 173 bis T.U.F. e non può prescindere dalla la verifica di chi abbia il potere di redigere i documenti informativi relativi all'offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Si tratta, quindi, di una categoria aperta di soggetti, della quale fanno parte l'emittente dei prodotti finanziari, l'offerente, l'intermediario responsabile del collocamento, l'eventuale garante e, se previste, altre persone responsabili del contenuto informativo del documento.
La prima condotta penalmente rilevante ex art. 173 *bis,* di natura commissiva, è l'esposizione di false informazioni nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Il concetto di informazione può essere desunto dal contenuto del richiamato art. 94 co. 2 T.U.F. laddove stabilisce che "*il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto*".
La disposizione traccia la nozione di informazione *necessaria* in relazione alla finalità del prospetto che è quella di consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione, sui risultati e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il criterio per individuare le comunicazioni doverose è, dunque, finalistico: tali saranno quelle riguardanti informazioni che consentano al potenziale investitore di formarsi un convincimento adeguato sull'emittente e sui prodotti offerti.
In coerenza con tale prospettiva, è possibile includere nel raggio sanzionatorio dell'art. 173 *bis* T.U.F. le false informazioni non solo sui dati materiali, ma anche sulle notizie e valutazioni che fondano l'offerta.

Laddove, infatti, si richiede che le informazioni debbano essere riferite anche all'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché dei prodotti finanziari e dei relativi diritti, è implicito il richiamo ad un giudizio prognostico, completamente differente dal riportare meri fatti oggettivi non necessitanti alcuna elaborazione estimativa da parte dell'esponente.
In questo senso, quindi, anche le valutazioni possono rientrare nell'area di tutela pur se non si potrà parlare in questo caso di verità delle valutazioni, quanto, piuttosto, di genuinità ed imparzialità delle stesse Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, sarà necessario che la valutazione sia frutto di una dolosa elaborazione del dato che rappresenta il substrato della valutazione stessa, finalizzata ad ingannare i destinatari del prospetto nella valutazione del loro investimento[402].
La seconda condotta prevista è quella dell'occultamento di dati e notizie. Si tratta di quel comportamento attraverso il quale vengono sottratti alla conoscenza degli investitori dati o notizie utili per ponderare le proprie decisioni. L'attuale formulazione della fattispecie incriminatrice non specifica quali dati o notizie siano rilevanti ai fini della sussistenza del reato. Tuttavia, la fattispecie incriminatrice richiede il requisito
dell'idoneità della condotta ad indurre in errore i destinatari del prospetto.
L'occultamento di un dato è allora rilevante quando, sulla base di un criterio strettamente funzionale, la mancanza dello stesso rappresenta un *vulnus* alle legittime aspettative dei risparmiatori di essere correttamente informati.
Come si è anticipato, il reato è fattispecie di pericolo concreto. Requisito della condotta, in entrambe le sue forme penalmente rilevanti, è l'idoneità decettiva ad indurre in errore i destinatari dell'informazione.
È quindi, necessario valutare la qualità dell'informazione esposta e le caratteristiche dell'investitore in relazione alla sua capacità di apprezzare in maniera fondata il rischio connesso all'investimento, tenendo presente che la normativa inerente al prospetto informativo non riguarda né l'investitore professionale né tanto meno quello istituzionale bensì il piccolo/medio risparmiatore che generalmente si limita alla lettura della sola nota di sintesi, più breve e predisposta proprio con la finalità di renderlo edotto sul contenuto "concreto" della proposta di investimento.
Circa il profilo soggettivo, la norma è costruita sulla combinazione dolo intenzionale-dolo specifico: a fianco della volontà e rappresentazione del fatto tipico commesso con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, si aggiunge lo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. La richiesta di intenzionalità dell'azione esclude la rilevanza del dolo eventuale: il requisito esplicito impone, infatti, che il soggetto agente abbia esposto il falso ovvero occultato dati e notizie intenzionalmente e non si sia limitato ad accettare il rischio della non veridicità dei dati esposti.
Il delitto in esame rientra nel novero dei reati a consumazione istantanea, pur produttivi di effetti idonei a protrarsi nel tempo. Il reato si consuma nel momento in

[402] Cfr Trin. Ferrara, sent. 09.07.2019 (processo CARIFE).

cui si verifica la conoscibilità delle informazioni mendaci da parte dei destinatari e, dunque, nel momento e nel luogo in cui avviene la pubblicazione dei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Non rileva, invece, il momento in cui il prospetto viene inviato alla CONSOB poiché, secondo la sequenza prevista dall'art. 94 T.U.F., si tratta di una fase che precede la pubblicazione del prospetto e, quindi, la sua conoscibilità da parte dei potenziali investitori[403].

4. Il prospetto informativo: profili generali.

Ai sensi dell'art. 94, co. 1, T.U.F., il soggetto che intende effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari deve preventivamente comunicare all'Autorità di Vigilanza e al mercato le caratteristiche dell'operazione che vuole realizzare.
Per adempiere a tale obbligo, costui deve predisporre un prospetto informativo, documento all'interno del quale sono indicate le informazioni che, a seconda della particolarità dei prodotti finanziari e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori possano giungere ad un fondato giudizio sulla scelta di investimento.
I prospetti sono soggetti ad una previa comunicazione e a conseguente controllo da parte della CONSOB.
L'art. 94 co. 3 T.U.B. stabilisce che il prospetto sia "*redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia*".
All'epoca dei fatti, la fonte comunitaria che disciplinava la materia era la Direttiva 2003/71/CE ("Direttiva Prospetti") che fissava i principi per la redazione dei prospetti, integrata - per il contenuto informativo, il modello e le modalità di pubblicazione dei prospetti - dal Regolamento (CE) n. 809/2004 (abrogato nel 2017 dal Regolamento (UE) 2017/1129).
La normativa europea stabilisce quale debba essere la struttura tipica di un prospetto informativo e il livello minimo di contenuto informativo da inserire, secondo principi volti a rendere uniformi ed omogenei i criteri di redazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro dell'Unione europea.
Tale esigenza di uniformità non implica, tuttavia, che il contenuto informativo di un prospetto debba ritenersi standardizzato, dovendosi anzi ritenere che, proprio per la sua funzione di consentire un investimento consapevole, il prospetto vada corredato da informazioni che, nel rispetto del minimo prescritto dalla normativa europea, si adatti alle circostanze del caso concreto.
Infatti, il Regolamento CE n. 809/2004, al secondo e al sesto Considerando, precisava[404], che occorre fissare la tipologia di informazioni minime in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario e che, stante la varietà di emittenti, i tipi di strumenti finanziari, la partecipazione o meno di un terzo come garante, l'esistenza o meno di una quotazione, ecc., uno schema unico non fornisce tutte le informazioni di

403 Sul punto, cfr cap. I, par. 7 della motivazione.

404 Come tuttora precisa, al secondo Considerando, il Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

cui gli investitori hanno bisogno per assumere le loro decisioni di investimento. Occorre, pertanto, elaborare una tabella di combinazione non esaustiva, che fissi le varie combinazioni di schemi e di moduli possibili per la maggior parte dei diversi tipi di strumenti finanziari e che sia di ausilio agli emittenti nella redazione dei loro prospetti[405].

Ne discende che, da un lato, il Regolamento fornisce unicamente le informazioni minime, di carattere non esaustivo, che devono corredare i prospetti, dall'altro, "*l'art. 94 T.U.F. contiene una previsione di carattere decisamente elastico e residuale, essendo ivi previsto che il prospetto debba comunque contenere tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. L'ampiezza dell'art. 94 T.U.F. e, al contempo, il carattere non esaustivo di schemi e moduli allegati al Regolamento consentono, dunque, di escludere che le informazioni da inserire nel prospetti siano esclusivamente quelle riconducibili al Regolamento medesimo, dovendosi anzi ritenere che, proprio per la loro funzione (i.e., consentire un investimento consapevole) i prospetti vadano corredati da informazioni da adattare, nel rispetto del minimo prescritto dalla normativa unionale, alle circostanze del caso concreto*"[406].

5. Delibera degli aumenti di capitale, autorizzazioni e pubblicazione dei prospetti.

Negli anni 2013 e 2014, BPVi ha realizzato due differenti operazioni di aumento di capitale.

In particolare, in data 16 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione deliberò di procedere:

1. ad un aumento di capitale (di seguito anche Aucap 2013) fino ad un controvalore massimo di euro 253 mln e alla contestuale emissione di un prestito obbligazionario convertibile della durata di 5 anni per un controvalore massimo di euro 253 mln, il cui periodo di offerta era compreso tra il 12 giugno 2013 ed il 9 agosto 2013.
2. un aumento di capitale fino ad un massimo di 100 mln, finalizzato all'ampliamento della base sociale (di seguito anche Mini Aucap 2013), da realizzarsi attraverso un'offerta che avesse consentito esclusivamente la sottoscrizione di 100 azioni della Banca, quantità prevista dallo Statuto sociale per richiedere l'ammissione a socio. Relativamente a tale aumento di capitale, fu prevista la possibilità per il nuovo socio di richiedere un finanziamento finalizzato alla sottoscrizione delle azioni. L'offerta relativa al Mini Aucap si svolse dal 15 luglio 2013 al 23 dicembre 2013 a seguito della chiusura anticipata rispetto al termine originario del 31 dicembre 2013.

---

[405] Cfr Cassazione civ. sez. II, 10.04.2018 n. 8805: "*Le informazioni da inserire nei prospetti informativi di cui all'art. 94 T.U.F., nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 84 del 2012, non sono esclusivamente quelle riconducibili al Regolamento (CE) n. 809/2004, dovendosi ritenere che il contenuto di detti prospetti, al fine di consentire un investimento consapevole, debba essere adattato alle circostanze del caso concreto, nel rispetto del "minimo" prescritto dalla normativa dell'Unione europea*".

[406] Cfr da ultimo, Cass. civ., sez. II, 16.04.2018 n. 9261.

In relazione alle citate offerte, in data 10 giugno 2013, BPVi depositò presso la CONSOB:

- il documento di registrazione[407] a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota del 5 giugno 2012;
- la nota informativa[408] a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota del 6 giugno 2013;
- la nota di sintesi[409] a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota del 6 giugno 2013.

Il documento di registrazione, la nota informativa e le note di sintesi (di seguito anche denominati unitamente il "prospetto 2013") furono poste a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca, presso tutte le filiali nonché sul sito *internet* dell'Istituto[410].
Nel corso del 2014, la Banca realizzò due offerte relative alle operazioni sul capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2014, vale a dire:
1. un primo aumento di capitale (di seguito anche Aucap 2014) mediante emissione di azioni in opzione ai soci per un importo fino ad un massimo di euro 607.786.750, il cui periodo di offerta era compreso tra il 12.5.2014 e l'8.8.2014;
2. un secondo aumento di capitale mediante emissione di azioni, finalizzato all'ampliamento della base sociale, da offrire quindi esclusivamente a non soci, fino a un importo massimo di euro 300 mln, nel corso di un triennio, il cui periodo di offerta era compreso tra il 12.5.2014 e il 19.12.2014[411].
Nell'ambito della medesima offerta, fu prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento per il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni, previa autorizzazione assembleare.
In relazione a tali offerte, in data 9 maggio 2014 la Banca depositò presso la CONSOB:

- il documento di registrazione[412], a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota dell'8 maggio 2014;
- la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi[413] relative all'aumento indicato *sub* 1, a seguito dell'approvazione comunicata dalla Consob con nota n. dell'8 maggio 2014;
- la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi relative all'aumento indicato *sub* 2, la cui approvazione fu comunicata con nota dell'8 maggio 2014[414].

---

[407] Doc. 613 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
[408] Doc. 615 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
[409] Doc. 614 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
[410] Cfr anche l'"avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto", doc. 612 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
[411] Concluso il primo periodo di offerta nel dicembre 2014 la Banca decise di non procedere con le ulteriori offerte programmate nel triennio, cfr Relazione ispettiva CONSOB, pag. 47.
[412] Doc. 617 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
[413] Doc. 618 e 620 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

Il documento di registrazione, le note informative e le note di sintesi (di seguito anche denominati unitamente i "prospetti 2014") furono poste a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca, presso tutte le filiali nonché sul sito *internet* dell'Istituto[415].

6. Analisi dei prospetti informativi e le condotte ascritte agli imputati.

Nel procedere all'analisi del contenuto dei prospetti informativi alla luce dei profili specifici descritti nell'imputazione, è necessario verificare il contenuto delle informazioni inserite nei prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, la loro completezza e veridicità, la natura ed entità delle eventuali criticità rilevate e la loro idoneità decettiva.

Quattro sono i profili generali delle condotte contestate ai capi i) e l) relativi al falso in prospetto:

a) l'aver occultato l'esistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi;

b) l'aver esposto false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;

c) l'aver esposto false informazioni circa i volumi delle azioni BPVi realmente scambiate nell'ambito del mercato secondario, al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, nell'anno 2012 e nel primo quadrimestre 2013, per quanto concerne i prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2013, e nell'anno 2013 e nel primo quadrimestre del 2014 per quanto concerne i prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2014, e il conseguente occultamento dello squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo.

d) l'occultamento della persistente situazione di significativo ritardo e di mancata evasione delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci.

6.1. L'occultamento dell'esistenza, dell'entità e degli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi.

I prospetti informativi relativi agli aumenti di capitale realizzati dalla Banca nel 2013 e nel 2014 non contengono alcuna menzione della prassi della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, nonostante il fenomeno fosse risalente al 2009 e avesse raggiunto dimensioni consistenti già a partire dal 2012.

Infatti, come illustrato nei capitoli precedenti, la prova del diffuso ricorso ad operazioni di assistenza finanziaria per l'acquisto delle azioni della Banca emerse solo all'esito delle ispezioni avviate da B.C.E. e CONSOB nel 2015.

Il fenomeno del capitale finanziato interessò sia il mercato primario che il mercato secondario.

---

[414] Doc. 619 e 621 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

[415] Cfr anche l' "Avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto", doc. 616 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

Dalle testimonianze dei clienti e dei funzionari della Banca coinvolti in questo tipo di operatività, è emerso che, a partire dal 2009, BPVi cominciò a proporre a clienti *"amici"* della Banca operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni proprie - cosiddette *"big ticket"* in ragione della rilevanza del loro ammontare o *"baciate"* per la tendenziale corrispondenza dell'importo del finanziamento erogato e il controvalore delle azioni acquistate - in funzione dello svuotamento periodico del fondo acquisto azioni proprie. Negli anni seguenti, il numero di clienti coinvolti aumentò considerevolmente, la promozione dell'acquisto di azioni BPVi mediante la concessione di finanziamenti divenne una prassi diffusa capillarmente in tutta la rete commerciale, non solo incoraggiata ma imposta dai vertici della Banca sia per azzerare le azioni proprie in portafoglio sia per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta delle adesioni alle operazioni di aumento di capitale.
L'entità del capitale finanziato è stata ricostruita dai Consulenti del Pubblico Ministero che, nella seguente tabella, hanno indicato, trimestre per trimestre, il numero di azioni finanziate e il controvalore delle stesse.

Tabella 1 - Risultati di sintesi sul capitale finanziato [416]

Importi in Euro

Trimestre	N. azioni finanziate	Controvalore azioni finanziate	Controvalore PO finanziato
2Q 2012	4.304.834	268.275.581	-
3Q 2012	4.507.525	280.943.768	-
4Q 2012	8.740.761	545.520.996	-
1Q 2013	8.731.145	544.919.983	-
2Q 2013	8.900.463	555.531.326	-
3Q 2013	10.038.488	626.657.860	69.639.067
4Q 2013	11.220.584	700.538.872	69.582.134
1Q 2014	11.674.134	728.864.740	69.242.148
2Q 2014	11.505.212	718.434.360	68.815.563
3Q 2014	14.191.291	886.314.411	68.461.796
4Q 2014	15.304.058	956.837.364	68.645.053
1Q 2015	15.426.391	963.483.232	68.131.029
Totale n. azioni acquistate tramite finanziamenti BPVI			**15.426.391**
Totale controvalore azioni acquistate tramite finanziamenti BPVI			**963.483.232**
Totale controvalore PO sottoscritti tramite finanziamenti BPVI			**68.131.029**
Totale controvalore finanziato			**1.031.614.261**

La tabella mostra come il fenomeno avesse raggiunto dimensioni ragguardevoli già nel corso del 2012.
Nel quarto trimestre del 2012, il numero di azioni finanziate ammontava a 8.740.761, per un controvalore di euro 545.520.996.
Con particolare riferimento al mercato primario, nell'ambito degli aumenti di capitale finalizzati all'ampliamento della base sociale (Mini Aucap 2013 e 2014), la BPVi previde espressamente l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie,

[416] Pag. 26 della relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero.

ma analoga informativa non fu prevista nei prospetti relativi agli aumenti di capitale destinati ai titolari del diritto di opzione o al pubblico indistinto.
In realtà, gli accertamenti ispettivi svolti da B.C.E. e CONSOB hanno dimostrato che gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 furono conseguiti ricorrendo alla sistematica concessione di finanziamenti volti a fornire ai clienti la liquidità necessaria per sottoscrivere gli acquisti di azioni di nuova emissione.
Per quanto riguarda l'aumento di capitale del 2013, gli ispettori B.C.E. hanno accertato che, su un controvalore di azioni distribuite dell'ammontare di euro 506 mln, le operazioni di acquisto finanziate dalla Banca ammontano a euro 136.034.044 mln[417].
Il dato quantitativo è di poco inferiore a quello accertato dai Consulenti della Procura che, all'esito dell'esame analitico di tutte le sottoscrizioni, hanno concluso che, in relazione all'Aucap 2013, BPVi erogò finanziamenti per l'importo complessivo di euro 142.842,887[418].
Anche in relazione all'aumento di capitale 2014, solo a seguito delle ispezioni condotte dalle Autorità di Vigilanza, è emerso che la Banca concesse finanziamenti correlati alla sottoscrizione delle azioni per l'importo complessivo di euro 146.451.259[419].
Di poco inferiore è la quantificazione del capitale finanziato operata dai Consulenti dei Pubblici Ministeri, pari ad euro 136.314.287 (22% dell'operazione)[420].
I dati fin qui illustrati dimostrano incontrovertibilmente che BPVi fece ricorso alla pratica dei finanziamenti destinati all'acquisto di azioni della Banca ben prima della conclusione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014.
Ciononostante, l'esistenza del fenomeno e le sue dimensioni furono reiteratamente occultate agli investitori in occasione di entrambi gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014.
Solo a seguito dell'ispezione B.C.E. e delle ulteriori verifiche svolte dall'*Internal audit* su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, la Banca fu costretta per la prima volta a certificare l'esistenza delle operazioni di finanziamento nella Relazione di Gestione Semestrale al 30.06.2015 per un ammontare complessivo di 941,3 mln.
La quantificazione definitiva del capitale finanziato effettuata dall'*Internal audit* ammonta a euro 1.086 mln alla data del 31.10.2015.
Le ricadute del fenomeno sulla situazione economico-patrimoniale della Banca furono dirompenti:
- nella Relazione sulla gestione del bilancio 2015, la Banca indicò un ammontare di finanziamenti correlati all'acquisto o alla sottoscrizione delle azioni della Banca pari a euro 1.086,9 mln, con la conseguente iscrizione nel bilancio di una riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2358 co. 6 c.c. di euro 304,4 mln, importo pari al capitale finanziato dedotte le rettifiche di valore per merito creditizio (pari a euro 465,9 mln) e gli specifici accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri (pari a euro 316,5 mln);

---

417 Cfr relazione ispettiva B.C.E., allegato n. 2, tabella 4.
418 Cfr tabella 2 pag. 26 relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero.
419 Cfr relazione ispettiva B.C.E. allegato 2, tabella 4.
420 Cfr tabella 2 pag. 26 relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero.

- in applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 (C.R.R.), il valore delle azioni finanziate dalla Banca fu dedotto dal *CET 1*, così determinando la riduzione di quest'ultimo al di sotto del requisito minimo regolamentare;
- il fenomeno incise sul Bilancio consolidato 2015, giacché il controvalore del capitale finanziato fu dedotto dai fondi propri;
- a copertura dei rilevanti rischi legali e reputazionali si rese necessaria la contabilizzazione al fondo rischi e oneri di accantonamenti pari complessivamente a 136,4 mln, aggiuntivi rispetto a quelli riferibili alle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Banca e alle lettere di impegno o garanzia;
- in seguito al fallimento del piano di rilancio per l'impossibilità di realizzare interventi di ricapitalizzazione, come noto, fu avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca.

La radicale assenza di qualunque informazione in merito all'esistenza e all'entità dell'imponente fenomeno del capitale finanziato nei prospetti 2013 e 2014 ha privato l'investitore di elementi informativi fondamentali in merito ai rischi reali correlati alle operazioni di aumento di capitale.

La conoscenza di tali informazioni avrebbe senza dubbio indotto un ragionevole investitore a una maggiore ponderazione della decisione di sottoscrivere gli aumenti di capitale, tenuto conto delle ricadute del capitale finanziato sulla situazione economico patrimoniale della Banca e financo sulla stessa prospettiva di sopravvivenza della stessa.

6.2. L'esposizione di false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza.

L'Allegato I al Regolamento CE n. 809/2004 relativo alle informazioni concernenti l'emittente in caso di offerta al pubblico di azioni, prevede che nella documentazione d'offerta siano incluse le informazioni attinenti ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

L'occultamento dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato si è riverberato inevitabilmente sulla genuinità dei dati di bilancio resi pubblici dalla Banca e ha determinato l'ovvia falsità delle informazioni attinenti ai bilanci riportate nei prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, che di quel fenomeno non fanno menzione né tengono conto.

Con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali di vigilanza, la falsità delle informazioni destinate agli investitori emerge dalla comparazione tra i dati riportati nei prospetti e i dati risultanti dalla relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero che hanno calcolato l'incidenza del fenomeno del capitale finanziato sui coefficienti del patrimonio di vigilanza nel lasso temporale dal 30 giugno 2012 al 31 marzo 2015.

Con riferimento al prospetto relativo all'Aucap 2013, alle pagine 26, 29 e 95 del documento di registrazione[421] e a pagina 9 della nota di sintesi[422], sono riportati i dati

[421] Doc. 613 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
[422] Doc. 614 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

consolidati relativi al patrimonio di vigilanza e ai coefficienti prudenziali al 31 dicembre 2012, 2011 e 2010.
Si tratta dei medesimi dati comunicati dalla Banca all'Autorità di Vigilanza e, con specifico riguardo all'anno 2012, dei medesimi dati riportati nella tabella 54 a pag. 152 della relazione dei Consulenti.
Nella menzionata tabella – di cui di seguito si riporta un estratto con i dati riferiti all'anno 2012 – i Consulenti hanno illustrato la reale entità del patrimonio di vigilanza e dei *ratios* patrimoniali determinati trimestralmente scomputando le quote di capitale finanziato[423].

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali* (Euro.000)	30/06/2012	30/09/2012	31/12/2012
Patrimonio di base	2.370.842	2.164.330	2.374.968
Patrimonio di base rettificato	2.102.566	1.883.386	1.829.447
Patrimonio supplementare	923.640	922.667	893.986
Elementi da dedurre	(19.039)	(19.039)	(19.039)
Patrimonio di Vigilanza	**3.275.443**	**3.067.958**	**3.249.915**
Patrimonio di Vigilanza rettificato	**3.007.167**	**2.787.014**	**2.704.394**
Attività di rischio ponderate	**28.904.300**	**29.329.788**	**28.851.163**
Attività di rischio ponderate rettificate	**28.636.024**	**29.048.844**	**28.305.642**
Tier 1 Ratio	8,20%	7,38%	8,23%
Tier 1 Ratio rettificato	7,34%	6,48%	6,46%
Total Capital Ratio	11,33%	10,46%	11,26%
Total Capital Ratio rettificato	10,50%	9,59%	9,55%

Il confronto tra i dati pubblicati nei prospetti e i dati rettificati dai Consulenti consente di cogliere agevolmente l'effetto gravemente distorsivo provocato dall'occultamento dell'esistenza e dell'entità del capitale finanziato in termini di corretta rappresentazione dei livelli patrimoniali agli investitori.
La lettura dei dati dimostra che, per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2012, il *Tier 1 Ratio* rettificato dai Consulenti si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia target dell'8% richiesta da Banca d'Italia con lettera di intervento del 2 marzo 2012 (valore minimo 6,46%, valore massimo 7,34%).
Come mostra la successiva tabella, la stessa tendenza negativa continua nel primo trimestre del 2013 in quanto, al 31.03.2013, il *Tier 1 Ratio* rettificato dai Consulenti è pari al 6,33%. Per l'intero esercizio 2013 si continua a registrare la violazione del requisito *target* in termini di *Core Tier 1 capital ratio* dell'8% richiesto da Banca d'Italia con lettera d'intervento del 5 marzo 2013.

[423] Cfr cap.V par. 5, in un'ottica prudenziale, si è scelto di riportare soltanto i risultati dell'ipotesi ricostruttiva *sine dubio* più favorevole agli imputati che prevede lo scomputo dal CET 1 delle quote di capitale finanziato e la riduzione in misura corrispondente alle quote di capitale finanziato anche dell'ammontare degli RWA, così evitando il rischio di una duplice penalizzazione nella ricostruzione dei dati che si otterrebbe incrementando gli RWA dell'importo dei finanziamenti e diminuendo il CET 1 delle azioni finanziate.

Anche nel prospetto relativo all'Aucap 2014, i dati attinenti al patrimonio di vigilanza e ai coefficienti prudenziali non sono attendibili in quanto non tengono conto dell'ammontare del capitale finanziato.
Alle pagine 29 e 33 del documento di registrazione[424] e a pagina 9 della nota di sintesi[425] sono riportati i dati consolidati relativi al patrimonio di vigilanza e ai coefficienti prudenziali al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011.
Anche in questo caso, si tratta dei medesimi dati comunicati da BPVi alla Banca d'Italia e, con specifico riguardo agli esercizi 2012 e 2013, dei medesimi dati riportati nella già citata tabella 54 a pag. 152 della relazione dei Consulenti.
Si riporta, di seguito, l'estratto della tabella 54 con i dati riferiti all'anno 2013 al fine di evidenziare la divergenza tra i dati riportati nel prospetto e la reale entità del patrimonio di vigilanza e dei *ratios* patrimoniali determinati dai Consulenti scomputando le quote di capitale finanziato[426].

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali* (Euro.000)	31/03/2013	30/06/2013	30/09/2013	31/12/2013
Patrimonio di base	2.355.453	2.349.028	2.491.121	2.585.438
Patrimonio di base rettificato	1.810.533	1.793.497	1.864.463	1.884.899
Patrimonio supplementare	846.164	851.752	853.753	728.355
Elementi da dedurre	-	-	-	-
Patrimonio di Vigilanza	**3.201.617**	**3.200.780**	**3.344.874**	**3.313.793**
Patrimonio di Vigilanza rettificato	**2.656.697**	**2.645.249**	**2.718.216**	**2.613.254**
Attività di rischio ponderate	**29.130.713**	**28.950.975**	**29.309.400**	**28.060.713**
Attività di rischio ponderate rettificate	**28.585.793**	**28.395.444**	**28.682.742**	**27.360.174**
Tier 1 Ratio	8,09%	8,11%	8,50%	9,21%
Tier 1 Ratio rettificato	6,33%	6,32%	6,50%	6,89%
Total Capital Ratio	10,99%	11,06%	11,41%	11,81%
Total Capital Ratio rettificato	9,29%	9,32%	9,48%	9,55%

Anche durante l'esercizio 2014 si registra la costante violazione del parametro *Total Capital Ratio* e, nei mesi marzo e giugno 2014, la violazione del requisito minimo di *CET 1*.
Infatti, il *CET 1 Ratio* rettificato al 31.03.2014 (6,63%) ed al 30.06.2014 (6,24%) si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia minima regolamentare del 7%.
Allo stesso modo, il *Total Capital Ratio* rettificato si posiziona sotto la soglia minima regolamentare del 10,5%: al 31.03.2014 (8,51%), al 30.06.2014 (7,94%), al 30.09.2014 (9,57%), al 31.12.2014 (8,47%) e al 31.03.2015 (8,51%).

[424] Doc. 617 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
[425] Doc. 618 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
[426] Anche in questo caso, si riportano soltanto i risultati dell'ipotesi ricostruttiva più favorevole agli imputati.

Dall'analisi svolta emerge chiaramente l'idoneità decettiva dei prospetti e l'effetto gravemente distorsivo delle informazioni in essi contenute con cui si è inteso far credere all'investitore che gli obiettivi di *CET 1* e *Ratio Total Capital Ratio* fossero in linea con le soglie regolamentari e con le richieste formulate da Banca d'Italia.
L'inattendibilità dei dati pubblicati nei prospetti ha impedito agli investitori di comprendere la reale situazione patrimoniale della Banca, caratterizzata dal costante deterioramento del patrimonio di vigilanza e dalla crescente progressiva sproporzione tra il valore effettivo dei coefficienti patrimoniali e quelli oggetto di segnalazione alla vigilanza.
Si tratta di informazioni assolutamente significative in punto di affidamento per i potenziali sottoscrittori degli aumenti di capitale, che, se comunicate, sarebbero state idonee ad evidenziare il venir meno del quadro di sostanziale tranquillità rappresentato nei prospetti.

6.3. L'esposizione di false informazioni in merito ai volumi delle azioni BPVi realmente scambiate nell'ambito del mercato secondario, al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, e l'occultamento dello squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo.
A pagina 84 della nota informativa relativa all'Aucap 2013[427] è riportata una tabella che indica il numero e il controvalore delle azioni scambiate in contropartita diretta con la Banca nell'arco temporale dal 1.1.2011 al 31.12.2012.
Analoga tabella analoga è riportata a pagina 71 della nota informativa relativa all'Aucap 2014[428] per rappresentare i volumi scambiati nell'arco temporale dal 1.1.2012 al 31.12.2013.
Si tratta, anche in questo caso, di dati del tutto inattendibili poiché non tengono conto del numero e del controvalore delle azioni acquistate con i finanziamenti erogati dalla Banca.
Come è emerso all'esito degli accertamenti ispettivi svolti da B.C.E. e CONSOB, la genesi del fenomeno del capitale finanziato è riconducibile al forte squilibrio del mercato secondario delle azioni BPVi che si manifestò a partire dal 2012 e si aggravò negli anni seguenti.
La Banca fece diffusamente ricorso alla pratica dei finanziamenti correlati proprio allo scopo di sopperire al notevole decremento delle domande di acquisto delle azioni, in modo da assicurare comunque la negoziabilità del titolo e simulare la funzionalità del mercato.
L'entità del fenomeno, di per sé sola, dimostra la grave e profonda alterazione della dinamica del mercato secondario nel periodo in esame e la sua capacità di ingenerare nei terzi la convinzione di un'apparente liquidità del titolo azionario.

---

[427] Doc. 615 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
[428] Doc. 620 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

L'infedeltà dei dati inerenti ai volumi di azioni scambiate in contropartita diretta con la Banca nei periodi antecedenti agli aumenti di capitale, si è tradotta nella falsa rappresentazione agli investitori della grave e crescente asimmetria tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto delle azioni BPVi, da intendersi, questi ultimi, come gli acquisti generati dalla fisiologica dinamica del mercato al netto delle domande di acquisto indotte artificiosamente mediante la concessione di finanziamenti correlati.
Un'efficace rappresentazione dell'incidenza degli acquisti finanziati sulle reali dimensioni del mercato secondario si rinviene nella tabella[429] - che di seguito si riporta - elaborata dai Pubblici Ministeri utilizzando i dati ricavati dalla relazione dei Consulenti[430].

TABELLA H
INCIDENZA sull'ANDAMENTO del MERCATO SECONDARIO delle AZIONI BPVi ACQUISTATE con FINANZIAMENTI

PERIODO	*A (A = B + C)*	*C*	*B*	*F (F = C / B)*
	Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi ***complessive***	*Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi* ***senza finanziamento***	*Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi* ***con finanziamento***	*Rapporto/incidenza Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi* ***senza finanziamento*** *e Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi* ***con finanziamento***
3^ trim.	***149.942.00***	***137.274.000***	***12.668.000***	***9,22%***

[429] Cfr pag. 47 della memoria depositata dai Pubblici Ministeri in data 11 marzo 2021.
[430] Cfr pag. 327 della relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero.

2012	*0*			
4^ trim. 2012	*692.121.000*	*426.014.000*	*266.107.000*	*62,46%*
Sub-totale 2012	*842.063.000*	*563.288.000*	*278.775.000*	*49,49%*
1^ trim. 2013	*2.432.000*	*1.823.000*	*609.000*	*33,40%*
2^ trim. 2013	*135.383.000*	*78.033.000*	*57.350.000*	*73,49%*
3^ trim. 2013	*32.983.000*	*30.343.000*	*2.640.000*	*8,70%*
4^ trim. 2013	*179.540.000*	*92.333.000*	*87.207.000*	*94,45%*
Sub-totale 2013	*350.338.000*	*202.532.000*	*147.806.000*	*72,98%*
1^ trim. 2014	*126.686.000*	*95.739.000*	*30.947.000*	*32,32%*
2^ trim. 2014	*31.128.000*	*14.059.000*	*17.069.000*	*121,41%*
3^ trim. 2014	*69.994.000*	*32.069.000*	*37.925.000*	*118,26%*
4^ trim. 2014	**104.345.000**	**7.167.000**	**97.178.000**	**1355,91%**
Sub-totale 2014	**332.153.000**	**149.034.000**	**183.119.000**	**122,87%**
1^ trim. 2015	**36.785.000**	**10.234.000**	**26.551.000**	**259,44%**
Totale	**1.561.339.000**	**925.088.000**	**636.251.000**	**68,78%**

I dati evidenziano l'incremento trimestrale dei volumi scambiati nel mercato secondario per effetto degli acquisti finanziati, mai inferiori (fatta eccezione per il terzo trimestre 2012 ed il terzo trimestre 2013) al 32-33%.
Al quarto trimestre 2012 – in corrispondenza del periodico "svuota fondo" – il controvalore delle azioni acquistate da terzi con somme rinvenienti da finanziamenti erogati dalla Banca ammonta al 62% del totale degli acquisti.

Al quarto trimestre del 2013, - ancora, non a caso, in corrispondenza del periodico "svuota fondo" - la percentuale delle azioni finanziate sfiora il 95% degli acquisti complessivi, a dimostrazione della irreversibile disfunzionalità del mercato secondario.
È evidente che la comunicazione di informazioni in merito all'incapacità del mercato secondario di assicurare la negoziabilità del titolo per carenza di domande di acquisto *genuine* e in merito al ricorso alla pratica dei finanziamenti correlati al fine di accrescere artificiosamente il volume delle domande di acquisto, avrebbe scoraggiato un investitore ragionevole dalla decisione di sottoscrivere gli aumenti di capitale, in considerazione delle scarse possibilità di disinvestimento.

6.4. L'occultamento della persistente situazione di significativo ritardo e di mancata evasione delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci.
Nelle note informative relative agli aumenti di capitale fu riportata l'avvertenza relativa all'illiquidità delle azioni[431], ma del tutto lacunosa fu l'informativa sulle modalità di realizzazione delle compravendite che, con particolare riguardo alle richieste di cessione, prevedeva che le stesse fossero sottoposte *appena possibile* alla delibera del Consiglio di Amministrazione, che poteva disporne l'acquisto[432].
Infatti, fu omesso qualsiasi dato relativo alla sussistenza di una rilevante quantità di richieste inevase di vendita di azioni BPVi per controvalori complessivi rilevanti e crescenti.
Dalle verifiche ispettive svolte da B.C.E. e CONSOB è emerso che, nel periodo 2013/2014, si registrò un progressivo aumento degli ordini di vendita inevasi e una crescita esponenziale dell'intervallo tra la data di presentazione della richiesta di vendita da parte degli azionisti interessati, la data di delibera del Consiglio di Amministrazione e la data dell'operazione. Nel corso del 2013, il *time to sell* passò da 28 giorni, a gennaio 2013, a 311 giorni, alla fine dell'anno.
A fronte dell'accumularsi delle domande di vendita delle azioni, una delle strategie adottate per conseguire il periodico svuotamento del fondo fu proprio quella di ritardare il più possibile l'iter delle richieste di vendita, soddisfacendo le richieste di acquisto il più rapidamente possibile[433].

---

431 Cfr pag. 2 delle note informative relative agli Aucap 2013 e 2014 (doc. 615 e 620 della produzione documentale dei Pubblici Ministeri) dove si legge: "*Per valutare se le Azioni oggetto delle Offerte siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari delle Offerte sono invitati, tra l'altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per i sottoscrittori delle Azioni, infatti, potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato*".

432 Cfr pag. 71 della nota informativa relativa all'Aucap 2014 doc. 620 della produzione documentale del Pubblico Ministero: "*Le compravendite delle azioni della B.P. sono eseguite, in conformità alle previsioni dell'articolo 18 dello Statuto e nel rispetto dei limiti di legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolare, le richieste di cessione di proprie azioni, previo esame e valutazione del C. Soci, sono sottoposte appena possibile alla delibera del Consiglio di Amministrazione, che può disporre l'acquisto e l'eventuale rivendita; Le operazioni sono di norma eseguite, al prezzo determinato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, nel periodo intercorrente dalla data dell'Assemblea che fissa tale prezzo fino al mese di dicembre dello stesso anno*".

433 Significativa, sul punto, la testimonianza resa all'udienza dell'8 ottobre 2019 da Romio Filiberto – responsabile dell'Ufficio Soci di BPVi dal 2010 – il quale ha dichiarato che "*sempre nel 2010 le richieste di vendita azioni BPV erano sempre superiori a quelle di acquisto e vi era l'ordine della Direzione Generale, nelle persone di Sorato Samuele e Giustini*

Dall'analisi svolta dai Consulenti della Procura è emerso che, nel 2013, su 7.393 richieste di cessione di azioni (per un controvalore di euro 518 mln), ne furono evase solo 3.540 (per un controvalore di euro 308 mln pari, quindi, al 59% del totale) nel corso dello stesso anno.
A ciò deve aggiungersi che, come accertato dai Consulenti, la Banca non sempre rispettava l'ordine cronologico di arrivo delle richieste: nel 2012 furono evasi 3.185 ordini di vendita pervenuti nel quarto trimestre dell'anno (per un controvalore di euro 240 mln), ma non furono accolte 6 richieste (per euro 1,2 mln) pervenute nel corso del secondo e del terzo trimestre, che furono evase nel 2013[434]. Anche nel 2013, si conferma il mancato rispetto cronologico nell'accoglimento delle domande e l'assoluta assenza di elementi documentali a sostegno di tale discrezionalità.
I dati appena richiamati dimostrano quanto fosse incompleta e fuorviante l'informazione fornita nei prospetti circa la sottoposizione "*appena possibile*" al C.d.A. delle richieste di cessione delle azioni BPVi.
Gli investitori sono stati privati di informazioni fondamentali sia in merito all'esistenza di un considerevole numero di ordini di vendita inevasi sia in merito all'arbitrarietà nell'ordine di evasione delle richieste.
Proprio la previsione della possibilità di vendita delle azioni alla Banca in contropartita diretta imponeva di fornire tutte le informazioni che consentissero ai clienti di formulare corrette aspettative in ordine al grado di capacità di realizzare il disinvestimento delle azioni oggetto di offerta.
È indubbio che la disponibilità di informazioni complete e veritiere avrebbe indotto un ragionevole investitore a una maggior ponderazione della scelta di assumere la decisione di sottoscrivere gli aumenti di capitale, considerato il carattere illiquido del prodotto finanziario, il cui disinvestimento entro un accettabile lasso temporale risultava obiettivamente più difficoltoso nelle sopra esposte condizioni.

6.5. Considerazioni conclusive. Circostanze aggravanti.

Le risultanze istruttorie sopra evidenziate dimostrano la grave mendacità dei prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, senz'altro idonea a produrre un effetto distorsivo nel giudizio sull'opportunità di investimento. È indubbio, infatti, che l'omessa evidenza dell'esistenza e della pervasività del fenomeno del capitale finanziato ha impedito ai risparmiatori una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale dell'Istituto e dell'evoluzione della sua attività, incidendo sulla valutazione di rischiosità dell'investimento.
L'obiettivo perseguito era garantire il buon esito delle operazioni di aumento di capitale, simulando una capacità patrimoniale di cui la Banca in realtà non disponeva,

---

Emanuele, di portare avanti in sede di Comitato Soci e poi C.d.A. *una situazione "positiva", nel senso che* ***le richieste di vendita dovevano essere tagliate al punto da non creare problemi per il fondo acquisto azioni proprie***", fonoreg. pag. 45.

[434] A proposito del mancato rispetto del criterio cronologico nell'evasione delle domande di vendita, Romio ha dichiarato che, il criterio cronologico (faceva fede la data di presentazione della domanda in filiale) non fu più rispettato a partire dal 2011/2012 poiché l'Ufficio Soci cominciò a ricevere numerose *segnalazioni* per accelerare alcune pratiche piuttosto che altre, cfr esame Romio, udienza dell'8 ottobre 2019 fonoreg. pag. 37 e ss.

così facendo ricadere l'assunzione del rischio in prevalenza su una tipologia di investitori con minori capacità conoscitive e valutative.
D'altronde, il ricorso al capitale finanziato sarebbe stato vano se detta operatività non fosse stata tenuta nascosta alle Autorità di Vigilanza e al mercato, atteso che il suo scopo era proprio quello di mistificare i requisiti patrimoniali di vigilanza e dissimulare la non negoziabilità del titolo, consentendo alla BPVi di sopravvivere per anni come un castello di carta, a danno dei risparmiatori che avevano fatto affidamento sulla sua solidità.
Sussiste l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di occultare i reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza nonché al fine di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
La falsità dei prospetti, infatti, era chiaramente funzionale a perpetrare l'alterazione del flusso informativo anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza, condizione imprescindibile della proficua manipolazione del prezzo delle azioni realizzata grazie al ricorso ai finanziamenti correlati.

6.6. Le posizioni di Giovanni Zonin, Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini e Paolo Marin.

Il compendio probatorio ha confermato oltre ogni ragionevole dubbio la personale responsabilità degli imputati Giovanni Zonin, Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini e Paolo Marin in ordine ai reati di falso in prospetto.
Giovanni Zonin è stato presidente del C.d.A. della BPVi dal 1996 al novembre 2015.
Attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni testimoniali assunte è stato possibile approfondire il ruolo formale e sostanziale assunto da Zonin all'interno della Banca e il potere gestionale dallo stesso esercitato nell'ambito degli incarichi rivestiti[435].
A Zonin va ascritta la responsabilità delle operazioni di aumento di capitale e della conseguente redazione dei prospetti informativi, in forza della sua qualità di amministratore dell'Emittente e della posizione di vertice ricoperta nel periodo in esame.
In particolare, il prospetto relativo all'Aucap 2013 fu approvato dal C.d.A. nella seduta del 27 aprile 2013.
Dalla lettura del verbale si evince che, in quella seduta, il C.d.A.:

- conferì al presidente Zonin, ai vice presidenti, al direttore generale Sorato e al vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza Piazzetta "*disgiuntamente tra loro, **ogni opportuno potere per** apportare al Documenti di Registrazione alle note informative e alle note di sintesi tutte le integrazioni le modifiche e/o correzioni che dovessero risultare necessarie o opportune o che fossero richieste dalla Consob all'atto dell'approvazione e per fare quant'altro si rendesse necessario*"[436].

[435]Cfr cap. XII della motivazione.
[436]Cfr verbale del C.d.A. del 27 aprile 2013, pag. 28, doc. 102 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

- Delegò il presidente Zonin e i vicepresidenti, disgiuntamente tra loro, ad approvare il testo definitivo del documento di registrazione, delle note di sintesi prima del deposito definitivo presso la CONSOB nonché a sottoscrivere il documento di registrazione medesimo ivi comprese le dichiarazioni di responsabilità e a procedere al deposito e alla pubblicazione del prospetto.

Infatti, il documento di registrazione e, in particolare, la dichiarazione di responsabilità recano la sottoscrizione dell'imputato.
Quanto al prospetto 2014, il documento di registrazione fu approvato dal C.d.A. con la delibera del 1° aprile 2014.
Dalla lettura del verbale della seduta si evince che il C.d.A. conferì delega:

- al presidente Zonin e ai vice presidenti, anche disgiuntamente tra loro, in merito ai lavori di predisposizione del supplemento al prospetto;
- al presidente Zonin e ai vice presidenti e al direttore generale Sorato, disgiuntamente tra loro, ad apportare ogni modifica che si fosse resa necessaria, anche in seguito ad eventuali richieste della Consob;
- al Presidente Zonin e ai vice presidenti, disgiuntamente tra loro, ad approvare il testo definitivo dei suddetti documenti, nonché a sottoscriverli, ivi comprese le dichiarazioni di responsabilità e di procedere al deposito e alla pubblicazione;
- al Direttore Generale e al vice direttore generale responsabile Divisione Finanza Piazzetta, a tenere i rapporti con la Consob.

Le specifiche deleghe dimostrano come il contenuto dei prospetti fosse direttamente riconducibile alla condotta dolosa di Zonin che partecipò in prima persona al processo deliberativo che portò all'approvazione dei documenti d'offerta, assumendo la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie ivi contenute, pur consapevole della mendacità delle stesse.
Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione alla posizione di Andrea Piazzetta, vicedirettore generale di BPVi, dal 2009 responsabile della Divisione Finanza.
Tra le principali competenze attribuite dal funzionigramma BPVi alla Divisione Finanza figurava proprio l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi[437].
Inoltre, i menzionati verbali del C.d.A. dimostrano come all'imputato e alla struttura da lui diretta fosse effettivamente assegnato un ruolo rilevante nella predisposizione dei prospetti relativi agli aumenti di capitale.
Ne consegue la responsabilità di Piazzetta in ordine ai reati contestati, avendo egli concorso a determinare, personalmente e per il tramite delle proprie strutture, la falsità delle informazioni contenute nei prospetti.
Dei reati di falso in prospetto devono altresì rispondere Emanuele Giustini[438] e Paolo Marin[439].

[437] Cfr cap. XV par. 10 della motivazione.

Invero, sebbene i predetti non fossero direttamente coinvolti nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, l'istruttoria svolta ha dimostrato il pieno coinvolgimento di entrambi nella operatività dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni BPVi.
Sia Giustini che Marin, in ragione dei rispettivi ruoli di vertice, erano perfettamente consapevoli delle esigenze sottostanti al massiccio ricorso al capitale finanziato e, pertanto, hanno contribuito essi stessi ad occultarne l'esistenza e l'entità.

[438] Cfr cap. XIII della motivazione.
[439] Cfr cap. XIV della motivazione

CAPITOLO XII
IL RUOLO DEL PRESIDENTE ZONIN
Indice

1.L'assetto di *governance* dell'impresa bancaria.
2.L'art. 39 dello Statuto di Banca Popolare.
3. Le risultanze ispettive sul ruolo del presidente Zonin.
3.1. Il rapporto ispettivo 2008.
3.2. L'ispezione di *follow up* del 2009.
3.4. L'ispezione sul credito del 2012.
4. I rapporti con il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
4.1 La nomina dei componenti del C.d.A. e dei sindaci.
4.2. Il ruolo del C.d.A.
5. I rapporti di Zonin con il *management* e le strutture.
6. I rapporti con Samuele Sorato.
6.1. L'aucap 2014.
6.2. La nomina di Samuele Sorato a consigliere delegato nel febbraio 2015.
6.3. Il comitato di direzione "allargato" del 20 aprile 2015.
6.4. La risoluzione del rapporto di lavoro con Sorato.
6.5. Le sedute C.d.A. di maggio /giugno 2015.
7. I rapporti con i clienti e la conoscenza del presidente del fenomeno del capitale finanziato
7.1. I rapporti con Renè Caovilla.
7.2. La testimonianza di Sergio Pitacco
7.3. L'operatività con Alfredo Bernardini de Pace.
7.4. Il finanziamento a Donata Irneri.
7.5. Le operazioni con i fratelli Ravazzolo.
7.6. Le operazioni finanziate concluse da Franco Zuffellato e Ferdinando Rigon.
7.7. La testimonianza di Giovanni Roncato.
7..8 Il *file* audio relativo a Riccardo Coffa.
8. La filiale di contrà Porti ed i rapporti con Roberto Rizzi.
9. L'inerzia di Zonin a fronte delle segnalazioni di Villa e Dalla Grana
9.1. Le dimissioni di Antonio Villa.
9.2. La vicenda Dalla Grana.
10. La versione dell'imputato.
11. Conclusioni.

1.L'assetto di *governance* dell'impresa bancaria.

Le disposizioni di vigilanza indicano le caratteristiche essenziali che l'assetto di governo di una banca deve presentare ai fini di una sana e prudente gestione, disciplinano il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo, i rapporti con la struttura aziendale.

L' art. 53, comma 1, lett. d), T.U.B. attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

La materia del governo bancario è stata disciplinata dalle circolari dell'organo di vigilanza con le circolari n264/2008 e n.285/2013.

La normativa di dettaglio emanata da Banca d'Italia delinea un quadro normativo che attribuisce ai vertici dell'impresa bancaria un ruolo centrale nel definire assetti di governo societario idonei ad assicurare:

- la chiara distinzione delle funzioni e delle responsabilità;
- l'appropriato bilanciamento dei poteri;
- l'equilibrata composizione degli Organi Sociali;
- l'efficacia dei controlli;
- il presidio di tutti i rischi aziendali;
- l'adeguatezza dei flussi informativi.

La governance bancaria tende a molteplici scopi.

L'organo di gestione deve avere la responsabilità generale dell'ente, approvando e sorvegliando l'attuazione degli obiettivi strategici, della strategia in materia di rischi e della governance interna dell'ente; assicurando un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza.

Il presidente nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall'ente e autorizzato dalle autorità competenti.

Il processo di nomina dei consiglieri è affidato all'assemblea, deve essere disciplinato in modo trasparente nell'ambito dello statuto, al fine di assicurare un'adeguata rappresentatività della compagine sociale, comprese le minoranze, fermo restando l'obiettivo di favorire la selezione di risorse idonee al ruolo loro attribuito, attraverso un meccanismo di individuazione *ex ante*.

Occorre assicurare la presenza, nell'organo consiliare, di un adeguato numero di componenti non esecutivi e di consiglieri indipendenti, che hanno il compito di vigilare "con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione".

Il presidente del C.d.A. - secondo le previsioni della circolare n. 285 Banca d'Italia - svolge un ruolo di garanzia in ordine al corretto funzionamento dell'organo; è necessario che egli sia un componente non esecutivo e che non svolga, neppure di fatto, funzioni gestionali (salva la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva).

Il presidente non deve inoltre far parte del comitato esecutivo (al quale può partecipare senza diritto di voto); egli è tenuto a garantire che le decisioni consiliari derivino da un'approfondita e proficua dialettica, deve favorire un adeguato confronto tra componenti esecutivi e non esecutivi; rendere con un congruo anticipo ai membri del consiglio la documentazione a supporto delle delibere.

L'organo con funzione di gestione (comitato esecutivo o amministratore delegato) è l'organo aziendale o suoi componenti ai quali sono affidati compiti di gestione e, quindi, la conduzione dell'operatività aziendale.

2. L'art 39 dello Statuto di Banca Popolare.

Il consiglio di amministrazione di BPVi era composto da diciotto membri ai sensi dell'art. 39 statuto esercitava tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ad eccezione di quelli spettanti all'Assemblea; era competente sulle decisioni concernenti l'indirizzo generale nonchè le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica, la valutazione del generale andamento della gestione e la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e le politiche di gestione del rischio, nonchè la valutazione della funzionalità efficienza del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile.

3.Le risultanze ispettive sul ruolo del presidente Zonin.

Giovanni Zonin è stato presidente del C.d.A. di Banca popolare dal 1996 al novembre 2015, presidente del comitato esecutivo (risulta presente alle sedute del comitato esecutivo del 17.1.2012, 31.1.2012, 31.7.2012, 23.2.2015 e 23.3.2015).

Le relazioni ispettive in atti e le testimonianze degli ispettori dell'autorità di vigilanza che nel corso degli anni hanno interagito con i vertici bancari restituiscono un quadro univoco sul ruolo dominante e pervasivo svolto dal presidente Zonin nell'organizzazione dell'attività della banca.

Sin dal 2007, l'attenzione dell'organo di vigilanza si è appuntata sugli elementi di criticità connessi ai meccanismi di governance fortemente autoreferenziali ed autocratici instaurati da Zonin, criticità mai effettivamente rimosse nel corso degli anni, che hanno in buona sostanza determinato nel 2015/2016 l'implosione della banca.

La strategia di crescita imposta alla banca dal Presidente fino al 2008, (anno in cui è intervenuto il provvedimento interdittivo della vigilanza) mediante il continuo aumento del numero degli sportelli ha prodotto ricadute marcatamente negative sugli assetti patrimoniali del gruppo; la continua crescita dimensionale ha impedito all'istituto di consolidarsi patrimonialmente, delineando un ingravescente squilibrio gestionale; in un contesto macroeconomico di forte crisi, l'istituto ha dovuto sistematicamente ricorrere a continui aumenti di capitale per far fronte alla progressiva crescita dei costi di gestione; effetti parimenti disastrosi ha determinato in termini di redditività la politica ispirata da Zonin di sostegno creditizio alle imprese, adottata in controtendenza rispetto al sistema bancario che ha provocato una crescita abnorme degli impieghi, cui si è accompagnato un progressivo aumento delle rettifiche sui crediti.

3.1 Il rapporto ispettivo 2008.

Il rapporto ispettivo redatto in occasione dell'ispezione Banca Italia svolta dal 23 10 2007 al 12 marzo 2008[440] eleva una constatazione (n. 5) specifica sui meccanismi di governo societario:

"*Non sempre processi decisionali risultano improntati a un'equilibrata ripartizione dei ruoli ed a una sufficiente dialettica tra gli organi; in particolare, a fronte del forte impulso esercitato dal presidente al fine di promuovere la crescita del gruppo, il consiglio di amministrazione aderisce ai progetti sottoposti alla sua approvazione senza richiedere approfondimenti circa i requisiti di opportunità e/o convenienza dell'operazione.*

Si richiama in proposito la delibera del 20 settembre 2007 con la quale si è delegato al presidente il compito di individuare esaminare e valutare formulare i progetti da sottoporre al consiglio concernenti l'individuazione delle strategie della banca e del gruppo, autorizzandolo in via preventiva a negoziare con le controparti e con le autorità di vigilanza.

Emblematica la decisione con la quale l'organo in data 18/12/2007 ha autorizzato il presidente a presentare una proposta vincolante per l'acquisto del pacchetto di maggioranza dell'IRFIS senza che fossero definiti gli aspetti salienti del piano industriale i principali termini dell'accordo.

Commistioni nei ruoli connotano poi i rapporti tra i vertici aziendali e il management, significativa al riguardo l'istituzione - avallata dal consiglio - di un comitato di presidenza incaricato di effettuare incontri periodici tra la presidenza e massimi dirigenti del gruppo senza tener conto delle specifiche attribuzioni del direttore generale nella veste di responsabile del comitato di coordinamento del gruppo questo organo successivamente soppresso non è previsto dallo statuto ne risulta disciplinato."

In parte riservata del rapporto, la squadra ispettiva compie un'analisi approfondita dell'assetto di governance e dei meccanismi sbilanciati di ripartizione delle competenze.

Gli ispettori annotano che la banca persegue da anni dimensioni produttive e assetti distributivi che mirano a farle assumere un ruolo aggregante sul mercato finanziario nazionale; si tratta di una politica dettata dal Presidente del C.d.A. Zonin, convinto che la "*crescita della banca sia condizione indispensabile per salvaguardarne l'autonomia, ponendola al riparo da operazioni di integrazioni non gradite.*"

Zonin è definito "*dominus incontrastato dei processi decisionali*": egli condiziona le delibere del C.d.A. e l'azione dell'esecutivo, disegnando un assetto di potere verticistico in cui il collegio sindacale non è in grado svolgere un *"incisivo vaglio critico"* (pag 16).

In questo contesto, le dimissioni del direttore generale Colombini sono state causate da insanabili contrasti con Zonin a causa di uno scarso equilibrio nella ripartizione dei ruoli aziendali (sul punto si veda la trascrizione del C.d.A. del 15 maggio 2015, pag. 62, laddove Zonin afferma che il rapporto di lavoro con Colombini si è interrotto perché costui "v*oleva portare la banca a Verona*").[441]

---

[440] doc 1 P.M.

441 cfr doc 109 trascrizione verbale C.d.A. 15 maggio 2015: Pag 62-63, Zonin ribatte all'intervento del consigliere Maurizio Stella che si dice di essere estremamente amareggiato perché *"non hanno tratto alcun insegnamento dalla vicenda Colombini".*

ZONIN GIANNI Allora non verbalizziamo queste cose che non vanno bene verbalizzarle

ZONIN GIANNI Maurizio non verbalizziamo ascolta me

MAURIZIO No no d accordo nessun problema

ZONIN GIANNI Bravo bravo perchè se no non ci capiamo più qua

Gli ispettori sottolineano che le politiche di governo aziendale mirano ad evitare che l'ingresso di nuovi soci o il trasferimento di azioni possano alterare gli equilibri di vertice della banca.
All'uopo sono state introdotte "*peculiari modalità di determinazione del prezzo delle azioni, svincolate da rigorosi collegamenti con le modeste performance reddituali che hanno assicurato ampie adesioni ai frequenti aumenti di capitale, consentendo di sostenere la rapida crescita del gruppo*".
Al fine di assicurare stabilità di assetto ai vertici della banca si applica rigorosamente la clausola di gradimento; il presidente è molto attento a prevenire la formazione di gruppi potenzialmente in grado di condizionare il controllo societario; sono stati fissati limiti di possesso azionario più restrittivi di quelli di legge, per favorire la ripartizione delle nuove emissioni su una vasta platea di soggetti, non legati a gruppi precostituiti.
Si afferma una politica nettamente contraria alla quotazione sui mercati ufficiali, per evitare gli adempimenti previsti per le società quotate a tutela degli investitori (tra cui l'adozione di efficaci presidi organizzativi e di controllo in tema di corporate governance).
Attraverso queste politiche, i vertici aziendali si sono assicurati un saldo controllo delle assemblee alle quali partecipa mediamente il 10% dei soci.
La politica espansionistica ispirata da Zonin ha anteposto l'incremento dei volumi e la redditività di breve periodo ad interventi strutturali di più ampio respiro; la fragilità del processo di sviluppo aziendale è suffragata dalle difficoltà di onorare il gravoso pagamento relativo all'acquisto di 61 sportelli del gruppo UBI, a dimostrazione della inconciliabilità degli ambiziosi piani di crescita ispirati dal presidente con l'adeguatezza del capitale economico(sul punto l'ex direttore generale Divo Gronchi ha ricordato in dibattimento che per far fronte alla mancanza di liquidità ad agosto 2007 il consiglio di amministrazione deliberò d'urgenza l'emissione di prestiti obbligazionari sul mercato e internazionale).
Secondo l'analisi ispettiva, l'istituto presentava una modesta attitudine reddituale mascherata mediante "*improprie iniziative di sostegno*": politiche tariffarie aggressive e offerta alla clientela di prodotti altamente speculativi.
Il total capital ratio era arrivato a valori prossimi al minimo regolamentare, imponendo il rinvio di ulteriori operazioni già annunciate al mercato.
Il rapporto ispettivo effettua un'approfondita analisi dei meccanismi di funzionamento del consiglio di amministrazione, rimarcando la funzione predominante esercitata al suo interno dal presidente[442].

MAURIZIO E solo Ma posso esprimere il mio pensiero
ZONIN GIANNI Ho capito però anche esprimere il proprio pensiero peraltro accusarsi sul nulla dove io personalmente non sono d'accordo per quello che mi riguarda su su quello che tu hai detto eccetera Cosa vuoi parlare di Colombini, Colombini stava portando la banca a Verona lo sai Chiuso il discorso e basta Quello era il problema e lavorava per sotterraneo e aveva già portato la cosa Lasciamo perdere queste robe qua e non ci pensiamo più dobbiamo concentrarci su questa cosa qua accertando bene i fatti e facendo meno rumore possibile".
442 Cfr pag 37.

Si legge che Zonin è presidente e "*leader indiscusso della banca dal 1996*", "*svolge un ruolo dominante in seno al C.d.A., in cui raramente si riscontrano contributi dialettici da parte dei consiglieri, che vengono individuati e scelti in ambienti professionali vicini ai vertici della banca*".
Gli ispettori annotano che il presidente esercita una forte influenza anche sul *management* che fidelizza mediante frequenti riunioni informali, promuovendo trattamenti remunerativi di particolare favore spesso svincolati dalla performance raggiunte.
Secondo il rapporto ispettivo, anche le funzioni di controllo presentano le medesime criticità: i sindaci sono espressione del sistema di alleanze che ispira la governance aziendale, assolvendo un'attività meramente formale
Sul punto, il teste Parascandolo ha riferito che, al termine dell'ispezione, l'Autorità di vigilanza inviò una lettera c.d. post-ispettiva nota n. 618618 del 4.6.2008 con cui per contrastare l'eccessivo "attivismo" del Presidente nel consiglio di amministrazione e per assicurare un più pregante ruolo degli amministratori indipendenti rimarcò "*la necessità di ripristinare meccanismi di governo societario in grado di instaurare una equilibrata e costruttiva dialettica interna*" in un'ottica di adeguata considerazione delle "*dimensioni raggiunte dal conglomerato e* [del]*l'ampiezza della base sociale*" .

3.2. L'ispezione di *follow up* del 2009.

Nel 2009 fu effettuata un'ispezione di follow up (dal 16 aprile al 7 agosto 2009) tesa a verificare l'efficacia delle misure correttive adottate dalla compagine aziendale per sanare le criticità segnalate dal precedente rapporto ispettivo.
In relazione ai correttivi richiesti per sanare le criticità in tema di governance (squilibrata ripartizione dei ruoli, insufficiente dialettica a causa del ruolo preponderante del presidente, coinvolto anche in decisioni gestionali), il rapporto 2009[443] registra favorevolmente il rientro nel gruppo di Divo Gronchi, nuovo amministratore delegato e il rinnovamento del top *management*, elementi che hanno stabilito dialettiche più fisiologiche e maggiore rispetto dei ruoli.
Quanto al ruolo del presidente, si annota (pag.18) che Zonin mantiene un ruolo predominante nel consiglio di amministrazione, solo recentemente integrato con due amministratori indipendenti, privi di esperienza nel settore bancario; "*la sua presenza in banca e il forte rapporto con il direttore generale testimoniano il mantenimento di un ascendente del presidente anche sull'attività dell'esecutivo*".[444]
Gli inviti a riconsiderare il numero delle deleghe in assemblea e le indicazioni della vigilanza in tema di meccanismi di elezione dei consiglieri sono rimasti sostanzialmente disattesi; si registra da parte della banca "*un atteggiamento dilatorio volto a frenare la spinta al rinnovamento dei meccanismi di governance e a mantenere inalterati gli equilibri al vertice della popolare*"[445].
Parimenti, restano immutate le politiche per l'ingresso di nuovi soci e il trasferimento delle azioni (clausola di gradimento, limiti al possesso più stringenti di quelli di legge)

[443] doc 2 P.M.
[444] pag 18
[445] pag.19

ed inattuate le direttive dell'organo di vigilanza, in quanto non sono state esplicitate le modalità per attuare il principio di partecipazione attiva della base sociale alla scelta dei membri del consiglio; né è stata valutata l'opportunità di innalzare oltre due il numero di deleghe in assemblea per favorire il maggiore coinvolgimento degli azionisti.
I rilievi della vigilanza volti ad aumentare il numero delle deleghe per ciascun socio e prevedere il meccanismo del voto di lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione trovano accoglimento solo con le modifiche statutarie di aprile 2011 con cui si è proceduto a:

- ampliare il numero delle deleghe,
- introdurre il voto di lista per l'elezione dei Consiglieri di amministrazione,
- eliminare la possibilità di destinare al Consiglio di Amministrazione una quota dell'utile netto, che era all'epoca prevista dallo Statuto,
- disciplinare il cumulo degli incarichi con apposito regolamento, per evitare che un numero eccessivo ricoperti contemporaneamente da alcuni Consiglieri [446].

Si è trattato tuttavia di modifiche di facciata che non hanno intaccato la posizione dominante di Zonin in seno al consiglio, né hanno modificato i meccanismi di selezione dei suoi componenti.

3.3. L'ispezione sul credito del 2012[447].

In relazione al profilo specifico del governo del rischio di credito nel rapporto ispettivo si annota che, malgrado i consistenti insediamenti in Toscana, Sicilia e Calabria, Banca Popolare rimane comunque un'azienda fortemente strutturata nel nord est, che misura le sue performance prevalentemente nella zona d'origine e in rapporto alla base sociale che vi risiede.
La rete si è sviluppata sulla base di un modello maturo e di una visione di successo parametrata al numero degli sportelli, alle relazioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni imprenditoriali all'ampio consenso della base sociale, modello fortemente ispirato dal presidente Zonin (cfr, sul punto, le dichiarazioni di Zigliotto: "*Il Presidente Zonin ha sempre propugnato una crescita della banca in una logica di diventare una banca nazionale, quindi ha sempre spinto per un aumento del numero di sportelli, per operazioni di acquisizioni..*". udienza 27.2.2020 pag. 14).

L'espansione però non si è tradotta, salvo che nelle zone di tradizionale presenza, in sviluppo profittevole, d'altro canto si è appesantita complessivamente la struttura di costo.
Esaminato in dibattimento, l'ispettore Giampaolo Scardone[448] ha spiegato che, durante i colloqui intrattenuti in corso di ispezione, Zonin lamentò il fatto di non essere riuscito a portare a termine alcune operazioni di acquisizione che avrebbero aumentato la massa critica della Popolare di Vicenza, in termini di ampiezza della rete.

---

[446] cfr testimonianza Mauro Parascandolo pag 22 udienza 28.11.2019)
[447] doc 3 P.M.
[448] udienza 17.12.2019

Secondo l'analisi di Scardone, Zonin aveva un'idea di successo imprenditoriale della banca commisurata al numero degli sportelli, all'ampiezza della rete, alla vastità delle relazioni con le comunità locali; gli parve una valutazione priva di analisi critica delle conseguenze che potevano derivare da una banca cresciuta in pochi anni, diventando tra le maggiori banche nazionali, di una espansione priva di gradualità e priva di attenzione rispetto alle prospettive della rete in relazione alle nuove tecnologie dell'attività bancaria.
La Popolare di Vicenza rimaneva una banca, che si era espansa, ma manteneva redditività solo nelle zone originarie, su Vicenza, sulle filiali più grandi, non certo sulle più piccole; c'era uno sviluppo asimmetrico che comportava costi senza produrre benefici; Zonin gli rappresentò che la decisione di non quotare la banca trovava largo consenso nella base sociale; gli disse: "*La gente mi incontra per strada e mi dice 'Mi raccomando, Presidente, non ci quoti'*"[449].
Anche in occasione dell'aumento di capitale 2013, la vigilanza pose l'attenzione sulla necessità di apportare miglioramenti alla qualità della governance aziendale, la circostanza emerge dall'appunto di resoconto del contenuto della riunione del 27 marzo 2013, in cui si legge "*In relazione all'intento di ampliare la base sociale sottolineato dall'azienda, la Vigilanza ha fatto presente l'esigenza di elevare la qualità della governance aziendale, richiamando a tal proposito gli inviti già espressi in materia di tutela delle minoranze azionarie*". "*Il Direttore Generale ha dichiarato che non sono state sinora poste in essere specifiche riflessioni sul tema e che lo stesso non sarà all'attenzione della prossima Assemblea.*"[450]
In senso conforme, la lettera di Banca d'Italia del 24 aprile 2013[451] doc. 446 "*Con l'occasione si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio di Amministrazione di codesta banca sull'esigenza di introdurre nello Statuto miglioramenti funzionali ad elevare la qualità di governo del Gruppo*" "*interventi finalizzati anche migliorare la qualità e la dialettica consiliare, ad esempio mediante l'incremento del numero degli amministratori indipendenti*".
Da ultimo l'ispettore Emanuele Gatti,[452] responsabile della squadra ispettiva B.C.E., ha ricordato il ruolo dominante di Zonin nella compagine bancaria; egli ha testualmente riferito che "*il presidio del Presidente sui fatti aziendali e sulla gestione aziendale era molto forte. Era un fatto notorio – e l'ispezione me ne ha dato consapevolezza – che nulla in azienda si muovesse senza che Zonin fosse stato informato*"[453].

4. I rapporti con il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
Le risultanze ispettive sulla gestione autocratica di Zonin sono ampiamente riscontrate da una serie di convergenti elementi che dimostrano che la banca Popolare di Vicenza è stata stabilmente governata da una struttura verticistica facente capo al suo presidente, in cui le decisioni non erano mai oggetto di discussione o dibattito in sede consiliare.

---

449 ibidem pag 25
450 ibidem pag. 39
451 doc 446P.M.
452 udienza 26.9.2019
453 ibidem pag 74

Zonin ha esercitato una forma pervasiva di controllo sulle dinamiche consiliari, selezionando personalmente i candidati, allo scopo dichiarato di assicurarsi una squadra "unita e coesa"; i prescelti erano esponenti dell'imprenditoria locale, la cui conoscenza dei complessi meccanismi dell'impresa bancaria era del tutto superficiale, se non inesistente, ad essi si affiancavano alcuni professionisti del settore legale (Domenichelli, Angius, Breganze), tutti legati al presidente da pregresse esperienze professionali intrattenute con le aziende del suo gruppo.
Sul punto è estremamente significativa la descrizione fatta da Zigliotto delle competenze professionali di alcuni suoi colleghi in C.d.A.: Franco Miranda era un elettricista, Maurizio Stella titolare di un'agenzia immobiliare di Asiago, Zefferino Filippi era il presidente dell'ACI: *"IMPUTATO ZIGLIOTTO – Adesso non vorrei dire... Miranda era un artigiano, un elettricista, aveva ottime logiche relazionali ma, se entravi in un bilancio, ci si limitava a pochi numeri da un punto di vista di approfondimento. Un indice di bilancio, io credo che l'amico Franco Miranda non fosse in grado di dirmi un indice di bilancio come costruirlo, ad esempio, un rapporto patrimonio e impieghi, raccolta e impieghi, un indice di ROE, cosa fossero, credo che fossero...*
IMPUTATO ZIGLIOTTO – Maurizio Stella era stato Presidente della Banca dei Sette Comuni e credo, non vorrei sbagliare, forse ha fatto parte anche del Comitato Soci. Miranda son sicuro che ha fatto parte del Comitato Soci.
PUBBLICO MINISTERO – Forse intendeva nell'attività professionale. PRESIDENTE – Che professionalità aveva?
IMPUTATO ZIGLIOTTO – Scusi, pardon, in banca io pensavo. Aveva un'agenzia immobiliare ad Asiago.
PUBBLICO MINISTERO – Poi?
IMPUTATO ZIGLIOTTO – Miranda era un elettricista, ma era stato Presidente degli Artigiani di Vicenza. Mi ricordo ad esempio Ceo Filippi, che era stato Presidente dell'ACI e imprenditore, che però anche lui quando si entrava..., scusi, Zeffino Filippi detto Ceo, quando si entrava nel dettaglio di numeri di bilancio non si riusciva a fare grandi ragionamenti. Lui ragionava molto nella logica del "mio amico": questo è un mio amico, lo conosco, è una brava persona. Sì, ma i numeri... Erano quelle mentalità che c'erano probabilmente in certi Consigli, che però devo dire che erano compensate da figure professionali all'interno della banca di alto livello." (udienza 27.2.2020 pag 30-31).

4.1 La nomina dei componenti del C.d.A. e dei sindaci.
Nonostante le modifiche statutarie al meccanismo di elezione dei consiglieri introdotte nel 2011, il presidente ha sempre personalmente selezionato i componenti del consiglio.
L'art 31 dello statuto sociale di Banca Popolare di Vicenza disciplina le modalità di elezione dei componenti del C.d.A.: le liste di candidati possono essere presentate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero da un numero minimo di 600 soci; il meccanismo elettivo dei componenti del C.d.A. prevede una forma di turnazione nella nomina: ogni anno scadono sei consiglieri (1/3 del totale).

Pur a fronte delle modifiche al sistema di selezione introdotte nel 2011, di fatto non vi è mai stata alcuna lista di aspiranti consiglieri contrapposta alla lista espressa dal Consiglio, *rectius* dal Presidente.

Significative sul punto le parole di Giuseppe Zigliotto:

"*io in dodici anni di banca non ho mai visto altre liste. Cioè io in dodici anni di banca ho sempre visto...*

PUBBLICO MINISTERO – Una sola lista?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Una lista proposta dal C.d.A., *approvata. Credo ci furono due-tre occasioni di singole persone che si candidarono in Assemblea, ma che non... Presero tre-quattro voti. Cioè, ricordo anche di un funzionario di banca, credo della Toscana, che ci mandò una raccomandata al C.d.A. dicendo che si voleva candidare; il C.d.A. non ritenne opportuno prenderlo... cooptarlo, lui si candidò e credo che prese dieci voti.*"[454]

La scelta dei consiglieri è stata personalmente effettuata da Zonin: "il *Presidente individuava lui, è il Presidente sempre che ha individuato i Consiglieri di amministrazione, mai nessun altro*"," *non era sicuramente portato ad inserire figure che potessero portare scossoni o malumori o divergenze*"; Zigliotto ha precisato che il sistema di selezione "*non è mai cambiato, indipendentemente dalle modifiche statutarie introdotte nel 2011 la passi è sempre rimasta uguale*"[455]

La circostanza ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni degli ex componenti del consiglio di Amministrazione escussi in dibattimento; tutti hanno confermato di essere stati selezionati e proposti direttamente da Zonin: Angius, Marzotto, Colutta, Rossi di Schio, Ticozzi (che ha ricordato che fu lo stesso Zonin a chiedergli finanche nel 2012 di formalizzare le dimissioni per fare spazio ad una quota rosa).

In senso conforme i verbali di interrogatorio resi da Monorchio, Zuccato e Miranda; finanche il consigliere "indipendente" Domenichelli ha precisato che, dopo aver svolto un incarico di assistenza giudiziale per la società ACTA, "*il dottor Zonin mi propose questa carica,*" "*E quindi accettai di far parte del Consiglio di Amministrazione, anzi, di essere inserito nelle liste per l'Assemblea del 2009.*"[456]

Zigliotto ha ricordato che, in caso di dimissioni anticipate, Zonin cooptava un nuovo consigliere, la cui nomina era successivamente ratificata dall'assemblea, così fece nel 2011, nel caso di Monorchio.

Sulla proposta di cooptazione di Monorchio, Zigliotto si astenne suscitando il disappunto del presidente che rimarcò che era la prima astensione su una sua proposta; pressato da Domenichelli e Zuccato, Zigliotto chiese poi di trasformare la sua astensione in voto favorevole; dopo quell'episodio di fatto i suoi rapporti con Zonin si incrinarono:

"il Presidente non gradì la mia astensione, mi disse che da quando lui era Presidente non c'era mai stata una astensione in Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE – Ma su cosa?

---

[454] esame Zigliotto udienza 26.2.2020, fonoreg. pag. 14

[455] *ibidem pag 26*

[456] cfr esame 210 cpp Domenichelli, udienza 16.7.2020 fonoreg. pag 5

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Sulla nomina, sulla proposta di Monorchio ad entrare in C.d.A., *cooptato.*
PRESIDENTE – Non c'era mai stata una astensione su una proposta? IMPUTATO ZIGLIOTTO – No, no, su nessuna... Su nessuna cosa proposta dal Presidente. Cioè nei suoi anni non c'era mai stata nessuna astensione su niente che era stato proposto dal Presidente. Fu la prima volta che io mi permisi di astenermi da qualcosa. E quindi disse: questa roba non mi piace, non c'è mai stata. Durante il C.d.A. *il professor Domenichelli, l'ingegner Zuccato, mi presero da parte mi dissero "ripensaci, non è una bella cosa, rischiamo...", e quindi io alla fine del* C.d.A. *presi la parola e chiesi di trasformare la mia astensione in un voto favorevole. Però in quel momento si ruppe un feeling tra me e il Presidente Zonin, tant'è che da quel momento in poi io non feci parte più di nessun Comitato endoconsiliare, venni tolto dalla Nordest Merchant con la scadenza, che erano scadenze attuali, dalla BPV Fondi, etc., uscii da tutti...*
PUBBLICO MINISTERO – Per questo motivo, secondo lei?
IMPUTATO ZIGLIOTTO – Da allora in poi...
PUBBLICO MINISTERO – Non le fu detto?
IMPUTATO ZIGLIOTTO – ...il nostro rapporto diventa un "buongiorno" e "buonasera", non fu più un rapporto amichevole."[457]

L'ex direttore generale Divo Gronchi ha ricordato – a proposito dei rilievi mossi da Banca d'Italia sul numero di deleghe e sull'elezione dei consiglieri indipendenti - che la sua azione fu scarsamente incisiva perché in Banca Popolare di Vicenza i consiglieri indipendenti non hanno mai svolto un ruolo critico nei confronti del consiglio di amministrazione.
Dario Loison[458], cliente di BPVI coinvolto da Rizzi in alcune operazioni di acquisto azioni finanziate dalla banca, ha dichiarato che dal 2012 circa fu estromesso dalle cene sociali con il Presidente, a causa del suo dissenso rispetto al "metodo Zonin" (pag.16) dopo che in assemblea non votò la lista di canditati proposta dal presidente; seppe da suo fratello che Sorato aveva chiesto di escluderlo dalle cene, su indicazione dello stesso Zonin (circostanza confermata dal fratello Tranquillo Loison in dibattimento).
"Semplicemente perché il dottor Sorato ha chiamato mio fratello dicendo che io in Assemblea degli azionisti avevo votato qualcosa che non era gradito.
Avevo semplicemente non accettato il foglio presentato così com'era e ho annullato, non ho scritto nulla se non annullare chiaramente i nominativi indicati dalla Zonin" [459] .
Egli ha ricordato che in banca nessuno poteva essere contrario a Zonin, c'era il terrore, non si muoveva foglia senza consenso di Zonin e siccome ogni socio aveva un codice, il voto in assemblea era identificato (pag.18), lo stesso Zigliotto gli diceva che in C.d.A. era difficile prestare qualche "dissenso" (pagg.19, 20).
Le medesime logiche di cooptazione sono state alla base della selezione dei membri del collegio sindacale, composto da commercialisti legati al presidente Zonin da pregressi rapporti professionali e da costui specificamente individuati e selezionati.

---

[457] ibidem pag 29
[458] udienza 13.6.2019 e 14.9.2019
[459] cfr pag.31 verb.ud.14.9.19, la circostanza è stata confermata dal fratello Tranquillo Loison ud. 13.6.2019

La relazione ispettiva di banca Italia del 2008 annota che i sindaci sono espressione del sistema di alleanze che ispira la governance aziendale, assolvono un'attività meramente formale; l'azione è scarsamente incisiva non sono mai stati analizzati gli aspetti maggiormente critici della gestione.
Nel rapporto ispettivo si dà atto che allo studio Zamberlan (presidente del collegio sindacale dall'11.7.1987) era associato il consigliere Simonetto che rassegnò le dimissioni poco prima dell'avvio dell'ispezione dopo i rilievi mossi da Consob (i rapporti di collaborazione professionale tra amministratori e sindaci costituiscono violazione del disposto di cui all'art 148 co. 3 T.U.F.).
Parimenti il sindaco Cavalieri era associato allo studio ADACTA, cui partecipavano professionisti con cariche nel gruppo e in società affidate, lo studio era coordinato da Vittorio Tonato, padre di Franco Tonato, vice- direttore generale, in allora responsabile del bilancio BPVI.
Fortemente critica l'analisi espressa dall'ispettore B.C.E. Emanuele Gatti sui sindaci; incontrò il Collegio Sindacale all'inizio dell'ispezione esponendo gli obiettivi dell'accertamento, successivamente dovette convocarli riscontrando "la *difficoltà dei sindaci a, come dire, interpretare correttamente il proprio ruolo*" ,"*i sindaci hanno ragionato, come amministratori aggiunti e non come sindaci, non si rendevano conto di quella che poteva essere la loro responsabilità*", "*sul fenomeno del finanziamento delle azioni, secondo me non capivano neanche che male c'era, cioè mi guardavano come a dire: ma perché, c'è un problema?*"[460]
Sul punto è significativa l'intercettazione telefonica del 21.9.2015 progressivo 35, relativa alla conversazione tra il sindaco Laura Piussi e il consigliere Nicola Tognana:
Laura: Mah, guarda, io vado domani perché i miei colleghi... mmh... interpellare un avvocato per vedere se il collegio... ehm...
Nicola (Inc. audio disturbato) o no? Me l'ha detto il presidente.
Laura No, ...se il collegio può fare l'azione di responsabilità. ***Intanto dimostrano... sì, di essere completamente all'oscuro delle norme che regolano il collegio.*** *Io ho già detto l'altra volta che... sì, mmh... il collegio sindacale è un organo sussidiario, cioè, se... è il consiglio... tra l'altro neanche il consiglio nel suo completo che può eventualmente proporre all'assemblea, tra l'altro non autonomamente, ma all'assemblea di fare l'azione di responsabilità, ma ogni singolo consigliere.*

Le note critiche espresse dalla vigilanza sull'operato dei sindaci sono riscontrate dal contegno gravemente omissivo dagli stessi assunti durante le annualità per cui è processo: il collegio sindacale, pur in presenza di chiari ed evidenti segnali di una ingravescente ed irreversibile crisi gestionale (il riacquisto di azioni proprie, la *disclosure* sui fondi, le segnalazioni del socio Dalla Grana), non ha mai adottato alcuna concreta iniziativa di vigilanza e di controllo a tutela degli interessi degli azionisti.
Le ingerenze di Zonin nella nomina dei componenti del collegio sindacale hanno trovato esplicita conferma nella testimonianza dell'ex sindaco BPVi Zanconato, teste introdotto dalla difesa Zonin all'udienza 9.7.2020: fu Zonin a proporgli di assumere la

[460] testimonianza Emanuele Gatti, udienza 26.9.2019 fonoreg pag. 104

carica di sindaco di BPVI (ha ricoperto l'incarico dall'aprile 2014 al luglio 2016), in passato egli aveva intrattenuto stabili rapporti professionali con le società del gruppo Zonin: è stato sindaco della casa vinicola Zonin fin dal 1996, amministratore della società ACTA (la società immobiliare proprietaria dei terreni della casa vinicola Zonin), inoltre assunse (su richiesta di Sorato) l'incarico di amministratore della società San Marco (di cui Banca popolare deteneva la quota del 46% si veda infra), acquistando la partecipazione del 5% della società per il valore di 100mila euro, somma erogata con finanziamento di BPV.
Il teste ha dichiarato di aver ceduto la partecipazione nel 2014 in concomitanza con l'assunzione della sua carica di sindaco, la circostanza è smentita dalla nota *internal audit* datata 8.1.2016 (doc 900 P.M.) da cui si evince che la partecipazione del 5% fu ceduta da Zanconato alla sua collega di studio Alessandra Basso solo in data 10.6.2015, in quella occasione fu erogato dalla banca alla commercialista un fido per elasticità di cassa di euro 320 mila.
Dalla medesima nota dell'audit si evince che Zanconato è stato altresì presidente del collegio sindacale di Farbanca dal 2007 e presidente del collegio sindacale di BPVi fondi sgr dal 2012.
Il teste di PG Dametto, all'udienza del 18.2.2020, ha riferito che il sindaco Zamberlan, Presidente del Collegio sindacale (ha svolto l'incarico di sindaco della banca per circa trent'anni) era sindaco di ACTA, la società immobiliare controllata dalla famiglia Zonin. Zanconato era sindaco nella Casa Vinicola Zonin e Amministratore Delegato di ACTA, nonchè Presidente del Collegio Sindacale della Fattoria Il Palagio, società riconducibile a Zonin.
Cavalieri era contemporaneamente sindaco anche nella Tenuta di Rocca di Montemassi, sempre riconducibile a Zonin (la circostanza emerge anche dal verbale Consiglio di Amministrazione 22 gennaio 2013 relativo al finanziamento in favore della Tenuta di Rocca di Montemassi s.r.l., delibera approvata con l'astensione del presidente Zonin, del consigliere Pavan e del Sindaco Giacomo Cavalieri, che ricopriva analoga carica nella società vinicola di Zonin).

4.2. Il ruolo del C.d.A.

La disamina dei verbali del C.d.A. e le testimonianze rese danno conto di un ruolo di "contorno" svolto dai consiglieri, entusiasti *clamantes* alle proposte del presidente Zonin.
La lettura dei verbali delle sedute del C.d.A. dal 2011 al 2015 è illuminante, tutte le proposte del Presidente non sono state oggetto di alcun confronto dialettico o dibattito, né è dato riscontrare un'astensione o un voto contrario.
Lo stesso Zonin nel corso dell'interrogatorio reso il 25.9.2017 dà atto che *"tutte le delibere (del* C.d.A.*) erano assunte all'unanimità*".
L'assenza di confronto e analisi dialettica emerge con chiarezza nelle delibere consiliari relative alle operazioni strategiche, al prezzo dell'azione (significativo l'audio del C.d.A. 1.4.2014 in cui Zonin caldeggia la conferma del valore dell'azione proposta dall'esperto Bini), alla cooptazione dei nuovi membri del C.d.A., alla nomina nel

febbraio 2015 di Sorato nella veste di consigliere delegato ed alla successiva risoluzione del suo rapporto di lavoro.
L'approvazione delle proposte presidenziali è sempre stata data per scontata, in seno al consiglio è inimmaginabile il dibattito o la contrapposizione dialettica.
Ad opinione del tribunale, uno dei più significativi esempi del totale asservimento del consiglio ai *desiderata* del presidente, oltre che di sconcertante dispersione delle risorse finanziarie dell'istituto e di disinvolto coinvolgimento dei controllori nelle funzioni gestorie è rappresentato dalle delibere consiliari relative all'operazione San Marco, finalizzata all'acquisto di un immobile a Cortina da adibire a sportello bancario, investimento fortemente sostenuto da Zonin e acriticamente recepito dal direttore generale Sorato contro ogni logica di convenienza economica; si tratta di un'operazione finanziaria che ha comportato per la banca una perdita di oltre 20 milioni di euro.
Dalle relazioni dell'*internal audit* datate 8.1.2016 (doc 900- 901- 902 P.M.) risulta che nella seduta del 28.6.2011 il C.d.A. approvò l'erogazione di un fido da € 20 milioni alla Anpezo S.r.l. (società della famiglia Cattelan), somma da investire nell'acquisto e ristrutturazione di un immobile a Cortina.
Sulla proposta di finanziamento, il vicedirettore generale Marin aveva sottolineato l'incapacità di rimborso della Anpezo S.r.l. e la rischiosità dell'investimento immobiliare sulla piazza cortinese, ciò nonostante, il consiglio -dopo la presentazione dell'operazione fatta dal presidente e dal dg Sorato - approvò all'unanimità il finanziamento.
Il verbale del C.d.A. (doc 102 P.M.) riporta l'intervento del presidente: Zonin ricorda che da anni la banca è alla ricerca di locali idonei all'apertura di uno sportello nella rinomata località di montagna, egli descrive accuratamente l'immobile "*di gran prestigio*", sito in posizione centrale, individua i locali da adibire a sportello; il presidente sottolinea che l'operazione non deve essere valutata unicamente dal punto di vista economico ma soprattutto alla luce del rilevante ritorno pubblicitario e di immagine.
Nel luglio 2012 la banca conferma l'affidamento alla società Hotel San Marco, incorporante la Anpezo, nonostante un insoluto nelle rate pregresse di mutuo dell'importo di euro 750 mila.
L'anno successivo Banca popolare acquista dalla famiglia Cattelan una quota del 46% della società hotel San Marco al prezzo di euro 920 milioni.
Nella seduta del 22.10.2013 il D.G. dà atto che la società evidenzia una perdita di €87 mila e non esprime alcun fatturato.
In relazione all'acquisto della partecipazione da parte della Banca, la *Compliance* evidenzia il potenziale conflitto di interesse per la banca connesso alla simultanea veste di socio e creditore di Hotel San Marco.
Ancora prima che il C.d.A. si pronunci sulla proposta di acquisto della partecipazione, Zonin (dando per scontata l'approvazione) rimarca la necessità di individuare un nominativo "*espressione della banca*" per la carica di consigliere di amministrazione della società e propone a tal fine, il signor Denis Luigi Poncato, direttore generale della controllata immobiliare Stampa.

Il consiglio, *"preso atto di quanto illustrato"*, senza chiedere alcun approfondimento sulle perdite patrimoniali della società ovvero sul segnalato conflitto di interessi, all'unanimità approva l'acquisto della partecipazione, designa il sig. Poncato per la carica di consigliere, in quello stesso frangente il dott. Paolo Zanconato (futuro sindaco della banca ed in allora sindaco di Far banca e BPVi fondi s.g.r.) acquista una partecipazione pari al 5% delle quote di Hotel San Marco, il cui corrispettivo, pari a complessivi Euro 100.000,00, è finanziato dalla stessa BPVi., partecipazione che egli manterrà fino al giugno 2015, allorquando subentrerà la sua collega di studio dott.ssa Basso, beneficiaria di un finanziamento dell'importo di oltre 300mila euro erogato dalla banca popolare.

Il ruolo di Zanconato nella vicenda è rimarcato dal sindaco Laura Piussi nella conversazione intercettata con il consigliere Nicola Tognana (n 34) in data 21.9.2015:

"*Laura: Allora, c'è questo Cattelan, Gruppo Cattelan, che dal 2009 fa queste operazioni di acquisto di azioni alla fine dell'anno per rivenderle poi... sì, queste operazioni...*

Nicola Sì, sì.

Laura Eh, di copertura, insomma, di svuota fondi.

Nicola Esatto.

Laura Allora, questo... questi, se sono gli stessi, sono nostri soci in una società, quella che ha comprato l'immobile a Cortina.

Nicola Sì, che è caduto tutto adesso sai?

Laura Sì. ***Dove il nostro sindaco, Zanconato, era il socio di minoranza, ma non era un socio di minoranza qualsiasi, era il socio per la banca, che praticamente faceva pender la bilancia da parte della banca.***

Nicola Dai, diciamo che noi non ci facciamo mancare niente sulle cose che non funzionano! (Ride).

Laura Aspetta, aspetta. L'altro giorno, che sono passati tutti gli affidamenti al gruppo, questo Cattelan è nel consiglio di amministrazione di Monforte ed è uno di quelli che ha ricevuto uno dei maggiori storni.

Nicola (Ride) Mamma mia!

Laura No! E poi non si sapeva niente? Guarda che se parla Sorato qui viene giù...

Nicola Infatti io, guarda...

Laura ...viene giù la cattedrale di...

Nicola Di Vicenza!

Laura ...di Monte Berico!

Nicola Eh, io sono tanto preoccupato, sai, sono tanto preoccupato.

Laura Sì, sì, sì.

Nicola Soprattutto... soprattutto, magari dico qualcosa di sbagliato, ma sono preoccupato per Zonin, perché Zonin ne esce in una maniera drammatica, -eh. Se l'altro gli dice: "Guardi che io ero autorizzato perché mi aveva firmato questo, mi aveva firmato quello, mi aveva firmato quell'altro", io non lo so cosa viene fuori proprio dal punto di vista umano".

La relazione art 33 L.F. (doc 912 P.M.) riporta che al 31.12.2014 la società San Marco ha registrato una perdita di bilancio di circa14 milioni di euro, parzialmente dovuta alla svalutazione del complesso alberghiero; il credito vantato dalla Banca nei confronti di San Marco (pari a circa 17,2 milioni) è così registrato tra le *"inadempienze probabili"*, con una rettifica di valore pari a euro 7.547.479,00; la posizione della società

san Marco è stata successivamente classificata a incaglio, registrando una svalutazione – alla data del 30 novembre 2016 – per un importo pari a euro 2.632.639, nel 2016 Banca popolare ha rinunciato ai crediti per l'importo di euro 11 milioni per ricapitalizzare la società, ricapitalizzazione di fatto coincidente con la perdita del credito, il valore della partecipazione al giugno 2017 era prossimo allo zero (doc 912 pag 133).
Altro esempio significativo del ruolo predominante di Zonin in seno al C.d.A. è la seduta del C.d.A. dell'1.4.2014, relativa alla determinazione del prezzo dell'azione in deroga alle stesse regole procedurali interne adottate dalla banca.
Sul punto occorre premettere che il 22.3.2011 il C.d.A. della banca aveva affidato al prof. Mauro Bini l'incarico di procedere alla stima del valore delle azioni provvedendo altresì alla:

- "messa a punto dell'impianto metodologico e valutativo";
- al back testing delle metodologie e l'assistenza nell'individuazione di una metodologia di analisi degli scostamenti dei risultati "coerente sia con le esigenze di impairment test (ex IAS 36) sia con le esigenze di performance a valore";
- alla presentazione dei risultati della stima al C.d.A.

Nel corso seduta del 12.4.2011, il C.d.A. recepì il decalogo operativo proposto dall'esperto che - per la determinazione del valore dell'azione prevedeva l'adozione di tre criteri di stima:

1. flussi di risultati attesi (Income approach);
2. multipli riferiti a transazioni comparabili (Market approach);
3. patrimoniale complesso (Asset/Cost approach).

I criteri non avrebbero dovuto esprimere valori significativamente divergenti tra loro ed il decalogo recepito dal C.d.A. **sconsigliava in maniera netta l'enfatizzazione di un criterio rispetto agli altri prescelti.**
I tre approcci valutativi dovevano utilizzare un'eguale matrice fondamentale, per scongiurare il rischio di determinare variazioni di prezzo da un anno all'altro semplicemente modificando i pesi dei risultati ottenuti con i diversi metodi, di attribuire eccessiva enfasi a un unico approccio valutativo,
Con delibera 1° aprile 2014 il C.d.A. – in deroga alle previsioni della normativa interna - su proposta del Presidente Zonin, recepì i risultati della stima operata dal prof. Bini che - attribuendo rilievo preminente al criterio reddituale (Income approach) - indicò il valore dell'azione in Euro 62,5, laddove l'applicazione del Market approach restituiva il valore inferiore di 49,3 Euro.
Nel corso della seduta il responsabile della Divisione Bilancio Pellegrini pose in evidenza che il range di valore del titolo azionario al 31.12.2013 (23%) aveva subito un rilevante incremento rispetto allo scostamento; per le valutazioni precedenti al 31.12.2010 (Euro 62,0 - Euro 63,1; scostamento = 2%), al 31.12.2011 (Euro 57,2 - Euro 62,5; scostamento = 9%) e al 31.12.2012 (Euro 52,2 - Euro 62,5; scostamento = 16%).

Pellegrini illustrò la relazione di stima redatta dall'esperto e sottolineò sia la scelta dell'esperto indipendente di assegnare prevalenza al criterio reddituale, sia il rilevante margine di scostamento dei valori restituiti dall'applicazione di ciascuno dei tre criteri indicati nel decalogo operativo.
Orbene, dalla scheda audio (sd 13 file 2) relativa alla registrazione della seduta, si riscontra che Zonin interviene dopo l'illustrazione di Pellegrini (1.58.30) per proporre la conferma del valore proposto dall'esperto, in deroga al decalogo operativo adottato dalla stessa banca.
Il C.d.A. - adeguandosi supinamente alla proposta presidenziale - delibera l'approvazione del prezzo indicato dall'esperto, determinato assegnando netta prevalenza all'Income approach.
Il comunicato stampa licenziato in quella occasione, firmato dal Presidente Zonin, non dà conto della circostanza che la determinazione del prezzo dell'azione è stata adottata in deroga alla procedura interna, né del sensibile margine di scostamento di valore evidenziato dall'applicazione degli altri criteri di stima pretermessi; circostanze che erano state opportunamente illustrate dal responsabile della divisione bilancio nel corso della seduta consiliare.

5. I rapporti di Zonin con il *management* e le strutture.

I rapporti con il *management* aziendale sono stati pesantemente influenzati dalle modalità di gestione padronale della banca imposte da Zonin; la circostanza emerge in modo lineare da una serie di convergenti risultanze istruttorie.
In ripetute occasioni Zonin ha operato con piena autonomia decisionale proponendo direttamente incarichi di *management* a figure di suo gradimento, (Gronchi, Sorato, Falchi, Romito), incarichi rispetto ai quali il C.d.A. si è sistematicamente limitato ad una mera attività di ratifica.
Divo Gronchi[461] ha ricoperto di ruolo di direttore generale da dicembre 2007 a ottobre 2011, nel marzo 2008 è stato altresì nominato consigliere delegato e si è infine dimesso ad ottobre 2011; fu il presidente Zonin a proporgli l'incarico di direttore generale.
Analogamente, dopo le dimissioni di Sorato nel 2015, Zonin gli offrì nuovamente l'incarico di direttore generale, proposta che non ebbe seguito per le perplessità espresse dal regolatore europeo che riteneva la sua figura molto vicina a quella del presidente.
Gronchi ha ricordato che, dopo gli interventi di Banca d'Italia, che disegnarono il ruolo dei presidenti del C.d.A. come arbitri del corretto svolgimento dell'attività del consiglio, "*quello del Presidente del C.d.A. era un ruolo che stava stretto alla persona di Zonin*" (pagina 15), "*in realtà Zonin svolgeva un ruolo di impulso rispetto al C.d.A. della banca e di indirizzo della direzione generale della banca medesima.*"
La politica espansionistica della banca fu dettata proprio da Zonin che mirava ad aprire oltre 800 sportelli.

[461] udienza 30.1.2020

Gronchi ha ricordato che il presidente aveva le sue proposte strategiche di cui discutevano, (come nel caso della prospettata acquisizione di un pacchetto di minoranza di Medio banca), tuttavia nel confronto ha sempre prevalso il suo parere su quello di Zonin.
Si tratta di una circostanza che trova una parziale smentita in relazione al progetto di quotazione in borsa; Gronchi ha ricordato che prospettò a più riprese la quotazione in borsa, il progetto non ebbe mai alcun seguito per la manifesta contrarietà del presidente Zonin.
La circostanza trova riscontro documentale nel documento n.227, la lettera ai soci del 4. 12. 2014 in cui Zonin orgogliosamente si attribuisce il merito di aver tutelato il valore dell'azione della banca, evitando la quotazione del titolo in borsa: "*Abbiamo tutelato in questi anni il valore dell'azione Banca Popolare di Vicenza evitando la quotazione in borsa del nostro titolo anche quando tanti lo consideravano conveniente.*
Ora dopo che negli ultimi dieci anni i titoli delle banche quotate hanno perso in media il 60 del loro valore mentre quello della nostra azione è cresciuto del 33 sappiamo che abbiamo avuto ragione ".
A fronte di tali risultanze, non è credibile la circostanza riferita dall'imputato nel corso dell'interrogatorio reso in data 22.3.2017 in cui afferma di aver condiviso l'idea di non quotare in borsa solo per i primi 2/3 anni della sua presidenza.
Gianandrea Falchi, teste della difesa Zonin[462] (udienza 14.7.2020), ex capo della segreteria del governatore di banca di Italia, fu contattato nella primavera 2013 da Zonin che gli propose un incarico di consulenza nel settore degli affari internazionali, prima della formalizzazione della proposta di collaborazione, egli intrattenne a Roma alcuni colloqui preliminari con Zonin e Sorato.
Falchi ha ricordato che, pur avendo ricevuto un incarico di consulenza triennale con scadenza a ottobre 2016, dopo le dimissioni di Zonin nel novembre del 2015, rassegnò le sue dimissioni *"cinque minuti dopo"*.
Il vicedirettore Adriano Cauduro ha confermato che le assunzioni di Falchi e Romito (ex ispettore banca Italia) furono entrambe volute da Zonin.
Gli imputati Giustini e Piazzetta hanno ricordato nel corso del loro esame di essere stati assunti dopo un colloquio con Zonin.
Federico Radice Fossati[463], teste della difesa Zonin, è un imprenditore agricolo del pavese, legato a Zonin "da amicizia personale e grande affetto", ha riferito che Zonin - che possedeva una vasta tenuta vinicola nel pavese - creò nel 2011 un comitato di sviluppo per la banca nel settore nord ovest e gli offrì l'incarico di presidente: "*siccome la sua banca era una banca del nord est, si stava sviluppando nel nord ovest, e lui pensava che potesse essere interessante fare un comitato di sviluppo dell'attività della banca nel nord ovest. e, avendo conosciuto me e sapendo che io ero ben messo a livello di conoscenze, di rapporti economici e politici nel milanese, ha pensato di dare a me questo incarico, per cui mi ha fatto Presidente di questo Ente di sviluppo, diciamo, della banca.*"[464]

---

462 udienza 14.7.2020
463 udienza 10.9.2020
464 ibidem fonoreg pag 51

L'anno successivo il presidente gli affidò l'incarico di presidente della società Monforte che gestiva parte del patrimonio immobiliare della banca: "*poi, un altro incarico più specifico, molto più importante, l'ho avuto nel 2012 con la nomina a Presidente della società posseduta interamente dalla Banca di Vicenza, una società immobiliare che si chiamava Monforte 19, che era la proprietaria di alcuni immobili di prestigio della banca, a cui lui voleva mettere a capo una persona che si intendesse di immobili; e, sapendo il mio passato immobiliare, mi aveva chiesto se potevo intervenire in questo senso*[465]"
Radice Fossati ha inoltre precisato di aver effettuato - su richiesta del direttore regionale Girardi e di Palo - operazioni baciate per un importo di circa € 5 milioni, operazioni delle quali non parlò mai con Zonin.

Umberto Seretti, direttore generale di Banca Nuova da maggio 2012, [466]ha dichiarato che, mentre Breganze si limitava a svolgere un ruolo di pura rappresentanza in Banca Nuova, Zonin era sempre *presente nelle funzioni della struttura e interventista* (pag. 30).
Il presidente interveniva su tutto: retribuzione, posizioni, crediti, affidamenti, parco automobili (pag. 44):
"*diciamo, l'operatività tecnica della banca non la conosceva, quindi non è che mi chiamava per gli aspetti di analisi di merito creditizio; però, se c'era un cliente che chiedeva, se c'era un politico che chiamava per un dipendente, se c'era la figlia o la nipote di, lui, se c'era qualcosa che lo infastidiva o se c'era qualcosa che lo interessava, chiamava di sicuro.* ***Così come tutti i colleghi di capogruppo, quando intervenivano per far passare le loro tesi, se a me non fossero piaciuti, sarebbe stato un leitmotiv: "Mi ha detto Zonin", "Me l'ha detto Zonin". E quindi non solo su me, ma su tutti, il Presidente Zonin era sicuramente molto presente"*** **(pag. 30 e 31).**
Affermo questo su Zonin – cioè il suo ruolo, il modo di interpretare il suo ruolo – in quanto costui aveva rapporti diretti con i dirigenti della BPV e in più occasioni i Vicedirettori Generali Marin, Giustini e Cauduro ***hanno detto che avevano avuto indicazioni dal Presidente su determinate questioni; ovvero, dicevano che di un determinato argomento parlavano, riferivano al Presidente Zonin".***
"Zonin svolgeva il ruolo a trecentosessanta gradi, scendeva nelle strutture, sulle persone, e a volte diceva cosa fare" (pag. 31).
Ad esempio, apprese da Cauduro che Zonin aveva dato *suggerimenti* sulle sanzioni da applicare all'allora capo del commerciale Rodolfo Pezzotti oppure sul collocamento in banca delle nuore di Schifani.
Seretti ha inoltre ricordato che in Banca Nuova si crearono forti contrasti tra l'ex direttore generale Maiolini e i vertici della capogruppo, Sorato e Zonin, perché: *"la capogruppo, in quegli anni, aveva apportato una serie di modifiche strutturali in Banca Nuova che ne avevano di fatto ridimensionato l'importanza e la dimensione; era stata tolta un'area geografica per Banca Nuova, era responsabile del Centro Sud del Gruppo, e invece di fatto si andava verso una riduzione di gestione anche territoriale con l'obiettivo di ridimensionare Banca Nuova a un'attività*

[465] ibidem pag 51
[466] udienza 31.10.2019

solo siciliana o al massimo siciliana e calabrese. Questa era sicuramente un'attività che il dottor Maiolini non condivideva "(pag. 14).

Marcello Paoli, teste della difesa Giustini escusso all'udienza 14.7.2020, da settembre 2014 ha svolto l'incarico di vice responsabile della direzione marketing, ha ricordato che Zonin era "*una figura molto presente in banca*", "*parlava quotidianamente con gli imprenditori*," "*c'era un forte legame con il territorio* ", "*è impensabile che non ci fosse consapevolezza di quello che stava accadendo e di questo tipo di operazioni, proprio per il ruolo che avevano sia il Presidente, sia Sorato, nella gestione della banca*[467]".
Ha definito Zonin un presidente esecutivo in maniera importante, assolutamente operativo, ha poi ricordato che in relazione ad operazioni di marketing ovvero campagne pubblicitarie da lui proposte a Giustini o a Sorato, sovente il benestare dei manager era subordinato all'interlocuzione con il presidente.
La circostanza che Zonin si interessasse anche alle proposte per le campagne pubblicitarie trova riscontro nell'agenda n 22 di Mariano Sommella nella nota "*da parlare con il sig Presidente 27.1 (2015)*
Azioni policy
Proposte nuove campagne pubblicitarie
Banca nuova
Polis fondi
Blocco operatività
Oliver Wyman"
Secondo Paoli, Sorato aveva molta soggezione del Presidente, "*chi è che comandava in banca era il Presidente, non era Sorato. Cioè, se c'era uno di cui dovevi aver timore era assolutamente il Presidente, non Sorato*"[468].
Il teste ha inoltre ricordato di aver appreso dal responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano che le decisioni sulle vendite di azioni erano prese da Zonin: "*Allora, io so soltanto che chi gestiva la richiesta di entrata o uscite, cioè di vendita delle azioni, tutto era veicolato su Sergio Romano, che appunto di fatto faceva molto da filtro. Mi ricordo una volta che ci parlai, perché gli raccontai, insomma, che un collega aveva necessità, etc., e mi disse che le decisioni sulle vendite di fatto...dice: io vado dal Presidente, è lui che mi dice chi è che vende, chi può vendere e chi no. Cioè di dare priorità nella vendita*"[469].
Sergio Romano in dibattimento non ha riferito di aver avuto interlocuzioni con Zonin sulla tematica della gestione degli ordini di vendita (ha ricordato invece richieste fattegli da Sorato e da Giustini); tuttavia, vi sono tre significativi elementi che – a riscontro di quanto riferito da Paoli - danno conto del ruolo proattivo svolto da Zonin finanche nella gestione degli ordini di vendita delle azioni:

1. la mail 16.6.2014 (all. 31 relazione Consob) con oggetto la lettera di reclamo per ritardi nella vendita di azioni della signora Rosa Maria Saladino al presidente Zonin, si

[467] Udienza 14.7.2020 fonoreg- pag 51-52
[468] Ibidem pag 53
[469] Ibidem pag 55

tratta di una mail di sollecito inviata dalla segreteria del presidente Zonin a Sergio Romano per segnalare la richiesta della cliente, questione risolta dall'ufficio soci con "*individuazione di soluzione gradita alla controparte che ringrazia per l'attenzione*", come risulta dalla mail di risposta di Romano del 3.7.2014 pag. 262 relazione Consob).

2. il documento 321P.M. relativo alla corrispondenza mail tra Filiberto Romio e Daniela Fattori del 20.1.2014 responsabile filiale Verona 5 in cui si sollecita la vendita di azioni di Longo Turri Luigi, "amico del presidente".

3. il verbale di interrogatorio reso da Zonin in data 24.3.2017 (udienza 18.6.2020) in cui- a proposito della vendita di azioni della Zeta srl nel febbraio 2015- l'imputato ha ammesso di essere stato informato da Sorato della richiesta e di "***aver dato indicazione a Sorato di dare corso alla vendita se questo rientrava nel diritto di Zigliotto***".

4. gli appunti di Mariano Sommella contenuti nel maxi quaderno giallo dove alla data 3.4.2012 è riportata la seguente annotazione, evidentemente relativa ad una serie di incombenze da sottoporre a Zonin: Presidente 3.4.2012:

"Banca Net w
Compenso amministratori
Sopvraprezzi
Lettera ai soci
Romio fascicoli procedure" (Romio e Romano erano entrambi all'ufficio soci, deputato alla gestione delle procedure di vendita /acquisto azioni).

Il teste Alfonso Santilli[470] indicato dalla difesa Giustini è stato responsabile della divisione estero dal 2009 al 2018; ha ricordato di aver intrattenuto rapporti costanti e continui con il presidente "p*erché il Presidente voleva sapere l'andamento economico del settore, e soprattutto voleva sapere se avessimo dato assistenza alla nostra clientela all'estero"* (pag 70) *voleva essere aggiornato su tutto quello che facevamo per questo comparto* (pag 69).

Ivan Mercurio[471], teste della difesa Zonin, è stato direttore della filiale BPVI di Asti, frequentata spesso dal presidente che in zona aveva una tenuta.

Mercurio ha ricordato che, siccome la filiale di Asti era piccola, Zonin personalmente gli diede l'incarico di cercare un nuovo locale, "p*er cui il Presidente mi ha dato poi l'autorizzazione a prendere un locale che era vicino alla filiale in cui mi trovavo, comunque con una metratura molto più ampia, e l'ha fatta una delle più belle filiali che aveva la Banca Popolare di Vicenza"*[472].

Gianmaria Amato[473], responsabile della divisione retail, ha ricordato che in data 11 novembre 2014 si tenne una riunione a seguito della pubblicazione di un articolo

---

[470] Udienza 7.7.2020
[471] Udienza 9.7.2020
[472] Ibidem fonoreg. pag 76
[473] Udienza 11.10.2019

giornalistico che aveva messo in discussione il valore del titolo (cfr doc. 375 P.M. gli appunti redatti da Amato durante la riunione).
Secondo il ricordo del teste, fu la prima volta in cui si parlò della possibilità che il titolo perdesse valore.
Alla riunione presenziarono Zonin, Sorato, Giustini, Giacon, i direttori regionali, lo staff della divisione mercati.
Zonin commentò l'articolo di giornale dicendo di aver parlato con il direttore del Sole 24 Ore per esprimere la propria indignazione ("*che si vergognino*"), disse che "*piccole oscillazioni che poteva subire il nostro titolo non erano comunque paragonabili alle oscillazioni dell'80-90% che altri titoli azionari di altri istituti avevano comunque subito*" (pag. 31).
Giacon parlò delle difficoltà nel collocamento delle azioni e Zonin disse che i soci che volevano vendere le azioni potevano essere sostenuti con finanziamenti (negli appunti di Amato si legge "*soluzioni del Presidente finanziare le necessità dei clienti, alternativa al disinvestimento*"; la circostanza è negata da Zonin nel corso dell'interrogatorio del 24.3.2017).
Durante la riunione fu affrontato anche il tema dalla redditività.
Zonin osservò che la rete aveva una redditività inferiore alle aspettative e che, per il 2015, si doveva realizzare un utile di 200 mln.
L'eventualità di una perdita di valore del titolo generò *panico* tra i presenti poiché significava non essere in grado di mantenere gli impegni con i clienti che avevano fatto operazioni finanziate.
Vi sono inoltre alcuni documenti che danno esplicitamente atto delle interlocuzioni tra Zonin e i funzionari e manager della banca e del ruolo "operativo" svolto da Zonin.
Gli appunti relativi alla riunione di budget del 9.12.2011(riportati nel maxi-quaderno giallo sequestrato a Mariano Sommella), riunione in cui intervengono: Presidente, Mossetti Giustini, Balboni, Talato ,Turco, Amato, Piazzetta, Santilli, Marin, Vianello, Bartolomei, Cauduro, Esposito, Sorato) che disvleno in modo significativo il "cambio di passo" impresso da Sorato alla gestione della raccolta.
Nella prima pagina di appunti manoscritti si legge "***è un conto economico ottimistico e si basa su una previsione di ottobre, dopo c'è tutto quello che sappiamo***".
A pag. 7 è riassunto l'intervento di Sorato:
"*1 Dall'1.1.2012 tutte le filiali abbiano un budget e un'ipotesi di lavoro*
2 dall'1.1.2012 cambiano le regole del gioco, le decisioni cambia il modo di assumerle non più questi ritmi e queste dispersioni dopo sintesi e obiettivo e finisce qui …"
Al punto 6, in maiuscolo nel foglio "*RACCOLTA E' IL TEMA DOMINANTE DEL 2012 CI MANCANO 10 MILD LI ABBIAMO COLMATI CON EMTN WHILE SALE INTERBANCARIO E IN CASO DI SCENARIO WORST SIAMO PIÙ ESPOSTI*
6.1 FARE PIANICIFICAZIONE PIUNTALE CON PRICING
6.2 IL TESORIERE DEVE AVERE GLI STRUMENTI
6.3 CROSS SELLING È MODESTO, non comunichiamo ci muoviamo solo con campagne".

Doc. 298 P.M.: si tratta della e-mail inviata il 13 settembre 2010 da Giustini a Amato, Talato, Santilli, Mossetti, Romio, Mossetti, con oggetto "riunione di questa sera".
"Il presidente sarà duro con i capi area. Mi serve che oggi chiamiate i mercati che non vanno e vi facciate rispettare. Risultati non ci sono".

Doc. 299 P.M. : si tratta della mail inviata il 25 settembre 2010 da Romio a Flavio Morassut, in cui Romio scrive che sul tema del minimo possesso azionario occorre *"fare come deciso dal Presidente"*, sul punto Romio ha spiegato che, nel 2010, il numero di soci era aumentato, Zonin aveva deciso che bisognava escludere i soci con un numero di azioni inferiore a 100 perché i costi di gestione erano troppo alti. Su indicazione di Sorato, Romio sottopose la questione a Flavio Morassut che, all'epoca, era il responsabile della direzione legale.
Nonostante il parere contrario dell'ufficio legale, il C.d.A. deliberò l'esclusione dei soci con meno di cento azioni. Romio estrasse i nominativi di tutti i soci con un numero di azioni sotto la soglia ai quali fu spedita una raccomandata con l'avviso di ripristinare il numero minimo di azioni a pena di esclusione.
La circostanza trova pieno riscontro nel file audio del C.d.A. del 5.11.2013 sd 6 file 3 h.1.55 in cui il presidente sottolinea la necessità della presenza di piccoli soci per difendere la forma cooperativa della banca e di *"un gruppo di grandi soci per difendere il patrimonio della banca, perchè quando c'è da chiedere 20-30 milioni non puoi con 100 azioni, come fai a supportarla?"*

Doc. 322 P.M. : E-mail inviata da Romio a Stefano Pilati il 12 febbraio 2015.
"Stefano scusami mi confermi che a breve sarò costretto a scegliere tra pdl e portatile. Sono troppo incazzato ero in ferie e ***ho dovuto rispondere a dg e presidente****. Ma non ho nessuna intenzione di fare il rappresentante con il portatile avanti e indietro ogni giorno. Aspetto urgente conferma per avanzare quanto necessario a chi di dovere"*.

Doc. 320 P.M. è la mail del 22 marzo 2011 indirizzata da Romio a Romano; Romio segnala al collega che *"il Presidente dice che occorre incrementare il possesso azionario delle Zambon e il DG mi aveva detto di parlarne con il capo area, come vedi non sembra ci siano molti spazi."*
Romio rispondendo alla domanda del P.M. volta a sapere se Zonin si interessasse delle posizioni dei soci storici come Zambon ha ricordato: *"Ma molto probabilmente sì, nel senso che il socio al Presidente stava molto a cuore. So che incontrava spesso soci storici piuttosto che... durante le cene. Voglio dire, i soci storici, come si può dire, erano, tra virgolette, i clienti migliori della banca, voglio dire"* [474].

Doc. 521 P.M. è la mail inviata da Gianmaria Amato il 26 agosto2014 a Giustini e per conoscenza a Balboni, Pellegrini, Fagnani, ed altri.

[474] Udienza 8.10.2019 fonoreg pag 72

Sui "Tassi a vista" si legge "*ricordo che a maggio è partito un intervento di repricing con liste date a tutte le Aree* ***le posizioni in essere potrebbero quindi essere quelle intoccabili.....***"
In relazione a questa mail Andrea Fagnani,[475] responsabile della direzione pianificazione strategica, ha spiegato che le posizioni intoccabili erano quelle dei grandi soci, sulle quali erano stati presi accordi con il presidente ovvero a livelli molto alti (ne dà riscontro Gianmaria Amato per quanto concerne i tassi di interesse autorizzati da Zonin sui time deposit per Caovilla).

Il doc. 110 P.M. riporta la trascrizione della seduta del comitato di direzione del 10.11.2014, a pag. 35 Sorato e Giustini discutono delle operazioni da effettuare per azzerare il fondo, Giustini propone la fondazione CR Lucca, facendo riferimento ad un incontro programmato per il 19 con Sorato e Zonin:
"*SAMUELE No eh .. Si non è che possiamo dire alla B.C.E. No non ce l'abbiamo fatta a svuotare a svuotare il fondo eh e bisogna pensare a delle soluzioni di contingency.*
VM8 (Giustini) Io insomma pensavo appunto alla Fondazione CR Lucca che però vedete col Presidente il 19
SAMUELE Si ho capito però eh
VM8 Come contingency".
Ancora, a pag. 59 Fagnani annuncia l'imminente arrivo del presidente che "*vuol vedere i numeri*", Sorato fa un commento sarcastico sulla necessità di obbedire prontamente agli ordini di Zonin:
"ANTONIO: Ha detto il Presidente che tra venti minuti è qua, ha detto perché voleva i numeri.. incompr
SAMUELE Penso di si eh non te l'avevo detto
ANTONIO Si ma i miei ...incomp
SAMUELE Lui non è come il sottoscritto che io porto pazienza per tre giorni lui ti dice al mattino e poi subito
ANTONIO Si si alle ore 1800".

6. I rapporti con Samuele Sorato

Samuele Sorato è stato direttore generale della banca popolare di Vicenza dal 2008 al 2015.
Dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova di un rapporto molto stretto di collaborazione intrattenuto ininterrottamente dal direttore generale con il presidente Zonin.
La relazione ispettiva del 2008 dà conto della nomina a direttore generale di Samuele Sorato, segnalando che egli sconta "*una ridotta autonomia dal presidente*" (pag 40).
Divo Gronchi ha ricordato che Zonin stimava molto Sorato, forse sopravvalutandone le capacità.

[475] udienza 10.12.2019

Il direttore dell'ufficio soci Sergio Romano[476] ha ricordato che durante l'assemblea dei soci del 2014 Zonin intervenne per sottolineare "*l'intelligenza, la realtà e la capacità del dottor Sorato Samuele, con il quale erano sempre state condivise le scelte del* C.d.A"[477].

Filiberto Romio[478] ha significativamente ricordato che ***"quando il dottor Zonin era in banca, il dottor Sorato era quasi sempre da lui. Molte volte... io ero molto spesso su dal dottor Sorato per portargli tutte le statistiche possibili e immaginabili, perché mi chiedeva di tutto".***

"Il dottor Zonin è risaputo fosse il padre-padrone della banca, questo è risaputo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Va beh, al di là di questo. TESTIMONE ROMIO – Che fosse sempre in contatto con il dottor Sorato, questo è risaputo"[479].

Lo stretto legame tra Zonin e Sorato è stato confermato tra gli altri da Cauduro (rapporto fluido e di stima reciproca), Angius, Domenichelli (Zonin congedò Sorato su indicazione di B.C.E. a malincuore aveva molta stima di lui pag. 103).

Mariano Sommella[480], segretario generale della Banca, ha ricordato che ogni lunedì mattina, Sorato incontrava Zonin per decidere quali note portare in C.d.A. e per decidere anche quali funzionari dovevano essere convocati per l'illustrazione delle note da discutere.

Significativo dello stretto legame tra il presidente e il vice direttore generale è uno stralcio della conversazione intercettata in data 26.8.2015 tra Zigliotto e Paolo Bastianello a pag. 252 della perizia di trascizione, prog. n. 235:

Paolo: Però... però a me dispiace tanto queste cose qua. Madonna, se penso che a marzo, madonna, sembrava... marzo, aprile, in quattro mesi, in cinque mesi si è rovinato un gruppo, un sistema, un riferimento, una delle poche robe che avevamo, io non riesco a capire, non riesco a capire (in dialetto veneto).

Pippo: Ma sai, quando i presidenti, che alla fine sono quelli chiamati a condurre la barca, permettono il massacro della barca... perché Zonin non ha... perdonami, questa volta Zonin non ha difeso la barca, perché quando lui ventiquattrore manda via Sorato e non motiva il motivo, manda via Giustini e Piazzetta, chiama uno nuovo, stravolge tutto, eccetera eccetera, ma non si preoccupa, quando arriva lo stress test, di capire cos'è successo in banca, di cercare i responsabili di... il perché mi hanno dato lo stress test, perché abbiamo chiuso un bilancio pesantissimo maggio/giugno, capisci? senza individuare... perché non ha più la capacità di capire, perché alla fine la logica era solo quella di occupare pezzi di potere per poter avere i propri interessi, è dura, capito? ***Perché qui non puoi dirmi che Sorato e Zonin fossero due cose distinte, tutti viaggiavano a braccetto.*** *Non puoi dare un calcio in culo a uno e (inc., audio disturbato) un cazzo. Se c'è onestà...*[481]

---

476 Udienza 17.9.2019

477 Ibidem pag 39

478 Udienza 8.10.2019

479 Ibidem pag 67

480 Udienza 29.10.2019

481 sul punto Zigliotto nel corso del suo esame, ha precisato il significato dell'espressione usata viaggiare a braccetto nel senso che "*il Presidente Zonin e il Direttore generale non avevano mai dimostrato dissintonie o divergenze di vedute.*"udienza 27.2.2020 pag 41

Paolo Non... non ci crede nessuno a questo discorso (in dialetto veneto).

Lo stesso Sorato - nel corso delle conversazioni telefoniche oggetto di captazione- (doc 886 P.M. prospetto delle telefonate) fa rifermento ai suoi rapporti di stretta collaborazione con Zonin, parlando apertamente del coinvolgimento diretto del Presidente nelle vicende gestorie della banca:

Progr. 459 del 31.8.2015 pag. 24 della perizia tra Sorato e Pacileo,
V.M.2 (Sorato) N*o, ma che... che Zonin... che Zonin sapesse, lo sapeva...*
V.M.1(Pacileo) *Oh!*
V.M.2 (Sorato) *...perché glielo dicevo io, e lui continuava a dirmi: "Ma, direttore, non si fasci la testa prima di romperla!". E ho detto: "Va beh, e allora"...*
Pag 25
Sorato: I*o... io sento... io sento che una buona parte di questi, quelli pensanti, ovviamente, mi sono ancora vicini e sanno benissimo che Zonin fa il furbo, no? Poi ci sono, ovviamente, i servi muti, quelli che ovviamente vogliono un po'...* Pag 36

Progr. 300 7.9.2015 pag. 526 con Camilla Lizza
Sorato ***Sì, sì, sì. Infatti. Cioè, non solo lui (nds Zonin) sapeva, ma era lui che impostava le cose, era lui che diceva come fare gli aumenti di capitale. Secondo te io gli aumenti di capitale me li facevo da solo? Cioè, ero io che decidevo di dare il 20 per cento, il 100 per cento in più o di dare...? Ma figurati, dai!***

Progr 610 del 2.9.2015 pag 36 con Luciano Cavalieri
Samuele : Si portava... si portava in consiglio di amministrazione tutto, sai cosa vuol dire?, tutto. Non solo, ma, come tu ben sai, io al presidente dicevo tutto. Cioè...
Luciano Sì, lo so.
Samuele ...anche di più. Anche di più. Anche di più, no? Ecco. Quindi... ***Ed era lui che mi diceva quello che bisognava portare e quello che non bisognava portare, quello che bisognava fare, quello che bisognava dire, no? Il rapporto quello era, no?***
Luciano Eh.
Samuele Bene. Di punto in bianco nessuno sa più niente, tutti...
Luciano No, infatti questo...
Samuele ...tutti meravigliati come se, bah!... Erano lì, e si parlava di che cosa, in consiglio? Si parlava del tempo? Si parlava dei quadri? Si parlava delle mostre?

Pogr 845 del 6.9.2015 pag 44 ss con Mirco Vigolo

Mirco ...per spiegarti. Nel senso che il passaggio che... che ti riguarda è proprio che... che Zonin ha scaricato tutta la colpa su di te...
-Samuele Sì. Ma su... ha fatto il mio nome o ha parlato (inc. voci sovrapposte)? Mirco No, no, management. Samuele
Eh. Mirco Ha parlato del management precedente.
Samuele Eh.
Mirco Nel senso che ha detto che il consiglio di amministrazione, se avesse saputo, non avrebbe mai autorizzato una roba di questo genere.
Samuele (Ride). Sì, perché loro giocavano a Burraco in consiglio, hai capito? Eh! Mirco E ti assi... e ti assicuro che c'è stata la platea che ha cominciato a mugugnare, come dire: sì! (Si schiarisce la voce). Zonin non ne è uscito molto bene, nel senso che... l'applauso, che di solito è sempre caldo, è stato...
Samuele Eh.
Mirco ...molto freddo nei suoi confronti. E...
Samuele Ecco, ma dopo i commenti... i commenti dei dipendenti quali sono stati?
Mirco No, no, tu... tutti nessuno crede. Ma proprio nessuno ci crede che Zonin non sapesse nulla. Infatti, ti dico, ho guardato proprio le facce di tutti i dipendenti...
Samuele Mmh.
Mirco (Si schiarisce la voce) ...appena ha parlato Zonin, che ha detto una roba del genere, tutti si sono guardati scrollando la testa. Come dire: "Va beh, è troppo facile scaricare sempre, però sappiamo benissimo che è impossibile!".
Samuele Almeno fosse stato zitto!
Mirco Difatti, ha fatto proprio una caduta di stile.
Samuele Eh. Eh.
Mirco Quindi... dicendo che lui va a testa alta, che lui e il consiglio sanno di aver fatto sempre le cose fatte benissimo. Cioè...
Samuele Mmh.
Mirco Cioè, stai dicendo adesso tutto quello che hai esattamente detto il contrario fino a due mesi fa. E va beh, ho detto (ride), vai a testa alta (si schiarisce la voce). Io non ci andrei (inc. voci sovrapposte).
Samuele Cioè non vo...non voleva la trasformazione in S.p.a...
Mirco Esatto.
Samuele ...non voleva la quotazione in Borsa...
Mirco Bravo.
Samuele ...non voleva ridurre il valore delle azioni, non voleva fare bilanci in perdita, no? Eh, eh.
Mirco Adesso invece, tutte le robe migliori in assoluto. Quindi...
Samuele Insomma, ma questo veramente è da... è da ricovero, eh, è da ricovero. Mirco Sì, sì, ma... (si schiarisce la voce).
Samuele Io ho cominciato a litigare con lui perché ascoltavo quello che diceva la B.C.E., di ridurre il valore delle azioni, di cominciare a svalutare gli avviamenti, di cominciare a fare accantonamenti...
Mirco Mmh.
Samuele Ho detto: "Dobbiamo sbrigarci di andare in Borsa, perché sennò qui le azioni non vengono negoziate".
Mirco Certo.

Samuele "Dobbiamo sbrigarci a trasformarci in S.p.a.". Lui l'unica cosa che aveva in testa era la fondazione.
Mirco Eh sì. Eh sì.
Samuele Eh, che si voleva... voleva farsi la sua fondazione, con in suoi stipendi ottimi, farsi ancora i cazzi suoi, no? Eh...
Mirco Esatto, e comandare ancora all'oscuro di tutto.
Samuele Eh.
Mirco ...Alla fine, quindi...
Samuele Sì, ma adesso, scusami, ma già... e nessuno lo ferma, nessuno gli dice, per esempio, che la deve smettere di usare il personale della banca per le sue aziende? Cioè, nessuno gli dice che deve smetterla, che quando fa gli eventi con i cavalieri del lavoro chiama la Girardello, chiama l'addetto stampa, chiama l'autista della banca? Quelle lì sono robe sue, no?
Mirco Sì, sì. Eh, ma...
Samuele Cioè, e lui continua a fare il padre padrone della banca e viene a dirmi che non sapeva nulla?!
Mirco Ma infatti. Ma guarda che nessuno ci crede, anche perché tutti stiamo aspettando che entro fine anno se ne vada. Nel senso che pare che entro fine anno lui lasci. E sarebbe l'unica cosa che in questo momento ci può tranquillizzare, sinceramente. Quindi...

In due conversazioni Sorato cita l'episodio relativo all'incontro con Meneguzzo, amministratore di Palladio.

Prog. n 1570 del 18.9.2015 pag. 540 con Clara Cisco:
Samuele :Se... se la banca entrava nei fondi di Palladio Finanziaria, entrava in Cattolica, entrava in eccetera eccetera eccetera, no? Bene. E Zonin era scettico di fare affari con Meneguzzo, però dice: "Facciamo la cena. Bene – dice - poi vedrà Sorato cosa fare e cosa non fare". Bene. Durante la cena Meneguzzo ha detto: "Eventualmente – dice – facciamo... è sufficiente una lettera come quella dell'altra volta". E Zonin ha detto: "No, no – dice - dottore, se lei è d'accordo non servono queste lettere, perché basta una stretta di mano tra gentiluomini". Quindi, e lui non sapeva delle lettere?!
Clara: Appunto. E quindi, voglio dire, non sono neanche state citate e non c'è il problema. Però almeno, hai capito?, son contenta perché ho potuto dire la mia posizione.

Progr. n 1587 del 18.9.2015 pag. 62 con Antonio Gennarelli:
Samuele Ma eravamo... Allora, io ho un cliente disposto a testimoniare che abbiamo parlato di una lettera, ovviamente non impegnativa, di una lettera a... nel corso di una cena.
V.M. (Ride). Samuele E... (ride) e Zonin ha detto, a questo cliente che dice: "Samuele, quando vuoi io vengo", no?, Zonin ha detto "No, no, tra gentiluomini basta una stretta di mano, non... non servono le lettere".

Le affermazioni fatte da Sorato nelle conversazioni riportate danno conto della costante interlocuzione dell'ex direttore generale con il presidente e della sua piena conoscenza delle operazioni di capitale finanziato, oltre che del suo ruolo attivo nella gestione delle stesse.

Un importante riscontro della costante interlocuzione tra Sorato e Zonin sul tema del capitale finanziato è costituito dai doc. nn. 653, 654, 655 P.M., si tratta degli sms inviati da Marin e Giustini a Sorato in cui i due dirigenti sollecitano il benestare del presidente su alcune operazioni correlate.

Il doc. 653 è *l'sms* del 27.9.2011 inviato da Marin a Sorato:"*ricordati di massaggiare il presidente per le pratiche di oggi in* C.d.A. – *quelle su acquisto valori mobiliari…Ferrari 11 milioni, Morato 14 milioni, Ferrari 20 milioni".*

Il doc 654 è l'*sms* del 13.12.2011 di Giustini a Sorato: "*il presidente sta arrivando bisogna parlargli di Dalla Rovere e Cattaneo 10".*

Il doc 655 è un *sms* inviato da Marin a Sorato il 26.10.2012 "*Ti ricordo Ziliotto da parlarne al pres per il fido da farsi sulla sua finanziaria".*

6.1. L'aucap 2014

La scheda audio 9 file 18 C.d.A. 4 marzo 2014 (ascoltata durante l'esame di Emanuele Giustini udienza 26.6.2020 fonoreg. pag 92) costituisce un importante riscontro del diretto coinvolgimento di Zonin nella pianificazione delle operazioni di aumento di capitale (come affermato da Sorato nelle conversazioni in atti).

La discussione verte sulle attività di pianificazione dell'operazione di aumento di capitale del 2014; alla richiesta di informazioni sulle modalità di comunicazione dell'aumento di capitale, Zonin risponde: "***Noi chiederemo alla Consob e alla Banca d'Italia di approvare, quando. un po' prima, intanto si fa formazione sulla rete, che non devono parlare, devono spiegare bene come...".***

Secondo l'intervento (non verbalizzato del presidente), occorreva "fare formazione sulla rete"; la rete avrebbe informato i soci, in modo meramente ufficioso, prima della pubblicazione del prospetto, attesa la necessità di rispettare (formalmente) il principio di effettività dell'iniziativa cliente.

Nel corso della stessa seduta Sorato illustra al consiglio l'iniziativa volta a tenere liquidi i clienti, attraverso il time deposit, che avrebbe loro permesso di sottoscrivere l'aumento di capitale

".V.M.1 – *Perfetto. Ecco, per rispondere al consigliere Pavan, che indubbiamente dice il rischio di collocamento, e quindi che c'è ovviamente la difficoltà di poter collocare tutto, giustamente la rete si sta già attrezzando. E si sta già attrezzando, come? Abbiamo detto c'è un miliardo e sei che* ***scade, qualcosa scade anche adesso, è già scaduto, qualcosa*** *scade a maggio, qualcosa scade in aprile, qualcosa scade qui a marzo. Allora, tutto questo che scade non lo perdiamo. Non lo perdiamo, cosa vuol dire? Vuol dire che quel cliente, che gli scade un prestito obbligazionario, gli diciamo: rinnoveremo il tuo prestito obbligazionario, con un prestito obbligazionario per te sicuramente interessante; nel frattempo, ci lasci i soldini qua, perché ti facciamo un time deposit, che verrà poi convertito con un prestito obbligazionario"*

Sorato aveva informato Giustini che l'iniziativa del time deposit era stata previamente concordata con il consiglio /Presidente. (NB nelle sedute consiliari precedenti il tema iniziativa time deposit non è stato analizzato).
Secondo quanto riferito da Giustini, in data 3 aprile 2014 si tenne una riunione a palazzo Thiene cui parteciparono Sorato e Zonin; in quella occasione comunicarono ai capi area, ai direttori regionali, "*esattamente come doveva essere sviluppato l'aumento di capitale*"; all'uopo fu diffuso un documento redatto da Filippo Catturi che esplicitava la necessità di continuare nell'attività relativa alle manifestazioni di interesse chiarendo altresì che "*non occorreva abbandonare l'attività ordinaria, perché oltre a fare l'aucap, bisognava continuare a fare i conti correnti, ad erogare i mutui, eccetera*" .(esame Giustini udienza 26.6.2020 pag. 100)
Le dichiarazioni di Giustini trovano un puntuale riscontro documentale nella e-mail. 75 allegata relazione Consob (cfr relazione ispettiva Consob pag. 91)
Nel documento allegato alla mail reperita in sede ispettiva "spunti per un incontro con il presidente con la rete" è contenuto il passaggio in cui si attesta che "questo messaggio deve arrivare fino all'ultimo dei nostri colleghi con particolare attenzione da parte dei capi area chiamati a monitorare con estrema attenzione sia la sottoscrizione dell'aumento sia l'andamento commerciale" (mail n. 75).
La banca - a seguito della richiesta del team ispettivo - fornì il documento presentato alla rete nel quale lo stralcio sopra indicato non era più contenuto (allegato 2070 relazione consob).
Il teste Giuseppe Ferrante, responsabile *compliance* all'udienza del 30.1.2020, ha esaminato la email[482] del 29 novembre 2014 inviata dal teste a Sorato contenente il seguente appunto manoscritto: "*scrivere a Sorato la linea che intende portare avanti con Consob*"- "*bozza si può mandare solo dopo l'approvazione di Sorato /Presidente*".
Ferrante ha spiegato che la grafia è quella di Sommella e che la mail è relativa alle verifiche richieste da Consob per supportare l'ipotesi dell' effettività dell'iniziativa cliente.
Gli interventi di Zonin nel corso del C.d.A. del 4 marzo e alla riunione con la rete del 2 aprile 2014, costituiscono una significativa prova del pieno coinvolgimento del Presidente (anche)nella programmazione dell'aumento di capitale, così come riferito da Sorato nelle intercettazioni in atti ed impongono nei suoi confronti la trasmissione degli atti alla Procura in sede in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo N.1), come già chiarito al par. 18 del capitolo X.

6.2 La nomina di Samuele Sorato a consigliere delegato nel febbraio 2015

Significativa dello stretto legame che ha costantemente unito Zonin e Sorato è la delibera del C.d.A. in cui il presidente propone al consiglio la nomina per cooptazione a consigliere delegato di Samuele Sorato.
La data è quella del 13 febbraio 2015, pochi giorni prima dell'avvio dell'ispezione B.C.E..

[482] Doc. 795 P.M.

La banca versa in una situazione di forte criticità: il bilancio 2014 registra una perdita di circa 800 milioni, l'istituto è riuscito a superare per "il rotto della cuffia" il *comprehnesive assessment*, solo mediante la conversione del prestito obbligazionario deliberata d'urgenza dal C.d.A. nella seduta del 26 ottobre 2014 convocata presso la tenuta toscana del presidente a Rocca di Montemassi.
L'attenzione della vigilanza si è già appuntata sull'importo di circa 200milioni di euro di riacquisti di azioni effettuati in costanza di aumento di capitale, sulla detenzione indiretta di azioni proprie da parte dei fondi lussemburghesi, autorevoli organi di stampa nazionali (Il Sole 24 ore) hanno segnalato in modo dettagliato prassi illegittime di pressioni sui clienti e di acquisti di azioni finanziati dalla banca.
In questo contesto operativo connotato da forti opacità gestionali, il presidente Zonin, senza porsi alcun interrogativo sulle motivazioni sottese ad una operatività quanto meno sospetta, propone la cooptazione di Sorato nell'incarico di amministratore delegato, "*considerate le competenze e la professionalità del direttore generale*"; anche in tal caso, il C.d.A. approva all'unanimità la proposta del presidente.

6.3. Il Comitato di direzione *"allargato"* del 20 aprile 2015

Il doc. 362 P.M. è costituito dagli appunti di Gianmaria Amato durante la riunione del 20 aprile 2015.
All'incontro furono presenti Zonin, Sorato, Giustini, Pellegrini e Piazzetta e i capi area.
Secondo il ricordo di Gianamria Amato, i temi discussi furono: il piano industriale, le operazioni straordinarie ossia possibili acquisizioni e, infine, la **creazione di una *task force* che avrebbe dovuto gestire il problema dei soci che chiedevano di vendere le proprie azioni, soprattutto il problema dei soci finanziati.**
La *task force* doveva essere composta da membri dell'ufficio reclami, dell'ufficio legale, dell'ufficio del personale e del commerciale.
"*La volontà del dottor Sorato era quella di rappresentare una forza di reazione della banca nei confronti del problema, e quindi alimentare dall'interno questa task-force, che si facesse carico del problema e dimostrasse appunto quello che poi è scritto lì* (facendo riferimento ai suoi appunti)*: pro attività della Direzione Generale e del Consiglio*" (udienza 11.10.2019 pag.61).
Inoltre, si pensò di redigere una comunicazione di Zonin rivolta ai soci (negli appunti di Amato "***documento per affrontare i soci***") per sottolineare i punti di forza della banca, l'assenza di perdita, la tenuta del valore dell'azione.
Tra i punti da sottolineare il fatto che "*la semestrale era in utile*", Zonin disse che, se avessero spostato le lancette a sei mesi prima, prima della svalutazione dei crediti e degli avviamenti imposti dalla B.C.E., la banca sarebbe stata in utile.
Si doveva spiegare ai soci anche il "*nuovo contesto regolamentare italiano*" e la futura trasformazione della banca in spa (decreto Renzi del 2015).
Tra i punti positivi da illustrare ai soci anche il tema della "*liquidabilità borsino*" ossia la creazione di un mercato che potesse regolamentare lo scambio tra acquisti e vendite.
Amato ha spiegato che, in quel periodo *il fondo per acquisto azioni era di fatto bloccato e non più utilizzabile* e, nelle intenzioni di Zonin questo strumento avrebbe dovuto "*agevolare o, quantomeno, rendere più liquido l'investimento in azioni Popolare di Vicenza*" (pag. 110).

6.4 La risoluzione del rapporto di lavoro con Sorato.

La vicenda relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro con Sorato dà conto con palmare evidenza delle modalità gestorie di Zonin e del suo interesse a garantire al direttore generale un *commodus discessus* nel momento in cui sono emerse in corso di ispezione B.C.E. le sue gravi responsabilità per la gestione della banca.

Le dimissioni di Sorato sono state gestite in modo repentino personalmente da Zonin con totale pretermissione del consiglio, in palese violazione dell'art. 39 dello statuto sociale che attribuiva all'organo consiliare la competenza sulle questioni attinenti al rapporto di lavoro del direttore generale.

Il presidente ha personalmente sottoscritto un accordo multimilionario a favore del D.G., in stridente contrasto con gli interessi della banca ed in violazione delle norme di vigilanza che regolano la materia della remunerazione dei dirigenti; nei giorni successivi egli ha pesantemente condizionato l'attività consiliare al fine di evitare la proposizione di azioni giudiziarie nei confronti dell'ex *manager.*

Questa la sequenza degli eventi:

Il 29 e 30 aprile 2015 Zonin è informato dal consigliere Angius e da Cauduro degli approfondimenti in corso da parte degli ispettori sulle tematiche del capitale finanziato, dei fondi e delle lettere di impegno; sulle responsabilità anche penali che si profilano in relazione all'operato del *management* e della richiesta di discontinuità gestionale fatta dai rappresentanti della vigilanza.

Il 4 maggio Zonin assistito dal vice presidente Breganze e dal suo legale avv. Ambrosetti incontra Giustini.

Il 6 maggio Zonin con Breganze, Angius e Ambrosetti incontra a Roma Piazzetta.

Il 7 maggio 2015 si svolge il colloquio tra Zonin e l'ispettore Emanuele Gatti.

Gli ispettori Gatti e Manni hanno ricostruito il colloquio nel corso del quale il 7 maggio 2015, Zonin fu informato delle problematiche che stavano emergendo in sede ispettiva: i fondi lussemburghesi, le lettere di impegno e i finanziamenti correlati.

Gatti disse che le cose "*stavano prendendo una strada molto seria.*"; fece presente la tematica dei finanziamenti correlati sia in relazione al mercato primario sia in relazione al secondario e l'impatto sul patrimonio di vigilanza; sul punto Manni ha osservato che il presidente non colse il livello di serietà di questo fenomeno, si limitò ad osservare che si trattava di un'operatività comune anche in altre banche.

TESTIMONE MANNI – Il Presidente non colse un po' il livello di serietà di questo fenomeno e mi ricordo che disse, una cosa che mi ricordo che disse: ma tanto lo fanno anche altre...so che lo fanno anche altre banche. E la cosa finì lì, la discussione finì lì su questi finanziamenti, diciamo, correlati. Il Presidente non colse il problema, il fenomeno, la serietà. Era più concentrato sui fondi e sulle lettere d'impegno, ovviamente. [483]

Alle 18:30/19:00 di quello stesso giorno Zonin convoca Cauduro in presidenza, gli comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro con

[483] cfr udienza 26.10.2019 fonoreg pag. 65

Sorato, presente all'incontro e chiede a Cauduro di trattarlo bene *"perché è una persona che comunque ha dato tanto, ha lavorato tantissimi anni in banca"* (la circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio del 24.3.2017).
Il giorno seguente presso lo studio Daverio a Milano la trattativa con Sorato è chiusa: significativa dell'urgenza posta dalla Banca è la nota dello studio Daverio (doc 54 BI) in cui si dà atto che "in *una sequenza temporale rapidissima che non permette di ponderare i delicatissimi profili della situazione è stato richiesto un incontro pressochè immediato."*
La mattina dell'8 maggio, Zonin, assistito dal suo penalista avv. Ambrosetti, incontra in banca alcuni consiglieri: Zigliotto, Tibaldo e Breganze, spiega loro che dall'ispezione stanno emergendo irregolarità relativamente a lettere di impegno e fondi esteri. Espone di aver concordato con Sorato la risoluzione del rapporto di lavoro con il pagamento di una buonuscita per evitare "chiacchiere"(cfr gli appunti di Zigliotto doc 731 P.M.).
L'accordo è firmato sabato 9 maggio alle ore 13.15 nell'ufficio del Presidente, dopo aver sentito il parere dei legali Domenichelli, Angius, Ambrosetti, presenti altresì i consiglieri Breganze e Marzotto (cfr testimonianza Cauduro).
Con l'accordo del 9 maggio (doc. 681 produzione documentale P.M. ud.30.1.20), la banca si impegna a versare a Sorato - oltre alle competenze di fine rapporto - la somma complessiva di 4 milioni di euro, riconoscendo che il d.g. ha ***"operato con correttezza e diligenza nell'interesse della banca"***.
Con la clausola 16.3 Sorato si impegna **alla stretta riservatezza sulle relazioni interpersonali fra e con i vertici aziendali.**
Il 10 maggio 2015 Zonin contatta telefonicamente Giorgis comunicando l'imminente risoluzione del rapporto di lavoro con Sorato con la buonuscita da € 4 milioni (cfr testimonianza Serata).
B.C.E. con le email 11 maggio 2015 indirizzate a Cauduro e Zonin (cfr doc 54 BI) evidenzia la necessità di rispettare la circolare n. 285 Banca d'Italia in materia di remunerazione dei dirigenti circa:

- il differimento del pagamento di una parte della remunerazione,
- la subordinazione delle erogazioni al raggiungimento di performance dei singoli esponenti aziendali al netto dei rischi assunti;
- la corresponsione della parte variabile della remunerazione in azioni con clausole di call back per bloccare il pagamento, in caso di emersione successiva di **responsabilità da parte del dirigente.**

Malgrado i rilievi della vigilanza, l'accordo originario è approvato dal C.d.A. nella seduta del 12 maggio 2015 (come da proposta di delibera sub doc. 650 P.M. ud.30.1.20).
Significativo il resoconto della vicenda riportato dal verbale del C.d.A. (doc. 102 P.M.) e nella trascrizione della registrazione audio della stessa seduta (doc. 109 P.M.).
In apertura di seduta, Zonin annuncia la lettera di dimissioni di Sorato, sono allontanati Cauduro e Sommella per la riservatezza dei temi trattati.

Nel verbale il Presidente espone di essere venuto a conoscenza di alcuni fatti che meritano approfondimenti nel corso di un colloquio con Angius avvenuto il 29 aprile, successivamente approfonditi con Cauduro il 30.4., fa poi riferimento ad un incontro con Gatti a Milano il 7.5.15 in cui sono state esposte le problematiche sui fondi e su posizioni correlate in occasione dell'aucap.
Dalla lettura delle trascrizioni della seduta si riscontra che il presidente preliminarmente dà atto delle problematiche in fase di accertamento da parte degli ispettori: fondi, capitale finanziato, lettere impegno; tuttavia, la discussione verte sui fondi, sul possibile valore reale degli stessi, su come rappresentarlo alla B.C.E., su come verbalizzare l'inconsapevolezza del C.d.A. e l'impossibilità di rendersi conto dei sottostanti.
Zonin riferisce di plurimi incontri tenuti - alla presenza di altri amministratori e dell'avv. Ambrosetti - con Giustini, Piazzetta, Cauduro e, singolarmente, con Sorato; dice di aver dato disposizioni per attuare massima collaborazione con ispettori B.C.E.; di avere, all'esito di queste prime informative, concordato con Sorato lo scioglimento consensuale del rapporto nell'interesse della banca.
Espone infine i termini dell'accordo economico con Sorato (4 milioni di euro) formulato con la consulenza legale dello studio Daverio&Florio di Milano, il C.d.A. approva all'unanimità.
Nelle trascrizioni del file audio è riportato l'intervento di Zigliotto da pag. 33 (35 del file) che chiede di valutare il licenziamento piuttosto che la risoluzione consensuale al fine di salvaguardare la posizione del C.d.A., si mostra preoccupato di come verbalizzare quanto emerso per evitare implicazioni future.
Insiste nel temporeggiare prima di firmare l'accordo e, a fronte degli argomenti opposti sulla insufficienza di prove a quel momento per contestare il licenziamento e sulla necessità di una uscita immediata di Sorato, chiede che ciò venga verbalizzato per giustificare in futuro la risoluzione consensuale adottata da C.d.A. (pag.58, 60 del file). Di questo intervento il verbale ufficiale non reca alcuna traccia.
In data 12 maggio è trasmesso a Giorgis, il testo dell'accordo con Sorato approvato dal C.d.A., corredato del parere legale dello studio Daverio, anche in tal caso la vigilanza ribadisce la necessità di rispettare la normativa in materia di remunerazione dei dirigenti.
In data 11.6.2015 si addiviene alla stipula di un accordo integrativo (doc 679 P.M.) che prevede la corresponsione del 50 % della remunerazione € 2.000.000 a trenta giorni ed il versamento del residuo in tre rate, salva la possibilità della banca di trattenere le somme in caso di danni riconducibili a dolo o colpa grave del dirigente; secondo quanto riferito da Cauduro non fu dato corso al pagamento in azioni perché non era stato approvato un piano di pagamento in azioni per i dirigenti (sic).
L'imputato Giuseppe Zigliotto nel corso del suo esame ha ricostruito con estrema precisione il colloquio nel corso del quale l'8 maggio 2015, Zonin informò lui e Tibaldo della sua unilaterale decisione di interrompere il rapporto di lavoro con Sorato: "*Io arrivo in banca un po' prima, trovo il dottor Tibaldo, che è Segretario del Consiglio, il quale aveva appuntamento alle 9:30. Nell'anticamera del Presidente siamo tutti e due, quando il Presidente esce, esce Zuccato, dice: "beh, siete già tutti e due, entrate tutti e due". Io trovo in quel*

momento tre persone presenti in ufficio del Presidente: l'avvocato Enrico Ambrosetti, portone di sinistra, il Presidente in mezzo, il Vicepresidente Marino Breganze. Mi dicono: "Vi ho convocato perché il rapporto di fiducia fra me e Sorato si è interrotto perché Sorato è un bugiardo. Sono venuto a sapere da B.C.E. – lui mi dice questo – che il dottor Sorato ha firmato delle lettere di impegno con dei clienti per il riacquisto di azioni e anche di alcuni fondi lussemburghesi da noi comprati che sembrano tenere dentro, in pancia, delle azioni della banca. Ho chiamato il dottor Sorato e m'ha detto di non sapere niente di questo. Allora ho chiamato il dottor Giustini e il dottor Piazzetta, i quali mi hanno confermato di queste lettere e di questi fondi, ma dicendomi che di queste lettere e di questi fondi erano stati autorizzati dal dottor Sorato. Di conseguenza per me il dottor Sorato è un bugiardo perché mi ha detto di non sapere niente, per me il rapporto fiduciario si chiude e io per cui provvederò oggi o domani – credo abbia detto oggi,però – alle dimissioni del dottor Sorato, però per evitare di rovinargli la carriera, la vita, probabilmente accetterò le sue dimissioni e faremo un accordo". Questo è l'incontro.[484]"

L'episodio narrato da Zigliotto è estremamente significativo sia del ruolo di Zonin che rappresentò ai consiglieri la decisione unilaterale da lui già assunta di estromettere Sorato dalla direzione generale, senza alcun previo dibattito consiliare; sia del resoconto fatto circa le irregolarità accertate in sede ispettiva (lettere di impegno e fondi, omettendo qualsivoglia riferimento al capitale finanziato).

La genuinità della narrazione fatta da Zigliotto di questo episodio ha trovato conferma nella testimonianza di Adriano Cauduro che ha ricordato le modalità fulminee dell'accordo con Sorato e nei verbali del C.d.A. del maggio 2015 dalla cui lettura si evince il resoconto del presidente sulle irregolarità accertate in sede ispettiva.

6.5 Le sedute C.d.A. di maggio/giugno 2015.

Nella trascrizione della seduta del 15 maggio 2015 Zigliotto esprime forte preoccupazione per la situazione della banca, chiede che vengano svolti i dovuti approfondimenti; Cauduro e Zonin insistono per tenere fermo l'accordo con Sorato per non inquinare l'immagine della banca, pur ribadendo la delusione per la fiducia tradita.

A pag. 96 ss., è riportato l'intervento di Zonin in cui lo stesso presidente espone le problematicità emerse in sede ispettiva in relazione ai fondi esteri e alle lettere di impegno, tende invece a minimizzare i rilievi mossi in relazione al capitale finanziato: "*perchè noi dovremmo azzerare le azioni praticamente (inc) Allora se dobbiamo azzerare le azioni e un socio non vuole e come fai (inc) Scusa e dice Io con i soldi vado a chiedere il prestito che voglio Voglio fare l'operazione di acquisto è giusto Aspetta che Voglio fare l'operazione d acquisto e la banca mi ha offerto anche un aiuto economico per le mie necessita o come azienda o come privato e come eccetera e dopo io decido di comprarmi i bond perchè rendevano il 5 per cento Scusa pago il 3 per cento di interessi e mi rendono il 5 è un operazione fatta bene Ma dice I soldi E beh cosa vuol dire Ha finanziato un'attività, ha finanziato una famiglia, ha finanziato una cosa Allora se io non voglio più tenerlo li azzera e li dobbiamo restituire ma se io li voglio tenere perchè non devo...* ***Ma***

[484] cfr esame Zigliotto, udienza 27.2.2020 pag 34

insomma poi doveva essere un prestito forzoso perchè se no insomma Ma bisogna difenderla con energia *perchè io in tutta onesta non vedo Ci sarà qualche operazione e le lettere sono un po Alcune diciamo che non dicono niente, altre sono sono impegnative e quelle impegnative non possiamo dire di no Chiudo il discorso e basta Ma sugli altri mi pare che stiamo sfrucugliando insomma perchè non Poi adesso..".*
Ancora a pag. 111, Zonin dice ancora che i finanziamenti correlati ***"non sono gravi e vanno difesi con le unghie e con i denti, mentre è grave che sia stato promesso un rendimento".***

Dalla trascrizione della seduta C.d.A. del 27 maggio 2015 si evince che Bozeglav afferma di aver saputo delle lettere di impegno il 22.4 da Giustini in occasione della riunione con i legali per la *task force* (pag.104).
Zonin dice (pag.104) di aver saputo delle lettere dal Direttore dieci giorni prima di parlare con gli ispettori. Viene illustrata la situazione all'avv. Ambrosetti presente al C.d.A. in veste di "legale esterno" della banca, si discute dell'accordo con Sorato e della possibilità di non pagare l'importo concordato.

Nel corso del C.d.A. 9.6.2015 si discute dell'azione legale nei confronti di Sorato (pag.28 file) rispetto al quale l'avv. Papacchini, a seguito dei riscontri dell'audit sugli storni, propone di non pagare la prima tranche di 2 milioni di euro importo in scadenza all'11.6, informa che i legali della banca (Bonelli, Daverio) hanno convenuto di agire nei confronti di Sorato promuovendo la formazione di un titolo di condanna al pagamento dell'ammontare degli storni di interessi e un'azione volta a conguagliare l'importo dovuto a Sorato con quello a credito della banca.
Si propone il sequestro conservativo o in alternativa un provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c.
Dopo un'articolata discussione, in cui Zonin e Domenichelli manifestano perplessità sulle eventuali conseguenze reputazionali, il C.d.A. all'unanimità delibera di procedere all'azione legale e alla richiesta di sequestro conservativo o ricorso d'urgenza ex 700 cpc conferendo delega a Iorio e Cauduro per la sottoscrizione del mandato ai legali.
A distanza di due giorni si tiene una nuova seduta C.d.A. 11.6.2015: l'unico ordine del giorno è l'azione legale nei confronti di Sorato.
Il Presidente informa che si ritorna sull'argomento su sollecitazione di alcuni consiglieri.
Espone che dopo la redazione del ricorso per sequestro conservativo sarebbe emersa da parte dei legali incertezza sull'esito del procedimento giudiziario
Si discute della risonanza mediatica dell'azione legale, delle conseguenze del possibile rigetto della richiesta di sequestro nell'ambito del giudizio di responsabilità.
Il Presidente, supportato da Angius e Domenichelli, propone di non procedere all'azione giudiziaria contrariamente a quanto deliberato il 9.6 e di procedere ad ulteriori approfondimenti.
Zigliotto si dichiara favorevole a non procedere visto che a suo avviso non sono ancora emerse le motivazioni per cui Sorato ha autorizzato gli storni.

Il C.d.A. all'unanimità delibera di soprassedere all'azione legale e conferisce mandato all'avv. Tririfò.

Le modalità con cui Zonin ha gestito la vicenda delle dimissioni di Sorato sono evidentemente sintomatiche della sua necessità di garantirsi - attraverso il fulmineo e ben retribuito congedo del direttore generale infedele - un salvacondotto a fronte delle condotte illecite in fase di accertamento da parte della squadra ispettiva.
Egli, pur dettagliatamente informato delle irregolarità gestionali attribuibili al manager dapprima da Angius e Cauduro ed il 7 maggio dagli stessi ispettori B.C.E., si è attivato repentinamente per concludere personalmente nell'arco di poche ore con il suo direttore un accordo multimilionario oggettivamente contrario agli interessi della banca, in cui dà atto di una circostanza falsa ossia che il dirigente ha "***operato con correttezza e diligenza nell'interesse della banca***", con la previsione di una clausola di riservatezza relativa ai rapporti con i vertici aziendali, clausola che significativamente l'interlocutore di Sorato, Antonio Gennarelli definisce " ***una reciproca condizione di non aggressione***" **(pag. 514 n. 271)**, il tutto in aperta violazione delle previsioni statutarie che attribuivano al C.d.A. la competenza alla risoluzione del rapporto con il direttore e in contrasto con la normativa di vigilanza in materia di remunerazione dei dirigenti.
Significativi sono i commenti fatti dalla Piussi e da Tognana sul punto nel corso della richiamata conversazione oggetto di intercettazione

Laura No! E poi non si sapeva niente? ***Guarda che se parla Sorato qui viene giù...***
Nicola Infatti io, guarda...
Laura ...viene giù la cattedrale di...
Nicola Di Vicenza!
Laura ...di Monte Berico!
Nicola Eh, io sono tanto preoccupato, sai, sono tanto preoccupato.
Laura Sì, sì, sì.
Nicola Soprattutto... soprattutto, magari dico qualcosa di sbagliato, ma sono preoccupato per Zonin, perché Zonin ne esce in una maniera drammatica, Se l'altro gli dice: "Guardi che io ero autorizzato perché mi aveva firmato questo, mi aveva firmato quello, mi aveva firmato quell'altro", io non lo so cosa viene fuori proprio dal punto di vista umano. Laura Eh, eh, eh, eh!
Nicola Perché tutti questi azionisti che dicevano... lui gli diceva: "La fiducia", eccetera eccetera...
Laura Sì, sì.
Nicola ***...ma se sapeva tutto...***
Laura ***No, ma scusa un attimo... no, ma scusa un attimo: come faceva a non sapere, uno che ha governato come un monarca assoluto...***
Nicola Certo.
Laura ...fino all'altro giorno, eh!
Nicola Ma guarda, non è me che devi con... non è me che devi convincere...
Laura Eh, sì (ride)!
Nicola ...il vero ragionamento è che se c'è qualcuno di credibile, più di uno...
Laura Sì... Nicola ...e potrebbero essere tre, eh...

Laura Sì...
Nicola ...a caso, ma potrebbero essere anche di più di tre, eh...
Laura Sì, sì, sì, sì, eh.
Nicola ...potrebbero essere anche più di tre, cioè, veramente è un disastro, voglio dire.
Laura Sì, no, ma, voglio dire, questi... questo Cattelan qua... cioè, non puoi dire che non è... -Con tutte queste robe... fai uno più uno... e questo è uno che non sarà mica stato portato dal... da Sorato, no?, all'insaputa di tutti! Nicola Certo, certo, hai ragione.
Laura Guarda! No, sai qual è il guaio? E' che o si sa... se si salva lui ci salviamo tutti...
Nicola E sennò andiamo giù tutti. Laura ...e sennò sprofondiamo tutti. Non vorrei però che si salvasse lui e sprofondassimo tutti. Nicola
Beh, la vedo veramente difficile, francamente. A meno che...
Laura (Ride) Però...
Nicola A ***meno che Sorato non dice che sapevano tutto i consiglieri e non sapeva niente il presidente.***
Laura Eh sì (ride).
Nicola Per ***ò... però vuol dire che veramente è un santo, insomma, se dice una roba di questo genere, insomma.*** *Laura (Ride) Sì, sì!*
Nicola Potrebbe essere un santo, non lo so, non lo so.
Laura Sì, ***sì, sì. O pagato bene (ride).***
Nicola (Ride).
Laura Va beh, dai. Bon, ci aggiorniamo.

Altrettanto significativa è la conversazione n. 153 del 25.8.2015 (riportata a pag. 227 e ss. della perizia di trascrizione) tra Zigliotto e il suo commercialista Luigi Bocca, i due commentano sarcasticamente l'atteggiamento "negazionista" assunto da Zonin in relazione alle irregolarità accertate in sede ispettiva e la reazione di Sorato a fronte della decisone di Iorio di esperire l'azione di responsabilità nei suoi confronti:

"Pippo È una cosa che giustamente tutti sanno, tutti si fanno il sorrisetto, ma a quel punto, sai, o hai delle...
Gigi No, no...
Pippo ...delle prove in mano...
Gigi Beh, prove...
Pippo ***E l'unico che ha delle prove però è Sorato.***
Gigi Mmh mmh.
Pippo Io Sorato domani lo vedo a mezzogiorno.
Gigi Certo.
Pippo Perché? ***Perché Sorato fino a oggi, ti spiego...***
Gigi Eh.
Pippo ...è stato... ***ha coperto un po' il presidente, perché non aveva l'azione di responsabilità.***
Gigi Sì.
Pippo Mi ha chiamato ieri sera Sorato...

Gigi Mmh mmh.
Pippo ...che è andato... è andato ieri, era a Vicenza, a casa, dove ha la residenza a Vicenza, e ha trovato una racco... un avviso di giacenza.
Gigi Sì.
- 228 -Pippo È andato a ritirare la raccomandata in Posta e s'è trovato l'azione di responsabilità, partita il 14 di agosto dalla banca a firma di Iorio.
Gigi Sì, ma chi è che la delibe... e chi è che l'ha deliberata?
Pippo Iorio. No, il C.d.A....
Gigi Ma come fa? Pippo ...ha deliberato, attenzione...
Gigi Eh.
Pippo Il C.d.A. *ha deliberato... è stato un* C.d.A. *che aveva deciso di non fare azione di responsabilità, perché non c'erano elementi a sufficienza.*
Gigi Sì, questo me lo ricordavo, mi avevi detto. Pippo E lo stesso con C.d.A. *di fine luglio, che io non ero presente ma che comunque... è quello che ero assente io...*
Gigi Ah ah.
Pippo ...il quale, cos'ha fatto, questo C.d.A.*? Ha detto: "Diamo mandato comunque al direttore generale, nel caso saltassero fuori elementi che dimostrino una responsabilità da parte dei vecchi consi... ehm... dirigenti, di azioni, eccetera, di poter eventualmente iniziare un'azione di responsabilità". Quindi si delegava il consigliere delegato a valutare. Tu capisci che in tutti casi dire di no a una cosa del genere era, come dire, (inc. voci sovrapposte)...*
Gigi No, non puoi farlo. Non puoi farlo.
Pippo ...dargli un mandato però vuol dire dargli un mandato aperto, cosa che lui di fatto ha realizzato. Questo secondo me, attenzione, però è più a discapito di Zonin...
Gigi Eh sì.
Pippo ...perché adesso Sorato infatti dice: "Ma allora (inc. voci sovrapposte)"...
Gigi Ma, cioè, o sono d'accordo e transano, ed è tutta una manfrina, sennò.. sennò...
Pippo ***No, no. Prima Sorato era d'accordo che sarebbe stato coperto. Adesso invece si trova il culo scoperto.***
Gigi ***No, ma è l'unico mo... l'unico modo, che anch'io ci riflettevo in questo periodo, perché il presidente, diciamo così, ne esca indenne, di non fare l'azione di responsabilità a chi poi... perché è l'unica persona che dopo può metterlo in... in difficol****tà. Quindi...*
Pippo Mmh. .....
Pippo Solo che ieri mi ha chiamato Sorato, eh...
Gigi Sì.
Pippo ...e m'ha chiesto di incontrarmi perché adesso dice: "Fino a oggi mi avevano lasciato fuori e quindi"...
Gigi Mmh mmh.
Pippo ..."stavo buono. Adesso, se è così, non sto più buono". Allora voglio capire cosa intende per "non sto più buono", capito? Ecco, anche 'sto qua, perché fino a oggi ha tutto... ha brontolato, ma ha sempre coperto il presidente.

Samuele Sorato è stato citato ex art. 210 c.p.p. all'udienza del 7.11.2019, egli si è avvalso della facoltà di non rispondere.

7. I rapporti con i clienti e la conoscenza del presidente del fenomeno del capitale finanziato.

Zonin nel corso dell'interrogatorio reso il 25.9.2017 ha affermato di non essersi mai occupato della parte gestionale della banca e di non aver mai discusso con i clienti di aspetti relativi ai loro rapporti commerciali con BPVI, circostanze ribadite anche nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento.

L'assunto dell'imputato è stato smentito da una pluralità di elementi probatori testimoniali e documentali che danno conto del diretto coinvolgimento del presidente nelle vicende gestorie oltre che della sua piena conoscenza del fenomeno capitale finanziato.

7.1 I rapporti con Renè Caovilla.

Gianmaria Amato[485] ha ricordato che Caovilla era un cliente molto legato a Zonin; aveva operazioni di raccolta e di impiego ed era destinatario di due lettere di impegno (doc. 72 e 73 P.M.) che gli garantivano un determinato rendimento, non in relazione ad operazioni baciate bensì ad un prestito obbligazionario.

Le condizioni riconosciute dalla banca a Caovilla erano particolarmente vantaggiose, "*addirittura, con una forbice inversa, cioè pagavamo di più la raccolta rispetto agli impieghi, dal ricordo che ho*" (pag. 91). "*Rammento, in particolare, che il cliente Caovilla ebbe riconosciuto un interesse del 5% annuo su un investimento in time deposit*", un tasso "*assolutamente fuori da quello che normalmente veniva applicato*" (pag. 116).

In relazione ai tassi di interesse applicati a Caovilla sui time deposit, Amato ha ricordato che in occasione di un rinnovo fu proprio Zonin ad autorizzarli.

"***Preciso che Caovilla godeva di tassi particolarmente vantaggiosi su time deposit e in mia presenza, in occasione di un rinnovo, Giustini ha chiesto telefonicamente a Zonin l'autorizzazione a confermare queste condizioni particolari, ricevendo risposta positiva.***

In altre occasioni, Giustini mi ha riferito di avere chiesto a Zonin l'autorizzazione al rinnovo dei time deposit a tassi vantaggiosi" (pag. 94).

In teoria l'autorizzazione avrebbe dovuto darla Sorato ma Giustini chiamò direttamente Zonin.

A conferma di dichiarazioni rese in sede di sit, Amato ha dichiarato che Caovilla aveva rapporti diretti con Sorato, Giustini e Zonin.

Alla fine di giugno del 2015, Zonin telefonò ad Amato per chiedergli di incontrare Caovilla in quanto quest'ultimo si era lamentato delle condizioni applicate dalla banca.

[485] Udienza 11.10.2019

Amato incontrò Caovilla insieme a Galileo che era il capo area che aveva seguito la posizione del socio; durante l'incontro il cliente si lamentò per tutto il tempo del *nuovo corso della banca.*

7.2 La testimonianza di Sergio Pitacco.

Sergio Pitacco, teste del P.M. escusso all'udienza del 13.12.2019, è presidente del consiglio di amministrazione della società Itersan che si occupa della realizzazione di calzature sanitarie; il figlio minore di Zonin, Michele è stato il suo testimone di nozze.

Aveva buoni rapporti con tutta la famiglia Zonin, in diverse occasioni è stato ospitato al castello di Albola e ad Aquileia.

Durante la sua escussione è stato prodotto il documento n.563 P.M., originariamente allegato al verbale di s.i.t., si tratta di un memorandum redatto dallo stesso Pitacco in cui sintetizza la sua operatività con la banca popolare di Vicenza.

Nel 2000 Zonin lo invitò ad aprire un conto corrente con la Banca Popolare di Vicenza, erano al Castello di Albola, egli accettò la proposta e comprò 200 azioni in occasione dell'apertura del conto presso la filiale di Contrà Porti.

Nel 2002 ricevette un primo affidamento di € 80.000, il 28 ottobre 2005 fu erogato un affidamento di €150.000 in funzione di un acquisto di azioni per l'aumento di capitale; Bosso gli chiese esplicitamente di "*dare una mano*" alla banca; successivamente fu invitato a effettuare altre sottoscrizioni di obbligazioni (nell'ottobre 2005 e nel maggio 2006); nel corso degli anni successivi, fino al 2014, gli fu progressivamente proposto di acquistare pacchetti azionari o aderire agli aumenti di capitale con l'ampliamento del fido; nel 2014 aveva un affidamento complessivo di €4.400.000 in azioni, erano tutti fidi a revoca. (cfr la scheda di analisi della sua posizione a pag 407 ss CCTT P.M.)

Nel documento n. 563 al punto 1) si legge "a*ffidamenti a revoca con simultanee operazioni baciate di acquisto e azioni obbligazioni dal 24 Marzo 2005 in buona fede, senza alcuna contropartita pur firmando un contratto standard con certezze verbali dal numero uno e due della banca che sarebbero state riacquistate, come confermato il 9.4.2015 nell' incontro con Sorato, Giustini e Romano".*

Pitacco ha chiarito che "*il numero uno e numero due della banca*" erano il presidente Zonin e Sorato; in particolare Zonin era a conoscenza dell'esistenza dei finanziamenti correlati da lui fatti, iniziati nel 2005.

Al punto 2) del documento si legge "un*ico conto corrente time deposit ad hoc per diminuire la quota interessi relativamente all'acquisto sottoscrizione di azioni*": ha spiegato che furono emessi dei time deposit per coprire una quota parte di interessi e mantenere l'effettiva disponibilità sul conto corrente.

Punto 3): "*Nessun introito o promessa di rendimento*": sostanzialmente gli fu chiesto di fare un favore alla banca.

Punto 4): *"altre cortesie richieste per acquisto diretto su azioni in possesso dei clienti in difficoltà al fine di rientrare da parte della banca (Bruschi, Galla, Costa o clienti direttamente che non conoscevo con fissato bollato)*": nello specifico il teste ha ricordato che una sera andò a fare gli auguri di Natale a Sorato, forse nel 2011/2012 , il direttore era al telefono con Zonin che in quel frangente auspicò il suo intervento per "*dare una mano alla banca*"

comprando il pacchetto azionario di un cliente in difficoltà (Sergio Bruschi) e consentire alla banca di rientrare dal finanziamento.
Alla contestazione mossa dalla difesa: "*Sorato gli disse che Zonin era a conoscenza di questo tipo di operazione che lo aveva sentito telefonicamente poco prima. specifico che non ho assistito all'asserita conversazione telefonica conferma invece di aver assistito alla telefonata tra Sorato e Zonin*", il teste ha precisato che arrivò nell'ufficio di Sorato quando questi era al telefono con Zonin e sentì Sorato dire: "*sì adesso glielo chiedo*".
Nel 2013 fu ospitato dalla famiglia Zonin al castello di Albola, parlò con il presidente dell'aumento di capitale in corso, erano "*nella stanzetta appena si entrava a sinistra*" (pagina 85), Zonin era molto sodisfatto dell'andamento dell'aumento di capitale, in quella occasione si parlò nel dettaglio delle operazioni finanziate da lui effettuate, anche con riferimento al totale degli importi complessivi.
Domenica 4 ottobre 2015 si recò a Montebello a casa Zonin; espose al presidente la sua situazione finanziaria, in quella occasione Zonin lo rimproverò dicendogli: "q*ueste cose dovevi dirmele prima perché io non ne sapevo niente*"; Pitacco non ribatté nulla, "*gli caddero le braccia*" e il presidente si impegnò a parlare della sua situazione con De Francesco.

7.3 L'operatività con Alfredo Bernardini de Pace
Le operazioni effettuate da Alfredo Bernardini de Pace sono state compiutamente ricostruite nella scheda a pag. 545 della relazione di c.t. del P.M..
All'udienza del 10.9.2020 è stato acquisito ex art 493 comma III cpp il verbale di s.i.t. rese da Alfredo Bernardini de Pace, imprenditore operante nel settore dell'editoria, legato da un lungo rapporto di amicizia e frequentazione personale e professionale con Zonin e suo cognato Franco Zuffelato (le società del gruppo Zonin sono clienti della BDP).
Escusso a s.i.t. Bernardini de Pace ha ricordato che aprì un conto personale con BPVi, in quella occasione Zonin lo mise in contatto con Giustini; per la gestione delle sue operazioni si relazionò con Giustini e con il direttore regionale Girardi.
Nel 2014 Girardi gli chiese di sottoscrivere un pacchetto di azioni interamente finanziate dalla banca, a costo zero, operazione che si sarebbe poi chiusa con il riacquisto di azioni da parte della banca.
L'operazione di 1,25 milioni si articolò con un finanziamento concesso in proprio a Bernardini, girato in conto finanziamento soci a BDP media che acquistò le azioni.
Secondo il progetto iniziale BPVi avrebbe concesso un finanziamento di pari importo alla società da girare a Bernardini come rimborso finanziamento soci a saldo del finanziamento.
Dopo la ricezione del conto titoli al 30.6.15 incontrò più volte Girardi chiedendo l'annullamento dell'operazione.
L'imprenditore ha negato di aver riferito a Girardi di interlocuzioni avute con Zonin sull'acquisto finanziato di azioni ovvero di aver parlato con Zonin delle sue operazioni di capitale finanziato.
Ha ricordato di aver avuto un incontro con Zonin nell'aprile 2015 a Vicenza presso gli uffici della Banca, nell'occasione il presidente gli presentò Balboni.

Il colloquio fu privato, non partecipò alcuno; si trattò dei rapporti tra la sua società PRS e BPVi, non parlò dell'acquisto finanziato di azioni.
Alla fine del colloquio Zonin chiamò Balboni e gli disse che Bernardini lo avrebbe contattato nei giorni seguenti per discutere i rapporti con BPVi.
La versione resa da Bernardini de Pace che ha affermato di non aver mai parlato con Zonin delle operazioni baciate da lui effettuate è stata smentita dai testi Girardi e Balboni.

Girardi[486] direttore regionale della Lombardia -conobbe Bernardini De Pace nel marzo del 2012, era un imprenditore che "*aveva a cuore un po' il mondo delle popolari*", si definiva un *"soldato della banca"* (pag. 65). Conosceva da tempo Zonin in ragione di pregressi rapporti professionali e i due si frequentavano anche al di fuori del lavoro (*"mi diceva* – ndr Bernardini De Pace: *"Guarda che a Grado c'è una filiale della Popolare di Vicenza che non è proprio in una buona posizione, non è bella", allora si attiva per questa, e dice "Magari vi trovo io qualcosa" eccetera. E credo che ne parlò, mi riferì ne averne parlato poi anche al Presidente e ricordo una circostanza tale per cui mi riferì forse che era stato invitato, non so se lui o la moglie, addirittura, ad Aquileia, una cosa di questo tipo"*(pag. 59).
Il teste ha ricordato che propose a Bernardini De Pace un'operazione baciata ("*sempre per la logica che dicevo prima, che dovevamo trovare degli imprenditori che potevano darci una mano*" pag. 60), nel 2014. Si trattò di un'operazione del valore di 1 mln di euro che durò quattro/cinque mesi.
L'imprenditore chiese "*neutralità in punto commissioni, interessi*" e, quindi, furono inoltrate due o tre richieste di storno che garantirono il totale rimborso degli interessi maturati; gli storni furono approvati e sottoscritti da Amato e da Giustini.
In occasione dell'aumento di capitale del 2014 fu proposta all'imprenditore una seconda operazione con la società BDP Media: fu erogato un nuovo affidamento a Bernardini De Pace che, a sua volta, finanziò la BDP Media per sottoscrivere l'aumento di capitale (pag. 62).
Tutte le operazioni fatte da Bernardini De Pace rientravano nella competenza deliberativa del C.d.A., in base al regolamento fidi per i soggetti legati al mondo dell'editoria.
Alla fine del 2014, Bernardini De Pace gli raccontò di aver parlato con Zonin dell'operazione con *BDP Media.* Subito dopo la notizia della svalutazione del titolo, Bernardini De Pace chiamò Girardi *arrabbiatissimo* chiedendo di *annullare* l'operazione di BDP Media.
Alessandro Balboni[487], da gennaio 2015 responsabile della divisione crediti BPVI, con la e-mail del 27 marzo 2015 (doc 306 P.M.), fu convocato dalla segreteria di presidenza per fornire informazioni al presidente sulla posizione del cliente Alfredo Bernardini de Pace.
Balboni espose a Zonin la posizione del cliente, disse che Bernardini De Pace aveva vari rapporti creditizi e che, negli anni precedenti, aveva acquistato azioni tramite

[486] Udienza 16.7.2019
[487] Udienza 4.10.2019

finanziamenti della banca utilizzando una delle società del suo gruppo imprenditoriale, la PRS.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Lei, quando ha intuito che il problema era il capitale finanziato, non ha avuto dubbi sul fatto di dire al Presidente le cose come stavano effettivamente?

TESTIMONE BALBONI – Eh, no, anche perché non vedo motivi per non dire al Presidente com'era la situazione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma, appunto, lei che cosa sapeva? Cioè quando si parlava di questa operatività si parlava anche del fatto che le sfere alte sapessero oppure no?

TESTIMONE BALBONI – Mh, a me veniva detto che l'operatività era nota a tutto il gruppo bancario (pag 47).

Seguì, subito dopo, l'incontro a tre con Bernardini De Pace che parlò dell'operazione e chiese che fosse *smontata, "non era più in grado di poterla tenere per esigenze personali"* (pag. 45).

L'imprenditore chiarì che aveva fatto l'operazione su richiesta dell'allora capo area di Milano, Girardi, *"che* ***aveva acquistato delle azioni tramite finanziamenti baciati per fare una cortesia alla banca,*** *e che era stato rassicurato, mi sembra disse da Girardi, sul fatto che gli stessi finanziamenti sarebbero stati estinti con il riacquisto delle azioni da parte di BPV"* (pag.47).

In quel momento, tuttavia, non era possibile chiudere l'operazione perché il fondo riacquisto azioni era *chiuso*.

Bernardini De Pace chiese che l'operazione fosse spostata su un'altra società, "*per questioni anche di segnalazione alla Centrale Rischi, lui chiese, a quel punto, di spostare l'operazione su una sua società, non la voleva avere in capo a lui come persona fisica*" (pag. 44).

A quel punto Zonin chiese a Balboni di uscire dalla stanza e rimase solo con il cliente.

Trascorsi dieci minuti, Balboni fu richiamato e gli fu detto che l'operazione sarebbe stata spostata.

Dopodiché, Balboni diede indicazioni alla rete per l'istruzione della pratica che passò poi all'approvazione del C.d.A..

7.4 Il finanziamento a Donata Irneri.

Donata Irneri[488] è presidente di CMC (Campo Marzio Costruzioni Trieste), Zonin era un amico di famiglia di vecchia data.

È stata cliente BPVi sia in proprio sia con la sua società, in particolare con CMC chiese e ottenne un finanziamento da BPVI per l'importo di circa 3,5 milioni.

Si rivolse direttamente a Zonin che la dirottò poi sul direttore generale; al colloquio presenziò anche il figlio Michelangiolo; si parlò anche di acquisto di azioni.

La teste – pur non ricordando specificamente l'episodio - ha confermato la contestazione relativa al fatto che Zonin le propose di partecipare all'aucap con un

[488] Udienza 4.2.20

aiuto finanziario della banca (la banca l'avrebbe "aiutata") in quanto non aveva disponibilità proprie (pag. 84).
La trattativa fu portata poi avanti dal figlio Michelangiolo Hauser.
Il figlio della Irneri, Michelangiolo Hauser[489] è VicePresidente e AD di CMC;.
Ha ricordato che nel 2013 lui e sua madre ebbero un colloquio a Vicenza con Zonin (che aveva rapporti più stretti con la madre), il presidente li dirottò sul direttore generale.
Nel corso del colloquio parlarono della necessità di avere una liquidità di 4 milioni di euro con ipoteca su un immobile a Cortina di proprietà della madre del valore di 5 milioni. Il finanziamento fu erogato a fine anno ma modificato nella struttura, fu chiesto di aumentare il fido per creare liquidità aggiuntiva per comprare azioni della banca per 1 milione proposta che accettò
Il teste ha confermato la contestazione relativa alla circostanza che l'acquisto di azioni fu concordato da sua madre (pag.93):
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Al tempo, disse: ***"Evidenzio di non ricordare esattamente quello che mi disse mia madre sulla individuazione della persona con cui aveva preso accordi per tale operazione baciata. Mi disse Zonin Gianni o Cudiz Alberto, non ricordo chi dei due. Poiché mia madre aveva un rapporto d'amicizia rilevante con Zonin, penso che si sia sentita con il medesimo per prendere tale accordo".*** *Sono dichiarazioni sue, non è che le ho letto...*
TESTIMONE HAUSER – No, no, va benissimo, ma tre anni fa mi ha fatto una domanda, e ho risposto con quello che... ho risposto come reputavo fosse la risposta corretta. Oggi, onestamente, alla stessa domanda... ma non avrei risposto e basta.
Esaminato sul punto Cudiz ha dichiarato di non aver trattato con la Irneri che aveva concordato l'operazione direttamente a Vicenza forse con Giustini o con il Direttore Generale (pag. 20,21 verb.ud.18.2.20).
Dopo l'operazione né lui né sua madre ebbero altri contatti con Zonin.

7.5 Le operazioni con i fratelli Ravazzolo.
In dibattimento con l'accordo delle parti è stato acquisito il verbale di s.i.t. rese il 7.10.16 da Silvano Ravazzolo, imprenditore nel settore dell'abbigliamento, cliente storico di BPVI.
Ravazzolo ha ricordato che il gestore private di tutta la famiglia era Roberto Rizzi, successivamente si relazionò anche con Giacon e Bosso.
Egli ha partecipato in diverse occasioni alle cene a casa di Loison con Sorato, Giustini, Zonin, il consigliere Pavan e il consigliere Stella.
Nel 2011 Sorato, Giustini, Giacon e Rizzi gli chiesero di fare un "favore" alla banca consistente nell'acquisto di azioni per importo significativo.
Giustini e Sorato spiegarono che si sarebbe trattato di operazione gestita direttamente dalla banca senza alcun rischio per il cliente e con provvista fornita dalla banca stessa;

[489] Udienza 4.2.20

il finanziamento si sarebbe chiuso con il riacquisto di azioni da parte della banca, per il cliente era prevista la remunerazione dell'1%.
Nel 2012 fu proposta un'operazione analoga, questa volta l'incontro fu con Giustini, Rizzi, Giacon e l'operazione venne illustrata da Giustini.
Operazioni simili furono proposte e fatte anche dai familiari.
Non era preoccupato delle operazioni ma dell'esposizione verso la banca. per tale ragione, in più di un'occasione, lui e suo fratello presero da parte Zonin per chiedere rassicurazioni sulle operazioni, Zonin li tranquillizzò dicendo che finchè c'era lui in banca non dovevano preoccuparsi.
Il riferimento era alle operazioni concluse con Sorato e Giustini (*"facevamo esplicito riferimento alle operazioni concluse"*) e del resto non avevano altre esposizioni verso la banca oltre quelle delle baciate; diceva a Zonin *"Presidente possiamo stare tranquilli sulle operazioni che abbiamo fatto" "di sicuro era chiaro che non stavamo chiedendo informazioni sulla tenuta dell'azione. Del resto nel 2012 nessuno sollevava dubbi sulla tenuta in sé delle azioni, mentre per noi gli unici dubbi potevano riguardare solamente operazioni della tipologia che ci era stata proposta da Sorato, ben diverse da un mero acquisto di azioni".*
Nel 2013 lui e il fratello iniziarono a chiedere la chiusura delle operazioni, nel 2014 Bosso e Giustini si presentarono in azienda per dissuaderli.
Nel 2015 poco prima dell'assemblea Giustini promise che si sarebbe proceduto alla chiusura delle operazioni tramite l'"annullamento", cosa mai avvenuta.
Le interlocuzioni con Zonin avvenivano prima di ogni assemblea, loro chiedevano rassicurazioni sulla solidità delle operazioni e Zonin ripeteva sempre che con lui in banca non correvano rischi.
Giancarlo Ravazzolo[490], fratello di Silvano, escusso in dibattimento ha ricordato che nel 2011, Rizzi, Sorato e Giustini gli proposero un pacchetto di azioni della banca tramite un finanziamento dell'importo di 5 mln di euro da destinare interamente all'acquisto; l'operazione sarebbe stata chiusa alla fine dell'anno con il riacquisto delle azioni da parte della banca e un tornaconto per il cliente pari allo 0,5%.
Ravazzolo accettò la proposta; per l'esecuzione dell'operazione, fu aperto un apposito conto corrente intestato a lui, gestito esclusivamente dalla banca, a fine anno, però, l'operazione non fu chiusa.
Rizzi e Giustini continuarono a fare visita a Ravazzolo per tranquillizzarlo in merito alla convenienza dell'operazione e per proporgli di prorogarla.
"*Vengono a riproporci la stessa cosa dell'anno prima, finché va... "Andiamo avanti così perché tutto va bene", e noi non sappiamo niente quanto va bene perché ci riferiamo sempre all'accordo che avevamo preso*" (pag. 124).
Ravazzolo non solo prorogò la prima operazioni ma fu anche convinto a concluderne altre simili alla prima.
Fu così che analoghe operazioni furono concluse dal fratello Silvano, dalla sorella Clara e dai figli, per un ammontare complessivo di circa 90 mln di euro.

[490] Udienza 10 .7.2019

Gli accordi furono conclusi tra Ravazzolo, Sorato (in tre o quattro occasioni) e Giustini sempre alla presenza di Rizzi.
Quando i Ravazzolo si accorsero che le azioni non fruttavano alcun guadagno cominciarono a sollecitare Rizzi per la chiusura delle operazioni.
Ciononostante, le operazioni non furono chiuse e Sorato intervenne personalmente per tentare di rassicurare i Ravazzolo.
In seguito alla conclusione delle prime operazioni, Ravazzolo cominciò a ricevere inviti da parte di Zonin, presso l'azienda vinicola e presso la sua abitazione privata a Montebello, altri incontri conviviali - almeno una volta all'anno tra il 2013 e il 2015 - si tennero presso l'abitazione di Tranquillo Loison a Costabissara.
Alle cene partecipavano sempre Giustini e Sorato, c'erano Morato e altri azionisti della banca oltre a qualche dipendente.
Il teste ha dichiarato che, con Zonin, non si parlava mai specificamente delle operazioni "baciate" ma, tutt'al più, si chiedevano rassicurazioni in merito alla solidità della banca. E Zonin "*ci garantiva di suo che potevamo andar tranquilli, che finché c'è lui non c'è problema*" (pag. 128). "*Siccome lui son convinto che sapesse di cosa parlavamo, andavamo a garantirci che non avremmo mai avuto sorprese. Poi il fatto che questo istituto fosse così datato non ci veniva neanche minimamente possibile credere che poi sarebbe andata com'è andata, capisce? E si stava tranquilli in un certo modo perché lui ce lo garantiva*" (pag. 129).
Si tratta di dichiarazioni parzialmente difformi da quanto il teste riferì in sede di sommarie informazioni, allorquando *confermò* il contenuto delle sommarie informazioni rese dal fratello Silvano che raccontò che a Zonin venivano espressamente chieste rassicurazioni sull'andamento delle operazioni.
Un significativo riscontro alla genuinità della versione resa da Silvano Ravazzolo nel verbale di s.i.t. in atti è costituito dalla telefonata intercettata sull'utenza in uso a Samuele Sorato, progr n 1928 del 19/09/2015 pag 560, in cui l'ex d.g. esprimendo disappunto sull'atteggiamento negazionista di Zonin, riferisce in termini pienamente convergenti alla narrazione di Silvano Ravazzolo, delle richieste di rassicurazioni rivolte al presidente in occasione delle cene sociali.
V.M. E c'era uno che mi ha telefonato... tanto, no?, che andavamo a mangiare lo spiedo da lui, quindi puoi bene immaginare chi...
V.F. Eh?
V.M. ...e ha detto: "Ma come fa quell'idiota a dire che non sapeva niente? È un falso. Ma se eravate a cena da me tu, Giustini, Giacon, Rizzi e tutti quanti, e quindi Ravazzolo, e tutti quanti, dicevano: "Oh, ma guarda che... va ben che ce li avete dati voi i soldi, però noi abbiamo le azioni, ah. E adesso non è che possiamo aspettare che le azioni vadano giù" (in dialetto veneto). E Zonin gli diceva: "No, no, tranquilli, tranquilli, che non succede niente".
V.F. Eh.

7.6 Le operazioni finanziate concluse da Franco Zuffellato e Ferdinando Rigon.

Un elemento logicamente incompatibile con la tesi difensiva di un'operatività deliberatamente occultata dal *management* al presidente Zonin è la circostanza che le

operazioni di capitale finanziato sono state effettuate anche da soggetti legati a Zonin da stretti rapporti familiari e professionali.
Franco Zuffellato (dichiarazione ex art 391 bis cpp del 5.10.2020) è il cognato di Giovanni Zonin; ha riferito nel verbale difensivo in atti di aver utilizzato un fido per elasticità di cassa concessogli il 30.6.14 per partecipare all'aucap 2014.
Bosso gli chiese di fare l'operazione a titolo di amicizia dicendogli che la banca avrebbe finanziato l'aucap e fatto l'aumento per suo conto senza alcun rischio e con impegno della banca a rimborsare le azioni a semplice richiesta.
Nonostante le promesse di rimborsare le azioni all'originario valore di 62,50 euro (anche dopo la svalutazione) ciò non è mai avvenuto.
Non parlò di questa operazione con Zonin se non dopo che Iorio ne denunciò l'illegittimità; a settembre 2015, Zonin ne fu sorpreso e gli chiese chi avesse proposto l'operazione.
Ad ottobre lo stesso Bosso lo convocò in banca per un colloquio con Magosso per trovare un accordo.
Le dichiarazioni difensive rese da Zuffellato non danno conto di tutte le operazioni di capitale finanziato riconducibili a lui ed al suo nucleo familiare.
La scheda di analisi dei CCTT P.M. dà atto che Franco Zuffellato ha ricevuto un finanziamento per elasticità di cassa nel 2012 per €1.050.000, importo utilizzato per €300 mila per l'acquisto di azioni, nel luglio 2013 Zuffellato aderì all'aucap acquistando azioni per €150 mila e obbligazioni per pari importo, utilizzando il finanziamento appositamente ampliato a 1,5 milioni, con le stesse modalità partecipò anche all'aucap 2014, nel luglio 2014 egli ricevette un ulteriore finanziamento di euro 200mila, di cui 50mila euro bonificati alla figlia Paola che acquistò azioni per pari importo.
Dall'istanza inoltrata dal legale di Zuffellato ai commissari liquidatori ex art.86 co. 5 T.U.B. (allegata al verbale di dichiarazioni) risulta che la famiglia Zuffellato (Franco Zuffellato, la moglie e le figlie) ha complessivamente acquistato azioni finanziate per l'importo di circa 984mila euro.
Zuffellato, cliente BPVI della filiale contrà Porti, oltre ad essere cognato di Zonin, è soggetto a lui strettamente legato da rapporti di natura professionale: ha ricoperto ininterrottamente l'incarico di presidente del C.d.A. di ACTA spa dal 2007 al 2019 , è stato consigliere della casa vinicola Zonin dal 1997 al 2019, in cui ha ricoperto l'incarico di amministratore delegato dal 2015 al 2019, infine dal 2016 al 2019 è stato legale rappresentante della società immobiliare Montebello anch'essa riconducibile alla famiglia Zonin.(cfr sul punto testimonianza resa dal capitano Tollardo 13.2.2020).
Anche Ferdinando Rigon[491] è legato a Zonin da un lungo rapporto di amicizia (si frequentano dalla fine degli anni '60) e frequentazione professionale; sul punto lo stesso Sorato ne dà atto nella telefonata n 845 citando quelle di Rigon tra le operazioni di capitale finanziato effettuate dagli amici del presidente.
Il teste - ex direttore di musei - ha lavorato come consulente per Banca popolare per la stima delle opere d'arte della banca.

[491] Udienza 21.11.2019

Ha effettuato operazioni correlate per gli aucap 2013 (€300mila) e 2014 (€200mila); Rigon ha confermato la contestazione secondo cui - a distanza di qualche settimana dalla sottoscrizione - si incontrò con Zonin e gli disse che aveva effettuato un acquisto finanziato di azioni dell'importo di 150mila euro; il presidente fece un cenno di compiacimento.
Rispondendo a domande della parte civile e della difesa Zonin, egli ha precisato di aver parlato a Zonin solo della sua sottoscrizione dell'aucap e non delle modalità di acquisto finanziato delle azioni.
Nel settembre 2015 si incontrò con Zonin all'accademia della cucina di Vicenza, gli manifestò la sua preoccupazione per gli acquisiti finanziati di azioni che aveva sottoscritto e Zonin gli ribattè *"Ma chi ti ha detto di farli ?"* , restò perplesso dalla risposta e non affrontò più il discorso.

7.7 La testimonianza di Giovanni Roncato.
All'udienza del 6.11.2019, è stato escusso Giovanni Roncato, imprenditore nel settore della valigeria, Valigeria Roncato nonché proprietario e amministratore della Zappa sas.
Effettuò la prima operazione finanziata nel 2007 circa, gli fu proposta da Pilan e Troncon per un importo di circa 500 mila euro; gli fu descritta come un'operazione neutra sotto il profilo dei costi perché fu garantito che non avrebbe pagato gli interessi sul finanziamento e a termine di un anno, si trattava di un "favore" fatto alla banca.
Dopo la prima operazione ne seguirono altre per importi più significativi, si limitava a firmare i documenti.
Ha ricordato l'operazione fatta con la Zappa per 5 milioni di euro, nel 2012 gli fu proposta da Sorato e Giustini insieme a Pilan.
Dopo un anno l'operazione fu chiusa in parte tramite riacquisto delle azioni da parte della banca, rimase uno scoperto di 2 milioni; lui sollecitò continuamente la chiusura dell'operazione ricevendo rassicurazioni da Sorato, Giustini, Pilan che ciò sarebbe stato fatto "a tempo debito", che doveva pazientare.
Il teste ha ricordato di aver incontrato Zonin in occasione di cene e pranzi e di avergli chiesto rassicurazioni.
La contestazione fatta al teste è la seguente: *"Durante le varie cene alla presenza di Zonin, avvenute tra il 2012 e il 2014, poiché ero piuttosto preoccupato dall'operazione baciata che avevo concluso – e fa riferimento a quella di 5 milioni di cui ha già riferito – ho spesso preso da parte Zonin, chiedendogli 'Gianni, possiamo stare tranquilli con le operazioni?', facendo riferimento alle operazioni baciate concluse con la banca"* (pag.17).
Il teste ha chiarito in questi termini il colloquio avuto con Zonin: *"Non è che l'ho preso da parte parlandogli sull'orecchio, ma: "Presidente, siamo tranquilli? Le operazioni sono a posto? Possiamo...", "State tranquilli tutti quanti perché le operazioni sono operazioni che ci servono per l'acquisto di questa banca", per l'acquisto di questo, non lo so, perché sotto sotto c'era sempre un interesse che veniva... che doveva essere portato a conclusione qualche acquisto di qualche banca"* (pag.17).
A proposito del ruolo di Zonin, il teste ha detto: *"Il Presidente Zonin ci dava... per noi era una figura istituzionale, che ci dava la garanzia che tutto andava bene. Era il capo, il padrone, il*

padrone della banca, era il Presidente della banca, il riferimento di tutti, ecco, e quello che veniva rilasciato, che ci veniva detto dal Presidente Zonin, io ci credevo, non so gli altri..." (pag.16).
Sulla conoscenza da parte di Zonin delle operazioni ha dichiarato quanto segue: (pagg.24, 25):
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E rispetto a quel tipo di operazioni di cui lei ha prima riferito, vale a dire acquisto di azioni finanziate dalla banca, lei è a conoscenza se il Presidente Zonin conoscesse o meno questo tipo di operatività di Banca Popolare di Vicenza?
TESTIMONE RONCATO – Credo di sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In che senso crede di sì? Perché dice questo?
TESTIMONE RONCATO – Perché, cioè, io ho una piccola azienda, ma credo di conoscere tutte le operazioni che vengono svolte nella mia azienda, altrimenti che Presidente sarei?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi lei lo deduce dal ruolo dello stesso Zonin?
TESTIMONE RONCATO – Il ruolo del Presidente Zonin era... Per me era a conoscenza di tutto, poi non lo so se all'interno della banca il Presidente è tenuto a saperle o no.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei, il 20 febbraio 2017, sul punto disse quello che le vado a leggere da questo verbale: "Io sono sicuro che il Presidente Zonin non solo conoscesse ma desse anche le direttive sulle operazioni baciate. E questo lo deduco perché era – quindi sono parole proprio sue – il 'padre-padrone della banca'".
TESTIMONE RONCATO – Beh, "padre-padrone" non lo so se l'ho detto, però padre-padrone... Il Presidente Zonin era la persona che dava, credo, gli incarichi, le istruzioni a come doveva essere svolta, dovevano essere svolte le operazioni dalla banca, se no, dopo...
PRESIDENTE – Dava le istruzioni a chi, scusi?
TESTIMONE RONCATO – Ai responsabili della banca. Credo che...
PRESIDENTE – Quali persone? Individuati fisicamente in chi?
TESTIMONE RONCATO – Quelle persone che abbiamo parlato qui, sia i promoter che venivano a proporre queste cose sia Sorato e quelli che c'erano, insomma. Eh, io non credo che... Di solito, quando si fa un'assemblea, c'è il Presidente, e ci sono i responsabili, se si deve discutere di qualcosa, si discuterà di tutto, non si discuterà mica a comparti: si discute questo, non si discute quello. E io faccio riferimento alla mia azienda: le responsabilità sono sempre del Presidente, se no, che Presidente sarei, se io non sapessi lo svolgimento della mia azienda? Per cui, il Presidente Zonin, credo che lui fosse a conoscenza totalmente di quello che veniva svolto. Per svolgere il compito di Presidente sicuramente avrà dovuto saper tutto, doveva saper tutto, mica sapere le cose in parte. Poi, che le sapesse o non le sapesse, non sta a me dirlo. La mia convinzione è questa.

7.8 Il file audio relativo a Riccardo Coffa

In dibattimento è stata disposta la perizia di trascrizione del file audio del 18.6.2013 scheda 7, file 20, minuto 00.23-00.24, si tratta di una breve conversazione tra Zonin e Giustini, registrata poco prima dell'inizio della seduta del C.d.A. (VM 1 Zonin, VM2 Giustini)
VM 1 (Zonin) aumento di capitale. Le prime sensazioni, etc...
V.M.2 Giustini) – Sì sì, va bene.

V.M.1 – Eh... mi raccomando, attenzione per quel signore, e noi non facciamo mai il doppio conto, o è un so... un correntista di "Vicenza" o è un correntista di "Banca Nuova", i doppi conti non...
V.M.2 - Già gli ho anticipato che avrei parlato con i colleghi di "Banca Nuova".
V.M.1 – E per forza! (Voci sovrapposte)
V.M.1 – Eh eh... è ***meglio essere prudenti, perché chiacchiera chiacchiera...***
V.M.2 - Gli darò tutte le informazioni che ho recuperato oggi e poi... mi diranno.
V.M.1 – Però... non si sa mai, insomma.
V.M.2 – Mi diranno. (N.d.t.: Breve silenzio)
V.M.1 – (N.d.t.: Parla con tono di voce molto basso) Poi ***per il discorso mi ha detto: "Mah... casomai provo a fare 5 milioni, poi 2 o 3 milioni li mettiamo noi in azioni...(le vostre)"...***
V.M.2 – L'ha fatto... mi ha fatto...
V.M.1 - ***Anche a lei? Attenzione!***
V.M.2 - ***Io gli ho detto che... se si tratta di fare un finanziamento per quei 3 milioni, va bene, ma... poi per il resto non ci interessa perché non abbiamo azioni da dargli...***
V.M.1 - E cos'ha detto? Non ha più parla'...?
V.M.2 – Vabbè, no no no...

Il contesto in cui si è svolto il colloquio è stato chiarito da Emanuele Giustini nel corso del suo esame; Giustini fu convocato da Zonin per intrattenere un imprenditore catanese, Riccardo Coffa, che aveva manifestato interesse a una baciata parziale (un finanziamento da 5 milioni di euro, di cui 2/3 milioni da investire in azioni della banca), Zonin raccomandò a Giustini cautela perché il cliente non era una persona riservata; pertanto, allineandosi alle raccomandazioni del suo presidente, egli disse a Coffa che non avevano più azioni da collocare.
L'ex vicedirettore generale ha spiegato che: "*Un cliente che veniva finanziato per acquistare azioni era un cliente privilegiato rispetto a uno che ci metteva i suoi soldi, e quindi era comunque un tema da tenere riservato; cioè, come dire, è una lettura che nel dibattimento è emersa anche su Vicenza, cioè di tenere riservato l'argomento delle baciate*".
Zonin - nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 26.11.2020 - ha esposto che nel colloquio con Giustini intendeva riferirsi alla necessità di usare prudenza nell'erogazione dei finanziamenti perché si trattava di un soggetto che "chiacchiera", ossia millantava una solidità patrimoniale non rispondente alla realtà; la tesi dell'imputato trova agevole smentita nel tenore conversazione: alla risposta di Giustini che dice di aver riferito a Coffa che "*il finanziamento da tre milioni va bene per il resto non abbiamo più azioni da dargli*", il presidente si tranquillizza e non ribatte alcunché, è evidente pertanto che la sua preoccupazione non era l'erogazione di credito ma la "discrezione" sulle azioni (finanziate).
La difesa Zonin ha prodotto all'udienza del 5.11.2020 una dichiarazione sottoscritta da Coffa in cui l'imprenditore afferma di aver conosciuto Zonin a New York, di non aver mai parlato con lui di finanziamenti per acquisto di azioni.

Orbene, l'incontro a Vicenza tra Coffa e Zonin in data 18.6.2013 alle ore 11.30 è effettivamente annotato nell'agenda del presidente, la circostanza che Zonin fosse a conoscenza dell'intenzione di Coffa di effettuare un finanziamento correlato emerge in modo inequivoco dal tenore del colloquio registrato.

8. La filiale di contrà Porti ed i rapporti con Roberto Rizzi

A giudizio del tribunale un altro elemento gravemente indiziante del coinvolgimento del presidente nella operatività relativa al capitale finanziato è costituito dalla elevatissima concentrazione di operazioni correlate effettuate dal gestore private Roberto Rizzi nella filiale di contrà Porti (filiale ove lo stesso Zonin aveva i suoi conti correnti e da lui assiduamente frequentata) (cfr doc 23 P.M. nota *internal audit* indirizzata al C.d.A. 30 .9. 2015).

Roberto Rizzi è stato autore delle prime e più rilevanti (per importi) operazioni di acquisti correlati effettuate nei confronti dei clienti più importanti della provincia vicentina: dalla Rovere, Ravazzolo, Morato, Ferrari, Loison, dalla nota audit emerge che egli ha concluso operazioni di capitale finanziato per l'importo di circa 350 milioni di euro.

Significative del ruolo svolto da Rizzi, la descrizione fatta dal teste della difesa Giustini, Paoli (udienza 14.7.2020 pag. 51): "a*h, quello che sicuramente aveva, perché gestiva la clientela forse più importante, sicuramente era un private banker, credo fosse Rizzi, il nome di battesimo non lo ricordo, che gestiva tutta la clientela private di Vicenza, quindi aveva..., era lì in Contrà Porti e mi ricordo perché una volta, così, parlando con un collega, aveva anche una retribuzione anche abbastanza elevata, no? E io così, parlando, chiesi: "ma guadagna anche molto più di me", dice: "gestisce tutta la clientela private di Vicenza, gestisce anche il portafoglio di Zonin", che insomma, era comunque importante, quindi aveva anche una responsabilità importante".*

Rizzi ha riferito che le operazioni più cospicue vennero effettuate a settembre 2011 o 2012; erano proposte al cliente come "*un favore*" senza rischi, perché banca le riacquistava allo stesso prezzo con la chiusura del finanziamento; l'operazione aveva carattere temporaneo, circa un anno, con un compenso per il cliente che variava da 1 al 1,5% del controvalore azioni; era aperto un conto ad hoc e un conto deposito ad hoc con medesima intestazione di quelli di cui cliente era già titolare.

Tale operatività risale al 2009 fu introdotta con la prima operazione venne fatta con Loison Tranquillo, ad essa seguirono le operazioni con i fratelli Ravazzolo_con Dalla Rovere, Morato, Ferrari.

Le operazioni "*più rotonde*" (cioè di importo più significativo, oltre Dalla Rovere e Loison, Morato, Ferrrari, Motta Bruno, Zangirolami Loretta, Frigo Giuseppe, Squaquara Giuseppe) vennero sempre proposte con visite in azienda o pranzi di lavoro insieme a Sorato e Giustini.

Le operazioni crebbero con gli aumenti capitale e proseguirono fino ai primi mesi del 2015 (quest'ultima precisazione viene fatta nell'intervista all'*internal audit*).

Le baciate si caratterizzavano anche per giroconti tra il conto delle baciate e il conto del cliente, utilizzati per accreditare i compensi pattuiti con il cliente; operava secondo le istruzioni di Sorato e Giustini.

Rizzi ha specificato che i suoi clienti erano anche amici, si frequentavano anche al di fuori del contesto lavorativo soprattutto alle cene a casa Loison, dove si trovavano solitamente un paio di volte l'anno: una occasione più istituzionale, cui partecipavano Zonin, Sorato, Giustini, Sommella, Balboni, Romano, Giacon, Bosso, Peruzzo (direttore di contrà Porti) e alcuni suoi clienti importanti come Morato e Ravazzolo o Faccin o Corradi.
La cena istituzionale cui partecipava Zonin era fatta su iniziativa di Loison che gli comunicava le date, che poi lui riferiva a Giacon perché venissero comunicate alla Presidenza unitamente alla lista degli invitati che doveva ricevere il benestare di Zonin.
Si parlava dell'andamento della banca sulla cui positività i vertici rassicuravano i clienti.
L'ultima - a suo ricordo- fu fatta a marzo/aprile 2015, in tale occasione Zonin o Sorato parlarono del prezzo dell'azione e domandarono a Loison Tranquillo e Adamo Dalla Fontana quanto secondo loro avrebbe potuto scendere.
C'era preoccupazione che il prezzo sarebbe potuto scendere a 50 euro, tenuto conto del contesto economico (la quotazione delle banche era scesa notevolmente) e questo mise in ansia alcuni clienti.
Con Zonin non parlò mai in precedenza di baciate né vi era alcuna autorizzazione del Presidente sulle baciate (smentisce quanto dichiarato in s.i.t. dove aveva dichiarato *"non era necessaria alcuna autorizzazione del Presidente, che invece era necessaria per consentire il corrispondente ampliamento di un fido di un'operazione baciata"*, contestazione pag. 63).
Roberto Rizzi (gestore private di Zonin e della sua famiglia) è un soggetto legato da uno stretto rapporto con il presidente, egli organizzava e frequentava abitualmente le cene istituzionali con i principali clienti/amici di Zonin.
Il suo stretto legame con Zonin è comprovato dalla circostanza che nel 2000 si dimise dalla banca perché trasferito dalla filiale di contrà Porti ad altra sede, dopo una settimana dalle sue dimissioni, fu convocato dal presidente a casa sua a Gambellara, gli spiegò le ragioni delle sue dimissioni e fu immediatamente riassunto e ricollocato nella filiale di contà Porti.
Zonin frequentava regolarmente la filiale BPVi di contrà Porti, significativa l'affermazione di Daniele Tiso[492], cliente del portafoglio Rizzi, autore di baciate per un importo di circa 10 milioni di euro che ha ricordato che in alcune occasioni in banca non poté parlare con Rizzi perché impegnato con Zonin, quando Zonin era in filiale *"c'erano come i cavalli di Frisia fuori, non ci si poteva neanche avvicinare."*
A inizio 2015 Tiso fu rassicurato dallo stesso Rizzi in relazione alle baciate, Rizzi gli disse di averne parlato con Zonin che aveva garantito che sarebbero state tutte chiuse.
"Io ho parlato, siamo all'inizio del 2015, i primi mesi, forse poco prima che il signor Zonin, qualche mese prima, fosse defenestrato dalla sua carica di Presidente, e dice, mi ha detto Roberto, dice: guarda, ho incontrato il Presidente, ho parlato delle baciate, mi ha garantito che saranno sistemate e messe a posto. Poi, eh...dopodiché, io non ho più saputo niente. Le cose sono andate come sono andate" (pag.13).

---

492 Udienza 9.1.2020

Un ulteriore elemento che dà conto del rapporto "privilegiato" tra Rizzi e Zonin è relativo alla circostanza che nel 2015, dopo la cena istituzionale a casa Loison, alcuni clienti - i Ravazzolo (che avevano finanziamenti per circa 50 milioni) e Morato (che aveva finanziamenti per circa 30 milioni) - allarmati dalla prospettiva della perdita di valore delle azioni chiesero un incontro con Zonin che accettò; con Rizzi andarono al pranzo prima del C.d.A., a suo ricordo quello che si tenne prima dell'assemblea 2015 che svalutò azione.
I Ravazzolo manifestarono la loro preoccupazione a Zonin dicendo che avevano un importo ingente di azioni e se fosse successo qualcosa sarebbero andati in rovina; Zonin li tranquillizzò dicendo *"finché ci sono io state tranquilli"*; secondo Rizzi non si fece riferimento ai finanziamenti (pagg.49, 50).
La circostanza relativa all'incontro è riportata nell'agenda di Zonin alla data 3 marzo 2015; alle 12.50 incontro del presidente con Rizzi, Bosso e i fratelli Ravazzolo e la successiva partecipazione al pranzo; a tal proposito Zonin in sede di interrogatorio ha escluso di aver parlato con i Ravazzolo della loro operatività in banca, asserendo di averli incontrati per "*un saluto*" ovvero una "*cortesia*".

9. L'inerzia di Zonin a fronte delle segnalazioni di Villa e Dalla Grana

Nella primavera estate del 2014 in due occasioni sono pervenute alla conoscenza di Zonin dettagliate segnalazioni relative all'anomala operatività posta in essere dalle strutture per le operazioni correlate, in entrambi i casi Zonin si è limitato a inoltrare ad altri soggetti le segnalazioni pervenutegli senza compiere o richiedere alcun approfondimento.

9.1 Le dimissioni di Antonio Villa

Antonio Villa[493] fu assunto in BPVi nel novembre del 2005 con funzione di consulente *private banker*, si dimise nel luglio 2013 (doc. 200 P.M.) a causa delle continue pressioni dei superiori volte a sollecitare le operazioni baciate "*ovverosia trovare continuamente delle persone, aziende, clienti e non, disposti a farsi finanziare dalla banca a condizioni molto vantaggiose per sottoscrivere azioni della banca*" (pag. 117).
Inizialmente, egli spiegò le ragioni della sua decisione a Loredana Da Riva, la responsabile del personale della sua zona, sperava di ottenere la risoluzione del *patto di stabilità* in forza del quale avrebbe dovuto dare un preavviso di un anno per le dimissioni o pagare un importo pari alla retribuzione annua.
Successivamente contattò Valente, il capo del personale, per spiegargli le sue ragioni e proporre una *transazione amichevole*, spiegò che la sua decisione era dipesa dalle pressioni subite dai suoi superiori per collocare le "baciate", Valente scoppiò a ridere, rispose che avrebbe pagato fino all'ultimo centesimo.
Seguì un infruttuoso tentativo di mediazione tra l'avvocato Esini e i legali della banca.

[493] Udienza 16.7.2019

In data 17 febbraio 2014, la banca depositò ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Villa, chiedendo il pagamento di 48.360,67 euro a titolo di penale per il mancato rispetto del patto di preavviso di recesso.
Tramite l'avv. Esini, Villa presentò ricorso in opposizione (doc. 164 P.M.) contattò Cauduro spiegando anche a lui le sue motivazioni, ma Cauduro gli disse "*guarda, Villa, non ti resta da fare che contattare i miei avvocati e pagare*" (pag. 119).
A quel punto, su consiglio dell'avv. Esini, Villa ottemperò al decreto ingiuntivo ma inviò in data 23.6.2014 una PEC al C.D.A. della banca per rendere pubbliche le ragioni delle sue dimissioni.
La PEC fu indirizzata a Zonin, al C.d.A. e all'ufficio *compliance.*
Nella lettera (doc 190 P.M.), l'avv. Esini denunciò la pratica delle baciate e le ritorsioni subite da Villa che si era rifiutato di commettere le irregolarità richiestegli dai superiori.
Seguì, in data 25 luglio 2014, la risposta da parte dell'ufficio reclami (doc 191 P.M.) con cui fu comunicato che la banca avrebbe svolto accertamenti sulle anomalie segnalate da Villa
La vicenda si chiuse con la sottoscrizione di un accordo il 19 gennaio 2015 (doc. 192 P.M.). La banca corrispose € 35.712 euro a titolo transattivo e 10.000 euro, e accessori di legge, a titolo di parziale rimborso delle spese legali **in cambio della ritrattazione di quanto scritto nella lettera del 23 giugno 2014 e di un impegno di riservatezza sul contenuto della stessa.**

Come si legge nell'atto di transazione: "*Le parti si danno atto che la comunicazione in data 23 giugno 2014 a firma dell'avv. Carlo Esini e del signor Antonio Villa deve intendersi annullata e comunque superata a seguito dei chiarimenti intervenuti e che il signor Antonio Villa nulla ha da eccepire in ordine alla regolarità delle operazioni ivi richiamate. Il signor Antonio Villa si impegna quindi a non comunicare a terzi il contenuto della comunicazione 23 giugno 2014 e comunque la sostanza delle operazioni in essa indicate.*
Signor Villa ove la banca lo richiedesse entro 7 giorni da oggi invierà una comunicazione separata attestante quanto indicato al punto che precede.
Le parti si obbligano a mantenere riservato il contenuto e l'esistenza della presente transazione e dunque a non divulgarne il contenuto e a non consegnarne a terza copia salvo gli obblighi derivanti dalla legge."

Villa ha spiegato che, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (doc. 164 P.M.), si fa espresso riferimento alle ossessive insistenze di Roberto Premi (direttore regionale) e Gian Maria Casarotti (capo area Treviso), *su istruzione dei vertici aziendali*, per il collocamento delle "operazioni baciate" (come si legge nell'atto, "*si tratta di operazioni con le quali aggirando i limiti di cui all'art.2358cc la banca finanzia tassi talvolta ridicoli i propri clienti affinché acquistino azioni della banca stessa; il cliente paga gli interessi sul finanziamento con i dividendi e le azioni vengono rivendute ad altri dopo un certo periodo di tempo con un piccolo guadagno per il cliente*").
Inoltre, nell'opposizione, sono menzionate e descritte sommariamente alcune operazioni tra cui quelle di Luigi Variolo e della Rivoli s.r.l.

La mail dell'avv.to Esini è stata letta da Zonin in data 7 luglio 2014 e indirizzata a Sorato, Sommella, Ferrante, Giustini, Valente e Romano, a questi nominativi di suo pugno Zonin ha aggiunto i nomi di Papacchini e Cauduro.
Nessuna segnalazione è stata inoltrata all'*internal audit*.
Fu Ferrante a investire della questione l'audit (doc. 560); dalla nota audit del 4.9.14 (sub allegato 4 doc.22) emerge che il volume di operazioni correlate è di circa 423 milioni, Sorato nulla fece fino a febbraio 2015 quando fu nuovamente sollecitato da Bozeglav, diede un incarico formale a Turco, salvo poi revocarlo pochi giorni tramite Giustini.
Il documento rimase sospeso e non vi fu più seguito (pag.88). Il flusso informativo si fermò a Sorato non passò al C.d.A., benché l'audit dipendesse gerarchicamente da quest'ultimo (Iorio pag.12 ud.14.9.19).
Zonin non chiese alcun riscontro in relazione alla segnalazione dell"avv.to Esini.

9.2 La vicenda Dalla Grana
Maurizio Dalla Grana[494] è un socio BPVi che, all'assemblea del 26 aprile 2014, denunciò il fenomeno degli acquisti finanziati.
Nel suo intervento, Dalla Grana sottolineò tre problemi:
1. nel prospetto informativo relativo all'offerta del prestito obbligazionario, la Consob non aveva espresso alcuna valutazione sulle notizie e sui dati relativi all'offerta
2. l'assemblea non disponeva di dati sufficienti per poter stabilire la congruità del prezzo del prezzo dell'azione; si aveva contezza unicamente del fatto che era stato nominato un esperto *esterno* per determinare il prezzo
3. **chiese al collegio sindacale e alla Banca d'Italia di verificare se la BPVi avesse concesso finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della banca.**

Dalla Grana ha aggiunto che, mentre il prospetto descriveva le azioni come titoli di *natura complessa* e, quindi, rischiosi, durante l'assemblea, Zonin ingannò i soci sostenendo che i "*soldi investiti nelle azioni sono come messi in un salvadanaio*" (pag.12)
Il teste ha dichiarato che egli era a conoscenza del fenomeno degli acquisti finanziati poiché era un fatto *noto* e *diffuso*. (alcuni suoi dipendenti avevano concluso operazioni correlate ovvero erano stati dissuasi dal vendere azioni)
Zonin non rispose al suo intervento.

Trascorsi alcuni giorni, egli scrisse alla direzione generale chiedendo di poter prendere visione della perizia sul valore dell'azione (lettera del 2 maggio 2014 doc. 184 P.M.).
Fu fissato per il 18 giugno 2014 l'incontro per soddisfare la sua richiesta previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza in forza del quale egli si impegnava a non fare copia della relazione ovvero trascriverne il contenuto e a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni contenuti nella relazione stessa (doc. 189 P.M.).
Nell'agenda n 24 di Mariano Sommella nella pagina 18.6.2014, il segretario generale annota *"DallaGrana/Zamberlan/ Sorato /Presidente, vedere causa Dalla Grana"*: il passaggio

[494] Udienza 16.7.2019

è indicativo evidentemente di un incontro tra Zonin, il sindaco Zamberlan e Sorato sulla richiesta di Dalla Grana che fu evasa proprio il 18 giugno.
Dalla Grana accettò di firmare ma rinunciò a prendere visione della perizia di stima (*...perché avevo già capito, perché facendomi firmare un documento del genere avevo già capito che la perizia, praticamente, secondo il mio punto di vista, non aveva senso guardarla perché non era veritiera. Altrimenti, non mi avrebbero fatto firmare quel documento* lì" pag. 19)
Il 25 novembre 2014 incontrò Zamberlan a cui chiese i motivi dell'inerzia del collegio sindacale dopo la sua segnalazione, facendo anche riferimento ad un articolo apparso il 27 ottobre 2014 sul *Sole 24 ore,* a firma di Claudio Gatti, (doc. 207 P.M.,).
Non avendo ottenuto risposte da Zamberlan, il 12 dicembre 2014, il teste gli inviò una lettera chiedendo *formalmente* risposta al quesito posto in assemblea in merito ai finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie (doc. 187 P.M.).
Zamberlan rispose con lettera del 15 dicembre 2014 (doc. 177 P.M.) dicendo che le *funzioni aziendali di controllo* non avevano segnalato al collegio sindacale *situazioni afferenti alle fattispecie descritte nel suo intervento in assemblea"* e che, in ogni caso, l'assemblea dei soci aveva autorizzato il C.d.A. della banca a concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014.
Seguì un altro scambio di lettere tra Dalla Grana e Zamberlan.
Nella lettera del 21 gennaio 2015 (doc. 178 P.M.) Dalla Grana citò l'articolo di Gatti e contestò a Zamberlan l'operato del collegio sindacale che, a suo avviso, non aveva chiesto chiarimenti né preso provvedimenti a fronte della evidente violazione degli artt. 2358 e 2474 c.c. da parte degli organi della banca. Zamberlan rispose con lettera del 4 febbraio 2015 per ribadire il corretto operato della banca (doc. 179 P.M.).
Dopo questa lettera di Zamberlan, il 2 febbraio 2015, egli decise di scrivere alla B.C.E. per denunciare l'operato del collegio sindacale (doc. 180 P.M.).
Nel medesimo contesto temporale sono pervenute alla conoscenza di Zonin due lettere anonime che denunciavano le indebite pressioni della rete per favorire la sottoscrizione delle operazioni correlate.
Il doc. 650 P.M. inviato da Castello di Godego è uno scritto in cui si segnala che la clientela era stata forzatamente spinta all'aumento di capitale, la segnalazione è stata inoltrata da Zonin a Sorato, Cauduro, Valente e Romano.
Il doc. 651 P.M. è una lettera inviata da Firenze il 13.5.2014, si legge: "*come fai a non sapere che l'ultimo aumento di capitale è avvenuto a forza di finanziamenti di centinaia di migliaia di euro ad aziende che non potevano dire di no.*"
Si fa riferimento al fatto che l'80% dei prestiti erogati ad aziende è stato utilizzato per sottoscrivere azioni della banca.
In tal caso l'ufficio di presidenza si è limitato ad inoltrare la lettera a Sorato.
All'udienza del 18.2.20 il teste di PG Dametto ha ricordato una comunicazione proveniente dall'area Banca Popolare di Vicenza Toscana (doc 652 P.M.), ricevuta il 30 gennaio 2015, la missiva segnala che un dipendente, Bessi Antonio di Banca Popolare, "*dimostrando anche lui i suoi grandi limiti, in più occasioni, ha affermato pubblicamente e con orgoglio che non avrebbe mai deliberato una pratica riguardante un fido dedicato all'acquisto di nostre azioni. In questo momento, come questo, è facile immaginare l'eco di questo messaggio in tutta*

la regione, forse qualcuno dovrebbe ricordargli che quello che dice, di non voler fare l'operazione più ricercata e 'necessaria' – tra virgolette – per la sua banca, dopo quanto scritto su di lui non c'è altro da aggiungere".
Il documento arriva al Presidente Zonin il 30 gennaio 2015, l'imputato vi appone altresì di proprio pugno le seguenti annotazioni: "*Cauduro, vedere cos'ha fatto*".
Orbene, a fronte delle reiterate e dettagliate segnalazioni relative alla prassi dei finanziamenti correlati pervenute alla sua conoscenza è estremamente significativa l'inerzia di Zonin; egli – evidentemente consapevole della prassi del capitale finanziato attuata in modo pervicace e pervasivo dalle strutture - si è significativamente astenuto dal richiedere i dovuti approfondimenti agli organi con funzioni ispettive e di controllo.

10. La versione dell'imputato
Zonin ha reso nel corso del dibattimento spontanee dichiarazioni alle udienze del 23.6.2020 e 26.11.2020, sono stati acquisiti i verbali degli interrogatori resi in corso di indagine.
L'imputato ha fermamente rivendicato di essere stato tenuto all'oscuro dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato.
Nel corso degli anni egli ha svolto il ruolo di presidente in modo neutrale, senza mai intromettersi negli aspetti gestionali della banca, ha in buona sostanza assolto una funzione di mera rappresentanza della banca, garantendo il corretto svolgimento della dialettica consiliare ed occupandosi di incrementare la collezione di opere d'arte della banca (cfr sul punto le dichiarazioni spontanee lette all'udienza del 23.6.2020 pag. 45/46).
In relazione al tema valore dell'azione egli ha precisato che la banca negli ultimi anni si era affidata ad un esperto di indiscutibile valore professionale e il C.d.A. nell'ambito della forchetta di valori proposta dall'esperto aveva sempre optato per i valori più alti per scongiurare rischi di acquisizioni esterne (pag. 33).
Le operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 furono avviate con l'assenso della banca d'Italia che riteneva BPVi una banca solida con funzione aggregante.
Con l'intervento del M.U.V. furono introdotti criteri più stringenti di valutazione dei crediti e degli avviamenti e di regolamentazione del Fondo acquisti azioni proprie che pregiudicarono la sopravvivenza delle popolari (pag 37.)
Ancora, Zonin ha giustificato la circostanza che nel corso delle sedute di maggio/inizio giugno 2015, il tema del capitale finanziato non fu affrontato in quanto - nel colloquio del 7 maggio - Gatti gli parlò unicamente delle problematiche relative ai fondi ed alle lettere di impegno (pag 50).
La tesi difensiva trova agevole smentita oltre che nelle dichiarazioni degli ispettori Manni e Gatti , nel verbale di interrogatorio reso in data 24 marzo 2017 laddove Zonin ha invece ammesso che Gatti il 7 maggio gli illustrò le gravi irregolarità in via di accertamento sul tema capitale finanziato ,fondi esteri e lettere di impegno; parimenti, anche nel corso della seduta del C.d.A. del 12 maggio 2015 , il presidente ha dato

conto di essere stato informato dagli ispettori anche delle problematiche relative al capitale finanziato.
All'udienza del 26.11.2020 Zonin ha negato di aver parlato con i soci della banca della loro operatività nel capitale finanziato nel corso delle cene istituzionali, trattandosi di fenomeno di cui non conosceva l'esistenza (pag. 54).
Egli ha affermato la falsità delle dichiarazioni rese da Sergio Pitacco "*mosso da ingiustificato desiderio di vendetta*", negando di averlo mai frequentato per evidenti ragioni di età (pag 54), ha precisato di averlo ricevuto a casa a Montebello solo a settembre 2015; l'affermazione è contraddetta da quanto affermato dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio reso in data 24 marzo 2017, allorquando egli aveva confermato il rapporto di conoscenza con Pitacco, amico dei suoi figli, precisando di averlo incontrato una volta l'anno in *"occasioni conviviali"*.
Quanto alla lettera dell'avv Esini , difensore di Villa, l'imputato ha asserito di aver adempiuto alla sua funzione trasmettendola a tutti gli organi di controllo, sottolineando che il ruolo istituzionale gli "*impediva di intromettersi nell'attività delle strutture amministrative*" (pag 61).
Sul punto risulta per tabulas che, su disposizione di Zonin, la lettera fu inoltrata all'ufficio reclami, competente a gestire le segnalazioni dei clienti, ma non all'audit, ai sindaci o alla *Compliance* (investita direttamente dall'avv. Esini).
Sulla vicenda Dalla Grana, egli ha ricordato che diede poco peso al suo intervento perché i mini aucap 2013 e 2014 prevedevano la possibilità di finanziare l'acquisto di azioni da parte dei soci.
La fuoriuscita di Sorato fu "imposta" da B.C.E. che chiese discontinuità; essa fu gestita con le dimissioni per evitare un danno reputazionale alla banca.
Ancora, l'imputato ha spiegato che la prassi di spegnere i microfoni durante le sedute del C.d.A. era giustificata dalla necessità di comunicare al consiglio notizie riservate sull'esito dei colloqui intrattenuti con la vigilanza.
Quanto agli audio del consiglio di amministrazione ascoltati durante l'esame di Emanuele Giustini, ha ribadito che in essi alcun riferimento è dato cogliere al fenomeno del capitale finanziato.
Le dichiarazioni rese dall'imputato non sono attendibili; a fronte delle convergenti risultanze probatorie testimoniali (la testimonianza di Pitacco, il file audio relativo a Coffa, il resoconto di Balboni sulla vicenda Bernardini de Pace, il coinvolgimento nelle operazioni finanziate dei suoi amici /collaboratori e congiunti ecc), egli si è limitato a negare pervicacemente la sua conoscenza del fenomeno del capitale finanziato, senza fornire alcuna plausibile spiegazione alternativa.
Si è adombrata più volte la falsità delle dichiarazioni rese da Pitacco; la tesi non è convincente, il teste ha effettuato una ricostruzione degli episodi pienamente logica e coerente con un preciso riferimento anche al contesto spaziale in cui egli parlò al presidente dei suoi acquisti finanziati (al Castello d'Albola nella stanza dove si entra sulla sinistra).
A tal proposito, osserva il Tribunale che - nel corso dell'istruttoria- è emersa palpabile in dibattimento la ritrosia dei principali soci finanziati a riferire in termini precisi e puntuali della loro operatività sul capitale correlato o sulle lettere di impegno e dei lori

rapporti con il presidente (atteggiamento giustificabile in ragione dei trattamenti di favore concessi in termini di storno di interessi a molti di essi); in numerosi casi - a seguito di contestazione - non sono state confermate circostanze relative ai rapporti con Zonin ed alla sua conoscenza dei fatti contestati: Caovilla ha riferito di non ricordare se parlò o meno con Zonin delle lettere di impegno, Giancarlo Ravazzolo non ha confermato le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. sugli espliciti riferimenti fatti con il presidente nel corso delle cene ai loro acquisti finanziati, Rigon ha dapprima ammesso e poi negato di aver parlato espressamente a Zonin delle sue operazioni correlate, Bernardini de Pace ha negato di aver parlato a Zonin delle sue operazioni, ma è stato smentito da Balboni e Girardi, Coffa ha negato una circostanza provata documentalmente (l'incontro a Vicenza riportato sull'agenda dello stesso Zonin), Zuffellato ha omesso di riferire su tutte le operazioni correlate fatte da lui e dalla sua famiglia , oltre che sui suoi rapporti professionali con Zonin.
Analogamente Romano, Romio, Rizzi - a seguito di contestazione - non hanno confermato dichiarazioni precedentemente rese sul coinvolgimento/ conoscenza di Zonin nell'anomala operatività della banca.
In questo contesto probatorio, pertanto, se di inattendibilità volesse discorrersi, ciò sarebbe, semmai, in relazione a quanto di accaduto e non raccontato piuttosto che in relazione alla veridicità di quanto, faticosamente, e pertanto genuinamente affermato nel corso delle testimonianze sopra analizzate.

11. Conclusioni.
Zonin ha fermamente sostenuto la sua estraneità ai fatti contestati nel presente procedimento.
Il fenomeno del capitale finanziato, delle lettere di impegno e degli investimenti nei fondi esteri – secondo la tesi difensiva – è stato autonomamente realizzato dai vertici del *management* aziendale ed occultato al presidente ed al consiglio di amministrazione.
L'imputato ha inoltre sostenuto di aver svolto il suo ruolo nell'assoluto rispetto della normativa di vigilanza, astenendosi da intromissioni nelle vicende gestorie della banca; si è in buona sostanza accreditato come un *primus inter pares*, un presidente prevalentemente dedito ad incrementare il patrimonio artistico della banca, ad assolvere funzioni di rappresentanza e a dirigere in modo imparziale la dialettica consiliare.
Radicalmente diversa è la figura del presidente Zonin che è emersa all'esito del processo.
L'istruttoria dibattimentale restituisce l'immagine di un presidente che ha esercitato per circa un ventennio una posizione di dominio incontrastato all'interno della banca.
Egli ha instaurato un marcato accentramento di potere nell'assoluta acquiescenza dei manager e degli organi sociali, operando come "*un monarca assoluto*" (espressione usata dal sindaco Laura Piussi nelle intercettazioni in atti) nella esteriore e formale conformità della struttura alle norme regolamentari.
Zonin ha sempre personalmente selezionato e individuato i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del top *management*, dei consulenti (Gronchi, Sorato Romito, Falchi) che ha opportunamente fidelizzato con generosi trattamenti

economici, significative sul punto le considerazioni espresse da Matteo Marzotto componente del C.d.A. (*Mi sembrava che tutto fosse pagato troppo in banca, cioè mi sembrava che fosse... retribuzioni, trattamenti, in generale mi sembrava che fosse abbastanza generoso tutto*[495].)
In consiglio Zonin ha imposto la regola dell'approvazione all'unanimità delle sue proposte; il dissenso o l'astensione sono stati percepiti finanche dal consigliere indipendente Domenichelli come "rischiosi".
L'asimmetria di poteri tra il presidente e "suoi" consiglieri è plasticamente dimostrata dalle retribuzioni percepite dai componenti del C.d.A. negli anni dal 2011 al 2016 (cfr doc 899 relazione J.N.P. pag 33 tabella 2.7): Zonin ha ricevuto compensi per circa 1 milione 110 mila euro l'anno, laddove la retribuzione media dei consiglieri di amministrazione era di circa 140 mila euro annui.
La politica di acquisizioni della banca è stata sistematicamente indirizzata nelle aree in cui egli aveva i suoi insediamenti imprenditoriali[496]: Toscana (Cariprato) , Friuli (banca popolare di Udine e di Trieste), Sicilia (Banca Nuova).
Zonin si è personalmente interessato all'apertura di nuove e grandiose filiali della banca popolare ovvero allo sviluppo della banca popolare nelle zone ove erano insediate le sue tenute (Asti, come riferito dal testimone Mercurio oppure il pavese come riferito dal testimone Radice Fossati); egli ha sostenuto l'apertura di nuovi sportelli finanche nelle località di vacanza da lui frequentate (a Cortina con la sciagurata operazione San Marco).
Per un ventennio ha di fatto gestito la banca con logica padronale, come fosse un'azienda di sua proprietà, a tal proposito sono significative del suo approccio alcune vicende emerse in dibattimento:

- le dimissioni del suo gestore private Roberto Rizzi, convocato a casa Zonin e prontamente riassunto dallo stesso presidente,
- i tassi di interesse fuori mercato ed in perdita per la banca concessi agli amici del presidente (Caovilla),
- la decisione adottata - contro il parere dell'ufficio legale- di escludere i soci con pacchetti azionari sotto cento azioni perché non in grado di sostenere la banca,
- la convocazione del C.d.A. nella sua tenuta toscana di Rocca di Montemassi,
- la partecipazione alle sedute consiliari del maggio 2015 ovvero alle trattative sulle dimissioni dei manager Giustini e Piazzetta del suo penalista di fiducia avv. Ambrosetti,
- i suggerimenti sulle sanzioni disciplinari da applicare ai dipendenti,
- il pervasivo controllo anche sull'operatività spicciola (vv. il teste Paoli che ha ricordato le campagne pubblicitarie sottoposte al placet del presidente), finanche la lista degli invitati alle cene "istituzionali" a casa Loison era subordinata all'*imprimatur* presidenziale.

[495] Testimonianza Matteo Marzotto, udienza 17.1.2020, fonoreg pag 19
[496] Relazione BI 2008 doc 1 P.M. pag 38

I rapporti con il *management* sono stati pesantemente condizionati dalle modalità gestorie del presidente, improntate al comando più che al governo dell'impresa bancaria.
Samuele Sorato è il manager che dal 2008 è stato investito da Zonin dell'incarico di direttore generale; secondo la vigilanza era un soggetto privo di esperienza nel settore bancario, che scontava scarsa autonomia dal presidente[497].
Sorato è stato al vertice della struttura ininterrottamente fino al 2015, agendo sempre in piena condivisione di intenti con il presidente Zonin.
A giudizio del tribunale, gli elementi probatori esposti nei paragrafi precedenti sono univocamente dimostrativi della piena conoscenza da parte di Zonin del fenomeno del capitale finanziato e del suo consapevole concorso nell'attuazione delle operazioni finanziate e nel loro occultamento (come dimostrano le vicende relative a Coffa e all'aucap 2014).
Parimenti è provata a giudizio del tribunale la consapevolezza da parte del presidente delle dimensioni del fenomeno capitale finanziato, depongono in tal senso una serie di convergenti elementi:
le modalità padronali di gestione della banca e la costante interlocuzione del presidente con Sorato e con gli altri dirigenti del gruppo su tutti gli aspetti operativi della banca (Seretti ha significativamente riferito che "Zonin interveniva su tutto"),
lo stretto rapporto di dipendenza funzionale che legava Sorato al presidente; a tal proposito Romio ha ricordato che quando Zonin era in banca Sorato era sempre da lui , chiedeva di continuo report e statistiche "*quando il dottor Zonin era in banca, il dottor Sorato era quasi sempre da lui. Molte volte... io ero molto spesso su dal dottor Sorato per portargli tutte le statistiche possibili e immaginabili, perché mi chiedeva di tutto*".
Le affermazioni fatte da Sorato nelle conversazioni telefoniche sopra riportate che danno conto della sua costante interlocuzione con il presidente e della piena conoscenza da parte di Zonin delle operazioni di capitale finanziato, oltre che del suo ruolo attivo nella gestione delle stesse ("*era lui che impostava le cose*").
La difesa di Zonin ha ripetutamente asserito la sostanziale inattendibilità di Sorato, trattandosi di dichiarazioni fatte da un soggetto evidentemente consapevole di essere intercettato per screditare Zonin.
L'ipotesi adombrata dalla difesa trova facile smentita nella circostanza che le conversazioni con la Cisco, con Gennarelli e la Lizza sono state intercettate sull'utenza 3311650993 intestata a Del Cengio Mirco (doc 886 P.M.), si tratta di una scheda SIM che Clara Cisco aveva fornito a Sorato nell'evidente intento di eludere le intercettazioni (cfr sul punto il teste di pg Dametto escusso all'udienza del 18.2.2020).
Le affermazioni rese da Sorato nelle intercettazioni hanno trovato significativi riscontri che ne dimostrano la piena attendibilità: i fratelli Ravazzolo hanno riferito in termini convergenti delle richieste di rassicurazione fatte durante le cene al presidente Zonin.
Roberto Meneguzzo, ex amministratore delegato di Palladio finanziaria, ha confermato che fu effettivamente organizzato un incontro a colazione con Zonin

[497] Cfr relazione BI 2008 doc 1 P.M. pag 40

forse nel 2010 o 2011 per discutere della partecipazione di Palladio all'aumento di capitale e dell'operazione Cattolica[498].
È parimenti provata la circostanza che i più cari amici del presidente fossero coinvolti nell'anomala operatività posta in essere in banca; Ferdinando Rigon e Franco Zuffellato (cognato di Zonin) furono più volte finanziati per l'acquisto di azioni, Caovilla fu destinatario di lettere di impegno (progr 845 pag 50 "*i suoi amici sono stati tutti finanziati: René Caovilla..tutte le persone che lui conosceva, anche lo stesso Rigon... Andate a parlare con Rigon*").
Un ulteriore riscontro della piena attendibilità delle affermazioni fatte da Sorato sul coinvolgimento di Zonin nelle operazioni di capitale finanziato è costituito dagli sms inviati da Marin e Giustini a Sorato in cui i due dirigenti sollecitano il benestare del presidente su alcune operazioni correlate.
Il doc 653, il messaggio di testo inviato il 27.9.2011 da Marin a Sorato "ricordati *di massaggiare il presidente per le pratiche di oggi in* C.d.A. – *quelle su acquisto valori mobiliari .. Ferrari 11 milioni, Morato 14 milioni, Ferrari 20 milioni*".
Si tratta di operazioni di finanziamento correlato deliberate dal C.d.A. della banca in data 27.9.2011 (cfr. teste di p.g. Tavilla, udienza del 20.1.2020).
Il doc. 654 è un messaggio inviato da Giustini a Sorato in 13.12.2011 in cui il vicedirettore scrive "*il presidente sta arrivando bisogna parlargli di Dalla Rovere e Cattaneo 10*".
Orbene, il teste di p.g. Tavilla ha ricordato che Ambrogio e Francesco dalla Rovere il 20.12.2011 ottennero rispettivamente un finanziamento da 13 milioni e 6,5 milioni di euro utilizzati per acquisto azioni.
Lorenzo Cattaneo acquistò in pari data €10 milioni di azioni con finanziamento destinato a acquisto valori mobiliari.
Il doc 655 è un sms inviato da Marin a Sorato il 26.10.2012 "*Ti ricordo Ziliotto da parlarne al pres per il fido da farsi sulla sua finanziaria*"; il riferimento è all'operazione di acquisto azioni effettuata da Zeta srl.
Ancora, il ruolo attivo di Zonin nelle operazioni di aumento di capitale è dimostrato dalla sua partecipazione alla riunione a palazzo Thiene del 2 aprile 2014 in cui si parlò esplicitamente della raccolta delle manifestazioni di interesse.
Infine, le modalità repentine di "congedo" dalla banca di Samuele Sorato, gestite in piena autonomia da Zonin con la sottoscrizione dell'accordo multimilionario e della clausola di riservatezza il 9 maggio 2015 sono evidentemente sintomatiche della necessità di garantire attraverso "l'uscita morbida" e ben retribuita del dirigente infedele il suo silenzio.
In questo contesto è quanto meno sospetta la circostanza che, mentre i colloqui tra Zonin e Piazzetta e Giustini si siano svolti alla presenza di "testimoni" (Breganze, Angius e l'avv.to Ambrosetti), Zonin concertò da solo con Sorato la fuoriuscita dalla banca, fu il presidente a non volere la presenza di terze persone (la circostanza è stata ricordata dal consigliere Paolo Angius, udienza 4.2.2020 pag 33: "*mi disse espressamente che invece il colloquio col dottor Sorato lo voleva fare esclusivamente lui con Sorato per un dovere di*

[498] Cfr testimonianza Roberto Meneguzzo udienza 5.11.2019 pag 85

rispetto che aveva nei confronti dell'Amministratore Delegato, quindi senza la presenza di Cauduro o di altre persone, qualunque esse fossero").
Conclusivamente è stata raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza da parte di Zonin dell'anomala operatività dell'istituto nel capitale finanziato, operatività da lui stesso sostenuta e condivisa allo scopo di occultare al mercato ed alla vigilanza lo stato di illiquidità delle azioni della banca.
Zonin - nella veste di presidente del C.d.A. - ha sottoscritto nelle annualità in contestazione le comunicazioni al mercato e le segnalazioni indirizzate all'organo di vigilanza, nella piena consapevolezza del contenuto decettivo delle stesse[499].
Alla luce delle risultanze dianzi esposte, le condotte materiali contestate all'imputato integrano *sine dubio* - a giudizio del tribunale - una compartecipazione, ex art. 110 c.p., in tutti i reati contestati.

[499] significativi in tal senso gli appunti manoscritti di Mariano Sommella relativi al C.D.A. del 3.3.2015, nel corso di quella seduta fu approvato il bilancio 2014 con un risultato netto di - €823, 7 milioni, Sommella annota un intervento del Presidente "*ATTENZIONE A QUANDO VERBALIZZIAMO (in maiuscolo nel testo) secondo me al mercato va detto che siamo una grande banca*"

Capitolo XIII
IL RUOLO DEL VICEDIRETTORE EMANUELE GIUSTINI

1. Le funzioni della divisione mercati
2. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011
3. Il ruolo di Giustini nella fase di coordinamento e controllo dell'andamento del fondo acquisto
4. L'occultamento delle operazioni
4.1. La vicenda "Villa" e il "report Bozeglav" del 4 settembre 2014.
4.2. L'episodio KPMG
4.3. Le schede informative consegnate all'ispettore Manni
5. Il ruolo di Emanuele Giustini nell'azione di coordinamento della rete commerciale
6. Le lettere di impegno
7. Gli storni di interessi
8.Il diretto coinvolgimento di Emanuele Giustini in alcune rilevanti operazioni correlate
9. Le pressioni sulla rete
10. Il comitato di direzione del 10.11.2014
11. La consapevolezza dell'entità del fenomeno
12. La versione dell'imputato
13. Conclusioni

1. Le funzioni della divisione mercati

Secondo il funzionigramma di banca popolare (doc 262 -267 P.M.), la Divisione Mercati aveva il compito di

- assicurare l'identificazione, la proposta e l'implementazione delle strategie e delle politiche di gestione e sviluppo commerciale.
- assicurare la definizione della proposta di budget annuale e dei piani commerciali della Rete Commerciale e dei segmenti di clientela.
- assicurare, con il supporto delle Direzioni di Segmento, il coordinamento della rete Commerciale per il tramite dei Direttori Regionali.
- garantire il conseguimento degli obiettivi commerciali, economici e patrimoniali attesi, l'efficace controllo dei risultati conseguiti e l'adozione degli interventi correttivi necessari, nel rispetto delle politiche di tutela del rischio definite.
- esercitare, nei limiti delle autonomie concesse, le facoltà di delibera in ambito creditizio, assicurando, nella gestione del credito, il rispetto delle norme e disposizioni dell'Organo di Vigilanza, dello Statuto, della normativa interna nonché delle delibere degli organi superiori.

Emanuele Giustini, vice direttore generale e responsabile della Divisone mercati, nelle annualità in contestazione ha diretto e coordinato l'attività commerciale della banca.
Egli era altresì membro del Comitato Soci, ossia l'organo endo consiliare deputato alla disamina preventiva delle richieste di acquisto e cessione delle azioni BPVi prima che le stesse fossero sottoposte al Consiglio.

Gli elementi accusatori a carico di Emanuele Giustini delineano la centralità del ruolo svolto dall'imputato nell'attuazione della strategia operativa tesa a dissimulare l'illiquidità delle azioni e ad annacquare il patrimonio della banca.
È infatti emerso in modo univoco il suo diretto coinvolgimento in tutti gli aspetti della illecita operatività della banca[500]:

- egli ha significativamente contribuito alla definizione e all'attuazione delle prassi operative in tema di capitale finanziato;
- ha partecipato direttamente alle più rilevanti operazioni di capitale finanziato (cd big ticket);
- ha sottoscritto alcune lettere di impegno al riacquisto ed autorizzato in via preventiva la sottoscrizione di lettere da parte dei funzionari;
- ha co organizzato e programmato una capillare attività di monitoraggio della produttività della rete commerciale, esercitando sui dipendenti forti pressioni per stimolare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta del capitale;
- ha personalmente autorizzato storni di interessi come forma di remunerazione dell'investimento in azioni BPVi;
- ha in molteplici occasioni ostacolato l'accertamento della illecita operatività nei confronti dell'autorità di vigilanza, della società di revisione, della vigilanza interna.

2. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011

Passando all'analisi degli elementi probatori a carico dell'imputato, occorre in primis ricordare che Giustini prese parte al comitato di direzione dell'8 novembre 2011 nel corso del quale furono delineate le strategie operative per gli interventi sul capitale.
Il Doc. 389 P.M. è costituito dagli appunti manoscritti redatti dal segretario generale Mariano Sommella durante la riunione del comitato di direzione.
Erano presenti Sorato, Pellegrini, Giustini, Tonato, Seretti, Maiolini, Fagnani, Piazzetta e Zonin (la presenza di Zonin si evince dalla terza pagina degli appunti).
Sul tema trattato nella riunione, Mariano Sommella ha dichiarato[501]:
TESTIMONE SOMMELLA – Dai miei appunti l'argomento che viene trattato è di come aumentare il capitale e la strada che ho letto è quella di spingere su operazioni baciate.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Aumentare il capitale in che senso, dottor Sommella?
TESTIMONE SOMMELLA – Se permette? Nelle riunioni di Comitato di Direzione il discorso finale, il senso delle riunioni era che la banca doveva produrre maggiori utili perché doveva distribuire dividendi. Per produrre maggiori utili occorreva implementare, si era scelto, l'attività creditizia, peraltro in un periodo dove il mercato andava da un altro lato, sui crediti. Per aumentare i crediti occorreva il capitale e quindi vi era una ricerca spasmodica di capitale della banca... sì, di

[500] Con riferimento alla contestazione sub N1 ed alla responsabilità di Giustini nelle condotte di ostacolo alla vigilanza Consob si veda la trattazione specifica al cap. X
[501] Cfr udienza 29.10.2019 fonoreg pag 48

capitale della banca, vuoi per supportare l'attività creditizia e vuoi per, come dire, per crescere in termini di sportelli."

A pag. 1 del resoconto della riunione, dopo l'intervento di Tonato, si legge "*Patrimonio*" e di seguito i commenti di Giustini e Pellegrini:
Giustini:"*8,50 di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri, 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni plein??*"
Pellegrini : "*183 - 50 + 42, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 (ndr di Tier 1) con capitalizzazione dell'utile trimestrale*".
Sommella ha spiegato che 8,50 di Tier 1 per fine anno era l'obiettivo da raggiungere, il gap sul fondo (cioè l'utilizzo del fondo azioni proprie) pari a 120 mln portava il Tier 1 a 7,52.
Tonato (direttore generale Cariprato): "***da noi, sono operazioni baciate, non sono facili da proporre***"
Seretti (vicedirettore generale Banca Nuova) : "***anche da noi sono baciate***"
Il segretario Sommella ha spiegato che il senso dell'intervento di Tonato e Seretti era che per aumentare il collocamento delle azioni bisognava ricorrere alle baciate.
Segue nel documento la sintesi dell'intervento di Samuele Sorato articolato in tre punti:
"1) dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione)
2) dobbiamo continuare a spingere su retail e si deve pianificare.
3) al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile"
Sommella non è stato in grado di ricordare chi fece il seguente intervento:
"2) attenzione a come impacchettare il subordinato con le azioni.
Verificare il processo"
"Consob: incontro con gli addetti ai lavori per simulare un incontro, capire cosa è successo a Veneto Banca"
Il testimone ha spiegato che c'era una sorta competizione con Veneto Banca e che qualcuno dei presenti disse che sarebbe stato opportuno capire l'atteggiamento assunto da Consob nei confronti di Veneto Banca "*perché probabilmente a Veneto Banca c'era la stessa situazione o qualcosa di simile*".
Il resoconto manoscritto di Sommella, la sua testimonianza e l'sms scambiato tra Piazzetta e Sorato durante quella seduta (doc. 810 P.M.: "***quelle di Tonato sono baciate tra uomini che vanno coccolati***") danno univocamente conto degli espliciti riferimenti fatti dai partecipanti nel corso di quella riunione alle operazioni baciate.
Il d.g. SORATO fa significativamente riferimento ad un'attività da monitorare con cadenza quotidiana sulla quale occorre spingere, sottolinea la necessità di trovare controparti "*credibili*".

Franco Tonato[502] - escusso in dibattimento - ha ricostruito il contenuto di quella riunione, chiarendo che in quel comitato Pellegrini disse che per poter raggiungere l'obiettivo dell'8% a fine anno (8% di *Tier 1* stando all'appunto Sommella) dovevano essere collocate più di 100 milioni di azioni.
Pellegrini si occupava del bilancio e sotto di lui c'era il gruppo che seguiva le segnalazioni di vigilanza quindi era l'unico in grado di dare un "*responso corretto di quella che era l'esigenza di capitale*" (pag.26).
Considerato che mancavano poco più di 30 giorni alla chiusura natalizia, Tonato chiarì che l'unico modo per raggiungere il risultato in Toscana era finanziare l'acquisto delle azioni; Seretti convenne (all'epoca Direttore Generale Banca Nuova) per la Sicilia.
Tra l'altro per gli importi richiesti si trattava di operazioni di competenza deliberativa della Direzione Generale o del C.d.A..
Finita la riunione, Tonato convocò i suoi capi area dicendogli di provare a collocare le azioni con questa modalità; vennero fatte tre o quattro operazioni con questo sistema.
"Io ho dato gli obiettivi, evidentemente loro mi hanno risposto nell'unica maniera che potevano rispondermi perché in quel limitato tempo non si poteva fare altrimenti. E lei poi consideri una cosa: in banca, allora, si riteneva che il 2358 non riguardasse le banche popolari in quanto cooperative, e di fatto il fatto che ci fossero i finanziamenti ai dipendenti, il fatto che ci fosse anche nell'ultimo aumento di capitale la Consob stessa ha autorizzato il finanziamento per partire, mi pare, di 100 azioni, voleva dire che, di fatto, il finanziamento era... Banca d'Italia stessa ancora non si era pronunciata e, anche quando si pronunciò, non disse che il finanziamento non si poteva fare, ma semplicemente che quel patrimonio finanziato non poteva essere portato a incremento del patrimonio di vigilanza"[503] .
Le circostanze riferite da Tonato hanno trovato un puntuale riscontro documentale nella relazione di consulenza tecnica dei P.M. da cui si evince che - effettivamente - dopo quella riunione la direzione regionale della Toscana concluse le operazioni baciate con le controparti indicate da Tonato: Consiag S.p.A., Becagli Mario, Tamburrino Raffaele, Roma Gas & Power; operazioni per le quali furono rilasciate anche lettere di impegno (docc. 48, 37, 62 e 43), firmate in data 16.11.11, 23.11.11, 25.11.11, 19.12.11.

3. Il ruolo di Giustini nella fase di coordinamento e controllo dell'andamento del fondo acquisto

Dall'istruttoria svolta è emerso che il crescente disallineamento tra le domande di acquisto azioni e le richieste di vendita era circostanza ben nota ad Emanuele Giustini, quanto meno dal giugno del 2011; Filiberto Romio aveva infatti inviato il dettaglio dell'andamento del fondo acquisto per il primo semestre 2011 via mail a Sorato, Giustini, Pellegrini, Turco,Fagnani e Romano in data 11 6 2011 (doc 166 P.M.)
Le tabelle allegate alla mail riportano le domande di cessione pervenute per € 158 milioni e le domanda di acquisto per € 48 milioni.

---

[502] Udienza 9.11.2019
[503] Ibidem pag 26

Dal 2011 la divisione mercati incrementò in modo esponenziale il ricorso al capitale finanziato, proprio allo scopo di "mascherare" l'illiquidità dell'azione; la C.T. della pubblica accusa attesta infatti che al 31 dicembre 2010 le operazioni di capitale finanziato ammontano ad € 50 mln; esse registrano un cospicuo incremento nel 2011 raggiungendo l'importo di € 243 mln.

Significativo del cambio di passo impresso alla rete dopo la riunione del novembre 2011 è il raffronto tra l'importo di capitale finanziato al 30 ottobre 2011 pari ad € 109.912.486 ed il dato dei mesi di novembre e dicembre 2011, in cui si registrano operazioni finanziate pari ad € 134.712.500 (cfr CT P.M.).

Emanuele Giustini ha svolto un ruolo decisivo nell'organizzazione e coordinamento delle iniziative cd. svuota fondo, mediante le quali la banca, attraverso le operazioni correlate, ha assicurato - quanto meno dal 2010 - il sistematico azzeramento del fondo acquisto azioni proprie ed ha mascherato il progressivo disallineamento tra la domande di vendita e quelle di acquisto delle proprie azioni.

Filiberto Romio[504] ha ricordato che a partire dal 2010, le domande di vendita delle azioni cominciarono ad aumentare e, ben presto, superarono le richieste di acquisto, il che comportò un sempre maggiore utilizzo del fondo acquisto azioni proprie.

Giustini diede indicazione ai capi area (e poi ai direttori regionali) di pareggiare le compravendite (*"E quindi da lì, come si può dire, la data domanda per il nostro ufficio era diventata tra virgolette irrilevante, nel senso che se l'Area doveva, a fronte di una vendita, trovare un acquisto, è evidente che l'ordine cronologico delle vendite non poteva essere rispettato"*[505]).

Per evitare lo squilibrio, i capi area cominciarono a trattenere molte richieste di cessione e, infatti, spesso l'ufficio soci riceveva domande presentate in filiale due mesi prima.

In pratica, dal 2011, il criterio cronologico non venne più rispettato e, su indicazione di Sorato e Giustini, furono portate in comitato soci solo una parte delle richieste di cessione delle azioni: "a questo punto sempre nel 2010 le richieste di vendita azioni BPV erano sempre superiori a quelle di acquisto e vi era l'ordine della Direzione Generale, nelle persone di Sorato Samuele e Giustini Emanuele, di portare avanti in sede di Comitato Soci e poi C.d.A. una situazione "positiva", nel senso che "*le richieste di vendita dovevano essere tagliate al punto da non creare problemi per il fondo acquisto azioni proprie*"

Il teste Romio ha spiegato che l'andamento degli acquisti e delle vendite era costantemente monitorato da Giustini e Sorato con apposita reportistica.

Il "colorato" era un report redatto dall'ufficio soci per Giustini e Sorato che, partendo dai dati estratti dal foglio excel dell'ufficio soci, serviva a dare evidenza del numero complessivo di vendite e acquisti per le singole aree e regioni che erano contraddistinte da colori diversi (da qui il nome del documento).

Il report indicava la "*quantità di fondo riacquisto azioni impegnata contabilizzata*" e quella "*in sospeso*" *in ragione delle "famose operazioni di vendita"* (ossia i tentativi di piazzare le

---

504 Udienza 8.10.2019

505 Ibidem pag 43

azioni con le baciate o comunque con le vendite concluse all'unico scopo di svuotare il fondo).
Giustini e Sorato esaminavano insieme il colorato per decidere la quantità di azioni che la banca poteva riacquistare; in base alle indicazioni di Sorato e Giustini, l'ufficio soci compilava le liste da portare in comitato soci[506].
Inizialmente fu Giustini ad indicare a Romio di quante e quali domande di vendita portare in comitato soci, con il passare del tempo si interpose Romano ma Romio era consapevole che si trattava di indicazioni provenienti direttamente dai vertici, quindi da Giustini e Sorato.
Romio ha dichiarato che i membri del comitato soci erano consapevoli delle crescenti difficoltà e dei ritardi nell'evasione delle richieste di cessione delle azioni.
A partire dal 2010, Sorato e Giustini rappresentarono in più occasioni al comitato soci le difficoltà ad evadere tutte le richieste di cessione delle azioni; in seguito, anche Romio fece presente il problema più volte.
D'altronde, erano aumentati anche i reclami per i ritardi per cui tutti sapevano che le richieste dei soci erano evase con sempre maggiore ritardo[507].
In senso conforme la testimonianza di Costante Turco[508], funzionario in staff alla divisione mercati; egli ha ricordato che dal 2011, Sorato riceveva dei report direttamente dal responsabile dell'ufficio soci, Romio (l'ufficio soci era subordinato alla direzione sviluppo diretta da Romano):il report "Colorato" con gli acquisti e gli annullamenti delle azioni BPVi per area e il report "Volpi"; quest'ultimo era un foglio excel con le richieste di acquisto e di vendita delle azioni mensilmente pervenute.
Nel 2011, Sorato aveva il presidio assoluto sulla tematica dei soci, tuttavia nel 2012 la lista di attesa dei clienti intenzionati a vendere le azioni si allungò e Sorato chiese a Giustini di aiutarlo nel controllo dell'andamento delle domande di acquisto e di cessione delle azioni.
Turco ha ricordato che il disallineamento tra domande di acquisto e di vendita delle azioni peggiorò verso al fine del 2012, pertanto, il direttore generale, durante le riunioni con i capi area, cominciò a fare sempre più pressioni perché si incrementasse il collocamento delle azioni.
Secondo le indicazioni di Sorato, era necessario che, in caso di urgenza, i migliori clienti della banca fossero disponibili per le cosiddette operazioni "svuota fondo" e, quindi, anche per le "baciate".
Sorato "*autorizzava i capi area o i direttori regionali ad avere pronti, appunto, dei clienti "amici" per fare delle operazioni da 1, 5 o 10, quello che era nelle possibilità, perché se in caso di bisogno, diciamo, di urgenza dovevano costruire questa operazione*" [509].

---

[506] Ibidem pag 45
[507] *Cfr Doc. n.168 e-mail contenente un report "Colorato" inviata il 21 novembre 2011 da Romio Filiberto a Sorato e Giustini. Doc. n. 166 e-mail contenente un report "Colorato" inviata il 10 giugno 2011 da Romio a Sorato, Giustini, Pellegrini, Turco, Fagnani, Romano*
[508] Udienze 3-4 luglio 2019
[509] Udienza 3.7.2019 fonoreg. pag 44

Le direttive di Sorato erano veicolate da Giustini a tutta la rete nel corso delle riunioni della divisione mercati.

Durante una riunione a settembre/ottobre del 2012, Sorato ordinò ai capi area di trovare clienti disponibili a concludere operazioni cosiddette "rotonde" o "baciate" o "di portaggio"; ossia operazioni in cui l'importo del finanziamento era pari al controvalore delle azioni acquistate con il finanziamento stesso ("*normalmente, queste operazioni erano rotonde, cioè, nel senso che il finanziamento era di 5 e l'acquisto era di 5, 1 milione contro 1 milione*" pagina 48).

In quel periodo, infatti, aumentò il numero dei soci intenzionati a vendere le azioni ma Sorato voleva a tutti i costi che il fondo acquisto azioni fosse portato "a zero", così fu fatto alla fine del 2012 e del 2013.

Le "baciate" consentivano di collocare facilmente le azioni in attesa del riacquisto da parte della banca cosicché si lasciava alla rete il tempo di reperire altri acquirenti.

La situazione si complicò con l'aumento di capitale riservato ai soci e con il mini aucap.

La rete non riuscì più a soddisfare le richieste di vendita poiché le risorse del fondo acquisto azioni erano canalizzate sugli aumenti di capitale.

Inoltre, per i sottoscrittori dell'aumento di capitale fu previsto un premio fedeltà (trascorso un periodo di tempo, il sottoscrittore riceveva in premio ulteriori azioni per averle detenute medio tempore), situazione che rendeva più vantaggioso sottoscrivere l'aumento di capitale piuttosto che comprare le azioni sul mercato secondario.

4.L'occultamento delle operazioni

Si è già detto che l'occultamento del capitale finanziato è stato realizzato con una molteplicità di azioni tra loro collegate:

- il divieto alla rete di comunicare per iscritto informazioni sul capitale finanziato,
- l'utilizzo della formula generica nella P.E.F.,
- il distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto azioni ovvero l'indicazione di inserire nel portafoglio titoli dei clienti azioni diverse da quelle della banca

Il ruolo di Emanuele Giustini nell'organizzazione delle descritte modalità di occultamento è stato provato da una serie di riscontri pienamente convergenti.

Costante Turco ha ricordato che Sorato vietò di lasciare traccia scritta delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni, soprattutto nella corrispondenza, in quanto le operazioni erano borderline e Consob e la Banca d'Italia avrebbero potuto creare problemi in caso di ispezioni.

L'ordine di Sorato fu impartito, a cascata, da Giustini e da tutti i capi area.

Il direttore regionale Gianluca Girardi[510] ha ricordato che Giustini diede indicazione di non parlare al telefono e nelle e-mail del capitale finanziato ; in senso conforme hanno riferito Marco Nichele[511] e Sergio Balboni[512] (fu indicazione di Sorato e Giustini)

---

510 Udienza 16.7.2019
511 Udienza 27.9.2019
512 Udienza 4.10.2019

Il capo area Alberto Cudiz[513] ha confermato che non furono mai date indicazioni scritte su questo tipo di operatività, ma solo verbali; Giustini o i capi segmento dicevano che non era opportuno dare indicazioni scritte, sicchè furono date indicazioni verbali alle riunioni: "non è opportuno e quindi attenetevi verbalmente a quello che vi chiediamo di fare" (pag.37).
Si discusse anche della legittimità di tali operazioni "*ma ci veniva detto: sono legalmente... si possono fare, ma non è opportuno farle, per cui le teniamo in questo ambito. Per quanto a mia conoscenza, diciamo così, dal punto di vista legale...*" (pag. 37).
All'udienza del 5.6.2019 il capo area Enzo Dalle Carbonare ha esposto che Giustini e Turco suggerirono di fare in modo che le operazioni di finanziamento e acquisto azioni non fossero strettamente correlate dal punto di vista temporale
Luigi Veronese, capo area e direttore regionale, escusso alle udienze del 21.5 e 14.9.2019, ha ricordato che Giustini raccomandò di far trascorrere un certo lasso temporale tra la sottoscrizione del finanziamento e l'acquisto di azioni, (necessariamente successivo al finanziamento): le due operazioni non potevano essere fatte contemporaneamente.
Secondo il ricordo del capo aera di Vicenza nord Giacon[514], Giustini o Turco diedero indicazioni - di non fare acquisti di azioni di importo coincidente a quello del finanziamento per evitare di fare capire che l'operazione era esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni.
Il responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano[515] ha ricordato che, in seguito all'ispezione 2012 , Giustini, Sorato e Marin raccomandarono alla rete di fare in modo che la data di acquisto delle azioni fosse successiva alla data della delibera dei finanziamenti "*in modo tale da creare una sorta di salvaguardia formale tra l'atto deliberativo dell'affidamento e quello di acquisto dell'azione a opera dello stesso cliente finanziato*".
Anche Roberto Rizzi , gestore private della filale di contrà Porti, ha ricordato all'udienza del 6.6.2019 che nel 2012 Giustini gli disse che, per evitare problemi con Banca Italia (nell'intervista audit specifica meglio "*a fronte di eventuali controlli di Banca d'Italia non apparisse che il rapporto era dedicato esclusivamente alle azioni BPVi*"), bisognava inserire nel deposito titoli delle baciate anche altri titoli, cioè SICAV, fondi di investimento, cosa che per alcuni clienti venne in effetti fatta.
Le condotte dinanzi esaminate danno conto univocamente della centralità del ruolo svolto da Emanuele Giustini nell'azione sistematica di mistificazione delle effettiva situazione patrimoniale della banca.
Promovendo e sollecitando l'attuazione delle descritte prassi operative (causale generica, sfasatura temporale tra fido e acquisto azioni, inserimento nel deposito titoli dei clienti di altri titoli), egli ha dato un rilevante contributo all'alterazione della veridicità dei flussi informativi indirizzati all'autorità di vigilanza, contribuendo in modo consapevole all'inserimento nei sistemi di rilevazione contabile della banca di dati viziati da una falsa e fuorviante rappresentazione delle operazioni correlate.

---

513 Udienza 18.2.2020
514 Udienza 13.6.2019
515 Udienza 17.9.2019

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono inoltre emersi tre significativi episodi che danno conto della pervicace condotta di Emanuele Giustini tesa all'occultamento del capitale finanziato nei confronti delle autorità di vigilanza ovvero della società di revisione: gli accertamenti sulla vicenda Villa, le schede informative consegnate all'ispettore Manni e la richiesta di chiarimenti della società di revisione KPMG.

4.1 La vicenda "Villa" e il "report Bozeglav" del 4 settembre 2014.

Un episodio estremamente significativo dell'azione coordinata di occultamento dell'illecita operatività svolta da Giustini e Sorato fino alla primavera del 2015 è quello relativo agli accertamenti effettuati dall'audit dopo la segnalazione dell'avv.to Esini sul private banker Antonio Villa.

Il responsabile dell'audit Massimo Bozeglav[516] ha riferitogli esiti dell'indagine dell'audit effettuata a seguito della segnalazione dell'avv. Esini.

Egli estrasse dagli archivi informatici le posizioni dei clienti che possedevano un numero di azioni dal valore complessivo simile o pari a quello del finanziamento; stilò una lista di clienti con azioni per un controvalore superiore a 500.000,00 euro, emersero circa venti posizioni caratterizzate da correlazione tra l'importo del finanziamento e il valore delle azioni, nove clienti individuati erano gestiti da Rizzi. (Doc. 256 P.M. report del 4 settembre 2014).

Il 4.9.2014 Bozeglav consegnò il report a Sorato esponendogli il risultato: le 20 posizioni individuate avevano un totale di 4.251.043 azioni per un controvalore pari a 265 mln euro circa.

Alcune operazioni avevano "un margine di intermediazione negativo": il tasso di interesse applicato e le commissioni non coprivano i costi del finanziamento (Confab, Ravazzolo, Caovilla, Solfin).

Bozeglav segnalò la necessità di ulteriori approfondimenti con il coinvolgimento della divisione mercati e della divisione crediti ma Sorato assunse un atteggiamento dilatorio.

A gennaio del 2015, pressato dalle richieste di Bozeglav, Sorato convocò Giustini e gli consegnò il report dell'audit, per gli ulteriori approfondimenti affidati a Turco, venti giorno dopo, arrivarono gli ispettori della B.C.E..

Quando, in seguito,il responsabile dell'audit intervistò Turco, apprese che, dopo il loro incontro, Giustini si fece consegnare il report dell'audit, dicendogli che non avrebbe dovuto parlarne con nessuno.

La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Costante Turco che ha ricordato che nel mese di febbraio del 2015, poco prima dell'inizio dell'ispezione della B.C.E., Sorato consegnò a lui e Giustini il report di Bozeglav ("*250 o 350 milioni di posizioni che secondo lui erano un po' troppo finanziate*", pag. 80) chiedendo a Turco di verificare se i numeri rilevati da Bozeglav coincidessero con quelli in suo possesso.

---

[516] Udienza 30.9.2019

In presenza di Bozeglav, Giustini disse a Turco di approfondire le verifiche (i dati raccolti da Bozeglav, "*a colpo d'occhio*", erano gli stessi che Turco e Giustini conoscevano ormai a memoria, "*stessi nomi dei soliti clienti, stessi numeri*").
Dopo un paio di giorni, Giustini gli chiese indietro il report di Bozeglav, perché Sorato non voleva che girasse per la banca e si assicurò che Turco non ne avesse fatto copia [517].

4.2 L'episodio KPMG

Anche in occasione delle segnalazioni effettuate a marzo 2015 dalla società di revisione KPMG è emersa prova di una significativa condotta di Emanuele Giustini tesa alla dissimulazione della operatività sugli acquisti di azioni finanziati.
L'episodio è stato ricostruito all'udienza del 19.12.2019 da Vito Antonini partner di KPMG che si occupò della revisione legale del bilancio della banca dal mese di giugno 2014 fino al settembre del 2016.
Il teste ha ricordato che, nell'ambito di una serie di attività pianificate con riferimento alle operazioni sul capitale del 2014, la società di revisione fece approfondimenti specifici sul profilo dell'adeguatezza patrimoniale; in particolare per verificare l'esistenza di un rischio di operazioni fatte in contestualità (operazioni dei clienti sul capitale e affidamenti fatti dalla banca ai medesimi clienti).
All'esito del controllo, emersero 17 posizioni con una sostanziale coincidenza in termini di importo tra valore delle azioni sottoscritte e utilizzo dei fidi con un criterio di confidenza del 10% e un criterio di vicinanza temporale con un intervallo di più o meno 15 giorni dalla data dell'acquisto di azioni: importo di circa 13 milioni e mezzo di euro di azioni sottoscritte.
Agli inizi di marzo del 2015, la società di revisione informò Massimiliano Pellegrini e il collegio sindacale.
Seguì un incontro tra la KPMG nella persona di Antonini, Pellegrini, Triban e i membri del collegio sindacale.
L'appunto dell'incontro redatto da Antonini, (doc. 574 P.M. ud.19.12.19) riporta: "*con riferimento alle attività di verifica delle operazioni sul capitale* KPMG *informa che sono state identificate alcune posizioni che presentano una sostanziale contestualità di data e coincidenza di importo tra operazione sul capitale e fido concesso e per un campione non statistico di esse 17 posizioni è stato richiesto alla Banca di effettuare approfondimenti*".
Antonini e Pellegrini si rivolsero a Sorato, presentandogli l'elenco delle posizioni estrapolate; Sorato disse di non saperne nulla, indirizzandoli da Giustini (doc. 573 P.M.).
Giustini raccolse le informazioni relative alle 17 posizioni e, nel corso di un altro incontro con KPMG, consegnò il *dossier* informativo contenente gli esiti degli accertamenti.

---

[517] *Doc. 22 P.M. allegato 4 intitolato "all'attenzione del Direttore Generale", datato 4 settembre 2014, analisi relativa alla questione dei finanziamenti, a firma della direzione internal audit, responsabile Bozeglav.*

Giustini attestò che non erano emerse criticità, le operazioni erano regolari, il merito creditizio era stato correttamente valutato, rassicurò Antonini che non vi era acluna correlazione tra gli acquisti delle azioni e l'erogazione dei finanziamenti[518].
Il teste Antonini ha spiegato che l'obiettivo principale della società di revisione era verificare che non vi fossero impatti significativi sul bilancio di esercizio.
L'episodio KPMG è stato ricordato anche dalla responsabile dell'ufficio legale Anna Papacchini*519* in questi termini:
nella primavera 2015, poco prima dell'approvazione del bilancio, Pellegrini le telefonò dicendole che la KPMG (società incarica della revisione del bilancio) pretendeva un parere da parte della direzione legale della banca che attestasse la legittimità "*di una serie di finanziamenti concessi a clienti della banca, che a loro volta, nel giro di breve termine, avevano comprato azioni BPV per un importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti. Si trattava, dunque, di operazioni baciate*".
Pellegrini le spiegò che il problema era che c'era "*anche una vicinanza temporale tra l'acquisto di azioni*" (pagina 14).
La teste si rivolse all'avvocato Tesei che concordò con la sua valutazione circa la contrarietà delle operazioni segnalate al disposto di cui all'art. 2358 c.c., erano "*assistenza finanziaria pura*" (pagina 19).
Spiegò il problema a Pellegrini e subito dopo fu convocata da Sorato (era con Pellegrini e Piazzetta) che le chiese di redigere un parere attestante la legittimità di quelle operazioni.
La teste si rifiutò e sollecitò un *audit* per comprendere le reali dimensioni del fenomeno.
Sorato la *assalì,* dicendole che avrebbe trovato un altro avvocato.
Piazzetta disse "*Ma sei matta! Un audit? Se facciamo un audit, andiamo tutti a casa*"; rimase allibita e capì che il problema era molto più serio di quanto rilevato dalla KPMG.
La Papacchini tornò a Vicenza e, il giorno seguente, si ripropose lo stesso problema perché la KPMG insisteva per avere il parere dalla direzione affari legali, altrimenti non avrebbe rilasciato la certificazione del bilancio.
Dopo un nuovo incontro con l'avv. Tesei, fu trovato un compromesso con Sorato e Giustini: la banca avrebbe mandato una lettera alla KPMG, impegnandosi a svolgere gli approfondimenti necessari per chiarire le operazioni segnalate[520].
La teste ha ricordato che, all'elaborazione della missiva per KPMG, parteciparono, oltre a lei e Tesei, anche Giustini e Pellegrini.
La bozza fu trasmessa a Sorato e ad Antonini per un parere preliminare.

---

[518] Cfr doc. 572 P.M., la relazione riepilogativa di sintesi datata 13 marzo firmata da Giustini, in cui si attesta che, a supporto della regolarità delle operazioni, il merito creditizio è stato regolarmente valutato in relazione alle 17 posizioni segnalate dall'organo di revisione.
519 Udienza 13.9.201.

[520] Cfr doc. 210 *bis* allegato 4, la lettera sottoscritta da Giustini inviata alla KPMG.

A metà marzo, infatti, la KPMG inviò al collegio sindacale e al comitato per il controllo una lettera con la quale evidenziò che la banca si era impegnata a effettuare i dovuti approfondimenti per poi darne poi contezza alla società di revisione.
La Papacchini e l'avvocato Tesei spiegarono a Giustini e a Pellegrini l'urgenza di effettuare gli approfondimenti.
Il riferimento al "merito creditizio" contenuto nella missiva fu imposto da Giustini: "*Giustini disse: facciamo approfondimenti, però guardate che c'è il merito di credito e nelle richieste di fido non c'è scritto che vogliono acquistare azioni della banca*" (pag. 26).
In effetti, nelle pratiche di finanziamento non c'era alcun riferimento all'acquisto delle azioni, era indicata solo una generica "*necessità per investimenti immobiliari e mobiliari*" (pag. 26).

4.3. Le schede informative consegnate all'ispettore Manni

Le condotte tenute dall'imputato interessano tutto l'arco temporale in contestazione.
Estremamente significativa della pervicacia dell'azione distorsiva posta in essere da Emanuele Giustini è la ricostruzione delle modalità di interlocuzione con la squadra ispettiva B.C.E. nel maggio 2015, allorquando emerse la dimensione macroscopica del fenomeno capitale finanziato e l'ispettore Manni cercò di instaurare il contraddittorio sulle prime 48 posizioni correlate.
Gianluca Manni[521] ha ricordato che, una volta iniziato l'esame del secondario, fra il 20 e il 30 marzo 2015, gli ispettori notarono che il fenomeno dei finanziamenti correlati appariva "strutturale"("*ogni 10 pratiche mediamente più di 5 le trovavamo finanziate*"), per questo motivo si decise di instaurare un contraddittorio preliminare con i vertici aziendali.
Nella prima decade di aprile furono selezione le prime 46 operazioni di finanziamento (per complessivi 55 milioni di euro) che apparivano correlate all'acquisto di azioni BPVI , fu chiesto a Bozeglav di predisporre in relazione a ciascuna posizione delle schede informative; l'incarico fu affiato a Giustini, Balboni e Ambrosini.
L'8 maggio 2015 il responsabile dell'audit gli consegnò le schede (doc. 150 P.M.), dalla disamina delle stesse Manni non trasse alcun elemento di valutazione idoneo a sconfessare l'ipotesi di finanziamenti correlati; nelle schede si sottolineava la solvibilità del cliente, la meritevolezza dell'affidamento, si attestava che il cliente "successivamente" ("*su iniziativa del cliente*", "*su decisione del cliente*") aveva acquistato azioni o in tutto o in parte rispetto al fido.
Il 12 maggio 2015, cui fu un incontro con Giustini e Balboni, in quella sede Manni sottolineò l'inidoneità delle risposte fornite dalla banca a confutare l'ipotesi della natura correlata dei finanziamenti.
L'ispettore mostrò ai due dirigenti in relazione alle posizioni oggetto di analisi iniziale, le movimentazioni dei conti correnti e la relazione che c'era tra l'erogazione dell'affidamento e l'acquisto delle azioni, in quella occasione Giustini

[521] Udienza 26.10.2019

sostenne pervicacemente la tesi negatoria della natura correlata, ribadendo all'ispettore che tutti i finanziamenti erano giustificati dal merito creditizio.

"Il lunedì 11o al massimo martedì 12 facemmo un incontro con il dottor Giustini e il dottor Balboni. Facemmo un incontro nella mia stanza, credo organizzato dall'Audit, insomma, intermediato dall'Audit, ma questo, insomma, poco conta, e durante questo incontro io dissi al dottor Giustini e al dottor Balboni: dottore, non ci stiamo, non ci stiamo, cioè io vi ho chiesto un'altra analisi, per me le posizioni sono finanziate, voi mi rispondete in un altro modo: mi dite che il cliente ha il merito e che, comunque sia, il cliente avrebbe acquistato queste azioni di sua spontanea volontà. A parte il fatto che io non posso fare un'analisi sulla psicologia del cliente, però col dottor Giustini e il dottor Balboni, il dottor Giustini era alla mia sinistra e Balboni a destra, gli feci vedere non so se tutte le posizioni, ma molte posizioni, gli feci vedere esattamente come si era mosso il conto corrente e gli feci vedere la relazione che c'era tra fido, erogazione, e acquisto delle azioni. Gli mostrai i conti correnti, gli mostrai: dottore, guardi, è evidente, è evidente che qui il fido è stato utilizzato. Il dottor Giustini mi disse: ma il denaro è fungibile.

È giusto, il denaro è fungibile, lo posso usare per qualsiasi cosa; ma nel momento in cui il denaro mi atterra su un conto corrente, il denaro perde un po' della sua fungibilità perché io riesco a ripercorrere l'utilizzo di quel denaro tramite la scrittura del conto corrente. Il denaro è fungibile, una banconota da 100 con un'altra da 100 le possiamo usare; ma nel momento in cui il conto corrente mi parla e mi dice che nel momento in cui arriva il fido il cliente mi compra le azioni lo stesso giorno se non qualche giorno dopo, il denaro, diciamo, perde un po' della sua fungibilità. Però fu un colloquio molto sereno, franco, io rimasi della mia idea e vedemmo, esaminammo veramente molte posizioni."[522].

Le circostanze esposte da Gianluca Manni hanno trovato un puntuale riscontro documentale nell'estratto dell'agenda di Sergio Balboni (doc 289 P.M.) in cui si legge un appunto : "*Struttura ad hoc, Reclami Soci, Audit, si porta in Consiglio e si dice che l'Audit ha avviato un approfondimento in materia.* ***Evitare di fare ammissioni. Giustificare creditiziamente le operazioni***".

Lo stesso Balboni ha spiegato che si tratta di appunti presi durante una riunione della divisione mercati che si svolse a ridosso della data del 23 aprile 2015con Giustini, il suo staff e Bozeglav.

Secondo il teste, con la frase "*evitare di fare ammissioni*" si intendeva dire che, prima di dare risposte agli ispettori, occorreva svolgere un'analisi.

"*Giustificare creditiziamente le operazioni*": occorreva dare conto del merito creditizio delle operazioni di capitale finanziato.

Con riguardo al medesimo episodio il responsabile audit Massimo Bozeglav ha ricordato che - dopo l'individuazione delle prime 50 posizioni potenzialmente correlate - gli ispettori chiesero, alla banca di elaborare delle schede relative alle singole posizioni.

Bozeglav riferì la richiesta a Sorato (che aveva chiesto di essere costantemente aggiornato sulle richieste degli ispettori), Giustini e Balboni e, a seguito di alcuni incontri, si stabilì che Balboni e Ambrosini si sarebbero occupati di raccogliere i dati

522 *Ibidem*, fonoreg pag 42.43

relativi al merito creditizio mentre Giustini e Turco si sarebbero occupati della parte relativa alla finalità del finanziamento.
Le schede furono preparate in una decina di giorni, erano divise in due sezioni: il merito creditizio e le finalità del finanziamento (cfr doc 150 P.M.).
Bozeglav consegnò le schede a Manni che le giudicò inadeguate.
Secondo Bozeglav, le schede fornivano informazioni generiche soprattutto con riguardo alla finalità del finanziamento "*di fatto, in queste schede qua si diceva che, sostanzialmente, erano tutti clienti di primario standing, e dall'altra parte, comunque, le finalità del finanziamento erano finalità commerciali o comunque, diciamo, scorrelate all'acquisto delle azioni, sfruttare opportunità di mercato mobiliare e immobiliare eccetera*" (pag. 31).
Il teste stesso le aveva giudicate insufficienti ed evasive.
Bozeglav fece presente ai colleghi il suo giudizio ma, su decisione di Sorato, le schede furono comunque consegnate a Manni così com'erano[523].
Alla consegna delle schede fece poi seguito l'incontro con Manni e Giustini per discutere delle posizioni oggetto delle schede.
Secondo il ricordo di Bozeglav, dopo la consegna delle schede, Manni cambiò passo.
La divisione crediti e la divisione mercati non furono più coinvolte direttamente nell'ispezione e fu creata una *task force* composta dal team ispettivo e dal personale dell'audit per rilevare le operazioni correlate.
Gli ispettori si dedicarono all'analisi delle operazioni di valore superiore a 250.000,00 euro, il personale dell'audit si occupò delle operazioni di valore inferiore.

5. Il ruolo di Emanuele Giustini nell'azione di coordinamento della rete commerciale.

Plurime e convergenti sono le risultanze sul ruolo svolto da Giustini nell'azione di coordinamento e impulso della rete commerciale tesa a promuovere la sottoscrizione a ritmi sempre più incalzanti di operazioni correlate.
Il capo area Piermaria Casarotti[524] ha esposto che nelle riunioni tenute dalla Divisione Mercati (cui presenziavano Giustini, Turco, Amato, Balboni, Mossetti, Romano) le indicazioni di fare le operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni provenivano dal direttore commerciale Giustini.
Le indicazioni inizialmente fornite erano nel senso di operazioni di breve durata (3/6 mesi), a carattere temporaneo, imposte dalla necessità di svuotare il fondo acquisto azioni proprie.

---

523 Cfr doc 280 P.M.: e-mail dell'11 maggio 2015 alle ore 19:01 da Bozeglav
"*Oggi il dott. Manni ci ha comunicato che nel corso del weekend ha analizzato le 46 schede che gli erano state consegnate lo scorso ve nerdì* ***ravvisando elementi di accoglimento delle giustificazioni esclusivamente per la posizione Realco*** *soci età cooperativa per un affidamento di 2.000.000 euro a fronte di un acquisto di azioni per euro 400.000[7].*
Con l'occasione ha altresì comunicato di avere completato l'analisi delle operazioni effettuate sul secondario di importo superiore ai 25 0.000.
Da valutare a nostra cura se si ritiene opportuno organizzare un incontro per tornare sulla tematica.
Saluti".
524 udienze 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019

Roberto Premi e Luigi Veronese gli dissero che le operazioni erano autorizzate dalla Direzione, dalla Vigilanza, da tutti gli Organi di controllo.
In queste operazioni era prevista la possibilità di offrire al cliente un rendimento nell'ordine del 3,4 % al netto dei costi del finanziamento; gli oneri del finanziamento in alcuni casi venivano posti a carico del cliente, in altri casi stornati (pag.96).
Alessandro Balboni[525], responsabile divisione corporate BPVi, ha riferito che cominciò a sentir parlare di "capitale finanziato" tra il 2011 e il 2012.
In realtà, già a partire dal 2008/2009, si era accorto di alcune operazioni in cui l'importo del finanziamento concesso al cliente corrispondeva al controvalore delle azioni detenute dallo stesso cliente (le operazioni del Gruppo Stella e del Gruppo Cattelan). Giustini gli disse che si trattava di "*un'operatività della banca che era presente già da qualche anno*"[526].
Si trattava di casi isolati; con il passare del tempo, le operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni aumentarono in corrispondenza del continuo aumento delle domande di cessione delle azioni da parte dei soci.
Inizialmente, per soddisfare le domande di cessione delle azioni, la banca fece ricorso al fondo acquisto azioni, saturato il fondo, divenne necessario incrementare la collocazione di azioni, "*Sorato e Giustini giustificavano le indicazioni di procedere a queste operazioni baciate con l'esigenza di dover svuotare il fondo acquisto azioni proprie*"[527].
Si cominciò a discutere apertamente del fenomeno del corso del 2012, soprattutto nel corso delle riunioni della divisione mercati che si tenevano con Giustini, tutto lo staff della divisione mercati, i capi area e Mossetti.
In occasione di queste riunioni, Giustini dava l'indicazione di promuovere la vendita delle azioni e, se necessario, di sostenere l'acquisto del cliente concedendogli un finanziamento.
Le operazioni baciate secondo il teste erano operazioni in cui il cliente acquistava le azioni con un finanziamento concesso dalla banca stessa o con una parte del finanziamento stesso; tendenzialmente erano operazioni a termine da chiudersi con la restituzione delle azioni alla banca e la conseguente estinzione del finanziamento entro il termine stabilito.
Sorato diede indicazione di dare prevalenza, nell'attività di rinnovo dei finanziamenti, ai soci e ai clienti intenzionati ad acquistare le azioni della banca.
Col tempo, l'indicazione di Sorato divenne più precisa: nelle procedure di rinnovo, si doveva dare prevalenza ai soci con un numero di azioni pari per controvalore al 10% degli affidamenti.
Secondo il ragionamento di Sorato, siccome la banca doveva avere un Tier 1 dell'8/9%, arrotondando, il 10% era il rapporto ideale tra capitale sottoscritto e importo del finanziamento.
Sorato e Giustini impartirono la direttiva di rispettare il rapporto del 10% sia in occasione del rinnovo dei finanziamenti sia in occasione della concessione di nuovi

525 udienza 4 ottobre 2019
526 ibidem pag 73
527 Ibidem pag 27

finanziamenti e arrivarono perfino a porre il rispetto di tale parametro come condizione per la delibera favorevole del rinnovo o della concessione.
Il direttore regionale Gianluca Girardi [528]ha dichiarato che, nel corso del 2012, il tema del capitale divenne sempre più centrale durante le riunioni della divisione mercati.
La fine di ogni riunione era sempre dedicata al problema del capitale.
"*L'ordine di scuderia... che divenne sempre più pressante, era quello poi di reperimento del capitale. Indicazioni particolari erano quelle di trovare, possibilmente, nuovi soci, trovare capitale e se ci fosse stata qualche esigenza particolare le indicazioni erano: parliamone e vediamo come si può risolvere*"[529].
In pratica ogni area doveva lavorare come una piccola banca, rispettando il rapporto del 10% tra raccolta e impieghi.
Il capo aera di Vicenza nord Marco Nichele[530] ha ricordato che le riunioni dei capi area si svolgevano con cadenza mensile: si trattava di riunioni prettamente commerciali durante le quali erano impartite le linee guida ed esposte le informazioni sull'andamento della banca ("*quindi dove ci informavano che la banca andava bene, che non c'erano problemi; ci dicevano che le situazioni erano tutte sotto controllo, che non c'erano problematiche di nessun tipo, anzi, avevamo in quel periodo eccessi di liquidità*"[531]).
Alle riunioni mensili in genere partecipava Giustini, con il passare del tempo, agli argomenti prettamente commerciali si affiancò il tema del capitale; si monitorava l'andamento della singola area in termini di capitale sottoscritto.
Mossetti, che lavorava per la direzione pianificazione, partecipava alle riunioni e aveva il compito di illustrare le slide concernenti l'andamento degli impieghi e della raccolta nelle varie aree.
Giustini e Turco indicavano la possibilità di finanziare gli acquisti di azioni.
Diego Ipprio ha ricordato che, in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, tutti i dirigenti furono ripetutamente invitati ad avere clienti disponibili ad acquistare azioni non appena ve ne fosse bisogno.
L'indicazione di ricorrere agli acquisti finanziati proveniva principalmente da Giustini era ribadita in occasione di tutte le riunioni tra la divisione mercati, le direzioni regionale o i responsabili di area.
("*da quando erano state istituite le direzioni regionali, la riunione con le direzioni regionali venivano magari fatte anche la mattina; e poi, a seguire, nel pomeriggio veniva ricompresa, allargata ai responsabili di area*").
Il monitoraggio sui finanziamenti finalizzati all'acquisto era settimanale.
Venivano redatti dei report che poi giravano via e-mail tra la divisione mercati, la direzione commerciale e le direzioni regionali.

---

528 Udienza 16.7.2019
529 Ibidem fonoreg. pag 46
530 Udienza 27.9.2019
531 Ibidem pag 14

Secondo le indicazioni di Sorato "*Ogni direzione regionale doveva far sì che, all'interno delle aree di competenza, le vendite e gli acquisti si compensassero. Quindi la direzione regionale doveva essere vista un po' come una banca a sé stante, che doveva tenere conto di questo*"[532].
Alberto Cudiz[533], capo area e direttore regionale del Friuli, ha ricordato che l'operatività in tema di capitale finanziato era illustrata nelle riunioni mensili dei capi area, convocate dalla divisione mercati in persona di Giustini; a tali riunioni erano presenti, oltre ai capi area, i responsabili delle direzioni regionale, il responsabile del corporate, il responsabile del private, il responsabile del retail e a volte anche Sorato.
Erano delineati i budget e gli obiettivi commerciali e veniva rappresentata la necessità di fare operazioni finanziate per acquistare azioni, dicendo che si trattava di operazioni lecite in quanto ammesse.
Nel 2014 il fenomeno si intensificò, nelle riunioni periodiche con la Divisione Mercati, Giustini poneva sempre al primo punto la tematica del capitale.
A fine 2014 fu chiesto a ciascuna area di identificare uno o più nominativi che avrebbero dovuto riferirsi direttamente a Turco sulle iniziative collegate al capitale, furono definiti anche specifici obiettivi quantitativi per area.
Giustini diede l'indicazione di indirizzare tali iniziative su tagli di importo più contenuto per contenere le pratiche da veicolare in sede centrale per la delibera; nella sua zona ne vennero fatte oltre 100.

6. Le lettere di impegno
Anche in relazione al rilascio delle lettere di impegno ai soci, Giustini ha fornito alla rete importanti indicazioni operative ed ha personalmente sottoscritto 16 delle 65 lettere di impegno consegnate alla squadra ispettiva nella primavera del 2015.
Costante Turco ha precisato la funzione delle lettere di impegno: esse servivano a rassicurare i soci, a rafforzare l'impegno assunto dalla banca al riacquisto delle azioni.
Egli venne a conoscenza dell'esistenza delle lettere di impegno nel 2012 quando Giustini gli mostrò il testo di una lettera con cui la banca si impegnava a riacquistare le azioni dopo l'assemblea in base alla disponibilità del fondo acquisto azioni; era una bozza che Giustini aveva ricevuto dalla segreteria di Sorato, doveva essere distribuita ai capi area perché la utilizzassero in caso di richiesta da parte dei clienti.
Giustini gli disse che la lettera era già stata usata da Sorato e sarebbe servita da fac simile per la rete.
In seguito, nel 2013, Giustini mostrò a Turco una email risalente al 29.12.2010 indirizzata a Bufacchi che aveva come allegato una lettera di impegno sottoscritta dallo stesso Giustini (Doc. 152 lettera indirizzata al dott. Bufacchi)

[532] Ibidem pag 27
[533] Udienza 18.2.2020

Inizialmente, le lettere erano tutte simili a quella per Bufacchi; a fine 2012, emerse la necessità di elaborare un testo che contenesse anche una "promessa di rendimento".
Seppe dell'esistenza di una lettera firmata da Sorato a favore di Favrin che conteneva un'"integrazione di rendimento", la acquisì e copiò il passaggio relativo al rendimento.
Da allora, si utilizzò un testo frutto dell'integrazione tra il modello "Bufacchi" e il modello "Favrin".
Durante una riunione, Giustini disse che Sorato aveva dato disposizione che le lettere fossero sottoscritte soltanto nei casi di assoluta necessità e che ogni capo area avrebbe dovuto farsi carico della sottoscrizione.
In caso di rifiuto da parte dei capi area sarebbe intervenuto Giustini.
La circostanza riferita da Turco ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da Lorenzo Beggiato, capo area di Frenze Toscana sud[534].
Il teste ha esaminato tre lettere di impegno, i doc. 58,59,60 P.M.
Il doc. 58 è la lettera per Alberto Giannotti, 11 giugno 2013.
Il doc. 59 è la lettera per Laura Petracchi, 3 luglio 2013.
Il doc. 60 contiene la lettera per Massimiliano Galli, 25 ottobre 2010.
Tutte le lettere sono relative a operazioni di acquisto di azioni totalmente finanziate dalla banca; il teste ha precisato che furono redatte dalla sua area ricalcando un fac simile fornito da Giustini.
Le tre lettere contengono l'impegno della banca al riacquisto nei seguenti termini:
"*Le assicuriamo che la Banca è disponibile fatta eccezione per il periodo dell'anno antecedente all'app rovazione del bilancio blocking period ad accogliere un'eventuale Sua domanda di cessione al prezzo vigente per l'esercizio stabilito dall'Assemblea dei Soci nei limiti del proprio Fondo Riacquisto Azioni Proprie*".
I doc. 32 (lettera per Industrie Bitossi spa 30 settembre 2014) e 35 (lettera per Graziano Maestrelli 18 dicembre 2014) sono lettere sottoscritte da Giustini, più impegnative delle altre.
L'operazione di Maestrelli era totalmente finanziata mentre le Industrie Bitossi avevano investito risorse proprie nell'acquisto.
In entrambi in casi si garantiva senza condizioni la restituzione del capitale entro il termine stabilito e, nel caso delle Industrie Bitossi, si garantiva addirittura un rendimento del 3% annuo.
Beggiato si rifiutò di firmare lettere di questo tipo perché erano molto più impegnative delle altre e, comunque, era il cliente a pretendere una maggiore garanzia da parte della banca.
Egli ne parlò a Giustini (che in quel periodo anche direttore ad interim della Toscana) che gli inviò le lettere già firmate su carta gialla della direzione generale.
Il capo area di Vicenza Giacon[535] ha ricordato che affrontò il tema lettere di impegno con Giustini, che gli inviò un format con due-tre tipologie.

---

[534] udienza 18.10.2020
[535] Udienza 13.6.2019

Alcune erano molto impegnative, in quanto indicavano il prezzo di riacquisto , la tempistica e anche un'eventuale remunerazione.
Giustini gli disse che il format proveniva da Sorato.
Alberto Sterle gestore private di Bassano del Grappa, all'udienza del 19.11.2019, ha ricordato di aver firmato personalmente le lettere di impegno al riacquisto, fu Giacon a dirgli di firmare in attesa che arrivassero quelle firmate da Giustini; il canovaccio del testo gli fu consegnato dal capo area , in formato cartaceo.
Delle 65 lettere di impegno rinvenute a seguito degli accertamenti ispettivi (63 consegnate agli spettori e due emerse successivamente), ben 16 sono le missive che recano la firma di Emanuele Giustini per un totale di oltre 80 milioni di euro. (cfr il doc n 382 P.M. prospetto riepilogativo delle lettere di impegno).
Significativa sul punto è la conversazione telefonica n. 359 dell'1.9.2015 tra lo stesso imputato e il sindaco Laura Piussi a pag 95 della perizia di trascrizione.
Laura Sì. Mmh, mmh. Io...ma anche quelle lettere, perché le hai fatte? Tu... tu sei quello che ha fatto più lettere, eh. Di impegno.
V.M. Laura, perché mi è stato chiesto di farle.
Laura Eh, sì, ho capito, ma se ti chiedono di fare una cosa uccidendo dei bambini per strada, cosa lo fai! No?
V.M. Eh, all'epoca l'ho... l'ho fatto per il bene della banca.
Laura Eh, eh, eh.
V.M. Capisci, Laura? Cioè... all'ep...
Laura Sì, sì, sì. No, ma c'era la consapevolezza che qualcosa non quadrava oppure... eravate convinti che...?
V.M. No, no, per... Ma no, Laura, sai perché?
Laura Eh.
V.M. Perché le prime lettere...
Laura Sì.
V.M. ...me l'ha mandate Sorato.
Laura Sì, sì, sì, sì.
V.M. Cioè, proprio per e-mail mi ha detto: "Questa è la lettera da firmare, io ho firmato le mie e voi firmate le vostre".
Laura Mmh.
V.M. Le ha viste la Finanza.
Laura Mmh.

7. Gli storni di interessi
La procedura autorizzativa degli storni di interessi nei confronti dei clienti che avevano effettuato operazioni correlate è stata attuata e coordinata da Emanuele Giustini di concerto con il direttore generale Sorato; anche in relazione a questo profilo sono numerosi e convergenti gli elementi a carico dell'imputato.

Piermaria Casarotti ha riferito che la procedura di storno fu indicata dal suo direttore regionale e anche da Giustini nel corso delle riunioni dei capi area in Direzione Generale[536].
Lo storno era l'unica procedura utilizzabile con evidenti conseguenze nel conto economico dell'area sul quale impattava negativamente perché ogni area aveva il suo conto economico con budget e risultati da raggiungere, una sorta di piccolo bilancio.
Lui aveva manifestato le sue perplessità sull'incidenza negativa degli storni e dei tassi agevolati dei finanziamenti sul conto economico a Turco, Romano e Giustini, che gli dissero che il fenomeno era noto ma bisognava comunque raggiungere il risultato economico nonostante questi problemi.
Costante Turco ha ricordato che fu data indicazione nel corso delle riunioni della divisione mercati di offrire un "portaggio", un'operazione a termine, con la promessa di riacquisto dei titoli nel termine di sei mesi e di un determinato rendimento dato dall'utile distribuito e dall'eventuale aumento di valore del titolo di anno in anno.
Se, invece, il valore del titolo restava stabile e non venivano distribuiti utili si ricorreva agli storni sugli addebiti del trimestre.
In pratica, il gestore o il direttore faceva una richiesta di rimborso che, a seconda dell'importo, era di competenza del capo segmento, di Giustini oppure di Sorato.
Le richieste di rimborso avevano varie causali: interessi attivi quando si doveva integrare un tasso di interesse; storno di profitti banca da interessi passivi se era uno storno di interessi passivi; un azzeramento di commissioni su qualche operazione particolare, "*insomma, non c'era una regola, l'importante per i clienti è che gli ritornasse quello che gli era stato promesso, poi la tecnica ognuno un po' si ingegnava*"[537] .
Luigi Veronese ha confermato che gli storni erano uno dei meccanismi utilizzati per remunerare il cliente a seconda di come il capo area aveva deciso di impostare l'operazione; venivano inoltrati direttamente dal capo area a chi di competenza per l'approvazione, competenza che variava a seconda degli importi da stornare (Giustini, Balboni o Amato.)
Il coinvolgimento diretto di Emanuele Giustini nell'operatività in materia di storni di interessi è altresì provato documentalmente dalla mail (doc. 755 P.M.) inviata il 29.9.2014 da Vincenzo Galileo allo stesso Giustini; il documento contiene il prospetto riepilogativo degli storni di interessi in relazione alla posizione Mevorach (cfr scheda analisi CT P.M. pag 497 allegati alla relazione: la posizione Mevorach Andrea ha effettuato operazioni finanziate per euro 500mila ad agosto/settembre 2014).

8. Il diretto coinvolgimento di Emanuele Giustini in alcune rilevanti operazioni correlate

[536] udienza 21 maggio 2019 fonoreg. pag.97
[537] udienza 3.7.2019 fonoreg. pag.46

Alcune tra le più importanti operazioni correlate (le cd. *big ticket*) sono state concluse a seguito di trattative condotte direttamente da Giustini e Sorato con i più facoltosi clienti della banca.
Lo schema operativo adottato si è rivelato identico; le operazioni erano proposte dall'imputato e Sorato nel corso di visite fatte ai clienti maggiormente patrimonializzati; nella iniziale prospettazione fatta ai soci si sarebbe trattato di operazioni a termine, con l'apertura di conti correnti dedicati (non nella disponibilità dei clienti) e una remunerazione per il cliente di importo variabile tra lo 0,5% e l'1%.
Il gestore private di Contrà Porti, Roberto Rizzi[538] ha riferito che le operazioni "più rotonde" (Dalla Rovere e Loison, Morato, Ferrrari, Motta Bruno, Zangirolami Loretta, Frigo Giuseppe, Squaquara Giuseppe) furono sempre proposte con visite in azienda o pranzi di lavoro insieme a Sorato e Giustini.
Numerosi sono i testi che hanno confermato la circostanza riferita da Rizzi.
Tranquillo Loison[539] è un imprenditore cliente BPVi , del portafoglio Rizzi; effettuò la prima operazione di finanziamento correlato nel 2009, su proposta di Sorato e Giustini.
Successivamente Sorato e Giustini nel corso di una cena al ristorante De Gobbi gli proposero un affidamento di 5 milioni da utilizzare per comprare azioni della banca , le somme e i titoli sarebbero confluiti in conti che non sarebbero stati nella sua disponibilità: "*questi conti non erano nella mia disponibilità perché io mi ricordo che feci una battuta "Beh, mal che vada vendo le azioni e scappo via coi soldi!", ridendo. Ha detto: no, i conti non erano nella mia disponibilità".*
"Me lo disse sia Sorato che Giustini. E che, ovviamente, per un'operazione, quando poi m'hanno detto la cifra, il Presidente era a conoscenza di questa, perché io ho sempre detto: ma un'operazione del genere... cioè, per me era una cosa che non... nuova, non avevo neanche mai fatta"[540].
Sorato e Giustini gli dissero che, data l'importanza dell'operazione in termini di importo, era stata concordata con Zonin e doveva rimanere riservata.
L'operazione non solo non si chiuse, perché le azioni non rendevano, ma gli venne addirittura richiesto di aumentare l'importo per ben due volte, in occasione degli AUCAP (2 milioni nel 2013 e 4 milioni nel 2014).
Gli ampliamenti furono sollecitati da Rizzi ma lui ne parlò anche con Giustini, "*sempre per vedere... sì, dicendomi: "È l'ultima volta, dicendomi, questa è l'ultima volta perché chiusa questa Assemblea, chiuso questo, chiudiamo la partita e vedrai che riesci a prendere i tuoi soldi'*[541].
L'importo complessivo delle operazioni da lui effettuate fu di circa 14 milioni.
All'udienza del 10 luglio 2019 è stato escusso Giancarlo Ravazzolo, cliente della BPVi del portafoglio di Roberto Rizzi.
Egli ha ricordato che nel 2011, Rizzi, Sorato e Giustini gli proposero un pacchetto di azioni della banca tramite un finanziamento dell'importo di 5 mln di euro da destinare interamente all'acquisto: l'operazione sarebbe stata chiusa alla fine dell'anno con il

538 Udienza 6.6.2019
539 Udienze 13.6.2019 e 14.9.2019
540 Udienza 13.6.2019 fonoreg pag 101- 102
541 *Ibidem* pag 103

riacquisto delle azioni da parte della banca e un tornaconto per il cliente pari allo 0,5%.
Fu aperto un apposito conto corrente intestato a lui ma gestito esclusivamente dalla banca; a fine anno, l'operazione non fu chiusa.
Rizzi e Giustini continuarono a fargli visita per tranquillizzarlo in merito alla convenienza dell'operazione e per proporgli di prorogarla.
"*Vengono a riproporci la stessa cosa dell'anno prima, finché va... "Andiamo avanti così perché tutto va bene", e noi non sappiamo niente quanto va bene perché ci riferiamo sempre all'accordo che avevamo preso*" (pag. 124).
Ravazzolo prorogò la prima operazione e fu anche convinto a concluderne altre simili alla prima; analoghe operazioni furono concluse dal fratello Silvano Ravazzolo, dalla sorella Clara Ravazzolo (che, però, investì denaro proprio) e dai figli, per un ammontare complessivo di circa 90 mln di euro.
Gli accordi furono conclusi con Sorato (in tre o quattro occasioni) e Giustini sempre alla presenza di Rizzi.
Quando i Ravazzolo si accorsero che le azioni non fruttavano alcun guadagno cominciarono a sollecitare Rizzi per la chiusura delle operazioni.
Fu organizzato un incontro in via Framarin con Sorato, Giustini e Giacon che, nell'occasione, mostrarono a Ravazzolo alcune *slides*, rassicurandolo sull'andamento delle operazioni.
Nessuno della banca fece accenno alle difficoltà che poi sarebbero emerse. "*Giustini c'era sempre nel mazzo anche lui, però aveva un modo di porsi che non ci dava dubbio, ci rendeva tranquilli: ma non è il caso che vi preoccupiate*"[542].
Nessuno parlò della imminente svalutazione del titolo.
Luca Ferrarini[543] è un imprenditore emiliano cliente di BPVI; il suo gruppo industriale e la sua famiglia dal 2012 al 2014 furono finanziati da BPVi per 45 mln di euro, una parte dei finanziamenti fu destinata all'acquisto di azioni della banca (23.875.000 mln di euro a Effe Energy; 7 mln di euro a Luca Ferrarini; 336.000,00 euro alla famiglia Ferrarini per un totale di € 31.214.000) la differenza entrò nelle casse del gruppo.
Nel 2012, la Effe Energy S.r.l. fu destinataria di un finanziamento da parte della BPVi di 25 mln di euro dei quali 15 furono destinati all'acquisto di azioni, 8 furono girati alla Vismara per pagare i lavori relativi alla costruzione di una nuova fabbrica e i 2 restanti milioni furono utilizzati per sottoscrivere altre azioni BPVi intestate a Ferrarini.; l'operazione fu concordata direttamente con Giustini.
Sorato e Giustini lo rassicuravano in relazione al buon andamento della banca e in occasione dell'aumento di capitale sollecitarono la loro partecipazione anche con finanziamenti, il Gruppo aveva bisogno di liquidità pertanto, Ferrarini accettò le proposte.

---

[542] *Ibidem* pag 131
[543] Udienza 11 luglio 2019

Anche Sandro Bufacchi (cfr CT P.M. scheda a pag 66) ha effettuato alcune rilevanti operazioni finanziate ; la prima nel 2011 dell'importo di 28 milioni di euro 10 del quali destinati all'acquisto azioni; una seconda operazione nel 2012; in totale egli effettuò acquisti correlati per 14 milioni di euro ; trattò con Sorato e Giustini; in particolare fu Giustini a sottoscrivere le lettere di impegno al riacquisto (doc. 75 e 208) e nel 2014 autorizzò gli storni di interessi

Alle udienze del 30 maggio 2019 e 13 luglio 2019 è stato escusso Luigi Morato, imprenditore nel settore dei panificati, fondatore e presidente della società Morato Pane.

Il teste ha ricordato che Sorato, Giustini, Giacon, Rizzi fecero visita alla sua azienda chiedendogli di fare un "favore" alla banca a fronte del supporto dato dall'istituto all'attività imprenditoriale; proposero alcune operazioni senza alcun rischio, acquistando azioni con un finanziamento fatto dalla banca e con appoggio su un conto aperto ad hoc e gestito dalla banca.

La prima operazione fu fatta nei termini prospettati dai dirigenti per 10 milioni di euro impiegati per l'acquisto di azioni con un finanziamento erogato per 11 milioni (1 milione fu lasciato a disposizione per gestire gli interessi futuri sul finanziamento).

Gli fu garantita la chiusura dell'operazione a semplice richiesta, con riacquisto delle azioni da parte della banca; fu anche previsto un rendimento dell' 1% in suo favore.

La prima operazione fu fatta nel 2011, seguirono altre operazioni fino all'AUCAP 2014 (cui aderì sempre con le medesime modalità di finanziamento) per un importo complessivo di 28 milioni e 600 mila euro oltre ad ulteriori 6 milioni a nome dei figli Alberto e Luca (3 milioni ciascuno).

Da quando aderì all'operazione iniziò a frequentare i dirigenti della banca anche a cene conviviali, a cui partecipava anche il Presidente Zonin.

Quando espresse il desiderio di chiudere l'operazione, fu organizzato, a maggio 2015, un incontro tra lui, i suoi figli, Giacon, Rizzi, Giustini presso il ristorante Benetti; Giustini garantì, in quella occasione, che le operazioni sarebbero state chiuse entro settembre 2015.

Con analoghe modalità operative sono state effettuate da Giustini anche altre operazioni correlate di rilevante importo, tra queste quelle effettuate da: Giovanni Roncato (udienza 6.11.2019) che concluse un'operazione baciata nel 2012 dell'importo di 5 milioni proposta da Giustini e Sorato , dalla coppia Cattaneo – Luisetto che - su proposta dell'imputato- effettuarono un'operazione baciata dell'importo di circa € 21 milioni (cfr testimonianza di Fulvio Bosso- udienza10-7.2019), da Zeta srl.

Piergiorgio Cattelan[544] ha ricordato che la seconda operazione baciata dell'importo di 20 milioni di euro gli fu proposta da Giustini, Sorato e Simonato.

9. Le pressioni sulla rete

Emanuele Giustini- a partire dal 2012- per stimolare il raggiungimento degli obiettivi di collocazione delle azioni ha svolto un'azione di sistematica pressione sulla rete,

[544] Udienza 3.7.2019

monitorando i dati della produttività dei funzionari, richiamandoli severamente in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in taluni casi, minacciando il licenziamento degli operatori scarsamente produttivi.
Anche in relazione a questo aspetto sono numerosi e convergenti gli elementi probatori a carico dell'imputato.
Il capo area Diego Ipprio[545] ha confermato in dibattimento la veridicità di quanto riferito nel corso dell'intervista da lui resa all'internal audit: "*Dopo la chiusura dell'au.cap. 2014, a partire dal settembre 2014 fino ai primi mesi del 2015, è iniziata una azione di pressing, sempre più incisiva, da parte della divisione mercati, per perfezionare operazioni svuota-fondo*" (verbale audit prodotto dal P.M. doc. 22).
Le pressioni provenivano sia da Giustini sia da Sorato, entrambi prospettavano ricadute negative per chi non avesse raggiunto gli obiettivi: "*in diverse occasioni veniva rappresentato il fatto che alla fine dell'anno, in riconsiderazione di quello che era il ruolo rivestito, venivano fatte o si potevano fare, eventualmente, valutazioni sulla permanenza del soggetto nell'ambito del proprio ruolo rivestito*"[546].
Marco Nichele[547] ha ricordato che le pressioni per il collocamento delle azioni aumentarono sempre di più a partire dal 2012 generando stress sia tra i funzionari che tra i clienti.
Durante alcune riunioni (in direzione generale con Giacon), Giacon paventava addirittura la possibilità di licenziamenti se non si fossero raggiunti gli obiettivi, "*diceva guardate se non raggiungiamo gli obiettivi ci lasciano a casa*"[548].
In senso conforme ha riferito anche il capo area Luigi Veronesi, escusso all'udienza del 21.5.2019; il teste ha ricordato che operazioni correlate iniziarono nel 2011 come operazioni dettate dalla necessità di soddisfare un'esigenza temporanea e poi aumentarono nel tempo con richiesta crescente e sempre più pressante, anche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sino al 2015.
Vi era un'impennata verso la fine dell'anno – con aumento pressione a livello commerciale – giustificata dall'esigenza di svuotare il fondo riacquisto azioni proprie.
Le indicazioni date nel corso delle riunioni e le pressioni provenivano principalmente da Giustini e poi anche dal responsabile *retail* e *corporate*.
Anche Fulvio Bosso[549], capo area di Vicenza città, ha puntualmente ricostruito gli atteggiamenti dei vertici della divisione mercati per stimolare la produttività della rete *"Beh, sì, diciamo che c'è stato un po' un crescendo, soprattutto negli anni 2013-2014, con l'occasione dei due aumenti di capitale, e nelle riunioni il tema principale, il tema di partenza era quello della necessità di avere, di dotare la banca di adeguato capitale e di mantenere un turnover del fondo riacquisto azioni"*[550] .
Egli ha ricordato che la pressione su questi temi aumentò nel corso degli anni 2013/2014 in occasione dei due aumenti di capitale.

---

545 Udienza 11 luglio 2019
546 Ibidem pag 28
547 Udienza 27.9.2019
548 Ibidem pag 21
549 udienza 10 luglio 2019
550 Ibidem fonoreg. pag 68

Giustini faceva pressione sui capi area affinché proponessero ai clienti finanziamenti da impiegare per l'acquisto di azioni della banca; la stessa direttiva veniva impartita a cascata da Giacon (che, nel frattempo, era diventato direttore regionale).

Due erano le direttive impartite da Giustini e, a cascata da Giacon:

la prima era che tutti i clienti affidati fossero indotti ad acquistare azioni in misura percentuale rispetto all'importo degli affidamenti (10%);

la seconda era quella di trovare altri clienti, oltre a quelli storici, con profili patrimoniali e reddituali adeguati, disposti ad acquistare azioni della banca con denaro proprio o tramite finanziamenti.

"*Sì, sì, erano pressioni, pressioni nel senso che, come ho detto prima, dal 2012, ma soprattutto 2013-2014, anche in occasioni degli aumenti di capitale, le pressioni erano proprio per la ricerca continua di imprenditori, di già soci o di nuovi soci che potessero appunto acquistare azioni, proprio per alimentare in maniera adeguata il fondo riacquisto azioni in entrata, di poter adempiere ai collocamenti dei due aumenti di capitale; sempre, però, con a monte e sopra il sostegno, queste operazioni erano per il sostegno della banca che era impegnata in un momento "difficile", tra virgolette, ma difficile positivo, nel senso che era come se fosse una rappresentazione, così, in un guado e fosse vicina la riva di salvezza, e anche perché la banca stava assumendo comunque delle dimensioni europee, si apprestava a essere annoverata tra le prime otto-dieci banche europee attraverso anche gli Asset Quality*" [551].

Nel mese di luglio del 2012, egli ricevette anche una comunicazione scritta contenente le predette indicazioni.

Il private banker Antonio Villa all'udienza del 16.7.2019 ha dichiarato che decise di dimettersi a causa delle continue pressioni che subiva dai suoi superiori affinché trovasse clienti disposti a fare operazioni baciate.

Alla udienze del 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019, è stato escusso il private banker Franco Tessarolo che ha lavorato in Banca popolare fino al gennaio 2014.

Il teste ha ricordato di aver rassegnato le dimissioni il 3.2.14 perché le operazioni baciate non lo "convincevano", non le trovava eticamente corrette, perché convinto che chi compra equity azionario non possa farlo con capitale di debito.

Alle sue dimissioni segui una controversia con la banca, conclusa con un accordo transattivo.

Il teste ha spiegato che il doc. 96 produzione P.M. è una delle lettere di corrispondenza tra legali, è datata 18.4.2014 e attesta che "*il sig Tessarollo ha infatti rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi dell'art 2119 cc in seguito alle continue pressioni e ordini ricevuti dai superiori gerarchici per dare esecuzione presso i clienti di riferimento del sig Tessarollo alla cd Operazione K*".

Tessarolo ha precisato che il riferimento è alle pressioni sempre più stringenti per concludere le operazioni K, cioè le baciate.

Il verbale di conciliazione (sempre doc.96 produzione P.M.) al punto 6) fa riferimento alla missiva del 18 04 2014 "*da intendersi quindi superata rinunciando pertanto il signor Tessarollo Franco a far valere in qualsiasi sede anche per il futuro ogni genere di azione*

[551] Ibidem pag 71

comunque ricollegabile a contenuto della predetta comunicazione 18.04.2014" e il punto 7) contiene una specifica clausola di riservatezza sul contenuto del verbale.
La clausola fu richiesta dalla banca e il contenuto del verbale di conciliazione fu concordato dai legali.
Egli ha inoltre precisato che le pressioni per concludere le operazioni K venivano da Nichele e Giacon che chiedevano conto di come mai non riuscisse a concretizzare operazioni K che erano richieste dalla banca e che la banca aveva necessità di fare; ha precisato che Sorato, Giustini e Piazzetta erano gli organi apicali della banca, coloro da cui partivano le direttive ed era noto in banca che l'indicazione per tali operazioni fosse partita da loro.
Marco Nichele[552] ha ricordato una riunione piuttosto concitata che si tenne nell'ottobre 2014 in sala consiglio, erano presenti Giustini e tutti i capi area e direttori regionali.
Romano espose i dati relativi all'andamento del mini aucap del 2014 che si sarebbe chiuso di lì a breve.
Nichele prese la parola facendo presente che, a suo avviso, i numeri relativi alla propria area non erano corretti, erano inferiori rispetto al lavoro fatto. Intervenne Giustini che lo redarguì, dicendogli che se ci fosse stato Sorato lo avrebbe licenziato.
A difesa di Nichele intervenne Pilan (capo area Padova), che fu zittito da Gustini (l'episodio è stato confermato da Pilan).
Significative delle condotte di forte sollecitazione alla rete per il raggiungimento degli obiettivi di collocazione del capitale sono le risultanze documentali, in particolar modo i bollettini sindacali (docc.91-95 produzione P.M. ud.17.5.19 e produzione difesa Giustini ud.23.5.19) acquisiti nel corso del dibattimento:
Il doc.91 è una lettera riservata del 16.10.12 dei sindacati alla Direzione Generale BPVi in cui si stigmatizza la condotta della banca per le attività di sollecitazione nella vendita di azioni richiamando al rispetto Manuale Soci.
Il doc. 92 è una raccomandata a mano datata 12.9.12 diretta alla Direzione Segreteria Generale e Compliance avente ad oggetto collocamento titoli emessi dal Gruppo BPVi, contiene una richiesta di spiegazioni sull'eccezione al blocco procedurale in caso di test di adeguatezza negativo laddove la vendita avesse ad oggetto obbligazioni BPVi.
Il Doc.93 è una raccomandata a mano 13.9.12 alla Direzione Segreteria Generale e Compliance e Direzione del Personale avente ad oggetto "*Iniziativa commerciale per l'alienazione di azioni proprie BPVi*", fa riferimento alle pressioni nella rete commerciale per la vendita di azioni proprie al valore commerciale di 62,5 euro anche attraverso forme strutturate vincolanti per la concessione del credito es. finanziamenti importanti con pregiudiziale la sottoscrizione di azioni per un valore pari al 10% del valore del credito concesso.

[552] Udienza 13.6.2019

Il Doc.94 è una lettera delle organizzazioni sindacali alla Direzione Generale e alla Direzione del Personale datata 27 aprile 2014 in cui si chiede di manlevare i dipendenti da eventuali azioni della clientela per il collocamento di azioni.
Esplicito è anche il contenuto delle mail inviate per sollecitare il raggiungimento dei diversi obiettivi di capitale assegnati.
Il doc n 298 P.M. è una e-mail del 13.10.2010 di Giustini a Amato, Balboni, Mossetti, Romano , Romio ed altri , in cui Giustini scrive "*il presidente sarà duro con i capi area mi serve che oggi chiamiate i mercati che non vanno e vi facciate rispettare*".
Il doc n 657P.M. e-mail del 2.12.2014 di Giustini ai capi area "*non riusciamo a venir fuori dalla iniziativa svuota fondo .... Alcuni di voi hanno fatto registrare un risultato misero .. ne terremo conto*".
Di analogo tenore sono le e-mail allegate alla relazione *internal audit* (doc 22) alleg. n 5:
pag. 136 e-mail del 7.12.2013
Pag. 138 e-mail del 17.12.2013
Pag. 145 e-mail del 5.2.2014
Pag. 187 e-mail del 13.10.2014

Infine, il doc. 660 P.M. relativo alla *chat WhatsApp* tra Giustini e i direttori regionali:

20/11/14, 18:40:49: Emanuele Giustini: Con l'attuale passo sul miniaucap non arriviamo a 100 MLN come promesso a BCE. dovete pressare come matti. Non possiamo fallire

20/11/14, 18:44:59: Emanuele Giustini: Ricordatevi poi che per fine novembre devono arrivare 7,5 per dir regionale. È tassativo

21/11/14, 09:01:04: Emanuele Giustini: C'è molta preoccupazione per miniaucap e svuota. Ci manca solo che cambiamo promesse a bce. Se avete problemi ditemelo subito. Manca troppo poco

24/11/14, 09:23:54: Emanuele Giustini: Pressate i capi area da oggi dobbiamo ogni giorno superare i 200

01/12/14, 14:05:00: Emanuele Giustini: Ascoltate su svuota siamo messi male. Non riusciamo ad arrivare neanche ai 25. Dovete fare di più. Ci giochiamo la pelle. Su mini invece alle 13 ci sono aree a zero. Non è possibile

10. Il comitato di direzione del 10.11.2014
Emanuele Giustini prese parte al comitato di direzione del 10.11.2014, il cui file audio è stato trascritto e acquisito al dibattimento (doc 110 P.M.).
Si è trattato di una riunione nel corso della quale tutti i partecipanti si sono confrontati esplicitamente sulle problematicità del capitale finanziato.
I discorsi affrontati sono estremamente chiari; gli interlocutori parlano liberamente di portage, di obblighi di riacquisto, della remunerazione dei clienti, delle side letter, della necessità di occultare il fenomeno alla vigilanza (vedasi intervento di Paolo Marin a pag. 43).
Nel corso di quella riunione il direttore generale fa un significativo riferimento alle dimensioni quantitative del fenomeno capitale finanziato, indicando un miliardo e due di finanziamenti fatti "*apposta per fare*" , nessuno dei presenti chiede precisazioni o

rettifiche del dato esposto, né tanto meno dimostra stupore, il tutto è evidentemente sintomatico della circostanza che l'entità del capitale finanziato fosse un dato di comune conoscenza tra i presenti alla riunione
Alcuni stralci della trascrizione sono estremamente significativi
(Sull'identificazione degli interlocutori si veda la deposizione del teste di PG Conca all'udienza del 13.2.2020):

A pag. 32, vi è un intervento di Giustini: "*ultima settimana si è dimezzata si son dimezzate le richieste di affidamento eh quindi stiamo andando a meta di quello che che stiamo producendo Eh Quindi domani dovremo rifare un richiamo a ai capi area I problemi sono quelli che sappiamo quindi? Inutile che sto qua a sottolinearli*".
A pag. 37, Piazzetta parla della necessità di collocare 27 milioni residui di azioni detenute dai fondi, trovando "*qualcuno che le compra a sconto*" Giustini parla di un possibile scambio con Fondazione Venezia che detiene titoli veneto Banca:
VM 10 (Piazzetta) rimangono 27, 27, 27, l'idea era de di trovare qualcuno che li comprava a sconto VM8 (Giustini) No Andrea c'è
VM10Perchè quelli avevam deciso
VM 8 Ci stan cercando Balboni per incontrare la Fondazione CR Venezia che adesso si chiama Fondazione Venezia che ha Veneto Banca e scambierebbe Veneto Banca con le nostre

Pag. 34 *"SORATO: comunque ragazzi con questo passo qua siamo a rischio siamo veramente a rischio cioè non non è pensabile che non abbiamo un buffer che non abbiamo altre cose no Anche perché poi tu stai parlando degli 85 no adesso vedremo anche gli altri 40 che fine che fine fanno perché anche quelli li devono devono*
Abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare ..... Noi dobbiamo selezionare molto di più i nostri impieghi e poi vedremo io ho fatto fare un lavoro da Risk e e e dalla pianificazione dove abbiamo visto che i nostri impieghi ci sono degli impieghi che per effetto della Q R ci assorbono tanto di quel capitale e ci mandano in perdita in misura rilevante e significativa no E quindi questi qui ? chiaro che vanno smontati Non possiamo smontarli perché ci sono azioni dietro ma non possiamo neanche tenerci tutto questo popò di problema Quindi dobbiamo risolvere il problema del delle azioni appiccicate a questi e poi andiamo a vedere nominativo per nominativo no. Li abbiamo bene individuati questi veramente ci fanno male male male male sia come margine di interesse ma anche soprattutto come eh stress test da Q R che indubbiamente ogni anno ogni anno dovremmo dovremmo subire Allora l'idea qui qual era era quella innanzitutto di individuare queste posizioni e andarle e andarle a smontare capire se Seguitemi col ragionamento noi prendiamo questi queste azioni che sono finanziate andiamo a smontare il finanziamento Smontando il finanziamento abbiamo un recupero importante sul margine di interesse perché ovviamente sono finanziate eh a un tasso molto basso abbiamo un recupero sulla commissione perché poi le commissioni sono quelle che dobbiamo ristornare nel caso in cui il margine d interesse non sia sufficiente a remunerare il pacchetto di azioni che questi ci prendono e abbiamo un beneficio ovviamente sulla Q R Come possiamo collocare queste azioni Supponiamo di collocare queste azioni invece non più sul mondo sul versante degli impieghi ma sul versante della raccolta. Se noi utilizziamo il versante della raccolta banalmente con le forme tecniche più semplici poi vedremo le forme tecniche più strutturare esempio un time deposit quindi noi diciamo al nostro cliente Guarda non ti faccio più il finanziamento ti faccio un time

deposit a che tasso e un tasso importante quindi andiamo a rimontare per un attimo l'aggravio sul margine di interesse L'ho smontato sui sul finanziamento però sono disposto a portarmelo a casa come onere per quanto riguarda un maggior costo di raccolta però Ho un beneficio sul capitale perché questo non mi assorbe più cet one che invece il finanziamento cet one me lo assorbe e ho un beneficio sulla Q R perché non impatta ovviamente sulla Q R lo stress test Quindi se noi riusciamo a toglierci e a ridurre questi finanziamenti importanti con azioni sottostanti andiamo a liberare il cet one andiamo a liberare eh ora vedremo in che misura eh il rischio che deriva dalla Q R stress test se lo andiamo a dirottare sul sulla raccolta Parlo del time deposit che è quello più semplice però l'obiettivo anche qui è quello di frazionarlo in continuazione Quindi noi dobbiamo frazionare in continuazione il nostro capitale perché se noi facciamo time deposit alla stregua di come facciamo oggi i finanziamenti ponti i 30 i 20 insomma ci son clienti che hanno più di 50 milioni e e capisco noi dobbiamo frazionarlo .....

A pag. 67, GIUSTINI: "*Posso Samuele una cosa Cioè allora cerchiamo di allargare un attimo il discorso no Allora noi comunque le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle perché quando arriverà speriamo il più lontano possibile nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello ci fottiamo nel senso che se a uno che tu gli hai dato 100 il valore eh delle azioni era 100 e va a 70 tu quel 30 che questo ha perso come glielo dai Comunque noi dobbiamo fare in modo che sti impieghi vadano scaricati.*
SORATO Samuele: Si però qui stiamo parlando di un importo importante no.
Voce maschile 8 GIUSTINI Emanuele: Eh si
SORATO Samuele: Se noi andiamo a vedere quanti sono i clienti che hanno eh parliamo di centinaia di milioni uhm Quindi ho fatto due conti a me piacerebbe tanto tanto che un miliardo di azioni venissero spalmate va bene un miliardo di controvalore di capitale venisse spalmato venisse frazionato e venisse portato via dagli impieghi Se tu fai gli annulli supponiamo di annullare 300 400 milioni vai fuori dai 60 milioni che è il il nuovo limite Quindi gli annulli non li puoi più utilizzare e stiamo parlando di di di veramente di poca roba L idea era quella di dire chiudo il finanziamento mi faccio da e ricompro le azioni no Per? le azioni anziché annullarle poi bisognerebbe piazzarle bisogna Perché se tu vai dal cliente e gli dici No basta il giochino è finito adesso ti estinguo il finanziamento le azioni me le me le riprendo lui ti dice Bene grazie per tutta la vita e dopo tu hai quei 20 30 milioni che bisogna che bisogna andare a collocare".
VM8 Giustini L'altra alternativa oltre a questa Samuele quindi il collocamento attivi, carta contro carta fare le operazioni e turarsi il naso Vai a comprare banche che stanno più o meno in piedi con la carta nostra

Emerge dai dialoghi tra i presenti il profilo di piena consapevolezza della insostenibilità del castello di carta da loro creato attraverso il ricorso al capitale finanziato; sistema ormai sul baratro in considerazione della certa prospettiva di decremento di valore azione (paventata dallo stesso Giustini) e dell'impatto negativo dell'operatività sul margine di interesse.
L'ascolto e la lettura della trascrizione in atti danno conto di un'azione coordinata e condivisa di tutti i partecipi nell'elaborazione e proposizione di strategie operative per individuare le possibili soluzioni alla crisi patrimoniale della banca; si discute di quali soluzioni adottare per "*smontare le baciate*", alleggerire i fondi dalle azioni BPVi, di

come occultare il fenomeno alle autorità di vigilanza; ciascuno propone la sua ipotesi di soluzione, dà suggerimenti, prospetta possibili rischi.
A differenza di quanto sostenuto dagli imputati in dibattimento non emerge dalla trascrizione e ancor più dall'ascolto della registrazione alcun disallineamento o posizione di supina subordinazione alla volontà del direttore generale; ciascuno dei presenti interviene, manifesta le proprie idee, solleva obiezioni e prospetta strategie operative, il tutto in una logica di perfetta coesione tra i partecipi.

11 La consapevolezza dell'entità del fenomeno
L'imputato ha fermamente sostenuto in dibattimento di non aver avuto alcuna consapevolezza delle dimensioni quantitative del capitale finanziato.
La sua tesi è agevolmente smentita da una serie di convergenti elementi probatori che dimostrano il contrario.
Il primo dato è stato già analizzato nel paragrafo precedente ed è costituito dalla partecipazione di Giustini al comitato di direzione del 10.11.2014, in cui Sorato fece riferimento al miliardo e duecento milioni di baciate.
La circostanza ha trovato esplicita conferma nelle dichiarazioni rese dal segretario generale Mariano Sommella che ha precisato:
"In questa riunione il dottor Sorato fece... o questa o una successiva, fece cenno all'importo delle operazioni baciate e mi ricordo che si parlò di un miliardo di operazioni baciate.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ho capito. Senta, si ricorda se fu fatto riferimento anche alla necessità di smontare queste operazioni baciate?
TESTIMONE SOMMELLA – Penso che fu fatto riferimento a smontarle queste operazioni perché questo è il periodo che la banca era entrata sotto l'egida della B.C.E., se non vado errato, e quindi si stava cercando, come dire, di "correre ai ripari"[553].
È inoltre emerso che il capitale finanziato fu - nel corso degli anni - sottoposto ad un'accurata attività di rilevazione e monitoraggio messa a punto ed espletata proprio dalla divisione mercati.
Costante Turco ha ricordato che Sorato pretendeva tutti i giorni una rendicontazione della produzione (la rendicontazione del mini aucap, della percentuale di pratiche rinnovate sugli affidamenti).
L'obiettivo era che ogni filiale avesse l'8/10% di capitale su 100 di impieghi.
Nel 2013, Sorato chiese a Turco di fornire ai capi area uno strumento per controllare, filiale per filiale, la percentuale di capitale rispetto al finanziato.
Su richiesta di Sorato, Turco aveva già redatto un primo report sulla base dei dati forniti dall'ufficio controllo di gestione (Mossetti).
Il report riguardava tutti i soci, anche non finanziati, con i dettagli di raccolta diretta, indiretta, patrimonio, azioni detenute, impieghi.
Quando Turco passò nello staff di Giustini; fece inserire nel report una colonna indicante il rapporto tra patrimonio e impiego o rapporto tra finanziato e patrimonio

[553] udienza 29.10.2019 fonoreg pag. 70.

in azioni; in modo da estrarre il *quantum* finanziato e il *quantum* di azioni in capo a ciascun cliente.
Claudio Giacon ha ricordato che - a partire dal 2014 - l'attività di controllo e monitoraggio sulla rete si fece via via più incalzante; nella campagna di sviluppo impieghi del 2014 (cosiddetto predeliberato) la valorizzazione del fattore K era obbligatoria, in quanto era utilizzato per indicare le azioni detenute dal cliente, determinando il livello di pricing.
In tale periodo il monitoraggio venne esteso anche alla fase di perfezionamento attribuendo alla Direzione Commerciale (Turco) il compito di verificare, in sede di perfezionamento, che il soggetto affidato avesse un numero adeguato di azioni.
Mensilmente venivano fatte delle riunioni con direttori regionali, direttori di segmento, capi area, cui partecipava anche il responsabile Ufficio Soci, il capo dell'Estero o il capo del Controllo di Gestione.
Alle riunioni presenziavano Giustini, Turco, Balboni, Amato, Talato (per un periodo) nonché Mossetti, responsabile del controllo Gestione, che forniva le statistiche.
In tali contesti veniva ricordata la necessità di "*tenere alta l'attenzione su quello che era il fattore capitale*" e di fare l'attività in modo pressante a pena di allontanamento.
Chi non raggiungeva gli obiettivi fissati veniva additato con tono delatorio, minacciato il licenziamento.
Mensilmente era inviato un report che indicava, per ciascuna area, l'entità degli affidamenti concessi, il numero di azioni detenute e il potenziale collocamento sul quale doveva essere focalizzata l'attività di sviluppo commerciale dell'area stessa.
Diego Ipprio ha ricordato che il monitoraggio sui finanziamenti finalizzati all'acquisto era settimanale; venivano redatti dei report che poi giravano via e-mail tra la divisione mercati, la direzione commerciale e le direzioni regionali.
Anche Roberto Premi ha ricordato che il budget era l'obiettivo da raggiungere in relazione ai vari settori: obiettivo di impieghi, obiettivo di fondi da collocare, obiettivo di polizze, obiettivo di conti da aprire, obiettivo di azioni da collocare.
Ogni area aveva il suo budget.
I budget venivano comunicati a ciascun area a settembre, in occasione del cosiddetto svuota fondo e gli obiettivi dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Nel 2015 furono introdotti anche budget trimestrali e semestrali in relazione alle azioni da collocare da parte di ciascuna area.
Le tabelle con l'indicazione dei budget venivano consegnate in occasione delle riunioni della divisione mercati.
C'erano poi tabelle di rendicontazione che venivano redatte da Mossetti e consegnate o spedite via e-mail.
Le circostanze riferite dai testi trovano riscontro nei documenti 272, 273, 274, 275 P.M., si tratta delle tabelle di rendicontazione che contengono i dati di ciascuna area relativamente al numero di azioni collocate.
Nelle stesse vi è una colonna ("*percentuale ctv su affidato*") che indica il rapporto tra controvalore delle azioni e finanziamenti

Una per il "*potenziale assorbimento di capitale*" ossia il controvalore delle azioni che il cliente avrebbe dovuto comprare per pareggiare l'assorbimento di capitale del suo finanziamento ed una per lo "scostamento" che indica la differenza tra il potenziale di assorbimento e le azioni che il cliente detiene. (cfr sul punto le dichiarazioni di Roberto Premi all'udienza 13.10.2019).
Il puntuale monitoraggio in relazione agli obiettivi di raccolta capitale risulta anche dalle tabelle riepilogative allegate ad alcune mail indirizzate dalle direzioni di area a Dario Zorzato(cfr doc 22 relazione Internal audit del 22.8 .2015 allegato 5) pag 182 ss).
Nella "*scheda monitoraggio giornaliero*" per l'area Vicenza Nord sono riportati i seguenti dati:

- Acquisti per il fondo
- Acquisti senza vincoli
- Ammissioni a soci con aucap

Nella colonna acquisti per il fondo in data 20.12.2013 si indicano: Brunetti Carlo (dalla scheda di analisi pag. 248 degli allegati alla CT P.M. si evince che Carlo Brunetti ha effettuato un'operazione baciata dell'importo di 1milione di euro il 19.12.2013), Brunetti Lorenzo(scheda di analisi pag 249 degli allegati alla CT P.M. operazione baciata dell'importo di 1milione di euro il 19.12.2013), Zaltron Giacomo (scheda di analisi a pag 377 operazione baciata dell'importo di euro 500mila il 13.12.2013) e Costa Giannina (stessa posizione di Zaltron).
Nella stessa colonna al 19 12 2013 Ronda Giovanni (scheda analisi pag. 477 degli allegati CT P.M. operazione baciata dell'importo di euro 500mila il 18.12.2013).
Se ne desume che le schede di monitoraggio giornaliero dianzi analizzate nella colonna "*acquisti per il fondo*" contenevano la rendicontazione giornaliera delle operazioni correlate effettuate dalla rete.

Significativa sul punto la conversazione tra Gianmaria Amato e Giuseppe Ferrante progr. n. 685 del 25.9.2015 pag.385 e 386 in cui Amato specifica che le liste redatte da Mossetti erano state caricate sulla piattaforma internet delle banca.
V.M. Ferrante "Affidati possesso azioni".
Giammaria ...e degli affidati, esatto. Quindi c'era una lista in cui c'era scritto: "Giammaria Amato, che ha un milione di affidamenti e cento azioni", quindi c'era proprio la percentuale. Cioè, il controvalore delle azioni in percentuale cosa pesava sul contro... sul totale accordato. E questa era la lista, in modo, così, diciamo così, molto...
Giammaria ...molto asettica. Esatto.
V.M. Perfetto, okay. Mentre, l'altra iniziativa su preaffidati, "liste che verranno inviate a stretto giro".
Giammaria No, quella invece è la famosa delibera del C.d.A.... okay?, dove son state deliberate con tutti i criteri, eh... rating 1, 2 e 3...
.....
V.M. ...Mossetti l'aveva messa su un applicativo oppure l'aveva inviata a Giustini? Giammaria No, no, quello lì era un applicativo.

V.M. Ah, quindi era disponibile proprio nell'internet? Giammaria Sì, sì, sì, sì, sì. V.M. Ah, okay, eccolo qua..."

Un ulteriore significativo riscontro del profilo di piena consapevolezza da parte di Giustini delle dimensioni quantitative del capitale finanziato deriva dalla testimonianza resa da Roberto Premi (udienza 13.10.2019) che ha ricordato che comprese l'entità raggiunta dal fenomeno dei finanziamenti correlati quando assunse l'incarico di responsabile della direzione private, nel mese di ottobre del 2014.
Si accorse, infatti, che il segmento private aveva oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti; pertanto chiese a Mossetti un'estrazione di tutti i clienti private della banca con l'indicazione del numero di azioni possedute e del totale degli affidamenti.
Risultò che un numero elevato di clienti aveva azioni il cui controvalore complessivo era pari agli importi degli affidamenti concessi dalla banca.
Premi ha precisato che non verificò le date degli acquisti e dei finanziamenti e che, basandosi sul mero dato numerico e, quindi, sulla corrispondenza tra gli importi, dedusse che si trattava di operazioni correlate.
Preparò una nota con i dati raccolti e la consegnò a Giustini per rappresentargli la situazione, pensando che né Giustini né Sorato fossero a conoscenza della dimensione del fenomeno.
Premi chiese a Giustini direttive su come gestire le richieste di storni relative alle operazioni correlate che arrivavano alla direzione private e che, a suo avviso, storni non erano, trattandosi di veri e propri accrediti sul conto corrente del cliente (peraltro, Premi aveva la competenza per autorizzare storni solo fino a 2500,00 euro per cliente).
Egli sottopose la nota a Giustini che non apparve sorpreso e gli disse di parlarne con Sorato.
Sorato lo tranquillizzò, gli disse che si trattava di un fenomeno che "*era conosciuto anche dagli ispettori di Banca d'Italia e di Consob, che non c'era nessun problema, che si poteva finanziare l'acquisto delle azioni...*", e che avrebbe provveduto lui stesso a firmare gli storni.
Dopo aver parlato con Sorato, Premi dispose che le richieste di storno fossero divise in due gruppi, le richieste di storno per le commissioni erroneamente applicate che avrebbe provveduto a firmare egli stesso e, in un "pacchetto B", le richieste di storni relativi alle operazioni finanziate che dovevano essere mandate a Sorato per la firma.
Anche l'intervento di Giustini nel corso della riunione del 24 aprile 2015 dà esplicitamente conto della piena consapevolezza da parte dell'imputato di tutte le caratteristiche anche quantitative del fenomeno.
L'episodio è stato ricostruito da Massimo Bozeglav in questi termini: il 24 aprile 2015 a Vicenza ci fu una riunione con l'avv. Gemma.
Furono presenti Bozeglav, Giustini, Pellegrini, Piazzetta, la Papacchini, Balboni, Sommella, Ferrante ed Esposito.
In quel periodo, le richieste degli ispettori si facevano sempre più incalzanti sia sulla questione dei finanziamenti correlati sia sulla questione dei fondi esteri quindi Sorato voleva concordare con Gemma una linea difensiva.

In quella occasione Sorato calò il velo sulla situazione; emerse l'effettiva entità del fenomeno dei finanziamenti correlati nonché l'esistenza delle lettere di impegno.
In particolare, fu Giustini a parlare espressamente delle lettere, disse che erano una ventina, ne illustrò a grandi linee le caratteristiche e ammise di averne sottoscritte personalmente alcune (come emerse in seguito 16 su 60 circa); precisò che la situazione era grave, che il fenomeno dei finanziamenti correlati aveva raggiunto dimensioni rilevanti che avrebbero messo in crisi la banca.
A tal proposito è significativo il commento fatto dalla Papacchini nel corso della conversazione con Adriano Cauduro del 20.9.2016 progr. 176 pag. 691:
*Anna: "**E che lì è stata la prima volta che Giustini ha praticamente vuotato il sacco davanti ai legali.**"*

12. La versione dell'imputato

Emanuele Giustini ha reso esame nel corso delle udienze del 25-26 e 30 giugno 2020, egli ha in buona sostanza ammesso il suo coinvolgimento in tutti gli aspetti dell'operatività della banca in tema di acquisti correlati, precisando di aver agito in veste di esecutore delle direttive impartitegli dal C.d.A. e dal direttore generale e di non aver avuto alcuna consapevolezza della reale entità del fenomeno.
Questa in sintesi la ricostruzione dei fatti resa dall'imputato in dibattimento.
Fu assunto a fine 2007 dopo un colloquio con Zonin con l'incarico di vice direttore generale, responsabile divisione mercati
Era membro di diritto del comitato crediti; esaminò la prima operazione baciata in comitato crediti nel 2008, in favore del Gruppo Estel; in quella occasione Marin chiese chiarimenti e Colombera lo rassicurò sulla regolarità della stessa, vi era stata poco prima ispezione Banca Italia e non aveva sollevato rilievi sul 2358 c.c.
Nel 2008 con Sorato partecipò agli incontri organizzati da Rizzi con Folco, Tranquillo Loison, dalla Rovere, Ravazzolo e Morato; già all'epoca (2008/9) era prassi frequente ricorrere alle operazioni correlate; le operazioni correlate servivano a svuotare il fondo, " un vezzo" di Sorato.
Giustini ha ricordato che lo svuota fondo era tema ricorrente in C.d.A. "Nel 2008-2009, come una velleità, anche per fare bella figura nei confronti dei consiglieri e del presidente, dopo ebbi la conferma che, invece, era un tema ricorrente all'interno del consiglio di amministrazione.
Diventò una richiesta pressante del C.d.A. arrivare a fine anno con il fondo azzerato per "*fare mercato*".
Sorato dava per scontato che si dovesse fare, quindi l'input del consiglio e del presidente erano di svuotare il fondo e il fondo si svuotava" (pag 28).
Anche la scelta di assegnare azioni, come distribuzione di utili, rispondeva all'esigenza svuota fondo; seppe direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione, che l'erogazione del dividendo era funzionale allo svuota fondo (Cfr audio C.d.A. del 19.3.2013, file 25, scheda 10, intervento di Zonin "*Noi abbiamo sempre dato il dividendo, Maurizio, non è che è il primo anno…Ho capito, però abbiamo dato azioni buone, non erano azioni gratuite - (Intervento fuori microfono) - Ma questo è un altro discorso, ma noi dobbiamo parlare in modo tecnico in consiglio, noi il dividendo l'abbiamo dato ogni anno, solo che negli ultimi due anni li*

abbiamo dati in... in azioni. In azioni che avevamo in portafoglio, nel fondo acquisto azioni proprie, per svuotare, più o meno, questo fondo, in modo da ricominciare con il1° gennaio o subito dopo le... subito dopo l'assemblea, per essere più coerenti, perché c'è il periodo dove non commercializziamo, non vendiamo e non acquistiamo azioni. Allora...").

Nel 2013 e 2014 fu rappresentata al consiglio la crescente difficoltà nel collocare le azioni "*Sorato disse: qui c'è la crisi, noi non riusciamo più a fare operazioni correlate, non riusciamo più ad appiccicare azioni e mutui per collocare azioni, perché appiccicando azioni e mutui, quindi aumentando, incrementando il mutuo, aumenta la rata e quindi nel rapporto rata/reddito le famiglie, che sono in una situazione di crisi, non riescono più a sostenere la possibilità di acquistare azioni con i mutui*"(udienza 25.6.2020 fonoreg. pag 28).

Nella seduta del C.d.A. 2.10.2012 Sorato riferì al consiglio di amministrazione che si stava valutando con l'ufficio legale la possibilità di non attivare il blocking period per gli acquisti di azioni limitati, fino a mille azioni, per non ostacolare nel periodo dicembre-maggio l'attività di erogazione dei mutui *"con azioni appiccicate"* (era erogato il mutuo incrementato dell'importo di 6.250 euro o più per finanziare l'acquisto delle azioni).

Anche nel corso del C.d.A. 28.10-2014 (le schede audio sono state ascoltate in udienza), Sorato affrontò il problema dei mutui residenziali offerti a condizioni più vantaggiose ai soci che si faceva fatica a collocare sul mercato (fonoreg pag 67).

Nel corso del C.d.A. 14 marzo 2013 Marin illustrò al C.d.A. l'operazione di compensazione ex art 16 statuto dell' importo del finanziamento di euro 20 milioni erogato a Lorenzo Cattaneo per acquisto di azioni di pari importo; a seguito del decesso del Cattaneo - su conforme parere dell'ufficio legale - fu proposto l'annullamento delle azioni in compensazione del finanziamento, il consiglio approvò e nessuno sollevò obiezioni sull'operazione (la scheda audio dell'intervento di Marin è stata ascoltata in udienza).

L'imputato ha ricordato che la crisi del mercato secondario si estremizzò dal 2011/2012 e collocare azioni con finanziamenti diventò un "sistema":

La situazione cambiò radicalmente dopo il 2011 *"con l'abbinata tra piena responsabilizzazione di Sorato, da parte del consiglio di amministrazione, con l'uscita di Gronchi e le crescenti difficoltà del mercato, e anche della banca, portarono ad una pressione, sempre più forte, da parte del consiglio, da parte di Sorato su tutti i manager. Perchè tutti i manager erano coinvolti"* (pag. 30).

Inizialmente Sorato diede indicazione – a lui ed ai capiarea - di svuotare il fondo , il che poteva avvenire attraverso tante possibilità, utilizzo dei fidi in essere concessione di nuovi affidamenti , finanziamento ponte (tu hai necessità di liquidità aziendali o private, hai bisogno di liquidità, non vendere le azioni, ti diamo noi un finanziamento)

L'operatività con finanziamenti ponte subentrò solo in un secondo momento su indicazione precisa del presidente "*ricordo che fu un'indicazione precisa del presidente, che in più riunioni con i capi area diede indicazione, per chi avesse avuto bisogno e fosse in situazioni di emergenza, invece di far vendere le azioni, o comunque siccome le azioni avevano un timing di evasione molto lasco, molto lungo...*

PUBBLICO MINISTERO – Cioè, le domande di cessione?

IMPUTATO GIUSTINI – Le domande di cessione. E quindi, in situazioni di emergenza, invece di acquisire la richiesta di vendita e soddisfare la richiesta di vendita, di finanziare.
PUBBLICO MINISTERO – Senta, questa indicazione Zonin quando la manifesta, la comunica?
IMPUTATO GIUSTINI – Guardi, io ricordo due riunioni con i capi area: una sicuramente nel2015, nel primo semestre del 2015, anche perché poi nel secondo semestre non c'ero più in banca; e a fine 2014. Riunione con i capi area, in cui disse esplicitamente: se non riescono a vendere, finanziate (pag 36).
Giustini ha ricordato un intervento di Zonin durante il C.d.A. del 22.10.2013 in cui il presidente raccomandò ai consiglieri di "*cercare di non far vendere, non dovete essere portatori di richieste di vendita ai nostri funzionari. Io lo ricordo benissimo questo intervento. C'era proprio un imprimatur, da parte del consiglio di amministrazione, chele richieste di vendita dovessero rimanere in rete e ci fosse questo bilanciamento*"[554].

Gli storni
I clienti chiedevano un dividendo o comunque la neutralizzazione dei costi del finanziamento e - su disposizione di Sorato - si fece ricorso agli storni di interesse.
Il processo autorizzativo degli storni era organizzato per competenze in base agli importi da scalare; in relazione agli importi di competenza dei vicedirettori o del DG "*la struttura di Romano stampava il foglio in procedura, con tutto il percorso proceduralizzato; o mi parlava a voce dell'esigenza del cliente di storno, quindi la motivazione, la ratio del perché dello storno; oppure, se non si poteva dialogare, perché le persone erano fuori, erano distanti, c'era scritto o direttamente sulla stampa della procedura, o con dei foglietti allegati, c'erano i relazionali di quello storno*".
Prima della sua fuoriuscita dalla banca verso il 20 maggio 2015 seppe da Felloni che la struttura di Amato stava alterando le autorizzazioni di storno di competenza del segmento retail, sbianchettando le firme e archiviando lo storno con l'autorizzazione alterata, oppure eleminando le pezze di appoggio, intese come supporti autorizzativi[555].

Lettere di impegno
Sorato impose la necessità di trovare nuova clientela nelle aree di Roma e Milano.
Conobbero Bufacchi e Torsilli a cui proposero finanziamenti correlati, su richiesta dei clienti, rilasciarono le lettere di impegno redatte sulla falsariga della lettera a Favrin che aveva Sorato.
Le lettere di impegno furono poi utilizzate per soddisfare esigenze estemporanee della clientela, a seconda del tipo di impegno preteso dal cliente si utilizzava il modello Favrin ovvero il modello Palladio(più impegnativo); non furono date indicazioni precise su questo tipo di operatività: in alcuni casi la rete lavorava in autonomia, in altri si rivolgevano alla direzione generale ossia a Turco, Amato o Balboni che gli portavano le lettere da firmare.

[554] esame Giustini udienza 26.6.2020 pag 66
[555] Udienza 26.6.2020 pag 82

Non esisteva un sistema di tracciamento delle lettere, erano inserite nel faldone del cliente e restavano in filiale.

Rapporti con divisione crediti

Marin raccomandava "*di stare attenti, cioè di farle secondo dei crismi*".

"Quindi uno, era il discorso della formula; due, il merito di credito, sempre con il merito di credito; terzo, mi raccomando prima la delibera di fido,e quindi l'erogazione, e poi l'acquisto di azioni. Perché sennò, se il cliente sconfina, ovviamente, se non ha la provvista... Ed è stata un'indicazione di Banca d'Italia, e lo comunicava direttamente alla rete come caratteristiche che erano state indicate daBankit nel 2012."

Aucap 2014

Durante il C.d.A. del 4 marzo 2014 furono date indicazioni per: tenere liquidi i clienti, con un time deposit, riprofilare i clienti; contattare i clienti, per informarli del successivo avvio dell'aumento di capitale.

Pertanto, si limitò a diramare alla rete le direttive impartitegli dal C.d.A., nella ferma convinzione si trattasse di un'operatività concordata con la Consob.

"Quindi io presi queste disposizioni e contemporaneamente, diciamo in " in questo consiglio di amministrazione, dove ero presente, sul tema del contatto dei clienti e poi... informazione alla rete, per poi contattare i clienti, ***fu un'indicazione precisa del presidente e del consiglio di amministrazione***".

La questione KPMG

L'imputato ha ricordato che furono chiesti chiarimenti da Antonini sulle 17 posizioni estratte; lui si impegnò a fare accertamenti ma senza riferire che esisteva un fenomeno esteso.

La missiva di risposta (a firma dello stesso Giustini) fu stilata dai legali e lui pretese il riferimento al merito di credito perché si trattava di una delle condizioni di legittimità delle operazioni.

13. Conclusioni.

È provata - a giudizio del Tribunale – la responsabilità di Emanuele Giustini in relazione ai reati a lui contestati.

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il diretto coinvolgimento dell'imputato in tutti gli aspetti relativi alla gestione del capitale finanziato.

Emanuele Giustini – nella veste di responsabile della divisione mercati- ha agito in palese e consapevole violazione dei più elementari obblighi di sana e prudente gestione della banca , indirizzando la politica commerciale della rete dapprima verso lo svuotamento del fondo acquisto azioni proprie e successivamente al 2012 al sistematico collocamento delle azioni della banca sia sul mercato primario sia sul mercato secondario con finanziamenti erogati dallo stesso istituto.

Le dichiarazioni testimoniali dei direttori regionali e dei responsabili di area, le mail acquisite in atti, le interviste rese all'internal audit danno conto dell'interlocuzione dai

toni sempre più pressanti e minacciosi da lui indirizzata alla rete per il conseguimento "ad ogni costo" degli obiettivi di raccolta.
La partecipazione diretta dell'imputato alle più rilevanti operazioni baciate, il suo coinvolgimento nel rilascio delle lettere di impegno e nella procedura autorizzativa degli storni di interessi surrettiziamente utilizzati come forma di compenso dei clienti per i "favori" alla banca costituiscono circostanze incontestate.
A fronte di un quadro probatorio del tutto univoco, Giustini ha sostenuto di aver agito con la convinzione della legittimità delle operazioni correlate, convinzione maturata dopo l'ispezione del 2012, non avendo mosso rilievi la vigilanza sull'operatività dell'art. 2358 c.c.
La tesi difensiva è palesemente smentita da un'articolata serie di risultanze probatorie di segno contrario:
1. il divieto di dare indicazione scritte, l'utilizzo della P.E.F. generica , lo scostamento temporale tra delibera di fido e acquisto azioni, le indicazioni date di inserire nel portafoglio clienti anche azioni diverse da quelle della banca ecc;
2. l'inserimento in occasione dei mini aumenti di capitale 2013 e 2014 nelle delibere autorizzative e nei documenti di offerta del richiamo al rispetto dei limiti di cui all'art 2358 cc (ossia il riconoscimento della piena applicabilità della norma alla banca popolare);
3. l'omesso riferimento nel corso dei colloqui con gli ispettori Cantarella (A.Q.R.) e Manni (B.C.E.) al capitale finanziato ovvero alla presunta rassicurazione sulla regolarità delle operazione sancita dall'ispezione 2012;
4. gli episodi relativi all'interlocuzione con KPMG , al report dell'audit sulla vicenda Villa ed alla consegna delle schede a Manni.
Si tratta di convergenti circostanze che danno univocamente conto della piena consapevolezza dell'imputato dell'illegittimità delle operazioni realizzate e del loro occultamento al mercato ed alla vigilanza.
Ancora, Giustini ha sostenuto di non aver avuto consapevolezza delle dimensioni quantitative delle operazioni correlate e di aver agito nella piena consapevolezza che i dati relativi al capitale finanziato fossero stati regolarmente appostati in bilancio e segnalati alla vigilanza, anche in relazione a questo profilo la tesi è agevolmente smentita da una serie di convergenti elementi probatori:

- le testimonianza dei capi area e dei direttori regionali sull'attività di sistematico monitoraggio effettuata dalla divisione mercati sui dati della raccolta sul primario e sul secondario,
- le mail inviate dalla rete con le tabelle riepilogative dei dati sulla raccolta,
- le convergenti dichiarazioni rese da Turco, Amato, Lio, Sommella che hanno concordemente riferito che il dato di comune conoscenza circa l'ammontare delle operazioni correlate era di circa un miliardo di euro nella primavera del 2015,
- la trascrizione del comitato di direzione del 10.11.2014 nel corso della quale Sorato fece riferimento al miliardo e duecento milioni di "operazioni fatte per fare" , la già citata testimonianza di Roberto Premi costituiscono - ad opinione

del tribunale - univoci e convergenti elementi probatori del profilo di comune consapevolezza dell'imputato e del top management circa l'aspetto quantitativo dell'operatività in azioni proprie della banca.

Circa la prospettata convinzione dello scorporo delle operazione dal patrimonio di vigilanza, la tesi è assolutamente inverosimile; è evidente che lo scopo delle operazioni finanziate era quello di dissimulare l'illiquidità del titolo, in ipotesi di corretta appostazione delle stesse esse sarebbero state inutili.
Emanuele Giustini ha infine sostenuto di aver realizzato le condotte contestate, agendo in esecuzione delle direttive impartitegli dal C.d.A. e/o dal direttore generale.
E' di tutta evidenza che la circostanza non possa assumere alcuna valenza scriminante ai fini del suo esonero da responsabilità.
L'imputato ha infatti ricoperto ininterrottamente dal 2007 il ruolo di vice direttore generale della banca, responsabile della divisione mercati, pertanto, nella veste di dirigente apicale, membro della struttura esecutiva, egli era ex lege investito di dirette responsabilità di gestione con particolare riferimento alla direzione commerciale dell'istituto.
Egli aveva la diretta responsabilità di osservare e far rispettare "*i principi di correttezza eticità e ragionevolezza in relazione agli obiettivi prefissati nel promuovere e sviluppare la cultura economica e finanziaria della clientela*"[556]; le risultanze probatorie dianzi esposte attestano invece che., contravvenendo ai più elementari principi di sana e prudente gestione, egli ha scientemente organizzato l'attività commerciale delle rete, indirizzandola verso forme di massiccio finanziamento alla clientela per l'acquisto di azioni della banca sul mercato primario e secondario.
In conclusione è provato, al di là di ogni ragionevole dubbio l'incondizionato allineamento di Giustini alla dissennata politica gestoria ideata dal direttore generale, cui ha materialmente contribuito con un fondamentale apporto partecipativo per l'elaborazione e la concreta attuazione delle strategie commerciali in tema di capitale finanziato e del suo occultamento nei confronti del mercato e delle autorità di vigilanza.

[556] Cfr funzionigramma divisione mercati doc doc 261- 262 P.M.

CAPITOLO XIV
IL RUOLO DEL VICEDIRETTORE PAOLO MARIN

Indice

1. Le competenze della divisione crediti
2. L'istruttoria sul credito e la causale "sentinella"
3. La sfasatura temporale tra l'erogazione fido e l'acquisto di azioni
4. La campagna riqualificazione impeghi
5. L'acquisto correlato della Solfin
6. Altre interlocuzioni con la rete ed il management sugli acquisti correlati
7. Le interlocuzioni con la vigilanza
8. La versione dell'imputato
9. Conclusioni

1. Le competenze della divisione crediti

La divisione crediti si articolava in due direzioni: crediti ordinari e crediti anomali, supportate dall'ufficio *rating* e politiche creditizie di Gruppo; sino al 2014 è stata guidata da Paolo Marin.

Le competenze della divisione attengono ai diversi aspetti di gestione del credito, le principali erano:

•assicurare, in materia di erogazione del credito, il rispetto delle norme e disposizioni dell'Organo di Vigilanza, dello Statuto nonché delle delibere degli organi superiori;

•garantire l'analisi e la valutazione degli affidamenti, secondo quanto previsto dalla normativa interna, nonché il loro perfezionamento e quello delle relative garanzie;

•verificare la regolarità dell'iter di delibera delle concessioni di credito, nei limiti delle facoltà delegate, avvalendosi dell'attività delle strutture preposte dipendenti dalla Divisione;

• presentare le proposte di finanziamento di competenza degli organi superiori – avvalendosi dell'attività della U.O. analisi, anche alla luce dell'andamento del Gruppo e del settore economico d'appartenenza;

• garantire alla rete filiali un adeguato supporto consulenziale sulle tematiche di competenza, in particolare attraverso le strutture delle U.O. crediti di area e della U.O. Analisi

•assicurare la gestione delle attività connesse all'anagrafe generale mediante attività di controllo e di implementazione di dati. (cfr. il funzionigramma BPVi doc. 262 P.M.)

Le competenze assegnate alla Divisione Crediti riguardavano l'intera filiera di erogazione del credito, compreso il rispetto della normativa in materia, sia di fonte "esterna" (norme e disposizioni delle Autorità di vigilanza) sia di fonte "interna" (statuto e delibere degli organi sovraordinati).

In particolare, oltre a curare, per quanto di competenza, la fase di analisi e valutazione degli affidamenti, la divisione era altresì incaricata della successiva attività di perfezionamento degli stessi (e delle relative garanzie) e di gestione dell'anagrafe generale.

L'articolazione è descritta nella relazione ispettiva 2012 banca Italia.
Le unità di analisi istruttoria e monitoraggio decentrate svolgevano la propria attività attenendosi alle indicazioni della Divisione Crediti, in posizione dialettica nei confronti dei componenti dell'area commerciale, dando vita ad un "proficuo contraddittorio tra funzioni".
In ogni caso la Divisione Crediti era chiamata a stabilire "*sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale e per quanto di competenza, le politiche di gestione del credito*"[557].
Si tratta di un aspetto che ha dettagliatamente spiegato in dibattimento il teste Claudio Giacon , capo aera di Vicenza, escusso all'udienza del 13.6.2013: la struttura dei Crediti era articolata su base territoriale con una funzione crediti dedicata ad ogni capo area e una in capo alla direzione regionale che coordinava le quattro aree di riferimento; le strutture decentrate avevano anche potestà deliberativa entro certi limiti, pertanto in tale ambito il processo di elaborazione del credito era risolto in autonomia per gli aspetti relativi all'analisi e alla definizione della delibera; se invece eccedeva la potestà deliberativa era fatta una verifica di adeguatezza della proposta ed inoltrata alla direzione crediti che poi valutava in autonomia la pratica.
Paolo Marin nel periodo di interesse (dal 2010 fino a dicembre 2014) è stato Responsabile della Divisione Crediti.
Dal giugno 2010 al dicembre 2014 ha ricoperto l'incarico di Responsabile della Divisione Crediti, in questa veste era membro di diritto del Comitato Centrale Fidi e del Comitato Crediti, in data 18 ottobre 2011 è stato nominato Vice Direttore Generale della Banca.

2. L'istruttoria sul credito e la causale "sentinella"

Emanuele Gatti[558] ha ricordato che durante l'accertamento ispettivo emerse immediatamente dall'analisi delle P.E.F. che le operazioni correlate riportavano causali estremamente generiche e ripetitive del tipo "*cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare e/o immobiliare*".
Questo fenomeno fu considerato "*una spia potente di un'operazione eccentrica*", in quanto nella prassi bancaria, in caso di erogazione di finanziamenti destinati ad acquisti di strumenti finanziari (cd "lombard") in genere la banca è:
a) informata degli strumenti finanziari o delle caratteristiche principali di rischio degli strumenti finanziari che il cliente intende acquistare,
b) sono costituiti in garanzia gli stessi strumenti finanziari o strumenti finanziari di valore equivalente.
Pertanto, il fatto che le operazioni fossero in bianco e senza garanzia rappresentava una prassi assolutamente anomala rispetto ai normali standard creditizi di sana e prudente gestione del portafoglio creditizio di una banca.

557 Doc.4 P.M. pag.20,21
558 Cfr. udienza 29.9.2019

È emerso dal dibattimento che la formula generica fu deliberatamente utilizzata per "mascherare" la finalità effettiva del finanziamento correlato all'acquisto di azioni, essa inoltre - durante l'iter istruttorio del fido- rendeva immediatamente riconoscibile ai diversi addetti la finalità effettiva dell'operazione di finanziamento.
Univoche sono le risultanze che dimostrano la centralità del ruolo di Paolo Marin, nella veste di responsabile della divisione crediti, nel garantire che la rete si uniformasse alle istruzioni operative utilizzando nelle P.E.F. aventi ad oggetto capitale finanziato la formula di stile *"cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare e / o immobiliare"*.
Piermaria Casarotti capo aera di Treviso[559] ha ricordato che la P.E.F. (pratica elettronica di fido) è lo strumento informatico con cui si concretizza la richiesta di affidamento, che era poi inoltrata telematicamente al soggetto cui veniva affidata l'istruttoria.
Conteneva le informazioni anagrafiche del soggetto affidato; la situazione degli affidamenti in essere ; la proposta di aumento o di conferma di tali affidamenti; le condizioni presenti, i tassi, le eventuali garanzie in essere e che venivano proposte in conferma, in aumento o in diminuzione; c'erano poi, come allegati informatici, la centrale fidi, quindi gli affidamenti complessivi sul sistema dettagliati; il commento della proposta iniziale; i pareri intermedi a seconda poi dell'organo competente della pratica di fido; la delibera con la data, le informazioni relative alla delibera, all'organo deliberante ed eventuali note e commenti dell'organo deliberante.
Le informazioni erano implementate man mano che la pratica veniva istruita e approvata; le informazioni erano molto dettagliate anche con riferimento a posizioni collegate.
Nella P.E.F. era indicata anche la causale, che, secondo le indicazioni date per le operazioni finanziate, **doveva essere solo genericamente indicata con una dicitura "investimenti per lo più immobiliari o generici di breve durata" "ristrutturazione immobiliare", perché venne detto dai suoi superiori – cioè Premi, Veronese, Girardi - che era meglio evitare di scrivere che il finanziamento era per la sottoscrizione le azioni, pur trattandosi di modalità nota a tutta la filiera della banca fino al C.d.A., modalità che aveva avuto anche un parere degli Organi di Vigilanza e che era consentita.**
Inoltre, si disse che tale dicitura era condivisa con la Divisione Crediti e avrebbe consentito l'approvazione della pratica.
Luigi Veronese escusso alle udienze del 21 maggio e 14 settembre 2019 (capo area della zona di Padova-Verona-Rovigo, poi all'area Vicenza sud ovest e infine di Castelfranco; da settembre 2013 direttore regionale con sede a TV) ha ricordato che per le operazioni correlate l'indicazione era quella di inserire nella causale non la specifica finalità dell'operazione ma la dicitura generica "operazione mobiliare/immobiliare"; tale indicazione era stata oggetto di una direttiva di area, illustrata nel corso delle riunioni, probabilmente da Giustini, non ricorda in quale periodo.

559 Cfr. udienze 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019

Vi furono ampie rassicurazioni sulla condivisione di tale operatività da parte degli organi della banca e sul fatto che era stato anche richiesto un parere legale su tali operazioni, parere che era stato positivo (risentito all'udienza del 14.9.19 precisa che si parlò di questo parere che però non venne mai esibito né lui ne parlò mai con la Papacchini o altri dell'ufficio legale).
La Direzione Crediti era a conoscenza di tale operatività infatti, per alcune operazioni particolarmente significative, vi era stata una interlocuzione diretta e aperta con il soggetto che, nella direzione crediti, doveva firmare la pratica; ha ricordato in particolare il rinnovo dell'operazione fatta con Fulvio Bragagnolo (titolare di pasta Zara) per la quale parlò direttamente – e in modo esplicito - con Marin della natura dell'operazione.
Marco Nichele (capo area prima a Verona e dal 2013 dell'area Vicenza nord) all'udienza del 27 settembre 2019 ha riferito che nella compilazione delle pratiche relative ai finanziamenti correlati, l'indicazione data da Giacon e Giustini era quella di utilizzare, come causale del finanziamento, una frase generica, come, ad esempio, "*per la sottoscrizione di valori mobiliari o immobiliari*" o "*per sfruttare le opportunità del mercato dei valori mobiliari immobiliari*"; si doveva evitare di fare riferimento alle operazioni nelle comunicazioni scritte, nelle e-mail.
La pratica era inoltrata dai capi area al responsabile crediti di area, poi passava ai crediti regionali e, infine, veniva inoltrata alla direzione crediti.
I colleghi della direzione crediti sapevano che, quando arrivava una pratica con *quella* dicitura generica, si trattava di un finanziamento correlato all'acquisto di azioni; in alcuni casi vi erano contatti telefonici tra i capi area e gli analisti della divisione crediti che chiedevano conferma che l'operazione fosse baciate.
Il capo area Enzo dalle Carbonare[560] ha ricordato che normalmente nelle ordinarie operazioni finanziamento era specificata la causale, invece per le operazioni finanziate si usava il format fornito o condiviso dalla Divisione Crediti, "per attività mobiliari o immobiliari", con specificazione che il cliente aveva la capacità economica per sostenere la richiesta.
Il teste ha ricordato che inizialmente le baciate si facevano solo per importi rilevanti, poi furono effettuate anche per importi più modesti (200/300 mila euro), gestiti direttamente dal direttore di filiale; in alcune occasioni il direttore di filiale non inserì la causale indicata , specificando la reale finalità del finanziamento all'acquisto di azioni; in tal caso l'Ufficio Crediti restituì la pratica per il cambio della causale e la pratica fu cancellata anche a livello informatico dall'Ufficio Crediti[561].
Il capo area di Vicenza Claudio Giacon[562] ha ricordato che in alcune occasioni parlò con Marin, all'epoca responsabile della Divisione Crediti, di pratiche relative ai finanziamenti correlati, in quanto, per finanziamenti di importi rilevanti, da sottoporre

560 udienze 5.6.2019 e 13.7.2019
561 udienza 5.6.2019 fonoreg. pag.52
562 udienza 13.6.2019

al C.d.A., era prassi anticipare la pratica (come sempre avveniva con le pratiche più rilevanti) per avere la certezza che fosse esaminata in C.d.A. il prima possibile.
Il fatto che il fido fosse correlato all'acquisto di azioni era "*scontato*" anche perché i direttori regionali partecipavano al Comitato Crediti, in cui si discutevano le pratiche di finanziamento di un certo importo; il Comitato deliberò, in alcune occasioni, operazioni di finanziamento totalmente o parzialmente correlato e le operazioni erano accompagnate da una descrizione più meno ampia delle finalità; per capire se in tutto o in parte la richiesta di finanziamento riguardava anche la sottoscrizione delle azioni, era convenzionalmente usata una formula generica, che era quella che *"il cliente richiede l'affidamento per poter cogliere delle opportunità di carattere mobiliare e/o immobiliare"*[563].
Il teste non è stato in grado di ricordare chi suggerì tale formula, forse Giustini o Turco – *"era stato detto per uniformità di indicare nella proposta di fido, che contenesse anche questo, il fatto che l'operazione di richiesta fosse finalizzata a cogliere opportunità sul mercato mobiliare e/o immobiliare"*[564] - ma era prassi per tutti usarla e rendeva intelligibile a tutti, almeno sino alla Direzione Crediti, la natura e finalità del fido.
Ha inoltre ribadito che era prassi anticipare le pratiche più importanti e quelle finalizzate all'acquisto di azioni, in modo particolare quando vi era necessità che fossero rese operative in tempi stretti per concretizzare l'acquisto di azioni.
Costante Turco[565]*, funzionario in staff alla divisione mercati, ha ricordato che, a fine del 2012, Marin consigliò che nei documenti delle pratiche di affidamento non fosse indicato come causale della proposta l'acquisto di azioni BPVi perché questo tipo di operazioni era borderline e poteva destare l'attenzione della Consob e della Banca d'Italia;* Marin suggerì di utilizzare l'espressione generica "*investimenti mobiliari o immobiliari*".
Gianmaria Amato[566], responsabile della divisione reatail, ha ricordato che partecipò al comitato crediti in veste di direttore *retail* (carica che ha ricoperto fino al dicembre del 2014), tutti i membri di comitato erano consapevoli della natura delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni proposte dalla rete.
L'accortezza nel trattare le relative pratiche consisteva nel non indicare in modo esplicito la finalità del finanziamento, si doveva utilizzare una formula generica del tipo "*investimenti immobiliari*"; si trattò di un'indicazione data da Giustini e ribadita anche da Marin che aveva respinto alcune pratiche in cui era indicato in modo esplicito che il finanziamento era destinato all'acquisto delle azioni.
All'udienza del 18.2.2020 è stato escusso ex art 210 c.p.p. Alberto Cudiz capo area e successivamente direttore regionale Friuli Venezia Giulia[567]; egli, a seguito di contestazione, ha confermato quanto dichiarato in sede di indagini circa le indicazioni date da Marin nel corso di alcune "riunioni operative" ovvero che *"nel corso delle riunioni ricordo che Marin Paolo si raccomandava che le operazioni baciate venissero proposte a soggetti e aziende in possesso di adeguati requisiti patrimoniali, precisando di non indicare specificatamente la*

563 Ibidem pag. 50
564 Ibidem pag.85
565 *udienze 3 e 4 -7-2019*
566 udienza 11 ottobre 2019
567 Cudiz è stato esaminato ai sensi dell'art.210 c.p.p. in quanto indagato nel medesimo reato -2637 cc – archiviato in data 13.2.20, al momento dell'escussione pendenti i termini per impugnazione decreto archiviazione.

finalità per la quale veniva concesso il finanziamento (acquisto azioni BPVi), lasciando intendere che, ove fosse stato specificato, la pratica sarebbe stata rigettata" [568].
In particolare vi era l'indicazione di non scrivere la finalità specifica del finanziamento ma quella generica di "acquisto operazioni mobiliari e immobiliari".
All'udienza del 4.10.2019, Sergio Balboni, responsabile divisione *corporate* BPVi, ha ricordato che aveva modo esaminare le pratiche di fido perché era membro del comitato crediti.
Nelle pratiche di fido relative alle operazioni baciate non era mai indicata la vera finalità del finanziamento, per indicare la causale, si utilizzavano formule generiche, come "*investimenti per operazioni immobiliari o mobiliari*" oppure "*cogliere opportunità di mercato mobiliare e/o immobiliare*".
Durante le riunioni della divisione mercati, qualche capo area si lamentò del fatto che fossero restituite alla rete le pratiche di fido in cui era stato indicato espressamente che il finanziamento serviva per l'acquisto di azioni; nel libro fidi della banca non doveva risultare menzione della vera finalità dei finanziamenti per paura di eventuali controlli da parte degli organi di controllo e degli organi di vigilanza.

3. La sfasatura temporale tra l'erogazione fido e l'acquisto di azioni

L'istruttoria svolta ha dimostrato che un altro espediente operativo condiviso tra la divisione mercati e la divisione crediti al fine di assicurare l'occultamento del capitale finanziato fu quello di distanziare temporalmente l'erogazione dell'affidamento e l'acquisto delle azioni da parte del cliente.
Anche in tal caso sono plurimi e convergenti gli elementi probatori sul ruolo di Paolo Marin.
Costante Turco ha ricordato che con riguardo alle "baciate" vere e proprie, Marin consigliò di fare intercorrere un lasso di tempo piuttosto lungo tra la delibera di affidamento, la sottoscrizione delle azioni e l'addebito sul conto; inoltre, la domanda di sottoscrizione delle azioni e l'addebito del controvalore nel conto corrente dovevano essere successivi alla data della delibera che autorizzava l'affidamento.
Nel corso del controesame a proposito della sfasatura temporale tra erogazione del finanziamento e domanda di acquisto delle azioni, il teste ha dichiarato che lo scopo di tale indicazione non era occultare la finalità del finanziamento ma *principalmente* evitare sconfinamenti sul conto corrente.
Dalle Carbonare ha confermato che tra le indicazioni date alla rete per gestire questo tipo di operatività vi fu quella sulla tempistica tra finanziamento e sottoscrizione: Giustini e Turco suggerirono di fare in modo che le operazioni non fossero strettamente correlate dal punto di vista temporale, anche se di fatto i fidi non venivano gestiti da loro perché la delibera era di competenza di organi superiori così come la sottoscrizione delle azioni, che loro inoltravano a chi di competenza.

568 Cfr. udienza 13.2.2020 fonoreg. pag 19

L'aspetto della correlazione temporale fu gestito direttamente dalla Divisione Mercati con l'Ufficio Soci; Giustini e Turco dissero che il gap temporale era stato specificamente concordato con la Divisione Crediti.
L'andamento delle operazioni era monitorato sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi fissati e vi era una rendicontazione verso Giustini e la Direzione Mercati.
Non parlò mai con Marin di questa operatività , tuttavia in una o due occasioni Marin lo contattò per pratiche di finanziamento "baciato", in cui lui aveva mandato contestualmente sia la pratica di finanziamento sia il modulo già compilato di acquisto delle azioni.
Marin gliele restituì dicendo: *"non voglio vedere queste cose qua, mandi la pratica in maniera corretta e le azioni le acquisti quando la pratica è stata deliberata" "le sottoscrivi, le fai sottoscrivere nel momento in cui ho deliberato l'affidamento"*[569].
Quanto al merito creditizio, trattandosi di importi, almeno inizialmente, "rotondi" (milioni di euro), l'operazione era proposta a clienti di spessore, anche se non sempre proporzionato all'operazione che si andava a concludere: *"ovvio che se uno compra 50 milioni di azioni non è detto che abbia il patrimonio per sostenere 50 milioni di azioni, insomma, ecco, questo voglio dire"*[570] ma l'operazione si concludeva ugualmente.
Comunque, la patrimonializzazione del cliente era sempre indicata sulla pratica, ma non verificata.
Successivamente furono erogati finanziamenti correlati per importi inferiori, condizionando l'erogazione del finanziamento all'acquisto di una percentuale di azioni (20%); questi erano rivolti ad altra tipologia, "meno facoltosa", di clientela (imprenditori di fascia minore, artigiani, commercianti) rispetto alla quale il merito creditizio non era considerato perché c'era l'acquisto di azioni: *"... per rinnovare quell'affidamento, che magari era già tirato un affidamento ordinario, gli si concedeva, cioè se uno ha bisogno dei soldi gli dici: "Guarda, fammi 100 mila euro di azioni che te le finanzio io"; questo qua, voglio dire, già è tirato, 100 mila più, 100 mila meno, non è che cambia la vita. Quindi, in quel caso, il merito creditizio veniva completamente non considerato perché comunque c'era l'operazione della..."*[571]
In senso analogo anche le dichiarazioni di Luigi Veronesi che ha ricordato che fu Giustini a raccomandare di far trascorrere un certo lasso temporale tra la sottoscrizione del finanziamento e l'acquisto di azioni, (necessariamente successivo al finanziamento) : due operazioni non potevano essere fatte contemporaneamente.
Giustini precisò che si trattava di una linea operativa concordata con la Divisione Crediti.
Ancora Giacon ha ricordato che Giustini o Turco diedero indicazioni di non fare acquisti di azioni di importo coincidente a quello del finanziamento per evitare di fare capire che l'operazione era esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni.

569 Cfr. udienza 5.6.2019 fonoreg. pag. 53
570 Ibidem pag. 54
571 Ibidem pag. 54

Il responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano[572] ha ricordato che, in seguito all'ispezione 2012, Giustini, Sorato e Marin raccomandarono alla rete di fare in modo che la data di acquisto delle azioni fosse successiva alla data della delibera dei finanziamenti "*in modo tale da creare una sorta di salvaguardia formale tra l'atto deliberativo dell'affidamento e quello di acquisto dell'azione a opera dello stesso cliente finanziato*".
Sul punto, Romano ha precisato che, in ogni caso, il fatto che ci dovesse essere prima la concessione del fido e, poi, l'addebito per l'acquisto delle azioni era funzionale ad evitare *sconfinamenti* sul conto corrente.
Romano ebbe l'impressione che "*la rete interpretò tale disposizione convincendosi del fatto che, operando secondo tale modalità, all'operazione venisse data una parvenza di regolarità*" (pag. 60).
Anche Roberto Rizzi , gestore private della filale di contrà Porti, ha ricordato all'udienza del 6.6.2019 che nel 2012 Giustini gli disse che, per evitare problemi con Banca Italia (nell'intervista audit specifica meglio *"a fronte di eventuali controlli di Banca d'Italia non apparisse che il rapporto era dedicato esclusivamente alle azioni BPVi"*), bisognava inserire nel deposito titoli delle baciate anche altri titoli, cioè SICAV, fondi di investimento, cosa che per alcuni clienti venne in effetti fatta.
La circostanza che si sia trattato di una linea di indirizzo concordata con la divisione crediti e nello specifico con Paolo Marin è provata documentalmente dalla trascrizione del file audio del comitato di direzione 10.11.2014 (doc. 110 P.M.) a pag 42 e ss in cui Marin interviene rivolgendosi a Piazzetta, a proposito delle modalità di realizzazione dell'operazione baciata effettuata da Sorgente ltd per l'importo di € 25 milioni, raccomandando al collega di "*non fare importi baciati*" auspicando l'ampliamento del fido per comprare qualcos'altro.
VM9 (Marin) Bon bon non più che altro poi No cioè nel senso che cioè che non ci sia i il collegamento tra 27 e 15 cioè
VM10 (Piazzetta) No no no
VM9 (Marin)voce lontana inc piuttosto facciamo 3 milioni in più di finanziamento
VM 10 (Piazzetta) Ah si si
VM9 (Marin)Capito Ecco e quindi gli facciamo comprare qualcos'altro E questo un po
VM10 (Piazzetta)Si
VM9 (Marin) ***Di non fare importi baciati questo volevo dire ecco tutto qua***
SAMUELE Va bene
VM 10(Piazzetta) Si puo fare una roba …
VM9 (Marin) ***voce lontana Cioè voglio dire ne fai 25 dopo gli do un fido di 29 con gli altri 4 compra qualcos'altro ..***
SAMUELE Oppure anche se lo portiamo
VM9 ***voce lontana*** *E* ***dopo gli altri 2 gliene piazziamo*** *un altro con un finanziamento di 4 in azioni ma hai capito Cioè riesci a fare un misto(mare)*
VM10 Possiamo fare una roba diversa invece di vendergli direttamente le cose gli vendiamo un comparto di una cosa di una Sicav
VM9 vocelontana Nono Ah ecco eh che non sia …

572 Udienza 17.9.2019

VM10 Si
SAMUELE Anche se bisogna andare in consiglio non importa poi lo spiego io se noi dovessimo dare una quarantina milioni o 35milioni e a questo perchè Finanzi si finanzi perche Deve fare acquisti E una societa no Questa? Una societa che fa acquisti immobiliari con degli scarti acquisti immobiliari dove ci da in garanzia No Eh
VM9 Marin voce lontana ***Vabbè Vabbè dopo la gioco io non un problema me la gestisco io cosi è più semplice meno interlocutori.***
Sull'identificazione degli interlocutori si veda la deposizione del teste di PG Conca all'udienza del 13.2.2020.

4. La campagna riqualificazione impeghi

Per raggiungere gli obiettivi di raccolta capitale, Banca Popolare mise a punto una serie di iniziative commerciali connesse all'erogazione di finanziamenti.
La campagna riqualificazione impieghi o pre-deliberato fu un'iniziativa finalizzata all'applicazione di condizioni contrattuali differenziate in sede di rinnovo o revisione affidamenti in base al peso percentuale delle azioni popolare Vicenza detenute dal cliente.
I direttori regionali Gianmaria Casarotti[573] e Diego Ipprio[574] hanno riferito in dibattimento che si trattò di una delle *campagne* indette dalla direzione generale – e presentata ai dirigenti come deliberata dal C.D.A. - in cui erano indicati i nominativi dei clienti che potevano accedere a eventuali finanziamenti e che, come contropartita, dovevano essere convinti ad acquistare azioni della banca per un valore pari almeno all'8, 10% del valore del finanziamento, alla fine dell'anno, le percentuali aumentavano fino al 20, 30%.
Il capo area Maurizio Baruffato[575] ha precisato che la campagna fu presentata nel settembre/ottobre 2014, nel corso di una riunione nell'aula del Consiglio alla presenza di tutti i capi area, i capi segmento e alti dirigenti (tra cui Marin, Giustini, Turco) e i direttori regionali.
I criteri con cui erano stati estratti i nominativi e la procedura per l'erogazione del finanziamento furono illustrati da Marin.
In particolare i finanziamenti potevano essere erogati se accompagnati anche da sottoscrizioni delle azioni della banca sia direttamente dal soggetto affidato sia dai componenti del gruppo economico riferimento (es. familiari) e sia con mezzi propri sia con il finanziamento.
Nell'ambito di questa iniziativa, su indicazione di Sorato, nell'anagrafica di ciascun cliente fu introdotto il campo "K" espressivo del peso azioni BPVI in portafoglio: si trattava di un indice utilizzato per differenziare le condizioni di pricing da applicare e per valutare gli spazi disponibili per il collocamento delle azioni.

573 Udienza 21.5.2019
574 Udienza 11.7.2019
575 Udienza 17.5.2019

La campagna fu deliberata dal C.d.A. in data 21.10.2014 (doc.102 P.M.[576]), l'iniziativa fu presentata al consiglio dallo stesso Marin che illustrò la delibera d'urgenza del comitato esecutivo del 14 10 2014 adottata ex art 40 comma VII dello statuto avente ad oggetto iniziativa nuovi fidi a clienti con rating di elevato standing; secondo la relazione fatta da Marin l'urgenza risiedeva nella necessità di agire con tempestività per salvaguardare la relazione commerciale con la banca e la qualità degli attivi della medesima.
Significativo del ruolo di Paolo Marin è l'episodio narrato da Umberto Seretti,[577] direttore generale di Banca Nuova, che ha ricordato che dalla capo gruppo arrivò una lista di nominativi a cui Banca Nuova, secondo una delibera del C.d.A., avrebbe dovuto concedere affidamenti accompagnati dall'acquisto di azioni della banca per un controvalore pari al 10/15/20% del dell'affidamento.
"*L'indicazione trasmessa dalla Divisione Mercati in persona di Giustini e Turco, e condivisa dalla Divisione Crediti nella persona Marin*"[578].
Quando Seretti lesse la lista trasalì poiché alcuni dei nomi compresi nell'elenco erano società sottoposte a procedura concorsuale; telefonò ad Ambrosini chiedendogli spiegazioni. Ambrosini gli disse che avrebbe chiesto a Marin e, quando lo richiamò, gli disse che Marin aveva detto che Banca Nuova doveva eseguire le direttive:
"*Tant'è vero che mi arrabbiai, chiamai veramente infastidito sempre Ambrosini, sempre perché era una persona che poi, quando mi rispondeva, mi diceva come stavano le cose, il quale mi disse: "Guarda, fammi parlare un attimo col dottor Marin"; mi richiamò dicendomi:* ***Guarda, il dottor Marin mi ha urlato e mi ha detto che questa cosa la dovete fare. Punto e basta"****. E mi misi giù. A quel punto, io la presi, la diedi al capo del nostro Corporate, la dottoressa Silvana Parisi, e di quella roba, mi pare di ricordare, si fece poco e nulla, sicuramente non con soddisfazione di capogruppo, ma non era un'iniziativa che ci aveva convinto, né nei modi né nei fini*[579].

5 L'acquisto correlato della Solfin

All'udienza del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art 493 comma III cpp, è stato acquisito il verbale di s.i.t. rese da Ezechiele Citton in data 24.10.2016.
Citton è amministratore unico di Solfin (Soltin Turismo spa, di cui è socio unico Solfin International sa), consigliere di Sorgente Holding spa, Presidente di Solfin srl; le società operano nel campo dell'energia.
Solfin era una società affidata per 31 milioni di euro, di cui 26 per gestioni operative e 5 per l'acquisto di azioni.
Citton aveva conosciuto Marin nel 2007 quando ancora lavorava in Cassa di Risparmio; a settembre 2012 il funzionario Guzzon di BPVi si recò presso l'azienda

576 Udienza 23.5.2019
577 Udienza 31.10.2019
578 Ibidem pag. 22
579 Ibidem pag. 21

illustrandogli la possibilità che qualche società del gruppo Solfin – che in allora non era cliente BPVi – diventasse socio BPVi sottoscrivendo azioni senza specificare l'importo ma precisando che la sottoscrizione avrebbe determinato un *"occhio di maggiore attenzione"* per altri finanziamenti che sarebbero stati chiesti da Solfin.
Ad ottobre 2012 si presentò presso la società Marin che gli propose di sottoscrivere azioni per 5 milioni di euro.
In quel periodo una delle società del gruppo, la Consta spa, aveva chiesto a BPVi un mutuo ipotecario per 4,5 milioni e un finanziamento per ulteriori 2 milioni, le cui istruttorie erano ancora in corso.
Lui rispose che non aveva le risorse necessarie per effettuare l'acquisto di azioni ma Marin disse che l'acquisto sarebbe stato finanziato dalla banca con un finanziamento di pari importo.
Si sarebbe trattato di finanziamento a termine con scadenza ad un anno che sarebbe stato garantito dalle stesse azioni BPVi, che poi sarebbero state tenute in custodia dalla banca.
Marin lo rassicurò dicendogli che operazioni analoghe erano state proposte anche ad altri imprenditori e che si trattava di operazioni lecite, non fece il nome degli altri imprenditori perché a suo dire si trattava di notizia riservata.
Citton accettò la proposta e Marin disse che i dettagli operativi sarebbero stati seguiti da Pillan; precisò tuttavia che sarebbe stato opportuno che il gruppo edilizia della Solfin (SOlfin Edilizia spa, controllante di Consta spa) sottoscrivesse azioni con fondi propri per 1 milione di euro.
In effetti Pilan gli aveva detto che la banca era "costretta" ad accantonare a patrimonio il 10% dell'importo del finanziamento, quindi, se si voleva aiutare la banca, era bene concorrere all'acquisto di azioni cosa che in effetti avvenne.
La baciata venne definita con Pillan a fine ottobre 2012 per 5 milioni di euro con la società Solfin spa finanziaria del gruppo; la documentazione fu firmata a novembre.
L'operazione avrebbe dovuto avere scadenza ad un anno senza oneri per la Solfin e con una remunerazione dell'1%.
Il tasso di interesse previsto sull'operazione sarebbe stato annullato dai dividendi e da uno storno ulteriore che avrebbe garantito l'1% di compenso, cosa che avvenne il primo anno.
Ad ottobre 2013, l'operazione fu rinnovata alle medesime condizioni per un altro anno e così ancora nel 2014.
A maggio/giugno 2013, Pilan e Giacon gli proposero di partecipare all'aumento di capitale almeno per la quota riservata ai soci; anche in questo caso, visto che Citton non aveva risorse proprie, con finanziamento della banca; vennero acquistati 300 mila euro in azioni e 300 mila euro in obbligazioni convertibili con finanziamenti baciati di pari importo.
Nel 2014 le due operazioni furono riunite in un unico affidamento di 5,6 milioni. Il finanziamento non fu mai chiuso.
Altra società del gruppo Solfin, la Hotel Turist spa (di cui amministratore è Grazia Alberto) effettuò nel 2013-2014 una baciata da 1 milione di euro.

Le dichiarazioni di Citton convergono con quanto riferito alle udienze 5.6.2019 e 13.7.2019 da Franco Pilan, capo area del distretto Veneto occidentale.
L'operazione fu anticipata da un incontro, verso fine 2012, fatto da lui e MARIN, responsabile della divisione crediti, con Citton, perché il gruppo Solfin era legato da un rapporto di conoscenza con Marin.
La Solfin aveva necessità di un appoggio finanziario da parte della banca e, in occasione dell'incontro fissato per discuterne, fu esplicitamente chiesto a Citton, in cambio, di effettuare una baciata di 5 milioni.
L'operazione venne fatta tramite altra società, Solfin Finanziaria, che comprò azioni per 6 milioni di euro, di cui 5 finanziati (pag.85).
In quella occasione vennero esposti anche i termini dell'operazione, quanto alla durata di un anno e al rendimento dell'1%.
Marin partecipò solo al primo incontro, poi ci furono altri incontri, in uno di questi partecipò Debellini (pag.97).
Dalla CT dei PP.M.M (scheda n 392) risulta che nei confronti di Solfin in data 13/11/12 fu erogato un finanziamento di euro 5 milioni , utilizzato per l'intero in data 23/11/2012 per l'acquisto di azioni.
Il doc 22 P.M. è la nota dell'*internal audit* 21.8.2015 relativa alle prime evidenze sul capitale finanziato , da essa si evince la posizione Solfin rientra tra quelle con margine di interesse maggiormente negativo (-84.794)

6 Altre interlocuzioni con la rete ed il *management* sugli acquisti correlati.
Gianluca Girardi, direttore regionale della Lombardia, escusso all'udienza del 16.7.2019, ha ricordato le operazioni con il Gruppo Percassi e con il Gruppo Vitali seguite prevalentemente dal responsabile di area di Bergamo, Ugo Boffelli.
Boffelli disse a Girardi che occorreva *smontare* alcune operazioni finanziate e che, quindi, stava cercando imprenditori disposti a fare altre operazioni per rimpiazzare le prime.
Girardi parlò dell'operazione con il gruppo Percassi con Marin, alla presenza di Boffelli.
Il teste ha inoltre ricordato che di aver partecipato al comitato crediti in qualità di direttore regionale.
I direttori regionali partecipavano a rotazione e non avevano diritto di voto.
Al comitato partecipavano Marin, Ambrosini, De Bortoli, Balboni, Amato, e Re che era colui che presentava le pratiche.
In qualche circostanza, interveniva anche il dottor Senigallia quando doveva presentare per le pratiche di *finanza speciale*.
Quando presentava le pratiche, Re specificava che il finanziamento o una parte di esso era destinato all'acquisto di azioni; inoltre, le pratiche di fido relative ad operazioni baciate erano preannunciate alla divisione crediti e condivise con i componenti della stessa ossia Marin Ambrosini, Repetto, Re, a seconda dell'organo deliberativo competente.
Il teste ha ricordato nello specifico le operazioni di capitale finanziato effettuate da Bernardini De Pace: vi fu una prima operazione a titolo personale nel 2014 del valore

di 1 mln di euro che durò quattro/cinque mesi e una seconda per l'aumento di capitale del 2014 con la società *BDP Media;* l'operazione fu finanziata con un nuovo affidamento concesso a Bernardini De Pace che, a sua volta, finanziò la BDP Media per sottoscrivere l'aumento di capitale.
In seguito il finanziamento concesso dalla banca fu *spostato* sulla società:
"*C'era la possibilità nell'ambito, concessa dal Regolamento Fidi, di spostare degli affidamenti nell'ambito dei fidi di gruppo in validità, e quindi nell'ambito, sostanzialmente dello stesso gruppo, quindi mantenendo inalterato il profilo del rischio di gruppo, è stata scaricata la linea di credito al dottor Bernardini De Pace e caricata alla BDP Media, che in quel momento, quindi, aveva una consistenza patrimoniale legata al fatto che a dossier aveva le azioni della banca*"[580] (pag. 62).
Il teste ha ricordato che la possibilità di spostare il finanziamento fu proposta dalla banca, condivisa da Bernardini de Pace e la decisione finale spettò a Marin.
Il capo area Fulvio Bosso all'udienza del 10.7.2019 ha ricordato che anche il personale della divisione crediti era a conoscenza delle "*baciate*".
Fin dal 2009, c'era un'interlocuzione costante in merito alle operazioni tra Bosso e i colleghi della divisione crediti: Marin, Danesin, Ambrosini, Repetto, De Bortoli.
Il teste ha precisato che le operazioni baciate più importanti, quelle pianificate direttamente tra il cliente e Sorato (o Giustini) avevano una corsia preferenziale perché mancava del tutto l'istruttoria sulle finalità del fido, venivano presentate direttamente alla divisione crediti che poi le deliberava o le sottoponeva agli organi collegiali:
"*In linea di massima, l'esame del merito creditizio era banalmente liquidato sulla base del pacchetto azionario di BPV che il cliente avrebbe poi acquistato con quei denari (...) perché, ovviamente, quell'operazione, sia la forma tecnica di quell'operazione sia la modalità di riassorbimento erano incrociate, erano... cioè la finalità era l'acquisto e il rimborso sarebbe avvenuto con la vendita delle azioni*" (pag. 75).
Per quanto riguarda la finalità del finanziamento, fin dal 2009, Giacon diede l'indicazione di utilizzare una formula generica nella pratica di fido del tipo "*finanziamento finalizzato a investimenti mobiliari e/o immobiliari*".

Bosso ha inoltre ricordato le modalità in cui fu chiusa l'operazione Cattaneo Luisetto ; si trattò di un'operazione baciata effettuata nel mese di dicembre del 2011 per un importo di circa 21 mln di euro finalizzato all'acquisto di azioni della banca (le trattative furono condotte da Rizzi, Sorato e Giustini).
A distanza di alcuni mesi dall'operazione Cattaneo morì e si impose la necessità di chiudere l'operazione a fronte della presenza di numerosi eredi.
Della questione furono investiti la Papacchini, De Bortoli, Marin e Martelloni della direzione legale, il finanziamento fu compensato con l'annullamento delle azioni.
Un ulteriore elemento a carico dell'imputato è costituito dagli s.m.s. in cui Marin ricorda a Sorato di riferire al Presidente su alcune rilevante operazioni di capitale finanziato.

580 Udienza 16.7.2019 fonoreg. pag 62

Il doc. 653 è un sms del 27.9.2011 con cui Marin scrive a Sorato: "*ricordati di massaggiare il presidente per le pratiche di oggi in* C.d.A. – *quelle su acquisto valori mobiliari .. Ferrari 11 milioni, Morato 14 milioni, Ferrari 20 milioni*".
Il teste di p.g. Tavilla ha ricordato che effettivamente Ambrogio e Francesco dalla Rovere il 20.12.2011 ottennero rispettivamente un finanziamento da 13 milioni e 6,5 milioni di euro utilizzati per acquisto azioni.
Lorenzo Cattaneo acquistò in pari data €10 milioni di azioni con finanziamento destinato a acquisto valori mobiliari.
Luigi Morato ricevette un finanziamento per 10 mln, effettuando poi un acquisto di azioni per 10 mln.
Luca Morato (cfr la scheda a pag. 396 della consulenza del P.M.) effettuò un finanziamento per 2,7 mln di euro, acquistando poi azioni per 2,5 milioni; Giampaolo Ferrari (scheda a pag. 808 della consulenza del P.M.) nella stessa seduta fu finanziato per 4,5 mln e acquistò 4 mln di azioni lo stesso giorno.
Ferruccio Ferrari (scheda a pag. 1254 della consulenza del P.M.) ricevette un finanziamento di 4,5 milioni di euri, con cui acquistò 3,75 milioni di euro in data 30 settembre.
Il doc. 655 è un sms inviato da Marin a Sorato il 26.10.2012 "*Ti ricordo Ziliotto da parlarne al pres per il fido da farsi sulla sua finanziaria*"; il riferimento è all'operazione di acquisto azioni effettuata da Zeta srl.
Infine il doc. 661 P.M. è un sms datato 17/10/2012 inviato da Emanuele Giustini a Samuele Sorato ("*faccio anche Zigliotto, Marin d'accordo. Vedi problemi?*" "*il fratello ha già in atto operazione*"); è evidente il riferimento alla natura correlata dell'operazione su cui vi è il consenso dell'imputato Marin , atteso che il fratello di Zigliotto, Gianmarco aveva già in essere un'operazione correlata.
Significative del ruolo dell'imputato sono le risultanze degli accertamenti svolti dall'audit sul capitale finanziato.
La Nota del 7 maggio 2015 *internal audit* (doc 23 P.M.) su Marin, riscontra il ruolo "passivo" dell'imputato che mal si concilia con la posizione di Vice Direttore tenuto conto che la maggior parte delle posizioni correlate del portafoglio Rizzi furono deliberate da organi collegiali su presentazione di Marin (87%) o deliberate dal responsabile divisione crediti.
La nota dell'audit del 21.8 (doc.22) riporta le dichiarazioni Marin ed evidenzia che Rizzi riferì che, nel corso di una cena tenutasi a Sandrigo nel 2013, parlando dei fidi K Marin disse che la verifica di Banca d'Italia del 2012 non aveva rilevato alcun problema; Pillan dichiarò altresì che la baciata Solfin di 5 milioni fu perfezionata all'esito di un incontro con Citton cui partecipò lo stesso Marin.
La nota dell'audit 7 maggio 2015 doc. 22 P.M. è la relazione finale sugli accertamenti svolti alla luce delle interviste fatte alla rete che sono allegate e viene portata al C.d.A. del 28.8.15 sul coinvolgimento della Divisione Crediti e riporta: *sulle iniziative riqualificazione impieghi e revisione fidi era verificata la quantità di azioni sottoscritte dai clienti provvedendo in taluni casi a contattare l'area o il proponente per avere delucidazioni in merito In comitato crediti questo tipo di pratiche veniva deliberata senza problemi.*

Il 31.7.15 Marin dichiara che "*tutte le proposte relative ad operazioni di specie di competenza degli organi collegiali venivano da lui sottoposte direttamente al Direttore Generale chiedendo istruzioni*" e venivano poi prestante da Marin stesso o suo sostituto (al Comitato Centrale Fidi, al Comitato Esecutivo, al C.d.A.); nell'occasione veniva esposto quanto indicato nella nota di proposta e non vennero mai sollevate obiezioni.
Sulle altre iniziative Marin dichiara:

- *pre deliberato: era stata una proposta sottoposta al C.d.A. su iniziativa della Divisione Mercati sulla quale la Divisione Crediti si era limitata a verificare che i clienti estratti rispondessero ai requisiti previsti in termini di rating; ha quindi riferito di non essere a conoscenza dell' utilizzo di tale iniziativa a supporto della vendita di azioni BPVi nè tanto meno dell'applicazione di spread differenziati;*
- *proposte K: di non essere stato informato di questo fenomeno anche se ne aveva intuito l'esistenza a seguito dell'incremento delle proposte di specie registrato sul finire dell'operazione di aumento di capitale. Le proposte deliberate erano sempre avanzate nel rispetto della normativa vigente per la valutazione del merito creditizio e senza tener conto del possesso o meno di azioni Banca;*
- *rinnovo dei fidi: di non essere a conoscenza di particolari iniziative finalizzate a promuovere l'acquisto di Azioni BPVI e che tutte le revisioni erano oggetto di ordinaria analisi tecnica a prescindere dal possesso o meno di azioni Banca.*

Nella suddetta nota, Marin riferisce altresì che nella verifica ispettiva sul credito condotta da Banca d'Italia nel 2012 il team ispettivo aveva richiesto tutte le posizioni in bonis con utilizzi di gruppo sino a 10 milioni di euro. A fronte di tali liste, dove erano ricompresi anche i principali soci affidati dalla Banca, ha analizzato i primi 16/20 soci chiedendo le proposte di fido ed i movimenti di conto corrente senza formulare alcun rilievo. Alcune posizioni caratterizzate da operazioni baciate erano state oggetto di specifici incontri di approfondimento con gli ispettori Banca d'Italia.

7. Le interlocuzioni con la vigilanza.

Per quanto riguarda la ricostruzione delle interlocuzioni con i componenti della squadra ispettiva nel corso dell'ispezione sul credito del 2012 si rinvia alla trattazione specifica nel capitolo IX.
Nel 2013 Paolo Marin partecipò a due incontri interlocutori con le autorità di Vigilanza; in data 22 luglio 2013 insieme al segretario generale Sommella ed il 25 luglio 2013 con il direttore generale Sorato; secondo quanto riferito dal teste Mauro Parascandolo[581], nel corso di entrambi gli incontri, furono forniti alla vigilanza aggiornamenti sull'aumento di capitale in corso, dando ampie rassicurazioni sul buon esito del collocamento, ovviamente omettendo qualsivoglia riferimento al ricorso all'assistenza finanziaria per il collocamento delle azioni (doc 451 P.M. appunto per il capo del servizio del 2.8.2013),
Il testimone Vincenzo Cantarella ha condotto da febbraio ad agosto 2014 l'accesso ispettivo nell'ambito dell'A.Q.R presso Banca Popolare di Vicenza, accesso finalizzato alla verifica dell'attivo dei bilanci bancari al 31 dicembre 2013.

581 Udienza 28.11.2019.

L'accertamento è consistito in una revisione della qualità degli attivi bancari allo scopo di verificare se il capitale c.d. «di migliore qualità» delle banche (Common Equity Tier 1, CET1) fosse adeguato a fronteggiare la rischiosità dei vari attivi (prestiti, titoli, etc.).
L'ispettore Cantarella ha ricordato di essersi stabilmente relazionato durante l'accertamento ispettivo con Paolo Marin, nella veste di responsabile della divisione crediti, egli ha specificato che non ebbe alcun riscontro dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato, né rinvenne alcuna traccia documentale dell'esistenza di lettere di impegno al riacquisto da parte della banca, eppure nell'ambito del campione di posizioni esaminate durante l'accesso ispettivo vi erano sicuramente posizioni di azionisti finanziati dalla banca (sono le posizioni Giorgio Maschio, Adamo Dalla Fontana, Donata Irneri, Tamburrino-Buongiorni, le società Rivoli, Sofigeco, Zaffiro Holding, Black Rock, Zappa e Zeta)[582].

8. La versione dell'imputato

Paolo Marin ha reso esame nel corso delle udienze dell'11 e 16 giugno 2020, l'imputato ha in buona sostanza negato il suo coinvolgimento nell'anomala operatività della banca nel capitale finanziato, rendendo dichiarazioni che presentano numerosi profili di difformità rispetto alla versione difensiva originariamente resa in corso di indagine.

Le operazioni correlate e la formula acquisto valori mobiliari e/o immobiliari

La prima operazione correlata da lui esaminata risale al 2008, all'epoca era direttore responsabile della Direzione Imprese e membro del Comitato Crediti, era la posizione Costmar S.r.l., Gruppo Stella Estel, destinataria di un fido di 17milioni di euro, deliberato nel 2006; in quella occasione chiese spiegazioni sulla regolarità dell'operazione e gli fu detto che - trattandosi di una banca cooperativa - non era applicabile a giudizio dei legali il disposto di cui all'art 2358 cc (tra gli altri erano presenti Seretti, Giustini, Colombera); a questa seguì nel 2009 l'operazione fatta con Loison Tranquillo.
Le prime operazioni rilevanti furono deliberate dal C.D.A. nell'agosto/ settembre 2011, si trattò delle famiglie Ferrari, Morato, Ravazzolo, le operazioni, negli anni successivi, furono tutte mantenute nelle forme di aumenti, rinnovi ecc.
L'imputato ha poi spiegato che la causale "acquisto valori mobiliari e immobiliari" era "una formula generica di cui non serviva neanche tenerne conto perché era evidente da quelli che erano gli utilizzi e i depositi"[583], era in uso almeno dal 2006, si trattava di un espediente tecnico per garantire il perfezionamento del fido, in quanto non esisteva il prodotto "finanziamento per acquisto azioni".
La tesi non è credibile, l'assunto dell'imputato è stato smentito dai numerosi funzionari e dirigenti di BPVi sopra indicati che hanno concordemente riferito che l'utilizzo della formula aveva la duplice finalità di occultare, in caso di accertamenti ispettivi, la correlazione tra finanziamento e acquisto azioni e di rendere

582 Cfr. doc 583 elenco posizioni esaminate durante A.Q.R.
583 Udienza 11.6.2020 fonoreg. pag. 22

immediatamente riconoscibile agli analisti della filiera del credito la reale natura dell'operazione.
Marin ha poi precisato che non fu mai informato del fatto che i finanziamenti erano destinati all'acquisto delle azioni (cfr a pag 26: *IMPUTATO MARIN – No, nessuno è mai venuto a dirmelo. E neanche i miei dirigenti, che guardavano le pratiche, sono venuti a dirmelo*).
In ogni caso egli era convinto che il capitale finanziato venisse scomputato; in bilancio era indicata una riserva indisponibile di € 3,7 miliardi ampiamente sufficiente a coprire "*le operazioni che vedevamo noi in sede centrale. Io ho visto girare, mi son fatto i miei calcoli ultimamente, un circa 400milioni di operazioni, media, non superavano mai questo importo di delibere negli Organi collegiali. PRESIDENTE – Di operazioni media, chiedo scusa, di capitale finanziato? IMPUTATO MARIN – Finanziamento correlato, quello che abbiamo visto deliberato, rinnovato*"[584]
Si tratta di una versione illogica e contraddittoria, l'imputato ha dapprima negato di essere stato messo a conoscenza della natura correlata delle operazioni (elemento questo che contrasta radicalmente con le risultanze testimoniali già esaminate) ed ha poi affermato di aver sempre confidato che la riserva indisponibile in bilancio fosse sufficiente a coprire i 400 milioni di capitale finanziato deliberato dagli organi collegiali
La versione resa in dibattimento è inoltre in contrasto con quanto riferito in fase di indagini; nel corso dell'interrogatorio del 2 maggio 2017 (prodotto all'udienza 18.6.2020) aveva affermato : "*Confermo che nei bilanci di competenza non vi era alcuna evidenza relativa alle operazioni baciate. Di questo non ho parlato con altri colleghi – questo mi pare che ce l'ha già detto – nonostante che per i mini aucap 2013 e 2014, nei relativi bilanci di esercizio emergessero i finanziamenti concessi a clienti per la sottoscrizione delle azioniBPV*".
In dibattimento Marin ha inoltre ricordato che "l'unico incontro a cui ho partecipato nel corso del quale è stato affrontato l'argomento dei finanziamenti correlati è stata una riunione risalente al giugno 2014 alla quale sono stato convocato da Giustini, con la partecipazione dei direttori regionali, nella quale mi è stato anticipato che entro breve sarebbero arrivate alla divisione crediti pratiche per finanziamenti correlati"; nel corso della riunione ci furono lamentele da parte di Sorato per l'eccessiva rigidità della divisione crediti che bloccava le pratiche di finanziamento correlato; in quella sede lui ribadì che l'assenza di merito creditizio era ostativa all'affidamento, per questo motivo entrò in contrasto con il direttore generale che gli annunciò che lo avrebbe trasferito a Palermo.
Nel corso dell'interrogatorio reso il 28 aprile 2017 Marin aveva invece spiegato che i motivi di contrasto con Sorato sorsero perché dalla primavera 2014 cominciò a opporsi alle operazioni baciate fatte sempre con gli stessi clienti: "Inoltre nel maggio-giugno 2014 avevo iniziato a dire basta alle operazioni correlate sugli stessi nominativi, nel senso che avevo dato indicazione agli analisti di non procedere all'analisi di alcune istruttorie relative ad operazioni del genere, tipo Ravazzolo. Anche questo era stato motivo di contrasto con Sorato, ma ritengo che non abbia inciso sul mio trasferimento".

584 *Ibidem* pag. 30

Secondo la versione resa dall'imputato in dibattimento, il suo trasferimento a Palermo ebbe una natura punitiva per il disallineamento rispetto alla politica di indirizzo imposta da Sorato; sul punto il tribunale rileva due circostanze in palese contraddizione con la tesi difensiva:
1. l'ascolto del file audio del comitato di direzione del 10.11.
2014 non rivela alcun disallineamento di Marin rispetto alle indicazioni di Sorato (che peraltro manifesta la necessità di spostare il capitale finanziato da Vicenza verso Milano e Roma), al contrario Paolo Marin interviene a proposito dell'operazione con Sorgente, suggerendo di strutturarla in modo da non fare emergere la natura finanziata della stessa;
2. il trasferimento (rectius il distacco) presso la sede di Banca Nuova comportò per l'imputato l'assunzione del prestigioso incarico di Direttore generale e il riconoscimento un più vantaggioso trattamento economico; dagli atti della causa intentata dinanzi al giudice del lavoro di Vicenza si evince che l'imputato - nella veste di Vice Direttore Generale e Responsabile della Divisione Crediti - percepiva una retribuzione lorda annua di €477.961,90, dal 1 gennaio 2015 e per un periodo di 12 mesi fu distaccato da BPVI presso la controllata Banca Nuova SpA per avvicendare l'allora Direttore Generale Umberto Seretti, per la durata del distacco gli furono attribuiti un alloggio in comodato gratuito con spese condominiali e utenza a suo carico, un concorso spese di 70.000 euro lordi e un'indennità di mansione di 100.000 di euro lordi (cfr doc. 144 P.M. memoria difensiva Marin).
Paolo Marin ha ammesso che non dichiarava esplicitamente in C.d.A. la natura dell'operazione, limitandosi ad esporre che vi erano depositi a collaterale, ciò in quanto non sapeva se gli affidamenti sarebbero stati tutti destinati ad azioni della banca,

L'operazione Sorgente
L'imputato ha ricordato che in relazione all'operazione Sorgente (operazione baciata con cui attraverso BPVI Finance fu erogato un finanziamento di euro 25 milioni alla società del gruppo Mainetti utilizzato per acquisto di azioni dal fondo Optimum), la pratica fu avanzata dalla filiale di Roma per un finanziamento di euro 25 milioni destinato ad un acquisto immobiliare a New York, l'analisi del merito creditizio fu fatta da Sinigaglia (documento n. 9 prod. Marin avente ad oggetto la delibera Main Source).
La Main Source era una società del gruppo Mainetti, un gruppo fortemente patrimonializzato.
Marin ha precisato che "*Per me era un'operazione non correlata questa qui. Non la potevo neanche collegare, per l'importo, all'importo dei fondi esteri di cui si è parlato, che dovevano liberarsi delle azioni*".
Anche in tal caso, la versione resa in dibattimento contrasta con quanto riferito dallo stesso imputato in corso di indagini, infatti nel verbale 28 aprile 2017 in relazione all'operazione Sorgente , egli precisò : "*Si tratta di un'operazione baciata proposta da Piazzetta e Sorato, istruttoria seguita da Sinigaglia. L'operazione è stata seguita da Piazzetta in quanto il collega mi ha telefonato per chiedere il motivo per cui tardava il perfezionamento*

dell'operazione, intendo l'erogazione. Sono venuto a conoscenza di questa operazione con la proposta di affidamento giunta in Divisione Crediti. Ho compreso che si trattava di un'operazione baciata in quanto la causale dell'affidamento era indicata con la generica dicitura di cui ho già detto prima, 'cogliere opportunità di mercato' o analoghe, e inoltre vi era l'impegno al deposito dei titoli presso BPV".

La circostanza che Paolo Marin fosse pienamente consapevole della natura finanziata dell'operazione e del suo scopo (la dismissione delle azioni dal fondo Optimum) emerge in modo palese dal file audio del comitato di direzione del 10.11.2014(doc 110P.M.) , laddove *,a proposito dell'operazione da fare con l'uomo di Roma con lo sconto del 10%, (il riferimento è all'acquisto dai fondi poi effettuato con lo sconto del 10% da Sorgente , circostanza ammessa dall'imputato Piazzetta) egli interviene per raccomandare a Sorato e Piazzetta* ***"di non fare importi baciati, questo volevo dire... tutto qua... cioè voglio dire, ne fai 25, dopo gli do un fido di 29, con gli altri 4 compra qualcos'altro... e dopo gli altri 2, gliene piazziamo un altro, con un finanziamento di 4... se riesci a fare un misto mare... va be' va be' poi me la gioco io, non è un problema, me la gestisco io, più semplice, meno interlocutori"*** *(cfr doc 110* P.M. *pag 43)*

Un ulteriore riferimento di Marin a questa operazione ed al collegamento con i fondi esteri è contenuto nella conversazione intercettata tra Iorio e Marin intercettata in data 8.9.2015 n 478

Iorio: Ma questa operazione qua che nasce finanziata da BPV Finance, eccetera, tu non la conosci?

Paolo No, io l'ho vista passare, portata in consiglio, ma l'organizzazione è stata tutta tramite Piazzetta e il dottor Sorato. Quindi io proprio non la conosco.

Iorio Ma che vuol dire "l'ho vista passare e andare in consiglio"?

Paolo Cioè, è stata fatta l'analisi creditizia di tutto, e. è stata esaminata col discorso dei 5 miliardi che hanno di patrimonio immobiliare e quant'altro, mettendoci il controllo e una, diciamo, patronage non impegnativa della capogruppo; ***è stata portata avanti per il discorso di investimenti su fondi e su altre cose... Mainetti che è il proprietario, che avevano rapporti continui... Perché io poi avevo chiamato il capoarea di Roma a dire: "Ma da cosa nasce 'sta roba qua?". "Ma, perché abbiamo fondi e - Sorgente di qua, patrimonio immobiliare, si incontrano sempre Mainetti con il dottor Sorato e il dottor Piazzetta qui nella sede di Roma. E nasce per fare investimenti di fondi e quant'altro, e va beh, mandatela avanti".***

L'imputato ha inoltre spiegato in dibattimento che il suo riferimento a evitare importi baciati nel corso del comitato di direzione del novembre 2014 era diretto ad evitare di rendere palese il collegamento con i fondi

'PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Era fatto in quale ottica? Cioè quale era l'ottica di non fare un importo baciato?

IMPUTATO MARIN – La mia ottica è, il baciato lo intendevo con lo svuotamento delle azioni nei fondi. Quella era la mia ottica, non volevo collegamenti di nessun genere."

Anche in relazione a questo profilo nel corso dell'interrogatorio reso in data 2 maggio 2017 egli aveva riferito : "Nel corso di questa riunione consiglio di non fare operazioni di finanziamento correlato per importi baciati e di fare un misto mare, vale a dire concedere un finanziamento più ampio", "...in modo da consentire al cliente l'acquisto di azioni BPV e di altri strumenti finanziari

al fine di far apparire le operazioni correlate più regolari agli occhi di tutti, di chi doveva controllare, vale a dire agli Organi di Vigilanza, la società di revisione e all'Audit".

Operazione Solfin

Marin ha ricordato che conosceva da anni Citton (Solfin fa parte del gruppo Sorgente), nel 2012 la società richiese un affidamento a BPVi offrendo garanzie ipotecarie sul proprio patrimonio immobiliare; nel corso delle trattative Pilan - agendo d'iniziativa - chiese a Citton la disponibilità comprare azioni della banca, precisando che la banca avrebbe finanziato gli acquisti " Pilan dice – noi possiamo anche finanziare gli acquisti", io dico: "va beh, è possibile, c'è il collaterale – glielo dico io – ,tenete conto che operazioni ne stiamo facendo di questo genere qua", gliel'ho detto io,ho confermato: "abbiamo anche in corso l'ispezione 2012 – ho detto – e sono state anche viste". Bene, qui finisce. [585]

Anche in relazione a questo episodio il narrato dell'imputato è smentito dalle dichiarazioni di Citton che ha riferito della esplicita iniziativa di Marin tesa a proporre al cliente l'operazione baciata dell'importo di euro 5 milioni.

L'ispezione sul credito del 2012

Marin ha ricordato che in data 1 / 2 luglio l'ispettore Sansone gli chiese informazioni circa la posizione Cattaneo, gli spiegò che si trattava di un finanziamento destinato all'acquisto azioni della banca; Sansone gli disse che avrebbe consultato il fascicolo (disse : "Va bene, guardo il fascicolo e poi eventualmente le faccio sapere di più, di che cosa ho bisogno".)

Il giorno dopo l'ispettore chiese via mail ad Ambrosini la domanda di acquisto delle azioni e l'ammissione a socio, ricevuti i documenti richiesti, gli contestò che la sottoscrizione delle azioni era avvenuta prima della delibera("Qui hanno sottoscritto la domanda di ammissione a socio e la domanda di sottoscrizione delle azioni prima della delibera, non va bene". pag 75)

Sansone esaminò poi la posizione Bragagnolo chiedendo ad Ambrosini tutta la documentazione, il 3 luglio Marin ebbe un colloquio con l'ispettore in cui chiarì che - in caso di acquisti correlati - la banca avrebbe comunque potuto compensare l'utilizzo delle azioni con l'annullamento ex art 16 e 20 dello statuto; quello stesso giorno incontrò gli ispettori Testa e Sansone gli chiesero l'elenco dei primi trenta soci con i relativi finanziamenti in essere e controvalore azioni; l'elenco fu da lui personalmente consegnato la sera del 4 luglio 2012 ai due ispettori, in quella occasione lui stesso chiarì agli ispettori che nell'elenco dei primi 30 soci, 14 erano finanziati al 95%: ("Di queste, quattordici posizioni hanno affidamenti", "Per cosa?", "95% i finanziamenti per comperare azioni, tipo Cattaneo") (cfr doc. n 508 è la mail del 04.07.2012 inviata da ROMANO a MARIN contiene l'elenco dei primi 30 soci, per ctv azioni detenute da ciascuno, "come da intese"Marin dà indicazione ad Amborsini di inserire la lista i casella Bankit).

585 Ibidem pag. 65

Gli ispettori pertanto gli chiesero di esaminare tutti i fascicoli ("Ci porti tutti i fascicoli". Io il giorno dopo ho fatto scannerizzare tutti i fascicoli di tutte quelle operazioni lì alla segreteria e sono stati consegnati a mano e poi caricati nel portale" . pag 76)

Informò il Direttore Generale, anche per iscritto, il 5 luglio delle richieste sui finanziamenti, fatte dalla squadra ispettiva, dopo questo passaggio non ebbe più modo di parlare del tema con gli ispettori

La struttura fu informata della consegna dei fascicoli, successivamente seppe da Ambrosini che gli ispettori avevano chiesto anche a lui spiegazioni sui fascicoli in particolare sulle domande di acquisto azioni,

Nel corso delle interlocuzioni con la squadra ispettiva non fu fatto mai alcun riferimento alla necessità di deduzione del capitale finanziato, l'unico argomento affrontato fu il merito creditizio: "non hanno mai parlato, nell'ispezione, di capitale, che andasse tolto dal capitale, non me l'hanno mai accennato;mi hanno anche detto: per noi il merito di credito c'è, sono persone conosciute, potevate compensare, hanno voluto vedere quello che potevamo compensare; hanno anche detto che per loro si guarda tutto il rapporto, mi ricordo Sansone, erano frasi generiche: "vado a vedere cos'è il rapporto, il cash flow e quant'altro", tutte queste cose qua. Ma sul fatto del patrimonio non mi hanno detto niente, mai niente durante l'ispezione."(pag 89)

L'imputato ha infine ricordato che informò Sorato di aver consegnato la lista agli ispettori, precisandogli di aver detto loro della natura correlata delle operazioni di Cattaneo/Luisetto e Dalla Rovere, oltre che della presenza di altre operazioni simili nella lista, Sorato gli rispose con un ironico "ti ringrazio."

A giudizio del tribunale, l'affermazione dell'imputato circa il disvelamento agli ispettori Testa e Sansone della natura correlata della operazioni effettuate da Cattaneo/Luisetto e da almeno 14 dei clienti della lista dei primi trenta soci non è credibile.

In primis essa non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni Sansone, Testa e Bregantin che anzi hanno concordemente negato di essere stati informati da Marin ovvero da Ambrosini della natura correlata delle operazioni oggetto di accertamento ispettivo.

L'imputato Marin ha asserito che fu caricato nella directory della squadra ispettiva il dossier documentale relativo alla lista dei 30 soci corredato con tutte le informazioni sui finanziamenti correlati, la circostanza tuttavia non ha trovato alcun riscontro documentale.

Ancora, nella mail inviata ai colleghi in data 4 luglio 2012 Marin precisa di aver illustrato la lista fido cliente e indica le posizioni su cui erano stati chiesti approfondimenti, senza fare alcun riferimento al disvelamento della natura correlata delle operazioni.

Cfr il Doc. 510 P.M. è la mail del 04.07.2012 inviata da Marin a Giustini e Turco;

Marin gira ai colleghi la email trasmessa da Ambrosini in data 4.7.2012, alle 16:41 (contenente anche quella precedente di Sansone ad Ambrosini delle ore 15:47), scrivendo **"dei primi 30 soci presentati agli ispettori, le richieste per ora di**

approfondimenti dopo che il sottoscritto ha illustrato con posizione fido/cliente le controparti sono le tre sotto indicate. Prepariamo la documentazione con l'ausilio del collega ROMIO, già contattato da AMBROSINI e dal quale chiediamo celerità."

Un ulteriore elemento significativo della inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato in dibattimento si trae dalla lettura delle intercettazioni in atti, segnatamente nella conversazione tra lo stesso Marin ed l'ex consigliere delegato Divo Gronchi

Il progr. 2342 del 29/10/2015 riporta la telefonata tra Paolo Marin e Divo Gronchi, (pag. 182 della perizia di trascrizione) in cui Marin informa Gronchi della consegna durante l'ispezione del 2012 della lista dei 30 soci e dell'assenza di rilevi sul punto capitale finanziato nel rapporto ispettivo commentando sarcasticamente "la Banca di Italia sa leggere le istruttorie o no, a questo punto mi chiedo, hai capito?"; alcun riferimento fa invece al presunto disvelamento della natura finanziata delle operazioni agli ispettori.

Altro elemento sintomatico della natura evidentemente postuma della tesi sostenuta dall'imputato è la circostanza che negli atti giudiziari relativi alle cause di lavoro e all'azione di responsabilità dinanzi al tribunale delle imprese si faccia riferimento unicamente alla consegna della lista dei trenta soci e di copia delle delibere di erogazione dei fidi, omettendo qualsiasi riferimento alla interlocuzione esplicativa della natura correlata delle operazioni esaminate

Nel ricorso introduttivo (doc 143 P.M.) dinanzi al giudice del lavoro di Vicenza per l'impugnativa del licenziamento al paragrafo 10.1 si legge: *"In quell' occasione il sig Marin ha collaborato con gli ispettori fornendo qualsiasi chiarimento in merito alle operazioni di erogazione del credito esaminate in particolare il ricorrente su richiesta degli ispettori ha trasmesso la lista dei primi trenta soci della BPV e per coloro che tra questi erano anche beneficiari di fidi copia delle delibere di erogazione dei fidi anche comprendenti cd operazioni baciate (doc.17). Con riferimento a tali operazioni gli ispettori non avevano mosso alcun rilievo al sig Marin e in generale alla Divisione Crediti in ordine alla correlazione tra il fido deliberato e le azioni successivamente acquistate".*

Di analogo tenore la difesa articolata dall'imputato nella comparsa dinanzi al tribunale delle imprese per l'azione di responsabilità intentata nei suoi confronti (doc 130 P.M.).

Parimenti nel corso dell'intervista all'internal audit in data 30.7.2015 (doc 22 P.M.) l'imputato riferì che la squadra ispettiva nel 2012 analizzò la lista dei principali soci affidati della banca *"chiedendo le proposte e i movimenti di conto corrente senza formulare alcun rilievo".*

Le dichiarazioni di Paolo Marin sono intrinsecamente contraddittorie; egli ha dapprima negato di essere stato informato circa la natura correlata degli acquisti da lui deliberati ; ha precisato di non aver relazionato al C.d.A. sulla correlazione in quanto non poteva conoscere il reale utilizzo da parte del cliente della somma erogata, infine, ha riferito di aver compiutamente informato gli ispettori della natura correlata degli acquisti (che aveva negato di conoscere), ne consegue un giudizio di assoluta inattendibilità della sua ricostruzione dei fatti.

9. Conclusioni

Le prove testimoniali e documentali dianzi esposte consentono di affermare con tranquillante certezza la responsabilità dell'imputato per le condotte di reato a lui ascritte.
Paolo Marin, nella veste di vicedirettore generale, responsabile della divisione crediti ha consapevolmente indirizzato la politica di erogazione del credito verso i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, apportando in tal modo un rilevante contributo alla realizzazione dei reati per cui è processo.
Egli ha costantemente assicurato che la rete si uniformasse alla prassi operativa mediante l'utilizzo della formula di stile nelle P.E.F. e del distanziamento temporale tra fido e acquisto azioni; condotte imprescindibili per garantire l'occultamento del capitale finanziato nel bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza.
Nella veste di componente del C.d.A. di BPVi *Finance* negli anni 2012 /2013 oltre che di responsabile della divisione crediti era altresì pienamente a conoscenza delle operazioni correlate effettuate attraverso la controllata irlandese (le sorelle lussemburghesi - cfr testimonianza Girardi, operazione Sorgente).
Marin aveva inoltre il compito di presentare le pratiche di finanziamento al C.d.A. ovvero ai comitati endoconsiliari; in tali occasioni ha sistematicamente omesso di evidenziare la natura correlata degli affidamenti proposti.
Egli si è personalmente attivato per la conclusione dell'operazione baciata con Ezechiele Citton, nel 2012 durante l'ispezione da parte dell'autorità di Vigilanza
Si è in diverse occasioni relazionato con le autorità di vigilanza - sia in sede ispettiva sia nel corso delle interlocuzioni informali - omettendo consapevolmente qualsivoglia riferimento al fenomeno capitale finanziato.
La rilevanza dell'apporto concorsuale della condotta dell'imputato nella realizzazione dei reati contestati emerge con plastica evidenza dalla consultazione della tabella n. 1 allegata al supplemento di consulenza tecnica dei P.M. datata 14/11/2019.
Nelle annualità in contestazione, il C.d.A. ha deliberato 414 milioni di operazioni correlate (pratiche presentate dall'imputato con il generico riferimento alla finalità di acquisto di valori mobiliari o immobiliari).
Il Comitato Crediti (di cui era membro Marin) ha deliberato operazioni correlate per l'importo di €160 mln.
L'imputato, quale organo monocratico dotato di autonoma potestà deliberativa, ha approvato 108 mln di operazioni correlate.
Il comitato Esecutivo ed il Comitato Centrale fidi hanno deliberato euro 63 e 49 mln di capitale finanziato, anche in tal caso sulla base della presentazione delle pratiche effettuata da Paolo Marin.
Egli ha pertanto partecipato consapevolmente alla fase deliberativa di finanziamenti correlati per un importo di circa 800 milioni.
È altresì provato l'elemento piscologico dei reati contestati:
il ruolo di vice direttore generale, la costante interlocuzione dell'imputato con il direttore generale e con la divisone mercati nella elaborazione delle strategie di raccolta del capitale, l'accurato monitoraggio messo a punto dal *management* per rilevare gli obiettivi di raccolta, la significativa partecipazione dell'imputato al comitato di direzione del 10.11.2014 nel corso del quale furono analizzati dagli imputati tutti gli

aspetti qualitativi e quantitativi del capitale finanziato e proposte diverse soluzioni per "smontare le baciate", il diretto coinvolgimento di Marin nella fase deliberativa di ben 800 milioni di euro di capitale finanziato delineano – a giudizio del Tribunale - un quadro probatorio univocamente dimostrativo della piena consapevolezza dell'imputato di tutte le condotte di reato ascrittegli.
Conclusivamente, va affermata la responsabilità di Paolo Marin in relazione ai reati ascritti in imputazione.

CAPITOLO XV
IL RUOLO DI ANDREA PIAZZETTA

Indice

1. Le funzioni della divisione finanza
2. Le operazioni estero su estero connesse allo svuotafondo 2012: Pelmo, Ginestra, Luna
3. I fondi lussemburghesi
3.1. La genesi dell'investimento nei fondi *Athena* ed *Optimum*
3.2. L'acquisto di azioni BPVi da parte dei fondi
3.3. Gli investimenti nel fondo *Optimum Multistrategy II* da parte di BPVi *Finance*
3.4. La dismissione delle azioni BPVi da parte dei fondi
3.5. L'operazione Sorgente
3.6. I rapporti tra *Optimum* e BPVI: il ruolo di Girolamo Stabile
3.7. La testimonianza di Alberto Matta
4. La partecipazione di Andrea Piazzetta al comitato di direzione dell'8.11.2011
5. Il coinvolgimento di Piazzetta nel rilascio delle lettere di impegno e in altre operazioni di capitale finanziato
5.1. La lettera di impegno a Favrin
5.2. Operazioni correlate fatte da Edoardo Tagliabue
6. La riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014
7. L'episodio KPMG
8. Il coinvolgimento nella *task force*
9. Interlocuzioni con la vigilanza
10. La predisposizione dei documenti d'offerta
11. Le intercettazioni telefoniche
12. La versione dell'imputato
13. Conclusioni

1. Le funzioni della divisione finanza.

Le principali competenze attribuite dal funzionigramma di BPVI (261 P.M.) alla divisione finanza erano le seguenti:

- partecipare al coordinamento e allo sviluppo delle attività del mercato primario e secondario su comparti azionari e obbligazionari;
- curare l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi e l'emissione dei prestiti obbligazionari del gruppo, coordinandosi con le Unità competenti;
- collaborare con la Divisione Mercati nell'adeguare i prodotti e i servizi finanziari da offrire alla clientela, sulla base delle esigenze/opportunità rilevate, tenendo conto delle linee guida definite dal Comitato Prodotti e Wealth *Management*.

All'interno della divisione, il nucleo "Documentation" si occupava di valutare l'adeguatezza e l'allineamento degli strumenti finanziari e dei processi alla normativa primaria (T.U.F., T.U.B., Regolamenti Consob e Banca d'Italia) e secondaria nonché alla normativa interna nella prestazione dei servizi d'investimento o comunque nello svolgimento dell'attività della Divisione Finanza, con precipuo riferimento alla materia dei servizi di investimento, supportando la divisione nei rapporti con le funzioni di *compliance*, legale, auditing e organizzativa.

L'unità svolgeva inoltre un ruolo di supporto alle funzioni responsabili del processo di gestione delle informative da fornire alla clientela prima della negoziazione di

strumenti finanziari, conformemente con il dettato dell'art. 31 del Regolamento intermediari, nelle fasi di aggiornamento delle stesse.
Partecipava, per la parte di competenza della "Divisione Finanza", alla redazione della relazione per le Autorità di vigilanza sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento.
Assicurava l'informativa e le segnalazioni istituzionali di propria competenza, coordinandosi con le Unità competenti.

Andrea Piazzetta, vicedirettore generale di BPVI, dal 2009 è stato nominato responsabile della divisione finanza.
Ha inoltre ricordato di aver svolto incarichi di amministrazione in alcune società controllate dalla banca: è stato amministratore di Arca Sgr, amministratore - insieme all'avvocato Ambrosetti - in Cattolica Assicurazioni, consigliere di amministrazione della BPV *Finance*, amministratore in Cattolica Life.
Dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova del ruolo svolto da Andrea Piazzetta in alcune operazioni di capitale finanziato di rilevante importo effettuate attraverso la controllata irlandese BPVI *Finance* e nella sottoscrizione dei fondi lussemburghesi utilizzati come strumento di detenzione indiretta delle azioni proprie da parte della banca vicentina, in particolare - attraverso i fondi esteri - nell'ambito dell'iniziativa svuotafondo 2012 furono collocati 60 milioni di euro di azioni BPVI.

2. Le operazioni estero su estero connesse allo svuotafondo 2012: Pelmo, Ginestra, Luna

Andrea Piazzetta ha fornito un contributo determinante in relazione alle operazioni di capitale finanziato effettuate dalle "tre sorelle lussemburghesi" Jupiter, Makalu e Brum nel 2012(campagna svuotafondo) e nel 2013 (aumento di capitale).
L'ispettore Gianluca Manni, nel corso della sua deposizione, ha ricostruito le operazioni Pelmo, Luna, Ginestra.
Nel novembre/ dicembre 2012 BPVi *Finance* erogò tre fidi cd. bullet di 10 milioni di euro l'uno a tre società lussemburghesi Jupiter, Makalu e Brum che girarono la liquidità ricevuta alle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra che acquistarono azioni BPVi per importi corrispondenti ai finanziamenti erogati[586].
A Luglio 2013, fu strutturata un'operazione analoga per la sottoscrizione dell'aucap 2013: BPVi *Finance* International concesse finanziamenti per € 3 mln alle società lussemburghesi che trasferirono la liquidità alle società italiane: LUNA INVSTIMENTI Srl (€ 0,92 mln con valuta 6.8.2013), PELMO INVESTIMENTI Srl (€ 1,1 mln, con valuta 31.7.2013) e GINESTRA INVESTIMENTI Srl (€ 0,98 mln,

[586] Cfr sul punto la Relazione B.C.E. 2015 rilevo n 5 pag 29 a dicembre 2012 , finanziamenti per € 30 mln concessi da BPV *Finance* International Plc a JUPITER FINANCIAL INVESTMENTS S.A., MAKALU JUPITER FINANCIAL INVESTMENTS S.A. e BROOM JUPITER FINANCIAL INVESTMENTS S.A. che trasferiscono la relativa liquidità, rispettivamente, alle società italiane LUNA INVSTIMENTI Srl (€ 11 mln con valuta 27.12.2012), PELMO INVESTIMENTI Srl (€ 12,9 mln, con valuta 27.12.2012) e GINESTRA INVESTIMENTI Srl (€ 11,6 mln, con valuta 14.12.2012), le quali, a loro volta, comprano azioni BPVi, a valere sul Fondo, per un ctv complessivo di € 30 mln

con valuta 1.8.2013), le quali, a loro volta, sottoscrissero azioni e obbligazioni convertibili per un ammontare equivalente (data valuta 2.9.2013) (Cfr Doc. n. 380 P.M.: tabella riepilogativa operazione BROOM-MAKALU-JUPITER/PELMO-GINESTRA)

La ricostruzione delle operazioni effettuata in sede ispettiva ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni Gianluca Girardi e Pietro Rasini che hanno delineato il ruolo svolto da Andrea Piazzetta nella strutturazione delle operazioni correlate.

Gianluca Girardi[587](direttore regionale Lombardia, Liguria, Piemonte) ha chiarito che BPVi *Finance*, il cui direttore era Pietro Rasini, si occupava dei finanziamenti nelle operazioni "estero su estero", ("*vuol dire che, nel momento in cui ci fosse stata una società che era basata all'estero, la facevamo finanziare attraverso la Finance e non attraverso direttamente la capogruppo italiana*")[588].

Alla fine del 2012, Piazzetta lo avvisò che la sua struttura sarebbe stata contattata da Rasini perché occorreva *inquadrare* alcune operazioni di finanziamento fatte da BPVi *Finance* a tre società straniere.

Rasini contattò Mannarino -il responsabile crediti della Lombardia- preannunciandogli che gli avrebbe inoltrato le pratiche relative ai finanziamenti di € 10 milioni ciascuna per tre società lussemburghesi; lo avvisò di essersi previamente accordato con Piazzetta (*"la Finance non aveva struttura, e quindi si serviva, sostanzialmente, come service dell'area, o della direzione regionale o dell'area nella quale queste operazioni venivano inquadrate"*[589]).

Successivamente Rasini chiese via mail a Mannarino l'*inquadramento* delle linee di credito per le tre società lussemburghesi *Brum, Makalu* e *Jupiter*.

Le pratiche furono istruite dall'ufficio crediti di Milano, dopo il parere della direzione relazioni estero del comitato crediti, furono approvate da BPVi *Finance* nel novembre del 2012.

Nello stesso periodo, furono aperti tre conti correnti intestati alle tre società italiane, Pelmo, Ginestra e Luna, società neocostituite, facenti capo al gruppo FININT, il cui direttore finanza era Mauro Sbroggiò.

Trascorso un mese, le tre società lussemburghesi girarono le somme ricevute da BPVi *Finance* sui conti delle tre società italiane che acquistarono le azioni della banca.

Con analoghe modalità nel 2013 le tre società italiane parteciparono anche all'aumento di capitale.

I finanziamenti alle tre società lussemburghesi avevano una durata di quattro anni; nel maggio del 2015, Mauro Sbroggiò, direttore finanza di Finanziaria Internazionale (gruppo Finint facente capo a Marchi e De Vido) contattò Girardi dicendogli che aveva bisogno di *allungare* le linee di credito delle tre società lussemburghesi.

---

587 Udienza 16.7.2019

588 Ibidem fonoreg. pag 69

589 Ibidem fonoreg. pag 70

Sbroggiò lo informò che Piazzetta, Sorato, Rasini e Marin erano a conoscenza dell'operazione; era preoccupato per il rinnovo perché, in quel periodo (maggio 2015) c'era *grande tensione nell'aria* e per Sorato e Piazzetta non era un *momento felicissimo*.
In senso conforme ha riferito anche il direttore generale di BPVI *Finance* Pietro Rasini escusso all'udienza del 23-11-2019.
Pietro Rasini ha ricordato che - a fine 2012 - Piazzetta gli disse che occorreva impostare dei finanziamenti per le tre società lussemburghesi e parallelamente delle operazioni di pronti contro termine che avrebbero consentito alle società di sostenere il costo del finanziamento (cfr. fonoreg. pag 30 *"Nel caso di specie sono usciti 10 milioni di euro sotto forma di una classica... un classico finanziamento: mi devi 10 milioni di euro alla fine del periodo. E,in parallelo, è stata montata un'attività di pronti contro termine, nella quale io società, in teoria dovrebbe essere la società mi dà dei titoli di Stato oppure altre forme di security, ma normalmente sono titoli di Stato proprio per mitigare il rischio; e io, a fronte del fatto che ho i tuoi titoli di Stato, ti do altri soldi, ti do altri 10 milioni di euro, che, però,a questo punto ho una forma di garanzia liquida A fronte di questa forma di finanziamento, il costo che viene caricato al cliente è più basso, più basso di quello che è l'interesse percepito dai titoli che ha messa disposizione per la formula di finanziamento dei pronti contro termine, per cui rimane qualcosa, un margine al proprietario dei titoli"*).
L'istruttoria fu seguita dalla divisione crediti della BPVI, in particolare Piazzetta gli disse di far riferimento a Girardi e Mannarino della rete territoriale della Lombardia.
Per le società Brum, Makalu e Jupiter si relazionò con Mauro Sbroggiò- nominativo che gli fu indicato dallo stesso Piazzetta.
Le tre società ricevettero il finanziamento di 10 milioni ciascuna, con questa liquidità fu costruito il portafoglio di investimento, a garanzia del finanziamento furono poste le quote delle tre società lussemburghesi neocostituite : *hai in mano 10 milioni, compri i primi 10milioni di titoli, io te li finanzio con pronti contro termine, quindi tu hai di nuovo 10milioni di titoli; te li finanzio pronti contro termine, tu compri altri 10 milioni di titoli, fai il giro fino al raggiungimento del totale necessario ad avere quel portafoglio che potesse garantire in termini poi di rendimento la copertura del costo del finanziamento iniziale dei primi 10 milioni. E poi quei 10 milioni sono finiti nell'acquisto di azioni della banca."* (Pag33).
Il finanziamento fu erogato sulla base di un business plan molto stringato di futura redditività dell'azienda, fatto di titoli e finanziamento.
Le tre società lussemburghesi girarono i finanziamenti alle società italiane Pelmo, Ginestra e Luna che utilizzarono le somme per acquistare le azioni BPVI.
Il teste ha chiarito che si trattò di un'operazione atipica rispetto al panorama operativo della *Finance*, che generalmente finanziava aziende produttive e non concludeva operazioni strettamente finanziarie; non era nel dna della società in Irlanda erogare prestiti a questo tipo di società; ne aveva parlato con Piazzetta che gli aveva detto che occorreva fare l'operazione per "*aiutare la banca a comprare le proprie azioni*" e svuotare il fondo acquisto azioni entro la fine dell'anno.
In occasione dell'aucap 2013 si strutturò una nuova operazione simile alle precedenti dell'importo di un milione ciascuna per consentire alle società l'adesione all'aucap.

Nel 2015 il finanziamento non fu restituito, i pronti contro termine furono venduti e su quel fronte la società rientrò delle sue esposizioni, però l'originario finanziamento di 10 milioni andò in sofferenza e fu messo a perdita.
In relazione a queste operazioni, il direttore della divisione *compliance* Giuseppe Ferrante, escusso all'udienza del 30.1.2020, ha ricordato che, nel corso di un'ispezione antiriciclaggio fatta dalla *Compliance* nel 2013 a Dublino sull'operatività di BPVI *Finance*, emersero le posizioni delle tre società lussemburghesi finanziate in Irlanda per l'acquisto delle azioni effettuato dalle consociate italiane.
Nel giugno 2013 chiese spiegazioni a Sorato che lo indirizzò ad Andrea Piazzetta; l'imputato gli riferì che in quel periodo Banca Popolare stava acquistando molte azioni Save e in contropartita Save stava comprando azioni Popolare di Vicenza; la risposta di Piazzetta lo tranquillizzò in quanto vi era assoluta trasparenza sul fatto che Banca Popolare stesse scalando Save e non ritenne opportuno fare ulteriori accertamenti.
All'esito della sua indagine antiriciclaggio, illustrò i risultati nell'ambito di un report al comitato rischi[590].
L'operatività con le società lussemburghesi è stata compiutamente ricostruita nella segnalazione di operazioni sospette redatta dall'unità di informazione finanziaria per l'Italia del 7.9.2016 (doc 905 P.M.) che riscontra che il gruppo bancario "*sembra aver operato in deroga alle ordinarie prescrizioni di istruttoria credito (o sicuramente senza formalizzare alcuna analisi approfondita di merito creditizio) e con una sottostante complessa costruzione societaria e proprietaria che potrebbe sembrare intesa ad operare attraverso persona compiacente o interposta*".

3.I fondi lussemburghesi
Un ruolo decisivo è stato svolto dal direttore della divisione finanza nell'investimento della somma complessiva di € 350 milioni nei fondi lussemburghesi *Athena* ed *Optimum*, (200 milioni investiti dalla capogruppo e 150 milioni investiti dalla controllata BPVi *Finance*), utilizzati come strumento di detenzione indiretta delle azioni della banca popolare; attraverso i fondi nel 2012 sono state concluse operazioni cd. svuota fondo per l'importo di 60 milioni di euro.

3.1. La genesi dell'investimento nei fondi *Athena* ed *Optimum*
Con delibera del 21 febbraio2012, il C.d.A. di banca popolare di Vicenza approvò un plafond di investimento dell'importo di 500milioni in quote di fondi OICVM, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
La delibera (doc 325 P.M.) fu sottoscritta dal responsabile della Divisione Finanza, Andrea Piazzetta che illustrò in consiglio l'operazione di investimento.
L'investimento nei fondi fu pianificato nel corso di una riunione tenutasi in data 5.12.2011 tra i rappresentanti del fondo *Optimum* Matta e Maiorano e Sommella, Romio e Piazzetta per la banca.

590 Cfr doc. 795 P.M. contiene la relazione scritta fatta da Bellavita, collaboratore di Ferrante in relazione alle società Pelmo, Ginestra e Luna finanziate da bpv *Finance*; in essa si dà atto che le società hanno acquistato azioni popolare Vicenza con i fondi veicolati dalla società lussemburghesi.

Secondo quanto ricordato da Mariano Sommella[591], la riunione del 5 dicembre 2011 (la data risulta dal doc 350 P.M. due mail inviate da Giorgio Maiorano a Mariano Sommella in data 30 novembre 2011. e 9 febbraio 2012) fu organizzata su richiesta dello stesso Maiorano, per proporre una operazione di cartolarizzazione; vi parteciparono Sommella, Piazzetta, Romio (ufficio soci), Romano (supporto reti) e per la controparte Maiorano e Matta; in quella sede Matta espose la possibilità da parte del fondo *Optimum* di acquistare azioni della banca.
Filiberto Romio[592] ha ricostruito l'episodio con maggiore precisione ricordando che nel 2011 si tenne una riunione alla quale parteciparono oltre a lui Sommella, *due signori che arrivavano da Londra, un certo Matta e un certo Maiorano,* e Piazzetta in videoconferenza da Milano; si parlò dell'interesse di alcuni fondi esteri all'acquisto di azioni della banca; Romio fu chiamato a partecipare per illustrare a Matta e Maiorano le regole statutarie per l'acquisto della qualità di socio della banca (fonoreg. pag.52 "*una delle cose che avevo detto in quella riunione, faccio un passo indietro, era che lo Statuto prevedeva che il socio potesse avere al massimo l'1% del capitale sociale, con un'esclusione, prevista dalla legge, di fondi esteri che avessero sede anche in Italia. Quindi questa era una delle condizioni per l'investimento di questi fondi*").
Il teste ha ricordato che Matta rappresentava una società di *real estate* denominata *Optimum* che gestiva fondi a Lussemburgo e Malta.
Il riferimento di questi soggetti all'interno della banca era Piazzetta; gestiva le operazioni e aveva contatti diretti con Sorato.
La circostanza riferita da Romio ha trovato pieno riscontro nel doc. 311P.M.: si tratta degli sms tra Andrea Piazzetta, l'avv. Raffaele Mincione dello studio legale Orrick e Alberto Matta nei mesi di ottobre /novembre 2012 in cui furono pianificati gli incontri per la sottoscrizione dei contratti (in particolare il messaggio del 5.11.2012 in cui Piazzetta propone a Matta un incontro *"mercoledì o giovedì" a* Londra per chiudere le *"nostre cose"* e parlare di persona di una altra cosa e il messaggio del 22.11.2012 in cui Messina informa Piazzetta che Mincione ha confermato per il 28 e l'imputato replica che organizzerà anche per *OPTIMUM* per il 28).
Proprio il 28 novembre2012 furono sottoscritti i contratti con i fondi lussemburghesi (doc 332) *Athena* e *Optimum* multistrategy I (doc 333), i documenti riportano la firma pagina per pagina di Andrea Piazzetta e la firma finale di Samuele Sorato; con essi la banca - in veste di sottoscrittore – si impegnò a versare 100 milioni ciascuno ai due fondi.
Il doc. 337 ricostruisce la movimentazione bancaria relativa ai trasferimenti di capitali, in favore dei fondi *Athena* e *Optimum* autorizzati da Andrea Piazzetta, *ATHENA* ricevette 70 milioni in data 10.1 2.2012 e € 30 mln in data 22.1.2013; *OPTIMUM* in data 18 12 2012 ricevette la somma di € 70 mln e in data 11.12.2012 €30 milioni[593].

---

591 Udienza 29.10.2019
592 Udienza 8.10.2019
593 La missiva indirizzata dal director di *ATHENA* CAPITAL Mincione per Atena del 7 dicembre2012 alla Banca Popolare di Vicenza, alla cortese attenzione del dottor Piazzetta Andrea e del dottor Castelluccio Massimo.

3.2. L'acquisto di azioni BPVi da parte dei fondi

Subito dopo aver ricevuto i capitali, *Athena* ed *Optimum* comprarono azioni BPVI.
Gli acquisti sono stati ricostruiti in dibattimento dall'ispettore Gianluca Manni.
OPTIMUM con ordine del 27-28.12.2012 e valuta 31.12.2012, acquistò azioni BPVi per un controvalore di € 29,972 mln, attraverso il broker londinese MAREX SPECTRON.
ATHENA con ordine 27-28.12.2012 e valuta 31.12.2012, comprò azioni BPVi per un controvalore di € 5,5 mln, tramite la Deutsche Bank.
La seconda operazione di acquisto azioni da parte del fondo *ATHENA* è stata ricostruita da Manni sula base della corrispondenza mail consegnata da Sergio Romano.
Si tratta delle mail tra Piazzetta e Raffaele e Emanuele Ricci, funzionari della filiale londinese di banca Nomura.
Nella mail doc 378 P.M. in data 14 12.2012, Raffaele Ricci scrive a Piazzetta di un concreto interesse di un investitore per acquistare azioni BPVI,"*mi confermi su tua indicazione la size",avevi detto che preferivi fare importi rotondi".*
Con ordine del 27/28 dicembre 2012 valuta 31.12.2012 banca Nomura acquistò l'importo di 24,5 milioni (n 392mila) di azioni popolare Vicenza, importo che – con valuta 2 gennaio 2013 - fu traferito dalla banca depositaria al Fondo *Athena/* Eurasia.
Nella corrispondenza mail successiva al 14 dicembre 2012 (doc 378 P.M.) Romio è il destinatario e Piazzetta è sempre indicato in copia conoscenza.
La prova che l'investimento di BPVI nei fondi lussemburghesi sia stato strumentale all'esigenza di svuotare il fondo acquisto azioni proprie si ricava oltre che dalla stretta conseguenzialità temporale tra le operazioni di sottoscrizione dei fondi, di trasferimento delle somme e acquisto di azioni della banca popolare[594] anche dalle inequivoche dichiarazioni di Filiberto Romio che ha ricordato che a novembre 2012 si svolse un breve incontro tra Sorato, Giustini e Piazzetta a cui partecipò lo stesso Romio.

La corrispondenza allegata al primo trasferimento di fondi da 70 milioni firmata da Raffaele Mincione in qualità di director *Athena* Capital e controfirmata per accettazione da Andrea Piazzetta con il timbro "Andrea Piazzetta deputato general manager".
La seconda missiva datata il 21 gennaio 2013inviata da *Athena*, controfirmata da Andrea Piazzetta, per il trasferimento della somma residua di 30milioni, per quanto concerne il trasferimenti di capitali in favore di *Optimum*.vi è la e-mail del 18 dicembre 2012 di Castelluccio inviata da allo stesso Piazzetta: "come da indicazioni ricevute dal dottor Piazzetta, vi chiedo cortesemente di procedere al regolamento per valuta oggi18 dicembre 2012 di 30 milioni di euro a favore di *Optimum* Evolution Fund",

[594] cfr sul punto testimonanza Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 fonoreg pag 13 : "*Dal fatto che i Fondi vengono sottoscritti alla fine del 2012 ed in prima battuta acquistano entrambi un pacchetto di azioni ricavo il fatto che lo scopo originario di questa operazione era proprio quella di alleggerire la pressione sul mercato secondario. Tuttavia, nel corso del tempo, i Fondi hanno anche acquisto ulteriori asset connessi a soggetti già finanziati da BPVi quali i gruppi FUSILLO, DE GENNARO e MARCHINI (il quale aveva già acquistato azioni BPVi con finanziamenti) oltre a divenire il maggior azionista di METHORIOS.*"

In tale occasione, Sorato espose la necessità di svuotare il fondo acquisto azioni per un controvalore di 100 mln di euro "*abbiamo bisogno di 100 milioni*"; Piazzetta gli assicurò che avrebbe effettuato operazioni svuota fondo per 60 milioni e Giustini si impegnò per 40 milioni: "*bene, io ne faccio 60*", e Giustini disse: "*io ne faccio 40 con la rete*" "*Infatti i 60 milioni erano quelli fatti poi con i tre fondi, cioè i tre fondi... i tre investitori a fine 2012*" (pag. 54).
Romio ha ricordato che, poco prima della fine dell'anno, Piazzetta gli disse che sarebbe stato contattato dagli intermediari dei fondi e della banca *Nomura* per concludere le operazioni.
Per *Optimum,* fu contattato da Marex Spectrum, un *broker* inglese; dal punto di vista amministrativo l'operazione fu gestita da Tiziano Chiappini che gli trasmise la documentazione necessaria per portare avanti l'operazione.
Sorato preannunciò la conclusione delle operazioni con i fondi durante il comitato soci che si tenne il 18 dicembre 2012; in quella sede spiegò che le operazioni con i fondi esteri erano seguite da Piazzetta e che erano "*esclusivamente finalizzate a svuotare il fondo*"... "*Cioè non erano soci, persone che volevano diventare socie della banca per altri motivi*" (pag. 59).; sottolineò la necessità di concluder le operazioni entro la mezzanotte del 31 dicembre perché altrimenti non potevano essere contabilizzate nel bilancio 2012.
"*Pertanto tra Natale 2012 e il 31 dicembre 2012 io, Giustini e non ricordo se c'era Sorato, ci siamo riuniti due volte – quindi in tre – in Direzione Generale e abbiamo telefonicamente contattato Breganze Marino, Filippi Zeffirino e Pavan Gianfranco per preannunciare agli stessi che entro fine anno si sarebbe azzerato l'impegno del fondo acquisto azioni proprie grazie a rilevanti acquisti operati da investitori istituzionali", e anche qui fa riferimento ai 60 milioni di Piazzetta e ai 40 milioni della rete*" (pag. 60).
In tal modo secondo il ricordo di Romio, *Optimum* acquistò azioni per un controvalore di 30 milioni di euro, banca *Nomura* acquistò azioni per 25 mln.
L'altro fondo, denominato *Eurasia*, acquistò azioni per altri 6 mln.
Le operazioni furono approvate sia dal comitato soci sia dal C.d.A..
Il teste ha sottolineato che i fondi non avevano neanche presentato una formale richiesta di acquisto delle azioni; egli fece presente l'anomalia a Piazzetta e a Giustini che gli dissero di *andare avanti comunque*, in quanto i fondi non avevano intenzione di diventare soci della banca.
Con i fondi non ci furono ulteriori contatti dopo la conclusione delle operazioni.
Ad un certo punto, *Banca Nomura* inviò una lettera per comunicare alla banca di aver ceduto le azioni, senza indicare il nome del compratore, e per chiedere la conseguente cancellazione dal libro soci.
In quel periodo, il libro soci *non era più allineato* con il numero delle azioni emesse, "*arrivavano delle operazioni da parte di controparti a nome di nostri clienti che non avevano riscontri nel nostro Libro Soci, e quindi noi dovevamo allineare queste quantità con le scritture a Libro Soci*"..."*sommando tutte le azioni esposte nel Libro Soci e Libro Azionisti che avevamo, superavano la quantità dell'effettivo capitale sociale, ovvero del numero di azioni emesse dalla banca*" (pag. 62).
Si trattava di "*un'operatività di compenso*" ("*una consegna di titoli che viene concordata tra due controparti, consegna di titoli piuttosto che ritiro o consegna di denaro piuttosto che ritiro, ma in*

maniera separata, cioè in maniera univoca, non come una compravendita") istruita dalle filiali, soprattutto dalla sede di Vicenza; operazioni che risultavano concordate direttamente con il cliente e poi comunicate al gestore di riferimento e che, *ogni tanto,* venivano comunicate dai gestori (Rizzi e Braghetto) all'ufficio soci per "*l'allineamento del libro soci*" (pag. 63).

3.3. Gli investimenti nel fondo *Optimum Multistrategy II* da parte di BPVi *Finance*

Nel luglio 2013 il C.d.A. di Banca Popolare ampliò il portafoglio di investimento della controllata *Finance* a €300 milioni; BPV *Finance* sottoscrisse € 150 milioni in due tranches distinte da €100min ed € 50 min in data 7.8.2013 e 30.9.2013 nel fondo *Optimum* Multistrategy II.

Pietro Rasini ha ricordato che nell'estate 2013 – su indicazione di Piazzetta - *Finance* investì 150 milioni di euro sul fondo *Optimum* Multystrategy II.

In quell'anno il portafoglio di investimento della *Finance* passò dalla somma di euro 35 milioni a 300, "il *problema è che questi 300 milioni sono arrivati anche con un caveat, una parte importante dev'essere destinata a un fondo in particolare. L'Optimum Multi Strategy 2*".(Pag45); Rasini ha riferito che fu Piazzetta a dargli questa precisa indicazione, mettendolo in contatto con Girolamo Stabile per la costruzione del portafoglio di investimento nel fondo.

Il C.d.A. della *Finance* autorizzò l'investimento di un plafond fino a € 200 milioni sul Multystrategy II (la bozza della delibera fu inviata a Piazzetta che aveva informato il presidente del C.d.A. Lanzara dell'operazione), dopo la delibera furono erogati in due tranches € 150 milioni investiti nel fondo *Optimum*.

Il teste ha spiegato che concentrare l'investimento in un singolo fondo fino a 200 milioni di euro era sicuramente una situazione anomala per la BPV *Finance*, che - in termini di fondi di investimento - non si era mai spinta oltre i 20 milioni di euro per singolo fondo d'investimento; gli fu detto che era necessario "*per far partire il portafoglio, che comunque è un fondo diversificato, che non è che investe soltanto in un tipo di attivo*" (Pag 47).

La politica di investimento in fondi della *Finance* era quella di investire in fondi che garantissero assoluta visibilità dei sottostanti, il nuovo investimento doveva allinearsi a questo indirizzo, tuttavia da Stabile non ebbe alcuna *indicazione relativa al dettaglio di investimento nei sottostanti* (*"una volta fatto l'investimento, ho chiesto che mi venissero dati i sottostanti; ma le informazioni che arrivavano erano soltanto quelle di primo livello, per cui c'era il fondo Multi Strategy, e poi sotto altri fondi, che si chiamavano fondi Futura, con generico riferimento Bond o Equity Non ho mai avuto visibilità su quali Bond fossero poi contenuti, nome e cognome di ciascun Bond dentro i fondi Futura".* **Pag 47/48).**

Parlò del problema con Piazzetta che lo rassicurò dicendogli di non preoccuparsi, avrebbe detto a Stabile di inviare il dettaglio dei sottostanti, cosa che non avvenne; Piazzetta gli diede comunque dei messaggi rassicuranti sugli investimenti del fondo, facendo il nome del gruppo Marchini.

Il tentativo di avere visibilità dei sottostanti proseguì fino al 2014 (cfr doc 427 P.M.), quando si decise di spostare gli investimenti su altra società, *Kant capital* gestita da Stabile, fu Piazzetta a dargli indicazioni in tal senso; Rasini non conosceva la società

ma era tranquillizzato dal fatto che la stessa capogruppo BPVI aveva chiesto di spostare gli investimenti da *Optimum* a *Kant*, per questo firmò la richiesta di trasferimento dei fondi a *Kant*.
Piazzetta gli disse che avrebbe portato in C.D.A. la proposta di trasferimento dei fondi a Kant e lui chiese di essere informato per effettuare poi in *Finance* la medesima operazione, tuttavia in seguito il trasferimento dei fondi fu congelato.
Solo a febbraio/ marzo 2015 conobbe l'effettiva consistenza dei sottostanti.
Pietro Rasini ha inoltre significativamente chiarito - in relazione al profilo di autonomia gestionale della *Finance* - che fino al 2012 "*la autonomia di BPV Finance era completa per la gestione della società, fatto salvo – ovviamente – l'allineamento nella gestione strategica dei portafogli. Invece, a partire dal 2012 vi è stata da parte della DIVISIONE FINANZA una invasività nella gestione di una parte dell'attivo di BPV F molto presente, molto incisiva, molto pressante*" "*l'unica possibilità di disattendere le indicazioni di PIAZZETTA erano di fatto le dimissioni*" (pag 26).
In sostanza, a partire dal 2012 c'è stato un crescendo di partecipazione nella gestione della BPV da parte della divisione finanza.
Un ulteriore riscontro circa il ruolo di Piazzetta nell'ambito degli investimenti nei fondi lussemburghesi è costituito dalle dichiarazioni rese all'udienza del 9.1.2020 da Massimo Altichieri responsabile della Direzione Global Markets, all'interno della divisione Finanza.
Fu Altichieri a individuare e proporre gli investimenti nei fondi Azimut (i fondi Azimut apportarono nel 2011 € 400 milioni di raccolta cfr.testimonianza Emanuele Gatti) che vennero validati dal Comitato Finanza e dal Consiglio di Amministrazione.
I fondi Azimut erano collegati ad un investimento della banca a fronte di un deposito di liquidità da parte dei fondi medesimi. L'accordo era che, a fronte di un investimento in fondi per un determinato importo, la banca avrebbe ottenuto tre volte tanto di liquidità (pag.47, 48).
L'investimento in fondi lussemburghesi non fu seguito da lui; ne apprese l'esistenza quando vennero presentati i contratti in Comitato Finanza nel 2012; chiese a Piazzetta delucidazioni che rispose che era stata una decisione del Direttore Generale (pag.48).
Quando arrivò Iorio Altichieri fu incaricato di prendere in carico i fondi *Optimum* e *Athena*, per capire cosa ci fosse dietro e per cercare di "smontarli".
Contattò le due controparti per capire cosa fosse possibile fare; essendo fondi chiusi non era possibile richiedere un rimborso per cassa (i fondi chiusi non permettono il rimborso anticipato) ma semmai "in natura" mediante consegna degli attivi sottostanti (redemption in kind). Gli attivi erano costituiti da azioni e minibond.
L'interlocuzione avvenne con Massimo Catizone per *Athena* mentre per *Optimum* vi fu una interlocuzione diretta con Iorio e Cavrioli (nuovo responsabile finanza).
Un ulteriore elemento significativo del ruolo svolto da Piazzetta nell' operatività dei fondi lussemburghesi, è un episodio raccontato da Mario Lio (udienza 13.12.2019), vice direttore generale di Banca Nuova, egli ha ricordato che ad aprile 2015, nel corso di una sua visita a Vicenza, ebbe un incontro con Gatti che gli chiese se fosse a conoscenza dell'operatività con i fondi esteri e soprattutto della società Methorius, chiese informazioni al riguardo a Sorato che lo indirizzò a Piazzetta; quando gliene

parlò, Piazzetta reagì con sorpresa, chiedendogli come avessero fatto gli ispettori a trovare queste operazioni.

3.4 La dismissione delle azioni BPVi da parte dei fondi

Durante tutto il 2013 non risultano movimentazioni sulle azioni BPVI detenute attraverso i fondi esteri.

Il 20.3.2014, *OPTIMUM* per il tramite del broker MAREX SPECTRON, fece un'operazione di "equity swap in compenso" tra azioni BPVi ed azioni VENETO BANCA (e per una piccola quota azioni BANCA POPOLARE PUGLIA e BASILICATA).

L'operazione fu effettuata con circa 20 clienti di BPVi,della filiale di Vicenza contrà Porti (RAVAZZOLO, MORATO, XILLO BERTILLA, BAGGIO ed altri), che cedettero azioni VENETO BANCA acquistando azioni BPVi. per l'importo di € 5,230 mln.

A giugno 2014, in ottemperanza dell'art 36 C.R.R. che imponeva la deduzione dal CET 1 di tutte le azioni detenute direttamente le azioni detenute direttamente ed indirettamente, la banca richiese ufficialmente ai fondi se detenessero in portafoglio azioni proprie (cfr doc 379 P.M. mail di Castelluccio ai fondi *Athena* e *Optimum*).

Il 10 luglio 2014 i fondi comunicarono la detenzione di €55 milioni di azioni BPVi: € 30 mln in capo ad *Athena* e € 25 mln in capo ad *OPTIMUM* (Doc 379 P.M.); risultò inoltre che la banca popolare era unico sottoscrittore del Fondo *Optimum* Multistrategy I e II sottoscrittore al 99% di *Athena* Balanced Fund.

A dicembre 2014, entrambi i Fondi comunicarono alla Banca di non detenere più azioni BPVi.

La dismissione secondo le risultanze ispettive è avvenuta con le seguenti modalità:

nel periodo luglio/settembre 2014, *OPTIMUM* fece una seconda operazione di equity swap, analoga in tutto e per tutto alla precedente del marzo 2014, per un importo complessivo di € 11,182 mln.

A dicembre 2014, *ATHENA*, tramite il broker ILLIQUIDIX, vendette n. 110.733 e 110.734 azioni BPVi al prezzo di 50,00/pz; sempre a dicembre 2014, *OPTIMUM* vendette n. 216.933 azioni BPVi, per un ctv complessivo di € 13,6 mln. Nello stesso mese (dicembre 2014), SORGENTE LTD effettuò l'operazione di acquisto azioni BPVi presso MPS Belgio di 738.000 azioni BPVi.(per un importo di circa 25 milioni di euro).

Il coinvolgimento di Piazzetta nelle operazioni di equity swap in compenso ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Roberto Rizzi, il gestore private della filiale di Contrà Porti di Vicenza (udienza 6.6.2019).

Egli ha ricordato che verso il 2013 Giustini e Giacon gli chiesero se avesse in portafoglio titoli di Veneto Banca per proporre un concambio finalizzato a vendere azioni Veneto banca a prezzo ufficiale e acquistare azioni BPVi a prezzo ufficiale.

Identificati i clienti, Giustini gli disse che ne avrebbe parlato con Piazzetta e che dopo qualche giorno gli sarebbero pervenute le mail con indicazioni operative; tramite Piazzetta fu contattato da Tiziano Chiappini di Marex Spectrum di Londra : *"questo ci mandava delle e-mail e ci diceva: "Son disposto a comperare 30 mila azioni Veneto Banca al prezzo*

ufficiale" di allora, che non mi ricordo, "A fronte vi cedo x azioni Popolare di Vicenza al prezzo ufficiale" (pag.43 verb.ud.6.6.19).
Successivamente ricevette dalla Direzione Centrale un modulo prestampato da compilare e far firmare ai clienti.
L' operazione fu fatta anche in altre filiali (Udine, Pordenone, Treviso) e, a suo ricordo, anche con azioni di altre banche non quotate; venne gestita sempre in Contrà Porti da Sergio Romano e Braghetto.

3.5 L'operazione Sorgente.
L'ispezione B.C.E. ha accertato che la dismissione delle azioni BPVI per un importo di circa 25 milioni di euro da parte dei fondi avvenne con l'operazione correlata effettuata in favore di SORGENTE LTD attraverso BPVI *Finance* .
Sorgente è una società del gruppo Mainetti destinataria a novembre 2014 di un fido "bullet" erogato da BPVI *Finance* per l'importo di € 25.000.000, con il finanziamento ricevuto, la società acquistò a dicembre 2014, da *Optimum* € 13,5 milioni di azioni BPVi e € 11 milioni di azioni BPVi dal fondo *Athena*/Eurasia.
Cfr. allegato 3 relazione B.C.E. "*In data 15.12.2014, BPVi Finance International Plc concede una linea di credito a SORGENTE GROUP INTERNATIONAL HOLDING Ltd per € 24,75 mln; in data 18.12.2014, la relativa liquidità è stata trasferita a BANCA MPS Belgio per acquistare (in data 23.12.2014, attraverso il broker Illiquidix) n. 221.467 azioni BPVi al prezzo di € 50/pz., per un importo complessivo di € 11,1 mln; cedenti i fondi Eurasia Alternative Investment Fund 3 e 4, di ATHENA CAPITAL BALANCED FUND; nonché per acquistare n. 216.933 azioni BPVi, per un ctv di € 13,6 mln (al prezzo di € 62,5/pz), da OPTIMUM ASSET MANAGEMENT*".

Un ruolo centrale nell' organizzazione dell'operazione di acquisto correlato è stato svolto da Andrea Piazzetta.
Il D.G. di *Finance* Piero Rasini ha ricordato che - su indicazione di Piazzetta - a fine 2014 *Finance* erogò un finanziamento dell'importo di euro 25 milioni, l'istruttoria del finanziamento fu curata dalla divisione crediti della capogruppo.
Dopo la svalutazione delle azioni, il legale rappresentante di Sorgente, Mainetti lo contattò proponendo di cancellare il debito ed incassare le azioni, *Finance* rifiutò, successivamente svalutò il valore del credito in bilancio.
La testimonianza di Rasini è pienamente riscontrata dalle dichiarazioni di Walter MAINETTI, amministratore delegato del gruppo Sorgente (udienza 12.12.2019); Mainetti ha spiegato che nel 2013/2014 conobbe Sorato e Piazzetta; intrattenne "un buon rapporto" con Piazzetta che a fine 2014 gli propose un finanziamento di 25 milioni da utilizzare per l'acquisto di azioni della Banca popolare [595] "*il dottor Piazzetta mi disse: siccome dobbiamo collocare un po' delle nostre azioni, se vi diamo un finanziamento di 25 milioni, comprereste delle nostre azioni? E io dissi: vabbè, tanto era un'operazione...*

[595] Doc 425 : confort letter datata 15.12.2014 in dirizzata a BPVI *Finance* con cui Sorgente Group Limited conferma di detenere il 100% del capitale di Sorgente Group international Holding limited destinataria del finanziamento di 25 milioni erogato da BPVI *Finance*

Veramente prima sembrava dovesse essere un'operazione pronti contro termine, cioè 25 milioni di affidamento che dovevano servire per comprare l'immobile ci venivano dati, però, intanto, dovevamo fare un'operazione pronti contro termine acquistando titoli di Stato come sottostanti; in realtà, poi mi disse: invece di titoli di Stato, perché non prendete le nostre azioni? Rimasi un po', devo dire, perplesso, però poi lo abbiamo fatto. È un'operazione che si fa molto facilmente, molto velocemente. E fu fatta con il nostro gruppo inglese questo, e con la società irlandese...
Ci tengo adire, però, che questo finanziamento non ci fu dato, e noi lo abbiamo gestito, cioè non è che ci hanno dato 25 milioni e noi abbiamo visto un dollaro, un euro o una sterlina: entrarono e uscirono per comprare le azioni. Tra l'altro, io ritenevo che fosse la banca il nostro interlocutore, invece, dopo ho visto che era una società vicina alla banca. Questa era una cosa che mi era sfuggita" [596].
Nel 2015, dopo la perdita di valore delle azioni, il pacchetto fu spostato su una società del gruppo denominata CNG, per isolare la società detentrice nominativamente dal gruppo. i nuovi amministratori della banca chiesero la restituzione del finanziamento, la società offrì di restituire il pacchetto azionario e la proposta fu rifiutata.
Un ulteriore significativo elemento di prova del ruolo svolto da Piazzetta nell'ambito dell'operazione di acquisto correlato effettuata da Sorgente ltd è costituito dal file audio del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014, (doc 110 P.M.), nel corso del quale lo stesso imputato fa un inequivoco riferimento all'operazione con Sorgente necessaria "*per liberarsi dei fondi*".
A pag 41 della trascrizione si legge:
VM10 (Piazzetta) Per completare basterebbero 27
SAMUELE Si 27 Quindi se noi questi 27 che rimangono glieli diamo a questi a questa societa e gli diamo un finanziamento di
VM10 Gli diamo lo sconto del 10.
Orbene l'acquisto di azioni effettuato da Sorgente è avvenuto con lo sconto del 10%, atteso che SORGENTE acquistò n. 221.467 pz. X € 50,00 + n. 216.933 x € 62,5 pz = 11.073.350 + 13.558.312,5 = € 24.631.662,5
221.933 + 216.933 = 438.400 x 62,5 = 27.400.000 per un totale di 27.400.000 / 90% = 24.660.000.
Un esplicito riferimento al ruolo di Piazzetta in questa operazione è contenuto nella conversazione tra Iorio e Marin intercettata in data 8.9.2015 n 478:
Iorio: Ma questa operazione qua che nasce finanziata da BTB Finance, eccetera, tu non la conosci?
Paolo No, io l'ho vista passare, portata in consiglio, ma l'organizzazione è stata tutta tramite Piazzetta e il dottor Sorato. Quindi io proprio non la conosco.
Iorio Ma che vuol dire "l'ho vista passare e andare in consiglio"?
Paolo Cioè, è stata fatta l'analisi creditizia di tutto, e.... è stata esaminata col discorso dei 5 miliardi che hanno di patrimonio immobiliare e quant'altro, mettendoci il controllo e una, diciamo, patronage non impegnativa della capogruppo; è stata portata avanti per il discorso di investimenti su fondi e su altre cose... Mainetti che è il proprietario, che avevano rapporti continui... Perché io poi avevo chiamato il capoarea di Roma a dire: "Ma da cosa nasce 'sta roba qua?". "Ma, perché abbiamo fondi e -Sorgente di qua, patrimonio immobiliare, si incontrano sempre Mainetti con il

[596] Udienza 12 12 2019, fonoreg p. 10 11

dottor Sorato e il dottor Piazzetta qui nella sede di Roma. E nasce per fare investimenti di fondi e quant'altro, e va beh, mandatela avanti".

3.6 I rapporti tra *Optimum* e BPVi: il ruolo di Girolamo Stabile.

Le testimonianze dell'avv.to Andrea Suriano e di Alberto Matta hanno fornito l'ulteriore significativo riscontro del ruolo di regista svolto da Andrea Piazzetta in tutti gli investimenti effettuati da Banca Popolare in *Optimum*.

Gli investimenti di *Optimum* per conto di BPVi sono stati ricostruiti dall'avvocato Andrea Suriano (udienza 19.11.2019), dal 2014 responsabile della funzione Legal e *Compliance*, nonchè amministratore del fondo *Optimum*, membro del Consiglio di Amministrazione della società di gestione *Optimum* Asset *Management* Luxembourg SA (una società di gestione di diritto lussemburghese, regolamentata, licenziataria di una licenza AIFMD).

La società gestisce una serie di fondi, è specializzata nella costituzione e gestione di comparti immobiliari, gli investimenti nei comparti mobiliari sono devoluti a una piattaforma regolamentata di diritto maltese.

Il teste ha spiegato che, nel caso dell'investimento della Banca Popolare di Vicenza, fu creato un fondo denominato "ombrello" con due sottofondi.

Il fondo era *Optimum* Evolution Fund SIF, i due comparti dedicati agli investimenti della Popolare di Vicenza erano Multi Strategy 1 e Multi Strategy 2.

La Banca Popolare di Vicenza effettuò un investimento di €100 milioni, nel dicembre 2012, pochi mesi dopo, fu effettuato un secondo investimento da 150 milioni, impiegati nella piattaforma *Optimum* Multi Strategy 1 e 2, successivamente investiti nel comparto maltese.

Il comparto maltese costituì tre fondi dedicati alle esigenze di Banca Popolare di Vicenza "*delineati a sua immagine e somiglianza*" (pag. 17): i fondi Beta, Gamma e Delta del fondo-ombrello regolamentato Futura Funds Sicav Plc.

Il comparto Delta fu deputato alla sottoscrizione di minibond, il comparto Beta agli investimenti equity, più in particolare investimenti di carattere azionario sia di società quotate o società non quotate, in esso furono indirizzati gli investimenti nei confronti di società quotate sul segmento AIM Italia.

Il terzo comparto Gamma era un comparto di natura bilanciata, faceva investimenti un po' di uno, un po'dell'altro, a seconda del caso.

Multystrategy I e II erano comparti "tailor-made" ossia fatti a misura d'uomo,"*disegnati sulla falsariga di ciò che effettivamente il cliente vuole*", pertanto la politica d'investimento del comparto stesso non fu promossa dal gestore, ma disegnata "a immagine e somiglianza" dell'investitore.

Per l'investimento effettuato dalla banca vicentina fu delegato Girolamo Stabile, un funzionario senior del fondo *Optimum* Asset *Management*, membro del Consiglio di Amministrazione di *Optimum* Evolution Fund SIF.

Stabile si rapportava settimanalmente con una sorta di "comitato investimenti ombra", con le figure Senior della banca: Piazzetta e in alcune situazioni con l'ex Direttore Generale, Sorato.

Nel corso degli incontri bisettimanali in *Optimum*, Stabile riportava l'oggetto dei vari incontri con Piazzetta e/o Sorato, era "di *fatto un uomo che tutti i martedì stava in Banca Popolare di Vicenza a Milano"* (ha appreso questi fatti dal suo collega Matteo Santoro).
Generalmente, i comparti di diritto immobiliare prevedono delle rendicontazioni di carattere periodico, attraverso i cosiddetti NAV ("Net AssetValue", meri rendiconto dell'attività che riguarda gli investimenti sottostanti).
Nel caso della Popolare di Vicenza, i NAV erano di natura mensile, riflettevano la composizione di tutti gli investimenti, ovviamente ai sensi della legge di un fondo regolamentato di diritto lussemburghese.
Nel "fondo-ombrello" Futura, Stabile non aveva un ruolo formale all'interno del Consiglio di Amministrazione, sedeva nel Consiglio di Amministrazione di *Optimum* Evolution Fund SIF e dei due Multi Strategy, che avevano preso inizialmente il denaro.
"*Quindi i due Multi Strategy ricevono il denaro, sono fondi di fondi, portano il denaro sotto in Beta, Gamma e Delta, e Beta, Gamma e Delta fanno il loro lavoro, andando a investire o a sottoscrivere bond. Quando c'era da fare gli investimenti, Stabile all'interno di consigli di amministrazione fisici raccomandava un investimento, l'investimento veniva fatto proprio da un comitato d'investimento interno di Malta, che a sua volta lo raccomandava al Consiglio di Amministrazione e lo deliberava.*
"*La prova di fatto che poi di fatto Stabile era colui che portava termine tutti gli investimenti, era che da Beta, Gamma, Delta lui si faceva rilasciare una procura speciale ed era colui che andava fisicamente poi a implementare i singoli investimenti" (*pag.26).
I minibond furono emessi da *Optimum* nei confronti di alcuni gruppi: Alessandro RossoGroup, Maiora e Fimco– legati alla famiglia pugliese Fusillo, il gruppo PowerCenter, con un minibond da 22 milioni, riconducibile alla famiglia De Gennaro ed il gruppo Imvest, facente capo alla figura di Raffaele Israilovici, un immobiliarista di Roma. ("*E poi abbiamo scoperto, in ultima istanza, invece, che il bond che abbiamo sottoscritto, sia i denari che abbiamo dato come impiego, loro nel regolamento del prestito, anziché comprare un immobile direttamente, li hanno ceduti a un'altra società, che si chiama Astrim, che fa capo all'ingegner Alfio Marchini, che è un noto imprenditore immobiliare di Roma"*).
Il comparto maltese acquistava azioni di società quotate e non quotate, prevedeva una rosa di investimenti che comprendevano acquisto di società, tra cui titoli di banche popolari.
Optimum comprò lo 0,4%del capitale della banca, circa 30 milioni di euro, importo fu rivenduto nell'ambito dell'anno 2014.
"*Noi abbiamo comprato una parte di titoli azioni Popolare di Vicenza insieme ad altre azioni di altre banche popolari, come Cividale, Puglia e Basilicata, Veneto Banca e così via; sono unicamente perché pensavamo, che la banca stessa potesse trasformarsi in S.p.A. e da qui avesse poi, successivamente, si fosse quotata in Borsa. Ovviamente, noi le avremmo rivendute, creando una plusvalenza"(pag 29).*
I titoli furono comprati e venduti sul mercato secondario, per il tramite di un intermediario autorizzato, Marex Spectron, broker internazionale, la metà di essi furono scambiati con titoli di Veneto Banca.

Secondo l'avv Suriano, tutti gli investimenti furono suggeriti dalla linea Finanza o dalla Direzione Generale del tempo a Girolamo Stabile, che riportava poi all'interno del Comitato Investimenti del fondo per la valutazione.

All'epoca si trattava di società assolutamente fungibili: erano quasi tutte quotate, con bilanci pubblicati, in pareggio, gli investimenti erano collateralizzati da garanzie di primo e di secondo grado.

In *Optimum* non sapevano ci fosse una precedente esposizione da parte della banca nei confronti dei gruppi finanziati con i mini-bond.

Il teste ha spiegato che quando cominciò a lavorare in *Optimum* nel 2014 notò una situazione di *"scarsa trasparenza sui sottostanti degli investimenti effettuati nei fondi Multistrategy I e II"*, chiese inutilmente a Stabile informazioni più dettagliate, a settembre 2014 Stabile si dimise : *"quando prendo funzione, inizio a vedere che di fatto noi abbiamo un po' meno, diciamo, non trasparenza, ma forse un po' meno coinvolgimento rispetto a tutti gli altri fondi, in particolare la mia funzione nei confronti dei fondi MultiStrategy 1 e Multi Strategy 2. I sottostanti, di fatto, erano i rapporti coi singoli imprenditori che gestiva direttamente Girolamo Stabile, al che, inizio a chiedere sempre più documentazione e rifiuta un paio di incontri; a un certo punto, mi ha detto: "Sì, ti metterò a disposizione un cd-rom con tutte queste informazioni", in particolare coi sottostanti, pochi mesi dopo, a un certo punto, non si presentò all'ultimo meeting e venne poi a Berlino, e consegnò le dimissioni. Ricordo essere il mese di settembre 2014."(pag31)*

Dopo circa due mesi, il fondo ricevette la lettera, firmata da Natalia Hernandez (documento 431 P.M.) dello studio Bonn Steichen&Partners contenente la redemption in kind, ossia la richiesta di trasferimento degli investimenti della Popolare al fondo Kant Capital, una società di diritto lussemburghese, costituita cinque o sei mesi prima da Girolamo Stabile.

Si attivarono per effettuare i trasferimenti, per la banca intervenne lo Studio Legale Orrick, cominciarono a suddividere le posizioni che sarebbero rimaste con *Optimum* Evolution Fund SIF MultiStrategy 1 e 2, in particolare Beta, Gamma e Delta di Futura e altre che sarebbero invece passate a Kant Capital, pochi mesi dopo ci fu l'implosione della banca a seguito dell'ispezione della Banca Centrale Europea.

Dopo l'insediamento di Iorio ricevettero la richiesta di interrompere il trasferimento degli attivi a Kant Capital.

Nel corso dell'ispezione interna da parte della Banca Centrale Europea si chiese di dare trasparenza nell'attività dei fondi, in quella occasione Banca Popolare di Vicenza invitò Girolamo Stabile a relazionare in nome e per conto di *Optimum*, allorquando era già uscito.

Stabile - per conto di *Optimum* - riferì i sottostanti degli investimenti nel comparto maltese

Il teste ha infine ricordato che *"al momento dell'uscita di Piazzetta, Messina mi ha riferito che da quel momento non era più possibile raggiungere un accordo in quanto era venuto meno il loro riferimento presso BPV"* .

A riscontro di quanto riferito dall'avv.to Suriano e dello stretto collegamento operativo tra Piazzetta e Stabile anche nella fase relativa al tentativo di trasferimento degli attivi da Optitmum a Kant si richiama il doc. 351 P.M. che riporta le richieste di *redemption in kind* inoltrate da BPVI e dalla controllata *Finance*

La richiesta di BPVi reca la sottoscrizione di Sorato ed è datata 20.11.2014; la richiesta di BPV *FINANCE* è firmata da Piazzetta e Rasini, fu trasmessa in pari data pochi minuti prima dell'altra; in entrambe è indicata la domiciliazione presso lo Studio Legale Bonn che non era censito tra i legali della banca.
Dario Esposito, responsabile del risk mangement, (udienza 9.11.2019) ha infine ricordato che in data 24 aprile 2015, vi fu una riunione organizzata da Piazzetta (che non fu presente) con Buzzonato (audit) e Senigallia, Marchesi, alla quale presenziò Stabile, per *Optimum.*
La riunione secondo Esposito fu "*un tentativo di conoscere gli investimenti sottostante*", Stabile difese la bontà dei medesimi:
"*Per noi il tema era quella di valorizzare gli investimenti sottostanti in modo da dare un valore alle quote dei Fondi detenute dalla Banca. Stabile si presentò come il gestore del FONDO OPTIMUM., è stato PIAZZETTA a portare fisicamente STABILE a Vicenza*"(pag 57).

3.7. La testimonianza di Alberto Matta

Girolamo Stabile, indicato quale teste dalla difesa Piazzetta, è stato citato all'udienza del 4.11.2020 con le garanzie dell'art 210 cpp nella veste di indagato per reati probatoriamente collegati (id est le contestazioni di bancarotta fraudolenta a seguito della dichiarazione di insolvenza di BPVI), egli si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Alberto Matta, fondatore di *Optimum* Asset *management* è stato escusso ex art 507 cpp su richiesta della difesa Piazzetta all'udienza del 26.11.2020. Il teste ha confermato che i fondi Multistrategy I e II furono costituiti nell'interesse esclusivo di banca Popolare come unico investitore del fondo; nel 2012 le trattative iniziali intercorsero con Piazzetta, Optimun delegò Girolamo Stabile.
Stabile si relazionò con Piazzetta per la costituzione del fondo e l'identificazione degli investimenti:"*Quello che mi riportava Stabile, che c'erano incontri settimanali a Milano, presso la Banca, nei quali si discuteva dove il fondo avrebbe investito negli asset poi target, quindi gli strumenti target".*
In relazione agli investimenti in azioni della banca, Matta ha riferito che all'epoca "era ben noto il tema di liquidità delle azioni delle banche popolari" "*avevamo percepito un interesse ad allocare una parte di questi capitali; non dimentichiamoci che il fondo comunque investiva in diverse tipologie di attivo, tra queste anche in azioni di banche popolari, nelle quali credo ci fosse stata una discussione sull'interesse nell'investire in banche popolari non quotate. E quindi si era...era stata prevista la possibilità, ma ovviamente non l'obbligo, di mettere a disposizione un piccolo ammontare relativamente all'ammontare del fondo, che permettesse di... che funzionasse un po' da polmone per quello che erano gli scambi di queste azioni. Ma non c'è mai stato un accordo di dove andare a prendere queste azioni*"(pag 18).
Anche la decisione di vendere il pacchetto azionario di banca popolare fu condivisa con la banca; Stabile gli "*parlò dell'esigenza della Banca che uscissimo dall'investimento, pertanto, il fondo conferì a Marex Spectron un ordine di vendita e" pian piano Marex Spectron su diverse tranches è riuscito poi a vendere queste azioni sul mercato secondario*"(pag 25).

Emerge dunque dalle univoche risultanze esposte la centralità del ruolo svolto da Andrea Piazzetta nell'ambito degli investimenti nei fondi esteri.
Su indicazione di Piazzetta i fondi hanno effettuato investimenti in obbligazioni emesse da società legate agli imprenditori Marchini Fusillo e De Gennaro (Imvest, Maiora Fimco Power center), già fortemente esposte nei confronti di Banca Popolare.
Contestualmente anche gli impieghi in *equity* sono stati indirizzati su indicazione dello stesso Piazzetta nei confronti di società illiquide clienti di BPVi, Methorios Capital s.p.a. (legata ad Alfio Marchini) e Ital*Finance* s.p.a. (riconducibile al Gruppo De Gennaro).
Piazzetta è stato infine il regista occulto degli investimenti effettuati da *Optimum* in azioni della banca sia nella fase genetica dell'investimento nei fondi lussemburghesi sia nella fase (successiva alla *disclosure*) di dismissione delle azioni della banca dai fondi esteri, il tutto in una logica strumentale al nascondimento all'autorità di vigilanza e al mercato dell'illiquidità dell'azione.
Cfr sul punto la testimonianza di Francesco Iorio: *questi fondi furono utilizzati sia per l'acquisto di azioni della banca sia per swap delle azioni della banca con Veneto Banca"* (udienza 23.05.2019, pag. 16).

4. La partecipazione di Andrea Piazzetta al comitato di direzione dell'8.11.2011.
Vi sono ulteriori e significativi elementi istruttori che provano il coinvolgimento dell'imputato nell'illecita operatività della banca.
Andrea Piazzetta fu presente al comitato di direzione dell'8.11.2011 in cui si fecero inequivoci riferimenti alle operazioni baciate come strumento per svuotare il fondo acquisto
Il doc. n. 389: è costituito dagli appunti manoscritti redatti da Mariano Sommella, durante la riunione:
GIUSTINI indica le necessità rispetto all'obbiettivo di un Tier 1 all'8,50%, al 30.9 è 7,52%
PELLEGRINI per andare ad 8, (evidentemente 8% di Tier 1,) il Fondo va svuotato per € 110 mln, con capitalizzazione utile trimestrale
TONATO e SERETTI: sono baciate
SORATO: "1) dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione)
2) dobbiamo continuare a spingere su retail e si deve pianificare.
3) al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile".
L'intervento di Sorato fa riferimento ad un'attività programmata e strutturata, già in corso, oggetto di monitoraggio giornaliero; si ricordano gli impegni con la vigilanza e la necessità di trovare a soggetti credibili nel segmento corporate.
Franco Tonato - escusso in dibattimento all'udienza del 9.11.2019 - ha ricordato che con il suo intervento volle chiarire che l'unico modo per raggiungere l'8% di Tier 1 a fine anno sarebbe stato il ricorso alle operazioni di capitale finanziato; dopo quella riunione furono concluse da Cariprato le operazioni correlate con Consiag, Becagli, Roma Gas &Powwer e Tamburrino.
Proprio durante quella riunione Piazzetta inviò a Sorato l'sms : *"quelle Tonato son baciate ... tra uomini, che vanno coccolati"* (doc 810 P.M.).

5. Il coinvolgimento di Piazzetta nel rilascio delle lettere di impegno e in altre operazioni di capitale finanziato.

Antonio Favrin e Edoardo Tagliabue, entrambi clienti di Banca Popolare, hanno riferito due episodi significativi del coinvolgimento di Piazzetta nelle operazioni da loro concluse.

5.1 La lettera di impegno a Favrin.

Antonio Favrin (udienza 10 luglio 2019) è un imprenditore del settore tessile, nel 2008/2009, acquistò le azioni della Marzotto s.p.a. diventandone socio di maggioranza, costituì una società finanziaria (*Faber Five*) al fine di investire i propri capitali.

All'epoca, conosceva Piazzetta e aveva incontrato più volte Sorato per discutere della *Neafidi* (un consorzio per cui lavorava Favrin che aveva come scopo il sostegno economico alle piccole medie imprese).

Alla fine del 2009, Favrin manifestò a Piazzetta l'intenzione di investire 70 mln di euro (poi diventarono 90) in titoli obbligazionari emessi dalla banca; Piazzetta gli propose di acquistare anche azioni BPVi.; accettò la proposta a condizione che l'operazione avesse un'adeguata remunerazione e che fosse assicurata la liquidabilità a breve termine. Favrin pretese, inoltre, che il "patto" fosse sottoscritto dal direttore generale Sorato.

Piazzetta riferì a Sorato i termini dell'accordo e Sorato sottoscrisse la lettera di impegno con cui assicurò il rendimento dell'operazione (pari al 3,1%) e l'impegno della banca al riacquisto dei titoli mediante il ricorso al fondo acquisto azioni (doc 90 P.M. lettera 15.12.2010).

Su incarico di Favrin, l'operazione fu poi gestita da una società fiduciaria, la *Istifid*, dopo nove mesi, nel 2011, Favrin chiese la chiusura dell'operazione e la banca liquidò i titoli.

La conoscenza ed il coinvolgimento di Piazzetta nel rilascio di lettere di impegno risultano provati dalle ammissioni fatte dallo stesso imputato nel corso del comitato di direzione del 10-11-2014.

Significativo è il passaggio a pag. 40 della trascrizione del file audio (doc 110 P.M.) che riporta l'interlocuzione tra Giustini (VM 8) e lo stesso Piazzetta (VM 10) (cfr sull'identificazione degli interlocutori testimonianza appuntato De Blasio udienza 18.10.2019):

VM8 Giustini : Sai qui, Andrea, bisogna. Scusa apro una parentesi no Qui il tema è che la gente ti dice:

1 Cosa mi rende Perchè Lo devo fare?

2. Se il valore va giù Come mi cautelo?

E terza cosa se trovi un accordo bisogna metterlo su carta comunque devi fare una side letter che dovremo firmare io e te come stiamo facendo su altre cose.

VM10 (Piazzetta) Eh si lo abbiamo gia fatto.

VM8 E fare in modo che Allora magari ci mettiamo un attimo a tavolino e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la formula perchè con questa formula per cui tu li cauteli sull'andamento del valore e li cauteli sul rendimento ne trovi che che ti comprano.

5.2. Operazioni correlate fatte da Edoardo Tagliabue

Edoardo Tagliabue (udienza 10.12.2019) è un imprenditore, cliente di banca popolare; ha ricordato che in data 24 luglio 2013 fu erogato alla sua società un affidamento di €1 milione, successivamente il 27 Marzo 2014 200.000 € e ancora in data 11 dicembre 2014 un affidamento di 300.000 € nella forma tecnica di scoperti di cassa.

Nel 2013 dopo l'erogazione del finanziamento di € 1 milione incontrò a Milano Pizzorno e Andrea Piazzetta che gli proposero di acquistare azioni della Banca Popolare; fece presente le sue perplessità trattandosi di società non quotata, Piazzetta gli disse che la banca aveva un fondo di riacquisto azioni proprie di € 210 milioni grazie al quale in una/due settimane le azioni avrebbero potuto essere vendute, rendendo disponibile il corrispettivo adeguato.

Dopo l'erogazione del finanziamento da €1 milione la società acquistò un pacchetto azionario il 2 settembre 2013(2039 azioni per un corrispettivo di 127.000 mila euro, corrispondente alla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile).

Successivamente in corrispondenza dell'aumento di capitale 2014 furono erogati due finanziamenti destinati entrambi all'acquisto di azioni: il 27 agosto 2014 ed il 15 dicembre 2014 per importo di € 200.000 e € 300.000 finanziati in entrambi i casi dalla banca.

Mariano Sommella ha ricordato che, quando si trovava nell'ufficio di Sorato per discutere di questioni attinenti al C.d.A., capitava spesso che entrasse qualche *manager* della banca per parlare con Sorato del tema del capitale e della redditività della banca. In particolare, fu presente ad un colloquio tra Sorato e Piazzetta su come strutturare *operazioni volte ad acquisire capitale* con l'imprenditore Ferrarini (il gruppo Ferrarini ha effettuato operazioni di capitale finanziato per euro 31 milioni, cfr Luca Ferarrini udienza 11.7.2019) e con il Fondo Agris.

L'operazione con il fondo Agris è stata ricostruita da Gianluca Manni (pag. 65 udienza 26.10.2019) in sede ispettiva non fu considerata finanziata, ma fu assistita da una lettera di impegno (doc 74 P.M.).

6. La riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014

La trascrizione del file audio della riunione del 10 novembre 2014 (doc 110 P.M.) dà ampiamente conto del consapevole contributo materiale apportato dall'imputato alle illecite prassi gestionali realizzate dalla banca.

I presenti fanno inequivoco riferimento alle operazioni correlate in essere ed al fenomeno del capitale finanziato: si parla di portage, degli obblighi di riacquisto a carico della banca, della necessità di garantire ai clienti una remunerazione, delle side letter (sulla quali lo stesso imputato ammette "*le abbiamo già fatte*"), dell'occultamento alla vigilanza.

In relazione all'aspetto quantitativo del fenomeno in essere Sorato fa riferimento a un miliardo e duecento milioni di finanziamenti "fati apposta per fare". La circostanza ha

trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Mariano Sommella che ha ricordato che Sorato fece riferimento a circa un miliardo di baciate[597].

Significativa del profilo di consapevolezza dei partecipi a quella riunione è l'assenza di richieste di delucidazioni o manifestazioni di dissenso o di stupore per la quantificazione del fenomeno fatta dal direttore generale.

In questo contesto, Piazzetta interviene a proposito della dismissione delle azioni POP VI detenute dai fondi, a pag 36 della trascrizione annuncia di aver trovato una soluzione che consente di distribuire azioni per un controvalore di € 10 mln tramite le polizze e € 5 mln tramite la rete dei promotori.

La somma che residua è pari a 27 mln; l'imputato chiarisce di aver pensato ad una operazione con JP MORGAN, disponibile ad acquistare azioni BPVi per un ctv di € 30 mln nel caso di cessione di un pacchetto di mutui vitalizi.

Giustini ipotizza uno scambio con FONDAZIONE VENEZIA.

Sorato dice di aver incontrato *"quella persona … vista a Roma"* che è, secondo Piazzetta è l'alternativa, attraverso la quale piazzare le azioni a sconto, sconto pari al 10% *"se serve un finanziamento"* (il riferimento è alla operazione Sorgente dell'imprenditore romano Mainetti che, come detto sopra, detto sopra fu finanziata da BPVI *Finance* ed acquistò il pacchetto azionario con il dieci per cento di sconto, per l'importo di 25 milioni di euro).

7. L'episodio KPMG

La responsabile dell'ufficio legale Anna Papacchini (udienza 13.9.2019) in dibattimento; ha ricordato che nel marzo 2015 Pellegrini la informò che la società di revisione KPMG pretendeva un parere da parte della direzione legale della banca che attestasse la legittimità "*di una serie di finanziamenti concessi a clienti della banca, che a loro volta, nel giro di breve termine, avevano comprato azioni BPV per un importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti. Si trattava, dunque, di operazioni baciate*".; il problema era la "*vicinanza temporale tra l'acquisto di azioni*" (pagina 14; cfr doc. 210 P.M. l'elenco dei nomi e dei numeri segnalati da KPMG).

La teste ha ricordato che si trattava di operazioni in cui c'era corrispondenza perfetta tra finanziamento e valore delle azioni acquistate; la Papacchini, ravvisando in queste operazioni una violazione dell'art. 2358 c.c., non volle dare il parere richiesto.

Si consultò con l'avvocato Tesei che confermò la sua convinzione che le operazioni intercettate da KPMG fossero di "*assistenza finanziaria pura*" (pagina 19).

Tesei e la Papacchini informarono subito Pellegrini che si mostrò molto preoccupato.

Subito dopo fu convocata da Sorato nel suo ufficio di Milano, in via Turati.

Insieme a Sorato, la Papacchini trovò ad attenderla Pellegrini e Piazzetta.

Sorato le disse "*guarda, KP.M. G ha chiesto un'estrazione da cui risultano queste linee di credito con azioni, linee di credito e acquisto di azioni; queste linee di credito sono state date nel rispetto del* **merito creditizio**, *e il dottor Giustini te lo può certificare; e tu, perché l'ha richiesto* KPMG,

[597] udienza 29.10.2019 fonoreg pag 70

dovresti dare un parere che dichiara che, poiché c'è il merito creditizio, queste operazioni sono legittime, non violano norme di legge".
La Papacchini ribadì che non avrebbe dato il parere richiesto dalla KPMG suggerendo a Sorato di fare subito un *audit* per comprendere le reali dimensioni del fenomeno.
Sorato la *assalì* dicendole che avrebbe trovato un altro avvocato; Piazzetta le ribatté testualmente: "Ma *sei matta! Un audit? Se facciamo un audit, andiamo tutti a casa*". (pag 20)
La teste ha riferito che dall'intervento di Piazzetta e dalla veemente reazione di Sorato capì che c'era qualcosa che non andava e il problema era molto più serio di quanto rilevato da KPMG.

8. Il coinvolgimento nella *task force*
Il Doc.13 P.M. è la nota autorizzativa da sottoporre al C.d.A. del 28.4.15 avente ad oggetto l'attivazione "*Task force* Gestione Soci".
La costituzione della *task force* fu formalmente giustificata con l'impatto sul fondo acquisto azioni proprie delle novelle normative in tema di vigilanza (Regolamento UE n 575 2013 C.R.R., Regolamento Delegato UE n 241 2014 in materia di riacquisto e rimborso di strumenti di capitale emessi da società cooperative) e quella di cui al DL 24.1.2015 n.3, con l'impatto sul bilancio e sul prezzo delle azioni e il conseguente disorientamento e scontento dei soci che ha comportato incremento reclami.
Nella nota autorizzativa si fa riferimento alla riunione a Palazzo Thiene del 23 aprile 2015 in cui il consigliere delegato annunciò la necessità di adottare alcune misure per ripristinare l'interazione con la base sociale.
La *task force* fu coordinata da Mario Lio e Gianmaria Amato, alle dipendenze del consigliere delegato, integrata da Mauro Sambugaro (responsabile area Roma) e Alessio Martelloni (responsabile UO Consulenza Legale e Contenzioso) con il coinvolgimento stabile Divisioni Bilancio e Pianificazione, Crediti, *Compliance*, Personale, Segreteria Generale e Partecipazioni.
Data la complessità, trasversalità e delicatezza delle materie trattate furono attivati supporti con legali esterni.
Si propose di affidare l'incarico di assistenza legale in prima istanza allo studio Gemma&Partners, allo studio Carbonetti, all'avv. Diodà.
La costituzione della *task force* fu preceduta da una riunione operativa tenutasi in data 24 aprile 2015 cui partecipò l'imputato Piazzetta (cfr. il documento 525 P.M. è il resoconto della riunione redatto da Gianluca Lodi).
Mario Lio, vicedirettore generale di banca Nuova, ha ricordato che per la *task force* erano due i temi su cui focalizzare l'attenzione:
1. la relazione con i soci; in quanto occorreva individuare eventuali operazioni per cercare di contenere i rischi legali e reputazionali della banca connessi all'elevato numero di reclami presentati dai soci dopo la riduzione del prezzo delle azioni.
2. il profilo relativo al capitale finanziato e alle operazioni baciate, più legato alla necessità di trovare una possibile soluzione alla problematica del capitale finanziato.
Sorato e Cauduro rappresentarono che la *task force* aveva lo scopo di operare una sorta di censimento delle operazioni di finanziamento correlato anche al fine di contenere i rischi conseguenti all'emergere di questa tematica, tuttavia nel corso di un

colloquio con Amato, direttore commerciale della banca, Lio apprese che i dati del capitale finanziato c'erano e che la cifra si aggirava intorno al miliardo di euro.

Dall'istruttoria è emerso che fu Andrea Piazzetta a coinvolgere l'avvocato Gemma nella *task force* e a relazionarsi direttamente con lui sul tema dei fondi lussemburghesi.
Dal Doc 555 P.M. si evince che il primo incontro tra i due avvenne oltre un mese prima della formale costituzione della *task force*, ossia il 24 marzo 2015; nell'occasione Piazzetta gli profilò *"in linea di massima e senza dettagli, all'epoca non noti, le problematiche in corso". "In quella sede mi è stato dato atto dell'avvio di un'ispezione B.C.E. e mi è stato richiesto quale fosse la prassi comportamentale e quali le norme cui la B.C.E. doveva attenersi, nonché un'illustrazione delle condotte da tenere per coadiuvare gli ispettori, senza venir meno alle esigenze di giustificazione all'operato della banca in un clima di leale collaborazione".* (udienza 11.2.2020 pag. 58).
Dopo questo primo incontro ve ne furono altri sia a Milano sia a Vicenza (il 24 aprile) e ancora a Milano (il 29 aprile dopo la formalizzazione dell'incarico) con funzionari della banca e altri con legali quali Diodà, Carbonetti, Tesei.
A seguito della fuoriuscita di Sorato e Piazzetta dalla banca , il 14 maggio 2015 (doc.557 P.M.) la banca revocò il mandato all'avv Gemma : *"quando si è interrotto il mio rapporto professionale, è stata una cosa un po' stu*P.E.F.*acente, nel senso che all'interno della banca c'erano anche delle anime diverse, forse perché io avevo lavorato in una prima fase con Sorato, e poi con gli altri soggetti, era per me, ai miei occhi, appariva inspiegabile che non ci fosse più bisogno di attività, né tantomeno queste cose qua. Quindi, quando un professionista, a cui prima gli si impone un ritmo forsennato di lavoro, e gli si mandano quintali di documenti, ti occupi di redigere un tema per il* C.d.A., *si tiene il* C.d.A. *e, ex abrupto, il 14 maggio ti dico tra l'altro una cosa che fa sorridere: in attesa di nuove indicazioni Le chiediamo... è stato deciso di soprassedere dall'avvio dell'attività di task-force. Era stata fatta una marea di altro lavoro, io a un certo punto ero anche abbastanza stizzito"* (testimonianza Andrea Gemma, udienza 11.2.2020 pag.61).
La partecipazione ed il coinvolgimento nella *task force* di Andrea Piazzetta - responsabile della divisione finanza - appare funzionalmente eccentrica rispetto agli scopi ufficialmente assegnati alla struttura; è invece emerso che attraverso tale strumento il *management* della banca, perfettamente consapevole dell'entità del fenomeno capitale finanziato, tentò di approntare una difesa in extremis sui temi caldi in corso di accertamento in sede ispettivo, in questo contesto il ruolo di Piazzetta nella *task force* si spiega evidentemente in ragione del suo coinvolgimento in tutti gli aspetti relativi all'anomala operatività della banca.

9. Interlocuzioni con la vigilanza

Andrea Piazzetta ha partecipato a due riunioni interlocutorie con la vigilanza: nel 2013 nella fase preparatoria dell'aumento di capitale e nell'autunno 2014 allorquando emersero le problematiche relative ai riacquisti effettuati dalla banca e al deficit patrimoniale a seguito del comprhensive assessment; in entrambe le occasioni furono fornite alla vigilanza indicazioni false e fuorvianti sui livelli id patrimonializzazione dell'istituto e fu omesso qualsiasi accenno agli squilibri del mercato azionario e alla fenomeno del capitale finanziato.

In particolare, il 27.3.2013, dopo la Comunicazione di BPVi datata 20.3.2013, su richiesta della stessa Banca, vi fu l'incontro tra la Autorità di Vigilanza e gli esponenti della *Popolare* Massimiliano Pellegrini e lo stesso Piazzetta(oltre a Sorato e Sommella).
Cfr doc 442 Appunto per il Capo del Servizio" datato 3.4.2013 – prot. n. 0330456/13 (doc. n. 442 produzione P.M.).[598]
Il teste Parascandolo[599] ha ricordato che si trattò di una la riunione finalizzata *"a fornire"* da parte della Banca *"aggiornamenti circa gli interventi pianificati per rafforzare il livello di patrimonializzazione del gruppo ..."* e nel corso dello stesso, i rappresentanti di BPVi illustrarono le caratteristiche principali dell'operazione programmata (corrispondenti a quelle dell'aucap poi effettivamente realizzato), compresa la *"campagna soci volta all'ampliamento della base azionaria (€ 100 mln)"* con *"associata l'erogazione di finanziamenti, ai sensi dell'art. 2358 c.c."* riservata a nuovi soci.
Durante l'incontro, non fu fatto cenno alcuno alla situazione patrimoniale della banca, allo squilibrio del mercato secondario, alla operatività già realizzate delle operazioni correlate e, infine, alla ipotesi della erogazione di finanziamenti a servizio delle sottoscrizioni nell'ambito dell'aucap; inoltre, sia Piazzetta sia Pellegrini dimostrarono di essere già a conoscenza che il capitale sottoscritto mediante finanziamenti concessi dalla Banca non potesse essere computato ai fini del patrimonio di vigilanza, se non nei limiti della quota del finanziamento nel frattempo oggetto di rimborso[600].
In data 20.10.2014, vi fu una riunione tra BdI e BPVi, rappresentata nell'occasione, tra gli altri, dai dirigenti Piazzetta e Pellegrini [601], in quella fase era emerso che, in assenza di misure patrimoniali immediate la Banca non avrebbe colmato lo *"short fall"* che si andava profilando all'esito dell'esercizio del *C.A.* si affrontò il tema delle operazioni di riacquisto[602] e della individuazione delle misure idonee a fronteggiare il *deficit* patrimoniale (la conversione del prestito obbligazionario emesso nel 2013)[603].
A tale proposito la delibera già assunta dal Consiglio di amministrazione della Banca il 29.8.2014 aveva un contenuto generico e, dunque, non vi era un vero e proprio impegno vincolante alla conversione di tale prestito *soft mandatory*, le richieste della Vigilanza furono: *i)* l'assunzione, appunto, di un impegno vincolante alla conversione del p.o. da parte del C.d.A. (conversione che non poteva essere immediata, in quanto il regolamento della emissione consentiva l'esercizio della relativa facoltà da parte della Banca, soltanto a partire dal successivo mese di maggio 2015); *ii)* una formale comunicazione al mercato da parte della stessa BPVi della delibera assunta in tal senso dal Consiglio di amministrazione (conversione che non poteva essere immediata, in quanto il regolamento della emissione consentiva l'esercizio della relativa facoltà da parte della Banca, soltanto a partire dal successivo mese di maggio 2015); *ii)* una

---

598 Cfr.: *"Appunto per il Capo del Servizio"* datato 3.4.2013 – prot. n. 0330456/13 (doc. n. 442 produzione P.M.).
599 Cfr.: PARASCANDOLO, ud. 28.11.2019.
600 i BPVi depositò documentazione interna predisposta dall'ufficio legale il cui contenuto faceva espresso riferimento al regime di computabilità ai fini del patrimonio di vigilanza delle azioni finanziate (cfr. PARASCANDOLO Mauro, ud. 28.11.2019).
601 Erano presenti anche TRIBAN, FAGNANI, ESPOSITO e MARCHESI
602 Cfr.: SERATA, ud. 23.1.2020.
603 Cfr.: PARASCANDOLO Mauro, ud. 28.11.2019, e SERATA Enzo, ud. 23.1.2020.

formale comunicazione al mercato da parte della stessa BPVi della delibera assunta in tal senso dal Consiglio di amministrazione.
Da ultimo Emanuele Gatti ha ricordato che durante l'ispezione, né Piazzetta, né Sorato ammisero di essere a conoscenza degli investimenti sottostanti ai fondi esteri, gli ispettori trovarono "*ostacoli non banali*" nel reperire informazioni sui fondi.
Alle richieste di informazioni circa i sottostanti, Piazzetta giustificò l'assenza di risposte con una reticenza da parte dei gestori.
Soltanto dopo che fu fatto presente a Sorato che in assenza di disclosure sarebbe stato defalcato interamente l'importo di 350 mln dal patrimonio di vigilanza, arrivarono le informazioni richieste.

10. La predisposizione documenti d'offerta
In relazione agli aumenti di capitale la divisione finanza aveva altresì il compito di curare la predisposizione del documento di offerta.
Massimo: Castelluccio (udienza 17.1.2020), responsabile dell'unità in staff al responsabile di divisione Finanza (addetto alla predisposizione del documento di registrazione per l'offerta di titoli azionari, della supervisione degli aumenti di capitale, della documentazione necessaria per l'approvazione della CONSOB) ha spiegato che il documento di registrazione ha la funzione di rappresentare l'emittente, , evidenzia i principali fattori di rischio legati al settore in cui l'emittente opera con una descrizione in termini di ambito di business ed in termini di struttura di bilancio.
Attraverso il documento di registrazione si fornisce al potenziale sottoscrittore una visione complessiva del soggetto che sta emettendo lo strumento finanziario.
La nota informativa illustra le caratteristiche dello strumento offerto (obbligazioni piuttosto che un aumento di capitale azionario) e i rischi finanziari ad esso connessi.
La nota di sintesi sintetizza le informazioni riportate negli altri due documenti.
Il teste ha ricordato che, a seguito dell'interlocuzione con Consob, nella nota di sintesi per l'aumento di capitale 2014 fu inserita l'avvertenza relativa alla illiquidità del titolo, non facilmente smobilizzabile, perché avente ad oggetto azioni di banca non quotata e allegata una tabella di comparazione con i valori delle azioni di altre banche non quotate (pagg.69,70).

11. Le intercettazioni telefoniche.
Significative sono le ammissioni fatte dall'imputato nelle telefonate oggetto di intercettazione.
Il progressivo n 360 a pag 127 ss della perizia di trascrizione è la conversazione del 1.9.2015 tra l'imputato e Andrea Montanari di UBS, in cui Piazzetta ammette significativamente il proprio pieno coinvolgimento nei fatti per cui è processo e la sua consapevolezza della effettiva situazione della banca:
Piazzetta Sì, tra l'altro probabilmente investirò qualcosina, se posso, eccetera, ne ho anche parlato anche a Roberto, perché veramente ho il vomito, perché la vicenda mia è una vicenda che ti assicuro se uno la vive ti... ti chiami coglione, hai capito?, dici: sono proprio un coglione, perché alla fine... Anche perché l'avevo, fra virgolette, letta, capito?, che andava... poteva andare in una certa maniera. E però sei dentro...

Andrea Eh, immagino.
Piazzetta ...Sei dentro... sei dentro a una situazione, cosa fai? Sì, spingi, corri fai, vai via sempre a cento all'ora, sacrifichi tutto, eccetera, e poi quando c'è il minimo problema, capito?, eh,
---
Piazzetta Eh, per forza. Certo, certo. Ma infatti io, guarda, non posso... mi chiamo coglione perché... perché dovevo... dovevo, fra virgolette, fermare prima certe cose...
Andrea Mmh.
Piazzetta ...chiamarmi fuori prima... Però poi, sai, eh, purtroppo, ti ripeto, fai parte di un meccanismo, di una situazione, eccetera, per cui...
Andrea Sì. Sì, però...
Piazzetta ...io che sono uno... filoaziendalista...
Pag 130:
Piazzetta Perché è una baracca sta in piedi con lo sputo, capito?, per tutta una serie di cose, no?, eh... e dopo poi prendersi a pesci in faccia, perché letteralmente a pesci in faccia, insomma... Però, va beh, è andata così, dai.
Parimenti, il documento 811 dà conto del profilo di consapevole "condivisione" dell'imputato alla gestione illecita della banca; si tratta degli sms 3 maggio 2015 scambiati tra Giustini e lo stesso Piazzetta prima dell'incontro tra il responsabile della divisone mercati ed il Presidente sui temi del capitale finanziato delle lettere di impegno ed agli investimenti nei fondi esteri.
Piazzetta scrive al collega: "*Deve essere chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori*".

12. La versione dell'imputato
Andrea Piazzetta si è sottoposto ad esame all'udienza del 3 marzo 2020 ed ha fermamente negato ogni addebito.
Egli ha negato di aver avuto conoscenza del fenomeno capitale finanziato :" *non ho mai avuto la percezione, la conoscenza, l'evidenza di un sinallagma tra un finanziamento della banca e un acquisto delle azioni. Mai. Non l'ho mai avuta per un semplice motivo: perché non sapevo quali fossero i finanziamenti, e non sapevo neanche chi fossero i soci*" (pag 31).
Secondo la sua visione era prassi delle banche popolari che i clienti utilizzassero una quota parte dei finanziamenti ricevuti per comprare anche azioni della banca; in questo senso andrebbe interpretato il riferimento fatto alle operazioni baciate di Tonato nell'sms che scambiò con Sorato durante la riunione dell'8.11.2011.
In quella occasione si fece riferimento al problema dei Tier 1, in particolare si programmò l'emissione di uno strumento subordinato per fronteggiare la crisi di liquidità della banca.
Anche nel corso della riunione del 2014 non fu fatto alcun riferimento alle operazioni correlate, semplicemente si pose il problema di come gestire le richieste di vendita delle azioni da parte dei clienti che avevano necessità di liquidità.
Venne a conoscenza della prassi gestionale dei finanziamenti correlati solo a seguito dell'ispezione B.C.E.
Lettera di impegno a Favrin.

Favrin era un imprenditore dotato di notevole liquidità, manifestò la sua disponibilità ad investire 70 milioni euro con banca popolare a condizione che l'investimento fosse redditizio e a breve termine.
Gli fu fatta dalla rete una proposta di acquisto di azioni, ma il cliente pretese un impegno scritto di riacquisto firmato dal D.G.
Piazzetta gli disse di non poter far nulla al riguardo e lo mise in contatto con Sorato; il cliente investì cento milioni in azioni e obbligazioni e la banca rilasciò l'impegno scritto di rendimento sull'investimento complessivo.
Il dottor Favrin disse: no, ma io voglio avere da parte del Consiglio di Amministrazione, mi disse, o del Direttore Generale un impegno a riacquistare, nel caso in cui dovessi in qualche maniera liquidare le azioni. E io dissi: guardi, io non so cosa dirle, io non posso assolutamente darle questo impegno. E quindi, poi, arrivò questo tipo di lettera, che io ipotizzo essere stata redatta, ora, per la parte finanziaria, sui tassi eccetera, sicuramente dal sottoscritto perché qui si parla esplicitare di quali obbligazioni fare, pronti contro termine eccetera, quindi è ovvio che potevo.. pag 40.
Seppe in seguito che una lettera di analogo contenuto era stata rilasciata anche a Meneguzzo per Palladio.

Operazione Sorgente.
In relazione alla trascrizione del novembre 2014 ha ammesso che il riferimento a pag 41 è all'operazione Sorgente.
L'imputato ha negato che si sia trattato di un'operazione correlata; la sua interlocuzione con Mainetti fu relativa all'aumento di capitale per la quotazione in borsa della società Mainetti real estate; non seppe che l'operazione effettuata da Sorgente fosse di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni della banca.
L'operazione fu imposta dalla necessità di ridurre il numero di azioni detenute dai fondi.

Le sorelle lussemburghesi.
Pelmo Luna e Ginestra furono operazioni inquadrate nel novero dei rapporti a più alto livello tra banca pop e il gruppo Finint (Marchi e de Vido); la banca acquistò azioni Save e in contropartita il gruppo Finint attraverso le società lux acquistò azioni banca.
Non ha mai saputo che alle società fu erogato un finanziamento correlato per l'acquisto di azioni; solo nel 2013 scoprì che nel portafoglio titoli delle società c'erano azioni della banca e ne parlò con Ferrante.

Task force e rapporti con Gemma.
Contattò Gemma su richiesta di Sorato a marzo 2015 occorreva trovare un legale esperto per i problemi connessi ai finanziamenti correlati e alle lettere di impegno e su indicazione dell'avvocato Angeloni si rivolse a Gemma.

KPMG.
Racconta in termini diversi lo scontro con la Papacchini; all'incontro con Sorato , quando si parlò della richiesta della società di revisione di un parere legale sulle

operazioni intercettate la Papacchini ribattè che occorreva rivolgersi ad un legale esterno; lui reagì dicendole che da dirigente dell'ufficio legale avrebbe dovuto assumersi la sua responsabilità.

I fondi.

Gli investimenti nei fondi *Optimum* e *Athena* rientravano nella politica della banca di aumentare la platea di investitori istituzionali, al fine di diversificare la base azionaria
Dopo l'estate 2012 si avviò una trattativa con Azimut (il fondo avrebbe comprato 30 milioni di azioni e la banca avrebbe collocato 70 milioni di titoli azimut) che non andò in porto.
Pertanto, nel settembre/ottobre 2012 furono definiti gli investimenti con *Optimum* e *Athena*.
La banca avrebbe investito 100 milioni in determinati comparti dei fondi *Athena* e *Optimum*, e *Optimum* e *Athena* avrebbero distribuito 30 milioni di azioni Popolare di Vicenza presso la propria clientela.
Partecipò alla riunione del dicembre 2011 con Sommella, Maiorano e Matta in cui si parlò solo di cartolarizzazione.
Una volta definiti gli accordi non fu chiarito nulla in relazione ai i tempi e alle modalità con cui i fondi avrebbero acquistato l'importo di 30 milioni di azioni della banca.
I contratti con i fondi furono sottoscritti da Sorato sulla base del parere favorevole dell'ufficio legale e *compliance*; nei contratti non si fece alcun riferimento all'impegno assunto dai fondi di collocare 30 milioni di azioni banca.
Mensilmente fu comunicato alla banca il NAV; fino al 2015 Optimun aveva un rendimento del 7 % , Ahena *"aveva cominciato a perdere qualcosa"* .
Nel 2013 vi fu la seconda sottoscrizione con *Optimum* veicolata attraverso *Finance*, rispetto a questa operazione si limitò solo a presentare a Rasini, Girolamo Stabile.
L'operazione nacque perché Sorato - in prospettiva dell'aucap 2013 - gli chiese di trovare modalità di collocazione delle azioni attraverso i fondi; non fu mai coinvolto dai fondi nella scelta degli investimenti sottostanti (pag 68).

La redemption inkind.

Nel 2014 insorsero alcune divergenze tra Matta e Stabile, Stabile aprì una sua SGR Kant kapital e fu dato incarico allo studio Bonn di operare una ridistribuzione degli assets tra Optimun e la neo costituitita Kant.
"Il "vantaggio", tra virgolette, diKant era che se fosse andato poi a compimento la cosa – e non andò a compimento, tral'altro – Kant non aveva i due livelli di investimento, ne aveva uno solo; per cui, nella misura in cui venivano trasferiti gli asset, avremmo avuto piena visibilità almeno negli asset di Kant di quello che era la composizione del portafoglio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi è una proposta che voi accettate?
IMPUTATO PLAZZETTA – Loro fanno la proposta, ci vediamo con lo Studio Orrick, ci vediamo con i due contendenti, loro ci spiegano la logica e questo è quello che è successo."

In base all'accordo legale 100 milioni sarebbero rimasti a *Optimum* e l'investimento da 150milioni di *Finance* sarebbe transitato a Kant.
Sorato fu informato dell'operazione che poi non andò in porto.

13. Conclusioni.

La ricostruzione dei fatti fornita da Andrea Piazzetta trova ampia smentita nelle risultanze istruttorie in atti.
L'imputato ha fermamente negato di essere stato a conoscenza del fenomeno capitale finanziato, affermando di aver inteso il significato della locuzione "operazione baciata" solo a seguito degli accertamenti ispettivi di B.C.E..
La tesi difensiva è contraddetta dalla sua partecipazione alla riunione del comitato di direzione dell'8.11.2011 e dall'sms inviato dallo stesso Piazzetta a Sorato con l'esplicito riferimento fatto proprio da Piazzetta alle "baciate" di Tonato.
Ancora, in relazione alle operazioni correlate con le società lussemburghesi e con Sorgente e alla lettera di impegno rilasciata a Favrin, le dichiarazioni negatorie dell'imputato sono in evidente contrasto con le convergenti risultanze istruttorie (dichiarazioni di Favrin[604], Mainetti, Girardi, Rasini, Ferrante) che danno univocamente conto del ruolo attivo svolto dall'imputato nelle suddette operazioni finanziarie.
La difesa dell'imputato ha in buona sostanza adombrato l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da numerosi testimoni *in primis* quelle di Romio e Rasini, alla luce del loro pieno coinvolgimento nei fatti per cui è processo e dell'interesse degli stessi ad incolpare Piazzetta per allontanare da sé ogni responsabilità.
Sul punto osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese in dibattimento da Filiberto Romio e da Pietro Rasini hanno trovato puntuali riscontri testimoniali e documentali; il ruolo di regista svolto da Piazzetta nella fase genetica degli investimenti e i suoi diretti contatti con i gestori dei fondi (così come riferito da Romio) risultano dagli sms scambiati con Matta e Mincione in cui si programmano gli appuntamenti per la firma dei contratti, dagli ordini di trasferimento delle somme in favore dei fondi effettuati dallo stesso Piazzetta, dalla significativa mail tra Piazzetta e Emanuele Ricci di Nomura con cui è lo stesso Piazzetta ad indicare "la size" delle azioni da acquistare da parte di Nomura e girate poi ad *Athena*.
Parimenti le dichiarazioni di Rasini circa il coinvolgimento di Piazzetta nell'operazione delle sorelle lussemburghesi è stato puntualmente riscontrato dalle testimonianze di Girardi e Ferrante, per l'operazione Sorgente la conferma del ruolo di Piazzetta è data dallo stesso Mainetti oltre che dalle intercettazioni tra Marin e Iorio e dalla trascrizione del comitato del novembre 2014.

---

[604] Favrin ha riferito che le trattative per l'operazione si svilupparono con Piazzetta e costui - alla richiesta della side letter - gli riferì che ne avrebbe parlato con Sorato: *"ho chiesto due cose: uno,che mi fosse garantito dal Direttore Generale, che era dentro il Consiglio di Amministrazione, un certo... certificate condizioni di un rapporto con la banca, e Piazzetta mi ha detto "Devo parlarne con chi vuole che lei metta la firma" e mi sembrava tanto logico, se mi avesse detto qualcosa di diverso avrei perso di fiducia sul dirigente, insomma*

Significativa del ruolo di Piazzetta in *Finance* (siccome riferito da Rasini) è la circostanza che la redemption in kind per la BPVI *Finance* sia stata sottoscritta dall'imputato unitamente a Rasini e inviata contestualmente a quella della capogruppo con analoga domiciliazione presso lo studio legale Bonn che non era nell'elenco dei legali della banca.
Anche in relazione al confronto con la Papacchini per l'episodio KPMG, la tesi dell'imputato è smentita dalla puntuale ricostruzione dei fatti resa in dibattimento da Anna Papacchini.
Da ultimo è di palmare evidenza la falsità della versione ricostruttiva resa in dibattimento da Piazzetta in relazione agli investimenti nei fondi lussemburghesi.
A confutazione di quanto asserito dall'imputato, si osserva che la circostanza che l'iniziativa di investimento fosse stata concordata a dicembre 2011 nel corso della riunione tra Matta, Maiorano, Sommella e Piazzetta è provata documentalmente.
Il doc. 350 P.M. dimostra che **l'operazione di investimento fu concepita ab initio con la finalità, seppure non esclusiva, di realizzare una detenzione indiretta e schermata** da parte di BPVi di azioni proprie, tramite il Fondo *OPTIMUM*.
La -mail di trasmissione datata 9.2.2012 riporta lo schema di proposta, schema che risponde perfettamente all'operazione di investimento conclusa "*a seguito di quanto discusso nella riunione del 5.12.2011, la Banca sottoscrive quote di un Fondo A (incorporato, ad esempio, in Lussemburgo o Malta) per un determinato importo; il management del Fondo attiva la seconda fase dell'investimento impiegando la liquidità ricevuta. Il Fondo sottoscrive quote di uno o più fondi (FONDO B). Il FONDO B seleziona strumenti tra le categorie di asset che seguono, tra cui "dalle quote di Banca".*
Ancora, le convergenti dichiarazioni rese da Romio, Rasini, Suriano e Matta confermano che la politica di investimento nei fondi unkown exposure fu sempre univocamente indirizzata da Piazzetta - per il tramite di Girolamo Stabile - verso i finanziamenti alle società dei gruppi Marchini, Fusillo e De Gennaro (già pesantemente esposti nei confronti della banca) oltre che negli investimenti in azioni proprie.
Parimenti la fase di dismissione delle azioni da parte di *Optimum* è stata etero diretta da Piazzetta mediante l'operazione correlata di Sorgente e gli equity swap effettuati con le azioni Veneto banca.
È provato altresì il profilo di piena consapevolezza da parte dell'imputato delle effettive dimensioni del fenomeno, circostanza che emerge chiaramente da una serie di convergenti elementi probatori:

- Piazzetta è stato uno dei più stretti collaboratori di Samuele Sorato; significativa è la circostanza riferita da Cauduro secondo cui caratterialmente Sorato non aveva grosse relazioni all'interno del gruppo; il rapporto migliore lo aveva con Piazzetta;
- l'imputato ha fornito una costante collaborazione con il direttore generale Sorato in tutti gli aspetti operativi del capitale finanziato (lettere di impegno, operazioni correlate sul primario e sul secondario, investimenti nei fondi esteri);
- egli ha partecipato alle interlocuzioni con la vigilanza nel corso delle quali sono state deliberatamente fornite informazioni false sui livelli di effettiva

patrimonializzazione dell'istituto ed è stata taciuta l'esistenza del fenomeno capitale finanziato;

- il fenomeno capitale finanziato - secondo le indicazioni operative date dallo stesso Sorato - era oggetto di un costante monitoraggio e controllo (cfr il doc 389, le dichiarazioni di Costante Turco, la trascrizione del comitato di direzione del 10.11.2014);
- Piazzetta era costantemente presente alle riunioni dei comitati di direzione in cui i vicedirettori, ciascuno per le sfere di rispettiva competenza, analizzavano i risultati operativi e le problematiche connesse al capitale e al valore delle azioni.

In questo contesto, le modalità di utilizzo dei fondi come strumento di detenzione indiretta delle azioni proprie e la dismissione delle stesse nel 2014 sono evidentemente sintomatiche di un'azione preordinata e pianificata dagli organi gestori della banca per mascherare l'illiquidità delle azioni della banca popolare al mercato ed alla vigilanza.
Infine, Piazzetta fu presente alla riunione del comitato di direzione del 10.11.2014.
La trascrizione della seduta (doc 110 P.M.) ha un contenuto inequivocamente rilevatore dell'apporto concorsuale consapevolmente fornito da ciascuno dei presenti alle condotte illecite per cui è processo.
Significativi sono i riferimenti al fenomeno del capitale finanziato nelle varie declinazioni: portage (pag 35), obbligo riacquisto (pag 20-21), lettere di impegno (pag 40), necessità di occultamento rispetto alla vigilanza (pag. 42), dimensioni del fenomeno (pag 34), coinvolgimento del solito Giacon (pag 35), valore delle azioni (pag 68), operazioni di finanziamento da smontare (pag 64).
In questo contesto operativo, Piazzetta non fa alcuna osservazione o rilievo sul riferimento fatto da Sorato al miliardo e duecento milioni di finanziamenti "fatti apposta per fare", propone una serie di possibili soluzioni per la dismissione delle azioni dal portafoglio dei fondi e successivamente realizza l'operazione correlata con Sorgente.
Alla luce degli univoci e concordi elementi accusatori dianzi esaminati, valutata l'implausibilità della versione difensiva resa dall'imputato, deve pertanto essere affermata la sua responsabilità in relazione ai fatti di reato a lui contestati.

CAPITOLO XVI
Il RUOLO DI MASSIMILIANO PELLEGRINI

Indice

1. Le contestazioni mosse a Pellegrini.
2. Le funzioni della divisione bilancio e pianificazione.
3. Le funzioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
4. Il sistema di contabilità adottato dalla Banca e i flussi informativi che arrivavano alla divisione bilancio.
5. Gli elementi indicatori della mancanza di consapevolezza da parte di Pellegrini dell'esistenza e delle dimensioni del fenomeno del capitale finanziato.
5.1. Le testimonianze di Andrea Fagnani, Luca Triban e Alberto Mossetti.
5.2. La testimonianza di Mario Lio.
5.3. La comunicazione delle 17 posizioni *sospette* da parte di KPMG e la testimonianza di Anna Papacchini.
5.4. La *disclosure* sui fondi *Athena* e *Optimum*.
5.5. L'intervento di Pellegrini alla seduta del C.d.A del 1° aprile 2014
6. Gli indizi a sostegno dell'ipotesi accusatoria.
6.1. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011.
6.2. Il comitato di direzione del 10 novembre 2014.
6.3. La riunione del 7 gennaio 2015.
7. La tesi di Giustini in relazione alla posizione di Pellegrini.
8. La versione dell'imputato.
9. Conclusioni.

1. Le contestazioni mosse a Pellegrini.

Massimiliano Pellegrini è accusato di aver commesso, in concorso con gli altri imputati, i reati di aggiotaggio, ostacolo alle funzioni di vigilanza esercitate da Banca d'Italia e B.C.E. e falso in prospetto.

Secondo l'ipotesi accusatoria, Pellegrini avrebbe concorso nei reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza «*in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi* (il riferimento è alla prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni della BPVi) *anche per il tramite di strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza*».

Con specifico riguardo alle imputazioni concernenti i reati di falso in prospetto, Pellegrini avrebbe concorso "*in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture*".

Nel periodo di interesse – dal 2011 al 2014 – Pellegrini era responsabile della divisione bilancio e pianificazione nonché dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
Come è emerso dall'istruttoria, e come si spiegherà in modo più approfondito analizzando il ruolo svolto dall'imputato in BPVi, Pellegrini non ha avuto alcun coinvolgimento nella esecuzione delle operazioni di capitale finanziato
- sia in ragione della totale estraneità dell'imputato, nella duplice veste di responsabile della divisione bilancio e dirigente preposto, al processo decisionale del credito, anche per l'assenza di specifiche deleghe in tal senso[605];
- sia in ragione della mancanza di prove o indizi della sua diretta partecipazione, a qualunque titolo, alla promozione o strutturazione di specifiche operazioni di finanziamento correlate all'acquisto delle azioni.

Pertanto, l'addebito che può muoversi a Pellegrini è di aver occultato l'esistenza del capitale finanziato nella contabilità, nei bilanci, nelle segnalazioni e in tutti i documenti espressione delle sue funzioni.
Si tratta, quindi, di verificare innanzitutto se le funzioni svolte dall'imputato e i flussi informativi di cui era destinatario gli abbiano consentito di avere precisa contezza dell'esistenza e dell'entità del fenomeno del capitale finanziato. Solo in tal caso, infatti, potrà rimproverarsi all'imputato di aver esercitato le proprie funzioni nella piena consapevolezza della natura mendace delle informazioni che egli stesso, anche per mezzo delle strutture da lui dirette, contribuì a fornire al mercato e alle autorità di vigilanza.

2. Le funzioni della divisione bilancio e pianificazione[606].

Nel 2010, Pellegrini divenne responsabile della divisione bilancio e pianificazione e assunse, altresì, la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Rimase in carica fino al 2017, dopo essere stato riconfermato nel 2016 dal nuovo C.d.A. e dal nuovo collegio sindacale della Banca.
Nonostante fosse a capo di una divisione, Pellegrini non fu mai nominato vicedirettore generale[607], a differenza dei responsabili delle altre divisioni previste dall'organigramma della Banca.

---

605 Il "Regolamento in materia di gestione del credito" approvato da BPVI, che disciplinava le diverse fasi del processo del credito nonché le deleghe in materia di erogazione del credito, non attribuiva alcuna facoltà deliberativa né al responsabile della divisione bilancio e pianificazione né al dirigente preposto (si veda allegato 5 della relazione del Consulente della Difesa Pellegrini).

606 Per l'elenco dettagliato delle competenze attribuite alla divisione bilancio e pianificazione nonché al dirigente preposto si veda il relativo *funzionigramma*, doc. 261 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

607 Cfr esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 9 "*...Arriviamo fino al 2010, quando c'è una revisione organizzativa. Nell'ambito di questa revisione organizzativa mi viene affidata la responsabilità della Divisione Bilancio e Pianificazione. La revisione organizzativa prevedeva che, appunto, il dottor Tonato andasse ad assumere la responsabilità come Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Prato. Il Risk Management era una funzione di controllo e si ritenne di separarla, e si unirono all'Amministrazione e alla Pianificazione un po' tutti i numeri, contabili e gestionali, della banca sotto la mia responsabilità. Non le nascondo che in quel momento, in quel momento l'unico Vice Direttore Generale era il dottor Giustini, **mi aspettavo una nomina a Vice Direttore Generale perché avevo assunto, appunto, la responsabilità di una divisione che era stata, se vogliamo, ampliata come funzioni e che prima era retta da un Vice***

Come responsabile della divisione bilancio e pianificazione, Pellegrini dipendeva gerarchicamente dal direttore generale; come dirigente preposto riportava al C.d.A. per il tramite del comitato per il controllo.
La divisione bilancio e pianificazione era composta da tre direzioni:
- la pianificazione strategica;
- la pianificazione operativa e controllo di gestione;
- la ragioneria generale.

Comprendeva inoltre, due uffici di *staff*: l'ufficio studi e lo *staff* del dirigente preposto.
La divisione disponeva complessivamente di circa 75 unità e operava per tutto il Gruppo BPVi.
Luca Triban e Andrea Fagnani, pur riportando gerarchicamente al Pellegrini, possedevano il suo medesimo inquadramento di direttori centrali.
La direzione pianificazione strategica – diretta da Andrea Fagnani a partire dal novembre 2010 - svolgeva attività di supporto alla direzione generale nella redazione dei piani economici pluriennali da sottoporre all'approvazione del C.d.A. e dei *budget* annuali di tutte le strutture della Banca[608].
Il *budget* conteneva la definizione degli obiettivi economici e patrimoniali relativi all'anno successivo.
Il piano industriale veniva utilizzato sia ai fini dell'*impairment test* sia dall'esperto indipendente per la determinazione del prezzo delle azioni.
La direzione pianificazione strategica svolgeva altresì un'attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto dei *ratios* patrimoniali della banca in relazione agli attivi ponderati (*RWA*) e all'andamento del fondo acquisto azioni proprie.
Fagnani aveva un'interlocuzione diretta con Giustini in merito agli obiettivi di carattere commerciale e alla determinazione dei risultati della rete commerciale.
La direzione pianificazione strategica curava inoltre i rapporti con le società di consulenza incaricate di svolgere l'*impairment test* sugli avviamenti e con la struttura dell'esperto indipendente che annualmente effettuava la valutazione dell'azione.

La direzione pianificazione operativa e controllo di gestione – diretta da Alberto Mossetti dal 2011 al 2017– era composta dall'ufficio controllo di gestione e dall'ufficio CRM (*costumer relationship management*)[609].

Direttore Generale; ma il dottor Gronchi mi disse che il dottor Sorato non ero d'accordo e che dovevo avere pazienza (...)Dopo l'uscita di Gronchi nel 2011, vengono nominati dei vice direttori generali, tre vice direttori generali, e io sono l'unico responsabile di divisione non nominato Vice Direttore Generale. Fu una cosa che, diciamo, in parte comprendevo, ma che mi lasciava molto colpito, *anche perché la cosa la conobbi, ne ebbi conoscenza da Triban: stavamo tornando in treno da Roma, e lui mi lesse il comunicato stampa che era uscito con la nomina dei vice direttori generali; e* ***lo ritenni, lo dissi anche a Sorato, un trattamento veramente... diciamo poco adeguato"***.

[608] In merito alle funzioni attribuite alla direzione pianificazione strategica, si veda la testimonianza resa da Fagnani, udienza del 10 dicembre 2019, fonoreg. pag. 7 e ss.

[609] In merito alle funzioni attribuite alla direzione pianificazione operativa e controllo di gestione, si veda la testimonianza resa da Alberto Mossetti, udienza del 16 gennaio 2020, fonoreg. pag. 66 e ss.

L'ufficio CMR era diretto da Mossetti fin dal 2007, quando ancora era incardinato nella divisione mercati.
La direzione predisponeva la reportistica giornaliera e mensile relativa all'andamento della rete commerciale.
L'ufficio CMR, in particolare svolgeva attività di *servicing* per la rete commerciale nell'estrazione e analisi dei dati, si occupava sia del monitoraggio e della quantificazione dell'attività commerciale delle filiali sia dell'analisi della clientela al fine di supportare le attività commerciali della banca, tanto che Mossetti partecipava spesso alle riunioni della divisione mercati.
Mossetti ha dichiarato che, per quanto riguardava la reportistica e l'attività di supporto alla rete commerciale, agiva in autonomia, senza necessità di confrontarsi con Pellegrini se non "*ad alti livelli*" per la determinazione di livelli di *budget*. I rapporti sulla produzione commerciale e le richieste di monitoraggio da parte della divisione mercati arrivavano direttamente a lui senza transitare per Pellegrini.
La direzione ragioneria generale – diretta da Luca Triban dal 2006 al 2017 – si occupava degli adempimenti fiscali, della gestione della contabilità, della redazione del bilancio di esercizio e consolidato e delle segnalazioni di vigilanza[610].
Tra i compiti principali dell'ufficio studi[611] rientravano:
- la predisposizione di analisi macroeconomiche di settore, finanziarie e statistiche, studi congiunturali e di settore, anche a supporto della rete commerciale;
- il coordinamento delle attività necessarie alla predisposizione della relazione sulla gestione del bilancio consolidato;
- l'attività di supporto al responsabile della divisione nelle relazioni con le società di *rating;*
- l'attività di supporto alla direzione generale nella predisposizione di presentazioni in occasione di convegni ed incontri interni ed esterni al Gruppo.
In una struttura così complessa, il ruolo di Pellegrini era prevalentemente di coordinamento, di garanzia e di coerenza fra dati gestionali e dati contabili; la gestione di dettaglio dei dati e le attività correnti venivano processate dalla struttura nel suo complesso, composta da numerose unità e dirigenti[612].
La breve rassegna delle funzioni attribuite alla divisione bilancio e pianificazione conferma quanto anticipato in premessa, ossia la totale estraneità della divisione

---

610 Per l'analisi del sistema di contabilità adottato dalla Banca si veda *infra,* par.4

611 Cfr *funzionigramma* della divisione bilancio e pianificazione, doc. 261 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

612 A tal riguardo, si vedano le dichiarazioni rese dal teste Mossetti all'udienza del 16 gennaio 2020, fonoreg. pag. 127: "*DIFESA, AVV. MANES – Le chiedo questa precisazione più specifica: nelle attività di supporto, quelle che lei ha definito di supporto alla rete commerciale, le ha descritte nel dettaglio, e di Costumer Relationship Management delle quali ci ha parlato, che ruolo aveva il dottor Pellegrini?*
TESTIMONE MOSSETTI – Mah, allora, al di là di allineamenti molto "alti", tra virgolette, quindi sull'attività in generale, non c'era nessun confronto per quel che riguarda la componente operativa. Però con il dottor Pellegrini, anche nel Controllo di Gestione, di fatto, non c'era un grande... come dire, una grande presenza dal punto di vista operativo propriamente; era sicuramente il dottor Pellegrini che per tutte le tematiche di Controllo di Gestione definiva le linee di riferimento, sicuramente era attento ai budget e agli obiettivi che venivano dati alla rete, e poi l'attività operativa era totalmente delegata".

diretta da Pellegrini al processo decisionale del credito, in coerenza con il "Regolamento in materia di gestione del credito" adottato dalla BPVi che non contemplava alcun tipo di intervento del responsabile della divisione bilancio nelle fasi di erogazione e monitoraggio del credito.

3. Le funzioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

La figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili è prevista e regolamentata dall'art. 154 *bis* del T.U.F.[613].

Dalla lettura della norma si evince chiaramente che il dirigente preposto non si occupa della redazione materiale dei documenti contabili societari bensì della predisposizione di "*adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario*" (art. 154 *bis* co. 3).

Il co. 5 dell'art. 154 *bis* stabilisce che gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure da lui predisposte per la formazione dei documenti contabili;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Nel previgente testo dell'art. 154 *bis*, co. 2 T.U.F. era previsto che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa società fossero accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto che ne attestassero "*la corrispondenza al vero*".

La modifica introdotta dal D.lgs. 303/2006 ha eliminato il riferimento alla "*corrispondenza al vero*", sostituendolo con la previsione dell'attestazione della corrispondenza degli atti e delle comunicazioni alle "*risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili*".

Il controllo svolto dal dirigente preposto, pertanto, non è teso ad accertare la veridicità dei documenti che vengono registrati in contabilità, bensì la loro corrispondenza alle scritture contabili.

Come ha spiegato il teste Triban «*il dirigente preposto (...) ha la responsabilità in ordine (...) non tanto alle singole registrazioni contabili o alla correttezza del singolo dato, ma quello di aver definito un modello contabile tale da assicurare, sostanzialmente, la correttezza e la*

[613] Per una disamina approfondita dell'art. 154 *bis* T.U.F. si rinvia alla relazione redatta da Ferdinando Parente, Consulente della Difesa Pellegrini, pag. 7 e ss.

completezza delle informazioni riportate. Quindi i controlli di Dirigente Preposto non fanno verifiche (...) sul singolo evento o sulla singola registrazione, ma tendono a definire dei modelli organizzativi tali da assicurare un presidio del sistema contabile nel suo complesso[614].

In linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento - che demanda ai singoli intermediari il compito di disciplinare la figura del dirigente preposto e le modalità di attuazione dell'art. 154 *bis* T.U.F. - in BPVi l'attività del dirigente preposto era disciplinata dal "Modello del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari"[615].

Come ha spiegato il Consulente della Difesa Parente, il modello adottato dalla Banca era ispirato al cosiddetto *COSO Report* – "*Internal Control Integrated Framework*"[616] – ossia un sistema che colloca il dirigente preposto nel più ampio sistema dei controlli interni della banca.

Il capitolo del Modello dedicato alle "*relazioni tra il dirigente preposto e gli altri organi/funzioni del sistema dei controlli interni*" (*Internal audit*, *Risk Management*, *Compliance*, Organismo di Vigilanza *ex* D.lgs. 23172001, collegio sindacale) prevedeva che ciascuna funzione aziendale di controllo trasmettesse al dirigente preposto i risultati delle verifiche di propria competenza.

È chiaro, infatti, che nel contesto dei controlli interni, il ruolo e le attività del dirigente preposto devono focalizzarsi sugli aspetti specifici del controllo contabile e non possono prescindere da un sistema di flussi informativi provenienti dalle strutture operative che svolgono i controlli di primo livello e dalle funzioni di controllo aziendale che svolgono i controlli di secondo e terzo livello.

Il modello adottato da BPVi prevedeva, inoltre, che il dirigente preposto svolgesse i propri compiti sulla base di un ciclo di attività articolato in fasi che, in estrema sintesi, consistevano nella definizione del perimetro rilevante in termini di processi sensibili ai fini della redazione del bilancio - nonché delle società del Gruppo rientranti nel perimetro del dirigente preposto – e nella successiva attività di controllo su tali processi, finalizzata a consentire allo stesso dirigente preposto di rilasciare le attestazioni richieste dalla normativa[617].

---

614 Cfr esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 13.

615 Doc. n. 4 produzione documentale della Difesa Pellegrini all'udienza del 18 giugno 2020.

616 Si tratta di un modello sviluppato dal "*Committee of sponsoring Organization of the Treadway Commission*", composto da importanti associazioni professionali americane di contabilità e di audit, cfr pag. 4 del "Modello del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari", doc. n. 4 produzione documentale della Difesa Pellegrini all'udienza del 18 giugno 2020.

617 Si vedano, sul punto, le dichiarazioni rese dalla teste Veronica Marcuzzi – addetta allo staff del dirigente preposto dal mese di ottobre del 2014 – che ha descritto nel dettaglio le varie fasi dell'attività del dirigente preposto (udienza del 19 settembre 2020 fonoreg. pag. 30): "*Diciamo che operativamente il modello del Dirigente Preposto prevedeva (...) un ciclo di attività, così definite. Allora, le attività iniziavamo, in una prima fase, con la definizione post approvazione del bilancio (...); post approvazione del bilancio, il primo step era quello di individuare quello che era il perimetro rilevante delle società del gruppo oggetto di presidio da parte del Dirigente Preposto. Quindi il primo step era questo, quindi si individuavano quelle, le società che, per attività o voci di conto economico rilevanti, potevano rientrare nel presidio del Dirigente Preposto, con una certa copertura, nel senso c'era, ricordo, il 75% comunque dell'attivo e del conto economico di queste società doveva essere ricoperto dalle nostre attività. Poi c'era un secondo step, ovvero: sulla base dell'ultimo bilancio approvato, si identificavano quelli*

Per ciascun processo (ad esempio, processo del credito, processo finanza, contabilità, bilancio individuale e consolidato), erano identificati i rischi amministrativo-contabili e i controlli che le strutture operative erano tenute ad effettuare per mitigare tali rischi ed erano altresì individuate le strutture responsabili di effettuare i predetti controlli, i cosiddetti "*control owner*", che dovevano rilasciare periodiche attestazioni al dirigente preposto in ordine al controllo effettuato e al relativo esito che attestavano di averli effettuati.
Il modello prevedeva che il dirigente preposto svolgesse solo una verifica a campione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei controlli svolti dai *control owners*. Per svolgere la verifica a campione, peraltro, il dirigente preposto si avvaleva dell'*internal audit* – che disponeva di una struttura comprendente circa 60 unità a differenza del ridotto *staff* del dirigente preposto – sulla base di un accordo interno di servizio[618].
Come ha spiegato la teste Marcuzzi, di tutte le attività attribuite al dirigente preposto si occupava lo *staff*, composto dalla stessa Marcuzzi e da un'altra risorsa *part-time*, "*rendicontando al dirigente preposto*"[619].
Anche l'analisi delle funzioni assegnate al dirigente preposto conferma che Pellegrini non era coinvolto, neanche in tale veste, nel processo decisionale del credito.
In particolare, non competevano al dirigente preposto i controlli sul processo del credito bensì all'*internal audit* che, in base a quanto stabilito nel "Manuale del Credito" adottato dalla Banca, doveva eseguire le verifiche in merito alla correttezza dei dati riportati nella richiesta di concessione del fido.
È evidente, allora, che il presupposto imprescindibile per assicurare il corretto funzionamento del modello del dirigente preposto adottato da BPVi, era la correttezza e la veridicità delle informazioni che ciascuna struttura aziendale, per gli ambiti di propria competenza, era tenuta a trasmettere al dirigente preposto.
Tuttavia, l'istruttoria svolta ha dimostrato la grave inadeguatezza dell'articolato sistema di controlli interni della Banca.

---

che erano i saldi contabili significativi, quindi che avevano una certa materialità; una volta selezionati, questi conti significativi, venivano riconciliati con una matrice conti- processi a quelli che erano i processi della banca, da cui questi dati, diciamo, scaturivano. Dopodiché, individuato questo perimetro, veniva fatta una mappatura di questi processi rilevanti, mappatura che era già

618 Si veda l'allegato 7 della relazione del Consulente della Difesa Pellegrini e si vedano, altresì, le dichiarazioni rese dalla teste Veronica Marcuzzi all'udienza del 19 settembre 2020 fonoreg. pag. 31: "*... I controlli come venivano... diciamo, che tipo di test si faceva su questi controlli che avrebbero dovuto presidiare i rischi? Allora, c'era un'attività, prevista dalle regole del Dirigente Preposto, che veniva data alla Direzione Internal audit, nel senso che il modello prevedeva, come penso sia stato detto, si riferiva a un framework e a una best practice, prevedeva in primis un framework di integrazione con le funzioni di controllo. Questo cosa significa? Per com'era costruito il modello, che, come diceva lei, prevedeva poco più di un effort, era fondamentale il supporto delle funzioni di controllo.* ***Quindi, in questo caso, era stato, come previsto dalle regole, sottoscritto un accordo di servizio, che prevedeva che per una certa area dei controlli, in particolare quelli che riguardavano i controlli di rete, ci fosse un'attività da parte della Direzione Internal audit, condivisa annualmente e rendicontata in sede di relazione semestrale e relazione annuale.*** *Oltre ai controlli di rete, venivano anche affidati dei controlli su particolari processi amministrativi, che rientravano nell'ambito della selezione siffatta".*

619 Cfr esame della teste Veronica Marcuzzi, udienza del 19 settembre 2020 fonoreg. pag. 32.

Nessuno degli organi di controllo (collegio sindacale, *audit,* organismo di vigilanza, *compliance*) segnalò l'esistenza di prassi scorrette nell'operatività del mercato interno delle azioni proprie. Nessuna segnalazione o indicazione di misure intraprese da parte degli organi di controllo è mai giunta alla divisione bilancio e al dirigente preposto da parte degli organi interni.
Quando Bozeglav tentò di portare a compimento la prima attività ispettiva sull'operatività dei finanziamenti correlati fu prontamente bloccato da Sorato che impedì di divulgare il *report* redatto dal responsabile dell'*audit*[620].
Stessa sorte toccò al verbale della verifica ispettiva effettuata dall'*audit* nel giugno del 2014 sulla filiale di Padova 5[621] che diede conto del rilevamento di un'operazione baciata. Stando a quanto ha dichiarato il teste Pilan, Giustini si adoperò per insabbiare la vicenda.
Il collegio sindacale – i cui membri erano accuratamente selezionati e fidelizzati da Zonin[622] - pur avendo ricevuto vari segnali (si pensi al "caso Dalla Grana"[623]) non svolse rilievi, né effettuò segnalazioni.
Stesso discorso vale per la *compliance* che fu chiamata a gestire la vicenda del dipendente Villa[624] ma non segnalò alcunché alle altre funzioni.
Ferrante ha dichiarato che sollecitò Bozeglav a fare un'ispezione ma né Ferrante né Bozeglav sollevarono il problema nel comitato rischi a cui partecipava, sia pure non con regolarità, Pellegrini.
Che Pellegrini non potesse avere conoscenza o conoscibilità del fenomeno del capitale finanziato attraverso i flussi informativi di cui era destinatario in virtù del suo ruolo *istituzionale,* trova conferma anche nei procedimenti sanzionatori che hanno seguito le verifiche ispettive di B.C.E. e CONSOB e che hanno interessato, tra gli altri, i sindaci e tutti i responsabili delle funzioni di controllo ad eccezione del solo Pellegrini.

4. Il sistema di contabilità adottato dalla Banca e i flussi informativi che arrivavano alla divisione bilancio.

Il sistema di contabilità adottata dalla BPVi è stato illustrato da Triban che, come si è detto, era a capo della ragioneria generale.
Il modello contabile di BPVi prevedeva la distinzione tra contabilità sezionale e contabilità riassuntiva.
La contabilità sezionale consiste nella registrazione degli accadimenti e degli eventi aziendali nei partitari e nei *legacy* ("*che sono proprio delle procedure, delle procedure informatiche, dove vengono registrati gli accadimenti aziendali, che contengono i dettagli analitici dei singoli finanziamenti con tutto un corredo informativo molto analitico che serve, ad esempio, a calcolare la rata interessi sui mutui, piuttosto che la cedola sui titoli, non sono sottoconti*")[625].

620 Cfr cap. XIII, par. 4.1 della motivazione.
621 Cfr cap. IV, par. 10.3 della motivazione.
622 Cfr. cap. XI, par. 4.1 della motivazione.
623 Cfr cap. IV, par. 10.5 della motivazione.
624 Cfr cap. IV, par. 10.2 della motivazione.
625 Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 10.

La contabilità riassuntiva consisteva nella raccolta di tutti i dati analitici e nella sintesi degli stessi in dati aggregati e riassuntivi ("*la ragioneria generale, la contabilità generale, sostanzialmente, non immetteva accadimenti aziendali, ma faceva un po' da raccoglitore degli accadimenti emessi*[626]").

La responsabilità della correttezza e della completezza del dato contabile inserito nei partitari e nei *legacy* era in capo ai singoli soggetti responsabili della registrazione del dato stesso, ossia le strutture operative quali, ad esempio, le filiali e le strutture della direzione generale per le attività di rispettiva competenza. Quindi, a titolo esemplificativo, la registrazione dell'erogazione di un finanziamento era demandata alle strutture di *backoffice* che dipendevano dalla divisione crediti.

La ragioneria generale aveva la responsabilità di assicurare la continua corrispondenza fra la contabilità riassuntiva e i dati che erano immessi nei *legacy* attraverso dei sistemi di quadratura giornaliera o periodica[627].

Inoltre, la ragioneria generale, in particolare l'unità organizzativa contabilità, aveva il compito di definire le regole contabili da applicare nella procedura di registrazione di ogni evento o accadimento aziendale.

Il modello non prevedeva che la ragioneria generale svolgesse un controllo della correttezza dei dati immessi dalle strutture periferiche, "*per l'impossibilità materiale di controllare le migliaia, se non milioni, di transazioni che venivano emesse nel sistema contabile. Il sistema contabile, sostanzialmente, era predisposto in maniera tale da replicare quello che era emesso nei sistemi e vi erano poi dei controlli che assicuravano le quadrature, come dicevo, dei partitari con la contabilità generale, e alcuni controlli per eccezione, qualora vi fossero delle differenze, delle squadrature o delle incongruenze nel sistema contabile*"[628].

Nella maggior parte dei casi, la verifica della correttezza e della completezza del dato registrato spettava ai servizi centrali di direzione generale (i cosiddetti "controlli di linea").

La ragioneria generale svolgeva i cosiddetti "controlli di primo livello" che consistevano nell'assicurare la continua corrispondenza tra i dati della contabilità riassuntiva e i dati analitici immessi nei legacy e nei partitari, "*questo era un controllo che veniva fatto sistematicamente, in gran parte in automatico, con frequenza che variava a seconda del legacy; ad esempio, sui conti correnti era, addirittura, un controllo giornaliero, in altri casi poteva essere decennale o, comunque, al massimo mensile, quindi a ogni fine mese veniva sempre garantita la corrispondenza*"[629].

Era invece compito del dirigente preposto definire i modelli organizzativi idonei ad assicurare un presidio del sistema contabile nel suo complesso.

Le medesime procedure sezionali che alimentavano la contabilità alimentavano automaticamente anche la "matrice dei conti" trasmessa all'organo di vigilanza.

---

626 Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 10.
627 Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 9.
628 Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 11.
629 Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 12.

Anche in questo caso, la ragioneria generale era garante delle regole e svolgeva attività di controllo di primo livello e di quadratura con la contabilità generale di bilancio.
Quanto alle segnalazioni di vigilanza, come ha spiegato il teste Triban, una volta che la contabilità era *chiusa* ed era accertata la perfetta corrispondenza con i partitari, si procedeva all'alimentazione del cosiddetto "archivio segnaletico". Dopodiché, tramite un *software house,* si producevano in automatico i "*flussi segnaletici*", ad esempio in merito alle attività ponderate (RWA).
La determinazione dei fondi propri, invece, veniva effettuata su un supporto *Excel.* I fondi propri erano sostanzialmente una derivazione del patrimonio netto e, quindi, un numero di voci contabili ben presenti e immediatamente identificabili.
I dati prodotti venivano raccolti in una nota in cui erano rappresentate le principali grandezze prudenziali (fondi propri, RWA, *ratios* patrimoniali, grandi rischi) che veniva portata all'attenzione di Pellegrini e poi sottoposta all'approvazione del C.d.A. e, infine, inviata da Pellegrini a tutte le divisioni, al *risk management* e alle principali funzioni della banca.
Triban ha dichiarato che apprese per la prima volta del fenomeno del capitale finanziato a marzo del 2015 nel corso di una riunione fra la società di revisione KPMG e il collegio Sindacale per la relazione al bilancio del 2014. Prima del 30 giugno 2015, infatti, il fenomeno non era rappresentato nei sistemi contabili, tantomeno era noto alla sua struttura[630].
Triban ha spiegato che la dissimulazione di un evento da parte dei servizi di contabilità sezionale (filiali e varie direzioni) non era riscontrabile dalla ragioneria generale, "*avrebbero dovuto, eventualmente, a seconda dell'evento di dissimulazione, o essere intercettato attraverso verifiche in loco presso la filiale, ad esempio dalla Direzione Internal audit; faccio l'esempio banale: se un cassiere occulta un versamento o effettua un prelevamento non corretto su un conto di un cliente, evidentemente questo non può essere che accertato attraverso una verifica in loco da parte delle funzioni preposte. Altri tipi di eventi avrebbero potuto o, eventualmente, competevano alle funzioni di controllo di secondo livello*"[631].
In mancanza di specifiche segnalazioni, egli non avrebbe potuto accorgersi, sulla base dei dati contabili da lui gestiti, della correlazione tra finanziamento e acquisto di azioni della Banca. Sollecitato in maniera puntale a dire se, nello specifico,

---

630 L'unica evidenza era relativa alle operazioni di "mini aucap" del 2013 e 2014 in quanto fu espressamente prevista la facoltà per la clientela di avvalersi di un finanziamento, rimborsabile fino a cinque anni, per la sottoscrizione di un pacchetto minimo di 100 azioni. Quell'operazione venne analizzata attentamente, perché per prima volta nella vita della Banca, fu associato un aumento di capitale ad un finanziamento "*esplicito*" Fu creato - all'interno della procedura ELISE (il partitario che gestiva i finanziamenti) - un prodotto *ad hoc*, dedicato ai finanziamenti che andavano ad assistere l'aumento di capitale. Grazie alla creazione del codice prodotto specifico, il sistema contabile intercettava il finanziamento e, di conseguenza, lo stesso era correttamente trattato sia ai fini di bilancio - con la previsione di una riserva indisponibile e non distribuibile - sia ai fini di vigilanza perché non veniva computato nel patrimonio di vigilanza, cfr esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 14 e 15.
631 Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 43.

l'evento costituito dall'acquisto di azioni mediante finanziamenti era rilevabile, ha risposto in maniera recisa: "*dalla ragioneria generale assolutamente no*"[632].
Ne derivava, quindi, che la struttura di Pellegrini – che, peraltro, non aveva accesso diretto né agli archivi relativi agli acquisti e sottoscrizioni di azioni, né tantomeno alle pratiche di fido – non poteva avere alcuna evidenza se, a fronte dei "numeri" indicanti l'acquisto di azioni della Banca, sottostessero specifici finanziamenti da questa concessi. Deve rammentarsi, inoltre, che l'assenza di evidenze interne a BPVi attestanti in maniera esplicita l'esistenza del fenomeno dal capitale finanziato e la sua complessiva dimensione è stata riscontrata anche dai Consulenti della Procura che hanno esaminato circa 53.500 file relativi alle 965 posizioni oggetto di indagine.

5. Gli elementi indicatori della mancanza di consapevolezza da parte di Pellegrini dell'esistenza e delle dimensioni del fenomeno del capitale finanziato.
Escluso che la prova della consapevolezza da parte di Pellegrini del fenomeno del capitale finanziato possa essere desunta dalle informazioni che il dirigente preposto o il responsabile della divisione bilancio avrebbe dovuto avere in ragione della qualifica rivestita in seno all'organigramma della Banca, deve rilevarsi che, nel corso del dibattimento, sono emersi plurimi elementi che inducono ad escludere che Pellegrini fosse a conoscenza della concreta operatività dei finanziamenti correlati e delle dimensioni del fenomeno.

5.1. Le testimonianze di Andrea Fagnani, Luca Triban e Alberto Mossetti.
Partendo dalle testimonianze dei più vicini *collaboratori* di Pellegrini, non emerge che l'imputato avesse contezza del fenomeno, né tantomeno della sua diffusività, prima dell'ispezione della B.C.E..
Fagnani ha dichiarato che acquisì piena consapevolezza dell'entità del capitale finanziato e del conseguente obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza solo durante l'ispezione svolta dalla B.C.E. nel 2015. Prima di allora, sapeva che la rete commerciale aveva fatto ricorso a qualche operazione di supporto finanziario all'acquisto di azioni, tuttavia, non avendo contezza dei dettagli specifici delle operazioni né dell'ammontare delle stesse, non sarebbe stato in grado di dire se andavano o meno dedotte dal patrimonio di vigilanza, "***non saprei neanche cosa, quanto avrei dovuto dedurre,*** *eventualmente,* ***non ho un'idea di importi, non sappiamo di cosa stiamo parlando,*** *cioè francamente... ripeto, se qualcuno dice ufficialmente che queste cose qui vanno dedotte, e quindi c'è una segnalazione di vigilanza coerente che deduce queste cose, ovviamente nelle stime mi adeguo. Se no, nelle stime io prendo atto di quello che mi viene detto in termini di valore del fondo, mini aucap e tutto il resto che compone il ratio di vigilanza*"[633].

---

[632] Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 43.

[633] Esame del teste Fagnani, udienza del 10 dicembre 2019, fonoreg. pag. 33.

Con specifico riguardo alla conoscenza del fenomeno da parte di Pellegrini, Fagnani ha dichiarato che l'imputato ***aveva la sua stessa conoscenza:***

DIFESA, AVV. MANES – Ma lei, prima della primavera del 2015, ha mai parlato di questo problema specifico delle operazioni baciate con il dottor Pellegrini? Ricorda di averne parlato mai?

TESTIMONE FAGNANI – Diciamo che, sì, ci siamo confrontati su questo tema, nel senso, però, sempre in una... ***penso che lui avesse la mia stessa (...) conoscenza del fenomeno, nel senso quello che si sentiva nei comitati di direzione, ma non la conoscenza specifica delle operazioni.***

DIFESA, AVV. MANES – Cioè quell' "area grigia" di cui ha parlato prima?

TESTIMONE FAGNANI – Sì.

DIFESA, AVV. MANES – La possibilità che ci fossero alcune operazioni, ma non si aveva alcuna contezza della quantità?

TESTIMONE FAGNANI – Sì, direi di sì. Direi di sì[634].

Come si è detto, il teste Triban ha dichiarato che apprese per la prima volta dell'esistenza di operazioni di finanziamento correlate all'acquisto delle azioni nel mese di marzo del 2015, in occasione di una riunione tra la società di revisione KPMG e il collegio sindacale propedeutica al rilascio della relazione al bilancio del 2014.

All'incontro erano presenti il collegio sindacale, KPMG nella persona di Vito Antonini, Pellegrini, la Marcuzzi e lo stesso Triban. Antonini disse che aveva informato il collegio sindacale che la KPMG aveva individuato *alcune posizioni*, - "*si parlava di alcune posizioni, quindi non di un fenomeno ma di un numero limitato di posizioni*"[635] – caratterizzate da una sostanziale coincidenza temporale tra finanziamento e sottoscrizione delle azioni in occasione dell'aumento di capitale 2014 e che, pertanto, erano stati già richiesti chiarimenti alla direzione generale.

Triban ha dichiarato che non ebbe una successiva interlocuzione con Pellegrini sull'argomento, sia perché "*il tema sembrava circoscritto a un numero limitato di posizioni*" sia perché la società di revisione aveva già sottoposto il problema all'attenzione di Sorato ed era in attesa di una risposta[636].

Quando, con l'inizio dell'ispezione della B.C.E., venne a conoscenza delle estese dimensioni del fenomeno del capitale finanziato, si confrontò con Pellegrini ed entrambi convennero della necessità di rappresentare nella semestrale "*tutte le evidenze emerse in termini di abbattimento del patrimonio e dare una rappresentazione, ovviamente, il più trasparente e corretta possibile di tutte le evidenze emerse*".

Triban ha dichiarato che mai, prima di allora, Pellegrini gli aveva rappresentato espressamente o implicitamente di essere a conoscenza del fenomeno. In occasione dei colloqui intercorsi con Pellegrini durante l'ispezione, l'imputato si

---

634 Esame del teste Fagnani, udienza del 10 dicembre 2019, fonoreg. pag. 42.

635 Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 30.

636 Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 31.

manifestò sorpreso e si dichiarò ignaro del fenomeno. Triban ha ricordato, inoltre, la *sorpresa* di Pellegrini quando gli ispettori illustrarono le evidenze emerse in relazione ai fondi *Athena* e *Optimun*[637].
Mossetti ha dichiarato che *c'era consapevolezza* dell'esistenza delle operazioni baciate anche prima dell'ispezione della B.C.E., ma non della diffusività del fenomeno. Con specifico riferimento a Pellegrini, Mossetti ha dichiarato soltanto che l'imputato era a conoscenza dello *slogan* di Sorato secondo cui ogni cliente affidato doveva possedere azioni BPVi per un controvalore pari almeno il 10% del finanziamento.

5.2. La testimonianza di Mario Lio.
Un'ulteriore conferma della scarsità delle informazioni note all'imputato si rinviene nella testimonianza resa da Mario Lio - all'epoca vicedirettore generale di Banca Nuova - che aveva avuto modo di instaurare con Pellegrini "*un rapporto di buona colleganza*"[638] durante la sua precedente permanenza in BPVi come responsabile della direzione partecipazioni.
Lio ha dichiarato che, subito dopo l'inizio della ispezione B.C.E. e poco prima dell'avvio dei lavori della *task force* voluta da Sorato – quindi nel mese di aprile 2015[639] - ebbe un colloquio confidenziale con Pellegrini da cui gli parve di capire che neanche lui fosse *"a conoscenza di questa rilevanza del problema"*[640].
Si riportano, di seguito, i passaggi fondamentali della testimonianza di Lio sul punto:
"*PUBBLICO MINISTERO DOTT. SALVADORI – Però si parlava del fenomeno da un punto di vista della sua esistenza in termini di certezza? Cioè, si dava... come dire, il fenomeno esisteva?*
*TESTIMONE LIO – **Se glielo dovessi tradurre in termini di colloquio, mah, il tono era: non ne so granché, se c'è qualcosa comunque siamo nell'ambito delle informazioni...** questo, rendendoglielo con una frase colloquiale. (...)*
PUBBLICO MINISTERO DOTT. SALVADORI – Lei ha fatto riferimento al colloquio con Pellegrini; si ricorda che cosa le disse Pellegrini?
*TESTIMONE LIO – **Mi pare di ricordare che mi disse che, appunto, non aveva informazioni a sua disposizione diretta, però mi pare di ricordare***

---

637 Cfr esame del teste Triban udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 33: "*Io non ricordo di aver avuto, diciamo, interlocuzioni prima, neppure dopo, in cui il dottor Pellegrini, sostanzialmente, dichiarava di conoscere il fenomeno.* ***Io ricordo sicuramente la sorpresa del dottor Pellegrini in relazione ai fondi Athena e Optimum, di questo ne ho memoria certa perché eravamo in una riunione con gli ispettori B.C.E.****, che ci hanno illustrato le evidenze, e quindi posso confermarle con certezza relativamente al tema dei fondi".*
638 Esame del teste Lio, udienza del 13 dicembre 2019, fonoreg. pag. 73.
639 Nel mese di aprile 2015, infatti, Lio venne convocato a Vicenza da Cauduro e Sorato che gli chiesero di guidare la *task force* che avrebbe dovuto supportare i referenti commerciali nelle relazioni e comunicazioni con i soci a fronte della riduzione del valore dell'azione e dell'emersione del fenomeno dei finanziamenti correlati, si veda cap. IV par. 12 della motivazione.
640 Esame del teste Lio, udienza del 13 dicembre 2019, fonoreg. pag. 26.

che disse, cioè: comunque dovremmo essere nell'ambito del fondo acquisto azioni proprie. Quindi 200 milioni mi pare che fosse.
PUBBLICO MINISTERO DOTT. SALVADORI – Disse una cifra?
TESTIMONE LIO – No, ***non mi disse la cifra: dovremmo essere comunque nell'ambito del fondo acquisto azioni.***
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Pellegrini, per quanto da lui stesso riferito, si esprimeva in termini, come dire, di certezza rispetto all'esistenza del fenomeno?
TESTIMONE LIO – Probabilistici.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sulla cifra le leggo quello che riferì il 3 febbraio 2017, per precisione, siamo abbastanza... Ho le sue dichiarazioni. Leggo l'intero passo, signor Presidente: ***"Il collega ha riferito – vale a dire Pellegrini – di non avere certezza dell'esistenza – si sta parlando del fenomeno – ma di ritenere che simili operazioni potessero esistere e di poter ipotizzare che ammontassero a circa 200 milioni o, comunque, a una cifra non superiore rispetto all'entità del fondo".***
TESTIMONE LIO – Mi pare abbastanza in linea con quello che ho detto adesso.
Dalla testimonianza di Lio emerge che, ad aprile 2015, Pellegrini non aveva informazioni precise sul capitale finanziato, pur essendo già venuto a conoscenza delle 17 operazioni individuate da KPMG nel corso della riunione con la società di revisione che si era tenuta a marzo.
Inoltre, quanto riferito da Lio in merito alla *cifra* ipotizzata da Pellegrini, converge con quanto dichiarato dallo stesso imputato, ossia che fu Giustini a dirgli "*sono al massimo in tutto 200 milioni*"[641], quando lui gli chiese se vi fossero ulteriori posizioni oltre a quelle individuate dalla KPMG
Di talché, è plausibile che Pellegrini, incrociando le poche informazioni a sua disposizione, abbia ipotizzato che il capitale finanziato, nella peggiore delle ipotesi, non potesse ammontare a cifre superiori a quelle del fondo acquisto azioni proprie.

5.3. La comunicazione delle 17 posizioni *sospette* da parte di KPMG e la testimonianza di Anna Papacchini.

---

641 Esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 63: *"Sicuramente dopo l'incontro con Tesei, dopo che la cosa era chiusa, quindi la lettera doveva essere stata inviata, sarà stato al 15, non lo so; lui mi disse: "Alcune, sì", e gli dissi: "Ma ce ne sono altre?" e lui mi disse una frase del tipo: "Non so, ma se sono, sono al massimo in tutto 200 milioni". Questo me lo disse. Io diedi il peso che diedi a quell'affermazione, perché, cioè, nel senso ho capito che c'era di più, secondo quello che Giustini sapeva, però diedi il peso che diedi perché è una cifra buttata là su una cosa che avevo appena capito che era molto complessa, perché, cioè, lo stesso legale Tesei mi dice: è complessa, bisogna approfondire, cioè non so. Comunque, lui mi disse, io devo dire che lui mi disse così, con dell'incertezza, ma disse* ***al massimo in tutto, una roba del genere, 200 milioni. Io*** *presi atto di questa cosa, le dico, con molto beneficio d'inventario, quantomeno sull'importo, poteva essere meno, poteva essere di più, non lo so, sicuramente non era probabilmente limitato a quei 13 milioni, però, insomma, un processo era avviato".*

La vicenda della comunicazione da parte di KPMG delle 17 posizioni con finanziamenti correlati presenta altri aspetti che avvalorano l'ipotesi che Pellegrini non fosse coinvolto nelle macchinazioni tese ad occultare il fenomeno del capitale finanziato.

L'episodio è stato ricostruito da Vito Antonini[642], *partner* di KPMG, e da Anna Papacchini all'epoca responsabile dell'ufficio legale della Banca.

Dopo che Antonini informò Pellegrini delle 17 posizioni *sospette,* Pellegrini contattò la Papacchini dicendole che KPMG pretendeva un parere da parte della direzione legale della banca che attestasse la legittimità "*di una serie di finanziamenti concessi a clienti della banca, che a loro volta, nel giro di breve termine, avevano comprato azioni BPV per un importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti*"[643].

Alla domanda se Pellegrini le avesse chiesto di "*attestare la legittimità di queste operazioni*", la Papacchini ha risposto in maniera decisa che Pellegrini non pretese nulla, le disse soltanto che KPMG aveva chiesto un parere legale e che avrebbe dovuto contattare Antonini (cosa che la Papacchini non fece perché decise di rivolgersi prima ad uno dei legali esterni della Banca, l'avv. Tesei).

Quando la Papacchini fu convocata da Sorato, anche alla presenza di Piazzetta e Pellegrini (che rimase *dietro di lei* nella stanza), e propose di avviare un *audit* per comprendere le reali dimensioni del fenomeno, Pellegrini fu l'unico dei presenti a non dare in escandescenze. Sorato *assalì* la Papacchini dicendole che avrebbe trovato un altro avvocato, Piazzetta disse "*Ma sei matta! Un audit? Se facciamo un audit, andiamo tutti a casa*"[644].

La circostanza che la Papacchini, in seguito alla furiosa reazione di Sorato, abbia deciso di farsi accompagnare a casa da Pellegrini, confidandogli l'intenzione di dimettersi, appare sintomatica del fatto che la stessa, nonostante l'accaduto, abbia continuato a percepire Pellegrini come persona non ostile e non *allineata* alle posizioni di Sorato e Piazzetta.

È significativo altresì che, durante il tragitto, Pellegrini abbia tentato di tranquillizzare la collega, minimizzando il problema poiché, come ha dichiarato la Papacchini, *evidentemente* neanche lui conosceva l'effettiva dimensione del fenomeno:

"TESTIMONE PAPACCHINI – Sì, gli dissi che mi sarei... che mi volevo dimettere, e lui mi disse: "Ma, no, aspetta! Cosa vuoi dimetterti?", ***cioè lui evidentemente era convinto, insomma, ha visto questa, e dice: questa è poca roba, sono poche cose.***

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – "Poca roba" rispetto a cosa?

TESTIMONE PAPACCHINI – ***No, in sé stessa, cioè, evidentemente, anche lui non pensava che ci fosse tutto questo che poi è venuto fuori***"[645].

---

642 Cfr esame del teste Antonini all'udienza del 12 dicembre 2019.

643 Esame della teste Papacchini, udienza del 13 settembre 2019, fonoreg. pag. 14.

644 Esame della teste Papacchini, udienza del 13 settembre 2019.

645 Esame della teste Papacchini, udienza del 13 settembre 2019, fonoreg. pag. 22.

Si tratta, a ben vedere, delle stesse impressioni che Pellegrini confidò a Lio: in sostanza, sebbene KPMG avesse individuato una serie di operazioni di finanziamento correlate all'acquisto delle azioni, si trattava di un fenomeno circoscritto che, come ha dichiarato lo stesso Antonini, non aveva "*un effetto significativo sul bilancio di esercizio della banca*"[646].

La circostanza che Pellegrini apparisse *preoccupato* agli occhi della Papacchini potrebbe prestarsi ad una duplice lettura: si può ipotizzare che Pellegrini fosse preoccupato poiché la KPMG aveva sollevato il velo sull'operatività dei finanziamenti correlati che egli stesso aveva contribuito ad occultare, ma è altrettanto plausibile che fosse preoccupato poiché – come egli stesso ha spiegato nel corso dell'esame – se la direzione generale non avesse risolto in fretta il problema, la KPMG avrebbe potuto ritardare la certificazione del bilancio a ridosso dell'approdo in assemblea.

Tuttavia, quanto dichiarato dalla Papacchini in merito al contegno tenuto dall'imputato induce a ritenere maggiormente convincente la seconda ipotesi. Infatti, se Pellegrini fosse stato davvero coinvolto nell'operatività del capitale finanziato al pari di Piazzetta e Sorato, è ragionevole credere che avrebbe approfittato della fiducia della collega per tentare di distoglierla dal proposito di *avviare un audit* o avrebbe cercato di convincerla a redigere un parere compiacente. Pellegrini, invece, non chiese nulla alla Papacchini, neanche velatamente, né tentò di manipolarla in qualche modo, ad esempio suggerendole cosa fare. Si tratta, a ben vedere, di un atteggiamento che mal si concilia con la ben più grave preoccupazione che avrebbe dovuto animare Pellegrini se fosse stato consapevole dell'effettivo ammontare dei finanziamenti correlati e coinvolto in quella dissennata operatività.

5.4. La *disclosure* sui fondi *Athena* e *Optimum*.

Come si è detto nei capitoli precedenti[647], la vicenda dei fondi lussemburghesi *Athena* e *Optimum* ha interessato la divisione bilancio con riferimento al problema dell'annotazioni degli stessi nella contabilità.

Anche in tal caso, l'operato della divisione bilancio e di Pellegrini non collima con l'ipotesi accusatoria.

Dario Esposito ha dichiarato che, nel 2013, chiese *in concerto con l'area di Pellegrini*[648] la *disclosure* sui sottostanti dei fondi ma, come riferito anche da Triban, la comunicazione da parte dei fondi fu solo parziale ossia limitata agli investimenti di primo livello[649] . Pertanto, nell'impossibilità di conoscere i sottostanti, la ragioneria

---

[646] Esame del teste Antonini all'udienza del 12 dicembre 2019, fonoreg. pag. 21.

[647] Si vedano, in particolare, il cap. IV par. 9, il cap. III par. 7 e il cap. XV par. 3 della motivazione.

[648] Esame del teste Esposito, udienza del 9 novembre 2019, fonoreg. pag. 46.

[649] Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 36: "*In sostanza, questi erano fondi di fondi, a noi veniva comunicato che il fondo Athena aveva investito nel fondo Alfa, Gamma e Beta, ma non ci veniva detto cosa c'era sotto il fondo Alfa Gamma e Beta.*"

applicò il trattamento previsto dalla normativa, segnalando l'intera esposizione verso questi fondi come una *unknown exposure* ossia esposizione sconosciuta.
Triban ha dichiarato che sollecitò ripetutamente la *disclosure* dei sottostanti, interpellando più volte Castelluccio e Rasini, sempre con il supporto di Pellegrini:
TESTIMONE TRIBAN – Questo è quello che comunicano. ***Devo confessare che, appunto, come struttura più volte abbiamo fatto insistenza su questo tema. Devo anche confessare che il dottor Pellegrini mi ha sempre appoggiato su queste richieste, nel senso che io dicevo: "Guarda che io scrivo, guarda che io scrivo", e lui diceva "Scrivi". E quindi non ho mai avuto da parte del mio diretto superiore un... diciamo, un freno a questa mia iniziativa***[650].
Quando entrò in vigore il C.R.R., che impose alla banca di avere piena conoscenza anche degli investimenti sottostanti, Triban, in accordo con Pellegrini, scrisse a Castelluccio rappresentandogli che, in caso di mancata trasparenza sui sottostanti, la Banca avrebbe dedotto integralmente l'intero investimento dal *CET 1* [651].
Come ha dichiarato il teste Gatti "*questa pressione che è stata fatta dalla struttura, che fa capo al dottor Triban, in Popolare di Vicenza, ha determinato che i due fondi hanno dichiarato, all'epoca, non quello che avevano, non tutti gli investimenti ma soltanto gli investimenti in strumenti finanziari, e quindi hanno dovuto dichiarare la presenza di azioni Popolare di Vicenza nel loro portafoglio, sì*"[652].
Così brevemente ripercorsi gli aspetti della vicenda che interessano la posizione di Pellegrini, appare poco plausibile che l'imputato si sia speso per ottenere la *disclosure* sui fondi già sapendo che essi *celavano* azioni della Banca. Ed appare scarsamente convincente l'ipotesi che Pellegrini sia stato coinvolto nella regia del fenomeno del capitale finanziato senza essere informato delle operazioni con i fondi, considerato l'ingente ammontare degli investimenti e la difficoltà di occultare quel tipo di operatività senza la connivenza della ragioneria generale, come dimostra la circostanza che fu proprio l'insistenza Triban e Pellegrini a determinare la *disclosure*.

5.5. L'intervento di Pellegrini alla seduta del C.d.A. del 1° aprile 2014.
Un ulteriore elemento che depone a favore della buona fede dell'imputato, si rinviene della seduta del C.d.A. del 1° aprile 2014. In quell'occasione, il C.d.A., su proposta del presidente Zonin, recepì i risultati della stima operata dal prof. Bini che - attribuendo rilievo preminente al criterio reddituale (*income approach*) - indicò il valore dell'azione in euro 62,5, laddove l'applicazione del *market approach* restituiva il valore nettamente inferiore di euro 49,3.
Nel corso della seduta, Pellegrini pose in evidenza che il *range* di valore del titolo azionario al 31.12.2013 (23%) aveva subito un rilevante incremento rispetto allo scostamento per le valutazioni precedenti al 31.12.2010 (euro 62,0 - Euro 63,1;

650 Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 37.
651 Cfr doc. 46 della produzione documentale della Difesa Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020.
652 Esame del teste Gatti, udienza del 26 settembre 2019, fonoreg. pag. 11.

scostamento = 2%), al 31.12.2011 (euro 57,2 - Euro 62,5; scostamento = 9%) e al 31.12.2012 (euro 52,2 - Euro 62,5; scostamento = 16%).
Pellegrini sottolineò sia la scelta dell'esperto indipendente di assegnare prevalenza al criterio reddituale, sia il rilevante margine di scostamento dei valori restituiti dall'applicazione di ciascuno dei tre criteri indicati nel decalogo operativo.
Come emerge dall'ascolto della registrazione della seduta[653], Zonin intervenne dopo Pellegrini proponendo la conferma del valore preposto dall'esperto e il C.d.A. si adeguò senza rilievi alla proposta presidenziale, assegnando netta prevalenza all'*income approach,* in violazione del decalogo operativo per la determinazione del valore dell'azione che sconsigliava in maniera netta l'enfatizzazione di un criterio rispetto agli altri[654].
Anche quest'ultimo episodio dimostra il mancato *allineamento* di Pellegrini rispetto alle posizioni degli artefici della spregiudicata gestione della Banca.
È arduo ipotizzare che Pellegrini avrebbe criticato la discutibile metodologia di valutazione di Bini se fosse stato coinvolto nell'illecita operatività del capitale finanziato.
D'altronde, l'implementazione fittizia del capitale e l'alterazione del prezzo delle azioni erano due facce della stessa medaglia volta a contrabbandare una solidità patrimoniale di cui la Banca non disponeva.

6. Gli indizi a sostegno dell'ipotesi accusatoria.
Restano da vagliare, a questo punto, una serie di elementi che, secondo la prospettazione dei Pubblici Ministeri, dimostrerebbero la piena consapevolezza da parte di Pellegrini del fenomeno del capitale finanziato e, quindi, la sua complicità nell'occultarne l'esistenza.

6.1. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011.
Il primo episodio in ordine cronologico di cui vi è prova certa che si sia parlato di "*operazioni baciate*" in presenza di Pellegrini è la riunione del comitato di direzione dell'8 novembre 2011 con Sorato, Giustini, Tonato, Seretti, Maiolini, Fagnani, Piazzetta, la Papacchini e Zonin.
Nel commentare gli appunti presi nel corso della riunione[655], Mariano Sommella inizialmente ha dichiarato che *"l'argomento che viene trattato è di come aumentare il capitale e la strada che ho letto è quella di spingere su operazioni baciate"*[656].
Nella prima pagina degli appunti, dopo l'intervento di Tonato, si legge "*Patrimonio*" e, di seguito, sono riportati i commenti di Giustini e Pellegrini:

---

653 Scheda audio sd 13 file 2.
654 Cfr cap. V, par. 7.1 in merito alle critiche mosse dai Consulenti della Procura all'approccio metodologico adottato da Bini.
655 Doc. 389 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
656 Esame del teste Sommella, udienza del 29 ottobre 2019, fonoreg. pag. 48.

"Giustini: "8,50 di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri, 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni plein??"
Pellegrini: "183 - 50 + 42, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 (ndr di Tier 1) con capitalizzazione dell'utile trimestrale".
Nella seconda pagina, sono riportati gli interventi di Tonato (direttore generale di Cariprato) e Seretti (vicedirettore generale di Banca Nuova)
"Tonato: da noi, sono operazioni baciate, non sono facili da proporre.
"Seretti: anche da noi sono baciate"
Leggermente diversa è l'interpretazione che Sommella fornisce rispondendo alle domande della Difesa Pellegrini: "*ho letto stamattina, perché obiettivamente non mi potevo ricordare un verbale del 2011, sinceramente, perché peraltro non avevo più i documenti con me, sinceramente. Però, leggendo stamattina, a fronte di una necessità di capitale per raggiungere un determinato target di Core Tier 1, (...) occorreva fare, sottoscrivere delle azioni, ovvero svuotare, diluire – non so se il termine tecnico è questo – il fondo azioni, perché entrambe queste fattispecie, come dire, influenzavano il CET 1. Ritengo che i due colleghi di cui facciamo riferimento hanno detto: noi possiamo aumentare il capitale soltanto facendo operazioni baciate*"[657].
Anche Tonato ha ricostruito i passaggi salienti di quella riunione spiegando che Pellegrini affermò che per raggiungere l'obiettivo dell'8% a fine anno (8% di *Tier 1* stando all'appunto Sommella) dovevano essere collocate più di 100 milioni di azioni. Considerato che mancavano poco più di trenta giorni alla chiusura natalizia, Tonato chiarì che l'unico modo per raggiungere il risultato in Toscana era finanziare l'acquisto delle azioni; Seretti convenne per la Sicilia.
Al di là delle diverse sfumature nelle interpretazioni degli appunti di Sommella, è certo che Seretti e Tonato dissero che le "*baciate*" erano l'unica soluzione per conseguire gli obiettivi di capitale prospettati da Pellegrini.
Secondo la prospettazione accusatoria, nel corso di quella riunione, Fagnani ricevette da Sorato l'incarico di effettuare il monitoraggio delle "*baciate*".
Tuttavia, l'appunto riferito all'intervento di Sorato - *"dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione)"* – in assenza di altri elementi di riscontro testimoniali o documentali - non è univocamente riconducibile al coinvolgimento di Fagnani nell'attività di monitoraggio del capitale finanziato.
Orbene, una delle conclusioni che può trarsi dalla lettura degli appunti di Sommella con specifico riguardo alla posizione di Pellegrini è che questi fosse a conoscenza dell'esistenza delle "*baciate*" mentre non può desumersi che l'imputato fosse consapevole delle specifiche caratteristiche di quella tipologia di operazioni né della diffusività del fenomeno né, quindi, dell'incidenza dello stesso sul patrimonio della Banca.
Per vero, in questo contesto, non appare inverosimile neanche la versione dell'imputato il quale ha sostenuto di non aver dato il giusto peso agli interventi di

[657] Esame del teste Sommella, udienza del 29 ottobre 2019, fonoreg. pag. 139.

Seretti e Tonato poiché, all'epoca, non conosceva la parola "*baciata*"[658]. D'altronde, alla riunione era presente anche Anna Papacchini la quale ha dichiarato di essere venuta a conoscenza del fenomeno solo nel 2015, quando KPMG comunicò le 17 operazioni correlate.

Al di là del comitato di direzione del 2011, dall'istruttoria non sono emerse altre prove né indizi gravi e precisi della partecipazione di Pellegrini a successive riunioni del comitato di direzioni – o alle più informali *riunioni di direzione* - in cui venne affrontato il tema del capitale finanziato.
I testimoni, interrogati sul punto, hanno reso dichiarazioni generiche e imprecise, talvolta contraddittorie, restituendo un quadro estremamente vago.
Quando è stato chiesto a Sommella se ricordasse riunioni durante le quali furono trattati *gli stessi argomenti* del comitato di direzione del 2011, Sommella ha dichiarato che, quando si trovava nell'ufficio di Sorato per discutere di questioni attinenti al C.d.A., capitava spesso che entrasse qualche *manager* della banca per parlare con Sorato del tema del capitale e della redditività della banca. In particolare, assistette ad un colloquio tra Sorato e Piazzetta su come strutturare *operazioni volte ad acquisire capitale* con l'imprenditore Ferrarini e con il *Fondo Agris*.
Poi, a seguito di contestazione, ha dichiarato che, a partire del 2010/2011, si svolsero discussioni sul tema del capitale e delle problematiche attinenti al rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza durante le quali si faceva esplicito riferimento alle baciate "*come strumento per diminuire l'entità del fondo acquisto azioni proprie*" e che le discussioni coinvolgevano tutti i membri del comitato di direzione.
Il pubblico ministero ha chiesto a Sommella se ricordasse qualche colloquio individuale con i colleghi sugli stessi argomenti e, in particolare, sul tema delle "*baciate*".
Sommella, dapprima, ha risposto che parlò delle baciate anche con Pellegrini, ma quando gli è stato chiesto di ricordare il contenuto specifico dei colloqui intercorsi con l'imputato, ha raccontato di un colloquio risalente al 2011 durante il quale Pellegrini gli disse: "*guarda, Mariano, la banca sta rischiando. Una cosa di questo tipo, non mi ricordo bene. Però mi ricordo che il senso era: la banca si trova su un crinale, diciamo, rischioso*", **ma ha specificato che non stava parlando con Pellegrini di "*baciate*" bensì del "*rischio dell'attività, dell'accelerare sui crediti, dell'accelerare sulle acquisizioni in relazione al patrimonio*"**[659],

---

[658] Cfr esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 44 "***io la parola "baciate" l'ho conosciuta primavera avanzatissima - estate 2015, cioè solo con la verifica ispettiva B.C.E.. Prima** la parola "baciate" non... io non la conoscevo. **Quindi la spiegazione più plausibile che mi do di questo comitato,** che io non ricordo, ma soprattutto sono certo che la parola "baciate" l'ho conosciuta a verifica ispettiva avanzata, è **che io non ci abbia dato peso, cioè non ci abbia dato peso. Anc**he perché, a parte che ci sono degli stacchi logici, ma non è che si dice, poi ci sia un discorso: bene, fatele finanziate. È una frase buttata là, un'esclamazione, che sia stata detta, come pare sia stata detta, io non me lo ricordo".*

[659] Esame Sommella, udienza del 29 ottobre 2019, fonoreg. pag. 62.

Il teste Giammaria Amato, oltre a riferire ricordi confusi sul contenuto delle riunioni del comitato di direzione, ha dichiarato di non ricordare se e quando Pellegrini fosse presente[660].
Balboni, pur affermando che Giustini gli riferiva che nei comitati di direzione si affrontava il tema del capitale finanziato, nulla ha dichiarato in merito all'eventuale partecipazione di Pellegrini alle sedute del comitato.
Anche Turco ha dichiarato che Giustini lo aggiornava sugli argomenti trattati nei comitati di direzione ma ha dichiarato di non ricordare se venisse affrontato il tema delle operazioni finanziate[661].

6.2. Il comitato di direzione del 10 novembre 2014.
Di capitale finanziato si parlò diffusamente nella seduta del comitato di direzione del 10 novembre 2014[662] di cui è stata ascoltata la registrazione audio[663]. Tuttavia, è certo che Pellegrini non partecipò a quel comitato poiché si trovava a Francoforte.
Quanto alla partecipazione *intermittente* di Fagnani, nella memoria depositata all'udienza del 18 febbraio 2020, la Difesa ha ricostruito in modo scrupoloso i vari momenti in cui Fagnani si assentò.
In ogni caso, al di là dei discorsi che Fagnani ebbe modo di ascoltare e comprendere, non v'è prova che lo stesso abbia riferito a Pellegrini gli argomenti trattati nel corso della riunione.
Durante la riunione, Pellegrini viene chiamato in causa da Giustini: "*Una cosa, cioè cerchiamo di allargare un attimo il discorso, no? Ora, noi, comunque, le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle perché quando arriverà – speriamo il più lontano possibile – il momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci vuotiamo, nel senso che se a uno che tu gli dai dato 100 il valore delle azioni era 100 e va a 70, e tu quel 30 che questo ha perso come glielo dai? Comunque, noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati. Allora, io credo che un po' possa essere, comunque, un'attività di collocamento Retail, quello che vogliamo; l'alternativa è* – ***però bisogna confrontarci con Massimiliano*** *– è: annullo le azioni e l'impiego, dove vado a trovare? Ovviamente, avrò molto meno capitale. Dove vado a trovare quella copertura per il minor capitale che ho, togliendo parti di attivo, cioè vendendo parti di attivo. Adesso parliamo qui di partecipazioni, no?*"[664].
Si tratta di un elemento che non si presta ad univoca lettura. Il riferimento a Pellegrini potrebbe sottendere che questi fosse a conoscenza degli argomenti trattati, ma è pur vero che il confronto invocato da Giustini riguardava – come ha spiegato quest'ultimo[665] - l'idea di *tagliare gli attivi* e, in tal caso, il coinvolgimento di

660 Esame Amato, udienza dell'11 ottobre 2019, fonoreg. pag. 71.
661 Esame Turco, udienza del 3 luglio 2019, fonoreg. pag. 73
662 Cfr cap. IV par. 11 della motivazione.
663 Doc. 110 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
664 Cfr pag. 67 doc. 110 della produzione documentale del Pubblico Ministero.
665 Esame Giustini, udienza del 25 giugno 2020, fonoreg. pag. 80.

Pellegrini non presupponeva necessariamente il suo coinvolgimento nella gestione del capitale finanziato.
Anche secondo Pellegrini, Giustini intendeva interpellarlo "*sulla cessione di parti di attivo*" in quanto "*la cessione di parti di attivo per recuperare il capitale è una delle azioni di capital management*" che rientrava tra le funzioni della divisione bilancio[666].
Deve aggiungersi che non è emersa alcuna prova che, in seguito alla riunione del comitato, Pellegrini sia stato effettivamente interpellato da qualcuno dei partecipanti.

6.3. La riunione del 7 gennaio 2015.
Costante Turco ha dichiarato che, su proposta di Pellegrini, Sorato indisse una riunione che si svolse il 7 gennaio 2015 con la partecipazione di Turco, Cauduro, Pellegrini, Sommella, Giustini, Amato, Fagnani.
Sorato annunciò che avrebbe messo Turco a capo del nuovo ufficio sviluppo soci (che, di fatto, non divenne mai operativo) con la missione di collocare azioni BPVi sul mercato secondario per un controvalore di 1 miliardo di euro.
Escusso in merito agli argomenti trattati nel corso della riunione, Turco è caduto in palese contraddizione. Infatti, nel corso dell'esame del Pubblico Ministero, Turco ha dichiarato che la riunione del 7 gennaio fu la prima occasione in cui si parlò chiaramente delle operazioni di "*portaggio*", ossia di "*baciate*", anche in presenza di Pellegrini.
Durante il controesame, Turco ha smentito le precedenti affermazioni, negando che durante la riunione si sia affrontato di operazioni "*baciate*":

"*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Era la prima riunione a cui lei partecipava, con la presenza di Pellegrini, dove si parlò delle operazioni di portaggio, come le chiama lei?*
TESTIMONE TURCO – In cui in maniera esplicita si parlava di operazioni di portaggio, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In maniera non esplicita, si ricorda di altre riunioni alla presenza di Pellegrini?"[667].
(...)
"*DIFESA, AVV. MANES – E durante questa riunione di cosa si parla? Perché lei, se non ricordo male,* ***ieri ha detto: credo che sia la prima volta in cui si è parlato anche di alcuni temi alla presenza di Pellegrini.*** *Di cosa si è parlato esattamente in questa riunione?*
TESTIMONE TURCO – Del budget, cioè che la mia struttura, che il mio neo ufficio ***Sviluppo soci doveva assicurare una produzione*** *di un miliardo di azioni entro la fine del 2015,*

---

666 Cfr esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 51 "*Quindi, secondo me, poi chiederà a lui, per quanto riguarda le mie funzioni e per come anche l'ho sentito, perché leggerlo è un po' diverso, ma per come l'ho sentito,* ***lui fa riferimento all'attività di capital management,*** *non al tema..., non ad altro, all'attività di capital management; cioè, dire: che spazi abbiamo di recupero di capitale se andassimo a cedere parti di attivo? Cosa...? Richiesta che poi non mi è pervenuta*".
667 Esame Turco, udienza del 3 luglio 2019, fonoreg. pag. 78.

tra le altre cose che erano state dette, insomma. DIFESA, AVV. MANES – Come obiettivo?
TESTIMONE TURCO – Come obiettivo. Cioè frazionare il capitale sui nuovi clienti e sui soci...
(...)
DIFESA, AVV. MANES – Io riformulo la domanda, provo a riformularla in termini più precisi: si parlò di specifiche operazioni baciate in dettaglio?
TESTIMONE TURCO – No.
DIFESA, AVV. MANES – Le chiedo solo un'ultima cosa al riguardo... Quindi non si parlò, scusi, per chiarirci, neanche di quantitativi relativi alle operazioni baciate?
TESTIMONE TURCO – No, non si parlò di operazioni baciate. Si parlò esclusivamente che serviva il collocamento sul secondario di...
DIFESA, AVV. MANES – Quindi non si parlò di operazioni baciate, ma solo che serviva il collegamento sul secondario?
TESTIMONE TURCO – Sì.
DIFESA, AVV. MANES – Ho capito bene?
TESTIMONE TURCO – Sì, più i 100 di mini aucap già previsto."[668].

La vistosa e insanabile contraddizione non consente di ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal testimone in relazione al tema oggetto delle domande delle Parti.

7. La tesi di Giustini in relazione alla posizione di Pellegrini.
Volendo sintetizzare la tesi di Emanuele Giustini - cui è dedicato il cap. XIII par. 12 della motivazione – egli ha sostenuto che il fenomeno del capitale finanziato era noto a *tutti* all'interno della Banca, che egli non era consapevole delle dimensioni quantitative delle operazioni correlate e che agì confidando che i dati relativi al capitale finanziato fossero regolarmente appostati in bilancio e segnalati alla vigilanza.
Ebbene, al di là dei numerosi e convergenti elementi probatori che smentiscono una siffatta ricostruzione, la tesi pecca di illogicità sotto diversi profili:
- in primo luogo, non si comprende che cosa avrebbe dovuto appostare in bilancio la ragioneria generale se neanche Giustini, che era uno de principali artefici delle strategie commerciali in tema di capitale finanziato, era a conoscenza dell'ammontare delle operazioni correlate;
- in secondo luogo, a Giustini era ben nota l'inesistenza di un codice prodotto che consentisse la corretta contabilizzazione delle operazioni finanziate – tanto che ne fu creato appositamente uno per i "mini aucap" - nonché dell'assenza di qualunque evidenza documentale e flusso informativo attestante l'esistenza delle operazioni stesse;

[668] Esame Turco, udienza del 4 luglio 2019, fonoreg. pag. 63.

- infine, è quasi superfluo osservare che lo spasmodico ricorso al capitale finanziato non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere se il valore delle azioni acquistate con i finanziamenti erogati dalla Banca fosse stato contabilizzato e decurtato dal patrimonio di vigilanza, così frustrando l'unico scopo degli acquisti finanziati, che era quello di generare un incremento fittizio del patrimonio della Banca.

8. La versione dell'imputato.

Pellegrini ha dichiarato che venne a conoscenza dell'esistenza delle operazioni di capitale finanziato quando KPMG segnalò 17 posizioni per un controvalore di euro 13,5 mln che "*potevano essere correlate*", "*ma, a quel punto, era già partito un processo irreversibile perché la banca aveva assunto un impegno formale nei confronti della Società di revisione, trasmesso al Collegio Sindacale, che avrebbe fatto un approfondimento su questa tematica, peraltro molto complessa*"[669].

Prima di allora, del "*fenomeno non c'era nessuna evidenza, non c'era nessuna evidenza documentale che esistesse una correlazione tra i finanziamenti concessi ai soci e il fatto che fossero soci e avessero azioni. Era un'operatività, diciamo, delegata totalmente ad altre strutture, perché le strutture coinvolte erano la struttura dei Crediti e la struttura del Commerciale.* ***Io e le mie strutture non avevamo accesso a nessun tipo... alle pratiche di fido, non andavamo a vedere i singoli clienti****, se non in casi con finalità gestionali, in caso di approfondimenti, come quelli che aveva fatto Fagnani eccetera.* ***Quindi era tenuta nascosta, perché era un'operatività che prevedeva che ci fosse un collegamento tra le azioni e i finanziamenti, ma questo collegamento non aveva nessun tipo di evidenza concreta***"[670].

Se avesse saputo dell'esistenza delle operazioni correlate, avrebbe dedotto dal patrimonio di vigilanza il valore delle azioni finanziate: "*Questo io glielo posso dire con certezza. Se mi avessero detto: facciamo finanziamenti per l'acquisto di azioni... allora, io l'avrei dedotto. Premesso che era un'operazione irregolare, cioè dovevano venirmi a dire che stavano facendo operazioni irregolari, perché non era prevista la possibilità di concedere finanziamenti con l'accordo.*"[671]

Quello che sapeva anche Pellegrini era "*la commistione, anche spinta, anche aggressiva in certi momenti, tra il fatto che venivano concessi finanziamenti solo ai soci, con privilegio ai soci, lo slogan del 10%*", ma non che i finanziamenti fossero utilizzati specificatamente per sottoscrivere azioni.

9. Conclusioni.

Il compendio probatorio non consente di giungere all'affermazione della personale responsabilità di Massimiliano Pellegrini per i reati a lui ascritti.

---

669 Esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 39.
670 Esame Pellegrini, udienza 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 37.
671 Esame Pellegrini, udienza 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 39.

Non vi è prova del coinvolgimento dell'imputato nella strutturazione dell'operatività delle "*baciate*", nella programmazione e nell'attuazione delle condotte di manipolazione del mercato né vi è prova univoca che egli fosse a conoscenza di quell'illecita operatività, frutto della concertazione di Zonin, Sorato e dei vertici ad essi *allineati*.

Gli indizi a carico dell'imputato non sono sufficientemente persuasivi poiché sono idonei a dimostrare solo uno stato di dubbio circa l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti correlati o, tutt'al più, una vaga e generica conoscenza dell'esistenza del fenomeno, ma non delle specifiche caratteristiche delle operazioni di capitale finanziato né tantomeno della diffusività delle pratiche illecite e delle conseguenti ricadute sul patrimonio della Banca. Come si è visto, inoltre, la maggior parte degli elementi invocati a sostegno della colpevolezza dell'imputato sono suscettibili di diverse interpretazioni, parimenti ragionevoli se ricondotte all'ipotesi accusatoria ovvero all'alternativa versione difensiva.

Tuttavia, gli indizi a carico di Pellegrini – e l'interpretazione degli stessi in chiave accusatoria - perdono ancora più consistenza se messi a confronto con i plurimi episodi che appaiono inconciliabili con l'ipotesi del suo coinvolgimento nella regia del capitale finanziato. In tal senso, particolarmente significativa è la vicenda dei fondi, non essendo ragionevolmente credibile che Pellegrini abbia insistito per ottenere le informazioni sui sottostanti dei fondi pur essendo coinvolto nelle manovre di occultamento del capitale finanziato. Né può dirsi scontato che Pellegrini e la sua struttura abbiano sempre comunicato con esattezza alla vigilanza gli importi di azioni proprie presenti nel fondo acquisto azioni.

Ebbene, anche ipotizzando che Pellegrini abbia in qualche modo acquisito notizia del ricorso a finanziamenti destinati all'acquisto delle azioni della Banca, da ciò non può trarsi il convincimento che una conoscenza vaga e limitata del fenomeno abbia consentito all'imputato di rappresentarsi il fenomeno nella sua concretezza e specificità né, pertanto, che egli abbia avallato il programma criminoso dei coimputati, contribuendo alla diffusione di informazioni non veritiere al mercato e all'autorità di vigilanza.

Ben più convincente è l'ipotesi che Pellegrini, pur avendo ricevuto quale segnale che destasse il sospetto dell'esistenza delle operazioni correlate, abbia sottovalutato la portata del fenomeno al punto da non percepirne la significatività in punto di incidenza sul patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali, confidando, peraltro, sul corretto funzionamento del complesso e articolato sistema di controlli interni della Banca.

Infatti, come si è visto analizzando il ruolo *istituzionale* di Pellegrini in seno all'organizzazione aziendale, non erano a lui attribuiti doveri di verifica in ordine alla veridicità dei singoli dati contabili ed esulava dalle sue competenze il controllo del processo decisionale del credito, trattandosi di attività tipica dell'*audit*.

Né è pensabile che Pellegrini potesse decidere in autonomia, in assenza di evidenze contabili certe, in assenza di segnalazioni degli organi di controllo, di rettificare i bilanci della Banca e i flussi informativi destinati alle autorità di vigilanza. Seguire l'opposto ragionamento, significa ipotizzare a carico

dell'imputato una posizione di garanzia – peraltro non oggetto di contestazione - che le sue funzioni non gli attribuivano e che gli avrebbe imposto di attivarsi esercitando poteri di cui egli era non era investito.
In conclusione, non essendo emersa la prova certa della consapevolezza da parte dell'imputato delle condotte manipolatorie poste in essere dagli altri vertici di BPVI, si impone l'assoluzione di Pellegrini per l'insufficienza della prova in ordine alla sussistenza del dolo dei reati contestati.

CAPITOLO XVII
IL RUOLO DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE ZIGLIOTTO

Indice

1. Il ruolo del consigliere Zigliotto
1.1. La testimonianza di Manni sull'operativita' di Zeta s.r.l.
2. Le testimonianze dei funzionari BPVI sulle operazioni di Zeta s.r.l.
2.1. La contabilizzazione degli interessi
2.2. Il memorandum redatto dall'imputato
3. L'operazione correlata di Gianmarco Zigliotto
4. L'operazione con UBS
5. La mail del 2.7.2014 inviata da Mirco Gasparotto
6. La versione dell'imputato
7. Conclusioni

1. Il ruolo del consigliere Giuseppe Zigliotto

Giuseppe Zigliotto ha rivestito ininterrottamente la carica di componente del consiglio di amministrazione della banca popolare di Vicenza dal 2003.
La contestazione elevata nei suoi confronti ipotizza la responsabilità concorsuale nei reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto per aver avallato la prassi aziendale relativa all'operatività in azioni proprie della banca, avendo compiuto per il tramite della Zeta s.r.l. operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVI.

1.1 La testimonianza di Manni sull'operatività di Zeta s.r.l.

L'ispettore Gianluca Manni ha ricostruito in dibattimento le operazioni correlate effettuate da ZETA s.r.l., società posseduta da Giuseppe e Gian Marco Zigliotto.
Il teste ha ricordato che - nell'analisi dell'aumento di capitale del 2013 - rilevò che Zeta aveva ricevuto nel luglio 2013 un incremento di fido di 1,5 milioni di euro, finanziamento deliberato dal consiglio d'amministrazione il 23 luglio 2013 ex art 136 T.U.B., si trattava di un incremento al fido già in essere di 12,5 milioni di euro .
La pratica di affidamento riportava che "l'*azienda si occupa prevalentemente di valorizzazioni immobiliari e di investimento in quote di partecipazione, l'iniziativa ha in corso diverse trattative finalizzate all'acquisizione di quote di società; l'obiettivo (del fido) è l'acquisto di quote di controllo , la ristrutturazione e il rilancio dell'attività e la conseguente valorizzazione dell'investimento sul mercato, nonché l'acquisizione di partecipazioni finanziarie per questi motivi ci viene richiesto un incremento di 1,5 milioni*".
Il fido fu erogato sul conto corrente n. 988975 intestato a Zeta SRL che aveva già un saldo negativo di 12.200.000;il 2 settembre 2013- data di regolamento dell' aucap 2013 - fu erogato un bonifico di 1.130.500 € in favore del conto corrente n 158263 intestato sempre alla ZRL, lo stesso giorno, la società sottoscrisse €1, 13 milioni di aumento capitale del 2013; sul conto corrente utilizzato per l'acquisto di azioni erano registrate movimentazioni di importo minimale (170 euro , 32 euro).
In ragione della delicatezza della pratica che riguardava un componente del C.d.A., fu chiesto all'audit di esaminare anche il finanziamento erogato alla società nel 2012 .

Manni ha spiegato che gli ispettori non avevano visibilità delle P.E.F. 2012, solo l'audit - consultando gli archivi- poteva fare questo tipo di analisi.
Si accertò che il 13 novembre 2012 il C.d.A. aveva deliberato ex art 136 T.U.B. un affidamento di € 12,5 milioni in favore di Zeta SRL nella forma di denaro caldo, in quel momento sul conto corrente vi erano 47 mila euro di addebito per utilizzo carte di credito. La causale del fido era "*cogliere eventuali opportunità sia nel settore industriale che nel settore finanziario, nello specifico è in fase di avanzata trattativa l'acquisizione di un rilevante pacchetto di quote della Ares line SPA, sono inoltre nell'intenzione degli imprenditori ulteriori significativi investimenti che al momento non sono ancora nel complesso definiti*".
Il fido fu accreditato sul conto n. 988975 il 21 novembre 2012 con valuta 30 novembre 2012 , lo stesso giorno fu effettuato un giro conto di 10 milioni € sul conto n. 158263 intestato sempre a Zeta SRL , con questa somma la società comprò 10.000.020 € di azioni, alla data del 30 novembre 2012 il conto aveva un saldo di 70.000 € .
Nella proposta di fido era stata esplicitata la volontà di comprare una società, dalla movimentazione dei conti correnti emerse che l'unica operazione fatta da Zeta era stata l'acquisto di azioni.
Manni ha sottolineato che il dato era in linea con il fenomeno emerso in sede ispettiva: dall'analisi della P.E.F. risulta la formula "*volontà di cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare/immobiliare*", la movimentazione del conto corrente riportava solo l'acquisto di azioni.
In relazione alle movimentazioni del 2014/2015, l'ispettore Manni ha inoltre accertato che il 4 dicembre 2014 Giuseppe Zigliotto ricevette un affidamento di euro 5.200.000 dalla banca Popolare, la P.E.F. indicava la causale *"finalizzato ad intercettare alcune opportunità immobiliare e di partecipazioni che il mercato"*.
Il fido fu erogato sul conto corrente personale di Zigliotto Giuseppe n. 120 17 502, il giorno successivo all'accredito l'intera somma (5.000.002) fu bonificata su un conto corrente UBS Italia spa filiale di Padova.
Il 16 febbraio 2015 (una delle ultime operazioni di vendita fatte perché subito dopo il mercato si è bloccato del tutto), Zeta vendette 5,5 milioni di azioni sul secondario e con questo ricavato ridusse parte del debito relativo al finanziamento di €15.000.000.
Gli ispettori B.C.E. hanno verificato che dal lato degli acquisti quello stesso giorno vi furono € 2 milioni e mezzo di acquisti finanziati dalla banca ed altre operazioni di acquisto non finanziate.
L'analisi di Manni ha trovato pieno riscontro nella relazione di consulenza tecnica dei P.M.*; la scheda di analisi relativa alla Zeta srl attesta che l'importo delle azioni complessivamente finanziate acquistate dalla società è pari a € 10.000.000 dal 31.12.2012 al 30.06.2013, a € 10.565.250 dal 30.09.2013 al 30.06.2014, a € 10.355.250 dal 30.09.2014 al 31.12.2014 e a € 4.855.250 al 31.03.15.*

2. Le testimonianze dei funzionari BPVI sulle operazioni di Zeta s.r.l.
All'udienza del 17.5.2019 il capo area Maurizio Baruffato ha confermato la natura correlata delle operazioni effettuate da Zeta s.r.l..

Egli ha ricordato che la prima operazione nacque a fine 2012 a seguito di una telefonata fattagli da Giustini o Balboni (su input di Giustini) con la quale gli venne chiesto di istruire una pratica di fido dell'importo di € 12,5 milioni perché l'azienda doveva acquisire partecipazioni.
Nel corso dell'istruttoria seppe che €2,5 milioni sarebbero serviti per acquisire la partecipazione in un'azienda (forse Ares line), mentre gli altri 10 milioni sarebbero stati investiti in azioni della banca.
La pratica fu seguita dal gestore corporate Antonio Criscuolo.
Nel 2013 in occasione dell'aumento di capitale, la Direzione generale diede l'input per istruire un nuovo finanziamento di €1,5 milioni mediante ampliamento dell'affidamento già in essere, con la provvista erogata Zeta aderì all'AUCAP.
Le circostanze riferite da Baruffato convergono con quanto riportato dalla scheda allegata alla CT P.M. pag 703 della consulenza dei P.M. da cui si evince che:

- in data 23/7/2013 vi fu l'aumento di una linea di credito per 1,5 mln,
- in data 2/9/2013 fu regolato l'acquisto di azioni per 565.000 di azioni ed altrettanto per la partecipazione al prestito obbligazionario previsto dall'offerta.

Il gestore private Antonio Criscuolo[672] ha confermato di aver istruito a fine 2012 il finanziamento per 12,5 milioni; su incarico di Baruffato che gli disse che la pratica gli era stata chiesta da Giustini; il finanziamento era finalizzato anche all'acquisto di azioni della banca per 10 milioni di euro ed per 2,5 milioni all'acquisto di una società la Ares line; in quella occasione fu appositamente aperto un conto deposito titoli.
Secondo quanto prospettato da Baruffato, l'operazione doveva avere carattere temporaneo, la liquidità doveva essere "parcheggiata" in azioni BPVi, l'operazione sarebbe stata estinta mediante la vendita di azioni per utilizzare la liquidità in altre attività.
Anche il responsabile della divisione corporate Sergio Balboni[673] ha ricordato di aver partecipato alla *costruzione* dell'operazione di Zigliotto.
Nel 2012 vi fu un incontro con Giustini e Zigliotto durante il quale si discusse di come impostare l'operazione.
Si convenne di aumentare la linea di credito della società di Zigliotto e destinare una parte del finanziamento all'acquisto delle azioni.
Giustini incaricò Balboni di seguire personalmente l'istruttoria e di svolgerla velocemente poiché la fine dell'anno (2012) era imminente e, quindi, era urgente *liberare* il fondo acquisto azioni.
Durante l'incontro, Zigliotto disse che lui avrebbe fatto l'operazione a condizione che la cosa fosse gradita a Zonin e fu rassicurato sul fatto che Zonin era stato informato.
Tempo dopo, Zigliotto gli disse che Sorato e Giustini gli avevano proposto l'operazione, "*che in sostanza gli avevano chiesto un favore, e che lui si era messo a disposizione per il bene della banca*"[674].

---

672 Cfr udienza 30.5.2019
673 Cfr udienza 4.10.2019
674 Ibidem pag 39

Anche Zigliotto, nel corso dell'esame con riferimento all'operazione del 2012, ha ricordato che quando Giustini gli propose l'operazione, la sua maggiore preoccupazione fu relativa al fatto che Zonin non vedesse l'acquisto delle azioni come una mossa ostile nei suoi confronti dal momento che sarebbe diventato il secondo maggiore azionista della banca: "*io, se compro 10 milioni di azioni della banca, divento il secondo azionista, dopo Zonin, all'interno del* C.d.A.. *(...)* ***ma non vorrei che questa cosa dal Presidente Zonin, che da pochi mesi siamo in conflitto, la veda come una mia operazione ostile nei suoi confronti,*** *cioè io compro azioni e mi metto a livello alto come azionista, quindi* ***io la faccio se il Presidente Zonin gradisce che io acquisto questo pacchetto di azioni.***

Passano pochi giorni, siamo in C.d.A. *(...) la data credo sia fine ottobre-primi di novembre, (...) prima del* C.d.A. *si teneva una colazione, a colazione il dottor Giustini (...) mi fa: "Oggi c'è la pratica di fido",* ***in quel momento c'era lì anche Balboni, mi fa: "Andiamo da Sorato, che ti comunica di aver parlato col Presidente".*** *E quindi ci avviamo io, Giustini e Balboni e andiamo in ufficio da Sorato (...) Quel giorno Sorato era sulla scrivania, mi sedetti davanti a lui, Giustini a fianco e Balboni resto in piedi dietro* ***e Sorato mi disse: "ne ho parlato col Presidente, il Presidente è felice e contento e d'accordo che tu compri questo pacchetto di azioni, nel vendere questo pacchetto di azioni". Sia chiaro che non si parlò assolutamente di finanziamento,*** *né con Sorato, né col Presidente; cioè la logica era se la mia acquisizione di azioni fosse stata vista come un'operazione ostile, okay, nei confronti del Presidente"*[675](udienza 27.2.2020 pag. 61 esame Zigliotto).

Significativi della natura dell'operazione effettuata da Zeta sono alcuni messaggi sms scambiati prima della formalizzazione dell'operazione tra i manager della banca.

Il doc 655 P.M. è l'sms inviato da Paolo Marin il 26.10.2012 a Samuele Sorato: "*ti ricordo Ziliotto di parlarne al Presidente per il* ***fido*** *da farsi sulla sua finanziaria*".

Il doc. 661 P.M. è l'sms del 17.10.2012 inviato da Emanuele Giustini a Samuele Sorato: "*faccio anche Zigliotto, Marin d'accordo. Vedi problemi?*" "*il fratello ha già in atto operazione*".

2.1 La contabilizzazione degli interessi

Criscuolo ha ricordato che successivamente all'erogazione del finanziamento, Baruffato chiese i conteggi sui tassi di interesse che erano stati applicati nell'importo ordinario previsto dalla procedura bancaria.

Seppe dal capo area che con la Direzione Generale erano stati concordati tassi diversi e inferiori, distinti nell'importo per l'operazione destinata all'acquisto di Ares Line e per quella finalizzata all'acquisto delle azioni.

I tassi furono "sistemati" con la procedura di storno, sicuramente su input di Baruffato; Criscuolo ha ricordato che Gianmarco e Giuseppe Zigliotto chiedevano

[675] udienza 27.2.2020 pag. 61 esame Zigliotto

periodicamente aggiornamenti sulla corretta contabilizzazione dei tassi , ci furono diversi incontri sul tema storni.
Il doc.103 P.M. ha ad oggetto la richiesta di storno di Zeta s.r.l. per euro 112.207,29 per *"rimborso interessi non dovuti"* su periodo 21.11.12-31.12.13:
il riferimento "*Note dell Area- sta bene- 28.03.14 A459333 RMC Marcuzzo 28.03.2014*" indica il placet del Responsabile Mercato Corporate (RMC) che era Marcuzzo (pag.58). Sulla pratica di storno (doc 103 P.M.) risulta in effetti la dicitura " il *cliente chiede di essere accreditato a fronte delle seguenti operazioni"*, il teste ha affermato di non aver ricordo di uno storno di importo così ingente, presumendo che l'operazione non fu autorizzata.
La richiesta riporta in calce le firme autorizzative di Sorato, Giustini, e Balboni, non fu processata da Sergio Romano[676] perché si trattava di una pratica relativa ad parte correlata che richiedeva adempimenti procedurali specifici ex art. 136 T.U.B.
Significativo della doppia contabilizzazione di interessi calcolata per il finanziamento ricevuto da Zeta dell'importo di 12,5 milioni di euro è il doc. 730 : "*storia azioni "extra" ad aprile 2015*", secondo quanto riferito dall'imputato Zigliotto nel corso del suo esame, si tratta di un appunto redatto da fratello Gianmarco, inviatogli via mail (la paternità del documento è stata ammessa dal teste Gianmarco Zigliotto).
Il documento elenca le azioni "con finanziamento", gli importi di interessi e tasse non deducibili che *"avanziamo dalla Banca*", si legge alla fine "*rimane da risolvere la vendita delle altre 80.000 azioni"*.
Anche il doc. n. 737 P.M. estratto dal computer presso la ditta Zeta, è un prospetto riassuntivo dell'applicazione del tasso di interesse al finanziamento, la segretaria di Zeta, Rosanna Cardellina[677], ha riferito di averlo redatto probabilmente su incarico di Gianmarco Zigliotto (che non ha confermato la circostanza).
Il prospetto riporta la tabella: *calcolo interessi effettivamente dovuti* indicando gli interessi del 4,75% sul finanziamento di 2,5 mln di euro per l'acquisizione Ares line.
In esso si legge "*calcolo eseguito non considerando il milione di aumento di capitale che si riferisce ai 10 mln del favore*".
Quanto al finanziamento di € 10 mln destinati all'acquisto di azioni, nel consuntivo finale, alle competenze addebitate (che comprendono interessi e imposte sui 10 mln di finanziamento), vengono sottratti gli interessi "*effettivamente dovuti*" in ordine al finanziamento di 2,5 mln di euro per l'acquisto di Aresline, e la differenza tra queste due somme venne indicata come "differenza da rimb".
Significativa dell'accordo teso a neutralizzare attraverso gli storni anche il pagamento delle imposte di bollo è il doc. 121, si tratta di una mail del 15/7/2014, inviata dalla dipendente di Zeta, Rosanna Cardellina alla filiale BPVI in cui si riporta che le imposte di bollo "*andranno a confluire nel famoso rimborso concordato a suo tempo*" confermando l'esistenza di un accordo per rimborsare a Zeta tutte le spese.

2.2 Il memorandum redatto dall'imputato

[676] Cfr udienza 17.9.2019 pag. 61
[677] Cfr udienza. 7.7. 2020

La natura delle operazioni effettuate dai fratelli Zigliotto emerge altresì da un appunto redatto dallo stesso imputato per ricostruire le operazioni effettuate con la banca, il doc. 731 P.M.
Nel documento si legge che l'8 maggio 2015, a colloquio con Zonin, Breganze e l'avv. Ambrosetti, egli affermò che gli era "*stato chiesto in due occasioni di comprare azioni (2011 e 2012) con finanziamenti dove non ho percepito utili ma ho anticipato interessi passivi. La prima si è chiusa nel 2014 e la seconda per il 50% nel 2015.*"
Attualmente ci perdo 280.000 più oltre un milione di calo di valore: quindi la banca non è danneggiata ma ci ha guadagnato. Operazioni proposte da EG ma definite in ufficio da SS che mi ringraziava per l'aiuto. Ho sempre messo due condizioni. Di non guadagnarci e che il Presidente fosse informato."
Lo stesso Giuseppe Zigliotto, nel corso del suo esame ha ricordato che il finanziamento era stato strutturato per l'acquisto di azioni dell'istituto; egli effettuò l'operazione *sollecitata da Giustini "per dare una mano alla banca".*

Anche nel corso della telefonata riportata a pag. 222 della perizia di trascrizione, il progr. 153 del 25/8/2015 tra l'imputato e Luigi Bocca[678] (il doc. 886 acquisito sul consenso delle parti per l'indicazione degli interlocutori delle singole chiamate), Zigliotto ammette di essere stato finanziato dalla banca per acquisto di azioni:
"Pippo: io ero uno dei soci finanziati, come tu sai, come Zeta...
Gigi Sì.
Pippo ...come lo era Monorchio con la [MiCoperi], come lo è stato Fantoni con la sua azienda, come lo è la Dossena con la sua finanziaria.
Gigi Mmh mmh.
Pippo Cioè, che ci siano consiglieri che hanno ricevuto finanziamenti e comparazioni, non sono l'unico; ma che io sapessi che ci fossero altri soci finanziati, no. Potevo immaginare, ma non lo sapevo. E comunque non sapevo assolutamente, questo lo posso garantire, la storia delle lettere, perché le ho scoperte anch'io come tutti gli altri consiglieri. "
Conclusivamente è *sine dubio* provato che Giuseppe Zigliotto effettuò - su proposta di Giustini - un acquisto correlato di azioni della banca dell'importo di € 10 mln di euro, in relazione a questa operazione, fu concordata la neutralizzazione degli interessi e delle imposte di bollo da effettuarsi mediante la procedura di storno, a cui non fu successivamente dato tempestivamente corso trattandosi di parte correlata ex art 136 T.U.B..

3. L'operazione correlata di Gianmarco Zigliotto

Anche Gianmarco Zigliotto, fratello dell'imputato, è stato personalmente coinvolto in un'operazione di capitale finanziato.
La scheda a pag. 703 della consulenza tecnica dei PP.M.M attesta infatti che il 27/12/2011 Gianmarco Zigliotto ricevette un finanziamento dell'importo di € 5 mln, la cui provvista fu interamente utilizzata due giorni dopo l'accredito per l'acquisto di

[678] Cfr doc. 886 prospetto di sintesi degli interlocutori delle telefonate intercettate

azioni della banca ; con analoghe modalità egli ha partecipato all'aumento di capitale del 2013 per l'importo di € 500mila.
La prima operazione fu chiusa il 29.5.2014 con rimborso e annullamento delle azioni a riduzione del finanziamento, ex art art. 16 c. 5 dello statuto della banca; la norma sanciva la facoltà dell'ente di compensare i propri crediti rispetto al possesso azionario dei soci, in caso di "inadempienza grave" del socio alle proprie obbligazioni.
La circostanza che il ricorso all'art 16 nel caso di Gianmarco Zigliotto sia stato un modo surrettizio per onorare un preesistente impegno della banca al riacquisto nei confronti del cliente si evince da due elementi significativi:
1. Gianmarco Zigliotto[679] ha ricordato di non aver mai avuto problemi di insoluti o sconfinamenti con la banca.
2. Il teste Sergio Romano[680] ha confermato che l'annullamento delle azioni era un espediente al quale si ricorreva in casi eccezionali per chiudere operazioni correlate; esso aveva l'effetto di *abbattere* il capitale ma aveva il vantaggio di non *saturare* il fondo acquisto azioni. Nel corso del 2014, si fece ricorso all'annullamento delle azioni per 10/15 operazioni per un controvalore complessivo pari a circa 40 mln di euro. Negli anni precedenti, si era fatto ricorso all'annullamento per circa 5/6 operazioni all'anno.
La natura correlata dell'operazione effettuata da Gianmarco Zigliotto è stata confermata dal capo area Maurizio Baruffato, che ha ricordato che apprese dal cliente che si trattava di operazione correlata concordata dal fratello Giuseppe Zigliotto con la direzione generale, anche in tal caso per l'aucap 2013, l'affidamento fu ampliato per l'importo di 500mila euro ed utilizzato per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

4. L'operazione con UBS

Si è già detto sopra che - attraverso una delle ultime operazioni di vendita delle azioni della banca - in data 16.2.2015 fu ceduto l'importo di euro 5,5 milioni del pacchetto azionario di Zeta, l'ispettore Manni ha ricordato che l'ordine di vendita riportava la data del 4.1.2014 ed - in relazione alla stessa - fu rispettato il criterio cronologico nell'evasione della richiesta.
Per quanto riguarda il finanziamento dell'importo di euro 5.200.000 erogato in favore di Giuseppe Zigliotto dalla banca Popolare, in data 5.12.2014 e girato su un conto UBS Italia spa filiale di Padova, è stato escusso il dipendente UBS Davide Visentin[681]; egli ha ricordato che Zigliotto gli disse di avere circa 200.000 euro di minusvalenze, chiese di effettuare una operazione di acquisto di strumenti finanziari perché eventuali plusvalenze derivanti avrebbero potuto essere compensate.
Zigliotto fu finanziato da BPVI per l'operazione UBS ed in quella occasione Visentin si relazionò con Sorato, Piazzetta e Giustini; l'imputato gli disse che "*aveva un credito nei*

679 Cfr udienza 15.9.2020
680 Cfr udienza 17.9.2019
681 Cfr udienza 17.9.2019

loro confronti" e questa operazione "*gli era dovuta*", il finanziamento era un favore che gli facevano "*perché aveva fatto molti favori alla banca*".
L'imputato ha ricordato che il finanziamento (erogato senza alcuna forma di garanzia) non è mai stato restituito a seguito del contenzioso intentato dalla Banca nei suoi confronti.

5.La mail del 2.7.2014 inviata da Mirco Gasparotto.
Il doc. 752 è una mail inviata il 2/7/2014 da Zigliotto a Giustini e Giacon, vi è allegata la mail ricevuta da Mirco Gasparotto.
Nella mail Gasparotto, titolare di due fidi con la sua società Arroweld da circa 500.000 euro l'uno, espone che un dipendente di BPVi avrebbe subordinato il rinnovo del fido in scadenza alla sottoscrizione di euro 50.000 di azioni nell'ambito dell'aumento di capitale della Banca.
Egli aderisce alla proposta chiedendo che la sottoscrizione di azioni possa essere utilizzata anche per il rinnovo dell'altra linea di credito; la sua proposta è rifiutata dal funzionario della banca che subordina il rinnovo del secondo affidamento a una nuova sottoscrizione /acquisto di azioni di pari importo del primo.
Zigliotto si limitò a girare la mail a Giustini e Giacon ai quali chiarì di aver spiegato che "*BPVI non opera con questa politica e che forse o hanno capito male o il funzionario si è espresso male*".

6. La versione dell'imputato.
Giuseppe Zigliotto ha in buona sostanza ammesso di aver effettutato le operazioni correlate per conto di Zeta, su sollecitazione di Giustini per "*dare una mano alla banca*" consentendo così una più celere evasione delle richieste di vendita accumulatesi.
Ha tuttavia fermamente negato di aver avuto consapevolezza delle problematiche connesse al capitale finanziato, meno che mai delle sue dimensioni; ha chiarito che esse - prima del 2015 – non furono oggetto di attenzione o dibattito in seno al consiglio :
"*Ma glielo dico proprio perché non la percepivamo, non c'era la sensibilità, non era visto come un problema. Noi: non è un argomento, ci viene, ci salta addosso, ci cade nel 15, e ci emerge di colpo in tutta la sua interezza solo nel 15. Prima di allora, immaginavamo altri problemi, ma non quelli. Il problema della banca era la redditività, le filiali che erano sotto il punto di pareggio, il patrimonio che era impegnato per gli investimenti, le strategie, tutto quello che vuole, non certamente... la struttura, i costi di struttura, le indicazioni per rispettare le migliaia di normative, noi perdevamo metà* C.d.A. *solo per parlare di normative nuove e cambiamenti di regolamenti eccetera. Non sicuramente percepivamo il problema delle azioni finanziate, che dovevano essere tolte dal capitale, come un problema da stare attenti. Non l'avevamo... non ci eravamo resi conto, almeno io – mi scusi se parlo al plurale – non me n'ero reso conto, ma non me n'ero reso conto neanche nella dialettica coi miei colleghi del* C.d.A..
La mia parte era quella di imprenditore, che andava a vedere ibilanci, le imprese, se vuole, un controllo di gestione dal punto di vista della correlazione fra costi di struttura, costo del personale, costi amministrativi, cioè come la banca poteva essere efficiente e fare utile, okay? Dare un consiglio dal punto di vista della problematicità di credito, in quei momenti particolarmente difficili, verso il

mondo delle imprese, quindi una valutazione anche delle aree merceologiche, della totalità dei clienti, di com'erano strutturati i beni, la differenza fra un'azienda immobiliare, anziché un'azienda orafa, anziché un'azienda edile, anziché un'azienda metalmeccanica. Quindi avere una visione imprenditoriale. Poi all'interno avevamo, ripeto, avvocati, avevamo professori universitari". [682]:

L'imputato ha inoltre negato di aver avuto conoscenza della necessità di scomputo delle azioni finanziate dal patrimonio di vigilanza:

PUBBLICO MINISTERO – Lei sapeva che le azioni acquistate con i finanziamenti, come in questo caso, della banca non potevano essere computate nel patrimonio di vigilanza?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – In tutta onestà allora no. È una cosa che io ho imparato, ahimè, nel'15, quando è venuto fuori il bubbone, il casino, etc.. Io, mi perdoni, ma non immaginavo, non avendo una operatività mia bancaria, ma mia imprenditoriale, che azioni comprate con finanziamento non dovessero essere computate dal punto del... del coso di vigilanza. Ammetto la mia ignoranza.

PRESIDENTE – Senta, su questo profilo, lei sa in C.d.A. *quando è stato deliberato il mini aucap. IMPUTATO ZIGLIOTTO – Sì.*

PRESIDENTE – Là era previsto espressamente che quella quota andasse dedotta perchéfinanziata?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Però erano nuovi soci. Ha ragione Presidente. Prego, prego.

PRESIDENTE – Sì, ma lì si prevedeva appositamente e specificamente lo scomputo di quella quota perché finanziata. Un problema ve lo siete posti in C.d.A. *su questo aspetto?*

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Allora... PRESIDENTE – Lei nello specifico?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Allora, intanto non ricordo se il mini aucap c'è anche nel '13. Son sicuro che ci sia nel '14.

PRESIDENTE – Sì, l'operazione di mini aucap, quella che... IMPUTATO ZIGLIOTTO – Ma non so se c'è anche nel '13, ho qualche dubbio io. Allora, ilmini aucap avviene nel '14. Il mini aucap prevede per nuovi soci, per un massimo...,per una quantità di cento azioni, che l'eventuale acquisto di azioni comprate vengano non computate. Allora, non me ne voglia, nel '13, nel '13 non l'avevo...

PRESIDENTE – Quando è passata questa delibera in C.d.A....

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Quando è passata la delibera in C.d.A. *sinceramente...*

PRESIDENTE – ...il problema lei se l'è posto?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – No così, perché ero... La mia convinzione, mi perdoni, era una convinzione che riguardasse nuovi soci. Io non pensavo che un cliente che avesse un affidamento dovesse essere scomputato, ma soprattutto, mi perdoni, io ho sempre ragionato in una logica di essere un'azienda di trading che riceve un affidamento e con quei soldi compra robe inerenti alla sua attività[683]*".*

7. Conclusioni

In ipotesi accusatoria il coinvolgimento di Giuseppe Zigliotto nelle operazioni baciate effettuate da Zeta e da suo fratello Gianmarco, la sua (dichiarata) consapevolezza delle difficoltà del mercato secondario a far data dal 2012, l'atteggiamento inerte assunto in

[682] Cfr esame Zigliotto udienza 28.2.2020 fonoreg. pag 31

[683] Ibidem pag 72

relazione alla grave segnalazione pervenutagli da Mirco Gasparotto costituiscono univoci elementi rivelatori dell'appoggio incondizionato dato alla illecita prassi operativa creata dai vertici della banca.
Il tribunale non concorda con l'assunto accusatorio.
Non vi è dubbio che il coinvolgimento di Giuseppe Zigliotto (e di altri componenti del C.D.A., come Monorchio e Dossena) nelle operazioni di capitale finanziato effettuate sul mercato primario e secondario costituisca la cartina di tornasole del livello di diffusività del fenomeno oltre che del profilo di sconcertante superficialità dell'approccio al ruolo rivestito da parte dei componenti del consiglio di amministrazione della banca.
Giuseppe Zigliotto ha effettuato operazioni finanziate nell'ambito della campagna svuotafondo 2012 e in occasione dell'aumento di capitale 2013 egli ha inoltre concordato con l'alta dirigenza lo storno degli interessi e delle imposte dovute.
È fuor di dubbio - a giudizio del Tribunale - che si tratti di gravi condotte poste in essere in totale dispregio dei più elementari canoni di correttezza che dovrebbero ispirare l'agire di un consigliere di amministrazione di una banca; ciò posto, occorre rilevare che – al di là delle singole operazioni finanziate effettuate da Zigliotto (rectius Zeta srl), in veste di cliente della banca - non vi è in atti alcuna significativa prova del coinvolgimento dell'imputato nella programmazione e/o attuazione delle condotte di manipolazione del mercato e di ostacolo alla vigilanza, siccome cristallizzate nelle imputazioni.
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso con certezza che le condotte di manipolazione del mercato e di falsa informazione rese alla vigilanza e al mercato sono state frutto di una concertazione intercorsa ai massimi livelli tra i top manager della banca ed il presidente Zonin.
Alcun segnale del coinvolgimento nella strutturazione dell'illecita operatività è emerso in relazione al consiglio di amministrazione inteso quale organo collegiale o ai singoli componenti dello stesso.
Molto si è insistito - durante il dibattimento - in relazione alla circostanza che gran parte delle operazioni correlate cd. big ticket furono deliberate dal Consiglio ; sul punto, occorre sottolineare che non era agevolmente percepibile in sede di approvazione consiliare la natura correlata delle operazioni, sia per il distanziamento temporale tra la delibera di fido e l'acquisto azioni , sia perché le liste con i nominativi dei nuovi azionisti erano "date per lette"; lo stesso imputato Paolo Marin ha ammesso nel corso del suo esame che - allorquando presentava le pratiche di acquisti correlati in C.d.A. - non esplicitava mai la natura delle operazioni , limitandosi a riportare sinteticamente i dati della P.E.F..
Sul punto è rilevante la circostanza confermata in sede di contestazione da Emanuele Gatti che ha ammesso che "*La capacità di accorgersi della correlazione attraverso una delibera su un affidamento e la successiva delibera sull'ammissione a socio avrebbe richiesto una straordinaria diligenza – questo diceva – da parte del Consigliere. Peraltro solo un a parte numericamente assai*

limitata degli affidamenti destinati a finanziare l'acquisto e sottoscrizione di azioni BPV è stata deliberata dal C.d.A.*"*[684].

Lo stesso Giuseppe Zigliotto nel corso del suo esame ha precisato:

"in dodici anni di banca io non ho mai sentito leggere il nome dei nuovi soci o dei soci della banca, perché fino al – adesso qua non vorrei sbagliare – '10, '11 o '12, il tabulato che presentava i nuovi soci, i soci che uscivano e i trasferimenti di azioni fra soci era un tabulato che era messo in mezzo al tavolo.

Il C.d.A. *della banca era un tavolo molto grande, molto lungo, eravamo in ventidue-ventitré persone e veniva messo in mezzo il tabulato, per cui il Consigliere che voleva sapere il nuovo azionista, etc., doveva andarsi a sfogliare il tabulato. Non era una cosa che trovavi in Consiglio. Poi a un certo punto è diventata una parte, che era sempre scritta nella parte finale del Consiglio di Amministrazione, e solo con gli aumenti di capitale non abbiamo avuto, siccome l'aumento di capitale non prevedeva... Allora, prevedeva l'elenco dei nuovi soci, tutti i soci che hanno sottoscritto l'aumento di capitale che erano già soci non hanno avuto una approvazione in* C.d.A. *o qualcosa, perché era considerato di diritto l'opzione di acquisto azioni"* [685].

Altro aspetto dotato di sicura significatività in relazione al livello di coinvolgimento del C.D.A. è emerso con riferimento alle vicende che portarono alla costituzione della *task force* nell'aprile 2015 ; dopo l'ampio confronto svoltosi tra diversi funzionari e dirigenti (Sorato, Piazzetta, Giustini, Lio, Cauduro ed altri) sulle possibili soluzioni per affrontare la problematica dei soci finanziati, la delibera presentata all'approvazione del C.D.A. non riportò il minimo accenno al problema del capitale finanziato.

La circostanza è stata ricordata da Zigliotto nel corso del suo esame: *"Beh, io mi sono andato dopo a rileggere il verbale del* C.d.A. *e ho visto che al* C.d.A. *è stato detto che proprio alla luce del blocco del Fondo acquisto azioni proprie da parte della Banca d'Italia/B.C.E./Consob, cioè degli enti che avevano deciso di non poterlo più utilizzare, era opportuno costituire un gruppo di lavoro che si dovesse occupare di valutare come affrontare i reclami dei soci e come immaginare quale piattaforma utilizzare in futuro per poter far tornare a essere liquida l'azione, che in quel momento era stata bloccata dal blocco del Fondo acquisto azioni proprie. Non si parlò assolutamente di costituire una Task force – questo è da verbale, però, ripeto, che ho letto – per le finalità che dopo nella realtà la Task force ha operato"* [686].

Emanuele Gatti - a tal proposito - ha ricordato che il Consiglio di Amministrazione non ha mai fatto riferimento alle difficoltà del secondario, nonostante il responsabile della squadra ispettiva il 7 maggio avesse fatto presente al Presidente Zonin gli elementi che stavano emergendo dagli accertamenti ispettivi; tutta l'azione del Consiglio di Amministrazione successiva, almeno fino al 9 giugno 2015 , è stata tutta focalizzata sul tema dei fondi e delle lettere d'impegno: "N*ulla è stato riferito al Consiglio*

---

[684] Cfr testimonianza Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 fonoreg. pag 130

[685] *Cfr esame Zigliotto udienza 27.02.2020 pag 135*

[686] Ibidem pag 142

di Amministrazione sul tema delle azioni finanziate, che era invece da un punto di vista di impatto quantitativo il tema più scabroso'[687].

La circostanza converge con la ricostruzione di Zigliotto relativa al resoconto fattogli Zonin il 7maggio 2015 in relazione alla sua decisione di "congedare" il direttore generale Sorato: *"Io arrivo in banca un po' prima, trovo il dottor Tibaldo, che è Segretario del Consiglio, il quale aveva appuntamento alle 9:30.Nell'anticamera del Presidente siamo tutti e due, quando il Presidente esce, esce Zuccato, dice: "beh, siete già tutti e due, entrate tutti e due". Io trovo in quel momento tre persone presenti in ufficio del Presidente: l'avvocato Enrico Ambrosetti, portone di sinistra, il Presidente in mezzo, il Vicepresidente Marino Breganze. Mi dicono: "Vi ho convocato perché il rapporto di fiducia fra me e Sorato si è interrotto perché Sorato è un bugiardo. Sono venuto a sapere da B.C.E. – lui mi dice questo – che il dottor Sorato ha firmato delle lettere di impegno con dei clienti per il riacquisto di azioni e anche di alcuni fondi lussemburghesi da noi comprati che sembrano tenere dentro, in pancia, delle azioni della banca. Ho chiamato il dottor Sorato e m'ha detto di non sapere niente di questo. Allora ho chiamato il dottor Giustini e il dottor Piazzetta, i quali mi hanno confermato di queste lettere e di questi fondi, ma dicendomi che di queste lettere e di questi fondi erano stati autorizzati dal dottor Sorato. Di conseguenza per me il dottor Sorato è un bugiardo perché mi ha detto di non sapere niente, per me il rapporto fiduciario si chiude e io per cui provvederò oggi o domani – credo abbia detto oggi, pero – alle dimissioni del dottor Sorato, però per evitare di rovinargli la carriera, la vita, probabilmente accetterò le sue dimissioni e faremo un accordo". Questo è l'incontro.*

PUBBLICO MINISTERO – Lei con chi era, dottore?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Io ero col dottor Tibaldo a fianco.

PUBBLICO MINISTERO – Ah, Tibaldo?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Giorgio Tibaldo.

PRESIDENTE – Mi scusi, e tra le varie motivazioni delle dimissioni o auto dimissioni, in quella sede il 7 maggio Zonin o qualcuno dei presenti fece esplicitamente riferimento al problema, che era in corso di emersione, del capitale finanziato?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – No perché, guardi, si parlava sinceramente non di un capitale finanziato, quanto di aver..., cioè non era emerso il problema del capitale finanziato, i problemi di vigi... Cioè, semplicemente il fatto che c'erano degli azionisti della banca a cui la banca si era impegnata a ricomprargli le azioni. Il capitale finanziato non era...

PRESIDENTE – Solo delle lettere d'impegno, ma del problema del capitale...

IMPUTATO ZIGLIOTTO – ...non era emerso come la problematicità. La problematicità era: abbiamo azionisti a cui ci siamo impegnati a ricomprare azioni e abbiamo dei fondi che hanno comprato azioni della banca. Questo venne fuori in ufficio del Presidente Zonin il7 di maggio. Dopo questa cosa è cresciuta nei C.d.A. *seguenti*[688].

In questo contesto operativo, a giudizio del tribunale, la partecipazione di Zigliotto alle operazioni correlate effettuate per conto di Zeta e del fratello Gianmarco non può costituire una prova univocamente rivelatrice di un consapevole concorso materiale

[687] Cfr testimonianza Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 fonoreg. pag 47

[688] Cfr esame Zigliotto udienza 27.02.2020 pag 135

dell'imputato nella gestione dell'illecita operatività realizzata dai vertici allo scopo di manipolare il mercato e ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
In punto di diritto, la problematica che si pone è quella di individuare i presupposti della responsabilità penale dei componenti del C.d.A. non esecutivi, estranei a qualsivoglia funzione gestoria dell'ente bancario.
Si è già detto a proposito della posizione di Zonin, del rapporto assolutamente squilibrato tra il presidente e i "suoi" consiglieri.
L'istruttoria svolta ha restituito l'immagine di un presidente "assolutamente operativo" che ha costantemente ispirato e guidato le scelte imprenditoriali, governando la liquidità, scegliendo la *governance*, in questo contesto, il ruolo in concreto svolto dai componenti del consiglio è stato meramente subalterno e servente.
Le condotte addebitate a Zigliotto attengono alla sua operatività in veste di cliente coinvolto in operazioni illegittime; desumere da ciò la prova di un concorso materiale di "*condivisione operativa*" delle condotte manipolatorie e di falsa informazione al mercato e alla vigilanza comporta - a giudizio del tribunale - una inammissibile semplificazione probatoria che pretermette:

- la valutazione del ruolo di consigliere non esecutivo svolto dallo Zigliotto;
- gli univoci risultati dell'istruttoria dibattimentale che ha delimitato in un ristretto ambito di soggetti (top manager e presidente) la regia delle condotte di manipolazione del mercato realizzate all'interno della banca popolare.

Non vi è alcuna risultanza testimoniale o documentale che provi il coinvolgimento del consigliere Zigliotto nelle scelte gestionali relative alla illiquidità dell'azione e alla crisi del mercato secondario.
Le testimonianze dei numerosi funzionari e dirigenti della banca escussi in dibattimento, i resoconti delle riunioni verbalizzate dal segretario Sommella, le intercettazioni telefoniche, i verbali delle sedute del C.D.A. e dei comitati endoconsiliari non danno alcun riscontro di un possibile coinvolgimento dello Zigliotto nelle illecite scelte operative adottate dai vertici per fronteggiare la crisi del mercato secondario.
Al tribunale non sfugge il rilievo che il componente del C.D.A. è ex lege investito di un dovere di controllo sull'altrui comportamento e di un obbligo di intervento per impedire illeciti da parte degli organi investiti di funzioni gestorie e che la violazione di detti doveri può eventualmente fondare una responsabilità per concorso omissivo ex art 40 cpv c.p.
Si tratta di un tema rilevante in questa sede - anche a fronte della circostanza stigmatizzata dalla pubblica accusa - relativa all'inerzia di Zigliotto a fronte della specifica segnalazione ricevuta da Gasparotto.
Orbene, in tema di reati societari la Corte di legittimità - ai fini della responsabilità penale dell'amministratore privo di delega - ha rimarcato che non è sufficiente la oggettiva presenza di dati (i cosiddetti "segnali d'allarme") da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che il soggetto ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo (Cass., sez. V, 4 aprile 2016, n. 13399, Cass., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15639).

Si rimarca che "*il rilievo dell'esistenza di segnali noti non può non essere accompagnato dall'accertamento dell'elaborazione che degli stessi è stata fatta:* ***quei segnali possono essere stati sottovalutati, malamente interpretati [e] ciò indirizza verso un comportamento colposo, non certo doloso, [essendo necessaria] la prova di una corretta elaborazione dei segnali ... [in considerazione] delle capacità intellettive del soggetto, dell'evidenza e significatività dei segnali medesimi***" Cass., sez. IV, 5 settembre 2012, M., in *Mass. Uff.*. 256342. *I "segnali di allarme" devono essere stati percepiti ed assunti nel loro reale significato: una condizione di dubbio circa la loro significatività non è di per sé incompatibile con l'accettazione dell'evento [poiché] il dubbio descrive una situazione irrisolta, perché accanto alla previsione della verificabilità dell'evento vi è la previsione della non verificabilità ed il dubbio corrisponde ad una condizione d'incertezza, che appare difficilmente compatibile con una presa di posizione volontaristica in favore dell'illecito, ad una decisione per l'illecito, ma che ove concretamente superato, avendo l'agente optato per la condotta anche a costo di cagionare l'evento, volitivamente accettandolo quindi nella sua prospettata verificazione, lascia sussistere il dolo eventuale*" (Cass., sez. IV, 5 settembre 2012, M., citata).

Da queste affermazioni deriva che in tanto si può discutere di dolo dell'amministratore privo di delega, in quanto egli sia concretamente venuto a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio che un siffatto evento si verificasse ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo.

Un conto è che l'amministratore privo di delega rimanga indifferente dinanzi ad un "segnale di allarme" percepito come tale, in quanto decida di non tenere in considerazione alcuna il destino stesso della società, ben altra cosa è che egli continui a riconoscere fiducia, per quanto mal riposta, verso le capacità gestionali di altri, ovvero che per colpevole - ma non dolosa - superficialità venga meno agli obblighi di controllo su di lui effettivamente gravanti.

Orbene a giudizio del tribunale, quand'anche volesse discutersi di un profilo (invero non contestato in questa sede) di concorso omissivo nei reati contestati, la condotta di Zigliotto appare connotata più che da dolo, da un atteggiamento di estrema superficialità (che pare aver connotato l'operato dell'intero organo consiliare) dovuta, in parte alla mancanza di una specifica professionalità e preparazione culturale nell'approfondire e analizzare i segnali di forte criticità che quanto meno dalla primavera del 2014 erano emersi (la detenzione di azioni proprie da parte dei fondi, le segnalazioni di Dalla Grana, la campagna di stampa, i riacquisti di azioni in corso di aumento di capitale), in parte riconducibile ad una mal risposta fiducia dell'imputato nei confronti delle capacità professionali del *management* e del presidente.

La mancanza di un profilo di specifica consapevolezza da parte di Zigliotto della effettiva situazione del mercato secondario e della dimensione quantitativa del fenomeno trova indiretta conferma nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal capo area Maurizio Baruffato e dal gestore private Criscuolo che hanno entrambi ricordato che nel 2015 Zigliotto disse loro che l'operazione con Zeta fu fatta su esplicita richiesta della Direzione Generale, nella persona di Giustini e forse anche Sorato al fine di aiutare banca e che se avesse immaginato l'esito dell'operazione non l'avrebbe

fatta anche perché non aveva avuto alcun tornaconto e anzi gli aveva creato solo problemi.

Cfr il teste Baruffato udienza 17.5.2019 pag. 69: "*in quell'occasione il dottor Zigliotto ci rappresentò, questo lo ricordo con molta chiarezza, che questo tipo di operazione fu fatta perché gli fu fatta una esplicita richiesta da parte della Direzione generale, da parte del dottor Giustini, non so se anche da parte del dottor Sorato, da parte del dottor Giustini sono sicuro, e che sostanzialmente lui aveva fatto questa operazione perché gli era stato chiesto e per aiutare la banca. Che, sicuramente, se avesse saputo che poi questa operazione avesse avuto... fosse andata a finire com'è andata a finire, sicuramente non l'avrebbe fatta, anche perché non aveva avuto, così ci disse, nessun beneficio, voglio dire, era un'operazione che gli aveva solamente creato problemi*".

In termini analoghi ha riferito Sergio Balboni al quale Zigliotto riferì di aver ricevuto la richiesta di effettuare le operazioni da Sorato e Giustini e di aver dato la sua disponibilità per fare un favore alla banca.

Le circostanze esposte consentono ragionevolmente di accreditare l'ipotesi ricostruttiva di un estemporaneo coinvolgimento del consigliere Zigliotto in alcune operazioni di capitale finanziato sul mercato primario e secondario allo scopo di *"fare un favore alla banca"*, modus operandi che ha peraltro connotato l'azione degli esponenti della direzione generale in tutte le operazioni correlate da loro realizzate, senza che ciò abbia implicato da parte dei coimputati la condivisione con Zigliotto delle scelte e delle strategie operative tese a manipolare il mercato e a fornire un quadro informativo falsato sulla effettiva situazione patrimoniale della banca.

Conclusivamente, non essendo emersa una prova univoca del profilo di consapevolezza dell'imputato delle condotte manipolatorie e decettive realizzate dai vertici della banca e meno che mai delle dimensioni quantitative del fenomeno del capitale finanziato, Giuseppe Zigliotto deve essere mandato assolto dalle imputazioni contestate per difetto dell'elemento psicologico del reato.

CAPITOLO XVIII
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI BANCA POPOLARE DI VICENZA IN L.C.A.

Indice

1. **Reati contestati e collegamento con gli autori del reato.**
2. **Incidenza della sottoposizione a procedura concorsuale.**
3. **Interesse di Banca Popolare di Vicenza alla commissione dei reati presupposto.**
4. **La colpa di organizzazione.**
5. **Trattamento sanzionatorio.**
6. **Confisca.**

1. I reati contestati e il collegamento con gli autori del reato.

Nel sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 231/01 l'illecito dell'ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita da:

- realizzazione di un reato presupposto ("espressamente" previsto nel catalogo delineato nella sezione III del capo I del D.Lgs. 231/01),
- un rapporto qualificato tra la persona giuridica e l'autore del reato, che deve appartenere ad una delle categorie individuate dall'art. 5 lett.A e B come idonee a legittimare la connessione con l'ente,
- realizzazione di un interesse o un vantaggio per l'ente,
- sussistenza di una "colpa di organizzazione" dell'ente, diversamente modulata a seconda che il delitto presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.Lgs. 231/01) o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (art. 7 D.Lgs. 231/01).

A Banca Popolare di Vicenza in LCA viene contesta la responsabilità amministrativa da reato con riferimento ai delitti presupposto di aggiotaggio (2637 c.c.) e ostacolo alle funzioni di vigilanza (2638 c.c.).

I reati di cui agli artt.2637 e 2638 c.c. sono inclusi nell'art. 25 ter lett. R e S D.lvo.231/2001 quali delitti fondanti la responsabilità amministrativa dell'ente; non è, invece, ricompreso nell'elenco (di natura tassativa) dei reati presupposto quello di falso in prospetto previsto dall'art. 173 bis T.U.F. che, infatti, non ha dato luogo a contestazione di illeciti amministrativi in questa sede[689].

Sulla sussistenza dei reati – che peraltro l'Ente non contesta – si rimanda a quanto già illustrato nei capitoli precedenti.

Si tratta di reati realizzati sia da soggetti di vertice sia da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di soggetti apicali (le contestazioni richiamano, infatti, sia la lettera A sia la lettera B dell'art. 5).

---

[689] L'art. 25 ter lett.e) continua infatti a far riferimento all'abrogato art.2623 c.c. nonostante la trasposizione della fattispecie all'interno del T.U.F.. La trasposizione ha fatto dunque venir meno il falso in prospetto dal novero dei reati presupposto giacchè si è ritenuto che il richiamo all'art. 2623 c.c. contenuto nell'art. 25 ter e) non possa interpretarsi come rinvio mobile.

La commissione dei reati in concorso tra soggetti apicali e soggetti sottoposti rende ininfluente verificare se la posizione di Vicedirettore rivestita dagli imputati Giustini, Piazzetta e Marin sia ascrivibile all'una o, piuttosto, all'altra categoria, perché il diretto coinvolgimento di soggetti apicali nella commissione di tutti i reati presupposto determina comunque l'applicabilità del più ampio criterio di imputazione previsto dall'art. 6 D.lgs.231/2001.

E', infatti, emerso il coinvolgimento in tutti i reati descritti nei capi di imputazione relativi alle ipotesi delittuose di cui agli artt.2637 cc e 2638 cc sia del Presidente Zonin (anche per il capo sub N1, per il quale vi è stata trasmissione degli atti alla Procura, cfr. sub capitolo X par.18, cap.XII par.6.1) sia del Direttore Generale Sorato (non imputato nel presente procedimento in quanto stralciato, ma la cui figura si è delineata chiaramente come quella di regista della articolata strategia aziendale in cui si stagliano i reati commessi nonchè assoluto comprimario nella commissione dei reati presupposto); soggetti, dunque, che rivestivano funzioni di amministrazione, direzione e gestione dell'ente nel senso accolto dall'art. 5 D.Lgs.231/01 (che fa riferimento ad una funzione gestoria in senso lato[690]) e, prima ancora, dall'art. 25 ter nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.

L'art. 25 ter, nella formulazione vigente anteriormente alla novella di cui alla L.69/2015, recitava infatti: *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie".*

Appare condivisibile l'interpretazione che ritiene la norma - introdotta in attuazione dell'art.11 h della legge delega 366/2001 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al d.lgs.231/2001 – non finalizzata ad introdurre un sottosistema autosufficiente di responsabilità dell'ente da reato societario, ma, piuttosto, ad adattare la descrizione dei soggetti apicali di cui alla prima parte dell'art. 5 A alla realtà delle società commerciali e alla natura propria di alcuni reati societari, lasciando, per contro, inalterata la restante disciplina generale di cui all'art.5 per tutto quanto non espressamente preveduto dall'art. 25 ter, ivi compresa l'equiparazione tra chi rivesta formalmente funzioni apicali e chi eserciti di fatto tali funzioni.

Si è correttamente osservato che, pur adottando un criterio formale (che fa leva sulla carica rivestita) e non oggettivistico-funzionale (come nell'art.5, che privilegia la natura delle funzioni svolte), il novero dei soggetti apicali individuati dall'art. 25 ter risulta, comunque, assolutamente sovrapponibile a quello individuato dall'art. 5, trattandosi di soggetti che rientrano in coloro che esercitano funzioni di amministrazione o direzione dell'ente, sicché non si profilano sostanziali differenze di disciplina nell'individuazione dei soggetti che responsabilizzano l'ente.

---

690 Potere di iniziativa nella promozione dell'attività dell'assemblea; potere di direzione della politica di impresa e attuazione dell'oggetto sociale; potere esecutivo nel dare attuazione alle decisioni assunte; potere decisionale nell'assumere la delibera sugli atti di gestione dell'impresa; potere di rappresentanza nella manifestazione all'esterno della volontà dell'ente.

Sovrapponibilità certamente indubbia nel caso di Zonin e Sorato quali vertici BPVi autori dei reati presupposto: il secondo in quanto direttore generale e soggetto che aveva ruolo di direzione e gestione dell'ente, individuando gli obiettivi commerciali strategici, trasmettendoli agli organi subordinati e controllandone e sovraintendendone le modalità di esecuzione (anche con riguardo alle condotte illecite che stanno alla base dei reati presupposto); il primo quale presidente del C.d.A. e soggetto che gestiva l'ente, dettando le linee di politica aziendale e assumendo le decisioni strategiche e operative anche con riferimento alle attività coinvolte nell'illecito (cfr. capitolo XII).
La compartecipazione ai reati presupposto dei soggetti apicali porta, dunque, all'applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001 in quanto i reati, anche se realizzati in concorso con soggetti sottoposti, sono ascrivibili ad una scelta dei vertici idonei ad iscriverli nella illecita politica d'impresa, mentre l'art. 7 d.lgs. n. 231/2001 si applica in via residuale in ipotesi di commissione del reato da parte di soli soggetti sottoposti.

2. Incidenza della sottoposizione a procedura concorsuale.
In data 25.6.2017 Banca Popolare di Vicenza veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale N.185 del 25.6.2017.
Successivamente il Tribunale fallimentare di Vicenza dichiarava lo stato di insolvenza; attualmente è pendente ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia di rigetto del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa dell'insolvenza.
Tale situazione non incide sulla responsabilità amministrativa in esame.
E, infatti, la procedura concorsuale non fa venir meno l'illecito amministrativo, poiché resta irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito e della conseguente irrogazione della sanzione.
E' vero che il d.lgs. n. 231/2001, pur disciplinando analiticamente le vicende modificative dell'ente (agli artt. 28-33), non contempla disposizioni in materia di fallimento e altre procedure concorsuali, tuttavia la Corte di Cassazione ha chiarito che la procedura concorsuale non può essere annoverata tra le vicende modificative essendo finalizzata alla gestione liquidatoria dell'ente per il tempo strettamente necessario alla soddisfazione concorsuale dei creditori: "*tali norme non contemplano il fallimento non perchè ritengono di differenziarlo dalle altre cause modificative che non estinguono il "reato", bensì per il fatto che la procedura concorsuale non comporta una modificazione soggettiva dell'ente. A seguito del fallimento la società non cambia, ma viene esclusivamente sottoposta a una liquidazione di tipo concorsuale ad opera di un pubblico ufficiale e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Non è legittima, pertanto, una interpretazione a contrario, che ritiene di desumere dalla mancata contemplazione del fallimento negli articoli suddetti la sua esclusione dalla punibilità*" (Cass.sez.5 del 26/09/2012 n.44824).
La sottoposizione a procedura concorsuale, dunque, non comporta l'estinzione dell'illecito da reato della società in quanto trattasi di causa di estinzione non prevista dalla d.lgs.231/2001 che, invece, indica espressamente come causa di estinzione della

responsabilità dell'ente la prescrizione per decorso del termine di legge e l'improcedibilità in caso di amnistia in relazione al reato presupposto (Cass.sez.5 del 26/09/2012 n.44824; sez.5 del 02/10/2009 n.47171).
L'estinzione della società si produce, infatti, soltanto all'eventuale cancellazione della stessa, da parte del curatore, dopo la chiusura della procedura concorsuale; fino a tale momento, l'ente permane in vita, conservando funzioni limitate ed ausiliarie, e, soprattutto, potendo ritornare in bonis, con riespansione dei poteri gestionali degli organi sociali.
E' stato, dunque, affermato che non è consentito dichiarare l'estinzione dell'illecito da reato dell'ente sulla scorta di un giudizio prognostico circa l'esito della procedura fallimentare, tanto più che la sanzione irrogata all'ente non è di per sé ineseguibile.
La natura pecuniaria la rende, infatti, recuperabile attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento del relativo credito dello Stato al pagamento della stessa, che è, infatti, specificamente assistito da privilegio ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, norma che, altrimenti, perderebbe di utilità visto che è destinata a trovare applicazione perlopiù nell'ambito di procedure concorsuali.
La sanzione, inoltre, non colpisce un soggetto diverso, incolpevole, ma lo stesso ente nel cui interesse il reato è stato commesso, che risponde col suo patrimonio ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 231/2001.

3. Interesse di Banca Popolare di Vicenza alla commissione dei reati presupposto.

L'interesse e il vantaggio di Banca Popolare di Vicenza in LCA nella commissione dei reati presupposto vengono ravvisati, secondo la prospettazione accusatoria sintetizzata nelle relative contestazioni:
- quanto al reato di aggiotaggio (capo A2 con riferimento al reato contestato sub capo A1), nel mantenimento del valore dell'azione e dell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto realizzati anche attraverso un artificioso funzionamento del mercato secondario delle azioni BPVi e mediante una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca;
- quanto ai reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza (capi B2, C2, D2, E2, F2,G2,H2,M2, N2 con riferimento ai reati contestati sub B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1, N1), nello svolgimento di attività bancaria in difetto dell'adozione da parte di Banca di Italia (e B.C.E. nel 2014/2015) di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione della banca (B2, C2, D2, E2, G2, H2, M2), nell'ottenimento dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza alla classificazione delle azioni di nuova emissione sottoscritte come strumenti di capitale primario di classe 1 (F2), nel conseguimento di rafforzamento patrimoniale dell'ente perseguito ed attuato con l'operazione di aumento di capitale compiuta nel 2014 (N2, con riferimento all'ostacolo alla vigilanza di CONSOB).
La regola generale di imputazione oggettiva del reato all'ente si fonda sull'agire nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art.5).
Come precisato dalla Relazione governativa al D.Lgs.231/2001 e chiarito dalla giurisprudenza (su tutte Cass. Sez. U. n. 38343 del 24/4/2014), i due criteri

d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo della disposizione e dalla presenza di norme che presuppongono la sussistenza dell'illecito pur a fronte dell'assenza di conseguimento di un vantaggio per l'ente (art. 12 A).
Il criterio dell'interesse ha una connotazione soggettiva anche se non coincidente con l'elemento psicologico dell'autore (non imputabile all'ente) ed esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, secondo un giudizio formulato sulla base di una proiezione finalistica volta ad evidenziare la prefigurabilità di un risultato positivo per l'ente, indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso.
Il criterio del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti favorevoli concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.
Per l'attribuibilità del reato all'ente è, dunque, sufficiente il ricorrere di uno dei due criteri, con la precisazione che:
- l'antieconomicità a posteriori dell'operazione economica posta in essere nell'interesse dell'ente è ininfluente, perché è sufficiente che il reato sia stato posto in essere nell'interesse dell'ente nella prospettiva della conseguibilità potenziale di un beneficio per l'ente, anche se poi non conseguito, giacché il vantaggio può anche mancare;
- l'interesse dell'ente può essere anche parziale o marginale perché ciò che esclude la responsabilità, ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.lvo. 231/2001, è solo l'interesse esclusivo nell'agere illecito dell'autore del reato o di terzi, poiché anche la sussistenza di un interesse anche solo prevalente dell'autore del reato (quindi un interesse misto, concorrente con quello dell'ente, anche se marginale) non esclude la responsabilità dell'ente, configurando al più una causa di riduzione della sanzione (art. 12 A e sempre che l'ente non abbia ricavato un vantaggio oppure abbia ricavato un vantaggio minimo);
- l'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi esclude la responsabilità dell'ente perché *"stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo"* (così testualmente la Relazione) sicché l'illecito commesso, anche se torna a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, perché la persona fisica ha agito solo per sé stessa, senza impegnare l'ente e il vantaggio, anche se conseguito, si prefigurerebbe come fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica (Cass. Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006; Sez. 1, n. 43689 del 26/06/2015);
- l'interesse esclusivo dell'agente che ha commesso il reato presupposto ricorre nei *"fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi. In sostanza, con condotte estranee alla politica di impresa; a contrario, ed in positivo, si può quindi ritenere che le condotte dell'agente, poste in essere nell'interesse dell'ente, sono quelle che rientrano nella politica societaria ossia tutte quelle condotte che trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria"* (Cass. sez. 2, n.295 del 5/10/2017, che richiama Sez. 2, Sentenza n. 3615 del 20/12/2005).

Invero l'art. 25 ter, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, non contemplava il criterio di imputazione del "vantaggio", facendo riferimento soltanto all' "interesse" dell'ente, tuttavia la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che *"la formulazione dell'art. 25 ter opera più apparentemente che sostanzialmente un allontanamento dai criteri di imputazione generale previsti dalla disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001, criteri che pertanto trovano applicazione anche in ambito societario, nonostante la dubbia tecnica di redazione del testo di legge"* ritenendo, dunque, applicabili anche ai reati societari i criteri ordinari di imputazione previsti dall'art. 5, trattandosi, piuttosto, di *"indizio sistematico, in uno con la previsione del comma 2 dell'art. 5, alla comprensione dei due termini (interesse e vantaggio) come concettualmente autonomi e non di meno equivalenti espressivi di una funzionalità del comportamento criminoso individuale rispetto all'ottenimento di un risultato che avvantaggi l'attività sociale, nella quale, del resto, si trova racchiusa l'unica prospettiva di "interesse" concepibile in capo ad un soggetto giuridicamente organizzato"* (Cass. sez. 5 del 28/11/2013, n.10265).

Va comunque evidenziato che, nel caso di specie, la differente formulazione normativa non assume rilievo dirimente, poiché resta assorbente il ricorrere, in tutti i reati presupposto che vengono in considerazione, di un interesse dell'ente, sicchè la concretizzazione di un vantaggio, ove conseguito, si pone come ulteriore elemento di conferma del ricorrere di un interesse ex ante.

L'interesse, come evidenziato dalla Difesa, deve certamente aver riguardo *all'ente istituzionalmente inteso*, cioè il reato presupposto deve presentarsi *come modalità strumentale al perseguimento di un profitto per l'ente, una proiezione dunque di un interesse (ancorchè illegittimamente perseguito) riferibile alla persona giuridica*, quindi *un interesse proprio dell'ente ricostruibile come utile ex ante divisato in una prospettiva funzionale e strumentale rispetto alla persona giuridica* (pagg.4-10 memoria prof.Mucciarelli depositata all'udienza dell'11.2.21).

Va condivisa, infatti, l'impostazione per cui l'interesse deve esprimersi su un piano di oggettività, concretezza ed attualità, come tensione finalistica ad un beneficio - anche se non necessariamente di carattere economico - da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto-persona fisica, trattandosi dell'indicatore della destinazione "genetica" del reato all'ente.

In tal senso si è orientata anche la Corte di Cassazione che ha appunto chiarito che *"appare, dunque, corretto attribuire alla nozione di interesse accolta nel comma 1 dell'art. 5 una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una deriva "psicologica" nell'accertamento della fattispecie che invero non trova effettiva giustificazione nel dato normativo. E' infatti evidente come la legge non richieda necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'ente perchè sia configurabile la responsabilità di quest'ultimo, nè è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta. Per converso, la stessa previsione contenuta nell'art. 8, lett. a) del decreto - per cui la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile - e l'introduzione negli ultimi anni di ipotesi di responsabilità dell'ente per reati di natura colposa, sembrano negare una prospettiva di tal genere.*

Il concetto di interesse mantiene invece anche e soprattutto una sua caratterizzazione oggettiva*, evidenziata proprio dal disposto del comma 2 dell'art. 5, il che consente per l'appunto di conservare autonomia concettuale al termine "vantaggio", pure contemplato*

dalla norma menzionata tra i criteri ascrittivi della responsabilità. ***In altri termini l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente (rectius: la volontà dell'agente può essere quella di conseguire l'interesse dell'ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizzi (rectius: la sua condotta illecita appaia ex ante in grado di realizzare, giacchè rimane irrilevante che lo stesso effettivamente venga conseguito) anche quello dell'ente. In definitiva, perchè possa ascriversi all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, "anche" l'interesse del medesimo"*** (Cass. sez. 5 del 28/11/2013, n.10265).

Secondo la prospettazione difensiva, nel caso di specie, non sarebbe però ravvisabile un interesse (né un vantaggio) dell'ente nella perpetrazione dei reati perché, rispetto al momento genetico della commissione dei reati, le condotte che li sostanziano si presenterebbero ab origine strutturalmente dannose per l'ente.

La Difesa ha sostenuto che tutti i reati-presupposto sono caratterizzati dallo scopo di occultare e/o dissimulare fraudolentemente situazioni d'illiceità di per sé stesse confliggenti con l'interesse della Banca e che comunque avrebbero precluso l'effettuazione di ulteriori operazioni (ad esempio: i contestati fittizi aumenti di capitale) anch'esse ab origine non nell'interesse della Banca medesima, incontroverso essendo che la Banca – come ente ed in quanto tale – ha interesse a realizzare operazioni che non ne peggiorino le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

Si sottolinea come gli aumenti di capitale e la gestione del mercato secondario vennero effettuati attraverso finanziamenti variamente erogati dalla Banca a terzi, che per tal modo sottoscrissero le azioni di nuova emissione ovvero acquistarono le azioni nelle operazioni di 'svuotamento' del fondo azioni proprie utilizzando mezzi economici tratti dal patrimonio dell'ente stesso senza dunque apportare liquidità all'ente.

Ciò avrebbe determinato fin dal momento genetico un grave nocumento per l'ente, che ha visto così la propria consistenza economico-patrimoniale gravemente compromessa, in quanto alle azioni di nuova emissione non corrisponde l'afflusso di mezzi incrementali, ma – addirittura – un depauperamento, posto che i mezzi necessari provengono dai cespiti della Banca stessa, sostanziando operazioni antieconomiche per la banca senza alcuna ripercussione positiva per l'ente.

Si citano i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni concessi in perdita (in quanto a tasso zero tramite il meccanismo di "storno" degli interessi) o addirittura in danno per la banca stessa (nei casi di riconoscimento di una remunerazione per il cliente); il rischio aggiuntivo per il patrimonio della Banca connesso agli impegni di garanzia (di riacquisto o di rendimento) rilasciati a favore di alcuni soci al momento della concessione del finanziamento, che determinano la trasformazione dell'azione in obbligazione con conseguente venir meno dell'apporto di risorse terze e vincolo di rendimento nei confronti del sottoscrittore; l'elevata rischiosità e antieconomicità dell'investimento nei fondi lussemburghesi *Optimum* e *Athena*, di cui BPVi risultava

unico sottoscrittore e risoltosi per BPVi nella detenzione indiretta di azioni proprie o nello swap con azioni di Veneto Banca, con nocumento per la situazione patrimoniale dell'ente, che si è trovato ad impiegare risorse proprie senza che dalla (onerosa) operazione finanziaria sia derivato l'afflusso di nuovo capitale, essendo stata la liquidità della Banca utilizzata per l'acquisto di azioni della Banca stessa.
Gli illeciti contestati si porrebbero, dunque, come strumentali al conseguimento di operazioni in difetto di sostenibilità che non possono ritenersi nell'interesse dell'ente che non vede, già nel momento genetico, alcun rafforzamento patrimoniale né ha interesse ad ottenere le autorizzazioni e approvazioni dell'autorità di vigilanza allo svolgimento di operazioni malgrado l'assenza dei requisiti di sostenibilità, avendo piuttosto interesse a conseguire un'autorizzazione in condizioni di sostenibilità e, dunque, effettuando le necessarie modifiche o di interrompere il processo con le conseguenti decurtazioni patrimoniali o tramite i corretti appostamenti contabili a titolo di riserva indisponibile.
La valutazione ex post confermerebbe l'assenza di interesse a monte attesa l'intervenuta sottoposizione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
La Difesa sostiene, dunque, che i reati sarebbero stati posti in essere dalle persone fisiche al di fuori di una politica di impresa, per finalità del tutto estranea alla Banca e, piuttosto, strumentale al mantenimento del potere gestionale in mano ai vertici amministrativi di BPVi e rispondente a logiche e interessi esterni ed estranei a quelli dell'istituto cioè quello di mantenere ruoli e utilità economiche connesse alla carica, per procrastinare l'emersione dei comportamenti irregolari o illeciti posti in essere e per preservare la propria credibilità professionale (pagg.11, 40, 46 memoria cit.).
Ciò che si sostiene, dunque, è che i reati sarebbero stati commessi nell'esclusivo interesse proprio degli autori degli illeciti, unica situazione che, come visto, legittima l'esclusione, ex art. 5 co.2, della responsabilità dell'ente.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Il non-interesse (rectius danno) dell'ente viene, infatti, parametrato, secondo l'impostazione descritta, alle operazioni sottostanti riguardanti il capitale finanziato (inteso in senso lato), ritenute strutturalmente contrarie all'interesse dell'ente e ad una politica di sana e prudente gestione in quanto determinanti un depauperamento patrimoniale della banca.
Si tratta però di una lettura atomistica che, da un lato, non fotografa l'intero fenomeno giacché una parte di capitale finanziato è generato, anche, dall'ampliamento dei finanziamenti onerosi concessi ai clienti che facevano ordinario ricorso al credito bancario per esigenze personali (e ai quali veniva "sollecitato" l'acquisto di azioni della banca mediante aumento del plafond del finanziamento richiesto); dall'altro, tara la valutazione su una operatività che non costituisce l'elemento costitutivo dei reati presupposto né tanto meno la finalità degli stessi, finendo per porsi in un'ottica retrospettiva rispetto alle modalità di gestione del capitale piuttosto che prospettica rispetto alla finalizzazione delle condotte delittuose.
Infatti i reati presupposto che vengono in rilievo non puniscono le operazioni di capitale finanziato né sono funzionali a consentire tale operatività, che costituisce

antecedente svincolato dalla commissione dei reati, da cui prescinde né hanno ad oggetto condotte atte a determinare un diretto ed illecito depauperamento patrimoniale della banca.
I reati puniscono, invece, la divulgazione di false informazioni al mercato e alle autorità di vigilanza idonee ad ingenerare una non corretta rappresentazione delle condizioni patrimoniali e reddituali dell'istituto o delle caratteristiche di determinate operazioni effettuate, attraverso la rappresentazione di una solidità patrimoniale artificiosamente creata, che si rivelavano piuttosto funzionali a far conseguire all'ente un beneficio.
Dunque, i reati presupposto non sono finalizzati ad effettuare operazioni in difetto delle condizioni di sostenibilità o in danno dell'ente né a consentire l'operatività con capitale finanziato, perché tali operazioni non dipendono dalla falsa rappresentazione al mercato o alla vigilanza e la loro materiale realizzazione è indipendente dalle condotte delittuose, anche se dalle stesse può esserne stata agevolata ma come conseguenza indiretta e ulteriore rispetto ad una operatività già in essere.
Anzi, i reati sono strumentali proprio a non rivelare tale operatività, ma non per consentire la realizzazione delle operazioni di capitale finanziato – operatività che prescinde, appunto, dalla commissione dei reati - bensì per mantenere standard elevati nell'esercizio dell'attività bancaria e per consentire all'ente di acquisire nuovo capitale o mantenere quello esistente (anche attraverso l'autorizzazione della vigilanza ad effettuare operazioni, quali gli aucap, che si rivelavano nell'immediato vantaggiosi per l'ente in termini di apporto di nuovo capitale), questi si, invece, imprescindibilmente connessi alla commissione dei reati giacchè il disvelamento della situazione a monte li avrebbe inevitabilmente preclusi.
I delitti presupposto, dunque, favorivano e non danneggiavano l'ente, giacchè le condotte delittuose che li sostanziano non si prefiguravano – né hanno determinato – un peggioramento delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società, ma piuttosto miravano ad accrescere, mantenere o, comunque, non diminuire il patrimonio dell'ente[691].
Vanno dunque tenuti ben distinti i due piani:

---

691 Situazione che si pone, dunque, in termini affatto diversi da quella sulla base della quale si è fondato il decreto di archiviazione della Procura di Siena di Banca Monte dei Paschi di Siena allegato alla memoria difensiva a sostegno delle argomentazioni svolte in questa sede. Nella vicenda MPS il reato di ostacolo alla vigilanza era servito per ottenere l'autorizzazione a svolgere un'operazione straordinaria (acquisizione di BAv) che la banca non era patrimonialmente ed economicamente in grado di affrontare, dunque ritenuta dannosa per l'ente: *"la banca in realtà non stava bene e non era in grado di affrontare quell'operazione. Non può in alcun modo ritenersi nell'interesse dell'ente il riconoscimento di uno stato di salute dei propri conti non corrispondente al vero: circostanza che determina un pregiudizio non solo per il mercato del credito ma anche (e soprattutto per quel che qui interessa) per la banca stessa,* ***che si vede autorizzata a completare un'operazione (l'acquisizione di BAv) per la quale non è adeguatamente attrezzata dal punto di vista patrimoniale (sicchè l'entità che risulterà ex post acquisizione sarà patrimonialmente finanziariamente ed economicamente più debole)"*** Nel caso di specie in invece i reati erano finalizzati a consentire situazioni che ex ante e poi anche ex post si rivelavano e si sono rivelate di sicura utilità per l'ente.

- quello della generale operatività in capitale finanziato nell'ambito di una più ampia gestione generale di impresa che si è rivelata, all'esito, fallimentare (cfr. capitolo VI par.14);
- quello della finalizzazione delle condotte delittuose che, inseritesi nella complessiva attività di impresa, si prefiguravano vantaggiose per l'ente per gli effetti favorevoli che – in un contesto di criticità in cui la banca versava (anche indotta dalla dissensata politica economica adottata)- consentivano all'ente di ottenere dei benefici benché non sufficienti, nel lungo termine, a risolvere le carenze indotte da una errata politica di impresa.

Dunque, in un complessivo contesto gestorio non in grado di traghettare l'istituto al di fuori della crisi manifestatasi sin dal 2011, i reati hanno costituito l'espediente per ottenere, illecitamente, dei benefici a danno del mercato.

E, infatti, le ricadute sulla sfera dell'ente prefigurabili al momento di realizzazione di tali condotte, si prospettavano come volte a conseguire un effetto utile in termini di sostegno del mercato, continuità del livello di operatività dell'istituto e competitività nel mercato del credito.

Va ricordato che la Corte di Cassazione, chiamata a valutare l'interesse dell'ente alla commissione di reati societari, ha ritenuto configurabile tale interesse in *"attività illecite comunque tese a far raggiungere e mantenere alla società una posizione di preminenza sul mercato, anche occultandone le eventuali lacune sul piano della tenuta finanziaria e patrimoniale"* che *"non possono non ritenersi consumate quantomeno anche nell'interesse della medesima"* giacchè "*non è infatti in dubbio che la scorretta rappresentazione del patrimonio possa procurare un vantaggio all'ente*" anche se *"non si traduce in un immediato incremento dello stesso patrimonio"* (aspetto quest'ultimo che attiene piuttosto al profitto, cfr.Cass. 10265/2013 cit. con riferimento ai reati di cui agli artt.2622, 2638 c.c. 185 T.U.F.) o, ancora, nell'artificioso aumento dell'affidabilità nei confronti di terzi, nell'incidenza positiva (in termini di aumento o mancata perdita) sul valore dell'azione, nel consolidamento dell'immagine della società sul mercato azionario (Cass.sez.6 n.24559 del 22.5.2013 con riferimento ai reati di cui agli artt. 2637 e 2632 c.c.; sez. 5 n. 25450 del 03/04/2014 con riferimento al reato di cui all'art. 185 T.U.F.).

Certo la falsa rappresentazione di una patrimonializzazione più solida di quella effettiva è stata indotta anche grazie al ricorso al capitale finanziato, che, però, nella dinamica della (certamente scorretta) politica di impresa, si rivelava funzionale a dissimulare lacune preesistenti sotto il profilo della tenuta finanziaria e patrimoniale dell'istituto.

Va ricordato, infatti, che i risultati dell'analisi dei consulenti tecnici dei Pubblici Ministeri sulla situazione effettiva della banca, epurata dalle quote di capitale finanziato, ha evidenziato un progressivo deterioramento della situazione patrimoniale (con il patrimonio di vigilanza in decremento) e coefficienti patrimoniali inferiori alla soglia target: il patrimonio di vigilanza/fondi propri scende da 3 mld al 30.6.12 a 2,3 mld al 30.6.14; il Tier 1 ratio rettificato per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2013

oscilla dal valore minimo 6,32% al valore massimo 7,34%; il Total Capital Ratio oscilla tra 7,94 % al 30.6.2014 al 9,57% al 30.9.14[692].

Inoltre, la riduzione e lo svuotamento del fondo acquisto azioni proprie consentiva di presentare al mercato un bilancio indicativo di una società maggiormente capitalizzata e, inoltre, di non impegnare capitale a bilancio (attesa la necessità di iscrizione a bilancio della corrispondente posta di patrimonio netto) con conseguente liberazione di risorse economiche per l'attività ordinaria nonché di bypassare la richiesta di autorizzazione all'autorità di vigilanza[693].

Ciò consentiva all'ente di evitare esborsi[694] e di presentarsi come istituto solido e affidabile.

E' lo stesso Gatti ad aver evidenziato le ricadute positive per l'ente: *"io il 31.12 devo fare il bilancio, il bilancio mi viene visto sia dai soci, sia dagli analisti e dal mercato in genere sia dall'Autorità di vigilanza. Non ho alcun interesse... da un lato, come dire, devo arrivare con... il fondo mi impegna capitale e quindi devo cercare di mostrare di avere più capitale possibile,* ***perché la dotazione di capitale è ormai il primo requisito che viene guardato all'esterno per valutare la stabilità o la qualità di una banca.*** *Quindi questo è il tema fondamentale. Poi più il fondo è pieno e più do un segnale al pubblico, al mercato, di una qualche difficoltà nel ricollocare le azioni. Quindi devo dimostrare che in realtà il mercato è liquido"* (pag.89 verb.ud.26.9.19).

Va ricordato[695] che nel 2012 il fondo acquisto azioni proprie raggiunse la saturazione venendo impiegato per l'intero importo della quota indisponibile di 240 milioni di euro; negli anni successivi (2013 e 2014) la saturazione è solo parziale, ma il dato non rispecchia realmente la domanda di vendita del titolo (che è crescente) perché alterato dall'attività dilatoria/ostruzionistica posta in essere dalla rete sulla tempistica di evasione delle richieste di cessione del titolo. Tuttavia, il fondo, in assenza del capitale finanziato, avrebbe raggiunto la sua saturazione già al primo trimestre del 2012, con conseguente impossibilità per la banca di acquistare ulteriormente azioni proprie sul mercato secondario e, dunque, l'interruzione dell'operatività sul mercato secondario[696].

---

692 Cfr. sub capitolo V e tabella 54 consulenza tecnica PP.M.M..

693 In caso di sforamento del limite del 5% del capitale sino al 31.12.2013 e dal 1.1.14, in ogni caso, con il limite comunque del 2% del CET 1.

694 Va ricordato che l'istituto di credito in relazione ai finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie aveva l'obbligo ex art. 2358 co. 6 c.c. di iscrivere al passivo di bilancio una riserva indisponibile per l'importo corrispondente; somme che dunque non avrebbero potuto essere impiegate per altri fini quali aumento gratuito del capitale sociale, copertura di perdite, distribuzione ai soci, computo del valore massimo delle obbligazioni emettibili. A ciò si aggiunge l'obbligo di iscrizione di una quota di riserva indisponibile ex art. 2357 ter c.c. per l'ammontare pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e di una quota di riserva disponibile ex art. 2357 c.c. in previsione dell'acquisto di azioni proprie (sul punto annotazione GdF Nucleo Polizia Tributaria a Vicenza prot. 0238198/15 del 07.07.2015 acquisita su accordo delle parti, ex art. 493 co.3 c.p.p., all'udienza del 19.11.19).

695 Allegato 2 relazione B.C.E. 2015; tabella 103 consulenza tecnica P.M..

696 Tabella 100 consulenza tecnica P.M.; cfr. capitolo V

La situazione patrimoniale più solida ha, dunque, permesso alla banca di proseguire nell'attività di impresa, di mantenere l'operatività e di allargare e consolidare l'assetto proprietario.
In assenza delle condotte delittuose, l'ente si sarebbe trovato nella condizione di dover impegnare le risorse disponibili per reintegrare i requisiti patrimoniali e finanziari oppure a disvelare una situazione di crisi che avrebbe inevitabilmente impattato negativamente sul capitale (trattandosi di banca cooperativa) e sulla operatività caratteristica (trattandosi di banca commerciale):
- l'ente avrebbe dovuto porre in essere operazioni volte a colmare il deficit patrimoniale, impiegando le risorse in tal senso o effettuando manovre sul capitale;
- la liberazione del patrimonio di vigilanza garantiva la possibilità di erogare nuovo credito aumentando i volumi di vendita e garantendo lo sviluppo degli impieghi[697];
- la stabilità del valore dell'azione ad un prezzo competitivo rispetto alle altre società non quotate, la (artefatta) liquidità del titolo e l'apparente solidità patrimoniale hanno consentito all'ente di continuare ad attrarre nuovi investitori (ne sono prova gli afflussi genuini di capitale sul mercato primario e secondario), ad accrescere la base sociale e a mantenere la base sociale esistente, obiettivi difficilmente realizzabili ove fosse stata evidenziata la criticità patrimoniale e la illiquidità del titolo, trattandosi di elementi che condizionano la valutazione dell'investitore sulla convenienza dell'investimento e sulla possibilità di disinvestimento;
- l'artefatta stabilità patrimoniale della banca ha consentito all'ente di mantenere l'afflusso di risparmiatori disposti ad affidare i loro risparmi all'istituto di credito così alimentando la raccolta e, dunque, quella liquidità necessaria ad assolvere la sua funzione primaria ovvero l'erogazione del credito, che peraltro aveva sempre costituito il perno della politica imprenditoriale di BPVi, che faceva del sostegno al territorio il suo punto di forza[698] e sul quale basava la propria credibilità[699] nonché la propria redditività.
Ciò che si vuole evidenziare è che l'interesse dell'ente non può essere parametrato alle singole condotte operative di capitale finanziato, che costituiscono solo una parte della politica imprenditoriale e non sono indicative della proiezione finalistica del reato, operando su un piano diverso e distinto rispetto alle condotte delittuose e ad esse sottostante, ma va tarato sull'utilità diretta conseguibile dall'ente dalle false prospettazioni al mercato e alla vigilanza, che sono appunto le condotte che sostanziano i reati presupposto e che erano funzionali a favorire l'ente in termini di conseguimento di un risultato utile nella prospettiva di ottenere un vantaggio economico immediato che, di fatto, si è poi anche realizzato.

---

[697] In tal senso lo stesso Bini pag. 22 memoria sub doc. 396 produzione P.M. ud.29.10.19
[698] Infatti sempre enfatizzato nelle occasioni pubbliche, nei comunicati, nelle riunioni degli organi societari, negli incontri con i soci e i dipendenti.
[699] Emblematiche le dichiarazioni di Loison Dario, imprenditore vicentino, che ha riferito di come la detenzione delle azioni BPVi costituisse una tradizione familiare, per lui come per altri imprenditori, il segno di "appartenenza" (pag.9 verb.ud.13.6.19).

E, allora, nella visione prospettica ex ante è configurabile l'interesse (esclusivo o comunque prevalente) della banca alla commissione dei reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza quali parte integrante di una politica di impresa funzionale a garantire la prosecuzione dell'attività della banca in un'ottica di mantenimento di una operatività che consentiva, da un lato, di assicurare l'afflusso di nuovo capitale e il mantenimento di quello esistente, dall'altro, di impiegare risorse per l'attività caratteristica e che, nel medio-lungo termine, si prospettava come soluzione per traghettare l'istituto al riequilibrio economico finanziario.
Reati, dunque, finalizzati ex ante a conseguire una utilità anche economica per l'ente, che ha avuto anche nell'immediato una concretizzazione.
Resta irrilevante che, poi, il risultato complessivo di tale politica di impresa (di cui il ricorso al capitale finanziato costituisce solo uno degli aspetti) si sia rivelato, a consuntivo, addirittura dannoso per l'ente, stante l'insensibilità dell'interesse individuato dall'art. 5 alle vicende successive che investono l'ente, sia che i vantaggi seguiti alla consumazione del reato presupposto siano stati solo temporanei sia che il saldo finale della vicenda si sia tradotto in un danno per il soggetto collettivo (così Cass.10265/2013 cit.).
Dunque, che i reati si prospettassero, al momento della loro realizzazione, funzionali ad assolvere ad un interesse proprio per l'ente e idonei a far conseguire alla banca dei benefici è elemento sufficiente a ritenere integrato il presupposto di imputazione oggettiva, anche se poi i vantaggi in concreto non si sono ottenuti o, quelli ottenuti, sono stati elisi da una fallimentare politica patrimoniale e finanziaria; aspetto che attiene però alla gestione complessiva dell'istituto di credito e non ai singoli reati in contestazione **che, al contrario, consentirono alla banca di gestire e alimentare il mercato secondario, ormai in crisi, di concludere le operazioni di aumento di capitale introitando liquidità, di conservare i parametri patrimoniali per continuare a svolgere l'attività di credito.**
Dunque, anche seguendo la prospettazione difensiva, il peggioramento delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ente non è ricollegabile alla commissione dei reati, ma semmai al ricorso dissennato al capitale finanziato divenuto alla fine ingovernabile, mentre le condotte delittuose, che si pongono a valle del fenomeno, non aggrediscono il capitale o il patrimonio sociale, **ma si sono piuttosto risolte nel limitare, contenere o ritardare gli effetti negativi ulteriori che il disvelamento di quella politica di impresa avrebbe determinato, con beneficio e non danno per l'ente a discapito degli azionisti e investitori e della vigilanza nella cui sfera, solo, i reati hanno procurato un danno.**
Del resto, se la responsabilità dell'ente è esclusa solo dal ricorrere di un interesse esclusivo nella nozione accolta dall'art. 5 co.2 e se l'interesse esclusivo è ravvisabile unicamente in condotte estranee alla vita societaria, si deve osservare come non solo le condotte delittuose si pongano in attuazione della politica di impresa finalizzata a consentire l'operatività della banca, dunque in sintonia con gli interessi dell'ente, ma la stessa prassi del capitale finanziato si rivela inerente e pertinente alla politica d'impresa dell'ente, in quanto usuale realtà operativa espressione di una strategia imprenditoriale funzionale alle esigenze dell'ente (di legittimare una solidità patrimoniale della banca

strutturalmente insussistente al fine di conseguire afflussi di capitale e mantenerne l'operatività) che non può ritenersi effettuata nell'interesse personale ed esclusivo dei suoi vertici, che non ne hanno tratto alcun vantaggio diretto.
In questo contesto di sistematico ricorso al capitale finanziato come modalità di gestione dell'attività di impresa, è lo stesso ente ad aver indirizzato, con una politica di impresa esplicita, i propri vertici alla commissione del reato attesa l'imprescindibilità dell'occultamento del fenomeno che altrimenti non avrebbe avuto alcuna utilità.
E infatti se il mercato fosse stato informato del fatto che la negoziabilità dell'azione era sostenuta dal capitale della stessa banca e se all'autorità di vigilanza fosse stata evidenziata la detenzione di azioni proprie o il fenomeno del capitale finanziato si sarebbe verificata una contrazione del mercato e un decremento del patrimonio di vigilanza.
La verifica controfattuale evidenzia, dunque, la riconducibilità dei reati alla politica di impresa dell'ente che in essa trovano causa e l'utilità delle condotte delittuose per l'ente.
Con riferimento specifico al reato di aggiotaggio, si osserva allora come la sistematica diffusione di comunicati stampa e ai soci mendaci, l'indebita determinazione del valore dell'azione attraverso una stima dell'esperto viziata a monte dall'occultamento del fenomeno di assistenza finanziaria, la fittizia liquidità del titolo, l'occultamento della reale situazione patrimoniale abbiano palesato al mercato una artificiosa stabilità patrimoniale della banca (meno compromessa di quella reale) e una appetibilità del titolo (attraverso il mantenimento del valore dell'azione, che altrimenti sarebbe stato deprezzato) che avvantaggiarono l'ente nei rapporti con azionisti, soci e terzi, aumentandone l'affidabilità e alimentando l'afflusso di capitale o evitandone il deflusso.
La verifica dei movimenti di capitale nel periodo di consumazione del reato costituisce indice probatorio della pregressa e decisiva strumentalità del reato al perseguimento dell'interesse societario, giacché dà conto del beneficio conseguito nell'immediato dall'ente dalla condotta delittuosa e costituito dagli afflussi di capitale che non sarebbero egualmente pervenuti alla banca in assenza delle condotte decettive e manipolative nonchè dal mantenimento di una operatività sull'attività caratteristica che altrimenti sarebbe stato impossibile sostenere.
La consumazione del reato ha consentito, infatti, alla banca:
- di mantenere appetibile il titolo sul mercato alimentando l'ingresso di nuovi azionisti e stimolando la sottoscrizione degli aumenti di capitale, acquisendo così nuovo capitale: nel periodo in esame (2012-2015) le azioni acquistate sul mercato secondario con capitale non finanziato hanno superato i 900 milioni di euro[700]; gli aucap 2013 e 2014 hanno consentito un apporto di capitale non finanziato rispettivamente di euro

[700] Si rimanda alla consulenza tecnica dei PP.M.M pagg.327-337 (e in particolare al raffronto tra le tabelle 104 e 110 da cui si ricava l'ammontare complessivo delle azioni cedute dalla banca e quindi acquistate da terzi e la quota imputabile a quelle acquistate con capitale finanziato), nonché pagg.39-43 verb.fono.12.11.19; per una efficace rappresentazione grafica si rimanda alla tabella H prodotta a pag.47 della memoria del Pubblico Ministero depositata in data 11.3.21 che esprime la sintesi di tali dati.

363 milioni e 471,8 milioni[701]; nei mini aucap 2013 e 2014 l'apporto di capitale non finanziato è stato rispettivamente di 44 e 60 milioni[702]. Tale afflusso di capitale ha avuto un'incidenza decisamente positiva per la banca tenuto conto che si tratta degli unici momenti in cui il patrimonio di vigilanza/fondi propri non è decrementato o (vedi aucap 2014) si è addirittura incrementato[703].

- di preservare il capitale acquisito, evitando la fuga di quegli azionisti che, basandosi sull'apprezzamento delle condizioni della società falsate dalle condotte di aggiotaggio, si sono determinati a non vendere il titolo conservandolo nel proprio patrimonio e, quindi, a non disinvestire i capitali; incidenza particolarmente significativa in una banca quale la Popolare di Vicenza a struttura cooperativa (e il numero di parti civili costituite nel presente procedimento ne è indice significativo);
- di mantenere l'ordinaria operatività bancaria con i terzi, che hanno continuato ad appoggiarsi alla banca per le esigenze connesse al credito, che costituiva l'attività caratteristica e remunerativa per la banca e che è indissolubilmente collegata alla credibilità della banca sotto il profilo della solidità patrimoniale.

Valga anche un'ulteriore considerazione.

La stessa operatività del capitale finanziato è stata condizionata dalla apparente solidità patrimoniale indotta dal reato di aggiotaggio, giacché è emerso che i clienti hanno ceduto alla richiesta di acquisto finanziato di azioni confidando proprio sull'affidabilità e solidità della banca.

Va ricordato che la natura del capitale finanziato è eterogenea perché costituita sia da quei clienti che, per poter accedere al credito, hanno acquistato le azioni con una parte dell'importo finanziato sia da coloro che hanno effettuato operazioni di "portage" puro (con acquisti anche per importi considerevoli interamente finanziati dalla banca).

E, infatti, anche coloro che si sono prestati ad effettuare operazioni finanziate erano stati in ciò condizionati dalla convinzione, da un lato, che si trattasse di un fenomeno isolato (stante le modalità con cui veniva presentata l'operazione e la riservatezza che veniva richiesta al cliente), assolutamente regolare e dettato da esigenze di carattere temporaneo della banca e non certo da criticità, dall'altro della sicura chiusura dell'operazione a breve termine, certi della affidabilità dell'istituto[704].

---

701 In riferimento all'operazione di aumento di capitale 2013 di complessivi euro 506 mln, l'indagine ha riscontrato che la Banca ha finanziato un ammontare di euro 143 mln, pari al 28% dell'intera operazione. Quanto all'aumento di capitale del 2014 di euro 607,8 mln, l'ammontare finanziato risulta essere euro 136 mln, pari al 22% dell'operazione (cfr. capitolo V).

702 Relazioni al bilancio 2013 e 2014 sub docc. 98 e 99 produzione P.M. ud.21.5.2019 (pag.37).

703 Si veda tabella 54 pag.151 consulenza tecnica dei PP.M.M dove sono esposti i dati rettificati, quindi non inquinati dal capitale finanziato, che evidenziano un patrimonio di vigilanza post aucap 2013 di 2.772.071 (valore al 30.9.2013) e post aucap 2014 di 2.794.237 (valore al 30.9.2014).

704 Si veda ad esempio quanto dichiarato dal teste Favrin sul fatto che accettò l'operazione perché BPVi non implicava rischi ed era una banca solida (pagg.56-57 verb.fono.10.7.19) oppure dal teste Ferrari che ha dichiarato di aver accettato perchè pensava che la banca fosse "in una situazione di sicurezza", "uno degli istituti più importanti nel panorama italiano (pag.16 verb.ud.5.6.19) o ancora da quanto riferito dal teste Ferrarini sulla sicurezza indotta dalla presentazione che veniva fatta della banca e della stabilità del valore dell'azione rispetto a quelle delle banche quotate (pagg.14-15 verb.ud. 11.7.19) o ancora dal teste Tagliabue che ha ricordato l'accento posto sulla "sicurezza" della banca nella lettera agli azionisti che lo aveva indotto ad investire nelle azioni (pag.63

E nell'ottica della strumentalità di tale prassi all'apparenza di quella solidità patrimoniale necessaria per l'ente per ottenere i benefici descritti, la connessione di tale operatività con la condotta di aggiotaggio - che non solo alimenta ma ne viene alimentata – costituisce sotto questo profilo ulteriore concretizzazione di utilità per l'istituto di credito

Rispetto ai reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza, l'interesse va individuato nella prosecuzione dell'attività di impresa obliterando quegli interventi di vigilanza che avrebbero frenato o ridotto l'operatività della banca o imposto l'adozione di un piano di capitale per assicurarne la patrimonializzazione [705] o limitato la realizzabilità degli aumenti di capitale o determinato l'avvio di procedure sanzionatore sino ad arrivare all'espulsione dal mercato.

E, infatti, ove l'autorità di vigilanza avesse conosciuto la reale patrimonializzazione di BPVi avrebbe potuto attivare i poteri di cui all'art. 53 T.U.B. adottando, appunto, provvedimenti restrittivi concernenti l'operatività o la distribuzione degli utili o comunque gli interventi correttivi previsti dalla circolare 263[706] nonché incentivare il monitoraggio sull'intermediario impedendogli l'artificiosa prospettazione patrimoniale al mercato che consentiva a BPVi di mantenere la propria posizione sul mercato.

Inoltre l'ostacolo alla vigilanza era funzionale a realizzare la condotta manipolativa del mercato; gli interventi della vigilanza, con la riduzione dei ratios patrimoniali, avrebbero vanificato la condotta manipolativa, che era funzionale a far acquisire all'ente benefici economici nell'immediato.

Si è visto, infatti, come la corretta comunicazione alla vigilanza avrebbe significativamente inciso sulla valutazione di realizzabilità del piano strategico della banca di riallocazione del portafoglio crediti e gestione del rischio (B2), sul giudizio di congruità dei ratios patrimoniali e della conseguente adeguatezza dell'operatività della banca (C2, D2, E2, G2, H2, M2), sulla realizzazione degli obiettivi di patrimonializzazione e la stessa credibilità delle operazioni di aumento di capitale (E2 con riferimento all'aucap 2013, F2 con riferimento all'aucap 2014) nonché determinato l'avvio di una procedura sanzionatoria per superamento del limite di detenzione di azioni proprie (capo D1 in relazione al capo D2).

Tutte condotte vantaggiose per l'ente nella prospettiva ex ante - anche se poi rivelatesi insufficienti a ristabilire l'equilibrio patrimoniale - in quanto finalizzate ad ottenere autorizzazioni per eseguire operazioni (gli aucap con afflusso significativo di capitale

---

verb.10.12.19) o ancora dal teste Boer sulla solidità e crescita della banca e pronta liquidabilità del titolo (pag.95 verb.ud.6.6.19) o ancora dal teste Roncato sulla sicurezza delle operazioni (pagg.16, 22 verb.ud.16.11.19).

[705] Cfr. teste Parascandolo udienza 28.11.19.

[706] Rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale; contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni; riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale; limitazione alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi, anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali (Circolare della Banca d'Italia n. 263 Titolo III, Cap. 1, sez. III, par. 5).

non finanziato) o mantenere una operatività o, nel caso del mancato avvio di procedura sanzionatoria, evitare un danno.
I reati hanno certamente consentito all'ente di evitare provvedimenti sfavorevoli.
Va aggiunto, con riferimento al capo F2, che l'occultamento dell'utilizzo dell'assistenza finanziaria per il completamento dell'operazione di aumento di capitale 2014, ha consentito alla banca di ottenere l'autorizzazione (che altrimenti non sarebbe stata concessa[707]) alla computabilità delle azioni di nuova emissione nel capitale di classe 1, con indubbi effetti vantaggiosi sotto il profilo della determinazione dei ratios patrimoniali e conseguentemente anche della prospettazione di solidità dell'istituto.
Con riferimento al capo N2, la condotta di ostacolo - consistita nell'occultamento e nell'omessa comunicazione di procedure strutturate per il contatto della clientela e della prestazione di consulenze per le operazioni di acquisto del titolo BPVi di nuova emissione, nonché nell'occultamento e nell'omessa comunicazione della erogazione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni - ha consentito a BPVi di portare a termine l'aucap grazie alla conclusione "sollecitata" dei contratti di acquisto di azioni senza il vincolo procedurale della valutazione di adeguatezza bloccante.
E' emerso, infatti, che le adesioni "spontanee" di interesse secondo la procedura e i tempi previsti erano state assolutamente risibili[708], il che evidenzia un limitatissimo riscontro presso la clientela.
L'intervento dell'autorità di vigilanza avrebbe, dunque, determinato l'insuccesso della campagna di patrimonializzazione in quanto, ove edotta della scelta di effettuare un'azione di sollecitazione volta a favorire la sottoscrizione delle azioni mediante la prestazione di consigli d'investimento, avrebbe imposto l'applicazione della normativa di settore, con riduzione significativa dei contratti conclusi.
Per contro, grazie alle condotte di ostacolo, la banca ha potuto introitare, aggirando i controlli di adeguatezza, capitale che altrimenti non avrebbe conseguito (106.012.687,50 corrispondente alla quota parte imputabile agli acquisti, non finanziati, effettuati dai soggetti che non avrebbero superato il test di adeguatezza bloccante[709]) evitando, quindi, l'esercizio di un controllo più pregnante da parte di Consob in sede disciplinatoria preventiva delle operazioni medesime ed, eventualmente, sanzionatoria successiva in merito alla condotta che effettivamente è stata posta in essere.
Inoltre, la corretta rappresentazione del dato informativo relativo ai finanziamenti correlati avrebbe comportato ulteriori interventi integrativi della vigilanza anche con

---

[707] Infatti, in forza del nuovo Regolamento UE n. 575/2013 (C.R.R.), entrato in vigore il 1° gennaio 2014, per la classificazione degli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 era necessario il vaglio preventivo dell'autorità di vigilanza sulla rispondenza degli strumenti di prossima emissione ai requisiti richiesti dalla normativa.
[708] Precisamente il 9,4% , dato che peraltro deve ritenersi comunque inquinato dal verosimile previo contatto, anche in questi casi, con la clientela da parte della rete commerciale della banca, tenuto conto che di queste ben il 60% delle manifestazioni di interesse pervenute via web risultavano immesse da indirizzi IP di personal computer in uso ai dipendenti della banca e che molte lettere cartacee erano state consegnate brevi manu in filiale (cfr. capitolo X).
[709] Cfr. pag.144 relazione Consob, teste Messineo pag. 48 verb.ud.19.9.19, doc. 252 P.M. ud.19.9.19.

riferimento agli acquisti effettuati con tali modalità (sotto il profilo della consapevolezza del rischio assunto dall'investitore).
Conclusivamente l'intervento della vigilanza avrebbe limitato il successo della campagna di patrimonializzazione il cui completo realizzo era indispensabile al conseguimento di una pluralità di obiettivi:

- l'acquisizione di capitale – confluito nella casse della banca per complessivi 471,8 milioni (non finanziati) - certamente importante per la banca che aveva chiuso il bilancio 2013 con una perdita di 28 milioni e che aveva necessità di rafforzare la propria dotazione patrimoniale per garantire la continuità aziendale;
- l'incremento (effettivo) dei fondi propri da 2.343.951 euro (valore pre aucap) a 2.794.237 euro (valore post aucap)[710];
- il positivo superamento del Comprehensive Assessment, in funzione del passaggio alla Vigilanza Unica Europea e ai nuovi requisiti di stabilità indicati in tale sede, con ricadute positive sulla competitività della Banca sul mercato del credito, in ragione dell'apparente stabilità e solidità economico-finanziaria indotta dal successo dell'aucap;
- preservare la propria credibilità sul mercato.

4. Colpa di organizzazione.

Il criterio di imputazione soggettivo si fonda sulla c.d. colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, basata sui modelli di governance.
Il D.lgs. n. 231/2001 costruisce la responsabilità sulla base del principio secondo cui la persona giuridica è responsabile per non aver posto in essere quella serie di prevenzioni in grado di impedire ai propri dipendenti la commissione di reati nell'interesse dell'ente.
In altri termini, l'ente viene sanzionato per non essersi strutturato in modo da prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale idonee e adeguate secondo un criterio di esigibilità rispetto ad un agente modello collettivo.
Le cautele predisposte vanno consacrate in un documento (modello organizzativo) che deve individuare i rischi e delineare le misure atte a contrastarli.
Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione (Cass. SU n.38343 del 24/04/2014) per non aver dato corso alle misure di prevenzione del rischio di reati che l'ordinamento prescrive attraverso una appropriata configurazione, attuazione o attualizzazione della organizzazione finalizzata alla prevenzione di determinate categorie di reati.
Con riguardo a reati commessi da chi riveste posizione apicale, la stessa trova espressione nell'art. 6 co.1 lett. a), che consente, infatti, all'ente (unitamente agli altri presupposti richiesti) di non rispondere del reato commesso dai propri dipendenti nel suo interesse o a suo vantaggio, se "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente

[710] Il riferimento è ai valori effettivi del patrimonio di vigilanza/fondi propri, epurati dal capitale finanziato, come rappresentati nella tabella 54 pag.151 consulenza tecnica dei PP.M.M.

attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".
Il legislatore configura, quindi, la realizzazione e l'attuazione del modello e la virtuosità delle politiche di vigilanza come un preciso obbligo a carico dell'ente, fornendo anche indicazioni sulle modalità di esplicazione del dovere di autonormazione organizzativa.
Difatti, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, si richiede che il modello risulti idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che esso sia efficacemente attuato e presidiato da un organismo di vigilanza e che il reato sia commesso mediante l'elusione fraudolenta dello stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, al riguardo non si configura un'inversione dell'onere della prova.
"Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piana ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa; ***tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente"*** (SU 38343/2014 cit.).
La norma, dunque, struttura piuttosto le modalità della prova liberatoria rispetto all'elemento della carente regolamentazione interna.
L'ente, altrimenti responsabile (per la riconducibilità del fatto alla sfera di operatività e interesse dell'ente e al profilo di immedesimazione organica), può invece opporre la prova liberatoria del proprio agire prevenzionistico e della correttezza del proprio modello organizzativo, introducendo gli elementi in suo possesso per contrastare gli elementi di accusa a suo carico e dimostrare la preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli a organismo dell'ente dotato di autonomi poteri e la fraudolenta elusione dei modelli.
L'esonero della responsabilità della società per i reati commessi da soggetti in posizione apicale si struttura, dunque, secondo lo schema delineato dall'art. 6 co.1, attraverso: l'adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo alla prevenzione dei reati (a), il cui funzionamento sia affidato alla vigilanza di un apposito organismo (b), senza che si sia registrata omessa o insufficiente vigilanza (c) in quanto gli autori del reato hanno fraudolentemente eluso il modello di gestione (d).
Nella costruzione del modello la società deve individuare (art. 6 co.2):
a) le aree a rischio reato, con riferimento ai vari settori dell'impresa;
b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (il che implica la tracciabilità dei processi e la responsabilizzazione dei diversi soggetti aziendali incaricati dello svolgimento di una funzione, anche mediante processi formativi del personale);
c) modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

d) obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza (con necessità di precisa indicazione dei soggetti deputati alla ricezione dell'informazione, della tipologia delle segnalazioni e presidi a tutela degli autori della segnalazione);
e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le infrazioni al modello.
La Cassazione (sez.5 18/12/2013 n.4677, caso Impregilo proprio con riferimento al reato presupposto di aggiotaggio e ancora sez.2 n. 52316 del 27/09/2016 caso FIRE S.p.a.), intervenuta a chiarire i contorni del giudizio di adeguatezza del modello, ha evidenziato che:
- il riferimento o il recepimento dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti non è sufficiente a determinare l'adeguatezza del modello rispetto ai suoi scopi: il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere "calato" nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione;
- non vi è adeguatezza se non attraverso l'istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di modelli, attribuita ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari" soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato, tant'è che l'art. 6 co.2 prevede (sub d) obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, evidentemente per consentire l'esercizio "autonomo" del potere (di vigilanza, appunto), nonchè (sub e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere "credibile" il potere di controllo);
- non può, pertanto, ritenersi idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (in Impregilo l'organo di vigilanza aveva natura monocratica ed era posto alle dirette dipendenze del presidente; in FIRE S.p.a. l'ODV era composto in maniera tale da essere privo di qualsivoglia indipendenza dagli amministratori della società);
- l'aggiotaggio è "un delitto di comunicazione" ed è dunque, appunto, sul versante della comunicazione che il modello (e dunque il controllo) deve mostrare la sua efficacia;
- la semplice inosservanza del modello non costituisce l'elusione fraudolenta prevista dalla norma, essendo evidente che essa non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello bensì in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola; insomma, una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa.
Naturalmente non è sufficiente per l'ente adottare solo formalmente un modello di prevenzione dei reati, dato che l'efficacia di esonero dalla responsabilità è

condizionata all'efficace attuazione del modello stesso; le misure di prevenzione in esso previste devono essere effettivamente ed efficacemente applicate a scopi preventivi.
L'ente, dunque, è tenuto non solo a predisporre ed adottare il modello, ma anche ad efficacemente attuarlo, il che significa realizzarlo in concreto, applicarlo e implementarlo.
La valutazione si muove, dunque, su due piani, l'uno preliminare e presupposto rispetto all'altro: adozione e idoneità del modello; efficace attuazione del modello stesso.
E' evidente che di efficace attuazione si potrà parlare solo ove il modello superi il vaglio di idoneità a monte; l'attuazione di un modello inidoneo resta inutile.
I profili su cui deve vertere il giudizio sono:
- quello della adozione (da parte dell'organo amministrativo) e quello della idoneità del modello, che deve rispettare i contenuti minimi fissati dalla legge ed essere ritagliato sulla realtà aziendale e quindi prevedere: mappatura dei rischi specifica ed esaustiva e non meramente ripetitiva del dato normativo, individuando le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e la tracciabilità delle fasi decisionali; previsione di contro-misure e modalità di attuazione; ODV indipendente e dotato di adeguate capacità tecniche; procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersioni di precedenti violazioni); collegamento con l'ODV, cui deve essere assicurato un flusso effettivo di notizie e di informazioni con concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'OdV; sistema di controllo differenziato a seconda dei ruoli e delle attività svolte, con modalità tali da assicurare continuità nel controllo; previsione di periodici controlli di routine e controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili; sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure stesse (ad esempio in caso di mancata individuazione ed eliminazione delle violazioni); corsi di formazione del personale anche in relazione agli obblighi di informazione e al contenuto dei programmi; procedure di controllo e verifica sull'attuazione del modello;
- quello dell'attuazione efficace del modello, che attiene alla verifica di operatività dei protocolli di gestione previsti e all'effettivo funzionamento dei medesimi all'interno della realtà aziendale di riferimento.
La valutazione va, dunque, ancorata alle caratteristiche individuali dei singoli modelli, da rapportare alla peculiare dimensione e operatività dell'ente collettivo, tenendo conto dei parametri fissati dal legislatore per tale accertamento, che sono quelli dell'idoneità in relazione all'adozione del *compliance* e alla sua efficace attuazione.
Banca Popolare di Vicenza ha adottato uno specifico Modello Organizzativo ex d.lvo.231/2001.
Il relativo documento è stato acquisito nel corso della perquisizione del 21/6/16 presso l'Ufficio Sviluppo Organizzativo laddove sono stati rinvenuti dei DVD all'interno dei quali era presente una cartella denominata "2012-2016 Modello 231" con le versioni del modello aggiornate al 2012, 2014 e da ultimo 2016 (docc. 269, 270,

271 produzione documentale P.M. ud.30.9.19; sul punto hanno riferito i testi Graziosi sentito all'udienza 17.1.20 e Dametto sentito all'udienza 18.2.20).
Il modello richiama in via generale le "Linee guida ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle Banche" (prodotte sub doc. 609 dal P.M. udienza 16.1.20) e indica l'insieme delle prescrizioni, regole, prassi operative e norme deontologiche adottate da BPVi.
In particolare, dopo il richiamo alla disciplina di settore, vengono indicati le responsabilità nell'approvazione, nel recepimento e nell'adeguamento del modello, la mappatura dei processi a rischio, l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio e disciplinare -con riferimento anche alle condotte delle figure di vertice- la comunicazione e la formazione del personale, l'elenco dei reati previsti dal decreto e i protocolli relativi ai processi sensibili con relative linee guida di comportamento.
In tale documento, nella versione aggiornata a febbraio 2012 (doc.269) e in vigore sino all'agosto 2014, la mappatura dei rischi con riferimento i reati societari viene effettuata alle pagine 61-70, dedicate alle operazioni societarie e ai rapporti con l'autorità di vigilanza.
E allora se per rischio si deve intendere qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'attività di impresa, da solo o in correlazione con altre variabili, possa creare situazioni pregiudizievoli, deve rilevarsi che nel modello nulla viene previsto in relazione alle modalità di predisposizione dei bilanci, al computo dei requisiti patrimoniali anche ai fini del patrimonio di vigilanza, all'attività di erogazione del credito, alla gestione operativa, contabile e patrimoniale delle azioni, proprie e non, che pure costituiva, come visto, l'attività su cui si focalizzava l'operatività della banca e che costituiva un'operatività significativa in una banca cooperativa come BPVi.
Manca qualsivoglia procedimentalizzazione delle attività di acquisto e vendita delle azioni e il modello non è stato mai (volutamente) implementato in tal senso[711]; è assente l'indicazione di modalità operative per garantire la tracciabilità dei finanziamenti per acquisti azioni proprie; non è prevista alcuna procedura generalizzata per garantire la corretta registrazione dell'accadimento gestionale - concessione finanziamento correlato - in modo da dare evidenza del collegamento tra affidamento e acquisto/sottoscrizione di azioni[712]; manca la predisposizione di un

---

711 Romano, responsabile della direzione supporto rete al cui interno era articolato l'ufficio soci, sentito all'udienza del 17.9.19 ha dichiarato che non esisteva una procedura informatizzata per gestire gli acquisti e le vendite delle azioni della banca e, quando tentò di informatizzare la procedura a seguito dell'aumento esponenziale negli ultimi anni (da 6/7000 all'anno a circa 40.000) e di implementare la struttura, venne minacciato di licenziamento.

712 Ciò venne fatto unicamente in occasione dei mini aucap 2013 e 2014 attraverso l'apertura di un conto di contabilità specifico alimentato grazie alla istituzione di un prodotto ad hoc ai fini della procedura ELISE (che era il sistema di gestione dei partitari dei finanziamenti) che consentiva di dare evidenza del finanziamento che assisteva l'aumento di capitale. Si veda quanto dichiarato dal teste Triban (pag.14 verb.ud. 5.10.19): *"in virtù di questo, il sistema contabile intercettava questo specifico prodotto e, conseguentemente, lo stesso era correttamente trattato sia ai fini di bilancio con la previsione di una riserva indisponibile e indistribuibile, che veniva correttamente riportata e segnalata nella sezione della nota integrativa di bilancio, perché così prevedeva il Codice Civile; e, nel contempo, veniva previsto un filtro negativo al patrimonio di vigilanza, ai fondi propri"* Sul punto analogamente teste Cassoli (pag.77 verb.ud.5.10.19).

sistema per rilevare le criticità attraverso la definizione di appositi indicatori sulla base delle tipologie di rischio.
Ancora, a fronte della natura comunicativa del reato di aggiotaggio, nulla viene previsto sul fronte delle comunicazioni (ad esempio sull'iter di predisposizione, verifica e condivisione dei comunicati, raccolta dei dati e loro validazione) mentre, con riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza, il modello – incentrato più che altro sull'antiriciclaggio – non regolamenta in alcun modo gli aspetti afferenti il patrimonio di vigilanza.
Il modello prevede poi un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri: il responsabile pro tempore della Direzione *Internal audit* e due soggetti esterni che non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza (pagg.23-24).
Come evidenziato, indipendenza, autonomia e professionalità dell'ODV sono caratteristiche imprescindibili.
Va allora osservato che la figura del Dirigente della funzione di *Internal audit* in astratto può anche essere adeguata a comporre l'organismo medesimo, tant'è che le stesse linee Guida dell'ABI del 2004 (doc. 609) contemplavano tale possibilità benchè con l'integrazione "nei poteri e nella composizione".
Tuttavia, nel caso di BPVi, la nomina del Responsabile dell'Audit a componente dell' ODV si rivela in concreto non adeguata a garantirne l'indipendenza perché, in relazione al Funzionigramma al 19/11/12 e al 10/4/13 (docc.264, 265 produzione P.M. ud.26.9.19), la relativa figura risulta dipendere gerarchicamente dal Direttore Generale e funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione per il tramite del Comitato per il Controllo, dal Collegio Sindacale e dallo stesso ODV di BPVi.
Nel funzionigramma al 18/7/2014 (doc.266 produzione P.M. ud.26.9.19) la criticità permane, perché la Direzione *Internal audit* risulta dipendere gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione e funzionalmente dal Comitato per il Controllo, dal Collegio Sindacale, dal Direttore Generale. Va detto però che, pur essendo l'aggiornamento del modello approvato con delibera del C.d.A. del 18.8.2014, già con delibera del 22.4.2014 il C.d.A. (doc.102 produzione P.M. ud.23.5.19), recependo un'indicazione di Banca d'Italia, attribuiva la funzione di organismo di vigilanza al collegio sindacale (come previsto dall'art. 6 co. 4 bis D.lgs.231/2001 novellato) che assumeva formalmente la carica in data 12.5.2014 (teste Dametto pag.46 verb.18.2.20).
Il Direttore dell'*Internal audit*, quindi, dipendeva gerarchicamente e funzionalmente dai soggetti che, con specifico riguardo ai reati che vengono in considerazione, era tenuto a controllare ai fini di cui al D.Lvo 231/01 e che, in concreto, si sono effettivamente resi responsabili delle condotte penalmente rilevanti, il che ne minava inevitabilmente indipendenza e operatività e si poneva in contrasto con le stesse linee guida ABI cui il modello dichiarava di ispirarsi e che, proprio con riferimento ai reati societari, evidenziava la necessità che *"l'organismo di controllo debba essere una funzione di elevata ed effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia sociale"* (pag.22 linee guida ABI doc.609).
Significativo sotto il profilo del legame tra il membro dell'ODV e i vertici il fatto che la relazione sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza veniva effettuata in sede di

C.d.A. proprio dal Direttore Generale (si veda ad esempio il C.D.A. del 7.2.12, doc.102 produzione documentale P.M. ud.23.5.12).
Gli altri due membri erano individuati in due avvocati, Barbieri Elio e Simeone Giorgio.
Il teste Graziosi (pag.48 verb.17.1.20) ha riferito che le indagini esperite avevano consentito di appurare che l'Avvocato Barbieri Lelio aveva percepito compensi negli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 - rispettivamente per 10.000,00 euro, 614.000,00 euro, 91.000,00 euro, al lordo delle ritenute fiscali - dalla Berica Residential Mbs 1 S.r.l., che è una società veicolo creata dalla Banca Popolare di Vicenza nell'ambito di alcune operazioni di cartolarizzazione. Analogamente, l'Avvocato Simeone Giorgio aveva percepito, negli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, dei compensi per un importo di 63.200 euro, al lordo sempre delle ritenute fiscale, da parte della Nordest, società di gestione del risparmio, della quale la Banca Popolare di Vicenza deteneva l'intero capitale sociale per un valore di 1 milione 200 mila euro.
L'aver già ricevuto retribuzioni da società veicolo della BPVI e da società partecipata totalmente dalla stessa compromette la garanzia di una imparzialità di giudizio e di esercizio indipendente dei compiti assegnati, minando irrimediabilmente il requisito dell'autonomia.
L'ODV di BPVi era, dunque, composto da soggetti non esenti da ingerenza e condizionamento da parte dei componenti dell'Ente, in particolare degli organi di vertice.
L'art. 6 co. 1 B impone anche l'attribuzione di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Nel caso di specie i poteri riconosciuti all'Organismo in caso di accertamento di violazioni del modello e/o della commissione di reati-presupposto che comportino la responsabilità amministrativa della Società si limitano alla segnalazione gerarchica – dunque agli stessi controllati - senza che sia previsto alcun un autonomo potere di intervento.
Inoltre, i già limitati poteri di controllo risultano fortemente compressi dalla necessità di una previa pianificazione dell'attività di verifica da effettuare di concerto con le funzioni di controllo aziendale e da comunicare al Comitato per il Controllo e allo stesso Consiglio di Amministrazione, cioè agli stessi controllati.
Nessuna previsione di controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili.
Quanto ai flussi informativi verso l'organo di vigilanza – indispensabili per esercitare un controllo informato sulle aree di rischio e adottare gli opportuni provvedimenti ed eventualmente avviare i procedimenti disciplinari - era prevista unicamente la segnalazione diretta di eventuali violazioni al Presidente dell'Organismo attraverso un unico canale, quello della mail da inviare all'indirizzo avvleliobarbieri@libero.it; nessun presidio a garanzia della riservatezza del segnalante e a sua tutela, tale non potendo considerarsi la mera "dichiarazioni di intenti" espressa a chiusura del paragrafo 2.7.3. secondo la quale *"la Banca garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate*

erroneamente e o in mala fede" mancando la predisposizione concreta di presidi a tutela del segnalante.
Carenza sicuramente significativa in un contesto in cui il discostamento dalle indicazioni dei vertici – anche in aspetti che attingevano profili di illiceità – poteva comportare anche ritorsioni nei confronti del soggetto dissenziente (emblematico il caso Villa, per il quale si rimanda al capitolo IV par.10.1).
Ancora, manca qualsiasi procedimentalizzazione del flusso di dati provenienti dalle strutture aziendali afferenti all'area di rischio, ad esempio attraverso report periodici.
Il modello aggiornato al 2014 si differenzia per una parziale implementazione della mappatura dei rischi con riferimento alle attività sensibili (pagg.228-303); restano assenti la procedimentalizzazione e i presidi di controllo per la predisposizione dei comunicati stampa così come la predisposizione di regolamentazione sull'aspetto relativo agli acquisti e vendite di azioni proprie.
L'ODV resta strutturato in modo identico ma individuato nel collegio sindacale (pagg.25, 26).
E' un'opzione prevista dallo stesso legislatore e suggerita dall'autorità di vigilanza (aggiornamento delle disposizioni di vigilanza prudenziale del 2.7.2013 a modifica della circolare 263) ma ciò non significa che l'attribuzione della funzione al collegio sindacale valga a garantire l'adeguatezza dell'ODV laddove le condizioni in concreto ne frustino i requisiti di autonomia e indipendenza.
Inoltre, vanno comunque garantiti poteri di iniziativa, controllo, intervento previsti dall'art. 6 B, dunque i poteri dei sindaci devono essere integrati per garantire l'effettività dell'esercizio delle funzioni di vigilanza soprattutto a fronte di un organo (collegio sindacale) che non ha poteri di vigilanza continua.
Il modello, invece, sotto questo profilo resta carente.
Il Collegio sindacale di BPVi, al momento dell'assunzione dell'incarico di ODV, era composto da Zamberlan Giovanni Battista Carlo, Piussi Laura, Cavalieri Giacomo e Zanconato Paolo.
E' emerso che alcuni sindaci avessero delle importanti interessenze con Zonin e con le società a esso riconducibili (teste Dametto pagg. 47, 48 ud.18.2.20).
Il Presidente Zamberlan, per trent'anni componente del Collegio sindacale di Banca Popolare e per diversi decenni anche Presidente, rivestiva anche il ruolo di sindaco in ACTA, una società controllata dalla famiglia Zonin.
Il sindaco Zanconato ricopriva la carica di sindaco anche nella Casa Vinicola Zonin nonchè quella di Amministratore Delegato in ACTA e di Presidente del Collegio Sindacale della Fattoria Il Palagio riconducibile a Zonin.
Lo stesso Zanconato, sentito all'udienza del 9.7.20, ha riferito di aver assunto (su richiesta di Sorato) anche l'incarico di amministratore della società San Marco (di cui Banca popolare deteneva la quota del 46%), acquistando la partecipazione del 5% della società per il valore di 100mila euro (con finanziamento erogato dalla stessa BPVi) e che fu lo stesso Zonin a proporgli di assumere la carica di sindaco di BPVi, proprio a partire dall'aprile 2014, giusto in concomitanza con la scelta di affidare al collegio sindacale il ruolo di ODV (la delibera del C.D.A. è appunto del 22.4.2014).

Il sindaco Cavalieri era contemporaneamente sindaco anche nella Tenuta di Rocca di Montemassi, riconducibile a Zonin.
Va poi evidenziato che le relazioni ispettive di Banca Italia sottolineano come i sindaci fossero espressione del sistema di alleanze che ispira la governance aziendale, gestita dal Presidente Zonin secondo logiche di cooptazione di persone di sua fiducia; il collegio sindacale viene descritto come organo che svolge un'attività meramente formale, priva di "incisivo vaglio critico", assente quanto all'analisi degli aspetti maggiormente critici della gestione.
Dunque, il modello predisposto da BPVi non supera il vaglio di idoneità sotto plurimi profili: profilazione dei rischi specifici (praticamente assente nel modello 2012, comunque carente in quello del 2014); indipendenza dell'ODV (composto da soggetti incardinati gerarchicamente e sottordinati rispetto ai soggetti su cui vigilare o comunque in conflitto di interesse e palesemente privi di qualsivoglia autonomia); poteri ispettivi e controllo (del tutto carenti); flussi informativi adeguati (la cui mancanza contribuisce a privare di adeguata piattaforma cognitiva un ODV già inadeguato per carenza di autonomia e poteri).
Le lacune a monte del modello trovano conferma dell'assenza di qualsivoglia informazione all'ODV sulle modalità di vendita delle azioni della banca, pur oggetto di rivendicazioni e segnalazioni da parte della rete e sul fatto che alcuni chiari episodi di criticità operativa che avrebbero dovuto indurre approfondimenti e segnalazioni non sono mai stati portati all'attenzione né valutati dall'ODV.
I testi Ghezzi e Romani (sentiti alle udienze 23.5.19, 30.5.19, 13.7.2019), delegati sindacali, hanno riferito delle continue segnalazioni dei dipendenti in punto di pressioni sulla rete per la negoziazione di azioni, anche attraverso la concessione di finanziamenti, che indussero i sindacati a predisporre una lettera inviata in via riservata alla Direzione Generale già in data 16.10.12 (doc. 91 produzione P.M. ud. 17.5.19), in cui si richiamava la banca al rispetto delle norme che regolano attività di negoziazione azioni, anche con riferimento alla vendita di azioni proprie mediante finanziamento della banca stessa[713]. I testi hanno riferito i timori di ripercussioni da parte dei dipendenti e il fatto che nessuna segnalazione era stata fatta agli organi di controllo da parte dei dipendenti, che avevano preferito rivolgersi ai sindacati senza esporsi personalmente.
In tale contesto si rendeva vieppiù importante una specifica previsione volta a garantire i flussi informativi, necessari *"per consentire l'esercizio autonomo del potere di*

[713] La lettera ha ad oggetto "attività di negoziazione delle azioni di propria emissione" in cui si "richiama" la banca al rispetto delle norme che regolano attività di negoziazione azioni e al rispetto, da parte dei vertici aziendali, di quanto enunciato dal Manuale Soci cioè che "in nessun caso gli addetti alle filiali promuovono di propria iniziativa l'investimento in Azioni BPVi. La Banca non prevede alcuna forma di incentivo alla rete di vendita in relazione all'attività di collocamento o vendita delle Azioni nè include le stesse all'interno di campagne commerciali". Si ricorda che il C.d.A. nella seduta del 2.5.2012 ha classificato le azioni di propria emissione come strumenti finanziari con conseguenza applicazione della direttiva MIFID. Si invita ad integrare Manuale Soci in punto di specificazione delle diverse casistiche per l'esecuzione dei test MIFID cassando l' ipotesi che prevede casi di sollecitazione o promozione all'acquisto perché configura un rischio di non conformità alle norme. Vi è poi espressa "diffida" dal mettere in atto prassi aziendali in contrasto con l'art.2358 co.1 che vieta prestiti e garanzie per acquisto o sottoscrizioni azioni proprie.

vigilanza" (così Cass.4677/13), la necessaria procedimentalizzazione degli stessi, l'imprescindibilità della garanzia di anonimato in caso di segnalazioni di illiceità o criticità, la previsione di sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo di segnalazione, che, invece, il modello BPVi prevede in modo del tutto insufficiente o non prevede affatto.

Si richiama poi l'intervento effettuato dal socio Dalla Grana all'assemblea dei soci del 26.4.2014 sulla sussistenza del fenomeno degli acquisti finanziati; assemblea cui partecipa Zamberlan che di lì a poco assumerà le funzioni di Presidente dell'ODV, cui seguì però la totale inerzia dell'ODV (Zamberlan risponderà con una lettera solo nel dicembre 2014, ma come Presidente del collegio sindacale e solo perché in tal senso sollecitato da Dalla Grana).

Ancora, l'evidenza nel rapporto ispettivo *Internal audit* dell'11.6.2014 (doc.610 produzione P.M. ud.16.1.20) del rilievo di una operazione baciata relativa alla posizione di Olivieri Antonino[714]; rapporto validato elettronicamente anche da Bozeglav (teste Graziosi pag.49 ud.17.1.20), ancora responsabile dell'Audit e da poco dismesso da membro dell'ODV, senza che sia seguita segnalazione alcuna all'Organismo di Vigilanza.

E, ancora, la vicenda Villa, portata a conoscenza di Bozeglav nel luglio 2014 (doc.289 produzione P.M. ud.30.9.19-3.10.19), senza che, ancora una volta, costui abbia segnalato alcunchè all'ODV[715], pur avendo svolto approfondimenti e predisposto una specifica relazione sul punto, conclusa nel settembre 2014 (doc.256 produzione P.M. ud.19.9.19) ,nella quale già si tratteggiava il fenomeno del capitale finanziato, che venne consegnata, però, al solo Sorato; inerzia, rispetto all'ODV, rimasta anche a fronte dell'assenza di iniziative poste in essere dagli organi dirigenziali[716].

Ancora, la presenza di Zamberlan al C.d.A. del 4.11.2014 (doc.102 produzione P.M. ud.23.5.19) in cui si fa riferimento all'articolo apparso sul Sole 24 Ore a firma del giornalista Gatti in cui si riportano le dichiarazioni di un cliente sulla presenza di azioni finanziate (articolo menzionato nuovamente anche dallo stesso Dalla Grana nello scambio epistolare direttamente intercorso con Zamberlan) cui seguì, ancora una volta, l'assenza di qualsivoglia intervento dell'ODV.

---

714 Pag.15 *"si sottolinea..che la disponibilità relativa al finanziamento è stata totalmente utilizzata per l'acquisto di titoli del nostro Istituto"*

715 Come candidamente ammesso dallo stesso Bozeglav (pag.76 verb.ud.3.9.19).

716 Sul punto si rimanda a quanto dichiarato dai testi Bozeglav (pagg.14-19, 76 verb.ud.3.9.19) e Turco (pagg.80-83 verb.ud.3.7.19) sul fatto che a settembre 2014 Bozeglav consegnò il report a Sorato dicendogli che avrebbe avuto necessità di fare ulteriori approfondimenti con il coinvolgimento della divisione mercati e della divisione crediti. Nell'occasione Sorato assunse un atteggiamento dilatorio: si fece lasciare la relazione ma non assunse alcuna iniziativa.

Solo a gennaio 2015 Bozeglav tornò a chiedere a Sorato del report; seguirono incontri con Giustini e poi anche con Turco, cui seguì l'insabbiamento della relazione.

Turco ha, infatti, ricordato che alla riunione con Bozeglav, Soorato, Giustini il report gli fu consegnato con l'indicazione di fare approfondimenti ma un paio di giorni dopo gli fu "ritirato" dallo stesso Giustini perché Sorato non voleva che girasse per la banca; nell'occasione Giustini si assicurò che Turco non ne avesse fatto copia.

Da ultimo, Zamberlan venne informato, in un incontro del 3 marzo 2015, da Antonini di KPMG delle anomalie riscontrate sulle 17 posizioni emerse come potenzialmente correlate e sulla richiesta di approfondimenti[717]; a fronte di ciò nessuna segnalazione o attivazione da parte dell'ODV.

Sull'inerzia nella veicolazione delle informazioni all'ODV e sul mancato intervento dell'organismo ha pesato certamente l'assenza di indipendenza dei membri dell'ODV rispetto agli organi di vertice sia la mancanza di poteri autonomi di iniziativa e controllo.

Le conclusioni sull'inidoneità del modello adottato da BPVI portano a ritenere provata l'inadeguatezza del contesto organizzativo e configurabile la conseguente colpa di organizzazione.

Va aggiunto, comunque, che il già carente modello 231 pare essere rimasto nella realtà aziendale della banca più che altro un esercizio di stile, **privo di una effettiva attuazione.**

I verbali dell'ODV (doc. 897 produzione P.M. ud.8.10.20) danno conto di una attività assolutamente inconsistente dell'ODV, che si esaurisce in un esercizio formale della funzione, limitata ad un confronto con il responsabile della funzione *compliance* e il presidente del collegio sindacale su alcune tematiche di poco spessore, senza programmazione di alcuna autonoma attività di verifica, sostanzialmente delegata e appiattita su quella effettuata dall'audit (cioè l'organo dipendente gerarchicamente dai controllati) e senza alcun minimo accenno a tematiche attinenti ad effettive criticità rilevate, nemmeno quelle afferenti i casi più eclatanti.

Indicativo, altresì, appare il fatto che l'ultimo verbale dell'ODV risale al 21.5.2014; con l'attribuzione al collegio sindacale sembra essersi obliterata la funzione.

Lo stesso Bozeglav [718] ha confermato come l'attività dell'ODV fosse davvero minimale e di come l'attività formativa, pur prevista del modello (e come visto necessaria per garantirne efficace attuazione), era di fatto inesistente.

Ciò nonostante non risulta essere stato mai effettuato alcun intervento sanzionatorio da parte dell'ODV (teste Graziosi pag.65 verb.ud.17.1.120).

---

[717] La circostanza è stata descritta dal teste Antonini di KPMG sentito all'udienza del 19.12.19. Il doc. 574 (produzione P.M. ud.19.12.19) riepiloga proprio i contenuti di quell'incontro tra i quali si legge: *"con riferimento alle attività di verifica delle operazioni sul capitale* KPMG *informa che sono state identificate alcune posizioni che presentano una sostanziale contestualità di data e coincidenza di importo tra operazione sul capitale e fido concesso e per un campione non statistico di esse 17 posizioni è stato richiesto alla Banca di effettuare approfondimenti".*

[718] Pag.70 ud.30.9.2019

TESTIMONE BOZEGLAV – Diciamo che noi presentavamo, cioè noi col Responsabile della funzione di Controllo, presentavamo al Presidente dell'OdV quello che era l'elenco, il Piano di Audit, di *Compliance* e di Risk, e quindi il Presidente si andavano a verificare la necessità di apportare eventuali integrazioni al Piano delle verifiche. Generalmente, per quanto riguarda le verifiche, quelle tematiche che potevano risultare rilevanti ai fini della 231 venivano poi presentate in seno all'Organismo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E altre iniziative non sono mai state assunte dall'Organismo?

TESTIMONE BOZEGLAV – No, sono state prese delle iniziative di formazione, ma direi di no.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Formazione?

TESTIMONE BOZEGLAV – Sì, formazione: è stata un'attività, più che altro, su quello che sono il perimetro e la valenza del decreto 231, ma nient'altro.

Il modello organizzativo, pertanto, era inadeguato in mancanza di soggetti indipendenti e in assenza di efficaci poteri di intervento e controllo e non è stato adeguatamente attuato attese le gravi carenze nell'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Organismo a ciò deputato e la mancata applicazione anche delle poche prescrizioni ivi previste.
In conclusione, il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio dimostra in modo inequivoco come l'assetto organizzativo di BPVi risultasse, in rapporto alle strategie perseguite e al tipo di operatività svolta, ampiamente lacunoso, connotato da diffuse disfunzioni ed evidenziasse una palese inadeguatezza dei presidi a fronte dei rischi operativi assunti.
Le estese carenze dei sistemi di controllo interno e le evidenti disfunzioni del loro funzionamento non hanno, infatti, consentito di evidenziare alcuno degli evidenti elementi sintomatici del rischio di reato e, pertanto, non consentono di affermare l'estraneità di BPVI rispetto agli illeciti posti in essere dai propri vertici.
Tali considerazioni assorbono la questione dell'elusione fraudolenta del modello, che presuppone l'avvenuta adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo e la costituzione di un idoneo organismo di vigilanza.
In un contesto caratterizzato da evidenti disfunzioni organizzative e da grave inefficacia del sistema dei controlli (pur a fronte della presenza di plurimi ed evidenti segnali di anomalia), gli imputati e, in particolare, i vertici della Banca hanno potuto operare senza sottostare ad alcun tipo di vaglio o riscontro, ma non grazie all'elusione fraudolenta di un (inesistente) sistema di controlli interni, bensì grazie all'assenza e comunque ineffettività dei già lacunosi controlli previsti e ad una situazione dei presidi interni a BPVi connotata da diffusi elementi di opacità, dalla assoluta inadeguatezza dei controlli e dalla compiacenza degli stessi soggetti che avrebbero dovuto fungere da controllori.

5. Trattamento sanzionatorio.

Alla stregua dei rilievi che precedono va dunque affermata la responsabilità amministrativa da reato di BPVI in LCA per gli illeciti di cui agli artt. 25 ter lett. r) ed s) del D.Lgs. n. 231/01 in relazione ai delitti di delitti di aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza commessi dai suoi vertici.
La sanzione edittale di riferimento è quella indicata dall'art. 25 ter che prevede (a seguito del raddoppio delle sanzioni disposto dall'art. 39 co.5 L.262/2005) per il delitto di aggiotaggio la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (r) e per il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (s).
Il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto (anche tenuto dei danni cagionati alle persone offese) e del significativo grado della responsabilità dell'ente (in quanto gli illeciti amministrativi hanno costituito diretta espressione della politica aziendale e l'assetto organizzativo di BPVI era connotato da gravi lacune e significative ineffettività), viene determinata in 600 quote con riferimento al più grave illecito dipendente dal reato di aggiotaggio.

E' configurabile l'attenuante di cui all'art. 12 co. 2 A atteso che l'ente si è adoperato per ridurre le conseguenze dannose dell'illecito: BPVI ha, infatti, promosso in data 10.01-28.02.2017 un'offerta di transazione rivolta agli azionisti, proponendo una somma a titolo di indennizzo (il regolamento dell'Offerta di Transazione e i singoli atti di transazione conseguenti sono stati prodotti alle udienze del 29.1.19 e 4.4.19) che poi è stata corrisposta ai singoli aderenti.
La sanzione, in applicazione dell'attenuante de qua, va dunque determina in 400 quote.
Non può invece essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 12 co.2 B, in quanto risulta agli atti unicamente la versione del modello 231 aggiornata al 2016, che mantiene alcune delle criticità già presenti nei modelli precedenti (quanto in particolare all'ODV, ai flussi informativi e ai poteri di intervento) e di cui si ignora la concreta operatività, non essendo stato introdotto alcun elemento apprezzabile in tal senso.
Va ricordato che l'attenuante richiede non solo l'adozione, ma anche che sia stato *"reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.
Nulla è stato introdotto per documentare l'attività posta in essere a livello organizzativo per prevenire la commissione di ulteriori reati né è stato possibile apprezzare l'attuazione dei presidi instaurati a fronte dei rischi operativi assunti.
Va certamente applicata la disciplina della pluralità di illeciti di cui all'art. 21 D.Lgs. 231/01, in quanto gli stessi sono stati commessi all'interno del medesimo settore organizzativo della banca e, quindi, nello svolgimento della medesima attività.
Si stima congruo determinare in 150 quote l'aumento complessivo per gli ulteriori illeciti di cui all'art. 25 ter R e in 360 quote l'aumento complessivo per gli ulteriori illeciti di cui all'art. 25 ter S.
Va ricordato che l'illecito di cui all'art. 25 ter, pur contestato in un unico capo di imputazione (A2), riguarda una pluralità di fatti che segue necessariamente la pluralità dei reati presupposto.
Sull'illecito amministrativo dell'ente non influisce l'intervenuta prescrizione di una parte delle condotte di aggiotaggio, in quanto, come previsto dall'art. 8 d.lvo.231/2001, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
La prescrizione del reato presupposto può influire unicamente sulla contestazione dell'illecito, giacchè l'art. 60 prevede un'ipotesi di decadenza dal potere di contestazione dell'illecito amministrativo in caso di prescrizione del reato presupposto prima della contestazione, ipotesi che non viene in rilievo nel caso di specie.
L'art. 22 co.3 precisa inoltre che la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Costituisce del resto jus receptum in giurisprudenza che la prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito non ne determina l'estinzione, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica (Sez. 4, n. 31641 del 04/05/2018) e che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito,

interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018).
La sanzione finale viene quindi determinata in 910 quote.
L'importo della quota, in considerazione delle attuali condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (in LCA) e tenuto conto dei parametri indicati degli artt. 10 e 11, viene determinata nella misura di €. 400 per quota.
La sanzione pecuniaria irrogata è quindi pari ad euro 364.000 euro[719].
Non sono previste sanzioni interdittive.

6. Confisca.

L'art. 19 del D.lgs. 231 prevede la confisca obbligatoria diretta e per equivalente nei confronti dell'ente del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato o del valore ad essi corrispondente e ha lo scopo di sottrarre all'ente i vantaggi economici derivati dal reato, neutralizzandone l'esito economico positivo.
Secondo i principi elaborati dalla Corte di Cassazione, il profitto del reato oggetto di confisca ex art. 19 si identifica nel vantaggio economico, nel beneficio aggiunto di tipo patrimoniale causalmente derivante dal reato presupposto, nel complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti (Cass. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008; Sez. 2, n. 20506 del 16/04/2009; sez.5 n.10265 del 23/11/2013; Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013; SU n. 31617 del 26/06/2015) e non soltanto quelli appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa (Cass. SU n.10561 del 30/1/2014 e SU n.38343 del 24/04/2014).
Resta, comunque, anche nell'ampliamento della nozione di profitto adottata dalla giurisprudenza più recente, la necessità che esso corrisponda ad un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario (Cass.Sez. 6, n. 1754 del 14/09/2017), sicché devono essere individuabili effettive entità economicamente computabili conseguenti all'illecito da sottoporre ad apprensione.
L'ablazione presuppone poi l'esatta determinazione del profitto, che non può essere individuato forfettariamente.
Si è già detto come i reati abbiano consentito all'ente di lucrare dei vantaggi di carattere economico in termini di afflusso di capitale.
Tuttavia una puntuale stima dell'incremento patrimoniale è stata effettuata unicamente per l'illecito di cui al capo N2 che ha dato luogo al sequestro ex art.53 a carico

---

719 Nel dispositivo allegato al verbale di udienza del 19.3.21 per mero errore di battitura è stato indicato l'importo di euro 364.000.000 anziché 364.000. Si tratta di vero e proprio lapsus calami che è stato emendato con ordinanza ex art. 130 c.p.p. in data 22.3.21. Al di là del fatto che 364.000.000 sarebbe pena illegale va evidenziato che la pronuncia di condanna letta in udienza è stata per l'importo di euro 364.000, appunto.

dell'ente del profitto così determinato (provvedimento di sequestro GiP Vicenza del 18.5.2017).
Il profitto deve essere individuato nell'ammontare delle sottoscrizioni di capitale introitate dalla banca a seguito dell'aucap dai soci il cui acquisto era stato sollecitato dalla banca stessa e che non avrebbero potuto sottoscriverlo ove fosse stato applicato il teste di adeguatezza bloccante.
Tale afflusso di capitale va considerato frutto diretto dell'attività illecita in quanto ottenuto a seguito di operazioni concluse in spregio alle procedure e ai controlli previsti in ambito bancario a garanzia degli interessi degli investitori che altrimenti sarebbero stati pretermessi e alla cui corretta osservanza risulta rivolta l'attività di Vigilanza di Consob, ostacolata grazie all'artificio della falsa indicazione dell' "iniziativa cliente" e dell'assenza di attività di contatto o consulenza da parte della rete e alla mancata sottoposizione al test di adeguatezza bloccante a tutela delle specifiche caratteristiche di rischio.
Come spiegato dai testi Graziosi[720] e Messineo[721] e come risulta dal documento 252[722] (che costituisce sintesi dei calcoli effettuati) e dalla relazione ispettiva Consob[723], per l'individuazione dell'incremento patrimoniale conseguito dalla condotta di ostacolo, si è proceduto ad estrapolare le operazioni di adesione all'Aucap 2014 con indici di un effettivo esercizio di attività consulenziale per poi sottoporre le stesse al test di "adeguatezza" previsto, al fine di verificare se le stesse sarebbero o meno state "bloccate" dal sistema di valutazione.
L'importo complessivo è risultato pari ad euro 112.584.876 di cui euro 83.140.688 di azioni ed euro 29.444.188 di obbligazioni sottoscritte grazie alla violazione contestata; di tale somma, euro 5.769.813,50 sono risultati acquistati con capitale finanziato dalla banca che, dunque, non possono ritenersi integrare profitto.
Il ragionamento, integrato con gli esiti dell'ispezione CONSOB, è stato recepito dal GIP in sede di determinazione dell'importo da sottoporre a sequestro che ha individuato il profitto in complessivi euro 106.012.687,50 scomputando dalla quota riferibile ai soli titolari di diritto di opzione e prelazione (euro 111.782.501) quella del capitale finanziato (euro 5.769.813,50), senza considerare la parte riferibile al pubblico indistinto che poteva essere consulenziato (anche se previo test di adeguatezza).
Determinazione che si ritiene di condividere anche in questa sede[724].

---

720 pagg.51-52 ud.ud.17.1.20
721 Pagg.47 e ss. Ud.19.9.19 Il teste Messineo ha spiegato che gli Ispettori si sono limitati a estrarre dalle "liste" (o "eventi") consegnate dalla banca e poste a base dell'attività svolta prima dell'inizio del periodo di offerta, i soggetti consulenziati, togliendo quelli che non hanno aderito e quelli che potevano essere consulenziati e replicando invece su coloro che avevano aderito il test di adeguatezza.
722 produzione P.M. ud.19.9.19
723 Doc.11 Produzione P.M. ud.7.5.19, pagg.141-145 e in particolare tabella pag.144.
724 Si riporta lo stralcio della motivazione dell'ordinanza (da pag.35) di sequestro relativa al dettaglio dei conteggi eseguiti con la precisazione che il computo non è (e non è mai stato) oggetto di contestazione e che gli elementi su cui si basa sono confluiti come dati probatori al dibattimento.
"Le verifiche sull'effettività dell'iniziativa del cliente, quindi, hanno preso le mosse dall'analisi del dato ufficiale secondo il quale, nel corso dell'anno 2014, il 91,5% degli ordini di acquisto di azioni BPVi (complessivi del mercato secondario con rif. alla c.d "Campagna Svuotafondo") risulta impartito su spontanea iniziativa della clientela per un controvalore di 850,8 mln/€ su 930,3

mln/€ complessivi e, in particolare, il 100% dei titolari di diritti di opzione/prelazione che hanno aderito all'Aucap 2014 per un controvalore di 497,98 mln/€ e il 19,1% del pubblico indistinto che ha aderito all'Aucap 2014 per 11,7 mln/€.

Gli accertamenti volti a rilevare, nell'ambito dei risultati poc'anzi descritti, eventuali consulenze non dichiarate dissimulate da ordini di spontanee iniziative della clientela, hanno preso preliminarmente ad esame le liste di clienti predisposte dal CRM della Banca a partire dal 1° gennaio 2014 e inviate alla propria Rete commerciale per il contatto con la clientela nell'ambito delle campagne "Aucap" e "Mini Aucap "2014 –es. le liste sub "Eventi" codice 431, 432 e 433- consegnate agli Ispettori su loro richiesta e tratte dall'applicativo informatico per la raccolta delle pre-adesioni informali e dall'applicativo informatico per la gestione delle sottoscrizioni ufficiali con riferimento ai clienti inseriti dai PC della Banca –v. sit. Messineo Antonio sul punto e v.ad es. la nota della Funzione di Compliance accompagnatoria alla trasmissione delle stesse, nella quale, tuttavia, si chiarisce che alcune liste non sono state prodotte con i dati presenti nel periodo richiesto in quanto realizzate "on-line" sulla rete intranet aziendale e soggette a frequente aggiornamento e come tali non storicizzabili al 2014 –v. sub. all. 1588 alla relaz. Isp. Consob cit; è risultato, in particolare, impossibile reperire le liste "depositi vincolati in scadenza", "titoli amministrati in scadenza" e quelle "titoli obbligazionari sopra la pari" che sarebbero state utilizzate per selezionare i clienti con attivi liquidi o liquidabili in vista dell'aumento di capitale); gli NDG emergenti da tali liste sono stati, quindi, incrociati, con riferimento in particolare alle operazioni oggetto del presente giudizio (i.e. Aucap e Mini-Aucap 2014), con quelli relativi agli ordini di acquisto e di sottoscrizione di azioni/obbligazioni BPVi al fine di individuare l'esercizio di consulenze surrettizie in accordo ai seguenti criteri logici e di prudenza valutativa:

-non sono state considerate le liste di potenziali clienti da contattare per iniziative diverse dall'aumento di capitale, provvedendosi all'analisi delle sole liste di clienti dichiaratamente contattati per le operazioni medesime e, nell'ambito delle stesse, sono stati preliminarmente esclusi i nominativi facenti parte della categoria "pubblico indistinto", in quanto nell'ambito della campagna "Nuovi Soci" era previsto l'esercizio della consulenza;

-sono state considerate innanzi tutto le manifestazione di interesse risultanti dall'apposito applicativo informatico e che siano state raccolte prima della pubblicazione del prospetto ufficiale d'offerta, avvenuta in data 08.05.14, in quanto sicuramente sintomatiche di un'attività propulsiva della Rete verso la clientela che ancora ufficialmente non era stata informata delle operazioni di Aucap ed escludendo, pertanto, dal conteggio quelle acquisite in data successiva in quanto riconducibili anche ad un possibile iniziativa impropria del cliente recatosi in filiale di sua volontà ai fini di sottoscrivere il contratto d'acquisto;

- per le manifestazioni di interesse inserite dopo la data di pubblicazione del prospetto è stato considerato comunque indice di una consulenza non dichiarata l'avvenuto l'inserimento delle stesse mediante l'uso di personal computer in uso ai dipendenti della Banca (sono stati invece del tutto esclusi i casi in cui il cliente avesse manifestato il proprio interesse via Web da una connessione Internet non riconducibile alle postazioni di lavoro della banca);

- sono, quindi, stati espunti i nominativi in cui risultasse indicata nel campo relativo alla manifestazione d'interesse l'indicazione di "cancellata";

- -nei casi in cui le liste sono state alimentate con informazioni relative all'esito del contatto con il cliente, sono stati prudenzialmente considerati soli i casi in cui tale esito è stato indicato come favorevole alla conclusione dell'investimento (con esclusione dei casi in cui il contatto non risultasse andato a buon fine perché vi è indicato "non è interessato", "nessun esito", "non raggiungibile", etc.), altrimenti, nei casi in cui non c'era l'indicazione del contatto sono stati presi in considerazione tutti i clienti presenti nella lista (con l'accorgimento di conteggiare comunque un'unica volta i clienti presenti in più liste);

-il periodo di effettivo utilizzo di ciascuna lista da parte della Rete commerciale di BPVi è stato desunto dalle dichiarazioni rese dai responsabili della Direzione Coordinamento Commerciale, Amato (allegato 1584) e della Direzione Controllo di Gestione e Pianificazione, Mossetti Alberto;

-la lista denominata "pubblico indistinto con alto potenziale" (evento M432) caricata sull'applicativo CRM per l'evento Aucap 2014, è stata incrociata anche con gli ordini relativi al Mini Aucap in ragione degli elementi di promiscuità tra le due offerte, aperte nello stesso periodo e destinate in parte al medesimo pubblico;

-le informazioni tratte dalle liste dei clienti contattati è stato integrato dalle evidenze acquisite dagli ispettori mediante analisi delle caselle di posta elettronica dalle quali risulta la formulazione di proposte di investimento (vedi ad es. e-mail n. 60) e, in qualche caso, la pressione sul singolo cliente per ottenerne la sottoscrizione di determinati quantitativi di azioni BPVi come condizione necessaria per il rinnovo di finanziamenti accordati (v. e-mail n.38);

- i clienti presenti in più di una lista sono stati conteggiati un'unica volta.

Una volta selezionati i clienti i cui contratti di acquisto risultano, sulla base di tali criteri, esser stati preceduti da un contatto con esito positivo da parte della Rete Commerciale di BPVi senza che la prestazione del servizio di consulenza abbia lasciato traccia nei documenti ufficiali, sono stati individuati quali destinatari di consulenze surrettizie almeno 10.645 NDG (pari a 143,17 milioni di euro di capitale) su 29.360 (pari a 497,98 milioni di euro complessivi) titolari del diritto di opzione e prelazione oltre a 167 NDG tra il pubblico indistinto (v. su tali operazioni a pg.190ss della relazione Ispettiva Consob- ove si precisano i criteri di valutazione a cui erano sottoposti in ragione della previsione della possibilità della consulenza e deldiverso periodo di adesione all'offerta- come integrata dalle puntualizzazioni rese da Messineo Antonio nel corso delle sit. 10.01.17).

L'intervenuta sottoposizione dell'ente a L.C.A. non influisce sulla pronuncia ablatoria tenuto conto che le somme sono state sottoposte a vincolo di indisponibilità con provvedimento di sequestro antecedente alla sottoposizione della banca a procedura concorsuale e il vincolo permane sino ad oggi (sul punto, Cass.Sez. 3, n. 42469 del 12/07/2016).

Come visto l'art. 19 co.1 esclude dalla confisca la parte restituita al danneggiato.

La Difesa dell'ente ha allegato alla memoria depositata all'udienza dell'11.2.21 (pagg.73-74) la tabella di computo in base alla quale gli Uffici della Procedura hanno calcolato il controvalore rimborsato a titolo transattivo che, per la parte che rileva in questa sede, relativa all'aucap, risulta pari ad euro 31,8 milioni.

Dalla somma di euro 106.012.687,50 corrispondente al profitto va, dunque, detratto l'importo restituito ai danneggiati pari ad euro 31,8 milioni.

La confisca si impone, quindi, per la sola somma residua di euro 74.212.687,50.

Il sequestro preventivo va, dunque, revocato in parte qua per l'importo di euro 31.800.000,00, per sopravvenuta mancanza parziale dei presupposti del vincolo, giacchè il bisogno cautelare da preservare è funzionale all'ablazione definitiva coincidente con il vantaggio economico conseguito dall'illecito che, in questa sede, per le ragioni esposte, viene rideterminato nel minor importo indicato.

L'art. 323 co.3 c.p.p. (cui l'art. 53 Dlgs.231/2001 rinvia) prevede che *"se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate"*, ma consequenziale è la permanenza del sequestro nei limiti di quanto confiscato, attesa l'evidenziata correlazione tra sequestro e confisca.

Alla revoca parziale del sequestro (pronunciabile anche d'ufficio, Cass. sez.3 n.18441 del 7/02/2012[725]) segue la restituzione dell'importo all'ente.

La replica del test di "adeguatezza standard" (che la Banca stessa avrebbe dovuto svolgere ab initio qualora avesse ufficializzato il servizio di consulenza, nds) nei confronti dei 10.812 NDG così selezionati, ha consentito di individuare 7.795 operazioni "non adeguate", che come tali sarebbero state bloccate dal sistema, rispettivamente per 7.658 NDG titolari del diritto di opzione e prelazione pari ad un controvalore di azioni sottoscritte di €82.350.563 e un controvalore di obbligazioni assegnate di €29.431.938 e 137 NDG appartenenti al pubblico indistinto pari ad un controvalore di azioni di €790.125 e un controvalore di obbligazioni assegnate pari a €12.250, così per complessivi €112.584.876, dei quali €111.782.501 riferibili ai soli titolari del diritto di opzione e prelazione (v. in particolare le precisazioni alle conclusioni riportate nella relazione ispettiva Consob di cui alle sit rese da Messineo Antonio in data 10.01.2017).

L'importo di €111.782.501, riferibile alla quota di aumento di capitale negoziata simulando l'adozione della procedura falsamente comunicata a Consob, quindi, costituisce l'entità astrattamente individuabile quale profitto del reato conseguente alla condotta illecita.

Da tale somma, tuttavia, deve ulteriormente essere decurtata quella quota parte di azioni che risultino essere state acquistate con provvista finanziata dallo stesso Istituto di Credito, come tale patrimonialmente quasi neutra -salvo che per scostamenti di poco rilievo, tra interesse eventualmente pattuito e valore di successiva cessione/retrocessione delle azioni-, in accordo alla quantificazione operata nel corso del 2015 dal nuovo Management di BPVi attraverso la consulenza della società Ernest & Young e pari a 5.769.813,50 €

Il profitto del reato deve individuarsi nell'importo così calcolato e pari, quindi, a 106.012.687,50€ (=111.782.501€ - 5.769.813,50€), in quanto se l'esercizio di consulenza relativamente all'Aucap 2014 fosse stato rivelato nella documentazione ufficiale dell'offerta, le operazioni di acquisto relative sarebbero state innanzitutto bloccate dal sistema a tutela dell'investitore e, comunque, sarebbero state fatte oggetto sin da subito da parte dell'Autorità di Vigilanza di un adeguato controllo in merito al rispetto delle procedure previste, con medesimo esito bloccante le stesse".

[725] *"... anche in relazione alle misure cautelari reali trova applicazione il principio, fissato dall'art. 299 c.p.p., comma 1, in tema di misure cautelari personali, secondo il quale il giudice, anche d'ufficio, deve disporre la sostituzione o la revoca delle misure medesime quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni della loro applicabilità ovvero le esigenze di cautela".*

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che il disposto dell'art. 323 co.3 c.p.p. va raccordato alla regola generale contenuta nell'art. 321 co.3 c.p.p., che prevede che le cose sequestrate per finalità cautelari siano restituite se sono cessate le esigenze che hanno determinato l'imposizione del vincolo: *"ne deriva che con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva tali esigenze sono cessate, sempreché non si tratti di beni non confiscabili nemmeno in astratto. Questa soluzione che considera la duplicità delle condizioni (l'una positiva, l'altra negativa) sopra indicata, mentre salvaguardia le esigenze cautelari concrete e attuali, evita l'inutile nocumento che deriverebbe all'interessato dal dilazionare al passaggio in giudicato della sentenza l'inevitabile restituzione di un bene neanche confiscabile in astratto"* (Cass. Sez. Sez. 6 n. 12229 del 29/11/2018).

CAPITOLO XIX
TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1. Conclusioni finali in ordine alle responsabilità degli imputati.
2. Circostanze e trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin.
3. La confisca per equivalente nei confronti degli imputati.

1. Conclusioni finali in ordine alle responsabilità degli imputati.

A seguito dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto a sostegno dell'accertamento della sussistenza dei reati contestati e della responsabilità ascritta agli imputati si riportano in sintesi le conclusioni in ordine alle singole posizioni:

- si deve affermare la responsabilità di **Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin,** in ordine ai reati di cui ai capi **A.1), B.1), C.1), D.1.), E.1.), F.1), G.1), H.1.), I), L)** e **M.1);**
- deve affermarsi altresì la responsabilità di **Emanuele Giustini** in ordine al reato di cui **al capo N.1.);**
- nei confronti di **Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin,** in ordine **al capo A.1), limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27 aprile 2013,** si deve dichiarare **non doversi procedere perché estinte per intervenuta prescrizione.**
- in relazione agli imputati **Massimiliano Pellegrini** e **Giuseppe Zigliotto** sono state esposte le ragioni che impongono di escludere la loro personale responsabilità per i fatti a loro contestati; non essendo per essi raggiunta la prova per affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati suindicati gli stessi vanno, pertanto, **assolti perché il fatto non costituisce reato.**
- Deve affermarsi, infine, la responsabilità di **Banca Popolare di Vicenza in l.c.a.** per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti.

2. Circostanze e trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin.

I reati per i quali è stata affermata la responsabilità degli imputati sono uniti dal **vincolo della continuazione** in ragione del loro medesimo contesto e dell'evidente medesimo disegno che unifica le condotte, consistente nella dissimulazione della reale situazione patrimoniale e finanziaria della Banca a danno dell'operato delle autorità di vigilanza e dei risparmiatori.

In relazione ai reati di cui ai capi **A.1), B.1), C.1), D.1.), E.1.), F.1), G.1), H.1.), I), L) M.1) deve essere esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.** in quanto il numero degli imputati concorrenti nel reato è inferiore a cinque.

In relazione ai reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza -

capi B.1), C.1), D.1), E.1), F.1), G.1), H.1), M.1) e N.1) - sussiste la circostanza aggravante a effetto speciale di cui al comma 3 dell'art 2638 c.c., atteso che Banca popolare di Vicenza era soggetto emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art 116 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come risulta dai prospetti di offerta e dalla relazione ispettiva CONSOB.
In relazione **ai capi C.1.), D.1), E.1), F.1), G.1), H.1), I), L), M.1), N.1),** sussiste la **circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.** È evidente, infatti, che le condotte di ostacolo alla vigilanza che si sono susseguite nel tempo sono state commesse sia al fine di occultare l'illecita manipolazione del prezzo sia allo scopo di nascondere la falsità dei precedenti flussi informativi trasmessi alle autorità di vigilanza e propalati al mercato mediante la pubblicazione dei prospetti informativi. Stesso discorso vale per i reati di falso in prospetto, anch'essi funzionali a nascondere la falsità dei dati comunicati alla vigilanza e l'illecita alterazione del prezzo dell'azione.
In relazione ai delitti di falso in prospetto, deve rammentarsi la non applicabilità del raddoppio della pena a norma dell'art. 39 co. 1 della Legge 262/2005[726].
È possibile riconoscere a tutti imputati le **circostanze attenuanti generiche** trattandosi di persone incensurate a cui favore depone la positiva condotta processuale. Gli stessi, infatti, sono stati presenti nel corso del dibattimento, hanno partecipato assiduamente alle udienze e, ad esclusione di Zonin che ha reso spontanee dichiarazioni, si sono sottoposti all'esame.
Il bilanciamento tra le circostanze non può che essere di **equivalenza** in considerazione della notevole entità dei danni cagionati dalle condotte di reato accertate in questa sede.
Pertanto, **la violazione più grave va individuata nel reato di cui al capo H.1)** sia in ragione della pena edittale prevista per tale delitto sia perché si tratta del reato commesso per ultimo (le condotte di ostacolo contestate sub H.1 si sono protratte fino al mese di aprile del 2015) e che, pertanto, attesta la persistenza nel tempo dell'intento criminoso.
In relazione all'individuazione della pena equa, si deve tenere conto dell'art. 132 c.p. e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Con riguardo, in particolare, alla natura e alle modalità dell'azione, la valutazione ai fini della pena non può prescindere dal ruolo rivestito dagli imputati all'epoca dei fatti quali soggetti apicali all'interno della BPVi, dal numero e dalla varietà delle condotte illecite poste in essere nonché dal protrarsi delle stesse per un arco temporale di tre anni.
Deve tenersi in considerazione, altresì, l'ingente gravità dei danni provocati agli investitori dalla dissennata gestione della Banca imputabile agli imputati, che ha determinato, come conseguenza ultima, la messa in liquidazione della BPVi.
Elementi sintomatici della particolare intensità del dolo sono l'impegno profuso dagli imputati nell'elaborazione e nella concreta attuazione delle strategie commerciali in tema di capitale finanziato, la pervicacia nell'imporre detta operatività alla rete commerciale e, infine, l'ostinazione profusa nell'occultamento al mercato e alla vigilanza della reale situazione dell'istituto vicentino.
La gravità dei fatti desunta dagli elementi dianzi esposti impone di discostarsi dai minimi edittali; eque e congrue si ritengono, pertanto, le seguenti pene:

[726] Cfr cap. I, par. 7.7.3 della motivazione.

per Emanuele Giustini la pena di anni sei e mesi tre di reclusione;
pena così determinata:

- **pena base** per il reato di cui al capo H.1) – con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti – **anni tre di reclusione;**
- aumentata di un mese e quindici giorni per ciascuno dei due reati di ostacolo alla vigilanza sub B.1)[727] (complessivi mesi tre di reclusione);
- aumentata di tre mesi per ciascuno dei reati di ostacolo alla vigilanza *sub* C.1), D.1), E.1), F.1.), G.1), M.1) e N.1), con la precisazione che il capo M.1) concerne due distinti reati ossia l'ostacolo all'esercizio delle funzioni sia della B.C.E. che della Banca d'Italia (complessivamente un anno di reclusione);
- aumentata di giorni quindici per ciascuno dei dodici reati di aggiotaggio *sub* A.1) (per un totale di mesi sei di reclusione)[728];
- aumentata di mesi tre di reclusione per ciascuno dei due reati di falso in prospetto *sub* I) e L) (complessivi mesi sei di reclusione).

per Paolo Marin e Andrea Piazzetta la pena di anni sei di reclusione;
pena così determinata:

- **pena base** per il reato di cui al capo H.1) – con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti – **anni tre di reclusione;**
- aumentata di un mese e quindici giorni per ciascuno dei due reati di ostacolo alla vigilanza sub B.1) (complessivi mesi tre di reclusione);
- aumentata di tre mesi per ciascuno dei reati di ostacolo alla vigilanza *sub* C.1), D.1), E.1), F.1.), G.1), e M.1), con la precisazione che il capo M.1) concerne due distinti reati ossia l'ostacolo all'esercizio delle funzioni sia della BCE che della Banca d'Italia (complessivi mesi ventuno di reclusione);
- aumentata di giorni quindici per ciascuno dei dodici reati di aggiotaggio *sub* A.1) (per un totale di mesi sei di reclusione);
- aumentata di mesi tre di reclusione per ciascuno dei due reati di falso in prospetto *sub* I) e L) (complessivi mesi sei di reclusione).

per Giovanni Zonin la pena di anni sei di reclusione e mesi sei di reclusione;

pena così determinata:

- **pena base** per il reato di cui al capo H.1) – con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti – **anni tre e mesi sei di reclusione.** La pena base più elevata rispetto a quella irrogata agli altri imputati si giustifica in ragione dell'assoluta egemonia per anni esercitata da Zonin su tutti i *manager* e gli organi sociali della Banca.

---

[727] Cfr cap. VIII, par. 1.2. della motivazione.
[728] Cfr cap. VI, par. 7 della motivazione.

- aumentata di un mese e quindici giorni per ciascuno dei due reati di ostacolo alla vigilanza sub B.1) (complessivi mesi tre di reclusione);
- aumentata di tre mesi per ciascuno dei reati di ostacolo alla vigilanza sub C.1), D.1), E.1), F.1.), G.1), e M.1), con la precisazione che il capo M.1) concerne due distinti reati ossia l'ostacolo all'esercizio delle funzioni sia della B.C.E. che della Banca d'Italia (complessivi mesi ventuno di reclusione);
- aumentata di giorni quindici per ciascuno dei dodici reati di aggiotaggio sub A.1) (per un totale di mesi sei di reclusione);
- aumentata di mesi tre di reclusione per ciascuno dei due reati di falso in prospetto sub I) e L) (complessivi mesi sei di reclusione).

In ragione dell'entità della pena irrogata per il reato più grave, ai sensi dell'art. 29 c.p., deve essere applicata nei confronti di Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin la pena accessoria **dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.**
Per quanto riguardo la responsabilità amministrativa dell'Ente, si rinvia al capitolo XVIII, par. 5 della motivazione.
All'accertamento della responsabilità degli imputati (art. 535 c.p.p.) e dell'Ente (art. 69 D.lgs. 231/2001) segue di diritto l'addebito delle **spese processuali.**
All'assoluzione di Massimiliano Pellegrini e Giuseppe Zigliotto consegue, ai sensi dell'art. 317 co. 4 c.p.p., **la cessazione degli effetti dei sequestri conservativi** eseguiti nei loro confronti a far data dalla irrevocabilità della sentenza.
Ai sensi dell'art. 240 c.p. deve essere disposta la confisca dei documenti cartacei e informatici oggetto di sequestro probatorio nelle date del 21 e 22 settembre 2015 e la conservazione dei reperti agli atti del presente procedimento.

3. La confisca per equivalente nei confronti degli imputati.
L'art. 2641 c.c. prevede che "*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo*" (comma 1) e che "*Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma 1, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente" (comma 2). "Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 240 c.p. (comma 3).*
La norma prevede, quindi, due diverse tipologie di confisca obbligatoria: la confisca "diretta" del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo e la confisca "per equivalente" per un valore corrispondente a prodotto, profitto, beni strumentali.
La medesima norma sancisce il rapporto di sussidiarietà della confisca di valore (del prodotto, profitto, beni strumentali) rispetto alla confisca diretta che deve essere esperita in via prioritaria; il ricorso alla confisca di valore, infatti, è consentito solo nel caso di impossibilità (cfr. S.U., n. 10561 del 30.01.2014, Gubert, Rv. 258648) di individuare o apprendere i beni costituenti prodotto, profitto o strumento del reato, che, dato il rapporto causale diretto con il reato, vanno sottoposti a vincolo ovunque si trovino, presso gli indagati/imputati o presso terzi (persone fisiche o giuridiche), ad eccezione dei

terzi estranei al reato.
Nel caso in esame, viene in rilievo quanto osservato dalla Corte Costituzione (sent. n. 112 del 2019) nel pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 *sexies* del D.lgs. n. 58 del 1998 - nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 2005, n. 62 - nella parte in cui esso assoggettava a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l'intero prodotto dell'illecito. Secondo la Consulta, in tema di abusi di mercato, i beni utilizzati per commettere l'illecito, "*lungi dal poter essere identificati nei tradizionali instrumenta sceleris, in genere rappresentati da cose intrinsecamente pericolose se lasciate nella disponibilità del reo, come negli esempi di scuola del grimaldello o della stampante di monete false – non possono che consistere nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall'autore*".
In particolare, la Corte di Cassazione - nella pronuncia sulla vicenda cautelare relativa a Veneto Banca - ha affermato che costituiscono "*beni utilizzati per commettere il reato*" di ostacolo alla vigilanza, confiscabili ai sensi dell'art. 2641 c.c., i finanziamenti concessi da un istituto di credito a terzi per l'acquisto di azioni ed obbligazioni dello stesso istituto, finalizzati a rappresentare una realtà economica del patrimonio di vigilanza dell'ente creditizio diversa da quella effettiva, con ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Sez. 5, n. 42778 del 26.05.2017, Consoli, Rv. 271440).
Ebbene, i reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza ascritti agli imputati sono stati commessi comunicando un patrimonio di vigilanza non corrispondente al vero in quanto dallo stesso non era stato scomputato il valore del capitale finanziato, ossia il valore delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto delle azioni della Banca, il cui ammontare è stato calcolato dai Consulenti dei Pubblici Ministeri in euro 963.000.000.
Quindi, i finanziamenti erogati dalla Banca in esecuzione della scellerata prassi orchestrata dagli imputati, rappresentano i beni utilizzati per commettere i delitti di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c. in quanto strumentalmente necessari per l'illecita alterazione del prezzo dell'azione e la creazione dell'artificiosa rappresentazione dell'entità del patrimonio di vigilanza.
Pertanto, va disposta la confisca ai sensi dell'art. 2641 c.c. della somma di euro 963.000.000 corrispondente all'entità del capitale finanziato accertato in sede giudiziale.
Le Sezioni Unite (n. 10561 del 30/01/2014, Gubert) hanno affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (e dunque conseguentemente anche la stessa confisca per equivalente) è legittimamente effettuato allorquando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato risulti impossibile, sia pure anche solo transitoriamente ovvero essendo gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione.
Non è possibile, nel caso in esame, procedere alla confisca diretta dei beni utilizzati per commettere i reati nei confronti della BPVi in quanto l'istituto di credito è assoggettato a liquidazione coatta amministrativa. Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale di recente ribadito dalla Corte di legittimità secondo cui "*deve ritenersi che* ***la non aggredibilità dei beni in via diretta,*** *che ben può rappresentare, come appena visto, la condizione per potere operare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica,* ***ricorra anche nel caso di intervenuto fallimento della persona***

giuridica *in quanto, come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, E., Rv. 273951 e successivamente, Sez. 3, n. 51462 del 04/10/2019), il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio "patrimonio in capo al fallito, attribuendo invece al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento* (Cass. sez. III n. 14766 del 2020; cfr anche Cass. Sez. III, n. 51462 del 2019).

E l'impossibilità di procedere in via diretta va valutata al momento della pronuncia.

Si è visto (sub capitolo XVIII par.6) come nei confronti dell'ente sia stato posto il vincolo unicamente sulle somme costituenti profitto del reato N.1 e corrispondenti al capitale introitato dalla banca per effetto degli acquisti "sollecitati" di soggetti con profilatura bloccante e non al capitale finanziato.

Ne consegue che l'intervenuto spossessamento dei beni in favore della massa a seguito della sottoposizione a procedura concorsuale, realizza la condizione negativa della confisca di valore.

Stante l'impossibilità di esperire la confisca diretta dei beni utilizzati per commettere i reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, deve essere disposta la confisca per il valore equivalente pari a euro 963.000.000 nei confronti di Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin in ossequio al principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (*ex multis* Cass. Sez. V, 26/02/2020 n.19091; Sez. VI, n. 26621 del 10/04/2018; Sez. II, Sentenza n. 5553 del 09/01/2014; Sez. II, n. 45389 del 06/11/2008).

CAPITOLO XX
QUESTIONI CIVILISTICHE

Indice

1.Responsabile civile.
2.L'esclusione della responsabilità civile dell'ente incolpato ex d.lgs.231/2001.
3.Statuizioni civili.
3.1.Conclusioni delle parti civili private.
3.2. Danno determinato dai reati e liquidazione.
3.3. Criteri di liquidazione degli onorari dei Difensori.

1. Responsabile civile.

Banca Popolare Vicenza in l.c.a. è stata citata come responsabile civile su richiesta di numerose parti civili già in udienza preliminare e come responsabile civile si è costituita all'udienza preliminare del 17.2.2018.

In fase preliminare al dibattimento, le parti civili costituite in tale fase hanno esteso la domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile già costituito.

Con ordinanza 2.4.2019 (allegata al relativo verbale di udienza) il Tribunale ha autorizzato l'estensione della domanda sulla base del principio, affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015), per cui nel caso in cui venga formalizzata una nuova costituzione di parte civile in un giudizio che vede già costituite altre parti civili ed il responsabile civile, risultando il responsabile civile già parte del processo per effetto dell'iniziativa delle altre parti civili, una formale vocatio in ius risulta non necessaria, mentre è pur sempre necessario che nei confronti del responsabile civile si formuli quella domanda che è il nucleo della citazione in giudizio del responsabile per il fatto altrui. Da tale principio si può risalire ad una regola più generale: quella della non necessità che l'istanza di citazione del responsabile civile provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile che divenga parte del processo venga indirizzata la domanda risarcitoria anche da quella parte civile che non ha fatto l'istanza.

Solo all'udienza del 20.10.20 il responsabile civile ha formalizzato richiesta di esclusione fondata sull'operatività dell'art.83 TUB.

L'eccezione è stata rigettata per tardività, tenuto conto che l'art. 86 co.3 c.p.p. prevede che la richiesta di esclusione del responsabile civile debba essere proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento e il successivo art. 87 c.p.p. preclude anche al giudice di provvedere d'ufficio alla esclusione del responsabile civile oltre il termine di apertura del dibattimento (cfr. ordinanza 5.11.2020 allegata al relativo verbale di udienza).

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza (su tutte SU n.12 del 19/05/1999, ma anche Cass.Sez. 5, n. 44247 del 17/07/2013, Sez. 5 n. 14575 del 16 marzo 2005), il termine di decadenza attiene esclusivamente al provvedimento ordinatorio di esclusione, mentre spetta sempre al giudice la valutazione in sede decisoria sulla sussistenza sia dei presupposti formali che dei presupposti sostanziali.

Principi affermati con riferimento alla parte civile ma applicabili anche al responsabile civile in quanto l'affermazione di responsabilità per il risarcimento del danno presuppone la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali della domanda.
In sede decisoria è, quindi, piena la cognizione di merito sull'esistenza delle condizioni di fatto e di diritto (sia formali che sostanziali) che giustificano la richiesta di condanna risarcitoria nei confronti del soggetto civilmente responsabile, oggetto di accertamento anticipato e solo provvisorio in fase di autorizzazione alla citazione, ma la cui osservanza il giudice è tenuto a sindacare, all'esito del dibattimento, con la sentenza di merito.
Come noto, in data 25 giugno 2017 Banca Popolare di Vicenza è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 185 del 25 giugno 2017.
Si osserva allora che l'art. 83 comma 3 TUB prevede che *"dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale"*.
Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano l'opposizione allo stato passivo con relative impugnazioni, l'insinuazione tardiva e le contestazioni sul riparto finale.
Analogamente l'201 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, prevede (tramite il rinvio alla disciplina fallimentare ordinaria) che le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verificazione dei crediti (art.52).
Dunque, pur a fronte di una improcedibilità prevista in modo espresso dall'art. 51 LF solo per le azioni esecutive e cautelari, si ricava, a contrario, dalla previsione dello speciale rito dell'insinuazione al passivo riservato al riconoscimento dei diritti del creditore, che le domande aventi ad oggetto una pretesa di credito verso il fallimento (o la liquidazione coatta) trovano la loro sede unica ed esclusiva nel procedimento di accertamento del passivo.
La ratio è quella di assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, siano esse dirette a partecipare alla distribuzione dello stesso, siano esse finalizzate a sottrarre ad esso beni mobili o immobili.
Ne consegue che tutte le domande che contengano una pretesa contro la massa o che costituiscano la premessa per una pretesa contro la massa devono essere dichiarate improcedibili.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte che ha chiarito che *"qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa*

improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum" (Cass. Civ. sez.3 n.7037 del 20/03/2017; Cass.civ. sez.3 n.27679del 21/11/2008).
Ora, al di là dell'ambito di estensione del regime di improponibilità/improseguibilità prevista dall'art. 83 co. 3 TUB[729], è indiscutibile che l'azione proposta dalle parti civili nei confronti del responsabile civile sia finalizzata ad ottenere una condanna risarcitoria e, dunque, a vedersi riconoscere una pretesa risarcitoria nei confronti della banca in l.c.a per responsabilità collegata al reato commesso dagli imputati, che ha evidente natura di credito concorsuale in quanto idonea ad incidere sull'accertamento del passivo e, dunque, sulla par condicio creditorum (sul punto si richiamano Cass. civ. sez.3 n.128 del 16/1015, Cass. Civ. sez.3 n.10640 del 26/6/2012 in punto di pretese risarcitorie, nel caso di specie per danni da sinistro stradale).
Non può, dunque, essere pronunciata alcuna sentenza di condanna nei confronti del responsabile civile e la domanda in tal senso proposta dalle parti civili va dichiarata improcedibile ex art. 83 T.U.B. dovendo essere fatta valere in sede concorsuale.
Del resto, l'eventuale pronuncia di condanna non sarebbe opponibile in sede concorsuale, il che fa comunque venir meno l'interesse ad agire in questa sede.

2. L'esclusione della responsabilità civile dell'ente incolpato ex d.lgs.231/2001.
Va ricordato che alcune parti civili costituite per il dibattimento hanno avanzato domanda risarcitoria anche nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa quale ente incolpato ex d.lgs 231/01.
La costituzione è stata dichiarata inammissibile in adesione al condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la possibilità di esperire nel processo penale l'azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli enti in qualità di responsabili dell'illecito amministrativo di cui al d.lgs 231/01.
E infatti:
- l'obbligazione risarcitoria presuppone l'esistenza di un reato formalmente inteso, mentre l'illecito ex lege 231/2001 è concetto ontologicamente diverso ed ad esso non equiparabile;
- il combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. non contempla la possibilità di esperire nel processo penale l'azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli enti imputati in qualità di responsabili dell'illecito amministrativo di cui al d.lgs 231/01, prevedendo unicamente la possibilità di costituzione di parte civile l'obbligazione risarcitoria da reato con conseguente inammissibilità di un'estensione analogica, tenuto conto che si risolverebbe in una indebita analogia in malam partem e che, in ogni caso, l'art. 74 c.p.p. è norma eccezionale rispetto all'autonomia delle giurisdizioni per cui l'analogia non è ammessa (art. 14 preleggi);

[729] Se coincidente con quello delineato dalla legge fallimentare agli artt.51 e 52 LF (quindi riferito alle azioni di condanna e di ripetizione o quelle ad esse strumentali) oppure più esteso e comprensivo di qualsivoglia azione nei confronti di una banca assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (tenuto conto che la norma fa riferimento ad "alcuna azione").

- il d.lgs. 231/2001 non contiene alcuna disposizione che riguardi espressamente il soggetto danneggiato né vi è alcun riferimento all'esperibilità dell'azione civile volta al risarcimento dei danni nel processo a carico dell'ente; le stesse norme che fanno rinvio ad istituti del codice di rito che in quella sede disciplinano la posizione della parte lesa non fanno alcun riferimento alla parte civile: l'art. 27 limita la responsabilità patrimoniale dell'ente alla sola obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, con totale pretermissione delle obbligazioni civili; l'art. 54 statuisce che il sequestro conservativo possa essere richiesto solo dal PM al fine di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all'erario), diversamente dalla previsione generale di cui all'art 316 c.p.p. che riconosce lo ius postulandi anche alla parte civile a garanzia del pagamento delle obbligazioni civili; l'art. 69 prevede, in caso di condanna, il pagamento delle sole spese processuali senza alcun riferimento al risarcimento del danno; l'art. 58 non prevede, in relazione all'archiviazione, alcun avviso alla persona offesa, diversamente dal disposto generale di cui all'art. 408 comma 2 c.p.p.; l'art. 59 co.2 non individua tra gli elementi che devono essere ricompresi nell'atto di contestazione all'ente l'indicazione della persona offesa (in dissonanza rispetto a quanto previsto dagli artt.417 e 552 c.p.p.) e, per contro, richiede l'indicazione del solo fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- i danni conseguenza del reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria in quanto non sono individuabili danni ulteriori e diversi da quelli già prodotti dal reato presupposto che possano essere ricondotti in via immediata e diretta all'illecito amministrativo dell'ente con conseguente carenza di interesse all'azione.

Si rimanda più diffusamente all'ordinanza pronunciata all'udienza del 21.3.2019 per le argomentazioni a sostegno dell'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, anche con riferimento alla compatibilità costituzionale della disciplina così predisposta.

Va aggiunto che tale conclusione ha trovato conforto anche nella giurisprudenza sovranazionale in quanto la Corte di Giustizia UE con sentenza 12.7.2012 Giovanardi, C-79/11 ha statuito che l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente incolpato ex 231/2001 non è in contrasto con il diritto dell'Unione.

Già all'udienza del 21.3.2019 è stata dichiarata, dunque, l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile formalizzate nei confronti dell'ente incolpato ex lege 231.

Ciò nonostante alcune parti civili hanno riproposto, in sede di conclusioni, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni di Banca Popolare di Vicenza come responsabile amministrativo. La domanda non è stata presa in esame, non essendo stata ammessa alcuna costituzione nei confronti dell'ente incolpato ex lege 231 e non essendo, dunque, confluita nel giudizio alcuna domanda in tale senso su cui il Tribunale sia chiamato a pronunciarsi.

3. Statuizioni civili.

Gli imputati, per i delitti per cui hanno riportato condanna, dovranno risarcire il danno alle parti civili costituite nei loro confronti che non sono state escluse in forza delle

ordinanze pronunciate dal Tribunale alle udienze del 21.3.19 e 7.5.19 o che non hanno revocato la loro costituzione.
Le parti civili nei confronti delle quali viene pronunciata condanna generica al risarcimento del danno sono quelle indicate negli elenchi allegati al dispositivo, predisposti in ordine alfabetico con il nome del Difensore e a seguire l'elencazione delle parti rappresentate, con inserimento solo di quelle per le quali si ritengono validamente rassegnate le conclusioni.
Le posizioni non menzionate nell'elenco allegato al dispositivo devono dunque intendersi revocate sulla base delle considerazioni svolte sub punto 3.1.

3.1. Conclusioni delle parti civili private.

Va evidenziato che nel corso del giudizio alcune parti civili hanno revocato la loro costituzione.
Con riferimento alle parti civili Alba Bruna, Loison Alessandro, Loison Dario, Loison Tranquillo, Pilla Sonia, Toninello Laura, va ricordato che la revoca è stata solo parziale in quanto la costituzione è stata revocata nei soli confronti dell'imputato Marin Paolo e invece mantenuta nei confronti degli altri imputati (udienza 6.6.2019).
Le parti civili Pretto Luca, Pretto Matteo, Tizian Fabio, Tizian Silvia, costituite con l'avv. Recanatini, hanno revocato la costituzione di parte civile all'udienza dell'11.2.2021, quindi dopo il deposito delle conclusioni.

***

Le parti civili hanno concluso alle udienze del 15.12.2020 (Banca di Italia e Consob) e del 17.12.2020 (le parti civili private).
Si tratta di udienze appositamente calendarizzate dal Tribunale per le discussioni delle parti civili.
Le parti civili istituzionali (Banca di Italia e Consob) hanno discusso anche oralmente, depositato conclusioni scritte e memorie.
Le parti civili private hanno discusso solo in minima parte anche oralmente, le altre hanno presentato solo conclusioni scritte.
Solo l'avv.Gaudiano (pos.254, 254 bis, 416, 416 bis) ha presentato le conclusioni alla successiva udienza del 19.1.2021, riservata alla discussione delle Difese, iniziata all'udienza del 13.1.2021.
L'art. 82 co.2 c.p.p. attribuisce alla sola mancata presentazione delle conclusioni la revoca tacita della costituzione.
Dunque, pur a fronte di conclusioni formalizzate in altra e successiva udienza rispetto a quella in cui era previsto l'intervento finale delle parti civili, la costituzione non può ritenersi revocata, in quanto i casi di revoca sono tassativi e sono disciplinati dall'art. 82 cod. proc. pen. e il mancato rispetto dell'ordine delle discussioni, pur previsto dall'art. 523 c.p.p., non è stabilito a pena di nullità.
La parte civile è comparsa ed ha rassegnato le proprie conclusioni, seppur in un momento diverso da quello inizialmente previsto.
Le conclusioni non possono, dunque, ritenersi intempestive e vanno considerate validamente depositate per i fini di cui all'art. 523 c.p.p.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che devono ritenersi tempestive le conclusioni presentate dalla parte civile prima che abbia termine l'intera fase della

discussione, non essendo necessario che esse precedano l'inizio della discussione da parte dell'imputato (cfr.Cass.sez.6 n. 57521 del 6.12.2017; Sez. 5, n. 41141 del 17/10/2001).
Diversa la valutazione per i Difensori che non hanno presentato conclusioni né scritte né orali.
In tal caso la costituzione deve intendersi revocata ex art. 82 co.2 c.p.p.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che la ratio della disciplina della revoca tacita della costituzione di parte civile, intesa quale negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il potere-dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria, si incentra, in mancanza delle conclusioni della indicata parte, sulla necessità di acquisire processualmente, con stabile documentazione, le richieste ferme e precise da parte del danneggiato, trattandosi di pretesa civilistica, puntualizzando, altresì, che di revoca si può parlare solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione, neppure richiamandosi alle conclusioni presentate all'atto della costituzione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle stesse ovvero non siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese, ponendosi comunque il mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio dalla parte civile come presupposto della impugnabilità della sentenza per opera della medesima parte (Cass.sez.1 n.19380 del 24.11.2016).
Dunque, le parti che non hanno in alcun modo formulato richieste né in forma scritta né in forma orale in fase di discussione devono intendersi revocate, sicchè il Tribunale non ha pronunciato statuizioni su tali posizioni.

***

Va evidenziato che il Tribunale ha fornito precise indicazioni per il deposito delle conclusioni da parte dei Difensori di parte civile, tenuto conto del considerevole numero di parti costituite nel processo (oltre 7000) e del fatto che alcuni Difensori patrocinano un numero considerevole di parti (anche diverse migliaia).
E' stato chiesto, dunque, ai Difensori di predisporre le conclusioni in un atto unico per tutte le parti rappresentante da ciascun Difensore e di allegare alle conclusioni uno schema con l'elenco nominativo delle parti civili rappresentate, suddiviso per i capi di imputazione per i quali è stata ammessa la costituzione all'esito delle ordinanze del 21.3.2019 e 7.5.2019 e con indicazione, per ciascuna parte, della quantificazione del danno di cui alla richiesta risarcitoria secondo un format predisposto dal Tribunale, al fine di uniformare le conclusioni e gestirle in modo ordinato.
Nelle conclusioni così depositate si sono rilevate diverse discrasie.
In alcuni casi, le conclusioni rassegnate dal patrocinatore difensore di più parti risultano riferite solo ad alcune delle parti costituite e non a tutte.
Per le parti non menzionate, in mancanza di qualsivoglia conclusione e richiesta risarcitoria, la costituzione deve intendersi revocata ex art. 82 co.2 c.p.p.
In altri casi, le conclusioni sono state rassegnate per tutte le parti, ma nello schema allegato alle conclusioni non sono state riepilogate tutte le parti.
Si tratta, in tal caso, di mero errore materiale che non determina revoca alcuna della costituzione, in quanto ciò che rileva è che, per la parte rappresentata, siano state

precisate le conclusioni, mentre lo schema allegato costituisce unicamente un riepilogo schematico delle richieste già formulate.
Invece, nel caso di parte menzionata solo nella intestazione delle conclusioni o nello schema allegato, ma senza formulazione di richieste risarcitorie, deve ritenersi configurabile l'ipotesi di revoca ex art. 82 co.2 c.p.p., mancando la formalizzazione di una richiesta qualificabile come "conclusione" ai sensi del disposto dell'art.523 co.2 c.p.p.

***

Si è poi rilevato che due parti hanno presentato le conclusioni con due diversi difensori.
Va ricordato che ai sensi degli artt. 100 c.p.p. e 24 disp.att.c.p.p. la parte civile sta in giudizio con il patrocinio di un solo difensore e la nomina di difensori eccedenti il numero previsto dall'art. 100 c.p.p. si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti, mentre non è prevista sanzione processuale (né di nullità, né di inammissibilità) nel caso in cui la parte civile nomini più di un difensore.
Moro Gianfranco ha presentato le conclusioni sia con l'avv.Ternullo (pos.214 e 214 bis) sia con l'avv. Malagutti (pos.180 e 370).
La parte risulta costituita in udienza preliminare con due distinti atti e due diversi difensori.
Va rilevato tuttavia che nella procura conferita all'avv.Malagutti in data 13.12.17 (pos. 180) era contenuta anche l'espressa dichiarazione di revoca di precedenti difensori; quindi, considerato che la nomina dell'avv. Ternullo è antecedente (29.11.17), questa deve intendersi revocata, sicchè la costituzione dell'avv.Ternullo deve ritenersi revocata dalla costituzione con altro difensore.
Per Moro Gianfranco si è, dunque, tenuto conto unicamente delle conclusioni presentate dall'avv.Malagutti.
Cunial Marco risulta costituito in udienza preliminare sia con l'avv.Calvetti (pos.128, 601,332) sia con l'avv.Rocca (pos.601) anche in questo caso con due distinti atti di costituzione.
Le procure conferite ai difensori non contengono alcuna dichiarazione di revoca di precedenti difensori.
La procura dell'avv.Calvetti risulta conferita in data 7.12.17 (pos 128) mentre quella all'avv.Rocca in data 16.11.18; ne consegue che, in assenza di diversa determinazione della parte, in base al disposto dell'art. 24 disp. Att. C.p.p. deve ritenersi inefficace la nomina dell'avv.Rocca in quanto successiva.
Per Cunial Marco si è, dunque, tenuto conto unicamente delle conclusioni presentate dall'avv. Calvetti.

***

Vi sono stati poi Difensori che hanno depositato le conclusioni chiedendo il risarcimento del danno anche per parti civili che erano state escluse dal Tribunale in fase preliminare al dibattimento; le relative domande non sono state, quindi, prese in considerazione, in quanto relative a soggetti che non hanno assunto la veste di parte processuale nel presente giudizio, in quanto esclusi.

Ancora, alcuni Difensori hanno concluso per le parti patrocinate anche con riferimento ai reati sub capi I e L (art. 173 bis TUF) pur trattandosi di parti che non hanno aderito all'aumento di capitale o che avevano aderito solo ad uno degli aucap.
Sul punto va ricordato che con ordinanza del 21.3.2019 (cui si rimanda per le argomentazioni) è stata ritenuta la legittimazione alla pretesa risarcitoria per tali capi di imputazione unicamente per i sottoscrittori degli aumenti di capitale cui i falsi prospetti si riferivano, sulla base della considerazione per cui il nesso di causalità tra l'infedeltà del prospetto e il danno lamentato è ravvisabile unicamente nell'aggravio economico subito per avere acquistato titoli il cui valore o redditività sono stati negativamente influenzati dalle informazioni insufficienti o fuorvianti contenute nel prospetto, con la conseguenza che chi non ha acquistato i titoli condizionabili da tali prospetti non può lamentare alcun danno dal reato che quella falsità sanziona.
Dunque, le richieste formulate per tali capi anche da parte di coloro che non risultano aderenti (per non averlo in alcun modo allegato nemmeno all'atto della prospettazione della domanda) all'aumento di capitale (2013, 2014 o entrambi) debbono considerarsi irritualmente presentate essendone già stata dichiarata dal Tribunale la carenza di legittimazione e dunque non sono state esaminate.
Va poi ricordato che è stata esclusa la legittimazione delle parti civili private alla costituzione per il reato di cui all'art.2638 c.c. per il quale sono state ritenute legittimate alla costituzione unicamente le autorità di vigilanza (si rimanda anche in questo caso all'ordinanza del 21.3.19); ne consegue che anche in tal caso le richieste risarcitorie formulate in ordine a tali capi di imputazione non possono essere prese in considerazione.
Vi sono poi parti civili che, oltre alla domanda risarcitoria, hanno chiesto la pronuncia di accertamento della nullità e/o inefficacia dei contratti di finanziamento sottoscritti per l'acquisto di azioni.
Va, allora, osservato che l'unica domanda civile proponibile in sede penale è quella risarcitoria per i danni derivanti da reato, mentre le pronunce dichiarative o costitutive sul contratto sono riservate al giudice civile nella sede propria e con la garanzia del contraddittorio con tutti i soggetti interessati ed esulano dai poteri di *ius dicere* attribuiti al giudice penale.
Infine, alcune parti civili hanno inserito nelle conclusioni scritte la richiesta di sequestro conservativo.
Si tratta di richieste assolutamente generiche e meramente esplorative, senza indicazione dei beni e del pericolo di dispersione; si tratta di istanze che non assolvono a quel minimo di allegazione cui è tenuta la parte che richiede la misura cautelare reale e che per tale ragione non possono essere prese in considerazione.

3.2. Danno determinato dai reati e liquidazione.
Le parti civile costituite nel presente procedimento di dividono in tre gruppi: autorità di vigilanza (Banca di Italia e Consob), enti esponenziali, azionisti ed obbligazionisti BPVi.
Autorità di vigilanza.

Banca d'Italia e Consob sono costituite unicamente in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. (capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1 per Banca d'Italia; il solo capo N1 per Consob).
La giurisprudenza ha riconosciuto alle autorità di vigilanza la veste di persone offese dal reato di cui all'art.2638 c.c. in relazione al bene giuridico tutelato dalla norma, che è quello del corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni di vigilanza, che passa attraverso il corretto flusso informativo dal vigilato al vigilante necessario all'esercizio della vigilanza.
L'indisponibilità (dolosamente omessa o fraudolentemente occultata) di informazioni veritiere sul soggetto vigilato può determinare conseguenze dannose sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale.
Il danno patrimoniale subito dall'autorità di vigilanza è sia quello derivante dalla mancata disponibilità di informazioni veritiere e complete sul soggetto vigilato sia quello cagionato dalle più complesse e onerose operazioni di vigilanza, non rientranti nell'attività ordinaria, che l'autorità ha dovuto straordinariamente porre in essere per ottenere dette informazioni con conseguenti maggiori spese sostenute per ispezioni supplementari o reperimento dei dati che il vigilato aveva l'obbligo di fornire o comunque rendere accessibili e che non spetta all'autorità di vigilanza ricercare mediante attività investigativa.
A ciò si aggiunge il danno per il dispendio di risorse in attività deviata dalle false o omesse informazioni, che comporta l'impiego di risorse in attività non aderente alla situazione economico patrimoniale del vigilato, in quanto impostata sulla base delle informazioni (false o carenti) ricevute e, dunque, svolta in modo inefficiente o inappropriato, con conseguente spreco di ricorse e necessità di impiego in attività aggiuntive per emendarvi.
Il danno non patrimoniale è ascrivibile sia alla compromissione delle finalità istituzionali, sia alle conseguenze reputazionali.
L'ostacolo si traduce, infatti, di fatto, in un cattivo svolgimento della funzione di vigilanza: viene compromessa la possibilità dell'autorità di vigilanza di operare per il tempestivo ed efficace perseguimento delle finalità istituzionali, con lesione, dunque, dell'interesse pubblico all'esercizio dell'attività di vigilanza.
Le condotte di ostacolo inducono l'autorità di vigilanza ad operare scelte di vigilanza inappropriate od omettere gli interventi necessari, il che induce nell'opinione pubblica la percezione di inefficienza o negligenza nello svolgimento dell'attività di vigilanza, con conseguente danno all'immagine sotto il profilo della compromissione della credibilità dell'azione di vigilanza e della fiducia che la collettività vi ripone; le scelte di vigilanza non opportune od omesse, anche se incolpevoli e indotte dalle condotte delittuose, mettono in discussione la capacità di perseguire le finalità di legge concernenti i compiti di vigilanza su banche ed intermediari finanziari e inducono la percezione, da parte del pubblico, di una inefficienza o negligenza nello svolgimento dell'attività di vigilanza.
Entrambe le autorità di vigilanza hanno chiesto il risarcimento del danno sia patrimoniale sia non patrimoniale, quest'ultimo con richiesta di liquidazione in via equitativa.

Con riferimento al danno patrimoniale, sia Banca di Italia sia Consob lo hanno parametrato al costo sostenuto dall'Istituto per l'attività di vigilanza svolta dai propri funzionari e dirigenti nell'ambito dell'attività istruttoria espletata in relazione alle vicende in cui si sono contestualizzate le condotte di ostacolo e con riferimento alla collaborazione con l'autorità giudiziaria e altre autorità.
Le parti civili hanno prodotto, ai fini della quantificazione, i calcoli effettuati dagli uffici interni sulle ore di lavoro e le retribuzioni da imputare a ciascun funzionario impegnato nell'attività straordinaria.
Il danno in termini di dispersione di risorse, svolgimento di attività straordinaria, sviamento da altre attività ha trovato riscontro, sotto il profilo dell'An, nell'istruttoria dibattimentale: sono stati sentiti gli ispettori che hanno condotto le verifiche per conto delle rispettive autorità di vigilanza; sono state prodotte le relazioni ispettive che danno conto dell'attività svolta; l'istruttoria ha evidenziato la complessità degli accertamenti che hanno portato all'emersione delle condotte di ostacolo e le attività conseguenti che si sono rese necessarie.
Sotto il profilo del danno all'immagine, la compromissione della credibilità dell'attività svolta dalle autorità di vigilanza si rivela significativa, tenuto conto della risonanza della vicenda e dell'impatto che il default di un istituto come Banca Popolare di Vicenza (radicata sul territorio e annoverata tra le maggiori banche italiane[730]) ha avuto sul tessuto economico e sociale.
Indice ne è il fatto che molte parti civili private hanno chiesto la citazione delle autorità di vigilanza come responsabili civili adducendone la responsabilità per non aver svolto la loro funzione con la necessaria diligenza, consentendo agli imputati di eludere i controlli e impedendo ai risparmiatori di conoscere il reale dissesto dell'istituto bancario[731], a riprova della percezione che le condotte delittuose hanno indotto di autorità di vigilanza inefficienti nel disimpegno delle proprie funzioni di vigilanza e, quindi, sostanzialmente inutili.
Si tratta di danni che, per tipologia ed entità, non sono liquidabili in questa sede in quanto avrebbero richiesto una istruttoria approfondita ai fini della esatta quantificazione.
Le parti vanno, dunque, rimesse avanti al giudice civile per l'esatta quantificazione del danno.
In questa sede può essere liquidata una provvisionale che si ritiene di commisurare al costo sostenuto dall'autorità di vigilanza per il dispendio di risorse in attività inutile e per l'attività straordinaria svolta a seguito delle condotte di ostacolo.
I conteggi fatti dagli uffici interni sui costi complessivi sostenuti per l'attività svolta sono puntuali e costituiscono adeguato parametro di riferimento.
A Banca d'Italia va dunque liquidata una provvisionale pari ad euro 601.017,39: si è tenuto conto dei costi sostenuti per l'attività strettamente conseguente alle condotte di ostacolo e riconducibili all'aggravio dell'attività derivante dalla commissione dei reati.

---

730 Come dà conto l'inclusione nei 14 gruppi bancari più significativi soggetti alla vigilanza di BCE.
731 Si rimanda all'ordinanza sulle questioni afferenti la richiesta di citazione del responsabile civile pronunciata in data 2.4.2019.

Invece, l'attività svolta da Banca d'Italia in relazione all'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa non può essere ricompresa tra i danni cagionati dai reati in esame non essendo in connessione causale con le condotte di ostacolo; oltretutto si tratta di attività istituzionale svolta ai sensi degli artt.80 e ss. TUB sicchè rientra nella specifica area di attività di Banca d'Italia e costituisce svolgimento ordinario dei compiti affidati dal legislatore, che l'autorità di vigilanza è tenuta a svolgere indipendentemente da attività illecite poste in essere dal soggetto vigilato.
A CONSOB va liquidata una provvisionale pari ad euro 186.570,00.
Anche in questo caso si tratta dei costi imputabili al solo aggravio dell'attività di controllo derivante dalla commissione del reato e non dell'intero ammontare dei costi sostenuti durante l'attività vigilanza, dovendo appunto distinguersi tra l'attività ordinaria, che rientra nei compiti istituzionali e non trova connessione con il reato e quella straordinaria indotta invece dalle condotte illecite.

<u>Enti esponenziali:</u>
Sono costituite parti civili le associazioni a tutela dei risparmiatori Confconsumatori Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, Federconsumatori Veneto, Codacons, Cittadinanza Onlus.
Sulla legittimazione degli esponenziali in genere e di quelli costituiti in particolare si rinvia all'ordinanza pronunciata in data 21.3.19 e allegata al verbale di udienza.
Il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente esponenziale è di natura esclusivamente non patrimoniale e si identifica con la lesione dell'interesse diffuso.
Ciò tuttavia non esime dall'onere di fornire gli elementi necessari ad identificarlo, tenuto anche conto che il pregiudizio non è "in re ipsa" e nessuno degli enti lo ha assolto.
Non è possibile, pertanto, in questa sede procedere ad una, nemmeno parziale, quantificazione del danno con la conseguenza che le parti andranno rimesse al giudice civile.
L'assenza di qualsivoglia parametro per la quantificazione preclude altresì la condanna al pagamento di una provvisionale, che presuppone necessariamente l'individuazione di un ammontare prevedibile di un danno nei limiti del quale circoscrivere la provvisionale.

<u>Azionisti e obbligazionisti.</u>
La quasi totalità delle parti civili costituita è rappresentata da azionisti e obbligazionisti subordinati di Banca Popolare di Vicenza (i titolari di obbligazioni convertibili si sono visti attuare la conversione anticipata nel maggio 2015).
Va ricordato che il Decreto Legge 99/2017 che ha posto in liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ha mantenuto i diritti dei titolari di obbligazioni subordinate nella liquidazione, con la conseguenza che potranno trovare soddisfazione solo una volta soddisfatti gli altri creditori.
Si tratta, dunque, di investitori che rientrano tra coloro che hanno subito un danno dalle condotte manipolative, in quanto indotti all'investimento da una situazione patrimoniale e di liquidità dell'istituto artatamente rappresentata, senza essere messi nelle condizioni di valutare la rischiosità dell'investimento e, conseguentemente, la solvibilità della banca nell'estinguere il credito ed effettuare il rimborso, che non hanno ricevuto.

Rispetto al reato di aggiotaggio, il pregiudizio subito dall'investitore va individuato nell'aver acquistato o conservato gli strumenti finanziari a prezzo non corrispondente al loro valore effettivo ovvero nell'aver operato un investimento che, senza le condotte manipolative, non avrebbe effettuato.
Si è visto sub capitolo VI come le manipolazioni informative abbiano avuto ad oggetto notizie idonee ad influire sulle scelte di investimento dei singoli, cioè a determinarli nell'acquisto o nel mantenimento dei titoli che, sulla scorta delle informazioni corrette, non avrebbero acquistato o avrebbero dismesso.
Analogamente le condotte di manipolazione operativa hanno indotto nell'investitore la convinzione di un titolo liquido e dal valore stabile, elementi che parimenti influiscono sulla scelta dell'investimento.
Con riferimento al reato di falso in prospetto, va ricordato che la giurisprudenza riconosce una specifica "responsabilità da prospetto" in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società per il danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, nel presupposto che il prospetto non veridico influenzi le scelte d'investimento del sottoscrittore (Cass. civ.Sez. 1, n. 14056 del 11/06/2010).
A fronte di reati pacificamente condizionanti le scelte dell'investitore, va osservato che il danno per gli investitori si è certamente verificato, tenuto conto che le condotte manipolative hanno indotto ad un valore dell'azione superiore a quello effettivo e a rappresentare una solidità patrimoniale in realtà insussistente.
E' emerso, infatti, che il valore dell'azione, già nel 2012, era sensibilmente inferiore a quello proposto dalla banca al mercato e negli anni successivi è andato a decrementarsi, con un deprezzamento che si è inevitabilmente riversato sugli azionisti.
Analogamente, si è visto come i ratios patrimoniali già dal 2012 fossero inferiori al livello prudenziale.
Le conseguenze dannose del reato non possono però essere circoscritte ai soli soggetti che hanno effettuato acquisti nel periodo di commissione delle condotte delittuose: costoro hanno subito sicuramente il danno derivante dal maggior esborso effettuato per l'acquisto di un'azione di valore inferiore a quello pagato, se non addirittura per l'esborso effettuato per acquistare un titolo che, ove fossero stati correttamente informati, non avrebbero mai acquistato.
Tuttavia, anche coloro che hanno acquistato azioni in data antecedente hanno subito un danno dal reato, in quanto le condotte manipolative hanno inciso anche sulle scelte di disinvestimento, sicché il pregiudizio è ravvisabile nell'aver conservato il pacchetto azionario a causa delle condotte manipolative con conseguente danno economico da mancato disinvestimento, subendo anche in tal caso le conseguenze di un deprezzamento dell'azione che avrebbero potuto evitare vendendo i titoli.
Certamente più complessa la posizione di coloro (una minima parte) che hanno acquistato titoli successivamente alle condotte delittuose (si tratta in particolare di obbligazioni subordinate).
Tuttavia, anche a tali soggetti le condotte delittuose possono aver creato pregiudizio, perché resta uno scollamento tra la cessazione delle condotte delittuose e il

disvelamento, il che ha determinato il protrarsi degli effetti di una errata rappresentazione al mercato della reale situazione dell'istituto con indubbio svantaggio informativo (indotto dalle condotte delittuose) per l'investitore.
Sul punto basti ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, seppur con riferimento alle diverse ipotesi dei contratti di borsa, che pur a fronte di un intento speculativo dell'investitore non è esclusa la responsabilità per il danno conseguente laddove l'informazione sulla base della quale si è operato l'investimento sia stata comunque falsata giacchè non è consentito approfittare dello svantaggio informativo altrui (argomentando da Cass.civ.Sez. 3, n. 15224 del 03/07/2014).
Vi sono da ultimo gli azionisti che hanno acquistato azioni con il finanziamento erogato dalla banca.
Si è visto come anche l'investimento di tali soggetti sia stato, invero, condizionato dalle false prospettazioni, sia che si sia trattato di acquisto solo parzialmente finanziato sia che sia trattato di acquisto interamente finanziato[732].
Tali azionisti non hanno subito una perdita patrimoniale diretta non avendo impiegato risorse proprie nell'acquisto delle azioni; tuttavia, al di là della sussistenza o meno dell'obbligo del rimborso del finanziamento (la giurisprudenza civile di merito si sta orientando per la nullità del contratto), conseguenze dannose restano comunque certamente configurabili a fronte della esposizione debitoria segnalata alla centrale rischi e all'addebito dei costi del finanziamento[733].
Dunque, le parti civili costituite hanno posizioni eterogenee e diverse sono le tipologie di danno che vengono in considerazione a seconda della tipologia di investimento e della tempistica.
Le parti civili hanno formulato le richieste risarcitorie parametrando il danno alla somma corrisposta per effettuare l'investimento, limitandosi a documentare la titolarità delle azioni od obbligazioni e la perdita di valore.

---

732 E, infatti, anche coloro che si sono prestati ad effettuare operazioni finanziate erano stati in ciò condizionati dalla convinzione, da un lato, che si trattasse di un fenomeno isolato (stante le modalità con cui veniva presentata l'operazione e la riservatezza che veniva richiesta al cliente), assolutamente regolare e dettato da esigenze di carattere temporaneo della banca e non certo da criticità, dall'altro della sicura chiusura dell'operazione a breve termine, certi della affidabilità dell'istituto. Si veda ad esempio quanto dichiarato dal teste Favrin sul fatto che accettò l'operazione perché BPVi non implicava rischi ed era una banca solida (pagg.56-57 verb.fono.10.7.19) oppure dal teste Ferrari che ha dichiarato di aver accettato perchè pensava che la banca fosse "in una situazione di sicurezza", "uno degli istituti più importanti nel panorama italiano" (pag.16 verb.ud.5.6.19) o ancora da quanto riferito dal teste Ferrarini sulla sicurezza indotta dalla presentazione che veniva fatta della banca e della stabilità del valore dell'azione rispetto a quelle delle banche quotate (pagg.14-15 verb.ud. 11.7.19) o ancora dal teste Tagliabue che ha ricordato l'accento posto sulla "sicurezza" della banca nella lettera agli azionisti che lo aveva indotto ad investire nelle azioni (pag.63 verb.10.12.19) o ancora dal teste Boer sulla solidità e crescita della banca e pronta liquidabilità del titolo (pag.95 verb.ud.6.6.19) o ancora dal teste Roncato sulla sicurezza delle operazioni (pagg.16, 22 verb.ud.16.11.19) o ancora da Ravazzolo Silvano che ha dichiarato che venne rassicurato sulla solidità della banca (sit 7.10.16 acquisite ex art. 493 co.3 c.p.p. all'ud.4.7.19).
733 Si richiamano le dichiarazioni di: Ferrari Alberto (ud.5.6.10) che ha riferito dell'esposizione di 18 milioni di euro e dell'addebito degli interessi passivi che dopo i fatti vengono addebitati; Morato Luigi (ud. 30.5.19) sulla esposizione in centrale rischi; Malinverni Christian (ud.4.7.19) sulla segnalazione in centrale rischi e la perdita di finanziamenti regionali

I danni richiesti sono stati quantificati dalle parti, quanto al danno patrimoniale, nel controvalore del pacchetto azionario calcolato sulla base del valore dell'azione di euro 62,50 o all'ammontare della somma investita nell'obbligazione, quindi sostanzialmente alla perdita dell'investimento; quanto al danno non patrimoniale, in una quota parte del danno patrimoniale.
Va però osservato che il danno non si risolve nella perdita del valore dell'azione in quanto i reati di falso in prospetto e aggiotaggio presentano profili peculiari tali da non consentire una determinazione del danno patrimoniale desumibile dalla mera corrispondenza tra la somma investita e le perdite subite.
I reati, infatti, non attengono a condotte depauperative del patrimonio della banca, ma a condotte di falsa rappresentazione agli investitori, che ledono la libertà di autodeterminazione nella scelta consapevole di investimento ed è nella dimensione di tale lesione che si misura il danno, che va tenuto distinto da quello derivante dal dissesto della banca e dalla successiva procedura di liquidazione che rileva in altre fattispecie incriminatrici che non sono contestate in questa sede.
Inoltre, come evidenziato, le conseguenze dannose sono multiformi e legate alla tipologia dell'investimento, alla tempistica delle acquisizioni ed eventuali dismissioni dei titoli, alle circostanze che potevano indurre o meno la dimissione dell'investimento.
Va allora ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione civile introdotta nel processo penale possiede una diversa struttura rispetto all'azione civile esercitata in sede civile e, pur conservando una propria autonomia, segue le regole stabilite per il processo penale (in tal senso anche Cass.sez.3 n.1509 del 16/10/2018).
Ne consegue che i vari profili di danno e la loro entità devono costituire oggetto di specifica prova e tale onere che non è stato compiutamente assolto dalle parti civili.
Le parti civili si sono limitate a documentare i titoli sottoscritti o acquistati e il prezzo pagato, ma tale elemento è assolutamente insufficiente a consentire la precisa determinazione del danno.
Le prove dichiarative richieste non sono state ammesse in quanto relative o alle modalità di conclusione dell'operazione, ritenute irrilevanti ai fini della quantificazione del danno attesa la tipologia dei reati contestati oppure alla quantificazione delle azioni possedute, ritenute superflue in quanto afferenti a circostanza documentale.
E' stato altresì affermato che l'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale (v. Corte Cost., sentenze n. 443 del 26/09/90, n. 217 del 2009; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994).
E' un dato di fatto che il rilevante numero di parti civili costituite nel presente procedimento non consente un esame specifico di ogni singola posizione.
Non si può non evidenziare come l'accertamento del danno specifico concernente ogni singola posizione, a fronte di oltre 7000 parti civili costituite, avrebbe imposto una istruttoria specifica (peraltro non attivabile d'ufficio a fronte dell'onere sopra delineato a

carico della parte) e comunque determinato una dilatazione dei tempi processuali incompatibile con le priorità assegnate nel processo penale e contraria agli interessi delle stesse parti civili, tenuto conto che il decorso del tempo costituisce specifica causa di estinzione del reato.
Va infine osservato che nella determinazione del danno dovranno considerarsi anche le somme corrisposte a titolo di indennizzo sulla base del FIR (fondo indennizzo risparmiatori) di cui non si ha alcuna contezza.
Non è dunque possibile in questa sede una quantificazione precisa dei danni subiti dalle singole parti che vanno dunque rimesse avanti al giudice civile per la puntuale liquidazione del danno; in sede civile, sarà possibile vagliare tutti gli elementi come sopra delineati che incidono sulla quantificazione del danno.
In questa sede è possibile, tuttavia, riconoscere una provvisionale alle parti che l'hanno richiesta, essendo indubbio che i reati hanno cagionato rilevanti danni agli investitori che hanno acquistato azioni o obbligazioni subordinate, sia di natura patrimoniale (attesa la stretta correlazione con la proficuità dell'acquisto effettuato) sia di natura non patrimoniale.
Sotto tale ultimo profilo va considerata la significatività della Banca Popolare di Vicenza per il territorio e l'affezione degli investitori all'istituto[734], che nelle condotte delittuose è stato invece strumentalizzato a fini illeciti.
Non essendo possibile individuare una provvisionale specifica per ciascuna parte si è ritenuto di utilizzare un criterio oggettivo che consenta di attribuire a ciascuna parte un importo proporzionale al danno subito che è certamente connesso all'entità dell'investimento effettuato.
La provvisionale viene dunque quantificata nella misura del 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni acquistate, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati e in ogni caso non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte, tenuto conto che gli importi che vengono in rilievo vanno da alcune migliaia di euro sino a svariati milioni.
L'importo massimo evita di liquidare a titolo di provvisionale importi disallineati rispetto ai danni effettivamente subiti, tenuto conto che le cifre più consistenti sono tendenzialmente quelle relative al capitale finanziato e a commisurare l'importo ad una cifra che sia idonea a coprire almeno il danno non patrimoniale.
Le parti per le quali viene riconosciuta la provvisionale sono indicate negli elenchi allegati[735].

3.3. Criteri di liquidazione degli onorari dei Difensori.

---

[734] Emblematica l'affermazione di Loison Dario (pag.9 verb.ud.13.6.19): "*Beh, tengo a precisare che io ho... mio padre mi regalò a circa 20 anni un po' di azioni della banca, e rimasero lì; era un senso di appartenenza a qualcosa, e quindi io avevo storicamente dei titoli fin da ragazzino, cosa che feci anche nei confronti di mio figlio, un po' di azioni quando ha compiuto 18 anni. Quindi era, se vuole, una tradizione, per noi era la banca, come di tanti piccoli imprenditori amici, che hanno sempre sentito, quindi...*"

[735] Con ordinanza in data 17 maggio 2021, si è diposta la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto in udienza nella parte in cui è stata omessa l'indicazione della concessione della provvisionale delle parti che ne avevano fatto richiesta.

Tutti gli imputati, giudicati colpevoli delle condotte loro ascritte in rubrica vanno infine condannati in via solidale tra loro alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili secondo gli importi indicati nell'elenco allegato al dispositivo.
Per quanto riguarda le parti civili istituzionali, le spese vengono liquidate:
- per CONSOB nella misura richiesta di euro 3.870, oltre spese generali nella misura del 15%;
- per Banca d'Italia nella misura di euro 89.970, di cui euro 23.220 per onorari, importo che si rivela congruo in considerazione della pluralità dei capi di imputazione rispetto ai quali Banca d'Italia è persona offesa e dell'attività defensionale conseguentemente svolta nel giudizio che giustifica l'aumento nella misura dell'80% ex art. 12 co.1. Va invece osservato che l'aumento previsto dall'art. 12 co. 2 DM 55/2014 va tarato su 6 imputati (con un aumento complessivo del 120%) tenuto conto che Banca d'Italia non è interessata alle posizioni dell'ente incolpato ex d.lgs.231/2001 e del responsabile civile. Va inoltre riconosciuto l'importo per le spese vive sostenute (euro 48.000) e per le spese di trasferta che corrispondono a quelle previste dagli accordi collettivi come trattamento economico dei dipendenti dell'autorità di vigilanza.
Per quanto riguarda le spese legali delle parti private, va osservato che le difese delle parti civili non hanno svolto attività istruttoria e l'apporto nel corso delle udienze, salvo qualche eccezione, è stato limitato.
La discussione, nella quasi totalità dei casi, si è limitata alla precisazione delle conclusioni.
L'art. 12 co.2 (cui l'art.16 rinvia) prevede un importo "base" predefinito con possibilità di aumentare il compenso fino al 30% per ogni parte ulteriore alla prima e fino alla decima, mentre tale importo potrà essere aumentato fino al 10% per le parti dalla undicesima fino alla trentesima (limite massimo previsto dalla legge).
Va poi osservato che vi sono difensori che rappresentano un numero estremamente elevato di parti (anche migliaia).
Tale criterio, dunque, se applicato in maniera rigida e uniforme per quel che riguarda l'importo di partenza su cui calcolare i vari aumenti, porterebbe ad esiti squilibrati e irragionevoli giacchè ad un difensore che assiste 30 parti civili verrebbe liquidato lo stesso importo di un difensore che ne assiste diverse migliaia.
Il Tribunale - mutuando i criteri già adottati dalla giurisprudenza di merito in processi analoghi per numero di parti (Tribunale di Milano, Tribunale di Ferrara) – ha inteso adottare un criterio a "scaglioni", modulando la determinazione degli onorari sulla base del numero di parti assistite sia con riferimento alla determinazione degli onorari sia con riferimento alle percentuali per le parti ulteriori, in modo da garantire che l'effetto moltiplicativo previsto dalla legge venga proporzionato al lavoro effettivamente effettuato (a fronte di attività sostanzialmente omogenea) e all'impegno proporzionalmente maggiore quanto più sono le parti assistite.
Gli scaglioni sono stati calcolati individuando un importo "base" crescente in base al numero di parti assistite e modulando diversamente in crescendo gli aumenti per il numero di parti, stante il limite legale per gli aumenti percentuali sulle parti assistite.
Dunque, per ogni parte successiva alla prima e sino alla trentesima si è individuato l'importo specifico in relazione al numero di parti costituite; per le parti successive alla trentesima l'importo è necessariamente forfettario.

Per chi assiste una parte vanno pertanto liquidati **€ 2.400** oltre 15%, IVA, CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 400,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 600,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 360 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 120 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

2 parti:	€ 2.760
3 parti	€ 3.120
4 parti	€ 3.480
5 parti:	€ 3.840
6 parti	€ 4.200
7 parti	€ 4.560
8 parti	€ 4.920
9 parti	€ 5.280
10 parti:	€ 5.640
11 parti	€ 5.760
12 parti	€ 5.880
13 parti	€ 6.000
14 parti	€ 6.120
15 parti:	€ 6.240
16 parti	€ 6.360
17 parti	€ 6.480
18 parti	€ 6.600

19 parti	€ 6.720
20 parti:	€ 6.840
21 parti	€ 6.960
22 parti	€ 7.080
23 parti	€ 7.200
24 parti	€ 7.320
25 parti:	€ 7.440
26 parti	€ 7.560
27 parti	€ 7.680
28 parti	€ 7.800
29 parti	€ 7.920
30 parti:	€ 8.040

Per chi assiste da 31 a 50 parti vanno liquidati **€ 8.750** + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 650,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 2500,00.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 375 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 125 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 51 a 80 parti vanno liquidati **€ 9.695** + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);

- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 900,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 2770,00

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 415,50 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 138,5 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 81 a 100 parti vanno liquidati **€ 10.045** + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:
- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1000,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 2.870.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 415,50 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 138,5 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 101 a 150 parti vanno liquidati **€ 10.395** + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:
- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1100,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 2.970.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 445,50 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 148,5 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 151 a 200 parti vanno liquidati **€ 10.745** + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1200,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 3.070.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 460,50 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 153,5 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 201 a 500 parti vanno liquidati **€ 11.270** + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:
- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1350,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 3.220.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 483,00 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 161,00 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste oltre 500 parti (da 501 in poi) vanno liquidati **€ 16.100** + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:
- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1350,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 3.220.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 20% fino alla decima (€ 644,00 ulteriori per ogni parte) e del 10% (€ 322,00

ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (nel secondo caso il massimo consentito).
Agli importi così individuati, va aggiunto, per le parti costituite in udienza preliminare l'importo di euro 1.200,00; importo forfettario unico senza considerare gli aumenti per pluralità di parti previsti dall'art. 12 co.2 tenuto conto che la partecipazione all'udienza preliminare è stata meramente interlocutorio e che gli aumenti sono stati presi in considerazione per la fase dibattimentale di maggiore complessità e durata.
Inoltre per le parti che hanno richiesto il sequestro conservativo va aggiunto l'importo di euro 800,00 per la fase cautelare reale (consistita nella richiesta di sequestro e nella concessione, inaudita altera parte, del relativo provvedimento cautelare).
Non può essere riconosciuto invece al patrono di parte civile l'onorario per la fase delle indagini preliminari, in quanto le spese cui fa riferimento l'art. 541 c.p.p. sono quelle sostenute per l'esercizio dell'azione civile nel processo che non può avvenire prima dell'udienza preliminare, mentre sono escluse le spese eventualmente sostenute in una fase antecedente in favore della persona offesa.
Vanno inoltre liquidate le spese vive.
Con riferimento alle spese di trasferta, l'art. 27 DM 55/2014 prevede il rimborso delle spese sostenute purchè documentate.
Nessuna delle parti civili ha prodotto documentazione a sostegno pertanto tali importi non possono essere liquidati (anche perché, in assenza di documentazione, è impossibile effettuare una valutazione di corrispondenza e congruità).
Naturalmente, tenuto conto del principio della domanda, non può essere corrisposto al Difensore più di quanto chiede, sicchè laddove la richiesta di onorario sia risultata inferiore ai criteri evidenziati si è liquidato l'importo richiesto.
Le somme devono essere considerate imputate in quote uguali per ciascuna parte difesa da ogni legale.
Tre parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato; gli onorari, determinati secondo i criteri esposti, vanno ridotti di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002.
Quindi per Cittadinanzattiva ONLUS l'importo liquidato al Difensore è pari ad euro 1.600,00 (oltre accessori) e medesimo importo anche per Naim Barbara giacchè l'attività defensionale si è svolta sino alle conclusioni in vigenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che è stato revocato in data 18.3.2021, ex artt.112 co.1 B e 114 co.1 DPR 115/2002, con decorrenza dal 23.12.2020, dunque successivamente al deposito delle conclusioni.
Per Bertinato Giovanni viene posta a carico dello Stato la quota parte di onorario ad esso riferibile (pari ad euro 108,00 oltre accessori di legge) essendo patrocinato dall'avv.Bertelle che assiste numerose altre parti non ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la liquidazione dell'importo unitaria.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI responsabili dei reati loro ascritti in rubrica e, esclusa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.,

riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate, unificati i reati nel vincolo della continuazione, più grave il reato sub H1), condanna:
GIUSTINI EMANUELE alla pena di anni sei mesi tre di reclusione,
MARIN PAOLO e PIAZZETTA ANDREA alla pena di anni sei di reclusione ciascuno,
ZONIN GIOVANNI alla pena di anni sei mesi sei di reclusione.
Condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al pagamento delle spese processuali.
Letto l' art. 29 c.p. dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Letto l'art. 2641 comma II c.c. dispone nei confronti degli imputati la confisca per il valore equivalente alla somma di € 963.000.000.
Letto l'art 530 c.p.p. assolve PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.
Letto l'art. 317 comma IV c. p. p. dichiara l'inefficacia dei sequestri conservativi eseguiti nei confronti degli imputati PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE a far data dalla irrevocabilità della pronuncia.
Letto l'art. 531 c. p. p. dichiara non doversi procedere nei confronti di GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI in relazione al capo A1), limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27.4.2013 perché estinte per intervenuta prescrizione.
Letti gli artt. 69 D.Lgs. 231/01, 533, 535 c. p. p. dichiara Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art.12 comma II lett. A) d lgs 231/2001, applicata la disciplina della pluralità di illeciti di cui all'art. 21 d.lgs. n.231/2001, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di € 364.000.
Letto l'art. 19 D.Lgs. 231/01 dispone nei confronti dell'ente la confisca della somma di euro € 74.212.687,50.
Letti gli artt. 53 D.lgs. 231/01, 323 c.p.p . revoca il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Vicenza in data 18.5.2017 nei confronti di Banca Popolare di Vicenza limitatamente alla somma di € 31.800.000, di cui ordina la restituzione all'ente.
Condanna Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 240 c.p. dispone la confisca dei documenti cartacei ed informatici oggetto di sequestro probatorio eseguito nelle date 21 e 22 settembre 2015 e la conservazione dei reperti agli atti del presente procedimento.
Visto l'art. 83 TUB dichiara improcedibile la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.
Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO (tranne che nei confronti di Alba Bruna, Loison Alessandro, Loison Dario, Loison Tranquillo, Pilla Sonia, Toninello Laura), PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al risarcimento dei danni in favore delle parti civili private di cui all'allegato elenco, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio come dal richiamato elenco.

Dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili Cittadinanzattiva ONLUS, Naim Barbara (per l'importo di cui all'elenco allegato), Bertinato Giovanni per la quota parte di euro 108,00 (oltre accessori di legge).
Condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al risarcimento dei danni in favore della parte civile Banca d'Italia, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio liquidate in € 89.970 , di cui € 23.220 per onorari oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
Condanna GIUSTINI EMANUELE al risarcimento dei danni in favore della parte civile Consob, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio liquidate in € 3.870, oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
Condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale in favore di Banca d'Italia pari ad € 601.017,39 nonché in favore delle parti civili private come da elenco allegato che viene quantificata nella misura del 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni acquistate, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati e in ogni caso non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte.
Condanna Giustini Emanuele al pagamento di una provvisionale in favore di CONSOB pari ad € 186.570,00.
Dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per quanto di competenza in relazione all'ipotesi di reato contestata sub N1 a carico di Zonin Giovanni
letto l'art. 544 comma III c.p.p. indica il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.
Vicenza, 19 marzo 2021.

Il Presidente estensore
Deborah De Stefano

Il Giudice estensore
Elena Garbo

Il Giudice estensore
Camilla Amedoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 GIU. 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo TORRIBIA

Avv. Aldo Agostinacchio
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):
3.960,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.: 175/368
Costituite per il solo capo A1:

1. MASSIMO STOCCO
2. ANTONIO STOCCO

Avv. Chiara Altin
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):
5.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
189,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.: 21/428, 23/428, 25/428, 29/428, 267/428, 271/428 e 537
Costituite per il solo capo A1):

1.CASTORO MARIA IPPOLITA
2. GERLIN MARISA
3. GIOVANNA VENDRAMINI

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. CAPUZZO PAOLO
2.FIORAVANTI VETTORETTI sottoscrittore delle azioni (ELDA CORRADO E MARIA TERESA VETTORETTI cointestatarie del conto corrente utilizzato per l'acquisto delle azioni)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. WALTER SEBENELLO

Avv. Graziano Amodeo
Liquidazione onorari e spese:
2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n.:240
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.RIDOLI BASILIO

Avv. Cristian Amoroso
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.: 191 e 388

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. MENDO ROBERTO ANGELO

Avv. Stefano Antiga

Liquidazione onorari e spese

2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile n.: 1

Costituita per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittrice solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GIARDINI SERGIO

Avv. Alberto Antonello

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):

3.600,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

54,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero n.: 217- 414

Costituite per il solo capo A1):

1. MIOTTO MAURO

Avv. Carlo Anzil

(22 parti civili)

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):

8.280,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero: n. 287, 324 e 503

Costituite per il solo capo A1):

1. Vidal Filena (503)
2. Cecchini Gioconda (503)
3. Pasut Rosa Laura (503)
4. Scoda Roberta (503)
5. Zuccolo Alberto (503)
6. Simeon Nerina (503)
7. Zuttion Orianna (503, 128)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Antoniutti Laura (503)
2. Calligaro Rodolfo (503)
3. Lirussi Nevia (503)
4. Nobile Tiziana (503)

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Cattelan Fabrizio (503)
2. Cattelan Viviana (503)
3. Durigon Orfeo (287, 324)
4. Paulesso Marinella (287, 324)
5. Facchin Federico (287, 324)
6. OTTO s.r.l. (503)
7. Zuccolo Caterina (503)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Cicuto Nadia (503)
2. Rossi Livio (503)
3. Masolini Franco (503)
4. Turello Gianfranco (503)

Avv. David Giuseppe Apolloni

Liquidazione onorari e spese:

3840,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

135,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 226

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. TECNOSTRADE SRL
2. MIRCO CIPOLLETTA
3. ELISABETTA GIRARDI
4. FRANCESCA SANTAROSSA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SPINELLI E MANNOCCHI SRL

Avv. Francesca Baggio

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare)

3.960,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

202,00euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 262 e 262 bis

Parte costituita per i capi a1) e l) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2014:

Federico Vianelli

Parte costituita per i capi a1) e i) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2013.

Alessandro Zuanetti

Avv. Luca Baj

Liquidazione onorari e spese

8750 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DISPOSITIVO AD ESCLUSIONE DI CONFCONSUMATORI

Parti civili n. 17 e 561

Parti civili costituite in relazione al capo a1

Ruggeri Nicola
Castiglioni Angelo
Ellebi Impianti S.r.l.
Macolino Vincenzo
Batosti Silverio
Agnani Maria Teresa
Bellicchi Luciano
Bernardi Giorgio
Bucciarelli Lorenzo
Negri Sabrina
Sofisti Giovanna
Ziveri Maurizio
Davanzo Pietro
Riva Emanuela
Videtta Elisa
Allodi Luca
Iasoni Maria
Gandini Luigi
Bernabini Franca
D'Elia Daiana
Valduga Armando
Monzon Maria del Carmen

Lombardini Aldo
Martinelli Alessandro
Mazzoleni Luca
Rota Gianfranco S.r.l. l.r.p.t. Rota Giuliano
Lombardini Davide
Curnis Anna
Zuccon Ernesto
Bertato Vincenzo
Ghislanzoni Giandionigi
CONFCONSUMATORI

parti civili costituite in relazione al capo a1 e i in quanto sottoscrittori del solo aumento di capitale del 2013

O.C. Lean S.r.l.

parti civili costituite in relazione al capo a1 e j in quanto sottoscrittori del solo aumento di capitale del 2014

Bargiacchi Sara
Davitti Riccardo
Marzocchi Monia
Minacci Marco
Merelli Luca
Merelli Marco
Chezzi Paola
Fava Lino
Maini Maria Fernanda
Monaco Vincenzo
Molari Francesca

Avv. SILVIA BALBONI

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare)

4.320,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

54,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.: 557 e 50+422
Costituite per il solo capo A1):

1. BALBONI FLAVIO N. 557
2. FRACCARO ANTONIETTA NADIA N. 557

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GUGLIELMI LAURA N. 50+422

Avv. Duccio Balestri
Liquidazione onorari e spese
4.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 621
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

MANIFATTURA MAC & CO SRL in persona del l.r.p.t

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

DABIZZI SARA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. DABIZZI LINDA
2. GORI ALESSIO
3. MELANI LORENZO IN PROPRIO E QUALE TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ORDITURA MELANI LORENZO
4. SPAGNESI MARIO

Avv. DIANA BARALDO
Liquidazione onorari e spese
3.120,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
704,28 euro per spese non esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 500
Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. IMOB S.R.L.

2.BALDAN MASSIMO
3.BALDAN ANDREA

Avv. Bruno Barbieri
(parti civili 87)
Liquidazione onorari e spese
10.045,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 178 e n. 570
Costituite per il solo capo A1):

1. ARCANGELI ANNA MARIA
2. BISAZZA ILARIA
3. BISAZZA PIERANDREA
4. BISAZZA SARA
5. BRULLO GABRIELE
6. BRULLO GIOVANNI
7. CASTOPOLI SILVANA ALICE
8. CODA GIAN CARLO
9. DALL'ARMELLINA MARIA TERESA
10.FABRIS BERTILLA
11.FENZA MAURO
12.FERRARIO VITTORIO
13.PIZZIGHELLO ROMANO
14.RADEGONDA DAMIANO
15.ROMA FABIO
16.SPADOLINI MAURIZIO
17.ZARINI ELENA
18.CARRETTA TERESA VITTORIA
19.DE LUCA GENNARO
20.DE TOMMASO PAOLO
21.ENEA ANNA
22.PANISI LUCIANO
23.TRENTIN SUSI
24.BONAFEDE SOFIA
25.CORRIDORI MANUELA IN PROPRIO E QUALE EREDE DI BENVENUTO PAGANI
26.DE MARCHI LIDIA IN PROPRIO E QUALE EREDE DI SACCO ZIRIO LIBERO
27.SACCO ZIRIO PIERLUIGI IN PROPRIO E QUALE EREDE DI SACCO ZIRIO LIBERO
28.PORTARO GIUSEPPE

29.STEFANINI PAOLO AMM. UNICO DELLA S.R.L. IDROELETTRICA BOSCHETTO

Costituite per i capi A1) e I) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BRUNI MANUEL
2. CORTELAZZO FRANCESCA
3. CORTELAZZO MAURIZIO
4. DARDI FABIO
5. DI CARO ROCCO
6. GARZARO ALICE
7. GUTTADAURO SALVATORE
8. IIRITANO ERMANNA
9. LONGO ANNA MARIA – A.I.A.S. ONLUS
10.MELANI STEFANIA
11.BUNELLO ADILLA
12.GARAU EFISIO
13.ROMANO LUCIANO
14.DEL PECCHIA ALESSIO
15.LAISE FRANCESCO
16.SANTINI LAURA
17.GNAGNARELLA FELICE
18.TINTI MARIA

Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. BARTUCCIO ANGELO SALVATORE
2. BRANNETTI MORENA
3. CASTIELLO ANTONELLA
4. DEL GROSSO PIER LUIGI
5. DORIGATI ELENA
6. GASPARINI SONIA
7. GIGAHERTZ S.R.L. IN PERSONA DELL'AMM. E LEGALE RAPPR. BRASIELLO FRANCO
8. LONGHIN CARLO
9. MHZSTORE S.R.L. IN PERSONA DELL'AMM. BRASIELLO FRANCO
10.RICCARDI ROMANO
11.SOLINAS PAOLO
12.TALLARICO ANTONIO
13.VRICELLA MARIO
14.GIUNTINI SERGIO
15.BRION DAVIDE

16.CECCHELLA CARLO
17.ANDERLUCCI NOEMI

Costituite per i capi A1), I) e L) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. ALESSI ANDREA FRANCESCO
2. BORTOLAZZO AUGUSTO
3. BRASIELLO FRANCO
4. CORTIANA RINA
5. CURCURU' SERAFINO
6. DAVERIO PAOLO
7. DE VENUTO MARIA LUISA
8. ESBORNI GIORGIO
9. MILANESE GIULIANA
10.MONTINERI ANTONIO
11.MONTINERI GUGLIELMO
12.NICOLINI GIANPIETRO
13.PERON FABIO
14.PESAVENTO CARLA
15.PESCINA ROBERTO
16.PICCOLI FRANCESCA
17.BERNAREGGI SILVANA
18.FACCI MARIANGELA
19.LENZI LUCIANO
20.ERBETTA ANNA MARIA
21.SACCO ZIRIO RENATO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI SACCO ZIRIO LIBERO
22.SASSI FRANCESCO S.R.L.
23.BERNARDINETTI LUCA IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPR. DI FARMACIA MARAINI S.A.S. DEL DOTT. LUCA BERNARDINETTI & C.

Avv. Maria Italia Barile
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 244
Parte civile costituita in relazione al capi a1 e i

GIULIO DURIGON

Avv. Lorenzo Baronti
Liquidazione onorari e spese

5.280,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 610
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FABBRI MASSIMO
2.MARCANTUONO MICHELE, in qualità di legale rapp.te pro tempore della società TSM COSTRUZIONI SAS DI MARCANTUONO M. e SASSOLI G,

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.GIANNETTI MONICA
2. GHERGO LUCIA
3 LEPORE MAURIZIO
4. MARCANTUONO MICHELE
5 NUNZIATI MASSIMO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Ristorante Le Fontanelle Srl, nella persona del legale rapp.te pro tempore D'Aloisio Valentino
2. BRACHI STEFANO

Avv. Giancarlo Barracato
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per **onorari oltre 15% IVA e CPA**
Parte civile 525
Costituito per a1

DOMILICI VINCENZA

Avv. Mattia Basso
Liquidazione onorari e spese
3.120,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
54,00 euro per spese esenti
Parti civili n. 631
Costituite per il solo capo A1:

1. Mazzolo Giacomo
2. Mazzolo Michele

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Budai Gianni

Avv. Emanuela Bellini
Liquidazione onorari e spese
8.750,00 euro per spese oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 649
Costituite per il solo capo A1

BURTI MILENA
CASTELLANI SILVIO
CASTELLANI MAURIZIO
ISOLATI ISABELLA
COMPRI FAUSTO
CORSINI ITALO
CORSINI MICHELE
CORSINI VANNY
GROMENEDA CARLO
SIMONCELLO LUCIANO
MECENERO NADIA
FIORESE MASSIMILIANO
MELISON LIA
SPILLER FIORELLA
DAL ZOTTO AGNESE
CAMPLANI NICCOLETTA
APOSTOLI PAOLO
ZENTI CANDIDA
VALENTINI MIRELLA
ZERBINATO RENATO
ZERBINATO CLAUDIO
PIAZZI RENZO
GIACOMAZZI Enzo
LO CICERO PATRIZIA
VALENTINI FRANCESCO

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 2013

GROMENEDA PAOLA
MENEGOLO FABIO
ZANIN DOMENICO
FORNASA DAMIANO
BACCO CARLA
FORNASA ALICE

FORNASA JESSICA
SCHIAVOTTO Anna Maria

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 2014

DANESE GRAZIELLA
BESCHIN VITTORIO
SMILE CENTER SRL
MARANA VALENTINO

Costituite per i capi A1 I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014

GOBBO DRUSOLINA
SIMIONI IVANA
ROSSETTO CECILIA
GIAROLA DONATO VITTORIO
PAPESSO GIOVANNA
BRAZIOLI MARIA PAOLA

avv. Ludovica Bernardi
Liquidazione onorari e spese
4920,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
528,85 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 580
Costituite per il solo capo A1):

1. ing. UGOBERTO MARIA DI CARPEGNA BRIVIO
2. sig. NORINA BARBATO, sig. LAURA VENDRAMIN, in nome proprio e in nome e per conto della sig. BARBARA PAULETTI, geom. ANTONELLO VENDRAMIN, geom. MASSIMO VENDRAMIN, in nome proprio e, lo stesso, congiuntamente alla sig. Anna Durante, nella veste di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore LUCREZIA VENDRAMIN, sig. VALENTINA PAULETTI, tutti in qualità di eredi del sig. FERDINANDO VENDRAMIN

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. sig. ROSSELLA BAGGIO
2. dott. LAURA TAGLIAPIETRA
3. sig. PIERLUIGI VERONA e sig. MARIA GIOVANNA VALLORTIGARA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. dott. ANTONIO GAGLIARDI

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. dott. DANIELA DALLA POZZA

Avv. Giovanni Bertacche

Liquidazione onorari e spese

2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

312,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile n. 13

Costituita per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. **BELLAME GIULIANO**

Avv. Renato Bertelle

Liquidazione onorari e spese anche per l'udienza preliminare e fase cautelare

13.270,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 233, 353 bis e 526

Per le parti civili costituite per il solo capo A1

1	ABAKO S.R.L.
2	ABUDAN ZAFER
3	ALLEGRINI MARIA
4	ANDREOSE MARIA
5	BACILIERO GIULIANA
6	BAIOCCO ENRICO
7	BALDISSERI PRIMO
8	BANDELI LAURA
9	BARUFFALDI STEFANIA quale erede di BARUFFALDI MARIO
10	BASSAN LUIGI
11	BASSAN SERGIO
12	BASSAN SERGIO S.r.l. unipersonale

13	BASSO IVANA
14	BASSO PRASSEDE
15	BASTIANELLO DANIELA
16	BEDIN GAETANO
17	BELLONZI SANDRO
18	BERTAGNOLI ERMIDA
19	BERTINATO GIOVANNI
20	BERTINATO STEFANIA
21	BERTON NORBERTO
22	BIASIN DONATA
23	BIBIANI LUCIA
24	BOARETTO GIANCARLO
25	BONALDO SABRINA
26	BONANNO MIRANDA
27	BORGHIN FABRIZIA
28	BORRIERO GIOVANNA
29	BORSO MARIA TERESA
30	BRAGAGNOLO ARIANNA
31	BRAZZALE LUCA
32	BRESSAN ANNA
33	BRESSAN ANNALISA
34	BRIGO PAOLO
35	BRIGO RUGGERO
36	BRUNELLO GIOVANNI
37	BRUNELLO NATASCIA
38	BRUNELLO NICOLO'
39	C.M.S. S.r.l.
40	C.P.F. di CAVALLO CARMELO & C Snc
41	CAMPI ALESSANDRO
42	CAMPI LINO
43	CAMPI SILVIA
44	CANEVA ROBERTA
45	CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.
46	CAPOTOSTI SILVANO
47	CARLETTI ANGELA
48	CARLETTI LAURETANA
49	CASALIN FLAVIO
50	CASETTO DAVIDE
51	CASETTO STEFANIA
52	CASTAGNA ANTONIO
53	CASTELLO GIULIANO
54	CAU GASTONE

55	CAVALLO CARMELO ANTONIO
56	CAZZAMALI GABRIELLA
57	CAZZARO IVANA
58	CAZZOLA LUCIANA
59	CELLEGHIN AMPELIA
60	CELLEGHIN AMPELIA quale erede di BARUFFALDI MARIO
61	CENZI CARLO
62	CERETTA MARIA LUISA
63	CERETTA PAOLA
64	CERISARA INES
65	CESARO CRISTIANO
66	CITTON INES
67	COMMERCIO FRUTTA CUGINI SANDRI SRL
68	COMPARE ANTONIETTA
69	CONSOLARO MARCELLINO
70	CONTIERO RENZO
71	CONTIN ANNA
72	CORAZZA GIORGIO
73	CORTIANA LIDIA
74	COSTENIERO BERNARDETTA
75	CRESTANI GIUSEPPE
76	CROVATO MARIA ADELE
77	DA ROS ALDO
78	DAL POZZO GENNJ
79	DAL POZZO GIAN MARTINO
80	DAL PRA' ALBERTO
81	DAL SASSO MARIA LUIZA
82	DALLA BONA GRAZIANO
83	DARCOSTI RAFFAELLO
84	DAVANZO FLAVIANO
85	DE FACCI RINO
86	DE PRA RITA
87	DE ROSSO ANDREA
88	DE TONI ANGELO
89	DE VICARI ENZO
90	DE VICARI GIAMPIETRO PAOLO
91	DENTI GIUSEPPE
92	DESTRO LUCIANA
93	DI NORA ENZO
94	DOMENICHINI ANDREA
95	DORO LORETTA

96	DUO' ANTONIO
97	DUO' LUIGI
98	DUO' MASSIMO
99	DUO' PAOLO
100	DUO' ROBERTO
101	DUSO MARIA NADIA
102	FABBRIS MARIA LUISA
103	FABBRIS NICOLA
104	FABBRIS RUGGERO
105	FACCIN DIEGO
106	FACCIN WILMA
107	FALLIMENTO SORGENTE INLAVORO
108	FARESIN ROSA MARIA
109	FEDELE CARMELA
110	FEDYANINA MARINA
111	FEN ENERGIA
112	FERRO BRUNO
113	FERRONATO MARIA ANTONIA
114	FINCO ALESSANDRA
115	FINCO GIOVANNI
116	FINCO MIRELLA
117	FINCO SERGIO
118	FOCHESATO FABRIZIO
119	FONGARO ELENA
120	FOSSA MARIA GRAZIA
121	FRACASSO ALESSANDRO
122	FRISON ANNAMARIA
123	GAGGIO ROSANNA
124	GALASSETTI DAVIDE quale erede di BARUFFALDI MARIO
125	GALASSETTI LUCA quale erede di BARUFFALDI MARIO
126	GALVAN GIUSEPPE
127	GASPARI MARIROSA
128	GIANELLO SILVANO
129	GIURIOLO PIETRO
130	GOMITOLO ATTILIO
131	GRANCARA DANIELE
132	GRANCARA MICHELA
133	GRIFFANTE EZIO
134	GROTTO GABRIELE GIUSEPPE
135	GROTTO PIERLUCA

136	GUALTIERO CLEMENTINA
137	GUERRA FRANCO
138	GUIDOLIN LISA in qualità di erede di MAULE BARBARA
139	GUIDOLIN MARTINA in qualità di erede di MAULE BARBARA
140	GUIDOLIN MORENO in qualità di erede di MAULE BARBARA
141	GUIDOLIN NICOLA in qualità di erede di MAULE BARBARA
142	HEMOFENIX MEDICAL S.R.L.
143	INTERNATIONAL GOLD AND SILVER SERVICE S.r.l.
144	LANZA ITALO
145	LANZARINI ANTONIETTA
146	LIBONDI FRANCESCO
147	LIBONDI RENATO
148	LORENZI PAOLO
149	LUCCHIN ALDO
150	LUCISANO ONDINO
151	LUNARDON GINA
152	MADDALENA ROBERTO
153	MAGAGNA ALBERTO
154	MAGALINI MARIA FRANCESCA
155	MALANDRIN ENRICO
156	MALANDRIN FLORIANO
157	MANDARINI RUGGERO
158	MANDARINI RUGGERO ditta individuale
159	MANEA ALESSANDRO
160	MANNERUCCI LEONARDO
161	MANTESE LUIGI
162	MANTIERO GILIOLA
163	MARANA ANNAMARIA
164	MARINI MARCHETTO
165	MARINI PIERANTONIO
166	**MARTINI PIERPAOLO**
167	MARZOLANI GIANNINA
168	MASSIGNAN ILARIA
169	MASTELLA CARLOTTA
170	MASTELLA CATERINA
171	MASTELLA GIANCARLO
172	MATTIELLO GIUSEPPE
173	MENDOZA DELFINA
174	MENEGAZZO STEFANIA

175	MENEGUZZO ROMEO
176	MORO GIUSEPPE
177	MUNARINI MICHELE
178	MUZZO CATERINA
179	NDIAYE MATHIAW
180	NOVELLA ALBERTO
181	NOVELLA ELENA
182	NOVELLA PIERPAOLO
183	NOVELLO DIEGO
184	ODELANTI GIOVANNI BATTISTA
185	ORLANDI EVA
186	PAGANI DOMENICA MARIA
187	PANARESE UGO
188	PANOZZO ELIO
189	PEGORARO CESARE MICHELE
190	PEGORARO LAURA
191	PERETTI GABRIELLA
192	PERICI EMANUELE
193	PERNIGOTTO GABRIELLA IRENE
194	PIANEGONDA DARIO
195	PIAZZA GIUSEPPE (n. 30/09/1948)
196	PITTON CAMILLA
197	PITTON UMBERTO
198	PIVETTI MASSIMO
199	POLETTO PAOLO
200	POLI MATTEO
201	POLI VALERIO
202	POLI SILVIA
203	PONTINI RENATA
204	PONTINI ROBERTO
205	POTONI FRANCO
206	POZZA GIUSEPPE GIOVANNI
207	PRETTO NADIA
208	RANCAN DEBORA
209	RANCAN FRANCESCO
210	RANCAN RACHELE
211	RIGON CECILIA
212	RINALDI SILVANO
213	RIZZOTTO LUCIA
214	ROMAN STEFANO
215	RONCO GIOVANNA
216	ROSA MARIA

217	ROSSI VEICOLI INDUSTRIALI S.r.l. in liquidazione
218	RUFFA TIZIANO
219	SACCONE GIUSEPPE
220	SANDONA' DANIELE
221	SANDONA' RESIO
222	SANDRI DOMENICO
223	SANDRIO GIORGIO
224	SANTACATTERINA ANGELO
225	SARAFIN S.p.a.
226	SARTORI CLAUDIO
227	SARTORI DIEGO
228	SCALABRIN FRANCESCO
229	SCALABRIN MONIA
230	SCALCHI ANGELO
231	SCORTEGAGNA MARIANO
232	SCORZATO LUCIA
233	SEGALLA ORNELLA
234	SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO
235	SOLDA' ROBERTO
236	SOLIGO DENIS
237	SORGATO PIETRO
238	SPANU ROBERTO
239	SQUAIELLA MAURIZIO
240	STOCCO CESARINO
241	STRINGARI FABIO
242	SUTERA SARDO ALBERTO
243	TAMBURINI URIA
244	TASINAZZO ROSSELLA
245	TIBALDO LUIGI
246	TIBALDO VALERIO
247	TREMUL DONATELLA
248	TURATO ANTONELLA
249	VANZAN GINO
250	VANZAN LUIGI
251	VECCHIATI ENRICA
252	VENTURELLI ADRIANO
253	VERONESE FILIPPO
254	VESCOVI ENRICO
255	VITALI SONIA
256	WRASTOR ALIX MARIE BERTHE
257	ZAFFIRO HOLDING S.p.a.
258	ZAMBONI DANIELA

259	ZANELLA LUIGINO
260	ZANIN RINO
261	ZANOTTO ANNA BRUNA
262	ZULLO FRANCO

Per le parti civili costituite per i capi A1 ed I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013

1	ANDREOSE MARIA
2	BACILIERO GIULIANA
3	BANDELI LAURA
4	BASSO PRASSEDE
5	BOARETTO GIANCARLO
6	BORSO MARIA TERESA
7	BRAGAGNOLO ARIANNA
8	BRIGO RUGGERO
9	CAVALLO CARMELO ANTONIO
10	CERETTA MARIA LUISA
11	CESARO CRISTIANO
12	CITTON INES
13	COMMERCIO FRUTTA CUGINI SANDRI SRL
14	COMPARE ANTONIETTA
15	CONTIERO RENZO
16	CORAZZA GIORGIO
17	CRESTANI GIUSEPPE
18	CROVATO MARIA ADELE
19	DA ROS ALDO
20	DAL POZZO GENNJ
21	DAL PRA' ALBERTO
22	DAL SASSO MARIA LUIZA
23	DE FACCI RINO
24	DENTI GIUSEPPE
25	DESTRO LUCIANA
26	DI NORA ENZO
27	DORO LORETTA
28	DUO' MASSIMO
29	DUO' ROBERTO
30	FABBRIS MARIA LUISA
31	FABBRIS NICOLA
32	FABBRIS RUGGERO
33	FEDYANINA MARINA
34	FOCHESATO FABRIZIO
35	FRACASSO ALESSANDRO
36	GAGGIO ROSANNA

37	GALVAN GIUSEPPE
38	GROTTO PIERLUCA
39	LUCCHIN ALDO
40	LUCISANO ONDINO
41	MAGAGNA ALBERTO
42	MANNERUCCI LEONARDO
43	MANTIERO GILIOLA
44	MARTINI PIERPAOLO
45	MORO GIUSEPPE
46	PEGORARO CESARE MICHELE
47	PIAZZA GIUSEPPE (n. 30/09/1948)
48	POLETTO PAOLO
49	POLI MATTEO
50	POLI VALERIO
51	POLI SILVIA
52	POTONI FRANCO
53	RANCAN RACHELE
54	SACCONE GIUSEPPE
55	SANDONA' DANIELE
56	SCALABRIN FRANCESCO
57	SCALABRIN MONIA
58	SPANU ROBERTO
59	STOCCO CESARINO
60	STRINGARI FABIO
61	TREMUL DONATELLA
62	TURATO ANTONELLA
63	VECCHIATI ENRICA

Per le parti civili costituite per i capi A1 ed L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014

1	ABAKO S.R.L.
2	BELLONZI SANDRO
3	BRESSAN ANNA
4	C.M.S. S.r.l.
5	CAPOTOSTI SILVANO
6	CARLETTI LAURETANA
7	CASTAGNA ANTONIO
8	CAU GASTONE
9	CAZZAMALI GABRIELLA
10	CONTIN ANNA
11	DE PRA RITA
12	DE ROSSO ANDREA
13	DE VICARI GIAMPIETRO PAOLO

14	FACCIN DIEGO
15	FOCHESATO FABRIZIO
16	FONGARO ELENA
17	FOSSA MARIA GRAZIA
18	FRISON ANNAMARIA
19	GOMITOLO ATTILIO
20	LORENZI PAOLO
21	MADDALENA ROBERTO
22	MALANDRIN ENRICO
23	MALANDRIN FLORIANO
24	MANDARINI RUGGERO
25	MANDARINI RUGGERO ditta individuale
26	MANTESE LUIGI
27	MENEGUZZO ROMEO
28	MUZZO CATERINA
29	NOVELLO DIEGO
30	PEGORARO LAURA
31	PERNIGOTTO GABRIELLA IRENE
32	RANCAN DEBORA
33	RIGON CECILIA
34	SANTACATTERINA ANGELO
35	SEGALLA ORNELLA
36	SUTERA SARDO ALBERTO
37	VESCOVI ENRICO
38	ZAMBONI DANIELA
39	ZULLO FRANCO

Per le parti civili costituite per i capi A1, I ed L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013, sia dell'aumenti di capitale 2014

1	BAIOCCO ENRICO
2	BARUFFALDI STEFANIA quale erede di BARUFFALDI MARIO
3	BASSO IVANA
4	BEDIN GAETANO
5	BERTAGNOLI ERMIDA
6	BERTINATO STEFANIA
7	BERTON NORBERTO
8	BONALDO SABRINA
9	BORRIERO GIOVANNA
10	BRAZZALE LUCA
11	BRESSAN ANNALISA
12	BRUNELLO GIOVANNI
13	BRUNELLO NATASCIA

14	BRUNELLO NICOLO'
15	CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.
16	CASETTO DAVIDE
17	CASETTO STEFANIA
18	CELLEGHIN AMPELIA
19	CELLEGHIN AMPELIA quale erede di BARUFFALDI MARIO
20	CERETTA PAOLA
21	CONSOLARO MARCELLINO
22	DALLA BONA GRAZIANO
23	DAVANZO FLAVIANO
24	DE TONI ANGELO
25	DOMENICHINI ANDREA
26	DUO' LUIGI
27	DUSO MARIA NADIA
28	FACCIN WILMA
29	FALLIMENTO SORGENTE INLAVORO
30	FARESIN ROSA MARIA
31	FEDELE CARMELA
32	FEN ENERGIA
33	FINCO MIRELLA
34	GALASSETTI DAVIDE quale erede di BARUFFALDI MARIO
35	GALASSETTI LUCA quale erede di BARUFFALDI MARIO
36	GIANELLO SILVANO
37	GRANCARA DANIELE
38	GRANCARA MICHELA
39	GUIDOLIN LISA in qualità di erede di MAULE BARBARA
40	GUIDOLIN MARTINA in qualità di erede di MAULE BARBARA
41	GUIDOLIN NICOLA in qualità di erede di MAULE BARBARA
42	HEMOFENIX MEDICAL S.R.L.
43	INTERNATIONAL GOLD AND SILVER SERVICE S.r.l.
44	LIBONDI FRANCESCO
45	LIBONDI RENATO
46	MANEA ALESSANDRO
47	MARINI MARCHETTO
48	MARINI PIERANTONIO

49	MATTIELLO GIUSEPPE
50	MENDOZA DELFINA
51	MUNARINI MICHELE
52	ODELANTI GIOVANNI BATTISTA
53	ORLANDI EVA
54	PANOZZO ELIO
55	PERICI EMANUELE
56	PITTON CAMILLA
57	PITTON UMBERTO
59	RIZZOTTO LUCIA
60	ROMAN STEFANO
61	RONCO GIOVANNA
62	RUFFA TIZIANO
63	SCALCHI ANGELO
64	SCORTEGAGNA MARIANO
65	SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO
66	SOLDA' ROBERTO
67	TAMBURINI URIA
68	TASINAZZO ROSSELLA
69	TIBALDO LUIGI
70	VANZAN LUIGI
71	VERONESE FILIPPO
72	WRASTOR ALIX MARIE BERTHE
74	ZANELLA LUIGINO

Avv. Marco Bertin

Liquidazione onorari e spese

2.760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 626

Costituite per il solo capo A1):

1. **RIZZI PAOLO**
2. **CAODURO ANNA**

Avv. Marilena Bertocco

Liquidazione onorari e spese anche per l'udienza preliminare

9.120,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 535, 67, 67 bis, 65, 65 bis, 59, 59 bis, 81, 81 bis, 75, 75 bis, 83, 83 bis, 85, 85 bis, 61, 61 bis 77, 77 bis 73, 73 bis, 51, 51 bis 67, 67 bis, 53, 53 bis

Costituite per il solo capo A1):

535 LONGO GIOVANNI

535 MARCHETTI GABRIELE
535 MARCHETTI GIOVANNI
535 MARCHETTI MARIANO
59+bis TASINATO ROSANNA
67+bis TODESCHINI M. LUISA
67+bis BERTOLDI ALBERTO
535 BOSONI MASSIMO
535 CARLI CRISTINA
535 CAROLLO ALDO
535 DELLAI FABIO
59+bis FACCIN LORENZO

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

535 BIANCO RENZO
535 DELLAI TERESITA
73+bis LOCALLO MARIA ANTONIA
53+bis VIGILANTE ALFIO
57+bis VELLARDI MANLIO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

65+bis CENCI LUIGI
85+bis GIARETTA DANIELE
85+bis GIARETTA PIETRO
61+bis GOTTARDO VALTER

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

81+bis FILIPOZZI LORENZO
75+bis FONTANA MARA
83+bis FRASSON GABRIELLA
77+bis LIBRELOTTO GABRIELE
77+bis PERON LUCIANA
51+bis RIZZO ANTONELLA
69+bis ZENERE MADDALENA
535 BALLANI TERESA

Avv. Cristina Bertolano

Liquidazione onorari e spese anche per l'udienza preliminare

3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

77,3 euro per spese esenti

Parte civile costituita in per il capo i)

Fratelli Micoli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signor Renato Micoli

Avv. Andrea Bertuzzo

Liquidazione onorari e spese

3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 173 e 235

Costituite per il solo capo A1)

MEDOLAGO ALBANI MARIA PIA
ZANETTI BENEDETTA MARIA CHIARA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013

SCHIESARI TOMMASO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014

ZANETTI GIUSEPPE

Avv. Rodolfo Bettiol

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare)

3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

27,00 euro per spese esenti

Parte civile n. 513

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. VENZO DONATELLA

Avv. Andrea Biasia

Liquidazione onorari e spese

€ 5.640 per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 335 e 563

Costituite per il solo capo A1):

1. ANNA FERIN
2. SERENELLA VALENTE
3. ANTONIETTA ZANOTTO
4. SILVIO ZANOTTO
5. ERME ZAPPON
6. RENATA CHILO'
7. VALERIA ORTOLANI
8. ROBERTA ORTOLANI

9. MARA ORTOLANI

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. SILVIA ORTOLANI

Avv. Mariuccia Biondo

Liquidazione onorari e spese

1.764,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA (compenso richiesto dal difensore)

2,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Costituite per il solo capo A1):

1. CORTESE ALESSANDRA (n. 26)
2. CORTESE NICOLO' (n. 26/26bis)
3. CORTESE ROBERTO (n. 26/26bis)
4. CORTESE ANTONIO (n. 26/26bis)
5. RIGONI MARCELLA (n. 26/26bis)
6. VELLAR ANNAMARIA (n. 26/26bis)
7. ZAUPA ENZO (n. 507)
8. DALLE FUSINE GIANNA (n. 507)
9. BIONDO GIOVANNI (n. 507)
10. BAUDO BARBARA (n. 507)
8. AGUGGIARO PAOLO (n. 507)
9. AGUGGIARO ELIGIO (n. 507)
10. ROSSI GIOVANNA (n. 28/28bis)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. VELLAR ARTURO (n. 26/26bis)

Costituite per i capi A1), i) e L) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. BRUNELLO GIANNI (n. 28/28bis)

Avv. Andrea Bona

Liquidazione onorari e spese

8.750,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 646

parti costituite per il solo capo a1.

Bandini Francesco
Bergamo Bruno
Bergamo Simone

Burel Luigia
Carnemolla Ballotta Alessandro
Centis Dolores
Corazza Piergiorgio
Daneluzzi Vicenzina
De Bon Paola
Falcomer Nidia
Fuccaro Matteo
Infanti Iolanda
Mosconi Alessandro
Nardin Virna
Perrone Olimpia
Populin Flavio
Quintavalle Armando
Quintavalle Primo
Rinaldi Domenico
Russo Enrico
Simonetto Diva
Simonetto Elena
Tartaggia Claudio
Tomasi Giuseppe
Troccoli Rocco
Gatto Raffaele
Vettoretto Elda
Scacco Carla Luigina.

parti costituite per i capi a1 e i in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale del 2013.

Bossi Loredana

parti costituite per i capi a1 e l in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale del 2014.

Busato Mario
Cescon Guerrino
De Vallier Mario
Elisa Goldin

Avv. STEFANO BONACCHI

Liquidazione onorari e spese

€ 7.080 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 618

Costituite per il solo capo A1):

BURBERI ELENA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GIUSTI MASSIMO
2. Ditta Individuale Innocenti Maurizio
2. Rifinizione Vignali spa
4. Paoli Lorenzo

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Lo Strofinaccio di Bonanni Alessandro
2. Borri Roberto Galliano
3 Bardazzi Roberto e Celli Gianna
4. Falchi Ilaria
5. Franco Loredana
6. Giusti Renzo
7. Innocenti Maurizio, in proprio
8. Pittalis Giuseppina
9. Nencioli Luigi
10. Pagnini Giuseppe
11. Papi Edoardo
12. Monaco Gregory
13. Panerai Fabio

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Bargi Maria Luisa
2. Buccelli Rita
2. Marseglia Dina
4. Nieri Gigliola

Avv. Sabrina Bonanno

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare e la fase cautelare)

€ 6.560 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

Parti civili n. 100 e 385

Costituite per il solo capo A1)

FERRO FRANCESCA
GUSELLA FIORENZA
SGARBI GABRIELLA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013

CAODURO ADELINO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014

MAZZILLI DOMENICO
ZANCHETTA ALBERTO
ZANCHETTA ANTONIO LUIGI

Avv. Carlo Bonzano

Liquidazione onorari e spese

2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Costituite per i capi A1) e l)

General Holding Company s.r.l. (n. 506)

Avv. Denaura Bordandini

(99 considerate le parti escluse erroneamente indicate in tabella)

Liquidazione onorari e spese

10.045,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 643

Costituite per i capi A1, I e L.

Alessandro Tion
Francesca Piazza
Lucia Mazzoccoli
Manuel Schiava
Lorena Goi
Lida Bellina
Franco Vattolo
Arturo Andrea Andreucci Florio
Sonia Costantini
Bruna Tracogna
Giovanna Roiatti
Bruno Iaiza
Giancarlo Picco
AnnaMaria Rizzi
Sonia Cacitti
Carlo Romanello
Fortunato Tonin

Tecla Frucco
Mirella Battistella
Massimiliano Zotti
Anna De Matteis
Calogero Castronovo
Paolo Venturini
Daniela Spinosa
Carmen Miconi
Milena Andrian
Vito Giorgio Andrian
Giuseppina Sartor
Dania Piva
Federica Moretti
Silvia Osso
Bruno Miani
Marileda Pecile
Linda Tonutto
Paolo Boscutti
Laura Feruglio
Anna Costa
Arianna De Leo
Barbara Venuti
Luisa Savoiardi
Marisa Gerussi
Gabriele Marini
Federica Rojatti
Elisabetta Peccol
Alessandra Grassi
Adriano Tomba
Serafini Emanuele
Grbcic Barbara
Maria Ida Vitali
Elsa Serafini
Tonino Vettori
Paola Mizzau
Lepore Adeodato
Raffaella Giampaoli
Valerio Ioan
Mausi Strizzolo
Ioan Ottavio
Giovanni Cerno
Antonio Modesti

Anna Maria Gasparotto
Ivan Venturini
Ivan Maggiolo
Marialetizia Milanese
Giuseppe Peccol
Anna Valentina Boscutti
Longino Tion
Fabio Maniero
Paolino Massarotto
Glauco Anzil
Venicio Luigi Asquini
Edi Asquini
Andrea Marmai
Flavio Franzolini
Giuseppe Signore
Carla Macoratti
Roberto Fabris
Nadia Savelli
Adriana Antonutti
Liliana Cereda
Claudia Croatto
Antonio Bidin
Monica Ghiraldo
Carlo Spaliviero
Alessandro Greatti
Rino Marini
Giacomo Marini
Gabriele Mrini
Rino Murador
Giampietro Santucci
Giacomo Chiarandini
Cateina Franzolini
Roberto Vesca
Ivano Milocco
Gianna Liani
Roberto Picco
Onorina Calderini
Caterina Martini
Nives De Bernardo
Andrea Lavorenti

Avv. Massimo Borgobello

(111 parti civili)
Liquidazione onorari e spese
10.395,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 642
Costituite per i capi A1, I e L.

1	Edda Favero
2	Glauco Martini
3	Gabriella Grassi
4	Dario Gasparini
5	Paola Gasparini
6	Rosanna Passoni
7	Roberto Chiap
8	Cristina Micoli
9	Mangilli Federica
10	Daniela Claut
11	Franco Macor
12	Giacomo Pitassi
13	Morena Commisso
14	Francesco Arrigoni
15	Paola Vardanega
16	Francesca Zani
17	Stefania del Mestri
18	Giovanni Valiera
19	Augusta Laurenti
20	Bruno Traspadini
21	Emilio Mario Viezzi
22	Daniela Troina
23	Mario Padovani
24	Adone Danelutti
25	Gordini Virginia
26	Luciana De Barba
27	Umberto Venier
28	Roberto Gualteroni
29	Dino De Caneva
30	Denise Di Brazza
31	Furio Zini
32	Maria Milloni
33	Guido Perini
34	Anna Maria Buri
35	Anna Maria Lepore
36	Roberto Santini

37	Silvana Rizzolati
38	Alessandra Pecoraro
39	Lidia Grassi
40	Marisa Loszach
41	Gianfelice Sandali
42	Silvano Contessi
43	Nicola Bortolotti
44	Gioia Di Bez
45	Giuseppina Gallo
46	Lieta Jogna-Prat
47	Giovanna Antonutti
48	Antonietta Bonvini
49	Bruno Del Frari
50	Anna Eustachio
51	Mariapaola Pilosio
52	Gianfranco Baldan
53	Mirna Deana
54	Ilva Castellani
55	Francesca Burlon
56	Miriam Bortolotti
57	Silvano Boemo
58	Luigi Specogna
59	Marilena Strizzolo
60	Remo Lanzi
61	Umberto Jogna Prat
62	Bruna Basello
63	Giulia Michi
64	Luca Giuliani
65	Giovanni Giuliani
66	Stefano Giuliani
67	Pietro Vigant
68	Barbara Brisinello
69	Antonio Michelin
70	Giuliano Stroppolatini
71	Giovanna Pantarotto
72	Maria Tibalt
73	Maria Letizia Tassotti
74	Paola Zanon
75	Marcello Tonin
76	Isabella Castagnevi
77	Giuliano Vidoni
78	Danilo Birri

79	Anna Bassi
80	Cristina Triolo
81	Daniela Sedran
82	Roberto Bruno
83	Enzo Malaman
84	Luigino Beltramini
85	Lisa Poli
6	Raffaella Piazza
87	Luciano Zanatta
88	Roberto Schiava
89	Luca Poli
90	Sandra Paviola
91	Claudio Bugatto
92	Loris Di Giorgio
93	Daniela Del Fabro
94	Antonietta Simeoni
95	Regina Comuzzi
96	Raffaele Pravisano
97	Sergio Tosolini
98	Carmine Ruta
99	Paolo Cavazzan
100	Gianpaolo Gallina
101	Ermelina Buiese
102	Alessandro Spaliviero
103	Paolo Spaliviero
104	Luisa Giovinetti
105	Francesco Spaliviero
106	Salvatore Lai
107	Giambattista Paoloni
108	Luigi Scandolo
109	Raffaella Scandolo
110	Luisina Menossi
111	Paolo Calligaris

Avv. Laura Bortolamei

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare e fase cautelare)

5.840,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.197, 261, 398, 398 bis 400 e 402

Costituite per il solo capo A1):

1.Nardini Cristina
2.Nardini Francesca

2.Eredi Cav. Giuseppe Nardini
4.Faoro Maria Luisa

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.RCE SRL

Avv. FRANCESCO MARIO BOSCHIN

Liquidazione onorari e spese

2.760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

27,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 602

Costituita per il solo capo A1):

COSTA ANTONIO
FIORETTO ORNELLA

Avv. Venera Bottino (Patrocinio a spese dello Stato, decreto GuP Vicenza del 11.12.17)

Liquidazione onorari e spese

1.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile n. 205 e 415

Costituita in ordine ai reati ascritti ai capi a1) e i)

BARBARA NAIM

Avv. Gianfranca Bressan

Liquidazione onorari e spese

2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

27,00 euro per spese esenti

parte civile n.344

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.FRARON MAURIZIO

Avv. Andrea Buranello

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare)

4.320,00 per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 249

Costituite per il solo capo A1):

1.Bottari Maria
2.Pio Stefano

3.Pio Giulietta

Avv. Fabrizia Bussolino
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 per onorari oltre 15% IVA e CPA
2,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n. 508
Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

F.LLI ROTTA S.R.L.

Avv. Antonino Cacia
Liquidazione onorari e spese
4.560 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 567 e 260

in relazione al capo A1	BONCODDO SALVATORE
in relazione ai capi A1, i e l	CIRAOLO LUIGI
In relazione ai capi A1 e i	FICHERA DONATELLA
In relazione al capo A1	FICHERA RENATA
In relazione ai capo A1 e l	MASI MARIA
In relazione ai capi A1 i e l	RUSSO FABIO
In relazione ai capi A1 e i	RUSSO ROSA

Avv. Antonello Calabrese
Liquidazione onorari e spese
3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 10 e 10bis, 12 e 12bis, 14 e 14bis, 16 e 16bis
Costituite per il solo capo A1):

1. ANNA BARBOT
2. MASSIMO BARBOT
2. ORIANA TESSAROLO
4. DOMENICO BARBOT

Avv. VIRGILIO CALABRESE
(n. 68 parti civili)
Liquidazione onorari e spese
9.695 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parti civili n. 594
Costituite per il solo capo A1:

1. ANSA TERMOPLASTICI S.R.L. (n. 1)
2. BSG Solutions S.r.l. (n. 8)
3. CAMELOT HOLDING S.R.L. (n. 9)
4. DALL'OGLIO ROBERTA (n. 15)
5. DEAN AUTO S.N.C. di Dean Renzo & C. (n. 16)
6. INTERLIGGI TRASPORTI S.A.S. di Aquila Maurizio e Firrincieli Vincenzo (n. 22)
7. PORTO ALLEGRO S.R.L. (n. 36)
8. F.D.E. S.P.A. (n. 50)
9. BIANI ILIC (n. 61)
10. BIANI PAOLO (n. 64)
11. MANIFATTURA NOVENTANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (n. 65)

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CANTON FRANCESCO (n. 10)
2. DSA MED S.R.L. (n. 17)
3. MARTIGLI DILETTA E MARTIGLI PIER FRANCESCO (n. 30)
4. M.E.C.C. ALTE S.P.A. (n. 31)
5. TEST TECHNOLOGIES – S.R.L. (n. 42)
6. VOLPI DOMENICO (n. 47)
7. ZANARDI ALTERNATORI S.R.L. (n. 48)
8. F.D.E. SOLAR S.R.L. (n. 49)
9. F.D.F. S.A.S. DI FOCHESATO ELVIO & C (n. 51)
10. FOCHESATO ELVIO (n. 52)
11. BIANI CLAUDIA (n. 62)
12. SCALA ANNALISA (n. 63)

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. ANTICA OSTERIA DINDI S.A.S. di Boncore Davide (n. 2)
2. ASPIRECO S.R.L. (n. 3)
3. CANTON LUCA (n. 11)
4. CANTON PROFESSIONAL S.R.L. (n. 12)
5. EDILIZA SAN GIORGIO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (n. 18)
6. IMMOBILIARE VOLPI S.R.L. (n. 21)
7. KIMEX S.R.L. (n. 23)
8. LA INNOVAPACK S.R.L. (n. 26)
9. LORETI ROBERTA (n. 28)
10. LORETI SILVIA (n. 29)

11. MPOWER S.R.L. (n. 32)
12. PARALUPPI OTELLO (n. 34)
13. SPEMITAL – S.P.A. (n. 38)
14. VIMERCATI MARIA ANTONIETTA (n. 46)
15. TECNOSTAND S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (n. 56)
16. DISINFECTA S.P.A. (n. 57)
17. IT PARTNER ITALIA S.R.L. (n. 60)
18. AEP TICKETING SOLUTIONS S.R.L. (n. 67)
19. BISELLO DAVIDE (n. 68)

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. ASSETWORK S.R.L. (n. 4)
2. AVIP ITALIA S.R.L. (n. 5)
3. BERTOLI MASSIMO (n. 6)
4. BONCORE DAVIDE (n. 7)
5. C.I.B. UNIGAS S.P.A. (n. 13)
6. CO.MECC.FIN S.R.L. (n. 14)
7. FINATAN S.P.A. (n. 19)
8. GILANIA S.R.L. (n. 20)
9. KRUGER S.à.r.l. (n. 24)
10. L&T PROFESSIONALS S.R.L. (n. 25)
11. LA.MET. S.P.A. (n. 27)
12. O.M.F. DEI F.LLI FUMAGALLI S.R.L. (n. 33)
13. PIERNI MASSIMILIANO (n. 35)
14. RIK-FER S.R.L. (n. 37)
15. TARABOTTI FABIO (n. 39)
16. TECNODIA S.R.L. (n. 40)
17. TECNOWARE S.R.L. (n. 41)
18. T.M.R. CEDERNA FODERE S.P.A. (n. 43)
19. VENCO PROFESSIONAL S.R.L. (n. 44)
20. VEN.CO S.R.L. (n. 45)
21. ANGELA GRAGNOLATI (n. 53)
22. GIOVANNI TAGLIABUE (n. 54)
23. ROBERTO DIGIORGIO (n. 55)
24. MATEC S.R.L. (n. 58)
25. CONFIDI FIDEO CONFCOMMERCIO SUD (n. 59)
26. KATANE' AUTO S.R.L. (già AUTOSOLE S.R.L.) (n. 66)

Avv. Calderone Fabio
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n. 511
Costituita in relazione ai capi a1, i e l

Farina Caterina

Avv. Marzia Callegaro
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare)
5.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
162,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.129, 229, 264, 376, 562
Costituite per il solo capo A1):

1. BASSO FRANCO
2. PELLIZZARI LORETA
3. CAZZARO GIULIANO
4. HIRONDELLE S.R.L.
5. PERISSINOTTO MAURO

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. MASSAROTTO MARIAGRAZIA

Avv. Sergio Calvetti
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare)
16.100,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
243,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numeri 128, 276, 332 e 545
Costituite per il solo capo A1):

(E)LABOR GROUP SOCIETA' COOPERATIVA in persona del legale rappresentante PETRIS MAURIZIO
ABENI ALBERTO
AGOSTINI ANTONIO
AGOSTINI DANIELA
AGOSTINI MARA
AGOSTINI WALTER
AGOSTO ROBERTO
AITI GIAMPIETRO

ALBANESE ALESSIA
ALBANESE ANGELINA
ALBANESE ANGELO
ALEO DARIO
ALLEGRO DANIELE
ALMACLARA S.R.L. in persona del legale rappresentante BORGOGNO ROBERTO
ALTOE' ANNA
AMBROSINI GERMANA
AMBROSINI SILVANA
AMICO GIANLUCA
ANDOLFATTO ENRICHETTA
ANDREOLA LIVIO
ANDRETTA GIORDANO
ANDRUSSO TERESA
ANTONIAZZI DIEGO, ANTONIAZZI LIANA e ANTONIAZZI LUCA quali eredi di ANTONIAZZI GIUSEPPE
APOLLONI ANGELINDA
APOLLONI TIZIANO
APRILE GIUSEPPA
ARCANGELI ALESSANDRO
ARMAN ANDREA
ARTUSO VALENTINA
ATHENA SERVICE in persona del legale rappresentante BIZZOTTO SOFIA
ATTIANESE CARLO
AURIEMMA ANTONIO
AZZOLIN LOREDANA
BAESSO MARINELLA in proprio e quale erede di BERTUOLA MARIA STELLA
BAGGIO ANNAMARIA
BAGGIO MARIO in proprio e quale erede di BAGGIO FRANCESCO
BAGGIO MONICA
BAGHIN NERIO
BAGNARA LAURA
BALDAN GRAZIANO

BALLAN LUIGINO
BANDERA DONATELLA
BARACCHINI PIETRO
BARATTO ALFREDO
BARATTO BARBARA
BARATTO CATERINA
BARBIERI ANTONIETTA in proprio e quale erede di MATTEAZZI EUGENIO
BARBON RITA
BARCO MARIANGELA
BARILE SABRINA
BARSELLA ANNA MARIA
BASEGGIO LORETTA
BASSI GIANNA
BASSI MAURO
BASSO LUIGIA
BASSO MARIA in proprio e quale erede di BASSO OTTORINO
BASSO RENATO
BASTON GIUSEPPINA
BATTAGLIA FRANCESCO
BATTAGLIA TARCISIO
BATTISTELLO FRANCA
BATTISTON GIULIETTA
BATTISTON LUIGINO
BATTISTUTTI MICHELE
BATTOCCHIO GIOVANNI
BAU' GIANNI
BELLAMIO GRAZIANO
BELLAMIO LUCA
BELLAMIO VITTORIANA
BELLON MICHELE
BELLOTTO NICCOLO' in persona di esercente la potestà genitoriale SILVESTRI BARBARA

BELPINATI LORENZO
BELTRAME RENATA
BELTRAME SILVANO
BENAZZI ELENA
BENEDETTI SABINA in proprio e quale erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
BENETTI GLORIA in proprio e quale erede di BENETTI GIOVANNI
BENETTI MICHELE MARIO in proprio e quale erede di BENETTI GIOVANNI
BENETTI NADIA quale erede di ISATTI OLIVO
BENETTI STEFANO BORIS in proprio e quale erede di BENETTI GIOVANNI
BENEVENTI IVANO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE BENEVENTI MAURO
BENINCA' FEDERICO in proprio e quale erede di BENINCA' ALVIO
BENVEGNU' ADRIANO
BERALDO GABRIELLA
BERGAMIN ALESSIA
BERIA GABRIELE
BERNARDELLE CRISTINA
BERNARDEZ SEBASTIAN
BERNARDI GABRIELLA quale erede di CAMPAGNOLO GRAZIANO
BERNINI CELINA
BERNINI LORENZO
BERTI ENNIO
BERTI ENRICO
BERTI GASTONE
BERTI LUCIO
BERTINATO DONATELLA
BERTINATO DONATELLA E LOTTO RENZO
BERTO ANTONIO PIETRO
BERTO LUIGI
BERTOLA ANNA
BERTOLDO FRANCESCA
BERTOLDO MICHELE

BERTOLINI BERNARDO GUALTIERO GIOVANNI
BERTOLISSI MANUELA
BETTANIN ANTONIO quale erede di BETTANIN GIOVANNI
BETTINARDI NICOLETTA
BETTIO ENRICO
BEZZEGATO DENIS
BIANCHI MICHELE E MORETTI MARISA
BIANCHINI BARBARA
BIANCHINI DANIELA
BIANCHINI GIUSEPPE
BIANCHINI MARCO
BICEGO BENVENUTO
BIGARELLO ROSANNAassistita deall'amministratore di sostegno BORTOLUZZI NICOLETTA
BINOTTO ANDREA
BINOTTO ANTONIO
BINOTTO LIDIA TERESA
BIONDARO LUISA
BISSACCO MARIA LUISA
BISTACCO DIVA
BITTANTE MONICA
BIZZOTTO CARLO
BIZZOTTO GRECA
BLASICH GIOVANNI
BLASICH ROBERTO
BLASONI PAOLO
BOARIA ANNA MARIA
BOGHETTO CRISTINA
BOGHETTO GERMANA
BOGHETTO GIAN VITTORE
BOGHETTO LUCIANO
BOGHETTO LUIGI

BOGHETTO MARIA
BOGHETTO TIZIANA
BOLCATO LEDA
BONALDO GELINDO
BONASSI PIERANTONIO
BONATO ALESSANDRA TIZIANA
BONATO GIOVANNI
BONATO MARIA ANTONIETTA
BONET MARTINA
BONGIOVANNI ALBERTO
BONGIOVANNI LAURA
BONGIOVANNI PAOLO
BORDIGNON ADRIANO
BORDIGNON ALESSANDRA
BORDIGNON GRAZIELLA
BORDIGNON PIERPAOLA
BORDIGNON RENZO
BORDIGNON ROMEO
BORGO LUCA
BORTOLAMAI ANNAMARIA
BORTOLAMEI MARCO
BORTOLASO ALESSANDRO
BORTOLIN RENZO
BORTOLIN ROBERTO
BORTOLINI UMBERTA
BORTOLOMIOL AGNESE
BOSETTI FRANCESCA
BOTTECCHIA FRANCESCA
BOTTEGA EGLE
BOTTEGA GIUSEPPE
BOTTIGNOLO MARIA
BRAZZALE GIORGIO
BRAZZALE LUCIANO

BREDA GABRIELLA
BREDA OSCAR
BRENO S.R.L. in persona del legale rappresentante RUMOR CARLO
BRESSAN ADRIANA
BRESSAN FEDERICO
BRESSAN GIULIO
BRIGHENTI ROBERTO
BRIGHINA SALVATORE
BRIZZI ANTONELLA
BRONCA GIORGIO
BRUNELLI BRUNA quale erede di BRUNELLI ANTONIO
BRUNELLI EMILIANA quale erede di BRUNELLI ANTONIO
BRUNELLI RICCARDA quale erede di BRUNELLI ANTONIO
BRUNELLO DONATELLA
BRUNELLO RICCARDO
BRUNI OLGA
BRUSAROSCO PAOLA in proprio e quale erede di BRUSAROSCO MARIATERESA
BRUSTOLIN ALDO
BRUZZO NADIA
BUBOLA ALESSANDRO
BUGA LUCIANA
BUSATO OLGA
BUTTAZZONI ANGELO
CAGNIN NICOLETTA
CALDART MICHELA
CALIARI MARIA TERESA
CALLEGARI SERGIO
CALLEGARIN EMANUELA
CALLEGARO MONICA
CALLIGARO BRUNA
CALMONTE EZIO
CALVI FABIO

CAMILOT NICOLA
CAMPAGNARO FRANCESCO
CAMPAGNOLO ALESSANDRA
CAMPAGNOLO CARLA
CAMPAGNOLO GABRIELE quale erede di CAMPAGNOLO GRAZIANO
CAMPAGNOLO MARCO quale erede di CAMPAGNOLO GRAZIANO
CAMPANARO ANTONIO
CANALE ANTONIO
CANDIANI GIOVANNA
CANOVA ESTER
CAORLE CATERINA FIORENZA
CAPPELLINA ALDA
CAPPUCCILLI FRANCESCO
CARETTA CARLO
CARETTA ELENA
CARETTA NICOLA
CARETTA RICCARDO
CARGIOLLI MARIA LUCIA
CARGNIN CAMILLO PAOLO
CARLETTO MARIA TERESA
CARLOTTO WALTER
CARNEVALI CLORI
CARNIEL GIANNA
CAROLLO EMMA
CARRABS MARISA
CASA BELLA DAL CIN S.A.S. DI NADAL MARIA BRUNA & C. in persona della legale rappresentante NADAL MARIA BRUNA
CASAROTTO PAOLA
CASARSA DARIO
CASEIFICIO ELDA S.R.L. in persona del legale rappresentante ZERBATO ELEONORA
CASOLI GIONATA
CASOTTO STEFANO

CASTELLINI ALBERTO
CASTELLINI EGISTO
CASTELLINI MARCO
CASTOLDI MARCO
CASTORO CARLO
CASULA SERGIO
CATALANO ANGELO
CATELLI LAURA PAOLA MARIA
CATELLI LOLA
CATTAZZO SONIA
CATTELAN GRAZIA in proprio e in qualità di erede di CATTELAN GIOVANNI GINO
CATTELAN VALENTINO in proprio e in qualità di erede di CATTELAN GIOVANNI GINO
CAUZZO GUIDO
CECCATO ILARIO
CECCHINATO ELSA
CELI BARBARA
CEMIRTAN VIORICA
CENTOFANTI MARIO EMILIO
CENZI CARLA MARIA
CENZI FRANCA
CERONI FABRIZIA
CERSOSIMO ALFREDO
CERVESON CARMEN
CERVI ADELIA
CERVI ROBERTO
CESCHIN ANTONIO
CHECCHIN PASQUA in persona del procuratore generale DE FRANCESCHI TIZIANA
CHEMELLO SANTO
CHIARELLO GIANNI
CHIMIFER SNC in persona del legale rappresentante APOLLONI TIZIANO

CHIMINELLI FRANCESCA MARIA
CHINELLATO MARY
CHINELLATO MICHELA
CIABATTARI GIOVANNI MARIO E DEL NISTA ADRIANA
CICIA GIUSEPPE
CIET ANNAMARIA
CILENTO FABIO
CILENTO RENATO
CIMAROSSA LUCIA
CIMINO ANTONIO
CIMOSO PAOLA
CINGANO MARINA
CINGANO MONICA
CIVAI MARCO
CLEMENTI FLAVIA in proprio e in qualità di erede di DALLA VECCHIA BERTILLO
COCCO CHRISTIAN CLAUDIO
COCCO GIANCARLO
CODELLO SERAFINA NIVES
COFITRE - CONSORZIO FIDI TREVIGIANO - S.C.A R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE MASCHIETTO PIERGIOVANNI
COLMAGRO ANTONELLA in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
COLMAGRO MICHELANGELO e BENEDETTI SABINA quali genitori esercenti la potestà genitoriale su COLMAGRO ENRICO, COLMAGRO ALESSANDRA e COLMAGRO FRANCESCO, eredi di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
COLMAGRO MICHELANGELO in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
COLO' FRANCESCO
COLOMBO GIUSEPPE
COLONNA VALTER
COLPO RENZO
COLTRI GRAZIELLA

COMAR VOLVENO
COMMERCIALE FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL in persona del Legale Rappresentante BARONI ANNA
CONSELVAN ELISABETTA
CONSELVAN OMERO
CONT SA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE VISINONI FABRIZIO RICCARDO
CONTARDO FAUSTINO
CONTE FRANCESCO
CONTE LAURA
CONTE SEILA
CONTESSOTTO ROBERTO
COPETTI ADRIANA in qualità di erede di BELLINA LUIGIA
COPETTI AURELIO in proprio e in qualità di erede di BELLINA LUIGIA
COPETTI FIORENZO in qualità di erede di BELLINA LUIGIA
COPETTI MARINA in proprio e quale erede di BELLINA LUIGIA
COPETTI MAURO
COPETTI ROBERTO in proprio e in qualità di erede di BELLINA LUIGIA
COPPE RINO
CORAI SANDRA
CORAZZIN ANNA
CORBETTA CATERINA
CORDOVA ANNAMARIA
CORRADINI CLAUDIO GIOVANNI E MONACO ELENA GIULIA
CORRADINI RENZO GIANNI
CORRADINI SCIPIONE E **CALVI MARIA ROSA**
CORRADO EVELINA in qualità di erede di MIOTTO SILVIA ULES
CORRADO LUISA
CORSI ANDREA GIUSEPPE
CORSI MARINO E VILLA MARIA LUISA
CORTESE GIORGIO ANGELO
CORTI MONICA
COSARO MARIANGELA

COSATTI RICIOTTI
COSMO LUCIA
COSTA GIGLIANGELA
COSTA GIUSEPPE
COSTA IVO
COSTA MIRCO
COVALERO ANNA MARIA
CRACCO ADRIANO
CRAGNOLINI DANIELA
CRAPANZANO CALOGERO
CRAPANZANO VINCENZO
CRESPI GIUSEPPE
CRISTIANI MARIA
CROSARA ERNESTO
CROSETTA ANTONIO
CUCCO GIOVANNI
CUPIOLI ROBERTO
CURCIO MANOLA quale erede di CURCIO MARIO
CURCIO MICHELE quale erede di CURCIO MARIO
CURSAL S.R.L. in persona del legale rappresentante CURTOLO GIUSEPPE
CURTOLO GIUSEPPE
CUZZOCREA DEMETRIO
CUZZUOL CLAUDIO
D'ADAM SONIA
D'ALONZO ELENA
DAL CENGIO ANTONELLA
DAL LAGO MARIA
DAL MASO VITTORIO
DAL MOLIN ALBERTA
DAL MOLIN LAURO
DAL MOLIN ROSANNA
DAL PONTE ALBERTO

DAL POZZO ROBERTO
DAL POZZOLO DENIS
DAL SANTO SILVERIA, DALLE CARBONARE FRANCESCA, DALLE CARBONARE GIULIANO E DALLE CARBONARE MAURIZIO in proprio e in qualità di eredi di DALLE CARBONARE OTTORINO
DAL TOSO NILO
DALL'ARMI MARIA ANTONIETTA
DALLA FONTANA ANGELO
DALLA FONTANA GIANANTONIO
DALLA GRANA GIOVANNA in proprio e in qualità di eree di BRUNI OLGA
DALLA GRANA MARIA ANTONELLA in qualità di tutore di DALLA GRANA GIOVANNI PAOLO
DALLA GRANA MAURIZIO
DALLA LIBERA BRUNO
DALLA RIVA ANGIOLINA
DALLA VECCHIA STEFANIA in proprio ed in qualità di erede di DALLA VECCHIA RINO
DALLA VIA GIAMPIETRO
DALLE CARBONARE CARLO
DAMINATO CRISTINA
DAMINATO NADIA
DANELLUTO CINZIA
DANIELE ALFREDO
DANY S.P.A. in persona del legale rappresentante PIPINATO DAMIANO
DAVINI GIULIANO
DE ANTONI GLORIA
DE BACCO BRUNO
DE BENEDETTI MARIA CRISTINA
DE BERNARDINI LAURA FRANCESCA
DE BERNARDINI LOREDANA
DE BIASI ADRIANA
DE BONA LUCA
DE BONA RENATO

DE FAVERI MARIO
DE FRANCESCHI GUERRINO
DE GUZ MARIA PIA
DE LORENZI CARLA
DE LORENZI PIERINA
DE LUCA SANDRA
DE MARCHI ALBERTO
DE MARCHI FLORIA in proprio e in qualità di erede di DE MARCHI CORRADO
DE MARCHI MICHELE
DE MARCHI RENATO in proprio e in qualità di erede di erede di DE MARCHI CORRADO
DE MURI GIOVANNA
DE POLO ROMANO
DE PRETTO MASSIMO
DE ROSSI PATRIZIA
DE TONI LUIGINA
DEA MARIO
DEGLI ANGELI MICHELE
DEGLI AZZONI AVOGADRO JACOPO
DEL COL REMIGIO
DEL CURTO ANDREA e MANNI ANNAMARIA
DELLA ROSSA LORIS
DELLA VEDOVA FRANCA
DELVECCHIO COSIMO
DEMANUELLI MARCO
DEPAU LILIANA
DESIGN & DEVELOP SRL in persona del Legale Rappresentante BORDIN GIOVANNA
DI BERT DENIS
DI EFFE IMPIANTI & C. S.N.C. in persona del legale rappresentante FERRON DOMENICO
DI GUIDA NICOLA
DI TORE LYDIA SONJA
DIAZ LUCA e DIAZ MARIO

DIONISI GIANLUCA
DIONISI MARIA LUISA
DISERO' BRUNA
DOLZAN DAVIS
DOLZAN GIUSEPPE
DOLZAN PIERINA
DONADELLO DOMENICO
DOPLA SPA in persona del legale rappresentante LEVADA CARLO
DOVIGO ANGELO
DOVIGO ANNA CLOTILDE
DOVIGO FRANCESCA
DOVIGO STEFANO
DRUSIAN LUCIANO
DUCA FRANCO
DUE D s.r.l. in persona del legale rappresentante BOSCHETTO DANIELA
DUEDA SRL in persona del legale rappresentante PETRAZ DANIELE
DURIGHEL FAUSTO
DUSSIN CARLO
DUSSIN CRISTIAN
DUSSIN DAVIDE
EFFEGI SNC in persona del legale rappresentante POJER GIOVANNI
ELETTRONICA IMPIANTI COSSETTINI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore COSSETTINI SILVANO
EMBRITI CHIARA
EMBRITI EVA
ENDRIZZI GIUSEPPE
ENGLARO RAIMONDO GABRIELE
FABRIN VILMA
FABRIS GIOVANNI
FACCI CATERINA
FANARI SALVATORE
FANTIN ROBERTO

FANTUZZI CHRISTIAN
FANTUZZI LUIGI in qualità di erede di FANTUZZI ALDO
FANUTTI LILIANA
FARMACIA PARDEO DOMENICO ANTONINO SNC IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PARDEO DOMENICO ANTONINO
FASOLI FIORELLA
FASOLO ALESSIA
FATTORI GIANFRANCO
FAVERO ERMENEGILDO
FAVERO FEDERICA
FAVERO WANDA
FAVRIN MARINO
FEDELI MARTA
FEDERICI MICHELE E ORIGGI PAOLA SIMONA
FELICI GIANCARLO
FELTRIN NICOLA
FERRACIN ALDO
FERRACIN BRUNO
FERRACIN MARY
FERRACIN PIETRO
FERRACIN RENZO
FERRAIUOLO ALESSANDRO
FERRARESE BRUNO
FERRARI ANNA
FERRARO GENNARO LORENZO
FERRARO MARIA GABRIELLA
FERRETTI CHIARA
FERRETTO PATRIZIA
FERRON DOMENICO
FERRON ELISA in proprio ed in qualità di erede di BALDAN GASTONE
FIANDANESE SALVATORE E CRISTIANI MARIA

FILIPPI ADRIANO
FILIPPIN ANGELINA
FILIPPIN LOREDANA
FILIPPIN ROMANA
FINOZZI MARINO
FIOCCO FRANCO
FIOR STEFANIA
FIORIN RENATA
FIORINI PAOLO
FIORINI SILVIA
FLORIAN SEVERINA
FOMMEI DANIELE
FONTANA GIOVANNI
FORALOSSO GIANNI
FORATO DIEGO
FORGIONE ENZO
FORGIONE RAFAEL
FORMAGGIO ANTONIO
FORMISANO CLAUDIO E GIANNINI MARTINA
FRACASSO GIANFRANCO
FRACCARO LUCA
FRANCHETTO LUCIA
FRANZAN ANTONIA
FRARE RAFFAELA
FRATELLI MONTAGNA SRL in persona del legale rappresentante MONTAGNA RENATO
FRESCHI ANITA
FRESCHI MARA
FRESCURA BARBARA
FRESCURA PIERGIORGIO in proprio ed in qualità di erede di FRESCURA GIANNI
FRIGHETTO ALBERTO
FRIGO BRUNO
FRIZZARIN FRANCESCO

FRUGANI ANITA
FUMAGALLI MASSIMO
FUMAROLI FELICE E BONICATTO MARIANGELA
FURLANI CLARA OLIVA
GA.NA SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE GARBIN DANIELA
GABANA SIMONE
GABRIELI MARIA PIERA in proprio ed in qualità di erede di MARTINI ZENO
GAI VINCENZO
GAIANI GHERARDO
GAION PAOLA
GALASSI ALESSANDRO
GALIAZZO STEFANIA
GALLINARO GIULIO
GALLO MARIELLA
GAMBALUNGA LUIGI
GAMBALUNGA VALENTINA
GANASSIN GRAZIELLA
GANASSIN NADIA
GARBIN ROBERTO
GARBUIO ANNA MARIA
GASOLI MARISA
GASTALDELLO LORETTA
GATTO ENRICA
GATTO SILVIA
GATTO VITTORIO
GAVA BORTOLO
GAZZIGNATO BRUNO
GENOVESE MARINA
GENTILI ELISABETTA
GENTILIN COSTANTINA
GERLIN MARISA
GERONAZZO MARIEMMA
GEROSA ROBERTO

GHERLENDA SILVANA
GHIRARDELLO IDELMA
GHIZZO MICHELE
GIACOMIN AGNESE
GIACOMINI CARLO in proprio ed in qualità di erede di GIACOMINI ETTORE
GIANELLO NADIA
GIANESINI MARCO
GIANNINI LUCA
GIANNINI MARTINA, GIANNINI SANDRO E BONUCCELLI ORNELLA ROSSELLA
GIANNINI SANDRO
GIDAL ITALIA SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE FURLAN GIOVANNI
GIORIO SERGIO
GIOTTO MARIA GRAZIA
GIRARDI ALFIO
GIRARDI ANTONELLO
GIRARDI GRAZIANA
GIROLAMETTO IDA
GIROTTO ANDREA
GIROTTO BIANCA
GIULIANI GIOVANNI
GIULIANI GIULIANO
GIULIANI LUCIANO
GIULIANI NICOLE
GOLIN RITA
GOLLA LUCIANO
GONZATI ANTONELLA
GRAFITALIA LUXURY PACK SRL in persona del legale rappresentante DEGLI ANGELI MICHELE
GRASSO ANTONIO
GRASSO LOREDANA MARIACARLA
GRAZIAN ANTONIO
GRAZIANI CARLO

GRAZIANI FRANCESCA
GREGORATTO FRANCO
GRILLO MARIA CRISTINA
GRION FRANCA
GRION LAURA
GUADAGNIN GIOVANNI
GUADAGNIN MARCO
GUARDA GIOVANNI BATTISTA
GUARDA MARCO
GUASTELLA ELIDORO
GUATTA SALVATORE E INTROINI MARIA
GUBIANI RENZO in proprio e quale erede di GUBIANI MARIO
GUGLIELMIN ANNA MARIA
GUGLIELMIN STEFANIA
GUGLIUZZA PIETRO
GUIDOLIN GIANCARLO
GUIDOLIN GUIDO
HOTEL PLAZA s.p.a. in persona del Legale Rappresentante PAGNAN CLARA
HUGON ERICA
IMMOBILIARE COSTA SAS in persona del legale rappresentante COSTA OLINDO
IN SITU SRL in persona del LR LA PORTA MASSIMILIANO
ISATTI DEBORA quale erede di ISATTI OLIVO
LAGO LORIS
LAGO MARCO
LAIN LORENZA
LAMON ANGELO
LAZZARIN SILVANO
LESSIO DIMITRI
LETTIS MARIA
LEVADE EUGENIO
LEVADE STEFANIA
LICCIARDI AGOSTINO e GRASSO MARIA
LIECIANI RENATO

LILLA LUCA
LINCETTO CLAUDIO
LION LISETTA
LIVRIERI FRANCESCO
LOCARE SAS in persona del legale rappresentante ANDRIOLLO GIAMBERTO
LOMBARDI GIOVANNI GIUSEPPE
LORANDI EGIDIO
LORANDI MARIA GABRIELLA
LORANDI PATRIZIA
LORENZINI DIEGO E RIGAMONTI LUISA
LORENZON GUIDO
LORIANO ALDO
LORIANO NICOLA
LOSCHI ADELINDA
LOZZA ALESSANDRO GIUSEPPE
LOZZA GIUSEPPE FEDERICO
LUCATO FABIO
LUCCA ANTONIO
LUCCHETTA GASPERINA
LUCCHETTA GIOVANNI
LUISON GIOVANNI
LUNARDON DAVIDE
LUNATI LORENZO ARTURO
LUNELLI LUIGI
LURASCHI MAURIZIO
LUTZU ALBERTO
MACTEES SRL in persona del legale rappresentante MACCAN COSTANTE
MACULAN DOMENICO LUIGI
MACULAN FEDERICO GIORGIO
MACULAN VASCO
MAGAGNATO ALBERTO
MAGISTRIS PIETRO

MAGNABOSCO CLAUDIO
MAGRIN ANTONIO GIOVANNI
MAGRIN LEILA
MAINO RENATA
MAISTRELLO DANIELA
MAISTRELLO GUERRINO
MALAGUTI GIORGIO
MALERBA FRANCO
MALTAURO GIOVANNI
MALTAURO MARIA TERESA
MALVICINO GIAN ANDREA
MANENTI ALESSIO
MANFREDINI CARLO E MESSINA SARA
MANTOVANI SARA
MARAGNO GIOVANNI
MARAN LAURA
MARAN ORESTE
MARANGON RENZO
MARANGONI GIULIANO e FERRO GINA
MARCANTE ERRICA
MARCATO EMMA VALENTINA
MARCHESAN DONATELLA
MARCHESI ALDO
MARCHESINI SILVANA
MARCHETTI ALESSANDRO
MARCHETTI FRANCO
MARCHETTI NICOLETTA
MARCHETTO GABRIELLA
MARCHETTO ROBERTO
MARCHI VALERIA
MARCHIORI DIEGO
MARCHIORI TULLIO

MARCHIORON MILVA
MARCUCCI CARLALBERTO E MARCUCCI UMBERTO
MARDERO ALDO
MARDERO EZIO
MARENDA ANTONIETTA
MARETTO RENZO
MARGINI LUIGI UMBERTO
MARIANI FANNY
MARIN PAOLO IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI MARIN GIORGIO
MARINI CELESTINO
MARINOTTO LORIS
MARINOTTO MATTEO
MARMUSSINI BRUNO
MARRAS ANTONIO MELIS MARIA STELLA
MARSILIO ANNA
MARTIGNON GIULIANO
MARTINI CRISTINA
MARTINI EZIO
MARTINI FRANCESCA
MARTINI PAOLA
MARZARI ENZO
MASATTI VALERIA
MASCHIO MARIELLA
MASIN DARIO
MASON ALESSANDRA
MASOTTI ORAZIO
MASOTTI SILVIA
MASSIGNANI ALBANO
MASSIGNANI ERNESTO
MASSIGNANI FABIO
MASTRANGELO GIANFRANCO
MATTEAZZI ANTONIO in proprio ed in qualità di erede di MATTEAZZI EUGENIO

MATTEAZZI FRANCESCO in proprio e quale erede di MATTEAZZI EUGENIO
MATTEAZZI STEFANO in proprio ed in qualità di erede di MATTEAZZI EUGENIO
MAULE SERENELLA
MAURIZI MAURIZIO
MAZZER MATTIA
MAZZOCCA ILARIO
MAZZUCCO SABRINA
MEASSI AMBRETTA
MEDA PATRIZIA
MELIS MARIA STELLA
MELLO EMMA
MENEGATO VALERIA
MENEGHETTI GIOVANNI
MENEGHINI ANGELO
MENEGOLO ROBERTA
MENGATO ELISA
MENIN MARCO
MENIN VALENTINO
MENINI ADRIANO
MEONI ROSETTA
MERCANTI ROSANNA in proprio e quale erede di GEREMIA ANTONIETTA
MERLO GIOVANNI E GUATTA ANNA MARIA
MERLO MARIA GRAZIA
MEROI STENO
MEROTTO LUCIANA
MICHIELON ANGELO
MICHIELON LUCIANO
MICHIELON VALTER
MIGLIORINI LUCA
MILAN ANTONIETTA
MILANI GIORGIO
MILOCCO LEDA
MINGARDI ANNA

MIONETTO FIORENZO
MIONI PATRIZIA
MOGNON ARIANNA
MOLINARO ILARIA
MOLINARO SILVIA
MOLON ELSA
MONCHELATO SABINA IN PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE DI MONCHELATO DOMENICO
MONTAGNA GIANGAETANO
MONTAGNANI PAOLA
MONTI FRANCESCA
MONTI FRANCESCA (1954)
MONTI GIANLUIGI
MONTICO CRISTINA
MONTRESOR EMILIO
MORASSI SONIA
MORESCO ROBERTA
MORETTI MARA
MORETTI PAOLO
MORETTO MANUELA
MORGANTI MARCO
MORO ANNA MARIA
MORRA ROMANO
MORRA VALENTINA
MOSERLE GEMMA
MUNARETTO MAURO
MUNARETTO STEFANO
MUNARINI PAOLA
MUSETTI FRANCA
NANNI MARIO
NAPPO RAFFAELE
NARDER GIORGIO
NARDIN GIORGIO (1947)
NASATO FRANCA

NASTRIFICIO BE RA TEX SRL in persona del legale rappresentante RAIMONDI GIAN MARIO
NAVA MAURIZIO
NEGRO MARCIGAGLIA CLAUDIO
NICHELE ALBANO
NICOLI MARIA CRISTINA
NOLASCO VALERIO E SCIBETTA MARIA ANGELA
NORTH PLASTIK SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE FAVAZZA MAURIZIO
NOVELLA LUIGI
NOVELLO ALDO
OFFICINE CRACCO SAS in persona del legale rappresentante CRACCO FABIO
OLIVA GIULIANO
OLIVAN GIUSEPPE
OLIVARI ROSA
OMETTO ADRIANO
ORLANDO CALOGERO
ORLANDO DIEGO
ORLANDO LORENZA
OSSI MARIA LUISA
PADOIN CLARA
PADOVAN FRANCESCO
PADOVAN STEFANO
PADULA MICHELA
PAGANI GIOVANNI e MANCUSO CATERINA LUCIA
PAIUSCO ERISTEO
PALAZZI BICE
PALAZZI GUIDO
PANOZZO RENATO
PANTALEONE GIOVANNA
PARENTI MAURO
PARISE DONATO
PARISOTTO SILVIA

PAROLINI MARISA
PASETTO ADRIANO
PASIAN GIOVANNI
PASIN FIORENZO
PASSARETTI ANTONIO
PASTRO GIAMPIERA
PAVAN LUCA
PAVAN PAOLO
PAVANATO VALENTINA
PAVANELLO GIUSEPPE
PAVINATO VITTORINO
PAVIOTTI SILVANO
PEDROLLO MARCELLO
PEGORARO ALESSANDRA
PEGORARO LUCIANO
PEGORARO MONICA
PELLEGRINI ANTONELLA
PELLEGRINI GUIDO
PELLEGRINI MARISA
PELLIZZARI GIOVANNI BATTISTA
PENELLO MARIA ROSA
PERLETTI PASQUINA
PERNIOLA VIVIANA
PERON ANTONIO
PERON LIDIA
PERONA PAOLA in proprio e quale erede di TESSAROLO NICODEMO
PERONI COSTANTE
PERUCCA GIANNA
PERUCCON FRANCO
PERUFFO DANIELA
PERUZZO BORTOLO
PERUZZO GIOVANNI

PERUZZO ROSALIA
PESERICO ANNAMARIA
PESERICO VIRGILIO GIUSEPPE
PETRAZ GILBERTO LUIGI
PIANCA GIOVANNA
PIAZZI STEFANO
PICCALUGA LUCIA E ALLERINO ROBERTO
PICCOLI LUCIANO
PICCOLO ROBERTO
PICCOLOTTO SILVANA
PICONE FRANCESCA
PICONE FRANCO
PICONE PATRIZIA
PIETROBON VELDA
PILLON MICHELE
PILOTTO STEFANO
PINI ALESSANDRO
PINTON TINO
PINTORE GIAN FERNANDO
PIOVESAN SILVIO
PIOVESAN TIZIANO
PIPINATO DAMIANO
PIPINATO DANIELA
PIZZAIA RAFFAELA
PIZZOLATO SERENELLA
PLAINO WALTER
POLETTINI DAVIDE GIUSEPPE
POLGA LIA
POLITO CRISTINA
POLO LUCA POLO MARTINA e POLO NICOLA
POLONI LILIANA

POLONI ORNELLA
POMPILI FRANCO
PONI WALTER
PONTAROLO PIETRO
PONTIGGIA GRASSO SIMONE
PONTIVI NICOLA PONTIVI STEFANO PONTIVI GIANNI PONTIVI JACOPO PONTIVI ALESSANDRA PONTIVI VALERIA in qualità di eredi di: PONTIVI GIORGIO
PONTONI GIANCARLO
POPPI ROBERTA
PORFIDO BRUNA
PORFIDO GIANPAOLO
PORFIRI ANTONIA
PORTELLI BRUNO
PORTELLI LUISA
POSER DANILO
POZZO MARCELLO
POZZOBON ALBA
PRETO DORINA VITTORIA
PRETTO EZIO
PRETTO FLORA
PREVEDELLO PAOLO
PRIAMO LUIGI
PUCE GILBERTO e PUCE GIORGIO
PUTIN FEDERICO
PUTIN GIANCARLO
PUTIN RICCARDO
QUADRELLI GRAZIELLA

QUADRIO RENATO
QUINZIATO LEOPOLDINA
RADER PAOLA in proprio e in qualità di erede di ZAGO BRUNO
RASERA CHIARA in proprio e quale erede di RONFINI MARIA ROSA e RASERA COSTANTINO
RASERA ENRICO in proprio e quale erede di RONFINI MARIA ROSA e RASERA COSTANTINO
RATTI STEFANIA
RAUMER LORIS
RAVANO POWER SRL in persona del legale rappresentante GIOVANNI RAVANO
REBESCHINI ALBERTO
REGAGIOLI FRANCESCO
REGAGIOLI GIUSEPPE
REGANAZ ELSA
REGHELIN GIUSEPPE
REGHELIN SONIA
REGINATO LUCIA
RENIERO GIORGIO
RICCERI FEDERICA
RIELLO MICHELA
RIGAMONTI ENRICO MARIA
RIGHETTO MARIELLA ROSANNA
RIGO STEFANIA
RIGOLON ANDREA
RIGONI GIANNI
RIPOLI DOMENICO
RIPOLI MARINA
RISICATO FRANCESCA
RISTALDI MARIO
RIZZARDI LIVIA
RIZZATO MARIA ELISABETTA
ROCCHETTO MICHELE
RODIGHIERO GAETANO

ROMAGNOLI PATRIZIA
ROMARE MARIA
RONDON FRANCO
RONZANI FRANCESCO
ROSA ROBERTO (1963)
ROSSATO GERMANO
ROSSETTI EDOARDO
ROSSETTO RENZO
ROSSI ALESSANDRA quale erede di ZORZI RITA
ROSSI GABRIELLA
ROSSI GRAZIELLA
ROSSI LORENZO
ROSSI LUISA MONICA
ROSSI MICHELA
ROSSI RITA
ROSSI ROBERTO
ROSTIROLLA MARCELLO
RUBINI GRAZIA
RUGGERI LUIGINA
RUGGERI MAURIZIO
RUGGERI RAFFAELE
RUGIERO IRENE
RUMOR GISELLA
RUMOR MEZZALIRA CLAUDIA
S.P.S. IMMOBILIARE S.r.l. in persona del legale rappresentante SANTAROSSA NATALE
SABAINI VERONICA
SACCARDO ALBINO SACCARDO ANNAMARIA SACCARDO BORTOLO SACCARDO CLAUDIO SACCARDO ELISA SACCARDO LIDIA in qualità di eredi di SACCARDO GIUSEPPE
SACCARDO ANDREA

SACCARDO GIOVANNI
SACCARDO GIUSEPPE
SACCHI GIANNI
SAGGIN LUIGINA
SAGGIORATO LAURETTA
SALA FRANCESCA
SALLUCE ANGELO
SALLUCE ARIANNA
SALMASO LUIGINA in proprio ed in qualità di erede di FRESCURA GIANNI
SALMASO MARIA GRAZIA
SALVADOR CARLO
SAMBITO ROSARIA
SANDRI LUCA
SANT'AMBROGIO ANTONIA in proprio ed in qualità di erede di BIANCHINI GUIDO
SANTOSTEFANO SILVIA
SARETTA ELISA
SARTOR MARIO
SARTORE GUIDO
SARTORETTO EUGENIO
SARTORETTO GAETANO
SARTORETTO GIOVANNAMARIA
SARTORI ALESSANDRA
SARTORI ALESSANDRO
SARTORI GIANNANTONIO
SARTORI ILARIA
SARTORI MARIA LUISA
SASSARO FEDERICO
SAVEGNAGO GIANMARIA
SAVEGNAGO LUCIO
SAVIO ELVIRO
SAVIO RUGGERO in proprio e quale erede di ROSSATO MARIA GIUSEPPINA

SBORDONI ANDREA
SCALCO MARA
SCAPPIN CESARE
SCARPIN VALENTINA
SCARPINI MANUELA
SCHIAVO CARLA quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore MATTEAZZI ALESSANDRO erede di MATTEAZZI EUGENIO
SCHIZZAROTTO EMANUELA
SCIVIERO ANSELMO CLAUDIO
SCOMAZZON ANNA
SCOMAZZON FLORA
SCOMAZZON STEFANO
SCORSIN MARIA
SCREMIN ARDUINO
SECCHI ELENA
SELLA LOREDANA
SEMIKINA ELENA
SERAFIN DORELLA
SETTE CARLA
SICULIANO DANIELE
SIDERFORGEROSSI SPA in persona del legale Rappresentante GIACOMELLI LUCIANO
SIGNORELLO ROSARIO
SIGNORINI ORNELLA
SILVESTRI BATTISTA
SILVESTRI GIGLIOLA
SILVESTRI MAURIZIO
SILVESTRI NICOLA in proprio e quale erede di BATTOCCHIO FLORA
SIMEONI DINO
SIMONCINI MARIO
SIMONETTI MANFREDO
SIMONETTO RITA
SINICO CLAUDIA AGNESE

SOFIA MAURO
SOLEMA S.R.L. in persona del legale rappresentante MAZZOLA ENNIO
SPAGNOL SANDRO
SPAGNOL STEFANO
SPILLER ANTONIO
SPILLERE ANTONIO
SPILLERE ROSALIA
SPRICIGO REMO
SPUNTON ANNA MARIA
SQUIZZATO ROMEO
STEFANELLO BEATRICE in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
STEFANELLO MARGHERITA in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
STEFANELLO STEFANO in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
STEFANI CARLOTTA
STEFANI NICOLA
STEFANI RICCARDO
STEFANI SARA
STEFANI VALENTINA
STEFANI VALERIA
STEFANI WALTER
STEFANINI MARIA GIOIA
STELLA BORTOLO
STRAPPAZZON GIORGIO
SUSANETTO MILVIA
SUT LUCIANO
TACCHI MANUEL
TEDONE FRANCESCO
TEMPORIN CARLA
TERREN GIORGIO
TERZO MARIA GABRIELLA

TESSARI GIANCARLA
TESSARO BRUNO
TESSAROLO ANTONIO in proprio e quale erede di TESSAROLO NICODEMO
THIELLA GIOVANNI
THIELLA LAURA
TIATTO PAOLO
TIBALDO SILVANO
TIBERIO MARGHERITA
TINTERI ASSICURAZIONI SAS DI TINTERI QUIRICO & C.
TINTERI QUIRICO
TOALDO GIOVANNI
TOALDO MARIA BERTILLA
TOBALDINI MAURIZIO
TOBIA SRL in persona del legale rappresentante LORENZINI DIEGO
TOFFOLI ELISA
TOGNONI SILVANO
TOLDO ANTONIO
TOMASELLA VALENTINO
TOMAT FAUSTO
TOMBEL GIORGIA
TOMBEL GIORGIA in qualià di amministratore di sostegno di STEFANELLO MARIA STELLA
TOMBEL LAURA
TOMBOLAN AMELIA
TOMBOLAN FRANCA
TOMELINI GIUSEPPINA in proprio ed in qualità di erede di GRENDENE GIUSEPPE
TONATO GRAZIELLA
TONELLO ROBERTO
TONELLOTTO PAOLO
TONIATO ANTONIO
TONIELLO FILIPPO

TONIETTO STEFANO in proprio e quale erede di TONIETTO DINO
TONIN LUCIA
TONIN PAOLO
TONIOLO GIANFRANCO
TONIUTTI VALENTINA
TORMENA GIANCARLA
TORMENA RINO
TORRESIN FEDERICO
TORRESIN MARIA
TOSATO STEFANO
TOSO ANTONIA
TOSONE FRANCO
TRAMET ROSSELLA
TREMEA MAURO
TRESSI MARIA CONCETTA
TRESTINI GIOVANNI
TREVILEGNO s.a.s. in persona del socio accomandatario MARCON GIUSEPPE
TUMIOTTO MARIA quale erede di CURCIO MARIO
TURATO ETTORE
TURCATO DINO
VACCARI IVRANA in proprio ed in qualità di erede di CATTELAN GIOVANNI GINO
VALBUSA PAOLO
VALENTE MARIA in proprio e quale erede di CAMPESE BATTISTA
VALERIO VALERIA
VALLE VALERIO
VANGELISTA SIMONE
VANZO CATERINA
VANZO ROBERTO
VARIOLA VERA
VAROTTO ANTONIA
VAROTTO RENATO
VEDELAGO CLAUDIA
VEDELAGO GLORIA

VEDOVA SILVANA
VELO GIULIANA
VELO LUCIA GABRIELLA
VENCHIAREDO CASEIFICIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA in persona del legale rappresentante ALLEGRO DAVID
VENUTO ENRICA
VENUTO MARTINA
VENUTO RENZA
VENZO ELIO
VERONA FRANCESCO
VESCOVI MARIA LUISA
VETTORETTI EVARISTO
VETTORETTI LORENZA
VEZZARO ELDA
VIANELLO CARLO
VIANELLO CARLO E VIANELLO SANDRO
VICINO VALTER
VIGOLO ANGELA MARIA
VILLA MILENA
VILLANOVA LUIGINA
VILLORESI PAOLO
VIRGOLINO MARIA TERESA
VISENTIN DOMENICO
VIT GIUSEPPE
VIVIAN SAMUELE
VIVODA GIANLUIGI
VOCATURO ERNESTO
VOLPATO GIANFRANCO
VOLPATO SANTINA
ZACCARIA CARLO
ZAGO ALBERTO in proprio e in qualità di erede di ZAGO BRUNO
ZAGO BEATRICE in proprio e in qualità di erede di ZAGO BRUNO
ZAMBOLIN FERNANDA

ZAMPERETTI FABIO
ZAMPERETTI MASSIMO
ZAMPIERI CLAUDIA
ZANARELLA BRUNO
ZANATTA LUCIANA
ZANATTA SANTINA
ZANCAN ELISABETTA
ZANCHETTA ADRIANA
ZANE FERRUCCIO
ZANETTE MAURO
ZANIBELLATO GILDO
ZANIBELLATO SILVIA
ZANIN ANNA
ZANINI GINO
ZANINI LUCIANO
ZANIOLO MONICA
ZANON ROBERTO
ZANOTTO EMILIA
ZARAMELLA ANNAMARIA
ZARDINI FRANCA
ZARDO ARTEMIO
ZARDO LILIANA
ZATTA MARA
ZEBA ADA
ZEN ELENA
ZENNARO GABRIELLA
ZILIO CRISTIANA
ZILIO GIUSEPPE
ZILIO GIUSEPPE 1943
ZILIO WALTER
ZILLI ALESSANDRA
ZIMBOLANI BRUNO
ZIMBOLANI MASSIMO

ZOCCHE LUIGI
ZOPPEI ALESSANDRO
ZOPPEI CARLO
ZORDAN DINO
ZORZI MASSIMO
ZORZI STEFANO
ZUCCHETTO ELENA
ZULIANI LUCIANA
ZULIANI MARA

Costituite per i capi A1) e I) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

3D ANTIPARASSITARIA in persona del legale rappresentante RAFFAELLI LUCA FRANCESCO
ABENAVOLI MARIA FRANCESCA
AGOSTINI GIANNA
AGOSTO ALESSANDRO
ALBANESE MAURIZIO
ALEARDI MADDALENA
ALOISI NICOLA
ANDRETTA ANNALISA
ANDRIOLI GUIDO
ANDRIOLO LORELLA
ANGELIERI ANGELA
ARZENTON DAMIANO
ARZENTON DIMITRI
ASTARITA CIRO
ATTANASIO ALESSANDRO
ATZORI AGOSTINO
BACCARIN GIUSEPPE
BADODI ROBERTA
BAGGIO GINO
BAGGIO GIOVANNI
BAGGIO RUGGERO

BAGGIO SILVANO
BAGHIN RODOLFO
BALBINOT JEAN ALBERT
BALBO ROSETTA
BALCON ANTONIO
BALDAN BARBARA
BALLAN FRANCO
BALLAN LUCA
BARBAGALLO IRENE
BARBIERI CINZIA
BARON ROBERTA
BARUZZI BARBARA
BARZAN WALTER
BASCHERA MARYLISA
BASILE NICOLA DANTE
BASSANI GUERRINO
BATTAGGIA CRISTINA
BATTAGGIA DONATELLA
BATTISTEL DORIANO
BATTOGLIA GIORGIO
BAU' ELISA
BAU' FRANCESCA
BBM S.N.C. in persona del legale rappresentante BERTOLDO MICHELE
BEDIN CRISTINA
BELFIORI ALESSANDRO
BELLINZANI ADRIANO
BELTRAME GUERRINO
BELTRAME ODILLA
BERETTA PAOLA
BERNARDELLE GIOVANNI
BERTO ANTONIETTA
BERTOLDI DANIELA

BERTOLIN GIAMPAOLO
BERTOLIN SIMONE
BESCHI CATERINA
BETTINI MARCO
BETTINI SERGIO
BETTIO PATRIZIA in proprio e quale erede di ROMAGNOLI SANDRO
BIANCHI ALDO
BIASON MARCELLO
BILIATO EGIDIO
BISINELLA EMMA LINA
BISOGNO MARIANO
BIZZOTTO ENRICO
BLASONI RENZO
BOBBATO RINO
BOFFO OTTORINO
BON PAOLA
BONALDI FRANCESCA
BONAMIGO GIUSEPPE
BORATTO ANNA
BORDIGNON FLAVIO
BORSOI CARLO
BORTIGNON CALISTO
BORTOLATO ENNIO
BORTOLATO GIULIANO
BORTOLATO GIUSEPPE
BORTOLATO RENZO
BORTOLIN MARCO
BORTOLIN MARILENA
BOTTER ZENO
BRAGAGNOLO EMILIO
BREDA FRANCO
BRIANI FERDINANDO

BRIANI GIANFRANCO
BRIANI PIERFEDERICO
BROSOLO ANNAMARIA
BRUN SARA
BRUNELLI CAMILLO
BRUSTOLIN EDA
CAB LOG S.R.L. in persona del legale rappresentante BORTOLATO RENZO
CAMELOT S.R.L. in persona del socio unico MAZZAGLIA PAOLA FIRMINA
CAMPARDO GIANFIORE
CAMPESE CARLO
CANAL SERGIO
CANALE CARLO
CANALE GABRIELE
CANALE GIULIO
CANDIA LORENZO
CANDIAGO MARCO
CANDIAGO PAOLO
CANDIAGO PIERGIORGIO
CAPOZZO SILVANA
CARAMAZZA MARIA TERESA, CARAMAZZA PIETRO, CARAMAZZA GIULIANA E CARAMAZZA ANTONINO quali eredi di MAGISTRIS GIUSEPPINA
CARNIEL EUGENIA
CAROLLO MARTINO
CAROLLO VIRGINIA
CARRARO ASCENSORI S.R.L. in persona del legale rappresentante CARRARO FORTUNATO
CARRARO EMANUELA
CARRETTA MARIA MADDALENA
CASARIN CLAUDIO
CASTEGNARO MARTINA
CASTEGNARO PIETRO
CASTELLO ANTONIO MARCELLO

CATALANO FILIPPO quale titolare di FARMACIA CATALANO FILIPPO
CATTELAN MARIA FRANCESCA
CATTELAN SUSI
CATTELAN VILMA
CAUZZO CLAUDIO
CAVAGGION FABIO
CAVAGGION STEFANO
CAVALLO MARCO
CECCHIN DESY
CECCHIN LARA
CECCHIN ORIANNA
CELEGON GIAMPAOLO
CELI DINO
CESARANO RAFFAELE
CESARO PAOLO
CHEMELLO GIACOMO
CHILESE GIORGIO
CHINEA MARIO in proprio ed in qualità di legale rappresentante di KINEA PLURY GAMES S.A.S.
CHINELLATO LUCA
CINERANI FABIO
CISCATO FIORENZO
CIVIERO GIOVANNI
COCCO GIANFRANCO
COCCO MANUELA
COLLAVO GABRIELA
COMIS ERIKA ROSA
COMIS GIUSEPPE
COMPARIN SERGIO
CONDOTTA LAURA
CONFORTIN ANTONIO
CONTE GIUSEPPE

COPETTI ANGELA
CORRADIN STEFANO
CORTELLA CRISTINA
CORTESE DANIELA LUIGIA
COSATTI MAURIZIO
COTTIGNOLI MARTA
COZZI ADELE
CUTTINI LUCA
CUZZI SERGIO
DA DALT STEFANO
DAL LAGO S.R.L. in persona del Legale Rappresentante DAL LAGO GIANNI
DAL PIZZOL VIRGINIA
DAL POZZOLO LORIS
DAL POZZOLO LUIGI FRANCESCO
DAL SANTO ANTONIO
DAL SANTO CARLO
DAL TOE' ELDA
DAL TOE' ITALA
DAL TOSO FERNANDA
DALL'ARMI ANNA MARIA
DALL'ARMI PAOLA
DALLA LONGA MARCO
DALLA VECCHIA CLAUDIA
DANIELE PAOLO
DE BENEDETTI FRANCESCHINO
DE GASPARI MARIA
DE GIACINTO JOSEPH
DE GRANDIS VANIA
DE MARCHI ROBERTO
DE MARCHI TARCISIO
DE MARCHI UGO

DE POLO SIMONE
DE ZEN FRANCESCA
DE ZOTTI PALMIRA
DELISE PIETRO
DESTRO DORIANO
DEXIM SRL in persona del Legale rappresentante MARSILIO DANIELA
DINI ALBINA
DIVAGE INTERNATIONAL SPA in persona del Legale Rappresentante CORRADI MATTIA
DOLZAN SEBASTIAN
DOTTO DEVI
DOVIGO MARIA
DOZZO MILENA
DUDINE ROBERTO
DURATTI GIOVANNI
ENTITY IMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale rappresentante CAVAGGION STEFANO
FABRIS EMILIO
FACCHIN SAMANTA
FACCI LEONILLA
FACCIO ELIO
FALEZZA ANTONELLA
FANTUZZI ANTONELLO
FARINA ALESSANDRA
FARISATO MANUELA
FAVARO GABRIELLA
FAVARO RUGGERO
FAVRETTO ANNA MARIA
FAVRETTO MARIO in proprio ed in qualità di erede di TITTOTO CRISTINA
FAVRIN GIOVANNA
FEDELE LAURA
FERRETTO GIULIANO

FERRIGOLO BRUNO
FESTINI ARMANDO
FIASCHI ROMANO
FILIPPI FABRIZIO
FILIPPINI GIAMPIETRO
FINOTTO GABRIELE
FIORIN GRAZIELLA
FORTIN VALENTINA
FOSCHIATTI WALTER
FRANCESCHI ENZO
FRANCESCHINI LUCIA
FRASSON MARISA
FRIGO ALBERTA
FURLAN IVONE
FURLAN MARIA
GALANTE MARICA
GALLI ENRICO
GALLINARO LUCA
GALLIO MARIO
GARBIN DANIELA
GARDIN STEFANO
GASPARINI FRANCA
GAVA LILIA
GAZZOLA SIMONETTA
GENERO CLAUDIO
GERANI MARIO
GEREMIA RINALDO
GHERLENDA ELENA
GIACOMAZZI ELISA
GIACOMIN SANTE
GIORGI GIOVANNI
GIOTTO LIDIA

GIROTTO ANNALISA in proprio ed in qualità di erede di MARCHETTO GIOVANNI
GIULIANI CLAUDIO
GIUMMOLE' VINCENZO
GIURIATO & FORTUNA SPA in qualità del legale rappresentante FIORIO RENATO
GOGGI MARIA ANGELA
GOMIERO FEDERICO
GREGORATTO FRUTTUOSO
GRIGOLIN MAURIZIO
GRIGOLIN RENATO
GRILLO NICOLA in proprio e quale erede di GRILLO VOTTORIO
GROLLA MARIANGELA
GRUPPO FERRARI UNISEX SNC in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE FERRARI GIAMPIERTO
GUIDOLIN GIORGIO
GUIZZO ROBERTO
GUIZZO SERENA
IAIZA ROBERTO
IMMOBILIARE LEMA SRL in persona del legale rappresentante PADOAN ANTONELLA
INSERRATO VITO
JESSE ALESSANDRO
KORNYEYEVA LARYSA
L.A.M.A. S.R.L. in persona del legale rappresentante PIZZUTTO AMEDEO
LAGHETTO CLAUDIO
LAGO FRANCESCO
LAPPO GIOVANNI
LEONARDI MIRCO
LEONI LORIS
LEONI LUCA
LEPORE FRANCA
LESSIO PAOLO

LIBERATORE MARIAROSARIA
LIBERO ROBERTO
LOCATELLI MARIA ELENA
LOLLATO GABRIELLA ERNESTA
LONGO MASSIMO
LORENZON MARIA GRAZIA
LORIANO FEDERICA
LOTTO RENZO
LOVATO ADRIANO
LUSIANI ALBERTO
MADDALENA ANDREA
MADDALENA EDDY
MADDALENA LUIGI
MALTAURO BRUNA
MAMPRIN FRANCESCA
MANFRIN GIUSEPPE
MANSUTTI ANNA
MARANGONE GIACOMINO
MARANGONE LUCA
MARANGONI SIRA
MARCANTE FRANCESCO
MARCHESIN DANIELA
MARCHETTI MARIA ANTONIA
MARCHIORI ROBERTA
MARCOLIN GIOVANNI BATTISTA
MARCUZZI LUCIA
MARDERO SERGIO
MARTA LELIO
MARTIN ALESSANDRA
MARTINELLI NICOLETTA
MARTINI MARTINO

MARTINI VALTER
MARZA' NORMA
MARZIO ANNA MARIA
MASCOTTO DANIELE
MASSIGNANI ILARIO
MASUTTI FRANCESCA
MAURO MARILENA
MAZZAGLIA PAOLA FIRMINA
MAZZARO ANDREA
MAZZEI LORIS
MAZZOCCA FABIO
MAZZOLI DANIELE
MAZZON CECILIA
MEDEOT MATTEO
MELATO MIRCO
MENEGAZZO RUGGERO
MENEGOLO ROSSELLA
MEREDO BEATRICE in persona del procuratore di MEREDO ROBERTO
MEREDO ROBERTO
MEREDO SILVIA in persona del PROCURATORE GENERALE MEREDO ROBERTO
MERLUZZI PAOLA
MICHIELIN MARIALUISA
MINGARDI ROBERTO
MIOLLI SERENA
MONTEMEZZO GIULIANA
MORANDINI LAURA
MORETTO FABRIZIO
MORETTO MAURO
MOROCUTTI ROSANNA
MOTTERLE ROSANNA
MUCIACCIA GABRIELLA
MURER ELIO

MURRO BEATRICE
NADAL MARIA BRUNA
NARDELLO GIULIO
NEGRO ROBERTA
NICHELE ROBERTO
NICOLETTI STEFANIA
NICOLIN CINZIA
NICOLIN ILENIA
NOVELLI LUCIANO
OLIVIERI DOMENICO GHISLAIN MARIE
ONORATO GERARDO ROCCO
ORIOLES MASSIMO
ORSARIA WILMA
PADOAN ANTONELLA
PAGLIARUSCO DOMENICO
PAGNUTTI ENA EMILIA
PALERMO ANTONIO
PAPA RENATO
PARLATO LORETTA
PASINATO RITA
PASINI GIULIETTA
PASQUALE MARIA ROSA
PAVAN ELIDE
PEGORIN ROBERTA
PELLIZZARI MARIA
PELLIZZATO LUCIANA
PELLIZZER FRANCESCO
PELOSIN ALDO
PEREGO MARTA
PERUSIN ALDO
PERUZZI ISABELLA

PESAVENTO ALESSANDRO
PESAVENTO STEFANO
PESTRIN MARIO
PIAZZA IDA
PITTINI DARIO
PIVETTA ALBERTO
PIVETTA ENRICO
PIVETTA ENZO
PIZZARDIN GIROLAMO
PIZZUTTO AMEDEO
POBBE GILBERTO
POJER MARCO
PONTAROLO MATTEO
POSER CLARA
POZZA ELIDE
PRIMON VIRGILIO
PROSDOCIMO SARA
RAFFAELLI LUCA FRANCESCO
RAIMONDI GIAN MARIO
RANZATO FRANCESCO
RAVAZZOLO VANIA
RENIERO MICHELE
RI.BI SNC in persona del legale rappresentante BISOGNO MARIANO
RIELLO PAOLA
RIGON FRANCESCO GIUSEPPE
RIGON GIAMBATTISTA
RIGONI ITALO
RIVA ENRICO
RO.MI SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE MENDO VITTORIO
ROMANIN FRANCESCO
ROMANO ANTONIO

ROSA SILVIA
ROSSI BRUNO
ROSSI SONIA
SABAINI LEONARDO
SACCARDO ERNESTO
SACCARDO SERGIO
SACCARDO VALENTINO
SACCHETTO GABRIELLA
SALVALAGGIO LUIGI
SAMBUCCO GINO
SANTAROSSA NATALE
SANTISI BIANCA STELLA
SARTORI ANNA CHIARA
SCALCO MAURO
SCANAVIN SILVANO
SCAPIN GIOVANNI
SCHIAVO BARBARA
SCHIAVO LUIGINO
SCHIZZAROTTO LUCIANO
SCOMAZZON ANDREA
SELMO ALESSANDRO
SERRAGLIA MATTEO
SGARAVATO DINO
SILVESTRI BARBARA
SIRENA BRUNA
SLAVIERO NIVES
SONZOGNO UBERTO
SORGATO SETTIMO
SOTTANA GINA
SOTTORIVA ROBERTA
SPILLER ILIA MARIA
STEFANI MARILENA

STELLA ADRIANA
STELLA ROBERTO
STELMA SRL in persona del legale rappresentante MAGRIN ANTONIO GIOVANNI
STOCCO GIUSEPPE
STOCCO MARCELLA
STRAZZA ELSA
STRAZZA ELSA quale amministratore di sostegno di GAZZOLA PIETRO
STUDIO G.E.G. SRL in persona del legale rappresentante ZANCONATO GIORGIO
SUT MARA
SUT MICHELE
SUZZI LORENZO
TARGHETTA FRANCA
TESTOLIN GIUSEPPE
TIBALDO MASSIMILIANO
TIBERIO LEONILDO
TOLDO PAOLA
TOMAS LINO
TOMASIN BRUNA
TOMBA MARIA DONATA
TON DANIELA
TONGIANI MARIA DELMA
TONON GLISELIDE
TOPPAN RITA CINZIA
TOSATO LUCA
TOSATTO FRANCO
TOSOLINI ANNA
TOTTENE ELENA
TRAVERSIN PRISCILLA
TUBIANA MANUELA in qualità di erede di TRABUCCO ANNA
TUBIANA MAURO in proprio e in qualità di erede di TRABUCCO ANNA
TURIONI MARIO

TUROLDO FABRIZIO
TUTI GIACOMO
TUVERI DANIELA
VACCARI ENRICO
VALENTE DAMIANO DOMENICO
VALENTE DAVIDE
VALENTINI ANGELO
VALLOTTO LUCA
VEDOVATO RAFFAELLA
VENTURIN SILVANA IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI MARIN GIORGIO
VENUTI LUISA
VENUTI NELLA
VENZO VITTORIA
VERONA ANDREA
VERONA VINITA' SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE ISALBERTI STEFANIA
VETTORE FRANCO
VICENTIN ALBERTO
VICENTIN LUIGINO
VIDALE TERESINA
VIERO MARIA
VIOLINO PAOLO
VISCHIO ALDA in qualità di erede di ZANNONI AVINDA
VOLPATO DANIELE
VOLPATO MARTA
VOLPATO THERMOSERVICE SAS in persona del legale rappresentante VOLPATO AMERIGO
VOLPI CHIARA
VOLPIANA PIETRO PAOLO
XICCATO MAURIZIO
ZACCARIOTTO IDA
ZAGO LUCIA

ZANAZZO LUCA
ZANAZZO PAOLO
ZANCAN ANTONIO
ZANCAN CLARA
ZANCAN MICHELA
ZANCAN MONICA
ZANCHETTIN GIANFRANCA
ZANCONATO RAFFAELA RITA
ZANELLA KATJA
ZANELLATO GIORGIO
ZANETTE GIANCARLO
ZANETTI ATTILIO
ZANIN MARIA
ZARDO VITTORIO
ZENERE BRUNA
ZERMAN TAMARA
ZIGGIOTTO LUIGI
ZOIA MARTINA
ZORDAN ALBANO
ZORZI RENZO

Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

A&A REAL ESTATE S.R.L. in persona del legale rappresentante MASUTTI ALBERTO
AL PRINCIPE S.R.L. in persona del legale rappresentante ZANE ROBERTO
ALAIMO GIOVANNI
ALBAN FLAVIA
AMADIO LIA
ANDREOLA ROSELLA
ANTONELLO CLAUDIO
ARFIERO FRANCESCO
ASTORINA ANTONIO
BACCHION ELISA

BALDOTTO SILVANA
BALLOTTA MARIA CLARA
BARBIERO MASSIMO
BARBON ROBERTO
BARDIN GIUSEPPINA
BASSO FRANCO
BASSO MAURIZIO
BATTAGGIA FRANCO
BATTAGION MARISA
BATTISTON LUCIANA
BELLON GIULIANA
BELLOTTO SOFIA in persona di esercente la potestà genitoriale SILVESTRI BARBARA
BENZONI MAURO
BERGAMIN LISA
BERIA ROBERTO
BERTI S.R.L. in persona del legale rappresentante BERTI GASTONE
BIANCHIN DANIELA
BIZZOTTO MOIRA
BONALDO MORENO
BORATTO STEFANO
BORTOLI MILENA
BORTOLUSSI AURELIO
BOTTECCHIA PAOLO
BOZZETTO MARIA
BRAUNER MAURO
BRAZZALE GIOVANNI
BRUNALLE GIANNA
BRUNALLE LORETA
BRUNELLI CARLA EMMA
BUCCIOL NICOLETTA
BUTTOLO DANIELE
BUTTOLO GIANCARLO

BUZZONI MARISA
CALLEGARO ALICE
CAMERINI DEBORAH
CAMPAGNARO MARCO
CANZAN MARIA
CAPITANIO RICCARDO
CAPORALE ANTONIO
CARAMEL LUCIANO
CARNIATO IRENE
CARNIELLI ELENA
CARRIERO ROSA
CASATO MARIO GIUSEPPE
CASTEGNARO SONIA
CAVINATO SILVIA
CELI RUBE BEPPINO
CHILESE LUIGI
CIMENTI LUCIANO
COLOGNESE FABIO
COLOMBO MARIO
COLPO & ZILIO SPA in persona del legale rappresentante COLPO RENZO
COMUNITA' RELIGIOSA ISPETTORIA TRIVENETA S.M.D. MAZZARELLO in persona del legele rappresentante Suor De Fortunati Palmira
CORRA' MARIO
CORRO' GIULIETTA
CRACCO ANDREA
CUCH MIRELLA
CULEDDU ERMIDA
D'AGOSTINO MARIAROSARIA
D'AGOSTINO ROSARIO
DAL BEN GIROLAMO
DAL BIANCO GIORDANO
DAL BO SILVIA

DAL BO' ELVIO
DAL COL PATRICK
DAL CORTIVO ANNUNZIO
DAL LAGO CARLA
DAL MASO CATERINA
DAL MASO FIORELLA
DAL SANTO SERGIO
DALLA CROCE ANGELA
DALLA VALLE MARIALUISA
DARIOL FLORA
DE BACCO LUIGI
DE FILIPPO GLAUCO
DE GAN ROBERTO
DE GASPARI ARDUINO
DE MARCHI ALESSANDRA
DE MARCO EBE
DEA SRL in persona del legale rappresentante VICINO MASSIMO
DEAPEL S.R.L. in persona del legale rappresentante PANAROTTO SERGIO
DEGLI AGOSTINI TINO LORIS
DEL FRATE ELISA
DELLA MAGGIORA SANDRO
DELLA ROSSA ANNAMARIA
DI SOPRA OSCAR
DILLEY WANDA ELAINE
DONELLI GROUP SRL in persona del legale rappresentante DEL LATTE GIUSEPPE
FASOLO FERNANDO
FAVERO BORTOLO LINO
FERRARI GIAMPIETRO
FERRO GIUSEPPE
FERRON FRANCESCO
FIORENTINO ANGELINA

FIOROTTO CLAUDIO
FLOREANI FABRIZIO
FOCHESATO NATALINA
FOFFANO SILVANA
FORTUNATO GIUSEPPE
FRACCAROLI SARA
FRASSON CLAUDIA
FRESCURA BEATRICE
FRESCURA MARCO
FRESCURA SIMONETTA
FRIGO SANDRA
FUNGENZI MONICA (Ditta individuale)
GALLEGATI LAMBERTO
GAMBINO VINCENZO
GASPAROTTO GIACOMO
GASTALDON BARBARA
GAZZETTA DORIANA
GENNARO FERNANDA
GENTILINI TERESA
GERARDI EROS
GERMANO ANDREA
GIACOMAZZI MARIA ANTONIETTA
GIOPPATO RENATO
GIROLA MAURIZIO in proprio e quale erede di CORRA' TARCISIA
GOLA ISABELLA
GREATTI FRANCO
GREGO PASQUALINA MARIA
GREGORI MARIA LORETA
GROPPO LUCILLA
IACUZZI FRANCESCO
IDEAL PELLE SRL in peersona del Legale Rappresentante ZANE FERRUCCIO

JESSOLAR S.R.L. in persona del legale rappresentante GRIBALDO MASSIMO
LAGO ARIANNA
LANIFICIO REXLANE S.R.L. in persona del legale rappresentante LUCA GIOVANNELLI
LANZEROTTO MARGHERITA
LAZZARI DANIELA
LIBERUM S.R.L. in persona del legale rappresentante FANTINELLO GIANDOMENICO
LIONELLO ROSELLA
LORENZATO DANIELA
LOSCHI ROSANNA
LOVATELLO RUDY
LOVATO AUGUSTO
LOVATO ELENA
LOVATO EMANUELA
LUGLI ROBERTA
LUISON ROBERTO
LUNARDON DONATELLA
LUSIANI GIAN ETTORE
MADDALENA MAURIZIO
MARANGON MARIAROSA
MARCOLIN CRISTIANA
MAROBIN ROSETTA
MARSIGLIA LAUREDANA
MARSILIO PIETRO
MARTONE IOLANDA
MASETTO DIEGO
MATTAROLO PAOLA
MATTIAZZO MARIA GIOVANNA
MAURIZIO MARIO
MECCHIA ANGELA GLADYS
MEN GUIDO

MENAZZA TANIA in proprio ed in qualità di legale rappresentante di ALBERGO GERMANIA DI MENAZZA TANIA
MENINI ALESSIO
MICHELETTO SRL in persona del legale rappresentante MICHELETTO NEVIO
MICHIELON FABRIZIO
MICHIELON ROBERTO
MOGENTALE FERNANDA
MONCADA MARGARET
MORELLATO PAOLO
MOROSINOTTO LOREDANA
NEXT SRL in persona del legale rappresentante DE PELLEGRIN SAVI PAOLO
PANCIATICHI ANDREA
PARISOTTO PIERGIORGIO
PASQUAL MARIA PIA
PASQUALOTTO MASSIMO
PAVIA SANTA
PAVIN PATRIZIA
PEDRINA CARLA
PELLIZZARI MARIO
PERUFFO BRUNO
PESAVENTO VINCENZO
PETRONIO ANDREA
PETTA PASQUALE
PIANALTO BERTILLA
PIGATO ARMIDO
PIGATO VITTORINO
PIGIONI LUIGINO
PILOSIO GIOVANNI
PILOTTO ANTONIO
PISCOPO ROBERTO

PIVATO STELLA
POBBE GIANFRANCO in proprio ed in qualità di erede di POBBE ROBERTO
POBBE ROBERTA in proprio ed in qualità di erede di POBBE ROBERTO
POGGIA ORNELLA
POGGIA SABRINA
POLI CARLO
PONTAROLO ENRICO
POZZA ANITA
POZZA ELVIO
POZZA KETTY
POZZATO BRUNO
POZZO LUIGINA
PRIAMO RAFFAELA
PUNTI VENDITA SRL in persona della LEGALE RAPPRESENTANTE PICCOLI FULVIA
PUNTO PIUMA in persona del legale rappresentante FIOROTTO CLAUDIO
RAFFA LETTERIA
REGINATO GIOVANNI
REGINATO PAOLO
RIGON LUIGI
RIGON MARCELLA
RIZZATO GIACOBBE
ROCCO ANTONIETTA
RODATO ENRICO
RODATO PAOLO
ROSSI ORNELLA
ROSSI SIRENA FRANCO
ROSTIROLLA ALESSANDRO
RUSSO CONCETTA
SACCHETTI ALESSANDRA
SACCHETTI SILVIO
SALLUCE ELISABETTA

SALVADORI FABIO
SALVALAGGIO BRUNO
SANSON MASSIMO
SASSARO GIANCARLO
SBABO ERICA
SBUELZ LUCIA
SBUELZ PAOLA
SCROCCARO FRANCO
SEMBENELLI LUCA
SERAFINI DONELLA
SOCIETA' COOPERATIVA FONDO DI SOLIDARIETA' ECCLESIALE in persona del presidente DON MASSIMO DRAGHI
SOLCO LUANA
SPECOGNA ELIO
SPILLER ANGELA
STEFANI ANDREA
STELLA RINO
STONA VALERIA
STRAZZABOSCO LINDA
SUTOR ANNA
SUTOR MARIO
SWEET AND GO SRL in persona del legale rappresentante ZANE ANGELICA
TAGLIARO NADIA
TALOTTI MAURIZIO
TANELLO GIANFRANCA
TASSOTTI NEREO
TECNOGAMMA SRL UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante MARZA' NORMA
TISO LAURETTA
TODESCO JESSICA
TONELLO ADRIANO
TONIDANDEL GIANLUCA

TONIETTO DONATELLA
TONIOLO ALBERTO
TROTTA CAMILLA
TROTTA CRESCENZO
TROTTA PASQUALINA
VALENTE DOMENICO
VALENTE PIA
VETTOREL PIO
VIO MONICA
XILLO BERTILLA
ZAMPIERI CESARE
ZANDONELLA SILVIO
ZANETTE MIRCA
ZANON PATRIZIA
ZATORRI RENZO
ZOPPELLO LUCIO
ZORZITTO BRUNA

Costituite per i capi A1), I) eL) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

ADAMI DEMETRIO
AGOSTINELLI GIOVANNI
AGOSTINELLI ROBERTO
AGOSTO BENIAMINO in proprio e quale erede di AGOSTO REGOLO
ANDREOLI FEDERICA
ANDRIOLI ALESSANDRO
ANZOLIN LORIS, *ANZOLIN PAOLO e* ZACCARIA NIRVANA in proprio e quali eredi di ANZOLIN OTTORINO
ARIS S.R.L. in persona del legale rappresentante PAOLETTI ALDO
ARRIGONI ETTORE
ARTUSO LIDIA GIUSEPPINA
AZZALINI SANDRO
BACCHION MICHELANGELO

BADIN ANTONELLA
BALLAN RENATA
BALLESTRIN ANGELICA
BARATTO DANIELA
BARBIERI NATALINO
BARON FEDERICA
BARUZZI EMANUELA
BARUZZI TULLIO
BASSO ROSA
BATTAGIN CRISTINA
BATTISTELLA ANDREA
BATTISTON FRANCESCO
BEGHIN BIANCA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO
BELLARO MATTEO
BELLIN FLAVIO
BELLIS ROBERTO
BELLONI SERGIO
BENINCA' ALDO
BENINCA' ANNA
BENINCA' LUIGI
BENINCA' SERGIO
BERGAMIN PAOLO
BERLATO LUCIA
BERNARDELLE MARCO
BERNARDI CRISTINA
BERNARDI GUIDO
BET DANTE
BETTANIN BRUNO
BETTINI PAOLO
BETTIO ANDREA
BIANCHET EZIA
BIDINELLI RENZO

BISELLO ROMANO
BOCCACCIO GIOVANNI
BONAMIGO MARTINO
BONATO ALBERTO
BONATO ANDREA
BONATO ANTOLINO
BONATO CARLO
BONATO MAURO
BONTORIN DOMENICA
BONTORIN EMANUELE
BONTORIN LAURA
BONTORIN MARIA ROSA
BORSATO GIANMARIA
BORSATO MONICA
BORTIGNON ELISABETTA
BORTOLATO ALFIO
BORTOLI ANTONIO
BORTOLOTTI LAURA
BORTOLOTTI LAURA MARIA in proprio e quale erede di BORTOLOTTI MAURIZIO
BORTOLOTTI MAURO in proprio e quale erede di BORTOLOTTI MAURIZIO
BRAZZALE ANTONIETTA
BREDA MAURA
BRISOLIN DENIS
BURGIO LORENZO
BUZZACCHERA CRISTINA
CA METAL SRL in persona del legale rappresentante CAMPANOTTO ROSANNA
CABERLOTTO MANUELA
CABERLOTTO STEFANO
CAINERO ANNA LUCIA
CALANDRA ANGELO
CALCAGNOTTO MARCO

CALCAGNOTTO MARIO
CALDART PAOLO
CALLEGARO BRUNO
CALVI PIERINA
CAMPAGNARO ANNA MARIA
CAMPAGNOLO GINO
CANAL AUGUSTA
CANDOLINI VALTER
CAODURO LUCIANO
CAON ELIO
CAPORIN MICHELA
CARACCIOLO FRANCO
CAROLLO MAURIZIO
CARUSO CLAUDIA
CASAGRANDE MARIA BRUNA
CASAROTTO FRANCA
CASAROTTO GIUSEPPE
CASAROTTO LUCA ANTONIO
CASTAGNINO SARA
CASTEGNARO MANUELE
CASTOLDI BRUNO
CATTAROSSI GIANFRANCO
CAVALLIN LUCIANO
CAVALLIN VALERIA
CAVINATO FRANCESCO
CEDRINI GRAZIELLA
CENZATO LUCIA
CEOLA GIANFRANCO
CERANTOLA GIOVANNI
CERONI ANNA in proprio e in qualità di erede di BORTOLOTTI MAURIZIO
CIELO ANDREA

CIMOLATO BERTILLA in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CIMOLATO GABRIELLA in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CIMOLATO GIANNI in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CIMOLATO MICHELE in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CINEL LINA
CINELLO SERGIO
CIUFFREDA ROBERTO
COGO DONATO
COLOMBARA MARIA TERESA
CONTADIN GIULIANA
CORIMM S.R.L. in persona del Legale Rappresentante RIVA ENRICO
CORRADO CLAUDIO
CORTOLEZZIS ERMES
COSSIO ANDREA
COSTA EUGENIO
COSTALUNGA MIRELLA
COSTENIERO ANNITA
CREMONESE ANGELA
CREMONESE GIOVANNI
CUNIAL MARCO
CUNICO TONINO IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI CUNICO TONINO SRL
D'ADDA FERDINANDO
D'AGOSTIN LUCA
D'AGOSTINO OTTAVIO
D'INCA GIUSEPPE
DA DALTO MAURO
DABBENI SALA FEDERICA
DAL CIN EDI
DAL CIN EDOARDO
DAL CIN MARISILVA

DAL MASO LORENZA
DAL SANTO ORIETTA
DAL SANTO ROSSELLA
DAL TOE' BRUNO
DAL TOSO LORETTA
DALL'OSTO BRUNO
DALLA RIZZA GEMMA
DANIELE VALERIA
DE BLASIS AUGUSTO
DE GOBBI ANNAMARIA
DE GRANDIS ELENA
DE GRANDIS ELIO
DE RANGO VALENTINO
DE TOMASI MARIA
DE TONI GHERARDO
DE TONI GHERARDO E DE TONI NICOLETTA in qualità di procuratori generali di DE TONI ANTONIO
DE TONI NICOLETTA
DEI SVALDI ARNALDO
DEL FRATE GIANPAOLO
DELLA PUTTA DIEGO
DIDONE' LUCA
DOVIGO MASSIMO
DRI' GIUSEPPE
DUREGHELLO ALESSANDRA
EBERLE ERMINIA
ERREIMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale rappresentante RIVA ENRICO
EUROCOLTELLERIE S.R.L. in persona del legale rappresentante FERRARO ANTONIO
FABRIS TERESA
FACCA ANTONIO
FACCIO ROSALINDA in proprio ed in qualità di erede di FACCIO FERDINANDO
FAGOTTO PIETRO

FANTUZZI CARMELO
FARESIN LUCA
FARESIN MARIO
FARINAZZO MARINA
FATTORI PAOLO
FAVA SILVIA
FAVERO ROBERTO
FEDERLE ASTRID
FELETTIGH TIZIANA
FERRARA COSTANTINO
FERRARI ALDO
FERRARI LUCIANO
FERRARI LUCIO
FERRARO ANTONIO
FERRON LUCIANA
FERUGLIO GIAMBATTISTA
FERUGLIO VANDA
FI.DAL. STAMPI S.R.L. in persona del legale rappresentante FILIPPOZZI PAOLO
FILARETTI DINO
FILIPPETTO NATALINO
FINOZZI NAIDA
FIORENTINI ACHILLE
FIORIO STEFANIA
FLORIAN MARGHERITA in proprio ed in qualità di erede di AGOSTO REGOLO
FLUMAR SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SRL in persona del legale rappresentante D'ADDA FERDINANDO
FOLLIERO GABRIELLA
FORESTAN LUIGI
FORESTAN SERGIO
FORNASIERO DANILO
FRANCESCHI LUCIA
FRASSINELLI PAOLO

FREGONESE CARLA
FRESCHI CLAUDIO
FRESCURA LEO
FRIGERIO ZENO NICOLO'
FRUGONI GIUSEPPE
FUSETTI ELISABETTA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO
FUSETTI LAURA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO
GAFFO BRUNO
GALLIO ALEX
GALLO ANNA
GALLO MARIA
GALLONI MAURO
GALVANINI ORIANO
GANASSIN GINO
GASPARINI MICHELE
GASPARINI SPA in persona del legale rappresentante GASPARINI FILIPPO
GASTALDON ESTERINA
GASTALDON LUIGINO
GATTI EDOARDO
GATTO ANNA MARIA
GAVA AMABILE
GAZZOLA TAMARA
GHIZZO NELLO
GIACOMAZZI SERGIO
GIACON MARA
GIARETTON MORENO
GIOLO MARIO
GIOLO NANCY
GIORDANI IRMA
GOBBO MARISA

GOBBO TIZIANA
GREATTI IVAN
GRESELIN GIOVANNI
GUERRATO DANIELA
GUIDOLIN ALESSANDRO
GUSATTO ANTONIO
LA CORCIA ANGELO
LANZA PAOLA
LANZONI FRANCO
LAZZARIN ANNA MARIA
LAZZARIS GIULIANA
LAZZARO MARA
LEITA MALVIO
LESSIO GASPARE
LICURSI MAURO
LIGUSTRI ANTONIO
LOPEZ IRIS
LOVATI LUIGI
LOVATO NORMA
LUCHIN SERENELLA
MADARO ANTONIO
MAMPRIN MARCO
MANERA CARLO
MANNONI DOMENICO
MARAN ALBERTO
MARAN ARSENIO
MARANGONE EVA
MARCON BRUNO
MARIN DAVIDE IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI MARIN GIORGIO
MARIN ISABELLA
MARTIN LUCIANO

MARTINI CARLO
MARTINI STEFANO
MASCHIETTO PIERGIOVANI
MASIERO ANTONELLA
MASOCCO MARGHERITA
MASSARO LUIGINO
MASSAROTTO LINO
MAZZOBEL EDDA
MAZZOCCA LUIGINO
MEGGIORIN MERCEDE
MELER ANGELINA
MERLIN PAOLO
MIAN NATALINO
MIAN PIETRO
MICHELETTO LUCIA
MICHELETTO STEFANO
MIELE EMANUELA
MIGLIORINI GABRIELLA
MION EMMA
MOGNON ERINO
MOLETTA GIANLUCA
MOLINARO PAOLO
MONTAGNA CORRADO
MORETTI ROBERTO
MORETTO ANDREA
MORO ANGELO
MORO RENZO
MOSELE DANIELA
MOSSUTTI CLAUDIO
MOSSUTTI MARCO
MOSSUTTI NICOLA

MOTTIN MARIA TERESA
NADALUTTI GABRIELLA
NALETTO ELENA
NARDO LIVIO
NARDON CESARINA in proprio e quale erede di NICHELE GUIDO
NARDONE BENIAMINO
NASCIMBEN CLAUDIO
NICHELE FRANCESCO in proprio e quale erede di NICHELE BRUNO
NICHELE FRANCO in proprio e quale erede di NICHELE BRUNO
NICHELE FRATELLI SRL in persona del Legale Rappresentante NICHELE FRANCESCO
NICOLAZZO LUIGINA
NICOLETTO ENRICO
NICOTINA EMILIO
NOVENTA ENNIO
OLIVO GINO
OMETTO MIRCO
PADOVAN LAURA
PADRIN ADRIANO
PAGGIARO LORETA
PAISSAN ANITA
PALAZZI MARINELLA
PANFILI MAURIZIA
PANOZZO ARNALDA
PANOZZO IOLE
PASQUALETTO CRISTINA
PASSARIN ROSETTA
PATAT ALESSANDRO
PAULETTO BRUNO
PAVAN MIRELLA
PAVIA CRISTOFARO
PEDRON DANIELE

PEGORARO STELLA ROSANNA
PEGORIN LUIGI
PELLEGRINA LUCIANO
PELLIN MARIA PIA
PERIN MAURIZIO
PERTILE MAURIZIO
PERUZZO SILVANA
PESCE GABRIELE
PICCOLO CORINA
PICCOLO PIETRO
PILLON BARBARA
PILLON LORETTA MARIA
PILOSIO FRANCESCA
PITTARO FRANCO
PIVATO AGNESE
PIZZATO BARBARA
PIZZATO LORELLA
POBBE EUGENIO
POLETTO DANILO
POLETTO RICCARDO
POLISENO GUIDO
POLLESEL ROBERTO
POLO ROBERTINO
PORNARO LORELLA
POZZATO CARLO
PROSDOCIMO FRANCESCO
R&G VETRO S.A.S. di PARRELLA GIOVANNI & C.
RASO SONIA
REBELLATO DANILO
RETRAZIONE ARTIGIANA srl in persona del Legale Rappresentante FIASCHI ROMANO
RIGOLON LUCIANO

RISPOLI DONATO in proprio nonchè in qualità di socio dell'estinta DITTA INDIVIDUALE RISPOLI DONATO
RIZZI MARIO
RODEGHIERO MIRCA
ROMANELLO ORIANA
RONCHI VALERIO
ROSA GRAZIANO
ROSA ROBERTO 1955
ROSSA FRANCESCO
ROSTIROLLA GILDO
RUBIN MONICA
RUI FRANCO
RUI MAURO MORENO
RUSSO GENNARO
SACCARDO ALFREDO
SACCARDO ISABELLA
SAGGIORATO PATRIZIA
SALAMI FERNANDO
SALVADOR GRAZIANO
SALVESTRIN FABIO
SAN GRATO S.P.A. in persona del legale rappresentante FRESIA ELIGIO
SAN MARCO PELLI GREZZE S.P.A. in persona del legale rappresentante GEROLIMETTO EDOARDO
SARTOR IVAN
SARTORI GRAZIELLA
SASSO MARIA ELISA
SCAFFIDI PIERANGELO
SCAPIN FIORINO
SCAPIN PAOLO
SCARANTO FRANCO
SEGANFREDDO FERDINANDO
SELMO MASSIMO in proprio e in qualita di erede sacchiero gina

SELMO MATTEO in proprio e in qualità di erede di sacchiero gina
SERACO SRL in persona del legale rappresentante RUFFOLO GABRIELE
SERAFINI LUCIANA
SERBLIN BEATRICE
SERRADURA FABIO
SIBA TRADE SRL in persona del Legale Rappesentante CRACCO ADRIANO
SIEGA DANIELA
SILVESTRI LUIGINO
SILVESTRI SILVANO
SILVESTRI VALERIO
SIMONETTI TEO
SOCIETA' COOPERATIVA APONENSE in persona del legale rappresentante PALMIERI RUGGERO
SOCIETA' OPERAZIONI DI SICUREZZA SRL in persona del legale rappresentante LUIGI GALAVANO
SOFFIATO STEFANO
SOSTIZZO LORENZINO
SPADER ANNIBALE
SPAGNOLO LAURA
SPANESI s.p.a. in persona del legale rappresentante FERDINANDO SIMONE SPANESI
SPERANZA DEFENDENTE
SPIMPOLO LUISA
SPITALE GIUSEPPE
SPOLAOR ANNA ROSA
SYLUX s.a.s. di MORON ROMEO, FASOLATO ENRICO & C. in persona del socio MORON ROMEO
TACIANI RENATO
TADIELLO LORELLA
TEVAROTTO ALESSANDRO
TIBALDO FRANCO
TIBALDO PAOLO
TOMAS CATERINA

TOMASI GIANFRANCO
TONCHIA MIRELLA
TONET CLAUDIO
TONIATO LUCIANO
TORMENA EMMANUELE
TOTTENE GINO
TOTTENE SILVIO
TOTTI SILVANO
TREVISAN NATALINO
TUCCIO MAURO
URBANI PAOLO
VACCARI AUGUSTO
VADORI ALDO
VALANDRO FIORELLA
VALDEMARCA MARCELLO
VALDEMARCA MICHELE
VANZETTO LUISA in proprio ed in qualità di erede di VANZETTO GIOVANNI
VEDOVATO GIOVANNI
VERLATO PAOLO
VEZZARO GIAMPIETRO
VEZZARO GIUSEPPE
VICARIO DANILO
VICEDOMINI MARIO
VIGO STEFANO
VISENTIN FLORA
VISENTINI IGINO
VISINTIN GIUSEPPINA
VOLPATO FRATELLI SRL in persona del legale rappresentante VOLPATO GIOVANNI
VOLPATO TOMMASO
YELLOW TAX MULTISERVICE SRL in persona del legale rappresentante GENTILE MARCO

ZAFFIN ELENA
ZAFFIN FILIPPO
ZAFFIN LINDA
ZAGGIA ALESSANDRO
ZAMBON CLAUDIO
ZAMBON FLORIANO
ZAMBON ROSANNA
ZAMPERETTI RICCARDO
ZAMPIERI SIMONE
ZANATTA DINO
ZANAZZO GIANFRANCO
ZANCHETTI RUGGERO
ZANCHI DINA
ZANFORLIN ANTONIO
ZANIN ANDREA
ZANIN BENIAMINO
ZANIN LUIGI
ZANINARI ALBERTO
ZANOTTO FLORA
ZENZI LUCIANA
ZIGGIOTTO FRANCESCO
ZIN RAFFAELE
ZONCATO ALBERTO
ZOPPAS ANTONIO
ZORZI GILIANA
ZORZI LUISA
ZUANETTI PRIMO
ZUFFELLATO CHIARA
ZUFFELLATO PAOLA
ZULIAN GRAZIELLA
ZULIANI PAOLO

Avv. Giovanni Cambi

Liquidazione spese e onorari

6.480,00 euro per onorari per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 630

Costituite per il solo capo A1):

1. BRACHI GIANNA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FEDERICO TOSONI

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. ALDO PATRUNO
2. PAOLO PATRUNO
3. FABRIZIO BENELLI
4. FEDERICO CIAMPI
5. BRUNO FAGGI

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SILVANA ZANATELLI
2. ELENA CHIARAMONTI
3. ROSA MARIA MINI
4. GIULIANA SPINELLI
5. FRANCO FLAMINI
6. DANIELA CHIARAMONTI
7. DANIELE AMERINI
8. CARLO BALDI
9. CARLO MARSILIO BUTI
10. GIANLUCA ANTONIO DIDDI

Avv. MARCO CAMMARATA

Liquidazione spese e onorari

8.750,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 310 e 530.

costituite per i capi di imputazione che vanno da a1) ad l) in quanto sottoscrittori degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014:

1.ADRAGNA ANDREA 2.MORANA IVANA 2.AGOSTARA CARMELA 4.BERINGHELI CALOGERO
5.BONDI' ROSARIO-OLIVERI ROSANNA 6.BRAVI GIAN LUCA

7.BRAVI MARIA ANTONIETTA
8.BRAVI MASSIMILIANO
9.CALEFATI CONSUELO
10.CAMPIONE ELEONORA
11.CAMPISI SILVANA
12.CAMPO CATERINA
13.CAPITUMMINO FRANCESCO
14.CAPITUMMINO ANGELO
15.CATANZARO GIUSEPPE
16.MAGGIO ELISABETTA
17.DATO SILVIA
18.DURANTE GIUSEPPE
19.GENOVA MARCO
20.GRANA' SERGIO
21.LO CASTRO LUCIANO
22.LO CASTRO ANTONINO
23.PANTANO PIERINA
24.LONGO ANTONIO
25.MAGGIO MARIA SAVERIA
26.MAGGIO CARMELA
27.MANNINA LOREDANA
28.MASSA FRANCESCO
29.ZORA VINCENZA
30.MESSINA ARMANDO
31.MIRTO GIUSEPPA MARIA
32.NOBILE BRIGIDA
33.RUFFINO GIUSEPPE
34.VACCARI LUCIA ALMA
35.TELARETTI ENRICO
36.MANCUSO ROSALIA - TOMASINI CALOGERO
37.VERCIO CALOGERO
38.AGLIERI RINELLA ANTONINO

Avv. Carlotta Campeis

Liquidazione spese e onorari

5760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

189,00 euro per spese esenti

parti civili n. 577

Costituite per il solo capo A1:

1.Ivano Fari, Sergio Fari, Riccardo Fari, Fantini Claudia
2. Ester Masotti
3.Virgilio Zambolin

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.Stefano Pozzana

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Veronique Mushanya
2. Marta Fornezza, Bruno Fornezza

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Valli Galluzzo

Avv. Nicola Cannone

Liquidazione spese e onorari (anche per l'udienza preliminare)

3960,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

27,00 euro per spese esenti

227,17,00 euro per domiciliazione

parti civili n. 110 e 524

Costituite in relazione al capo I)

Alessandro Bonut capi i
Giulio Bogoni, in qualità di legale rapp. pro tempore di La Casa Real Estate S.r.l.

Avv. Pietro Caporello

Liquidazione spese e onorari (anche per l'udienza preliminare)

3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

54,00 euro spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte Civile costituita numero 192 – 411

Costituita per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittore sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.ONDER Giacomo

Avv.Beatrice Capri

Liquidazione spese e onorari

2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

Parte civile n. 52

parte civile costituita nel procedimento penale in epigrafe indicato per i capi di imputazione A1), I) e L),

C.O.D.A.C.O.N.S.

Avv. Luca Carà

Liquidazione spese e onorari

3.870,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA (compenso richiesto dal difensore)
Parti civili n. 639

FABBRO Edi
IACUZZI Luigina
VACCARO Mirella
CALABRESE Berardino
LIVONI Bruno
LIVONI Michela,
CAMPESE Daniela

Avv. Caterina Caregnato
Liquidazione spese e onorari
2.760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n. 596
Parti costituite in relazione ai capi A1, I,L

DAVIDE STELLA anche in qualità di erede (figlio) della sig.ra Bianco Rosa

Avv. Giovanni Caruso
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
184,6 euro per spese esenti
parte civile n. 501
Costituita per il solo capo A1) in relazione al danno patrimoniale:

1. Comune di Vicenza

Avv. Francesca Casarotto
Liquidazione spese e onorari
4.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 221
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.MARCHIORI LEONILDO
2.MARCHIORI GIULIA
3.MARCHIORI ELENA
4.MARCHIORI ALBERTO CATTERINO
5. MARCHIORI FRANCESCO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.RIGONI MARGHERITA

Avv. ELISA CASTRILLI
Liquidazione spese e onorari
5.880,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
162,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n.: 168, 170, 172, 440, 440 bis, 442, 442 bis, 536
Costituite per il solo capo A1:

SCANTABURLO FRANCO BOTTESIN LAURA

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

ROSSI MARIO CENTOMO SARA
CASAROTTO ALBERTO PERIN GIULIANA
AZIONI COINTESTATE tra RADOSSI VILMA TREVISAN MARISA TREVISAN STEFANIA Tutti quali eredi di Trevisan Francesco
VALENTE PIETRO

Costituite per i capi A1 e J in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

COSARO ORLANDO

Difensore Avv. Fulvio Cavallari
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parti civili n. 107-107 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Adusbef

Avv. ELISA CECCHETTO
Liquidazione spese e onorari
3.120,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 122, 124, 126

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

124. SCHIAVO ANGELO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

122. SCHIAVO OTELLO
126. MASSIGNANI EMANUELA

Avv. PIERANTONIO CENCI

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare

4.680,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

81,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero: 70, 66 e 424

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FASOLO FRANCESCA N. 70+424

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. LAURA GUGLIELMI N. 66+424 (EREDE SIG. ROBERTO GUGLIELMI PER LA QUOTA DI 1/3)
2. ANDREA GUGLIELMI N. 66+424 (EREDE SIG. ROBERTO GUGLIELMI PER LA QUOTA DI 1/3)
3. ANNA GUGLIELMI N. 66+424 (EREDE SIG. ROBERTO GUGLIELMI PER LA QUOTA DI 1/3)

Avv. GRAZIANA CENNA

Liquidazione spese e onorari

9.659,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 80,80 bis,84,84 bis, 290,364,556

Costituite per il solo capo A1):

1.BASSO TINO
2.BICEGO PAOLA
3. CANZIAN LUCIANA
4. COSANI BARBARA
5. CORA' CAMILLA
6. COSARO ANNA
7. COSARO CARLO
8. COSARO ELISA
9. FERRARI CARLO

10. FERRARI FRANCESCA
11. FOLCO FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE
12. GERMANI SUSI
13. MANAVELLO ARRIGO
14. MARINATO LUISA
15. PANAZZOLO ROBERTA
16. PIOVESANA SRL
17. PIOVESANA PAOLO
18. PIOVESANA MARIA PAOLA
19. PIOVESANA VALERIA
20. PIZZO CRISTIAN
21. RUMIZ ELDA
22. SARI PAOLO
23. SERAFINI MAURO
24. SERAFINI SARA
25. SERENA BRUNA
26. ZORZAN IRENE
27. ZUCCALMAGLIO LAURA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.BALDAS LUCA
2.BIASETTO MARINO
2. MARIANGELA CARBONI
4. CASINI GIULIA
5. DI BERT GIULIA
6. DI BERT LAURA
7. DI BERT MARINA
8. FURLAN MARIA LUISA
9. GIARRETTA MARIA TERESA
10. GUIDOLIN FERRUCCIO
11. MARTINUZZI MICHELE
12. MURADORE RINO
13. MURADORE ROBERTO
14. PASCOLI CLAUDIO
15. PASCOLI GIANMARCO
16. PERONI LUIGI
17. SIMONETTO UGO
18. ZACCARON FRANCO
19. ZAMINATO VENZANZIO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. ANDREUTTI MARIO

2. BOLLA MARCO
3. DE LUNA SALVATORE
4. ORO ELIO
5. WOOLLY SRL

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SABBADIN LUCIA
2. ORO GIOVANNI
3. ZECCHINON RITA

AVV. CRISTINA CERON

Liquidazione spese e onorari

4.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.: 37 239 307 (378) 518

Costituite per il solo capo A1):

1.ANTONIA LUNARDON 307 (378)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. ANNA ROSA BAGGIO 37 (378)
2.NICOLA UMBERTO VIDALE 239 (378)
3. PAOLO MARIA VIDALE 239 (378)
4. GIOVANNI LUCA VIDALE 239 (378)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.MICHELA LANTE 518

Avv. Roberto Cianci

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza prelimare

8.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

Parti Costituite per il solo capo A1):

1. Gabriele Agrizzi 2. Emanuela Moro **n.42**;
3. Valerio Cernoia **n.44**;
4. Bianca Lucia, 5. Giorgio De Stavola 6. Gianmario De Stavola **n.46**;
7. Renato Fasano 8. Isabella Cimaponti **n.48**;
9. Emanuele Petillo

10.Giuseppe Petillo **n.308** (già n.201);
11.Sabrina Vivan **n.308** (già n.265);
12.Morena Tosolini 13.Luciano Cecconello **n.534**

Avv. Paolo Ciccotto

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare e per la fase cautelare

7640,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

1.896,50 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 125, 219

Costituite per il solo capo A1):

1.Pizzolato Silvano
2.Pizzolato Alberto
3. Panato Adriana

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Micheletto Giampaolo

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Carli Annalisa
2. Cristofari Gianmarco
3. Cristofari Sofia
4. Rolando Giovanni Battista

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Melison Costante
2.Melison Egidio

Avv. Alberto CINO

Liquidazione spese e onorari

2.760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.: 627

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Marco SCLABAS
2. Valeria MARANGONE

Avv. Fabrizio Ciuffreda

Liquidazione spese e onorari

3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

27,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 635

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.SERGIO ZANON
2.CESARE ZANON
2.ANNA ELENA ZANAN
4.TONIETTO GIOVANNI -BIRON ADELINA

Avv. Lorenzo Colautti

Liquidazione spese e onorari

7.080,00euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 606

Costituite per il solo capo A

TAVERNA TEDESCO GIUSEPPE
CECCONI ENRICHETTA
PIGHIN MAURO
PIGHIN ANNA
FAZION LOREDANA
MARGHERITA e MADDALENA DALLA MURA
AGOSTO MARIA

Costituite per i soli capi A1 ed i) in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 201

DE FAZIO ALBERICO
DEANA FEDERICA
RISANO CHIARA
FRISANO LUCIANO
FRISANO LUISA
MARZIN MARA
TAVERNA TEDESCO PAOLO
ZAMO' LUCIO

Costituite per i soli capi A1 e l) in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale del 2014

STOCCO ALESSIO
STOCCO ANDREA
RAFFAELA TAVAGNACCO
ZAMO' FRANCESCA
ZAMO' MASSIMILIANO

Costituite per i capi A1, i) ed l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale del 2013 sia dell'aumento di capitale del 2014

D'ONOFRIO GIUSEPPE
STOCCO ALESSANDRO

Avv. Emanuele Compagno

Liquidazione spese e onorari

7080,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 645

Costituite per il solo capo A1):

1. Carretta Mauro
2. Carretta Paola
3. Cerisasa Mariella
4. Dal Maso Alessandro
5. Dalla Pria Roberta
6. Scandian Margherita
7. Vitella Maria Maddalena

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Dal Zotto Enzo
2. Dalla Via Renzo
3. Grotto Luigi
4. Micheletto Adriana
5. Rizzato Agnese
6. Sartore Lodovico
7. Zordan Gigliana

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Preto Simone
2. Rocchetti Mariano

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Benetti Maddalena
2. Cammarata Roberto
3. Carrera Anselmo
4. Dotto Simone
5. Leonello Pietro
6. Lucchin Luciana

Avv. Ezio Conte

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare

10.745,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

162,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti nr. 256 e nr. 502

Parti civili costituite per il solo capo A1):

1. BARBARESCO Ines
2. BIGNU' Margherita
3. BORGO Matteo
4. BORGO Valter
5. BRUNELLO Luciana
6. CASPON Fiorella
7. CASPON Giancarlo
8. CAVAGGIONI Ilaria
9. CINA' Giacomo
10. COLACINO Maria
11. CONCATO Francesca
12. CORONIN Alessandra
13. CUSINATO Guido
14. DAL MASO Patrizia
15. DAL MASO Roberta
16. DAL ZOTTO Orfeo
17. DAMETTO Luigi
18. DE NARDI Gabrielle
19. DE PRETTO Fabio
20. DE PRETTO Stefano
21. DI DONATO Roberto
22. FASOLO Gianni
23. FILIPPI Maria
24. FORNARI Franco
25. FORNARI Vittoria
26. FUNARI Nicola
27. FUNARI Stefania
28. GHIRARDO Giovanni Battista
29. GHIRARDO Lamberto
30. GROTTO Giovanni Mario
31. GUZZO Antonella
32. GUZZO Giacomo
33. LEDER Maria Angelina
34. LORENZON Pietro Antonio
35. MAINO Maddalena

36. MANEGA Maurizio
37. MASSAGRANDE Teresa
38. NICHELE Giuliana
39. PERIN Angelo
40. PERINTI Barbara
41. PERINTI Gian Enrico
42. PERINTI Lorenza
43. PERINTI Marzia
44. PERINTI Paola
45. PONTINI Alberto
46. POSSAMAI Mira
47. RIZZATO Giuliano
48. SABADIN Lucia
49. SARPELLON Marina
50. SARTORI Carlo
51. SARTORI Daniela
52. SARTORI Laura
53. SASSO Giovanna Margherita
54. SOAVE Anna
55. STASIO Anna Maria
56. STELLA Giancarlo
57. STRAZZABOSCO Guido
58. TAPPARO Andrea
59. TOLIN Alberto
60. TOLIN Luigi
61. TONIOLO Angelo
62. VALENTINI Delfina
63. VANIN Maria Cesarina
64. ZANARDO Guendalina
65. ZAUSA Roberta

Parti civili costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 2013:

1.ASSIRELLI Brunella
2.BATTAGIN Daniela
3. BOLZAN Eliseo
4. **BORGO Domenico**
5. CAMERIN Maria
6. CAMERIN Rosanna
7. CASOTTO Patrizia
8. CASPON Sonia
9. CUSINATO Francesca
10. DAL MASO Antonio
11. DALLE CARBONARE Giuseppe

12. DE PIERI Daniele
13. FASOLO Paola
14. FERRACIN Emilio
15. FERRONATO Pierfranco
16. GAGGIOLI Tullio Maria
17. MAZZOLENI Michele
18. MAZZOLENI Stefano
19. MILAN Giancarlo
20. MORESSA Antonio
21. PACCHIONI Giorgio
22. PAGGIUSCO Raffaele
23. PINI Erman
24. POLGA Giuseppe Ernesto
25. RAINATO Paolo
26. RIGHETTI Lucia
27. RUBBO Regina Irma
28. SCHIAVON Pietro
29. SCUSSEL Giovanna
30. SPADAROTTO Antonio
31. STEFENELLO Davide
32. TADIOTTO Bernardino
33. TOLIN Italo
34. TOLIN Lionello
35. TORRESIN Paolo
36.TOVENA Annamaria
37. TROI Rosanna
38. ZAMPESE Flora
39. ZANGRANDO Leonildo

Parti civili costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 2014:

1. BAIDO Emilio
2. BILLIO Gaudenzio
3. BOESSO Oscar
4. BUSETTO Fabiano
5. CARLET Camillo
6. COSTA Carmencita
7. DALLE RIVE Santina
8. DE PIERI Enrico
9. FAVARETTO Maurizio
10. GNECH Raffaele
11. IOP Laura
12. LOMBARDINI Giulio
13. MASSAROTTO Giuliana
14. MENEGAZZI Sandra
15. PAPA Anna
16. PASSARELLA Eugenio

17. PEROCCO Giovanna
18. ROSSETTO Patrizia
19. SALARO Domenico
20. SINIGAGLIA Fausto
21. TAMIOZZO Antonella
22. TURCHETTI Silvia
23. ZANCHETTA Stefano

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

NOME PARTE
1. ARTUSO Terenzio
2.BALZAROLO Laura
3.BARAUSSE Luigino
4. BARON Riccardo
5. BAZZAN Gianni Franco
6. BEDIN Teresa
7. BOSCATO Mario
8. BOSCATO Raffaele
9. BOTTACIN Alberto
10. BRAIOLA Maria
11. BRAZZALE Emanuela
12. CADERBE Elisa
13. CASARIN Eliseo
14. CASONATO Gianfranco
15. CERANTOLA Bruno
16. CINEL Luciano
17. CORTIVO Sergio
18. DALLA COSTA Mario
19. DE PIERI Matteo
20. DE PIERI Valerio
21. DIDONE' Donatella
22. GHIRARDELLO Aldo
23. GNECH Antonella
24. GRAZIAN Valeria
25. LOMBARDINI Emilio Angelo
26. MAGUOLO Luisa
27. MANEGA Gianni
28. **MATTEAZZI Antonio**
29. MICHELETTO Manuela
30. NOVELLO Giovanni Luigi
31. PINZAN Gianfrancesco
32. REFOSCO Elisa
33. ROSA Luciano
34. SANTINI Adele Giulia
35. SBRISSA Damiano
36. SCANDIAN Lina

37. SCARAMAL Silvano
38. SLAVIERO Alberto
39. SPISNI Gianluca
40. TONELLO Pierina
41. VIAN Valter
42. ZANIVAN Enrico

Avv. Francesco Corfiati
Liquidazione spese e onorari
10.395,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n. 609

Parti civili costituite per il solo capo A1):

1) ACITO ANTONIA
3) AMBROSI MASSIMO
7) ZUCCHELLI ANDREA
8) BALSAMA' LUIGI
9) BARBATO STEFANO
10) BARGIACCHI ANDREA
12) BELLETTI GAETANO
14) BERARDI ROCCO ALBERTO MAURIZIO
17) BISIO MARCO GIUSEPPE
18) BOMBONATI ZENARI MARCO
21) BONGIORNO ANNALISA
22) BONGIORNO CARMELA
23) BONGIORNO FRANCESCA
24) BONGIORNO GIUSEPPE
25) BONGIORNO GIUSEPPINA
26) BONGIORNO LAURA
30) CACCIAMANI STEFANO
31) CALABRIA SARA
33) CAMATTARI OSANNA
35) CAPELLO ELISABETTA
36) CASALI PIETRO
37) CASTELLOTTI IVAN
40) CIVALLERI CLAUDIO
44) D'AMELIO MICHELA
45) D'AMELIO ALFONSINA
49) DI STEFANO ALBERTO
50) LA ROSA PAOLA
53) GALLERANI GUIDETTI ROBERTO
54) GANDINI MAURIZIO
57) GET SICILY SRL
61) GODORECCI PIERO

64) GUADAGNUOLO GIUSEPPE
65) GUERRINI GIANFRANCO
68) LANATI ALBERTO
69) LICHERI GIOVANNI PIETRO
73) MAIORANA NICOLA
74) MAROTTA MONICA
75) MARTINELLI MARCO
79) MONICI CARLO
83) OTTONELLO LAZZARO
84) PRATO GIOVANNA
86) PANTALEO ONOFRIO
87) PARDINI ENRICA
88) SIMONETTI ROBERTO
89) PARDINI FABRIZIO
92) PATRIZIO ENNIO
93) PELUSO RENATO
98) PRATO IVANA
101) RONCALETTI SILVANO
104) SAGGESE MICHELA
105) SCIARRONE CLAUDIO
106) SEGALA GIUSEPPE
107) SEGALA SERGIO
109) SOMMAGGIO VALENTINO
114) VALANIA CARLO
117) ZANGRILLI LORENZO
118) ZINGALE GABRIELE
119) SCAMANGAS STAMATI
120) VINCIGUERRA GIUSEPPA

Parti civili costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

Parti civili
5) ARDILA GALLEGO MARTHA PATRICIA
6) ARDILA GALLEGO MARIA NELFI
34) CAMPANA ARAMIS ALBERTO
100) REGINA VINCENZO

Parti civili costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

Parti civili
39) CHESI LEONARDO
85) PALPINI FEDERICA
99) RADIN FABRIZIO
103) SARTORATO DINO

Parti civili costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

Parti civili
2) ALECI VINCENZO
4) AMBROSINI ANTONELLA
11) BARILA' ANDREA

20) BONATO ROBERTA
27) BOT MARIA ANTONIETTA
28) DAINESE GIOVANNI
32) CALZAVARA LUISA
38) CASTELLUCCI MARIA TERESA S.R.L.
41) DAINESE LUIGI
42) DAINESE MARIA TERESA
43) DA RONCHE EGIDIO
46) DE CASTELLI GRAZIELLA
47) DE RISKY CARLO
48) DI PIAZZA ANDREA
52) FUSARO VALENTINO
58) GNOCCHI ANDREA
59) GOBBO FRANCESCO EUGENIO GIANNI
60) GOBBO GIULIA MARIA LETIZIA
62) GRASSI GIUSEPPE
67) IULIANO DANIELE
71) LUGLIA SANDRO
77)MENEGHINI GIORGIO
78) METRIA S.R.L.
82) OLIVIER GUIDO
90) PARISI ANTONINO
94) PIAZZA GIUSEPPE
95) PICCOLO ANTONELLA
97) PLEBANI MONICA ESTER
102) RONCON MONICA
110) TOMAT NIVES
112) WOLFSGRUBER LEDI
113) BETTIATI ANGELO
115) VERRI VIVIANA
116) ZACCHELLO DIEGO
121) SCALCO PIER GIORGIO

Avv. Marisa Franca Costelli
Liquidazione spese e onorari
6.480,0 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 358
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.**BENETTI** Marta Alessandra
2.**CARRARA** Monia
3.**NATEL SRL in liquidazione**
4.**RA Immobiliare-RIZZA** Michele

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.**MUSOLINO** Angelo

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.**BERNABEI** Carlo
2.**CHITOTTI** Emilio Giuseppe Primo
3.**DE LA FLUENTE** Herminia
4.**DORIGO** Roberto
5.**GHILARDI** Roberta
6.**GLOBAL SERVICE** (già VT Telematica srl)
7.**MO.PA SRL**
8. **MILANI** Marisa
9.**SANA** Pier Lorenzo
10.**SANA** Luigi **e TAORMINA** Teresa
11.**VOLPE Modesto**
12. **ZARELETTRIC SRL**

Avv. Gaetano Crisafi

Liquidazione spese e onorari

6.360,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.185 e 362

Costituite per il solo capo A1):

1. YANG YIKE

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Boer Annamaria
2. Crisafi Antonino
3. Doppieri Giovanni
4. Peruzzo Gianna
5. Capovilla Abramo
6. Fiaccadori Alessandra
7. Fiaccadori Franca
8.Fiaccadori Carla
9. Telve Bruno
10. Nicolato Giulia
11.Benedetti Luigi
12.Molino Benedetti E. s.r.l
13.Baruffato Iole
14.Tortorani Paola
15.Ronco Claudio

Avv. Coriolano Cuozzo

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare

4.320,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

Parti civili costituite in relazione ai capi a1), i) ed l)

FERRARA ANTONIO CESARE (Pos.115)
DI MENNA ROSALIA, (Pos.115)
COMPARIN ANGELO (Pos.119)

Avv. RICCARDO CUSINATO

Liquidazione spese e onorari

3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

1526,56 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 282

Costituite per il solo capo A1):

1. VALMORBIDA GIOVANNI ANGELO
2. ELVIRA ROSA
3. VALMORBIDA DENIS
4. VITELLA GIULIA

Avv. Camilla Cusumano

Liquidazione spese e onorari

10.045,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero **102 + 220 + 300 + 318 + 408**

Costituite per il solo capo A1):

1. Baldi Dimitri
2. Balsano Paola Maria Gioia
3. Barsuglia Marco
4. Battistello Luciano
5. Boldrin Lucia Giovanna
6. Bonetto Maria Grazia (e Ligozzi Maurizia)
7. Bonfiglioli Andrea
8. Bracesco Enrico
9. Bracesco Paola
10. Caccia Catia
11. Carbonati Alda Catia
12. Carlana Marino
13. Casarotto Tiziano
14. Cecchini Gloria
15. De Bartolo Vincenzo
16. Desideri Aldo
17. Fang Li Fen
18. Fantoni Giada
19. Fazzini Alessandra
20. Fontana Fabio
21. Gherardi Lucia
22. Giuliani Alfredo
23. Gobbo Livio Marcello
24. Jolovic Milena

25. Lusente Paola
26. Montanari Claudio
27. Nardo Vittorio
28. Ogheri Piero
29. Ortino Simone
30. Paradisi Angela,
31. Pozzi Cesarina (Vedi Paradisi)
32. Perozzi Eleonora, MASSENTI SRL
33. Presta Stefano
34. Righetti Emma Rosa
35. Roncaglia Iolanda
36. Spanò Francesco
37. Testa Paolo
38. Urbani Maria

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

NOME PARTE
1. Bozzini Alessandro,
2. Cicconofri Alberto,
3. Faccioli Silvana,
4. Gaiga Stefano,
5. Germano Alberto,
6. Maniscalco Giovanni,
7. Ometto Antonio,
8. Ometto Fabio,
9. Orlandini Roberto,
10. Padellaro Salvatore,
11. Panconi Emanuele,
12. Pescini Andrea,
13. Piovan Massimo,
14. Romei Alessandro,
15. Valenti Paolo,

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

NOME PARTE
1. Adami Annalisa,
2. Allegri Giuliano Ottorino,
3. Alteri Mauna,
4. Bova Alessandro,
5. Bova Giuseppe,
6. Erbice Gianfranco,
7. Giancristofaro Anna,
8. Giugni Antonella,
9. La Rocca Gennaro,
10. Marchi Ornella,
11. Pini Francesco,
12. Pini Marco,
13. Prestanti Gianna,
14. Ricceri Rosario,
15. Spiezia Filippo,
16. Spiezia Nicolò,
17. Trestin Giacomo,
18. Turelli Nicky

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

NOME PARTE
1. Bergozza Alberto,
2. Bergozza Federico,
3. Bergozza Mauro,
4. Borella Paolo,
5. Borella Piera Maria,
6. Bozzini Andrea,
7. Bozzini Nadia,
8. Capitanio Lucia,
9. Casarotto Rino,
10. De Marchi Daniela,
11. Ferritti Maria Elisa,
12. Gietl Aurelia,
13. Lieciani Norma,
14. Maule Roberta,
15. Nobile Salvatore,
16. Nunziati Luca,
17. Ricciardi Andrea,
18. Righetti Simone,
19. Soldi Franca
20. Toccafondi Alberto,
21. Vaccari Vittoriano,

Avv. Vincenzo Cusumano

Liquidazione spese e onorari

8.750,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 104, 218, 299, 412

Costituite per il solo capo A1):

1. AM. ASO S.r.l.,
2. Amici Giuseppe,
3. Asaro Massimiliano,
4. Bertozzi Maria Teresa e Zaverini Maurizio Oreste
5. Campostrini Bianca,
6. Carraro Paolina,
7. Giusti Franco,
8. Gleria Mariano,
9. Rinaldi Eugenio,
10. Rossetti Flavio,
11. Ruffo Gianfranco
12. Scarlassara Maria Pia,
13. Soster Maria Giovanna,
14. Vallan Ilaria
15. Zanoni Luciano,
16. Zatta Daniela,
17. Zaverini Luca,

18. Zuffellato I Chen,

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Bertolini Giuseppe,
2. Divo Rita,
3. Marchi Graziella Maria,
4. Martini Francesco,
5. Martini Maria,
6. Quarti Ettorina,
7. Raffaello Ezio,
8. Savaris Christian,
9. Semisa Giuseppe
10. Sguazzardo Alice,
11. Sguazzardo Roberto,

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Boseggia Giuseppe,
2. Dalla Valle Guido,
3. Novello Vannia,
4. Sebastio Roberto
5. Soave Teresa,
6. Stevanato Elio,
7. Tolio Giuseppe,

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Ferritti Valentina,
2. Formiga Angelo,
3. Marcigaglia Luca,
4. Scazzocchio Pier Vittorio,
5. Silvagni Ivana,
6. Silvagni LucianA
7. Zini Giuseppe,

Avv. Nicola D'Andrea

Liquidazione spese e onorari

5.280,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 638

Costituite per il solo capo A1):

1. SALVATORE GAMBARDELLA,
2. RANUT CORRADO,
3. MAZZACCO PAOLA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. TREVISANUT GIOVANNI,
2. COCCOLO ALDO
3. TOLIO LIA,

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. TURCATEL ANNUCCIA

2. WEISE – PASCHETTO PETRA ALEXANDRA
3. PASCHETTO JOSEPH HUGO,

Avv. SILVIA DAL SANTO
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
1.527,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 183
Costituite per il solo capo A1):

1. **PASIN LAURA**

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. **PASIN GIOVANNI**

Avv. Gianluca De Blasio
Liquidazione spese e onorari
4.920,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
216,00 euro per spese esenti
parti civili numero 285 e 438
Costituite per il solo capo A1):

1. BRUNELLO Maria Vittoria
2. CANALE Lucia
3. LAVATORI Maria Pia e TROMBETTA Silvio
4. RANCAN Agnese
5. RIGO Giovanni
6. RIGO Giulia
7. RIGO Vittorio

Costituite per i capi a1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Tonello Chiara

Avv. Stefano De Checchi
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n. 122

PAGLIARUSCO Valeria
VANZETTO Gianni

Avv. Nadia De Franceschi
Liquidazione spese e onorari
3.840,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
487,00 euro per spese esenti
8,95 euro per spese imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parte civile numero 184
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Bruna Ranalli
2. Emilio Antonello
3. Gianni Cisotto
4. Bruna Bottaro
5. Carmela Bottaro

Avv. Letizia De Ponti
Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare
6.960,00 per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 167 – 171 – 437 e 437 bis – 565
Costituite per il solo capo A1:

1.BOSCHETTI dott. GIUSEPPE
2.MORELLI ROBERTA
3.PIZZOLATO MARILENA
4.BENVEGNU' ALESSANDRA
5.BENVEGNU' GIOVANNA
6.BAUDELLINI BRUNO
7.CANELLA MARIA AMALIA
8.SARTORI ALBERTO

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.FACCIN ANDREA

Costituite per i capi A1, I e J in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.DOLCETTA ing. CESARE
2.CORRADIN arch. PIERO

Avv. Andrea De Scopoli

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare e fase cautelare

4.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

27,00 euro per spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile numero 121

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FERRONATO LUCIO

AVV. ANTONINO DE SILVESTRI

Liquidazione spese e onorari

6.720,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

1.026,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero: 263/01; 263/02; 263/03; 263/04; 263/05; 263/06; 263/07; 263/08; 263/09; 263/10; 263/11; 263/12; 263/13; 263/14; 263/15; 263/16; 263/17; 263/18 e 320/01 326/01; 326/02; 326/03; 326/04; 326/05; 326/06; 326/07; 326/08; 326/09; 326/10; 326/11; 326/12; 326/13; 326/14; 326/15; 326/16; 326/17; 326/18; 326/19

Costituite per il solo capo A1:

Montanari Elena
Mattei Loris
Marioni Monica
Marioni Elio
Par. Imm Srl

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

Calderini Daniela
Mir Spa
De Silvestri Luca
Marioni Alessia
Frigo Oreste
Marchetto Luigi

Costituite per i capi A1 e J in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

Rossetto Cereali Spa
Benedetti Ruggero
Benedetti Giuseppe
Benedetti Mirco
Benedetti Giovanni
Benedetti Fratelli Srl

Costituite per i capi A1, I e J in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

Rossi Rosanna
Luca Savino

Avv. LAURA DELLA ROSA
Liquidazione spese e onorari
3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
108,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 540
Costituite per il solo capo A1:

1. SELAN CHIARA
2. SELAN UMBERTO
3. CASTELLARIN NORIS
4. VIDA FABRIZIO

Avv. Antonio Di Gaspare
Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare
3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
per la parte civile n. 34
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Costituita per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.FIMA S.p.A.

Avv. SERGIO DI CHIARA
Liquidazione spese e onorari
3.420,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA (compenso richiesto dal difensore)
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 113
Costituiti per A1)

SALSI CLAUDIO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. DEGANELLO RENZO PIETRO
2. MONTANARI LUCA
3. MATTIOLI ANNALIA

Avv. Francesco Di Ciollo
Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare
3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
parte civile numero n. 4305 – posizione n. 204
Costituita per il capo A1:

CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA S.R.L.

Avv. RAFFAELA DI PAOLO
Liquidazione spese e onorari
3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parti civili n 114 e 298
Costituite per il capi A1) :

114. BILLE MANLIO
114. SIGNORINI ROMANO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

298. MORELLATO CINZIA
298. MORELLATO MARIANGELA

Avv. Calogero Di Stefano
Liquidazione spese e onorari
5.280,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 206
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Lipari Vincenzo
2. Maltese Giovanni
3. Maltese Giuseppe
4. Manzella Marco Giuseppe
5. Manzo Antonino

6. Manzo Vincenzo
7. Manzo Vita
8. Matranga Teresa
9. Nautilus Aviation s.p.a.

Avv. Andrea Dondè
Liquidazione spese e onorari
5.280,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parti civili n. 640

Nicola DIVIESTI,
Raffaella LONGATO,
Iolanda CATTIVELLO,
Carlo GEROLIMETTO,
Paola FABRIS, LONGOR S.A.S.,
Elena CRISTOFOLI,
Valerio PELLIZZON
Viviana TOSO.

Avv. Cristian D'Orlando
Liquidazione spese e onorari
4.560,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 604
Costituite per il solo capo A1):

1. DEL FABBRO PAOLO
2.DEOTTO DARIA
3. BEARZI ALBERTO
4. FACHIN ALEN
5. GRANZOTTI LORIS
6 CIMENTI NICOLA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. DEL FABBRO VALENTINO

Avv. Costanza d'Ormea
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro oltre accessori di legge se dovuti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili 588

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GEST.IN S.P.A.

Avv. Luigi Fadalti

Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese:

€ 11.945 + 15% spese generali + IVA + CPA ,

oltre spese non imponibili € 3.021

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 49 (*bis*) – 289 (*bis*) – 297 (*bis*) - 555

Costituite per il solo capo A1):

1	Amedei Bruno
2	Andreazza Mariano
3	Andreetta Adriano
4	Arban Gianfranco
5	Arman Andrea
6	Ballan Gabriele
7	Ballancin Teresina
8	Baratto Antonio
9	Baratto Fiorella
10	Basso Dolores
11	Basso Elio
12	Basso Giancarlo
13	Basso Marco
14	Bellato Daniela
15	Bertolo Bruna
16	Bortoli Maria Grazia
17	Camozzato Fabio
18	Camozzato Guido
19	Canal Adelina
20	Caneve Angelo
21	Caneve Bortolo S.A.S.
22	Cargnel Michele
23	Carlon Ovidio
24	Casanova Oliva
25	Ceccato Armando
26	Ceccato Elisa
27	Ceccato Vannj
28	Cietto Gianpiero
29	Cilia Bruno
30	Costa Martina Manuela
31	Costa Michele
32	Dal Mas Maria Luisa
33	Dal Mas Rosanna
34	Dallan Carmela

35	De Bernardo Carla
36	De March Valerio
37	Dissegna Flaviana
38	Effeemme Sas Di Menna F. E C. In Liquidazione
39	Fregnan Maria Luigia
40	Gerotto Lorenzo
41	Guglielmin Roberto
42	Guidolin Benvenuta
43	Lago Anita
44	Lago Dionisio
45	L.E.M. S.A.S. Di Casanova Oliva & C.
46	Maddalon Gina
47	Maglificio Giordano's S.R.L.
48	Mantoet Elisabetta
49	Mantoet Renzo
50	Marcon Livia
51	Marin Luigi
52	Mason Valter
53	Mazzarolo Giuseppe
54	Mazzero Paolo
55	Miatello Dolores
56	Milani Maria Luisa
57	Minato Attilio
58	Minato Fabio
59	Mionetto Gino
60	Morao Lorenzo
61	Moretto Aldo
62	Moro Marco
63	Napolitano Angelo
64	Oregna Barbara
65	Perenzin Guerrino
66	Piccin Luigina
67	Pilotto Corrado
68	Pilotto Lara Ginevra
69	Piovesan Luigino
70	Polesso Silla
71	Pozzobon Daniele
72	Rebuli Oreste
73	Reghini Francescaromana

74	Reghini Paola
75	Reginato Nelly
76	Ronconi Ottaviano
77	Sartori Giuditta
78	Sartori Teresiana
79	Simioni Mara
80	Simioni Ottaviano
81	Stocco Angelo
82	Stocco Riccardo
83	Stragliotto Marina
84	Vanzin Lucia

Costituite per i capi A1) e i) :

1	Andretta Maurizio
2	Antonello Mariarosa
3	Antonello Rosanna
4	Arman Anna
5	Bedin Danilo
6	Berto Ivano
7	Bolgan Enzo
8	Bortolamiol Vittoria
9	Carelle Nadia
10	Ceccato Orfeo
11	Costa Arrigo
12	Dalcolmo Giorgio
13	De Conti Carla
14	De Luca Nella
15	Fabbian Giovanni
16	Fiorin Ottorina
17	Fraccaro Oscar
18	Fraccaro Roberto
19	Franceschini Walter
20	Garzotto Giulietta
21	Gatto Loris
22	Giordan Giorgio
23	**Guarnieri Maurizio**
24	Jguirime Nizar
25	Mastrangelo Mario
26	Molin Gianfranco
27	Mossenta Sabrina
28	Orso Gabriele
29	Poloni Annamaria
30	Quagliotto Angelino

31	Rebellato Bruno
32	Scoizzato Silvano
33	Tedesco Maria Grazia
34	Tempesta Marco
35	Volpato Dino
36	Zadra Ada

Costituite per i capi A1) e l)

1	Andreazza Paola
2	Bacchion Attilio
3	Bianco Alberto
4	Brino Emanuela
5	Bubacco Adriano
6	Capolicchio Rodolfo
7	Carraro Carla
8	Casagrande Isabel Josefina
9	Da Ros Luigi
10	Da Rui Luciana
11	Dalla Valle Flavia
12	Davare Paola
13	Della Schiava Giuseppina
14	Din Christian
15	Gaburro Roberta
16	Gallo Giuliano
17	Gatto Ornella
18	Gazzola Tiziano
19	Geronazzo Giuseppe
20	Mantoet Paola
21	Manzoni Bruno
22	Paulon Daniela
23	Piovesan Dario
24	Piovesana Emanuele
25	Piovesana Francesca
26	Pizzolotto Enrico
27	Rech Cristina
28	Santi Lidia Maria
29	Silvello Gino
30	Silvello Silvia
31	Spinetta Luigi Giuseppe
32	Steffan Renato

33	Tiatto Giuseppina
34	Vanzin Rinalda
35	Visentin Valchiria

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Andretta Rosalinda
2	Beltrame Vally
3	Bergamin Rosy
4	Bortolomiol Carlo
5	Bovo Giovanni
6	Bovo Maurizio
7	Calafa' Luciano
8	Calcagnotto Carla
9	Carnelos Giorgio
10	Ceccato Nicola
11	Ceolin Gianantonio
12	Codello Telvio
13	Codello Walter Ersenio
14	Crea Paolo
15	Da Re Liliana
16	Danesin Vitaliano
17	De Conti Emilio
18	Franco Paolo
19	Gesuato Lucia
20	Isotton Fiore
21	Manesso Maria Vilma
22	Maso Marisa
23	Mionetto Maria Teresa
24	Mognato Brunella
25	Padovan Michele
26	Pelloso Sergio
27	Pierotto Giuseppina
28	Scarpel Lidia
29	Scarton Valeria
30	**Steffan Lucia**
31	Stramare Carmelo
32	Stramare Cristina
33	Tormena Claudia
34	Vianello Linda
35	Volpato Sergio
36	Zago Daniela
37	Zago Regina

38	Zecca Flora
39	Zilio Rino
40	Zilli Agostino

AVV. MARIO FAGGIONATO

Liquidazione onorari (fase GUP e cautelare reale) e spese

€ 7280, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili num.164, 164 bis e 543

Costituite per il solo capo A1):

1	Cataldi Luciano (n.164)
2	Lucchetta Roberto (n. 164)
3	Novelli Ilaria (n. 164 bis)
4	Pellizzaro Cesarina (n. 164 bis)
5	Sartori Giuseppina (n. 164)

Costituite per i capi A1) e i)

1	Cataldi Antonella (n. 164)
2	De Toni Pietro (n. 164)

Costituite per i capi A1) e l)

1	Pozzato Roberto (n. 543)

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Vialetto Agostino (n. 164)

AVV. ALESSANDRO FAGNI

Liquidazione onorari e spese

€ 8.750, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili N 616

Costituite per il solo capo A1):

Lombardi Cristian
Risaliti Giacomo
Carmelo Corso

Costituite per i capi A1) e i) :

Natalizio Michele
Meini Alessandro

Lastrucci Bruno
Fioravanti Giuseppe
Brandi Valentina
Filatura Neri e Panetta Srl
Belli Paola
Marianna Di Belli Paola

Costituite per i capi A1) e l):

Rozzi Wolfrano
Stefanacci Mario
Calì Leonarda
Bensi Marisa
Antica Trattoria di Tranway Sas
Conti Domenico e Luciani Marisa
Carlesi Damiano
Cafissi Gabriele
Minocci Alvaro
Moretto Guido
Lanificio Il Fiorino srl
Moretto Alessandro
Ridolfi Massimo
Ambrosio Mario Pacifico
Bandinelli Graziella
Serrotti Matteo
Nerini Giovanni
Nerini Alessandro
Zanieri Anna
Poggianti Paolo
Orlandini Anna

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	1 Abati Alvaro Alessandro
2	2. Rosadoni Edo
3	Ditta individuale Bacchereti Paolo
4	Piccini Serena
5	Rinda Diva Vivetta Maria
6	Marini Riccardo
7	Parlunger Ingrid
8	Pieraccioli Luca

AVV. FANTINI DANIELE

Liquidazione onorari e spese

3.840 euro, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

1527,50 euro per spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili num. 68 e 72
Costituite per il solo capo A1):

Adriani Andrea (N. 68)
Adriani Luca (N. 68)
Adriani Mariangela (N. 68)
Zocche Lidia (N. 68)
Carretta Mirko (N. 72)

AVV FERRARO ANDREA
Liquidazione onorari e spese
€ 3120, oltre 15% spese generali. IVA e CPA,
€ 81 SPESE NON IMPONIBILI
Parti civili n 629 (capi A1 e I)

1	Antonelli Benedetta
2	Antonelli Emilio
3	C. Fulgar S.p.A.

AVV. FERRETTO CHIARA
Liquidazione onorari e spese
€ 2760 , oltre 15% IVA e CPA,
€ 27 spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 82/82bis e 105/105/bis
Costituite per i capi A1) e i)

1	Werner Ricciolini

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Sergio Ferronato

AVV. FERRONATO LUCIO
Liquidazione onorari e spese
€ 7.320,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
€ 648 spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.251 e n.528

Costituite per il solo capo A1):

1	528 - Cappon Daniele
2	528 - Martini Oscar
3	528 - Zara Bertilla
4	528 - Lucchetta Armando
5	528 - Fiorese Ruggero
6	528 - Bonato Elisabetta
7	528 - Dalla Valle Claudio
8	528 - Peggion Vittorio
9	528 - Berton Cesira
10	528 - Speranza Riccardo
11	528 - Speranza Francesco
12	251- Rigoni Mariano

Costituite per i capi A1) e i)

1	251 - Vender Luciana
2	251- Bortignon Giulio

Costituite Per I Capi A1) E L)

1	528 - Alzetta Silvia
2	528 - Davi' Alessandra
3	528 - Andretta Thierry
4	528 - Emaldi Giancarlo
5	528 - Emaldi Elisabetta
6	528 - Cappon Renato
7	528 - Posocco Giovanni
8	528 - Dal Mas Laura
9	528 - Peggion Maurizio
10	528 - Zaramella Monica

AVV. FILIPPI ALESSANDRO

Liquidazione onorari e spese

€ 7560, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

SPESE NON IMPONIBILI € 416

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 625

Costituite per il solo capo A1):

1	Bozzato Riccardo
2	Dal Mas Gabriele
3	Mengo Davide
4	Quintavalle Ennio
5	Venaruzzo Pietro
6	Venaruzzo Stefano
7	Vettorel Fabio
8	Zamparo Angela

Costituite per i capi A1) e l)

1	Bello Michele
2	Casaula Enza
3	Giuliato Francesca
4	Giuliato Silvano
5	Lucchetta Marco

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Boldarin Maria Teresa
2	Casaula Diletta
3	Comelli Antonio
4	Depentor Giuseppe
5	Disma Roberto Tosetto
6	Faggiani Giuseppe
7	Fiocchi Oriana
8	GIELLE PLAST S.R.L. In Persona Del L.R.P.T. Sig. Marco Lucchetta
9	Marcon Antero
10	Montagner Walter
11	Societa' Agricola Tosetto S.R.L. In Persona Del L.R.P.T. Disma Tosetto
12	Tosetto Gianni Giuliano
13	Tosetto Maddalena

AVV. FILIPPINI ANDREA

Liquidazione onorari e spese

€ 9.695 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili N.° 86, 88, 92, 94, 96, 207, 531

Capo A1

1.	Acco Giosue' Costantino

2. Adelfes Srl
3. Agugiaro Alberto
4. Baldin Giulio
5. Barattoni Anna Luisa
6. Bernardotto Diego
7. Boriero Franco
8. Bortolamei Andrea
9. Bovis Roberto
10. Bovis Stefania
11. Calogero Francesco Pietro
12. Campagnolo Giuliana
13. Carlino Andrea
14. Carraro Federica
15. Castellani Livio
16. Crevellin Fabrizio
17. Dal Pra Miranda
18. Dal Santo Francesca
19. De Pentor Maurizio
20. Fenzi Gloria
21. Ferraro Paolo
22. Frigo Sandro
23. Galvan Cecilia
24. Giacometti Lorenza
25. Girardi Guerrino
26. Laddomada Michele
27. Latessa Cristina
28. Lovato Daniela
29. Menegatti Claudio
30. Nevoso Veronica
31. Pasqualetto Sergio
32. Pellizzari Giancarla
33. Peruzzi Giuseppe
34. Piovan Silvia
35. Pittaro Agostino
36. Polo Andrea
37. Professione Remigio
38. Salvagno Patrizia
39. Sandrin Paola
40. Sartori Isabella
41. Saurin Cinzia
42. Savegnago Maria Santina

43. Scassi Annarito
44. Schiavo Graziella
45. Sordon Franca
46. Sterluti Tarcisio
47. Tagliabue Annarita
48. Testolin Germano
49. Tosato Franceschina
50. Tosato Rina
51. Zennaro Maria Cristina
52. Zordan Mario

Capi A1 E I

1. Bernardotto Silvia
2. Fioravanzo Raffaele

Capi A1 I E L

1.Carli Valentino
2-Rossi Silvano
3 Santaliana Giuliana
4 Stefano Marco Matteo
5 Steffanon Fabio
6 .Tronconi Claudia

AVV. FIORENTINO LUISA

Liquidazione onorari e spese

€ 6.840 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 250

Costituite per il solo capo A1):

1	Muraro Adriana
2	Soster Lorella
3	Sartori Sandro
4	Maritan Antonella
5	Pangrazio Bortolina
6	Sartori Brunella
7	Zordan Chiara
8	Zordan Simonetta

9	Rossato Bruna
10	Zordan Giulia
11	Zordan Silvia
12	Marzaro Francesco
13	Marzaro Paolo
14	Marzaro Andrea
15	Marzaro Francesca

Costituite per i capi A1) e l)

1	Crestale Maurizia

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Soprana Caterina
2	Vincenzi Giorgio
3	Vincenzi Marco
4	Vincenzi Paolo

AVV. FONTANA FRANCESCO

Liquidazione onorari e spese

€ 7.200 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

Parti civili n.150, 410, 150 bis e 541

Costituite per il solo capo A1):

1	Baldin Enzo (150, 410)
2	Borsato Bertilla (150, 410)
3	Gallo Francesco (150, 410)
4	Libanori Franco (150, 410)
5	Libanori Gianni (150, 410)
6	Perlini Daniela (150, 410)
7	Tomasetto Iolanda Graziella (150, 410)
8	Zaffonato Simone (150, 410)

Costituite per i capi A1) e i)

1	Fiorillo Domenico (150, 410)
2	Sanguin Olivetta (150, 410)

Costituite per i capi A1) e l)

1	Bizzaro Graziella (150, 410)
2	Bordin Giuseppe (150, 410)
3	Grazioli Claudio (150, 410, 150bis)
4	Lopardo Cataldo (150, 410, 150bis)
5	Miotto Francesca (150, 410, 150bis)
6	Missiaggia Daniela (150, 410, 150bis)

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	1.Bendagli Anna (150, 410, 150bis)
2	2.Bendagli Beatrice (150, 410, 150bis)
3	3.Dal Prà Palmira (150, 410, 150bis)
4	4.Fiorillo Domenico n.q. a.u. Kernel S.r.l. (150, 410, 150bis)
5	5.Marchioro Paolo (150, 410)
6	6.Visonà Diana Vincenza (150, 410, 150bis)
7	7. Gazzotti Luca n.q. di l.r. di Werther International S.p.a. (541)

AVV. FORLIN NADIA

Liquidazione onorari e spese

€ 2.760, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili num 19 e 339

Costituite per i capi A1) e i)

1	Forlin Matilde

Capi A1), I) E L)

1	Forlin Luciano

AVV. FULCO SIMONETTA

Liquidazione onorari e spese

3120, 00 euro oltre 15%spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 35, 39 e 41.

Costituite per i capi A1) e i)

1	Catello Comentale
2	Giuseppe Comentale
3	S.C.F. S.r.l.

AVV. GALZIGNATO GIUSEPPE

Liquidazione onorari e spese

€ 4.920, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 599 .

Costituite per il solo capo A1):

Laura Fornasier
Sandra Serafin
Roberta Bazzaco
Saverio, Stefano E Sandra Peron

Costituite per i capi A1) e l) :

Anna Zanco
Daniela Berti

AVV. GASPARELLA MARILENA

Liquidazione onorari e spese

€ 2.400, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 234.

1	Zappia Cristina

AVV. GAUDIANO PIO

Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese

€ 3.200, oltre 15% spese generali , IVA e CPA,

Parti civili n. 254

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

	Giuseppe Sparapano

AVV. GIOBBI RAMONA

Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese

€ 3.960, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

SPESE NON IMPONIBILI € 81
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 7e 383
Capi a1), L

1	Baldassari Cecilia

Capo a1)

1	Nuova edil biesse srl

Avv. Fabio Giuggioli
Liquidazione onorari e spese **3.840,00 euro per onorari oltre 15% spese generali, IVA e CPA**
108,00 euro per spese esenti
parti civili numero 584
Costituite per il solo capo A1:

1. Danilo Piccolo
2. Edda Prosdocimo
3. Daniela Canel

Costituite per i capi A1, I e L

Matthias Gasser
M. Gasser S.r.l.

AVV. GIURIATO SILVIA
Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese
€ 4320, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
SPESE NON IMPONIBILI € 81
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n 63, 87, 288
Capi a1 ,I ,L

1	Fontana Franco
2	Costa Iose
3	Convento Marianna

AVV. GLODER VALERIA
Liquidazione onorari e spese
€ 3.840, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

€ 208,69 spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili N 111, 117, 228, 266.
Costituite per capo A1):

Zaccaria Mario (N. 111)
Orlandi Loredana (N. 117)
Palladio One S.R.L. (N. 228)
Zaccaria Carlo (N. 266)

AVV. GRECO VALENTINA
Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese
€ 10.895 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
€ 154,61spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili 134 – 134 bis – 516,
Capo A1

1. Agresti Alessandra
2. Baggio Fiorenza
3. Cecchinato Gianni
4. Ceolato Maria Rosa
5. De Paola Andrea
6. Didoni Francesco
7. Fiore Luca
8. Frizziero Marco
9. Giacomet Vania
10. Lio Giuliano
11. Marchesi Marco
12. Natali Andrea
13. Pareti Laura
14. Rigoni Mara
15. Rigoni Maria Teresa
16. Rossi Emma
17. Sabin Alberto
18. Sabin Elena
19. Sabin Maurizio
20. Sartorel Marzio
21. Serato Maria
22. Serato Simone
23. Simionato Patrizia

24. Todesco Giovanni
Valentini Angelo
25. Valentini Cristiana
26. Zanini Marilisa
27. Ziletti Clara
28. Ziviani Gabriele

Capi A1 e I

1. Barbieri Pietro
2. Bissoli Federico
3. Cicogna Lionello
4. Crema Tiziano Ferdinando
5. Degiacomi Alex
6. De Simone Simona
7. Dionisi Maria
8. Falcioni Elisa
9. Ferlin Teresa
10. Gangemi Giorgio
11. Magri Ermellina
12. Marchesi Bruno
13. Moscatelli Marzia
14. Orsi Pierangelo
15. Pastorelli Ruggero
16. Pecile Addo
17. Piva Michele
18. Pozzar Silvana
19. Raisi Alessio
20. Sandri Giovanna
21. Serato Vittorio
22. Simeone Nor
23. Simoncelli Aurelia
24. Venettoni Roberto

Capi A1 ed L

1. Anfuso Paolina
2. Antonioni Camilla
3. Bandaccari Rismo
4. Becagli Sandra
5. Canton Agostino
6. Capogna Mara

7. Cappelletti Andrea
8. Chicchio Paolo
9. Es Pace Srl
10. Gusella Nausika
11. Lombardo Placido
12. Macino Pamela
13. Modena Giovanni
14. Saitta Alessandro
15. Schiaccinomania Di Andrea Mo.

Capi A1, I ed L

1. Agostini Francesco
2. Bordignon Luigino Giuseppe
3. Bottega Pietro
4. Cagnatel Paolo
5. Celi Ida
6. Giannetto Domenico
7. Ianni' Carmelo
8. Iazzolino Patrizia
9. Martire Fiorello
10. Miccoli Ormea
11. Romeo Maria
12. Spina Paolo
13. Toccafondi Marco
14. Valerì Claudio

AVV. GRIGENTI MICHELE

Liquidazione onorari e spese

€ 2.760 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili N. 24 – 24 bis

Costituite per il solo capo A1):

Biondo Mariuccia (24/24BIS)

Costituite per i capi A1) e i)

Baudo Giuseppe (n. 24/24bis)

AVV. GRILLO SALVATORE

Liquidazione onorari e spese

€ 2.760 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti Civili N. 622
Capi A1,I,L

Gaspari Ciro
Olmo Patrizia

AVV. GRILLONE MARIA MADDALENA
Liquidazione onorari e spese
€ 2.760 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 31, 177, 375
Costituite per il solo capo A1):

Galli Marco
Pinzini Giuseppe

AVV. GROLLO GIADA
Liquidazione onorari e spese
€ 2 400, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 199
Capo A1

Rosolen Maria

AVV. GUIDOTTO PIETRO
Liquidazione onorari e spese
€ 10.395 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 5, 195, 243, 313, 365 e 509
Costituite per il solo capo A1

Antonello Angelo
Argentin Giorgio
Bartoli Cristina
Bergamin Marco
Berro Giorgio
Berro Paolo
Bertelli Marcello, Bertelli Franco, Bertelli Davide e Despini Anna Rosa (Quali Eredi Bertelli Enzo)
Berton Alessandro

Bisinella Flavio
Bizzotto Gabriella
Brotto Ermelindo
Brun Carlo Pietro
Bulla Rosa
Burgarello Liliana
Cadamuro Annamaria
Callegaro Davide
Campagnolo Agnese
Cancian Maria Saveria
Caon Camillo
Carlesso Eros
Casale Cardini Srl Unipersonale
Casarin Nella
Cattapan Gianni
Cecchin Romano
Centi Riccardo
Cherobin Luciano
Chiappa Valeria
Cimador Anna Maria
Cinello Dario
Consorzio Di Garanzia Fidi Pordenone, In Breve *"Confidi Pordenone"*
Costa Bertilla
Daminato Claudio
Daminato Luigi
Didone' Giorgio
Donini Osvaldo
Dorella Stefania
Farinon Olinta *De Cuius*: Eredi Scalzotto Augusto E Scalzotto Paola
Fornasiero Lidia
Gallo Claudia
Gallo Valter
Gatto Elisabetta
Gazzola Maria Teresa
Guerra Learco
Guidolin Silvana
Levante Cristina *(Iure Hereditatis, Quale Erede di Levante Igina)*
Levante Giulia *(Iure Hereditatis, Quale Erede di Zonin Maria)*

Lunardon Alberto
Magnabosco Filippo
Marin Fabio
Marin Mara
Masiero Silvio
Maso Maria Antonia
Mason Luisella
Menegotto Anna Maria
Menegotto Cristina
Miotto Flavia Adriana
Moro Emilio
Moro Luca
Moro Marica
Notte Luca
Panontin Valeria
Parolin Luciana
Pavan Sonia
Pellizzari Luciano
Piazza Oscar
Pisanello Alessandro
Pislor Lorenzo
Prevedello Stefano
Quaser S.r.l.
Rc di Centi R. S.r.l.
Rossi Amedeo
Salvador Giovanni
Scalco Giuseppe
Scatemburlo Lorenzo
Segalla Bruno
Segalla Marco
Squasi Valeriano
Stella Lucia
Stopiglia Anna
Tedesco Daniela
Testini Donato
Tonello Adriano
Toniolo Denis
Trentin Aristea
Trevisan Laura
Trinca Luca, Trinca Debora e Fornasiero Lidia *(Quali Eredi di Trinca Giorgio)*

Valiante Piero
Vanzetto Claudio
Vedelago Rossana *(Iure Proprio e Quale Genitore Minori Pilotto Chiara e Pilotto Giorgio) Tutti in qualità di eredi di Pilotto Leonardo*
Vit Giorgio
Zampieri Silvana
Zanon Giovanni
Zonta Massimiliano
Zoppei Eros

Costituite per i capi A1 e I

Boraley Francesco
Bottero Luigi
Cunico Guido
Furlan Alvise
Monegato Renato
Reginato Benvenuto
Reginato Sabrina
Rigato Alberto
Segalla Sonia
Teso Lidia

Costituite per i capi A1 e L

Bonfa' Francesca
Buzzi Giovanna
Campagnaro Roberto
Cavasin Elsa
Cilento Adele
Croci Maurizio
Crupi Teresa
De Luchi Lucia
De Rossi Francesco
Didone' Iria
Didone' Maurizio
Ferrucci Mario e Pucci Giuseppina
Fraccaro Donatella
Fraccaro Fernando
Gangemi Luciana
Giuggioli Alessandro
Leonardi Claudia
Lupis Felice
Magazzino Dinelli di Dinelli Luigina &

C. S.a.s.
Maggio Antonio e Gus Daniela
Massaro Maria Elisa
Miosotis Transport di Mauri Giuseppe & C. S.n.c.
Missaglia Claudio
Nisi Patrizia
Palumbo Salvatore
Previti Antonino
Previti Giuseppa

Costituite per i capi A1, I e L

1.	Bertolo Giulio
2.	Bertolo Mario
3.	Corradin Federico
4.	Dal Pino Americo
5.	Dorella Manfredo
6.	Fly S.r.l.
7.	Helios Arredo Urbano S.r.l.
8.	Marcon Margherita
9.	Salamone Marco
10	Trinca Debora
11	Trinca Impianti S.a.s. di Trinca Giorgio & C.
12	Trinca Luca
13	Zara Emanuela

AVV. GUSI NICOLA

Liquidazione onorari(fase Gup e cautelare reale) e spese

€ 4.400 oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

€ 240 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 76

Capi A1 e I

1	Fornasa Paola

AVV. IMBRUGLIA ALESSANDRO

Liquidazione onorari e spese

€ 4.920 , oltre 15%, spese generali , IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 357, 523

capo A1

Sottile Caterina
Sottile Domenica
Orto Gaetano
Lombardo Ilenia
Barracato Giancarlo
Graf Herbert
UDICON, Unione Difesa Consumatori

Capi A1 e I

Bianca Marco

AVV. MARIO L'INSALATA

Liquidazione onorari(fase Gup) e spese

€ 5.040, oltre 15%spese generali, IVA e CPA,

€ 612,50 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili 186 e 429.

Capi A1
1. Tonello Alberto
2. Sbernini Mario

Capo A1 e I

1. Tonello Silvia
2. Menin Ivana
3. Manghi Carlo

AVV. LAGHI GAETANO

Liquidazione onorari(fase Gup) e spese

€ 5.040 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n 420-420bis– 179-211:

Capo A1

Boschetti Fabio
Boschetti Giorgio
Faggionato Mario
Fiorotto Maria Bruna
Vettore Michele

AVV. LEONCINI ALBERTO

Liquidazione onorari e spese
€ 2400 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 3
capo A1):

1.Bi.Vi. Irrorazione s.n.c.

AVV. MARIO G. LEONE
Liquidazione onorari(fase Gup) e spese
€ 4.320, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili 189 e 396
Capo A1

Roccoberton Fabrizio
Roccoberton Sergio
Nicoletti Teresa

AVV. LEVANTE GIULIA
Liquidazione onorari(fase Gup) e spese
€ 3.120, oltre 15% spese generali ,IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.393 e 393 bis
Costituite per il solo capo A1

Silvia Ravaglia

Capo A1 e L

Maurizio Ravaglia
Alida Stefanacci

Avv ANDREA LEVANTINO
Liquidazione onorari e spese
€ 4.200, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 613
Costituite per i capi A1) e i)

1. Favero Donatella
2. Levantino Filippo
3. Levantino Laura
4. Dofim S.a.s. di Favero Donatella

Costituite per i capi A1) e l)

1.Marina Balleello
2. Paolo Venezian

AVV. EVA LIBERALATO

Liquidazione onorari

€ 3480 e spese oltre 15%spese generali, IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 312

Costituite per il solo capo A1):

1. Stocco Paola
2. Liviero Valter
3. Liviero Valter, titolare della ditta individuale "Venus Game di Liviero Valter"

Costituite per i capi A1) e i) :

1. Liberalato Savino e Carraro Manuela

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Girotto Fernanda
2. Bergamin Nicola
2. Bergamin Diego

AVV. ELENA LIBONE

Liquidazione onorari

€ 2400 e spese, oltre 15%spese generali, IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n 620

Costituite per i capi A1), i) e l)

1. IMMOBILIARE CROCI Srl

AVV. LOMBARDOZZI GIANLUCA

Liquidazione onorari

€ 2400 oltre 15% spese generali , IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n 202

Costituite per i capi A1)

1. PIANOFORTI PAPI SNC DI

FABBRIZIO E FABIO PAPI

AVV. LORENZETTI CHIARA

Liquidazione onorari e spese

€ 2760 , oltre 15% spese generali , IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n 581

Costituite per i capi A1 e L

1.Giovanna Malusa

Costituite per i capi A1, I e L

1.Roberto Malusa

AVV. LOSAVIO ENRICO

Liquidazione onorari(anche fase GUP e cautelare reale) e spese

€ 8750 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

€1.838 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n 54, 10, 350

Costituite per i capi A1)

Barichella Claudio
Bizzotto Milena
Broglio Giorgio
Cocco Maurizio
Ghirardello Sergio
Locatelli Vincenzo
Mabilia Luciana
Moro Luciano Redento
Piazza Luigia
Sartori Giuliana
Sartori Leopoldo
Scapin Mila
Suelotto Eleonisia
Tonin Filimario
Tosin Gianni
Vangelista Gianni
Vangelista Giovanna

Costituite per i capi A1) e i)

Bresolin Ketty
Busatto Giovanni

Do Rosario Manuel
Lanza Maria E Lazzarotto Stefano
Zanon Enrico

Costituite per i capi A1) e L)

Bisol Angelina
Modelli Mirella

Costituite per i capi A1), i) e L)

1. Bergamin Giannina
2. Binotto Anna Maria
3. Bonotto Vana
4. Cecconello Giovanni Franco
5. Gasparotto Paola
6. Marchiori Nadia
7. Massaro Luisella
8. Moro Paola
9. Moro Roberto
10. Scalco Ivano
11. Tardivo Mario
12. Tardivo Nicoletta
13. Visentin Maria Antonia
14. Zanin Samuele
15. Zuffellato Gelmino

AVV. LUCIBELLO PIER MATTEO

Liquidazione onorari e spese

€ 2400 , oltre 15% IVA e CPA

Parti civili n 589

Costituite per il solo capo A1):

1	CAP – Cooperativa Autotrasporti Pratese

AVV. MACCAGNANI MATTEO

Liquidazione onorari(ANCHE FASE GUP) e spese

€ 4320, oltre 15% IVA e CPA,

€81,00 per spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n 636

CAPO A1

1. Rinaldo Cinzia
2. Rinaldo Sonia

Capi A1) E I)

1. Veronese Nicola

AVV. NICOLA MADÌA

Liquidazione onorari(anche fase GUP) e spese

€ 3.600, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n 194 e 194 bis

Costituite per i capi A1), i) e l)

1.Annamaria Monti

AVV. MAGLIOCCO MAELA

Liquidazione onorari e spese

€ 5.984 (IMPORTO RICHIESTO), oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

€415,00 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.154 – 231 – 433 – 433 bis – 569 – 231 – 231 bis – 321 – 321 bis – 417 - 182

Costituite per i capi A1)

1. Contardo Lorenzo (154)
2. Lovato Flavio (417)
3. Lucato Giuseppe (433 E 433 Bis)
4. Lucato Massimo (433 E 433 Bis)
5. Marchesan Valerio (231)
6. Russo Luca e Baciga Denise (N. 231)
7. Sartori Cristina (N. 569)
8. Zanon Elisabetta (231 E 231 Bis)
9. Zanon Giuseppe O. (231 E 231 Bis)
10. Zanon M. Donatella (231 E 231 Bis)
11. Lovato S. E Antoniazzi P. (182)

Costituite per i capi A1), I) e L

Cattelan Silvano Ads Jometti

(Nn. 321 E 321 Bis)
2 Grigolo E Romio (N. 231)

AVV. MAGRIN CARLA

Liquidazione onorari e spese

€ 8.750, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

€918 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.619

Costituite per i capi A1)

1. Bortoluzzi Primo
2. Candoni Silvana
2. Marsilio Alessandro
4. Pillinini Luca
5. Castellani Liavittoria
6. Facile Stefano
7. Forte Emma
8. Fabbro Mario
9. Giurleo Marco
10. Ligi Adriana
11. Piva Ornella
12. Pugnale Fabiola
13. Padovan Nerina
14. Peruzzi Daniele
15. Pozzo Paolo

Costituite per i capi A1) e i)

1. Deana Giuliana
2. Mattioni Luigia
3. Stefanon Angelo
4. Suerz Marta
5. Solerti Miria
6. Sandri Alvio

Costituite per i capi A1) e l)

1. Clocchiatti Lisa
2. Pecile Maria Pia
3. Tomasig Sergio
4. Tomasig Luciana

Costituite per i capi A1), i) e l)

1. Buffon Maria
2. Calligaris Enrico

3. De Zorzi Maria
4. Gaffarelli Alberico
5. Lestani Enzo Per Lestani Maurizio
6. Milocco Gabriella
7. Milocco Vanni
8. Malisan Magda
9. Sartori Roberto
10. Talmassons Mario

Avv. ANGELO MAIOLINO
Liquidazione onorari e spese
€ 2400, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
parti civili numero 597
Costituite per il solo capo A1):

Bizzotto Cesare

Avv. PAOLO MALAGUTI
Liquidazione onorari e spese
€ 3120, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
PARTI CIVILI N 370 E 548
Costituite per il solo capo A1):

1. PASSARIN Giuseppina
2. MORO Gianfranco

Costituite per i capi A1), i) e l)

3. PICCOLO Vincenzo

Avv. MALTESE VINCENZO
Liquidazione onorari e spese
€ 6.000, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n 583
Costituite per i capi A1) e i) :

1. Sanacore Vito (1986)
2. Cannizzaro Laura

Costituite per i capi A1) e l):

1.Silvestro Giovanni
2.Galia Gaspare
2.Caito Maria Pia
4.Ditta Anna Maria

5. Sanacore Francesco 6. Sanacore Gaetana 7. Sanacore Vito (1987)

Costituite per i capi A1), i) e l)

1.Sanacore Serena
2.Pecorella Pietro
2.Cannizzaro Giuseppe
4.Sanacore Carlo

AVV. MARCHESAN GIOVANNA

Liquidazione onorari e spese

€ 2400 , OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 295 / 427

Costituite per il solo capo A1):

Liberlato Augusta.

AVV. MARCHIORI GIULIA

Liquidazione onorari e spese

€ 2400,00 OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 223, 384

Costituite per il solo capo A1):

Poletto Katia

AVV ENRICO MARIOTTO

Liquidazione onorari(anche fase gup) e spese

€ 3960 , oltre spese generali 15%, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 209+371 , 248+371

Costituite per i capi A1), i) e l)

1. Giovanna Peretti
2. Marta Roveggio

AVV EMANUELA MARSAN

Liquidazione onorari e spese

€ 5640, oltre spese generali 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n 30 e 304
Costituite per il solo capo A1

1. Ambrosini Giovanna
2. Bizzotto Renzo
3. Mezzato Giovanni

Costituite per i capi A1 e I

Frasson Federico
Frasson Danillo
Scalco Laura

Costituite per i capi A1 e L 4

Terroni Luisa

AVV. MARTINI TIZIANA
Liquidazione onorari e spese
€2400 , oltre spese generali 15% IVA e CPA,
€ 46,38spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n 579
Costituite per i capi A1 I e L

1 largoni Luigi

2 Rossin Luciano
3 Zanirato Cinzia

Costituite per i capi A1, I

1. Sartori Gianberto

AVV MAZZON MARIA STELLA

Liquidazione onorari e spese

€10.395, oltre spese generali 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 651

Costituite per i capi A1, I

NOME PARTI
Boesso Giampietro
Borsatto Eliseo
Dalla Vecchia Dino Giovanni
Peretti Teresiana
Rigoni Stefania
Tonini Giuliano
Toniolo Paola
Milanova Vladimira
Pellizzaro Franca
Zecchin Angelina

CAPI I ED L

NOME PARTI
Capitanio Mariarosa
Ceccato Rosanna
Dal Zotto Lino
Del Pino Alberto
Francescato Egidio
Frezza Natalina
Frinzi Cristiano
Penta Francesco
Penta Nicolino
Pilotto Vittoria

Polati Giovanni
Rossi Giovanni
Segalla Antonio
Sella Giorgio
Simonetto Fernando
Sinigaglia Galdino
Spaliviero Erica
Sperotto Carla
Vanin Mario
Galante Maria Angela
Giorgi Achille
Gnata Mariano
Illetterati Rita
Liparota Francescantonio
Lombardo Arianna
Maino Giovanni
Maraschin Maurizio
Mei Barbara
Meneghin Patrizia
Moracchiato Franco
Mozzato Sergio

CAPI A1 I ED L

NOME PARTI
Amanatidou Eleni
Barollo Roberto
Bassanese Alessandro

costituite per il solo capo I)

NOME PARTI
Castegnaro Giovanna
Dal Zotto Tiziano
Valente Clara
Giammartini Claudio
Lasferza Renzo
Zecchin Lucia

AVV. MAZZUCCATO GIORGIO

Liquidazione onorari e spese

€4320, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI N 158, 319,426, 527

CAPI A1, L,I

1	Alessandro Benvenuto
2	Emma Luciana Dal Maso
3	Fulvio Giordano

AVV MENEGARDI FEDERICO

Liquidazione onorari e spese

€2760, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI N 647

CAPO A1:

Saccardo Daniela,
Zanetti Piera

AVV. MEUCCI FRANCESCA

Liquidazione onorari e spese

€9950, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI N 176, 315, 347, 347bis, 544

capo A1):

NOME PARTE
1. Pesavento Marco
2. Pesavento Gerardo
3.Pesavento Giorgio
4.Rigoni Maria Chiara

Costituite per i capi A1) e i):

NOME PARTE
5.Cecconi Donatella
6-7. Massai Luca e Massai Sara
8.Francini Cristina
9. Guasti Laura
10. Gianna Rosa Daniela Guasti,
11. Lea Maria Anna Mazzetti,
12. Agati Paola Maria
13. Frati Simone

14. Mantiero Maria Pia
15. "T.T. Tecnosistemi spa"

Costituite per i capi A1) e l)

16. Pianti Alessandra
17.Lombardi Rossana
18. Meucci Elisa
19.Bertini Maria Angela
20-21. Rabatti Marco e Marcati Greta,
22. Bonacchi Simone
23. Pugi Mauro
24-25. Giovannetti Doriano, e Giovannetti Doriana Stefania
26-27. Fratini Piero e Buchetti Maria Stella,
28-29. Lombardi Elena e Pardini Francesco Paolo
30. Oppo Gian Marco
31. Capaccioli Faliero
32- 33. Morganti Manuela e Morganti Stefania
34- 35. Petrucci Massimiliano e Mannori Roberta Giulia
36. Pratoalta SAPA di Sarti Roberto &C

Costituite per i capi A1), i) e l)

NOME PARTE
37.Bruschi Riccardo Gabriele
38.Paoletti Gabriele
39.Ciampolini Roberto Lorenzo
40.Cipriani Marco
41.Studio Ceri srl

AVV. MONTICELLI ELISA

Liquidazione onorari e spese

€2760, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA, PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI N 628

capo A1) l)

MONITCELLI CLAUDIO

capi A1, i, l

1. BLACK ROCK

AVV. MORO FEDERICA

Liquidazione onorari(ANCHE FASE GUP) e spese

€8.880, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA,

€ 92,76 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 136 E 336

1. MUNARI LUCIANA
2. MANTOAN ARMANDO
3. STOCCHERO VALENTINO
4. BITTANTE MARGHERITA
5. TRAVAN MICHELA
6. BIANCHIN ROBERTO
7. MORO GARY
8. SANDRI LUIGI
9. BERNAR GIOVANNI
10. GAZZOLA ANGELA
11. ZONTA EDILIA MARCELLA

Costituite per i capi A1) e i)

1. SIMIONI TIZIANO
2. PIERBON NADIA
3. SARTORI ADRIANO

Costituita per i capi A1) e l)

NOME PARTE
1. BISINELLA MARIANO
2. FRISON ERMENEGILDO
3. LUNARDON FRANCESCA
4. BERNAR SEBASTIAN
5. GAZZOLA CRISTINA
6. GAZZOLA ANDREA
7. PARISE GIUSEPPINA
8. DISEGNA SILVIO
9. ADRIAN EMILIA

Costituite per i capi A1), i) e l)

1. GIANESE TERESIO
2. ALAJ AGRON
3. CASTELLAN PAOLA
4. MARAGNO FAUSTINO

AVV. MORRONE GIANNI

Liquidazione onorari(ANCHE FASE GUP) e spese**€3.120, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA**

PARTI CIVILI N 144, 144BIS 135, 135 BIS ,259,259 BIS **PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO**

Costituite per i capi A1) e I)

ABC IMMOBILIARE SRL
BUFACCHI SANDRO
TORZILLI MAURO

AVV. MOSCHINI MATTEO

Liquidazione onorari e spese

€ 11.420,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 8, 8 bis, 334,334 bis, 505, 512,

capo A1)

Anderle Sergio
Andreola Maria
Apolloni Franco
Assistudio S.a.s.
Balliana Nadia
Baron Michele
Bastasin Cristina
Beltrame Barbara
Beltrame Elio
Beltrame Tiziano
Benetollo Giorgio
Bergo Giulietta

Bernardi Giovanna
Berti Bruno
Bisutti Siddhartha
Biz Luciano
Bizzotto Giancarla
Bognolo Anna
Bognolo Enrico
Bologna Irma
Bramezza Angela

Buso Antonio
Buzzetti Valter
Camilli Luigino
Campagnola Gabriele
Cattani Flavio
Ciciliot Patrizia
Collanega Angelo
Compagnin Carlo
Contessotto Michelangelo
Corner Carlo
Corrado Silvana
Corte Lorenzina
Cortina Luciana
Crapella Margherita
Cunico Emanuela
Dalla Libera Lino
Dalla Libera Mirca
Dalla Libera Sandra
Dalla Libera Sonia

Dalla Pozza Luciana
Dall'Armi Andrea
Dal Pos Primo
De Biasi Ornella
Dell'Antonia Fedora
De Nardi Feliciano
De Sordi Carlo
De Sordi Federico
De Tomasi Elena
Diamont s.r.l.
Di Lorenzo Oscar
Ditta Camilli Luigino
Dolci Primo Davide
E.EMME S.r.l.
Emilio Marta
Facco Massimo

Facco Massimo S.r.l.
Falavigna Sandro
Faresin Alice
Faresin Anna Viola
Faresin Giuseppe
Fasoli Roberto
Fedon Biancarosa
Fornasier Marco
Fornasier Matteo
Fornasini Mario
Franchin Rosanna
Franzoso Simonetta
Gallo Maria
Gallon Annamaria
Gardin Edi
Gasparin Giovanni
Gasparini Gabriella
Gatto Luigi
Gava Alberto
Gava Cristiana
Gava Danile
Giacomon Antonio
Giorato Giorgio
Giotto Bruna
Gobbato Angela
Gobbato Lorenzo
Grasso Angelo
Idda Claudia
Immobiliare San Marco di Toto Paola & C. S.a.s.
Lago Maria Francesca
Lamonato Renato
Lorenzato Claudia
Lorenzetto Remo
Lovisotto Christian
Lupi Giovanna

Malfatto Ramon
Masiero Giovanni
Mazzocco Giovanni
Micheletto Luigina
Mirandola Luigi
Mion Francesco
Norani Guerrino
Pagliaroli Dante
Pagnan Antonio
Pagnan Neri
Panizzolo Susanna
Panziera Enrico
Pasin Laura
Pasqualetto Davide
Pasqualetto Renzo
Piazza Loredana
Piron Roberto
Poluzzi Renzo
Porra Vittorio
Preo Francesco
Presti Gloria
Preto Giandanilo
Quagliato Francesca
Rasera Livio
Rebesco Giuseppe
Recchia Susanna
Reffo Lina
Rigoni Bruno
Rinaldi Manuela
Rinaldi Nicola
Rossettini Luca
Rossetto Tommaso
Rossi Angelo
Ruffato Daniela
Ruggeri Lucia
Sala Martina

Salvador Tomaso
Santi Carlo
Santi Saverio
Schiavotto Annalisa
Sobon Veronique
Sonaggere Paola
Sovilla Andrea
Tomasella Giuliana
Tiso Richeard
Stella Mauro
Tessaro Stefano
Toniato Giovanna
Trentin Emanuele
Trentin Pia
Vanadia Gaetano
Vanzelli Alessandro
Verlato Narciso
Vettore Fiorenzo
Viero Giorgio
Viviani Adelchi
Viviani Ernestina
Zanchetta Adriana Lydia
Zandomeneghi Daniele
Zanetti Gianfranco
Zanin Roberta
Zanusso snc
Zatta Carmina
Zerbinato Giorgio
Zoccarato Gabriele
Zoccarato Giuseppe
Zoccarato Graziella
Zoccarato S.a.s.
Zonato Ivano
Zorzin Massimo

capi A1) e l) solo aumento di capitale 2014:

Barin Confezioni
Benazzato Paolo
Coppe Davide
Brescaccin Ottavio
Caranfill Antonio
Carnello Renzo
Comel Maria Crisitna
Dal Corso Michele
De Maio Pantaleone
Lamonato Dino
Greco Maria
Manente Danilo
Mazzoleni Michele
Minante Ivano
Moscon Stefania
Punto vodafone
Rigon Andrea
Nicosia Sabrina

Sanremo Coffe
Sartori Eli Maria
Scarpa Maurizio
Scopel Stefano
Sditdikova Rozalia
Strazza Manuel
Tiso Amalia
Toto Paola
Volpato Sandra
Vio Francesco

Costituite per i capi A1) e i) solo aumento di capitale 2013:

Benelle Leonardo
Barà Maria
Como Giuseppe
Dal Bianco Franco
Ditta calzature Steffanolli
Ercolini Luca
Favorido Barbara
Lion Roberto
Mion Francesca
Monanni Mirko

Marsango Paola
Moschin Mauro
Pavan Guerrino
Pillon Ines

Pirazzo Pierina

Rossetto Tommaso
Pupetti Maria Teresa
Scognamillo Massimiliano
Serafini Massimo
Smaniotto Paolo
Tabaro Sergio
Troiar E Saggiorato

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

Basso Ruggero
Angeleri Paolo
Baggio Guerrino
Canton Bruna
Colferai Dario
Codato Enrico
Dalla Vecchia Gialuigi
De Faveri Erina
De Faveri Diego
De Conto Stella
Franco Diego
Gentili Serenella
Geronazzo Elisabetta
Levarato Redento
Marin Davide
Marsango Andrea
Martin Enrico
Massarotto Carlo
Merotto Fabrice
Milani Emilio
Mirandola Emanuele
Mirandola Maria Pia
Pavan Antonio
Peggion Emilio
Pertile Michela
Preo Francesco

Rigon Maurizio
Rossettini Giancarlo
Sacchetto Antonella
Schiavon Adriano
Sidea snc
Sist Gino Soligo Bruna
Spinazzè Guido
Tabacchi Diana
Tartaro Angelina
Toso Annalisa
Vigolo Gastone
Zanandrea Alex
Zanandrea Daniele
Zangirolami Antonio

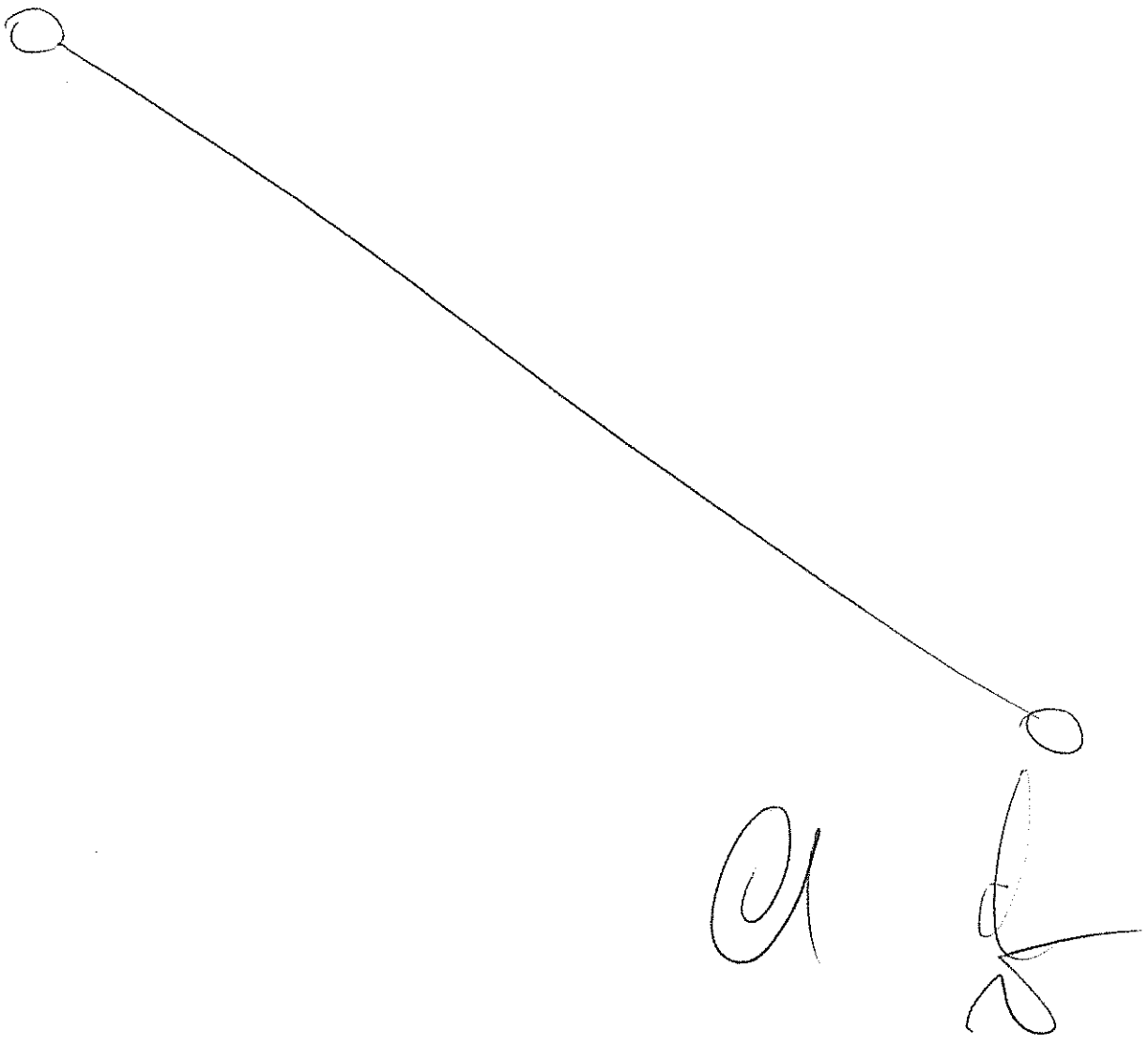

Avv. DIEGO NOVELLO

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero pos. 519, 519 e 232

Costituite per il solo capo A1:

1.BAUCE FORTUNATO
2.BUSATO LUCIANO
3. CARRARO LUCIANA

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.REPEN MARMI DI BAUCE FORTUNATO

Avv. Gerardina Orlandella

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.840 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 162,00 per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.269, 436, 436 bis, 568

Costituite per il solo capo A1):

1. PACCANARO CLAUDIO
2. CARRER ANDREA
3. CARRER CLAUDIA
4. VALENTINI ELENA

Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

5. MANSURA PATRIZIA

Avv. Nino Orlandi

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.840 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 632

Costituite per il solo capo A1):

1.SERGIO PICCO, ILDE DOMENICHINI
2.NELLO FIOR, QUALE SOCIO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' LEGNOPIU' DI FIOR NELLO & CARLO S.N.C.
2.MORENO PASIN, IN PROPRIO E QUALE SOCIO UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' PASINPLAST

S.R.L.

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. PIER GIORGIO BONINI

avv. Fabio Marzio Palazzo
Liquidazione onorari e spese:
euro 4.200 per onorari oltre 15%, Iva, CPA
euro 878,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parte civile n. 586
Costituite per il solo capo A1):

1. Antonella Amenduni Gresele
2. Ernesto Amenduni Gresele
3. Massimo Amenduni Gresele
4. Maurizio Amenduni Gresele
5. Michele Amenduni Gresele
6. PERIGE S.R.L.

Avv. Rosa Parenti
(54 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 9.695 per onorari oltre 15% IVA CPA
euro 189,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 40 – 273 – 391 bis e 554
Costituite per il solo capo A1:

1. ATZEI ANGELINO
2. BARICHELLO MARIO
3. BATTISTELLA PAOLO GIOVANNI
4. BATTISTELLA VALFEO & C. SNC di Battistella Paolo e Stefano
5. BERGAMO FRANCA
6. BERTI EMANUELA
7. BIGARAN SANTE
8. CITRON ELENA

9. CITRON PAOLO
10. DANELUZZI GIORGIO
11. DE BIASI LARA
12. DEDIN RINALDO
13. DEDIN TIZIANO
14. DI DOMENICO ADAMO
15. ERODE LUISELLA
16. GANEO RENATO
17. MORENA SNC di Adamo Di Domenico & C.
18. SIMON OSTAN JOLE
19. SPONCHIADO CATIA
20. TONUS CARLA
21. ZAGO GABRIELE

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BORTOLON MICHELE
2. DA RIOL MARCO
3. GOBBATO MAURIZIO
4. LORENZON ORNELLA
5. MARCATO LAURETTA
6. MASARO GIORGIO
7. PAVANETTO DINO
8. PAVANETTO ISABELLA
9. PIN VANIA
10. TEGON GIOVANNINA
11. VENTURINI REMO

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

NOME PARTE
1. BATTISTELLA PAOLO
2. BOCCALON ENRICO
3. BOEM MICHELE
4. DI TOS ENZO GIOVANNI
5. GEROTTO ANNALISA
6. IMPRESA EDILE DEDIN SRL
7. IOP GIORGIO

8. TAMAI MARSIGLIO
9. TESO ARMANDO
10. TESO STEFANO
11. TONON MARIALUISA
12. ZORZETTO GABRIELA

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

NOME PARTE
1. BALDO LUCA
2. BATTISTELLA STEFANO
3. BATTISTELLA VALFEO
4. DIANA ANTONIO
5. KEY AUTOMATION SRL
6. MARIAN MILENA
7. MILANI LOREDANO
8. MONTAGNER EVA
9. SACCARDI GIOVANNI
10. ZANELLA DONATELLA

AVV. FEDERICO PARTELE
(65 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 10.895 oltre 15% IVA CPA
euro 1.781,25 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili posizione n. 106 E N. 514
Costituite per il solo capo A1:

1.	BATTISTELLA ALFREDO
2.	BIZZOTTO GIUSEPPE ROLLI
3.	BIZZOTTO LUCA
4.	BREDA LORENZA
5.	CAPOVILLA PIETRO
6.	CERVELLIN LORIS
7.	COSTA MARILYNE
8.	FERLIN DENIS
9.	LAZZAROTTO EMILIO
10.	MAZZOCCHIN ANNAMARIA
11.	POSOCCO BERNARDINA
12.	SINDICO PAOLO

13.	ULIANA ANTONIO

1.	BORTIGNON MARIO
2.	BOTTARETTO DIEGO
3.	BRESOLIN MATTEO
4.	EDILNOVA DI SARTORETTO SRL
5.	FAVERO PAOLO
6.	GALLINA EVELINA
7.	GALLINA GALDINO
8.	GALLINA GERMANA
9.	MARCHIORI RENATO
10.	MONICO LUIGI
11.	ROSSI GIACOMINA
12.	TORRESIN CHIARA

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.	ANDOLFATTO LUCIA
2.	CAMPAGNOLO MASSIMILIANO
3.	CARRARO ADELINO
4.	CHIOMENTO TIZIANO
5.	DE TONI TARCISIO
6.	FAVERO MARTINA
7.	LANCERIN ANNA MARIA
8.	MUNAROLO SONIA
9.	PANZIERA MARCO
10.	SONDA MARINO
11.	STOCCO DINO
12.	VARDANEGA LUANA
1.	BAZZARRO SILVANA
2.	BRESOLIN GIROLAMO
3.	BRUGNARO GIANFRANCO
4.	GALLINA ALBERTO
5.	GALLINA LARA
6.	LAVANDER ANNA
7.	SARTORETTO LORENA

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.	BOARO CARLA
2.	FAVERO MARIA CONCETTA

1.	DAL MORO DANIELE
2.	GEREMIA FOSCA
3.	GHEDIN CLARA
4.	IMMOBILIARE FAMM SRL
5.	SARTORETTO STEFANO

Costituite per i capi A1 , I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1.	BERTON TERESA
2.	BIANCHIN ELISABETTA
3.	CAMPAGNARO GIANNI
4.	CAMPAGNARO IVANO
5.	CASTELLAN GIUSEPPINA
6.	DE ROCCHI MARIA ASSUNTA
7.	GARBUI DANILLO
8.	IAZZETTA NICOLA
9.	SGUARIO PIETRO
10.	TOSIN RINALDO
11.	TOSIN ROBERTO

1.	DAMINATO FRANCESCA
2.	FABRIS GUERRINO
3.	MARINI GIANPIETRO

Avv. ROBERTO PASCOLAT
(35 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 8.750 per onorari oltre 15% , IVA , CPA
euro 918,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 607
Costituite per il solo capo A1):

1. 3.MARIA GRAZIA BRANDOLIN
2. 6.ANNAMARIA CANTONI
3. 7.FRANCO CARLON
4. 9.GIOVANNI COMINI
5. 14.GABRIELLA DEL FRATE
6. 16.ROMANA FELICE
7. 17.NIDA FERUGLIO
8. 18.MARIA GRAZIA FRESCHI
9. 27.MANUELA PAOLONI

10.34.RENATO TOSOLINI

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. 4.GIANCARLO BUTTAZZONI
2. 10.LETIZIA DA BROI
3. 11.UGO DA BROI
4. 15.GIANPAOLO DELLA MARINA
5. 19.LORIS GOBBATO
6. 20.CATERINA GOTTARDO
7. 23.LEOPOLDO MICHELINI
8. 24.LISANNA MION
9. 26.SANDRO MOSSENTA
10.32.MARIA TOMBA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. 5.GIULIA BUTTAZZONI
2. 12.GIUSEPPE DE ANNA
3. 28.MARCO SERGIO PITTORITTO
4. 29.SEDIA ELITE SRL
5. 30.SEGANFREDDO LAURA
6. 31.ENZO STELLA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. 1.LAURA BELLESE
2. 2.ANNA BELTRAME
3. 8.TERESA CARRARA
4. 13.DANIELE DEGANO
5. 21.GENNARO LONGOBARDI
6. 22.GIANNINA MARCHET
7. 25.ITALO PAOLO MORO
8. 29.SEDIA ELITE SRL.
9. 33.ROSALBA TONEATTO

Avv. Simonetta Maria Pastorello (Patrocinio a spese dello Stato, decreto GuP Vicenza del 26.1.18)

Liquidazione onorari e spese:
euro 1600,00 per onorari oltre 15%, iva, cpa
parte civile numero 291

Costituite per il solo capo A1):

1.CITTADINANZATTIVA ONLUS

Avv. Michele Pedoja
Liquidazione onorari e spese:
eruo 2.400 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 646,74 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parte civile numero 582
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Sig.ra Mara Masiero in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della Società NAI S.r.l.

Avv. Denise Pedrali
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 623 e 623 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Energeco srl
2. Pezzucchi Stefano

Avv. MARIAGRAZIA PEGORARO
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA. CPA
euro 135,70 per spese esenti
euro 200,00 per spese imponibili

Parti civili n. 281 e n. 281 bis
Costituite per i capi A1, i e I in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Maello Gianfranco
2. Mantiero Marisa
3. Vantin Primo

4. Girardi Teresa

avv.Laura Pellizzari
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.120 per onorari oltre 15% Iva CPA

Parti civili n.101, 573
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

BIASIOLO VITTORIO
ISELLE GIULIO
NORI VANNA

Avv. Michele Pertile
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, iva, CPA
euro 27,00 per spese esenti

parti civili costituite numero 292 e 425
Costituite per il solo capo A1):

1. GAETANO PERTILE
2. ANNA SPIGOLON

AVV. CLAUDIA DOMIZIA PERUCCA ORFEI
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 4320,00 per onorari oltre 15% IVA CPA
euro 162,00 spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
PARTI CIVILI POSIZIONI n. 203 e 306

Costituite per il solo capo A1)

1.	OREFICE GIOVANNA
2.	PERUCCA ORFEI DANIELA

Costituita per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2014:

ALBERTO CISCATO PAJELLO QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO E LEGALE RAPPRESENTANTE DI CITG SAS DI CISCATO PAJELLO ALBERTO & C.

Avv. Stefano Perusi
Liquidazione onorari e spese:

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 57,87 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 330 e 330 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.MM Prodotti Siderurgici S.r.l.
2.Nicolis Marco

Avv. Luca Pigato
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.120 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 230

Costituite per i capi A1, I e J in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Cracco Luciana
2. Munaretto Ornella
3. Squarzon Patrizio/Pozzan Paola

AVV. FILIPPO PIOVAN
(84 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 11.245 per onorari oltre 15% , IVA , CPA
euro 1.626,52 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI POSIZIONI N. 98 E N. 515
Costituite per il solo capo A1):

1. BERTONCELLO CESARINA
2. BONOMETTI DANILO PIETRO
3. BOSCHETTI ANTONELLA
4. CAMPAGNARO BRUNO GIACOMO
5. CHIMINELLI BALDASSARE
6. CHIMINELLI RICCARDO
7. FERRAZZI LORENZINA
8. GARDIN ROBERTO
9. GHIDONI ORFEO
10.LIOTTO DORETTA
11.LIOTTO PIERANGELO
12.MARCHIORELLO CARLA

13.MORO ROBERTO
14.POZZA VALERIO
15.SAGGIN SILVANA
16. SOSTER MARIA MADDALENA
17.TRENTIN BRUNO
18.TRENTO ROSALIA
19.ZULIAN LIDIO
20.SORRENTINO ADRIANA
21.SOSSAN FRANCESCO
22.SOSSAN MARIANNA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.	ANDOLFATTO SILVIA
2.	BOMITALI ADRIANA
3.	BORSO ALBERTO
4.	BULLA DONATELLA
5.	DALLA PALMA GIANNI
6.	FRIGO CATERINA
7.	GAMBA ANTONELLA
8.	GIUSTINIANI FILIPPO
9.	LANZA ANTONIO
10.	LIOTTO LOREDANA
11.	MAGNABOSCO ALDO
12.	MENEGHINI ALDO
13.	MIGLIORINI ADRIANA
14.	MONTICELLO FABIO
15.	PERIN MARIA PIA
16.	RAMIN MARIO
17.	SAGGIN MARIA ELISA
18.	SARTORI ANTONIO
19.	SARTORI LUIGINO
20.	SARTORI PAOLO
21.	TURCO MARIA GRAZIA
22.	VILLARI ALESSANDRA
23.	VILLARI BARBARA
24.	VILLARI LEONE
25.	ZEN GIUSEPPE ANTONIO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.	AVOSCAN DANIELA

2.	BUSNARDO ANTONIO
3.	CHIARELLO NAIDA
4.	DAL LAGO ROBERTO
5.	DEL GROSSO LAMBERTO
6.	GUADAGNIN GRAZIELLA
7.	MOCELLIN GIANCARLO
8.	PEGORARO MARIA ROSA
9.	SBRISSA IVANO
10.	TONON MARIO
11.	VILLARI S.R.L.
12.	ZENNARO DINO
13. BAGGIO CATERINA	

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1.	BAGGIO LINDA
2.	BAGGIO STEFANIA
3.	BALESTRIERI GIUSEPPE
4.	BERTONCELLO ADRIANO
5.	BETTIATI LUCIANA
6.	FACCIN GIANMARCO
7.	GONELLA ANNA BRUNA
8.	LANZA RAOUL
9.	MIGLIORINI GIUSEPPE
10.	PEGORARO MARIO
11.	POZZATO MAURIZIO
12.	RIGON VALENTINO
13.	SACCAVINO GEMMA
14.	SUELOTTO MAURIZIO
15.	TAMIELLO GIROLAMO ROBERTO
16.	TOSIN FULGENZIO
17.	TUBALDO MIRKO
18.	VAROTTO MANOLA
19.	VIGO DINO
20.	VILLARI CESARE
21.	ZANON MARIA GRAZIA
22. CENERE TERESA MARIA	
23.CENERE VITTORIO	

24. PENGO CARLA

Avv. Lorenzo Pistone
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15% Iva e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numeri 177 – 374 - 538

Costituite per il solo capo A1):

1.RANCATI STEFANIA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.GAZZOLA PAOLO
2.GAZZOLA GIORGIO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.GAZZOLA PAOLO GRUPPO PADANA

Avv. Paolo Polato
(92 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 10.045,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.95 e 95 BIS
Costituite per il solo capo A1:

1. MARHOM PILLON RAHMA
2.VISENTIN DOMENICO
3.CECCHIN RENATO
4.BASSANELLO GIUSEPPE
5.PILLON REDA
6.CESCON ROLANDO
7.BARBAN FRANCESCO
8.BALDESSIN GIUSEPPINA
9.SAN SIMEON S.R.L.
10.MORETTI CARLA
11.DUÒ ALBERTO
12. PASINATO MILENA

13. PASQUALOTTO GIANNI
14. ZEN NILLA
15. DALL'ACQUA ELSA
16. LIO LOREDANA
17. STRAMARE ORSOLINA
18. VIANELLO MAURIZIA
19. MONTAGNANA LUCA
20. MARTELLIANO GIANLUCA
21. ZANELLA MARIO
22. MIOTTO FRANCESCO
23. DAMIN VITTORIA
24. MIOTTO DARIO
25. CEOTTO ALESSANDRO
26. CARTURAN CRISTINA
27. COLONNELLO EMILIO
28. DOMENICI ALBERTO
29. DESERTI LUCIA
30. DESERTI MARIA TERESA
31. DESERTI ADORNA
32. CALDATO MARCELLO
33. ZUCCHETTO PAOLO
34. BARUZZO BRUNA
35. ZADRA LINO
36. ZADRA ELENA
37. ZADRA CHIARA
38. ZADRA LUCIO
39. CASAGRANDE DANIELE
40. LORETI ADRIANA

Costituite per i capi A1, I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.GATTO DANIELE
2.MENARA AMPELIO
3.ROSSETTIN CAIRA
4.TASSAN ANNAMARIA
5. PRADETTO VALENTINA
6. MARCHETTI GIULIANA
7. DUÒ MICHELE
8. ROSSITTO LAURA

9. MARTELLIANO CLAUDIA
10. DIDONÉ MICHELA
11. FABRIS DILVA
12. CASAGRANDE FABIO

Costituite per i capi A1, L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.BACCHION ALBERTO
2. BGROUP S.R.L.S.
3. BIZZARO VALENTINA
4. CAVALLARO LUCIANO
5. DALL'ASTA PAOLO
6. DE SIMONE DIANA
7. FONGARO VITO
8. IMINVEST ITALIA S.R.L.
9. INNOCENTI ROBERTO
10. MANESSO NICOLETTA
11. MEROTTO MARISA
12. MODOLO OLGA
13. MORAR MEDA MARIA
14. STEA S.R.L.
15. VIDOR LUIGI

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1.BARATTO ANNA
2.BERTELLE CONZUELA
3. BERTOLDI ALBERTO
4. BERTONCELLO CRISTIANO
5. BOTTARO FERNANDO
6. BOTTEGA ANDREA
7. CASAGRANDE SERGIO
8. COLUSSI PATRIZIO
9. COPPE MARINO
10. DALLA GIUSTINA SIMONE
11. DALLA PIAZZA MARZIA
12. DALLA PIETÀ PIETRO
13. FANTINATO BRUNO
14. FAVERO DANILO

15.FOSCARO MICHELE
16.GALVAN GIUSEPPE
17. KEDRONOVÀ DAGMAR
18. MARCOLIN LUISA
19. MARCOLIN GILBERTO
20. MARTELLIANO SALVATORE
21. MENEGAZZO MARIA ROSA
22. MENEGAZZO LILIANA
23. MORASSUTTO SANTE
24. ROSSI SERGIO
25. VOLTOLINA MARIA

avv. Martino Pozzan
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parte civile n. 01 e 01BIS
Costituite per il solo capo A1):

FACCIN PASQUA LIVIA (n. 01 e 01BIS)

avv. Elisa Pozzato
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
Parte civile 598
Costituite per il solo capo A1:

Marcolin Franco
Sandri Enrico

Avv. FEDERICO PRANOVI
Liquidazione onorari e spese:
euro 5.280 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 378 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 116 – 118 – 120 - 227– 419 - 542 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. CAMPAGNOLO MARIA BRUNA
2. CONCATO GIOVANNI
3. DERNA ANTONELLA
4. VAGHEGGI ELISA
5. TOGNON NICOLA
6. GONZATI MAGDA
7. ORLANDO FRANCESCA
8. MIOLO ANDREA
9. MENEGOLO ANGELINA

Avv. Barbara Puschiasis,
(23 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 7.200 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 540,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 642
Costituite per il solo capo A1:

1. ATTIMIS Lidia
2. Confcommercio Imprese per l'Italia Udine
3. DANEU Roberto
4. LONDERO Paolo
5. LUCCHESE Pietro
6. MICONI Gianpaolo
7. SPECIE Alessandra

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. IUG Dario
2. MASUTTO Oriana
3. PITASSI Ivano
4. ROGATO Francesco
5. SIVILOTTI Stefano

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. AVANZI Leonardo 2. PREVIATO Beatrice
3. GIRARDI Loris 4. IACUMIN Nerea
5. GROSSI Alfredo
6. PERNA Gianluca
7. PITASSI AUTOTRASPORTI s.r.l.
8. SABBADINI Ernesto

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. DURIA Pierdamiano 2. LESCHIUTTA Pierina
3. ZEPPIERI Maria

AVV. FRANCESCO QUERCI
(31 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per fase cautelare e udienza preliminare):
euro 10.750 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 1516,68 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili nn. 345, 345 bis, 521,
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CAMPIONARCONF DI MALENA ANTONIETTA
2. CENTRO IDRAULICO RESTAURI DI TOTA ALESSANDRO
3. FILATURA CIPRIANI S.R.L
4. PARLANTI ALBERTO
5. VIGULUX S.R.L.
6. SPORTING IMM. S.R.L.
7. MESSINA PARANTA

8. Guarducci Milvia
9. IMMOBILIARE PRATIGNONE S.R.L.
10.CASINI VITTORIO
11.LOGLI MASSIMO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. CAVALIERI S.P.A.
2. GUALCHIERI GIORDANO
3. REMBRANDT di Donatella Cavalieri & C.
4. VALESSANDRA S.R.L.
5. FARIELLO SINFOROSA
6. VERONICA VICHI
7. BUGIANI ANNALISA
8. UGUCCIONI VIRIA
9. MANUELA GHERI 10.LAURO DEGLI INNOCENTI
11.ARTINI ALESSANDRO 12.CASINI PAOLA
13.LORANA S.R.L.
14.MAGLIFICIO DENNY DI CIAMPOLINI ROBERTO
15.MANIFATTURA MAIANO S.P.A.
16.ROMANI GRAZIA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. ALBAR S.R.L.
2. DICART GROUP S.P.A.
3. EUROCARTA CARTINDUSTRIA S.r.l.
4. SAMARREDA S.R.L.

Avv. FRANCO RAINALDI
(12 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 5.880 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero: 64 – 236 – 238 – 294 – 337
Costituite per il solo capo A1:

1. CORA' ADOLFO
2. CORA' FRANCESCA
3. CORA' MARIA GRAZIA
4. CORA' PATRIZIA
5. ELICE ALBINA
6. ROSSETTO GIANNINA
7. SOFIA MARIA MADDALENA
8. TONIN ANDREA
9. TONIN NEVIO
10. TOSETTO ALDO
11. TOSETTO DANIELA
12. UGONE LUIGI

Avv. Victor Rampazzo
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.120 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

Parti civili numero 274 e 341

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Costituite per il solo capo A1):

1. Hotelmarket Forniture Alberghiere Srl (Christian Rampazzo)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Rampazzo Antonio
2.Burato Cinzia

Avv. Francesca Rando parti civili:

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili N. 246, 387, 578

Costituite per il solo capo A1):

1.MAINO BENIAMINA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BORIN BENITO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.BORIN IVAN
2.SANSON FLAVIO

Avv. Luigi Ravagnan del Foro di Venezia

Liquidazione onorari e spese:

Euro 4.680 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

Parti civili numero 245, 328 e 505

Costituite per il solo capo A1:

1. RODATO SILVANO (n. 245 e 328)
2. RESNATI EMANUELA (n. 505)
3. DALL'ARMI FLORIANA (n. 505)
4. DALL'ARMI FRANCESCA (n. 505)

Avv. Leonardo Rebellato

Liquidazione onorari e spese:

euro 4.200 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

Parti civili numero 634

Costituite per il solo capo A1):

1. ZANOTTO KATIA
2. GASTALDELLO ANDRIANA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CORTESE MASSIMILIANA
2. BONTORIN MARTINA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. CORTESE RENATO E FERRONATO MARIA
2. ZANOTTO PIETRO

Avv. Paola Regazzo
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 3600,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte Civile numero 194 e 194bis

Costituita per il capo A1):

1.MANTOVAN AMEDEA

Avv. Mario Rigo
Liquidazione onorari e spese:
euro 4.920 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili 210 bis, 510
Parti civili costituite per il solo CAPO A1:

1. TONELATO GIOVANNA (TNLGNN44P70E682W) (N. 210 BIS)
2. FACCIN ELISABETTA (FCCLBT72H51L840W) (N.510)
3. FACCIN GUGLIELMO (FCCGLL36C05L157B) (N.510)
4. GALIOTTO LUCIA (GLTLCN38L64M199P) (N.510)
5. CLAVELLO SILVIA (CLVSLV67P47L157S) (N.510)
6. CLAVELLO CHIARA (CLVCHR69L58L157R) (N.510)
7. CLAVELLO LAURA (CLVLRA70S66L157Y) (N. 510)
8. In proprio e quali eredi legittimi di CLAVELLO GIORGIO (

CLVGRG37C30H829O) deceduto a Santorso (VI) il 6.4.2018

avv. Roberto Rigoni Stern
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.840 oltre 15%, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.123
Parti civili costituite per il solo CAPO A1:

1. Rigoni Bruno Franco, C.F. RGNBNF45B17L174P
2. Vellar Mariano, C.F. VLLMRN52E17A465
3. Facchin Tommaso, C.F. FCCTMS83H09L840O
4. Finco Daniela, C.F. FNCDNL52S63D882K
5. Rigoni Bruno, C.F. RGNBRN44S16D882C

Avv. Daniele Ripamonti
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 3.600 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile numero 373 e 373 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. MONT-ELE S.P.A.

avv. Carlo Edoardo Rocca
(144 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 10.395 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.601
Costituite per il solo capo A1):

1. ALBA BRUNA
2. ALBIERO ANGELINA
3. ALBIERO GIANCARLO
4. ALBIERO SILVIA
5. ANTOLINI MATTEO
6. ARTONI ALBERTO
7. BACCEGA ANNAMARIA

8. BARACCIOLI IDELMA
9. BARON MARGHERITA
10.BASTIANELLO MAURIZIO
11.BIONDI MARIO
12.BOLLARA ANTONINO
13.BOLZON MARIA
14.BONATO TERESINA
15.BONOLLO LUIGIA
16.BORGO BRUNA
17.BORIN FEDERICA
18.BORIN LIONELLO
19.BOZZATO ANTONIO MICHELE
20.BRAIDA MARIA CRISTINA
21.BRESSAN FRANCA
22.BRESSAN SILVANA
23.BROGIOLO GRAZIELLA
24.CANCELLIERI GIORGIO
25.CAPPELLO ANTONINO
26.CARLETTA MARIACRISTINA
27.CARLETTA PAOLA MARIA DIANA
28.CEREDA PIER LUIGI
29.CERIN GASTONE
30.CERVATO ANNA MARIA
31.CONFENTE LUIGINO
32.CONFENTE NICOLETTA
33.CUNIAL LORELLA
34.CUNICO STEFANIA
35.DAL BEN SAMUELA
36.DALLA VECCHIA LAURA
37.DALLE NOGARE FERDINANDO
38.DANIELI GIULIANO
39.D'AVANZO FEDERICO
40.DE STEFANI RENZO
41.FANTINATO CLAUDIA EREDE DI FANTINATO ANTONIO
42.FANTINATO FRANCESCO
43.FONTANA MARCO ANTONIO EREDE DI

FONTANA MARIO
44.FRAMALICCO LUCIANA
45.FRANCOLINI BARBARA
46.FRIGO GILBERTO
47.FRIGO LORENZO
48.GALVANIN ROBERTO
49.GAMMA MARIA PIA
50.GARBUIO ANGELINA
51.GHEDINA LUDOVICO
52.GIANNI' CARMELA
53.HAGGIAG ROBERTO
54.LIEVORE GIOVANNI
55.LOBBIA EMIRA
56.LOISON ALESSANDRO
57.LOISON DARIO
58.LOISON TRANQUILLO
59.LORETELLI GIORGIO
60.LUCCHINI ANTONIO
61.MACCHION WALTER
62.MAESTRELLI GRAZIANO
63.MAESTRELLO GINO
64.MARCASSOLI MARIA ROSA
65.MARCAZZAN MARISA
66.MARSON MARIA LUISA
67.MARTINELLI NELLA
68.MASIERO RICCARDO
69.MENEGHELLO GIOVANNA
70.MEZZALIRA ALESSANDRO
71.MIRRI DANIELE
72.MORETTO LUCIA
73.NUTINI ENRICO EREDE DI NUTINI PIO
74.NUTINI PIERO EREDE DI NUTINI PIO
75.PAIUSCO AUGUSTA
76.PARENTI CARLO EREDI DI PARENTI PIETRO
77.PARENTI IDI PAOLA MARIA EREDI DI PARENTI PIETRO
78.PARENTI PIERFRANCESCO EREDE DI PARENTI PIETRO
79.PATTI GIUSEPPE

80.PATTI SARAH
81.PAULON CRISTINA
82.PAVAN GREGORY
83.PIGATO GIORGIA NATASCIA
84.PIGATO SEBASTIANO
85.PILLA SONIA
86.PREMOLI LUISA
87.PUGLISI MADDALENA
88.REBULI ALDO
89.REDREZZA ELISA
90.RIGATO FEDERICO
91.ROVEGGIAN ROBERTO
92.SACCHETTO GIUSEPPE
93.SANMARTIN ROBERTO
94.SESENA DOADI
95.SIMONETTI ANTONIO
96.SIMONETTI DOMENICO
97.SIMONETTI GIUSEPPE
98.SPADARO MARIA LUISA
99.STEFANUTO LUIGI
100. TONINELLO LAURA
101. TONON GIUSEPPE
102. TONON UGO
103. TUCCI AURELIA
104. VEDOVATO FRANCESCO
105. VIGHINI GIUSEPPE
106. ZACCARIA ALESSANDRA
107. ZAMBON ANTONIO
108. ZANETTI ANDREA
109. ZANETTI ELISA
110. ZANETTI GIAMPAOLO
111. ZEN ANTONIO
112. ZEROUALI MUSTAPHA
113. ZUGLIAN MARIA ANTONIETTA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BIANCHINI DILVA

2. LOMBARDO BENEDETTO
3. PIANA ATTILIO
4. REBULI DAVID

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. BERTUSO ANITA
2. BIANCHINI PIETRO
3.CAVALLI PATRIZIA
4. CUNIAL DANIELA
5. CUNIAL FERNANDA
6. CUNIAL GIANNA
7. CUNIAL GIUSEPPE
8. CUNIAL LIA
9. CUNIAL LILLIANA
10.CUNIAL LINA
11. CUNIAL MARIO
12.CUNIAL ROBERTA
13. CUNIAL SABRINA
14.DE STEFANIS PATRIZIA
15.FRACASSO BRUNO
16.FRIGO ALICE
17.GARIFFO ROBERTA
18.ONGARO MARCO
19.PIGHI ROBERTO
20.RAIMO SALVATORE
21.SARTORI GIOVANNA
22.STEVANIN ANDREA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1. BIN BARBARA
2. BIN STEFANO
3. BOLZON ANNALISA
4. FENILI MARILISA

5. GRASER RENATO

avv. Sveva ROSSI
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
PARTE CIVILE n. 317
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Giovanni Caridi

Avv. Salvatore Ruberti
(21 parti)
Liquidazione onorari e spese:
Euro 6.960 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 252; 252bis; 546
Costituite per il solo capo A1

1. DANESI Enrica
2. SIMONESCHI Stefano e SIMONESCHI Giorgio
3. STABILE Enza Sara
4. DUEPPIU' S.R.L. in persona del suo legale rappresentante p.t. CIMMINO Giancarlo
5. BALDUCCI Silvia
6. MARTELLI Maria
7. MAROTTA Letizia Maria Antonietta
8. VADICAMO Carmelo Vincenzo
9. MERLINO Virginia
10.CITAREI Gianluca

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. VELLA Felice
2. D'ANTONA Gabriele e MERLINO Gloria

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. SANTAMARO Antonio e ZAMBRANO Cristina
2. DANINI Marco
3. DI CLEMENTE Patrizio
4. DONATI Mauro

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale del 2014:

1. ACCARDI Eugenio
2. OMBRA Sara

Avv. Ruggero Rubisse
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti Civili Numeri 280 e 435
Costituite per il solo capo A1):

1. Giovanni Zillo Monte Xillo (280 e 435)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Federico Mauri (280 e 435)
2. Paolo Zanetti (280 e 435)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Paola Masetti (280 e 435)

avv. Davide Sangiorgio:
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 per onorati oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n.624
Costituita per il solo capo A1):

1. TEP ENERGY SOLUTION S.r.l.

Avv. Agnese Sbraccia
Liquidazione onorari e spese:
euro 4.200 per onorari, oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 74

Costituite per il solo capo A1):

1.Patrizia Agostini
2.Giovanni Agostini
3.Vittoria Bartoli
4.Nerio Manfredini
5.Antonella De Martino
6.Stefania De Martino

Avv. Erika Scarpa
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.120 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.633

Costituite per il solo capo A1):

1. Rubensluciano S.p.a. (n. 6418)

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Favaretti S.r.l. (n. 6416)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Marsango S.n.c. (n. 6417)

Avv. Stefania Scarparo
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 54,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 603
Costituite per il solo capo A1):

1. MARCATO GIORGIO
2. MARCATO OMAR
2. MUNARIN LUCIANO
4. TONELLO LUIGIA

Avv. Guido Scudeller
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 3.600 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 27,00 per spese esenti
euro 38,80 per spese imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile numero 198
Costituite per il solo capo A1):

1. MARTIN PAOLA

Avv. Claudia SELMI
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 615
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SILVIO BARSOTTI
2. MONICA BARSOTTI

Avv. Lina Sguassero
(11 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 5.760 per onorari, oltre 15%, IVA, CPA
euro 297,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 644
Costituite per il solo capo A1:

8. BASCHERA Daniele
9. BORTOLUSSO Angelo
10.MONDOLO Alessandro
11.PIUSSI Daniela
12.SEBASTIANUTTO Silvano

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

6. CLOZZA Maurizio
7. FEDELE Giovanni
8. ZUANIGH Marco

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

9. BELTRAME Alessandra

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

4. Immobiliare Due B di Bidin Antonio & C. s.a.s.:
5. PUNTIN Manlio

Avv. Taryn Simeone:

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 3.960 per onorari, oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 200

Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Palladium S.a.s. di Christian Malinverni & c. in persona del legale rappresentante, sig. Christian Giovanni Malinverni
2. Robertino Cappozzo

Avv. Elisa Sottosanti

(11 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 5.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

euro 297,00 per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 637

Costituite per il solo capo A1:

13.MEDESSI Enrico
14.MEDESSI Giorgio
15.MEDESSI Riccardo
16.WEKER S.r.l. in persona del lrpt

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

9. BERTUSSI Luciano

10.SCAGNETTI Orietta

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

10.GARBELOTTO Miranda
11.SCANDROGLIO Anna Maria
12.ROSSI Mario

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

6. MADRASSI Barbara
7. MADRASSI Carlo

Avv. Monica SPADA
(53 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 10.895 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 47,404,547
Costituite per il solo capo A1):

1. ARBUSTINI LEDA
2. BARON TERESINA
3. BASSO RENATO
4. BIANCHI GRAZIELLA
5. BILLO GIUSEPPE
6. BOTTARO LAURA
7. BRAZZALE MARIA
8. CASTOPOLI SILVANA ALICE
9. DAVI' ROBERTO
10.GAMBA CLAUDIA
11.GARCIA LINUESA MARIA ALMUDENA
12.MENEGHINI CARLO
13.MENEGHINI FRANCO
14.MENEGHINI PAOLA
15.MENEGHINI STEFANIA
16.MIOTTI MARIA ROSA
17.MIOTTI RENZO
18.MOSELE GIULIANO
19.PASQUALOTTO GIUSEPPE

20.PASSUDETTI ILARIA
21.POLACCO CLAUDIO
22.RUFFONI RUGGERO
23.SCHIAVO RENATO
24.SPOTTI MARIA GRAZIA
25.TOMBA INES
26.VELLAR ADRIANA
27.VELLAR SILVANO
28.VIVIAN MARIO
29.ZANETTIN FRANCO

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. DA RIN BETTA MARIA GRAZIA
2. FACCHIN BORTOLO
3. FACCHIN SUSANNA
4. GAMBA GIULIO
5. MASON ANNA MARIA
6. MOTTERLE MARIA LUISA
7. MOZZO MASSIMO LUIGI
8. PATRIZI GIANCARLO
9. SAGGIN RITA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. BETTO ANTONIO
2. BORGO GIOVANNI BATTISTA
3. DALLA GRANA LUCIANA
4. DANAZZO ANTONIO
5. DANAZZO LUCA
6. DANAZZO LUCIANO
7. RABITO FRANCESCO
8. RUBIN SANDRA
9. UDERZO SMERALDO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. BORGHIN LAURA GISELLA
2. MAGNABOSCO LUCIA

3. MARCHESIN BRUNO
4. PRIMULTINI ROSALIA
5. TADIELLO COSTANTINO
6. VENDRAMIN MARIA ANTONIA

Avv. Paolo Spagnolo
(40 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 8.750 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 1.465,38 per spese
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 360,139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 253, 360 bis, 572
Costituite per il solo capo A1):

1. Calore Fabio (cronologico n. 145)
2. S.A.C.E.T. s.r.l. (cronologico n. 157)
3. Associazione Commercianti del Mandamento di Thiene (cronologico n. 159)
4. Dal Medico Andrea (cronologico n. 253)
5. Pigato Vania (cronologico n. 253)
6. Rigoni Carlo (cronologico n. 253)
7. Stella Marilena (cronologico n. 253)
8. Tagliapietra Carla (cronologico n. 253)
9. Vaccari Cristiano (cronologico n. 253)
10. Vescovi Rosalia (cronologico n. 253)
11. Corrà Antonio (cronologico n. 360 bis)
12. Bonato Andrea, Bonato Silvia, Vivian Anna Maria (cronologico n. 360 bis) eredi Bonato Giovanni
13. Bonato Andrea (cronologico n. 360 bis)
14. Borgo Severino (cronologico n. 360 bis)
15. Bortoli Andrea (cronologico n. 360 bis)
16. Bortoli Paolo (cronologico n. 360 bis)
17. Corrà Maddalena, Calapai Giovanna (cronologico n. 360 bis)
18. Crestani Laura (cronologico n. 360 bis)
19. Scandola Daniele (cronologico n. 360 bis)
20. Cappellari Luisa (cronologico n. 572)
21. Ometto Nadia (cronologico n. 572)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Bernardini Bruno (cronologico n. 146)
2. Polato Giovanna (cronologico n. 147)
3. Dal Ferro Massimo (cronologico n. 155)
4. Marana Teresa (cronologico n. 161)

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Costeniero Claudio (cronologico n. 141)
2. Balasso Maria Angela (cronologico n. 143)
3. Guerra Matteo (cronologico n. 149)
4. Fabris Dublinio Ruggero (cronologico n. 153)
5. Pozzato Pierpaolo (cronologico n. 253)
6. Casagrande Stefano (cronologico n. 360 Proc. n. 5851/2017)
7. Corrà Filippo (cronologico n. 360 bis)
8. Lorenzi Antonella (cronologico n. 360 bis)
9. M.G.A. s.r.l. (cronologico n. 360 bis)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Guzzonato Paola (cronologico n. 139)
2. Banzato Antonella (cronologico n. 148)
3. Guerra Marco (cronologico n. 151)
4. Borriero Giuseppe (cronologico n.156)
5. Rossi Joseph Mauro (cronologico n. 253)

Avv. CARLO SPILLARE
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 oltre 15%, IVA, CPA
Parte civile N. 278
Costituita per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2013:

278. ZATTRA RICCARDO

Avv. STEFANO SQUARISE
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

Parti civili numero 241
Costituite per il solo capo A1:

1. AUTOFFICINA SANDRI S.R.L.
2. SINTESI S.R.L.

Avv. Riccardo Ternullo
(52 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 9.695,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili posizioni n. 323, 532
Costituite per il solo capo A1:

1. BERTUOLO RUGGERO
2. BORGO MAURO
3. BORIERO ALBERTO
4. BRAGOLUSI JESSICA
5. BROCCARDO FABIO (EREDE DI POZZAN GIANNINA ROSA)
6. BROCCARDO STEFANO in proprio e quale erede di POZZAN GIANNINA ROSA
7. CADEMARTIRI ALLAN
8. CADEMARTIRI ELLEN
9. CALGARO CATERINA
10. CAPPONI MARIA LUISA
11. CASAROTTO CHIARA
12. CAVION ALBERTO
13. CHIAPPIN LUCIO
14. CHIOCCARELLO GIUSEPPE
15. COMPARIN MARIA GRAZIA
16. CONFENTE MAURIZIO
17. DAL MOLIN MIRELLA, GRAZIANI LIALA E RICCARDO (QUALI EREDI DI GRAZIANI MARIO)
18. DAL POZZO ROSETTA
19. DAL SANTO ISIDORO
20. DE TOMASI LUCIANA
21. EUROSTAR SRL
22. FIORIO ROLANDO
23. GHIOTTO DIEGO

24.GONELLA PAOLO
25.LUCIETTO STEFANO
26.MAISETTI SIMONE E BERNARDI AGNESE (COINTESTATARI)
27.MAITAN SERGIO
28.MAPORTI ELIA
29.MENEGAZZO ELDA
30.MILANI GIANNI
31.NESTORI FRANCO
32.POLLANO SIMONE
33.ROSSI MARIANO
34.ROSSIGNOLI FILIPPO
35.ROSTELLO ANNA
36.SALVADORE MICHELE
37.SCHIAVI PIERLUCA
38.SELLA MAURIZIO
39.STEGAGNOLO ETTORE
40.SUONO TELECOM SRL
41.TERZO ANNA FRANCESCA, TERZO MARIA CRISTINA, DAL PRA' MIRANDA (QUALI EREDI DI TERZO EVARISTO)
42.ZICHE FRANCESCA
43.ZOLIN MARIANNA PAOLA
44.ZORDAN GASTONE
45.ZORZI ALBINO

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. RECK GIANLUIGI

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.BERTIN GIORGIO
2.MAGNABOSCO PIERINO E LUCIANA (QUALI EREDI DI MAGNABOSCO TERESA)
2. POMES ERNESTO
3. SCASSI CLAUDIA
4. VACCARO GRAZIELLA
5. BENINCA' CARLO

Avv. Francesco Ternullo
Liquidazione onorari e spese:

euro 16.100,00 per onorari oltre 15% IVA CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili posizioni n. 62 – 62 bis, 214 – 214 bis, 216 -216 bis, 222 – 222 bis, 322, 354 – 354 bis, 533
COSTITUITE PER IL SOLO CAPO A1:

1. AGOSTINETTO ALFREDO
2. ALBERTON DANIELA
3. ALTOE' EDY
4. AMAGLIO VALERIA
5. ANDREIN MICHELA
6. ANGELO MARIA BRUNA
7. ANTONELLO EMILIO LIVIO
8. ANTONELLO PAOLO
9. ANZOLIN ANNA MARIA
10.APOLLONI MARIA GIOVANNA
11.APOLLONI MORENO
12.ARBORI ANNA
13.ARMILETTI ANTONELLA
14.ARNOSTI ROBERTO
15.ARTUZZI GIORDANO VINCENZO
16.AVINCOLA ALESSANDRO
17.BABBETTO PAOLO
18.BABBINI LOREDANA
19.BAESSO GIUSEPPE
20.BALASSO FIORELLA
21.BALDISSERI CLARA
22.BALZARIN LORETTA
23.BARBAN ALBERTO
24.BARBAN BRUNO
25.BARBAN LEONARDO
26.BARBAN PAOLO
27.BARBESI LOREDANA
28.BARCO SEBASTIANO
29.BASSANELLO ENRICO
30.BASSETTO DANIELA
31.BASSETTO ENRICO
32.BASSETTO SILVIO
33.BASSO ADRIANO
34.BASSO PIETRO
35.BATTISTELLA GIAN GIUSEPPE

36.BAU' CELESTINA
37.BAU' SANDRO
38.BEATO ELVIO
39.BEDIN MARIATERESA
40.BEDIN RICCARDO
41.BEDIN ROSALIA
42.BEGHETTO ROBERTO
43.BELLORO FABIO
44.BELLOTTO GIOVANNI
45.BENALI MICHELE
46.BENALI ROBERTO
47.BENINCA' FRANCO
48.BERGAMIN ELDA
49.BERGO ROBERTA
50.BERNAR RUGGERO
51.BERNO MARIA
52.BERSANI SARAH
53.BERTOLDO BENIAMINO
54.BETTINI BRUNO
55.BIASIO EMANUELA
56.BINOZZO TIZIANO
57.BISSOLI ANNA MARIA
58.BIZZOTTO RENATA
59.BOAROTTO GIULIANA
60.BOCCARDO MARIA ANGELA
61.BONI LIDIA
62.BONOMI FRANCA
63.BONOMO IDA MARIA
64.BORINATO CLARA
65.BORTOLI CRISTINA MICHELA
66.BORTOLI ROBERTO
67.BORTOLI VALENTINA
68.BORTOLOTTO LUIGI
69.BOSCAGINI LUCIANA
70.BOSCARDIN GIOVANNI
71.BOSCHETTO GIUSEPPE
72.BOSCOLO SILVANO
73.BOTTEGAL LUCIA
74.BOTTIN MICHELE
75.BOZ DENIS
76.BRAGAGNOLO LUCIANO
77.BRESCACCIN MIRANDA

78.	BRESSAN ESTER
79.	BROCCA MAURO
80.	BROGIOLO GRAZIELLA
81.	BROTTO ALESSANDRA
82.	BROTTO EMANUELA
83.	BROTTO LILIANA
84.	BRUNO ASSUNTA
85.	BURATTO SILVIA
86.	BURICCHI SERGIO
87.	BUSINATO BRUNO
88.	BUSSI FRANCO
89.	CACCARO MICHELA
90.	CACEFFO LUCIANO
91.	CALBI ANTONIO
92.	CALEARO MIRIA
93.	CALGAROTTO CARLETTO
94.	CALLEGARO PAOLA
95.	CAMPAGNARO FRANCESCO
96.	CAMPAGNOLO VALENTINO
97.	CAMPANER PIERINA
98.	CANAL FRANCESCO
99.	CANNATA ANDREA
100.	CAODURO DANILO
101.	CAPOVILLA NIVES
102.	CAPPOZZO ANTONIO
103.	CAPPOZZO MANUELA
104.	CAPPOZZO MARIA
105.	CARLI MIRIA
106.	CARLOTTO MARIO
107.	CARON GIULIA
108.	CARRARO ADELINO
109.	CASATTO NADIA CELESTINA
110.	CASTAGNA EMANUELE
111.	CASTEGNARO MARIA LUISA
112.	CATTANEO RITA
113.	CATTAZZO CLAUDIO
114.	CAVALLIERE ANNA MARIA
115.	CAZZANI ALBERTA
116.	CAZZANI ANTONIO MARIA STEFANO
117.	CAZZOLA BIANCA ROSA
118.	CECCHIN DARIO
119.	CEGALIN CRISTINA

120.	CELSAN VITTORIO
121.	CERETTA ELISA
122.	CERETTA PIETRO
123.	CESCHIN ROSETTA
124.	CHIEMENTIN MARIA LUISA
125.	CHIMENTO LUCIANO
126.	CHIMENTON LINO
127.	CINERANI FABIO
128.	CIPRIOTTO RAFFAELE
129.	CISCO FABIO
130.	CISCO LISA
131.	COCCO ADA
132.	COLLA ANDREA
133.	COLLIN ADA
134.	COMIN PIERANTONIO
135.	CONFENTE LUIGI
136.	CONFENTE MARIANO
137.	CONTRI MASSIMO
138.	CORAIN MARINO
139.	CORRA' GIOVANI CRISTIANO
140.	CORRADIN CLAUDIO
141.	CORRADIN MARIA ANGELINA
142.	CORRADINI REMIGIO BORTOLO
143.	CORTESE GIUSEPPE
144.	CRACCO LORENZO
145.	CRACCO LUCA
146.	CRIVELLARO GIULIANA
147.	CUCCO GIULIANO
148.	CUSINATO ROBERTO
149.	DAL CENIGO GIOVANNI
150.	DAL CENIGO MICHELE
151.	DAL GRANDE RAFFAELLA
152.	DAL LAGO BRUNA
153.	DAL LAGO GIANNA
154.	DAL LAGO MARISA
155.	DAL MOLI MARIA
156.	DAL MOLIN ELVIRA
157.	DAL MOLIN MIRELLA
158.	DAL PRA' MARISA (deceduta)
159.	DAL ZOTTO AMBRA
160.	DALLA BENETTA PIERGIANNI
161.	DALLA VALLE LUIGI

162.	DALL'AMICO SILVANO
163.	DALL'ARA PAOLO
164.	DALLE AVE CATERINA
165.	DALLE CARBONARE BRUNA
166.	DALLEFFE ROBERTA
167.	DAMINI LUIGI
168.	DANTI MARINA
169.	DE BIASI LAURA MARIA
170.	DE BIASI MARIA LUISA
171.	DE MUNARI CRISTINA
172.	DE MURI ESTER
173.	DE MURI ESTER
174.	DETTO LOREDANA
175.	DOMUS EST DI VETROVA EKATERINA
176.	DRAGO GIANNINA
177.	DROGHIERI LAURA
178.	EMMETIESSE SNC DI BENALE ROBERTO E MICHELE
179.	F.A.S. SAS DI FABBIAN MIRCO
180.	FABBIAN FRANCESCO
181.	FABBIAN MIRCO
182.	FACCHIN DINA
183.	FACCHIN GIUSEPPE
184.	FACCIN ANDREA
185.	FACCIN BENITO
186.	FACCIN CLAUDIO
187.	FACCIN LUCA
188.	FACCIO CLAUDIO
189.	FACCIO DARIO
190.	FACCIOLI FRANCA
191.	FAEDO MILENA
192.	FANTINATO MAURO
193.	FANTINATO PAOLO
194.	FANTON LUCA
195.	FAVARO GIANNI
196.	FAVASULI MARIA ANTONIA
197.	FAVERO ENO
198.	FAVERO GIUSEPPE
199.	FENZI CLAUDIO
200.	FERRARI DANIELA
201.	FERRARI ISACCO
202.	FERRONATO DOMENICA
203.	FILIPPI ALBERTO

204.	FILIPPINI PAOLO
205.	FINA VALERIA
206.	FINCO PAOLO
207.	FIOR FRANCO
208.	FIORAVANZO NICOLETTA
209.	FIORINI MIRKO
210.	FIORINI SILVANO
211.	FOCHESATO ELISABETTA
212.	FOCHESATO RITA
213.	FOGAROLLO TERESA
214.	FRACASSO DONATELLA
215.	FRACASSO MARIANGIOLA
216.	FRACCARO VALERIO
217.	FRACCARO VALTER
218.	FRAMEGLIA MADDALENA
219.	FRANCESCHETTI GIANNA
220.	FRANCESCONI ENRICO
221.	FRANCHETTO LUISA
222.	FRANZAN REMIRO
223.	FRANZOI DAVIDE
224.	FREGNAN PAOLO
225.	FRESCURATO BRUNA
226.	FRESTAZZI ROSETTA
227.	FUSI GIULIANA
228.	GAETAN LLYOD
229.	GALVAN ADELINA
230.	GARBIN ROSSANA ASSUNTA
231.	GARZOTTO GIUSEPPE
232.	GEMIN ROMINA
233.	GEMIN STEFANO
234.	GERLIN PAOLO
235.	GHIRARDELLI NICOLA
236.	GIACOMELLO DANIELA
237.	GIARETTA GIANPAOLO
238.	GIARETTA GIUSTINA
239.	GIORDANI LOREDANA
240.	GIUSTI PAOLA
241.	GIUSTI RICCARDO
242.	GIUSTI SIMONETTA
243.	GNATA ROSA LISA
244.	GRAIZZARO VALERIA
245.	GRANZIERA LUCIANO

246.	GRAZIANI GAETANO
247.	GRECCHI PIETRO
248.	GREGO SERGIO
249.	GRITTI SERGIO
250.	GUARDA MIRELLA
251.	GUARISE SILVANO
252.	GUAZZO CARLO MARIA
253.	GUERRA MARIO
254.	GUGLIELMONI ANDREA
255.	IACOBELLIS LAURETTA
256.	LAGO MARIA LORETTA
257.	LAZZARIN GIAMPAOLO
258.	LIBRALATO GIUSEPPINA
259.	LIVOTI ELIO LITTERIO
260.	LOBBIA FRANCESCA
261.	LODDO STEFANO
262.	LONGO ANDREA
263.	LONGO CESARE E C. SAS.
264.	LONGO SAS ANDREA
265.	LORANDI MARINA
266.	LORENZETTI SILVANA
267.	LORO LUCIANO
268.	LOVATO BRUNA
269.	LOVATO CLELIA
270.	LOVATO GIANCARLO
271.	MAGARAGGIA MARGHERITA
272.	MAGNAGUAGNO CATERINA
273.	MAISTRELLO FRANCESCA ROMANA
274.	MAISTRO PAOLA
275.	MANFROTTO LAURA ELISABETTA
276.	MANOLI LORENZO
277.	MANTEGAZZA VALERIO
278.	MANTOVANI MARINA
279.	MANUZZATO ALBERTO
280.	MANUZZATO CORRADO
281.	MANUZZATO SERGIO
282.	MANZOLARO DELFINA
283.	MARAFFON MARIA LUISA
284.	MARCANTE RENATO
285.	MARCHESAN GIANCARLO
286.	MARCHESIN ANTONIA
287.	MARCHETTI ANDREA

288.	MARCHETTO WILMA
289.	MARCHIORO MARCO
290.	MARCON FLAVIO
291.	MARIGO EDDI
292.	MARINATTO ADRIANA
293.	MARINATTO CATERINA
294.	MARINI ELEONORA
295.	MARION ELISA
296.	MAROSO FRANCESCO
297.	MARTANO FLAVIO
298.	MARTINELLO ADRIANO
299.	MARTINI MATTEO
300.	MASI GIAMBATTSITA
301.	MASSIGNAN AMELIA
302.	MASSIGNAN ELISABETTA
303.	MASSIGNAN GIANLUIGI
304.	MASTROTTO CLAUDIO
305.	MASTROTTO ROSA
306.	MATTIELLO ROBERTO
307.	MAULE LINA
308.	MEGGIOLARO ANTONELLA
309.	MEGGIORIN BRUNA
310.	MELOSU LAURA
311.	MELOSU VINCENZO
312.	MERLO GRAZIANO
313.	MICHELATO ELISABETTA
314.	MICHELATO FERNANDO
315.	MILANI DANIELA
316.	MIONI LIDES
317.	MONTAGNER PRIMO
318.	MORESCO ANTONIETTA
319.	MORINI EMILIANA
320.	MOSCARDI ILARIA
321.	MUNARI CANDIDA
322.	MURARO DANIELA
323.	NALIN ROBERTA
324.	NARDI FABIO
325.	NEGRETTO ARMIDO
326.	NEGRO ALESSIO
327.	NENZEN ROBERTO
328.	NICCHIO BARBARA
329.	NOGAROLE RUGGERO

330.	NOGAROLE SEBASTIANO
331.	NONINI ELSA
332.	OLIVETTO DIEGO
333.	OLIVIERO MARINO
334.	OLMI ANDREA
335.	OLMI ELISABETTA
336.	OLMI FABIO
337.	OMETTO OTTORINO
338.	OMIZZOLO GIACOMINO
339.	ORIZIO PIETRO
340.	PACCANARO LILIANA
341.	PAGIUSCO CATERINA
342.	PAIUSCO LINA RITA
343.	PANA GIANCARLO
344.	PANDINI YURI
345.	PANOZZO CINZIA
346.	PANOZZO SILVANO
347.	PANOZZO TEO
348.	PAOLIK LUCA
349.	PARISE ANTONELLA
350.	PARISE LAURA
351.	PARISON ANTONIO
352.	PAROLIN FRANCESCA ELENA
353.	PAROLIN UMBERTO
354.	PASIN ANTONIO
355.	PASQUAL LAURA
356.	PASSARIN GIUSEPPINA (n. 04/11/50)
357.	PASTORE GIUSEPPINA
358.	PAVIANI PAOLA
359.	PEGORARO BORTOLO
360.	PEGORARO LUCIANO (n. 18/10/1942)
361.	PELLATTIERO FRANCO
362.	PELUCCHI SERGIO
363.	PENNACCHIO ARIANNA
364.	PERUZZI MARIO
365.	PESAVENTO CHIARA
366.	PESAVENTO EDDA
367.	PESAVENTO GIANNI
368.	PETTENE MARILENA
369.	PIANA ADRIANA
370.	PIAZZETTA ALESSANDRO
371.	PIAZZETTA BRUNO

372.	PIAZZETTA FEDERICO
373.	PICCOLI LUCIANA
374.	PICCOLI ROBERTA
375.	PIGATO TERESA
376.	PIOVAN LIA
377.	POLESE ARNALDO
378.	POLETTO SARA
379.	PORCEDDA AURELIO
380.	POZZA BERTILLA ASSUNTA
381.	PRETTO ORNELLA
382.	PRIANTE GIUSEPPE
383.	PROFESSIONE ELEONORA
384.	PULLER ROBERTO
385.	PULLER SIMONETTA
386.	RADOSSI PAOLO
387.	RAMANZIN PIETRO
388.	RAMON ALFONSO
389.	RANDON GIANLUCA
390.	RANZATO WALTER
391.	REBECCA CINZIA
392.	RENSI WALTER GIUSEPPE
393.	RETIS RAFFAELE
394.	RIGON CARLA
395.	RIZZETTO AVELLINO
396.	RIZZI SILVIO
397.	ROMA ROSA MARIA
398.	ROMEO ANTONIO PIERNATALE
399.	RONCHI ALESSANDRO
400.	ROS LINA
401.	ROS MARA
402.	ROS PAOLA
403.	ROSSATI ELISABETTA
404.	ROSSI PATRIZIA
405.	ROVETTI LOREDANA
406.	RUZZA GIOVANNI
407.	S.I.E.I. SRL
408.	SACCHETTO GIANCARLO
409.	SACCHETTO LUIGINA
410.	SALVATO MASSIMILIANO
411.	SANSIGOLO GIUSEPPE
412.	SANTACATTERINA DAVIDE
413.	SANTOLIN ALDO

414.	SARTORI BRUNO
415.	SARTORI IVO
416.	SATURNI GUGLIELMO
417.	SBABO MAURIZIO
418.	SCALABRIN LUCIA
419.	SCAPIN CLAUDIO
420.	SCAPIN MICHELE
421.	SCAPIN SARA
422.	SCHIAVO MARIA GABRIELLA
423.	SCUCCATO RENATA
424.	SEGALLA ADILLA
425.	SELLA DARIO GIUSEPPE
426.	SELLA GIANFRANCO
427.	SERNAGIOTTO MARIA
428.	SGRAGARA ATTILIO
429.	SILVESTRI DONATELLA
430.	SIMONATO ANTONIO
431.	SINICATO ROBERTO
432.	SINIGAGLIA DINO
433.	SPANU GIOVANNI
434.	SPANU MARCO
435.	SPEROTTO STEFANO
436.	SPILLARE LEONILDE
437.	SQUERCINA PAOLA
438.	STELLA CLARA MARIA
439.	STOCCO CINZIA
440.	STOCCO MARIA GRAZIA
441.	STOCCO PATRIZIA
442.	STRAZZACAPPA MARIO
443.	TASIN AIDA
444.	TASIN LUISA
445.	TELO' SILVIA
446.	TESSARI LORENA IRENE
447.	TIRAPELLE SANDRO
448.	TODESCO LIVIA
449.	TOFFANIN ALBERTO
450.	TOMI DANIELA
451.	TONDINI ROBERTA
452.	TONELATO ELISA
453.	TONIOLO DAVIDE
454.	TORRE GIULIA
455.	TOTTI LISA

456.	TOTTI MARA
457.	TREVISAN CARMELA
458.	TROVATO GIUSEPPE
459.	VACCARI RENATA
460.	VADORI CATERINA
461.	VALDEGAMBERI MARIAROSA
462.	VALENTE ROBERTO
463.	VALENTINI MICHELA
464.	VALERIO VITTORINO
465.	VALLE GIANNI
466.	VALLE GIORGIO
467.	VARALI OMBRETTA
468.	VAROTTO MICHELA
469.	VBA DI VEDOVATO PAOLO SAS
470.	VELLERE PIA FRANCESCA
471.	VESCOVI LUCIANA
472.	VIELMO CAROLA
473.	VIMEC SRL
474.	VOLPATO GENESIO
475.	VOLPE ANTONIO
476.	ZACCARIA GIULIO
477.	ZACCARIA LINA
478.	ZACCARIA MARCO
479.	ZACCARIA SERGIO
480.	ZACCARIA SILVANO
481.	ZAMPERLINI FLAVIA
482.	ZAMUNARO ANISA
483.	ZANCAN ELENA
484.	ZANCAN LUCIANO
485.	ZANELLA GIULIA
486.	ZANINI SILVIA
487.	ZANOLLO ROBERTO
488.	ZANUSO IVANA
489.	ZARANTONELLO NERINA
490.	ZEN LIA
491.	ZIGLIOTTO DOMENICO
492.	ZOCCHE BRUNO
493.	ZOLIN LUDOVICA
494.	ZORDAN GIOVANNI
495.	ZORDAN LIDIA
496.	ZULIANI GIULIANO

COSTITUITE PER CAPI A1 E I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. ABV CLIMATIZZAZIONE SRL
2. ACCINI MARCO
3. BACCARIN ANTONIO
4. BALASSO MAURO ANTONIO
5. BARBAN BERNARDINO
6. BARBERINI FRANCESCO
7. BATTISTELLA GIROLAMO MARIO
8. BECCARI CLAUDIA
9. BEGHINI GIANNI
10.BENETTI ALDO
11.BERTOLDO TERESA
12.BERTUZZO NADIA
13.BIANCHETTO WLADI
14.BIASIN LINA
15.BOARO GIUSEPPE
16.BOATO CRISTINA
17.BOCCARDI MARIO
18.BORSATTO MARIA ELISA
19.BORTOLASO MASSIMO
20.BORTOLETTI EUGENIO
21.BORTOLI MATTIA
22.BOSCOLO ZEMELLO TULLIO
23.BOTTAN FABIO
24.BOVO GIANNI
25.BOVO GRAZIELLA
26.BOZZETTI ANTONIO
27.BRAGAGNOLO LORENZO
28.BRAVI CARLO
29.BRAVI MASSIMO
30.BRESSAN ROSA
31.BROTTO MONICA
32.BRUNELLI GIOVANNI BATTISTA
33.CAILOTTO GIOVANNI ROBERTO
34.CAMERRA GIUSEPPE
35.CAMPAGNARA ANDREA E SANTE & C. SNC
36.CAPPELLOTTO CARMEN
37.CARLESSO DINO
38.CARLINO ANDREA
39.CARRARO GIPS SRL

40.CARRETTA ANNA MARIA
41.CASTEGNARO MICHELA
42.CASTEGNARO VANIA
43.CAVALLON ROSA BERTILLA
44.CAVEDON GINA
45.CELSAN ANGELO
46.CENCIN LORENZO
47.CERATO ELVIO
48.CESTARI FRANCO
49.CIMAN MARIANO
50.COGO GIOVANNI
51.COLLAUZZO PAOLA
52.COLLODEL MASSIMO
53.COLTRO MICHELE
54.CONTE ANNA
55.CORRADIN ALBA
56.CRESTANI ALESSANDRO
57.CUNICO GRAZIELLA
58.CUNICO VANDA
59.CUSINATO FRANCO
60.D'ADEMO MICHELE
61.D'AGOSTINO ENNIO
62.DAL CORSO RENATA
63.DAL PRA' IGINO
64.DAL ZOTTO VALENTINO
65.DALLE NOGARE LORIANO
66.DE FORNI GISELDA
67.DE MUNARI VITTORIA
68.FACCHINELLO AURELIA
69.FACCIO LUCIA
70.FARMACIA DAL CENGIO GIOVANNI SAS
71.FATTORE DONATA
72.FERRO MILONE GIULIA
73.FOGLIATO GIULIANA
74.FONSO AMELIA
75.FORESTAN ELISABETTA
76.FORMICA SERAFINO ANTONIO
77.FRACCALANZA ROSSELLA
78.FRIGO MASSIMO
79.FRIGO STEFANO
80.GAIGA ADRIANO
81.GALLO LAURA

82.	GEROLAMI LEO GINO ROBERTO
83.	GIACOMIN ELSA
84.	GRAZIAN GILBERTO
85.	GUASTINI FRANCESCO SILVIO
86.	GUOLI GIORDANO
87.	LAGO ANGELA
88.	LAZZARIN CLARA
89.	LAZZARIN GIORGIO
90.	LAZZARIN JACOPO
91.	LAZZAROTTO ALESSANDRO
92.	LINGUANOTTO LUIGI
93.	LISSANDRINI FRANCO
94.	LOBBIA ALBERTO
95.	LOBBIA ELENA
96.	LOTTO FRIDA
97.	LOVO GIUSEPPE
98.	LUCCHETTA VALERIO
99.	LUCCHINI ALCIDA
100.	MACOR LORIS
101.	MALPIERO ALBERTO
102.	MANENTE TIZIANO
103.	MARTIGNON MARINO
104.	MAZZARI DIEGO
105.	MAZZOCCO ANTONIO GIOVANNI
106.	MAZZOCCO FRANCESCA
107.	MENDUNI GIUSEPPINA
108.	MICHIELINI GIANFRANCO
109.	MOLON GIAMPIETRO
110.	MORANDIN MARINA
111.	MORETTO DOMENICO
112.	MORO LUCA
113.	MOTTERLE TIZIANO
114.	MURDACA MARIO
115.	NEGRIN ANTONIO
116.	NICOLIN MIRCO
117.	NISTICO' MARIA STELLA
118.	NOGARA SEBASTIANO
119.	OLIVA ALVISE
120.	OMENETTO LILY
121.	PADOVAN GIAMPAOLO
122.	PALLARO MASSIMO DANIELE
123.	PANDIN MASSIMO

124.	PANIZZOLO ADRIANO
125.	PANOZZO ENRICO
126.	PANOZZO LUIGINO
127.	PASQUALOTTO MORENO
128.	PAVAN PAOLINO
129.	PEGORIN TIZIANO
130.	PESAVENTO LUCA
131.	PESAVENTO MARIA MICHELA
132.	PICCOLI ROBERTO
133.	PIERANGELO LUISA
134.	PONCATO ITALO
135.	PONCATO LORELLA
136.	PONTAROLLO GIANNI
137.	POZZA ENRICO
138.	POZZATO ANNA MARIA
139.	PRIANTE FERNANDO
140.	RIGODANZO MARIA FAUSTA
141.	RONCATO ALEX
142.	RONZANI ANNA MARIA
143.	ROSSI ALBERTO
144.	RUARO STEFANO DAVIDE
145.	RUATTI ANTONELLA
146.	SACCARDO ROBERTA
147.	SARTORI CARLO (n. 12/02/1961)
148.	SEGATO SABRINA
149.	SILVESTRI STEFANIA
150.	SIMONATO FABIO
151.	SNICHELOTTO CARLA
152.	SOCCOL MARCELLINA
153.	STRADIOTTO ALESSANDRA
154.	STRADIOTTO GIORGIO
155.	SUDATI GIOVANNA
156.	SUDIERO MASSIMO
157.	TAIETTA ROSANNA
158.	TESCARI EVA
159.	TIMOTEI MARIA GRAZIA
160.	TISATO ANTONELLA
161.	TISATO NICOLETTA
162.	TODESCO BARTOLOMEO
163.	TOMBESI PAOLO
164.	TOMELLERI FAUSTO
165.	TOMI ALDO

166.	TOSATO CLAUDIO
167.	TOSATO SILVANO
168.	TRESTIN GIUSEPPE
169.	TRIVELLIN ROMANO
170.	TUBALDO ILEANA
171.	TURCATO DENNIS
172.	UGOLIN CLELIANA
173.	ULLIANA LARA
174.	VACCARI ROSANNA
175.	VALENTINI PAOLO
176.	VOLPATO PAOLO
177.	VOLPATO VITTORIO
178.	ZENATTI BRUNA
179.	ZERBATO EDDA
180.	ZERBATO MARGHERITA
181.	ZERBATO SANDRA

COSTITUITE PER I CAPI A1 E L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento del capitale 2014:

1. ANTONIAZZI CARLO
2. AVINCOLA MARIA GRAZIA
3. BACCI MANUELA
4. BALDAN RUGGERO
5. BALDISSERA IVA
6. BARBAN ALDO
7. BASSANI ALDO
8. BASSANI LUCA
9. BATTANOLI DAVIDE
10.BISSOLI ROMANA MARIA
11.BORGO ROBERTO
12.BORTOLI MILENA
13.BOSCOLO BOZZA SANTE
14.BOTOSSO ERMES
15.BUSATO ARMANDO
16.CAILOTTO DANIELA
17.CALGARO PIETRO ANTONIO
18.CALLEGARIN DAVIDE
19.CARBONIERO FRANCA
20.CARIATI ROBERTO
21.CASTEGNARO PAOLO
22.CASTEGNARO VALENTINO

23.CATANIA SILVIA
24.CAZZOLA LIA
25.CEBA DIEGO
26.CENZATO LORENA
27.CERVA ROBERTO
28.CERVELLIN RUGGERO
29.CHIARELLO FRANCA
30.CHIAROTTI FRANCA
31.CHIMENTON VINICIO
32.CHIODI NADIA
33.CLARI CARLA
34.COLMEGNA ERMENEGILDA
35.COLTRO CARLO
36.COMPARIN CATERINA
37.COSARO LUISELLA
38.CRISTOFERI VITTORIA
39.DAL CAPPELLO DINO
40.DAL LAGO ANTONIA
41.DALLA SERRA NICOLA
42.DALLA VECCHIA MARIA ROSA
43.DE ROSSI CARLA MARIA
44.DI BELLA CARMELO
45.DIDONI ADRIANA
46.FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
47.FILIPPI DONATELLA
48.FIORASI ANDREA
49.FIORAVANZO ARIANNA
50.FORESTAN ALESSANDRA
51.FRIGO SANDRO
52.GALVAN GIANFRANCESCO
53.GAZZOLA LUCA
54.GELAINI BARBARA
55.GEMIN LUIGI
56.GHIOTTO GIUDITTA
57.GIAMBELLINI GIANFRANCO
58.GISOLLI MARCO
59.GIURIATO VITTORIO
60.GIURIOLO GIANLUIGI
61.GRANDE WALTER
62.GRIFONI ITALINO
63.GUARDA SILVANO
64.INFANTI FERNANDA

65.LAMBRIANIDU KIVELI
66.LIBRALATO ALESSANDRO
67.LONGO MARISA
68.LOVISON STEFANO
69.MACCA' CINZIA
70.MAGATON PIERINA
71.MANTOVANI ANNA ALBERTA
72.MARANA PIETRO
73.MARCELLONI MICHELA
74.MARCHESAN AQUILINA
75.MARCHETTI LUIGI FEDERICO
76.MARCHI MARIA GRAZIA
77.MARZARI PIETRO SIMONE
78.MARZOLA EMANUELE
79.MASOTTI FRANCA
80.MATTIETTI LUCA
81.MELIS ADELCHI
82.MENIN DANILO
83.MENTI ROBERTA
84.MURUZZU ADRIANA
85.NARDI DIEGO
86.NARDI ELIO
87.NICOLETTI LAURA
88.NICOLIN EMANUELA
89.NICOLIN MARIA LUISA
90.NOVENTA GERMANO
91.NUVOLA ADRIANA
92.PACCANARO PAOLO
93.PARISE GILBERTO
94.PEGORARO ADELE
95.PELLATTIERO DANIELE
96.PELOSIN BRUNO
97.PELOSO GIORGIO
98.PELOSO SILVANA
99.PENDIN FILIPPO
100. PENDIN PIERPAOLO
101. PERIN ROSETTA
102. PERUZZI STEFANIA
103. PICCOLO MIRCO
104. PINTON SONIA
105. PIVA EMANUELE
106. PIVA MARIO

107.	POLESE TERESINA
108.	POZZA IVANO
109.	RAGAZZO DANIELA
110.	RAMON GRAZIANO
111.	RIGON MARIO GIUSEPPE
112.	RISATO RAFFAELE
113.	ROS EDDA
114.	ROSSATO LUCIANA
115.	ROSSI FELICE
116.	RUBIN RENATO
117.	RUZZAFANTE PIERGIORGIO
118.	SANDRI ANNA
119.	SANTAGIULIANA ADRIANA
120.	SANTONI CHIARA
121.	SAURIN CINZIA
122.	SAVIANE ENNIO
123.	SCAPIN ANGELO
124.	SCAPIN UBALDO FLAVIO
125.	SCHIAVO MARIA GIOVANNA
126.	SCUCCATO ROBERTO
127.	SEGATO VALENTINO
128.	SIGOLA FRANCO CARLO
129.	SIMONI ANNA MARIA
130.	SIVIERO SILVANO
131.	SMIDERLE FEDERICO
132.	STRADIOTTO MARTA
133.	TERRAGIN SIMONETTA
134.	TEZZA MONICA
135.	TOCCAFONDI LUCIA
136.	TONIOLLO ANNARITA
137.	TONIOLLO GIOVANNI
138.	TORRI LUCIANA
139.	TRONCHIN MARINA
140.	TRONCO ALESSANDRO
141.	TURCO FEDERICO
142.	VIOLA GERMANA
143.	VIT ELISA
144.	VOLPATO CHRISTOPHER
145.	VOLTOLINA STELLA ROSA
146.	ZALTRON LAURA
147.	ZAMPIERINI FERDINANDO
148.	ZANETTI LUIGI

149.	ZANOTTO GRAZIELLA
150.	ZIMELLO PAOLO
151.	ZOVI FULVIO

COSTITUITE PER I CAPI A1, I E L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento del capitale 2013 che 2014:

1. AGOSTINI TIZIANO
2. ALBERGONI GIUSEPPE
3. ANDREAN ADRIANA
4. ANDREIS CLAUDIA
5. ANDRETTA ROSA
6. ANTONELLO ATTILIO
7. ANTONELLO BRUNO
8. ANTONELLO ORTENSIO
9. ANZILIERO MARIA
10.BAGATELLA PATRIZIA
11.BARUTTI LORENZO
12.BASSO GIANNA
13.BATTANOLI ARTURO
14.BATTISTELLA MONICA
15.BELLUZZO MARIA BRUNA
16.BENETTI ANTONIO
17.BENETTI ELEONORA
18.BENETTI LAILA
19.BENETTI MARINA
20.BERTINI DOMENICO
21.BERTO MARIO
22.BERTOJA PATRIZIA
23.BERTON GIOVANNINA
24.BERTUZZO ROSA MARIA
25.BESCHIN WALTER
26.BETTALE LUIGINA
27.BETTOTTI TIZIANA
28.BIANCHI ANNA
29.BIANCHINI BRUNO
30.BIANCHINI REMO
31.BIANCHINI RENZO
32.BOLLINI CORRADI PIETRO
33.BOLZAN GIANBATTISTA
34.BOLZAN GIULIA
35.BONATO ALBERTO
36.BONATO CARLO

37.BORDIGNON GIUSEPPE
38.BORGO PIERGIORGIO
39.BOSCATO SERGIO
40.BOTTAN ANTONIO
41.BREA DIEGO
42.BRESOLIN FRANCO
43.BROTTO MICHELA
44.BRUGNEROTTO GIOVANNA
45.BRUSAFERRO AGOSTINO
46.BURATO BERTILLA
47.CAMPAGNOLO MIRELLA
48.CAMPESE IVO
49.CANTON EUGENIO
50.CAPOZZO REMIGIO
51.CARLOTTO GIANLUCA
52.CAROLLO BENITO
53.CASALE AGNESE
54.CECCHETTO LEONARDO
55.CIMAN MARIA
56.CIVIERO TERESA
57.COLOGNESE IVANA
58.CONDO SILVANA
59.CONSOLARO LORENZO
60.CONTERNO MARIA LUISA
61.CORAME EROS
62.COVOLO EMANUELA
63.CUNICO SEVERINO
64.DA PARE' FRANCO
65.DA RIVA JERY
66.DA RONCO STEFANO
67.DABIONELLI VALI
68.DAL MOLIN MARA
69.DAL ZOTTO GIANNIVA
70.DALL'ARA ROBERTO
71.DE NARDI LOREDANA
72.DE SANTIS ROBERTO
73.DELLAI ENRICO
74.DELLAI VALENTINA
75.DI PASTENA MANUELA
76.DIONISI LORENZO
77.DISSEGNA MARIA TERESA
78.DOIMO ALBA

79.DOTTO NADIA
80.FABBRELLO ETTORE
81.FABBRO ALBERTO
82.FABBRO ALESSANDRO
83.FARINA GABRIELLA
84.FASOLO VITTORINO
85.FATTORE ROBERTO
86.FERRARI GRAZIANO
87.FERRARI ORIELLA
88.FERRARO LIVIO
89.FERRO MILONE FRANCESCO
90.FILIPPOZZI LUCIANO
91.FONTANA GIANFRANCO
92.FORTUNA BRUNO
93.FRAMARIN SIRA
94.FRELLO CARLO
95.FRIGO DANIELA
96.FRISORI ORIELLA
97.FRIZZO MARIA CARMELINA
98.GAIGA GABRIELE
99.GALBERO FLAVIA GELMINA
100. GALLIO ROBERO
101. GAMBASIN GABRIELE
102. GARDELLIN EDI
103. GASPARELLA CARLO
104. GENNARI LINO
105. GIRARDI GERMANO
106. GIRELLI LINO
107. GOBBATO BRUNO
108. GRASSO ANTONIO
109. GROPPO ADRIANO
110. LAGO FULVIO
111. LIONZO ALBERTINA ELISABETTA
112. LODDO FELICE
113. MANZARDO PIETRO
114. MARCHEZZOLO ANTONIO
115. MARCOLINI ROBERTO
116. MARINI VALTER
117. MARTIGNON MICHELA
118. MASIERO LUIGI
119. MASTROTTO GIGLIOLA
120. MATROGGIANI BRUNO

121.	MATTIELLO MAURIZIO
122.	MATTIETTI PAOLO
123.	MENEGON NAPOLEONE
124.	MENEGUZZO ERMENEGILDO
125.	MICACCHIONI FABRIZIO
126.	MICHELATO ANNA MARIA
127.	MICHELATO CLARA
128.	MIGLIORIN MATTEO DANILO
129.	MORETTO PALMA
130.	MOZZATO GIORGIO
131.	NARDI BIANCAROSA
132.	NARDI LUISA
133.	NASI GIANBATTISTA
134.	NICO ANNA
135.	NORO FLORIO
136.	ORTOLANI LAURA
137.	PADOVAN GIULIO
138.	PAGGIARO GIAMPIETRO
139.	PAIUSCO DANILLO
140.	PALLADINO RAFFAELE
141.	PALOMBA VINCENZO
142.	PANA BRUNO
143.	PARISE ENRICO
144.	PARISOTTO GIUSEPPE
145.	PENNACCHIO MICHELE
146.	PERON STEFANO (n. 27/06/1945)
147.	PERTILE MIRCO
148.	PESAVENTO MAURO
149.	PESENATO MARIA GRAZIA
150.	PIAZZO DIEGO
151.	PILOTTO PALMIRA
152.	PINTON GIANCARLO
153.	PIPPA GRAZIELLA
154.	POPPI GIAOVVANA
155.	POZZA PAOLA
156.	POZZATO MARISTELLA FLAVIA
157.	PRADELLA FULVIIO
158.	PRETO ANDREA
159.	PRETTO ERALDO
160.	RAGAIOLO GIOVANNI
161.	RAGAIOLO NICOLA
162.	RATI ERNESTO

163.	RATI LUISA
164.	RIGATO DELFINA
165.	RIGON GIOVANNA
166.	RIZZOTTO RICCARDO
167.	RIZZOTTO SONIA
168.	ROSSATO GIANNI
169.	ROSSI SILVANO
170.	SACCARDO FABIANO
171.	SALVADOR CARLO (n. 28/01/1945)
172.	SANTINON GIOVANNINA
173.	SARTORI FIORENZA
174.	SARTORI GIULIETTA
175.	SASSARO ANTONIETTA
176.	SCATOLIN MIRANDA
177.	SCHIAVO GRAZIELLA
178.	SELLA NICOLA
179.	SERESIN ANNALISA
180.	SICURO MARCELLA
181.	SOSSELLA LAURO
182.	SPILLER PAOLO
183.	STEFANI GIANFRANCO
184.	STEFANUTO GINO
185.	STERCHELE MARINA
186.	STIRPE MARA
187.	STIVAN IGINO
188.	STOCCO SERGIO
189.	SUDIRO ELIO
190.	TABACCO MAURIZIO
191.	TAGLIAPIETRA GIAMPAOLO
192.	TECCHIO IVANA
193.	TESSARI AURELIO
194.	TEZZA GIUSEPPE
195.	TINTI FERDINANDO
196.	TISO LORENZO
197.	TODESCO ALESSANDRO
198.	TOMMASI LUCIA
199.	TOTTI GIANFRANCO
200.	TREVISAN FEDERICA
201.	TREVISAN PAOLO
202.	VALENTE FABIO
203.	VALERIO GIUSEPPE
204.	VALERIO PIO

205.	VEDOVATO PAOLO
206.	VEDOVATO RAFFAELLA
207.	VERONESE LUIGINO
208.	XOTTA ANTONELLA
209.	ZAFFONATO FABIO
210.	ZAFFONATO MARZIO
211.	ZANELLA RINO
212.	ZANINI ALCIDE
213.	ZANUSO MARIAROSA
214.	ZIMELLO IGINO
215.	ZOCCA NADIA
216.	ZOIA LIVIANA
217.	ZORDAN SIMONE
218.	ZORZI MARIA

Avv. Massimo THIELLA

Liquidazione onorari e spese:

euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 109, 225, 394

Costituite per il solo capo A1):

1.TOMIELLO ELIO
2.CARRETTA SARA
3.STRULLATO LORETA
4.DALLA GUARDA BRUNA

Avv. Riccardo Todesco

(11 parti)

Liquidazione onorari e spese:

euro 5.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili costituite nn. 127, 215, 409 e 571

Costituite per il solo capo A1):

1. PIZZOLATO Luciana (n. 127 - 409)
2. DAL MASO Antonio Franco (n. 215 - 409)
3. DAL MASO Cesare (n. 215 - 409)
4. DAL MASO Everardo (n. 215 - 409)
5. DAL MASO Jacopo (n. 215 - 409)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GUIDETTI Alberto (n. 127 – 409), deceduto in data 15.04.2020, nella cui posizione subentrano gli eredi - PIZZOLATO Luciana, moglie - GUIDETTI Francesco Maria, figlio - GUIDETTI Giulia, figlia
2. MORANDI Teresa (n. 215 - 409)
3. PIAZZA Cesare (n. 215 - 409)
4. PIAZZA Stefania (n. 215 - 409)
5. CAMPAGNANO Michela (n. 571)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. ZITA Pietro (n. 571)

Avv. Dario Trevisan
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
PARTI CIVILI N. 553
Costituite per i capi a1), i), l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Gennaro Carmine Persico
2. Margherita Romio

avv. Francesca Turini
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 16,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 617
Costituite per il solo capo A1:

1. Tommaso Scarpari (C.F.: SCRTMS64C11L840H)

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Giovanni Battista Scarpari (C.F.: SCRGNN54R14L840B)

Avv. Ilaria Valentini
(25 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 7.440 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 614
Costituite per il solo capo A1):

1. Rufignani Andrea

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1 Ditta Arrighi Roberta
2, Bondi Ilaria
3. Brandi Gennaro
4.Campinotti Marco
5. Cinci Claudio
6. Cocchi Alberto
7. Di Maria Elisa
8. Nerini Maria Manila

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Bardazzi Francesco
2. Bertini Stefania
3. Brancatisano Vittorio
4. Carlesi Maria Grazia
5. Giovannelli Lidia Francesca
6. Magni Alessio
7. Mancini Ivo
8. Porrello Giuseppe
9. Sorghi Tosca
10.Società Imm.re Pantano Srl
11.Vannucci Giovanni

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Bertini Tiziana
2. Cappelli Pietro
3. Coniglio Paolo
4. Soldi Brunetto
5. Tuci Franco Giovanni

avv. Vittorio Vanzo
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile numero 242
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Ridoli Paolo

Avv. Jessica VESTITO
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 585
Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. PAOLO BOLLERO
2.ROBERTO FERRARI (Legale rappr. FELCE SRL)

avv. Michele Vettore
(67 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per fase cautelare e udienza preliminare):
euro 11.695,00 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numeri 90 - 90bis - 314 - 314bis - 522:
Costituite per il solo capo A1:

1. AZZURRA snc
2. BERNO Maria Franca
3. BEVILACQUA Andrea

4. BURATTI Olga
5. CARIOLARO Enrico
6. CASAROTTO Stefano
7. CONDORELLI Anna
8. CONZADORI Elvira
9. CORATO Giovanna
10.CORATO Maria Stella
11.D'AUSILIO Bianca
12.DE FACCI Anna
13.DE FACCI Lorenzo
14.DE FACCI Mariano
15.DE LAI Paola
16.DE LUCA Giorgia
17.DE LUCA Ilaria
18.FABBRI Maria Luisa
19.GEMO Liviana
20.GIRLANDO Giuseppe
21.LANARO Luigi – eredi al 50%, BIANCHI Fiamma e LANARO Matteo – vedi dichiaraz. di intervento del 20.10.2020
22.MARCHELUZZO Patrizia
23.OLIVIERO Paola
24.PELLIZZARI Aldo
25.PELLIZZARI Anna
26.PELLIZZARI Carlo
27.PELLIZZARI Cristina
28.PELLLIZZARI Maria Rosa
29.PELLIZZARI Paolo
30.PELLIZZARI Stefania
31.PERTILE Antonio
32.RE Alessandra
33.ROSSI Daniela
34.RUMOR Marco
35.RUMOR Marta
36.RUMOR Vincenzo
37.SALVI Cristina
38.SALVI Monica
39.SOAVE Cinzia
40.SORTINO Gennaro
41.SPEROTTO Alessandro

42.SPEROTTO Antonia
43.SPEROTTO Bortolino
44.SPEROTTO Massimo
45.SPEROTTO Vanda, deceduta - eredi SPEROTTO Alessandro e SPEROTTO Massimo vedi dichiarazione di intervento del 20.10.2020
46.VAGNATI Anna
47.VAGNATI Elisa
48.VETTORE Silvia + erede 1/3 di Pellizzari Maria Pia – vedi dichiaraz. intervento del 20.10.2020
49.VILLANI Cesare
50.ZUCCATO Luciana
51.ZUFFELLATO Daniela
52.ZUFFELLATO Ilaria

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CASTEGNARO Francesco
2. CHOU LI Wen
3. CRUDO Chiara
4. CRUDO Francesca
5. DURI' Ezio
6. FACCHIN Lucia Grazia
7. MAULE Andrea

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. PELLIZZARI Lorenzo
2. CAVINATO Carlo
3. CAVINATO Elena
4. RASOTTO Vallì Palmira

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. CHITTERO Luciana
2. PELLIZZARI Maria Pia, deceduta – eredi VETTORE Lavinia, VETTORE Michele e VETTORE Silvia – vedi dichiaraz. d'intervento del 20.10.2020
3. ROSSATO Rossana
4. SPIMPOLO Severino

Avv. FRANCESCO VETTORI

Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 oltre 15%, IVA, CPA
euro 6,99 per spese

Parte civile numero 279
Costituite per il solo capo A1):

1. VETTORI ENRICO

Avv. Enrico Vianelli
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 5.040 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti Civili n. 551
Costituite per il capo a1);

1. Renata De Checchi
2. Giovanni Posio
3. Fiorenzo Mardegan
4. Silvano Mardegan

Costituita per i capi a1) e i) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Fausto Flavio Vittorio Ferraresi

avv. Giovanni Villari
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.840 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.338, 258
Costituite per il solo capo A1):

1. Caratozzolo Felice

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Currò Alessandra
2. Parisi Salvatore
3. Misitano Alessandra
4. De Leo Giovanni n.q. di Presidente e legale

rappresentante di S.I.T. Immobiliare Milano S.r.l.

avv.Enrico Vitacchio
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.574
Costituite solo per il capo A1)

1. VEGGIAN DANILLO (N. 574)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014

1) FEDERLE RENATO (N. 574)
2) FEDERLE GIULIANO (N. 574)
3) RAUMER ONORINA (N. 574)

Avv. MATTEO ZACCARIA
Liquidazione onorari e spese:
euro 4560,00 oltre 15%, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 650
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BIASI MARIA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. MAINO DOMENICO
2. MAINO DARIA
3. MAINO ANDREA
4. MAINO FABIO
5. MAINO MARINA
6. MAINO DIEGO

Avv. Marcella Zanchetta
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 4.320,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 81,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 296 e 520

Costituite per il solo capo A1):

1. Snichelotto Massimo
2. Rigon Anna Monica

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Cremonese Maria Teresa (eredi)

Avv. Luca Zanfagnini

Liquidazione onorari e spese :

euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA , CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile numero 608

Costituita per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Dott. LIVIO PIRANI

Avv. Anna Silvia ZANINI

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 4.320,00 per onorari oltre 15%, Iva e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 78 e 212

Costituite per i capi A1, I e L :

1. Avv. Antonio Forza (78)
2. Magrin Giuliano (212) 3. Turetta Graziella (212)

Avv. Romina Zanvettor

(46 parti civili)

Liquidazione onorari e spese (anche per fase cautelare e udienza preliminare):

euro 10.750 per onorari oltre 15%, Iva e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 290, 309, 381, 550

Costituite per il solo capo A1:

ALIPRANDI MARIA BEATRICE

ARUNDELLO LUCIA
BUIZZA MASSIMO
CAMPAGNARO MARIANTONIA
CONTARIN MARCO
COPPO GABRIELLA
DIQUIGIOVANNI LUCA
FRANZONI DAVIDE
GRENDENE LUCIA
LICINO PIERUZ
MAIERO LODOVICA
NOGARE' GIUSEPPE
PIERUZ STEFANO RODOLFO

RIGO STEFANO
ROMAGNA ALFREDO
ROMAGNA SIMONETTA
SCUBLA OLGA
TESSARI ROBERTO
VIGOLO LUIGINO
VOLPIANA TIZIANO
ZANUTTA LINO

Costituite per capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

ABRAMO MAURO
BELLOMO RENZO
CAMPAGNARO FIORENZO
SARAGOZZA GIUSEPPE

SARTORI FLAVIANO
TRENTIN GIANFRANCO

Costituite per capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

DISCONZI BARBARA
FRANCO ELENA
GIANGRANDI PAOLO
INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL
MENEGHEL LIA
PIOVESANA FIORAVANTE
SACCO ZIRIO MAURA
SOGARO FILIPPO

Costituite per capi A1 - I- L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014

BELLOMO FRANCO
BONETTI MANILA
BONOTTO GIANNI
DI BEZ NATALINA
DONATI DE CONTI MARIA PIA
FONTANA SRL
RIZZATO GILIOLA
ROMAGNA BERTILRITO
SAVOLDI ROBERTO
SPARAINO ANTONIO
VISINTIN NICOL

Avv. Erica Zocca
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 380
Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.FLO.IT s.r.l. *società con P.IVA n- 04304100268 nella persona del suo rappresentante legale e presidente del Consiglio di amministrazione (doc. 1) Sig. Elvio Florian*

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Elvio Florian *C.F. FLRLVE56M29E692U*

Avv. Massimo Zocca
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 5.040,00 per onorari oltre 15%, IVA e CPA
euro 660,98 (653, 23 +7,75) per spese escluse
euro 266,72 per spese imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 190, 361 e 539
Costituite per il solo capo A1:

1. Faccio Vittoria n° 539
2. Calgaro Raffella n° 539
3. Calgaro Giuseppe n° 539

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Zaltron Rosalidia (n° 190 e 361)
2. Manea Simona (n° 190 e 361)

Avv. Maurizio Zuccollo
Liquidazione onorari e spese:
Euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA e CPA
Euro 27,00 per spese escluse

Parte civile numero: 592
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Canale Giampietro

Avv. Elisabetta Zuliani
(31 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

Euro 9.950,00 per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero: 237 e 325.
Costituite per il solo capo A1):

1. Agarinis Regina
2. Bano Gabriele
3. Cardella Grazia
4. Cardella Luciana
5. Cardella Luciano
6. Fabris Angela
7. Garelli Eligio
8. Lodolo Liliana
9. Masolini Carlo
10. Orso Stefano
11. Veronese Paola

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Lorenzon Emanuele Bruno
2. Fabbro Lucia
3. Fabris Dino
4. Gremese Franco
5. Galliussi Sonia

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Cattelan Ambrogio
2. Bertoli Ileana
3. La Notte Vittorio
4. Ronutti Roberto
5. SIKO s.r.l.
6. Valentinuzzi Alviero

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Ghersi Luigi
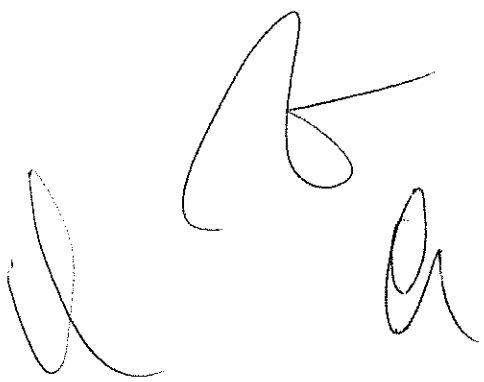
2. Gremese Renato
3. Minin Giovanni
4. Narduzzi Gianni
5. Cescutti Fernanda
6. Orso Luca
7. Parri Stefano
8. Sief Federico
9. Venturini Luigi